Suppliche al pontefice.
Diocesi di Trento 1513-1565

a cura di
Cristina Belloni
Cecilia Nubola

Società editrice il Mulino Bologna

Sommario

Introduzione

Il sistema delle suppliche

Protagonisti e luoghi delle suppliche

Le suppliche all'Archivio Segreto Vaticano

Introduzione

Un progetto per le suppliche all'Archivio Segreto Vaticano (secolo XVI)

di *Cecilia Nubola*

Questo volume si propone di offrire i primi risultati frutto del lavoro di ricerca relativo alle suppliche della diocesi di Trento contenute nei Registri delle suppliche conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano. In particolare raccoglie la documentazione relativa ai pontificati da Leone X (1513-1521) fino a Pio IV (1559-1565)[1].

Sono documenti inviati da vescovi e principi, chierici e sacerdoti, monasteri e capitoli cattedrali, comunità, uomini e donne di ogni parte della cristianità direttamente al papa per chiedere grazie, dispense, licenze e assoluzioni. Le suppliche possono essere considerate una delle modalità di esercizio del potere e una delle forme di comunicazione più efficaci tra il papa e la curia romana da un lato, i vescovi, il clero e il laicato delle diocesi dall'altro lato. Il sistema delle suppliche implica lo sviluppo dell'organizzazione degli uffici curiali e contribuisce, in tempi risalenti rispetto alle cancellerie degli stati, a formare e a consolidare il sistema di potere e di controllo della curia romana sulla cristianità[2].

I Registri delle suppliche presso l'Archivio Segreto Vaticano costituiscono una ricchissima serie documentaria quasi integralmente conservata, 7.365 registri, per un periodo di tempo che va dal basso medioevo alle soglie della contemporaneità, dal 1342 al 1899[3]. Ancora poco conosciuti e studiati, sono molto significativi per l'ampiezza di prospettive di ricerca che aprono negli ambiti della storia istituzionale e religiosa, della storia sociale, della storia del diritto e della giustizia.

Tra le numerose tematiche che emergono dalle suppliche alcune sono state sviluppate nei saggi introduttivi, altre sono appena accennate e ci ripromettiamo di trattarle più diffusamente in un successivo volume, che renderà conto del quadro complessivo del XVI secolo comprendendo i due passaggi fondamentali di una prima applicazione del Concilio di Trento e della riforma della curia romana di Sisto V del 1586.

[1] ASV, *Registra Supplicationum*, voll. 1406-3155. Un secondo volume è in preparazione per la seconda metà del XVI secolo, dal pontificato di Pio V (1566-1572) a quello di Leone XI (1605).

[2] P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

[3] B. Katterbach, *Inventario dei registri delle suppliche*, Città del Vaticano 1932.

La ricostruzione dell'*iter* delle suppliche, dalla loro stesura fino alla spedizione del documento di approvazione, permette di entrare più a fondo nella comprensione di un mondo ancora di difficile accesso, quello della struttura organizzativa della Chiesa cattolica a livello centrale, dei vari uffici e congregazioni di curia[4]. È un mondo molto complesso e variegato, popolato da figure diverse di cui non è sempre facile capire il ruolo e l'importanza: cardinali e vescovi, familiari pontifici e cardinalizi, referendari, patrocinatori delle suppliche, segretari e scrivani, diplomatici in rappresentanza di principi e sovrani[5]. Dal punto di vista delle tematiche – come mostra lo studio delle rubriche che fanno immediato riferimento, sia pur in forma schematica, ai contenuti dei documenti[6] – le suppliche che riguardano la diocesi di Trento sono molto varie, anche se le richieste che riguardano il sistema beneficiale, cardine della struttura ecclesiastica diocesana e locale, sono in assoluto predominanti[7]. Le suppliche consentono, inoltre, di studiare i rapporti tra Santa Sede, autorità vescovile e autorità politiche. Per la realtà trentina in particolare, caratterizzata dall'appartenenza al Sacro Romano Impero Germanico, le suppliche consentono di indagare le relazioni tra il principe vescovo e i vertici ecclesiastici e politici rappresentati dal papa, dall'imperatore, dal conte del Tirolo.

L'attenzione riservata alle suppliche si può collocare all'interno di una serie di lavori di ricerca che interessano i fondi conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano. L'importanza di queste fonti ha sollecitato iniziative di censimento e di edizione di documenti da parte degli istituti storici di varie nazioni. L'iniziativa più sistematica e completa è quella del Deutsches Historiches Institut in Roma, che da circa un secolo cura la pubblicazione del *Repertorium Germanicum*: i regesti e gli indici dei documenti che riguardano persone e località relativi alle diocesi imperiali – comprendendo dunque anche Trento – rilevati dalle serie dei registri papali e dai fondi camerali. L'ultimo volume pubblicato è riferito al pontificato di Paolo II (1464-1471)[8]. Un importante gruppo di suppliche, quelle presentate alla Penitenzieria, è oggetto da anni dell'attenzione del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Ludwig Schmugge che cura le edizioni del *Repertorium Poenitentiariae Germani-*

4 Cfr. il saggio di M.A. Federico in questo volume. La tematica generale della struttura organizzativa della curia romana è un campo di studi ancora molto aperto. Per un primo inquadramento si deve far riferimento agli studi classici di E. Pitz, *Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifikat Papst Calixts III.*, Tübingen 1972; H. Bresslau, *Handbuch der Urkundernlehre für eutschland und Italien*, II, Berlin 1958; Th. Frenz, *I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna*, Città del Vaticano 1989; P. Rabikauskas, *Diplomatica Pontificia (Praelectionum lineamenta)*, Roma 1980[1].

5 M.A. Visceglia - G. Signorotto (edd), *La Corte di Roma tra Cinque e Seicento «Teatro» della politica europea*, Roma 1998.

6 Cfr. il saggio di L. Faoro in questo volume.

7 Cfr. il saggio di C. Belloni in questo volume.

8 *Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation*, 9: *Paul II. (1464-1471)*, edd. H. Höing - H. Leerhoff - M. Reimann.

cum[9]. L'École Française de Rome, da parte sua, ha privilegiato negli ultimi anni lo studio delle suppliche medievali ospitando un convegno internazionale i cui atti sono confluiti nel volume dal titolo *Suppliques et requêtes*[10].

Per le diocesi e gli stati italiani di antico regime non vi sono imprese scientifiche paragonabili a quelle segnalate. Tra i lavori di ricerca più recenti si possono ricordare i volumi sulla Camera apostolica relativi alle diocesi del ducato di Milano nel medioevo, pubblicati sotto la direzione del prof. Giorgio Chittolini[11]. Per le edizioni di suppliche possiamo ricordare quelle relative ai papati di Clemente VI e Martino V per la Liguria[12].

In questo panorama, piuttosto carente soprattutto per l'età moderna, si presenta come importante e innovativo il progetto promosso dal Servizio per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento coordinato dal dott. Livio Cristofolini e dall'Archivio Provinciale di Trento. L'obiettivo conseguito in questi ultimi anni è stato quello di individuare, raccogliere e mettere a disposizione degli studiosi la documentazione vaticana relativa all'attuale territorio della regione Trentino-Alto Adige comprendente storicamente, oltre alla diocesi di Trento, territori appartenenti a quella di Bressanone (val di Fassa), di Feltre (Valsugana e Primiero) e di Verona (Avio e Brentonico)[13]; sono stati inoltre raccolti i documenti relativi alle diocesi

[9] L. Schmugge - P. Hersperger - B. Wiggenhauser, *Die Supplikenregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II. (1458-1464),* Tübingen 1996; P. Ostinelli, *Penitenzieria apostolica. Le suppliche alla Sacra Penitenzieria Apostolica provenienti dalla diocesi di Como (1438-1484)*, Milano 2003; K. Salonen, *The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages. The Example of the Province of Uppsala 1448-1527*, Helsinki 2001.

[10] H. Millet (ed), *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en occident (XIIe-XVe siècle)*, Roma 2003; un altro importante volume pubblicato dall'École française de Rome riservato alla curia romana nella prima età moderna è A. Jamme - O. Poncet (edd), *Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle). Charges, hommes, destins*, Roma 2005.

[11] M. Ansani (ed), *Camera apostolica. Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano (1458-1471). I «libri annatarum» di Pio II e Paolo II*, Milano 1994; G. Battioni (ed), *Camera apostolica. Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano (1471-1484). I «libri annatarum» di Sisto IV*, Milano 1999; P. Merati (ed), *Camera apostolica III, Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano (1484-1492). I «libri annatarum» di Innocenzo VIII*, Milano 2000.

[12] T. Gasparini Leporace (ed), *Le suppliche di Clemente VI*, Roma 1948; B. Nogara - D. Puncuh - A. Roncallo (edd), *Suppliche di Martino V relative alla Liguria, I: Diocesi di Genova*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», NS, XII, 1973; D. Puncuh (ed), *Suppliche di Martino V relative alla Liguria, II: Diocesi del Ponente*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», NS, XVII, 1977, 2.

[13] I confini della diocesi, ben più ampi rispetto a quelli del principato vescovile, si erano stabilizzati già nell'alto medioevo. Facevano parte della diocesi e del principato, oltre a Trento e al suo distretto, la val di Fiemme, la Rendena, le Giudicarie, le valli di Non e Sole, la val di Cembra. La porzione più consistente di territorio, soggetta nello spirituale al vescovo di Trento ma nel temporale al conte del Tirolo, era costituita dalla valle dell'Adige e si spingeva fino a Merano esclusa, all'altipiano di Sarentino e alla val d'Ega. A sud-est l'intera Valsugana, fino a pochi chilometri da Trento, era soggetta nello spirituale alla diocesi di Feltre; a sud la Vallagarina e le due pievi dei Quattro Vicariati, Mori e Ala appartenevano alla diocesi di Trento, mentre Avio e Brentonico dipendevano dal vescovo di Verona. Nel territorio della diocesi di Trento erano comprese la zona del lago di Garda (Riva, Arco) e la val di Ledro, come anche Bagolino e la pieve di Tignale soggette politicamente a Venezia e la Valvestino, feudo dei Lodron: C.

storiche di Bressanone e di Feltre[14]. Questo lavoro di spoglio è iniziato partendo dal pontificato di Leone X (1513-1521) per arrivare a quello di Clemente VIII (1592-1605), un periodo particolarmente significativo per il principato e per la diocesi di Trento data la presenza di vescovi-cardinali dell'importanza di Bernardo Cles, di Cristoforo, Ludovico e Carlo Gaudenzio Madruzzo e per lo svolgersi, in quel medesimo periodo, di avvenimenti decisivi per la cristianità, come la Riforma luterana e il Concilio di Trento (1545-1563)[15].

Sulla base delle iniziative e delle esperienze ricordate, l'ITC-isig ha promosso un gruppo di ricerca che, all'interno del progetto «Trento tra Nord e Sud», ha curato la presente edizione contenente le suppliche riguardanti la diocesi di Trento della prima metà del XVI secolo.

Per giungere a questo risultato è stato predisposto un programma informatico specifico per la realizzazione di una banca dati delle suppliche, formulato per valorizzare i dati emersi dalla documentazione.

Allo spoglio e schedatura delle suppliche, alla loro repertoriazione, alla realizzazione del programma informatico e alla compilazione della banca dati, alla redazione delle schede e dell'indice hanno partecipato, in tempi e modi diversi, Paolo Biondaro, Cristina Belloni, Elisabetta Canobbio, Luca Faoro, Maria Albina Federico.

Le suppliche riassunte e schedate nella banca dati che qui presentiamo prendono in considerazione il territorio della diocesi di Trento così come si configurava nel XVI secolo o, per meglio dire, le suppliche che nei registri hanno riportato a margine la sigla T che sta, appunto, per diocesi di Trento; questi documenti si riferiscono sia alle richieste provenienti da chierici e laici del territorio tridentino sia alle richieste di benefici, pensioni, prebende su enti collocati in diocesi di Trento inoltrate da petenti provenienti da ogni parte della cattolicità.

Questa scelta, che necessariamente rispecchia le possibilità offerte dalla documentazione raccolta dal Servizio beni librari e archivistici, se ci permette di conoscere tutto ciò che era oggetto di supplica presso il papa riferito alla diocesi, non ci consente di seguire tutti quei chierici di origine trentina o incardinati in altre diocesi che inoltravano richieste in materia beneficiaria per altre diocesi italiane o europee. Il quadro risulta parziale anche per quei personaggi, spesso «stranieri», frequentemente

NUBOLA, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nell'età del Cles e dei Madruzzo*, in M. BELLABARBA - G. OLMI (edd), *L'età moderna*, Bologna 2002, pp. 423-463, in particolare p. 425.

14 Si veda la presentazione del progetto di L. Cristofolini in questo volume.

15 Su Bernardo Clesio si veda G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale del Cardinale Bernardo Clesio alla diocesi di Trento 1537-1538*, Bologna 1989, pp. 24-76; A.A. STRNAD, *Bernhard von Cles (1485-1539)*, Innsbruck - Wien - München - Bozen 2004; sui vescovi Madruzzo si veda S. VARESCHI, *Profili biografici*, in L. DAL PRÀ (ed), *I Madruzzo e l'Europa 1539-1658. I principi vescovi di Trento tra Papato e Impero*, Milano - Firenze 1993, pp. 29-42; in generale sul periodo considerato: M. BELLABARBA, *Il principato vescovile di Trento dagli inizi del XVI secolo alla guerra dei Trent'anni*, in M. BELLABARBA - G. OLMI (edd), *L'età moderna*, pp. 15-70; C. NUBOLA, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa*.

membri della curia romana, che ottengono benefici e prebende in diocesi di Trento di cui non possiamo sapere quanti e quali altri benefici e prebende detenessero o impetrassero in altre diocesi.

Per rendere il nostro materiale più fruibile dal punto di vista scientifico e per incentivare ulteriori ricerche e approfondimenti abbiamo operato alcune scelte precise di presentazione editoriale del materiale. Per prima cosa abbiamo deciso di fornire per ogni supplica non un regesto ma una sintesi articolata in italiano che tenga conto dei petenti e di altri personaggi coinvolti, dei contenuti e del negozio giuridico.

Per dar conto del carattere notarile e stereotipato del linguaggio utilizzato nelle suppliche si è cercato di rimanere aderenti ai testi originali nello stile e nella forma espositiva, ove ciò non tornasse a scapito della comprensibilità dei testi. Per quanto riguarda il formulario, presente soprattutto nelle parti finali e spesso ripetitivo, si sono riassunte solo quelle formule e quei riferimenti giuridici che si presentavano come originali o specifici per una singola richiesta. La sintesi così costruita permette di dare spazio al racconto dei petenti soprattutto per le questioni complesse quali sono, ad esempio, le *commissiones*, ma anche di rendere il linguaggio e il formulario tipici delle pratiche di cancelleria.

Alla sintesi così costruita segue un elenco di petenti e altri personaggi coinvolti a vario titolo nella supplica, accompagnati dalle cariche e dalle funzioni esercitate, dagli enti e dai benefici eventualmente in loro possesso; un elenco degli enti e dei benefici oggetto delle richieste chiude la seconda parte della scheda.

Prima di licenziare questo lavoro desideriamo ricordare il prof. Giorgio Cracco che, in qualità di direttore del Centro per gli studi storici italo-germanici fino al 2005, ha sostenuto il Progetto «Trento tra Nord e Sud» e promosso la creazione della collana «Fonti» all'interno della quale trova collocazione il volume. Un doveroso e sentito ringraziamento va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto che ha dato fiducia al progetto contribuendo per una parte consistente al suo finanziamento. Allo stesso modo ringraziamo la Provincia autonoma di Trento, che tramite il progetto speciale «Trento papato impero» ci permette di proseguire e portare a conclusione questo lavoro.

La ricerca che qui presentiamo non avrebbe potuto vedere oggi la luce senza la collaborazione del personale dell'Archivio Segreto Vaticano; la riconoscenza da parte dell'ITC-isig e della Soprintendenza per i beni librari e archivistici va al prefetto dell'Archivio, monsignor Sergio Pagano, che ha permesso e facilitato il lavoro di ricerca della documentazione trentina.

Vogliamo infine ringraziare l'attuale direttore dell'ITC-isig, prof. Gian Enrico Rusconi, che ha permesso e sostenuto la prosecuzione del progetto.

Identificazione e riproduzione di documenti d'interesse per la storia trentina nell'Archivio Segreto Vaticano

di *Livio Cristofolini*

L'acquisizione, anche in copia, di documenti d'archivio d'interesse per la storia trentina, presenti in istituti di conservazione extraprovinciali è da alcuni anni una costante della Soprintendenza per i Beni librari e archivistici: ricordo tra gli altri la microfilmatura dell'archivio della famiglia Lodron conservato nel Landesarchiv di Klagenfurt, o quello dei conti d'Arco presente nella Fondazione di Mantova. Con l'attivazione dell'Archivio provinciale (1995) è stato ritenuto coerente con il dettato della legge istitutiva (l.p. 14 febbraio 1992, n. 11, ora l.p. 17 febbraio 2003, n. 1) proseguire e incrementare questa attività in diverse direzioni, nella convinzione che l'Archivio debba diventare il luogo privilegiato della conservazione e della pubblica fruizione delle fonti archivistiche di rilievo provinciale.

La consapevolezza del ruolo svolto dal principato vescovile nei rapporti con l'Impero da un lato e con il papato dall'altro ha indotto ad avviare con priorità una ricerca nella direzione nord-sud attraverso due borse di studio per due distinte esplorazioni presso il Landesarchiv di Innsbruck (1997-1998), e presso l'Archivio Segreto Vaticano (1998-2001), proseguite poi nella forma dell'incarico.

Per la definizione degli ambiti cronologici e geografici della ricerca e la metodologia della rilevazione, è parso del tutto opportuno confrontarsi con esperti della materia (prof. Gian Maria Varanini, prof.ssa Silvana Seidel Menchi, prof. Severino Vareschi) nella consapevolezza sia della complessità derivante dalla natura e dalla consistenza di questi istituti, in particolare dell'Archivio Segreto Vaticano, sia degli stretti rapporti che intercorrono fra conservazione e organizzazione delle fonti di archivio, compito proprio di un istituto di conservazione quale è l'Archivio, e la ricerca (con i suoi obiettivi, interrogativi, metodi e priorità), compito specifico degli istituti di ricerca.

L'esplorazione dell'Archivio Segreto Vaticano è stata per ora circoscritta all'esame della documentazione del secolo XVI – dall'elezione di Bernardo Cles (1514) alla morte di Ludovico Madruzzo (1600) – e quindi relativamente ai pontificati di Leone X (1513) fino alla morte di Clemente VIII (1605).

Più complessa è stata la definizione dell'ambito geografico della ricerca. Occorre infatti tener conto della non coincidenza tra gli attuali confini amministrativi della

Provincia autonoma di Trento e i confini sia del principato vescovile che della diocesi di Trento di allora. È divenuto quindi obbligatorio, anche in ragione dei criteri di organizzazione della documentazione nell'Archivio Segreto Vaticano, procedere per diocesi estendendo la ricerca alle diocesi di Trento, Bressanone e Feltre per coprire quasi l'intero territorio trentino attuale. L'onere di un'ulteriore estensione sarebbe stato difficilmente sostenibile.

La rilevazione, all'interno dei predetti limiti cronologici e geografici, si caratterizza per la sua sistematicità sia rispetto ai fondi e alle serie conservati nell'Archivio Segreto Vaticano (provvisti o meno di strumenti di ricerca coevi e successivi), sia rispetto all'area geografica provinciale. Tale impostazione, unita alla sistematica riproduzione dei documenti identificati, è certamente onerosa, ma coerente con il compito istituzionale dell'Archivio: acquisire documentazione integrale rilevata secondo parametri oggettivi, da mettere a disposizione degli istituti di ricerca e dei singoli studiosi per ogni tipo di ricerca storico-culturale presente e futura.

L'esplorazione relativa al secolo XVI (con qualche fuga nel secolo XVII) ha comportato l'esame di quasi 6.500 registri o volumi, l'identificazione, sia pure sommaria, e la riproduzione di oltre 6.500 documenti.

Nella definizione delle priorità dei fondi da esplorare (Registri Vaticani e Lateranensi, Segreteria dei Brevi, Camera apostolica, Principi, Vescovi, Suppliche, Congregazione del Concilio ecc.) si è tenuto conto delle esigenze dello studio avviato presso il Centro per gli studi storici italo-germanici sulla materia delle suppliche. L'esplorazione ha riguardato ben 2.469 volumi con l'identificazione e la riproduzione di 2.629 documenti oggetto di interesse da parte del Centro.

I risultati di questa prima ampia e sistematica rilevazione stanno per essere messi a disposizione degli studiosi attraverso la realizzazione, da parte della Soprintendenza per i beni librari e archivistici, di una Guida ai fondi e alle serie esplorate presso l'Archivio Segreto Vaticano, previa omogeneizzazione dei dati identificativi, l'apprestamento del corredo di indici e la digitalizzazione dei microfilm che agevoli la già complessa comprensione della scrittura.

Nel frattempo altre direttrici sono state aperte, anche in ragione delle istanze che vengono dal mondo della ricerca e dalle linee di programmazione delle strutture culturali: cito a solo titolo di esempio il Progetto Grande guerra e il conseguente recupero di documenti in copia presso il Kriegsarchiv di Vienna, l'esigenza di conoscenza della storia dei beni culturali tutelati e il conseguente avvio del progetto di recupero in copia delle Relazioni delle visite pastorali delle diocesi di Feltre relative alla Valsugana.

I criteri seguiti saranno peraltro i medesimi: sistematica rilevazione e, ove non negata, parallela riproduzione in copia. Questa ritengo debba essere l'impostazione che deve seguire un istituto archivistico quale vuole essere l'Archivio provinciale.

Il dialogo con la comunità della ricerca scientifica, mai mancato, certo deve essere rafforzato, sia per tener conto delle sue esigenze nello stabilire le priorità, sia per il perfezionamento degli strumenti di ricerca: inventari e repertori sia cartacei che informatici. La collaborazione sperimentata con l'ITC-isig va in questa direzione.

Il sistema delle suppliche

La supplica: procedura per l'approvazione e aspetti formali

di *Maria Albina Federico*

Durante i secoli XII e XIII la presentazione di suppliche rivolte per iscritto al pontefice assunse rilevanza sempre maggiore, divenendo, a partire dal XIII secolo, la forma consueta con cui i supplicanti indirizzavano le proprie richieste al papa[1], in un primo tempo personalmente oppure, nel caso di principi o prelati cardinalizi, attraverso propri rappresentanti. Già allora esisteva una serie di norme che regolava il percorso delle suppliche presso la curia romana[2]. La redazione delle suppliche prevedeva il ricorso a scrivani, che potevano fungere anche da procuratori, carica quest'ultima che fu consentita solo nel secondo decennio del Duecento[3] e che costituì la professione un ristretto gruppo di persone e famiglie alle quali spesso i supplicanti ricorrevano per la gestione delle proprie faccende a Roma[4].

Le suppliche costituivano documenti singoli oppure venivano raccolte in *rotuli* che contenevano più richieste di una stessa persona o di più soggetti[5]. Clemente VII (1378-1394) stabilì che un *rotulus* dovesse contenere almeno sei suppliche (regola che però non fu successivamente osservata), mentre Benedetto XIII (1394-1417) distinse i due tipi di suppliche in *particulares* e *rotulares*[6]. La presentazione dei *rotuli* avveniva, personalmente o per mezzo di procuratori, ad opera di un singolo che presentava diverse richieste oppure ad opera di un principe, di un cardinale o di un vescovo, di personaggi di spicco che fungevano da intermediari per sudditi, diocesani e familiari, o ancora ad opera dell'università per studenti e professori[7].

1 B. Katterbach, *Specimina supplicationum ex registris vaticanis*, 2 voll., Romae 1927, I, pp. V-VI.

2 H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, 2 voll., Berlin 1958^3, II, pp. 3-4.

3 Th. Frenz, *I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna*, ed. it. a cura di S. Pagano, Città del Vaticano 1989, p. 73.

4 H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, p. 4.

5 *Ibidem*.

6 B. Katterbach, *Specimina*, I, p. VII, nota 20; H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, p. 5, nota 1; sulle regole di Cancelleria di Clemente VII riguardo al numero minimo di suppliche in un *rotulus* (regola 96) e di Benedetto XIII per la distinzione delle suppliche (regola 138), cfr. E. von Ottenthal, *Die päpstlichen Kanzleiregeln von Iohanne XXII bis Nicolao V*, Innsbruck, Wagner'sche Universität, 1888, pp. 112, 147-148.

7 H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, p. 8; B. Katterbach, *Specimina*, I, pp. VII-VIII.

Spesso però anche il *rotulus* di un singolo includeva le richieste di altre persone che con il primo possedevano qualche legame di parentela o di sudditanza[8]. Esistevano inoltre *rotuli* composti da addetti presso la curia, ad esempio quando, per faccende poco rilevanti, veniva raccolto un numero di richieste simili: in tal modo il tenore della richiesta era riportato una sola volta, seguito dai dati relativi a ciascun supplicante[9]. Il criterio seguito risulta dall'intestazione dei *rotuli*, che, in uso soprattutto fra Tre- e Quattrocento, successivamente al pontificato di Martino V (1417-1431) sono rinvenuti di rado[10].

La consuetudine di approvare per iscritto le suppliche risale al XIV secolo[11]. Solo nel XV secolo però si costituirono specifici uffici di curia preposti all'approvazione delle richieste.

Già a partire dalla metà del XIII secolo i pontefici avevano cominciato ad affidare l'esame delle suppliche a incaricati, che, dopo avere esaminato ciascuna domanda, dovevano riferire loro su di essa e predisporre gli atti per la ratifica[12]. Fra il XIII e il XIV secolo tale mansione – la preparazione delle suppliche in materia graziosa e la recitazione al papa –, in precedenza svolta da notai della Cancelleria apostolica, i quali ricevevano le suppliche dopo che erano state presentate alla *Data communis*[13], fu affidata alla nuova categoria dei *referendarii*[14].

Dal XIV secolo le suppliche che trattavano questioni di minore importanza furono assegnate al vicecancelliere, le altre vennero riservate al papa[15]. Il crescente numero dei referendari comportò l'emanazione di provvedimenti finalizzati a limitarne l'eccessivo incremento: il concilio di Costanza (1414-1418) stabilì che il loro numero fosse limitato a 6 uomini «excellentes et in iure famosi, integerrimae vitae», da assumere «cum consilio maioris partis cardinalium et de omni natione»; nonostante ciò, durante il pontificato di Martino V (1417-1431) essi giunsero ad essere ben 75[16]. Durante

[8] P. Rabikauskas, *Diplomatica Pontificia (Praelectionum lineamenta)*, Roma 1998^{6}, p. 118.

[9] H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, p. 8.

[10] B. Katterbach, *Specimina*, I, pp. VII-VIII.

[11] Th. Frenz, *I documenti pontifici*, p. 73, oltre a B. Katterbach, *Specimina*, I, pp. VI-VII; H. Bresslau, *Handbuch der Urkunderlehre*, II, p. 11.

[12] N. Del Re, *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1998^{4}, p. 212.

[13] H. Bresslau, *Handbuch der Urkunderlehre*, II, pp. 9-10.

[14] *Ibidem*.

[15] R. Naz, *Signature Apostolique*, in *DDC*, VII, coll. 1012-1018, in particolare col. 1012.

[16] B. Katterbach, *Referendarii utriusque Signaturae a Martino V ad Clementem IX et Praelati Signaturae a Martino V ad Leonem XIII*, Città del Vaticano, 1931, p. XIII. La bolla di riforma di Pio II (1458-1464) concesse un limite più alto, aumentando il numero a 8, e stabilì che ciascuna nazione avesse almeno un referendario. Tuttavia, successivamente al pontificato di Giulio II (1503-1513) l'incremento quantitativo dei referendari crebbe a tal punto che nel 1586 Sisto V stabilì di ridurne il numero a 100, di cui non più di 70 avrebbero dovuto far parte della *Signatura* di grazia (*ibidem*). Sui refendari durante l'età moderna si veda ora anche Ch. Weber, *Die päpstliche Referendare. 1566-1809. Chronologie und Prosopographie*, 3 voll., Stuttgart 2003-2004.

il pontificato di Eugenio IV (1431-1447) i referendari costituirono un ufficio autonomo, la *Signatura*, la quale prese il nome dall'atto che determinava l'approvazione delle suppliche. Alcuni furono deputati a vagliare le domande di grazia, altri quelle di giustizia[17]. Dall'epoca di Eugenio IV, che aveva concesso al referendario più fidato la prerogativa di approvare le suppliche, le suppliche non riservate all'approvazione pontificia poterono infatti essere approvate da un referendario, che per l'incarico svolto fu denominato *referendarius domesticus*[18]. Sicuramente all'epoca di Sisto IV (1471-1484) esistevano due uffici, la *Signatura* papale che si occupava delle suppliche riservate al papa, la *Signatura commune* per le suppliche affidate al referendario. Tra i membri della *Signatura* veniva sempre più definendosi la differenziazione dei loro compiti e la divisione della *Signatura* in due istituti: la *Signatura gratiae* competente in materia graziosa e la *Signatura iustitiae* preposta alla materia giudiziaria. La divisione fu formalmente sancita nel 1493 da Alessandro VI (1492-1503) e all'inizio del Cinquecento era ormai compiuta[19]. Durante il pontificato di Giulio II (1503-1513) ciascuna di esse era presieduta da un cardinale prefetto[20]; quest'ultimo corrispondeva al precedente *referendarius domesticus* e, soprattutto nell'età moderna, quando il papa raramente approvava le richieste personalmente, sottoscriveva le suppliche di argomento maggiormente complesso (mentre l'uditore della *Signatura* decideva riguardo a quelle che trattavano temi meno complicati) dopo avere consultato i referendari della competente *Signatura*, al giudizio della maggioranza dei quali era legato[21]. I referendari potevano essere indicati come appartenenti a una o all'altra *Signatura*, spesso però il medesimo referendario apparteneva a entrambe e, soprattutto a partire dal pontificato di Clemente VII (1523-1534), fu denominato *referendarius utriusque signaturae*[22].

Nelle suppliche trentine della prima metà del Cinquecento qui prese in considerazione, la distinzione è ormai evidente: i referendari della *Signatura* di grazia sottoscrivevano l'approvazione delle richieste in materia graziosa, mentre le suppliche in

[17] N. DEL RE, *La curia romana*, pp. 212-213. Cfr. inoltre B. KATTERBACH, *Referendarii*, p. XIII; R. NAZ, *Référendaire*, in *DDC*, VII, coll. 492-493.

[18] La pratica fu seguita da Niccolò V (1447-1455) e da tutti i papi successivi, tranne Callisto III (1455-1458): Th. FRENZ, *I documenti pontifici*, p. 74. Sulla definizione del *referendarius domesticus* cfr., dello stesso autore, *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, Tübingen 1986, p. 96.

[19] R. NAZ, *Signature Apostolique*, in *DDC*, VII, coll. 1012-1018.

[20] Th. FRENZ, *Die Kanzlei*, p. 97; N. DEL RE, *La curia romana*, pp. 212 ss. B. KATTERBACH, *Referendarii*, pp. XIV-XV: successivamente, per quanto concerne la *Signatura* di grazia, Sisto V nel 1588 istituì la Sacra Congregazione per la *Signatura* di grazia, composta dai cardinali maggiore penitenziere, prefetti delle Segnature e di grazia e dei brevi e di giustizia, datario (se cardinale). Perciò fino alla metà del XVII secolo la *Signatura* di grazia era presieduta da un prefetto, ma da Alessandro VII in poi tale prefetto non compare quasi più e le funzioni della *Signatura* di Grazia risultano quasi tutte trasferite alla Dataria apostolica.

[21] R. NAZ, *Signature Apostolique*, in *DDC*, VII, col. 1013; Th. FRENZ, *Die Kanzlei*, p. 97, e, dello stesso autore, *I documenti pontifici*, p. 74.

[22] B. KATTERBACH, *Referendarii*, pp. XIV-XV; R. NAZ, *Signature Apostolique*, in *DDC*, VII, col. 1013.

materia di giustizia, soprattutto quelle riguardanti la delega di una causa *in partibus*, erano sottoscritte dai referendari della *Signatura* di giustizia[23]. È quanto è possibile verificare, a titolo esemplificativo, per le suppliche relative a vertenze giudiziarie, approvate, durante il pontificato di Leone X, da Leonardo Grosso Della Rovere[24], o, all'epoca di Clemente VII, da Lorenzo Campeggi, Antonio da Burgos, Tommaso Campeggi e Antonio Maria Del Monte[25]. Tommaso Campeggi proseguì tale incarico anche durante il papato di Paolo III, seguito da Bartolomeo Guidiccioni (e in un caso da Rodolfo Pio)[26]. Per il periodo in cui resse il papato Giulio III le suppliche in materia di giustizia furono approvate da Girolamo Veralli[27]. Contemporaneamente è possibile notare l'emergere dei *referendarii utriusque signaturae*: è il caso, ad esempio, di Antonio da Burgos, già referendario all'epoca di Leone X, durante il pontificato di Clemente VII[28] (che però nelle suppliche esaminate compare solo come referendario sottoscrittore per la *Signatura* di giustizia). Non è facile comprendere il criterio in base a cui le suppliche, quando non approvate dal pontefice, erano sottoscritte da determinati referendari. Certo è che alcuni nomi ricorrono più frequentemente di altri, sia tra i referendari che sottoscrivevano le richieste, sia tra quelli deputati a seguire l'*iter* delle singole suppliche. Naturalmente va tenuto conto della proporzione tra gli anni di attività del referendario e il numero di suppliche approvate o esaminate. Così, ad esempio, Giovanni Battista Bonciani, in poco più di diciotto anni (dal 20 giugno 1514 al 15 novembre 1532) approvò 308 suppliche riguardanti la diocesi di Trento, Cristoforo Spiriti in circa sedici anni (dal 28 settembre 1539 al 27 settembre 1555) 72, Pietro Accolti in poco più di quattordici anni (dal 1° aprile 1513 al 24 giugno 1527) 67[29].

Tra i referendari che seguirono l'*iter* delle suppliche trentine nel periodo considerato spicca l'azione di Antonio da Burgos, che in circa dieci anni di attività (dal 15 ottobre 1514 al 23 novembre 1524) seguì la procedura di 103 suppliche. In un periodo altrettanto lungo (dall'11 febbraio 1531 al 4 giugno 1541) Pietro Lambert ne esaminò 60, Francesco Lambert (dal 9 marzo 1541 al 15 gennaio 1551) 36, mentre Nicolò Aragonia in circa tredici anni (dal 31 agosto 1525 all'11 settembre 1538) 32[30].

Alcuni di essi cumulavano l'incarico di referendario con altre cariche, tra cui quella del datario, che – come vedremo – svolgeva un ruolo determinante nell'*iter* pro-

[23] Ringrazio la dott.ssa Cecilia Nubola, coordinatrice del progetto, per avermi gentilmente fornito i dati aggiornati a cui si fa riferimento. Cfr. le schede relative alle singole suppliche nel presente volume e, più in generale, B. KATTERBACH, *Referendarii*.

[24] Cfr., ad esempio, le schede 26, 65, 112.

[25] Cfr., ad esempio, le schede 342, 383, 469, 506.

[26] Cfr., ad esempio, le schede 568, 655, 694.

[27] Si vedano, ad esempio, le schede 736, 750, 787.

[28] B. KATTERBACH, *Referendarii*, pp. 73-74, 83, 84.

[29] Anche per questi dati cfr. *supra*, nota 23.

[30] *Ibidem*.

cedurale delle suppliche: così, ad esempio, Giovanni Battista Bonciani all'epoca di Clemente VII[31]; altri avevano ricoperto quello stesso incarico prima di diventare referendari, come ad esempio Tommaso Cortesi da Prato durante il pontificato di Clemente VII e Nicolò Andrighelli durante quello di Paolo III (1534-1549)[32]. Tra i referendari attivi in entrambe le *Signaturae* spicca Cristoforo Spiriti, che nel periodo compreso tra il pontificato di Leone X (1513-1521) e l'inizio del pontificato di Paolo IV (1555-1559) fu presente tra i referendari addetti all'esame delle richieste, mentre durante il pontificato di Paolo III e nel primo anno in cui resse il papato Giulio III (1550) risultò addetto alla *Signatura* di grazia e, per alcuni anni, contemporaneamente alla *Signatura* di giustizia (anche se in questa veste non approvò suppliche trentine). Addetto alla prima delle due *Signaturae* egli risulta anche nei primi anni del pontificato di Paolo IV (1555-1556)[33].

Durante il papato di Martino V (1417-1431) fu definita anche la funzione del *datarius*, preposto ad un altro ufficio strettamente connesso all'*iter* delle suppliche presso la curia romana, in quanto, una volta approvate, le suppliche venivano datate. La data riportata nella supplica è pertanto la data della concessione[34]. Il progressivo sviluppo dell'ufficio del *datarius* all'interno della Cancelleria pontificia[35] comportò, nel XV secolo, fasi diverse: le regole di Cancelleria emanate da Benedetto XIII (1406) avevano individuato un addetto all'apposizione della data alle suppliche che nelle regole emanate da Giovanni XXIII (1410) aveva assunto una connotazione più definita come ufficiale di Cancelleria con un incarico preciso (*datator*). Ulteriori regole di Cancelleria emanate negli anni 1420 e 1421 ne individuarono in modo preciso le funzioni, stabilendo che le suppliche (riguardanti la collazione di benefici vacanti) segnate o sottoscritte da due referendari avrebbero dovuto essere datate dal *datarius* (il quale avrebbe dovuto preferibilmente presenziare alla *signatura*), altrimenti non avrebbero avuto valore[36].

Poiché la data delle suppliche fissava il momento da cui la concessione aveva validità, la stessa data era apposta nel documento originale, per assicurare ai redattori del documento pontificio che la richiesta non era irregolare[37]. Progressivamente l'attività del *datarius* si intensificò, comportando il ricorso a collaboratori per l'esame delle suppliche e la verifica della regolarità delle richieste. Nel corso del XVI secolo l'incarico si evolvette in un ufficio vero e proprio, la Dataria apostolica, presieduto

31 B. Katterbach, *Referendarii*, p. 71.

32 *Ibidem*, p. 84.

33 *Ibidem*, pp. 75, 82, 86, 90, 93, 106, 114, 117.

34 H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, p. 110.

35 Sulla separazione di singoli uffici dalla Cancelleria pontificia rimane un punto di riferimento W. von Hofmann, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden von Schisma bis zur Reformation*, 2 voll., Roma 1914, I, pp. 56-108, in particolare sulla Dataria, pp. 80-89.

36 R. Naz, *Daterie apostolique*, in *DDC*, IV, coll. 1034-1041, in particolare col. 1035. Si veda H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, pp. 111-112.

37 R. Naz, *Daterie Apostolique*, in *DDC*, IV, col. 1036.

dal *datarius*, che dal pontificato di Callisto III (1455-1458) era stato investito della dignità vescovile[38]. Qualora la supplica venisse esibita al *datarius* prima di passare alla *Signatura* (e ciò era possibile, ad esempio, per i casi di collazione di benefici vacanti per resignazione, coadiutoria, *de accessu*, *de regressu*), dalla fine del XV secolo ad essa veniva apposta la data dell'esibizione al *datarius* (*parva data*), che poi veniva scritta dal datario (al ritorno dalla *Signatura*) come data della supplica. È evidente come questo fosse un modo per retrodatare le richieste che metteva in luce l'accresciuta importanza della figura del *datarius*, il quale in base alla regola di Cancelleria di Martino V avrebbe dovuto datare solo le suppliche approvate, ed eventualmente presenziare al momento della *signatura*[39]. Per la richiesta di dispense pontificie il supplicante e il datario concordavano prima una *compositio*, ossia il pagamento di una somma al papa; tale pratica progressivamente si perfezionò fino all'istituzione di un ufficio vero e proprio (amministratore delle componende) durante il papato di Alessandro VI (1492-1503)[40].

Tutte le suppliche segnate e datate venivano inoltrate all'ufficio di registrazione[41]. La consuetudine di registrare tali documenti risale al 1342, all'epoca di Clemente VI. Inizialmente essa riguardava solo le suppliche segnate dal papa, che erano raccolte nei registri *per fiat*, ma dalla fine del Trecento e all'inizio del secolo successivo appaiono registrate anche suppliche approvate dal vicecancelliere, nei registri *per concessum*. La facoltà di quest'ultimo di approvare le suppliche era però riservata a materie di scarsa importanza, e di fatto sembra essere venuta a cessare con Alessandro VI (1492-1503)[42]. Alla fine del Quattrocento la procedura era subordinata al datario[43]. Le suppliche approvate dal referendario erano registrate nei volumi *per fiat* assieme a quelle approvate dal pontefice[44], mentre il nome del petente era

[38] N. Del Re, *La curia romana*, pp. 447-449: a p. 449 l'autore sottolinea che le competenze dell'ufficio furono ampliate nella seconda metà del XVI secolo, soprattutto da Sisto V nell'ambito della più generale riforma della curia romana. In particolare sulla figura del datario e sulla Dataria cfr. W. von Hofmann, *Forschungen*, I, pp. 80-101.

[39] H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, p. 115; P. Rabikauskas, *Diplomatica*, pp. 122-123; Th. Frenz, *Die Kanzlei*, p. 98.

[40] W. von Hofmann, *Forschungen*, I, pp. 89 ss; Th. Frenz, *Die Kanzlei*, p. 100; N. Del Re, *La curia romana*, pp. 449-450: l'amministratore delle componende era «preposto alla vendita dei vari uffici vacabili, i cui proventi doveva egli versare, per conto della Rev. Camera Apostolica, al monte di Pietà, e deputato a riscuotere tutte le tasse di componenda, che si pagavano sia per le dispense matrimoniali che per altre materie».

[41] Cfr. W. von Hofmann, *Forschungen*, I, pp. 102-107; H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, pp. 12-16.

[42] Th. Frenz, *I documenti pontifici*, p. 74.

[43] H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, pp. 11-12. Sull'introduzione della registrazione delle suppliche cfr. P. Zutshi, *The Origins of the Registration of Petitions in the Papal Chancery in the First Half of the Fourteenth Century*, in H. Millet (ed), *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle)*, Rome 2003, pp. 177-191. Sulla facoltà di approvazione delle suppliche da parte del vice cancelliere cfr. Th. Frenz, *I documenti pontifici*, p. 74.

[44] P. Rabikauskas, *Diplomatica*, p. 123.

registrato nel *liber de vacantibus* (così denominato alla fine del XIV secolo). Una volta individuato all'interno di questo il proprio nome, il supplicante doveva chiedere che si procedesse alla registrazione della supplica[45]. La trascrizione avveniva ad opera degli *scriptores*, che dapprima, all'epoca di Callisto III (1455-1458) erano 8, successivamente salirono a 12 e durante il pontificato di Leone X a 20, ciascuno dei quali riceveva 20 fogli in cui doveva registrare le suppliche assegnategli[46]. Poiché sotto pena di scomunica *latae sententiae* era prescritto che la supplica accolta dovesse essere trascritta entro tre giorni, la trascrizione solitamente avveniva in modo affrettato, con una scrittura talvolta leggibile a malapena[47]. Il testo di ciascuna supplica veniva trascritto integralmente, con tutti i caratteri presenti nell'originale – comprese correzioni e cancellature – e le annotazioni presenti al momento della registrazione[48]. Successivamente, per verificare che la trascrizione fosse avvenuta in forma corretta, uno dei *magistri supplicationum* procedeva alla collazione della copia con l'originale[49]. La registrazione era poi inoltrata al capo della Cancelleria, dandone informazione nel *liber de dimissis*[50]. Solo dopo il compimento di queste pratiche le suppliche erano distribuite agli uffici competenti che si occupavano della composizione e della spedizione dei documenti. L'emanazione delle lettere e delle bolle apostoliche spettò dapprima alla sola Cancelleria (*expeditio per cancellariam*). Ad essa si affiancò, dalla fine del XIV secolo, la spedizione dei documenti emanati per ordine dal papa nella propria «camera segreta» (*expeditio per cameram*); questa forma di *expeditio*, nata per evitare di riscrivere un documento in presenza di minimi errori – in deroga quindi alle regole di Cancelleria –, dal XVI secolo, grazie all'unione di talune competenze all'ufficio del vicecancelliere, assunse caratteristiche più comuni all'*expeditio per cancellariam*. In seguito alla riforma della Cancelleria di Giovanni XXII (1316-1334), che distingueva tra Cancelleria di grazia e di giustizia, dal Quattrocento per le questioni di giustizia subentrò l'*expeditio per viam correctoris* nella formazione delle *litterae minoris iustitiae*, mentre per le *litterae maioris iustitiae* rimase in vigore l'*expeditio per cancellariam*[51]. Dalla seconda metà del Quattrocento

45 Th. Frenz, *I documenti pontifici*, p. 75; H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, p. 12.

46 H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, pp. 11-12; Th. Frenz, *Die Kanzlei*, p. 101, e, dello stesso autore, *I documenti pontifici*, p. 75; P. Rabikauskas, *Diplomatica*, p. 124; E. Pitz, *Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischern Kurie im Pontifikat Papst Calixts III.*, Tübingen 1972, p. 87; sul progressivo aumento del numero degli *scriptores* cfr. W. von Hofmann, *Forschungen*, I, p. 103.

47 Th. Frenz, *Die Kanzlei*, p. 101, e, dello stesso autore, *I documenti pontifici*, pp. 58, 75; P. Rabikauskas, *Diplomatica*, p. 124.

48 Th. Frenz, *I documenti pontifici*, p. 78.

49 H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, p. 12.

50 Th. Frenz, *I documenti pontifici*, p. 75. Sulla pratica della registrazione della supplica si vedano, in generale, Th. Frenz, *Die Kanzlei*, pp. 100-103; e inoltre, W. von Hofmann, *Forschungen*, I, pp. 102-107; E. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, p. 12; E. Pitz, *Supplikensignatur*, p. 45; P. Rabikauskas, *Diplomatica*, pp. 123-124.

51 Th. Frenz, *I documenti pontifici*, pp. 71, 75-89; P. Rabikauskas, *Diplomatica*, pp. 134-140. Più in generale su queste modalità di spedizione dei documenti pontifici e sulla loro evoluzione cfr. Th. Frenz, *Die Kanzlei*, pp. 79-83, 105-154.

le suppliche potevano anche essere spedite *per breve*[52]. Il *breve communis*, redatto e sottoscritto dal segretario, presupponeva l'approvazione di una supplica in cui fosse presente l'annotazione «et per breve»; dall'inizio del secolo successivo (nel 1503 fu istituito il collegio degli scrittori dei brevi) la compilazione di questo documento spettò agli scrittori dei brevi, che lo sottoscrivevano insieme al segretario. Al fine di ottenere la spedizione *per breve* il supplicante doveva premurarsi che nella supplica fosse apposta la relativa clausola[53], che poteva essere chiesta dal petente adducendo la propria povertà, il fatto di abitare nello Stato della Chiesa, oppure l'esistenza di un precedente che potesse avvalorare la richiesta[54]. Il breve, oltre che *per extensum*, poteva essere *supplicatione introclusa*, quando la supplica approvata era inserita nel breve stesso (per poter dare le indicazioni al destinatario al fine di procedere in modo conforme alla concessione)[55].

La supplica rivolta al pontefice (per quanto concerne la fonte considerata, ossia le suppliche presentate alla Cancelleria[56] e dal XVI secolo alla Dataria, perché la supplica era la forma con cui ci si rivolgeva anche alla Penitenzieria apostolica[57]) costituiva quindi generalmente l'atto che precedeva e portava all'emanazione del documento pontificio[58].

La supplica originale, prevalentemente dal XV secolo, era redatta su un foglio di carta ed era costituita da due parti: il corpo e le clausole, che seguivano dopo uno spazio ed erano redatte su righe più brevi. L'*iter* seguito negli uffici di curia, come abbiamo visto, faceva sì che al momento della registrazione essa fosse caratterizzata dalla presenza di alcuni elementi. Il *referendarius* al quale la supplica era stata assegnata, dopo averla esaminata, indicava nel margine superiore al centro la diocesi del petente, annotava brevemente una sintesi della supplica (*summarium*) da cui si

[52] Th. FRENZ, *I documenti pontifici*, pp. 71, 89-90; inoltre P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica*, pp. 140-141. Per un quadro più ampio sul tema si veda Th. FRENZ, *Die Kanzlei*, pp. 84, 164-180.

[53] Th. FRENZ, *I documenti pontifici*, pp. 89-90.

[54] Th. FRENZ, *Die Kanzlei*, p. 84.

[55] *Ibidem*, p. 66.

[56] H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkunderlehre*, II, pp. 2 ss.; B. KATTERBACH, *Specimina*; E. PITZ, *Supplikensignatur*; G. MOYSE, *Les suppliques mèdièvales: documents lacunaires, documents répétitivs?*, in *Informatique et histoire médiévale*, Rome 1977, pp. 55-72.

[57] E. GÖLLER, *Die päpstliche Pönitentierie von ihrem Urpsrung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V.*, 2 voll., Rom 1907-1911; L. SCHMUGGE - P. HERSPERGER - B. WIGGENHAUSER, *Die Supplikensregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II. (1458-1464)*, Tübingen 1996; K. SALONEN, *The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages. The Example of the Province of Uppsala 1448-1527*, Helsinki 2001; P. OSTINELLI (ed), *Penitenzieria Apostolica. Le suppliche alla Sacra Penitenzieria Apostolica provenienti dalla diocesi di Como (1438-1484)*, Milano 2003.

[58] Th. FRENZ, *Die Kanzlei*, p. 67; per le suppliche relative alla materia beneficiaria cfr. G. MOLLAT, *Bénéfices ecclésiastiques en Occident*, in *DDC*, II, coll. 406-449, in particolare coll. 420 ss. Su questa tipologia di documento cfr. P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica*, pp. 118 ss.; Th. FRENZ, *I documenti pontifici*, pp. 31-32. B. NOGARA - D. PUNCUH - A. RONCALLO (edd), *Suppliche di Martino V relative alla Liguria*, I: *Diocesi di Genova*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», NS, XIII, 1973, p. 7.

ricavava la rubrica nei registri, e a destra in alto apponeva il proprio nome[59]. Tale procedura, già adottata da Bonifacio IX, fu posta in uso a partire dal pontificato di Martino V [60]. Nella parte superiore della supplica figuravano quindi il nome della diocesi e un breve riassunto (*summarium*); spesso era registrato anche il nome del *referendarius* che ne seguiva l'*iter* procedurale, benché in diverse suppliche l'annotazione non fosse necessariamente riportata. Dopo l'ultima parola del corpo della supplica e dopo le clausole seguiva la formula di segnatura (*Fiat*/*Fiat ut petitur* per il papa) accompagnata dal nome di battesimo del papa o di chi approvava la supplica (la formula che seguiva le clausole era abbreviata: *Fiat*). Sotto le clausole era riportata la data. Sul verso della carta il *magister hebdomadarius registri* apponeva la lettera «R», seguita dal proprio cognome e dall'indicazione della posizione nel registro[61].

La supplica poteva essere seguita da una *reformatio*, ossia da una nuova richiesta che aveva la finalità di modificare la supplica già approvata qualora quest'ultima non avesse ancora dato luogo alla redazione delle lettere apostoliche. La *reformatio* aveva la forma della supplica e assumeva la data del giorno corrente della nuova approvazione; tuttavia poteva anche essere chiesto di considerare valida la data della supplica antecedente[62]. Nelle suppliche registrate da noi prese in considerazione le *reformationes* nel margine sinistro del foglio non riportano l'iniziale della diocesi a cui fa riferimento la supplica, ma l'abbreviazione «R.o», che sta appunto per «Reformatio»; pertanto non è sempre agevole risalire alla supplica principale per la quale si chiedeva la concessione di una modifica. Nella maggior parte dei casi esaminati, prima del testo della «Reformatio» sono riportati però – e ciò può facilitare la ricerca – i dati di riferimento alla supplica principale (nome del petente, data, numero del registro e foglio come indicati all'epoca, talvolta nome del papa), anche se a volte può capitare che alcune di queste informazioni non siano presenti[63].

Il pontefice poteva concedere grazia inoltre – almeno ufficialmente – di sua spontanea volontà. Questo genere di concessione inizialmente non era preceduto da alcuna richiesta, ma già nei primi decenni del Trecento accadde che i petenti chiedessero al papa che, qualora approvasse una supplica, facesse spedire le lettere con la clausola «motu proprio». Grazie alla formula *motu proprio* il destinatario delle lettere apostoliche avrebbe goduto di alcuni privilegi, tra cui quello, fissato da una regola

[59] Th. Frenz, *I documenti pontifici*, pp. 31, 73; P. Rabikauskas, *Diplomatica*, p. 121.

[60] B. Katterbach, *Referendarii*, p. XVI.

[61] B. Katterbach, *Specimina*, I, pp. V-VI; Th. Frenz, *Die Kanzlei*, pp. 67-68, e, dello stesso autore, *I documenti pontifici*, pp. 31-32; E. Pitz, *Supplikensignatur*, pp. 41-45.

[62] P. Rabikauskas, *Diplomatica*, p. 124, cfr. inoltre Th. Frenz, *Die Kanzlei*, pp. 79, 95 e, dello stesso autore, *I documenti pontifici*, p. 31.

[63] Si vedano le schede 180, 359, 380, 417, 431, 439, 472, 479, 541, 579, 590, 599, 600, 605, 634, 686, 715, 761, 763, 767. Le suppliche di cui alle schede 417 e 634, pur essendo rubricate sotto la voce *reformatio*, sono però delle vere e proprie suppliche.

di Cancelleria di Martino V, di essere preferito ad altri candidati nel conseguimento di un beneficio[64]. La concessione *motu proprio*, utilizzata già durante il pontificato di Giovanni XXII (1316-1334) – e talvolta impiegata dalla fine del Duecento – è attestata nei registri a partire dal pontificato di Clemente VI (dal 1342) e riguardava in particolare le richieste di cardinali e personaggi legati alla curia romana. La richiesta della clausola *motu proprio* contraddiceva la supplica stessa, in quanto si chiedeva al pontefice di procedere alla concessione come se non fosse stata presentata alcuna richiesta. La supplica era infatti scritta con una forma speciale, come se il papa concedesse la grazia *sua sponte*: «Motu proprio … providemus» ed era in genere redatta in prima persona. Per il resto conteneva gli stessi elementi delle altre ed era seguita come quelle dalle lettere apostoliche, nelle quali era inserita la clausola «motu proprio»[65]. Tra le suppliche relative alla diocesi di Trento durante i primi sessant'anni del Cinquecento, quelle redatte nella forma del *motu proprio* sono meno del 10%[66], rivolte prevalentemente a cardinali o familiari cardinalizi, a familiari del pontefice o degli incaricati degli uffici di curia[67], alla corte imperiale o a parenti del vescovo di Trento[68].

In un caso specifico, infine, la supplica costituiva anche il documento pontificio vero e proprio. Normalmente l'approvazione della supplica o *signatura* esprimeva che la richiesta era stata accettata, ma perché la concessione fosse valida dovevano essere redatte le lettere apostoliche. Le suppliche che non davano luogo a lettere apostoliche giuridicamente non erano considerate valide, tranne nei casi in cui le concessioni avvenissero con la formula *sola signatura*. Tale formula sembra risalire al fatto che alcuni petenti non avevano chiesto che fossero spedite le lettere apostoliche ritenendo sufficiente l'approvazione della supplica segnata e suscitando in tal modo la disapprovazione dei pontefici. Tuttavia, a partire dal secolo XV, dall'epoca di Martino V e soprattutto con Eugenio IV, se la concessione riguardava la sola persona del petente, si cominciarono ad approvare suppliche senza lettere apostoliche di spedizione. La supplica in questo caso conteneva una clausola che faceva riferimento a ciò: «Et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat absque aliarum litterarum desuper expeditione»[69]. Nelle suppliche considerate tale clausola compare 136 volte. In particolare ciò succedeva qualora il petente fosse presente in curia (e ciò soprattutto nelle richieste di promozione agli ordini

[64] B. KATTERBACH, *Specimina*, I, p. VII; H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, p. 7.

[65] B. KATTERBACH, *Specimina*, I, p. VII; P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica*, pp. 127-128.

[66] Si tratta di 50 suppliche: si vedano le schede 1, 16, 17, 27, 28, 37, 57, 58, 61, 64, 75, 79, 83, 85, 141, 185, 216, 218, 220, 249, 255, 260, 264, 280, 284, 288, 304, 305, 328, 333, 335, 353, 356, 387, 414, 439, 440, 443, 445, 447, 455, 461, 462, 475, 596, 610, 613, 658, 802, 822.

[67] Cfr. la scheda 17.

[68] Cfr. la scheda 335.

[69] Th. FRENZ, *I documenti pontifici*, p. 32; B. KATTERBACH, *Specimina*, I, p. VIII; P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica*, pp. 126-127 (anche per la citazione). Per un esempio di questa tipologia di supplica cfr. ASV, *Registra Supplicationum* (d'ora in poi *Reg. Suppl.*), 1410, ff. 118v-119r.

sacri)[70] e nelle suppliche per dispense e licenze che a volte si cumulavano con la presenza in curia (rubricate sotto le voci *confirmatio*, *de horis*, *indultum*, *prorogatio*, *de promovendo*, *de non promovendo*), ma anche nelle richieste relative a vertenze beneficiarie, alla rinuncia di benefici con riserva di pensione, all'estinzione di pensioni (che compaiono principalmente sotto le rubriche *resignatio*, *cassatio pensionis*, *cessio*, *surrogatio*)[71].

Dopo la metà del Quattrocento anche una supplica *motu proprio* poteva essere concessa con la clausola *sola signatura*. Tale supplica dal punto di vista giuridico non si differenziava dal documento pontificio, ma veniva chiamata «supplica» perché redatta e convalidata secondo la forma della supplica[72].

Nei registri delle suppliche troviamo dunque la trascrizione integrale della supplica originale approvata (segnata e datata)[73] e le annotazioni di Cancelleria, *Signatura* e – dal XVI secolo – Dataria, apportate durante l'*iter* seguito per l'approvazione, precedentemente quindi alla spedizione delle bolle e dei brevi pontifici. La registrazione delle suppliche assicurava in tal modo la fedeltà del testo, al momento della segnatura, da «tentativi di falsificazione»[74].

La supplica trascritta nei *Registra Supplicationum* fornisce pertanto una serie di elementi che ne attestano l'*iter* per l'approvazione: innanzitutto nella parte superiore a destra, il testo è preceduto dal nome del referendario responsabile della supplica, il quale – come abbiamo visto – aveva il compito di accogliere la supplica e riferire su di essa al pontefice. Il nome del referendario può essere riportato in diverse forme. Oltre al nome di battesimo abbreviato seguito dal cognome (ad esempio *A. de Burgos* sta per Antonio da Burgos; *V. Carosius* per Vincenzo Carosi) compare

[70] Cfr., ad esempio le schede 67, 70, 87, 88, 90, 91, 110, 132, 145, 147, 170, 172, 186, 252, 264, 272, 294, 318, 330, 375, 384, 413, 438, 526, 529, 584, 585, 642, 756, 773, 776. Su questo aspetto cfr. Th. Frenz, *Die Kanzlei*, p. 87.

[71] P. Rabikauskas, *Diplomatica*, pp. 126-127. Su questo aspetto si sofferma B. Katterbach, *Päpstliche Suppliken mit der Klausel der «sola signatura»*, in «Römische Quartalschrift», 31, 1924, pp. 185-196. Cfr. inoltre B. Katterbach, *Specimina*, I, p. VIII; Th. Frenz, *Die Kanzlei*, pp. 92-93, e, sulle concessioni *sola signatura* più in generale alle pp. 85-90. A titolo esemplificativo si vedano le schede che riportano le seguenti rubriche: *confirmatio* (91, 567), *de horis* (71, 132, 626, 630, 645, 683, 692, 702, 705, 708, 722, 742, 758, 765, 778, 781, 782, 785, 790, 793, 797, 798, 800), *indultum* (141, 210, 288, 414, 584, 585, 589, 592, 615, 616, 710), *de non promovendo* (88, 252, 272, 317, 337, 346, 375), *prorogatio* (67, 87, 133, 134, 170, 172, 181, 188, 189, 192, 230, 234, 240, 265, 271, 293, 330, 347, 350, 374, 384, 413, 433, 442, 552, 595, 608), *de promovendo* (25, 29, 41, 70, 110, 145, 147, 186, 197, 235, 294, 302, 318, 319, 526, 529, 756, 776), *resignatio* (22, 223), *cassatio* (76, 143, 177, 221, 231, 261, 313, 343), *cassatio pensionis* (102, 177, 192, 323, 331, 376, 501, 519, 520, 536, 553, 587, 631, 665, 673, 695, 792), *extinctio cum reservatione beneficii* (61), *cessio* (208, 381, 444, 582, 650) *cessio cum pensione* (688), *surrogatio* (637, 659, 760, 811), *nova provisio* (438, 642).

[72] P. Rabikauskas, *Diplomatica*, p. 128. Cfr. suppliche 64, 141, 264, 288, 414, 440, 822: si tratta di suppliche che nella rubrica sono descritte con i termini *indultum*, *extinctio cum reservatione beneficii*, *commissio in curia*, *per obitum*.

[73] B. Katterbach, *Specimina*, I, p. XIV; P. Rabikauskas, *Diplomatica*, pp. 123, 131.

[74] Th. Frenz, *I documenti pontifici*, p. 58.

spesso l'iniziale del nome di battesimo seguita dal titolo posseduto: così, *Tho. Feltrensis* per Tommaso Campeggi, vescovo di Feltre; *S. Comensis* per Scaramuccia Trivulzio, vescovo di Como; *L. Pisaurensis* per Ludovico Simonetta, vescovo di Pesaro. Anche il nome di uno stesso referendario può essere riportato in forme diverse, a seconda di come egli stesso si sottoscriveva per il grado raggiunto nella gerarchia ecclesiastica: Nicolò Aragonia, ed esempio, compare dapprima nella forma *N. Aragona* (dal 31 agosto 1525[75]) e successivamente *N. Bosanensis*, vescovo di Bosa (dal 7 aprile 1537[76]); Cristoforo Spiriti si sottoscrisse dapprima *C. Cesenatensis*, vescovo di Cesena, e successivamente *C. Hierosolimitanus*, in quanto appartenente all'ordine gerosolimitano[77].

Nelle suppliche trentine presenti nei registri esaminati, in un quarto dei casi il nome del referendario non compare. Risulta difficile comprenderne il motivo, anche se va sottolineato che questa tendenza, maggiormente riscontrabile fino al 1528, da tale data tende a scomparire, benché non in maniera sistematica. Una delle ipotesi plausibili è che tali suppliche fossero presentate direttamente alla Dataria[78].

Delle annotazioni apportate dal *referendarius* a ciascuna supplica generalmente abbiamo testimonianza attraverso due elementi posti a sinistra del corpo della supplica registrata:

a. la lettera iniziale della diocesi (ad esempio T per *Tridentinae*, Trento; H per *Herbipolensis*, Würzburg)

- di provenienza del petente (generalmente quando si tratta di suppliche in cui si chiedono dispense, licenze, assoluzioni);
- del luogo in cui è situato il beneficio oggetto della supplica o relativamente al quale si chiede una dispensa o licenza.

Talvolta, qualora luoghi e petenti risultino appartenere a diocesi diverse, possono comparire le iniziali di due o più diocesi[79].

b. La rubrica, ossia l'indicazione della materia contenuta nella supplica. Si tratta di una dicitura specifica, che probabilmente si riferisce al *summarium* riportato sulla supplica originale. La rubrica, che illustra in uno-due termini l'argomento della supplica, può riferirsi sia alla causa della richiesta, come ad esempio la vacanza di

[75] Cfr. la scheda 403.

[76] Si veda la scheda 595.

[77] Cfr. B. KATTERBACH, *Referendarii*, p. 75.

[78] H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkunderlehre*, II, p. 115.

[79] Così nelle schede 2 (Trento, Cambrai), 28 (Trento, Strasburgo), 56, 538 (Trento Salisburgo), 64 (Trento, Brescia), 89 (Trento, Modena), 93, 98, 563, 725 (Trento, Bressanone), 129 (Trento, Costanza), 185 (Trento, Treviri), 193 (Trento, Verona), 202 (Trento, Coira), 281, 331 (Trento, Feltre), 353 (Trento, Benevento), 517 (Trento, Como), 552 (Trento, Bressanone, Augusta, Costanza, Magonza, Passavia, Salisburgo), 656 (Trento, Siena), 693 (Trento, Liegi).

un beneficio (*per obitum*, *resignatio*) sia all'oggetto principale della supplica, come ad esempio l'erezione di un beneficio (*erectio*), la richiesta della licenza di recitare gli uffici divini diversamente dall'uso locale (*de horis*), la dispensa per non ricevere gli ordini (*de non promovendo*)[80]. Il modello per tale distinzione pare rifarsi alle categorie utilizzate nei registri pontifici[81]. Inoltre una stessa rubrica può riferirsi a materie diverse: il caso più evidente è quello della *commissio per breve*, dicitura che raggruppava le suppliche in cui si chiedeva la delegazione di una causa *in partibus*, cioè ai giudici locali. Perciò le tematiche trattate potevano essere le più disparate: liti tra beneficiati, liti in cui erano coinvolti ecclesiastici, ma anche cause matrimoniali o vicende che coinvolgevano il vescovo di Trento[82]. Nelle *commissiones per breve* la narrazione degli eventi assumeva un ruolo determinante, perché forniva i particolari del motivo per cui si chiedeva la delega di una causa *in partibus* (a cui spesso si riduceva la richiesta effettiva). Relativamente alle richieste aventi per oggetto vertenze matrimoniali, è possibile affermare che nei casi analizzati questo genere di suppliche risulta sempre connotato dalla rubrica *commissio per breve*[83].

Per quanto riguarda le suppliche esaminate, è stata rilevata la prevalenza di alcune rubriche[84] che, pur non coincidendo con il numero delle richieste (perché una supplica spesso conteneva più richieste), ci orientano però sulla tipologia delle istanze rivolte al pontefice: la quantità di suppliche rubricate sotto la voce *nova provisio* (124), *cessio* (71), *per obitum* (69), *resignatio* (62) evidenzia come la maggioranza riguardasse la provvista beneficiaria. Richieste di licenze come *de horis* (23), o di dispense *de promovendo* (27) e *de non promovendo* (20) ci indicano che le suppliche che avevano per oggetto principale una richiesta non strettamente connessa con la materia beneficiaria erano quantitativamente inferiori (spesso erano subordinate a suppliche riguardanti la materia beneficiaria). Il numero non trascurabile di *commissiones per breve* (84+2 *commissio per breve sive indultum*) mette in rilievo come anche le contese giudiziarie costituissero motivo di ricorso frequente al pontefice. Una statistica precisa sulla base dell'elemento «rubrica» potrebbe tuttavia essere fuorviante, perché non restituisce fedelmente l'oggetto delle richieste[85].

Il testo della supplica era costituito dal *corpus* e dalle clausole. Nel *corpus* era esposta la situazione dei fatti ed erano compiute le relative richieste, e potevano essere richiamate anche costituzioni apostoliche: così ad esempio, per le richieste di provvista beneficiaria, accadeva molto spesso che si chiedesse la deroga alla costituzione

[80] Cfr., ad esempio, le schede 78, 109 (rubriche che si riferiscono al motivo della richiesta), 399, 626, 652 (rubriche che fanno riferimento all'oggetto di richiesta).

[81] Th. FRENZ, *Die Kanzlei*, pp. 68-79.

[82] Così ad esempio nelle schede 568, 495, 342, 736, 753, 772.

[83] Solo in un caso ci troviamo di fronte alla rubrica *Per contractum matrimonium* (scheda 195), che però si riferisce alla richiesta di provvista di un beneficio rimasto vacante perché il rettore precedente aveva contratto matrimonio.

[84] Sull'argomento cfr. il saggio di L. Faoro in questo volume.

[85] *Ibidem*.

«Execrabilis» di Giovanni XXII sulla riserva al pontefice dei benefici vacanti per cumulazione illecita[86]. Nelle clausole si chiedevano dispense particolari legate alla supplica, ad esempio sulla modalità di spedizione della concessione[87]. Tuttavia già nel *corpus* della supplica è possibile rinvenire formule derogatorie.

La richiesta era infatti solitamente seguita da deroghe alla normativa vigente: in primo luogo una formula di deroga generale «non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque cum clausulis oportunis et consuetis»[88]. In questa sezione possono essere presenti tuttavia altre clausole derogatorie alla normativa o all'uso in vigore legate in modo specifico alla materia della singola supplica: tra le più frequenti, le deroghe agli statuti e privilegi della cattedrale trentina, o di un ordine o monastero[89], a specifiche costituzioni pontificie e regole di Cancelleria[90], a diritti di giuspatronato[91], all'unione di benefici[92].

Dopo tali clausole era apposta la segnatura della supplica. Abbiamo visto che il papa poteva approvare la supplica *manu propria*. In tal caso subito dopo il *corpus* della supplica troviamo la formula: *Fiat* (concessione secondo le regole vigenti) oppure *Fiat ut petitur* (concessione secondo i termini espressi nella supplica anche se divergevano dalle norme) seguito dall'iniziale del nome di battesimo del papa[93].

Qualora la supplica fosse approvata dal referendario, la formula rinvenuta è invece la seguente: *Concessum in presentia domini nostri pape* oppure *Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape*[94] seguito dall'iniziale del nome di battesimo del referendario più l'eventuale titolo (es. *P. Car. S. Eusebii*, sta per Pietro Accolti, cardinale di S. Eusebio).

L'approvazione del vicecancelliere (fino a quando presente) era espressa con la formula *Concessum* o *Concessum ut petitur*, seguita dal nome del vicecancelliere[95].

Qualora la supplica fosse *motu proprio* concessa dal papa, la formula di segnatura riportata è *Fiat motu proprio* (nelle clausole *Fiat*), oppure *Concessum motu proprio*

[86] G. Mollat, *Réserve*, in *DDC*, VII, coll. 635-640, qui col. 636.

[87] Th. Frenz, *Die Kanzlei*, p. 67.

[88] Ad esempio ASV, *Reg. Suppl.*, 1464, f. 28r. Cfr. B. Katterbach, *Specimina*, I, p. VI.

[89] Cfr., ad esempio, le schede 83, 261, 397, 655.

[90] Cfr., ad esempio, le schede 204, 347, 330, 442.

[91] Come ad esempio nelle schede 354, 573, 681.

[92] Si vedano, a titolo esemplificativo, le schede 107 e 663.

[93] Cfr. Th. Frenz, *I documenti pontifici*, pp. 73-74; H. Bresslau, *Handbuch der Urkunderlehre*, II, pp. 105-106; B. Katterbach, *Specimina*, I, p. X: per quanto riguarda le suppliche trentine del periodo considerato «I.» sta per Giovanni de' Medici, Leone X; «A.» per Adrian Florensz Adriano VI; «I.» per Giulio de' Medici, Clemente VII; «A.» per Alessandro Farnese, Paolo III; «I.» per Giovanni Maria de' Ciocchi del Monte, Giulio III; «I.» per Giovanni Angelo Medici, Pio IV.

[94] Th. Frenz, *I documenti pontifici*, p. 74.

[95] *Ibidem*.

in presentia domini nostri pape[96]. In tal modo era approvato il *corpus* della supplica, al quale si aggiungevano le clausole particolari. Con Callisto III (1455-1458) la registrazione di queste ultime, in precedenza riportate subito dopo il *corpus* della supplica senza precisa distinzione, furono trascritte seguendo il modello della supplica originale, dopo un intervallo di spazio e su righe più brevi, alla destra delle quali era apposta una parentesi affiancata dalla formula di segnatura (*Fiat*). Grazie alla parentesi, il papa sottoscriveva così una sola volta tutte le clausole assieme, e ciò era utile, dato l'incremento numerico delle suppliche, che durante il pontificato di Callisto III giunsero a 7[97]. In tal modo la validità della trascrizione era garantita dalla copia del testo con tutte le sue caratteristiche[98].

Talvolta anche nelle suppliche registrate da noi considerate è possibile rinvenire questa forma, in base a cui la formula di concessione e la sottoscrizione sono riportate a destra del testo (cfr. fig. 1). Le clausole finali della supplica di solito cominciano con la formula «Et cum absolutione a censuris …» e sono sottoscritte con una formula di approvazione che generalmente riprende la prima: se la supplica era approvata dal papa, *Fiat* seguito dall'iniziale del nome di battesimo del pontefice, altrimenti *Concessum* seguito dal nome di battesimo del referendario sottoscrittore più l'eventuale titolo[99].

Nelle clausole generalmente si trovavano «disposizioni tecniche di procedura»[100]: indicazioni sulla modalità di spedizione – in forma di breve, per *sola signatura* –, ma, prima di queste, clausole specifiche che dovevano essere autorizzate singolarmente[101] e di deroga alle regole di Cancelleria fissate a partire dal pontificato di Giovanni XXII, e dai successori rinnovate, modificate, integrate (all'inizio del proprio pontificato), le quali potevano pregiudicare l'esito della supplica[102].

Dopo le clausole e la relativa sottoscrizione è riportata (nella parte sottostante) la data di approvazione della supplica. La data topica è seguita dalla data cronica; quest'ultima, redatta secondo il calendario romano, riporta l'anno del pontificato del papa, ma non contiene l'indicazione dell'anno dopo Cristo, né il nome del pontefice in modo esplicito. Ad esempio: «Dat. Romae, apud Sanctum Petrum septimo Kl. novembris anno nono» (26 ottobre 1543, nono anno del pontificato di

[96] B. KATTERBACH, *Specimina*, I, p. XII; P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica*, pp. 127-128.

[97] E. PITZ, *Supplikensignatur*, p. 46.

[98] *Ibidem*.

[99] P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica*, pp. 120-121.

[100] Th. FRENZ, *I documenti pontifici*, p. 31, e, dello stesso autore, *Die Kanzlei*, p. 67.

[101] E. PITZ, *Supplikensignatur*, p. 28.

[102] Cfr. L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica*, I-VIII, editio novissima, Bononiae, sed prostant Venetiis, apud Gasparem Storti, 1766-1767, I, pp. 460; cfr. E. VON OTTENTHAL, *Die päpstlichen Kanzleiregeln*; M. TANGL, *Die Päpstlichen Kanzleinordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894.

Paolo III)[103]. Nel testo delle suppliche registrate talvolta possono essere presenti correzioni: in alcuni casi senza annotazioni marginali o sigle (barratura di alcune parole)[104], in altri, quando eseguite sicuramente dal correttore, con note marginali e sigla del correttore stesso, deputato, durante la registrazione, anche all'inserimento della rubrica e dell'iniziale della diocesi[105].

Oltre alle caratteristiche legate all'*iter* procedurale delle richieste, le suppliche trascritte nei *Registra Supplicationum* permettono di rilevare elementi intrinseci della supplica originale per quanto concerne la composizione testuale e il contenuto.

Dal punto di vista formale le suppliche erano redatte secondo lo *stilus curiae*, il linguaggio caratterizzato da regole precise utilizzato dalla Cancelleria papale per la redazione dei documenti, volto a preservarli da sospetti di falsificazione[106]. La supplica normalmente inizia con le parole «Beatissime Pater», seguite dalla narrazione della questione, durante la quale al papa ci si può rivolgere anche con l'appellativo «Pater sancte», come succede spesso nelle suppliche considerate. All'esposizione dei motivi che portano alla richiesta segue il verbo «supplicat» in terza persona. La sigla S. V. che accompagna la forma verbale e che si può rivenire in altre parti all'interno del testo, costituisce l'abbreviazione di «Sanctitati Vestrae»[107]. In alcuni casi al posto del verbo «supplicat» è possibile trovare la dicitura «dignetur igitur S.V.». È una formula che, nelle suppliche trentine della prima metà del Cinquecento, compare a partire dal pontificato di Clemente VII principalmente nelle richieste di «commissio per breve» e nelle «reformationes»[108].

Il supplicante normalmente si definisce «devotus orator» o «devotus orator vester» e si identifica sempre con il nome di battesimo, che può essere seguito dal cognome o dal patronimico, oppure ancora dal luogo di provenienza, come succede a volte per i laici. Non sembra comunque esistere un criterio predefinito in base a cui sono riportati questi elementi diversamente combinati. Qualora i petenti siano ecclesiastici, solitamente ne viene indicato l'ordine sacro e, per i regolari, l'ordine di appartenenza. Per i laici non abbiamo – come ho già detto – elementi connotativi che ci mettano in condizione di identificare agevolmente i personaggi, oltre alla dicitura «laicus» per i maschi e, per le femmine, «mulier»[109]. È possibile

[103] ASV, *Reg. Suppl.*, 2494, f. 119v. Cfr. P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica*, p. 122. Rimane uno strumento fondamentale a questo proposito il testo di B. KATTERBACH, *Inventario dei registri delle suppliche*, Città del Vaticano 1932.

[104] E. PITZ, *Supplikensignatur*, pp. 25 ss. afferma che tali correzioni erano fatte prima di rilegare i fascicoli, non si sa se direttamente dallo scrittore o dal correttore.

[105] *Ibidem*; B. KATTERBACH, *Specimina*, I, pp. XV-XVI.

[106] Th. FRENZ, *Die Kanzlei*, pp. 57-58.

[107] *Ibidem*, pp. 57-67, in particolare p. 67.

[108] Cfr., ad esempio, le suppliche di cui alle schede 359, 541, 686.

[109] Sull'argomento si veda P. OSTINELLI (ed), *Penitenzieria apostolica*, p. 60.

Fig. 1. ASV, *Reg. Suppl.*, 1601, f. 138r (4 maggio 1519), *Collatio*.

rinvenire le definizioni «nobilis» o «de nobili genere procreatus», come ad esempio succede, nelle suppliche trentine considerate, per i membri di famiglie della nobiltà feudale trentino-tirolese (Thun) o per i conti d'Arco[110]. Diverso può essere inoltre il modo di dichiararsi familiare dei prelati romani o dei dinasti regnanti: oltre alla formula «familiaris continuus commensalis», un personaggio può definirsi «servitiis insistens» o «obsequiis insistens»[111]. I cardinali menzionati spesso sono identificati con la dicitura «devota creatura vestra», imperatori con «dilectus filius» o «in Christo filius»; per i defunti è utilizzata la forma «felicis recordationis predecessor vester» quando si tratta del pontefice, «quondam» se si tratta di altre persone. Per il riferimento a una carica che non si possiede più «olim»[112]. Comunità ed enti normalmente si identificavano attraverso i propri rappresentanti, senza essere preceduti da appellativi specifici[113].

Redatte seguendo il formulario cancelleresco della curia romana, dal punto di vista contenutistico le suppliche contenevano dettagli che nel documento pontificio non sempre venivano riportati, e quindi potenzialmente indispensabili per l'interpretazione del documento; da un altro punto di vista, i dati che esse contengono permettono di sottolineare «l'importanza delle suppliche pontificie come fonti preziose per la storia religiosa e civile»[114]. Nelle suppliche infatti, è possibile rinvenire utili informazioni sia sugli individui e sugli enti coinvolti nelle richieste sia sulle richieste rivolte al pontefice.

Per quanto concerne chi si rivolgeva al pontefice, i supplicanti potevano essere ecclesiastici o laici; nella maggioranza dei casi si trattava però di ecclesiastici, i quali spesso ricorrevano alla protezione di personaggi della curia romana (cardinali, vescovi ecc.), facendo presente nella richiesta – di frequente riguardante la provvista o la contesa per il possesso di un beneficio – che erano a questi ultimi in qualche modo legati, per poter godere di appoggi influenti. Le richieste potevano essere redatte anche da nobili che desideravano la conferma del proprio diritto di giuspatronato su un beneficio, da confraternite che chiedevano licenze (ad esempio per la celebrazione degli offici divini), da comunità (ad esempio per l'erezione di una parrocchiale)[115]. Nelle suppliche figurano inoltre personaggi (principi o esponenti della curia romana)

[110] Per gli Arco cfr. le suppliche di cui alle schede 60, 182, 209, 231, 400, 406, 408, 412, 644, 645, 661, 664, 721, 747, 745, 791, 792, 813, 814, 815; per i Thun cfr. le schede 20, 47, 115, 118, 128, 201, 726.

[111] Cfr. la supplica di cui alla scheda 569 (ASV, *Reg. Suppl.*, 2158, f. 199r): Romolo Pincio dichiara di essere «servitiis insistens» del cardinale Bernardo Clesio; supplica di cui alla scheda 321 (ASV, *Reg. Suppl.*, 1735, f. 16v): Geminiano di Fiorano dichiara di essere «obsequiis insistens» di Alberto VII di Savoia; supplica di cui alla scheda 327 (ASV, *Reg. Suppl.*, 1739, f. 103r): Giacomo Maria Chizzola si dichiara «obsequiis insistens» del cardinale Nicolò *de Rodulphis*.

[112] Su tutti questi aspetti si sofferma Th. Frenz, *Die Kanzlei*, pp. 57-67.

[113] Cfr. le suppliche di cui alle schede 26, 30, 51, 52, 54, 73, 311, 315, 495, 551, 562, 632, 686, 720.

[114] B. Nogara - D. Puncuh - A. Roncallo (edd), *Suppliche di Martino V*, p. 7.

[115] Sull'argomento si veda il saggio di C. Nubola in questo volume.

che intercedevano per gli interessati[116], ed è possibile rinvenire informazioni anche su coloro che si trovavano coinvolti nelle contese per la provvista di benefici o nelle vertenze giudiziarie. Per quanto concerne i laici, essi si rivolgevano al pontefice prevalentemente per questioni matrimoniali, per la commissione di cause *in partibus* (ad esempio eredi di legati, per questioni relative al pagamento di decime), per la promozione alla tonsura presso la curia romana[117].

Se la supplica aveva come oggetto preciso un beneficio, normalmente gli elementi che compaiono per definirlo sono la tipologia (canonicato, parrocchiale, cappellania ecc.) e la dedicazione del beneficio, il luogo e la diocesi in cui lo stesso si trovava, la rendita (espressa in ducati d’oro di camera, fiorini d’oro di camera ecc.), di cui si dichiarava il valore massimo; se la supplica riguardava la pensione sui frutti di un beneficio, era riportato anche il valore di quest’ultima. In molti casi è possibile ricavare il motivo della vacanza del beneficio[118]. Poteva inoltre essere riportata la ‘situazione precedente’, ossia il nome e la qualifica del predecessore[119]. Anche le richieste di dispense, licenze, assoluzioni – di cui ci occuperemo tra breve – potevano riguardare un ente specifico; in tal caso ne venivano riportati i dati (la tipologia dell’ente, l’eventuale dedicazione, il toponimo e la diocesi). In questo genere di richieste, che nella maggior parte dei casi riguardavano gli individui, come in quelle di argomento matrimoniale generalmente le uniche indicazioni che si ricavano riguardano i dati che caratterizzano il supplicante o la persona coinvolta nella richiesta[120].

Oltre a questi dati, dalle suppliche emergono soprattutto i motivi principali per cui ci si rivolgeva al pontefice. Diverse sono le tematiche che costituiscono l’oggetto di questa tipologia di documento: innanzitutto problemi di natura beneficiaria (legati soprattutto alla provvista dei benefici), ma anche questioni matrimoniali (quali l’annullamento del vincolo matrimoniale, la dispensa dal grado di affinità o parentela, la regolarizzazione di un’unione irregolare). Una categoria molto composita era quella costituita dalle richieste di dispense, licenze, assoluzioni, legate prevalentemente agli individui: mentre le dispense venivano richieste per evitare di dover osservare obblighi e prescrizioni canoniche, le licenze comportavano la richiesta di un’autorizzazione formale per compiere azioni che, pur non derogando alla legge, erano irregolari. Le assoluzioni, «in quanto scioglimento da una pena o da un peccato», riguardavano invece prevalentemente scomuniche, censure e condanne[121]. Si potevano ad esempio chiedere dispense per detenere un beneficio pur non possedendo i requisiti richiesti – ordini, età, natali –, per mantenere il possesso

[116] B. Katterbach, *Inventario dei registri*, p. VIII.

[117] Cfr., ad esempio, le schede 156, 294, 633.

[118] Cfr., ad esempio, le schede 159, 184, 199.

[119] Cfr. ad esempio, la scheda 48.

[120] Cfr. *supra.*

[121] Cfr. P. Ostinelli, *Penitenzieria*, pp. 20, 22 (per la citazione p. 22), anche per i riferimenti bibliografici.

di benefici incompatibili, per non essere promossi all'ordine sacro richiesto per il possesso di benefici, ma anche per non rispettare l'obbligo di residenza, o per aver praticato arti non consentite prima di ricevere la provvista di un beneficio, o ancora per esercitare un ufficio laico[122]. Le licenze potevano riguardare la celebrazione delle ore canoniche e degli uffici divini secondo un rito diverso da quello localmente in uso, la promozione agli ordini sacri anche *extra tempora*; per procedere ad alienazioni di beni ecclesiastici[123]. Per quanto riguarda le assoluzioni, gli ecclesiastici potevano chiedere di essere assolti da reati di sangue oppure da scomuniche, sentenze e pene per aver partecipato a eventi bellici, a cause criminali e civili e a fatti che avevano comportato l'uccisione di uomini; da simonia, scomunica e censure ecclesiastiche per il conseguimento di un beneficio o una dignità capitolare, o ancora da scomunica e interdetto verso la chiesa parrocchiale di cui erano rettori, dal reato di spergiuro. Poteva anche accadere che le comunità chiedessero l'assoluzione da maledizioni[124]. Oltre alle tematiche principali, esistevano motivi particolari per cui ci si rivolgeva al pontefice, come succedeva quando si chiedeva la concessione o la conferma di privilegi, ad esempio per stabilire la composizione del capitolo cattedrale, per non far erigere una chiesa in beneficio perpetuo, perché il nuovo vescovo fosse consacrato da un antistite a sua scelta, o perché fosse confermata l'investitura di decime ai nobili tirolesi[125].

È possibile inoltre, anzi accade assai frequentemente, che all'interno di una medesima supplica compaiano più richieste: solo per fare un esempio, un chierico può chiedere la provvista di un beneficio e contemporaneamente la dispensa per difetto d'età[126].

Naturalmente le informazioni contenute in questo tipo di fonte non chiariscono in modo esaustivo le vicende legate alle richieste dei supplicanti, sia perché forniscono semplicemente la voce di chi si rivolgeva al pontefice e quindi poteva ritenere conveniente falsare la verità, sia perché per conoscere l'epilogo delle singole istanze è necessario operare l'incrocio con le fonti conservate presso gli archivi locali[127]. D'altro canto va però rilevato come le suppliche mettano a disposizione dello studioso elementi importanti per conoscere sia come i supplicanti si presentavano al papa (con quali requisiti, ma anche attraverso l'utilizzo dello *stilus curiae*), sia quale *iter* dovessero seguire le richieste per ottenere l'approvazione papale.

[122] Cfr., ad esempio, le schede 352, 721, 723, 680, 368, 449, 489.

[123] Cfr., ad esempio, le schede 692, 800, 29, 235, 324, 621.

[124] Cfr., ad esempio, le schede 464, 579, 700, 632.

[125] Cfr., ad esempio, le schede 254, 534, 651, 711. Sull'argomento si veda il saggio di C. Belloni in questo volume.

[126] Cfr. la scheda 306.

[127] B. NOGARA - D. PUNCUH - A. RONCALLO (edd), *Suppliche di Martino V*, p. 7.

La rubrica, sintesi del contenuto

di *Luca Faoro*

Subito dopo essere state approvate e datate, le suppliche vengono trasmesse all'ufficio di registrazione, ma gli *scriptores* ne eseguono la trascrizione solo in seguito alla formale richiesta del supplicante o del suo procuratore; la correttezza della registrazione viene controllata dal *magister registri*, il responsabile dell'ufficio, che corregge eventuali errori e, infine, nel margine sinistro del foglio, all'altezza delle prime righe della supplica, pone l'iniziale della diocesi cui si riferisce e, poco al di sotto, la rubrica, un'espressione brevissima che ne individua il contenuto[1].

Alla rubrica non si è prestata particolare attenzione nei manuali di diplomatica. Thomas Frenz si limita a precisare che «sul margine sinistro è indicata con un termine tecnico la materia della supplica»[2]. Paulus Rabikauskas non è meno sintetico: «[p]raeterea [magister registri] in margine paginae registri sinistro, versus initium cuiusque supplicationis registratae litteram initialem dioecesis, ex qua petens proveniebat, et paulo inferius speciem supplicationis (v.gr., 'de non providendo') annotabat»[3]. Harry Bresslau si limita a ricordare che «alcune note a margine facilitano l'occhio nello scorrere delle pagine»[4]. Un modesto interesse che non riguarda solo i manuali. L'unica eccezione è costituita da uno studio di Frenz sulla cancelleria pontificia tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo: per quanto non conceda particolare rilievo alla rubrica, spiegando semplicemente che «am Beginn der Supplik steht auf dem Rand der Name des Referendars, neben dem Stück ebenfalls auf dem Rand das Schlagwort und der Anfangsbuchstabe der Diözese»[5], tuttavia, procedendo a una suddivisione dei documenti pontifici sulla base del contenuto, fornisce un elenco di rubriche e ne illustra, sia pur brevemente, il significato, dal momento che «[d]ie verwendeten Bezeichnungen sind dabei den Quellen selbst, vornehmlich den Schlagwörten der Supplikenregister, entnommen»[6]. Nulla, invece, aggiunge Ernst Pitz in un volume sull'approvazione delle suppliche e la spedizione dei brevi nel

[1] Si vedano Th. FRENZ, *I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna*, ed. it. a cura di S. PAGANO, Città del Vaticano 1989, pp. 58 e 75; P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica pontificia*, Roma 1998^{6}, p. 131; si veda, inoltre, il saggio di M.A. Federico in questo volume.

[2] Th. FRENZ, *I documenti pontifici*, p. 58.

[3] P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica pontificia*, p. 131.

[4] H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkunderlehre für Deutschland und Italien*, I Leipzig 1912^{2}, II/1 Leipzig 1915^{2}, II/2, Berlin 1931^{2}, p. 691.

[5] Th. FRENZ, *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, Tübingen 1986, p. 102.

[6] *Ibidem*, pp. 68-79, qui p. 68.

corso del pontificato di Callisto III[7], mentre una manciata di rubriche sono ricordate da Bruno Katterbach nell'introduzione a una raccolta di riproduzioni e trascrizioni di suppliche, ma senza spiegarne il significato: «magister … apponebat … in medio margine eiusdem supplicationis qualitatem, puta: 'nova provisio', 'si in evidentem', 'commissio per breve' etc., ut facilius in registro inveniri posset»[8].

Alle rubriche, dunque, non è stato rivolto più di uno sguardo; malgrado ciò esse hanno una notevole importanza, in quanto permettono di comprendere in modo rapido e generalmente preciso il contenuto della supplica: a condizione, naturalmente, di conoscerne il significato. Sembra quindi vantaggiosa una completa, per quanto sintetica, rassegna delle rubriche collocate in margine alle suppliche raccolte nel volume.

La rubrica è normalmente composta da una parola (*Cessio*, *Pensio*) o due (*Nova provisio*, *Ad duo*), raramente da tre (*De non promovendo*); raggiunge una maggiore estensione qualora la supplica contenga non una, ma due, tre o, meno frequentemente, quattro o più richieste: le definizioni relative alle diverse richieste vengono, allora, giustapposte (*Cessio cum pensione*, *Nova provisio et ad duo*) e l'ordine attribuito alle richieste nella supplica viene riprodotto nella rubrica[9].

Ma la rubrica non ripropone sempre tutte le richieste: spesso una o due o più vengono tralasciate. Le ragioni dell'omissione non sono chiare: forse si tratta di richieste giudicate di scarso rilievo rispetto alla principale, o forse di richieste tanto strettamente collegate che una richiama l'altra senza necessità di rendere esplicita la connessione; talora, forse, sono richieste tanto insolite e particolari da non disporre di una specifica rubrica. La supplica presentata da Giovanni Betta e approvata il 28 aprile 1541, ad esempio, reca la rubrica *De promovendo et ad duo*, e infatti Betta chiede la dispensa per poter conseguire la promozione ai gradi maggiori dell'ordine da parte del prelato cui stabilisca di rivolgersi (*De promovendo*) e la dispensa per conseguire due benefici secolari incompatibili o un beneficio regolare (*Ad duo*); la supplica contiene tuttavia un'ulteriore richiesta relativa al permesso di esercitare liberamente la professione medica, richiesta che non trova riscontro nella rubrica[10]. Decisamente più complesso appare il caso della supplica presentata da Giovanni Tisi e Matteo *de Rosseini* e approvata il 23 luglio 1519. La rubrica è *Accolitatus*: Tisi e Rosseini chiedono, infatti, di divenire cappellani e accoliti papali; ma entrambi chiedono anche il permesso di fare testamento e il primo aggiunge una lunga serie di ulteriori istanze: chiede la dispensa per poter conseguire due

7 E. Pitz, *Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifikat Papst Calixts III.*, Tübingen 1972, pp. 42-43.

8 B. Katterbach, *Specimina supplicationum*, Roma 1927, p. XV.

9 Le rubriche 'composte' sono: *Resignatio et ad duo* (scheda 571), *Nova provisio cum pensione* (622 e 627), *Nova provisio et de non promovendo* (618), *Nova provisio et indultum* (449), *Nova provisio seu perinde valere* (198), *Erectio cum nova provisione* (728), *Nova provisio et ad duo* (565, 624, 723), *Ad duo et de non promovendo* (494 e 810), *Extinctio cum reservatione beneficii* (64), *De promovendo et ad duo* (672).

10 Scheda 672.

benefici incompatibili secolari, oltre alla chiesa di cui è titolare o tre senza di essa, oppure un beneficio regolare e due altri benefici semplici; chiede la facoltà, nel caso in cui intenda permutare i propri benefici, di compierne la resignazione nelle mani di qualsiasi vescovo, canonico o altro ecclesiastico cui decida di rivolgersi; chiede che gli sia concesso l'uso di un altare portatile; chiede il diritto di scegliere una o due chiese, o due o tre altari, situati nel luogo in cui risiede, per lucrarvi le indulgenze quaresimali e legate alle altre ricorrenze festive come se visitasse le chiese di Roma; chiede la licenza di ricevere la confessione dei propri parrocchiani nei casi riservati all'ordinario e di dare loro l'assoluzione; chiede la facoltà di commutare in opere di misericordia i voti contratti dai parrocchiani relativi a pellegrinaggi a Roma, oltremare o a Santiago de Compostela. La rubrica non ricorda che la prima richiesta, trascurando tutte le altre[11].

Dal momento che una supplica contiene spesso più d'una richiesta e, altrettanto spesso, la rubrica non rende conto che di una o due di tali richieste, è evidente che, attraverso le rubriche, non è possibile stabilirne nemmeno in maniera approssimativa il numero complessivo. Tuttavia, da un lato le richieste che non siano individuate da una particolare espressione sono piuttosto rare, dall'altro, se si prende in considerazione un buon numero di suppliche, ogni espressione, per quanto insolita e raramente impiegata nella composizione delle rubriche, ricorre certamente almeno in uno o due casi; è quindi possibile, attraverso l'analisi delle rubriche, costruire un elenco abbastanza completo delle tipologie delle richieste.

Una distinzione si impone immediatamente: quella delle richieste che si imperniano, direttamente o indirettamente, su un beneficio, dalle richieste che, invece, non coinvolgono affatto un beneficio. Sembra del resto ragionevole ritenere che si tratti di una distinzione operata anche all'interno della curia, in quanto i due gruppi corrispondono in sostanza a quelli individuati in base al criterio adottato per determinare la diocesi a cui la supplica deve essere riferita: in margine a quelle che riguardano, anche indirettamente, un beneficio, viene annotata la lettera iniziale della diocesi in cui esso si trova; tutte le altre ricevono l'iniziale della diocesi da cui il supplicante dichiara di provenire o in cui afferma di risiedere.

Le richieste relative alla materia beneficiale[12] sono molto numerose e molto varie: la maggior parte riguarda la titolarità di uno o più benefici, ma un buon numero riguarda la destinazione della rendita di un beneficio e altre, invece, consistono nella richiesta di costituire un diritto su uno o più benefici che non vengono però indicati con precisione, o sulle loro rendite.

[11] Scheda 255.

[12] Sull'argomento si vedano *Bénéfices ecclésiastiques en Occident*, in *DDC*, II, coll. 406-706, in particolare G. MOLLAT, *Le régime de droit commun, des origines au concordat de Vienne (1448)*, coll. 407-449; G. CORNAGGIA MEDICI, *Les bénéfices en Italie*, coll. 522-595; H. HILDERSCHEID, *Bénéfices en Allemagne*, coll. 629-658; e inoltre, R. NAZ, *Élection*, in *DDC*, V, coll. 238-248; *Offices ecclésiastiques*, in *DDC*, VI, coll. 1074-1105; si vedano, ancora, *Beneficium, beneficia*, in L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica*, I, Genuae 1770, pp. 473-580 e, infine, il saggio di C. Belloni in questo volume.

1. *Benefici*

La provvista di un beneficio è indicata molto raramente con un'espressione diretta: *Provisio*[13] e *Collatio*[14] ricorrono in un unico caso. Si preferisce, infatti, forse per rendere più rapido e preciso il trattamento di una quantità considerevole di documenti, un'espressione che individui la causa della vacanza del beneficio[15] di cui viene richiesta la provvista. La distinzione trova una giustificazione anche nel testo della supplica, in cui a un nucleo stabile si affianca una serie di formule di volta in volta diverse in base, appunto, al motivo della vacanza. Quindi, alla richiesta di provvista di un beneficio vacante per la morte del titolare corrisponde la rubrica *Per obitum*[16]. Alla richiesta di provvista di un beneficio la cui collazione, secondo le disposizioni del Concilio Lateranense III, sia devoluta al pontefice a causa di una prolungata vacanza[17], corrisponde la rubrica *Certo modo*[18] o più frequentemente *Per devolutionem*[19] o semplicemente *Devolutio*[20] e, in un caso, *Indultum per devolutionem*[21]. Alla richiesta di provvista di un beneficio vacante per il matrimonio del titolare, corrisponde la rubrica *Per contractum matrimonium*[22]. Alla richiesta di provvista di un beneficio vacante per la promozione all'episcopato del titolare, corrisponde la rubrica *Per decretum* o *Decretum*[23], con riferimento all'atto con cui il pontefice conferma l'elezione compiuta dal capitolo. Le suppliche individuate da queste rubriche sono solo due e riguardano la provvista dell'arcidiaconato e di un canonicato della cattedrale di Trento vacanti in seguito all'elezione di Bernardo Cles. In effetti, formalmente, non si tratta di vere e proprie richieste, ma di suppliche *motu proprio*, un genere particolare di suppliche che peraltro ricorrono con una significativa frequenza[24].

[13] Scheda 27.

[14] Scheda 249.

[15] Per una rapida rassegna delle cause della vacanza si veda *Beneficium, beneficia*, in L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, I, articulus VII: *Beneficia quo ad eorum vacationem ab ipso iure*, pp. 526-532: Ferraris elenca ben quaranta cause, ma solo alcune ricorrono nelle rubriche.

[16] Schede 1, 7, 8, 16, 17, 28, 42, 50, 57, 58, 59, 61, 78, 79, 80, 127, 129, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 164, 165, 183, 185, 193, 199, 218, 220, 245, 260, 281, 305, 306, 335, 345, 353, 356, 360, 372, 387, 391, 392, 393, 404, 409, 434, 440, 445, 455, 456, 460, 461, 462, 465, 466, 602, 640, 641, 658, 727, 739, 741, 815, 817, 834, 836.

[17] Il diritto di devoluzione è stabilito dal canone 8 del Concilio Lateranense III: *Conciliorum oecomenicorum decreta*, edd. G. ALBERIGO et al., Bologna 1991, p. 215.

[18] Schede 207, 537, 594, 620, 654, 681, 759, 823, 832, 839.

[19] Schede 39, 95, 105, 107, 114, 159, 161, 179, 187, 222, 238, 239, 251, 274, 285, 291, 296, 321, 327, 328, 332, 377, 385, 419, 453, 500, 503, 535, 557.

[20] Schede 573 e 612.

[21] Scheda 320.

[22] Scheda 195.

[23] Schede 83 e 85.

[24] P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica pontificia*, pp. 127-128: «Summus pontifex gratias vel alias res etiam sua sponte, sine ulla petitione concedere potuit. Talis concessio in ipsis litteris, in earum parte dispositive,

La rubrica *Per privationem*[25] si trova in margine alla richiesta di provvista di un beneficio del cui possesso il titolare sia stato privato: nell'unica supplica individuata da questa rubrica il motivo della privazione non viene esposto, ma è noto che normalmente vi incorre l'ecclesiastico colpevole di gravi crimini, quali omicidio, rapina, concubinato, alienazione di beni ecclesiastici. Dal momento che la privazione discende immediatamente dal reato che la prevede e il beneficio diviene automaticamente vacante, normalmente non si richiede la celebrazione di un apposito processo, ma appare sufficiente il semplice accertamento delle circostanze o, al più, una sentenza declaratoria[26]. Particolare attenzione viene attribuita alla simonia, tanto da indurre a creare un'apposita rubrica, *Propter simoniam*[27]. Accade, peraltro, che un ecclesiastico denunci la condotta disdicevole del titolare di un beneficio, chiedendone, nel contempo, la provvista. La rubrica normalmente utilizzata è, allora, *Privatio* o *Privatio in forma iuris*[28]. È il caso di Nicolò *de Cima* che, in una supplica approvata il 31 agosto 1525, spiega come Tommaso *Del Monaco*, aspirando alla chiesa parrocchiale di Denno, avesse stretto un accordo con un laico del luogo promettendo di rimettergli alcune decime e beni spettanti alla chiesa e al suo rettore nel caso in cui l'avesse aiutato a ottenere il beneficio e come, conseguito il beneficio, avesse commesso omicidi, compiuto rapine, alienato beni ecclesiastici, seminato scandali e discordie tra i parrocchiani e preso una donna come pubblica concubina: *de Cima* supplica di incaricare alcuni uomini degni di fiducia di svolgere le opportune indagini e, qualora le accuse fossero provate, di conferire a lui il beneficio di cui Del Monaco si era dimostrato indegno[29].

La richiesta relativa alla provvista di un beneficio può accompagnare la richiesta relativa alla sua istituzione. La supplica, individuata dalla rubrica *Erectio*[30], viene

verba 'motu proprio et ex certa scientia …' includebat et saltem ab ultimis saeculi XIII annis in usu erat. Concessio 'motu proprio' certas prerogativas secum ferebat, praesertim quod ille, qui tales litteras obtinuerat, non debebat ea, quae in his litteris continebantur, probare et caeteris paribus in assecutione beneficii aliis praeferebatur. Propter has praerogativas iam primis decenniis saec. XIV accidit, ut petentes papam rogarent, ut si supplicationi indulgeret, litteras cum clausula 'motus proprii' expedire faceret. Haec circumstantia in supplicatione expresse ponebatur dicendo v.gr: '… dignemini motu proprio providere', ipsa supplicatio tamen sua forma ab aliis supplicationibus communibus non differebat». Si vedano, inoltre, H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, p. 684 e il saggio di M.A. Federico in questo volume.

[25] Scheda 216.

[26] Sull'argomento si vedano R. Naz, *Offices ecclésiastiques*, in *DDC*, VI, coll. 1100-1103; *Privation*, in *DDC*, VII, coll. 223-225; L. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, I, articulus VII: *Beneficia quo ad eorum vacationem ab ipso iure*, coll. 526-532 e, in generale, *Beneficium, beneficia*, coll. 473-580.

[27] Schede 611 e 629.

[28] Schede 365, 403, 415 e 357.

[29] Scheda 403; mediante una supplica approvata il 27 maggio 1526 *de Cima* cede i propri diritti sul beneficio a Paride d'Arco (scheda 423) che in due suppliche, una approvata il 14 dicembre 1526, l'altra il 5 aprile 1527, risulta impegnato in una vertenza con Del Monaco (schede 437 e 442); l'esito della lite non è noto, ma attraverso una supplica approvata il 17 agosto 1530 la provvista della parrocchiale viene concessa a Gaspare *Iosius* (scheda 503).

[30] Schede 5, 33, 54, 73, 100, 348, 399, 418.

presentata in un'unica occasione dai laici che provvedono alla dotazione di un altare, indicando l'ecclesiastico cui desiderano sia conferito il beneficio; di norma è l'ecclesiastico stesso che, preoccupandosi dell'attuazione delle disposizioni testamentarie di un laico che abbia destinato parte dei propri beni all'erezione di una cappellania o facendosi portavoce di una comunità che desidera disporre di una propria chiesa, ne chiede l'istituzione e la provvista. In una supplica approvata il 20 febbraio 1525 il sacerdote Pietro *de Mazaciniis*, premesso che le comunità di Ronzo e Chienis, a causa della difficoltà, soprattutto nei mesi invernali, di recarsi presso la pieve per la celebrazione dei sacramenti, avevano provveduto a edificare una chiesa dedicata a San Michele e l'avevano affidata a un cappellano conduttizio, spiega che, recentemente, alcuni abitanti del luogo avevano deciso di destinare alla chiesa i propri beni mobili e diverse rendite e conclude chiedendo che sia eretta in beneficio non curato e gliene sia conferita la provvista[31]. La rubrica *Erectio* viene anche posta in margine alle due suppliche con cui gli abitanti di Roveré della Luna e Cortaccia chiedono che le proprie chiese, in seguito a un adeguato aumento della dotazione, siano costituite in parrocchiali e, mentre questi ultimi propongono che il giuspatronato sia conferito a Massimiliano d'Asburgo, quale arciduca d'Austria – che aveva dichiarato di essere disposto a contribuire alla dotazione della chiesa – i primi suggeriscono che il nuovo beneficio curato sia affidato al sacerdote Stefano Rosino[32]. In un unico caso, la rubrica precisa la natura del beneficio di cui si chiede l'istituzione: *Erectio capellanie*[33]; ancora in un unico caso, oltre alla natura del beneficio, riporta la richiesta della sua provvista: *Erectio cum provisione duarum capellaniarum*[34].

La supplica relativa all'istituzione di un beneficio contiene normalmente anche la richiesta della concessione del giuspatronato al laico o alla comunità che si fa carico della dotazione[35]: tuttavia, questa richiesta non compare nella rubrica che rimane semplicemente *Erectio*. Invece, nel caso in cui la richiesta della concessione del giuspatronato sia connessa non all'istituzione, ma alla ricostruzione della chiesa o all'aumento della dotazione del beneficio di cui un laico o una comunità si fanno carico, viene utilizzata la rubrica *Reservatio iurispatronati*[36] o *Ius presentandi*[37]. Un significato analogo deve essere, comunque, attribuito alla rubrica *Manutentio*[38] che si trova in margine a un'unica supplica in cui la comunità di Daone, senza far cenno

[31] Scheda 399.

[32] Schede 73 e 54.

[33] Scheda 480.

[34] Scheda 532.

[35] Sull'argomento si vedano E. MAGNIN, *Régime de droit commun d'après le Code*, in *DDC*, II, coll. 692-703; *Iuspatronatus*, in L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, V, Genuae 1771, pp. 167-214.

[36] Scheda 514.

[37] Scheda 47.

[38] Scheda 311.

all'eventuale possesso del giuspatronato, chiede che le sia concesso di conservare o le sia rinnovato l'antico diritto di reggere e governare la chiesa di San Bartolomeo che recentemente, a proprie spese, ha completamente ricostruito; diritto che proprio il radicale rinnovamento dell'edificio si ritiene possa esporre a non meglio precisate molestie.

La provvista di un beneficio può avvenire anche perché il titolare manifesta l'intenzione di rinunciare a esso. In genere, allora, i supplicanti sono due: l'ecclesiastico che rinuncia al beneficio e l'ecclesiastico che ne chiede la provvista, mentre la supplica contiene, essenzialmente, due richieste, una relativa all'ammissione della rinuncia e una relativa al conferimento del beneficio. La rubrica scelta dal *magister* è *Resignatio*[39]. Rispetto a questa, la rubrica *Cessio*[40] ha un significato leggermente diverso. Per comprendere la differenza è necessario tener presente che, in generale, la sola approvazione di una supplica non determina l'attuazione della concessione oggetto della richiesta; l'attuazione si realizza unicamente attraverso la redazione di un ulteriore documento che, a seconda della natura della richiesta, può essere una lettera o un breve, e la successiva esecuzione delle disposizioni contenute in tale documento. Così, il fatto che una supplica con cui viene richiesta la provvista di un beneficio sia approvata, non significa che il beneficio sia effettivamente conferito nel momento dell'approvazione: la provvista avviene solo successivamente alla redazione di una specifica lettera e alla esecuzione delle disposizioni che vi sono contenute. Tuttavia, dall'approvazione della supplica alla redazione della lettera può trascorrere anche molto tempo e il supplicante può decidere di rinunciare al beneficio prima dell'effettivo conferimento. *Cessio* ha, quindi, un significato molto vicino a *Resignatio*, ma mentre in quest'ultimo caso l'ecclesiastico è pienamente titolare del beneficio, nel primo non lo è ancora. Normalmente, la rinuncia, sia in forma di *resignatio* che di *cessio*, rappresenta un efficace strumento per trasferire un beneficio a una persona a cui il titolare sia legato da parentela o interesse. Ma non senza alcune precauzioni. Infatti, benché costituiscano un'unica supplica, la rinuncia e la provvista sono due atti distinti e, per quanto appaia improbabile, può accadere che la richiesta relativa alla rinuncia sia accolta, rendendo così il beneficio vacante, ma non sia possibile, per un qualche impedimento, accogliere la richiesta relativa alla provvista; può anche accadere che la provvista venga concessa, ma la sua validità contestata: in entrambi i casi il beneficio può finire nelle mani di una persona diversa da quella designata. Per evitare inconvenienti di questo genere, l'ecclesiastico che compie la rinuncia può dichiarare esplicitamente di essere disposto a privarsi

[39] Schede 22, 35, 45, 60, 68, 84, 89, 92, 93, 98, 109, 116, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 144, 157, 182, 223, 243, 246, 247, 273, 275, 282, 283, 299, 322, 338, 361, 364, 366, 369, 395, 406, 407, 410, 412, 465, 467, 468, 470, 490, 496, 505, 512, 523, 563, 581, 668, 669, 670, 687, 732, 734, 738, 777, 803, 808.

[40] Schede 3, 9, 12, 13, 14, 24, 31, 32, 34, 38, 40, 48, 49, 53, 66, 74, 75, 81, 82, 103, 104, 106, 121, 137, 138, 139, 147, 171, 184, 203, 206, 208, 209, 211, 213, 224, 232, 242, 248, 256, 259, 270, 277, 298, 340, 341, 349, 381, 388, 400, 423, 426, 435, 444, 474, 483, 515, 517, 533, 540, 558, 559, 582, 638, 650, 674, 684, 748, 749, 794, 820.

del beneficio unicamente a condizione che sia conferito e ne diventi effettivamente titolare la persona da lui indicata, intendendo, diversamente, che l'atto sia privo di valore: benché la condizione ricorra con una certa frequenza, in un solo caso essa trova riscontro nella rubrica che diviene *Resignatio in favorem*[41]. Accade, inoltre, che l'ecclesiastico che rinuncia al beneficio si riservi il diritto di rientrarne in possesso, qualora si renda vacante in seguito alla morte del nuovo titolare o per altre ragioni, in genere attentamente elencate; tale diritto è indicato con il termine *regressus*, se accompagna una rinuncia in forma di *resignatio*, con il termine *accessus*, se accompagna una rinuncia in forma di *cessio*. Il primo non compare mai nelle rubriche che individuano le suppliche relative alla rinuncia a un beneficio, mentre il secondo compare in un'unica occasione: *Cessio cum accessu*[42]. Non di rado si ricorre alla rinuncia per permutare due benefici: in una supplica approvata il 5 febbraio 1515, Andrea Ingram rinuncia alla chiesa di Baselga di Sopramonte in favore di Cristiano Durkain che, a sua volta, rinuncia alla chiesa di Fulpmes, nella diocesi di Bressanone, chiedendo che ne sia conferita la provvista ad Andrea; a quest'ultimo viene, inoltre, riservata una pensione sulla rendita della chiesa di Baselga, probabilmente, come dimostrano casi analoghi, al fine di garantire l'equità della transazione[43]. Spesso la rinuncia costituisce l'esito di un accordo o di un accomodamento tra il titolare del beneficio e l'ecclesiastico che ne chiede la provvista; benché le ragioni e i termini dell'accordo non vengano esposti, appare evidente che, almeno in alcuni casi, il titolare del beneficio viene indotto a disfarsene dal profilarsi di una contestazione e, quindi, di una vertenza. Talvolta, del resto, la rinuncia avviene nel corso di una lite e a vantaggio dell'avversario: è il caso di Andrea Piperari che, in una supplica approvata il I aprile 1513, rinuncia ai propri diritti su un canonicato della cattedrale di Trento in favore di Giacomo Antonio Gentilini[44]. Qualora la supplica sia presentata per ottenere dal pontefice l'approvazione dell'intesa raggiunta nel corso della vertenza, il *magister* può tralasciare di menzionare la rinuncia e porre l'accento sulla conferma dell'accordo e sulla contropartita ottenuta dall'ecclesiastico che rinuncia al beneficio; la rubrica diviene, allora, *Confirmatio concordie cum accessu*[45]: la contropartita consiste, in questo caso, nel diritto di entrare in possesso del beneficio in particolari circostanze, ma può anche concretizzarsi, come si vedrà più avanti, nella costituzione di una pensione.

Molto frequentemente accade che il titolare di un beneficio abbia ragione di ritenere che la provvista compiuta dall'ordinario o dal pontefice sia priva di valore e, per evitare l'insorgere di contestazioni e interminabili vertenze di cui forse ha già avuto sentore, chieda nuovamente la collazione del beneficio: la rubrica impiegata è *Nova*

[41] Scheda 473.

[42] Scheda 704.

[43] Scheda 98.

[44] Scheda 3.

[45] Scheda 404.

provisio[46], nel caso di un beneficio secolare e *Nova commenda*[47], nel caso di un beneficio regolare. Le ragioni che inducono a presentare questo genere di richiesta non sono sempre rese esplicite: si fa riferimento, normalmente, a generiche irregolarità intervenute nella procedura di collazione o a una temuta incapacità dell'ordinario a conferire il beneficio. Solo in alcuni casi si forniscono motivazioni un poco più precise, spiegando come la supplica con cui la provvista era stata chiesta e, quindi, il documento con cui il beneficio era stato ufficialmente conferito, contengano un errore grave, un'omissione o una dichiarazione che non corrisponde a verità e tali, quindi, da rendere nulla la concessione[48]. L'errore riguarda normalmente l'indicazione dell'ammontare della rendita del beneficio, talora la condizione di illegittimità del supplicante. In una supplica approvata il 20 giugno 1514, Giovanni Weyer spiega di aver ritenuto opportuno chiedere nuovamente la provvista della chiesa di Povo perché era venuto conoscenza del fatto che la rendita del beneficio era forse superiore a quella indicata nel documento con cui gli era stato conferito[49]; Filippo Arrivabeni, in una supplica approvata il 24 dicembre 1520, precisa di aver sentito affermare che le chiese di Pelugo, Praso, Cimego, Iron e San Vigilio a Tione, di cui aveva ottenuto la provvista, non fossero state erette in benefici ecclesiastici: per tale motivo chiede che si provveda all'erezione e che gli siano nuovamente conferite[50]. Ma la situazione può essere assai più complessa, come nel caso del legato destinato da Giacomo Brochetti all'erezione di un altare nella chiesa di Sant'Eleuterio nel Bleggio; vicenda lunga e intricata, in cui ai rappresentanti della comunità – che avrebbero dovuto assumere il controllo del legato – si contrappongono gli eredi, restii a dare attuazione alle disposizioni testamentarie e comunque decisi a ottenere e conservare il giuspatronato, alcuni ecclesiastici, tanto interessati ad assicurarsi il beneficio quanto ansiosi di escluderne ogni ingerenza da parte dei laici e, infine, i potenti conti Lodron che ne ottengono l'erezione presso la cappella di Castel Romano[51].

Talvolta, il supplicante, resosi conto dell'errore, dell'omissione o della dichiarazione non veritiera, non chiede che il beneficio gli sia nuovamente conferito, ma che la

[46] Schede 4, 6, 10, 18, 21, 43, 46, 55, 72, 99, 113, 123, 130, 140, 162, 176, 178, 190, 196, 201, 202, 204, 215, 219, 227, 262, 278, 279, 286, 292, 301, 303, 307, 310, 312, 314, 316, 325, 326, 329, 334, 339, 352, 362, 370, 371, 373, 378, 389, 390, 405, 408, 422, 425, 428, 438, 446, 448, 450, 452, 454, 457, 458, 459, 464, 477, 486, 488, 491, 492, 497, 498, 499, 510, 511, 516, 521, 524, 527, 531, 538, 542, 566, 574, 575, 576, 578, 588, 597, 598, 601, 603, 606, 625, 635, 636, 642, 644, 646, 647, 648, 653, 660, 661, 662, 663, 664, 666, 678, 685, 690, 729, 733, 747, 764, 769, 788, 791, 813, 814, 819, 827, 830, 831.

[47] Scheda 671.

[48] Sull'argomento si vedano G. MOLLAT, *Lettres pontificales*, in *DDC*, VI, coll. 408-416; *Litterae apostolicae*, in L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, V, p. 361. Si veda, inoltre, il saggio di C. Belloni in questo volume.

[49] Scheda 72.

[50] Scheda 312.

[51] Scheda 546, ma si vedano anche le schede 348, 355, 480, 481, 509, 525, 545, 546, 562, 609, 614, 623, 634, 824.

concessione sia ciononostante confermata. La rubrica utilizzata è *Perinde valere*[52]. Ad accorgersi dell'errore può, tuttavia, non essere il titolare del beneficio, ma un altro ecclesiastico che, scorgendo l'opportunità di entrarne in possesso, non esita a presentare a sua volta una supplica in cui rileva l'errore, sollecita una verifica e sottolinea che, essendo o potendo essere nulla la provvista, il beneficio è o può essere ancora vacante e chiede che gli sia conferito. È il caso di Giovanni Guglielmi che, in una supplica approvata il 12 marzo 1516, dichiara di aver inteso come la reale rendita della chiesa di San Lorenzo in Lomaso sia superiore ai 65 ducati indicati nel documento con cui il beneficio era stato conferito a Brunetto Orioli e ammonti, invece, a ben 90 ducati. La rubrica in margine alle due suppliche presentate da Guglielmi è *Cassatio*[53], ma in un altro caso compare *Ob non expressum*[54] che, al contrario della rubrica precedente, contiene un preciso riferimento alla natura dell'errore, consistente nell'indicazione di un ammontare della rendita diverso da quello reale.

La contestazione di Giovanni Guglielmi sfocia, forse, in una delle molte vertenze che riguardano il possesso di un beneficio[55]: in alcuni casi uno dei contendenti può, da un lato, ritenere che le ragioni portate a sostegno delle proprie pretese non solo non siano adeguate a garantirgli la vittoria, ma siano del tutto inconsistenti, dall'altro avere buoni motivi per sospettare che altrettanto inconsistenti il giudice possa valutare le ragioni dell'avversario: egli presenta allora una supplica in cui chiede la provvista del beneficio nell'eventualità che il processo si concluda con il rigetto delle istanze di entrambi i contendenti e il beneficio sia dichiarato vacante; la rubrica è *Si neutri*[56]. È il caso di Giacomo Bannisio che, in una supplica approvata il 10 dicembre 1518, spiega di essere coinvolto in una vertenza con Brunetto Orioli per il possesso della evidentemente assai ambita chiesa di San Lorenzo in Lomaso: Bannisio non si limita a chiedere la provvista del beneficio, qualora il giudice stabilisca l'inconsistenza delle rivendicazioni sue e dell'avversario, ma rammenta come a carico di quest'ultimo, accusato di aver avvelenato lo zio e precedente titolare del beneficio, sia in corso un procedimento giudiziario[57].

Le vertenze in merito ai benefici divengono spesso molto lunghe e, non di rado, uno dei contendenti passa a miglior vita prima dell'emanazione della sentenza definitiva: il superstite, al fine di evitare che un nuovo avversario, subentrando nei diritti del defunto, gli si sostituisca, si affretta allora a presentare una supplica con cui chiede che tali diritti gli siano integralmente trasferiti e, eventualmente, che il beneficio gli sia conferito. La morte di uno dei contendenti non è la sola ragione che induce a

[52] Schede 96, 97, 111, 131, 158, 166, 169, 226, 244, 253, 546, 649, 720.

[53] Schede 136 e 142.

[54] Scheda 135.

[55] Schede 206 e 209.

[56] Schede 11, 94, 117, 160, 200, 214, 229, 237, 241, 263, 287, 297, 386, 398, 436, 437, 508, 513, 556, 569, 583, 607, 619, 784, 789, 821, 828, 829.

[57] Scheda 229.

presentare richieste di questo genere: può infatti accadere che uno di essi, avendo forse nel frattempo ottenuto un altro beneficio, decida di non avere più interesse nella prosecuzione della causa e rinunci ai propri diritti: un terzo ecclesiastico, in favore del quale è probabile sia avvenuta la rinuncia, chiede allora di subentrare in tali diritti. La rubrica utilizzata è, in entrambi i casi, *Surrogatio*[58].

La rubrica *Unio*[59] indica, infine, la richiesta di unire due benefici di cui il supplicante sia titolare; le motivazioni della richiesta non vengono esposte se non, talvolta, con un generico richiamo ai vantaggi che gliene deriverebbero. La richiesta di separare due benefici uniti è, invece, individuata dalla rubrica *Dissolutio unionis*[60], che ricorre in un'unica occasione: Giacomo Bannisio, titolare del decanato della cattedrale di Trento e della chiesa di Appiano, chiede che abbia termine l'unione dei due benefici e che il secondo sia conferito ad Ambrogio Ypphofer il quale si impegna a corrispondergli una pensione piuttosto consistente. In un'unica occasione ricorre anche la rubrica *Dissolutio et resignatio*[61]: Cristoforo Madruzzo acconsente alla separazione di un canonicato della cattedrale dal decanato di cui è titolare e dichiara di essere disposto a rinunciare al primo, mentre Antonio Corradi ne chiede la provvista.

2. *Rendite*

Meno numerose rispetto alle richieste riguardanti la titolarità di un beneficio sono quelle che riguardano la destinazione della rendita, che può essere utilizzata, almeno in parte, per costituire una pensione in favore di un ecclesiastico diverso dal titolare[62]. La rubrica cui si fa ricorso è *Pensio*[63]. Talvolta, la costituzione di una pensione può rappresentare l'esito di un accordo tra due ecclesiastici impegnati in una vertenza in merito alla titolarità di un beneficio: uno ottiene il beneficio, l'altro una parte della rendita in forma di pensione; la rubrica utilizzata per indicare questo genere di compromesso è *Confirmatio concordie cum pensione*[64], in quanto la supplica sottoposta al pontefice riguarda l'approvazione dell'intesa, la provvista del beneficio e la costituzione e assegnazione della pensione. Non è raro poi il caso in cui l'ecclesiastico che acconsente a rinunciare a un beneficio, imponga la condizione che una parte della rendita sia destinata a garantirgli una consistente pensione; talora, per motivi che non vengono precisati, la pensione non viene rita-

[58] Schede 19, 36, 62, 69, 101, 637, 639, 659, 760, 801, 811.

[59] Schede 15, 163, 175, 233, 484, 617.

[60] Scheda 351.

[61] Scheda 628.

[62] Sull'argomento si vedano R. NAZ, *Pension ecclésiastique*, in *DDC*, VI, coll. 1074-1105; *Pensio, pensionarius*, in L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, VI, Genuae 1772, pp. 552-573. Si veda, inoltre, il saggio di C. Belloni in questo volume.

[63] Schede 77, 795, 796.

[64] Scheda 336.

gliata unicamente dalla rendita del beneficio oggetto della rinuncia, ma grava anche sul beneficio già detenuto dall'ecclesiastico in favore del quale avviene la rinuncia. La rubrica è *Resignatio cum pensione*[65] o *Cessio cum pensione*[66], ma non sempre, in quanto spesso il *magister* si limita a scrivere *Resignatio* o *Cessio*, riportando in margine solo la prima richiesta e trascurando la seconda.

Oltre a un'adeguata pensione, l'ecclesiastico che rinuncia a un beneficio si riserva normalmente anche il diritto di rientrarne in possesso qualora il nuovo titolare non corrisponda regolarmente la pensione o qualora il beneficio si renda vacante o in altre circostanze minutamente descritte; non solo: talora si riserva persino il diritto di entrare in possesso pure del beneficio già detenuto dall'ecclesiastico a vantaggio del quale viene compiuta la rinuncia e parte della cui rendita viene destinata a costituire la pensione. Tale diritto, come si è visto a proposito delle suppliche relative alla provvista di un beneficio in seguito a rinuncia, è indicato con il termine *regressus* o, nel caso del beneficio che non è oggetto della rinuncia, ma su cui grava parte della pensione, con il termine *accessus*. Quest'ultimo non compare mai nella rubrica, mentre il primo la integra solo in casi sporadici: *Resignatio cum pensione et regressu*[67]; molto più frequentemente, al pari dell'indicazione della costituzione della pensione, anch'esso viene tralasciato. Malgrado compaia raramente nella rubrica, il *regressus* non rappresenta una pura formalità: accade che il titolare di un beneficio ottenuto in seguito a una rinuncia non riesca a versare puntualmente la pensione o a soddisfare altre più o meno onerose condizioni e che, quindi, il precedente titolare pretenda di esercitare il diritto che si è riservato. È il caso di Paolo Somenzio che ottiene, in seguito alla rinuncia di Uberto Gambara, la provvista delle parrocchiali di Mezzocorona e di Sanzeno, impegnandosi a corrispondere a Gambara una pensione di 120 ducati d'oro. Somenzio non versa però regolarmente la somma concordata e Gambara pretende di rientrare in possesso dei benefici: ne deriva una vertenza che giunge fino ai tribunali romani, ma che si chiude infine con un accordo tra le parti; accordo che non si trascura di sottoporre, attraverso una supplica, all'approvazione del pontefice. La rubrica utilizzata in questo caso è *Adprobatio*[68].

La rubrica *Translatio pensionis*[69] o semplicemente *Translatio*[70] si riferisce, invece, alla richiesta presentata da parte del beneficiario della pensione di trasferirla a un altro ecclesiastico; normalmente il beneficiario dichiara di volersi avvalere di un diritto riconosciutogli all'atto dell'istituzione della pensione stessa: la pensione viene dunque estinta e ne viene costituita una nuova, di pari ammontare e insistente sulla rendita dello stesso beneficio, che viene assegnata al nuovo beneficiario. In un caso

65 Schede 677, 682, 693, 745, 746, 835, 838.

66 Schede 502 e 688.

67 Schede 539, 561, 580.

68 Scheda 367.

69 Schede 167, 168, 194, 225, 344.

70 Schede 173 e 191.

Fig. 2. ASV, *Reg. Suppl.*, 2450, f. 88r (24 marzo 1542), *Certo modo*.

questa supplica è indicata anche dalla rubrica *Cassatio pensionis et adsignatio de novo*[71]. Benché l'ammontare di una pensione non possa superare la metà della rendita del beneficio e comunque non debba ridurla tanto da renderla insufficiente al mantenimento di un ecclesiastico, il titolare di un beneficio gravato da una pensione può desiderare di liberarsene e il beneficiario di essa, forse spinto dalla necessità di disporre in tempi brevi di una consistente somma, può accettare di rinunciarvi in seguito alla corresponsione di una somma pari ad alcune annualità: la supplica con cui la transazione viene sottoposta all'approvazione del pontefice, chiedendo nel contempo che sia concesso di consegnare e di ricevere la somma concordata senza incorrere in simonia, viene contraddistinta dalla rubrica *Cassatio pensionis*[72] o *Extinctio pensionis*[73] o, talvolta, semplicemente *Cassatio*[74]. Talora accade che il supplicante chieda l'estinzione della pensione senza fornire ulteriori particolari[75].

Non tanto alla destinazione, quanto piuttosto alla gestione della rendita e, in generale, della dotazione patrimoniale del beneficio si riferiscono le suppliche indicate dalle rubriche *Si in evidentem*[76] o *In evidentem*[77]: l'ecclesiastico chiede, in sostanza, che gli sia concesso di procedere alla permuta di una parte dei beni pertinenti al beneficio di cui è titolare, o alla loro vendita, impegnandosi a utilizzare il ricavato per l'acquisto di altri beni immobili. In un'occasione la transazione viene proposta dai rappresentanti di una comunità cui spetta la gestione dei beni di una cappellania[78], mentre sono due i casi in cui la supplica viene presentata da un laico che intende liberarsi dal pagamento di un censo[79]. L'inalienabilità del patrimonio ecclesiastico impone che la transazione sia sottoposta all'approvazione del pontefice ed esige che si risolva a vantaggio della dotazione del beneficio, comportandone una razionalizzazione e, in definitiva, aumentandone la rendita. Le suppliche contengono, quindi, un'articolata esposizione delle ragioni che impediscono di trarre da un immobile un adeguato profitto: eccessiva distanza, parcellizzazione, contestazioni e vertenze vengono normalmente invocate per giustificare un'operazione da cui ci si attendono giovamenti altrettanto accuratamente puntualizzati. Comunque, per quanto il testo della supplica possa essere esaustivo in merito al contenuto della transazione, il pontefice non concede senz'altro l'autorizzazione, ma conferisce all'ordinario o a un altro ecclesiastico residente *in partibus* l'autorità di esaminare la questione e prendere una decisione.

[71] Scheda 570.

[72] Schede 102, 177, 323, 331, 376, 501, 504, 519, 520, 536, 553, 587, 631, 665, 673, 695, 792.

[73] Schede 174 e 258.

[74] Schede 76, 143, 221, 231, 261, 313, 343.

[75] Scheda 143.

[76] Schede 52, 324, 621, 667, 805.

[77] Schede 308 e 476.

[78] Scheda 52.

[79] Schede 476 e 667.

3. *Diritti*

Il terzo gruppo di richieste di carattere beneficiale riguarda la costituzione di un diritto su uno o diversi benefici che non vengono individuati[80]. Un beneficio poteva rendersi vacante per diversi motivi: in alcuni casi la vacanza poteva essere prevista con anticipo sufficiente a prendere le misure necessarie per ottenerne la provvista, in altri poteva essere improvvisa o poteva non essere facile o possibile, a causa della lentezza delle comunicazioni, venirne a conoscenza prima che un altro ecclesiastico ne richiedesse la collazione. Con la supplica indicata dalla rubrica *Expectativa*[81] la difficoltà viene superata: si chiede, infatti, la provvista o il diritto di ottenere la provvista del primo o dei primi benefici che si rendano vacanti; inoltre, il supplicante può precisare la natura del beneficio e il territorio in cui dev'essere situato, l'ammontare massimo della rendita e aggiungere ulteriori indicazioni allo scopo di aumentare le possibilità di conseguire una provvista e diminuire quelle di vedere contestate le proprie pretese. Il testo che ne risulta è spesso piuttosto complesso. La rubrica *Reservatio*[82] ha all'incirca lo stesso significato, ma la natura del beneficio appare, in questo caso, individuata con maggiore precisione, il territorio più circoscritto, l'estensione della concessione, insomma, più limitata. In un'unica occasione il beneficio viene individuato con precisione: si tratta di una supplica presentata da Odorico Costede cui il pontefice concede di entrare in possesso del canonicato della cattedrale di Trento detenuto da Ludovico Balzani, non appena si rendesse vacante; la rubrica utilizzata è *Accessus*[83]. In questo caso, a differenza della consueta *expectativa*, al supplicante non viene concesso semplicemente il diritto di ottenere la provvista del canonicato, ma la sua piena titolarità, senza necessità di procedere a un ulteriore atto formale. Una *expectativa* costituisce un indubbio vantaggio, ma non elimina ogni difficoltà: è necessario sorvegliare costantemente i benefici cui si è interessati, magari attraverso un procuratore, attendere che si rendano vacanti e avanzare immediatamente le proprie pretese, sperando che un altro ecclesiastico, egualmente in possesso di un'ampia *expectativa*, non sia più lesto a chiederli per sé o, arrivando tardi, non sia disposto a intraprendere una controversia lunga e complessa. Anche ammesso che non vi siano contestazioni, è necessario ricordare che l'attuazione di una *expectativa* deve essere resa pubblica entro un termine preciso, stabilito da una costituzione di Clemente VII, trascorso il quale la provvista viene ritenuta priva di valore. Ma diverse circostanze possono impedire la pubblicazione, tra cui la mancanza di informazioni essenziali, come il nome del precedente titolare del beneficio: in questo caso, si può chiedere una proroga del termine. La

[80] Sull'argomento si vedano G. MOLLAT, *Expectatives*, in *DDC*, V, coll. 678-690, e *Réserve*, in *DDC*, VII, coll. 635-640; G. DU PASQUIER, *Réserve des bénéfices ecclésiastiques*, *ibidem*, coll. 640-655. Si veda, inoltre, il saggio di C. Belloni in questo volume.

[81] Schede 284, 443, 447, 475, 596, 610, 613.

[82] Scheda 37.

[83] Scheda 304.

rubrica è *De non publicando*[84]. Una richiesta particolare, che ricorre un'unica volta, è contraddistinta dalla rubrica *Mutatio collationis*[85]: Lorenzo Bergomotti aveva conseguito una *expectativa* relativa a benefici situati nelle diocesi di Modena, Adria e Belluno e, avvalendosi di tale diritto, aveva ricevuto la provvista di un beneficio la cui collazione spettava al preposito di Belluno; non essendosi, però, presentata l'occasione di dare attuazione all'*expectativa* nelle altre due diocesi e prevedendo di non poter ottenere nulla entro un termine ragionevole, il pontefice trasferisce la concessione alla diocesi di Trento.

Tra le richieste di carattere beneficiale possono essere collocate anche quelle individuate dalle rubriche *Ad duo*[86] e *Ad tria*[87]. Il diritto canonico stabilisce, in generale, che un ecclesiastico non possa essere titolare di più di un beneficio, qualora le mansioni connesse siano tali da richiedere la sua costante presenza o, comunque, la rendita che ne ricava sia adeguata a garantirgli un dignitoso tenore di vita. Ma il principio ha trovato ben presto delle limitazioni, motivate da particolari situazioni locali, quali la mancanza di sacerdoti (*necessitas Ecclesiae*), o generali, quali la lotta contro gli eretici (*utilitas Ecclesiae*), o dai particolari meriti acquisiti da un ecclesiastico (*evidens praerogativa meritorum*)[88]. La deroga può essere concessa unicamente dal pontefice attraverso una dispensa che viene richiesta mediante una supplica individuata, appunto, dalle rubriche *Ad duo*, qualora si chiedano due benefici e *Ad tria*, qualora se ne chiedano tre; in un caso, al posto di *Ad tria*, compare la rubrica *De tertio*[89]. Il supplicante, che talora dichiara di essere già titolare di almeno un beneficio, non chiede la provvista di uno specifico beneficio, ma si limita a indicare, con una puntualità che diviene quasi onnicomprensiva, la natura del beneficio di cui desidera gli sia permesso di ottenere il conferimento. Inevitabilmente il formulario si presenta piuttosto articolato. Un buon esempio è costituito dalla supplica presentata dal canonico di Trento e di Bressanone Giovanni Giacomo Kuehn Belasi e approvata il 15 aprile 1548: vi si chiede la dispensa per

«conseguire e conservare tre benefici secolari curati o altrimenti incompatibili, ovvero, congiuntamente a due dei secolari o a uno solo, oppure anche senza di essi, un beneficio regolare, curato o non curato, appartenente all'ordine benedettino oppure agostiniano, ovvero a qualsiasi altro ordine, anche cluniacense, cistercense, premonstratense, grandimontano oppure avellanita, e due benefici dissimili oppure simili, ma semplici, situati in una cattedrale, anche metropolitana, in una collegiata, ovvero in una parrocchiale oppure in un'altra chiesa, purché compatibili l'un l'altro e con i benefici incompatibili e anche qualora uno dei

[84] Scheda 451.

[85] Scheda 280.

[86] Schede 108, 128, 493, 555, 656, 698, 707, 721, 731, 779, 780, 806.

[87] Schede 543, 725, 726.

[88] Sull'argomento si vedano *Beneficium, beneficia*, in L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, I, articulus VI: *Beneficia quoad pluralitatem, & incompatibilitatem*, pp. 516-525, in particolare p. 522 e, inoltre, il saggio di C. Belloni in questo volume.

[89] Scheda 20.

benefici compatibili sia un beneficio curato o un canonicato dotato di prebenda, e qualora tanto i benefici incompatibili quanto uno dei benefici compatibili siano parrocchiali o vicarie perpetue, dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati ed elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate e il beneficio regolare sia un priorato, una prepositura, un prepositato, una dignità, un personato, un'amministrazione o un ufficio, anche curato ed elettivo»[90].

4. *Dispense e altre concessioni*

Finora si sono prese in considerazione le suppliche che si imperniano, direttamente o indirettamente, su un beneficio; assai meno numerose sono, invece, quelle che non coinvolgono un beneficio, quanto piuttosto, almeno in generale, i diritti e la condizione di una persona; oltre a essere meno frequenti, esse riguardano aspetti molto diversi della vita di un ecclesiastico o, sia pure in numero minore, di un laico: non è possibile, quindi, articolare un discorso complessivo o disporle secondo un percorso unitario e l'esposizione non può evitare di presentare un certo grado di frammentarietà.

Nelle suppliche che ricorrono con maggiore frequenza si chiede il permesso di accedere a uno o a diversi gradi dell'ordine sacro senza dover rispettare le norme stabilite dal diritto canonico in merito all'età prevista per ottenere il conferimento di ciascun grado, all'intervallo di tempo che si deve lasciar trascorrere tra l'accesso a un grado e l'ingresso nel successivo, al periodo dell'anno in cui è proibito procedere all'ordinazione; normalmente il supplicante chiede anche la facoltà di conseguire l'ordinazione da qualunque ecclesiastico cui decida di rivolgersi, purché, naturalmente, abbia il potere di conferirla[91]. Le ragioni della richiesta vengono normalmente omesse; in pochissimi casi sono solo indirettamente accennate attraverso il riferimento alla titolarità di un beneficio che esige il grado dell'ordine cui si chiede di essere ammessi. La rubrica utilizzata è *De promovendo*[92] e, in un caso, *De promovendo per breve*[93], con riferimento alla natura del documento che si chiede venga redatto in seguito all'approvazione della supplica; la presenza dell'espressione *per breve* non risponde a una regola fissa e la rubrica è semplicemente *De promovendo* tanto quando nelle clausole si chieda la redazione di un breve, tanto quando se ne chieda l'approvazione per *sola signatura*; in quest'ultimo caso, all'approvazione della supplica non segue la redazione di un ulteriore documento[94]. A questo proposito

[90] Scheda 725.

[91] Sull'argomento si vedano R. NAZ, *Ordination sacrée*, in *DDC*, VI, coll. 1125-1132; *Ordo, ordinare*, in L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, VI, pp. 347-411.

[92] Schede 25, 29, 41, 70, 110, 145, 147, 186, 197, 235, 257, 294, 295, 302, 318, 319, 526, 529, 560, 676, 754, 756, 770, 776, 807.

[93] Scheda 86.

[94] P. RABIKAUSKAS, *Diplomatica pontificia*, p. 126: «Supplicationis approbatio seu signatura concessionem rei petitae iam factam esse exprimebat, sed ex se tantummodo mandatum dicebat, de re impetrata

è bene aggiungere che, in generale, mentre alle suppliche del primo gruppo, che si riferiscono a un beneficio, fa seguito normalmente la redazione di una lettera, alle suppliche di questo secondo gruppo, che riguardano la condizione e i diritti di una persona, fa seguito invece la redazione di un breve[95], a meno che la supplica non sia approvata per *sola signatura*, come accade abbastanza spesso, soprattutto qualora il supplicante si trovi a Roma.

La rubrica *De non promovendo*[96] è impiegata per individuare un buon numero di suppliche che contengono la richiesta opposta: la facoltà di rinviare, in genere di uno o due anni, ma talvolta più a lungo, anche fino a sette anni, l'accesso al grado dell'ordine richiesto dal beneficio di cui l'ecclesiastico ha ottenuto o è sul punto di ottenere la provvista. Spesso, si chiede la proroga di una dilazione già ottenuta e le clausole, allora, possono chiudersi con l'aggiunta dell'espressione *sine spe ulterioris dilationis*. Una disposizione che non sempre viene rispettata. Antonio Flieger, rettore della chiesa di Romeno, in una supplica approvata il 19 gennaio 1523, spiega di aver già ottenuto tre proroghe biennali dall'obbligo di conseguire la promozione al sacerdozio richiesta dal beneficio di cui è titolare e chiede un ulteriore rinvio di due anni: gli viene concesso un anno *sine spe ulterioris dilationis*. Ma, poco più di un anno dopo, Flieger torna a chiedere una nuova proroga di un anno, che gli viene accordata e, anche questa volta, *sine spe ulterioris dilationis*[97]. La ragione della richiesta, esposta in un limitatissimo numero di casi, consiste nell'esigenza di completare o intraprendere gli studi universitari.

Numerose sono pure le suppliche nel cui margine il *magister* annota la rubrica *De horis*[98]: il supplicante chiede il permesso di recitare l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo una particolare versione del breviario, diversa da quella adottata nella diocesi in cui risiede o prescritta per la chiesa di cui è titolare; si fa talora riferimento al breviario «in uso presso la curia romana», ma la versione cui ci si rivolge con maggiore frequenza rimane quella stabilita dal cardinale Francisco

litteras esse conficiendas. Nonnulli petentes tamen, pecunias non paucas pro expeditione litterarum solvere nolentes, vel etiam non valentes, sola approbatione supplicationis contenti erant. Hunc abusum summi pontifices saepe reprobaverunt … Verumtamen, si gratia impetrata unice personam petentis respiciebat …, a saec. XV ineunte etiam ex parte curiae coeptum est gratiae concessionem sine litterarum expeditione agnoscere. Tunc in ipsa supplicatione haec vel similis clausula ponebatur: 'Et quod presentis supplicationis sola signatura sufficiat absque aliarum litterarum desuper expeditione decernere dignemini'. Tales supplicationes, quae saepe ab ipso summo pontifice signatae erant, vera documenta erant, etsi nullum sigillum, sed tantum subscriptionem papae aut alius ad id auctoritatem habentis continebant».

[95] Sulle lettere si vedano Th. Frenz, *I documenti pontifici*, pp. 23-26; P. Rabikauskas, *Diplomatica pontificia*, pp. 51-60, 89-92. Sui brevi si vedano Th. Frenz, *I documenti pontifici*, pp. 32-35; P. Rabikauskas, *Diplomatica pontificia*, pp. 93-98. Sulla spedizione delle lettere e dei brevi si vedano Th. Frenz, *I documenti pontifici*, pp. 75-86 e 89-90; P. Rabikauskas, *Diplomatica pontificia*, pp. 134-140 e 141-142.

[96] Schede 88, 252, 272, 276, 317, 337, 346, 375, 564, 577, 652, 680, 696, 706, 771, 774, 804.

[97] Schede 346 e 375.

[98] Schede 71, 132, 626, 630, 645, 683, 692, 702, 705, 708, 722, 742, 758, 765, 778, 781, 782, 785, 790, 793, 797, 798, 800.

Quiñones, l'*Officium novum* «recentemente approvato dal pontefice»[99]. Normalmente, il supplicante chiede anche che gli sia concessa la possibilità di designare uno, due o tre amici, compagni, 'familiari' o servitori, chierici o sacerdoti, in compagnia dei quali recitare l'ufficio; talvolta, infine, chiede, invocando una generica «molteplicità di incombenze», il permesso di recitare l'ufficio anche in luoghi non consacrati e in momenti del giorno diversi da quelli stabiliti.

Le rubriche *De promovendo*, *De non promovendo* e *De horis* ricorrono con una certa frequenza; molto meno frequenti sono diverse altre rubriche, utilizzate in una o due occasioni soltanto.

Due sono le suppliche che recano la rubrica *Absolutio*[100]. Nella prima la comunità di Bagolino chiede la liberazione delle miniere di ferro, argento e rame che si trovano nel proprio territorio da una «maledizione» che gli anziani, riferendo racconti uditi nel tempo in cui erano ancor giovani, sostengono essere stata scagliata da un pontefice che non sono in grado di identificare. Nella seconda Francesco Alessandrini, chierico *in minoribus*, confessa di essere il mandante di un assassinio e chiede l'assoluzione *in utroque foro* e la dispensa dall'irregolarità contratta non solo a causa del delitto, ma anche per aver emanato, quale *commissarius* di Cristoforo Madruzzo, delle sentenze capitali. Una terza supplica è accompagnata dalla rubrica *Absolutio ab homicidio*[101]: la vicenda merita di essere riportata. Antonio *de Vigolis* o *de Vinorio*, sacerdote di Calavino, racconta che, il 17 giugno 1564, dopo aver celebrato la messa nella chiesa di San Nicolò di Ranzo, aveva pranzato in compagnia di Giacomo *Intergenus* e di Bernardino da Margone: al termine del pranzo erano sopraggiunti i pastori di Margone, invocando aiuto e gridando: «Currete et adiuvate me, quia ursi sunt in suappis caprorum». Antonio, Giacomo e Bernardino si erano alzati da tavola e si erano precipitati verso il luogo indicato; lungo la strada avevano incontrato il figlio di Giacomo, Odorico, e insieme avevano proseguito. Giunti al luogo in cui si trovavano gli animali e si credeva vi fossero gli orsi, Bernardino aveva esclamato: «Dalle! Dalle che venne li orsi»; Odorico e Antonio avevano udito un rumore nel bosco e Antonio aveva lanciato un sasso verso il luogo da cui proveniva il rumore, pensando di colpire un orso, ma cogliendo invece il povero Giacomo alla testa e procurandogli una ferita tanto grave che di lì a poco era deceduto. Antonio era stato inquisito per omicidio dall'ordinario, ma i parenti di Giacomo, in considerazione della circostanza che il delitto non era stato volontario, ma casuale, come attestavano le parole di Odorico, avevano scambiato con Antonio il bacio della pace, permettendo che il vescovo gli concedesse la grazia e la remissione dall'ac-

[99] Sull'argomento si veda A. Molien, *Bréviaire*, in *DDC*, II, coll. 1065-1103. Francisco Quiñonez (1482 c.-1540) ebbe da Clemente VII, nel 1529, l'incarico di redigere una nuova versione del breviario che, approvata da Paolo III nel 1536, ebbe larga diffusione, benché la possibilità di servirsene fosse limitata agli ecclesiastici secolari che avessero ottenuto uno specifico permesso del pontefice; l'*Officium novum* fu abrogato da Pio V nel 1568.

[100] Schede 632 e 816.

[101] Scheda 837.

cusa. Tuttavia Antonio, incorso in irregolarità per avere versato sangue umano, era stato sospeso dalla celebrazione degli uffici divini e della messa, finché non avesse ottenuto l'assoluzione da parte del papa[102].

Una sola supplica è individuata dalla rubrica *Presentialiter*[103]: Nicolò *Frosius*, titolare della pieve di Santa Giustina a Creto, ma residente presso la curia romana, dovendo lasciare Roma per affari personali e relativi alla sua chiesa[104], chiede di poter continuare a godere per sei mesi delle prerogative dei curiali. Un'altra supplica reca la rubrica *Accolitatus*[105]: Giovanni Tisi e Matteo *de Rosseini* chiedono di essere accolti nel *consortium* dei cappellani e accoliti papali. La rubrica *Erectio in viceprothomedicum*[106] viene invece impiegata per individuare la concessione al medico Lorenzo *Staurher* dell'incarico di ispezionare le farmacie esistenti all'interno dello stato pontificio e di verificare che i medicinali prodotti non siano nocivi. Pure la rubrica *Relaxatio iuramenti*[107] ricorre in un'unica occasione: Gabriele Rusca, avendo in animo di avviare un'azione legale per recuperare i beni immobili venduti dal padre prima di morire, chiede che sia concessa all'ordinario l'autorità di scioglierlo dal giuramento di non contravvenire alla decisione paterna, dal momento che la transazione gli aveva arrecato grave danno. La rubrica *Commutatio voluntatis*[108] compare in margine a una supplica in cui Andrea *de Regio* chiede che sia concessa all'ordinario l'autorità di modificare la destinazione di un legato, disposto dalla moglie, la cui entità si era rivelata insufficiente a garantire la celebrazione delle messe con la frequenza stabilita dalla legatrice. Anche la rubrica *Licentia testandi*[109] riguarda la redazione delle ultime volontà: questa volta è Giacomo Bannisio che chiede di disporre liberamente sia dei beni acquisiti in quanto titolare di chiese, monasteri o altri benefici, sia di quelli di cui entri in possesso per altre ragioni. Ancora due rubriche compaiono in un'unica occasione: *Compaternitas*[110] individua la richiesta della dispensa necessaria per regolarizzare un matrimonio contratto malgrado un impedimento di cognazione spirituale, peraltro complicato da un precedente adul-

[102] Sulla condotta degli ecclesiastici si veda B. GARNOT (ed), *Le clergé délinquant (XIIIe-XVIIIe siècle)*, (Editions Universitaires Dijon, 80) Dijon 1995. Sull'irregolarità si vedano G. OESTERLÉ, *Irrégularités*, in *DDC*, VI, coll 42-66; *Irregularitas*, in L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, VI, pp. 7-31.

[103] Scheda 401.

[104] Le ragioni che inducono *Frosius* a lasciare Roma sono, forse, esposte in una supplica approvata poco meno di un mese dopo (scheda 402): il pievano di Santa Giustina intende trascinare in giudizio i membri della confraternita dei Disciplinati di Santa Maria delle Grazie di Strada, un villaggio appartenente alla pieve situato a breve distanza da Creto, che ardirebbero far celebrare la messa e gli altri uffici da sacerdoti di loro scelta senza il permesso dell'ordinario e contro quanto stabilito dal diritto e dalla locale consuetudine.

[105] Scheda 255. Si veda, inoltre, *supra*, nota 10.

[106] Scheda 802.

[107] Scheda 700.

[108] Scheda 709.

[109] Scheda 217.

[110] Scheda 744.

terio; *Legitimatio*[111] indica la richiesta di legittimazione dei figli nati al di fuori del matrimonio. La rubrica *Indulgentia*[112], infine, accompagna due suppliche in cui si chiede la concessione di un'indulgenza in favore di quanti contribuiscano alla raccolta della somma necessaria per il pagamento del riscatto imposto dai turchi per la liberazione di alcuni prigionieri cristiani.

5. *Rubriche 'trasversali'*

Oltre al gruppo delle rubriche che riguardano un beneficio e a quello delle rubriche che si riferiscono, invece, a una persona, ve ne sono alcune che hanno un carattere, per così dire, 'trasversale', dal momento che l'esame del contenuto della supplica che individuano permette di ricondurle in alcuni casi al primo gruppo, in altri al secondo. Si tratta di rubriche piuttosto generiche, cui possono essere associate non una, ma molte richieste di natura diversa, richieste che, ricorrendo, forse, piuttosto di rado, non giustificavano la creazione di una specifica rubrica. Ma non sempre: in alcuni casi, la rubrica generica viene impiegata per richieste ricorrenti. E anzi, talvolta individua richieste presentate con una certa frequenza e normalmente identificate da una rubrica apposita. È il caso della rubrica *Dispensatio*[113] che sostituisce talora rubriche del primo gruppo, come *Ad duo* e *Ad tria*, talora del secondo, come *De non promovendo*, ma viene impiegata anche per indicare le suppliche presentate da ecclesiastici che chiedono la provvista di un beneficio malgrado non abbiano ancora raggiunto l'età necessaria secondo il diritto canonico. Ancor più complesso è il caso della rubrica *Indultum*. Essa viene annotata nel margine di suppliche diversissime: alcune di esse riguardano la conferma o l'estensione di una *reservatio*[114]; altre l'estensione di una *expectativa*[115]; in una si chiede la conferma della provvista concessa dal pontefice defunto[116], in un'altra la comunità di Dro chiede che si costringa il titolare della chiesa locale a rispettare l'obbligo alla residenza[117], mentre in altre due Nicolò *Frosius* chiede di esserne dispensato e di potersi avvalere di un sostituto, a causa del grave pericolo cui sarebbe esposto se risiedesse nel luogo in cui si trova il beneficio di cui ha ottenuto la provvista[118]. Ancora: una donna chiede il permesso

[111] Scheda 812.

[112] Schede 735 e 783.

[113] Schede 2, 23, 118, 148, 150, 358, 485, 544, 548.

[114] Schede 288 e 141.

[115] Schede 333 e 414.

[116] Scheda 379.

[117] Scheda 427.

[118] Schede 363 e 368; una terza supplica in cui *Frosius* chiede di essere dispensato dall'obbligo alla residenza, ma aggiunge di essere impegnato in una vertenza in merito a degli imprecisati danni arrecati alla chiesa di cui è titolare da degli altrettanto imprecisati frati carmelitani, reca la rubrica *Commissio per breve sive indultum* (scheda 424).

di recarsi in pellegrinaggio in Terra Santa[119], un ecclesiastico quello di intraprendere studi universitari[120], un altro quello di svolgere la funzione di procuratore, avvocato, giudice in cause civili e criminali[121], un altro lamenta di aver perduto il documento che attesta la sua promozione ai gradi minori e maggiori dell'ordine e chiede che alle sue dichiarazioni in merito sia attribuito il valore posseduto dal documento smarrito[122], un altro ancora chiede di poter trattenere i beni lasciati in deposito presso di lui da un ecclesiastico defunto[123]. Non mancano richieste che disporrebbero di un'apposita rubrica: accanto alle varie suppliche che potrebbero essere accompagnate dalla rubrica *De horis*[124], se ne trovano due in cui la comunità di Castel Condino chiede la concessione di nominare e destituire il sacerdote cui affidare la cappella del villaggio[125], richiesta che potrebbe forse essere individuata dalla rubrica *Ius presentandi*. In un solo caso, oltre al già visto *Indultum per devolutionem*, il termine *indultum* è seguito da una specificazione: la rubrica *Indultum reformandi*[126] individua la richiesta di Massimiliano d'Asburgo di procedere alla riforma dei conventi dei frati minori che si trovano a Bolzano e Graz, conventi in cui si conduce «una vita dissoluta ed aliena all'istituto dei regolari» e tale da generare scandalo presso gli abitanti delle due città. Come la rubrica *Indultum* riguarda, in modo molto generico, la concessione di un permesso, così la rubrica *Prorogatio* riguarda, in modo altrettanto generico, la concessione di una proroga. Par di capire che qualunque scadenza sia suscettibile di essere prorogata: può trattarsi della proroga del termine di tre mesi entro cui rendere pubblica l'accettazione del beneficio di cui si ha diritto di ottenere la provvista in forza di una *expectativa*[127], di quello di sei mesi stabilito dalla regola *De publicando resignationem et petendo possessionem*[128], oppure di quello di un anno stabilito dalla regola *De annali possessore*[129]; può trattarsi del termine di tre anni imposto dalla regola *De triennali possessore*[130], di quello di un anno entro

[119] Scheda 210.

[120] Scheda 250.

[121] Scheda 710.

[122] Scheda 773.

[123] Scheda 264.

[124] Schede 584, 585, 590, 592, 615, 616.

[125] Schede 254 e 266.

[126] Scheda 56.

[127] Scheda 271. Si vedano le *regulae* 48 di Bonifacio IX e 41 di Giovanni XXIII; si veda anche la *regula* 106 di Martino V: E. von Ottenthal, *Regulae cancellariae apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nicolaus V.*, Innsbruck 1888, pp. 67, 180, 211-212.

[128] Schede 133, 181, 188, 240, 265, 293, 350. Si veda Pierre Rebuffi, *Praxis beneficiorum*, Venetiis 1613, pp. 407-427.

[129] Schede 134, 189, 192, 230, 442, 595, 608. Si vedano le *regulae* 166 di Martino V, 81 di Eugenio IV e 87 di Nicolò V: E. von Ottenthal, *Regulae cancellariae apostolicae*, pp. 230, 249, 266.

[130] Schede 433 e 552. Si veda L. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, I, p. 549 e, inoltre, *Corpus iuris canonici*, a cura di E. Friedberg, 2 voll., Leipzig 1879-1881, II: *Clementis papae V constitutiones*, liber II, titulus VI *De sequestratione possessionum et fructuum*, caput unicum *Ad compescendas*.

il quale, secondo una disposizione di Adriano VI, i titolari di due decanati devono provvedere alla permuta di uno di essi[131], oppure di quello stabilito per avvalersi delle concessioni stabilite da una costituzione di Pio IV in favore dei regolari che non risiedano in un monastero o convento[132]. Non mancano le richieste di proroga di particolari termini imposti in occasione di precedenti concessioni: Ludovico dei conti di San Bonifacio, ottenuta la provvista della chiesa di Santa Maria di Tione con la facoltà di prenderne possesso e di riscuoterne la rendita prima della redazione della lettera e del pagamento dei diritti alla Camera apostolica, cui avrebbe dovuto provvedere entro sei mesi, chiede che il termine imposto sia prorogato di tre mesi[133]. Oppure può trattarsi della proroga del termine di due anni entro il quale, quando si concede la facoltà di rinviare, anche fino a sette anni, l'ordinazione sacerdotale, si stabilisce che si debba, almeno, ottenere la promozione al suddiaconato[134]. Inoltre, un buon numero di suppliche che recano la rubrica *Prorogatio* non differiscono minimamente dalla suppliche individuate dalla rubrica *De non promovendo*[135].

È interessante osservare che, spesso, si chiede di rinviare un termine già prorogato, talora più di una volta. Il caso limite è quello di Alberto Morelli: conseguita la facoltà di differire di due anni la promozione al diaconato e al sacerdozio, malgrado la provvista di una parrocchiale, ottiene successivamente una proroga di due anni, quindi di un anno e poi di un ulteriore anno, quindi di sei mesi e poi di ulteriori sei mesi e infine, chiede, dal momento che ritiene di non poter conseguire la promozione prima dello spirare del termine concesso, una nuova dispensa o un'ulteriore proroga di sei mesi o di due ovvero cinque anni[136]. Ma è anche il caso dello stesso Cristoforo Madruzzo che ottiene di rinviare la consacrazione episcopale prima di due anni, poi di sei mesi e infine di ulteriori sei mesi[137].

La rubrica *Confirmatio* si trova nel margine di suppliche che si riferiscono per la maggior parte a un beneficio o alla sua rendita: si chiede la conferma dell'accordo relativo al pagamento di una pensione[138], delle consuetudini che garantiscono a una comunità il controllo della propria chiesa[139] o del compromesso che, in seguito a una lunga vertenza, riconosce a un'altra comunità la gestione della cappella locale[140]; si chiede la conferma dell'erezione di una cappella e dell'istituzione della confraternita

[131] Scheda 347.

[132] Scheda 825.

[133] Scheda 234.

[134] Schede 63 e 90.

[135] Schede 67, 87, 115, 170, 172, 236, 330, 374, 384, 413, 699.

[136] Scheda 699.

[137] Schede 651, 657, 675.

[138] Schede 91 e 478.

[139] Scheda 354.

[140] Scheda 315.

che ne cura la gestione[141]; si chiede la conferma dell'investitura della decima[142], benché in questo caso ricorra anche la rubrica *Confirmatio privilegiorum*[143]. Ma non solo: due confraternite chiedono la conferma della facoltà di far celebrare la messa, secondo un'antica consuetudine, presso le cappelle degli ospedali che gestiscono[144], mentre Bernardo Clesio e Ferdinando d'Asburgo chiedono la conferma delle norme che regolano l'accesso al capitolo cattedrale di Trento[145]. Talvolta, la rubrica precisa l'oggetto della conferma: *Confirmatio donationis*[146] individua la supplica con cui Ludovico Balzani chiede la conferma della donazione dei propri beni a un istituto di beneficenza, e *Confirmatio statutorum*[147] la supplica con cui si chiede la conferma di una modifica alle norme relative alla nomina dei canonici della cattedrale di Trento. Altre due suppliche recano la rubrica *Confirmatio*[148]: la prima presenta un contenuto analogo a quella individuata dalla rubrica *Commutatio voluntatis*, mentre il tenore della seconda non differisce, nella sostanza, da quello della supplica indicata dalla rubrica *Ius presentandi*.

Una *confirmatio* è, in effetti, anche la supplica con cui Geminiano da Fiorano chiede la conferma del compromesso che chiude una lunga vertenza riguardante un canonicato della cattedrale di Trento[149]: il *magister*, tuttavia, non annota in margine *Confirmatio*, ma *Reformatio*[150], una rubrica impiegata per individuare la richiesta di apportare un'integrazione a una supplica che ha già ricevuto l'approvazione del pontefice. La rilevanza dell'integrazione è piuttosto varia: può trattarsi del semplice completamento o inserimento di una formula[151], oppure dell'aggiunta di un beneficio a quelli indicati nella supplica già approvata[152], ma anche dell'attenuazione di una sentenza di sospensione dalla percezione della rendita del beneficio e dall'esercizio dell'ordine[153], oppure della precisazione dei criteri per accedere al capitolo di Trento[154]. Talora una *reformatio* è imposta dall'esigenza di garantirsi contro contestazioni o accuse insorte in seguito all'approvazione della supplica con cui viene con-

141 Scheda 551.

142 Scheda 697.

143 Scheda 711.

144 Scheda 30.

145 Scheda 534.

146 Scheda 743.

147 Scheda 572.

148 Schede 355 e 614.

149 Scheda 417.

150 Schede 180, 359, 380, 417, 431, 439, 472, 479, 541, 579, 590, 599, 600, 605, 634, 686, 715, 716, 761, 763, 767.

151 Schede 431 e 439.

152 Scheda 479.

153 Scheda 359.

154 Schede 541, 590, 599, 600, 605.

ferito un beneficio e tali da renderla inefficace[155]; talora, invece, è suggerita dalla necessità di contrastare i nuovi, rapidi sviluppi di una complessa vicenda giudiziaria[156]. Le *reformationes* sono quindi suppliche alquanto particolari. Del resto la loro struttura è diversa da quella consueta: nel XVI secolo la registrazione di una *Reformatio* non comprende, al contrario di quanto avveniva in precedenza, il testo della supplica già approvata e di cui si chiede l'integrazione[157], ma si limita all'esposizione del contenuto dell'aggiunta ed, eventualmente, del motivo della richiesta. Inoltre la registrazione è preceduta dall'indicazione del nome del supplicante, della data della supplica già approvata e, seppure in modo non sistematico, del registro e del foglio in cui quest'ultima era stata trascritta; ma si tratta di informazioni che non sempre permettono di risalire con sicurezza al documento cui si fa riferimento.

Un marcato carattere di trasversalità ha la rubrica *Commissio per breve*[158], *Commissio causarum*[159] o semplicemente *Commissio*[160], anche se, al contrario della rubrica *Confirmatio*, vi è una prevalenza delle richieste che si riferiscono ai diritti e alla condizione di una persona.

Non è difficile, in generale, spiegare quale sia il contenuto delle suppliche nel cui margine si legga questa rubrica: essenzialmente, un ecclesiastico o un laico chiede di attribuire a una, due o raramente, più persone la funzione di giudice in una vertenza; tali persone, normalmente ecclesiastici, devono essere di sicura integrità («probi viri») e risiedere in una località prossima al luogo in cui si trova il supplicante. Questo in generale; quando si tenta di scendere nel dettaglio, il quadro diviene più complesso e frammentario. In primo luogo, in merito all'oggetto della vertenza: qualsiasi genere di contrasto che sia suscettibile di essere portato di fronte a un giudice può dar luogo a una *commissio*. E allora troviamo, in numero abbastanza consistente, i processi matrimoniali[161], tra cui prevalgono, a confermare

[155] Scheda 579.

[156] Schede 716, 761, 763, 767.

[157] P. Rabikauskas, *Diplomatica pontificia*, p. 124. Sulla normale struttura della supplica si veda Th. Frenz, *I documenti pontifici*, p. 31.

[158] Schede 26, 44, 65, 112, 156, 228, 289, 300, 342, 383, 394, 396, 397, 402, 411, 416, 420, 421, 429, 432, 441, 469, 471, 481, 482, 487, 489, 495, 506, 509, 518, 522, 525, 528, 530, 545, 547, 549, 550, 554, 562, 568, 586, 604, 609, 623, 633, 643, 655, 679, 689, 691, 694, 701, 703, 712, 713, 714, 717, 718, 719, 724, 730, 736, 737, 740, 750, 751, 752, 753, 755, 757, 762, 766, 768, 772, 775, 786, 787, 799, 809, 818, 822, 824, 826.

[159] Scheda 51.

[160] Schede 205, 212, 267, 268, 269, 309.

[161] Sull'argomento si vedano C. De Clercq, *Mariage en droit occidental*, in *DDC*, VI, coll. 740-802; *Matrimonium*, in L. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, V, pp. 432-465. Si vedano, inoltre, S. Seidel Menchi - D. Quaglioni (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna 2000; S. Seidel Menchi - D. Quaglioni (edd), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna 2001; S. Seidel Menchi - D. Quaglioni (edd), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna 2004; D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna 2001.

l'urgenza dell'attenzione che il Concilio di Trento riserva alla definizione univoca delle norme relative alla celebrazione del matrimonio, proprio le vertenze in merito al riconoscimento dell'esistenza o dell'inesistenza del vincolo[162]. Peraltro, almeno in un caso, tale riconoscimento non costituisce l'obiettivo ultimo del processo, ma è strumentale alla dimostrazione della legittimità della nascita e quindi all'affermazione del diritto di accedere all'eredità dei genitori[163]. Sono solo due, invece, le cause relative alla separazione e all'annullamento[164]: ciò non deve stupire, in quanto l'assenza di regole precise riguardo alla formazione del vincolo e la mancanza di una documentazione affidabile che ne conservi memoria rendono certamente più agevole e conveniente negare di aver contratto matrimonio, piuttosto che affrontare la dimostrazione delle non molte circostanze che consentono di ottenere la separazione o l'annullamento.

Un altro processo riguarda, infine, l'attribuzione del controllo della dote in seguito ad adulterio[165]. Relativamente numerosi sono anche i processi che traggono origine da un contrasto riguardante, direttamente o indirettamente, un beneficio[166], ma, mentre i processi matrimoniali possono essere ricondotti a poche tipologie ricorrenti, nel caso dei processi 'beneficiali' non sembra possibile individuare degli ambiti in cui la litigiosità appaia particolarmente alta, perché quasi ogni vertenza rappresenta un caso a sé, con caratteristiche che la distinguono decisamente dalle altre. Così, senza la pretesa di fornire un quadro completo, troviamo la supplica presentata dalla comunità di Cologna e Gavazzo che tenta di strappare a un ecclesiastico il controllo di una cappellania eretta grazie a un consistente lascito testamentario[167]; troviamo la supplica di Giovanni Battista Chizzola che si sforza di riaffermare le prerogative della pieve di Condino, di cui è titolare, sulla chiesa di Castel Condino, villaggio che cerca di guadagnare un margine di autonomia[168]. Troviamo Nicolò *Frosius*, rettore della pieve di Santa Giustina a Creto, che tenta di ricondurre all'ordine una confraternita che presume di gestire autonomamente la celebrazione delle messe nella propria cappella[169]; Filippo Arrivabeni che si oppone all'inerzia, a suo dire pretestuosa e anzi colpevole, con cui il vescovo ritarda l'erezione di una cappellania di cui attende la provvista[170]; Girolamo Arrivabeni e Aliprando Madruzzo che si impegnano nel recupero di alcuni beni sottratti alla chiesa e al priorato di cui sono

[162] Schede 112, 156, 396, 411, 530, 550, 689, 713, 724, 730, 736, 740, 750, 751, 753, 786, 787, 809, 826.

[163] Scheda 112.

[164] Schede 228 e 604.

[165] Scheda 701.

[166] Schede 26, 44, 51, 300, 309, 394, 402, 424, 430, 441, 469, 471, 481, 482, 487, 495, 506, 509, 518, 522, 525, 528, 545, 547, 554, 562, 568, 586, 609, 623, 694, 703, 717, 737, 768, 775, 818, 822, 824.

[167] Scheda 51.

[168] Scheda 300.

[169] Scheda 402.

[170] Scheda 430; la rubrica è *Commissio per breve sive indultum*.

titolari[171]; Antonio *de Doninis* che tenta di allontanare un intruso dal beneficio che gli è stato conferito[172]; Francesco Giacomelli che rifiuta di corrispondere una pensione gravante sulla rendita del proprio beneficio[173]. Troviamo laici che si contendono un giuspatronato[174] o lo sfruttamento di beni ecclesiastici[175], ed ecclesiastici che tentano di rientrare in possesso del beneficio di cui sono stati privati sulla base di accuse che non esitano a definire false e strumentali[176]. Troviamo il pievano di Cloz che, conferita a Giovanni Battista Tisi la procura per far costituire una pensione in favore di Antonio Tabarelli, scopre, con comprensibile disappunto, che un certo Giovanni Tisi, approfittando, forse, della parziale omonimia, ha fatto riservare la pensione in favore di una persona diversa[177]. Troviamo il pievano di Tione che, avendo deciso di resignare il beneficio, ma riservandosi una congrua pensione, scopre che il procuratore incaricato di provvedere alle necessarie formalità ha ottenuto l'autorizzazione alla resignazione, ma ha scordato la riserva della pensione[178].

Accanto alle *commissiones* relative a processi matrimoniali e genericamente 'beneficiali', si agita un pulviscolo di suppliche diversissime: casi irripetibili, come irripetibili sono le vicende degli individui che emergono da esposizioni insolitamente ampie e ricche di dettagli; insolitamente, ma non inspiegabilmente, perché la difficoltà di ricondurre una richiesta a casi e modelli ricorrenti e standardizzati invitava a spiegare, a descrivere, apriva la strada alla narrazione. Solo alcuni esempi, tra i più interessanti. Il nobile Giacomo Concini racconta che, nel corso della guerra tra l'imperatore Massimiliano e il re di Francia, alcuni soldati francesi gli avevano sottratto 7 fiorini, 100 braccia di velluto nero e altri beni per un considerevole valore. Dopo la sconfitta dei francesi, intendendo riavere il suo a ogni costo e avendo sentito che un mercante francese si accingeva ad attraversare il territorio trentino senza salvacondotto, si era accordato con Giovanni Pietro da Cagnò, Federico *Amater* e altri complici, perché lo assalissero e depredassero: la singolare azione di 'rivalsa' avrebbe però dovuto avvenire nel dominio veneto, in modo che il vescovo di Trento, cui Concini era particolarmente inviso, non potesse cogliere l'occasione per condannarlo a pene «ingentissime». Tuttavia, Giovanni Pietro, Federico e i complici non si erano presi la briga di controllare di essersi lasciati alle spalle i confini del principato, il mercante non era stato assalito in territorio veneto, ma trentino; e il vescovo non aveva esitato a procedere contro Concini, condannandolo, senza convocarlo né offrirgli la possibilità di difendersi, a versare prima 1.700 e poi 375

[171] Schede 441 e 818.
[172] Scheda 586.
[173] Scheda 554.
[174] Scheda 528.
[175] Scheda 26.
[176] Scheda 487.
[177] Scheda 518.
[178] Scheda 547.

fiorini. Ritenendo di aver subito una trattamento iniquo, il nobile aveva presentato appello e chiede, appunto, che la causa di secondo grado sia affidata a un giudice delegato[179].

Un altro esempio. Cecilia *de Thomasinis*, da 36 anni suora presso il convento di Santa Chiara a Trento, racconta che il nuovo ministro dell'ordine, istigato da alcune giovani suore, spinte da un'incomprensibile animosità, l'aveva deposta dalla dignità di badessa cui era stata chiamata per la sesta volta, senza riguardo per il fatto che si trovava a letto inferma; non soddisfatto, l'aveva scomunicata, senza averla prima ammonita, e l'aveva sottoposta a un'ulteriore umiliazione, strappandole dal capo il velo con le proprie mani. In seguito, il ministro l'aveva nuovamente scomunicata e si era adoperato non solo perché la scomunica fosse confermata dal generale dell'ordine, ma anche perché venissero inviati due commissari a verificare i conti del suo abbaziato; ispezione che si era conclusa con l'imposizione di un'ammenda di 2.331 lire e il sequestro tutti i suoi beni mobili eccetto alcuni indumenti. Era stata, inoltre, espulsa dal convento e dal territorio del principato e si era disposto che non potesse farvi ritorno senza il permesso dei commissari che, per buona misura, le avevano imposto di restituire 50 ducati a una sua nipote, e avevano stabilito che, se avesse inteso ricorrere in giudizio, la sua istanza non potesse essere ascoltata finché non avesse restituito almeno 2.000 lire e adempiuto alle altre condanne. Cecilia non si rassegna e, intendendo difendere i diritti, i beni e l'onore, si rivolge al pontefice, supplicandolo di delegare l'azione legale che si propone di avviare a un giudice delegato[180].

Un ultimo esempio. Il chierico Bonaventura *Fanzinus* racconta che il capitano di Trento gli aveva impedito con le armi di prendere possesso del canonicato della cattedrale di cui aveva conseguito la provvista, permettendo, invece, che venisse occupato da Roberto Mosham; *Fanzinus* aveva intrapreso un'azione legale contro l'usurpatore, ottenendo che la vertenza venisse affidata a un uditore del sacro palazzo e che venisse emanato un decreto di citazione che era poi stato affisso alle porte della cattedrale. Il capitano, avuta notizia dell'esecuzione del mandato, aveva fatto incarcerare il fratello, non solo costringendolo a non fornirgli la somma necessaria per sostenere la causa, ma anche obbligandolo a cessare di inviargli il denaro con cui proseguire gli studi presso l'università di Bologna. *Fanzinus*, improvvisamente privato dei mezzi di sostentamento, si era visto costretto ad accettare l'ufficio di commissario di Solarolo, in Romagna, offertogli dalla marchesa di Mantova. Ma, dal momento che si tratta di un ufficio che comporta l'esercizio della giurisdizione non solo civile, ma anche criminale, chiede la dispensa dall'irregolarità in cui eventualmente incorra nello svolgimento dell'incarico[181]. Come si vede, *Fanzinus* non chiede la delega di un giudice per proseguire la causa, ma una dispensa; malgrado

[179] Scheda 269.

[180] Scheda 655.

[181] Scheda 489.

ciò la rubrica *Commissio* compare nel margine della supplica. Si tratta, ovviamente, di un errore; un errore comprensibile, poiché, in effetti, il tenore della prima parte della supplica e, in primo luogo, l'ampiezza dell'esposizione, inducono a ritenere che non possa concludersi che con la richiesta della delega di un giudice. Ma un errore in cui il *magister* poteva cadere solo limitandosi a leggere la porzione iniziale del testo: proprio per questo si tratta di un errore significativo, poiché mostra come non sempre si procedesse alla lettura dell'intera supplica registrata, ma solo di quel tanto che bastava per farsi un'idea del contenuto e, quindi, per scegliere una rubrica.

Le *commissiones* non presentano un alto grado di diversificazione solo in rapporto all'oggetto della vertenza, ma anche in merito alle circostanze in cui si chiede la delega di un giudice. È vero che, nella maggior parte dei casi, la supplica viene presentata in seguito alla pubblicazione di una sentenza di primo grado che non risponde affatto alle attese, e consiste quindi essenzialmente nella richiesta di affidare l'appello a un giudice diverso da quello cui toccherebbe secondo la normale gerarchia dei tribunali. Ma è anche vero che non di rado viene presentata in connessione con un appello interposto contro una decisione interlocutoria assunta nel corso del procedimento di primo, ma anche di secondo grado, oppure contro la dichiarazione con cui il giudice delegato, naturalmente su richiesta dell'avversario, afferma la propria competenza e apre il processo, o contro una sua decisione interlocutoria, o persino contro la sua sentenza. In non pochi casi, infine, la richiesta viene presentata ancor prima di intraprendere una vertenza che, per qualche motivo, non si intende aprire di fronte al giudice ordinario. Del resto, le motivazioni che inducono a chiedere una *commissio* sono raramente rese esplicite. I pochi supplicanti che ritengono opportuno fornire spiegazioni in proposito fanno riferimento al timore che il giudice di fronte al quale dovrebbe svolgersi il processo favorisca l'avversario, magari perché ricco e potente o fornito di conoscenze influenti. Oppure sostengono che il giudice non procede all'esame della causa con la necessaria sollecitudine, forse al fine di scoraggiare la prosecuzione di una vertenza che promette di essere lunga e dispendiosa.

Il ricorso alla *commissio*, comunque, se rappresenta un mezzo per giungere alla rapida conclusione di una causa, può costituire anche uno strumento per ottenere il risultato opposto, rinviando il momento dell'emissione della sentenza definitiva o della sua esecuzione. Emblematica la lunga e complessa vicenda che vede protagonisti Gabriele Cozzali, titolare della chiesa di Tignale, e un implacabile Cristoforo Madruzzo[182]. Nel 1542, Cozzali presenta una supplica in cui sostiene che, per quanto fosse sempre vissuto in modo irreprensibile, il vicario del vescovo di Trento lo aveva fatto arrestare e incarcerare, accusandolo di essersi reso colpevole di concubinato e di aver commesso un omicidio. Cozzali era riuscito facilmente a dimostrare l'infondatezza delle accuse e l'inconsistenza delle prove addotte a suo carico, ma il vicario gli aveva estorto con la tortura una confessione che era stato costretto a confermare sotto giuramento. Ritenendo la situazione ormai insostenibile, era fuggito dal carcere

[182] Schede 679, 712, 716, 718, 719, 752, 755, 761, 762, 763, 766, 767, 772.

e, per mezzo di un procuratore, aveva presentato diverse eccezioni, dichiarando che le prove erano false e il processo illegittimo, che la confessione gli era stata strappata con la violenza e che il giuramento era privo di valore. Le eccezioni erano state respinte e Cozzali aveva presentato appello al pontefice. Ma questo non aveva impedito al vicario di emanare una sentenza con cui lo dichiarava irregolare, privandolo del beneficio e imponendogli di lasciare la diocesi. Anche contro la sentenza aveva presentato appello: chiede quindi che il procedimento di secondo grado e con esso l'intera vertenza siano affidati a un giudice delegato, da designare tra i vicari delle diocesi confinanti con quella di Trento. Nel 1545, il vicario di Trento presenta a sua volta una supplica in cui rievoca brevemente la vicenda, confermando la sostanza dei fatti, ma fornendone un'interpretazione diametralmente opposta e riferendo che Cozzali, ottenuta l'approvazione della supplica, si era rivolto al vicario di Brescia che aveva provveduto al riesame degli atti processuali e aveva emanato una sentenza di assoluzione. Contro tale sentenza annuncia di aver presentato appello e chiede che dell'esame della questione siano incaricati Giovanni Maria Del Monte e Marcello Cervini, che si trovano a Trento quali legati papali in occasione del concilio. Non sappiamo se i due cardinali abbiano mai avuto per le mani gli atti del processo; in effetti, sembra che non siano stati coinvolti: da una nuova supplica presentata da Cozzali nel 1546 sappiamo che il vicario sarebbe riuscito a ottenere – in modo, sembra, irregolare – che il breve redatto in seguito all'approvazione della supplica non menzionasse i cardinali, ma imponesse di ricorrere a Tommaso Marsaner o Antonio Piccoli, canonici di Trento, oppure al priore di Campiglio. Tre ecclesiastici, secondo il giudizio di Cozzali, favorevoli al vicario che si era immediatamente rivolto al «suo amicissimo» Marsaner. Cozzali era comunque riuscito a sottrarre il processo al canonico di Trento e a dirottarlo verso il vicario di Bergamo, conseguendo una nuova sentenza assolutoria, ma non pienamente soddisfacente: aveva quindi presentato un nuovo appello al pontefice e chiesto che fosse affidato a un nuovo giudice delegato. Naturalmente, il vicario di Trento non era rimasto inoperoso: non appena giunta da Bergamo la notizia dell'assoluzione, un nuovo appello era partito alla volta di Roma e una nuova supplica lo aveva seguito, al fine di ottenere la designazione di un altro giudice.

Il contrasto si trascina negli anni seguenti finché, nel 1552, scende finalmente in campo il principe vescovo Cristoforo Madruzzo. La sua supplica si apre con un'ampia rievocazione dei crimini di Cozzali, accusato ora di aver commesso numerosi omicidi e rapimenti, atti di brigantaggio, furti e sacrilegi, perpetrato stupri e adulteri con le proprie figlie spirituali, di aver avuto rapporti carnali con prostitute che gli avevano dato dei figli, di essersi abbandonato al gioco al punto da trascurare la celebrazione della messa. Il lungo testo prosegue con una puntuale ricostruzione della vicenda processuale; qui appare sufficiente ricordare come, passata in giudicato la sentenza emessa dal vicario di Bergamo, Cozzali avesse ripreso possesso della parrocchiale di Tignale, spingendo il vescovo a chiedere, «in ossequio al proprio ufficio di buon pastore e desiderando eliminare la pietra dello scandalo dalla vista del suo popolo e purgare la propria diocesi da un simile morbo», che il pontefice avocasse tutte

le cause in atto nei confronti dell'ecclesiastico e le affidasse a un giudice delegato residente a Venezia. La supplica successiva, presentata da Cozzali, ci informa che dell'esame dell'intricata vicenda era stato incaricato il nunzio di Venezia che, tuttavia, assorbito da altri impegni, non sembrava trovare il tempo di occuparsene. Sfortunatamente, il tempo l'aveva trovato Francesco Martello, uditore del nunzio, che, prestando ascolto ai nemici di Cozzali, lo aveva fatto gettare in prigione. E in un'umida cella Cozzali, sessantenne e ammalato, languiva ormai da sei mesi, senza però che si accennasse ad aprire il processo o che si prendessero in considerazione le ripetute istanze di scarcerazione presentate dal suo procuratore. Cozzali chiede dunque che il pontefice avochi nuovamente a sé il procedimento e lo affidi a un altro giudice delegato residente a Venezia. La scelta cade sul vicario del patriarca e sul pievano di San Pantaleone che dispongono la scarcerazione del prigioniero. La reazione di Cristoforo Madruzzo non si fa attendere: all'appello contro il provvedimento di scarcerazione segue una nuova *commissio*, che trasferisce l'ormai voluminoso incartamento nelle mani dell'abate di San Cipriano a Murano e del pievano di Sant'Apollinare a Venezia. Scelta infelice, quest'ultima, perché il pievano, al fine, sembra, di favorire Cozzali, coglie ogni pretesto per evitare di incontrare l'abate e procedere all'esame degli atti; atteggiamento che induce il procuratore di Cristoforo Madruzzo a chiedere che egli sia sollevato dall'incarico e sostituito. Al pievano subentra Giovanni Maria *Pisaurus*, vescovo di Paphos, diocesi dell'isola di Cipro. Ma non per molto: Cozzali non tarda a ottenere il trasferimento della causa ai pievani di San Giovanni Nuovo e di San Barnaba a Venezia, che forse non riescono nemmeno ad aprire il fascicolo prima che il principe vescovo ottenga l'approvazione di una nuova *commissio*. Non conosciamo i nomi dei nuovi giudici e le suppliche non permettono di ricostruire gli ulteriori sviluppi della vicenda. Sappiamo tuttavia, da una supplica presentata nel 1560 da Filippo *Gerius* per ottenere il conferimento della chiesa di Tignale, che Cozzali, in quell'anno, era ormai deceduto. È quindi possibile che solo la morte abbia posto fine a una vicenda giudiziaria che l'abile ricorso alle *commissiones* poteva rendere virtualmente infinita.

Tab. *Elenco delle rubriche e numero delle relative suppliche*

Rubrica	numero delle suppliche
Absolutio	2
Absolutio ab homicidio	1
Accessus	1
Accolitatus	1
Ad duo	12
Ad duo et de non promovendo	2
Ad tria	3
Adprobatio	1
Cassatio	9
Cassatio pensionis	17
Cassatio pensionis et adsignatio de novo	1

Rubrica	numero delle suppliche
Certo modo	10
Cessio	71
Cessio cum accessu	1
Cessio cum pensione	2
Collatio	1
Commissio	6
Commissio causarum	1
Commissio in curia	1
Commissio per breve	84
Commissio per breve sive indultum	2
Commutatio voluntatis	1
Compaternitas	1
Confirmatio	10
Confirmatio concordie cum accessu	1
Confirmatio concordie cum pensione	1
Confirmatio donationis	1
Confirmatio privilegiorum	1
Confirmatio statutorum	1
De horis	23
De non promovendo	17
De non publicando	1
De promovendo	25
De promovendo et ad duo	1
De promovendo per breve	1
De tertio	1
Decretum	1
Devolutio	2
Dispensatio	9
Dissolutio et resignatio	1
Dissolutio unionis	1
Erectio	8
Erectio capellanie	1
Erectio cum nova provisione	1
Erectio cum provisione duarum capellaniarum	1
Erectio in viceprothomedicum	1
Expectativa	7
Extinctio cum reservatione beneficii	1
Extinctio pensionis	2
In evidentem	2
Indulgentia	2
Indultum	21
Indultum per devolutionem	1
Indultum reformandi	1
Ius presentandi	1
Legitimatio	1
Licentia testandi	1
Manutentio	1
Mutatio collationis	1

Rubrica	numero delle suppliche
Nova commenda	1
Nova provisio	124
Nova provisio cum pensione	2
Nova provisio et ad duo	3
Nova provisio et de non promovendo	1
Nova provisio et indultum	1
Nova provisio seu perinde valere	1
Ob non expressum	1
Pensio	3
Per contractum matrimonium	1
Per decretum	1
Per devolutionem	29
Per obitum	69
Per privationem	1
Perinde valere	13
Presentialiter	1
Privatio	3
Privatio in forma iuris	1
Propter simoniam	2
Prorogatio	36
Provisio	1
Reformatio	22
Relaxatio iuramenti	1
Reservatio	1
Reservatio iurispatronatus	1
Resignatio	62
Resignatio cum pensione	7
Resignatio cum pensione et regressu	3
Resignatio et ad duo	1
Resignatio in favorem	1
Si in evidentem	5
Si neutri	30
Surrogatio	11
Translatio	2
Translatio pensionis	5
Unio	6

Benefici, dispense, commissioni: prime osservazioni sul contenuto delle suppliche

di *Cristina Belloni*

La banca dati delle suppliche trentine relative ai pontificati compresi tra Leone X e Pio IV, cioè per il periodo che va dal 1513 al 1565[1], ne comprende 839. Di queste 814 recano a margine la sigla corrispondente alla diocesi di Trento, da sola o accompagnata da quella di altre diocesi[2]: compaiono più di una volta le diocesi di Bressanone (6)[3], Salisburgo (3), Costanza (2), Feltre (2)[4]. Si ritrovano, inoltre, le diocesi italiane di Padova, Benevento, Brescia, Como, Modena, Siena e Verona[5], quelle tedesche di Augusta, Magonza, Passavia e Treviri[6], quelle di Cambrai e Liegi nell'area dei Paesi Bassi allora sotto il controllo imperiale[7], la diocesi di Strasburgo e quella di Coira[8].

La presenza delle diocesi immediatamente confinanti con quella trentina – Bressanone, Feltre, Verona, Coira e Brescia – dipende talora dal fatto che i petenti sono incerti sull'esatta dipendenza ecclesiastica del beneficio per cui chiedono la grazia

[1] Le date estreme delle suppliche schedate nella banca dati sono comprese tra il 19 marzo 1513 ed il 20 ottobre 1564.

[2] Sui criteri che regolano l'apposizione della sigla relativa alla diocesi cfr. il contributo di L. Faoro in questo volume, p. 43.

[3] Cfr. schede 93, 98, 321, 552 (in questo caso compaiono anche le diocesi tedesche di Augusta, Costanza, Magonza e Passavia e quella austriaca di Salisburgo), 563, 725. Benefici situati nella diocesi di Bressanone sono oggetto anche di altre suppliche, cfr. schede 175, 219, 351, 468, 483, 484, 505, 523, 617, 821.

[4] Oltre alla già citata scheda 552, cfr. le schede 56 e 358 (Trento, Salisburgo); 129 (Trento, Costanza); 281 e 331 (Trento, Feltre).

[5] Cfr. schede 242 (Trento, Padova); 353 (Trento, Benevento); 64 (Trento, Brescia); 517 (Trento, Como); 89 (Trento, Modena); 656 (Trento, Siena); 193 (Trento, Verona).

[6] Cfr. le già citate schede 552 e 185 (Trento, Treviri).

[7] Cfr. schede 2 (Trento, Cambrai) e 693 (Trento, Liegi).

[8] Cfr. schede 28 (Trento, Strasburgo) e 202 (Trento, Coira). In alcuni casi la lettura delle suppliche rivela la presenza di benefici situati anche in (o di petenti provenienti anche da) diocesi diverse da quella trentina, ma non segnalati nella rubrica. Oltre ai casi già citati segnaliamo la supplica 319, relativa ad una richiesta *de promovendo*, avanzata da 11 chierici residenti in curia, uno solo dei quali risulta essere trentino, mentre gli altri provengono dalle diocesi di Avezzano, Utrecht, Würzburg, Amsterdam, Olmütz, Györ e Salisburgo. In un altro caso (scheda 199), la sigla «T» si riferisce alla provenienza del petente, trentino, mentre il beneficio oggetto della supplica si trova in diocesi di Ratisbona. La supplica 344 riguarda la traslazione di una pensione gravante sulla parrocchiale di S. Maria di Cavedine e sulla scolasteria della cattedrale polacca di Gniezno.

Tab. 1. *Diocesi presenti nelle suppliche esaminate*

diocesi	n. suppliche	estremi cronologici
Trento	788	19.3.1513 - 20.10.1564
senza diocesi	23	17.4.1520 - 15.1.1564
Trento, Bressanone	5	3.1.1515 - 14.4.1548
Brescia	3	28.5.1518 - 8.3.1553
Trento, Feltre	2	24.2.1520 - 7.7.1521
Trento, Salisburgo	2	27.3.1514 - 27.5.1523
Trento o *nullius dioecesis*	1	2.5.1562
Trento o Padova	1	5.4.1519
Trento, Benevento	1	14.4.1523
Trento, Brescia	1	28.4.1514
Trento, Bressanone, Augusta, Costanza, Magonza, Passavia, Salisburgo	1	9.2.1533
Trento, Cambrai	1	21.3.1513
Trento, Coira	1	29.1.1518
Trento, Como	1	22.3.1531
Trento, Costanza	1	1.1.1516
Trento, Liegi	1	28.2.1543
Trento, Modena	1	20.10.1514
Trento, Siena	1	22.4.1540
Trento, Strasburgo	1	9.10.1513
Trento, Treviri	1	26.5.1517
Trento, Verona	1	31.7.1517

da una diocesi o dall'altra[9]. La presenza, invero abbastanza ridotta, di altre diocesi oltre a quella trentina nelle suppliche sembra circoscritta in massima parte a un nucleo di petenti ben preciso, legato agli ambienti della curia romana e di quella imperiale. Incontriamo così l'arcivescovo di Napoli Vincenzo Carafa, che risulta detentore di benefici nelle diocesi di Brescia, Cremona e Verona, oltre che in quella di Trento[10]; Uberto Gambara, prima e dopo la promozione al cardinalato, con benefici nelle diocesi di Trento, Brescia, Cremona e Milano[11]; il curiale tedesco Giovanni Ingenwinckel, con benefici nelle diocesi di Trento e Colonia[12]; il segretario imperiale Giacomo Bannisio, con benefici o grazie aspettative nelle diocesi di Trento, Colonia, Feltre, Salisburgo, Bressanone e Passavia[13]; Gregorio Angerer,

[9] Così la scheda 242 riguarda la parrocchiale di Santo Stefano di Mori, che viene indicata come sita nelle diocesi di Trento o di Padova; le suppliche 116, 158, 193 recano la sigla di Trento ma si riferiscono a benefici la cui localizzazione è incerta tra Trento e Brescia (116, 158) o tra Trento e Verona (193).

[10] Cfr. scheda 208.

[11] *Ibidem*.

[12] Cfr. scheda 22.

[13] Cfr. indice, *ad vocem*.

prima e dopo la promozione al vescovato di Wiener Neustadt, con benefici nelle diocesi di Trento e Bressanone[14].

La banca dati comprende, inoltre, alcune suppliche prive della sigla della diocesi: si tratta per la maggior parte (20 casi) di *reformationes* di suppliche trentine, mentre altre tre suppliche, prive dell'indicazione, risultano alla lettura comunque attinenti a Trento[15]. Abbiamo, inoltre, inserito tre suppliche che recano la sigla della diocesi di Brescia, in quanto – come meglio si vedrà esaminandole direttamente – risultano indissolubilmente legate a vicende trentine, oggetto di trattazione in altre suppliche schedate[16].

Le suppliche sono state schedate in una banca dati articolata, che ha consentito di raccogliere e gestire informazioni riguardo ai diversi aspetti formali e contenutistici della fonte documentaria: collocazione archivistica di ogni supplica con eventuali osservazioni al riguardo; responsabile della segnatura e, ove indicato, nome del referendario incaricato dell'esame della vertenza; rubriche e formule di approvazione; dati relativi ai petenti e agli altri personaggi menzionati nelle suppliche, al loro *status* giuridico, alle loro qualifiche, ai benefici in loro possesso, alle cariche che ricoprivano, ai loro rapporti con esponenti del mondo curiale o con il pontefice stesso ecc.; informazioni sugli enti ecclesiastici oggetto o soggetto delle richieste avanzate al pontefice, sulla loro natura giuridica, sul valore, sulla collocazione geografica, e – per i benefici – sulla causa dell'eventuale vacanza; numero e natura delle richieste avanzate al pontefice in ogni singola supplica. Questa cospicua mole di dati sarà qui oggetto di una prima trattazione, che si propone non soltanto di presentare il contenuto delle suppliche, ma di fornire anche alcune informazioni utili alla loro interpretazione. Non si tratta, tuttavia, di una trattazione esaustiva. Il progetto di schedatura, infatti, si propone di coprire l'intero secolo XVI fino al termine del pontificato di Clemente VIII (1605), il che consentirà di esaminare le ripercussioni sulle materie oggetto delle suppliche dell'applicazione dei decreti del Concilio Tridentino, analisi che ci proponiamo di effettuare in un secondo volume.

Le suppliche qui presentate comprendono un totale di 2481 richieste, presentate da 933 diversi petenti, con una media di circa 2,7 richieste per supplica: media, tuttavia, poco significativa in quanto – come si è visto nel contributo relativo alle

[14] Cfr. indice, *ad vocem*. Segnaliamo ancora Paolo Somenzio, con benefici nelle diocesi di Trento, Como e Milano; Odorico Costede, con benefici a Trento e Feltre, e Ambrogio Ypphofer, con benefici a Trento e Bressanone. Per una disamina più approfondita dei petenti presenti nelle suppliche si veda, comunque, il saggio di C. Nubola, in questo volume.

[15] Si tratta delle schede 290, 763, 833.

[16] Cfr. suppliche 212, 762. A ciò si aggiunge la supplica 770, con la quale il conte Viviano Lodron, pievano di Santa Giustina di Pieve di Bono chiede la dispensa per conseguire la promozione agli ordini sacri da un antistite a propria scelta senza necessità dell'autorizzazione dell'ordinario. Benché rechi la sigla «B.», la supplica cita il beneficio come sito nella diocesi di Trento, cui effettivamente appartiene, o di Brescia.

rubriche[17] – il numero delle richieste di grazia che un petente poteva inoltrare con una singola supplica oscillava da una fino a sei, sette e oltre. Nel corso della schedatura del materiale documentario le richieste sono state ripartite in tre tipologie principali: richieste attinenti alla materia beneficiaria; richieste relative a dispense, licenze, assoluzioni o commissioni di cause; suppliche matrimoniali[18].

In questa prima fase, in realtà, non sono state individuate suppliche matrimoniali vere e proprie, suppliche, cioè, nelle quali il petente o i petenti – di norma i nubendi o i coniugi – chiedessero al pontefice la concessione di dispense da impedimenti matrimoniali, oppure la riabilitazione e la conferma della validità del vincolo nel caso in cui l'impedimento fosse venuto a loro conoscenza soltanto dopo la celebrazione delle nozze. È probabile che questo tipo di richieste venisse inoltrato, piuttosto, alla Sacra Penitenzieria Apostolica: infatti il ricorso alla Penitenzieria, oltre a garantire la segretezza del procedimento, comportava un costo economico molto inferiore[19]. Ciò non significa che la materia matrimoniale sia del tutto estranea alla documentazione qui pubblicata: abbiamo, infatti 24 suppliche relative a vertenze matrimoniali, la cui presenza in questa sede si deve, probabilmente, al fatto che si tratta di vicende conflittuali, in cui le divergenze tra i coniugi riguardo alla validità del vincolo avevano condotto i due a confrontarsi dapprima *in partibus*, di fronte all'ordinario o al suo vicario generale, quindi a inoltrare appello a Roma. Si tratta, comunque, di un gruppo piuttosto esiguo di documenti, che rientrano tipologicamente nel gruppo delle *commissiones* di cause *in partibus* e di cui parleremo a tale proposito.

La grande maggioranza delle richieste (60,8%) ha per oggetto benefici ecclesiastici o le loro rendite; il 34,5% si riferisce alla richiesta di dispense, licenze o di assoluzioni, ma nella metà circa dei casi anche queste risultano legate ad altre richieste attinenti alla materia beneficiaria; il 4,7% riguarda la commissione di cause *in partibus*. Le tre categorie di suppliche così individuate saranno oggetto di analisi nel prosieguo di questo contributo, che concentrerà la propria attenzione sugli aspetti giuridici e contenutistici delle richieste, rinviando ai saggi di Luca Faoro, Maria Albina Federico e Cecilia Nubola per l'analisi dettagliata delle rubriche, gli aspetti formali e l'esame dei petenti.

[17] Cfr. il contributo di L. Faoro in questo volume, pp. 42-43.

[18] Si tratta di una suddivisione che trova parziale riscontro anche nella prassi curiale, ad esempio relativamente al criterio seguito nell'apposizione della sigla della diocesi. Si vedano al riguardo le osservazioni di L. Faoro, in questo volume, p. 43.

[19] Sull'attività della sacra Penitenzieria cfr. P. Ostinelli, *Introduzione*, in P. Ostinelli (ed), *Penitenzieria apostolica. Le suppliche alla Sacra Penitenzieria Apostolica provenienti dalla diocesi di Como (1438-1484)*, (Materiali di storia ecclesiastica lombarda [secoli XIV-XVI]) Milano 2003, pp. 7 ss.

I. Le suppliche relative alla materia beneficiaria[20]

1. *Natura e tipologia dei benefici ecclesiastici*

Il principio fondamentale che regola la provvista beneficiaria è – o meglio, come vedremo, dovrebbe essere – che *beneficium datur propter officium*, ossia che le rendite economiche del beneficio sono strettamente connesse all'ufficio che il beneficiario deve svolgere – ad esempio la prestazione della cura d'anime nel caso di chiese parrocchiali, la celebrazione di messe nel caso di molte cappellanie, la partecipazione all'officiatura solenne delle chiese cattedrali o collegiate nel caso di canonicati, per citare soltanto i casi più comuni – e sono finalizzate ad assicurargli un dignitoso tenore di vita.

I benefici si distinguono in secolari e regolari, riservati, questi ultimi, ai professi dei vari ordini religiosi. Possono essere singoli, privi, cioè, di oneri di cura d'anime, di diritti di giurisdizione, di attribuzioni amministrative (ad es. chiericati, canonicati, prebende, cappellanie per i secolari; monacati e canonicati regolari per i regolari): a loro volta distinti in *mere simplicia*, cioè senza alcun obbligo se non la recitazione di preghiere, oppure *servitoria* se prevedevano la celebrazione di messe, oppure il servizio a un altare o a una cappella. Possono essere doppi: è questo il caso dei benefici curati, quali chiese parrocchiali o vicarie curate, delle dignità, dei personati e degli offici all'interno dei capitoli.

Dal punto di vista della loro provvista i benefici si distinguono in elettivi (categoria alla quale, almeno teoricamente, facevano capo ad esempio i canonicati) o collativi, distinti questi ultimi a loro volta in benefici maggiori, la cui collazione avveniva in concistoro, da parte del pontefice e dei cardinali (in modo particolare vescovati e abbazie), e benefici minori, la cui provvista, originariamente riservata agli ordinari diocesani o ad altri collatori quali abati, capitoli cattedrali ecc., fu progressivamente avocata dal papa nel corso del basso medioevo.

A seconda degli oneri connessi all'*officium* cui il beneficio pertiene, i benefici stessi si distinguono in compatibili e incompatibili. Nel primo caso si tratta di norma di benefici semplici che non comportano né cura d'anime, né giurisdizioni, né obblighi di residenza altrimenti stabiliti e che possono essere cumulati tra loro fino a garantire al titolare un dignitoso livello di vita; i benefici incompatibili – quali, ad esempio, le chiese curate o altri benefici che comportano cura d'anime – per il diritto canonico non possono essere cumulati, a meno che non intervenga un'esplicita dispensa pon-

[20] La bibliografia cui si è fatto maggiormente ricorso nella compilazione di questa parte comprende: G. Cornaggia-Medici, *Bénéfices en Italie*, in *DDC*, II, coll. 522-546; A. Galante, *Il beneficio ecclesiastico*. Estratto dell'Enciclopedia Giuridica Italiana, II/1, Milano 1895; H. Hilderscheid, *Bénéfices en Allemagne*, in *DDC*, II, coll. 629-658; G. Mollat, *Bénéfices ecclésiastiques*, in *Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclésiastique*, VII, Paris 1934, coll. 1237-1270; dello stesso autore si vedano inoltre *Bénéfices ecclésiastiques en Occident*, in *DDC*, II, coll. 406-449; *Expectatives*, in *DDC*, V, coll. 678-690; *Réserve*, in *DDC*, VII, coll. 635-640; R. Naz, *Élection*, in *DDC*, V, coll. 238-248, *Pension ecclésiastique*, in *DDC*, VI, coll. 1346-1353, e *Office ecclésiastique*, in *DDC*, VI, coll. 1074-1105.

tificia. Si tratta in questo caso molto spesso di benefici residenziali, che richiedono cioè la presenza costante del titolare presso la propria sede.

2. *Il diritto di collazione dei benefici*

I titolari di un beneficio possono essere designati secondo diverse modalità: per libera nomina da parte del superiore competente, su presentazione da parte del patrono, per elezione da parte di una collettività o per postulazione. Alla designazione segue la concessione del titolo che può avvenire per libera collazione in caso di designazione per libera nomina; per istituzione canonica se il titolare è stato presentato, ad esempio, dai titolari del diritto di giuspatronato; per conferma e per accettazione da parte dell'eletto in caso di elezione e per ammissione della postulazione se è stato postulato e l'ammissione è necessaria.

I benefici elettivi venivano assegnati per elezione. In origine rientravano nella categoria i vescovati, poi riservati alla provvista apostolica, ma anche gli abbaziati (poi di collazione concistoriale), i priorati conventuali, le dignità e gli uffici nei monasteri e in molti capitoli, i canonicati. Il diritto canonico intende come elezione la designazione regolare fatta da coloro che hanno diritto di suffragio al riguardo di una persona legalmente idonea a occupare un ufficio ecclesiastico vacante, designazione sottoposta a ratifica dell'eletto e conferma dell'autorità competente. L'elezione non può verificarsi prima che un ufficio sia effettivamente vacante, ma dopo la notifica della vacanza deve avvenire entro un certo termine, pena la perdita dei diritti e il passaggio della designazione all'autorità superiore (diritto di devoluzione)[21]. Una volta accettata l'elezione, l'eletto acquisisce uno *ius ad rem* che ha, però, bisogno di ottenere la conferma dell'autorità preposta prima di divenire *ius in re*. In caso di necessità della conferma, spetta all'eletto richiederla entro un termine prefissato, e se il candidato risulta idoneo deve essergli concessa.

Nel caso dei benefici minori, la provvista spettava in linea teorica all'ordinario diocesano – talora congiuntamente con il capitolo cattedrale – che poteva delegare tale facoltà al proprio vicario generale, mentre per i benefici regolari e secolari dipendenti da comunità religiose la collazione competeva all'abate, talvolta insieme al capitolo dei monaci, altre volte al solo capitolo conventuale.

Per quanto riguarda i benefici di giuspatronato, il patrono (singolo, famiglia, ente ecclesiastico secolare o regolare, spesso la *vicinia*, ovvero la comunità dei parrocchiani, nel caso di chiese curate) designava il titolare del beneficio, che veniva poi presentato al collatore ordinario per l'istituzione entro un termine stabilito giuridicamente in quattro mesi se il patrono era laico, sei mesi se ecclesiastico: nel caso in cui la presentazione non avvenisse entro i termini stabiliti il diritto di provvista era devoluto al vescovo (collatore ordinario).

[21] Sui criteri in base ai quali veniva sancita la regolarità e la validità di un'elezione cfr. R. NAZ, *Élection*.

3. *L'intervento pontificio*

Nel periodo da noi considerato i diritti di tutti i sopraccitati collatori ordinari erano stati, in realtà, soppiantati in larga misura dall'intervento pontificio, che si fondava giuridicamente su tre capisaldi. In primo luogo la vacanza del beneficio in curia, ossia il caso in cui il titolare di un beneficio morisse mentre si trovava presso la sede apostolica. Nel 1265 Clemente IV con la decretale *Licet ecclesiarum* riservò tali benefici alla collazione papale. Altra motivazione giuridica dell'intervento pontificio era il diritto di devoluzione: sancito dal Concilio Lateranense III (1179)[22], stabiliva che, nel caso in cui il titolare del diritto di collazione non lo esercitasse entro un certo termine, tale diritto fosse trasferito al suo superiore. Il papa aveva anche il diritto di provvedere i benefici i cui titolari avessero omesso di ricevere gli ordini sacri entro certi termini dopo aver ricevuto la collazione[23]. Un ruolo sempre più rilevante esercitava inoltre il diritto di riserva, cioè il diritto di cui godeva il papa, in virtù del proprio primato giurisdizionale, di conferire personalmente un beneficio o un ufficio vacante o che sarebbe divenuto vacante in futuro, escludendo il diritto dei collatori ordinari per i benefici minori e dei titolari del diritto di elezione per i benefici maggiori[24]. Bonifacio VIII (1294-1303) estese il diritto di riserva ai benefici dei legati e nunzi apostolici e a quelli di tutti coloro che si recassero alla curia e morissero entro due giorni di marcia dalla sede apostolica, nonché ai benefici dei curiali[25] anche se deceduti in una località prossima alla curia. La riserva fu poi estesa ai benefici degli ufficiali di curia. Un'ulteriore riserva generale emanata da Giovanni XXII (1316-1334) con la costituzione *Ex debito* riservò alla collazione apostolica tutti i benefici i cui titolari fossero stati deposti o privati dell'ufficio, i benefici vacanti per rinuncia nelle mani del papa, per provvista o trasferimento ad altro beneficio a opera del papa, i benefici di abati e vescovi consacrati in curia, quelli dei cardinali al momento del loro decesso; inoltre tutti i benefici vacanti per cumulo illecito (costituzione *Execrabilis*, 1317)[26]. Benedetto XII (1334-1342) riservò alla provvista apostolica i benefici di chi resignava quelli detenuti per conseguirne

[22] Nel canone 8°: *Conciliorum oecumenicorum decreta*, edd. G. ALBERIGO et al., Bologna 1991, p. 215.

[23] È quanto avviene, ad esempio, nel caso della supplica 219 (1518 ottobre 5): Erasmo Stremberger chiede al pontefice la provvista di due parrocchiali imprecisate della diocesi di Trento, che già gli erano state conferite in passato, ma che erano in seguito tornate vacanti a causa della sua mancata promozione al sacerdozio, e ciò benché gli fosse stata concessa anche una proroga *de non promovendo*.

[24] Sulla distinzione tra riserve speciali, riferite ad un solo beneficio, e riserve generali, valide per tutte i benefici di una determinata categoria, si veda G. MOLLAT, *Réserve*.

[25] Bonifacio VIII precisò che il termine *curia* indicava il luogo di residenza del papa e della cancelleria apostolica e la definizione di *curialis* comprendeva tutti coloro che si trovavano al servizio del papa, dei cardinali o degli ufficiali di curia e tutti i procuratori che agivano in curia per conto di terzi o altri che vi risiedevano occasionalmente.

[26] La costituzione è sempre menzionata nel formulario delle suppliche relative a provviste beneficiarie, laddove vengono indicate le possibili cause della vacanza del beneficio di cui viene richiesta la collazione. Cfr. il contributo di M.A. Federico in questo volume, p. 34.

altri e quelli vacanti per revoca della commenda; Clemente VI (1342-1352) i benefici dei *familiares* e servitori papali, quelli conferiti dal papa prima della morte del titolare per informazione errata, quelli dei chierici che tornassero allo stato laicale quelli dei cappellani commensali cardinalizi morti lontano da Roma durante la peste del 1348, quelli dei beneficiari deceduti durante il pellegrinaggio giubilare; Urbano V tutte le sedi episcopali, patriarcali, arcivescovili di valore superiore a 100 fiorini e tutti i monasteri maschili di analogo valore (1362), per estendere poi la riserva a tutti i monasteri maschili e femminili (1363), (ma il suo successore, Gregorio XI, rinunciò a questi ultimi) a beneplacito papale. Da questo momento le riserve non furono più emanate per mezzo di bolle, ma attraverso l'inserzione nelle regole di cancelleria. Alessandro VI (1492-1503), introdusse le riserve mentali, ossia la riserva di un beneficio per bolla o breve a favore di una persona di cui non si faceva il nome, un uso condannato dal Concilio di Trento.

Tutte le riserve in vigore furono oggetto di concordati con le varie nazioni presenti al Concilio di Costanza (1414-1418) e furono formalmente abolite dal Concilio di Basilea (1431-1445). Tuttavia rimasero valide almeno quelle contenute nelle costituzioni *Ex debito* ed *Execrabilis* e la riserva papale rimase in vigore per tutti i benefici vacanti in curia.

Il pontefice poteva, inoltre, assegnare benefici in commenda: tale tipo di provvista, del quale beneficiavano generalmente cardinali, curiali, vescovi, abati, membri di famiglie signorili o regnanti[27], consisteva nell'assegnazione, teoricamente provvisoria, a un titolare di altri benefici, oltre a quelli già detenuti e anche se incompatibili con questi ultimi. Diffusasi soprattutto nel XV secolo, la commenda interessò dapprima soprattutto le abbazie, nell'intento di favorire la diffusione delle nuove congregazioni riformate, ma col passare del tempo se ne fece uso soprattutto per garantire le pingui rendite dei benefici più ricchi ai personaggi più in vista della curia romana.

4. *Il concordato con la nazione tedesca*

Nel caso della diocesi di Trento, parte integrante dell'Impero, l'intervento pontificio nell'ambito della provvista beneficiaria era regolamentato dal concordato stabilito dal pontefice Martino V a Costanza nel 1418 e confermato a Vienna trent'anni più tardi[28]. Il concordato sanciva alcune usanze in vigore da secoli, quali l'esistenza dello *ius primarum precum*, che consentiva all'imperatore, all'atto della propria

[27] Tra coloro che richiedono benefici in commenda nelle suppliche da noi esaminate segnaliamo Gregorio Angerer, vescovo di Wiener Neustadt; Filippo Arrivabeni, arcivescovo di Monembasia; Vincenzo Carafa, arcivescovo di Napoli; Uberto Gambara, futuro cardinale; Iodoco Hötfilter, vescovo di Lubecca; Michele Iorba, vescovo di Argos e Vincenzo Negusanti, vescovo di Arbe, oltre al segretario imperiale Giacomo Bannisio (cfr. indice, *ad voces*).

[28] A tale proposito e per quanto segue si veda H. HILDERSCHEID, *Bénéfices en Allemagne*.

elezione o incoronazione, di indicare ai capitoli cattedrali il nome di un candidato da provvedere di un beneficio[29]. I canonicati dei capitoli cattedrali tedeschi, infatti, erano benefici elettivi, la cui assegnazione era di competenza del capitolo stesso, e potevano essere provvisti esclusivamente a candidati di nobili natali. Il concordato sottrasse – almeno in linea di principio – tali benefici all'intervento pontificio attraverso le riserve. Il papa confermò il diritto dei canonici di provvedere i benefici di propria competenza, impegnandosi a ratificarne la designazione.

Il concordato fissò anche limiti all'esercizio del diritto di riserva da parte del pontefice: restarono riservati i benefici vacanti per morte in curia, quelli di coloro che erano stati privati del proprio beneficio per intervento del pontefice o di un suo delegato o la cui elezione era stata cassata nello stesso modo, o quelli che erano stati resignati nelle mani del papa. La riserva riguardava ancora i benefici detenuti da cardinali o ufficiali di curia in attività, dei legati pontifici, collettori e rettori delle province romane, i benefici degli ecclesiastici che, recatisi in curia per affari, morivano entro due giorni di viaggio dalla curia stessa, i benefici degli eletti al vescovato o a un priorato conventuale, i benefici resisi vacanti perché il papa aveva conferito al loro titolare un carica incompatibile con essi. Il papa rinunciava alla riserva delle principali dignità capitolari in cambio dell'affermazione del principio dell'alternanza, in base al quale la collazione di tutti i benefici non compresi nelle riserve confermate competeva al papa se la vacanza si verificava nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, mentre i benefici divenuti vacanti negli altri mesi potevano essere provvisti dai collatori ordinari[30].

Le suppliche trentine non mancano di fare riferimento sia al concordato con la nazione tedesca, sia alla regola dell'alternanza, soprattutto per chiedere deroghe al rispetto di tali normative. Così, ad esempio, il 25 novembre 1513 Giacomo Bannisio, decano della cattedrale di Trento e segretario imperiale, ricevette la facoltà di unire al decanato il primo canonicato vacante nella cattedrale stessa in deroga al concordato e indipendentemente dal mese in cui si fosse verificata la vacanza[31]. Il 6 ottobre 1520 Odorico Costede ottenne una grazia aspettativa su di un canonicato con prebenda della stessa cattedrale, detenuto dal suo consanguineo Ludovico Balzani, limitatamente al caso di morte del Balzani *extra curiam*, in deroga al concordato stesso[32].

[29] *Ibidem*, coll. 632-633.

[30] *Ibidem*, coll. 635-637.

[31] Cfr. scheda 37.

[32] Cfr. scheda 304. Deroghe alla clausola relativa all'alternanza sono previste in numerose altre suppliche, soprattutto durante il pontificato di Leone X, dopo la pubblicazione di tre costituzioni pontificie riguardo alla riserva al papa della collazione dei benefici vacanti in determinati mesi (28 novembre 1514, 9 aprile 1515 e 29 aprile 1516): si vedano le schede 149, 152, 154, 164, 183, 193, 195, 196, 198, 199, 202, 219.

5. *Il capitolo cattedrale di Trento*

Il capitolo tridentino, inoltre, godeva di statuti particolari, ratificati da Sisto IV nel 1474 su richiesta dell'imperatore Federico III e del duca Sigismondo d'Austria, e confermati successivamente più volte, anche nel periodo da noi considerato, a opera di Clemente VII e Paolo III[33]. Tali costituzioni stabilivano che i due terzi dei canonici trentini dovessero essere di nascita tedesca da parte di entrambi i genitori e in grado di parlare a sufficienza la lingua tedesca, mentre un terzo avrebbero potuto essere italiani o di altra nazionalità, purché sudditi e *familiares* di casa d'Austria o del vescovo in carica. Il decano – titolare della maggiore dignità capitolare – avrebbe dovuto essere tedesco d'origine da parte di entrambi i genitori, in grado di parlare a sufficienza il tedesco, in possesso del sacerdozio e sarebbe stato tenuto a fare continua residenza, e inoltre nessuno, qualunque ne fosse il grado o la dignità, avrebbe potuto essere accolto tra i canonici a meno che non fosse nobile da parte di entrambi i genitori, o in possesso del magistero o della licenza o del dottorato in teologia, in *utroque iure*, o in uno dei due diritti, titoli conseguiti dopo uno studio almeno quinquennale presso un'università o studio generale e dopo aver superato un esame rigoroso[34]. Nel 1535 Bernardo Cles e Ferdinando d'Asburgo inoltrarono supplica affinché le disposizioni fossero parzialmente modificate, sancendo che il decano, purché graduato e in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento di un canonicato, potesse essere sia tedesco che italiano; che i due terzi dei canonici di nazionalità tedesca dovessero essere designati esclusivamente tra i sudditi originari di casa d'Austria; che il restante terzo di canonici italiani dovesse essere composto da sudditi immediati del dominio temporale del vescovo di Trento e che tre di questi sei canonici potessero anche esser privi del dottorato o della licenza, purché provenienti *ex bonis parentibus*, di buoni costumi e letterati; che si dovessero versare il reddito della prebenda e la parte competente della mensa capitolare per un quinquennio o sei anni al massimo a chi tra i predetti canonici avesse richiesto opportuna licenza ai confratelli di recarsi a studiare teologia o filosofia o diritto canonico presso uno studio generale, anche se non avesse ottenuto la licenza predetta[35]. La modifica della norma relativa al decano coincide significativamente con la provvista dell'ufficio stesso al futuro vescovo di Trento e cardinale Cristoforo Madruzzo e con una vertenza che contrappone quest'ultimo a Giacomo Bannisio *iunior*. Il Madruzzo – dopo aver ricevuto una prima volta dal vescovo la collazione della dignità capitolare – si rivolse al pontefice con supplica segnata il 9 luglio 1535 per chiedere una *nova provisio*, oltre che la dispensa per poter detenere il decanato

[33] Si veda la supplica 534, conferma del 26 marzo 1532, concessa da Clemente VII su richiesta dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo e del vescovo Bernardo Cles, riformata il 16 settembre 1532 (scheda 541). Una nuova conferma fu concessa da Paolo III il 16 aprile 1535 (scheda 572). La supplica fu in seguito riformata più volte ed in diversi punti in data I settembre 1536, 22 giugno e 5 novembre 1537, 14 gennaio 1538 (schede 590, 599, 600, 605).

[34] 1532 marzo 26, scheda 34.

[35] 1535 aprile 16, scheda 572.

con altri benefici incompatibili[36]. Una seconda richiesta di *nova provisio* fu inoltrata il 9 settembre[37]. Le prime notizie della vertenza ci provengono da una supplica del 12 novembre dello stesso anno: apprendiamo che il decanato e il canonicato resignati dal Bannisio erano contesi tra il Madruzzo, titolare della provvista ordinaria, e Giacomo Bannisio *iunior*, nipote del precedente titolare, che ne aveva ricevuto la provvista apostolica. La lite sembrava essersi conclusa con un accordo tra le parti in base al quale il Bannisio *iunior* avrebbe potuto conservare il canonicato e la prebenda che deteneva e, facendovi residenza, avrebbe anche potuto riscuoterne i frutti o avrebbe potuto resignare il beneficio in favore del fratello o dello zio o di altri e avrebbe anche avuto il diritto di chiedere ed esigere dal capitolo o da altri i frutti del decanato, del canonicato e della prebenda trentini dal giorno del possesso fino al Natale successivo; e ciò in cambio della cessione di tutti i propri diritti sul decanato a Cristoforo Madruzzo e di una pensione annua di 120 fiorini renani (in ragione di 60 crociferi per ciascun fiorino) sui frutti della chiesa parrocchiale di Tirolo. Tuttavia, lamentava Giacomo *iunior*, Cristoforo Madruzzo non aveva acconsentito all'assegnazione della pensione, né aveva osservato in tutte le sue parti l'accordo; il Bannisio chiedeva pertanto al papa di essere reintegrato pienamente nei diritti che godeva sul decanato prima di effettuare la resignazione e di essere sciolto dal giuramento prestato all'atto della resignazione o cessione[38]. La replica di Cristoforo Madruzzo seguiva con una *reformatio*, segnata il 15 febbraio 1536:

«Poiché si asserisce che il decanato della cattedrale di Trento si è forse reso vacante in altro modo rispetto a quanto indicato nella supplica principale, e che forse il petente o qualcuno a suo nome suo, per ignoranza, ha stretto alcuni patti simoniaci, oppure che avessero o sembrassero avere sentore di simonia[39], con Giacomo Bannisio [*iunior*] per il conseguimento del decanato, Cristoforo Madruzzo supplica il papa, nella redazione delle lettere, di assolverlo opportunamente dalla simonia e dalla eventuale scomunica o altre censure ecclesiastiche in cui potesse essere incorso e di concedergli la dispensa dall'irregolarità in cui fosse incorso e

[36] Cfr. scheda 574.

[37] Cfr. scheda 575.

[38] Cfr. scheda 576.

[39] La simonia consiste nella volontà deliberata di acquistare o vendere in cambio di un vantaggio temporale, una cosa spirituale o connessa ad una cosa spirituale. Colpisce sia il venditore che l'acquirente. La prestazione stabilita come prezzo può essere sia un *munus a mano*, cioè un corrispettivo in denaro, natura o equivalente, come la rimessa di un debito ecc., oppure un *munus a lingua*, cioè protezione, raccomandazione, promessa di suffragio ecc.; oppure un *munus ab obsequio*, servizio temporale reso in vista dell'ottenimento di una carica ecclesiastica. In base al diritto canonico la collazione di un beneficio deve essere gratuita, fatti salvi il pagamento delle spese di cancelleria e di eventuali tasse. In caso di permuta tra benefici di valore disuguale è vietata qualsiasi riserva di frutti o pagamento di una somma stabilita. In caso di resignazione di un beneficio in favore di qualcuno è parimenti vietata qualsiasi riserva o transazione economica sui suoi frutti. Qualsiasi patto simoniaco è nullo. In caso di provvista simoniaca di benefici ecclesiastici, la collazione risulta nulla e la nuova provvista è riservata alla sede apostolica; non vale la regola di prescrizione che segue ad un pacifico possesso triennale (regola *de triennali possessore*); i colpevoli sono colpiti da scomunica *latae sententiae* la cui assoluzione è riservata alla Santa Sede, della privazione perpetua *ipso facto* del diritto di eleggere, nominare o presentare; i chierici sono sospesi *ferendae sententiae* (R. NAZ, *Simonie*, in *DDC*, VII, col. 1019-1025).

la riabilitazione se necessario; ed inoltre di provvedergli il decanato anche se esso risultasse tuttora vacante, considerando, se opportuno, inesistente la provvista concessagli in passato ed il relativo processo, con opportuna deroga alla regola *de insordescentibus* e, nel caso in cui fosse in corso una vertenza riguardo al beneficio, con opportuna indicazione della causa e dei nomi e cognomi dei giudici e collitiganti. E con l'espressione che egli non ha riscosso indebitamente alcuna rendita del beneficio»[40].

A maggior cautela, il 3 marzo successivo, il Madruzzo riceveva la segnatura anche di una supplica *si neutri*, per assicurarsi la provvista del decanato anche nel caso in cui la vertenza in curia si concludesse con una sentenza che negasse il diritto al beneficio sia del Bannisio *iunior*, sia di Cristoforo stesso, precauzione adottata il 12 settembre 1536 anche dal suo rivale[41]. In quest'ultima supplica il Bannisio chiedeva esplicitamente la deroga alla norma statutaria che stabiliva che il decano potesse essere soltanto tedesco o suddito dell'arciduca d'Austria o *familiaris* o altrimenti qualificato. La vertenza si concluse con l'assegnazione del decanato al Madruzzo, che risulta titolare del beneficio già il 13 dicembre 1537[42], mentre per il Bannisio si apriva una nuova vertenza con Antonio Corrado per la provvista del canonicato[43]. Forse per scoraggiare in futuro l'insorgere di vertenze analoghe il 22 giugno 1537 il vescovo e l'arciduca chiesero al papa la revoca della disposizione più permissiva riguardo alla provenienza del decano[44]. Nel 1536 una *reformatio* inoltrata dallo stesso arciduca Ferdinando rese meno restrittiva la normativa relativa alla provenienza dei canonici tedeschi, stabilendo che essi, purché *familiares* o servitori dell'arciduca d'Austria, potessero anche essere stranieri, anziché sudditi originari della casa d'Austria, e che tra i sei canonici italiani potesse essere ammesso anche un canonico che non provenisse dai sudditi immediati della chiesa tridentina, purché *familiaris* e servitore del vescovo in carica[45]. Nel 1537, in occasione del ripristino della norma più restrittiva riguardo alla collazione del decanato, si avanzò anche un'altra richiesta:

«Dato, inoltre, che è stato disposto d'autorità apostolica che il capitolo di tale chiesa sia tenuto a somministrare la rendita della sua prebenda ad un solo canonico di tale chiesa intento ai servizi del vescovo di Trento in carica, si dia luogo a tale disposizione anche se il predetto canonico non abbia fatto la consueta prima residenza personale presso la cattedrale, e lo si consideri come residente e si continui a considerarlo come tale, e durante la sua assenza il capitolo sia tenuto a versargli tutti i redditi e gli emolumenti spettanti al canonicato ed alla prebenda ad eccezione delle sole distribuzioni quotidiane, e non si faccia alcuna differenza tra costui ed i canonici residenti e che vi hanno fatto la prima consueta residenza personale»[46].

[40] Cfr. scheda 579.

[41] Cfr. schede 583 e 591.

[42] Cfr. scheda 603.

[43] Cfr. scheda 594. Il Bannisio conseguì, comunque, un canonicato nella cattedrale, che resignò il 2 marzo 1541 a favore di Pietro *Radicius* (cfr. scheda 668).

[44] Cfr. scheda 599.

[45] 1536 settembre 1, scheda 590.

[46] Cfr. scheda 599.

Le continue richieste di modifiche devono aver provocato una certa confusione riguardo ai criteri di attribuzione delle prebende, se il 5 novembre dello stesso anno il Cles e l'Asburgo ritennero necessario sollecitare un'ulteriore *reformatio* delle suppliche sin qui inoltrate, ricapitolando e fissando una volta per tutte i criteri validi per l'ammissione al canonicato:

«Affinché si possa meglio provvedere di persone la cattedrale trentina … Ferdinando, re dei Romani, e il cardinale Bernardo chiedono che sia stabilito che due terzi dei canonici, cioè dodici di loro siano *de nobili genere ex utroque parente procreati* oppure maestri o licenziati in teologia o dottori o licenziati in *utroque* o in uno dei due diritti, e abbiano studiato per cinque anni integralmente e con continuità presso un'università privilegiata o approvata, conseguendo il magistero, il dottorato o la licenza attraverso un esame rigoroso, come è consuetudine, e non solo per privilegio; e che siano tedeschi ed in grado di parlare sufficientemente la lingua tedesca; e che siano sottoposti alla giurisdizione della mensa vescovile trentina o siano sudditi immediati della giurisdizione temporale dell'arciduca d'Austria; o che provengano dai *familiares* – nobili o graduati come predetto – del vescovo di Trento o dell'arciduca d'Austria di altra nazione rispetto alla tedesca; mentre la terza parte rimanente dei canonici, cioè sei, siano di nazionalità italica, ma non stranieri, bensì sudditi immediati della giurisdizione temporale della chiesa trentina e obbedienti ai giudici e officiali della chiesa nel temporale; e tre di quest'ultima parte siano maestri o dottori o licenziati come sopra, mentre gli altri tre, pur non essendo nobili o graduati, siano *ex bonis parentibus geniti* e istruiti nelle lettere e nei buoni costumi; e anche i decani, tedeschi o italiani, debbano possedere le qualità sopra riportate, in modo però che il cardinale Clesio ed il vescovo di Trento *pro tempore existente* possano nominare canonico uno dei propri *familiares*, graduato come sopra, e che se questo sarà italiano debba rientrare nel novero dei sei posti competenti alla nazione italica; ed inoltre che il capitolo della cattedrale sia tenuto a somministrare la terza parte dei frutti provenienti dalle loro prebende ai canonici che svolgano studi in teologia, filosofia o diritto canonico per una durata massima di 6 anni»[47].

Questo il tenore degli statuti, cui, però, nelle richieste di provvista presentate per supplica al pontefice si chiede regolarmente di derogare. La deroga alla normativa statutaria rappresenta, anzi, una costante di tutte le richieste di provvista di canonicati, si tratti della cattedrale trentina, o della collegiata di Santa Maria di Arco, così come la richiesta di deroga alle disposizioni stabilite all'atto della fondazione di cappellanie o di quelle che regolano la detenzione di benefici parrocchiali, altari privati ecc.: precisazioni tanto consuete da essere divenute parte integrante del formulario[48].

[47] Cfr. scheda 600. La successiva *reformatio* del 14 gennaio 1538 non riguarda il contenuto della supplica, ma soltanto la richiesta di affiancare all'approvazione delle costituzioni così modificate anche una nuova concessione delle stesse (cfr. scheda 605).

[48] Proprio per tale motivo le richieste di deroga non sono state riportate nelle sintesi, salvo il caso in cui si faccia riferimento a precise disposizioni. Così, avvenne, ad esempio, nel caso della supplica segnata il 3 agosto 1554 (scheda 791), con la quale Alberico Piccolomini Fedeli chiedeva la nuova provvista di un canonicato della cattedrale di Trento, vacante per rinuncia di Vinciguerra dei conti di Arco nelle mani di Zaccaria Delfino, nunzio con potere di legato *a latere* presso il re dei Romani, e da questi già collato al Piccolomini, in deroga alla disposizione di Bonifacio VIII che subordinava la percezione della rendita dei benefici alla residenza e alle norme statutarie che impedivano di conferire i canonicati e le

6. *Le grazie aspettative*

Il papa poteva intervenire nella collazione di un beneficio anche attraverso la concessione di grazie aspettative. Si tratta di favori che davano speranza e diritto a un chierico di ricevere un beneficio non ancora vacante, ma che lo sarebbe divenuto in un futuro imprecisato. In uso dal XII secolo, ma formalmente vietate al III Concilio Lateranense del 1179[49], continuarono a essere utilizzate e si moltiplicarono nei secoli successivi, tanto che Alessandro IV fu costretto nel 1255 a revocarle tutte a eccezione di quelle per cui fosse già avvenuta la presa di possesso, avendo esse raggiunto un numero venti volte superiore a quello delle prebende esistenti. Lo stesso papa fissò il numero massimo di titolari di grazie aspettative, concesse a piene mani anche dai collatori ordinari, a quattro per ogni chiesa capitolare.

Ma, soprattutto a partire dal pontificato di Urbano IV (1261-1264), fu lo stesso pontefice ad abbondare nuovamente nella concessione di aspettative, soprattutto con riferimento a cattedrali e collegiate, che si riempirono di canonici soprannumerari. Di fatto nel XIV secolo le aspettative finirono col privare i collatori ordinari quasi di ogni diritto. Aspramente combattute durante la fase conciliare, le grazie aspettative sopravvissero e i papi continuarono a farvi ricorso, inserendole nelle regole di cancelleria pubblicate a partire da Martino V (1417-1431).

Le grazie aspettative potevano essere *in forma pauperum*. Nel XIV secolo *pauper clericus* era colui che non possedeva né un beneficio, né un'aspettativa, ma dal pontificato di Martino V ogni limite in questo senso venne meno. Le aspettative *in forma pauperum* restarono, comunque, incompatibili con il possesso di alcuni benefici, per cui una volta che il chierico riusciva a dar corso all'aspettativa doveva resignare il beneficio precedente, eventualmente in curia. A meno di apposita dispensa, non potevano essere concesse a chierici di nascita illegittima, né a chierici di meno di 25 anni se relative a benefici curati. Bonifacio VIII (1294-1303) fissò un limite di reddito per i benefici oggetto di questo tipo di aspettative di 40 o 50 lire tornesi in Francia e Germania, a seconda se curati o meno, e di 50 fiorini d'oro in Italia, cifre oggetto di diverse variazioni con i pontefici successivi. Le grazie aspettative non potevano riguardare benefici sottoposti a riserva speciale o generale. A partire dal pontificato di Giovanni XXII (1316-1334), chi conseguiva un qualsiasi impiego ecclesiastico in virtù di un'aspettativa *in forma communi* vedeva annullata qualsiasi altra aspettativa *in forma pauperum*. Alcune regole di Giovanni XXIII[50] escludevano altresì dalle aspettative la dignità maggiore dopo la pontificale nelle cattedrali, la dignità principale in una collegiata, i priorati o le dignità conventuali e

prebende della cattedrale di Trento a ecclesiastici che non fossero originari della città o della contea del Tirolo o che non appartenessero alla nobiltà di lingua tedesca.

[49] Canone 8°, cfr. *Conciliorum oecumenicorum decreta*, p. 215.

[50] Regole 13 e 14, cfr. E. von Ottenthal, *Regulae cancellariae apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nicolaus V.*, Innsbruck 1888, pp. 174-175.

i benefici di giuspatronato laico[51]. In caso di concorrenza tra più aspettative valeva quella rilasciata per prima, il che induceva spesso i chierici a richiedere l'antidatazione delle grazie loro concesse.

Per le aspettative *in forma communi* non serviva né la firma del papa sulla supplica, né la registrazione della supplica, né la registrazione delle lettere di provvista. Questo tipo di grazia richiedeva, però, la presenza in curia, dove si era sottoposti ad esame di capacità; riguardava benefici di valore inferiore; le tasse di cancelleria erano ridotte; le lettere di provvista erano in forma di mandato. I valori limite erano quelli indicati sopra. In teoria erano limitate ai confini della diocesi di residenza del chierico, a meno che questi non avesse intenzione di recarsi presso il beneficio ed insediarvisi entro sei mesi dalla provvista. Da Alessandro V (1409-1410) occorreva conoscere la lingua della zona in cui si trovava il beneficio[52]. L'esecuzione veniva richiesta agli esaminatori che valutavano il candidato in curia.

Le aspettative *in forma speciali* richiedevano l'emissione di due lettere, una *gratiosa* e una *executoria*. Le spese erano più alte, ma anche i redditi limite dei benefici (25 e 18 marche in Germania e Inghilterra a seconda del fatto che i benefici fossero curati o meno). L'esecuzione era affidata all'ordinario per i benefici di collazione vescovile, a tre esecutori per quelli di collazione capitolare, abbaziale o conventuale. L'ottenimento di un'aspettativa *in forma speciali* rendeva inutile una precedente concessione *in forma communi*. Tuttavia per questa, come per tutte le altre clausole sopra riportate, la validità poteva essere annullata dall'inserimento nella bolla di una clausola derogativa[53].

[51] Sull'esclusione dei benefici riservati si vedano le regole di cancelleria di Bonifacio IX, n. 16 ss., cfr. E. von Ottenthal, *Regulae*, pp. 60-62 (per altri casi specifici, cfr. G. Mollat, *Expectatives*, col. 687). Le suppliche relative alla concessione di aspettative chiedono di norma al pontefice di derogare a tale esclusione, includendo anche le dignità capitolari principali tra i benefici oggetto della grazia.

[52] Regola n. 24, confermata da Eugenio IV, n. 32 (E. von Ottenthal, *Regulae*, pp. 192 e 243) e rimasta in vigore in seguito. La richiesta di deroga a tale disposizione, indicata come clausola *de idiomate*, compare costantemente nelle clausole delle suppliche da noi esaminate ogni volta che si tratti della provvista di una chiesa parrocchiale della parte tedesca della diocesi ad un candidato di lingua italiana. Così, ad esempio, nel caso della provvista, concessa *motu proprio* da Leone X a Giovanni Andrea dei conti di Gambarana, di un canonicato della cattedrale di Trento e di tre chiese parrocchiali, dedicate rispettivamente a San Nicolò, San Pietro e San Prospero e site in località imprecisate delle diocesi di Trento o di Feltre (23 settembre 1518, scheda 218), o di un'analoga concessione effettuata il I gennaio 1523 a favore di Giovanni Tisi e relativa ad un altro canonicato tridentino, a due parrocchiali ed al priorato di Sant'Ilario, presso Rovereto (scheda 356).

[53] Così la supplica con la quale Odorico Costede ottiene l'aspettativa sul canonicato della cattedrale trentina tenuto da Ludovico Balzani, segnata il 6 ottobre 1520, prevede esplicitamente che: «la concessione della grazia non possa essere in alcun modo revocata, sospesa né cassata né alterata in alcun modo nemmeno dai papi successori, né in virtù di qualsiasi facoltà, indulto o privilegio concesso a chiunque, nemmeno a cardinali, e neppure *motu proprio*, né in virtù di costituzioni o regole di cancelleria anche concistoriali edite o che saranno pubblicate; e qualora si tenti di impedirne l'esecuzione o intervenga una lite riguardo a tale beneficio tra Costede e chiunque altro, si decreta che la grazia venga ripristinata sotto la data presente e si proceda alla *restitutio in integrum* in suo favore; inoltre si revoca qualsiasi accettazione, provvista, commenda od altra disposizione sia stata effettuata anche *motu proprio* sul canonicato e sulla prebenda, in deroga a qualsiasi riserva speciale o generale, grazia aspettativa o di altro

Gli esecutori verificavano vita e buoni costumi dell'impetrante, controllavano che la rendita dei benefici non superasse i limiti previsti e che non esistessero impedimenti, quindi imponevano al collatore ordinario di provvedere al candidato il primo beneficio vacante secondo quanto esposto nell'aspettativa.

Dal XIV secolo, per far fronte al moltiplicarsi delle aspettative, all'inizio del proprio regno i papi neoeletti revocarono tutte quelle concesse dai predecessori[54]. Se i chierici si erano fatti provvedere un beneficio non sapendo dell'avvenuta revoca, dovevano chiedere la ratifica alla Santa Sede. Per ovviare al problema e ottenere la precedenza su altre grazie aspettative si poteva chiedere l'introduzione nella bolla di una clausola *anteferri*, che esigeva l'assegnazione al chierico della precedenza su tutti gli altri titolari di aspettative[55]. Anche in questo caso, tuttavia, la presenza della clausola non dava alcuna garanzia, in quanto ben presto anche le clausole *anteferri* cominciarono a moltiplicarsi a dismisura.

I benefici della diocesi di Trento non sfuggono alla diffusione delle grazie aspettative, anche se le attestazioni in tal senso non sono numerosissime. Le suppliche ci dimostrano la concessione e l'esercizio sia di aspettative speciali, che interessano singoli benefici, sia di aspettative su più benefici. Ne beneficiano in prima istanza curiali[56], soprattutto se di origine trentina come Giovanni Tisi *senior*[57], Odorico

tipo *aliisque accessibus et ingressibus ac coadiutorias sine consensu*, ed a tutte le facoltà, mandati, indulti concessi anche a cardinali, *familiares* pontifici *descripti*, anche per intervento di re o *motu proprio* e provvisti di clausole di deroga alle derogatorie ed a qualsiasi altro decreto concesso o che sarà concesso in futuro» (cfr. scheda 304).

54 Cfr. Martino V, regole 6 e 6a; Eugenio IV, regola 8; Nicolò V, regola 10 (E. von Ottenthal, *Regulae*, pp. 188, 240, 256).

55 Così avviene, ad esempio, l'11 giugno ed il 21 novembre 1527, nel caso della concessione di due grazie aspettative rispettivamente a Daniele dei conti di Lodron e ad Antonio *Brenus* (cfr. schede 443 e 447). Una prima aspettativa concessa in forma di *motu proprio* a Giovanni Tisi doveva essere priva della clausola *anteferri*, ma a ciò si pose rimedio con la segnatura il 30 agosto 1521 di una nuova supplica, anch'essa in forma di *motu proprio*, con la quale il pontefice, «desiderando che Giovanni Tisi consegua più rapidamente l'effetto» della grazia succitata, gli «concede ora … l'indulto che, nel conseguimento dei benefici ecclesiastici compresi nella succitata collazione e il cui valore annuo non superi 24 ducati d'oro di camera secondo la tassazione della decima … che egli accetterà entro i termini previsti dalla grazia accordatagli, non possa essergli anteposto alcun altro candidato, qualsiasi ne sia la dignità, il grado o la condizione, la nobiltà o la preminenza» (cfr. scheda 333).

56 Michele Lante, *familiaris* pontificio, sollecitatore in curia e Domenico Conti, scrittore delle lettere apostoliche, risultano entrambi titolari nel 1513 di grazie aspettative su benefici trentini, rispettivamente la pieve di San Floriano di Lizzana ed un canonicato della cattedrale (cfr. schede 4, 6); nel 1531 il *familiaris* pontificio Giacomo *Aproellus* si vale di un'aspettativa papale per chiedere la provvista di un canonicato nella stessa chiesa (scheda 511). Era probabilmente legato agli ambienti curiali anche il Giacomo *de Sanctis*, chierico di Carpi, che il 23 agosto 1519 accettò in virtù di una grazia aspettativa la parrocchiale di Vigo Anaunia (cfr. scheda 262).

57 Ottiene una grazia aspettativa il 27 ottobre 1517, che viene ampliata il 28 febbraio 1520 (scheda 284; il 9 ottobre successivo se ne vale per farsi conferire un canonicato della cattedrale trentina, scheda 305) e rinnovata con la concessione di nuove prerogative il 30 agosto 1521 (scheda 333). Ed è ancora in virtù di una aspettativa che il 17 agosto 1530 si fa conferire un secondo canonicato della cattedrale tridentina, che cede immediatamente a favore di Tommaso Marsaner (scheda 502).

Costede[58], Giovanni Tisi *iunior*[59], Antonio Corrado[60], così come personaggi legati a doppio filo alla corte imperiale, quali Giacomo Bannisio[61], ed esponenti di grandi casati locali, come Daniele dei conti di Lodron[62].

7. *La procedura di collazione apostolica*

La supplica, redatta secondo precisi formulari – il cosiddetto *stilus curiae*[63] –, rappresentava il primo passo per la concessione di qualsiasi grazia da parte della santa sede, quindi anche per la richiesta di qualsiasi provvista o grazia aspettativa.

L'*iter* prevedeva la presentazione della supplica al referendario principale, che la leggeva al papa, quindi la segnava se approvata, oppure a uno dei referendari inferiori, che la presentavano quindi al referendario principale, o al datario, che la datava e, talvolta, si occupava personalmente di presentarla al pontefice per l'approvazione, in altri casi lasciava tale cura all'impetrante. Ottenuta la segnatura, la supplica passava alla Dataria, ove veniva datata. Si trattava di un passaggio fondamentale, in quanto stabiliva il termine a partire dal quale si calcolava il tempo previsto per la spedizione delle bolle: il mancato rispetto di tale scadenza comportava la nullità della grazia concessa, a meno che non si ottenesse dal pontefice una proroga del termine stesso.

Dopo la segnatura, il passaggio all'ufficio del registro per le annotazioni preliminari e la registrazione[64], e dopo che si era eventualmente proceduto all'esame del candidato per verificarne l'idoneità – esame che veniva affidato agli esecutori *in*

58 *Familiaris* del cardinale Ercole Rangoni, nell'ottobre del 1520 ottiene l'aspettativa su di un canonicato trentino detenuto dal suo consanguineo Ludovico Balzani (scheda 304).

59 *Familiaris* pontificio e legato al cardinale Andrea Della Valle ed allo scrittore apostolico Ottaviano Della Valle, il I gennaio 1529 ottiene una grazia aspettativa su tre benefici (scheda 475).

60 *Familiaris* pontificio, ottiene nel 1538 la riserva di tre canonicati (cfr. schede 610 e 613).

61 Il 25 novembre 1513 ottiene l'aspettativa sul primo canonicato vacante nella cattedrale tridentina, con facoltà di unirlo a vita al decanato della stessa, già in suo possesso (cfr. scheda 37). Nel 1516, titolare di un'aspettativa su benefici di collazione ordinaria per un valore di 300 ducati conferitagli dal vescovo Bernardo Cles, la vede estendere dal pontefice ai benefici di collazione apostolica (scheda 141), ed è probabilmente in virtù di tale grazia che nel 1517 prende possesso della parrocchiale di San Lorenzo (di Lomaso) nelle valli Giudicarie (scheda 190). Nel 1519 risulta aver conseguito altri benefici in virtù di aspettative e, impossibilitato a pubblicare le accettazioni degli stessi nei termini previsti da una regola pontificia, chiede una proroga (scheda 271). Nel 1525 consegue una nuova grazia aspettativa e l'anno successivo il pontefice lo autorizza a prendere possesso dei nuovi benefici anche avvalendosi di procuratori (scheda 414).

62 L'11 giugno 1527 ottiene un'aspettativa su tre benefici vacanti nelle diocesi di Trento, Coira o Bressanone per un valore massimo di 2000 ducati d'oro larghi (scheda 443). Non abbiamo elementi identificativi, invece, per l'Antonio *Brenus*, chierico trentino, che il 21 novembre 1527 ottiene un'aspettativa su tre canonicati ed altri due benefici ecclesiastici di diversa natura (scheda 447).

63 Si veda il contributo di M.A. Federico in questo volume, p. 36.

64 Sull'*iter* delle suppliche cfr. *ibidem*.

partibus nel caso in cui il petente non fosse personalmente presente in curia, ma si fosse affidato a un procuratore – la supplica seguiva *iter* diversi a seconda delle modalità di spedizione prescritte. Mentre nel caso delle richieste di proroga o di dispense o licenze la spedizione avveniva spesso per breve o per sola segnatura[65], in caso di suppliche attinenti alla materia beneficiaria la spedizione avveniva normalmente attraverso la cancelleria con la redazione di lettere apostoliche[66]. In base alle regole di cancelleria[67] la spedizione delle bolle relative alla provvista di benefici doveva avvenire entro sei mesi per i benefici sottoposti a riserva generale, entro un anno per tutti gli altri – fatta salva, come sempre, la concessione di proroghe.

Si tratta di un'eventualità non infrequente, come attestano le richieste di proroga presenti tra le suppliche che abbiamo schedato: così, per citare soltanto alcuni esempi, il 13 gennaio 1516 Melchiorre *Pfintzius*, non avendo provveduto a dare corso alle lettere di provvista di un canonicato con prebenda di Trento e del beneficio semplice perpetuo dei Santi Filippo e Giacomo sito nella parrocchiale di Telve, in diocesi di Feltre, vacanti per resignazione di Ulrico *Pfintzius*, né a prenderne possesso, né a pubblicare le lettere apostoliche *in partibus*, e temendo che se nel frattempo fosse intervenuto il decesso di Ulrico i benefici potessero essere ritenuti vacanti per morte e non per resignazione, chiedeva che il termine di sei mesi fissato dalla clausola papale *de publicando resignationes et petendo possessionem* fosse prorogato di quattro mesi[68]. Analoga richiesta fu presentata il 22 dicembre successivo da Stefano Rosino a proposito della parrocchiale di Santa Maria di Tassullo, vacante per rinuncia di Giacomo Bannisio[69] e il 24 marzo 1523 da parte di Giovanni Tisi per la parrocchiale di Santa Maria di Vigo Anaunia in val di Non[70].

In teoria la supplica segnata avrebbe dovuto essere trasmessa d'ufficio alla cancelleria, ma in realtà lo si faceva su richiesta del petente, che poteva anche avere interesse a dilazionare la spedizione, soprattutto nel caso in cui occorresse integrare i dati lasciati in sospeso in una supplica riguardo alla natura di un beneficio, al valore, o ad altri elementi: capita, infatti, frequentemente nelle suppliche di trovare lacune a tale riguardo. Il precedente titolare del beneficio è sovente indicato come «N.» così come capita talora con il toponimo ove l'ente ecclesiastico ha sede: il testo delle clausole apposte al termine della supplica si concludeva proprio con una formula che consentiva di fornire i dati mancanti o correggere quelli riportati nella supplica stessa all'atto della stesura delle lettere di prov-

65 Sulla spedizione per sola segnatura *ibidem*, pp. 30-31. Per le altre modalità si veda *infra*, pp. 119-120.

66 Fanno eccezione le richieste relative all'estinzione di pensioni ecclesiastiche, che sono normalmente spedite per sola segnatura. Si veda *infra*, p. 120 e tab. 4.

67 E. VON OTTENTHAL, *Regulae*, p. 261, n. 41.

68 Cfr. scheda 133.

69 Il Rosino chiese ulteriori proroghe il 9 luglio dell'anno successivo, il 22 marzo, il 9 settembre 1519, il 4 maggio 1520 (cfr. schede 181, 188, 240, 265 e 293)

70 Cfr. scheda 350.

vista[71]. Dopo la presentazione in cancelleria, le suppliche venivano prese in custodia dal *custos cancellariae* che le annotava in un libro, in base al quale il vicecancelliere assegnava ogni supplica a un abbreviatore. L'annotazione consentiva al destinatario della grazia di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti ai custodi e all'abbreviatore e ottenere l'avvio del procedimento. Gli abbreviatori si occupavano della redazione della minuta. Abbreviatori e vicecancelliere avevano un certo margine di manovra riguardo alla spedizione delle suppliche, in quanto il testo della supplica e la segnatura non escludevano automaticamente e non determinavano sempre in modo assoluto la forma della spedizione della bolla. Né le regole di cancelleria, emanate da ogni papa dopo la propria elezione e lette dal vicecancelliere in cancelleria e nell'*audientia litterarum contradictarum*, valevano a risolvere ogni dubbio: fornivano, comunque, la cornice entro la quale gli abbreviatori decidevano come, in base allo *stilus curiae*, doveva essere formulata una bolla e quali clausole doveva contenere. Per risolvere casi dubbi i più esperti abbreviatori predisponevano prontuari (alcune centinaia per il XV e il XVI secolo), che portavano con sé alla fine del servizio in quanto proprietà privata.

Le minute delle lettere apostoliche, redatte dagli abbreviatori su fogli di circa 15 cm di larghezza, venivano esaminate dal vicecancelliere insieme agli abbreviatori cosiddetti *de parco maiori* per verificarne la conformità alle regole di cancelleria e allo *stilus curiae*. Il testo arrivava quindi al *magister registri*, che le faceva registrare dai *clerici* del registro nei registri di cancelleria; passava poi al *rescribendarius*, che assegnava il testo a uno scrittore per la redazione della bolla, quindi vi annotava le tasse dovute. La conformità delle bolla con la minuta veniva quindi verificata nuovamente nel *parcus maior*. Terminata la verifica, la bolla veniva segnata sul retro dall'abbreviatore che aveva redatto la minuta o, nel caso di provviste concistoriali, dal notaio responsabile della tenuta del protocollo concistoriale. La bolla tornava poi al *magister registri*, che verificava e annotava eventuali correzioni e l'ammontare delle tasse. Con ciò si chiudeva la spedizione *per cancellariam*: il petente riceveva la propria bolla e, se soddisfatto, poteva portarla al sigillo e procedere al pagamento delle tasse. Altrimenti poteva avanzare richieste di modifica al papa o al vicecancelliere (*reformationes*). Se le modifiche dipendevano da errori dell'abbreviatore o del copista questi redigevano la nuova copia a proprie spese. Dopo l'apposizione del sigillo e il pagamento della tassa relativa il petente poteva ricevere la propria bolla, a meno che non fosse previsto il pagamento di altre tasse (ad esempio nel caso di provviste): in questo caso le letture venivano consegnate ai chierici di camera[72].

[71] La formulazione è di norma la seguente: *Et quod premissorum omnium et singulorum etiam qualitatum, invocationum, annexorum, denominationum, nuncupationum, fructuum, augendo vel minuendo, quantum opus fuerit, cognominum aliorumque circa premissa necessariorum maior et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris*.

[72] E. Pitz, *Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifikat Papst Calixts III.*, Tübingen 1972, pp. 120 ss.

Le bolle e in generale i rescritti papali, non attribuivano al destinatario *ipso facto* un diritto, ma piuttosto la rivendicazione di un diritto che era, però, subordinata all'onere da parte del recipiente di dimostrare la *veritas precum*, di norma al delegato *in partibus*, ordinario diocesano o giudice che fosse. Questi, operata la verifica, poteva mettere in atto l'esercizio del diritto attribuito dalla bolla. Ciò valeva soprattutto nel caso della provvista beneficiaria. I processi esecutoriali avvenivano *in partibus* e non hanno lasciato documentazione in curia[73]. Gli esecutori erano di norma tre ecclesiastici di rango (spesso titolari di dignità capitolari, abati, vescovi, canonici ecc.): potevano a propria volta designare subesecutori. Il titolare della provvista si presentava da loro con la bolla, le lettere esecutorie e due o tre testimoni. Gli esecutori verificavano l'integrità e l'autenticità della documentazione, quindi procedevano all'investitura. Di tutta la procedura veniva redatto atto notarile. Seguiva la presa di possesso del beneficio e anche di essa veniva redatto atto notarile.

Altrove si è fatto cenno alle suppliche in forma di *motu proprio*[74]: la segnatura della supplica in tale forma dava al petente alcuni vantaggi. La grazia così concessa manteneva la propria validità anche in caso di omissioni o errori relativi, ad esempio, all'età del petente, alla natura del beneficio richiesto, alla mancanza dell'ordine sacro richiesto, al possesso di un beneficio incompatibile ecc.; inoltre, in caso di vacanza contemporanea di più benefici, il titolare di un'aspettativa o di una provvista *motu proprio* aveva diritto al più ricco dei benefici vacanti. Che nei casi da noi esaminati si tratti, tuttavia, di suppliche presentate da un petente e non di libere concessioni pontificie è segnalato in due dei documenti qui pubblicati da alcune anomalie nel *tenor* della supplica, o nella formula di approvazione[75]. Il 19 agosto 1514 Nicolò *de Albis* chiese la provvista di un canonicato della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Michele Briosi: in questo caso la forma del documento è quella tipica della supplica, ma la sottoscrizione è *fiat motu proprio*[76]. Al contrario, l'11 settembre 1538 il papa concesse *motu proprio* ad Antonio Corrado una grazia aspettativa su tre canonicati con prebenda e su tre benefici di altra natura, la cui collazione spettasse a tre collatori o collatrici, secolari o di qualsiasi ordine regolare, che sarebbero stati indicati dal Corrado all'atto della redazione delle lettere. Inoltre, perché la grazia fosse conseguita più celermente, gli concesse di godere nel conseguimento di tali benefici delle prerogative, dei privilegi e delle precedenze di cui godevano alcuni *familiares* pontifici *descripti*[77]. Tuttavia – con-

[73] *Ibidem*, pp. 134 ss.

[74] Cfr. il contributo di M.A. Federico, in questo volume, pp. 29-30.

[75] Sulle diverse formule di approvazione vedi *ibidem*, pp. 34-35.

[76] Cfr. scheda 80.

[77] Ci si riferisce, probabilmente, alla prerogativa di cui godevano i *familiares* pontifici *continui commensales* di poter spedire le bolle di provvista dei benefici per via segreta, *durante familiaritate*: G. Moroni, *Famigliare*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, XXIII, Venezia 1844, pp. 147-156, in particolare p. 148. Sui privilegi di cui godevano i *familiares* pontifici si veda anche M.A. Visceglia, *Denominare e classificare. Familia e familiari del papa nella lunga durata dell'età moderna*, in A. Jamme -

trariamente a quanto previsto per questo tipo di documento[78] – non soltanto il petente compare nelle clausole della supplica con la qualifica di *orator*, rivelando di così di essere il reale autore delle richieste, ma la formula di approvazione della supplica stessa è semplicemente *concessum ut petitur in presentia domini nostri pape*[79].

8. *Perdita dei benefici*

Il diritto canonico sancisce una serie di cause che comportano la perdita del diritto a un beneficio da parte del titolare. Un ufficio o un beneficio possono divenire vacanti per morte, rinuncia, privazione, traslazione o promozione del titolare[80].

La privazione si configura come sanzione e si distingue in *privatio a iure*, conseguenza necessaria di un atto, stabilita dalla legge, o *privatio ab homine,* comminata dal superiore previa sentenza condannatoria. Si applicava, ai chierici simoniaci, a coloro che, pur avendo conseguito un ordine sacro, esercitavano il notariato; ai chierici colpevoli di pubblico concubinaggio, ai chierici che violavano volontariamente un interdetto o che erano colpiti da scomunica; a coloro che resignavano i benefici nelle mani di un laico ricevendone altri da lui, a quelli che ricorrevano alla violenza per ottenere la dimissione di un beneficio, a coloro che scambiavano benefici senza autorizzazione del superiore, o che alienavano benefici ecclesiastici, ai colpevoli di eresia, agli scismatici, ai falsari, ai colpevoli di attentati contro cardinali o vescovi, ai colpevoli o ai mandanti di gravi delitti quali l'assassinio, ai chierici deposti o degradati, ai responsabili di gravi mancanze disciplinari.

Così il 27 novembre 1518 Giovanni Battista Dati chiedeva la provvista della chiesa parrocchiale di Santa Maria di Strada, la cui collazione risultava devoluta alla sede apostolica per il protrarsi della vacanza; come si apprende dalla lettura delle clausole tale beneficio era, in realtà, in possesso di un certo Antonio, accusato di veneficio e di altri delitti e meritevole, come tale, di essere privato del beneficio stesso[81]. Analoga accusa di avvelenamento fu mossa contro *Brunorius* Orioli, detentore della parrocchiale di Lomaso, con l'aggravante che in questo caso la vittima risultava essere

O. Poncet (edd), *Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle): charges, hommes, destins*, Roma 2005, pp. 159-195, in particolare pp. 179 ss.

[78] Cfr. M.A. Federico, in questo volume, pp. 34-35.

[79] Cfr. scheda 610.

[80] Cfr. G. Mollat, *Bénéfices ecclésiastiques en Occident*, coll. 431-434 e R. Naz, *Office ecclésiastique*, col. 1087. Nelle suppliche da noi esaminate abbiamo individuato 202 casi di vacanza del beneficio per morte del titolare, 173 per resignazione, 3 per promozione, 8 per privazione o deposizione del titolare. Non sempre, tuttavia, la causa della vacanza è riportata nella supplica: così, ad esempio, nel caso di devoluzione del diritto di collazione alla sede apostolica. Frequente è anche il ricorso alla formula *certo modo*, che, pur escludendo la possibilità di una vacanza *per obitum*, non ci dà informazioni precise sul motivo della sottrazione del beneficio al suo precedente titolare.

[81] Cfr. scheda 227.

Tab. 2. *Le suppliche spedite «motu proprio»*

data topica	data cronica	rubrica	beneficiario	n.
Roma	19.3.1513	*Per obitum*	Sisto Franciotti Della Rovere, cardinale	1
Roma	19.8.1513	*Per obitum*	Angelo di Giovanni Battista da Bibbiena, nipote del tesoriere pontificio	16
Roma	19.8.1513	*Per obitum*	Wolfgang *Thaimer*, *familiaris* del card. Pucci	17
Roma	10.8.1513	*Provisio*	Giovanni Weyer, *familiaris* del card. Vigerio	27
Roma	10.9.1513	*Per obitum*	Marco Vigerio, cardinale	28
Roma	25.11.1513	*Reservatio*	Giacomo Bannisio, *familiaris* pontificio, segretario imperiale	37
Roma	31.3.1514	*Per obitum*	Giovanni Tisi, *familiaris* pontificio e del card. Pucci	57
Roma	1.4.1514	*Per obitum*	Simone Gentili, *familiaris* pontificio	58
Roma	7.4.1514	*Per obitum*	Valentino *de Threteleben*, *familiaris* del card. Accolti	61
Roma	28.4.1514	*Extinctio cum reservatione beneficii*	Ludovico Arrivabeni, *familiaris* del card. de' Medici	64
Roma	28.7.1514	*Cessio*	Giovanni Tisi, *familiaris* pontificio e del card. Pucci	75
Roma	19.8.1514	*Per obitum*	Lorenzo Bergomotti, cubiculario segreto e *familiaris* pontificio	79
Roma	25.9.1514	*Per decretum*	Nicolò Albi, *familiaris* pontificio	83
Roma	25.9.1514	*Decretum*	Giacomo Bannisio	84
Roma	31.3.1516	*Indultum*	Giacomo Bannisio	141
Roma	26.5.1517	*Per obitum*	Francesco Albizi, *familiaris* pontificio	185
Roma	5.7.1518	*Per privationem*	Ludovico dei conti di San Bonifacio, cubiculario segreto pontificio	216
Viterbo	23.9.1518	*Per obitum*	Giovanni Andrea dei conti di Gambarana, uditore del governatore di Roma e vescovo di Albenga	218
Tarquinia	19.10.1518	*Per obitum*	Bernardo Dovizi da Bibbiena, cardinale	220
Roma	4.5.1519	*Collatio*	Giovanni *Samer*, nipote di un *familiaris* pontificio e penitenziere	249
Roma	23.7.1519	*Accolitatus*	Giovanni Tisi, Matteo di Guglielmo *Rosseini*, *familiares* pontifici e del card. Pucci	255
Roma	14.8.1519	*Per obitum*	Giovanni Zanetti, *familiaris* pontificio e del card. Pucci	260
Roma	6.9.1519	*Indultum*	Giovanni Gerardi, chierico	264
Roma	4.2.1520	*Mutatio collationis*	Lorenzo Bergomotti, cubiculario segreto, cantore segreto e *familiaris* pontificio	280

data topica	data cronica	rubrica	beneficiario	n.
Roma	28.2.1520	*Expectativa*	Giovanni Tisi, *familiaris* pontificio e del card. Pucci	284
Roma	16.4.1520	*Indultum*	Giacomo Bannisio	288
Roma	6.10.1520	*Accessus*	Odorico Costede, *familiaris* del card. Rangoni	304
Roma	9.10.1520	*Per obitum*	Giovanni Tisi, *familiaris* pontificio e del card. Pucci	305
Roma	4.6.1521	*Per devolutionem*	Giovanni Battista Cattaneo, *familiaris* e cubiculario segreto pontificio	328
Roma	30.8.1521	*Indultum*	Giovanni Tisi, *familiaris* pontificio e del card. Pucci	333
Roma	11.10.1521	*Per obitum*	Cristoforo Cles, nipote di Bernardo Clesio	335
Roma	14.4.1523	*Per obitum*	Giovanni de *Madrigal, familiaris* e notaio pontificio, scrittore apostolico	353
Roma	1.5.1523	*Per obitum*	Giovanni Tisi, *familiaris* pontificio e del card. Pucci	356
Roma	8.9.1524	*Per obitum*	Giovanni Tisi, *familiaris* pontificio e del card. Pucci	387
Roma	9.2.1526	*Indultum*	Giacomo Bannisio	414
Roma	18.1.1527	*Reformatio*	Giovanni Tisi, *familiaris* pontificio e del card. Pucci	439
Roma	8.2.1527	*Per obitum*	Antonio de Hoyos, vescovo eletto di Gurk	440
Roma	11.6.1527	*Expectativa*	Daniele dei conti di Lodron	443
Roma	2.7.1527	*Per obitum*	Giovanni Tisi, *familiaris* pontificio e del card. Pucci	445
Roma	21.11.1527	*Expectativa*	Antonio *Brenus*, chierico	447
Orvieto	26.3.1528	*Per obitum*	Giovanni Girolamo *de Rovech*, *familiaris* del card. Cesi	455
Viterbo	18.7.1528	*Per obitum*	Rolandino *Cathaneus* da Campiglio, chierico	461
Viterbo	8.8.1528	*Per obitum*	Quirino *Galler*, *familiaris* di uno scrittore apostolico	462
Roma	1.4.1529	*Expectativa*	Giovanni Tisi *iunior*, *familiaris* del card. Della Valle	475
Civitavecchia	11.5.1537	*Expectativa*	Giovanni Andrea *de Richambonis*, *familiaris* di uno scrittore delle lettere apostoliche	596
Roma	11.9.1538	*Expectativa*	Antonio Corrado, *familiaris* pontificio	610
Roma	28.10.1538	*Expectativa*	Antonio Corrado, *familiaris* pontificio	613
Roma	31.7.1540	*Per obitum*	Matteo *Lambradellus*, *familiaris* pontificio	658
Roma	4.5.1557	*Erectio in viceprothomedicum*	Lorenzo *Staurher*, medico	802
Roma	12.9.1562	*Commissio in curia*	Antonio del conte Francesco d'Arco	822

il precedente rettore della chiesa, zio dello stesso *Brunorius*[82], e contro Gabriele Cozzali, rettore della parrocchiale di Tignale e protagonista di una lunghissima vertenza giudiziaria[83], mentre nel caso di Tommaso Del Monaco, rettore della chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Denno, all'accusa di omicidio si assommò quella di simonia[84]. Tra gli altri casi riportati nelle nostre suppliche segnaliamo come Sigismondo Han-Hanperg, canonico di Trento e Bressanone, risultasse aver perso i propri benefici per aver celebrato la messa e altri uffici divini benché colpito da scomunica o da altre sanzioni ecclesiastiche[85]; Giacomo *de Gulpertis* si sarebbe macchiato di simonia nelle pratiche per conseguire la cappellania perpetua di San Leonardo, nella cattedrale di Trento[86] e altrettanto avrebbe fatto il rettore della parrocchiale di Santa Maria di Cavalese[87].

Nelle nostre suppliche viene, inoltre, minacciata la privazione per i chierici negligenti nel pagamento delle pensioni ecclesiastiche che gravano sui loro benefici. La clausola è presente con frequenza nelle suppliche relative alla riserva di pensioni[88], e almeno in un caso abbiamo notizia della richiesta di effettiva comminazione della sanzione: l'11 agosto 1524 Livio Podocataro chiese la provvista della parrocchiale di San Vigilio di Ossana, in val di Sole, vacante per omesso pagamento della pensione stabilita a carico del titolare, Nicolò Neuhauser, e dei suoi successori[89]. Poteva, inoltre, essere richiesta la privazione del titolare di una pensione: è quello che fa Gabriele Cozzali il 3 marzo 1543 nei confronti di Giovanni Giacomo di Ognibene *de Zuffinis*, titolare di una pensione di 12 ducati d'oro di camera sui frutti della parrocchiale di Tignale: il Cozzali chiede che quest'ultimo sia privato della pensione in quanto omicida, malfattore e colpito da bando[90].

Il titolare di un beneficio poteva anche rinunciare ai propri diritti. Tale rinuncia doveva avvenire spontaneamente e liberamente – *sponte et libere*, come le suppliche non mancano di precisare ogni volta. La rinuncia, in latino *resignatio*, fu sancita dal *Decretum* grazianeo, che la sottopose all'approvazione del superiore ecclesiastico (il vescovo o, in caso di sede vacante, il capitolo cattedrale); tra XIII e XIV secolo le

[82] Cfr. scheda 229, 1518 dicembre 10. La provvista fu richiesta da Giacomo Bannisio. In realtà l'accusa sembra essere pretestuosa, dato che la parrocchiale di Lomaso era pervenuta a *Brunorius* o Brunetto Orioli per resignazione dello zio e predecessore Giovanni Orioli (cfr. scheda 120, 1515 settembre 23). In seguito si aprì una vertenza per il possesso del beneficio tra *Brunorius* e il Bannisio, durante la quale Giacomo avanzò una supplica *si neutri*, nella quale l'accusa contro il rivale si era trasformata in simonia (cfr. scheda 241, 1519 marzo 24).

[83] Si veda in proposito il contributo di L. Faoro, in questo volume, pp. 69-71.

[84] Cfr. schede 403, 1525 agosto 31 e 442, 1527 aprile 5.

[85] Cfr. scheda 321, 1521 marzo 30.

[86] Cfr. scheda 415, 1526 marzo 8.

[87] Cfr. scheda 641, 1539 ottobre 25.

[88] Citiamo a mero titolo di esempio le schede 144, 351, 567.

[89] Cfr. sceda 385.

[90] Cfr. scheda 694.

rinunce nelle mani del pontefice si moltiplicarono, fino a quando Urbano V nel 1370 autorizzò il vicecancelliere a ricevere resignazioni semplici *o ex causa permutacionis*, riguardanti qualsiasi tipo di beneficio.

Dalla fine del Trecento le resignazioni furono sottoposte a una regolamentazione precisa. Tra le regole di cancelleria, la *Regula de viginti* stabiliva l'annullamento della collazione di un beneficio precedentemente resignato in curia romana o *extra* da parte di un chierico morto entro venti giorni dalla rinuncia, e ciò anche se al momento della segnatura della supplica egli fosse stato in piena salute; nel 1492 Innocenzo VIII dichiarò invece nulla la collazione di un beneficio vacante *ex causa resignationis* qualora il resignante fosse morto mentre era ancora di fatto in possesso del beneficio. Per cautelarsi da tale eventualità i petenti trentini inserivano nelle proprie suppliche clausole derogatorie – la richiesta di deroga alla clausola *de infirmo resignante et infra viginti dies* era entrata di fatto a far parte integrante del formulario delle suppliche relative alle *resignationes* – oppure chiedevano proroghe e conferme. Così, ad esempio, Stefano Rosino, dopo aver ricevuto nel marzo 1515 la provvista della parrocchiale di Tassullo, in val di Non, vacante per rinuncia di Giacomo Bannisio[91], inoltrò altre cinque suppliche al papa per sollecitare la concessione di una proroga di sei mesi dei termini per la spedizione delle bolle, chiedendo esplicitamente che nel caso in cui il Bannisio fosse morto ancora in possesso del beneficio quest'ultimo fosse ritenuto vacante per resignazione e non *per obitum*[92].

La *resignatio* si distingueva in *resignatio tacita*, che non necessitava di dichiarazioni orali né di una formalizzazione scritta e si verificava *ipso iure* in determinate circostanze, ad esempio in occasione di matrimonio contratto da un chierico *in minoribus contitutus*[93], nel caso in cui un chierico emettesse la professione di un ordine religioso, in caso di comportamenti criminosi da parte del titolare o in occasione dell'acquisizione di un ulteriore beneficio incompatibile con il primo, come avvenne nel settembre 1514 in seguito alla promozione al vescovato di Bernardo Cles[94], in

[91] La supplica fu segnata il 19 marzo 1515 e prevedeva anche la riserva di una pensione a favore di Ludovico *Silovich* (cfr. scheda 109).

[92] Cfr. schede 181, 188, 240, 265, 293 (date comprese tra il 22 dicembre 1516 ed il 4 maggio 1520). Il Rosino entrò poi effettivamente in possesso del beneficio, che alla sua morte, nel 1548, fu richiesto per sé da Giacomo Bannisio *iunior* (cfr. scheda 727, 1548 maggio 4).

[93] Così il 5 agosto 1516 Tommaso Marsaner richiedeva la provvista di un canonicato della cattedrale tridentina vacante per matrimonio del titolare, Sigismondo Han-Hanperg (cfr. scheda 164), mentre nel 1517 Francesco Parati risulta aver perso il diritto alla cappellania di Santa Dorotea nella cattedrale per matrimonio contratto *per verba de presenti* (scheda 184). Per lo stesso motivo e per l'avvenuta consumazione delle nozze Vinciguerra dei conti di Arco avrebbe perso nel 1517 la chiesa rurale o campestre di Santa Caterina *extra et prope* la località di Arco (scheda 195), ed un certo *N.* avrebbe perso ogni diritto su di un canonicato cattedrale trentino, conferito in seguito a Gregorio Angerer (scheda 433). Infine nel 1539 sarebbe stato Pancrazio Kuehn Belasi a sposarsi e perdere le parrocchiali di Santa Maria di Mezzocorona (scheda 624) e dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro di Sanzeno (scheda 625).

[94] L'arcidiaconato della cattedrale trentina ed un canonicato nella stessa furono conferiti rispettivamente a Nicolò Albi ed a Giacomo Bannisio (schede 83 e 85). Da una supplica del 6 maggio 1560 veniamo a

caso di inosservanza dell'obbligo di residenza[95] o di mancato conseguimento degli ordini sacri richiesti dal tipo di beneficio ricevuto entro un anno a partire dalla presa di possesso dello stesso[96].

Per alcune di queste circostanze si potevano chiedere dispense, spesso concesse insieme alla provvista. Frequentissime nelle nostre suppliche le richieste di dispensa *de non promovendo* o per il possesso di benefici incompatibili: potevano essere esplicitamente richieste nella prima parte del documento, oppure rientrare nelle clausole. Ad esempio il 14 luglio 1531 Torquato *de Canissis*, nel chiedere la *nova provisio* della cappellania perpetua all'altare di Sant'Agnese nella cattedrale di Trento, vacante per la resignazione effettuata da Erasmo Stremberger e della quale aveva già conseguito la collazione ordinaria, chiedeva contestualmente anche la dispensa per cinque anni dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato, come richiesto dalla fondazione della cappellania[97].

Analoga dispensa fu richiesta il 9 gennaio 1534 da Gaspare *Iosius*, rettore della parrocchiale di Denno, che aveva «intrapreso o intende[va] intraprendere gli studi delle lettere a Bologna o in un'altra città sede di uno studio generale»[98]; in tale occasione egli si impegnava a conseguire il suddiaconato entro i primi due anni della proroga, ma allo scadere del biennio, il 10 gennaio 1536, lo vediamo tornare alla carica con una nuova supplica con la quale chiedeva una proroga biennale anche per tale obbligo[99]. Il 29 ottobre 1539, peraltro, non aveva ancora conseguito gli ordini sacri: lo si evince da una supplica con la quale, qualificandosi come rettore di Denno e della parrocchiale di Civezzano, chiedeva la *nova provisio* delle due

sapere che anche la parrocchiale di Tignale era divenuta vacante in seguito alla promozione al vescovato di Ischia del titolare, Filippo *Gerius* (scheda 811).

95 L'obbligo di residenza fu imposto ai titolari di benefici dal canone 13 del III Concilio Lateranense nel 1180: *Conciliorum oecumenicorum decreta*, p. 218. Chi non ottemperava a tale imposizione era destinato a perdere la carica a meno che l'assenza non fosse autorizzata dal suo prelato o dovuta a ragioni di studio. Il Concilio di Trento specificò le regole relative all'obbligo di residenza nella forma in cui vengono ancora oggi recepite nel Codice di Diritto Canonico. Per i cardinali sussiste l'obbligo di residenza a Roma, o presso la propria diocesi; i canonici sono tenuti a risiedere nella città sede del capitolo cui appartengono; ai chierici è fatto obbligo di residenza nella diocesi del loro incardinamento anche se privi di benefici e per allontanarsi devono avere il permesso dell'ordinario; i curati sono tenuti a risiedere nella parrocchia e nella casa parrocchiale, salvo dispensa; infine i vescovi devono risiedere in diocesi ed esservi presenti durante l'avvento, la quaresima, a Natale, Pasqua, Pentecoste, salvo grave impedimento. Quanto ai superiori religiosi, essi devono risiedere presso l'ente cui presiedono. La pena prevista per l'omessa residenza è la perdita delle rendite del beneficio in caso di brevi assenze ingiustificate, la perdita del beneficio stesso per quelle più lunghe (cfr. R. NAZ, *Résidence*, in *DDC*, VII, coll. 656-660).

96 Citiamo il caso della parrocchiale o cappella curata di S. Pietro di Terragnolo, provvista a Bertoldo *Locher* e vacante per il mancato conseguimento del presbiterato nei termini giuridicamente previsti da parte del suo predecessore (cfr. scheda 39, 1513 dicembre 1).

97 Cfr. scheda 524. Per altri aspetti delle dispense *de non promovendo* si veda *infra*, pp. 120-123.

98 Cfr. scheda 564.

99 Cfr. scheda 577.

chiese, la dispensa per il possesso di benefici incompatibili e, ancora una volta, la proroga per un biennio dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato[100]. La dispensa dall'obbligo di residenza fu richiesta, ad esempio, nel 1516 da Simone Gentili, contestualmente alla provvista delle parrocchiali dei Santi Gervasio e Protasio di Denno e di Santa Maria di Tenno; egli motivò la propria richiesta con l'esigenza di trattenersi presso uno studio generale, presso la curia romana o presso un altro dei propri benefici[101]. Nel 1523 e 1524 Nicolò *Frosius*, rettore della parrocchiale di Santa Giustina di Bono, giustificò la richiesta di allontanarsi dal beneficio e nominare un sostituto per l'officiatura della chiesa con la presenza sul posto di nemici non meglio precisati[102]. Impossibile dare conto del gran numero di richieste di dispensa per il possesso di benefici incompatibili, data la frequenza con cui si presentano nelle suppliche: si tratta di una prassi diffusissima, della quale la semplice lettura delle sintesi fornirà un gran numero di esempi.

La *resignatio expressa* prevedeva l'esplicita rinuncia al beneficio ecclesiastico dichiarata *expressis verbis* o *in scriptis* al cospetto del legittimo superiore. Si distingueva in *resignatio simplex* – rinuncia al beneficio fatta al superiore senza condizioni o patti particolari – o *resignatio conditionalis:* resignazione del beneficio fatta a certe condizioni. Rientra in questa tipologia la *resignatio in favorem tertii*: rinuncia fatta a condizione che il beneficio sia conferito a una determinata persona. Tale resignazione poteva essere fatta solo nelle mani del pontefice (o dell'ordinario diocesano, ma d'autorità apostolica). Di conseguenza, poiché i benefici vacanti *apud Romanam curiam* ricadevano sotto la riserva pontificia, la *resignatio in favorem* consentiva di superare i diritti dei collatori.

Un altro tipo di rinuncia condizionata era la *resignatio cum pensione*, con la quale il titolare di un beneficio rinunciava allo stesso, riservandosi il diritto a riscuoterne annualmente una parte o la totalità dei redditi, una prassi – lo rammentiamo – che il diritto canonico sanziona ora come simoniaca[103]. Tale condizione era spesso affiancata all'esercizio del diritto di regresso o accesso (*resignatio cum regressu*, *cum accessu*): il titolare si riservava il diritto di tornare in possesso del beneficio al quale aveva rinunciato, oppure di prendere possesso del beneficio sul quale gravava la pensione, in caso di morte del beneficiario della rinuncia, e/o in caso di renitenza al pagamento della pensione da parte del nuovo titolare.

La lettura delle rubriche delle suppliche trentine ci segnala la presenza di 62 *resignationes*, 7 *resignationes* con riserva di pensione cui ne vanno aggiunte tre che segnalano nella rubrica anche la concessione del diritto di regresso, di una *resignatio* con contestuale richiesta di una dispensa per il possesso di benefici incompatibili

[100] Cfr. scheda 642.

[101] Cfr. scheda 161.

[102] Cfr. schede 363 e 368.

[103] Si veda *supra*, nota 39.

(*resignatio et ad duo*) e di una sola *resignatio in favorem*. Un'attenta lettura delle suppliche, i cui risultati sono esposti nella tabella 3, dimostra, però, come le *resignationes in favorem* che contengono la clausola *et non aliter*, ossia pongono la provvista del beneficio al destinatario designato nella supplica come condizione della validità della rinuncia stessa, siano in realtà 14[104]. Inoltre, molte delle resignazioni semplici sono tali solo formalmente, ma nascondono di fatto anch'esse una *resignatio in favorem*, rivelata dalla circostanza che il resignante e il beneficiario della rinuncia si qualificano entrambi come petenti nella supplica e che di norma è prevista la riserva a favore del resignante di una pensione e del diritto di regresso al beneficio: si configurano come tali altre 40 suppliche[105]. Autore e beneficiario della rinuncia sono spesso legati da rapporti di parentela – in due casi sono fratelli[106], in otto risultano essere zio e nipote e in altri quattro portano lo stesso cognome[107]. Frequentissima è anche la riserva a favore del resignante di una pensione che può arrivare a coprire tutti i frutti e redditi del beneficio e del diritto di regresso allo stesso in caso di morte o cessione da parte del nuovo titolare o di negligenze nella corresponsione della pensione[108].

Citiamo, ancora, la *resignatio cum permutacione* o *ex causa permutacionis*, fatta a condizione di ottenere un beneficio simile o dissimile, cioè in vista di uno scambio di benefici. Anticamente interdetta dalla legislazione ecclesiastica, che attribuiva unicamente ai vescovi la prerogativa di trasferire benefici, la permuta entrò in uso tra XIII e XIV secolo e fu legittimata da Clemente V (1305-1314), che ne stabilì la validità solo tra chierici che avessero resignato i benefici in vista dello scambio; la collazione fatta a chierici che non fossero gli attori della permuta non era considerata valida. In altre parole, il diritto finì col considerare la permuta una doppia e reciproca resignazione di benefici, fatta *ex iusta causa* (cioè a beneficio di almeno uno dei due enti coinvolti o a utilità dei beneficiati) e *auctoritate legitimi superioris*

104 Si tratta delle schede 468, 561, 580, 677, 682, 693, 732, 734, 738, 745, 746, 803, 835, 838. La datazione è compresa tra il 30 ottobre 1528 ed il 22 settembre 1564.

105 Si tratta delle schede 22, 60, 68, 84, 89, 92, 109, 116, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 144, 182, 223, 243, 273, 275, 282, 299, 322, 338, 366, 369, 395, 406, 407, 410, 412, 463, 468, 470, 473, 490, 496, 512, 539, 668. Le date sono comprese tra il 23 settembre 1513 e il 2 marzo 1541.

106 Antonio e Pietro Flieger (scheda 395), Giovanni e Battista Tisi (scheda 407).

107 Risultano essere zio e nipote Brunetto o *Brunorius* e Giovanni Orioli (scheda 120), Clemente e Marco Fabbri (n. 126), Alessandro e Giovanni Domenico *de Doninis* (scheda 366), Carlo e Giovanni d'Arco (scheda 412), Donato e Antonio De Fatis (scheda 463), Girolamo e Troiano Arrivabeni (n. 470), Gabriele e Giovanni Francesco Della Betta (scheda 561), Giovanni Battista e Giacomo Francesco Thun (scheda 580). Portano lo stesso cognome, senza che ne sia indicato il rapporto di parentela, Vinciguerra e Francesco d'Arco (scheda 60), Antonio e Pietro *de Baschenis* (scheda 116), Udalrico e Melchiorre *Pfintzius* (scheda 122), Agostino e Cristoforo Wels (scheda 338).

108 In undici casi viene riservata una pensione a favore del resignante (cfr. schede 84, 92, 119, 126, 144, 282, 369, 490, 682, 693, 838), in altri sei a favore di terzi (schede 109, 246, 283, 473, 745, 746). In due casi abbiamo la riserva del solo diritto di regresso (schede 22, 273), mentre in 17 casi vengono concessi sia la pensione, sia il diritto di regresso (schede 182, 223, 243, 275, 299, 322, 366, 406, 407, 410, 496, 512, 539, 561, 580, 677, 835).

(una permuta fatta sulla base di un accordo privato era considerata simoniaca). Per quanto riguarda i benefici maggiori, cioè riservati, il legittimo superiore era unicamente il pontefice; diversamente il legittimo superiore per ammettere la permuta era il vescovo nella cui diocesi si trovavano i benefici in questione, o il suo vicario (qualora le sue competenze si estendessero a tali transazioni), o il capitolo cattedrale (qualora il beneficio fosse di collazione congiunta del vescovo e del capitolo). Anche per la resignazione in vista di permuta, tuttavia, il diretto ricorso alla curia romana permetteva di snellire la procedura, aggirando eventuali ostacoli giuridici: ciò soprattutto nel caso di permute di svariati benefici, magari di patronato, che richiedevano l'autorizzazione dei relativi collatori.

Le suppliche trentine ci riportano tre casi di rinunce a scopo di permuta: in tutte e tre gli autori del negozio giuridico risultano essere esponenti del mondo curiale. Le prime due, risalenti al gennaio e al febbraio 1515, riguardano la permuta delle parrocchiali di Santa Maria di Baselga di Sopramonte, nella diocesi di Trento, con la parrocchiale di San Pancrazio di Fulpmes, in diocesi di Bressanone, e vedono protagonisti Andrea Ingram, *familiaris* del cardinale Francesco Soderini, Cristiano Durkain, *familiaris* di Filippo *de Senis*, chierico della Camera apostolica, e Giovanni Duri, *familiaris* dell'abbreviatore di parco maggiore Francesco Bregeon[109]; la terza, risalente al 19 aprile 1519, coinvolge, invece, il notaio, cubiculario e *familiaris* pontificio Paolo Somenzio, il notaio pontificio e futuro cardinale Uberto Gambara e Antonio Piora, *familiaris* papale e scrittore delle lettere apostoliche[110].

Analoga alla *resignatio* è la *cessio*, rubrica che viene normalmente utilizzata per segnalare la rinuncia a un beneficio del quale il resignante non ha ancora assunto la piena titolarità[111]. Le rubriche delle suppliche trentine contengono 74 *cessiones*, per due sole delle quali la rubrica segnala la riserva di una pensione in favore del cedente[112], ma l'esame delle suppliche dà anche in questo caso un risultato ben diverso: infatti le *cessiones* con riserva di pensione e spesso anche del diritto di accesso o regresso al beneficio risultano essere 35[113].

[109] Cfr. schede 93 e 98.

[110] Cfr. scheda 246.

[111] Cfr. il contributo di L. Faoro, in questo volume, p. 47.

[112] Cfr. schede 502 e 688.

[113] Oltre alle due succitate, cfr. le suppliche 9, 12, 31, 49, 53, 66, 81, 103, 106, 121, 139, 146, 184, 206, 208, 211, 213, 224, 242, 248, 256, 259, 277, 340, 341, 388, 426, 435, 444, 502, 517, 533, 704. Le datazioni sono comprese tra il 2 maggio 1513 e l'8 febbraio 1544.

Tab. 3. *Resignationes*

n.	data	rubrica	tipologia della *resignatio*
22	23.9.1513	*resignatio*	*resignatio in favorem* con regresso
35	22.11.1513	*resignatio*	
45	4.1.1514	*resignatio*	
60	7.4.1514	*resignatio*	probabile *resignatio in favorem.* Resigna Vinciguerra da Arco e riceve il beneficio Francesco di Antonio da Arco, 9 anni
68	18.5.1514	*resignatio*	*resignatio in favorem*
84	25.9.1514	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione
89	20.10.1514	*resignatio*	*resignatio in favorem*
92	29.12.1514	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione
93	3.1.1515	*resignatio*	*resignatio* a scopo di permuta e con riserva di pensione
98	5.2.1515	*resignatio*	*resignatio* a scopo di permuta e con riserva di pensione
109	19.3.1515	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione a favore di un terzo
116	16.7.1515	*resignatio*	probabile *resignatio in favorem* da Antonio a Pietro *de Baschenis*. Richiesta anche una dispensa per possesso di benefici incompatibili
119	31.8.1515	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione
120	23.9.1515	*resignatio*	*resignatio in favorem* da zio a nipote (Giovanni e *Brunorius* Orioli)
122	22.10.1515	*resignatio*	*resignatio in favorem* da Udalrico a Melchiorre *Pfintzius*
124	12.11.1515	*resignatio*	probabile *resignatio in favorem* o conseguenza di un accordo, effettuata prima della presa di possesso
125	13.11.1515	*resignatio*	probabile *resignatio in favorem* o conseguenza di un accordo, effettuata prima della redazione delle lettere
126	12.7.1515	*resignatio*	*resignatio in favorem* da zio a nipote (Marco e Clemente Fabbri) con riserva di pensione e dispensa per benefici incompatibili
144	28.4.1516	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione
157	13.6.1516	*resignatio*	
182	21.2.1517	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione e regresso
223	31.10.1518	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione e regresso
243	8.4.1519	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione e regresso

n.	data	rubrica	tipologia della *resignatio*
246	19.4.1519	*resignatio*	*resignatio* a scopo di permuta con riserva di pensione ad un terzo e accordo
273	6.11.1519	*resignatio*	*resignatio in favorem* con regresso
275	9.1.1520	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione e regresso
282	28.2.1520	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione
283	28.2.1520	*resignatio*	*resignatio* con riserva di pensione in seguito ad accordo a tre
299	5.6.1520	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione e regresso
322	3.4.1521	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione e regresso
338	27.5.1522	*resignatio*	*resignatio in favorem* (Cristoforo e Agostino Wels)
361	15.12.1523	*resignatio*	
364	6.1.1524	*resignatio*	
366	23.2.1524	*resignatio*	*resignatio in favorem* da zio a nipote (Giovanni Domenico e Alessandro *de Doninis*) con riserva di pensione e regresso
369	3.3.1524	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione
395	10.1.1525	*resignatio*	*resignatio in favorem* da Antonio a Pietro Flieger
406	27.11.1525	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione e regresso
407	28.11.1525	*resignatio*	*resignatio in favorem* tra fratelli (Giovanni e Battista Tisi) con riserva di pensione e regresso
410	30.12.1525	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione e regresso
412	18.1.1526	*resignatio*	*resignatio in favorem* da zio a nipote (Giovanni e Carlo d'Arco)
463	12.8.1528	*resignatio*	*resignatio in favorem* da zio a nipote (Donato e Antonio Tabarelli De Fatis)
467	15.10.1528	*resignatio*	
468	30.10.1528	*resignatio*	*resignatio in favorem* con clausola *et non aliter*
470	29.12.1528	*resignatio*	*resignatio in favorem* da zio a nipote (Girolamo e Troiano Arrivabeni)
473	20.2.1529	*resignatio*	*resignatio in favorem* con pensione per un nipote del resignante
490	11.2.1530	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione
496	10.3.1530	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione e regresso
505	16.10.1530	*resignatio*	
512	28.2.1531	*resignatio*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione e regresso
539	1.7.1532	*resignatio cum pensione et regressu*	*resignatio in favorem* con riserva di pensione e regresso

n.	data	rubrica	tipologia della *resignatio*
561	18.7.1533	*resignatio cum pensione et regressu*	*resignatio in favorem* da zio a nipote (Giovanni Francesco e Gabriele Della Betta) con clausola *et non aliter*, riserva di pensione e regresso
563	24.9.1533	*resignatio*	
571	5.4.1535	*resignatio et ad duo*	
580	15.2.1536	*resignatio cum pensione et regressu*	*resignatio in favorem* da zio a nipote (Giovanni Battista e Giacomo Francesco Thun) con clausola *et non aliter,* riserva di pensione e regresso
581	23.2.1536	*resignatio*	
628	21.5.1539	*resignatio*	
668	2.3.1541	*resignatio*	probabile *resignatio in favorem*
669	9.3.1541	*resignatio*	
670	9.3.1541	*resignatio*	
677	22.12.1541	*resignatio cum pensione*	*resignatio in favorem* con clausola *et non aliter*, riserva di pensione e regresso
682	26.3.1542	*resignatio cum pensione*	*resignatio in favorem* con clausola *et non aliter* e riserva di pensione
687	24.8.1542	*resignatio*	
693	28.2.1543	*resignatio cum pensione*	*resignatio in favorem* con clausola *et non aliter* e riserva di pensione
732	30.8.1549	*resignatio*	*resignatio in favorem* con clausola *et non aliter e* dispensa per il possesso di benefici incompatibili
734	11.10.1549	*resignatio*	*resignatio in favorem* con clausola *et non aliter e* dispensa per il possesso di benefici incompatibili
738	9.8.1550	*resignatio*	*resignatio in favorem* con clausola *et non aliter*
745	5.1.1551	*resignatio cum pensione*	*resignatio in favorem* con clausola *et non aliter* e riserva di pensioni a favore di terzi
746	5.1.1551	*resignatio cum pensione*	*resignatio in favorem* con clausola *et non aliter* e riserva di pensioni a favore di terzi
777	7.10.1553	*resignatio*	
803	20.12.1557	*resignatio*	*resignatio in favorem* con clausola *et non aliter* e dispensa per difetto d'età
808	22.1.1559	*resignatio*	
835	9.5.1564	*resignatio cum pensione*	*resignatio in favorem* con clausola *et non aliter*, riserva di pensione e regresso
838	22.9.1564	*resignatio cum pensione*	*resignatio in favorem* con clausola *et non aliter* e riserva di pensione

9. *Esito delle richieste e controversie beneficiarie*

Come si è già accennato discutendo delle rubriche, la frequenza con la quale venivano segnate più suppliche per uno stesso beneficio[114] e la fortissima litigiosità che contrassegnava la materia beneficiaria, litigiosità che ha lasciato tracce abbondanti anche nella nostra documentazione[115], devono indurre alla massima prudenza nel valutare il conseguimento della segnatura come un successo: in moltissimi casi a essa non faceva affatto seguito la provvista del beneficio, che può essere data per ragionevolmente certa soltanto nel caso in cui il petente compaia come effettivo titolare dello stesso in suppliche successive, oppure qualora l'esame della documentazione *in partibus* consenta di individuare l'atto di presa di possesso o altre attestazioni in tal senso[116].

Ulteriori ostacoli al conseguimento effettivo di un beneficio potevano nascere dalla presenza *in partibus* di altri candidati, titolari della provvista ordinaria e provvisti di solidi sostegni in sede locale, oppure dall'esistenza di particolari disposizioni statutarie o costituzioni pontificie. È questo il caso, ad esempio, della regola *de triennali possessore*, inclusa già nelle *Clementinae*, e riconfermata da Clemente VII: essa stabiliva che la detenzione pacifica di un beneficio per tre anni avrebbe dovuto mettere il detentore al sicuro da rivendicazioni di altri. Anche questa regola ha lasciato tracce nella documentazione qui pubblicata: il 16 novembre 1526 Gregorio Angerer, *decretorum doctor*, canonico di Bressanone, e titolare della provvista apostolica di un canonicato con prebenda di Trento, si rivolse al papa dichiarando di non aver ancora provveduto a fare citare di fronte al giudice legittimo un certo intruso che occupava il beneficio. Nel timore che l'indugio lo portasse a incorrere nella regola *de triennali possessore*, l'Angerer supplicava il papa di concedergli una proroga di un anno dal termine del triennio previsto da tale regola[117]. Analoga

[114] Le suppliche trentine presentano vari casi di questo tipo. Segnaliamo, ad esempio, le tre suppliche relative alla provvista della parrocchiale di San Pancrazio, in Val d'Ultimo, vacante per la morte del precedente titolare e segnate a favore di Tommaso Marsaner (2 dicembre 1524 e 27 settembre 1525, schede 393 e 404) e di Giovanni *Targlin* (7 dicembre 1525, scheda 409); o ancora le due suppliche in forma *motu proprio* con le quali il 31 marzo ed il I aprile 1514 Leone X provvide la parrocchiale di Dambel rispettivamente a Giovanni Tisi e a Simone Gentili (schede 57 e 58), seguite il 2 aprile dalla segnatura di una supplica a favore di Antonio Flieger per lo stesso beneficio (scheda 59).

[115] Si veda quanto riferito da L. FAORO al riguardo in questo volume, pp. 47-51.

[116] Così, ad esempio, Antonio Flieger ottiene la segnatura di suppliche a proprio favore per la provvista della parrocchiale di Dambel (1514 aprile 2, si veda *supra*, nota 114), per la parrocchiale o vicaria perpetua di *Tesninkirchs* in Germania (1516 gennaio 1, scheda 129), per quella di Romeno, in val di Non (1516 maggio 25 e 27, schede 151 e 152) e per quella di *Vales*, nelle diocesi di Trento o Verona (1517 luglio 31, scheda 193), ma, almeno a quanto risulta dalle suppliche, riesce a conseguire soltanto la parrocchiale di Romeno, che il 10 gennaio 1525 si accinge a resignare a favore del proprio fratello Pietro (cfr. scheda 395). Del resto anche in occasione della provvista di quest'ultima chiesa il Flieger aveva dovuto confrontarsi con un rivale: il 31 maggio 1516 analoga richiesta per la provvista della parrocchiale era stata inoltrata da Evangelista Pellegrini, la cui supplica aveva ottenuto la segnatura del pontefice Leone X (scheda 153), mentre quella del Flieger era stata segnata dal referendario Giovanni Battista Bonciani.

[117] Cfr. scheda 433.

richiesta fu inoltrata il 9 febbraio 1533 da Ambrogio Ypphofer, che aveva ricevuto la provvista apostolica di una serie di benefici nelle diocesi di Trento, Bressanone, Costanza, Magonza, Augusta, Frisinga, Passavia e Salisburgo[118].

La verità poteva essere alterata. Le suppliche ci presentano anche diversi casi nei quali un concorrente chiedeva l'annullamento di una provvista già concessa per *subreptio*, ossia per il fatto che era stato sottaciuto il reale stato delle cose, o per *obretio*, ovvero perché era stato dichiarato il falso, eventualità che comportavano entrambe la nullità della concessione nel caso in cui condizionassero la *veritas precum*[119]. Tra le più comuni *obreptiones* presenti nelle nostre suppliche si segnala l'errata indicazione del valore del beneficio: era, infatti, nell'interesse del petente mantenere tale valore il più basso possibile, possibilmente al di sotto dei 24 fiorini o ducati d'oro di camera, valore limite al di sotto del quale i titolari del beneficio erano esentati dal versamento dell'annata, cioè dal pagamento alla Camera apostolica di una somma pari al reddito annuo del beneficio: non è sicuramente un caso se nelle suppliche da noi esaminate tale valore compare ben 170 volte, riferito sia a singoli benefici, sia alla somma di due o più benefici semplici. In sedici casi l'errore nella segnalazione del valore del beneficio viene ammesso o individuato: in dodici casi è il petente stesso che, sotto la probabile minaccia della richiesta di invalidazione della provvista da parte di un possibile rivale, inoltra una supplica del tipo *perinde valere* per rettificare il dato errato e chiedere la conferma della validità della collazione a proprio favore[120], oppure richiede la *nova provisio* del beneficio stesso[121]. In due casi l'errore viene individuato dagli avversari, che richiedono al pontefice l'annullamento della collazione già concessa e una nuova provvista a proprio favore[122]. Non mancano, però, casi in cui le clausole della supplica consentono di riportare nelle lettere di provvista un valore del beneficio inferiore a quello effettivo. Così, ad esempio, quando il 30 marzo 1516 Giovanni *Schad* chiese al pontefice la *nova provisio* della parrocchiale di Caldaro, già conferitagli dal vescovo Giorgio Neideck su presentazione del patrono, l'imperatore Massimiliano I, gli fu concesso di riportare nel rescritto relativo alla provvista che il valore del beneficio era compreso tra le 6 e le 8 marche d'argento, mentre il valore dichiarato dal petente era di 10 marche[123].

Sono frequenti anche i casi di omissione o errata indicazione del nome del predecessore, o della natura e localizzazione del beneficio. Anche in tali casi veniva meno la *veritas precum*, ossia la veridicità delle circostanze sulle quali si fondava la richiesta che risultava per ciò stesso giuridicamente invalida. Tuttavia, ben consapevoli dei

[118] Cfr. scheda 552.

[119] G. MOLLAT, *Lettres Pontificales*, in *DDC*, VI, coll. 414-415.

[120] Cfr. schede 96, 97, 111, 131, 158, 166, 169, 244, 253, 649, 720. Le datazioni sono comprese tra il 28 gennaio 1515 ed il 3 dicembre 1546.

[121] Cfr. scheda 72, 1514 giugno 20.

[122] Cfr. schede 136 (1516 marzo 12) e 142 (1516 aprile 7).

[123] Cfr. scheda 140.

rischi connessi, erano gli stessi petenti a tutelarsi, introducendo nelle suppliche una serie di clausole cautelative, riservandosi di indicare i nomi dei predecessori o di precisare la natura, localizzazione e dedicazione del beneficio all'atto della redazione delle lettere di provvista, e impegnandosi a fornire in tale occasione tutte le ulteriori precisazioni necessarie.

Tutta questa casistica dava il via a controversie che potevano essere portate in curia dalla parte che vi contava gli appoggi più forti. Anche la prospettiva di potersi trovare coinvolto in una causa in corte di Roma aveva sicuramente un effetto dissuasivo nei confronti di petenti privi di appoggi presso la Santa Sede, per le spese ingenti che un soggiorno a Roma o l'operato di un patrocinatore avrebbero comportato.

10. *Le pensioni*

La pensione consiste nel diritto accordato per un giusto motivo dall'autorità ecclesiastica a un chierico di ricevere ogni anno una parte delle entrate di un beneficio di cui non ha la titolarità, senza dover fornire in cambio alcuna contropartita. La pensione garantisce al titolare il godimento di una rendita, senza alcun onere connesso. Può essere personale, se grava non sul beneficio, ma sul beneficiario e si annulla alla sua morte, o reale, se grava sul beneficio e in caso di decesso del titolare passa ai suoi successori. Può essere temporanea o perpetua: in quest'ultimo caso grava su di un beneficio in quanto tale e ne beneficiano una serie di pensionari in successione.

Di origine altomedievale, nata per garantire il sostentamento dei vescovi cacciati dalle proprie sedi, ad esempio durante le guerre, doveva servire a fronteggiare l'indigenza, alla quale doveva essere commisurata, e poteva essere concessa ai chierici soltanto finché durava tale condizione, né poteva – teoricamente – superare un terzo dei redditi della chiesa su cui gravava, limite poi portato alla metà dei frutti del beneficio. Nel basso medioevo, e soprattutto dal XIV secolo, si moltiplicarono gli abusi, di cui le suppliche trentine offrono numerosi esempi. Lungi dal limitarsi alla metà dei redditi del beneficio, le pensioni arrivano spesso ad assorbirli completamente, soprattutto qualora siano legate a *cessiones* o *resignationes in favorem*: in questi casi la rinuncia si configura, in pratica, come uno strumento per garantire la trasmissione del beneficio al successore desiderato in caso di decesso del titolare che, di fatto, continua a godere dei frutti dello stesso senza più essere gravato da alcun onere. Così avviene di frequente nel caso delle rinunce in favore di parenti che abbiamo già segnalato: ad esempio il 7 dicembre 1515, quando Marco Fabbri rinuncia alla parrocchiale di Spormaggiore in favore del nipote Clemente riservandosene i redditi; il 28 novembre 1525, quando Giovanni Tisi cede quattro dei propri benefici al fratello Battista; il 29 dicembre 1528, quando Girolamo Arrivabeni rinuncia a tre parrocchiali a favore del nipote Troiano, e l'11 luglio 1532, quando Troiano cede a sua volta i benefici al proprio fratello Girolamo *iunior*; il 22 marzo 1531, quando Paolo Somenzio cede una prepositura nel comasco e il priorato di San Tommaso presso Arco affinché siano assegnati al nipote novenne Antonio; il

18 luglio 1533, quando Giovanni Francesco Della Betta resigna la parrocchiale di Mori a favore del nipote Gabriele di Pietro Antonio; infine, il 15 febbraio 1536, quando Giovanni Battista Thun rinuncia alla parrocchiale di Terlago in favore del nipote quattordicenne Giacomo Francesco[124].

Si tratta sicuramente di abusi dal punto di vista del diritto canonico, ma abusi largamente tollerati e dei quali si faceva largo uso per garantire la permanenza del reddito beneficiario nell'ambito della cerchia familiare e per pilotare la successione, abusi contro i quali reagì il Concilio di Trento, che vietò, ad esempio, la prassi di far assegnare ai figli illegittimi dei beneficiari pensioni sui benefici paterni, un espediente utilizzato in una delle nostre suppliche dal chierico Giovanni Schutz, che il 3 settembre 1516 trasferì al proprio figlio naturale Cristoforo *de Sagittariis* la pensione di 40 fiorini d'oro che gli era stata assegnata il 3 marzo dell'anno precedente sulla parrocchiale di Villandro e su due benefici viennesi[125]. Ulteriori misure contro gli abusi dei pensionari furono adottate da Pio V che nel 1571, con la costituzione *Ex proximo*, impose loro la recitazione quotidiana dell'ufficio piccolo della Vergine, e da Sisto V con la *Cum sacrosancta* del 1585, che impose ai pensionari di portare la tonsura e l'abito ecclesiastico.

Una pensione poteva essere richiesta e assegnata dal pontefice a chiunque. Di norma era vitalizia e si estingueva soltanto con la morte del concessionario. Nel caso in cui il beneficio passasse di mano nel frattempo, il nuovo titolare si assumeva anche l'onere di continuare a pagarla. In alcuni casi, tuttavia, avanzava una supplica per chiedere la *cassatio* o *extinctio* della pensione. Perché ciò fosse possibile occorreva il consenso del beneficiario della pensione, che non di rado acconsentiva previa riscossione di una somma pari al pagamento anticipato di alcune annualità della pensione stessa. Tale comportamento si configurava di fatto come patto simoniaco: pertanto gli interessati inoltravano una supplica al pontefice, chiedendogli di autorizzare la transazione economica senza dichiararli incorsi in tale colpa. Su 22 richieste di estinzione di pensione individuate nelle suppliche trentine, in ben 17 casi, infatti, il consenso del pensionario è subordinato a un negozio di questo tipo[126], mentre soltanto in cinque casi non abbiamo menzione di accordi di tipo finanziario, che potrebbero, comunque, essere intervenuti privatamente tra le parti[127].

La pensione poteva gravare su di un solo beneficio, oppure su più di uno. E, viceversa, un solo beneficio poteva essere gravato di più pensioni, o quote di pensioni. Le pensioni erano trattate quasi come se fossero esse stesse benefici. Il titolare della

[124] Cfr. schede 126, 407, 470, 517, 540, 561, 580. Sono stati individuati altri tredici casi di riserva al resignante dell'intero reddito del beneficio: cfr. schede 81, 82, 223, 299, 303, 322, 369, 406, 410, 496, 512, 677, 682.

[125] Cfr. schede 103, 104, 167, 168.

[126] Si vedano le schede 76, 102, 221, 261, 313, 323, 343, 501, 504, 519, 520, 553, 631, 665, 673, 695, 792.

[127] Si vedano le schede 143, 177, 231, 331, 536.

pensione o quello del beneficio potevano chiedere che la pensione fosse trasferita ad altra persona (*translatio pensionis*)[128]: teoricamente tale procedimento richiedeva il consenso del titolare della pensione o del beneficio stesso, ma non erano rari i casi in cui al titolare della pensione veniva concesso di procedere alla *translatio* totale o parziale della stessa anche senza interpellare il titolare del beneficio[129]. La disinvoltura con cui benefici e pensioni, considerati semplici fonti di rendita, passavano allegramente di mano in mano è attestata chiaramente da due suppliche dell'agosto 1519, che vedono muoversi attorno a un beneficio trentino gli interessi di esponenti del mondo curiale romano. L'11 di tale mese Ludovico dei conti di San Bonifacio, cubiculario e *familiaris* pontificio, che aveva ottenuto la provvista apostolica della parrocchiale di S. Maria di Tione, nella diocesi di Trento, vacante per la privazione del cardinale Adriano Castellesi, acconsentiva a cedere il beneficio, che veniva concesso al chierico trentino Giovanni Zanetti, *familiaris* dell'influente porporato Lorenzo Pucci. In cambio della rinuncia, il San Bonifacio, che figura come petente insieme allo Zanetti, otteneva la riserva di una pensione annua di 25 ducati d'oro di camera, mentre una seconda pensione di 24 ducati veniva riservata a Marco Bagarotto, *familiaris* del pontefice e del cardinale Giovanni Battista Pallavicini; la pensione a favore del Bagarotto, però, sarebbe stata corrisposta soltanto dopo l'estinzione di una precedente pensione di pari valore, goduta al momento dal chierico napoletano Severo Gualtieri[130]. Dodici giorni più tardi, il 23 agosto, Ludovico di San Bonifacio e Giovanni Zanetti presentarono al papa una nuova richiesta, l'estinzione della pensione a favore del San Bonifacio in cambio del pagamento anticipato della somma pari ad alcune annualità della pensione stessa: la richiesta fu accolta e la supplica spedita per sola segnatura[131].

11. *Bilancio provvisorio*

Prima di abbandonare la provvista beneficiaria e affrontare altri argomenti vorremmo proporre qualche osservazione generale, senza, tuttavia, l'ambizione di trarre un bilancio definitivo.

[128] Abbiamo già citato il caso di Giovanni Schutz. Segnaliamo ancora le schede 173, 191, 194, 225, 344, 570.

[129] Godevano di questa prerogativa, ad esempio, il più volte menzionato Giovanni Schutz (cfr. schede 167 e 168), così come Giacomo Antonio Gentilini per una pensione riscossa sui redditi della parocchiale di Santa Giustina di Pieve di Bono (scheda 173); Andrea Piperari per una pensione su di un canonicato della cattedrale di Trento (scheda 191); Raffaele *de Cuccinis* per una pensione sui frutti della parrocchiale di Cavedine (scheda 344). Tutti costoro se ne valsero per traslare ad altri la propria pensione. La lettura delle suppliche varrà, comunque, ad attestare la diffusione della clausola.

[130] Cfr. scheda 259. Il Gualtieri risultava titolare della pensione già il 21 agosto 1514, in occasione della cessione della chiesa da parte del cardinale Adriano Castellesi, che la deteneva in commenda, a favore di Vincenzo Negusanti (cfr. scheda 81). In tale occasione il Gualtieri si era qualificato come *familiaris* del cardinale Oliviero Carafa, arcivescovo di Napoli, mentre il Castellesi aveva ottenuto la riserva di tutti i frutti del beneficio.

[131] Cfr. scheda 261.

Ci pare che l'esame delle suppliche consenta di osservare come anche nella diocesi di Trento, così come in tutta Europa, nella prima metà del XVI secolo le strutture ecclesiastiche si trovino ad attraversare momenti di grave difficoltà. Sono difficoltà che si trascinano in gran parte fin dal secolo precedente, da quella grave crisi che aveva colpito la Chiesa sul finire del medioevo, privandola di fatto di un reale governo: il papato, coinvolto prima nello Scisma d'Occidente, poi nelle lotte contro le tesi conciliariste, era stato a lungo incapace di un'azione incisiva, né molto più attivo si era rivelato l'intervento delle diocesi, mentre anche i grandi ordini religiosi soffrivano ancora nel Cinquecento per debolezza organizzativa e crisi economica. Una crisi che l'avvento della Riforma luterana – problema che per la diocesi tridentina si rivelava di particolare gravità[132] – aveva ulteriormente acuito. Certo, non erano mancati e non mancavano fermenti positivi, quali la grande fioritura di iniziative laiche per la costituzione di associazioni assistenziali, devozionali, caritative, o la grande diffusione presso tutti gli ordini regolari dei movimenti per l'Osservanza e delle Congregazioni, tesi a infondere nuova vitalità alle istituzioni monastiche, a ripristinare la severità della regola, a diffondere la vita in comune. Tuttavia la crisi è evidente e investe in particolar modo il sistema beneficiario che si rivela del tutto inadeguato alla realtà sociale dell'epoca, affetto da squilibri gravissimi e bisognoso di riassetti radicali: troppi sono i benefici *sine cura*, come canonicati e chiericati, rispetto alle chiese curate, mentre altissima è la tolleranza nei confronti dei chierici non residenti.

Il modello pievano, ormai obsoleto, continua a improntare la distribuzione dei benefici ecclesiastici nelle campagne, dove un gran numero di chiese parrocchiali di nuova istituzione, scarsamente dotate e gravate di pesanti oneri, convivono con vecchie matrici in cui sovente trova spazio una «esuberante fioritura di benefici» senza alcun obbligo pastorale annesso[133].

Alla radice della crisi del sistema beneficiario c'è, in realtà, il brusco distacco dalla massima *beneficium datur propter officium*. Per usare le parole di Adriano Prosperi: «Quel che contava era il *beneficium*, non l'*officium*»[134]: i benefici ecclesiastici erano ormai considerati, sia dai collatori, sia dai titolari, quasi esclusivamente come semplici quote di reddito, e come tali venivano richiesti, ceduti, scambiati, soprattutto attraverso il ricorso alle suppliche indirizzate ai pontefici.

[132] Bisogna, comunque, rilevare come la Riforma non lasci quasi alcuna traccia nelle nostre suppliche. L'unico accenno esplicito è contenuto in una supplica presentata nel 1531 dalla comunità di Condino e dal rettore della locale parrocchiale, Giovanni Battista Chizzola, che, nel chiedere il conferimento del diritto di giuspatronato sulla chiesa dopo lavori di ampliamento, motivavano la decisione di riedificare il tempio con la volontà di combattere la diffusione nell'area dell'eresia luterana (cfr. scheda 514). Accuse di eresia vengono mosse nel 1539 anche contro il canonico tridentino Roberto Mosham, che deve probabilmente a tali accuse la perdita della prebenda (cfr. scheda 644).

[133] G. Chittolini, *Note sui benefici rurali nell'Italia padana alla fine del Medioevo*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (secc. XIII-XV)*, Roma 1984, I, p. 427.

[134] A. Prosperi, *Le istituzioni ecclesiastiche e le idee religiose*, in *Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, Bari 1977, p. 128.

I redditi dei benefici e i principali uffici ecclesiastici venivano ripartiti dai signori locali e dai pontefici soprattutto fra i sudditi dello stato. Le più ricche abbazie e i più cospicui benefici minori erano assegnati in base a criteri di convenienza politica e di interesse famigliare: servivano a premiare i più fedeli amministratori del principe – nel caso trentino del principe-vescovo –, ma anche ad assicurare ai cardinali le rendite necessarie per il mantenimento del loro stile di vita principesco e delle corti, formate da decine, a volte centinaia di parenti e *familiares*[135], così come a retribuire i *familiares* pontifici; servivano, ancora, a gratificare esponenti delle principali famiglie, garantendosi così il loro appoggio (ed allo stesso scopo molto valevano anche il controllo e un'accorta distribuzione dei canonicati dei capitoli cattedrali)[136]; a ricompensare uomini che si fossero distinti al servizio del signore o del pontefice, o che avessero svolto per lui compiti particolari; a retribuire congiunti del papa o del signore locale; a garantire rendite adeguate agli esponenti delle famiglie nobili o signorili destinati alla carriera prelatizia. Né pare che ci si fermi più di tanto dinnanzi alle esigenze della cura d'anime, come conferma il caso delle ricche pievi trentine. Diamo le cifre relative ai benefici il cui reddito annuo dichiarato nelle nostre suppliche è superiore ai 100 ducati d'oro di camera. La parrocchiale di San Paolo ad Appiano è valutata 75 marche d'argento nel 1523; l'arcipretura di Santa Maria di Arco 140 ducati d'oro di camera nel 1551; il priorato di San Tommaso tra Arco e Riva del Garda 140 ducati nel 1564; la parrocchiale di Banale 120 ducati nel 1519 e nel 1539; la parrocchiale di Sant'Eleuterio del Bleggio 120 ducati nel 1540; la parrocchiale di Santa Maria a Bolzano 25 marche d'argento nel 1524; la pieve di Santa Giustina di Pieve di Bono 200 ducati nel 1517 e 130 ducati nel 1532; il priorato secolare di Campiglio 150 ducati d'oro dedotti gli oneri nel 1540; la parrocchiale di Santa Maria di Cavalese 150 ducati nel 1539; la parrocchiale di San Floriano di Lizzana 230 ducati nel 1564; la parrocchiale di San Lorenzo di Lomaso 115 ducati nel 1516; la pieve di Santo Stefano a Mori tra 120 e 125 ducati tra il 1519 e il 1533; la pieve di San Vigilio ad Ossana 150 ducati nel 1524 e 135 ducati nel 1539; la parrocchiale di Riva del Garda 250 ducati nel 1564; la parrocchiale di Tignale 200 ducati nel 1553 e 1557; il decanato di Trento 200 ducati nel 1536 e la prepositura 400 ducati nel 1528 e 1532; la pieve di Santa

[135] La *descriptio Urbis* del 1526 segnala una media di 134 *familiares* per ogni casa cardinalizia, con la punta massima di 306 *familiares* per il cardinale Alessandro Farnese, futuro Paolo III, ed una minima di 45 per il cardinale Tommaso de Vio. Le più numerose, oltre a quella del Farnese, erano quelle dei cardinali romani Orsini e Cesarini con rispettivamente 275 e 200 persone. Cfr. G. FRAGNITO, *«Parenti» e «familiari» nelle corti cardinalizie del Rinascimento*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del Principe e famiglia aristocratica*, Roma 1988, pp. 565-587, qui pp. 568-569.

[136] Manca uno studio sul capitolo cattedrale trentino nel XVI secolo. Notizie in proposito si possono rinvenire negli studi di G. CRISTOFORETTI, *La visita del Cardinale Bernardo Clesio alla diocesi di Trento 1537-1538*, Bologna 1989 e C. NUBOLA, *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)*, Bologna 1993. Per il periodo precedente segnaliamo E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento dal XII al XV secolo*, Bologna 2001 e L. SANTIFALLER, *Das Trientner Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung im späten Mittelalter (Mitte 14. Jahrhundert bis 1500)*, Bolzano 2000.

Maria in val di Ledro 200 ducati nel 1514; il priorato di Madonna di Campiglio 300 ducati nel 1518; la pieve di Santa Maria a Villa Lagarina 300 ducati nel 1561 e 1562; la parrocchiale di Villandro 30 marche d'argento nel 1531 insieme a un canonicato di Bressanone[137]. Così, per fare solo qualche esempio, nel 1523 la parrocchiale di Appiano, già unita al decanato della cattedrale tridentina, è oggetto di una complessa transazione tra il segretario imperiale e decano di Trento, Giacomo Bannisio, e il consigliere imperiale Ambrogio Ypphopher[138]; la parrocchiale di Banale entra nel patrimonio beneficiario del curiale Paolo Somenzio[139], quella di Santa Giustina a Pieve di Bono attira le mire del cardinale Marco Cornaro[140], la pieve di Ossana è ambita dal curiale Livio Podocataro, che già riscuote una pensione sui redditi della stessa[141], mentre le grandi famiglie, come i conti d'Arco, non mancano di esercitare il proprio controllo su pingui benefici[142].

A tale situazione si contrappone, tuttavia, una certa vivacità delle comunità locali, che si dimostrano particolarmente attive in questo periodo sia nella difesa dei propri diritti, sia nella rivendicazione di un pastore proprio e residente, per assicurarsi il quale sono pronte a impegnare le proprie risorse economiche. Così il 17 marzo 1514 la comunità di Cortaccia e dei villaggi che la circondano si rivolge al papa, col consenso dell'imperatore Massimiliano I, titolare del giuspatronato sulla parrocchiale di Termeno, per chiedere che la locale chiesa di San Vigilio sia definitivamente smembrata dalla parrocchia di Termeno e sia eretta essa stessa in parrocchiale. Oltre a sottolineare la distanza e la scomodità della chiesa matrice per gli abitanti delle località interessate, i petenti mettono in campo due elementi: in primo luogo fanno rilevare come la chiesa di San Vigilio sia governata da un proprio sacerdote fin dal XV secolo e sia provvista anche di cimitero, dall'altro offrono la propria disponibilità ad aumentare la dotazione della chiesa in cambio della riserva all'imperatore del diritto di giuspatronato anche sulla nuova parrocchia[143]. Analoga richiesta viene avanzata tre mesi più tardi dalla comunità di Roveré della Luna, che chiede lo smembramento dalla parrocchia di Mezzocorona[144], mentre gli abitanti di Castel Condino devono affrontare una vertenza col pievano di Condino per salva-

[137] Si vedano le schede 351 (Appiano 1523), 749 (Arco 1551), 836 (S. Tommaso 1564), 237 e 618 (Banale 1519 e 1539), 654 (Bleggio 1540), 369 (Bolzano 1524), 187 e 535 (Pieve di Bono 1517 e 1532), 653 (Campiglio 1540), 641 (Cavalese 1539), 835 (Lizzana 1564), 142 (Lomaso 1516), 244 e 561 (Mori 1519 e 1533), 385 e 629 (Ossana 1524 e 1539), 838 (Riva del Garda 1564), 777 e 803 (Tignale 1553 e 1557), 591 (decanato di Trento 1536), 449 e 531 (prepositura di Trento 1528 e 1532), 68 (Ledro 1514), 207 (Madonna di Campiglio 1518), 815 e 821 (Villa Lagarina 1561 e 1562), 523 (Villandro 1531).

[138] Cfr. scheda 351.

[139] Cfr. scheda 237.

[140] Cfr. scheda 187.

[141] Cfr. scheda 385.

[142] Gli Arco in modo particolare sulla collegiata di Santa Maria di Arco e sul priorato di San Tommaso tra Arco e Riva del Garda: si veda l'Indice.

[143] Cfr. scheda 54.

[144] Cfr. scheda 73, 1514 giugno 30.

guardare il diritto di nominare i cappellani della chiesa di San Giorgio, accordato loro da Leone X il 16 giugno 1519[145]. La comunità del villaggio di Mondrone, nel comune di Preore, difende i propri diritti di giuspatronato sulla cappella di Santa Maria Maddalena, messi in discussione da Giovanni Gerardi, che ambisce al beneficio[146]; quelle di Praso, di Daone, di Ronzo e Chienis chiedono al pontefice la conferma dei diritti che esercitano sulle cappelle locali[147] e gli abitanti di Dro rifiutano il versamento della decima e della *quarantula* al rettore della chiesa locale, colpevole di omessa residenza e di far mancare ai parrocchiani l'assistenza spirituale e i sacramenti[148]. La comunità di Condino, insieme al rettore Giovanni Chizzola, mette a disposizione i propri beni per la riedificazione della chiesa in cambio della rivendicazione, congiuntamente alla famiglia Chizzola, del diritto di giuspatronato sulla stessa[149], diritto del quale risultano titolari le comunità di Castione, Besagno e Tierno in Vallagarina per le cappelle di San Clemente, San Zenone e Sant'Agnese[150], di Brentonico per la chiesa parrocchiale di San Pietro[151], di Roncone e Fontanedo nei confronti della locale chiesa parrocchiale[152], di Arco per la chiesa rurale non curata di Santa Maria fuori Arco[153].

Quanto alle restanti istituzioni *sine cura*, esse sono considerate, sia da parte dei signori che dal pontefice, semplici quote di reddito da ripartire fra i propri servitori. Neppure benefici di valore abbastanza limitato sfuggono al controllo degli esponenti del collegio cardinalizio e del mondo curiale romano: capita anzi sovente che questi benefici siano provvisti non singolarmente, ma a 'pacchetti'[154]. E neppure i cano-

[145] Per l'autorizzazione si veda la scheda 254, per la vertenza le schede 300 (1520 giugno 11) e 315 (1521 febbraio 8).

[146] Cfr. scheda 314 (1521 gennaio 26) e 479 (1529 maggio 27). La lite riprende nel 1542 (cfr. n. 685, 690 e 703, 1542 giugno 1, ottobre 13, 1544 febbraio 6). Lo stesso Gerardi si scontra in una lunga vertenza con la comunità del Bleggio e gli eredi di Eleuterio Brochetti da Cavrasto, fondatore di una cappellania nella chiesa locale, della quale il Gerardi rivendica la collazione, arrivando perfino a far spostare il beneficio dalla chiesa del Bleggio alla cappella di Castel Romano (per il coinvolgimento della comunità cfr. schede 525, 562 e 609, 1531 novembre 9, 1533 luglio 29 e 1538 agosto 1).

[147] Cfr. schede 311 (1520 dicembre 21), 354 (1523 maggio 1), 399 (1525 febbraio 20).

[148] Cfr. scheda 427, 1526 agosto 16. Il 28 aprile precedente, quando Angelo *de Pellebonis*, affittuario della quarta del frumento e del vino di Dro, si era recato presso il rettore, prete Giovanni d'Arco, al contempo canonico della collegiata di Arco, per versare il canone dovuto, la popolazione era intervenuta e gli aveva impedito di effettuare il pagamento (cfr. scheda 420).

[149] Cfr. scheda 514 (1531 marzo 10).

[150] Anch'essi devono difendersi dalle pretese di un ecclesiastico, Pietro *de Brochis*, che rivendica la provvista ordinaria o apostolica dei benefici e li cita in curia, cfr. schede 287 e 297 (1520 aprile 15 e maggio 19).

[151] Cfr. scheda 428, 1526 agosto 19.

[152] Cfr. scheda 488, 1530 febbraio 4.

[153] Cfr. scheda 834, 1564 maggio 5.

[154] Citiamo qualche esempio dalle nostre suppliche. Nel 1513 almeno otto benefici, tra i quali la parrocchiale di Povo, per un valore di 30 marche d'argento, tutti vacanti per la morte di Leonardo Bellendini, *familiaris* del cardinale Marco Vigerio, vengono conferiti dal papa al patrono del defunto (scheda 28).

nicati della cattedrale, teoricamente protetti dalle ingerenze esterne dalla rigidità delle condizioni imposte dagli statuti per l'ammissione dei nuovi canonici, sfuggono completamente alle mire dei curiali o di personaggi estranei alla vita cittadina, ma legati per qualche ragione alle corti o ai signori[155].

La speranza che l'impetrazione di un beneficio presso la curia romana abbia successo richiede da parte degli interessati due cose: in primo luogo la tempestiva presentazione della candidatura presso la santa sede, poiché, nel caso in cui lo stesso beneficio sia richiesto da vari contendenti, è la prima segnatura concessa a essere ritenuta valida; in secondo luogo la possibilità di sostenere la pratica lungo tutto il complesso *iter* burocratico che essa deve attraversare dal momento della presentazione della supplica all'emanazione delle bolle di provvista. È quindi essenziale poter contare sull'appoggio di alti prelati, cardinali, persone influenti presso il papa, il cui sostegno, nel caso di controversie fra vari candidati, è spesso determinante e, prima ancora, occorre mantenere con la Santa Sede canali di comunicazione efficienti, veloci e riservatissimi.

Sempre presente è, comunque, il pericolo di essere preceduti nell'impetrazione di un beneficio da parte di candidati che riuscivano a ottenere la notizia della vacanza con anticipo talora notevole. Non manca, infatti, in curia un gruppo di personaggi che, forti di una posizione di prestigio nella curia apostolica o della propria famigliarità con cardinali o, ancora, dei propri rapporti particolarmente stretti con il pontefice o con la famiglia di questi, oppure semplicemente trovandosi a Roma, non esitano a impetrare benefici.

Per ovviare a tale pericolo altri candidati cercano spesso di impetrare la riserva dei benefici prima che si verifichi la morte del titolare, oppure inviano a Roma per la segnatura suppliche prive di data, che possano essere completate nella maniera più opportuna o, infine, nei momenti in cui i rapporti con i pontefici sono migliori, tentano di far stracciare, magari al datario stesso, le suppliche già segnate. Un tale impegno è comprensibile solo se si considera che la rinuncia dell'indesiderato appare spesso come l'unica soluzione per garantirsi la certezza del possesso e mettersi al sicuro

Il 23 settembre 1519 il papa conferisce *motu proprio* a Giovanni Andrea dei conti di Gambarana, *iuris utriusque doctor* ed uditore di Giovanni Giacomo Gambarana, vescovo di Albenga e governatore di Roma, quattro benefici vacanti per la morte di Antonio da Valsugana – un canonicato della cattedrale tridentina e tre parrocchiali nelle diocesi di Trento e Feltre – per un reddito annuo complessivo di 150 ducati d'oro di camera (cfr. scheda 218). Nel 1523 quattro benefici della diocesi di Trento vacanti per la morte del *familiaris* cardinalizio Antonio Piccoli da Ledro, tra i quali un canonicato della cattedrale, per un valore di 200 ducati d'oro di camera, vengono conferiti a Giovanni Tisi, *familiaris* e cappellano del cardinale Lorenzo Pucci (cfr. scheda 356). Nel 1523 le cappelle di Cimego, Praso, Iron, Pelugo e Preore sono considerate poco più che semplici quote di reddito da Filippo Arrivabeni e Giovanni Gerardi (cfr. scheda 349).

[155] È il caso, per fare qualche esempio, del già più volte citato Giacomo Bannisio *senior*, segretario imperiale, così come di Giovanni Matteo Sertori, arcivescovo di Santa Severina in Calabria, che nel 1518 tenta di farsi conferire una prebenda della cattedrale tridentina (scheda 211), e del Giovanni Andrea dei conti di Gambarana citato alla nota precedente.

dalle lunghe e dispendiosissime controversie tanto frequenti in questi anni e nate spesso da provviste contese, cause che sovente vengono portate in corte di Roma. Né l'insuccesso di una richiesta valeva a scoraggiare molti dei petenti, che tornavano alla carica alla notizia della vacanza di un nuovo beneficio di loro interesse.

In conclusione ci siano consentite due osservazioni. In primo luogo possiamo affermare che ben difficilmente un ecclesiastico privo di appoggi preso la curia, o presso il governo dello stato ove si trovava il beneficio cui aspirava, poteva sperare nel buon esito della propria richiesta. Questo non significa che egli non potesse inoltrare una supplica, né che questa non potesse ricevere la segnatura, ma difficilmente si andava oltre questi primi passi: difficilmente, cioè, il diritto concesso in linea teorica riusciva a tradursi nell'effettivo conseguimento del possesso del beneficio. La lunghezza e complessità dell'*iter* di spedizione della bolla, la somma non indifferente delle tasse da pagare, il controllo che i poteri locali erano più o meno ufficialmente in grado di esercitare sull'effettiva presa di possesso del beneficio rappresentavano ostacoli difficilmente superabili per chi fosse privo dei necessari appoggi.

L'esame delle suppliche ci pare confermare, inoltre, anche per i benefici trentini quanto Adriano Prosperi affermava in un suo studio, ossia che nel periodo in esame il beneficio ecclesiastico fosse qualcosa che «entrava nel budget non di un individuo, ma di un sistema parentale»[156]. Evidente ci appare infatti la tendenza a mantenere il controllo dei benefici ecclesiastici all'interno di uno stesso nucleo famigliare o, perlomeno, di uno stesso gruppo sociale. Un ente vacante per morte di un curiale, di un *familiaris* del vescovo di Trento o di un cardinale aveva ottime probabilità di essere provvisto a un parente del defunto, oppure a un altro curiale o *familiaris* del vescovo o del cardinale stesso. Ciò, naturalmente, quando non vi aveva già provveduto la famiglia ricorrendo alla resignazione *in favorem*.

II. Dispense, licenze, assoluzioni

La statistica con la quale abbiamo aperto questo contributo ci attesta come il secondo settore in ordine di rilevanza quantitativa per quanto riguarda le richieste avanzate dai petenti trentini nelle proprie suppliche concerna dispense, licenze o assoluzioni, con un totale pari al 34,5% delle richieste complessive[157], La dispensa[158], nozione definitasi a partire dal XII secolo, consiste, a detta di Rufino e dei canonisti suoi successori, in una *canonici rigori casualis facta derogatio*, ossia sospensione dell'applicazione della legge in un caso speciale. Si trattava di atti di

[156] A. Prosperi, *La figura del vescovo fra Quattro e Cinquecento: persistenze, disagi, novità*, in G. Chittolini - G. Miccoli (edd), *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Torino 1986, p. 237.

[157] Si veda *supra*, p. 78.

[158] Cfr. R. Naz, *Dispense*, in *DDC*, IV, col. 1284-1296.

grazia che, senza pregiudicare in modo alcuno la validità generale della norma di diritto canonico, esoneravano dall'obbligo di attenervisi in particolari situazioni o circostanze. Potevano essere richieste *ante factum*, oppure *post factum*: in questo caso dovevano essere richieste contestualmente all'assoluzione dalla scomunica o da altre censure in cui il petente fosse eventualmente incorso. Graziano sancisce nel *Decretum* che il potere di dispensare pertiene al papa in quanto titolare della piena potestà legislativa e può essere da lui delegato ad altri. Prossima alle diverse tipologie di dispense è la licenza, ossia la richiesta dell'autorizzazione a compiere un atto che, pur non costituendo in se stesso una violazione della legge, necessita di un'autorizzazione formale perché ne sia garantita la regolarità[159].

L'assoluzione dalle censure, da distinguere dall'assoluzione sacramentale, è l'atto con cui un giudice, un superiore ecclesiastico o un loro delegato assolvono un fedele dalle pene medicinali in cui può essere incorso e lo esentano dalle pene che deve ancora scontare. Non riguarda la colpa, ma soltanto le pene. Può essere data semplicemente (*simpliciter*); *ad reincidentiam*, cioè sotto condizioni precise, il mancato rispetto delle quali ripristina le pene; *ad cautelam*: viene concessa quando il fedele non è sicuro di essere incorso in una censura, oppure per precauzione da parte del superiore per assicurare la legittima collazione di una grazia o di un favore[160]. Anche in questo caso il papa, in virtù della propria *potestatis plenitudo*, può assolvere chiunque annullando le pene e cancellando le censure.

Nel caso dei chierici le violazioni della normativa canonica comportavano conseguenze particolarmente gravi, in quanto compromettevano lo stato clericale: il chierico colpito da censure che celebrava ugualmente gli uffici divini si macchiava di irregolarità o inabilità e si esponeva al rischio di perdere i propri benefici. Tale situazione poteva essere sanata soltanto tramite il ricorso alla grazia pontificia[161].

Il papa poteva, inoltre, liberare dalle irregolarità e dagli impedimenti. Per irregolarità si intende un'inabilità canonica e perpetua a ricevere o esercitare lecitamente i sacri ordini e la tonsura. Può nascere *ex defectu* ed essere in questo caso anche parziale, o *ex delicto*. L'irregolarità *ex defectu* può derivare da nascita illegittima, infamia, difetto fisico, dall'esercizio di un mestiere vietato, mentre l'irregolarità *ex delicto* deriva da un peccato grave commesso dopo il battesimo, quale l'omicidio, l'aborto, l'apostasia, il tentativo di contrarre un matrimonio nullo[162]. Gli impedimenti sono, invece, di natura temporanea e, oltre che essere dispensati, possono in taluni casi anche sparire da soli. Quelli di maggiore interesse per la nostra ricerca sono gli impedimenti all'ordinazione e gli impedimenti matrimoniali. Gli impedimenti all'ordinazione rendono impossibile il ricevimento degli ordini e comprendono

[159] Cfr. P. Ostinelli, *Introduzione*, p. 22 e R. Naz, *Dispense*, col. 1285.

[160] Cfr. A. Villien, *Absolution*, in *DDC*, I, col. 122.

[161] Cfr. P. Ostinelli, *Introduzione*, p. 20.

[162] Cfr. G. Oesterlé, *Irregularité*, in *DDC*, VI, coll. 42-66.

l'ascendenza non cattolica – impedimento che viene però meno con la conversione dei genitori –, l'esistenza di un vincolo matrimoniale, lo svolgimento di funzioni vietate ai chierici, lo *status* di non libero, l'attività militare, l'infamia di fatto[163]. Gli impedimenti matrimoniali limitano il diritto di contrarre matrimonio, ma ne parleremo più avanti[164].

In tutti questi settori la Cancelleria e la Dataria non risultavano, però, l'unico ufficio competente. Il dicastero verso il quale si indirizzava, anzi, la maggior parte delle richieste relative a dispense, licenze e assoluzioni era la Sacra Penitenzieria Apostolica, la cui attività conobbe uno sviluppo considerevole nel basso Medioevo, le cui procedure erano in gran parte tutelate dal segreto ed i cui costi erano solitamente assai più contenuti rispetto a quelli della spedizione di una bolla o di un breve apostolico. Perché, dunque, i petenti autori delle suppliche qui riportate non si sono rivolti al Penitenziere?

Una delle ragioni principali consiste nel fatto che un numero considerevole di richieste di dispensa non costituiscono oggetto di una supplica a sé stante, ma rappresentano richieste accessorie nell'ambito di suppliche relative alla materia beneficiaria: è il caso in prima istanza delle dispense per il possesso di benefici incompatibili, ma anche di molte dispense *ex defectu aetatis* o *de non promovendo*.

In molti casi, inoltre, il petente risultava presente presso la curia romana, ottenendo così la spedizione della grazia per sola segnatura, ossia senza necessità di dare spedizione ad alcun rescritto apostolico[165]. Nel caso in cui egli risiedesse, invece, al di fuori della curia, la modalità di spedizione dei rescritti relativi a richieste di dispense, licenze e assoluzioni era, di norma, il breve, affiancato o sostituito a partire dal 1536 dalla spedizione attraverso *l'audientia litterarum contradictarum*. Si tratta di procedure notevolmente più semplici e meno costose rispetto alle vie *per cancellariam* o *per cameram*. La spedizione per breve prevedeva la compilazione della minuta da parte degli scrittori dei brevi, dal 1503 organizzati in un collegio, minuta che veniva quindi riesaminata e sottoscritta dal segretario. Si procedeva poi alla redazione della bella copia, sottoscritta dallo scrittore e dal segretario, quindi il breve veniva ripiegato – previo eventuale inserimento della supplica –, provvisto di indirizzo e siglato. La registrazione nei *registra brevium* veniva effettuata sulla base della minuta[166]. La spedizione attraverso l'*audientia litterarum contradictarum* compare nelle nostre suppliche a partire dalla fine degli anni Trenta del XVI secolo. Si tratta di una modalità collegata alla spedizione *per viam correctoris*, affermatasi nel XV secolo per le *litterae minoris iustitiae*. La supplica segnata veniva presentata a un procuratore, che redigeva un documento dapprima in minuta, quindi in bella

[163] Cfr. R. NAZ, *Empêchement d'ordination*, in *DDC*, V, coll. 322-325.

[164] Cfr. A. BRIDE, *Empêchements de mariage*, in *DDC*, V, coll. 261-322.

[165] Si veda *supra*, p. 30.

[166] Th. FRENZ, *I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna*, Città del Vaticano 1989, p. 89.

copia[167]. Il documento, esaminato e sottoscritto dal correttore, veniva letto nell'*audientia publica* da un *lector audientie* e il procuratore di una controparte, eventualmente lesa nei propri diritti, poteva fare ricorso. I documenti contestati venivano raccolti dai *notarii audientiae* e dibattuti nell'*audientia litterarum contradictarum*, ove si decideva la convalida del documento contestato, oppure la sua invalidazione, o infine l'emanazione da parte dell'*auditor litterarum contradictarum* di un documento interpretativo. L'*iter* era concluso dall'apposizione di un sigillo. Le tasse erano molto basse e limitate a tre momenti: per la minuta, per la bella copia e per il sigillo, oltre a una tassa per il procuratore[168]. Nel corso del XVI secolo il correttore ampliò le proprie competenze fino a spedire anche provviste beneficiarie, mentre la procedura fu oggetto dell'intervento riformatore di Pio IV e Pio V[169].

Nelle suppliche che abbiamo esaminato la spedizione per sola segnatura è prevista ben 125 volte, quella per breve una quarantina, quella per breve o attraverso l'*audientia* dodici; in una decina di casi si subordina la decisione riguardo alla modalità di spedizione alla verifica sulla presenza del petente in curia: in caso positivo si darà spedizione alla supplica per sola segnatura, altrimenti si farà ricorso al breve o anche al passaggio attraverso l'*audientia*. Sul totale dei casi per i quali vengono previste queste modalità di spedizione 'alternative', abbiamo una nettissima prevalenza delle richieste di dispensa, che superano l'80%[170]. I casi restanti riguardano due tipologie di richieste: l'estinzione o la traslazione di pensioni su benefici ecclesiastici (13%) e la richiesta che il pontefice avochi a sé la causa e dichiari estinta la lite, presente spesso nelle suppliche relative alla cessione di benefici o alla surrogazione di un ecclesiastico nei diritti di un defunto (5%).

1. *Dispense*

Le suppliche trentine ci hanno tramandato 133 richieste di dispensa per il possesso di benefici incompatibili, e altre 111 richieste di dispense di vario genere, 62 delle quali riguardano la dispensa dal difetto d'età, 21 la dispensa *de non promovendo*, 17 la dispensa *ex defectu natalium*, quattro la dispensa dall'obbligo di residenza e una la dispensa *ex defectu corporis*[171], mentre in sei casi si parla di dispensa da irregolarità.

[167] Nel XV secolo il procedimento non si apriva con una supplica, ma con un memoriale e la bella copia era redatta da scrittori, cfr. Th. FRENZ, *I documenti pontifici*, p. 85.

[168] *Ibidem*.

[169] *Ibidem*, p. 86.

[170] Come dimostra la tab. 4, prevalgono le richieste di dispensa *de non promovendo* (34), *de promovendo* (26) e *de horis* (29) per le quali vedi sotto. Frequenti anche le richieste di proroghe di scadenze di vario tipo – dai termini per la citazione di intrusi nei benefici oggetto di una collazione, a quelli per dare spedizione alle lettere di provvista, o per procedere alla permuta di un beneficio ecc. – con 22 casi.

[171] Cfr. scheda 756: si tratta di un leggero difetto all'occhio destro.

Tab. 4. *Modalità di spedizione delle suppliche*

tipo di richiesta	per breve	per sola segnatura	per breve o segnatura	per breve o *audientia*	tutte e tre	totale
dispensa *de non promovendo* e proroghe	10	13	7	4		34
dispensa *de horis*	1	28				29
dispensa *de promovendo*	6	17	1	1	1	26
cassatio – extinctio pensionis		25				25
prorogatio (di varia natura)	3	18	1			22
indulti di varia natura	7	5			1	13
avocazione della causa ed estinzione della lite (in suppliche relative a cessioni, surrogazioni ecc.)		10				10
in evidentem	4			3		7
assoluzioni di varia natura	2	1		1		4
dispensa *ex defectu aetatis* (insieme a *de promovendo*)	2					2
omessa residenza	1					1
possesso benefici incompatibili		1				1
altre	5	7		3		15
totale	41	125	9	12	2	189

La maggior parte delle richieste non vengono presentate da sole, ma sono associate a richieste relative alla provvista o alla riserva di benefici ecclesiastici. È il caso in prima istanza delle dispense per il possesso di benefici incompatibili, vista la diffusione del cumulo beneficiario tra i petenti trentini da noi individuati, frequenza messa bene in luce dagli esempi citati in precedenza. Anche la dispensa *ex defectu aetatis* e quella *de non promovendo* sono spesso inserite nelle suppliche relative alla provvista beneficiaria. Infatti il diritto canonico stabiliva precisi limiti d'età sia per la ricezione dei diversi ordini, sia per il conseguimento di determinate tipologie beneficiarie. Limitandoci ai casi di nostro immediato interesse, il limite d'età per il conseguimento di un beneficio provvisto di cura d'anime o di giurisdizione (è il caso di parroci, rettori, titolari di vicarie curate, ma anche di molte cappellanie sacerdotali) era di 25 anni. Se per conseguire un beneficio *sine cura* non qualificato era sufficiente la prima tonsura, che poteva essere conferita già a sette anni[172], per entrare in un capitolo occorreva averne compiuti 14, che salivano a 21 nel caso in cui si aspirasse a dignità o personati. Laddove vigeva la distinzione tra canonici preti, diaconi e suddiaconi serviva l'età necessaria per ricevere gli ordini corrispondenti. Il mancato rispetto dei requisiti d'età comportava la nullità della provvista, salvo la concessione di apposita dispensa[173].

In taluni casi la dispensa *ex defectu aetatis* è, invece, associata alla richiesta di promozione agli ordini minori o maggiori, che si intendono conseguire – o si è costretti a conseguire, perché vincolati in tal senso dal possesso di un beneficio sacerdotale o che richiede, comunque, il possesso di un ordine preciso – prima del compimento dell'età prevista dal diritto canonico. Se già Bonifacio VIII (1294-1303) aveva stabilito il limite dei sette anni per la concezione della prima tonsura – ma non mancano tra i nostri candidati anche persone prive di qualsiasi carattere clericale[174] – e per gli ordini minori non vengono stabilite età precise, la normativa si fa molto rigida quando si giunge agli ordini maggiori. Già Clemente V al Concilio di Vienne (1311-1312) aveva, infatti, stabilito che occorressero 18 anni per il conferimento del suddiaconato, 20 per il diaconato e 25 per il presbiterato, limiti poi modificati dal Concilio di Trento che innalzò i primi due rispettivamente a 22 e 23 anni, mantenendo fermi i 25 anni per il presbiterato[175].

[172] Ma il limite d'età sarà innalzato a quattordici anni dal Concilio tridentino (J. DELMAILLE, *Age*, in *DDC*, I, coll. 315-348, qui coll. 320-323).

[173] *Ibidem*.

[174] Così, ad esempio, Giovanni Gerardi, che l'11 novembre 1531 chiede la dispensa per essere insignito del carattere clericale e promosso a tutti gli ordini, maggiori e minori, anche *extra tempora*, in tre domeniche o giorni festivi anche consecutivi (cfr. scheda 526), o Carlo, figlio di Paride dei conti d'Arco, che nel 1526 riceve per rinuncia dello zio Giovanni la provvista di un canonicato in Santa Maria di Arco (scheda 412), oppure Andrea ed Antonio, figli illegittimi del conte Francesco d'Arco, canonico della cattedrale tridentina, che nel 1547, non avendo ancora raggiunto i sette anni d'eta, chiedono la dispensa *ex defectu natalium* al fine di poter conseguire la prima tonsura e gli ordini minori, congiuntamente alla dispensa per il possesso di benefici incompatibili da conseguire quando avranno compiuto i 18 anni (scheda 721).

[175] J. DELMAILLE, *Age*, coll. 320-323.

Nel complesso, le richieste attinenti alla promozione agli ordini maggiori o minori in difetto dei requisiti previsti, o al di fuori dei tempi stabiliti a tale scopo dal diritto canonico, sono 41[176] e ad esse si associa in tre casi la richiesta della dispensa per il difetto d'età. Altrettanto frequenti risultano, però essere anche le richieste e le proroghe *de non promovendo*, ossia le richieste avanzate al pontefice affinché il termine tradizionalmente accordato dal diritto canonico ai titolari di benefici sacerdotali per conseguire il presbiterato, pari a un anno, sia esteso a due, cinque o anche sette anni[177] e sia in seguito anche più volte prorogato[178].

Dobbiamo però osservare che non sempre il pontefice si rivelava del tutto acquiescente alle richieste avanzate nelle suppliche. Capitava talvolta che alla fine della registrazione, dopo le clausole proposte dal petente, fossero introdotte nuove disposizioni per volontà pontificia, che limitavano nel tempo o nella misura la grazia concessa rispetto a quanto richiesto[179]. Sono disposizioni che abbiamo individuato soprattutto nelle suppliche che contengono richieste di dispensa per il possesso di benefici incompatibili per limitare, ad esempio, la durata della dispensa a sei mesi[180], o ridurre il numero di benefici incompatibili che era possibile detenere contemporaneamente[181].

2. *Licenze e assoluzioni*

Le richieste di licenza e assoluzioni sono meno numerose. Le prime sono complessivamente 42, la grande maggioranza delle quali riguardano richieste relative alla licenza

[176] 37 richieste riguardano la promozione agli ordini maggiori, 3 ai soli ordini minori, mentre in un caso (scheda 526) il petente chiede di ricevere la tonsura ed essere quindi promosso a tutti i gradi dell'ordine.

[177] Bernardo Degloss e Andrea Ingram, che hanno ottenuto entrambi una proroga di sette anni dall'obbligo di conseguire il presbiterato a condizione che entro il primo biennio si facciano ordinare suddiaconi, nel 1514 si rivolgono nuovamente al papa per chiedere che tale biennio venga prorogato di altri due anni (cfr. schede 63 e 90). Una proroga di sette anni viene concessa anche al ventunenne Gaspare Bezzi nel 1530 (scheda 494) e al decano tridentino Otto Truchsess nel 1540 (scheda 652), mentre Osvaldo Entstrasser, rettore di Santa Maria di Banale, consegue dapprima un rinvio di due anni, quindi una proroga dello stesso di altri sette anni per motivi di studio (scheda 606).

[178] Nel 1519, ad esempio, Giacomo Bannisio risulta aver già conseguito due proroghe biennali dall'obbligo di conseguire il presbiterato (cfr. scheda 236). Tali proroghe vennero rinnovate ancora nel 1521, 1522 e 1524, in quest'ultimo caso «senza speranza di proroghe ulteriori» (cfr. schede 317, 337 e 374).

[179] Così, ad esempio, il 18 luglio 1528 il papa concede *motu proprio* a Rolandino Cattaneo la commenda del priorato di Santa Croce fuori le mura di Trento, ma nelle clausole precisa che la durata della commenda non potrà superare i sei mesi, dopo di che il petente sarà tenuto ad emettere la professione religiosa ed assumere l'abito dei Crociferi (scheda 461).

[180] Cfr. schede 273 e 732.

[181] Così, ad esempio, nel 1548 Sigismondo Thun e Giovanni Giacomo Kuehn Belasi chiedono la dispensa per conseguire tre benefici incompatibili, ma nelle clausole tale dispensa viene accordata per due soli benefici e, nel caso in cui essi conseguano due canonicati con prebenda, si impone loro di rinunciare ad uno di essi entro sei mesi (cfr. schede 725 e 726). Limitazioni simili vengono imposte nel 1553 anche a Girolamo Roccabruna (cfr. scheda 779).

di celebrare gli uffici divini secondo un rituale diverso da quello localmente in uso. Tali richieste, complessivamente 31, si concentrano in modo particolare negli anni compresi tra il 1536 e il 1555[182] e riguardano l'adozione dell'*Officium novum*, ossia del breviario riformato dal cardinale Francisco Quiñonez su incarico di Clemente VII, e rimasto in vigore fino alla sua abrogazione a opera di Pio V[183]. Abbiamo inoltre 7 licenze relative all'alienazione o alla concessione in enfiteusi di beni ecclesiastici, operazioni per le quali era indispensabile il consenso del superiore ecclesiastico[184], 3 licenze di disporre liberamente per testamento dei propri beni[185], e 1 licenza di concedere assoluzioni in confessione anche in casi riservati all'ordinario[186].

Abbiamo inoltre 14 assoluzioni, 4 delle quali relative a reati di sangue[187], le altre relative a scomuniche o altre censure ecclesiastiche[188].

III. Le «commissiones in partibus»

1. *L'intervento pontificio in ambito giudiziario*

La giurisdizione ecclesiastica si sviluppò a partire dalla competenza sui peccatori e dall'esercizio delle funzioni arbitrali assunte sovente dai vescovi nei confronti dei componenti delle comunità cristiane nei tempi più antichi. Nell'alto medioevo, a partire dal VI secolo, il vescovo fu affiancato nel ruolo di giudice dagli arcidiaconi, che svilupparono ben presto competenze proprie. Si affermò una gerarchia delle istanze giudiziarie che, muovendo dall'arcidiacono, saliva attraverso il vescovo e il metropolita fino al papa.

Dall'XI secolo si affermò la possibilità di ricorrere in appello dal vescovo al papa *omisso medio*[189]. Nello stesso periodo si affermò anche il diritto di prevenzione del

[182] Abbiamo complessivamente 29 casi di datazione compresa tra il 5 marzo 1536 (scheda 584) ed il 27 settembre 1555 (scheda 800). Esulano da questi limiti cronologici soltanto due richieste avanzate il 27 maggio 1514 e il 13 gennaio 1516 da due ecclesiastici trentini che chiedevano facoltà di attenersi al breviario romano (cfr. schede 71 e 132).

[183] Cfr. A. Molien, *Bréviare*, in *DDC*, II, coll. 1065 ss. L'abrogazione fu sancita con la bolla *Quod a nobis* del 9 luglio 1568, che sopprimeva tutte le liturgie che avessero meno di 200 anni ed imponeva il breviario dei Minori precedente alle riforma del Quiñonez (*ibidem*, col. 1073).

[184] Sono contenute in cinque suppliche (cfr. schede 308, 324, 621, 667 e 805).

[185] Una richiesta è avanzata da Giacomo Bannisio che ottiene l'autorizzazione a disporre per via testamentaria di beni fino ad un ammontare massimo di 200.000 ducati (cfr. scheda 217). Le altre due licenze vengono concesse a Giovanni Tisi e Guglielmo de Rosseini nell'ambito di un *motu proprio* che concede loro l'aggregazione al consorzio dei cappellani ed accoliti papali ed una serie di altri privilegi (scheda 255).

[186] Concessa al Tisi nel *motu proprio* citato *supra*, nota 185.

[187] Cfr. schede 464, 799, 816 e 837.

[188] Cfr. schede 309, 359, 464, 579, 700, 825, 837.

[189] A. Dumas, *Jurisdiction ecclésiastique*, in *DDC*, VI, coll. 236-283, qui col. 255.

vescovo sull'arcidiacono, cosicché le parti cominciarono a rivolgersi direttamente al vescovo per saltare un passaggio: il conseguente aumento dell'attività giurisdizionale delle curie episcopali portò ben presto allo sviluppo di una nuova figura, provvista di competenze *ad hoc*, quella dell'officiale.

Con la rinascita del diritto romano a partire dal XII secolo e la conseguente sistemazione organica del diritto canonico si delinearono le competenze giudiziarie della chiesa *ratione personae* e *ratione materiae*.

Ratione personae la Chiesa risultò così avere competenza esclusiva sui chierici e competenza concorrente alla giurisdizione secolare sui laici che prendeva sotto la propria protezione. Godevano del *privilegium fori*, cioè dell'esenzione dal foro secolare e della possibilità o dell'obbligo di rivolgersi al foro ecclesiastico, tutti i chierici secolari e regolari, provvisti di ordini maggiori o minori, purché tonsurati, e anche i chierici *in minoribus constitutis*, coniugati, purché ciò avvenisse *cum unica et virgine*, mentre perdevano tale diritto i chierici che contraevano seconde nozze, sposavano una vedova, si dedicavano al commercio o ad attività secolari o turpi, come giocolieri, usurai, buffoni, macellai ecc. La giustizia secolare non poteva agire contro il chierico nemmeno in ambito criminale, se non in caso di flagranza o delitto notorio ove sussistesse il pericolo della fuga del reo che doveva, comunque, essere consegnato al giudice ecclesiastico dopo l'arresto. La giustizia ecclesiastica poteva comminare pene quali la deposizione, la degradazione e la scomunica, ma in casi particolarmente gravi poteva anche ricorrere all'arresto al fine di facilitare la redenzione, oppure consegnare il chierico, previa degradazione, al braccio secolare che poteva sottoporlo a nuovo processo e comminare le pene secolari. In nessun caso la Chiesa poteva somministrare pene di sangue. L'unico caso in cui era ammessa la competenza di corti diverse da quella vescovile erano le vertenze feudali, per le quali era competente la corte del signore delle terre. Inoltre, in base al principio *actor sequi debet forum rei*, il chierico non poteva essere citato di fronte a un tribunale laico, ma solo ecclesiastico.

Quanto ai miserabili (vedove, orfani, penitenti e pellegrini), ai crociati e agli studenti universitari, essi avevano facoltà di scelta tra foro secolare e foro ecclesiastico[190].

La Chiesa rivendicava inoltre la competenza *ratione materiae* su tutte le questioni che concernessero la fede e la morale cristiana. Tradizionalmente le competeva la giurisdizione sui peccati commessi pubblicamente. Aveva competenza esclusiva riguardo ai crimini contro la fede (eresia, magia e stregoneria) – per i quali sviluppò una procedura particolare attraverso l'inquisizione – e inoltre sulla simonia, mentre blasfemia, sacrilegio, adulterio, ratto e usura erano crimini perseguiti da entrambi i poteri, in quanto lo stato vi vedeva dei pericoli per la pace e l'ordine sociale. La Chiesa rivendicava la giurisdizione riguardo ai reati che concernevano beni di sua proprietà, e alle questioni attinenti a benefici, elemosine, decime.

[190] *Ibidem*, coll. 255-257.

Aveva competenza sulle questioni sacramentali e per tale via acquisì progressivamente una competenza sempre maggiore nell'ambito matrimoniale – giudizio sulla validità del vincolo – in quello delle vertenze collegate al matrimonio – legittimità dei figli, fidanzamento e sponsali – e delle cause patrimoniali accessorie ai legami matrimoniali, quali le questioni dotali, anche se in questo ambito la sua giurisdizione si trovò a concorrere con quella secolare. Inoltre rivendicava il diritto di esaminare le vertenze testamentarie e tutte quelle relative a contratti che comportassero il ricorso al giuramento, in quanto competente riguardo alle questioni di spergiuro[191].

La giurisdizione ecclesiastica conobbe la massima espansione nei secoli XII – XIV, per poi essere soggetta alla progressiva erosione da parte dei poteri secolari in via di consolidamento, almeno in certe aree.

2. *La procedura giudiziaria*

I procedimenti di cui abbiamo notizia attraverso le nostre suppliche derivano da ricorsi in appello al pontefice. Non si tratta, perciò, di processi apertisi in curia romana, ma di vertenze che erano già state dibattute in prima – e talora anchein seconda – istanza *in partibus*, di fronte all'ordinario diocesano, talora anche al metropolita.

La procedura giudiziaria poteva aprirsi sia attraverso la presentazione un *libellus*, atto di formalizzazione dell'accusa, a opera di una delle parti, sia con l'emanazione di una *monitio* o di un *praeceptum* da parte dell'ordinario diocesano, vescovo, vicario generale o officiale. Il dibattimento poteva quindi seguire l'*ordo iuris*[192], oppure la procedura sommaria.

Nel primo caso il processo, aperto dalla presentazione del *libellus*, proseguiva con la *litis contestatio*, atto di formale apertura del procedimento, cui seguiva la produzione a opera dell'attore di *positiones*, tese a provare la validità delle accuse contro i convenuti, cui questi erano tenuti a rispondere previa prestazione di un giuramento. Seguiva la presentazione di *capitula*, ossia di domande da proporre ai testi la cui escussione avveniva entro un termine stabilito dal giudice, ma suscettibile di ripetuti rinvii. Potevano quindi essere prodotti documenti (*productio iurium*) – un passo che poteva essere intrapreso anche in momenti precedenti del procedimento, financo

[191] *Ibidem*, coll. 257-259.

[192] Sul procedimento *ordo iuris servato* cfr. Ch. LEFEBVRE, *Procédure*, in *DDC*, VII, coll. 286 ss.; P. SELLA, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano 1927, pp. 59 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, II, Milano 1927, pp. 285 ss.; A. CAMPITELLI, *Processo civile (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, 36, Milano [1987], pp. 79-101. Il procedimento *per praeceptum* era ammesso dal diritto canonico, purché prevedesse la possibilità a favore della controparte di presentarsi per opporsi al provvedimento: la sua comparizione dava inizio ad un procedimento in contraddittorio che poteva, talora, trasformarsi in procedimento formale a seguito della presentazione di un *libellus* ad opera delle parti interessate (cfr. G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, II, pp. 626 ss.; P. SELLA, *Il procedimento civile*, pp. 181-182).

subito dopo la presentazione del libello – prima dell'emanazione della sentenza per la quale il giudice poteva fare ricorso al *consilium sapientum*. Una procedura complessa, ma suscettibile, soprattutto, di essere prolungata indefinitamente grazie alla presentazione di eccezioni – ammissibile a opera di entrambe le parti e in ogni fase della procedura giudiziaria –, alla richiesta di termini *ad dicendum*, *ad libellandum*, *ad ponendum* – tutti naturalmente prorogabili più volte – e alle frequentissime soste causate dalle sospensioni festive, che comprendevano, oltre alle domeniche, circa un centinaio di altre festività[193].

Più semplice e breve il procedimento sommario, che non prevedeva né libello, né *litis contestatio*, consentiva di procedere all'esame dei testi subito dopo la citazione dei convenuti, vietava la richiesta di termini *ad dicendum*, *ad libellandum*, *ad ponendum* e consentiva di proseguire l'esame delle vertenze anche durante alcune sospensioni festive.

Le cause venivano concluse dall'emanazione di sentenze definitive, così dette perché ponevano fine alla causa principale. Nel corso del procedimento potevano venire emanate diverse sentenze interlocutorie, ossia sentenze che regolavano le questioni incidentali legate alla causa principale, quali le diverse eccezioni presentate nel corso del dibattimento[194].

Dalla sentenza definitiva emanata dal giudice ordinario – di norma il vescovo o il suo vicario od officiale – era ammesso il ricorso in appello al superiore – metropolita – o direttamente al papa, che doveva essere presentato al giudice di primo grado entro il decimo giorno utile a decorrere dall'emanazione della sentenza, se le parti o i loro procuratori erano stati presenti alla promulgazione della stessa, altrimenti il termine decorreva dal momento in cui la sentenza era stata loro ufficialmente notificata. La presentazione dell'appello sospendeva l'esecuzione della sentenza, mentre in caso di mancato appello nei termini previsti la stessa passava in giudicato.

A questo termine ne seguivano altri: l'appellante aveva trenta giorni di tempo per chiedere al giudice di primo grado il rilascio dell'*apostolus*, ossia delle lettere con le quali il giudice di primo grado ammetteva il ricorso in appello e che dovevano essere presentate al giudice di secondo grado entro un termine variabile, la cui durata dipendeva da diversi fattori, primo fra tutti la distanza tra la sede del processo di primo grado e la sede dell'appello. Dopo la presentazione dell'*apostolus* al giudice di secondo grado, il ricorrente aveva un anno di tempo per portare a conclusione la causa d'appello, termine che in casi di particolare necessità poteva essere innalzato a due anni. Questi termini erano *fatalia*, ciò significa che la loro scadenza comportava

[193] Nella diocesi di Como, ad esempio, i giorni utili per l'attività del tribunale diocesano negli anni Trenta del Quattrocento non superavano i 130: si veda in proposito C. BELLONI, *Governare una diocesi: l'episcopato comasco durante il vicariato di Francesco della Croce (1437-1440)*, in «Periodico della Società Storica Comense», 56, 1994, p. 190 e nota 78.

[194] R. NAZ, *Sentence*, in *DDC*, VII, coll. 952-962, qui col. 953.

la nullità dell'appello stesso[195]. In caso di ricorso al metropolita, anche la sua sentenza era passibile di appello al pontefice, mentre le sentenze papali non potevano essere appellate in quanto non esisteva un'autorità superiore.

I petenti delle suppliche trentine che si appellavano al papa non intendevano, comunque, aprire un procedimento presso la curia romana: troppo alte sarebbero state le spese per il soggiorno o per il compenso di un patrocinatore che seguisse la vertenza in loco. Le suppliche si presentano come richieste di *commissio in partibus*, ossia di nomina da parte del pontefice di uno o più persone di provata onestà (*probi viri*), di norma scelte tra i titolari di dignità ecclesiastica, residenti presso la località di residenza del petente, con la funzione di giudici delegati. I giudici venivano normalmente nominati con la clausola *vel eorum alter* e *tam coniunctim quam divisim*, ossia con facoltà di procedere all'esame della vertenza sia collegialmente, che singolarmente: la procedura da adottare era quella sommaria[196]. I poteri loro delegati variavano da caso a caso, ma comprendevano sempre la facoltà di citare le controparti, inibire ulteriori iniziative da parte loro o del giudice di primo grado, ricorrendo come deterrente alla minaccia di comminare censure ecclesiastiche e, spesso, pene pecuniarie, comminare le suddette pene e censure ai disobbedienti o ai contumaci, aggravarle o riaggravarle. Spesso ricevevano anche la facoltà di porre l'interdetto e ricorrere, se opportuno, all'ausilio del braccio secolare. Qualora l'appello si opponesse a un appello precedente per chiedere l'esecuzione di una sentenza, ricevevano sovente anche facoltà di dare esecuzione alla stessa[197]. Qualora il ricorrente chiedesse la *restitutio in integrum*, cioè il ripristino dei propri diritti e della propria condizione precedente alla sentenza[198], venivano loro concessi i poteri necessari per operare in tal senso[199]. Qualora il ricorrente temesse di essere incorso nel frattempo in pene o censure ecclesiastiche, veniva loro concessa facoltà di assolverlo anche *ad cautellam*[200].

[195] A. Amanieu, *Appel*, in *DDC*, I, coll. 764-807, qui col. 778-788. La rilevanza di tali termini emerge anche nelle nostre suppliche. Così, ad esempio, nel 1520 Melchiorre, preposito dei canonici regolari di Sant'Agostino di Trento, coinvolto in una vertenza per questioni pecuniarie, si appella al pontefice ma, considerato che i termini per la presentazione dell'appello al papa, fissati dal vicario generale di Trento in tre mesi, quindi prorogati di 40 giorni, risultano scaduti, chiede anche che tali termini vengano protratti di altri 40 giorni (cfr. scheda 289). Nel 1559 Leonardo Desiderati si appella al pontefice contro una sentenza del vicario generale di Trento che ha sciolto Anna di Bartolomeo *Ladernez* dalla promessa matrimoniale contratta con lui, consentendole di convolare ad altre nozze: consapevole che i *fatalia* sono ormai scaduti, ne chiede la proroga, data l'esistenza, a suo dire, di un legittimo impedimento (cfr. scheda 809).

[196] Il formulario chiedeva loro di procedere *summarie*, precisando talora *sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta*, o anche *prout in beneficialibus*.

[197] Cfr. ad esempio le schede 429, 469, 471, 482 e 528.

[198] R. Naz, *Restitutio in integrum*, in *DDC*, VII, coll. 661-668, qui col. 661.

[199] Cfr. schede 26, 623, 713, 736, 753, 809.

[200] Cfr. schede 309, 342, 416, 420, 469, 471, 482, 550, 586, 604, 623, 643, 655, 691, 703, 712, 716, 718, 768, 809.

3. *Le cause matrimoniali*[201]

Le *commissiones*, pur simili tra loro nella natura della richiesta avanzata al pontefice – la nomina di giudici delegati *in partibus* – presentano un'estrema eterogeneità dal punto di vista della materia oggetto del contendere, eterogeneità che è già stata evidenziata da Luca Faoro nel proprio contributo[202]. Senza dilungarci oltre in proposito[203], ci limitiamo qui a qualche osservazione sulle *commissiones* aventi per oggetto vertenze matrimoniali. I limiti al diritto di contrarre matrimonio dipendono sia dal diritto divino, sia da quello umano. Pertengono al diritto divino i limiti che impediscono di adempiere allo scopo del matrimonio (impotenza, età infantile o impubere), o i limiti dipendenti dalla natura del contratto matrimoniale (esistenza di un legame precedente ancora valido, consanguineità e affinità in primo grado). Si tratta di limiti universalmente validi per i quali è impossibile richiedere la dispensa. Ben diversa è la situazione per i limiti di diritto umano, che comprendono impedimenti derivanti da obblighi liberamente assunti in passato (adozione, parentela spirituale, voto, ordine sacro); colpe personali nocive al bene sociale (crimine, ratto); motivi di bene comune (parentela, affinità ecc.), e dai quali la Chiesa può concedere la dispensa.

Il diritto ecclesiastico riguardo agli impedimenti matrimoniali si sviluppò a poco a poco nel corso del primo millennio, a partire da decisioni effettive e da usi accettati che solo in seguito vennero accolti nei testi legislativi. Le prime disposizioni riguardavano i casi di parentela e affinità, ma eventuali violazioni venivano punite come peccati, sanzionate canonicamente e la Chiesa ancora non metteva in discussione la validità del vincolo matrimoniale, pur chiedendo magari ai coniugi di separarsi.

Nel corso dei secoli compresi tra il VI e i successivi si delineò la distinzione tra impedimenti dirimenti, che rendevano nullo il matrimonio, e impedimenti proibitivi, per i quali il divieto era imposto dalla Chiesa. Decisivo fu il XII secolo: nel 1139 il canone VII del Concilio Lateranense II sancì la nullità del matrimonio delle monache e di chi avesse conseguito gli ordini sacri[204]. Il diritto – ancora in piena evoluzione – cominciò a elaborare elenchi di impedimenti e a dibattere sia sulla natura di questi, sia sulla natura del contratto matrimoniale (personale o reale).

Entro la fine del XIII secolo si completò la lista degli impedimenti dirimenti, che comprendevano l'età impubere[205], l'impotenza, la differenza di fede religiosa, il conseguimento dell'ordine, l'emissione di un voto solenne, il ratto, la commissione

[201] Cfr. soprattutto A. BRIDE, *Empêchements de mariage*.

[202] Si veda *supra*, pp. 41 ss.

[203] Una disamina più approfondita del tema sarà effettuata al termine della schedatura delle suppliche post-tridentine. Ciò consentirà anche di evidenziare l'eventuale effetto dei decreti conciliari e della loro applicazione sulle suppliche inoltrate al pontefice dai petenti trentini.

[204] *Conciliorum oecumenicorum decreta*, p. 198.

[205] La pubertà era fissata a 14 anni per gli uomini e 12 per le ragazze, cfr. J. DEMAILLE, *Age*, col. 319.

di un crimine grave quale l'assassinio del coniuge o di un sacerdote, la *cognatio* – ossia la parentela carnale[206] o spirituale[207] –, l'esistenza di un vincolo di *honestas publica* – ossia di una promessa di matrimonio o di un matrimonio non consumato tra uno dei promessi e un parente del futuro coniuge –, l'esistenza di un vizio di consenso dovuto a violenza o a errori di valutazione della persona del coniuge[208]. Gli impedimenti proibitivi vietavano di contrarre matrimonio, senza, però, annullare la validità del vincolo eventualmente contratto. Comprendevano crimini quali l'incesto, l'esistenza di sponsali validi con terze persone, l'emissione di voti semplici e altri impedimenti di varia natura. Il Concilio di Trento dichiarò, inoltre, la nullità dei matrimoni clandestini e vietò ai parroci di assistere alle nozze di eretici o scismatici (anche se lo era una sola delle due parti): in questo modo si vietarono di fatto anche i matrimoni tra nubendi di religione diversa, salvo dispensa papale.

Anche in questo ambito – al quale si deve buona parte delle scarse presenze di petenti laici segnalati nelle nostre suppliche[209] – l'ufficio al quale si rivolgevano di norma le richieste di dispensa o di assoluzione provenienti dalle varie parti della cristianità era la Penitenzieria apostolica[210]. Riteniamo, tuttavia, che in questo caso il motivo per il quale i nostri petenti non si rivolsero alla Penitenzieria, ma presentarono una supplica del tipo da noi analizzato, risieda nella natura delle richieste avanzate. Le suppliche attinenti alla materia matrimoniale che abbiamo rinvenuto[211] si presentano, infatti, tutte come richieste di *commissiones per breve*, ossia come richieste di commettere a giudici delegati *in partibus* l'esame di una vertenza giudiziaria relativa all'esistenza e alla validità di un vincolo matrimoniale che era già stato oggetto di una contesa processuale di fronte al tribunale dell'ordinario. Si tratta, perciò, di suppliche affatto dissimili dalle altre suppliche di tipo giudiziario e relative a vicende di pubblica notorietà in quanto oggetto di dibattimento in foro, per le quali il ricorso alle vie riservate della Penitenzieria non rappresentava, evidentemente, la via migliore.

[206] Si considerava nullo il matrimonio contratto tra parenti o affini dapprima fino al settimo grado, quindi ridotto al quarto. I gradi si contavano col sistema germanico: figlio col padre o la madre = 1° grado, fratello e sorella = 1° grado, cugino e cugina = 2° grado ecc. Si parlava di consanguineità diretta per il legame tra discendenti e ascendenti, di consanguineità in linea collaterale per il legame dei discendenti tra loro. Si distingueva, inoltre, tra *affinitas legiptima*, ossia derivante da un legittimo matrimonio, e *affinitas ex copula illegiptima* nel caso in cui uno dei nubendi avesse avuto rapporti extraconiugali – e perciò stesso vietati – con un congiunto del futuro coniuge (cfr. G. OESTERLÉ, *Consanguineité*, in *DDC*, V, coll. 232-248).

[207] Era vietato in modo particolare il matrimonio dei battezzati o dei confermati con i rispettivi padrini o madrine e con i figli di costoro.

[208] Cfr. A. BRIDE, *Empêchements de mariage*, e anche P. OSTINELLI, *Introduzione*, pp. 26-27.

[209] A fronte di 369 petenti appartenenti allo stato ecclesiastico abbiamo solo 52 laici. Di questi 27 compaiono come petenti nelle suppliche attinenti alla materia matrimoniale che costituiscono poco più dell'1% del totale.

[210] Si veda in proposito P. OSTINELLI, *Introduzione*, p. 25 ss. e la bibliografia ivi segnalata.

[211] Cfr. schede 112, 156, 228, 396, 411, 530, 550, 604, 689, 701, 713, 714, 724, 730, 736, 740, 744, 750, 751, 753, 786, 787, 809, 826. Le date sono comprese tra il 30 aprile 1515 ed il 20 giugno 1563.

Il sovrapporsi degli ambiti di competenza con la Penitenzieria trova espressione anche formale in una delle nostre suppliche. Il 19 dicembre 1550 Caterina *Peiterin* da Ora e Giovanni *de Hieronimis* di Favogna presentarono insieme una supplica alla Santa Sede, narrando la loro complessa vicenda personale. I due, infatti, erano stati legati da una prolungata relazione adulterina, in seguito alla quale Caterina si era scoperta gravida: benché, in seguito al parto, nella prole non fosse stato riconosciuto il frutto di un rapporto illecito, la donna aveva suggerito a Giovanni di allontanarsi dalla zona in modo che il marito, al proprio ritorno, non potesse invitarlo a prendere parte, quale padrino, al battesimo; Giovanni, tuttavia, non era riuscito ad allontanarsi per tempo e il marito di Caterina, forse allo scopo di porre termine alla relazione, gli aveva proposto di presentare la prole al sacerdote: Giovanni aveva, dapprima, tentato di sottrarsi, quindi, intimorito dalle gravi minacce che si erano aggiunte alle preghiere, aveva acconsentito. Dopo che Caterina era rimasta vedova – per cause naturali, come si affrettano a precisare i petenti – la donna e Giovanni, legati da tempo da una formale promessa, si erano infine uniti in matrimonio. Ma le vicende qui narrate rendevano tale legame nullo in quanto Giovanni e Caterina si erano macchiati dapprima di adulterio, quindi anche di incesto, in quanto legati da parentela spirituale: i due ricorsero, pertanto, al papa per impetrare l'assoluzione dall'eventuale scomunica e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui fossero incorsi, il ripristino della condizione giuridica antecedente l'adulterio, la rimozione dell'incapacità e dell'infamia e, finalmente, la dispensa che attribuisse validità al matrimonio e la legittimazione della prole. Nelle clausole si stabiliva che la grazia potesse essere concessa in forma graziosa, oppure, se più opportuno, che potesse essere commessa *in partibus* anche a delegati di rango inferiore all'episcopale, o anche, se ciò fosse tornato più utile ai petenti e in considerazione della loro povertà, che potesse essere spedita attraverso la Penitenzieria[212].

Nelle suppliche qui pubblicate i petenti sono sia uomini che donne[213]. Le maggior parte delle istanze riguardano procedimenti per la conferma o per l'annullamento del vincolo matrimoniale contratto dalle parti[214], mentre due vertenze si segnalano per la complessità della situazione. Si tratta della già citata istanza presentata da Caterina *Peiterin* e Giovanni *de Hieronimis* e di un'altra vicenda, documentata da due suppliche[215]. I protagonisti di quest'ultima sono due uomini, Giovanni da Calavino e Pellegrino Pellegrini, e una donna, Antonia Bridaroli o Butarelli, al centro di una situazione piuttosto confusa. Come apprendiamo dalle suppliche, risalenti

212 Cfr. scheda 744. Abbiamo anche un'altra richiesta di legittimazione di figli illegittimi, avanzata da Pietro Gerardi da Mori, militare e *familiaris* del cardinale Cristoforo Madruzzo, per la prole avuta con Margherita *Vasis*, monferrina (cfr. scheda 812, 1560 maggio 21).

213 I petenti sono uomini nelle schede 156, 530, 550, 713, 736, 750, 751, 753, 786, 787, 809, 826; sono donne nelle schede 112, 228, 396, 411, 604, 689, 701, 714, 724, 730. Nelle schede 740 e 744 compaiono insieme come petenti uomini e donne.

214 Cfr. schede 112, 156, 228, 396, 411, 530, 550, 604, 689, 701, 713, 714, 724, 730, 750, 751, 753, 786, 787, 809, 826.

215 Cfr. schede 736 e 740.

al 1550, Antonia aveva contratto un primo matrimonio segreto con Giovanni da Calavino. Citata in giudizio di fronte al vicario del vescovo di Trento, la donna aveva non solo negato l'unione clandestina, ma aveva apertamente contratto matrimonio con Pellegrino; quindi, senza attendere che la consumazione confermasse il nuovo vincolo, aveva abbandonato Pellegrino e si era riconciliata con Giovanni. La coabitazione tra i due si era protratta per diversi anni, rallegrati dalla nascita di una numerosa prole, ma l'irregolarità dell'unione non aveva cessato di suscitare indignazione, imponendo, infine, l'intervento dell'ordinario che, riconosciuta la nullità del vincolo stabilito dal primo matrimonio, dal momento che non era possibile dimostrarne l'effettiva esistenza se non attraverso il giuramento di Antonia e Giovanni, aveva confermato la validità del secondo, contratto alla presenza di svariati testimoni, ingiungendo ad Antonia di lasciare l'uomo con cui illecitamente coabitava, per ricongiungersi al legittimo marito. Antonia, peraltro, non aveva cessato di sostenere ostinatamente di avere realmente contratto il matrimonio clandestino, rilevando che, nel momento in cui aveva acconsentito a unirsi a Pellegrino, non si trovava in pieno possesso delle proprie facoltà mentali ed era, anzi, posseduta dal demonio. La sentenza dell'ordinario, inoltre, non aveva soddisfatto nessuna delle parti in causa, in quanto non soltanto Antonia intendeva proseguire il rapporto con Giovanni, ma Pellegrino rivendicava lo scioglimento dal vincolo, a suo dire inesistente, per contrarre matrimonio con un'altra donna. Da qui la decisione di rivolgersi al pontefice, assunta dapprima dal solo Pellegrino, quindi da tutti e tre[216], per chiedere un nuovo esame della vertenza con un esito più favorevole alle loro aspirazioni, esito che, però, ignoriamo se siano riusciti a ottenere.

[216] La supplica di Pellegrino risale al 5 giugno 1550 (scheda 736), quella dei tre congiuntamente al 28 agosto successivo (scheda 740).

La diocesi di Trento nelle suppliche al papa (1513-1565)

di *Cecilia Nubola*

1. *Le suppliche tridentine e la politica dei papi*

I pontefici che si susseguono dall'inizio del Cinquecento alla fine del Concilio di Trento[1] mostrano, per quanto riguarda la diocesi di Trento, una politica tendente a una progressiva riduzione delle suppliche approvate (cfr. tab.). Si passa, infatti, da una media annuale di 42 documenti sotto il pontificato di Leone X per giungere a una media di 3,2 sotto quello di Paolo IV. Con Pio IV si verifica una leggera inversione di tendenza con una media di 5 suppliche all'anno, probabilmente sottostimata se si considera il numero piuttosto alto di registri non consultabili (31 su 183)[2].

Tab. *Suppliche della diocesi di Trento*

pontefici	volumi	suppliche diocesi Trento	volumi non consultabili	media suppliche/anno
Leone X (1513-1521)	349	336	16	42
Adriano VI (1522-1523)	39	23	1	23
Clemente VII (1523-1534)	359	208	0	18,9
Paolo III (1534-1549)	526	167	1	11,1
Giulio III (1550-1555)	173	62	0	12,4
Marcello II (1555)	1	0	0	0
Paolo IV (1555-1559)	120	13	0	3,2
Pio IV (1559-1565)	183	30	31	5

Sotto il pontificato di Leone X si raggiunge il numero massimo di suppliche che ottengono l'approvazione papale: sono ben 336, con una media che si aggira attorno alle 42 all'anno ma che raggiunge le 44 richieste nel 1513, 48 nel 1514, 41 nel 1519[3]; il 1516 registra, con 53 suppliche, il numero massimo per l'intero periodo considerato.

[1] Si ricorda che le suppliche trascritte nei Registri delle suppliche sono solo quelle approvate. Non abbiamo alcuna possibilità di sapere quante suppliche venissero presentate alla sede papale e respinte.

[2] I registri non erano a disposizione perché in fase di restauro o troppo rovinati per poter essere consultati.

[3] Per i numeri di suppliche annuali si veda *infra*, cap. «Protagonisti e luoghi delle suppliche», tab. 2.

Leone X, notoriamente, aveva un grande bisogno di denaro per la fabbrica di San Pietro e per le esigenze della sua corte e le suppliche contribuivano a fornirlo; né il Concilio Lateranense V (1512-1517), né la Riforma, i due eventi più importanti che si verificano sotto il suo pontificato, modificheranno in maniera sostanziale il numero di suppliche approvate. Durante il Concilio Lateranense il loro numero rimane alto (nel 1516, come si è visto, abbiamo la punta massima di 53), con una flessione solo nel 1517 (20).

Durante il pontificato di Clemente VII il numero delle suppliche approvate è di circa la metà rispetto al periodo di Leone X, con una media di circa 19 all'anno.

Clemente VII è ricordato per la scelta antiasburgica che lo portò alla creazione della Lega Santa a cui aderirono Venezia, Firenze, Francesco I di Francia e lo Sforza. La guerra che ne seguì ebbe come conseguenza il sacco di Roma. Dal maggio 1527 la città fu saccheggiata per interi mesi. Nonostante ciò gli uffici incaricati di seguire l'iter delle suppliche mantengono una certa attività e il flusso delle richieste non si interruppe: i registri furono redatti in Castel Sant'Angelo, dove Clemente VII si era rifugiato con la corte[4].

Il papa abbandonerà Roma per raggiungere, nel dicembre 1527, Orvieto e poi Viterbo, luoghi dove soggiornerà per gran parte del 1528, come stanno a testimoniare anche le suppliche trascritte in quell'anno[5]. Per quel periodo i registri riportano 23 suppliche, un numero leggermente sopra la media, nonostante la curia itinerante e la situazione politica decisamente poco tranquilla.

I quindici anni del pontificato di Paolo III (1534-1549) sono caratterizzati da vari tentativi di riforma della curia romana. Papa Farnese viene ricordato soprattutto per la costituzione del Sant'Uffizio nel 1542, ma alla sua iniziativa si devono anche le parziali riorganizzazioni di alcuni tribunali e «uffici» curiali come la Camera apostolica, la Rota, la Cancelleria e la Penitenzieria[6] e la creazione di una commissione cardinalizia per la preparazione della riforma del clero che portò all'elaborazione del *Consilium super reformatione ecclesiae* e del *Consilium de emendanda ecclesia* del 1537.

Un'impennata nelle suppliche si verifica nel 1539 (32 rispetto a una media annuale di 11). La motivazione si può forse cercare nella situazione della diocesi e del principato di Trento. Il 5 giugno di quell'anno muore improvvisamente Bernardo Clesio e il 5 agosto gli succede Cristoforo Madruzzo: un cambiamento ai vertici del principato e della diocesi implicava necessariamente una ridefinizione degli equilibri politici e religiosi. La tipologia delle suppliche, ricavabile dalla rubrica, non ci aiuta molto a

[4] Cfr. le schede 444, 445, 447.

[5] Per i luoghi della segnatura cfr. *infra*, cap. «Protagonisti e luoghi delle suppliche», tab. 2.

[6] Sulla riforma di Penitenzieria, Camera apostolica e Cancelleria, N. Del Re, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1998^{2}, p. 31.

comprendere il motivo del loro aumento complessivo se si esclude il numero senza precedenti di *novae provisiones* (ben 12 nel corso di tutto l'anno), di richieste, cioè, di conferma della provvista beneficiaria[7].

Sotto Paolo III ebbe inizio il Concilio di Trento. I primi anni di apertura del Concilio (1545-1548) si caratterizzano per un basso numero di suppliche approvate: erano state 8 nel 1545, saranno 3 sia nel 1546 che nel 1547, 5 nel 1548.

Il numero ridotto delle suppliche può far ipotizzare che le richieste potessero essere rivolte anche ai legati papali presenti a Trento piuttosto che inoltrate a Roma, ma non abbiamo elementi sufficienti o riscontri che possano suffragare questa ipotesi[8]. D'altro lato, dalle suppliche di quel periodo non emerge che il papa avesse assegnato ai suoi legati un qualche ruolo particolare negli affari della diocesi tridentina come, ad esempio, il compito di dirimere *in partibus* controversie di natura beneficiale[9]. Solo in un caso i legati Marcello Cervini e Giovanni Maria Del Monte vengono chiamati in causa dal vescovo di Trento Cristoforo Madruzzo il quale, nel 1545, supplica il papa di affidare loro il processo contro il sacerdote Gabriele Cozzali, reo di gravi crimini[10].

Nel secondo periodo del concilio, negli anni 1551-1552, le suppliche che ottengono risposta favorevole dalla curia di Giulio III sono rispettivamente 8 e 13, non si discostano dunque di molto dalla media annuale (12,4) di quel pontificato.

Con Paolo IV Carafa (1555-1559), l'inquisitore intransigente e rigorista, il sistema di ricorrere al papa per ottenere ogni sorta di grazia viene probabilmente scoraggiato. Mai il numero di suppliche risulta essere così basso: dalle due alle quattro per anno.

Sotto il pontificato di Pio IV, infine, le suppliche aumentano ma di poco e anche il terzo periodo del Concilio di Trento non mostra scarti significativi dalla tendenza annuale: sono 5 nel 1562 e 9 nel 1563.

[7] Oltre alle 12 *novae provisiones* le altre rubriche delle suppliche di quell'anno sono molto diversificate: *Absolutio*, *Cassatio pensionis*, *Certo modo*, *Cessio*, *Commissio per breve* (3), *De horis* (3), *Dissolutio et resignatio*, *Per obitum* (2), *Perinde valere*, *Propter simoniam*, *Reformatio*, *Si in evidentem*, *Si neutri*, *Surrogatio* (2).

[8] Un esempio dei poteri dei legati papali di approvare le suppliche è costituito dal volume conservato in BCTn, ms 1976, «Reg. Expedit Legat. Germa. Ill et R. Card. Madrutii anno MDLXXXII, pars. II». È il registro originale della Dataria del cardinale Ludovico Madruzzo quando era legato papale alla dieta di Augusta nel 1582.

[9] La principale rubrica che contraddistingue le cause, anche quelle *in partibus*, è *Commissio per breve*.

[10] Scheda 712, datata Roma 6 maggio 1545. La lunghissima vicenda che vede contrapposti il vescovo di Trento e il Cozzali è ricostruita nel contributo di L. Faoro in questo volume.

2. *Petenti ecclesiastici. Qualche nota introduttiva*

In generale i petenti appartengono al complesso e gerarchico mondo dei chierici[11]; sono cardinali e vescovi, canonici del capitolo cattedrale, personaggi impegnati nella curia diocesana o familiari del principe vescovo. Sono preti che vogliono ottenere un beneficio oppure scambiarlo, oppure conseguire una qualche forma di rendita. Si rivolgono al papa i semplici tonsurati in possesso degli ordini minori: sarebbero obbligati a farsi ordinare presbiteri per ottenere un beneficio con cura d'anime, mentre invece inviano suppliche per ottenere una proroga dopo l'altra[12]. Vi sono rappresentati, infine, anche se in modo nettamente minoritario, gli appartenenti agli ordini religiosi maschili e femminili.

Tra i petenti si trovano, inoltre, una pletora di curiali, familiari pontifici e cardinalizi dotati dai papi di numerosi privilegi, la cui principale occupazione sembra consistere nell'accaparramento di benefici, privi o dotati di un titolare, sparsi in ogni parte della cristianità[13].

Tra i numerosissimi personaggi che popolano le suppliche, Giacomo Bannisio (1457-1532) è forse uno dei più interessanti e, a suo modo, rappresentativi di un mondo e di un'epoca[14]. Proveniente da Curzola in Dalmazia, dopo aver studiato a Bologna e a Padova diventa segretario imperiale, incaricato di numerose missioni diplomatiche per l'Impero. Di famiglia, forse, della piccola nobiltà, ma privo di mezzi, risulta, almeno nella prima parte della sua vita, a caccia costante di benefici.

Nel 1512, con l'aiuto dell'imperatore Massimiliano I, nonostante non fosse nemmeno canonico, viene nominato dal papa decano del capitolo del duomo di Trento (prima dignità); i canonici gli contrappongono il mantovano Michele Briosio. Per questo può entrare in possesso dei suoi diritti solo nel 1514, dopo aver ottenuto dal papa l'interdetto e la sospensione del capitolo stesso[15].

Seppe far fruttare la sua opposizione alla nomina del Clesio a principe vescovo di Trento riuscendo ad avere in cambio, direttamente dal papa, il canonicato e la pre-

[11] Numerosi sono anche i petenti laici, donne e uomini e comunità. Su di loro si intende proporre un saggio nel prossimo volume. Sui petenti ecclesiastici cfr. *infra*, cap. «Protagonisti e luoghi delle suppliche», tabb. 4-6.

[12] Una delle rubriche più utilizzate per queste richieste è *De non promovendo* (17 volte).

[13] Sui curiali si veda W. VON HOFFMANN, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation*, 2 voll., Rom 1914; P. PARTNER, *The Pope's Men. The Papal Civil Service in the Renaissance*, Oxford 1990; sulle *familiae* cardinalizie si veda G. FRAGNITO, *«Parenti» e «familiari» nelle corti cardinalizie del Rinascimento*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Famiglia» del Principe e famiglia aristocratica*, Roma 1988, e, della stessa autrice, *La trattatistica cinque e seicentesca sulla corte cardinalizia*, in «Annali dell'Istituto italo germanico in Trento», 17, 1991, pp. 135-185.

[14] Per la biografia del Bannisio si veda la voce curata da G. RILL, in *DBI*, 5, 1963, pp. 755-757.

[15] *Ibidem*, p. 755; G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale del Cardinale Bernardo Clesio alla diocesi di Trento 1537-1538*, Bologna 1989, pp. 19, 26. Difficoltà simili ebbe il Bannisio a imporre la sua presenza nel capitolo di Anversa; fu necessario l'intervento dell'imperatore per ottenere l'effettivo possesso.

benda detenuti dal nuovo vescovo nel capitolo tridentino oltre all'assegnazione dei «benefici vacanti al presente o in futuro e competenti alla sua [del Clesio] collazione per un valore di trecento ducati d'oro di camera»[16]. Il papa gli aveva quindi via via conferito *motu proprio* la provvista dei benefici vacanti nella diocesi di Trento, curati o non curati, di collazione vescovile. Nella stessa supplica il Bannisio si fa rilasciare un nuovo *motu proprio* nel quale il papa conferma il suo diritto all'aspettativa sulla provvista dei benefici non curati e la commenda di quelli curati che si sarebbero resi vacanti nella diocesi[17]. Oltre a un seggio nei capitoli di Anversa e di Aquileia, fece incetta, prevalentemente, di benefici in diocesi di Trento e di questi seppe fare buon uso attraverso un'accorta politica di scambi e permute con amici e conoscenti[18]. Molti benefici, come anche il canonicato di Trento e di Aquileia, furono poi resignati a favore del nipote (Giacomo Bannisio *iunior*) nel momento in cui Giacomo *senior* ottenne una rendita annua da parte del duca Francesco II, quale premio per il suo contributo al ritorno degli Sforza a Milano[19].

Se il Bannisio dovette la sua carriera prevalentemente all'appoggio dell'imperatore, Giovanni Tisi è invece esempio di una carriera facilitata dalla familiarità con la curia romana[20]. Il Tisi, di origine locale – proveniva, infatti, da Giustino nella pieve di Rendena – prosegue la sua carriera nella Roma dei papi come familiare del cardinale fiorentino Lorenzo Pucci e familiare pontificio di Clemente VII[21]; successivamente torna a Trento come canonico e familiare dei vescovi Clesio e Madruzzo.

La sua carriera non si presenta facile, in particolare il raggiungimento di uno stallo nel capitolo del duomo di Trento. Nel gennaio 1528 supplica per una *nova provisio* del canonicato che era stato di *Gastelus* Linck, affermando di averne avuto la provvista e di averne anche preso possesso[22]. Nel marzo 1528, forse dubitando di

[16] Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Bannisio in una supplica del 1520, il capitolo di Trento aveva provveduto a eleggere il nuovo vescovo Bernardo Clesio senza informarlo, nonostante spettasse a lui il diritto di convocazione del capitolo e la raccolta dei voti in quanto decano della cattedrale. Per questo il Bannisio aveva impugnato l'elezione: scheda 288. Cfr. sul contrasto tra Bannisio e Clesio per la nomina a vescovo anche A.A. STRNAD, *Bernardo Clesio e la curia romana*, in P. PRODI (ed), *Bernardo Clesio e il suo tempo*, Roma 1988, 1, pp. 179-181.

[17] Scheda 288.

[18] Dalle suppliche il Bannisio risulta titolare in tempi diversi delle parrocchiali di San Paolo di Appiano, Santa Maria di Tassullo, San Floriano di Lizzana, San Lorenzo in Banale, della cappellania perpetua all'altare Sant'Agnese nella cattedrale di Trento. È inoltre in possesso del decanato e di un seggio canonicale nel capitolo della cattedrale di Trento, titolare della prepositura di San Vittore di Xanten in diocesi di Colonia, decano della collegiata di Anversa in diocesi di Cambrai.

[19] G. RILL, *Bannisio Giacomo*, p. 756.

[20] G. TOVAZZI, *Parochiale Tridentinum*, a cura di R. STENICO, Trento 1970, p. 86; B. BONELLI, *Monumenta Ecclesiae Tridentinae*, III/2, Giovanni Battista Monauni, Trento 1765, pp. 196, 295, 297; G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 15, p. 221. Seguirne le vicende dalle suppliche è complicato, poiché esiste un altro Giovanni Tisi (*iunior*).

[21] Scheda 451.

[22] Scheda 448

ottenere effettivamente questo stallo canonicale, cerca nuovamente di far valere la sua grazia aspettativa: afferma di aver preso possesso del canonicato vacante per morte di Cristoforo o Antonio Wels e ottiene una nuova provvista[23]. Un mese dopo una nuova supplica, uguale alla precedente, corregge il nome dell'ex detentore del canonicato, Agostino Wels, nel dubbio che il nome sbagliato renda nulla la *nova provisio* così ottenuta[24].

Nel 1530 una nuova supplica complica le cose. Il Tisi, dichiarandosi in possesso del canonicato che era stato del Linck, lo vuole resignare a favore di Tommaso Marsaner, riservandosi una pensione annua di 12 ducati d'oro di camera[25]. La vicenda non finisce qui. Nell'ottobre 1532, dopo aver ottenuto dal Clesio un canonicato in duomo succedendo a Stefano Harders detto anche Riepper[26], chiede alla curia papale l'ennesima nuova provvista del beneficio nel dubbio che la prima non sia valida, «in deroga agli statuti della cattedrale e del capitolo di Trento, in particolare laddove essi richiedano la nobiltà di nascita, il possesso di un grado accademico o di altra qualificazione»[27].

Come mostrano i due esempi del Bannisio e del Tisi, le suppliche lasciano intravedere la rete capillare delle relazioni e delle informazioni in possesso soprattutto dei curiali, che permetteva loro di avere una mappa dei benefici vacanti (oppure in attesa di rendersi tali) per la morte del titolare, per un qualche vizio di forma nella provvista, oppure, ancora, per qualche delitto commesso dal titolare che implicava la sua destituzione e sostituzione. La rete delle relazioni si mostra efficace e necessaria anche per poter procedere a resignazioni in favore, a permute, per potersi procacciare pensioni, per iniziare o por fine ai processi per i benefici, per procedere a scambi di beni e rendite di varia natura[28].

Le suppliche a Roma aprono, dunque, la possibilità di studiare l'ambiente clericale locale e le sue relazioni con l'ambiente romano, individuando i familiari cardinalizi o pontifici e i curiali trentini, la composizione della rappresentanza trentina presso la curia, non soltanto nei suoi aspetti ufficiali e formalizzati, ma anche in quelli «ufficiosi» e informali.

[23] Scheda 454.

[24] Scheda 459.

[25] Scheda 502. Rinuncia alla pensione, con nuova supplica al papa, nel 1536: scheda 587.

[26] ADTn, *Investiture e Fondazioni*, III, cc. 128v-129r.

[27] Scheda 542.

[28] L'importanza del reperimento dei benefici e della loro difesa da altri concorrenti è testimoniata dalla presenza tra i familiari cardinalizi della figura «professionale» del sollecitatore e dell'uditore incaricati di seguire le molteplici cause relative alla materia beneficiaria in cui erano coinvolti il cardinale e i suoi familiari: G. FRAGNITO, *La trattatistica cinque e seicentesca sulla corte cardinalizia*, in «Annali dell'Istituto storico italo germanico in Trento», 17, 1991, p. 151.

3. *Governare attraverso le suppliche*

Le suppliche costituiscono una delle migliori attestazioni di uno specifico sistema di governo[29] che coinvolge in particolare il sistema beneficiale.

Le conseguenze sono ben conosciute. Progetti di riforma e denuncie si erano susseguiti per più di un secolo, puntando proprio l'attenzione sugli abusi nella collazione di benefici, prebende, uffici.

La denuncia della prassi beneficiale e più in generale di un sistema di potere e di governo in cui il papa era *dominus beneficiorum*, in cui la forma prevaleva sulla sostanza e dove ogni richiesta aveva un prezzo[30], sarà, non a caso, l'obiettivo prioritario di personaggi e gruppi intenzionati, con scarso successo, a riformare la Chiesa cattolica e una delle motivazioni forti che porteranno alle prese di posizione di Lutero e alla Riforma[31].

Dalla lettura delle suppliche quel sistema acquista una straordinaria evidenza; si conferma la scarsa o nulla importanza attribuita alla cura d'anime e l'assoluta secolarizzazione nell'attribuzione dei benefici.

Rimandando alla lettura dei documenti pubblicati in questo volume, mi limiterò in questa sede a fornire alcuni esempi, a riannodare i fili dispersi tra tante suppliche delle vicende personali di alcuni chierici, a seguire, attraverso le richieste, le successioni di personaggi su benefici e prebende, così da rendere evidente alcune caratteristiche del sistema di governo attraverso le suppliche.

Questi materiali, infatti, sono molto importanti per entrare all'interno dei meccanismi della macchina curiale, un sistema organizzativo che rivela un alto grado di efficienza a livello centrale ma contemporaneamente, e paradossalmente, comporta un alto grado di inefficienza e di disordine al livello locale, quello delle parrocchie.

Affidarsi al governo della grazia papale significava, dunque, poter chiedere (e spesso ottenere) deroghe ed esenzioni da ogni possibile norma e legge canonica. I benefici erano soggetti a richieste di dispense spesso reiterate per lo stesso motivo, per più anni. A volte, ottenuta una dispensa, se ne richiedeva una maggiore in un susseguirsi di suppliche. Una concessione così diffusa da rendere il fenomeno del tutto ordinario era quella di poter detenere contemporaneamente due benefici curati o altrimenti

[29] Su questo sistema di governo di antico regime basato sulle suppliche e di cui la corte papale costituisce un modello, diffuso poi anche nelle corti laiche, si rimanda a C. NUBOLA, *La «via supplicationis» negli stati italiani della prima età moderna (secoli XV-XVIII)*, in C. NUBOLA - A. WÜRGLER (edd), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna 2002, pp. 21-63.

[30] M. TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Aalen 1959.

[31] B. GEBHARDT, *Die Gravamina der Deutschen Nation gegen den Römischen Hof*, Breslau 1895; Lutero, nel suo scritto *Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca* esamina i modi in cui il papato riusciva ad accaparrarsi i benefici: cfr. M. LUTERO, *Scritti politici*, Torino 1968, pp. 150-152.

incompatibili (rubrica *ad duo*)[32]; ma la dispensa richiesta poteva essere ancora più estesa: il chierico Sigismondo Thun, ad esempio, nel 1513, ottiene la dispensa per poter rimanere in possesso contemporaneamente di tre benefici curati o altrimenti incompatibili[33]. Ancora il Thun, divenuto canonico di Trento, chiederà, nel 1548, una nuova dispensa per tre benefici incompatibili[34].

Un'altra rubrica sotto cui venivano raccolte le suppliche che chiedevano la possibilità di detenere più benefici anche incompatibili, a cui si aggiungeva frequentemente anche la richiesta di dispensa per difetto d'età, è *dispensatio*[35]. I petenti erano spesso bambini o adolescenti nobili, destinati alla carriera ecclesiastica, che si preparavano a ottenere e a godere delle rendite provenienti da numerosi benefici e prebende spesso controllati dalla famiglia. È il caso di Giovanni Giacomo Khuen-Belasi, di nobile famiglia dell'Alto Adige, il quale, a dieci anni, chiede di poter tenere, se gli verrà conferito, qualsiasi beneficio[36]. Nel caso di beneficio curato o altro incompatibile chiede di poterlo tenere, nonostante l'età, in commenda e goderne i frutti fino al compimento del diciottesimo anno e ciò in deroga alle disposizioni emanate dal papa in carica, Clemente VII, che vietavano di ricevere canonicati e prebende nelle cattedrali e metropolitane prima di aver compiuto i quattordici anni e nelle collegiate prima dei dieci[37].

Una vicenda tra le tante, ma significativa dell'uso di supplicare per ottenere qualsiasi tipo di deroga è quella che vede protagonisti Paride d'Arco e Paolo *de Heris*. Paride, della famiglia dei conti d'Arco, fa parte della *familia* di Clemente VII in qualità di cubiculario; risiede a Roma ma non per questo si disinteressa delle sorti dei benefici in patria, non solo di quelli considerati di famiglia come l'arcipresbiterato e i canonicati nella collegiata di Arco, ma anche di altri che via via si rendevano vacanti. Per ottenere i benefici Paride, come tanti altri nelle sue condizioni, non si sottrae (o non può sottrarsi) a liti e conseguenti processi in curia[38]. Anche il canonicato nella

[32] Le richieste che si trovano sotto questa rubrica sono 19.

[33] Scheda 20. La rubrica, in questo caso, è *De tertio*, ma normalmente questa richiesta si trova sotto la rubrica *Ad tria*.

[34] Scheda 727.

[35] La rubrica *dispensatio* si trova per una supplica di Giacomo Bannisio (scheda 2), del diciottenne Ludovico Lodron (23), del quindicenne Pietro Thun (118), di Giorgio Lecher, pievano di Ora nella parte tedesca della diocesi di Trento a cui vengono approvate due suppliche del medesimo tenore a distanza di 10 giorni l'una dall'altra (148, 150), di Ambrogio Ypphoper (358), del sedicenne Galassio da Castel Campo (544) e del sedicenne Servazio Ettinger familiare cardinalizio di Bernardo Clesio (548). Galassio da Castel Campo e Giovanni Giacomo Khuen chiederanno successivamente, rispettivamente negli anni 1532 e 1548, una nuova dispensa *Ad tria* (schede 543, 725).

[36] Giovanni Giacomo Khuen-Belasi sarà destinato a una brillante carriera ecclesiastica. Divenuto canonico di Trento, resignerà nel 1561 nelle mani del papa a favore di Enrico Khuen-Ora perché eletto vescovo di Salisburgo, carica che manterrà fino al 1586: C. NUBOLA, *Conoscere per governare*, pp. 579-580.

[37] Scheda 485.

[38] Schede 437, 442: Paride d'Arco è coinvolto in una vertenza di fronte a un uditore di Rota con un non meglio precisato Tommaso Del Monaco o da Denno per la parrocchiale di Denno.

cattedrale di Trento, una tappa molto importante nella carriera ecclesiastica, non gli giunge in maniera semplice e priva di ostacoli. Era riuscito a ottenerne la provvista papale alla morte del canonico Domenico Gelfi, ma nel dicembre 1526 chiede una nuova provvista[39]. Una nuova supplica dello stesso mese ci fa capire che è in atto una vertenza con il chierico modenese Paolo *de Heris*, anch'egli familiare pontificio: entrambi si contendono lo stesso canonicato[40]. Arriviamo al giugno 1527, in pieno sacco di Roma. La lite è finita davanti a un uditore delle cause del palazzo apostolico, ma i due familiari pontifici decidono di chiudere la vicenda. Insieme presentano una supplica in cui chiedono al papa di estinguere la lite, conferire il canonicato a Paride d'Arco, riservando al *de Heris* una pensione annua di 20 ducati d'oro sui frutti della chiesa di San Vincenzo di Isera in diocesi di Trento. La pensione sarebbe stata libera ed esente «da ogni onere, anche imposto d'autorità apostolica e anche se per spedizioni contro gli infedeli o per la costruzione della basilica di S. Pietro a Roma»[41]. Sarà l'ultima supplica di Paride d'Arco. Morirà infatti quello stesso anno e sarà sostituito nel capitolo del duomo di Trento dal fratello Sigismondo[42].

Un altro insieme di suppliche destinate ad avere un effetto destabilizzante sugli enti ecclesiastici della diocesi è quello raccolto sotto la rubrica *expectativa*, in cui si chiede di poter avere la collazione su più benefici regolari o secolari di qualsiasi tipo, appena questi si fossero resi vacanti[43].

Vale la pena di riportare integralmente il *motu proprio* di Clemente VII a favore di Daniele Lodron perché costituisce un'esposizione completa di tutto ciò a cui si poteva aspirare in fatto di rendite ecclesiastiche, delle deroghe e dei privilegi possibili[44]:

«Il papa concede *motu proprio* … la grazia aspettativa su uno, due, tre o più benefici ecclesiastici secolari, oppure degli ordini predetti o di qualsiasi altro ordine e milizia, anche cluniacense, cistercense, gerosolimitano, dell'ordine teutonico nelle diocesi di Bressanone, Coira, Trento o in altre chiese, città e diocesi, vacanti o che si renderanno vacanti in futuro, con facoltà di accettarli *more curialium* o non accettarli, fino a un valore massimo di 2000 ducati d'oro larghi, anche se si tratti di canonicati e prebende, dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni e uffici, *oblegia*, *additamenta*, vicarìe, cappellanie, priorati, prepositure, prepositati, dignità anche conventuali, personati, amministrazioni o uffici anche claustrali e curati, anche elettivi e manualia, anche se in chiese cattedrali anche metropolitane, patriarcali o collegiate o in altre chiese secolari o di qualsiasi ordine o milizia regolare, o se in monasteri, priorati, prepositure o altri luoghi secolari o regolari e anche se la collazione spetta a collatori delle diocesi di Bressanone, Trento e Coira, regolari o secolari, che potranno essere indicati nelle lettere, o a capitoli insieme o separatamente e anche in ragione di dignità regolari o secolari esistenti nelle predette chiese, città e diocesi, vacanti al

[39] Scheda 434.

[40] Scheda 436.

[41] Scheda 444.

[42] Scheda 446: supplica del novembre 1527 di Sigismondo d'Arco per una *nova provisio*.

[43] Schede 284, 443, 447, 475, 596, 610, 613.

[44] Scheda 443.

presente contemporaneamente o in successione, anche se la vacanza si verificasse nei mesi riservati ai collatori ordinari dalle lettere sulle alternative o da costituzioni, lettere, privilegi e indulti apostolici già concessi o che saranno concessi in futuro, anche se vacanti per cessazione di commenda, dissoluzione di unioni, per morte, per qualsiasi tipo di lettera di resignazione in curia o *extra curiam*, o presso un notaio, o per la costituzione *execrabilis*, o *de multa seu assecutionem*, anche se devoluti o soggetti a riserva generale per qualsiasi motivo, o oggetto di vertenze, o di giuspatronato laico. Gli si concede inoltre dispensa per tenerli a vita insieme a quelli già ottenuti e che otterrà, annullando qualsiasi riserva, grazia o concessione fatta ad altri anche *motu proprio* o *de apostolica potestatis plenitudine* anche concistoriali, stabilendo che nessuno se non il predetto Daniele abbia diritto a tali benefici e alle loro rendite e ordinando che egli venga anteposto a chiunque altro anche se si trattasse di cardinali e che tutti i giudici, commissari, delegati, ordinari e altri, anche i cardinali stessi e gli uditori delle cause del sacro palazzo debbano tenere conto di ciò nel giudicare in prima, seconda istanza o altra istanza d'appello, in deroga a qualsiasi statuto anche giurato dei predetti chiese, monasteri, ordini o milizie, compreso quello gerosolimitano, privilegi, indulti o lettere apostoliche anche concistoriali, anche se stabilissero che nessuno possa conseguire tali benefici se non di nascita nobile e provvisto di un certo grado di dottorato, magistero o di altra qualifica.

Questa pratica curiale e notarile di prefigurare tutte le possibilità comincia già dalla stessa, ambigua e incerta, presentazione del supplicante: Daniele Lodron dichiara di essere «monaco benedettino od olivetano o di altro ordine»[45].

Il sistema delle aspettative era una potenziale fonte di infiniti conflitti; nel momento in cui, ad esempio, si rendeva vacante un beneficio più persone ne potevano rivendicare il possesso in nome di una provvista papale già concessa o in vigore di una grazia aspettativa. La concessione di una provvista sullo stesso beneficio a due o più petenti era un fenomeno piuttosto frequente, destinato ad alimentare i processi presso i tribunali romani e *in partibus*[46].

Il risultato più evidente è una situazione di grande incertezza e confusione che porta molto spesso a reiterare la richiesta di provvista del beneficio o del canonicato di cui si era già ottenuta la provvista dall'ordinario della diocesi o dallo stesso papa[47]. Le suppliche con a lato la rubrica *nova provisio* sono infatti le più numerose, 133 per tutto il periodo considerato[48].

[45] *Ibidem*. Gli altri chierici e sacerdoti che ottengono una grazia aspettativa sono: Giovanni Tisi, Antonio *Brenus*, Giovanni Tisi *iunior*, Giovanni Andrea Riccamboni e due volte *motu proprio* Antonio Corradi, la prima l'11 settembre 1538 e la seconda il 28 ottobre dello stesso anno.

[46] Cfr., ad esempio, le schede 27 e 28 in cui una serie di benefici nelle diocesi di Trento e di Strasburgo viene concessa *motu proprio*, a distanza di un giorno, a due persone diverse; cfr. più avanti la parrocchia di Dambel, data a tre curiali in tre giorni consecutivi (schede 57, 58, 59).

[47] La formula, che richiama una già avvenuta collazione papale, è la seguente: il petente che «ha ricevuto dall'autorità apostolica o ordinaria la provvista di detta chiesa», chiede al papa di conferirgli una nuova collazione: cfr., tra i molti esempi possibili, la scheda 606. Una *nova provisio* poteva essere richiesta anche per dubbi su eventuali vizi di forma contenuti nella prima provvista.

[48] Con una netta maggioranza nel periodo del Clesio. Le *novae provisiones* sono infatti 8 per la fine dell'episcopato di Giorgio Neideck (5 giugno 1514), 87 durante l'episcopato del Clesio e 32 durante quello del Madruzzo.

Prendiamo ad esempio di questa tipologia di suppliche quella inoltrata da Vincenzo Negusanti, in quel periodo vicario generale e vescovo suffraganeo a Trento[49], il quale chiede una nuova provvista sulla parrocchia di Santa Maria di Cavalese, in val di Fiemme. La parrocchia gli era stata concessa dal Clesio non solo per autorità ordinaria in quanto vescovo, ma anche in nome dell'autorità apostolica; il presule tridentino godeva, infatti, in virtù dell'indulto apostolico ottenuto nel 1530, anno della sua nomina a cardinale, della facoltà di concedere la collazione di ogni genere di benefici[50]. Nonostante ciò, il vescovo Negusanti, dubitando della validità della collazione e temendo che la Chiesa fosse ancora vacante, supplica il papa di concedergli la commenda del beneficio[51]. Non è il solo. In quello stesso anno, il 1539 – anno della morte del Clesio e del passaggio del potere al Madruzzo – si può notare, come si è già osservato, un addensamento di *novae provisiones*: sono 12 (su 32 suppliche), un numero decisamente alto rispetto agli anni precedenti e successivi[52].

Anche una *nova provisio*, come qualsiasi altra supplica, poteva essere reiterata. Camillo Zanelli, chierico di Imola, scrive di come avesse ottenuto dall'autorità apostolica o ordinaria la provvista della parrocchiale di San Vigilio di Ossana, vacante per la resignazione di Nicolò Neuhauser avvenuta «nelle mani del papa o dell'ordinario collatore o di altri» e ne avesse preso anche possesso; nonostante ciò supplica il papa di concedergli la collazione del beneficio in quanto teme che la prima provvista sia priva di validità. Zanelli invia in curia pontificia due suppliche perfettamente uguali e ottiene, a distanza di un giorno l'una dall'altra, due *novae provisiones* sulla stessa chiesa[53]. Questa che può sembrare eccessiva prudenza, si può forse spiegare tenendo conto del fatto che era stata formulata contro di lui l'accusa di aver stipulato «patti simoniaci» col predecessore per ottenere la resignazione a suo favore; questa denuncia avrebbe potuto rendere vacante il beneficio e, dunque, era necessario tutelarsi chiedendo una nuova provvista[54].

Le *novae provisiones* potevano creare situazioni di grande instabilità e insicurezza a livello locale. Non si era sicuri di una collazione vescovile e nemmeno della pre-

[49] Vincenzo Negusanti di Fano in Umbria, ex segretario e parente del cardinale Adriano Castellesi da Corneto. Rimane a Trento come suffraganeo e vicario generale del Clesio per due anni dal 1537 alla fine del 1539. Nel 1540 diventa suffraganeo a Verona e nel 1546 entra a servizio del cardinale Cornaro a Brescia fino al 1550. Torna a Trento in occasione del concilio celebrando, il 4 maggio 1561, i vespri nel duomo: cfr. G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 53-54, 99, 356.

[50] Il *motu proprio* di questo indulto papale è trascritto in ADTn, *Investiture e Fondazioni*, «Indultum ad beneficia», III, cc. 121r-122v. Le schede che fanno esplicito riferimento a questo indulto sono le seguenti: 521, 542, 565, 566, 575, 578, 597, 601, 603, 622, 624, 625, 627.

[51] Scheda 622.

[52] È il numero più alto di questo genere di suppliche. L'anno precedente, nel 1538, vi era stata una sola supplica rubricata come *nova provisio*; l'anno successivo le *novae provisiones* saranno 6, con una tendenza molto forte a decrescere durante l'episcopato di Cristoforo Madruzzo.

[53] Schede 646 e 647.

[54] Scheda 629. Lo Zanelli prenderà infine possesso della parrocchiale di Ossana: G. TOVAZZI, *Parochiale*, pp. 544-546.

sentazione di un principe in possesso del giuspatronato come l'arciduca d'Austria[55] o l'imperatore stesso[56] e della conseguente presa di possesso del beneficio; non si poteva neppure sempre contare su una provvista che era venuta dalla stessa curia papale. Il risultato era, in ogni caso, il rafforzamento della centralità del papa e della curia romana sulle provviste beneficiarie delle chiese diocesane.

La necessità di definire a chi spettasse un beneficio sul quale più candidati avevano ottenuto una medesima provvista papale portava alla formulazione di numerose suppliche identificate dalla rubrica *commissio per breve* che raccoglievano le richieste legate allo svolgimento di processi in corso presso i tribunali romani e *in partibus*; pochi di questi erano per questioni di natura matrimoniale, la maggior parte erano cause legate a benefici o ad altre rendite ecclesiastiche[57].

4. *Il sistema beneficiale diocesano tra curia papale e chiese locali*

Riguardo alla provvista beneficiaria, la diocesi di Trento non faceva eccezione rispetto alla politica papale del periodo e ai processi che interessavano l'intera cristianità[58]. Lo può mostrare un semplice raffronto tra alcune delle rubriche più comuni che indicano il passaggio di un beneficio da un chierico a un altro. Le collazioni papali *per obitum* sono 69; le rinunce (*resignatio*) sono invece 75 e se a queste aggiungiamo le 74 *cessio*, cioè i benefici ceduti prima ancora che il petente ne abbia preso effettivo possesso, possiamo constatare come i passaggi «concordati» dei benefici, e spesso gravati da una pensione, sono molto più numerosi rispetto a un più naturale avvicendamento per morte del titolare.

Se consideriamo la situazione dei benefici diocesani attraverso la documentazione fornita dalle suppliche, dobbiamo subito notare come questa fonte ci dia una visione parziale, dal centro, da Roma, mentre molto più complesso risulta verificarne l'effettiva efficacia *in partibus*. Quante suppliche approvate davano corso a lettere esecutorie? Quante provviste portavano alla effettiva presa di possesso del beneficio o della prebenda[59]? Una discrepanza tra provvista ed effettiva presa di possesso di

[55] Il chierico trentino Antonio Tabarelli De Fatis ha ricevuto la presentazione da parte dell'arciduca d'Austria e la provvista del beneficio semplice di Sant'Ilario prendendone anche possesso, ma chiede comunque una *nova provisio*: scheda 491 del 1530.

[56] Scheda 531. *Nova provisio* chiesta sulla prepositura (seconda dignità del capitolo di Trento) il cui giuspatronato spettava, secondo la supplica, a Ferdinando, re dei Romani e d'Ungheria e conte del Tirolo.

[57] La *commissio per breve* costituisce la seconda tipologia più frequente di rubrica (84). A questa vanno aggiunte anche rubriche simili: *commissio* (6), *commissio causarum* (1), *commissio in curia* (1), *commissio per breve sive indultum* (2).

[58] Si veda, in generale, *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV). Atti del VI convegno di storia della chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981)*, Roma 1984.

[59] Riguardo alla differenza riscontrata tra concessione della provvista ed effettiva presa di possesso sappiamo che la percentuale poteva essere molto ridotta; per la diocesi di Cambrai fra 1378 e 1417, ad

un beneficio è verificabile soprattutto per le nomine nel capitolo cattedrale. Più difficile è accertare chi, tra coloro che ottenevano la provvista di benefici parrocchiali o *sine cura*, ne prendeva possesso.

Per la diocesi di Trento, per la prima parte del XVI secolo, pur tenendo conto sia delle fonti prodotte dalla curia diocesana e dei documenti conservati negli archivi parrocchiali[60], sia delle suppliche e altri documenti pontifici[61], non sempre è possibile seguire i passaggi di benefici e l'alternarsi dei possessori. A volte le informazioni fornite da fonti diverse sono discordanti cosicché è difficile sapere con certezza chi detenesse effettivamente un beneficio. Divergenze nella ricostruzione delle liste dei parroci e lacune nelle fonti si possono spiegare col fatto che i beneficiati non erano residenti e nessuno se non, forse, a Trento o a Roma sapeva chi fossero, anche perché potevano aver preso possesso del beneficio tramite un procuratore e riscuotere i frutti nello stesso modo, senza mai metter piede sul territorio della parrocchia. In qualche caso l'incertezza sulla titolarità della parrocchia è dovuta al rapido alternarsi dei detentori seguito alle resignazioni. A volte, infine, non vi erano legittimi possessori perché i processi – a Roma o a Trento – per definire chi avesse diritto al possesso e ai frutti della pieve potevano durare anni e non si risolvevano neppure, a volte, con la morte di uno dei contendenti dal momento che un altro chierico otteneva di subentrare al defunto e riprendeva la causa dal punto in cui era stata lasciata[62].

Una fonte utile per verificare la situazione delle parrocchie tridentine nella prima metà del secolo, e che permette una comparazione o integrazione delle informazioni che ci vengono dalle suppliche, è la visita pastorale promossa da Bernardo Clesio negli anni 1537-1538; scorrendo i verbali della visita si può immediatamente notare come siano numerose le parrocchie in cui non viene riportato il nome del titolare e come siano numerosi gli anonimi curati o cappellani sostituti[63]. Moltissime chiese sono prive del «verus plebanus» o «verus rector», specialmente nella parte italiana, dove approssimativamente su 58 pievi solamente 17 hanno il loro pievano (29,3%), mentre nella tedesca sono 15 su 25 (60%)[64]. Lo stesso si può dire per il

esempio, si è calcolato che solo il 18% dei chierici che avevano ottenuto per supplica l'assegnazione di una prebenda nella cattedrale, furono effettivamente ricevuti nel capitolo: M. MAILLARD-LUYPAERT, *Papauté, clercs, et laïcs. Le diocèse de Cambrai à l'épreuve du Grand Schisme d'Occident (1378-1417)*, Bruxelles 2001, p. 440, citato in H. MILLET, *Introduction*, in H. MILLET (ed), *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en occident (XIIe-XVe siècle)*, Rome 2003, pp. 2-3.

[60] G. TOVAZZI, *Parochiale*. In generale molto spesso il *Parochiale* è lacunoso proprio per la prima metà del XVI secolo.

[61] Come ad esempio le Annate: cfr. F. SCHNELLER, *Beiträge zur Geschichte des Bistums Trient aus dem späteren Mittelalter*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», 38, 1894, pp. 155-352; 39, 1895, pp. 181-230; 40, 1896, pp. 1-99. Lo spoglio dei documenti giunge però solo fino al 1517.

[62] Schede 19, 62, 69, 637, 639, 760, 801, 811.

[63] G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*.

[64] A. CETTO, *Condizioni morali e religiose della Diocesi di Trento alla vigilia del Concilio*, in «Il Concilio di Trento», 3, 1947, pp. 58-77, in particolare p. 74.

capitolo cattedrale. Anche per questo ente, così importante dal punto di vista non solo religioso ma anche politico, è difficilissimo riuscire a ricostruire chi fossero coloro che avevano realmente preso possesso del canonicato e le successioni che avvenivano al suo interno[65].

Nella diocesi di Trento quasi tutte le pievi e le parrocchie della parte italiana[66] avrebbero dovuto essere di libera collazione vescovile tranne Arsio (conti d'Arsio), Besenello (conti Trapp) e Condino (vicini) e quelle che dipendevano dal capitolo del duomo di Trento, vale a dire 3 delle 4 parrocchie cittadine, alcune pievi dislocate sia nella parte italiana che in quella tedesca della diocesi[67].

Nella parte tedesca, invece, le pievi e le parrocchie erano quasi tutte di patronato dei conti del Tirolo e arciduchi d'Austria, oppure incorporate a enti ecclesiastici o a monasteri[68].

In realtà, dalle suppliche risulta che nella prima metà del secolo fino alla conclusione del Concilio di Trento le parrocchie e pievi[69] soggette, una o più volte, alla provvista papale furono 57, di cui 48 nella parte italiana della diocesi e 9 in quella tedesca[70]. Risulta evidente come fossero poche le provviste papali nella parte tedesca.

Se consideriamo le collazioni vescovili e le conferme per benefici di giuspatronato laicale del periodo clesiano (più precisamente dal 1506 al 1538)[71], su un totale di 52 parrocchie investite di uno o più titolari nel corso del periodo, le parrocchie della parte tedesca della diocesi di cui il presule trentino conferma la collazione

[65] Una ricostruzione parziale delle successioni all'interno del capitolo a partire dal 1532 fino al 1756 si trova in B. BONELLI, *Monumenta Ecclesiae Tridentinae*, pp. 324-335. Sul periodo precedente si veda E. CURZEL, *I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento dal XII al XV secolo*, Bologna 2001; per il periodo successivo, quello di Ludovico Madruzzo, cfr. C. NUBOLA, *Conoscere per governare*, pp. 85-115, 571-596.

[66] La parte italiana corrisponde, grosso modo, all'attuale provincia di Trento; la parte tedesca della diocesi corrispondeva a gran parte dell'attuale Alto Adige. Cfr. il contributo introduttivo di C. NUBOLA, *Un progetto per le suppliche*, in questo volume.

[67] Nella parte italiana la pieve di Rendena, e quella di San Mauro di Piné; nella parte tedesca la pieve di Meltina, di Appiano e di Nova Ponente: cfr. G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 9-10.

[68] *Ibidem*, pp. 7-8.

[69] Si riscontra nelle suppliche una grande incertezza giuridica aggravata dal fatto che la reale situazione giuridico-ecclesiastica della diocesi era, di per sé, incerta o sconosciuta a petenti, spesso stranieri, i quali si tutelavano da errori che avrebbero potuto compromettere l'effettiva presa di possesso del beneficio, inserendo nella supplica tutte le possibilità; troviamo quindi spesso, ad esempio «parrocchiale detta pieve» o anche «parocchiale detta cappella» e così via.

[70] Sono le seguenti: Ala, Appiano, Arco, Arsio, Banale, Baselga di Sopramonte, Bleggio, Bolzano, Calavino, Caldaro, Cavalese, Cavedine, Cembra, Civezzano, Cles, Cloz, Condino, Coredo, Cortaccia, Dambel, Denno, Flavon, Fondo, Gardumo, Livo, Lizzana, Lomaso, Meano, Mezzocorona, Mori, Nago, Ora, Ossana, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Povo, Riva del Garda, Romeno, Salorno, Sanzeno, Sarnonico, Smarano, Spormaggiore, Taio, Tassullo, Tenno, Terlago, Termeno, Tignale, Tione, Torra, Ultimo [San Pancrazio], Rendena, Vigo di Ton, Villalagarina, Villandro, Volano.

[71] Contenute in ADTn, *Investiture e Fondazioni*, III.

sono 18[72]. I chierici investiti delle parrocchie della parte tedesca, in generale, non chiedono la collazione papale e rare sono le *novae provisiones*, indice che il papa non interferisce con il giuspatronato detenuto dal conte del Tirolo sui benefici in diocesi di Trento, né che gli investiti si sentono in obbligo, dopo la conferma del vescovo, di chiedere una nuova conferma al papa. Questa situazione fa pensare che mentre i conti del Tirolo vedevano raramente messa in discussione la loro autorità sia da parte di Roma sia in sede locale nel momento in cui indicavano il futuro detentore di un beneficio, i vescovi trentini, al contrario, anche nei periodi di maggiore prestigio personale, non sembrano in grado di controllare la provvista beneficiaria della loro diocesi.

Tornando alla provvista beneficiaria papale, possiamo verificarne l'impatto sulla chiesa locale prendendo ad esempio le vicende di tre parrocchie della val di Non: Tassullo, Dambel e Romeno.

Tassullo è uno dei tanti casi che mostrano come i benefici curati potessero divenire merce di scambio e come risulti estremamente difficile capire chi, in un determinato periodo di tempo, detenesse il beneficio, anche cercando di integrare tutte le fonti a disposizione, quelle romane e quelle locali. Il 24 dicembre 1514 Giacomo Bannisio, sulla base di una speciale concessione papale, aveva ottenuto da Bernardo Clesio la collazione della pieve di Tassullo[73]. Questa investitura è registrata in curia diocesana; nei registri delle suppliche invece troviamo, in data 29 dicembre 1514, la provvista del beneficio data a Giovanni Wintler, chierico di Bressanone[74]. Si tratta di uno dei tanti casi in cui alla provvista non seguiva la presa di possesso e in cui la presenza di più persone investite dello stesso beneficio apriva innumerevoli contenziosi. È quanto accade anche per Tassullo. In una supplica del marzo 1515 il Bannisio viene dichiarato «usurpatore» della pieve[75] ma nello stesso mese lo stesso Bannisio resigna Tassullo a favore di Stefano Rosino, canonico come lui nella cattedrale di Trento, canonico di Passavia, impegnato al servizio della corte imperiale[76]. Nel 1516 il Rosino non ne aveva ancora preso possesso e chiede una proroga di sei mesi[77]; rinnova poi la richiesta di proroga nel 1517, nel 1519 per due volte, nel 1520[78]. Per almeno cinque anni, dunque, nessuno detiene il beneficio di Tassullo e, tanto

72 ADTn, *Investiture e Fondazioni*, III.

73 La prima investitura del Clesio registrata nel registro delle *Investiture e fondazioni* è proprio quella della chiesa di Tassullo, conferita al Bannisio il 24 dicembre 1514: ADTn, *Investiture e Fondazioni*, v. III, ff. 36v-37r.

74 Scheda 92. Era stata resignata da Giovanni *Pfruntner*, canonico di Bressanone.

75 Scheda 107: nel marzo 1515 Giovanni Nobili chiede la provvista della parrocchiale di Tassullo, il cui diritto di collazione è stato devoluto alla sede apostolica per il protrarsi della vacanza, e che è indebitamente usurpata da Giacomo N. [Bannisio].

76 Scheda 109. Su Stefano Rosino si veda G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 17, 20-21, 97-98.

77 Sulle norme per la presa di possesso di un beneficio cfr. il contributo di C. Belloni in questo volume.

78 Schede 181, 188, 240, 265, 293.

meno, vi esercita la residenza come pievano a pieno diritto. Nel 1524 il Rosino risulta rettore[79], carica che mantiene fino al 1548, quando la parrocchia, vacante per la sua morte «extra curiam», viene data a Giacomo Bannisio *iunior*, nipote di quel Bannisio che l'aveva resignata molti anni prima[80]. Da quel momento in poi Tassullo non compare più nelle nostre suppliche.

Informazioni ulteriori ci vengono dalle fonti locali[81]. Dagli atti visitali del 1537 veniamo a sapere che nel corso della visita pastorale sono convocati due sacerdoti, un certo Nicolò, curato, e Bartolomeo, suo collega. La visita è breve e null'altro si viene a sapere né sull'identità dei due sacerdoti, né su quella del rettore[82]. Dai registri delle investiture dei vescovi trentini apprendiamo invece che in data 1 settembre 1554 Giovanni Tommaso barone Spaur, nipote del vescovo Cristoforo Madruzzo, aveva resignato la pieve di Tassullo in favore del segretario vescovile Lorenzo Pratano, della diocesi di Cambrai[83]. Che fine aveva fatto il giovane Bannisio? E lo Spaur? Quando aveva ottenuto il Pratano la collazione della pieve? I documenti a nostra disposizione non ci permettono di rispondere a questi interrogativi. Un'altra collazione per Tassullo è del settembre 1565 e rivela che, anche in questo caso come in precedenza, manca un passaggio: Marino Brazia ottiene la provvista della parrocchia per resignazione di Paolo Gerardini, un familiare del Madruzzo, di cui non risulta, però, traccia di investitura[84].

Il passaggio della provvista del beneficio di Tassullo dai registri papali delle suppliche ai registri delle investiture della curia vescovile mostra come la parrocchia fosse diventata di libera collazione episcopale. Rimangono da capire le motivazioni e le dinamiche di questo passaggio.

Dambel è un altro possibile esempio di una chiesa che rimane a lungo priva di un sacerdote titolare perché diventa oggetto di contenziosi e liti scatenate dalle provviste plurime sullo stesso beneficio operate in curia romana; successivamente ne rimane priva perché il rettore è un canonico del duomo di Trento che non esercita la residenza.

La parrocchia di Santa Maria di Dambel compare nelle suppliche in data 31 marzo 1514 quando viene concessa *motu proprio* a due persone diverse: a Giovanni Tisi, a quel tempo chierico e familiare del cardinale Lorenzo Pucci e familiare pontificio; il giorno dopo viene data a un altro familiare pontificio, Simone Gentili. Due giorni

[79] Scheda 376.

[80] Scheda 727.

[81] Il Tovazzi non riporta nessun rettore della parrocchia dopo il Rosino e fino al Brazia nel 1565: cfr. G. Tovazzi, *Parochiale*, p. 426.

[82] G. Cristoforetti, *La visita pastorale*, p. 266.

[83] ADTn, *Investiture e fondazioni*, V, c. 84v. Giovanni Tommaso Spaur compare nelle suppliche solo nelle controversie giudiziarie per la parrocchia di Villalagarina nel 1561, 1562, 1563: schede 813, 821, 829.

[84] ADTn, *Investiture e fondazioni*, V, cc. 187v-188r.

dopo, il 2 aprile, Antonio Flieger, chierico trentino di cui non si specificano ulteriori qualifiche o occupazioni, riceve la provvista del medesimo beneficio[85]. Ma non è finita. Il 10 aprile il petente, chierico milanese Giovanni Antonio Motta, ricordando che era in corso un processo in curia per Dambel, chiede e ottiene la provvista della chiesa e la facoltà di surrogare gli eventuali diritti del titolare defunto nel caso vi fosse stato bisogno di intentare causa ad altri[86]. Il beneficio risultava effettivamente vacante per la morte *extra curiam* di un certo Giovanni Antonio della Bona proveniente dalla diocesi di Novara[87].

La vicenda continua con una supplica del gennaio 1515. Dei molti presunti titolari di Dambel sembra ne siano rimasti due, Giovanni Tisi e Giovanni Antonio Motta, che hanno in corso una lite davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo apostolico. Tisi cerca di avvantaggiarsi rispetto all'avversario chiedendo di ordinare all'auditore di concedergli la provvista del beneficio nel caso in cui la vertenza si fosse conclusa con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti[88]. Probabilmente la causa termina con l'assegnazione del beneficio al Tisi che nel 1519, in una supplica nella quale si presenta come rettore di Dambel, chiede anche la parrocchiale di Fondo, vacante per resignazione, la dispensa per poterle tenere entrambe o la possibilità di unione delle due[89].

Nel 1525 la parrocchia di Dambel sembra passare di mano. Giovanni Tisi resigna a favore del fratello diciannovenne Battista, chierico, anch'egli al servizio del cardinale Lorenzo Pucci, non solo la parrocchia di Dambel ma anche tutte le altre in suo possesso: quella della Beata Maria di Vigo di Ton, quella di San Martino di Fondo e la cappellania perpetua dei Santi Innocenti nella cattedrale di Trento. Si riserva in ogni caso, oltre al diritto di regresso, anche tutti i frutti dei benefici[90].

Una decina di anni dopo Battista Tisi è scomparso da Dambel, forse non ha mai preso possesso dei benefici, forse è deceduto, forse il fratello ne ha preteso la restituzione: qualunque sia il motivo, sta di fatto che nel 1535 il titolare risulta essere ancora Giovanni Tisi, divenuto, da qualche anno, canonico di Trento, il quale resigna nuo-

85 Schede 57, 58, 59.

86 Scheda 62.

87 I nomi con cui compare nelle suppliche sono però diversi: cfr. Indice. Giovanni Antonio della Bona ottiene sia la collazione papale (scheda 8) che quella vescovile: cfr. ADTn, *Investiture e fondazioni*, III, c. 30r: investitura da parte del vescovo Giorgio Neideck della pieve di Dambel a Giovanni *de Orta* vacante per la morte di Andrea *de Orta* ultimo possessore, in data 15 aprile 1513. Dopo Andrea Della Bona il *Parochiale* non riporta alcun parroco di Dambel fino al Settecento: G. TOVAZZI, *Parochiale*, p. 32.

88 Scheda 94.

89 Scheda 247. Sempre nel 1519 il papa concede *motu proprio* al Tisi il titolo di cappellano e accolito papale e lo aggrega al consorzio dei cappellani e accoliti papali con i relativi diritti e privilegi. Concede inoltre al Tisi la facoltà di tenere altri due benefici incompatibili secolari oltre alla chiesa di Dambel o tre senza di essa e altro ancora: scheda 255.

90 Scheda 407.

vamente a favore di Pietro *de Brocchis*[91]. Anche in questo caso, però deve succedere qualcosa dal momento che il *de Brochis* non compare più nelle suppliche riferite a Dambel[92] e al tempo della visita pastorale alla pieve nel 1537 il «vero pievano» risulta essere, ancora una volta, il canonico Giovanni Tisi, non residente[93].

Un'ultima collazione di Dambel per il periodo che ci interessa è vescovile, del settembre 1545: in seguito alla morte del Tisi, Madruzzo ne investe il mantovano Bernardo de Stancheri[94].

Un terzo esempio di parrocchia contesa è Romeno. Nel 1516 è data, in seguito alla morte del titolare, a tre diversi petenti: il primo è il chierico Antonio Flieger[95], il secondo è Evangelista Pellegrini, chierico di Verona e familiare cardinalizio di Raffaele Sansoni Riario[96]; il terzo è il chierico, futuro canonico, Tommaso Marsaner, un personaggio destinato a diventare noto nelle suppliche e nella lotta per la provvista beneficiaria in diocesi di Trento[97]. Nonostante l'apparente mancanza di forti patrocinatori, la spunta il Flieger, che nel 1519 risulta rettore della chiesa di Romeno[98]. Rettore è ancora nel 1524, ma residente presso la curia papale da dove chiede, per la quarta volta, una nuova dispensa dal conseguimento degli ordini sacri e che «si dichiari espressamente che la sua mancata promozione agli ordini sacri non potrà essere causa per dichiarare vacanti i suoi benefici»[99].

L'anno dopo Antonio Flieger resigna la parrocchia di Romeno a favore del fratello Pietro il quale ottiene che venga ammessa la resignazione e la concessione della provvista con dispensa *ex defectu aetatis*[100].

Romeno compare ancora in una supplica del 1528 quando Enrico Mor, chierico tridentino, dell'età di quindici o sedici anni, afferma di aver ricevuto la provvista ordinaria della parrocchiale, vacante *certo modo* e chiede una *nova provisio* e la dispensa per difetto d'età[101]. L'anno dopo il Mor muore e il vescovo di Trento concede

91 Scheda 571.

92 Nel 1536 Giovanni Battista Dati chiede la provvista della parrocchia di Dambel o, più probabilmente, di un'altra parrocchia non specificata unita a Dambel, in seguito alla resignazione di Giovanni Tisi: scheda 581. Dopo il 1536 fino al 1565 non vi sono più suppliche che facciano riferimento a Dambel.

93 G. Cristoforetti, *La visita pastorale*, pp. 283-284.

94 ADTn, *Investiture e fondazioni*, V, c. 43v.

95 Scheda 152. Anche per Romeno il *Parochiale* non riporta alcun rettore dal 1387 fino al 1590: G. Tovazzi, *Parochiale*, p. 376.

96 Scheda 153.

97 Scheda 155.

98 Scheda 254, in cui chiede una proroga biennale per il conseguimento degli ordini sacri.

99 Scheda 375. Le altre proroghe erano state chieste nel 1521 (scheda 330) e nel 1523 (scheda 346).

100 Scheda 395.

101 Scheda 457.

la collazione della parrocchia di Romeno a un chierico locale, Simone Dedi detto Paternoster di Romallo[102].

Se vogliamo seguire per un tratto la carriera in diocesi di Trento di quanti avevano ottenuto la provvista di Romeno ma non ne avevano preso possesso, scopriamo che anche Evangelista Pellegrini riuscirà, infine, a ottenere un agognato beneficio. Dopo la sconfitta di Romeno le sue pene non erano ancora finite. Nel 1518 chiede per devoluzione la chiesa di Pieve di Bono in quanto, scrive, è detenuta da un tale che ha commesso dei crimini[103]; nello stesso anno litiga in curia perché ha ottenuto la provvista della pieve ma questa risulta occupata da un «intruso»[104]. L'«intruso» però, un certo Nicolò Frosio[105], chierico, risulta rettore della pieve ancora nel 1534 nonostante per molti anni abbia dovuto difenderla strenuamente contro una nutrita schiera di pretendenti. Probabilmente il Pellegrini rinuncia, dunque, anche a Pieve di Bono. Nel 1520 è coinvolto con il Bannisio in una vertenza che riguarda la parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso e chiede che gli venga concessa la provvista visto che il Bannisio rinuncia[106]; una volta ottenuta, nel 1521, invia una nuova supplica chiedendo di poter estinguere la pensione sulla chiesa che spettava a Odorico Costede, pagando alcune annualità[107]. Per quanto tempo mantenga la titolarità della parrocchia nel Lomaso o se ottenga altri benefici non è possibile saperlo dal momento che non ci sono rimaste altre suppliche a suo nome.

Mentre a Roma e a Trento i benefici passavano di mano in mano in maniera a volte vorticosa, in molte parrocchie della diocesi, qualche prete sostituto, come quel sacerdote Nicolò a Tassullo o qualcun altro come lui di cui ignoriamo persino il nome, tirava avanti con un salario non certo ricco, celebrando (forse) la messa e amministrando i sacramenti.

[102] ADTn, *Investiture e fondazioni*, III, c. 108r-v. Nella visita pastorale del Clesio, rettore della pieve è ancora Simone detto Paternoster: G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 281. Anche le successive collazioni della parrocchia saranno vescovili: cfr ADTn, *Investiture e fondazioni*, V, c. 83r: Investitura da parte di Cristoforo Madruzzo del maggio 1554 a favore di Giacomo Filippo *de Moris*.

[103] Scheda 222.

[104] Scheda 230.

[105] Nicolò Sorsio bresciano, secondo G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 238. Nella visita pastorale vi è l'eco delle controversie sul diritto di possesso del beneficio della pieve che in quegli anni infuriavano a colpi di suppliche; si legge infatti «Et cum ecclesia valde sit vetusta deformis, et tam in testudine quam muribus, et indigeret renovatione in omnibus, domini, quibus comitibus castri Romani [Castel Romano infeudato ai Lodron] quod etiam apud plebanum *dominum Nicolaus verum rectorem*, ut omnino vellent se diponere et invicem se exhortare et deliberare ad incipiendum tam opus pium et valde necessarius»; *ibidem*, p. 238.

[106] Scheda 298.

[107] Scheda 313. Il Costede era stato canonico del duomo di Trento ma aveva resignato nel 1521: cfr. schede 224 e 273.

Protagonisti e luoghi delle suppliche

Nelle pagine seguenti presentiamo alcune tabelle ed elenchi che costituiscono una prima elaborazione, sia pure molto parziale, della documentazione schedata nella banca dati delle suppliche relative alla diocesi di Trento e una integrazione ai saggi introduttivi.

Apre la sezione una tabella delle *Suppliche per ordine di registro*, che ricostruisce l'esatta successione delle suppliche trentine nei volumi dei *Registri delle Suppliche*, una successione che non di rado si discosta sensibilmente dall'ordine cronologico secondo il quale sono state pubblicate le suppliche nella sezione delle schede. Tale discrepanza è dovuta in parte alla modalità di composizione dei registri, frutto della riunione di fascicoli distribuiti a diversi scrittori, in parte alla volontaria ante- o postdatazione delle suppliche stesse su richiesta dei petenti.

La tabella *Suppliche per papato e luogo di segnatura* si propone di offrire un riepilogo del numero delle suppliche relative alla diocesi di Trento segnate annualmente da ogni pontefice e del luogo nel quale risulta avvenuta la segnatura, seguendo gli spostamenti della curia pontificia. La terza tabella (*Responsabili della segnatura e referendari*) dà conto per ogni supplica del nome del responsabile della segnatura e dell'eventuale referendario e consente di mettere in rapporto gli stessi dati con la rubrica, e con l'eventuale spedizione della supplica come *motu proprio*.

Le ultime tre tabelle (*Petenti ecclesiastici*, *Familiari pontifici*, *Familiari cardinalizi*) sono dedicate ad alcuni personaggi che compaiono nella documentazione schedata. Il primo elenco riporta tutti i petenti appartenenti allo *status* ecclesiastico, mentre le due tabelle successive aprono una finestra sul mondo della curia pontificia incentrando l'attenzione sui *familiares* pontifici e su quelli cardinalizi, dando conto delle suppliche in cui essi compaiono, dell'eventuale esercizio, da parte loro, della funzione di petente e della rubrica delle singole suppliche. Per i familiari cardinalizi si è riportato anche il nome del cardinale alla cui *familia* i singoli personaggi risultano appartenere.

1. Suppliche per ordine di registro

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Leone X	1406	3v	Roma	21.3.1513	2
	1406	77v-78r	Roma	19.3.1513	1
	1407	65v	Roma	6.4.1513	5
	1407	82r-v	Roma	14.4.1513	6
	1407	135r-v	Roma	1.4.1513	3
	1407	183r-v	Roma	6.4.1513	4
	1408	11r-v	Roma	21.4.1513	7
	1408	84v	Roma	2.5.1513	9
	1408	184v-185r	Roma	25.4.1513	8
	1410	148v-149r	Magliana	18.5.1513	10
	1414	243v-244r	Roma	15.6.1513	11
	1417	178v-179r	Roma	26.7.1513	14
	1417	283r-284v	Roma	15.7.1513	12
	1419	139v-140r	Roma	21.7.1513	13
	1419	179r	Roma	28.7.1513	15
	1420	140v	Roma	19.8.1513	16
	1421	211r-v	Roma	2.9.1513	21
	1422	115v	Roma	21.8.1513	18
	1423	105v-106r	Roma	24.8.1513	19
	1423	106r-v	Roma	28.8.1513	20
	1424	164r	Roma	19.8.1513	17
	1425	110v	Roma	25.9.1513	24
	1426	43v-44r	Roma	23.9.1513	22
	1426	216r	Roma	30.9.1513	25
	1427	24r-v	Roma	23.9.1513	23
	1427	29r-30r	Roma	9.10.1513	28
	1427	194r	Roma	8.10.1513	26
	1428	157v	Roma	18.10.1513	29
	1428	204r-v	Roma	8.10.1513	27
	1429	239v-240r	Roma	29.10.1513	30
	1429	252v	Civitavecchia	10.11.1513	33
	1430	261v	Roma	5.11.1513	31
	1431	208v	Roma	19.11.1513	34
	1431	220v-221r	Palo	6.11.1513	32
	1432	109r-v	Roma	25.11.1513	37
	1432	137r-v	Roma	22.11.151	35
	1433	73v-74r	Roma	5.12.1513	41
	1433	83r-v	Roma	4.12.1513	40
	1433	182v-183r	Roma	25.11.1513	38
	1433	271r-v	Roma	1.12.1513	39
	1434	97r-v	Roma	22.11.1513	36
	1435	30r	Roma	20.12.1513	44
	1435	246v	Roma	15.12.1513	42

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Leone X	1435	273v-274r	Roma	20.12.1513	43
	1437	203r	Roma	6.1.1514	47
	1438	239v-240r	Roma	5.1.1514	46
	1438	248v	Roma	4.1.1514	45
	1439	28v	Tarquinia	16.1.1514	48
	1439	36r	Civitavecchia	26.1.1514	50
	1440	191r	Roma	4.2.1514	51
	1442	43r	Roma	7.2.1514	52
	1442	60v	Civitavecchia	25.1.1514	49
	1442	157r-v	Roma	10.2.1514	53
	1445	29r-30r	Roma	17.3.1514	54
	1446	133v-134v	Roma	27.3.1514	56
	1446	167r-v	Roma	31.3.1514	57
	1446	250r-v	Roma	1.4.1514	58
	1447	174v-175r	Roma	2.4.1514	59
	1447	184v	Roma	7.4.1514	60
	1448	39r-v	Roma	10.4.1514	62
	1448	154r	Roma	7.4.1514	61
	1449	200r-v	Roma	2.5.1514	65
	1452	138v-139r	Magliana	18.5.1514	67
	1453	147v	Magliana	16.4.1514	63
	1453	147v-148r	Magliana	22.5.1514	69
	1453	286v	Roma	27.5.1514	70
	1454	93r-v	Roma	28.4.1514	64
	1454	107r-v	Magliana	18.5.1514	68
	1455	164v-165r	Roma	23.3.1514	55
	1456	160r-v	Roma	20.6.1514	72
	1456	271v-272r	Roma	16.5.1514	66
	1457	60v-r	Roma	30.6.1514	73
	1461	10r-v	Roma	14.7.1514	74
	1461	202r	Roma	29.7.1514	76
	1461	275v	Roma	4.8.1514	77
	1463	106v-107r	Roma	28.7.1514	75
	1464	1r-v	Roma	19.8.1514	79
	1464	23r	Roma	19.8.1514	80
	1464	28r	Roma	21.8.1514	81
	1464	56r	Roma	27.5.1514	71
	1465	253r-v	Roma	9.9.1514	82
	1466	245v	Roma	12.8.1514	78
	1467	229v	Roma	25.9.1514	83
	1468	99r-v	Roma	28.9.1541	86
	1468	223r-v	Roma	25.9.1514	84
	1468	240v-241r	Civita Castellana	2.10.1514	87
	1469	31v-32r	Roma	25.9.1514	85
	1470	147v	Civitavecchia	20.10.1514	89

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Leone X	1470	225r-v	Capodimonte	15.10.1514	88
	1471	169v	Roma	30.10.1514	90
	1472	8r-v	Roma	12.11.1514	91
	1477	18v-19r	Roma	29.12.1514	92
	1477	189v-190r	Roma	3.1.1515	93
	1479	81r	Roma	11.2.1515	101
	1479	243v-244r	Roma	28.1.1515	96
	1479	244r	Roma	28.1.1515	97
	1480	118v-119r	Palo	7.2.1515	100
	1480	194r-v	Palo	5.2.1515	98
	1481	173v	Roma	22.2.1515	102
	1481	190r	Magliana	16.1.1515	95
	1482	112v-113r	Palo	5.2.1515	99
	1483	54r-v	Roma	4.3.1515	105
	1483	118r-v	Roma	7.3.1515	107
	1483	145v-146r	Roma	3.3.1515	103
	1483	207r	Roma	3.3.1515	104
	1483	274v-275r	Roma	5.3.1515	106
	1484	108r	Roma	9.3.1515	108
	1486	7v	Roma	3.1.1515	94
	1487	50r-v	Roma	19.3.1515	109
	1489	29r	Roma	23.4.1515	110
	1489	191v	Roma	26.4.1515	111
	1490	136v-137r	Roma	30.4.1515	112
	1492	69r	Roma	30.5.1515	113
	1492	256v	Roma	13.6.1515	114
	1493	92v	Roma	18.6.1515	115
	1496	289v-290r	Roma	16.7.1515	116
	1498	284v	Roma	26.8.1515	118
	1499	123v-124r	Roma	31.8.1515	119
	1501	148v	Roma	23.9.1515	120
	1502	47v	Viterbo	5.10.1515	121
	1502	124v-125r	Roma	23.7.1515	117
	1503	190v-191r	Tarquinia	22.10.1515	122
	1504	293r-v	Viterbo	5.11.1515	123
	1505	247v-248r	Bolsena	12.11.1515	124
	1508	16v	Firenze	28.12.1515	128
	1508	176v-177r	Bologna	14.12.1515	127
	1509	79r	Firenze	1.1.1516	129
	1509	79r	Firenze	1.1.1516	130
	1509	112v-113r	Bologna	7.12.1515	126
	1510	29r-v	Firenze	9.1.1516	131
	1510	162v	Careggi	13.1.1516	132
	1510	163v	Careggi	13.1.1516	133
	1512	142v-143r	Firenze	27.1.1516	134

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Leone X	1512	252v-253r	Firenze	31.1.1516	135
	1514	191v-192r	Roma	12.3.1516	136
	1514	246r-v	Roma	14.3.1516	137
	1515	272r	Orvieto	13.11.1515	125
	1517	77r-v	Roma	31.3.1516	141
	1517	97v-98r	Roma	28.3.1516	138
	1517	98v-99r	Roma	28.3.1516	139
	1518	240r-v	Roma	11.4.1516	143
	1519	92v-93r	Roma	7.4.1516	142
	1520	90r	Roma	29.4.1516	145
	1520	100r	Roma	4.5.1516	147
	1522	86v-87r	Roma	28.4.1516	144
	1523	6r-v	Roma	2.5.1516	146
	1523	164r	Roma	17.5.1516	150
	1523	168v	Roma	7.5.1516	148
	1523	248v	Roma	30.3.1516	140
	1523	275v	Roma	31.5.1516	153
	1523	283r-v	Roma	25.5.1516	151
	1524	261r	Roma	27.5.1516	152
	1525	96r	Roma	8.6.1516	156
	1525	110r	Roma	11.5.1516	149
	1525	294v-295r	Roma	13.6.1516	157
	1526	50v-51r	Roma	15.6.1516	159
	1526	104r	Roma	15.6.1516	158
	1526	252v-253r	Roma	4.6.1516	154
	1527	175r-v	Roma	20.6.1516	160
	1528	84r	Roma	6.6.1516	155
	1529	243v	Roma	3.7.1516	161
	1529	294v-295r	Roma	18.7.1516	162
	1532	84r	Roma	5.8.1516	164
	1532	84v-85r	Roma	4.8.1516	163
	1532	87v	Roma	18.8.1516	165
	1533	239r-v	Roma	25.8.1516	166
	1535	267r-v	Roma	3.9.1516	167
	1536	207r-v	Roma	10.9.1516	168
	1537	103r-v	Palo	25.10.1516	170
	1540	102r-v	Santa Severa	22.10.1516	169
	1541	26v	Roma	26.10.1516	171
	1541	177r	Roma	6.11.1516	172
	1541	291v-292r	Roma	11.11.1516	174
	1541	292v	Roma	6.11.1516	173
	1542	31v-32r	Roma	29.11.1516	177
	1544	1v	Magliana	21.11.1516	175
	1544	151r-v	Roma	30.11.1516	178
	1545	77v	Roma	12.12.1516	179

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Leone X	1545	86v	Roma	28.11.1516	176
	1546	194v	Roma	22.12.1516	180
	1546	194v-195r	Roma	22.12.1516	181
	1550 n.c.				
	1551 n.c.				
	1552 n.c.				
	1553	79v	Roma	21.2.1517	182
	1555 n.c.				
	1556 n.c.				
	1558 n.c.				
	1559	183r	Roma	2.4.1517	183
	1560 n.c.				
	1561 n.c.				
	1562 n.c.				
	1565	110r	Roma	26.5.1517	185
	1568	57v	Roma	3.6.1517	186
	1569	55v-56r	Roma	9.7.1517	188
	1569	63v-64r	Roma	26.6.1517	187
	1571	9r	Roma	21.7.1517	191
	1571	101v-102r	Roma	17.7.1517	190
	1571	291v	Roma	31.7.1517	193
	1573	253v	Roma	24.8.1517	195
	1574	50v-51r	Roma	18.8.1517	194
	1579	59v	Montefiascone	3.10.1517	196
	1579	119v	Tarquinia	15.10.1517	197
	1581	235r	Civitavecchia	22.10.1517	198
	1581	266r-v	Roma	6.4.1517	184
	1582	12r-v	Santa Severa	24.10.1517	199
	1585	24v	Civitavecchia	23.11.1517	201
	1585	193v	Roma	6.11.1517	200
	1590	147r-v	Roma	29.1.1518	202
	1591	242v	Roma	29.1.1518	203
	1593 n.c.				
	1596	211v	Roma	13.3.1518	204
	1598	62r	Roma	13.7.1517	189
	1598	121v	Roma	27.7.1517	192
	1599	68v-69r	Roma	23.7.1519	255
	1601	138r	Roma	4.5.1519	249
	1603	74v	Magliana	17.4.1518	205
	1606	165r-v	Roma	6.5.1518	206
	1606	283r-284r	Roma	13.5.1518	208
	1607	10r	Roma	20.5.1518	210
	1607	149v-150r	Roma	8.5.1518	207
	1608	241r	Roma	15.5.1518	209
	1609	104v	Roma	28.5.1518	212

n.c. = non consultabile

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Leone X	1609	301v-302r	Roma	19.6.1518	215
	1610	41v-42r	Roma	28.5.1518	213
	1610	131r-v	Roma	21.5.1518	211
	1613	225r	Roma	14.6.1518	214
	1614	143v	Roma	5.7.1518	216
	1625	71r-v	Montefiascone	5.10.1518	219
	1627	216v-217r	Roma	7.11.1518	224
	1627	280r-v	Roma	31.10.1518	223
	1628	185v-186r	Roma	21.10.1518	221
	1629	230v-231r	Viterbo	23.9.1518	218
	1629	277r	Roma	12.11.1518	225
	1629	294v	Tarquinia	19.10.1518	220
	1630 n.c.				
	1631	131r-v	Roma	30.11.1518	228
	1631	267r-v	Palo	16.11.1518	226
	1632	169v-170r	Civitavecchia	22.10.1518	222
	1633	285r-v	Roma	10.12.1518	229
	1635	82v	Roma	27.11.1518	227
	1635	162v	Roma	11.12.1518	230
	1636	6r	Roma	14.12.1518	231
	1636	6r-v	Roma	14.12.1518	232
	1636	227r-v	Roma	17.12.1518	233
	1637	137v-138r	Magliana	3.1.1519	234
	1638	183v-184r	Roma	7.1.1519	235
	1640	246v	Roma	28.1.1519	236
	1647	80r	Roma	11.8.1518	217
	1647	139r-v	Palo	10.2.1519	237
	1648	277v	Roma	1.3.1519	238
	1650	109r-v	Roma	22.3.1519	240
	1650	115r	Roma	24.3.1519	241
	1651	87v-88r	Magliana	5.4.1519	242
	1651	203v-204r	Roma	19.3.1519	239
	1652	181r-v	Magliana	8.4.1519	243
	1654	184r-v	Roma	1.5.1519	248
	1654	191v-192v	Roma	19.4.1519	246
	1654	236r-v	Roma	15.4.1519	244
	1656	45r-v	Roma	29.4.1519	247
	1656	162r	Magliana	15.5.1519	251
	1657	238r	Roma	16.6.1519	254
	1657	242v-243r	Magliana	11.5.1519	250
	1659	220v	Roma	2.6.1519	252
	1660	84r	Roma	15.4.1519	245
	1661	183v-184r	Roma	11.6.1519	253
	1665	275r-v	Roma	25.7.1519	256
	1667	210r	Roma	7.8.1519	258

n.c. = non consultabile

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Leone X	1668	164v-165r	Roma	11.8.1519	259
	1668	166v	Roma	23.8.1519	261
	1668	253v	Roma	23.8.1519	262
	1669	158v-159r	Roma	26.8.1519	263
	1669	218v	Roma	9.9.1519	265
	1669	286r	Roma	4.8.1519	257
	1670	107r	Roma	6.9.1519	264
	1671	15r-v	Roma	15.9.1519	267
	1671	15v-16r	Roma	15.9.1519	268
	1671	16r-v	Roma	15.9.1519	269
	1672	14r-v	Roma	15.9.1519	270
	1672	95v	Roma	14.9.1519	266
	1674	225r	Magliana	12.10.1519	271
	1677	288r-v	Cerveteri	8.11.1519	274
	1682	234r	Roma	10.1.1520	276
	1683	128r-v	Magliana	14.1.1520	278
	1683	245v-246r	Roma	9.1.1520	275
	1684	24v	Roma	6.11.1519	272
	1684	26v-27r	Roma	14.8.1519	260
	1684	186v	Roma	13.1.1520	277
	1685	176r	Roma	4.2.1520	280
	1688	77v	Roma	24.2.1520	281
	1688	82r	Roma	28.2.1520	282
	1688	83v	Roma	28.2.1520	283
	1689	142v-143r	Roma	6.11.1519	273
	1689	182r-v	Roma	28.2.1520	284
	1689	274v	Roma	26.1.1520	279
	1690	118r-v	Roma	13.3.1520	285
	1693	234r	Roma	17.4.1520	289
	1693	241v-242r	Roma	17.4.1520	290
	1693	242r	Roma	17.4.1520	291
	1694	51v-52r	Magliana	4.5.1520	293
	1694	108r	Roma	13.4.1520	286
	1694	114v	Magliana	18.4.1520	292
	1694	261r-v	Roma	15.4.1520	287
	1696	71v-72r	Roma	16.4.1520	288
	1696	282r	Magliana	9.5.1520	295
	1697	1v	Magliana	8.5.1520	294
	1698 n.c.				
	1699	27v	Roma	18.5.1520	296
	1699	107v-108r	Roma	21.5.1520	298
	1699	277v	Roma	11.6.1520	300
	1700	67r-68r	Roma	5.6.1520	299
	1701	163v	Roma	19.5.1520	297
	1702 n.c.				
	1703 n.c.				

n.c. = non consultabile

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Leone X	1705 n.c.				
	1707 n.c.				
	1710	154v	Roma	2.10.1520	301
	1710	244r-v	Roma	6.10.1520	303
	1710	282r	Roma	3.10.1520	302
	1712	187v-188r	Roma	16.10.1520	308
	1713	167v-168r	Roma	9.10.1520	305
	1713	178v-179r	Roma	10.10.1520	306
	1713	294v-295r	Roma	6.10.1520	304
	1714	78v-79r	Roma	11.10.1520	307
	1714	128r	Magliana	2.11.1520	309
	1717	37r	Roma	20.12.1520	310
	1717	64v-65r	Roma	24.12.1520	312
	1717	224r	Roma	21.12.1520	311
	1722	2v	Palo	25.1.1521	313
	1723	121r-v	Roma	8.2.1521	315
	1723	173v	Roma	22.2.1521	317
	1726	71r	Roma	9.3.1521	318
	1727	14v	Roma	19.2.1521	316
	1727	65v-66r	Roma	15.3.1521	319
	1727	81v-82r	Palo	26.1.1521	314
	1730	7v-8r	Roma	3.4.1521	322
	1732	110v	Magliana	12.4.1521	323
	1732	291r-v	Palo	19.4.1521	325
	1733	130r	Palo	16.4.1521	324
	1734	219v-220r	Roma	28.3.1521	320
	1735	16v	Roma	30.3.1521	321
	1736	82v	Magliana	3.5.1521	326
	1739	43v	Roma	4.6.1521	329
	1739	69r	Roma	4.6.1521	330
	1739	103r	Roma	4.6.1521	327
	1739	293r	Roma	4.6.1521	328
	1740	126r-v	Roma	1.7.1521	331
	1743	45r-v	Roma	5.7.1521	332
	1745	156r	Roma	30.8.1521	333
	1746	288r-v	Roma	4.9.1521	334
	1750	13r	Roma	11.10.1521	335
	1751	223v-224r	Roma	18.10.1521	336
Adriano VI	1757	215r-v	Aljaferia	27.5.1522	338
	1758	162v	Aljaferia	8.5.1522	337
	1762	299v-300v	Roma	1.11.1522	340
	1763	124v-125r	Roma	3.11.1522	341
	1766	84r	Roma	24.11.1522	342

n.c. = non consultabile

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Adriano VI	1767	36r	Roma	15.9.1522	339
	1767	62r	Roma	6.12.1522	343
	1767	175v-176r	Roma	11.12.1522	344
	1769 n.c.				
	1771	126r	Roma	22.1.1523	347
	1771	126r-v	Roma	19.1.1523	346
	1776	284v	Roma	13.3.1523	348
	1776	284v-285r	Roma	13.3.1523	349
	1778	134r-v	Roma	29.3.1523	351
	1779	221r	Roma	14.4.1523	353
	1781	191v	Roma	1.5.1523	354
	1782	293v-294r	Roma	30.3.1523	352
	1783	64v-65r	Roma	11.5.1523	357
	1784	165r	Roma	27.5.1523	358
	1787	57v-58r	Roma	16.6.1523	359
	1788	243v	Roma	10.1.1523	345
	1790	258v-259r	Roma	24.3.1523	350
	1792	154v-155r	Roma	1.5.1523	355
	1792	314v-315r	Roma	1.5.1523	356
Clemente VII	1797	24v-25r	Roma	30.12.1523	362
	1797	26v	Roma	30.12.1523	363
	1797	284r	Roma	1.12.1523	360
	1798	143r-v	Roma	6.1.1524	364
	1798	215v-216r	Roma	15.12.1523	361
	1802	145r-v	Roma	3.3.1524	369
	1802	217v-218r	Roma	23.2.1524	366
	1803	117v	Roma	1.3.1524	367
	1804	173r	Roma	1.3.1524	368
	1805	206v	Roma	10.3.1524	370
	1805	206v-207r	Roma	10.3.1524	371
	1806	261v	Roma	30.3.1524	372
	1809	61v	Roma	2.4.1524	373
	1809	74v	Roma	19.4.1524	375
	1809	246r-v	Roma	21.4.1524	376
	1809	256r	Roma	15.4.1524	374
	1812	168r-v	Roma	12.5.1524	377
	1812	223r-v	Roma	27.5.1524	380
	1813	224v	Roma	14.5.1524	378
	1814	118v-119r	Roma	2.6.1524	381
	1815	82v	Roma	2.6.1524	382
	1815	119r-v	Roma	19.5.1524	379
	1815	215r-v	Roma	11.6.1524	383
	1820	1r	Roma	24.6.1524	184

n.c. = non consultabile

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Clemente VII	1822	42r	Roma	11.8.1524	385
	1823	151v	Roma	28.8.1524	386
	1824	58r-v	Roma	8.9.1524	387
	1827	88r	Roma	26.1.1524	365
	1827	92v	Roma	2.10.1524	389
	1830	234r	Roma	12.11.1524	390
	1830	237r-v	Roma	18.9.1524	388
	1831	257r	Roma	24.11.1524	392
	1831	292r-v	Roma	23.11.1524	391
	1834	267v-268r	Roma	13.12.1524	394
	1837	226v	Roma	10.1.1525	395
	1839	3r-v	Roma	30.1.1525	396
	1841	165r	Roma	2.12.1524	393
	1841	210v	Roma	8.2.1525	397
	1841	223r	Roma	20.2.1525	399
	1845	205v	Roma	17.2.1525	398
	1852	97r-v	Roma	15.3.1525	400
	1854	58v	Roma	31.5.1525	401
	1855	255v	Roma	27.6.1525	402
	1864	132r-v	Roma	31.8.1525	403
	1866	166r	Roma	27.9.1525	404
	1872	170v	Roma	6.11.1525	405
	1875	23r	Roma	7.12.1525	409
	1875	202r-v	Roma	27.11.1525	406
	1876	45v	Roma	6.12.1525	408
	1876	262r	Roma	31.12.1525	411
	1878	49v-50r	Roma	30.12.1525	410
	1879	177r-v	Roma	18.1.1526	412
	1880	247v	Roma	18.1.1526	413
	1881	278r	Roma	9.2.1526	414
	1885	132v-133v	Roma	9.3.1526	416
	1886	114r-v	Roma	8.3.1526	415
	1887	54v-55r	Roma	28.11.1525	407
	1888	79r-v	Roma	6.4.1526	417
	1889	240r	Roma	16.4.1526	418
	1891	177v-178r	Roma	17.4.1526	419
	1891	185r	Roma	28.4.1526	420
	1892	142v	Roma	3.5.1526	421
	1893	69v	Roma	13.5.1526	422
	1894	153v-154r	Roma	27.5.1526	423
	1894	154r	Roma	1.6.1526	425
	1895	245v	Roma	30.5.1526	424
	1899	86r-v	Roma	26.6.1526	426
	1902	276v-277r	Roma	16.8.1526	427
	1903	68v-69r	Roma	27.8.1526	429

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Clemente VII	1903	69r	Roma	27.8.1526	430
	1904	94r	Roma	19.8.1526	428
	1904	129r	Roma	31.8.1526	431
	1907	264r-v	Roma	8.10.1526	432
	1909	20r-v	Roma	16.11.1526	433
	1913	28r-v	Roma	10.12.1526	435
	1913	32r-v	Roma	14.12.1526	438
	1913	169v	Roma	14.12.1526	436
	1913	170r	Roma	14.12.1526	437
	1914	43r	Roma	3.12.1526	434
	1917	245v	Roma	18.1.1527	439
	1919	8r-v	Roma	8.2.1527	440
	1924	260v-261r	Roma	5.4.1527	442
	1925	85r	Roma	31.3.1527	441
	1926	63v-65r	Roma	11.6.1527	443
	1926	396r-v	Roma	2.7.1527	445
	1931	266v-267r	Roma	6.11.1527	446
	1933	45v-46v	Roma	21.11.1527	447
	1934	339r-340r	Roma	24.6.1527	444
	1935	317r-v	Orvieto	24.1.1528	449
	1936	12v-13r	Orvieto	6.2.1528	450
	1936	334v-335r	Orvieto	12.2.1528	451
	1936	354r-v	Orvieto	28.2.1528	452
	1937	143v	Roma	18.1.1528	448
	1937	370v-371r	Orvieto	9.3.1528	453
	1939	169r-v	Orvieto	26.3.1528	455
	1939	376v-377r	Orvieto	1.4.1528	456
	1940	233v-234r	Orvieto	13.3.1528	454
	1947	104r	Viterbo	18.7.1528	461
	1948	107v	Viterbo	11.7.1528	460
	1950	195v	Viterbo	8.8.1528	462
	1952	24v-25r	Viterbo	13.8.1528	464
	1953	264v	Roma	30.10.1528	468
	1953	281r-v	Roma	15.10.1528	467
	1954	1v-2r	Viterbo	28.8.1528	465
	1954	2v	Viterbo	28.8.1528	466
	1956	195r-v	Orvieto	13.4.1528	457
	1956	195v-196r	Orvieto	13.4.1528	458
	1956	196r-v	Viterbo	12.8.1528	463
	1957	127v-128r	Orvieto	13.4.1528	459
	1959	79r-v	Roma	5.2.1529	471
	1961	146v-147r	Roma	7.12.1528	469
	1962	103v-104r	Roma	29.12.1528	470
	1968	121r	Roma	20.2.1529	472
	1968	127v-128r	Roma	20.2.1529	473

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Clemente VII	1968	152r	Roma	1.3.1529	474
	1972	241r-v	Roma	1.4.1529	475
	1972	289r-v	Roma	15.4.1529	476
	1974	131v	Roma	21.4.1529	477
	1975	82r-v	Roma	4.5.1529	478
	1976	286r-v	Roma	30.5.1529	480
	1976	291v-292r	Roma	9.6.1529	481
	1978	233r	Roma	27.5.1529	479
	1989	148v	Roma	2.10.1529	482
	1996	140v	Bologna	19.12.1529	483
	1996	140v	Bologna	19.12.1529	484
	1996	145r	Bologna	29.12.1529	486
	1996	151r-v	Bologna	19.12.1529	485
	1998	280v-281r	Bologna	4.2.1530	488
	1999	208r	Bologna	3.2.1530	487
	2002	13r	Bologna	25.2.1530	492
	2002	92v	Bologna	20.2.1530	491
	2002	141v	Bologna	3.3.1530	495
	2002	238v-239r	Bologna	11.2.1530	489
	2003	22r	Bologna	25.2.1530	494
	2003	102r-v	Roma	25.2.1530	493
	2004	22v-23r	Bologna	10.3.1530	496
	2009	217v-218r	Roma	11.2.1530	490
	2014	274r	Roma	10.7.1530	500
	2018	207r	Roma	8.8.1530	501
	2025	277v-278r	Roma	24.11.1530	506
	2028	135v-136r	Roma	16.10.1530	505
	2028	276r	Bologna	17.8.1530	502
	2028	295v-296r	Roma	17.8.1530	503
	2029	240v	Bologna	14.3.1530	497
	2029	240v	Bologna	15.3.1530	498
	2029	242r-v	Roma	7.7.1530	499
	2029	242v	Roma	30.8.1530	504
	2030	181v	Roma	2.12.1530	507
	2033	6v-7r	Roma	10.1.1531	509
	2033	251v	Roma	5.12.1530	508
	2035	188v	Roma	16.2.1531	511
	2037	44r-v	Roma	11.2.1531	510
	2037	231r-v	Roma	22.3.1531	517
	2037	232r-v	Roma	28.2.1531	512
	2040	27r	Roma	10.3.1531	514
	2040	122r	Roma	10.3.1531	513
	2040	128r	Roma	17.3.1531	515
	2041	101v-102r	Roma	21.3.1531	516
	2041	105r	Roma	31.3.1531	518
	2042	180r	Roma	31.3.1531	519

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Clemente VII	2044	287r	Roma	2.5.1531	520
	2046	101v	Roma	26.5.1531	522
	2048	270v	Roma	16.5.1531	521
	2050	270v-271r	Roma	14.7.1531	524
	2051	21r-v	Roma	2.7.1531	523
	2061	15v	Roma	9.11.1531	525
	2061	15v	Roma	11.11.1531	526
	2066	134r-v	Roma	21.12.1531	528
	2067	38r	Roma	23.12.1531	529
	2068	95r-v	Roma	15.12.1531	527
	2070	9r-v	Roma	5.2.1532	530
	2070	156v-157r	Roma	10.2.1532	531
	2071	142r-v	Roma	23.2.1532	532
	2073	193v-194r	Roma	8.3.1532	533
	2077	244r	Roma	19.4.1532	536
	2078	204v-205r	Roma	17.4.1532	535
	2083	124v-125r	Roma	26.3.1532	534
	2084	24v-25r	Roma	21.6.1532	538
	2084	128r-v	Roma	1.7.1532	539
	2087	226r-227r	Roma	11.7.1532	540
	2090	137v-138r	Roma	16.9.1532	541
	2093	104v-105r	Roma	1.10.1532	542
	2094	166v	Roma	4.11.1532	543
	2095	327v-328r	Roma	19.4.1532	537
	2096	105v	Roma	15.11.1532	544
	2097	122r-v	Bologna	9.2.1533	552
	2098	116r-v	Bologna	11.1.1533	547
	2099	64r-v	Bologna	6.1.1533	545
	2099	131r-v	Bologna	10.1.1533	546
	2099	266v	Bologna	15.1.1533	548
	2100	236r	Bologna	3.2.1533	550
	2100	261r	Bologna	28.1.1533	549
	2102	137r-v	Bologna	7.2.1533	551
	2102	291v-292r	Bologna	12.2.1533	553
	2103	254r-v	Bologna	4.3.1533	554
	2112	42v-43r	Roma	13.6.1533	556
	2112	135r	Roma	7.6.1533	555
	2112	176v-177r	Roma	3.7.1533	558
	2112	177r	Roma	3.7.1533	559
	2115	185r-v	Roma	18.7.1533	561
	2115	204v	Roma	12.7.1533	560
	2115	228r	Roma	29.7.1533	562
	2119	100r	Roma	1.7.1533	557
	2120	63r	Pisa	24.9.1533	563
	2126	273r	Roma	9.1.1534	564

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Clemente VII	2130	272r-v	Roma	5.2.1534	565
	2135	42v-43r	Roma	18.3.1534	566
	2151	262r-263r	Roma	12.6.1534	567
Paolo III	2158	199r	Roma	11.12.1534	569
	2162	9v-10r	Roma	27.11.1534	568
	2168	294r	Roma	5.4.1535	571
	2169	167r-v	Roma	16.4.1535	572
	2169	261r-v	Roma	1.4.1535	570
	2177	112v	Roma	1.7.1535	573
	2177	239v-240r	Roma	9.7.1535	574
	2183	38r-v	Perugia	9.9.1535	575
	2194	217v-218r	Roma	12.11.1535	576
	2197	212r	Roma	10.1.1536	577
	2199	106r-v	Roma	27.1.1536	578
	2199	279r-v	Roma	26.2.1536	582
	2200	96r	Roma	15.2.1536	579
	2201	16v-17r	Roma	23.2.1536	581
	2202	159v-160r	Roma	15.2.1536	580
	2202	229r-v	Roma	10.3.1536	586
	2202	271v-272r	Roma	3.3.1536	583
	2203	210v-211r	Roma	5.3.1536	584
	2203	211r-v	Roma	5.3.1536	585
	2204	200r-v	Roma	29.3.1536	588
	2210	61v	Roma	28.4.1536	589
	2220	158v	Roma	1.9.1536	590
	2223	78v-79r	Civita Castellana	12.9.1536	591
	2223	286r	Acquapendente	26.9.1536	592
	2228	279r-v	Roma	21.3.1536	587
	2229	208v-209r	Roma	5.11.1536	593
	2230	213v-214r	Roma	7.11.1536	594
	2241	62r-v	Roma	7.4.1537	595
	2245	287r-v	Civitavecchia	11.5.1537	596
	2247	263v-264r	Roma	25.5.1537	597
	2249	111r-v	Roma	22.6.1537	599
	2250	274v-275v	Roma	20.6.1537	598
	2265	38r-v	Roma	5.11.1537	601
	2265	215r-v	Roma	5.11.1537	600
	2268	123r-v	Roma	13.12.1537	603
	2268	123v-124r	Roma	12.12.1537	602
	2269	66v	Roma	14.1.1538	604
	2270	40v	Roma	14.1.1538	605
	2272	151r-v	Civitavecchia	18.1.1538	606
	2286	136v-137v	Roma	1.8.1538	609

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Paolo III	2290	48v	Roma	11.9.1538	610
	2290	49v-50r	Roma	11.9.1538	611
	2291	287v-288r	Piacenza	27.4.1538	608
	2291	289r-v	Piacenza	22.4.1538	607
	2303	153v	Roma	28.10.1538	613
	2305	78r-v	Roma	26.9.1538	612
	2309	163v-164r	Roma	9.11.1538	615
	2309	237v-238r	Roma	6.11.1538	614
	2310	28v	Roma	11.11.1538	616
	2310	245v-246r	Roma	22.11.1538	617
	2318	53v-54r	Roma	6.2.1539	619
	2324	130r-v	Roma	14.4.1539	620
	2327	49r	Roma	21.4.1539	621
	2328	128v-129r	Roma	5.5.1539	623
	2328	276v-277r	Roma	28.4.1539	622
	2329	86r-v	Roma	5.5.1539	624
	2329	92r	Roma	6.5.1539	625
	2331	84r	Roma	16.5.1539	626
	2331	84r-v	Roma	16.5.1539	627
	2332	61r-v	Roma	27.1.1539	618
	2333	76v-77r	Roma	21.5.1539	628
	2333	277r	Roma	26.5.1539	629
	2334	240v	Roma	3.6.1539	630
	2334	258r-v	Roma	16.6.1539	631
	2335	272v	Roma	19.7.1539	633
	2335	274v	Roma	18.7.1539	632
	2335	279r-v	Roma	30.7.1539	634
	2343	85r	Roma	10.8.1539	635
	2344	185v-186r	Tivoli	4.9.1539	636
	2348	291v-292r	Spoleto	8.10.1539	638
	2349	69v-70r	Roma	15.10.1539	639
	2350	28r	Ancona	28.9.1539	637
	2350	146r	Roma	1.11.1539	643
	2350	146r-v	Roma	29.10.1539	642
	2351	47r-v	Roma	25.10.1539	641
	2351	158r	Roma	15.10.1539	640
	2354	86r-v	Roma	3.11.1539	644
	2355	131r	Cerveteri	17.11.1539	645
	2355	206r-v	Roma	21.11.1539	647
	2355	291v-292r	Roma	20.11.1539	646
	2357	32r-v	Roma	8.12.1539	648
	2357	291v	Roma	12.12.1539	649
	2360	234v-235r	Montalto di Castro	19.1.1540	650
	2362	227v-228r	Roma	28.1.1540	651
	2366	78v	Roma	2.2.1540	652

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Paolo III	2367	287r-v	Roma	19.3.1540	653
	2367	287v-288r	Roma	21.3.1540	654
	2368	199v-200v	Roma	1.4.1540	655
	2372	266r-v	Roma	22.4.1540	656
	2381	225v	Tuscolo	8.7.1540	657
	2384 n.c.				
	2386	266v-267r	Roma	27.8.1540	661
	2387	2r	Roma	31.7.1540	658
	2389	250r-v	Nepi	10.8.1540	659
	2391	165r-v	Nepi	10.8.1540	660
	2391	238v	Roma	29.9.1540	662
	2391	239v	Roma	29.9.1540	663
	2392	5v-6r	Roma	2.11.1540	665
	2394	42r-v	Roma	28.10.1540	664
	2404	254r	Roma	24.1.1541	666
	2409	34v-35r	Roma	2.3.1541	668
	2409	77r-v	Roma	26.2.1541	667
	2414	214v-215r	Roma	17.4.1541	671
	2416	266v	Roma	4.5.1541	673
	2417	93r-v	Roma	28.4.1541	672
	2419	154v-155r	Roma	4.6.1541	674
	2434	258r-v	Roma	9.3.1541	669
	2434	288v-289r	Roma	9.3.1541	670
	2436	182v-183r	Roma	4.11.1541	675
	2436	295r-v	Roma	13.11.1541	676
	2442	62v-63r	Roma	22.12.1541	677
	2447	94v	Roma	7.3.1542	679
	2448	261v	Magliana	17.3.1542	680
	2450	88r	Roma	24.3.1542	681
	2451	12r-v	Roma	1.3.1542	678
	2452	97r	Roma	28.4.1542	683
	2452	282v	Roma	26.3.1542	682
	2455	82r-v	Tuscolo	9.5.1542	684
	2457	255v	Roma	26.6.1542	686
	2462	215r-v	Roma	24.8.1542	687
	2463	100r-v	Perugia	9.9.1542	689
	2463	107r-v	Roma	1.6.1542	685
	2463	111v-112v	Perugia	7.9.1542	688
	2467	238r-v	Roma	13.10.1542	690
	2477	65v	Roma	17.2.1543	691
	2478	246r	Roma	24.2.1543	692
	2479	26v	Spoleto	3.3.1543	694
	2483	161r	Città di Castello	28.2.1543	693
	2484	181v	Bologna	8.3.1543	695
	2486	5r-v	Bologna	5.6.1543	696

n.c. = non consultabile

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Paolo III	2486	7r	Bologna	6.6.1543	697
	2493	219v	Roma	1.11.1543	699
	2494	119v	Roma	26.10.1543	698
	2500	251v-252r	Roma	5.1.1544	702
	2502	217r-v	Roma	8.2.1544	704
	2503	50v-51r	Roma	6.2.1544	703
	2503	143v	Roma	18.12.1543	701
	2503	145v	Roma	21.11.1543	700
	2509	200r	Roma	29.4.1544	705
	2509	200v	Roma	29.4.1544	706
	2512	88r	Roma	26.5.1544	707
	2514	168v	Roma	30.6.1544	708
	2515	7r-v	Roma	4.7.1544	709
	2533	213v	Roma	26.2.1545	710
	2539	278v-279r	Roma	14.4.1545	711
	2540	95v-96r	Roma	6.5.1545	712
	2554	40r	Roma	31.10.1545	713
	2554	40r	Roma	31.10.1545	714
	2554	119r	Roma	4.11.1545	715
	2557	239r-v	Roma	21.11.1545	716
	2558	75v	Roma	21.11.1545	717
	2571	55v-56r	Roma	6.5.1546	718
	2583	54v-55r	Roma	3.10.1546	719
	2591	201v-202r	Roma	3.12.1546	720
	2598	292v-293r	Roma	4.3.1547	721
	2620	192r	Roma	2.12.1547	722
	2622	223r-v	Roma	12.12.1547	723
	2625	199r-v	Roma	20.2.1548	724
	2630	202v-203r	Roma	15.4.1548	725
	2630	203r-v	Roma	15.4.1548	726
	2646	243v	Roma	4.5.1548	727
	2651	119v-120r	Roma	31.12.1548	728
	2656	94v	Roma	14.3.1549	729
	2663	1r-v	Roma	3.6.1549	730
	2665	221v	Roma	8.7.1549	731
	2669	124r	Roma	30.8.1549	732
	2670	58r-v	Roma	11.10.1549	734
	2670	115r-v	Roma	10.9.1549	733
Giulio III	2682	230r	Roma	13.3.1550	735
	2692	136v-137r	Roma	5.6.1550	736
	2697	66r	Roma	15.7.1550	737
	2699	219r-v	Roma	18.8.1550	739
	2699	219v	Roma	9.8.1550	738

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Giulio III	2702	61r	Roma	28.8.1550	740
	2713	86r-v	Roma	1.9.1550	741
	2713	238v	Roma	18.12.1550	742
	2714	202v-203r	Roma	19.12.1550	743
	2715	203r-v	Roma	5.1.1551	745
	2715	203v-204v	Roma	5.1.1551	746
	2715	204v-205r	Roma	5.1.1551	747
	2715	239r	Roma	15.1.1551	748
	2715	274r	Roma	19.12.1550	744
	2716	11v	Roma	15.1.1551	749
	2725	115r-v	Roma	16.3.1551	750
	2726	168r-v	Roma	2.4.1551	751
	2748	241r	Roma	6.11.1551	752
	2754	90v-91r	Roma	30.1.1552	754
	2754	244v-245r	Roma	30.1.1552	753
	2755	127r-128r	Roma	8.2.1552	755
	2759	13r-v	Roma	3.3.1552	757
	2759	21r-v	Roma	22.2.1552	756
	2759	208r	Roma	1.4.1552	758
	2764	22v-23r	Roma	11.5.1552	759
	2764	84r-v	Roma	22.5.1552	761
	2764	85r-v	Roma	21.5.1552	760
	2766	219v-220r	Roma	8.7.1552	762
	2768	252r-v	Roma	31.7.1552	763
	2779	167v-168r	Roma	28.11.1552	764
	2781	58v	Roma	19.12.1552	765
	2781	287v-288r	Roma	6.1.1553	766
	2784	14r-v	Roma	4.2.1553	768
	2784	17v	Roma	4.2.1553	769
	2784	121r-v	Roma	31.1.1553	767
	2790	80v	Roma	8.3.1553	770
	2794	206r-v	Roma	4.5.1553	771
	2794	214v-215r	Roma	10.5.1553	772
	2795	238v	Roma	15.5.1553	773
	2797	29v	Roma	21.5.1553	774
	2798	122v	Viterbo	9.6.1553	775
	2804	142r	Roma	4.9.1553	776
	2808	179r	Roma	6.11.1553	778
	2809	51r	Roma	6.11.1553	779
	2809	57v-58r	Roma	7.10.1553	777
	2809	202v	Roma	24.11.1553	780
	2813	62v	Roma	2.1.1554	781
	2813	65r	Roma	4.1.1554	782
	2814	93v-94r	Roma	16.1.1554	783
	2820	71v-72r	Roma	22.2.1554	784

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Giulio III	2822	241v	Roma	5.4.1554	785
	2823	113r	Roma	11.5.1554	787
	2824	115v-116r	Roma	7.5.1554	786
	2825	95v	Roma	12.5.1554	788
	2825	110r-v	Roma	13.5.1554	789
	2826	23v	Roma	17.5.1554	790
	2833	17v-18r	Roma	3.8.1554	791
	2834	122v	Roma	12.9.1554	792
	2839	94v	Roma	23.11.1554	793
	2843	152v-153r	Roma	21.1.1555	794
	2849	7r	Roma	10.3.1555	795
	2849	7v	Roma	10.3.1555	796
Marcello II					
Paolo IV	2853	164v	Roma	6.6.1555	797
	2853	232r	Roma	14.6.1555	798
	2859	268v	Roma	20.8.1555	799
	2863	55r	Roma	27.9.1555	800
	2904	56v-57r	Roma	7.1.1557	801
	2937	288r-v	Roma	4.5.1557	802
	2940	103v	Roma	20.12.1557	803
	2942	145v	Roma	9.6.1558	804
	2953	145r	Roma	10.12.1558	805
	2954	66r	Roma	1.1.1559	806
	2954	79v	Roma	10.1.1559	807
	2954	157v-158r	Roma	22.1.1559	808
	2962	289r	Roma	20.5.1559	809
Pio IV	2976	7v	Roma	31.1.1560	810
	2977 n.c.				
	2987	6r-v	Roma	6.5.1560	811
	2987	160r	Roma	21.5.1560	812
	2992 n.c.				
	2993 n.c.				
	2994 n.c.				
	2995 n.c.				
	2996 n.c.				
	2997 n.c.				
	2998 n.c.				
	2999 n.c.				
	3000 n.c.				
	3005 n.c.				
	3006 n.c.				
	3007 n.c.				
	3010 n.c.				

n.c. = non consultabile

papa	registro	foglio	luogo e data di approvazione		scheda
Pio IV	3014 n.c.				
	3015 n.c.				
	3016 n.c.				
	3017 n.c.				
	3018 n.c.				
	3031	10r-v	Roma	18.6.1561	814
	3031	194r-v	Roma	26.4.1561	813
	3033	295v	Roma	15.7.1561	816
	3037	222r-v	Roma	24.6.1561	815
	3039 n.c.				
	3040 n.c.				
	3041	249r-v	Roma	9.8.1561	817
	3048	225r	Roma	11.10.1561	818
	3049 n.c.				
	3050 n.c.				
	3051	46v-47r	Roma	2.1.1562	819
	3060	n.c.			
	3065	243v-244v	Roma	21.7.1562	821
	3066	6v	Roma	2.5.1562	820
	3069	194r	Roma	12.9.1562	822
	3074	34v-35r	Roma	11.11.1562	823
	3082	136r	Roma	5.2.1563	824
	3083 n.c.				
	3084 n.c.				
	3088 n.c.				
	3089	83r-v	Roma	5.6.1563	825
	3089	206r	Roma	20.6.1563	826
	3090 n.c.				
	3096	119r-v	Roma	15.9.1563	827
	3096	287r-v	Roma	15.9.1563	828
	3098	14r	Roma	6.10.1563	830
	3098	195v	Roma	28.9.1563	829
	3099 n.c.				
	3100	240r-v	Roma	11.11.1563	831
	3101	103v-104r	Roma	11.11.1563	832
	3102 n.c.				
	3108	273v	Roma	15.1.1564	833
	3111	288r-v	Roma	5.5.1564	834
	3116	12v-13r	Roma	9.5.1564	835
	3117	234v-235v	Roma	22.9.1564	837
	3119	124v	Roma	2.9.1564	836
	3122	84v-85r	Roma	22.9.1564	838
	3122	166r-v	Roma	20.10.1564	839
	3135 n.c.				
	3141 n.c.				

n.c. = non consultabile

2. Suppliche per papato e luogo di segnatura

La tabella riporta il numero delle suppliche segnate in ogni anno solare ripartendole secondo la successione cronologica dei luoghi di segnatura. Al termine di ogni anno solare è riportato il totale delle suppliche segnate nel corso dell'anno. Al termine dei ogni pontificato è riportato il numero complessivo delle suppliche segnate dal pontefice. Ogni pontificato è separato dal successivo da una riga. Qualora nel corso di un anno solare risultino attivi due pontefici diversi, al termine del primo pontificato si riportano il totale delle suppliche segnate dal primo pontefice nel corso dell'anno, seguito dal totale complessivo delle suppliche segnate da tale papa. Seguono le suppliche segnate dal successore e, al termine dell'anno solare, il numero complessivo delle suppliche relative a tale anno: si veda a titolo di esempio quanto riportato all'anno 1523.

anno	papa	luogo della segnatura	n. suppliche	estremi cronologici
1513	Leone X	Roma	9	19.3.-22.5.
		Magliana	1	18.5.
		Roma	21	15.6.-5.11.
		Palo	1	6.11.
		Civitavecchia	1	10.11.
		Roma	11	19.11.-20.12.
1513			totale 44	
1514		Roma	3	4.1.-6.1.
		Tarquinia	1	16.1.
		Civitavecchia	2	25.1.-26.1.
		Roma	12	4.2.-10.4.
		Magliana	1	16.4.
		Roma	3	28.4.-16.5.
		Magliana	3	18.5.-22-5.
		Roma	17	27.5.-28.9.
		Civita Castellana	1	2.10.
		Capodimonte	1	15.10.
		Civitavecchia	1	20.10.
		Roma	3	30.10.-29.12.
1514			totale 48	
1515		Roma	2	3.1.
		Magliana	1	16.1.
		Roma	2	28.1.
		Palo	3	5.2-7.2.
		Roma	20	11.2.-23.9.
		Viterbo	1	5.10.
		Tarquinia	1	22.10.
		Viterbo	1	5.11.
		Bolsena	1	12.11.
		Orvieto	1	13.11.
		Bologna	2	7.12.-14.12.
		Firenze	1	28.12.
1515			totale 36	

anno	papa	luogo della segnatura	n. suppliche	estremi cronologici
1516		Firenze	3	1.1.-9.1.
		Careggi	2	13.1 .(2)
		Firenze	2	27.1.-31.1.
		Roma	33	12.3.-10.9.
		Santa Severa	1	22.10.
		Palo	1	25.10.
		Roma	4	26.10.-11.11.
		Magliana	1	21.11.
		Roma	6	28.11.-22.12.
1516			totale 53	
1517		Roma	14	21.2.-24.8.
		Montefiascone	1	3.10.
		Tarquinia	1	15.10.
		Civitavecchia	1	22.10.
		Santa Severa	1	24.10.
		Roma	1	6.11.
		Civitavecchia	1	23.11.
1517			totale 20	
1518		Roma	3	29.1.-13.3.
		Magliana	1	17.4.
		Roma	12	6.5.-11.8.
		Viterbo	1	23.9.
		Montefiascone	1	5.10.
		Tarquinia	1	19.10.
		Roma	1	21.10.
		Civitavecchia	1	22.10.
		Roma	3	31.10.-12.11.
		Palo	1	16.11.
		Roma	7	27.11.-17.12.
1518			totale 32	
1519		Magliana	1	3.1.
		Roma	2	7.1.-28.1.
		Palo	1	10.2.
		Roma	4	1.3.-24.3.
		Magliana	2	5.4-8.4.
		Roma	6	15.4.-4.5.
		Magliana	2	11.5.-15.5.
		Roma	19	2.6.-15.9.
		Magliana	1	12.10.
		Roma	2	6.11. (2)
		Cerveteri	1	8.11.
1519			totale 41	

anno	papa	luogo della segnatura	n. suppliche	estremi cronologici
1520		Roma	3	9.1.-13.1.
		Magliana	1	14.1.
		Roma	13	26.1.-17.4.
		Magliana	4	18.4.-9.5.
		Roma	13	18.5.-16.10.
		Magliana	1	2.11.
		Roma	3	20.12.-24.12.
1520			totale 38	
1521		Palo	2	25.1.-26.1.
		Roma	8	8.2.-3.4.
		Magliana	1	12.4.
		Palo	2	16.4.-19.4.
		Magliana	1	3.5.
		Roma	10	4.6.-18.10.
1521			totale 24	
1513-21	*Leone X*		*totale 336*	
1522	Adriano VI	Aljaferia (Saragoza, Spagna)	2	8.5.-27.5.
		Roma	6	15.9.-11.12.
1522			totale 8	
1523		Roma	15	10.1.-6.6.
1523	Adriano VI		totale 15	
1522-23	*Adriano VI*		*totale 23*	
1523	Clemente VII	Roma	4	1.12.-30.12.
1523			totale 19	
1524		Roma	31	6.1.-13.12.
1524			totale 31	
1525		Roma	17	10.1.-31.12.
1525			totale 17	
1526		Roma	27	18.1.-14.12.
1526			totale 27	
1527		Roma	9	18.1-21.11
1527			totale 9	
1528		Roma	1	18.1.
		Orvieto	11	24.1.-13.4.
		Viterbo	7	11.7.- 28.8.
		Roma	4	15.10.-29.12.
1528			totale 23	

anno	papa	luogo della segnatura	n. suppliche	estremi cronologici
1529		Roma	12	5.2.-2.10.
		Bologna	4	19.12.-29.12.
1529			totale 16	
1530		Bologna	3	3.2.-11.2.
		Roma	1	11.2.
		Bologna	3	20.2.-25.2.
		Roma	1	25.2.
		Bologna	4	3.3.-15.3.
		Roma	3	7.7.-8.8.
		Bologna	1	17.8.
		Roma	6	17.8.-5.12.
1530			totale 22	
1531		Roma	21	10.1.-23.12.
1531			totale 21	
1532		Roma	15	5.2.-15.11.
1532			totale 15	
1533		Bologna	10	6.1.-4.3.
		Roma	8	7.6.-29.7.
		Pisa	1	24.9.
1533			totale 19	
1534		Roma	4	9.1.-12.6.
1534	Clemente VII		totale 4	
1523-34	*Clemente VII*		*totale 208*	
1534	Paolo III	Roma	2	27.11.-11.12.
1534			totale 6	
1535		Roma	5	1.4.-9.7.
		Perugia	1	9.9.
		Roma	1	12.11.
1535			totale 7	
1536		Roma	14	10.1.-1.9.
		Civita Castellana	1	12.9.
		Acquapendente	1	26.9.
		Roma	2	5.11.-7.11.
1536			totale 18	
1537		Roma	1	7.4.
		Civitavecchia	1	11.5.
		Roma	7	25.5.-13.12.
1537			totale 9	

anno	papa	luogo della segnatura	n. suppliche	estremi cronologici
1538		Roma	2	14.1.
		Civitavecchia	1	18.1.
		Piacenza	2	22.4.-27.4.
		Roma	9	8.1.-22.11.
1538			totale 14	
1539		Roma	18	27.1.-10.8.
		Tivoli	1	4.9.
		Ancona	1	28.9.
		Spoleto	1	8.10.
		Roma	6	15.10.-3.11.
		Cerveteri	1	17.11.
		Roma	4	20.11.-12.12.
1539			totale 32	
1540		Montalto di Castro	1	19.1.
		Roma	6	28.1.-22.4.
		Tuscolo	1	8.7.
		Roma	1	31.7.
		Nepi	2	10.8. (2)
		Roma	5	27.8.-2.11.
1540			totale 16	
1541		Roma	12	24.1.-22.12.
1541			totale 12	
1542		Roma	2	1.3.-7.3.
		Magliana	1	17.3.
		Roma	3	24.3.-28.4.
		Tuscolo	1	9.5.
		Roma	3	1.6.-24.8.
		Perugia	2	7.9.-9.9.
		Roma	1	13.10.
1542			totale 13	
1543		Roma	2	17.2.-24.2.
		Città di Castello	1	28.2.
		Spoleto	1	3.3.
		Bologna	3	8.3-6.6.
		Roma	4	26.10.-18.12.
1543			totale 11	
1544		Roma	8	5.1.-4.7.
1544			totale 8	
1545		Roma	8	26.2.-21.11.
1545			totale 8	

anno	papa	luogo della segnatura	n. suppliche	estremi cronologici
1546		Roma	3	6.5.-3.12.
1546			totale 3	
1547		Roma	3	4.3.-12.12.
1547			totale 3	
1548		Roma	5	20.2.-31.12.
1548			totale 5	
1549		Roma	6	14.3.-11.10.
			totale 6	
1534-49	*Paolo III*		*totale 167*	
1550	Giulio III	Roma	10	13.3.-19.12.
1550			totale 10	
1551		Roma	8	5.1.-6.11.
1551			totale 8	
1552		Roma	13	30.1.-19.12.
1552			totale 13	
1553		Roma	9	6.1.-21.5.
		Viterbo	1	9.6.
		Roma	5	4.9.-24.11.
1553			totale 15	
1554		Roma	13	2.1.-23.11.
1554			totale 13	
1555		Roma	3	21.1.-10.3.
1555	Giulio III		totale 3	
1550-55	*Giulio III*		*totale 62*	
	Marcello II		0	
1555	Paolo IV	Roma	4	6.6.-27.9.
1555			totale 7	
1556			0	
1556			totale 0	
1557		Roma	3	7.1.-20.12.
1557			totale 3	
1558		Roma	2	9.6.-10.12.
1558			totale 2	

anno	papa	luogo della segnatura	n. suppliche	estremi cronologici
1559		Roma	4	1.1.-20.5.
1559	Paolo IV		totale 4	
1555-59	*Paolo IV*		*totale 13*	
1560	Pio IV	Roma	3	31.1.-21.5.
1560			totale 3	
1561		Roma	6	26.4.-11.10.
1561			totale 6	
1562		Roma	5	2.1.-11.11.
1562			totale 5	
1563		Roma	9	5.2.-11.11.
1563			totale 9	
1564		Roma	7	15.1.-20.10.
1564	Pio IV		totale 7	
1560-64	*Pio IV*		*totale 30*	

3. Responsabili della segnatura e referendari

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
19.3.1513	Leone X (*I.*)		*Per obitum*	sì
21.3.1513	Leone X (*I.*)	Guasco, Alessandro (*A. Alexandrinus*)	*Dispensatio*	
1.4.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Gozzadini, Giovanni (*Io. Gozadinus*)	*Cessio*	
6.4.1513	Leone X (*I.*)	Della Rovere, Giovanni Francesco (*Io. Taurinensis*)	*Erectio*	
6.4.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Orsini, Roberto L. (*R. Lat. Urs.*)	*Nova provisio*	
14.4.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Orsini, Roberto L. (*R. Lat. Urs.*)	*Nova provisio*	
21.4.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Per obitum*	
25.4.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Della Rovere, Giovanni Francesco (*Io. Thaurinensis*)	*Per obitum*	
2.5.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Della Rovere, Giovanni Francesco (*Io. Thaurinensis*)	*Cessio*	
18.5.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Nova provisio*	
15.6.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Gozzadini, Giovanni (*Io. Gozadinus*)	*Si neutri*	
15.7.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Cessio*	
21.7.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Cessio*	
26.7.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Pucci, Lorenzo (*L. Puccius*)	*Cessio*	
28.7.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Orsini, Roberto L. (*R. Lat. Urs.*)	*Unio*	
19.8.1513	Leone X (*I.*)	Iacovacci, Domenico (*D. Lucerinus*)	*Per obitum*	sì
19.8.1513	Leone X (*I.*)		*Per obitum*	sì
21.8.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*Nova provisio*	
24.8.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Surrogatio*	
28.8.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*De tertio*	
2.9.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*Nova provisio*	
23.9.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Trivulzio, Scaramuccia (*S. Comensis*)	*Dispensatio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
23.9.1513	Leone X (*I.*)	Pucci, Lorenzo (*L. Puttius*)	*Resignatio*	
25.9.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Pucci, Lorenzo (*L. Puccius*)	*Cessio*	sì
30.9.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*De promovendo*	
8.10.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Provisio*	
8.10.1513	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. Agennensis*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*Commissio per breve*	sì
9.10.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Per obitum*	
18.10.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*De promovendo*	
29.10.1513	Leone X (*I.*)	Cesi, Paolo Emilio (*P. de Cesis*)	*Confirmatio*	
5.11.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Cessio*	
6.11.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Orsini, Roberto L. (*R. Lat. Urs.*)	*Cessio*	
10.11.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Cesi, Paolo Emilio (*P. de Cesis*)	*Erectio*	
19.11.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Cesi, Paolo Emilio (*P. de Cesis*)	*Cessio*	
22.11.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Trivulzio, Scaramuccia (*S. Comensis*)	*Resignatio*	
22.11.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*Surrogatio*	sì
25.11.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Cessio*	
25.11.1513	Leone X (*I.*)		*Reservatio*	
1.12.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Per devolutionem*	
4.12.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Cesi, Paolo Emilio (P. *de Cesis*)	*Cessio*	
5.12.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*De promovendo*	
15.12.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Cesi, Paolo Emilio (P. *de Cesis*)	*Per obitum*	
20.12.1513	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Nova provisio*	
20.12.1513	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. Agennensis*)		*Commissio per breve*	
4.1.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*Resignatio*	
5.1.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*Nova provisio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
6.1.1514	Leone X (*I.*)	Iacovacci, Domenico (*D. Lucerinus*)	*Ius presentandi*	
16.1.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Cesi, Paolo Emilio (P. *de Cesis*)	*Cessio*	
25.1.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Cessio*	
26.1.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*Per obitum*	
4.2.1514	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. Agennensis*)		*Commissio causarum*	
7.2.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Si in evidentem*	
10.2.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*Cessio*	
17.3.1514	Leone X (*I.*)		*Erectio*	
23.3.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Cesi, Paolo Emilio (*P. de Cesis*)	*Nova provisio*	
27.3.1514	Leone X (*I.*)		*Indultum reformandi*	sì
31.3.1514	Leone X (*I.*)	Guasco, Alessandro (*A. Alexandrinus*)	*Per obitum*	sì
1.4.1514	Leone X (*I.*)		*Per obitum*	
2.4.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Per obitum*	
7.4.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*Resignatio*	sì
7.4.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Cesi, Paolo Emilio (*P. de Cesis*)	*Per obitum*	
10.4.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Trivulzio, Scaramuccia (*S. Comensis*)	*Surrogatio*	
16.4.1514	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. Agennensis*)		*Prorogatio*	
28.4.1514	Leone X (*I.*)		*Extinctio cum reservatione beneficii*	sì
2.5.1514	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. Agennensis*)		*Commissio per breve*	
16.5.1514	Leone X (*I.*)	Cesi, Paolo Emilio (*P. de Cesis*)	*Cessio*	
18.5.1514	Leone X (*I.*)	Trivulzio, Scaramuccia (*S. Comensis*)	*Resignatio*	
18.5.1514	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. Agennensis*)		*Prorogatio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
22.5.1514	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. Agennensis*)		*Surrogatio*	
27.5.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Orsini, Roberto L. (*R. Lat. Urs.*)	*De promovendo*	
27.5.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Orsini, Roberto L. (*R. Lat. Urs.*)	*De horis*	
20.6.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Boncianus*)		*Nova provisio*	
30.6.1514	Leone X (*I.*)		*Erectio*	
14.7.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Boncianus*)	Guasco, Alessandro (*A. Alexandrinus*)	*Cessio*	
28.7.1514	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*Cessio*	sì
29.7.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Boncianus*)		*Cassatio*	
4.8.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Boncianus*)		*Pensio*	
12.8.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Boncianus*)		*Per obitum*	
19.8.1514	Leone X (*I.*)		*Per obitum*	
19.8.1514	Leone X (*I.*)		*Per obitum*	sì
21.8.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Boncianus*)	Trivulzio, Giovanni Antonio (*Io. Trivultius*)	*Cessio*	
9.9.1514	Leone X (*I.*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*Cessio*	
25.9.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Boncianus*)	Cesi, Paolo Emilio (*P. de Cesis*)	*Resignatio*	
25.9.1514	Leone X (*I.*)		*Per decretum*	
25.9.1514	Leone X (*I.*)		*Decretum*	sì
28.9.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Boncianus*)	Trivulzio, Giovanni Antonio (*Io. Trivultius*)	*De promovendo per breve*	sì
2.10.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Boncianus*)		*Prorogatio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
15.10.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Boncianus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*De non promovendo*	
20.10.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Boncianus*)		*Resignatio*	
30.10.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis*)	*Prorogatio*	
12.11.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Confirmatio*	
29.12.1514	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Resignatio*	
3.1.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Si neutri*	
3.1.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Resignatio*	
16.1.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Pallavicino, Giovanni Battista (*Io. Cavallicensis)*	*Per devolutionem*	
28.1.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Perinde valere*	
28.1.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Perinde valere*	
5.2.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Resignatio*	
5.2.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
7.2.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Erectio*	
11.2.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Surrogatio*	
22.2.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cassatio pensionis*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
3.3.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Cessio*	
3.3.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Trivulzio, Giovanni Antonio (*Io. Trivultius*)	*Cessio*	
4.3.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per devolutionem*	
5.3.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cessio*	
7.3.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per devolutionem*	
9.3.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Ad duo*	
19.3.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Resignatio*	
23.4.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*De promovendo*	
26.4.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Perinde valere*	
30.4.1515	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. Agennensis*)	Trivulzio, Giovanni Antonio (*Io. Trivultius*)	*Commissio per breve*	
30.5.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
13.6.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per devolutionem*	
18.6.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Prorogatio*	
16.7.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Resignatio*	
23.7.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Si neutri*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
26.8.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Dispensatio*	
31.8.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Resignatio*	
23.9.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Resignatio*	
5.10.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Cessio*	
22.10.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Resignatio*	
5.11.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Nova provisio*	
12.11.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Cesi, Paolo Emilio (*P. de Cesis*)	*Resignatio*	
13.11.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Resignatio*	
7.12.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Resignatio*	
14.12.1515	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	
28.12.1515	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Sauli, Filippo (*Phi. Brugnatensis*)	*Ad duo*	
1.1.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	
1.1.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Nova provisio*	
9.1.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Perinde valere*	
13.1.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Sauli, Filippo (*Phi. Brugnatensis*)	*Prorogatio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
13.1.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*De horis*	
27.1.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Orsini, Roberto L. (*R. Lat. Urs.*)	*Prorogatio*	
31.1.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Ob non expressum*	
12.3.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cassatio*	
14.3.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cessio*	
28.3.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cessio*	
28.3.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cessio*	
30.3.1516	Franciotti Della Rovere, Galeotto (*G. car. S. Petri ad Vincula*)	Arcimboldi, Giovanni Angelo (*Io. Arcimboldus*)	*Nova provisio*	
31.3.1516	Leone X (*I.*)		*Indultum*	sì
7.4.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Cassatio*	
11.4.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Cassatio*	
28.4.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Resignatio*	
29.4.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*De promovendo*	
2.5.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Cessio*	
4.5.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*De promovendo*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
7.5.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Dispensatio*	
11.5.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	
17.5.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Dispensatio*	
25.5.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	
27.5.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Sauli, Filippo (*Phi. Brugnatensis*)	*Per obitum*	
31.5.1516	Leone X (*I.*)		*Per obitum*	
4.6.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per obitum*	
6.6.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	
8.6.1516	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. Agennensis*)	Griffi, Pietro (*Pe. Forolivien.*)	*Commissio per breve*	
13.6.1516	Leone X (*I.*)		*Resignatio*	
15.6.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per devolutionem*	
15.6.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Trivulzio, Scaramuccia (*S. Comensis*)	*Perinde valere*	
20.6.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Si neutri*	
3.7.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per devolutionem*	
18.7.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Sauli, Filippo (*Phi. Brugnatensis*)	*Nova provisio*	
4.8.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io Casertanus*)		*Unio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
5.8.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	
18.8.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	
25.8.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Perinde valere*	
3.9.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Trivulzio, Scaramuccia (*S. Comensis*)	*Translatio pensionis*	
10.9.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (A. *de Burgos*)	*Translatio pensionis*	
22.10.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Gozzadini, Giovanni (*Io. Gozadinus*)	*Perinde valere*	
25.10.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Trivulzio, Scaramuccia (*S. Comensis*)	*Prorogatio*	
26.10.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (A. *de Burgos*)	*Cessio*	
6.11.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (A. *de Burgos*)	*Prorogatio*	
6.11.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (A. *de Burgos*)	*Translatio*	
11.11.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Extinctio pensionis*	
21.11.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (A. *de Burgos*)	*Unio*	
28.11.516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (A. *de Burgos*)	*Nova provisio*	
29.11.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (A. *de Burgos*)	*Cassatio pensionis*	
30.11.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Arnuzzi, Giovanni Luchino (*Io. Arnutius*)	*Nova provisio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
12.12.1516	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per devolutionem*	
22.12.1516	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. Agennensis*)		*Reformatio*	
22.12.1516	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. Agennensis*)		*Prorogatio*	
21.2.1517	Leone X (*I.*)	Averoldi, Altobello (*A. Polensis*)	*Resignatio*	
2.4.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Gozzadini, Giovanni (*Io. Gozadinus*)	*Per obitum*	
6.4.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Cessio*	
26.5.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	sì
3.6.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*De promovendo*	
26.6.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per devolutionem*	
9.7.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Prorogatio*	
13.7.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Prorogatio*	
17.7.1517	Leone X (*I.*)		*Nova provisio*	
21.7.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Translatio*	
27.7.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Prorogatio*	
31.7.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per obitum*	
18.8.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Translatio pensionis*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
24.8.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per contractum matrimonium*	
3.10.1517	Leone X (*I.*)		*Nova provisio*	
15.10.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*De promovendo*	
22.10.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Nova provisio seu perinde valere*	
24.10.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per obitum*	
6.11.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Si neutri*	
23.11.1517	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Arnuzzi, Giovanni Luchino (*Io. Arnutius*)	*Nova provisio*	
29.1.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Fanzi, Vincenzo (*V. Signinus*)	*Cessio*	
29.1.1518	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Nova provisio*	
13.3.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
17.4.1518	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. S. Petri ad vincula*)	Trivulzio, Filippo (*Phi. Trivultius*)	*Commissio*	
6.5.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Arnuzzi, Giovanni Luchino (*Io. Arnutius*)	*Cessio*	
8.5.1518	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Arnuzzi, Giovanni Luchino (*Io. Arnutius*)	*Certo modo*	
13.5.1518	Leone X (*I.*)		*Cessio*	
15.5.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Arnuzzi, Giovanni Luchino (*Io. Arnutius*)	*Cessio*	
20.5.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Indultum*	
21.5.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Cessio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
28.5.1518	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. S. Petri ad vincula*)	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	*Commissio*	
28.5.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Fanzi, Vincenzo (*V. Signinus*)	*Cessio*	
14.6.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Si neutri*	
19.6.1518	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Nova provisio*	
5.7.1518	Leone X (*I.*)		*Per privationem*	sì
11.8.1518	Leone X (*I.*)		*Licentia testandi*	
23.9.1518	Leone X (*I.*)		*Per obitum*	sì
5.10.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Nova provisio*	
19.10.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	sì
21.10.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Poliasca, Giovanni Francesco (*Io. Poliasca*)	*Cassatio*	
22.10.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per devolutionem*	
31.10.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Resignatio*	
7.11.1518	Leone X (*I.*)		*Cessio*	
12.11.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Translatio pensionis*	
16.11.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Perinde valere*	
27.11.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Nova provisio*	
30.11.1518	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. S. Petri ad vincula*)	Carleno, Gentile (*G. Carlenus*)	*Commissio per breve*	
10.12.1518	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Arnuzzi, Giovanni Luchino (*Io. Arnutius*)	*Si neutri*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
11.12.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Prorogatio*	
14.12.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Arnuzzi, Giovanni Luchino (*Io. Arnutius*)	*Cassatio*	
14.12.1518	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Arnuzzi, Giovanni Luchino (*Io. Arnutius*)	*Cessio*	
17.12.1518	Leone X (*I.*)	Fanzi, Vincenzo (*V. Signinus*)	*Unio*	
3.1.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Prorogatio*	
7.1.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Trivulzio, Cesare (*C. el. Astensis*)	*De promovendo*	
28.1.1519	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Prorogatio*	
10.2.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Si neutri*	
1.3.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per devolutionem*	
19.3.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Per devolutionem*	
22.3.1519	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Prorogatio*	
24.3.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Si neutri*	
5.4.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Cessio*	
8.4.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Resignatio*	
15.4.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	
15.4.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Perinde valere*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
19.4.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Trivulzio, Cesare (*C. el. Astensis*)	*Resignatio*	
29.4.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Resignatio*	
1.5.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Ugoni, Matteo (*M. Phamaugustensis*)	*Cessio*	
4.5.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Collatio*	sì
11.5.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Arnuzzi, Giovanni Luchino (*Io. Arnutius*)	*Indultum*	
15.5.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Ugoni, Matteo (*M. Phamaugustensis*)	*Per devolutionem*	
2.6.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*De non promovendo*	
11.6.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Perinde valere*	
16.6.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Ugoni, Matteo (*M. Phamaugustensis*)	*Indultum*	
23.7.1519	Leone X (*I.*)		*Accolitatus*	sì
25.7.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cessio*	
4.8.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*De promovendo*	
7.8.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Ugoni, Matteo (*M. Phamaugustensis*)	*Extinctio pensionis*	
11.8.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Cessio*	
14.8.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	sì

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
23.8.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Cassatio*	
23.8.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Arnuzzi, Giovanni Luchino (*Io. Arnutius*)	*Nova provisio*	
26.8.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Si neutri*	
6.9.1519	Leone X (*I.*)		*Indultum*	sì
9.9.1519	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Prorogatio*	
14.9.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Trivulzio, Filippo (*Phi. Trivultius*)	*Indultum*	
15.9.1519	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. S. Petri ad vincula*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Commissio*	
15.9.1519	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. S. Petri ad vincula*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Commissio*	
15.9.1519	Grosso Della Rovere, Leonardo (*L. car. S. Petri ad vincula*)	Trivulzio, Cesare (*C. el. Astensis*)	*Commissio*	
15.9.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Cessio*	
12.10.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Prorogatio*	
6.11.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Resignatio*	
6.11.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*De non promovendo*	
8.11.1519	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Beneventano, Marco (*Marcus Benaventanus*)	*Per devolutionem*	
9.1.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Resignatio*	
10.1.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Casali, Giovanni Battista (*Io. Casalius*)	*De non promovendo*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
13.1.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cessio*	
14.1.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
26.1.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
4.2.1520	Leone X (*I.*)		*Mutatio collationis*	sì
24.2.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per obitum*	
28.2.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Expectativa*	sì
28.2.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Resignatio*	
28.2.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Resignatio*	
13.3.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per devolutionem*	
13.4.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
15.4.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Si neutri*	
16.4.1520	Leone X (*I.*)		*Indultum*	sì
17.4.1520	Grosso della Rovere, Leonardo (*L. car. S. Petri ad vincula*)	Maccafani, Giacomo (*Ia. Marsicanus*)	*Commissio per breve*	
17.4.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per devolutionem*	
18.4.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
4.5.1520	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Prorogatio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
8.5.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*De promovendo*	
9.5.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*De promovendo*	
18.5.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per devolutionem*	
19.5.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Si neutri*	
21.5.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Piperari, Andrea (*And. Ausarensis*)	*Cessio*	
5.6.1520	Leone X (*I.*)		*Resignatio*	
11.6.1520	Grosso della Rovere, Leonardo (*L. car. S. Petri ad vincula*)	Casali, Giovanni Battista (*Io. Casalius*)	*Commissio per breve*	
2.10.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Casali, Giovanni Battista (*Io. Casalius*)	*Nova provisio*	
3.10.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*De promovendo*	
6.10.1520	Leone X (*I.*)		*Accessus*	sì
6.10.1520	Leone X (*I.*)		*Nova provisio*	
9.10.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	sì
10.10.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	
11.10.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
16.10.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*In evidentem*	
2.11.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Spagnoli, Alessandro (*Alex. Spagnuolus*)	*Commissio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
20.12.1520	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Casali, Giovanni Battista (*Io. Casalius*)	*Nova provisio*	
21.12.1520	Leone X (*I.*)	Beneventano, Marco (*Mar. Benaventanus*)	*Manutentio*	
24.12.1520	Leone X (*I.*)		*Nova provisio*	
25.1.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cassatio*	
26.1.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Poliasca, Giovanni Francesco (*Io. Poliasca*)	*Nova provisio*	
8.2.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Confirmatio*	
19.2.1521	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
22.2.1521	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*De non promovendo*	
9.3.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*De promovendo*	
15.3.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*De promovendo*	
28.3.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Indultum per devolutionem*	
30.3.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per devolutionem*	
3.4.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Resignatio*	
12.4.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Casali, Giovanni Battista (*Io. Casalius*)	*Cassatio pensionis*	
16.4.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Si in evidentem*	
19.4.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Nova provisio*	
3.5.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
4.6.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Nova provisio*	
4.6.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per devolutionem*	sì
4.6.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Prorogatio*	
4.6.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per devolutionem*	
1.7.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Fanzi, Vincenzo (*V. Signinus*)	*Cassatio pensionis*	
5.7.1521	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Fanzi, Vincenzo (*V. Signinus*)	*Per devolutionem*	
30.8.1521	Leone X (*I.*)		*Indultum*	sì
4.9.1521	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
11.10.1521	Leone X (*I.*)		*Per obitum*	sì
18.10.1521	Leone X (*I.*)		*Confirmatio concordie cum pensione*	
8.5.1522	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	*De non promovendo*	
27.5.1522	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Resignatio*	
15.9.1522	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	*Nova provisio*	
1.11.1522	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cessio*	
3.11.1522	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	*Cessio*	
24.11.1522	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)		*Commissio per breve*	
6.12.1522	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cassatio*	
11.12.1522	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Translatio pensionis*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
10.1.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per obitum*	
19.1.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	*De non promovendo*	
22.1.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Prorogatio*	
13.3.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Fanzi, Vincenzo (*V. Signinus*)	*Cessio*	
13.3.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Fanzi, Vincenzo (*V. Signinus*)	*Erectio*	
24.3.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Trivulzio, Cesare (*C. Comensis*)	*Prorogatio*	
29.3.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Dissolutio unionis*	
30.3.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Cassador, Guglielmo (*G. Cassador*)	*Nova provisio*	
14.4.1523	Adriano VI (*A.*)		*Per obitum*	sì
1.5.1523	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)	Trivulzio, Cesare (*C. Comensis*)	*Confirmatio*	
1.5.1523	Adriano VI (*A.*)		*Per obitum*	sì
1.5.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Confirmatio*	
11.5.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Privatio in forma iuris*	
27.5.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Copis, Giovanni (*Io. Terracinensis*)	*Dispensatio*	
16.6.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Reformatio*	
1.12.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)		*Per obitum*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
15.12.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Resignatio*	
30.12.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Indultum*	
30.12.1523	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
6.1.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Resignatio*	
26.1.1524	Accolti, Pietro (*P. Sabinensis*)		*Privatio*	
23.2.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Resignatio*	
1.3.1524	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Indultum*	
1.3.1524	Clemente VII (*I.*)		*Adprobatio*	
3.3.1524	Clemente VII (*I.*)		*Resignatio*	
10.3.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
10.3.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
30.3.1524	Clemente VII (*I.*)		*Per obitum*	
2.4.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
15.4.1524	Clemente VII (*I.*)		*Prorogatio*	
19.4.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*De non promovendo*	
21.4.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cassatio pensionis*	
12.5.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per devolutionem*	
14.5.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Nova provisio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
19.5.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Indultum*	
27.5.1524	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	Fanzi, Vincenzo (*V. Signinus*)	*Reformatio*	
2.6.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Reformatio*	
2.6.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Cessio*	
11.6.1524	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	Spagnoli, Alessandro (*Alexander Spagnolus*)	*Commissio per breve*	
24.6.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Prorogatio*	
11.8.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Per devolutionem*	
28.8.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Si neutri*	
8.9.1524	Clemente VII (*I.*)		*Per obitum*	sì
18.9.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Cessio*	
2.10.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
12.11.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Nova provisio*	
23.11.1524	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	*Per obitum*	
24.11.1524	Clemente VII (*I.*)		*Per obitum*	
2.12.1524	Clemente VII (*I.*)		*Per obitum*	
13.12.1524	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)		*Commissio per breve*	
10.1.1525	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Resignatio*	
30.1.1525	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)		*Commissio per breve*	
8.2.1525	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)		*Commissio per breve*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
17.2.1525	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Si neutri*	
20.2.1525	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Fanzi, Vincenzo (*V. Signinus*)	*Erectio*	
15.3.1525	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Fanzi, Vincenzo (*V. Signinus*)	*Cessio*	
31.5.1525	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Presentialiter*	
27.6.1525	Burgos, Antonio da (*A. de Burgos*)	Carleno, Gentile (*G. Carlenus*)	*Commissio per breve*	
31.8.1525	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragona*)	*Privatio*	
27.9.1525	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Per obitum*	
6.11.1525	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Nova provisio*	
27.11.1525	Clemente VII (*I.*)		*Resignatio*	
28.11.1525	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Fanzi, Vincenzo (*V. Signinus*)	*Resignatio*	
6.12.1525	Clemente VII (*I.*)		*Nova provisio*	
7.12.1525	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Per obitum*	
30.12.1525	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Resignatio*	
31.12.1525	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Commissio per breve*	
18.1.1526	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragona*)	*Resignatio*	
18.1.1526	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Prorogatio*	
9.2.1526	Clemente VII (*I.*)		*Indultum*	sì

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
8.3.1526	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Privatio*	
9.3.1526	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	*Commissio per breve*	
6.4.1526	Clemente VII (*I.*)	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	*Reformatio*	
16.4.1526	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Fanzi, Vincenzo (*V. Signinus*)	*Erectio*	
17.4.1526	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Per devolutionem*	
28.4.1526	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)	Spagnoli, Alessandro (*Alex. Spagnolus*)	*Commissio per breve*	
3.5.1526	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)	Copis, Giovanni (*Io. Terracinensis*)	*Commissio per breve*	
13.5.1526	Trofino, Felice (*F. Theatinus*)		*Nova provisio*	
27.5.1526	Trofino, Felice (*F. Theatinus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Cessio*	
30.5.1526	Trofino, Felice (*F. Theatinus*)		*Commissio per breve sive indultum*	
1.6.1526	Trofino, Felice (*F. Theatinus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Nova provisio*	
26.6.1526	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Cessio*	
16.8.1526	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Indultum*	
19.8.1526	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Nova provisio*	
27.8.1526	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)	Suardi, Giovanni Francesco (*Io. Fr. Suardius*)	*Commissio per breve*	
27.8.1526	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)		*Commissio per breve sive indultum*	
31.8.1526	Clemente VII (*I.*)	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	*Reformatio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
8.10.1526	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)		*Commissio per breve*	
16.11.1526	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Prorogatio*	
3.12.1526	Clemente VII (*I.*)	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	*Per obitum*	
10.12.1526	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Pacheco, Pietro (*Io. Paciecus*)	*Cessio*	
14.12.1526	Clemente VII (*I.*)	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	*Nova provisio*	
14.12.1526	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	*Si neutri*	
14.12.1526	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	*Si neutri*	
18.1.1527	Clemente VII (*I.*)		*Reformatio*	sì
8.2.1527	Clemente VII (*I.*)	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Casertanus*)	*Per obitum*	sì
31.3.1527	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)	Maccafani, Giacomo (*Ia. Marsicanus*)	*Commissio per breve*	
5.4.1527	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Prorogatio*	
11.6.1527	Clemente VII (*I.*)		*Expectativa*	sì
24.6.1527	Accolti, Pietro (*P. car. S. Eusebii*)		*Cessio*	
2.7.1527	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)		*Per obitum*	sì
6.11.1527	Clemente VII (*I.*)		*Nova provisio*	
21.11.1527	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)		*Expectativa*	sì
18.1.1528	Clemente VII (*I.*)	Simonetta, Giacomo (*Ia. Simoneta*)	*Nova provisio*	
24.1.1528	Clemente VII (*I.*)		*Nova provisio et indultum*	
6.2.1528	Clemente VII (*I.*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Nova provisio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
12.2.1528	Clemente VII (*I.*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*De non publicando*	
28.2.1528	Clemente VII (*I.*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Nova provisio*	
9.3.1528	Clemente VII (*I.*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Per devolutionem*	
13.3.1528	Clemente VII (*I.*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Nova provisio*	
26.3.1528	Clemente VII (*I.*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragona*)	*Per obitum*	sì
1.4.1528	Clemente VII (*I.*)	Capizucchi, Paolo (*P. Capisucus*)	*Per obitum*	
13.4.1528	Clemente VII (*I.*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Nova provisio*	
13.4.1528	Clemente VII (*I.*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Nova provisio*	
13.4.1528	Clemente VII (*I.*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Nova provisio*	
11.7.1528	Clemente VII (*I.*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragona*)	*Per obitum*	
18.7.1528	Clemente VII (*I.*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragona*)	*Per obitum*	sì
8.8.1528	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Per obitum*	sì
12.8.1528	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Resignatio*	
13.8.1528	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Nova provisio*	
28.8.1528	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Per obitum*	
28.8.1528	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Per obitum*	
15.10.1528	Clemente VII (*I.*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Resignatio*	
30.10.1528	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Resignatio*	
7.12.1528	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Iacovacci, Cristoforo (*C. Cassanensis*)	*Commissio per breve*	
29.12.1528	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Resignatio*	
5.2.1529	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*a Sonica*, Bartolomeo (*B. Iustinopolitanus*)	*Commissio per breve*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
20.2.1529	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Resignatio in favorem*	
20.2.1529	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Reformatio*	
1.3.1529	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Cessio*	
1.4.1529	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Expectativa*	sì
15.4.1529	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*In evidentem*	
21.4.1529	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Trivulzio, Cesare (*C. Comensis*)	*Nova provisio*	
4.5.1529	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Confirmatio*	
27.5.1529	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Trivulzio, Cesare (*C. Comensis*)	*Reformatio*	
30.5.1529	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Trivulzio, Cesare (*C. Comensis*)	*Erectio capellanie*	
9.6.1529	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Trivulzio, Cesare (*C. Comensis*)	*Commissio per breve*	
2.10.1529	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Simonetta, Giacomo (*Ia. Pisauriensis*)	*Commissio per breve*	
19.12.1529	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Cessio*	
19.12.1529	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Unio*	
19.12.1529	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Dispensatio*	
29.12.1529	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Nova provisio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
3.2.1530	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragona*)	*Commissio per breve*	
4.2.1530	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragona*)	*Nova provisio*	
11.2.1530	Clemente VII (*I.*)		*Commissio per breve*	
11.2.1530	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragona*)	*Resignatio*	
20.2.1530	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragona*)	*Nova provisio*	
25.2.1530	Clemente VII (*I.*)		*Ad duo*	
25.2.1530	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Ad duo et de non promovendo*	
25.2.1530	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Nova provisio*	
3.3.1530	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Commissio per breve*	
10.3.1530	Clemente VII (*I.*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Resignatio*	
14.3.1530	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Nova provisio*	
15.3.1530	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Nova provisio*	
7.7.1530	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Simonetta, Giacomo (*Ia. Pisauriensis*)	*Nova provisio*	
10.7.1530	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Per devolutionem*	
8.8.1530	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Cassatio pensionis*	
17.8.1530	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Per devolutionem*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
17.8.1530	Clemente VII (*I.*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Cessio cum pensione*	
30.8.1530	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Simonetta, Giacomo (*Ia. Pisauriensis*)	*Cassatio pensionis*	
16.10.1530	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Resignatio*	
24.11.1530	Del Monte, Antonio Maria (*A. Portuensis*)	Poliasca, Giovanni Francesco (*Io. Poliasca*)	*Commissio per breve*	
5.12.1530	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Si neutri*	
10.1.1531	Del Monte, Antonio Maria (*A. Portuensis*)	Ferratini, Baldo (*B. Farratinus*)	*Commissio per breve*	
11.2.1531	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Lambert, Pietro (*P. Lambertus*)	*Nova provisio*	
16.2.1531	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Nova provisio*	
28.2.1531	Clemente VII (*I.*)		*Resignatio*	
10.3.1531	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Si neutri*	
10.3.1531	Clemente VII (*I.*)	Lambert, Pietro (*P. Lambertus*)	*Reservatio iurispatro-natus*	
17.3.1531	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Lambert, Pietro (*P. Lambertus*)	*Cessio*	
21.3.1531	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Nova provisio*	
22.3.1531	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Cessio*	
31.3.1531	Del Monte, Antonio Maria (*A. Portuensis*)	Lambert, Pietro (*P. Lambertus*)	*Commissio per breve*	
31.3.1531	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Cassatio pensionis*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
2.5.1531	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Cassatio pensionis*	
16.5.1531	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Lambert, Pietro (*P. Lambertus*)	*Nova provisio*	
26.5.1531	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Ferratini, Baldo (*B. Farratinus*)	*Commissio per breve*	
2.7.1531	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Lambert, Pietro (*P. Lambertus*)	*Resignatio*	
14.7.1531	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Nova provisio*	
9.11.1531	Del Monte, Antonio Maria (*A. Portuensis*)	Spagnoli, Alessandro (*A. Tricaricensis*)	*Commissio per breve*	
11.11.1531	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Lambert, Pietro (*P. Lambertus*)	*De promovendo*	
15.12.1531	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Nova provisio*	
21.12.1531	Del Monte, Antonio Maria (*A. Portuensis*)	Ferratini, Baldo (*B. Farratinus*)	*Commissio per breve*	
23.12.1531	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*De promovendo*	
5.2.1532	Del Monte, Antonio Maria (*A. Portuensis*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Commissio per breve*	
10.2.1532	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Capizucchi, Paolo (*P. Capisuccus*)	*Nova provisio*	
23.2.1532	Clemente VII (*I.*)	Simonetta, Giacomo (*Ia. Pisauriensis*)	*Erectio cum provisione duarum capellaniarum*	
8.3.1532	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Lambert, Pietro (*P. Lambertus*)	*Cessio*	
26.3.1532	Clemente VII (*I.*)		*Confirmatio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
17.4.1532	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	*Per devolutionem*	
19.4.1532	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Certo modo*	
19.4.1532	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Cassatio pensionis*	
21.6.1532	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Nova provisio*	
1.7.1532	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Lambert, Pietro (*P. Lambertus*)	*Resignatio cum pensione et regressu*	
11.7.1532	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Ferratini, Baldo (*B. Farratinus*)	*Cessio*	
16.9.1532	Clemente VII (*I.*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Reformatio*	
1.10.1532	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)	Capizucchi, Paolo (*P. Capisucchis*)	*Nova provisio*	
4.11.1532	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Ad tria*	
15.11.1532	Bonciani, Giovanni Battista (*Io. Bap. Casertanus*)		*Dispensatio*	
6.1.1533	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Commissio per breve*	
10.1.1533	Clemente VII (*I.*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Perinde valere*	
11.1.1533	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Commissio per breve*	
15.1.1533	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Lambert, Pietro (*P. Lambertus*)	*Dispensatio*	
28.1.1533	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)		*Commissio per breve*	
3.2.1533	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Commissio per breve*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
7.2.1533	Clemente VII (*I.*)	Lambert, Pietro (*P. Lambertus*)	*Confirmatio*	
9.2.1533	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Prorogatio*	
12.2.1533	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Simonetta, Giacomo (*Ia. Pisauriensis*)	*Cassatio pensionis*	
4.3.1533	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)	Capizucchi, Paolo (*P. Capisuccus*)	*Commissio per breve*	
7.6.1533	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragoni*a)	*Ad duo*	
13.6.1533	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Si neutri*	
1.7.1533	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Ferratini, Baldo (*B. Farratinus*)	*Per devolutionem*	
3.7.1533	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	Ferratini, Baldo (*B. Farratinus*)	*Cessio*	
3.7.1533	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	Ferratini, Baldo (*B. Farratinus*)	*Cessio*	
12.7.1533	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)		*De promovendo*	
18.7.1533	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Resignatio cum pensione et regressu*	
29.7.1533	Campeggi, Lorenzo (*L. car. Campegius*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragoni*a)	*Commissio per breve*	
24.9.1533	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)		*Resignatio*	
9.1.1534	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*De non promovendo*	
5.2.1534	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio et ad duo*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
18.3.1534	Cortesi da Prato, Tommaso (*Tho. Vasionensis*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Nova provisio*	
12.6.1534	Clemente VII (*I.*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Confirmatio concordie cum accessu*	
27.11.1534	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Commissio per breve*	
11.12.1534	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S.ti Eustachii*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Si neutri*	
1.4.1535	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Flores, Pietro (*P. Castellimaris*)	*Cassatio pensionis et adsignatio de novo*	
5.4.1535	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Resignatio et ad duo*	
16.4.1535	Paolo III (*A.*)	Ingenwickel, Giovanni (*Io. Ingenwickel*)	*Confirmatio statutorum*	
1.7.1535	Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Devolutio*	
9.7.1535	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Nova provisio*	
9.9.1535	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
12.11.1535	Paolo III (*A.*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
10.1.1536	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*De non promovendo*	
27.1.1536	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
15.2.1536	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Resignatio cum pensione et regressu*	
15.2.1536	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Reformatio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
23.2.1536	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Resignatio*	
26.2.1536	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Cessio*	
3.3.1536	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Si neutri*	
5.3.1536	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Indultum*	
5.3.1536	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Indultum*	
10.3.1536	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Commissio per breve*	
21.3.1536	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Cassatio pensionis*	
29.3.1536	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
28.4.1536	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Indultum*	
1.9.1536	Paolo III (*A.*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Reformatio*	
12.9.1536	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Si neutri*	
26.9.1536	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Indultum*	
5.11.1536	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Si neutri*	
7.11.1536	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Certo modo*	
7.4.1537	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Aragonia, Nicolò (*N. Bosanensis*)	*Prorogatio*	
				sì

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
11.5.1537	Cesi, Paolo Emilio (*P. car. S. Eustachii*)	Aragonia, Nicolò (*N. Bosanensis*)	*Expectativa*	sì
25.5.1537	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Nova provisio*	
20.6.1537	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Aragonia, Nicolò (*N. Bosanensis*)	*Nova provisio*	
22.6.1537	Paolo III (*A.*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Reformatio*	
5.11.1537	Paolo III (*A.*)		*Reformatio*	
5.11.1537	Simonetta, Giacomo (*Ia. car. Simoneta*)	Aragonia, Nicolò (*N. Bosanensis*)	*Nova provisio*	
12.12.1537	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Aragonia, Nicolò (*N. Aragonia*)	*Per obitum*	
13.12.1537	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
14.1.1538	Paolo III (*A.*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Reformatio*	
14.1.1538	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Commissio per breve*	
18.1.1538	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
22.4.1538	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Aragonia, Nicolò (*N. Bosanensis*)	*Si neutri*	
27.4.1538	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Cortesi, Tommaso (*Tho. Vasionensis*)	*Prorogatio*	
1.8.1538	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Commissio per breve*	
11.9.1538	Iacovacci, Cristoforo (*C. car. Iacobatius*)	Aragonia, Nicolò (*N. Bosanensis*)	*Expectativa*	sì
11.9.1538	Iacovacci, Cristoforo (*C. car. Iacobatius*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Propter simoniam*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
26.9.1538	Iacovacci, Cristoforo (*C. car. Iacobatius*)	Cicada, Giovanni Battista (*Io. Ba. Cicada*)	*Devolutio*	
28.10.1538	Simonetta, Giacomo (*Ia. car. Symoneta*)	*Versus*, L. (*L. Versus*)	*Expectativa*	sì
6.11.1538	Paolo III (*A.*)		*Confirmatio*	
9.11.1538	Mede, Bernardino dei conti di (*Be. Alatrinus*)	*Versus*, L. (*L. Versus*)	*Indultum*	
11.11.1538	Simonetta, Giacomo (*Ia. car. Symoneta*)	Cicada, Giovanni Battista (*Io. Ba. Cicada*)	*Indultum*	
22.11.1538	Mede, Bernardino dei conti di (*Be. Alatrinus*)	*Versus*, L. (*L. Versus*)	*Unio*	
27.1.1539	Simonetta, Giacomo (*Ia. car. Symoneta*)	*Versus*, L. (*L. Versus*)	*Nova provisio et de non promovendo*	
6.2.1539	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Si neutri*	
14.4.1539	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	*Versus*, L. (*L. Versus*)	*Certo modo*	
21.4.1539	Simonetta, Giacomo (*Ia. car. Symoneta*)	Petrucci, Rinaldo (*Ray. Petrucius*)	*Si in evidentem*	
28.4.1539	Simonetta, Giacomo (*Ia. car. Symoneta*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio cum pensione*	
5.5.1539	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Alberici, Francesco (*F. de Racaneto*)	*Commissio per breve*	
5.5.1539	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio et ad duo*	
6.5.1539	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
16.5.1539	Simonetta, Giacomo (*Ia. car. Symoneta*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*De horis*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
16.5.1539	Simonetta, Giacomo (*Ia. car. Symoneta*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio cum pensione*	
21.5.1539	Simonetta, Giacomo (*Ia. car. Symoneta*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Dissolutio et resignatio*	
26.5.1539	Simonetta, Giacomo (*Ia. car. Symoneta*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Propter simoniam*	
3.6.1539	Simonetta, Giacomo (*Ia. car. Symoneta*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*De horis*	
16.6.1539	Capizucchi, Paolo (*P. Neocastrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Cassatio pensionis*	
18.7.1539	Paolo III (*A.*)	Cicada, Giovanni Battista (*Io. B. Cicada*)	*Absolutio*	
19.7.1539	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Alberici, Francesco (*F. de Racaneto*)	*Commissio per breve*	
30.7.1539	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Draco, Paolo (*P. Draco*)	*Reformatio*	
10.8.1539	Mede, Bernardino dei conti di (*B. Alatrinus*)	Petrucci, Rinaldo (*Ray. Petrucius*)	*Nova provisio*	
4.9.1539	Mede, Bernardino dei conti di (*B. Alatrinus*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
28.9.1539	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Cicada, Giovanni Battista (*Io. B. Cicada*)	*Surrogatio*	
8.10.1539	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Cessio*	
15.10.1539	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Surrogatio*	
15.10.1539	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Cicada, Giovanni Battista (*Io. B. Cicada*)	*Per obitum*	
25.10.1539	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Cicada, Giovanni Battista (*Io. B. Cicada*)	*Per obitum*	
29.10.1539	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
1.11.1539	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Cortesi, Tommaso (*Tho. Vasionensis*)	*Commissio per breve*	
3.11.1539	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Cicada, Giovanni Battista (*Io. B. Cicada*)	*Nova provisio*	
17.11.1539	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*De horis*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
20.11.1539	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Cicada, Giovanni Battista (*Io. B. Cicada*)	*Nova provisio*	
21.11.1539	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
8.12.1539	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Cortesi, Tommaso (*Tho. Vasionensis*)	*Nova provisio*	
12.12.1539	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Perinde valere*	
19.1.1540	Archinto, Filippo (*Ph. Sansepulchrensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Cessio*	
28.1.1540	Paolo III (*A.*)	Worst, Pietro van der (*P. Aquensis*)	*Prorogatio*	
2.2.1540	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*De non promovendo*	
19.3.1540	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Archinto, Filippo (*Ph. Sansepulchrensis*)	*Nova provisio*	
21.3.1540	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Archinto, Filippo (*Ph. Sansepulchrensis*)	*Certo modo*	
1.4.1540	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Alberici, Francesco (*F. de Racaneto*)	*Commissio per breve*	
22.4.1540	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Ad duo*	
8.7.1540	Paolo III (*A.*)	Worst, Pietro van der (*P. Aquensis*)	*Prorogatio*	
31.7.1540	Paolo III (*A.*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Per obitum*	sì
10.8.1540	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Surrogatio*	
10.8.1540	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
27.8.1540	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Worst, Pietro van der (*P. Aquensis*)	*Nova provisio*	
29.9.1540	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
29.9.1540	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
28.10.1540	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Nova provisio*	
2.11.1540	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Cassatio pensionis*	
24.1.1541	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Archinto, Filippo (*Phi. Sansepulchrensis*)	*Nova provisio*	
26.2.1541	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Si in evidentem*	
2.3.1541	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Resignatio*	
9.3.1541	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Resignatio*	
9.3.1541	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Resignatio*	
17.4.1541	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Petrucci, Rinaldo (*Ray. Petrucius*)	*Nova commenda*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
28.4.1541	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*De promovendo et ad duo*	
4.5.1541	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Cassatio pensionis*	
4.6.1541	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Pietro (*P. Casertanus*)	*Cessio*	
4.11.1541	Paolo III (*A.*)	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	*Prorogatio*	
13.11.1541	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Cortesi, Tommaso (*Tho. Vasionensis*)	*De promovendo*	
22.12.1541	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Resignatio cum pensione*	
1.3.1542	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Nova provisio*	
7.3.1542	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Draco, Paolo (*P. Dracus*)	*Commissio per breve*	
17.3.1542	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*De non promovendo*	
24.3.1542	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Certo modo*	
26.3.1542	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Resignatio cum pensione*	
28.4.1542	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Archinto, Filippo (*Ph. Sansepulchrensis*)	*De horis*	
9.5.1542	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Cessio*	
1.6.1542	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Archinto, Filippo (*Ph. S.ti Sepulchrensis*)	*Nova provisio*	
26.6.1542	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	*Reformatio*	
24.8.1542	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Resignatio*	
7.9.1542	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Cessio cum pensione*	
9.9.1542	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car. Guidicionus*)	Alberici, Francesco (*F. de Racaneto*)	*Commissio per breve*	
13.10.1542	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Nova provisio*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
17.2.1543	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Commissio per breve*	
24.2.1543	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Alberici, Francesco (*F. de Racaneto*)	*De horis*	
28.2.1543	Campeggi, Giovanni (*Io. Parentinus*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Resignatio cum pensione*	
3.3.1543	Pio, Rodolfo (*R. car.lis de Carpo*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Commissio per breve*	
8.3.1543	Campeggi, Giovanni (*Io. Parentinus*)	Alberici, Francesco (*F. de Racaneto*)	*Cassatio pensionis*	
5.6.1543	Campeggi, Giovanni (*Io. Parentinus*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*De non promovendo*	
6.6.1543	Campeggi, Giovanni (*Io. Parentinus*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Confirmatio*	
26.10.1543	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Alberici, Francesco (*F. de Racaneto*)	*Ad duo*	
1.11.1543	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Prorogatio*	
21.11.1543	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Alberici, Francesco (*F. de Racaneto*)	*Relaxatio iuramenti*	
18.12.1543	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Alberici, Francesco (*F. de Racaneto*)	*Commissio per breve*	
5.1.1544	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*De horis*	
6.2.1544	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Draco, Paolo (*P. Draco*)	*Commissio per breve*	
8.2.1544	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Cessio cum accessu*	
29.4.1544	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Trivulzio, Antonio (*A. Tolonensis*)	*De horis*	
29.4.1544	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Trivulzio, Antonio (*A. Tolonensis*)	*De non promovendo*	
26.5.1544	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Trivulzio, Antonio (*A. Tolonensis*)	*Ad duo*	
30.6.1544	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*De horis*	
4.7.1544	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Sfondrati, Francesco (*F.s Sarnensis*)	*Commutatio voluntatis*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
26.2.1545	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Boncompagni, Ugo (*V. Boncompagnus*)	*Indultum*	
14.4.1545	Parisio, Pietro Paolo (*P. car. Parisius*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Confirmatio privilegiorum*	
6.5.1545	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Commissio per breve*	
31.10.1545	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Doria, Giovanni Battista (*Io. B. Doria*)	*Commissio per breve*	
31.10.1545	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)		*Commissio per breve*	
4.11.1545	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Reformatio*	
21.11.545	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Ferratini, Baldo (*B. Liparensis*)	*Reformatio*	
21.11.1545	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Milanesi, Ludovico (*L. Milanesius*)	*Commissio per breve*	
6.5.1546	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Milanesi, Ludovico (*L. Milanesius*)	*Commissio per breve*	
3.10.1546	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Commissio per breve*	
3.12.1546	Andrighelli, Nicolò (*N. Car. Andrighellus*)	Milanesi, Ludovico (*L. Milanesius*)	*Perinde valere*	
4.3.1547	Paolo III (*A.*)	L.	*Ad duo*	
2.12.1547	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Milanesi, Ludovico (*L. Milanesius*)	*De horis*	
12.12.1547	Alberici, Francesco (*F. de Racaneto*)	Milanesi, Ludovico (*L. Milanesius*)	*Nova provisio et ad duo*	
20.2.1548	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Ferratini, Baldo (*B. Liparensis*)	*Commissio per breve*	
15.4.1548	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Ad tria*	
15.4.1548	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Ad tria*	
4.5.1548	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Lambertus*)	*Per obitum*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
31.12.1548	Sfondrati, Francesco (*F. car. Sfondratus*)	Boncompagni, Ugo (*V. Boncompagnus*)	*Erectio cum nova provisione*	
14.3.1549	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Niciensis*)	*Nova provisio*	
3.6.1549	Guidiccioni, Bartolomeo (*B. car.lis Guidicionus*)	Alberici, Francesco (*F. de Racaneto*)	*Commissio per breve*	
8.7.1549	Spiriti, Cristoforo (*C. Cesenatensis*)	Lambert, Francesco (*F. Niciensis*)	*Ad duo*	
30.8.1549	Sfondrati, Francesco (*F. car. Sfondratus*)	Lenzi, Lorenzo (*L. Firmanus*)	*Resignatio*	
10.9.1549	Sfondrati, Francesco (*F. car. Sfondratus*)	Del Bene, Bernardo (*B. del Bene*)	*Nova provisio*	
11.10.1549	Sfondrati, Francesco (*F. card. Sfondratus*)	Del Bene, Bernardo (*B. del Bene*)	*Resignatio*	
13.3.1550	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Lambert, Francesco (*F. Niciensis*)	*Indulgentia*	
5.6.1550	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*Commissio per breve*	
15.7.1550	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Commissio per breve*	
9.8.1550	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Lambert, Francesco (*F. Niciensis*)	*Resignatio*	
18.8.1550	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Milanesi, Ludovico (*L. Milanesius*)	*Per obitum*	
28.8.1550	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Odescalchi, Paolo (*P. Odescalcus*)	*Commissio per breve*	
1.9.1550	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Lambert, Francesco (*F. Niciensis*)	*Per obitum*	
18.12.1550	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*De horis*	
19.12.1550	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Doria, Giovanni Battista (*Io. B. Doria*)	*Confirmatio donationis*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
19.12.1550	Giulio III (*I.*)	Vernely, Nicolò (*N. Balneoregensis*)	*Compaternitas*	
5.1.1551	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Lambert, Francesco (*F. Niciensis*)	*Resignatio cum pensione*	
5.1.1551	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Lambert, Francesco (*F. Niciensis*)	*Nova provisio*	
5.1.1551	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Lambert, Francesco (*F. Niciensis*)	*Resignatio cum pensione*	
15.1.1551	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Lambert, Francesco (*F. Niciensis*)	*Cessio*	
15.1.1551	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Lambert, Francesco (*F. Niciensis*)	*Cessio*	
16.3.1551	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*Commissio per breve*	
2.4.1551	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Alberici, Francesco (*F. de Racaneto*)	*Commissio per breve*	
6.11.1551	Veralli, Paolo Emilio (*Pa. E. Rossanensis*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Commissio per breve*	
30.1.1552	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car.lis de Medicis*)	Odescalchi, Paolo (*P. Odescalcus*)	*De promovendo*	
30.1.1552	Veralli, Paolo Emilio (*Pa. E. Rossanensis*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Commissio per breve*	
8.2.1552	Veralli, Paolo Emilio (*P. E. Veralli*)	Odescalchi, Paolo (*P. Odescalcus*)	*Commissio per breve*	
22.2.1552	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Odescalchi, Paolo (*P. Odescalcus*)	*De promovendo*	
3.3.1552	Veralli, Paolo Emilio (*Pa. E. Rossanensis*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*Commissio per breve*	
1.4.1552	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Milanesi, Ludovico (*L. Milanesius*)	*De horis*	
11.5.1552	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Certo modo*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
21.5.1552	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Odescalchi, Paolo (*P. Odescalcus*)	*Surrogatio*	
22.5.1552	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*Reformatio*	
8.7.1552	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Bozzuto, Annibale (*A. Avinionensis*)	*Commissio per breve*	
31.7.1552	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Odescalchi, Paolo (*P. Odescalcus*)	*Reformatio*	
28.11.1552	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*Nova provisio*	
19.12.1552	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*De horis*	
6.1.1553	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*Commissio per breve*	
31.1.1553	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*Reformatio*	
4.2.1553	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Archinto, Filippo (*Ph. Salutiarensis*)	*Nova provisio*	
4.2.1553	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Archinto, Filippo (*Ph. Salutiarensis*)	*Commissio per breve*	
8.3.1553	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Odescalchi, Paolo (*P. Odescalcus*)	*De promovendo*	
4.5.1553	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*De non promovendo*	
10.5.1553	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*Commissio per breve*	
15.5.1553	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Indultum*	
21.5.1553	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Milanesi, Ludovico (*L. Milanesius*)	*De non promovendo*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
9.6.1553	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Cavallo, Girolamo (*H. Caballus*)	*Commissio per breve*	
4.9.1553	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Lomellini, Benedetto (*B. Lomellinus*)	*De promovendo*	
7.10.1553	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	L.	*Resignatio*	
6.11.1553	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Milanesi, Ludovico (*L. Milanesius*)	*De horis*	
6.11.1553	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*Ad duo*	
24.11.1553	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	L.	*Ad duo*	
2.1.1554	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Lenzi, Lorenzo (*Laur. Firmanus*)	*De horis*	
4.1.1554	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*De horis*	
16.1.1554	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Indulgentia*	
22.2.1554	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Archinto, Filippo (*Ph. Salutiarensis*)	*Si neutri*	
5.4.1554	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Guidoboni, Giovanni Battista (*I. Guidobonus*)	*De horis*	
7.5.1554	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Carosi, Vincenzo (*V. Carosius*)	*Commissio per breve*	
11.5.1554	Veralli, Girolamo (*H. car.lis Verallus*)	Archinto, Filippo (*Ph. Salutiarensis*)	*Commissio per breve*	
12.5.1554	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Gaddi, Taddeo (*Tha. Consentinus*)	*Nova provisio*	
13.5.1554	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Lomellini, Benedetto (*B. Lomellinus*)	*Si neutri*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
17.5.1554	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*De horis*	
3.8.1554	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car.lis de Medicis*)	Odescalchi, Paolo (*P. Odescalcus*)	*Nova provisio*	
12.9.1554	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Odescalchi, Paolo (*P. Odescalcus*)	*Cassatio pensionis*	
23.11.1554	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Boncompagni, Ugo (*V. Boncompagnus*)	*De horis*	
21.1.1555	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Lomellini, Benedetto (*B. Lomellinus*)	*Cessio*	
10.3.1555	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car.lis de Medicis*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*Pensio*	
10.3.1555	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car.lis de Medicis*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*Pensio*	
6.6.1555	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car.lis de Medicis*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*De horis*	
14.6.1555	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Doria, Giovanni Battista (*Io. B. Doria*)	*De horis*	
20.8.1555	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Lomellini, Benedetto (*B. Lomellinus*)	*Commissio per breve*	
27.9.1555	Spiriti, Cristoforo (*C. Hierosolimitanus*)	Draco, Paolo (*P. Draco*)	*De horis*	
7.1.1557	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisaurensis*)	*Surrogatio*	
4.5.1557	Scotti, Giovanni Bernardino (*B. car.lis Tranensis*)		*Erectio in viceprotho-medicum*	sì
20.12.1557	Medici, Giovanni Antonio (*Io. A. car. de Medicis*)	Draco, Paolo (*P. Draco*)	*Resignatio*	
9.6.1558	Boncompagni, Ugo (*V. Boncompagnus*)	Lomellini, Benedetto (*B. Lomellinus*)	*De non promovendo*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
10.12.1558	Scotti, Giovanni Bernardino (*B. car. Tranensis*)	Draco, Paolo (*P. Draco*)	*Si in evidentem*	
1.1.1559	Boncompagni, Ugo (*V. Vestanus*)	Lomellini, Benedetto (*B. Lomellinus*)	*Ad duo*	
10.1.1559	Boncompagni, Ugo (*V. Vestanus*)	Closio, Donato de (*Do. de Closio*)	*De promovendo*	
22.1.1559	Boncompagni, Ugo (*V. Vestanus*)	Simonetta, Ludovico (*L. Pisauriensis*)	*Resignatio*	
20.5.1559	*Suavius*, Giovanni (*Io. car.lis Reomanus*)	Lancellotti, Lancellotto (*L. Lancelotius*)	*Commissio per breve*	
31.1.1560	Vitelli, Vitellozzo (*V. car. Vitellius*)	Spina, Aurelio (*A. Spina*)	*Ad duo et de non promovendo*	
6.5.1560	Pio IV (*I.*)	L.	*Surrogatio*	
21.5.1560	Pio IV (*I.*)	L.	*Legitimatio*	
26.4.1561	Boncompagni, Ugo (*V. Vestanus*)	Bracelli, Govanni Battista (*Io. B. Braccellus*)	*Nova provisio*	
18.6.1561	Boncompagni, Ugo (*V. Vestanus*)	Giustini, Cosma (*C. Iustinus*)	*Nova provisio*	
24.6.1561	Pio IV (*I.*)	*Leccamus*, Giovanni (*Io. Leccamus*)	*Per obitum*	
15.7.1561	Pio IV (*I.*)	L.	*Absolutio*	
9.8.1561	Pio IV (*I.*)		*Per obitum*	
11.10.1561	Campeggi, Tommaso (*Tho. Feltrensis*)	Bracelli, Giovanni Battista (*Io. Braccellius*)	*Commissio per breve*	
2.1.1562	Vitelli, Vitellozzo (*V. car. Vitellius*)	Cattanei, Pietro Battista (*P. Cataneus*)	*Nova provisio*	
2.5.1562	Pio IV (*I.*)		*Cessio*	
21.7.1562	Doria, Giovanni Battista (*Io. B. Doria*)	Lebreton, Ludovico (*L. Lebreton*)	*Si neutri*	sì
12.9.1562	Pio IV (*I.*)		*Commissio in curia*	
11.11.1562	Doria, Giovanni Battista (*Io. B. Doria*)	Taverna, Ludovico (*L. Taberna*)	*Certo modo*	
5.2.1563	*Suavius*, Giovanni (*Io. car. Reomanus*)	Sassi, Lucio (*L. Saxus*)	*Commissio per breve*	
5.6.1563	Vitelli, Vitellozzo (*V. car. Vitellius*)	Pasi, Bonifacio (*B. Pasius*)	*Prorogatio*	
20.6.1563	*Suavius*, Giovanni (*Io. car. Reomanus*)	Schinchinelli, Alessandro (*A. Schinchinellus*)	*Commissio per breve*	

data	responsabile segnatura	referendario	rubrica	*motu proprio*
15.9.1563	Lomellini, Benedetto (*B. Lomellinus*)		*Nova provisio*	
15.9.1563	Vitelli, Vitellozzo (*V. car. Vitellius*)	Pasi, Bonifacio (*B. Pasius*)	*Si neutri*	
28.9.1563	Lomellini, Benedetto (*B. Lomellinus*)	Pasi, Bonifacio (*B. Pasius*)	*Si neutri*	
6.10.1563	Lomellini, Benedetto (*B. Lomellinus*)	Pasi, Bonifacio (*B. Pasius*)	*Nova provisio*	
11.11.1563	Lomellini, Benedetto (*B. Lomellinus*	Giustini, Cosma (*C. Iustinus*)	*Nova provisio*	
11.11.1563	Vitelli, Vitellozzo (*V. car. Vitellius*)	Schinchinelli, Alessandro (*A. Schinchinellus*)	*Certo modo*	
5.5.1564	Boncompagni, Ugo (*V. Vestanus*)		*Per obitum*	
9.5.1564	Vitelli, Vitellozzo (*V. car. Vitellius*)	Lancellotti, Lancellotto (*L. Lancilotius*)	*Resignatio cum pensione*	
2.9.1564	Borromeo, Carlo (*C. car. Borromaeus*)		*Per obitum*	
22.9.1564	Vitelli, Vitellozzo (*V. car. Camerarius*)	Schinchinelli, Alessandro (*A. Schinchinellus*)	*Resignatio cum pensione*	
22.9.1564	Boncompagni, Ugo (*V. Vestanus*)	Pasi, Bonifacio (*B. Pasius*)	*Absolutio ab homicidio*	
20.10.1564	Boncompagni, Ugo (*V. Vestanus*)	Del Bufalo, Marcello (*M. Bubalus*)	*Certo modo*	

4. Petenti ecclesiastici

Abel, Giacomo
Agrone, Antonio di Giacomo di Giovanni da
Alberti, Alberto
Alberti, Alberto di Francesco
Alberti D'Enno, Alberto
Albi, Nicolò
Alessandrini, Francesco
Aliprandino, Biagio
Amsterdam, Gherardo di Ildebrando da
Anda, Bernardino *de*
Angerer, Cristoforo
Angerer, Gregorio
Antolini, Giovanni
a Palude, Domenico
Approvini, Girolamo
Aproellus, Giacomo
Arco, Alessandro da
Arco, Andrea di Francesco dei conti di
Arco, Carlo di Paride dei conti di
Arco, Francesco di Antonio dei conti di
Arco, Odorico di Paride dei conti di
Arco, Oliviero dei conti di
Arco, Paride dei conti di
Arco, Pietro di Antonio dei conti di
Arco, Sigismondo di
Arco, Tommaso Francesco da
Arco, Vinciguerra di
Arrivabeni, Filippo
Arrivabeni, Girolamo *iunior*
Arrivabeni, Girolamo *senior*
Arrivabeni, Troiano
Ascendis, Cristoforo *de*
Averoldi, Bartolomeo
Averoldi, Camillo
Balarinus, Antonio
Baldironi, Battista
Baldoini, Antonio
Baldoini, Francesco
Baldoini, Girolamo
Balista, Giacomo
Balzani, Ludovico
Bannisio, Giacomo *iunior*
Bannisio, Giacomo *senior*
Baroni, Giovanni
Baschenis, Antonio *de*
Baschenis, Pietro *de*
Bayler, Tommaso
Beger, Giacomo
Benedetti, Bernardino
Benuzzi, Giacomo
Beretta, Francesco
Bergomotti, Lorenzo
Bernerio, Luigi
Bertolotti, Bernardino
Bevilacqua, Giovanni
Bezzi, Gaspare
Blanchis, Giulio *de*
Bologna, Camillo da
Bologna, Timoteo da
Boluart, Crisanto
Bondoni, Guglielmo
Bonmartini, Candido
Bonmartini, Girolamo
Bonora, Antonio
Brescino, Michele di Filippo *de*
Briosi, Michele
Brochis, Pietro *de*
Broilo, Pietro
Buel o *Buell*, Andrea
Buturellis, Angelo di Giovanni *de*
Campagnola, Vincenzo
Campanella, Giacomo
Campeggi, Tommaso
Canissis, Torquato *de*
Canophilus, Manfredo
Cantoni, Cristoforo
Capistrello, Silvestro da
Caracciolo, Ettore
Caracciolo, Giovanni Battista
Carafa, Vincenzo
Castelbarco, Romualdo di
Castel Campo, Galassio di Galassio da
Castel Cles, Mattia da
Cavaleri, Stefano
Cazuffi, Francesco
Ceschi, Vittore
Chimelli, Gaspare
Chizzola, Giacomo Maria
Chizzola, Giovanni Battista

Cima, Nicolò *de*
Ciocca, Bartolomeo
Cipro, *Saphirus* del fu Dante da
Citassis, Torquato *de*
Clesio, Bernardo
Cologna, Giovanni Antonio da
Confalonieri, Girolamo
Conti, Domenico
Contoldi, Andrea
Cornaro, Aloisio
Cornaro, Marco detto *Cornelius*
Corneto, Adriano da
Corophili, Cristoforo
Corrado, Antonio
Correggio, Girolamo da
Costede, Odorico
Cozzali, Gabriele
Crinaria, Michele
Cristoforo di Francesco
Cronst, Giorgio
Cuccinis, Antonio *de*
Cusio, Pietro Giovanni da
Dantis, Giacomo *de*
Dati, Giovanni Battista
De Fatis, Antonio *iunior*
De Fatis, Donato
De Fatis, Tommaso
De Fatis, Vittore
Degloss, Bernardo
Della Betta, Gabriele di Pietro Antonio
Della Betta, Giovanni Francesco
Della Bona, Giovanni Antonio
Della Fontana, Lorenzo
Del Monaco, Giovanni
Del Monaco o da Denno, Tommaso
Demitius, Giacomo
D'Enno, Alberto
Desiderati, Tommaso
Desiderati, Udalrico
Dietenhauser, Giovanni
Dominis, Nicolò *de*
Donatis, Francesco *de*
Doninis, Antonio di Alessandro *de*
Doninis, Giovanni Domenico di Simone *de*
Dovizi da Bibbiena, Bernardo
Duri, Giovanni
Durkain, Cristiano
Ecclesia, Ludovico *de*
Enselmini, Antonio di Pietro
Entstrasser, Osvaldo
Ettinger, Servazio
Evegor, Tommaso
Eynet, Rodrigo *de*
Fabbri, Clemente
Fabbri, Marco
Fabri, Lorenzo
Faccini, Giovanni Battista
Fanzinus, Bonaventura
Ferarius, Girolamo
Fereariа, Francesco *de*
Fiorano, Geminiano da
Flieger, Antonio
Flieger, Pietro
Fondoyer, Leonardo
Fortibus, Giovanni Maria *de*
Fracassius, Michele Alano
Francesco di Walter
Franza, Nicolò
Frazorzo, Trentino
Frosius, Nicolò
Fucius, Giovanni
Gambara, Uberto
Garimberti, Girolamo
Gaudenzi, Antonio
Gentili, Simone
Gentilini, Giacomo Antonio
Gerardi, Giovanni
Ghise, Tommaso
Giacomelli, Francesco
Giorgi, Giorgio
Giovanni di Antonio
Giovanni di Goffredo
Goffredi, Marsilio
Grata, Massimo *de*
Guglielmi, Giovanni
Gumppenberg, Ambrogio von
Han-Hanperg, Sigismondo
Heris, Paolo *de*
Herliges, Giovanni *de*
Hieronimis, Girolamo *de*
Hötfilter, Iodoco
Ingenwinckel, Giovanni
Ingram, Andrea
Institoris, Biagio

5. Familiari pontifici

nome	petente	data	rubrica
Arrivabeni, Girolamo	sì	25.10.1516	*Prorogatio*
	sì	11.11.1516	*Extinctio pensionis*
	sì	29.11.1516	*Cassatio pensionis*
	sì	6.4.1517	*Cessio*
	sì	21.10.1518	*Cassatio*
	sì	5.4.1519	*Cessio*
	sì	8.4.1519	*Resignatio*
	sì	1.5.1519	*Cessio*
	sì	7.8.1519	*Extinctio pensionis*
	sì	1.3.1523	*Erectio*
Bagarotto, Marco	no	11.8.1519	*Cessio*
Bannisio, Giacomo	sì	12.10.1519	*Prorogatio*
Baschenis, Pietro *de*	sì	22.10.1516	*Perinde valere*
Bellendini, Leonardo	no	9.10.1513	*Per obitum*
Benedetti, Bernardino	sì	7.2.1515	*Erectio*
Bergomotti, Lorenzo	no	19.8.1514	*Per obitum*
	sì	20.10.1514	*Resignatio*
	no	4.2.1520	*Mutatio collationis*
Bertolotti, Bernardino	sì	21.7.1517	*Translatio*
Bibbiena, Angelo di Giovanni Battista da	no	19.8.1513	*Per obitum*
Branconio, Giovanni Battista	no	5.10.1515	*Cessio*
Cattaneo, Giovanni Battista	no	4.6.1521	*Per devolutionem*
Charissinis, Gerardo *de*	no	1.5.1523	*Per obitum*
Chizzola, Giacomo Maria	sì	4.6.1521	*Per devolutionem*
	sì	5.7.1521	*Per devolutionem*
Cima, Nicolò *de*	sì	31.8.1525	*Privatio*
	no	27.5.1526	*Cessio*
Conti, Domenico	sì	6.4.1513	*Nova provisio*
Corrado, Antonio	sì	11.9.1538	*Propter simoniam*
	no	11.9.1538	*Expectativa*
	no	28.10.1538	*Expectativa*
	sì	21.5.1539	*Dissolutio et resignatio*
	sì	26.5.1539	*Propter simoniam*
Correggio, Girolamo da	sì	5.1.1551	*Resignatio cum pensione*
	sì	5.1.1551	*Resignatio cum pensione*
Costede, Odorico	sì	15.7.1513	*Cessio*
	sì	6.11.1519	*Resignatio*
Crinaria, Michele	sì	6.4.1517	*Cessio*
De Fatis, Tommaso	sì	24.11.1530	*Commissio per breve*
Della Valle, Ottaviano	no	1.4.1529	*Expectativa*
Diaz, Didaco	no	11.4.1516	*Cassatio*
Ecclesia, Ludovico *de*	sì	1.5.1519	*Cessio*

nome	petente	data	rubrica
Fabbri, Clemente	no	14.7.1514	*Cessio*
	sì	4.8.1514	*Pensio*
	sì	26.4.1515	*Perinde valere*
	sì	23.7.1515	*Si neutri*
	sì	7.12.1515	*Resignatio*
	sì	9.1.1516	*Perinde valere*
Fiorano, Geminiano da	sì	28.3.1521	*Indultum per devolutionem*
	sì	30.3.1521	*Per devolutionem*
	sì	26.6.1526	*Cessio*
	sì	10.12.1526	*Cessio*
Fortibus, Giovanni Maria *de*	sì	21.3.1540	*Certo modo*
Gambara, Uberto	sì	1.3.1524	*Adprobatio*
Garimberti, Girolamo	sì	4.6.1541	*Cessio*
Gentili, Simone	no	1.4.1514	*Per obitum*
	sì	31.8.1515	*Resignatio*
	sì	3.7.1516	*Per devolutionem*
	no	29.1.1518	*Cessio*
Gentilini, Giacomo Antonio	sì	15.5.1519	*Per devolutionem*
Gratinus, Giacomo	no	23.9.1518	*Per obitum*
Guglielmi, Giovanni	sì	12.3.1516	*Cassatio*
	sì	7.4.1516	*Cassatio*
Han-Hanperg, Sigismondo	no	26.6.1526	*Cessio*
Hauser, Carlo	no	8.8.1528	*Per obitum*
Heris, Paolo *de*	sì	24.6.1527	*Cessio*
Hopher, Michele	no	11.2.1515	*Surrogatio*
Ingenwinckel, Giovanni	sì	23.9.1513	*Resignatio*
	no	28.4.1514	*Extinctio cum reservatione beneficii*
Ingram, Andrea			
	sì	6.11.1513	*Cessio*
	sì	4.12.1513	*Cessio*
	sì	3.1.1515	*Resignatio*
	sì	5.2.1515	*Resignatio*
Lambradellus, Matteo	no	31.7.1540	*Per obitum*
Lante, Michele	sì	14.4.1513	*Nova provisio*
Madrigal, Giovanni *de*	no	14.4.1523	*Per obitum*
Montestinus, Domenico	sì	24.3.1542	*Certo modo*
Nagel, Giacomo	no	4.5.1519	*Collatio*
Nobili, Giovanni	sì	7.3.1515	*Per devolutionem*
Nofriis, Giovanni Nicolò di Leonardo *de, alias Scagnetus*	sì	8.4.1519	*Resignatio*
Pinzoni, Filippo	sì	12.5.1524	*Per devolutionem*
Pio, Rodolfo	sì	17.4.1526	*Per devolutionem*
Piora, Antonio	sì	19.4.1519	*Resignatio*
Piperari, Andrea	no	28.3.1516	*Cessio*
	no	28.3.1516	*Cessio*

nome	petente	data	rubrica
	no	2.5.1516	*Cessio*
	no	21.7.1517	*Translatio*
Poltronieri, Bernardo	sì	15.7.1513	*Cessio*
	sì	25.9.1513	*Cessio*
Porri, Paolo di Leonardo	sì	1.4.1528	*Per obitum*
Prato, Giovanni Battista di Cristoforo di Giovanni da	sì	8.3.1526	*Privatio*
Radicius, Pietro	sì	2.3.1541	*Resignatio*
Richebe, Giovanni	no	10.3.1555	*Pensio*
Rosino, Stefano	no	30.6.1514	*Erectio*
	sì	28.1.1515	*Perinde valere*
	sì	22.3.1519	*Prorogatio*
	sì	9.9.1519	*Prorogatio*
	sì	4.5.1520	*Prorogatio*
	no	4.5.1548	*Per obitum*
Rosseini, Matteo di Guglielmo *de*	no	23.7.1519	*Accolitatus*
San Bonifacio, Ludovico dei conti di	sì	3.1.1519	*Prorogatio*
	sì	11.8.1519	*Cessio*
Schurman, Giovanni	no	21.5.1518	*Cessio*
	no	28.5.1518	*Cessio*
Sestola, Sebastiano da	sì	15.4.1519	*Per obitum*
Somenzio, Paolo	sì	19.4.1519	*Resignatio*
	sì	15.9.1519	*Cessio*
	sì	6.10.1520	*Nova provisio*
	sì	10.3.1530	*Resignatio*
	sì	28.2.1531	*Resignatio*
	sì	22.3.1531	*Cessio*
Talmarius, Benedetto	no	19.8.1513	*Per obitum*
	no	24.8.1513	*Surrogatio*
Thaimer, Wolfgang	no	5.11.1513	*Cessio*
Theobaldi, Giovanni	no	23.9.1518	*Per obitum*
Thiene, Graziano da	sì	31.1.1516	*Ob non expressum*
Threteleben, Valentino *de*	no	7.4.1514	*Per obitum*
Tibis, Mattia	no	1.5.1523	*Per obitum*
Tisi, Giovanni	no	31.3.1514	*Per obitum*
	sì	3.1.1515	*Si neutri*
	sì	29.4.1519	*Resignatio*
	sì	11.6.1519	*Perinde valere*
	no	23.7.1519	*Accolitatus*
	sì	9.1.1520	*Resignatio*
	no	28.2.1520	*Expectativa*
	no	9.10.1520	*Per obitum*
	no	30.8.1521	*Indultum*
	sì	3.11.1522	*Cessio*
	sì	10.1.1523	*Per obitum*

nome	petente	data	rubrica
	no	8.9.1524	*Per obitum*
	sì	18.9.1524	*Cessio*
	sì	17.2.1525	*Si neutri*
	no	2.7.1527	*Per obitum*
	sì	18.1.1528	*Nova provisio*
	sì	12.2.1528	*De non publicando*
	sì	13.3.1528	*Nova provisio*
	sì	13.4.1528	*Nova provisio*
Tisi, Giovanni *iunior*	no	1.4.1529	*Expectativa*
Truchsess, Otto	sì	2.2.1540	*De non promovendo*
	sì	29.9.1540	*Nova provisio*
	sì	29.9.1540	*Nova provisio*
Zanetti, Giovanni	sì	11.8.1519	*Cessio*
	no	14.8.1519	*Per obitum*
	sì	23.8.1519	*Cassatio*
	sì	9.3.1521	*De promovendo*

6. Familiari cardinalizi

nome	cardinale	petente	data	rubriche
a Palude, Domenico	Bernardo Clesio	sì	25.5.1537	*Nova provisio*
Arrivabeni, Girolamo	Leonardo Grosso Della Rovere, Lorenzo Pucci	sì	25.10.1516	*Prorogatio*
		sì	11.11.1516	*Extinctio pensionis*
		sì	29.11.1516	*Cassatio pensionis*
		sì	6.4.1517	*Cessio*
		sì	21.10.1518	*Cessatio*
		sì	5.4.1519	*Cessio*
		sì	8.4.1519	*Resignatio*
		sì	1.5.1519	*Cessio*
		sì	7.8.1519	*Extinctio pensionis*
Arrivabeni, Ludovico	Giulio De' Medici	no	28.4.1514	*Extinctio cum reservatione beneficii*
Bagarotto, Marco	Giovanni Battista Pallavicini	no	11.8.1519	*Cessio*
Bellendini, Leonardo	Matteo Schinner, Marco Vigerio	no	21.7.1513	*Cessio*
		no	8.10.1513	*Provisio*
		no	8.10.1513	*Provisio*
		no	9.10.1513	*Per obitum*
		no	9.10.1513	*Per obitum*
Blanchis, Giulio *de*	Federico Sanseverino	sì	18.5.1514	*Resignatio*
		no	22.5.1514	*Surrogatio*
Briosi, Michele		no	7.11.1518	*Cessio*
Brochis, Pietro *de*	Bernardino Carvajal	sì	8.11.1519	*Per devolutionem*
Castel Cles, Mattia da	Cristoforo Madruzzo	sì	1.1.1559	*Ad duo*
Cavaleri, Stefano	Cristoforo Madruzzo	sì	6.5.1560	*Surrogatio*
Chizzola, Giacomo Maria	Nicolò *de Rodulphis*	sì	4.6.1521	*Per devolutionem*
		sì	5.7.1521	*Per devolutionem*
Ciocca, Bartolomeo	Adriano Castellesi	sì	6.4.1513	*Erectio*
		no	10.11.1513	*Erectio*

nome	cardinale	petente	data	rubriche
Cipro, *Saphirus* del fu				
Dante da	Federico Sanseverino	sì	18.5.1514	*Resignatio*
Contarini, Leonardo	Sisto Franciotti della Rovere	no	14.4.1513	*Nova provisio*
Correggio, Girolamo da	Alessandro Farnese	sì	5.1.1551	*Resignatio cum pensione*
		sì	5.1.1551	*Resignatio cum pensione*
Costede, Odorico	Ercole Rangoni	sì	15.7.1513	*Cessio*
		no	2.7.1527	*Per obitum*
		no	6.10.1520	*Accessus*
	Lorenzo Pucci, Antonio Pucci	sì	27.11.1518	*Nova provisio*
Dati, Giovanni Battista		sì	23.2.1536	*Resignatio*
	Pietro Accolti	no	11.4.1516	*Cassatio*
Diaz, Didaco	Giulio de' Medici	no	21.10.1518	*Cassatio*
Ecclesia, Ludovico *de*		sì	1.5.1519	*Cessio*
		no	7.8.1519	*Extinctio pensionis*
	Bernardo Clesio	sì	15.1.1533	*Dispensatio*
Ettinger, *Servatius*	Francesco Carafa	sì	4.6.1541	*Cessio*
Garimberti, Girolamo	Ercole Rangoni, Bernardo			
Gentili, Simone	Dovizi da Bibbiena	no	29.1.1518	*Cessio*
		no	19.10.1518	*Per obitum*
		no	15.4.1519	*Per obitum*
		no	13.1.1520	*Cessio*
	Cristoforo Madruzzo	sì	21.5.1560	*Legitimatio*
Gerardi, Simone di Pietro				
Gumppenberg,	Alessandro Farnese	sì	8.10.1539	*Cessio*
Ambrogio von	Cristoforo Madruzzo	sì	12.12.1547	*Nova provisio et ad duo*
Giorgi, Giorgio	Oliviero Carafa	no	21.8.1514	*Cessio*
Gualtieri, Severo		no	14.4.1523	*Per obitum*
	Lorenzo Pucci	sì	12.3.1516	*Cassatio*
Guglielmi, Giovanni		sì	28.3.1516	*Cessio*
		sì	28.3.1516	*Cessio*

nome	cardinale	petente	data	rubriche
		sì	7.4.1516	*Cassatio*
		sì	2.5.1516	*Cessio*
Hauser, Carlo		no	8.8.1528	*Per obitum*
Herliges, Giovanni *de*	Matteo Schinner	sì	16.1.1514	*Cessio*
Ingram, Andrea	Francesco Soderini	sì	30.10.1514	*Prorogatio*
		sì	3.1.1515	*Resignatio*
		sì	5.2.1515	*Resignatio*
Iorba, Michele	Nicolò *de Rodulphis*	no	17.3.1531	*Cessio*
Marsaner, Tommaso	Bernardo Clesio	sì	5.2.1534	*Nova provisio et ad duo*
		sì	18.3.1534	*Nova provisio*
Martello, Francesco	Cristoforo Madruzzo	no	22.5.1552	*Reformatio*
Monzanus, Giovanni Maria	Ercole Rangoni	no	2.7.1527	*Per obitum*
Nagelpeck, Giovanni Cristoforo	Bernardo Clesio	sì	16.5.1531	*Nova provisio*
Negusanti, Vincenzo	Adriano Castellesi	sì	21.8.1514	*Cessio*
Nofriis, Giovanni Nicolò di Leonardo *de*, *alias Scagnetus*	Giulio de' Medici	sì	8.4.1519	*Resignatio*
Pasis, Girolamo *de*	Cristoforo Madruzzo	sì	28.11.1552	*Nova provisio*
Pellegrini, Evangelista	Raffaele Sansoni Riario, Marco Cornaro	sì	31.5.1516	*Per obitum*
		sì	22.10.1518	*Per devolutionem*
		sì	11.12.1518	*Prorogatio*
Piccoli, Antonio		no	1.5.1523	*Per obitum*
Pincio, Romolo	Bernardo Clesio	sì	11.12.1534	*Si neutri*
Pineti, Giovanni *de*	Nicolò Fieschi	sì	1.3.1519	*Per devolutionem*
Pinzoni, Filippo	Lorenzo Campeggi	sì	12.5.1524	*Per devolutionem*
Poltronieri, Bernardo	Pietro Accolti	sì	15.7.1513	*Cessio*
		sì	25.9.1513	*Cessio*
Porri, Paolo di Leonardo	Nicolò *de Rodulphis*	sì	1.4.1528	*Per obitum*
Rosseini, Matteo di Guglielmo *de*	Lorenzo Pucci	no	23.7.1519	*Accolitatus*

nome	cardinale	petente	data	rubriche
Rovech, Giovanni				
Girolamo *de*	Paolo *de Cesis*	no	26.3.1528	*Per obitum*
Schurman, Giovanni	Pietro Accolti	no	21.5.1518	*Cessio*
		no	28.5.1518	*Cessio*
Serus, Desiderio	Bernardino Dovizi	sì	13.1.1520	*Cessio*
Sestola, Sebastiano da	Ercole Rangoni	sì	15.4.1519	*Per obitum*
Somenzio, Paolo		sì	28.2.1531	*Resignatio*
Sprenger, Sebastiano	Matteo Lang de Wellenburg	sì	28.1.1515	*Perinde valere*
Thaimer, Wolfgang	Lorenzo Pucci	no	5.11.1513	*Cessio*
Threteleben, Valentino *de*	Pietro Accolti	no	7.4.1514	*Per obitum*
Tisi, Battista	Lorenzo Pucci	sì	28.11.1525	*Resignatio*
Tisi, Giovanni *iunior*	Andrea Della Valle	no	1.4.1529	*Expectativa*
Tisi, Giovanni *senior*	Lorenzo Pucci	no	31.3.1514	*Per obitum*
		no	28.7.1514	*Cessio*
		sì	3.1.1515	*Si neutri*
		no	14.3.1516	*Cessio*
		sì	29.4.1519	*Resignatio*
		sì	11.6.1519	*Perinde valere*
		no	23.7.1519	*Accolitatus*
		sì	9.1.1520	*Resignatio*
		no	9.10.1520	*Per obitum*
		sì	3.11.1522	*Cessio*
		sì	10.1.1523	*Per obitum*
		sì	24.3.1523	*Prorogatio*
		no	1.5.1523	*Per obitum*
		no	8.9.1524	*Per obitum*
		sì	17.2.1525	*Si neutri*
		sì	28.11.1525	*Resignatio*
		no	2.7.1527	*Per obitum*
		sì	18.1.1528	*Nova provisio*
		sì	12.2.1528	*De non publicando*

nome	cardinale	petente	data	rubriche
		sì	13.3.1528	*Nova provisio*
		sì	13.4.1528	*Nova provisio*
Weyer, Giovanni	Marco Vigerio	no	8.10.1513	*Provisio*
		sì	18.5.1514	*Prorogatio*
		sì	20.6.1514	*Nova provisio*
Zambelli, Bartolomeo	Leonardo Grosso Della Rovere	sì	31.10.1518	*Resignatio*
Zanetti, Giovanni	Lorenzo Pucci	sì	11.8.1519	*Cessio*
		no	14.8.1519	*Per obitum*
		sì	23.8.1519	*Cassatio*
		sì	6.11.1519	*De non promovendo*
		sì	9.3.1521	*De promovendo*

Le suppliche all'Archivio Segreto Vaticano

I. Nota all'edizione

1. I «Registra Supplicationum»

L'Archivio Segreto Vaticano conserva attualmente 7.365 volumi della serie *Registra Supplicationum*[1] per l'arco cronologico compreso tra i pontificati di Clemente VI e Leone XIII (1342-1899).

Nel primo dopoguerra la serie è stata riordinata da B. Katterbach, che ne ha redatto e pubblicato l'inventario completo nel 1932[2]. Durante il lavoro di inventariazione, Katterbach ha potuto ricostruire, almeno idealmente, la serie originaria, segnalando i volumi dispersi. H. Diener nello studio sulle serie dei registri papali[3] calcola che per il periodo 1378-1523, la dispersione comprenda fino a un terzo del totale.

La nostra ricerca si è concentrata sui pontificati compresi tra Leone X e Pio IV (11 marzo 1513 - 9 dicembre 1565), durante i quali erano stati composti – secondo le ricerche di B. Katterbach[4] – 1822 volumi, 1750 dei quali (regg. 1406-3155) sono giunti fino a noi (96%). Si tratta nella grande maggioranza dei casi di volumi cartacei *in folio* che misurano mm 420 x 290. Fanno eccezione, per il nostro periodo, un gruppo di registri di Clemente VII, risalenti al periodo del sacco di Roma del 1527 e i *Libri extraordinarii* di Paolo III, che sono di dimensioni minori e dei quali daremo conto più avanti, riepilogando i dati relativi ai registri disponibili per i singoli pontificati.

1 Per una descrizione della serie *Registra Supplicationum* si vedano L.E. Boyle, *A Survey of the Vatican Archives and of its Medieval Holdings*, Toronto 2001², pp. 147-153; H. Bresslau, *Handbuch der Urkunderlehre für Deutschland und Italien*, II/1, Berlin 1958², pp. 11-18; H. Diener, *Die großen Registerserien im vatikanischen Archiv (1378-1523). Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Auswertung*, Tübingen 1972; Th. Frenz, *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, Tübingen 1986, pp. 100-103, e, dello stesso autore, *I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna*, ed. it. a cura di S. Pagano, Città del Vaticano 1989, pp. 58-59; B. Katterbach, *Inventario dei registri delle suppliche*, (Inventari dell'Archivio Segreto Vaticano), Città del Vaticano 1932; *Specimina supplicationum ex registris Vaticanis*, 2 voll., Città del Vaticano 1927; E. Pitz, *Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifikat Calixts III.* (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 42), Tübingen 1972; P. Rabikauskas, *Diplomatica pontificia* (Praelectionum lineamenta), Roma 1998⁶, pp. 168 ss., 173-175; F.X. Blouin et al. (edd), *Vatican Archives: an Inventory and Guide to Historical Documents of the Holy See*, Oxford 1998.

2 B. Katterbach, *Inventario*.

3 H. Diener, *Die großen Registerserien*, p. 43.

4 B. Katterbach, *Inventario*.

Originariamente la numerazione dei volumi avveniva per anni di pontificato, riprendendo da 1 all'inizio di ogni anno. A partire da Martino V il numero del registro fu riportato in caratteri di grande formato sul taglio superiore. Negli anni 1704-1705 il custode del registro, Scipione Boncompagni, fece rilegare i volumi allora esistenti in Vaticano in pergamena e riportare sul taglio inferiore, quello visibile durante l'archiviazione, la numerazione nella forma seguente: «X A. VII. IVLII. II» («liber decimus anni septimi Iulii secundi»)[5].

I volumi sono normalmente composti di 300 fogli, cioè di 15 fascicoli di 20 bifogli, a eccezione di norma dell'ultimo libro di ogni anno di pontificato. Nel periodo qui preso in esame tale regola sembra rispettata soprattutto a partire dal pontificato di Paolo IV, mentre negli anni precedenti si segnalano diverse eccezioni.

I registri esaminati sono stati conservati fin dalla loro composizione presso il palazzo vaticano, dal quale l'intera serie fu portata a Parigi nel 1810. Rientrati a Roma nel 1815, i *Registra Supplicationum* furono dapprima ospitati nell'archivio della Dataria Apostolica, per entrare infine a far parte dell'Archivio Segreto Vaticano dal 1892, su ordine di papa Leone XIII[6].

Riepiloghiamo ora i dati relativi al numero dei registri esistenti, di quelli consultabili e delle suppliche rinvenute per i singoli pontificati, segnalando anche eventuali peculiarità nella forma e nella natura del materiale conservato.

Leone X (11 marzo 1513 - 1 dicembre 1521; regg. 1406-1754)

Per i dieci anni di pontificato si sono conservati 349 dei 380 volumi originari (92%). I registri superstiti appartengono tutti al registro pubblico delle suppliche, mentre è esistito sicuramente almeno un registro *secretorum* andato disperso[7]. 16 volumi risultano non consultabili, mentre 3 (reg. 1563-1565) sono visibili solo tramite copia su microfilm[8]. Si è effettuato lo spoglio di 333 registri (87,6%), rinvenendo complessivamente 336 suppliche relative alla diocesi di Trento distribuite in 194 volumi[9].

Per dimensione, i registri pervenuti – mediamente 35 l'anno, con una punta massima di 51 per il sesto anno di pontificato e una minima di 27 per l'ultimo anno – non si discostano dal formato *standard*, mentre il numero di fogli che compongono ogni volume tende sovente ad allontanarsi dal numero normale di 300 non soltanto nell'ultimo registro di ogni anno di pontificato, ma anche in altri casi[10].

5 *Ibidem*, pp. XIII-XIV.

6 *Ibidem*, p. XII.

7 B. KATTERBACH, *Inventario*, p. 80, nota 1. Sui registri *secretorum*, si veda *ibidem*, p. XVIII.

8 Si veda la tabella in calce al presente capitolo.

9 Per la distribuzione delle suppliche all'interno dei vari volumi si rimanda al cap. «Protagonisti e luoghi delle suppliche», tab. 1.

10 Considerando, ad esempio, il primo anno di pontificato, dei 40 registri pervenuti (regg. 1406-1445),

Adriano VI (9 gennaio 1522 - 14 settembre 1523; regg. 1755-1793)[11]

Del suo breve pontificato sono sopravvissuti 39 registri, uno dei quali non è consultabile, su un totale di 42. Si è quindi effettuato lo spoglio di 38 registri (90,5%) individuando 23 suppliche relative alla diocesi di Trento, ripartite in 19 volumi.

Il formato dei registri è conforme allo *standard*, mentre il numero di fogli, nella maggior parte dei casi conforme al numero normale di 300, oscilla comunque tra un minimo di 280 (reg. 1755) e un massimo di 345 (reg. 1792).

Clemente VII (19 novembre 1523 - 25 settembre 1534; regg. 1794-2152)[12]

Ci sono pervenuti 359 registri su un totale di 379 (94,7%). Le suppliche trentine sono 208, conservate in 147 volumi.

Il pontificato di Clemente VII fu segnato dal sacco di Roma del 24-27 agosto 1527, evento che ha lasciato tracce anche sulla documentazione esaminata. La numerazione dei registri del quarto anno di pontificato si interrompe dopo il quattordicesimo (reg. 1925, 2 maggio 1527), per riprendere il 9 giugno con il primo di una serie di *Libri extraordinarii* composti in castel Sant'Angelo (regg. 1926-1933) e a Orvieto (reg. 1926), di formato più piccolo (300 x 220 mm) e dal numero di fogli oscillante dai 297 del reg. 1928 ai 499 del reg. 1926. La serie dei *Libri extraordinarii* prosegue nel quinto anno di pontificato con altri cinque libri ora raccolti in 4 registri (regg. 1934-1937) redatti ancora in Castel Sant'Angelo (reg. 1934) e a Orvieto (regg. 1934-1937), cui seguono altri cinque registri redatti anch'essi a Orvieto (regg. 1938-1942). Anche i registri 1934-1941 sono più piccoli del normale (350 x 250 mm)[13].

Il numero dei registri composti in questi due anni è nettamente inferiore alla media annua che per i primi dieci anni è di 35 volumi. Se ne contano infatti 24 per il quarto anno di pontificato (21 dei quali sono giunti fino a noi) e 28 (25 conservati) per il quinto. Negli anni successivi la situazione torna a normalizzarsi, ma permangono le oscillazioni nel numero di fogli che compone i singoli volumi individuate per i pontificati di Leone X e Adriano IV. Si discostano nettamente dalla media di 300 fogli quattro registri del decimo anno di pontificato, composti tra Pisa e Marsiglia (regg. 2121-2123), che sono nuovamente di formato più piccolo (320 x 225 mm) e comprendono tra i 400 e i 474 fogli ciascuno[14].

12 corrispondono esattamente al numero di 300 fogli, 17 ne contano meno, con un minimo di 278 (reg. 1439) e 11 di più, con un massimo di 326 (reg. 1424). Oscillazioni evidenti si riscontrano anche negli altri anni, cfr. B. KATTERBACH, *Inventario*, pp. 80 ss.

11 *Ibidem*, pp. 96-97.

12 *Ibidem*, pp. 97 ss.

13 *Ibidem*, pp. 103-104.

14 *Ibidem*, p. 111.

Paolo III (13 ottobre 1534 - 10 novembre 1549; regg. 2153-2678)[15]

Ci sono pervenuti 526 registri degli originali 534 (98,5%) e uno solo risulta attualmente non consultabile. Lo spoglio ha consentito di individuare 167 suppliche trentine distribuite in 128 registri.

I volumi sono tutti di formato *standard*, a eccezione di un gruppo di sei *Libri extraordinarii* del quarto anno di pontificato, composti tra Nizza e Piacenza (regg. 2281-2285), di formato ridotto (mm. 300 x 220). Il numero di fogli si colloca per lo più attorno alla media di 300, pur con alcune oscillazioni. Fanno eccezione, oltre agli ultimi volumi di ogni anno di pontificato, i primi due *Libri extraordinarii* che risultano composti rispettivamente di 350 e 382 fogli (regg. 2181-2182).

Giulio III (8 febbraio 1550 - 23 marzo 1555; regg. 2679-2851)[16]

Ci sono pervenuti 173 registri su di un totale di 177 (98%). Si sono individuate 62 suppliche trentine ripartite in 42 volumi.

Marcello II (9-30 aprile 1555; reg. 2852)[17]

L'unico registro risalente al suo brevissimo pontificato non riporta alcuna supplica trentina.

Paolo IV (23 maggio 1555 - 18 agosto 1559; regg. 2853-2972)[18]

Tutti i 120 registri composti durante il suo pontificato si sono conservati e hanno potuto essere spogliati. Soltanto dieci di esse contengono materiale utile alla nostra ricerca per un totale di 13 suppliche.

Pio IV (25 dicembre 1559 - 9 dicembre 1565; regg. 2973-3155)

Ci sono pervenuti 183 registri degli originari 188 (97,3%), tuttavia il numero dei volumi disponibili per la consultazione è molto inferiore, in quanto 31 volumi risultano gravemente danneggiati[19]. Si sono potuti perciò spogliare 152 volumi, pari all'80,3% individuando 30 suppliche provenienti dalla diocesi di Trento, ripartite in 25 diversi registri.

[15] *Ibidem*, p. 113 ss.

[16] *Ibidem*, pp. 132 ss.

[17] *Ibidem*, p. 138.

[18] *Ibidem*, pp. 138-142.

[19] Si veda la tabella in calce al presente capitolo.

Tab. *Registri non consultabili*

papa	n. del registro	danni[20]	estremi cronologici[21]
Leone X	1550	corroso all'angolo in testa	29.1.-6.2.1517
	1551	corroso in testa e di fianco	7.-14.2.1517
	1555	corroso di fianco	13.-18.3.1517
	1556	2-70 corrosi di fianco, 172 strappato e asportato	18.-27.3.1517
	1558	corroso di fianco	6.4.-9.1517
	1560	corroso di fianco	17.-27.4.1517
	1561	corroso di fianco	27.4.-4.5.1517
	1562	corroso di fianco	5.-12.5.1517
	1563	corroso di fianco. Macchiato da inchiostro[22]	12.-20.5.1517
	1564	corroso di fianco[23]	29.5-6.6.1517
	1565	corroso di fianco[24]	8.-15.6.1517
	1593	corroso in testa	23.2.-2.3.1518
	1630	corroso in basso	19.-26.11.1518
	1678	corroso all'angolo in testa	8.-19.11.1519
	1698	corroso di fianco	23.5.-1.6.1520
	1702	corroso	25.6.-5.7.1520
	1703	corroso di fianco	5.-14.7.1520
	1705	corroso di fianco	6.-17.8.1520
	1707	corroso di fianco	31.8.-10.9.1520
Adriano VI	1769	corroso di fianco	3.-22.1.1523

[20] La descrizione del danno è desunta da B. KATTERERBACH, *Inventario*, *ad voce*s. Katterbach segnala come di norma i danni siano causati dall'umidità; il termine «macchiato» indica un livello di danno più lieve, «leso» un danno grave, «corroso» un danno gravissimo (*ibidem*, p. XX).

[21] I dati sono desunti anche in questo caso da B. KATTERBACH, *Inventario*, *ad voces* ed integrati con l'indicazione dell'anno solare dedotta dall'attribuzione all'anno di pontificato.

[22] Il registro ha potuto comunque essere consultato in copia microfilmata, così come i regg. 1564 e 1565. Il danno si estende spesso a parte della scrittura, che è sovente molto sbiadita.

[23] Si veda *supra*, nota 22.

[24] *Ibidem*.

papa	n. del registro	danni	estremi cronologici
Paolo III	2384	corroso in testa dal tarlo con grave danno del testo nei ff. 111-150	6.-13.8.1540
Pio IV	2992	macchiato in basso e corroso dal tarlo	1.-8.7.1560
	2993	guasto dall'acqua	10.-15.7.1560
	2994	guasto dall'acqua; la scrittura quasi svanita	15.-23.7.1560
	2995	guasto dall'acqua; la scrittura quasi svanita	[mancano indicazioni]
	2996	guasto dall'acqua; la scrittura quasi svanita	[mancano indicazioni]
	2997	guasto dall'acqua; la scrittura quasi svanita	8.8.1560-?
	2998	guasto dall'acqua e corroso in testa	30.8-4.9.1560
	2999	macchiato in basso; i primi e gli ultimi fogli lesi	4.-11.9.1560
	3000	macchiato in baso; leso in fine.	19.-27.9.1560
	3005	guasto dall'acqua; i primi e gli ultimi fogli in parte laceri	11.-16.11.1560
	3006	guasto dall'acqua; la scrittura in parte svanita	16.-26.11.1560
	3007	macchiato in basso; guasto negli ultimi quaderni	26.11.-5.12.1560
	3010	guasto dall'acqua e corroso in testa	24.12.-10.1.1561
	3014	i ff. 2-100 macchiati; uno leso	6.-13.3.1561
	3015	guasto dall'acqua; la scrittura in parte svanita	3.7.1561 -?
	3016	guasto dall'acqua; la scrittura in parte svanita	8.1.1561-?
	3017	guasto dall'acqua; la scrittura in parte svanita	?.1.-11.2.1561
	3018	corroso dopo il foglio 240	11.2.1561-?
	3039	corroso in testa	3.-12.9.1561
	3040	corroso in testa	12.-20.9.1561
	3049	corroso in testa	12.-19.12.1561
	3050	corroso in testa	19.12.1561-8.1.1562
	3060	corroso in testa	24.3-9.4.1562
	3083	corroso in testa	5.-20.3.1563
	3084	corroso in testa	20.3-7.4.1563
	3088	corroso in testa	24.5-4.6.1563
	3090	corroso in testa	22.6-9.7.1563
	3099	corroso in testa	15.-26.10.1563
	3102	[nessuna segnalazione di danni]	24.11.-6.12.1563
	3135	corroso in testa	4.-17.4.1565
	3141	corroso in testa	4.-16.7.1565

2. Trascrizione di una supplica

ASV, *Reg. Suppl.* 1714, f. 128r[25]

128
Alex. Spagnolus

Beatissime pater, exponitur sanctitati vestre pro parte illius oratorum Bartholomei de Paniciis, rectoris / Sanctorum Felicis et Fortunati, loci de Agresta, Tridentine diocesis et Nicolai / de Castrobarcho, domini temporalis dicti loci, quod, licet pro parte >…< ipsorum / oratorum, saltem pro parte dicti Nicolai, vallidissime et declinantes exceptiones / ac de iure >…< relevantes date fuerint contra quasdam pretensas citationes / sive monitoriales per reverendum patrem dominum Mathiam, episcopum Phamaugustanum, Brixie / canonicum, pretensum iudicem delegatum sive executorem apostolicum, ad instantiam cuiusdam / Cosme de Medicis, asserti clerici Brixiensis, adversarii, contra eosdem / oratores, ut dicitur, emanatas vigore nonnullarum litterarum pretensarum apostolicarum pretensi / mandati de commenda(ndo) dictam parochialem de Agresta, nichilominus / dictus pretensus executor, spretis dictis legittimis exceptionibus, ad quandam / pretensam eius sententiam seu declarationem ╒ et publican(do) ipsos oratores unico contextu / excommunicatos ac dictam parochialem ecclesiam de Agresta ecclesiastico interdicto / supponen(do): a qua quidem sententia seu declaratione et omnibus censuris ac / interdicto pro parte devotorum oratorum ad sanctitatem vestram sedemque apostolicam appellatum et de nullitate dictum extitit; supplicant igitur sanctitati vestre dicti oratores quatenus, sibi de / oportuno remedio providentes, causam et causas appellationis et appellationum / nullitatisque et nullitatum attentatorumque et innovatorum quorumcumque / una cum toto negotio principali, necnon causam et causas quam et / quas dicti oratores habent et movent habereque et movere volunt / et intendunt contra et adversus dictum Cosmam omnesque alios de / et super iniuriis occasione premissorum sibi per adversarium illatis, / quatenus de facto et nulliter reperiantur declarati et publicati excommunicati / et dicta parochialis ecclesia ecclesiastico interdicto supposita et alias prout iustum / fuerit, alicui seu aliquibus probis viris in partibus illis >…< / audiendas, cognoscendas, decidendas et fine debito terminandas, tam coniunctim / quam divisim, summarie etc., et prout in beneficialibus quo ad causam / iniuriarum, committere et mandare dignemini, cum potestate dictum Cosmam / adversarium omnesque alios sua communiter vel divisim interesse putantes / et in decreto seu executione presentium vigore decernende >…< / citationis nominandos citandi illisque ac pretenso delegato seu executori / omnibus aliis iudicibus et executoribus ac subexecutoribus ex adverso / impetratis seu impetrandis ac quibuscumque aliis personis tam ecclesiasticis quam / secularibus, etiam sub penis et censuris ecclesia-

[25] Nel margine sinistro sono indicate la diocesi (T) e la rubrica (*Commissio*).

sticis ac pecuniariis eorum arbitrio / moderandis et quibus et quotiens opus fuerit inhibendi et, in eventum non / paritionis, contumaces et rebelles penas et censuras ecclesiasticas incurrisse / declarandi, aggravandi, >…< reaggravandi, interdicendi auxiliumque brachii / secularis, si opus fuerit, invocandi necnon dictos oratores et utrumque eorum / a quibuscumque censuris predictis et + in hodiernum diem forsan futuris / sumpliciter vel ad cautelam prout iustum fuerit absolvendi dictumque pretensum / interdictum relaxandi et si quid est exequendum exequendi ceteraque / facendi in premissis necessaria et oportuna, statum et compendia causarum / huiusmodi aliarumque hic forsan de necessitate exprimendarum tenores pro expressis / habentes, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, presertim Bonifacii VIII de una et / concilii generalis de duabus dietis, dummodo non ultra tres ceterisque contrariis / quibuscumque. ⸢ contra ipsos oratores, ut dicitur, processit, licet violenter et de facto sive / saltem iniuste et sine iurisdictione, daclaran(do).
Concessum ut petitur in / presentia domini nostri pape. Iohannes Casertanus.
Et per breve sanctitatis vestre hac introclusa attenta paupertate dicti rectoris oratoris.
Concessum. Iohannes Casertanus.

Dat(um) Malliani, Portuensis diocesis, quarto non(as) novembris, anno octavo.

Fig. 3. ASV, *Reg. Suppl.*, 1714, f. 128r (11 ottobre 1520), *Commissio*.

3. Illustrazione della scheda

Alessandro Spagnoli (*Alex. Spagnolus*)

Bartolomeo *de Paniciis* rettore della chiesa dei Ss. Felice e Fortunato in val di Gresta, nella diocesi di Trento, e Nicolò di Castelbarco, signore temporale del luogo, dichiarano che, sebbene essi avessero prodotto validissime eccezioni contro le lettere monitoriali emanate contro di loro da Matteo Ugoni, vescovo di Famagosta, delegato ed esecutore apostolico, a istanza di Cosimo de' Medici, dimostrando l'invalidità di certe pretese lettere apostoliche che richiedevano la commenda della parrocchiale, Ugoni aveva comunque proceduto a scomunicarli e porre la chiesa parrocchiale sotto interdetto, decisione contro la quale *de Paniciis* e Castelbarco si erano appellati alla Sede Apostolica.

I petenti chiedono pertanto al papa di commettere la causa di appello e quella che intendono muovere contro de' Medici per le ingiurie e molestie loro recate a uno o più probi viri residenti *in partibus*, affinché le esaminino e le conducano a termine insieme o separatamente procedendo per via sommaria e *prout in beneficialibus* per quanto riguarda la causa relativa alle ingiurie, con potestà di citare de' Medici e tutti

gli interessati, di inibire sia lui, sia il delegato apostolico sia qualsiasi altra persona, ecclesiastica o secolare, sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i ribelli e contumaci incorsi in tali pene, di aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e ricorrere all'ausilio del braccio secolare, di assolvere i petenti *simpliciter* o *ad cautelam* e rimuovere l'interdetto e fare quanto altro necessario e opportuno.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa* data la povertà di *de Paniciis*.

Si chiude qui il testo della supplica, suddiviso in due parti.La prima contiene la richiesta principale, redatta secondo un formulario preciso, lo *stylus curie*. La seconda parte comprende una serie di clausole sussidiarie alla richiesta, delle quali si chiede parimenti l'approvazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Formula di approvazione. Veniva apposta in forma estesa al termine della prima parte della supplica e ripresa in forma abbreviata al termine della seconda parte.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

Responsabile della segnatura della supplica. Il nome era ripetuto due volte, al termine di ciascuna delle due parti della supplica.

ASV, *Reg. Suppl.*, 1714, f. 128r.

Collocazione archivistica della supplica.

Petenti

Elenco dei personaggi che compaiono nella supplica in qualità di petenti con le relative cariche e qualifiche in ordine alfabetico.

- Castelbarco, Nicolò di: signore della val di Gresta (*de Agresta*) (Trento).
- *Paniciis*, Bartolomeo *de*: rettore della parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato [di Valle San Felice] in val di Gresta.

Oggetto delle richieste e concessioni

Dati relativi ai benefici o enti ecclesiastici oggetto della richiesta o delle richieste esposta/e nella supplica, alla loro natura, alla dedicazione, alla localizzazione e al valore. I benefici precedono le pensioni.

- [Valle San Felice in] val di Gresta: parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato.

Persone e/o enti coinvolti

Elenco dei personaggi che compaiono nella supplica in qualità diversa da quella di petente, con le relative cariche e qualifiche in ordine alfabetico.

– Medici (*de Medicis*), Cosimo de': chierico (Brescia).
– Ugoni, Matteo: canonico della cattedrale di Brescia; delegato apostolico; vescovo di Famagosta.

Ente destinatario della grazia

Qualora la grazia venga richiesta dal petente a favore di un ente specifico, se ne indicano qui i dati relativi a natura, dedicazione, localizzazione e valore.

– [Valle San Felice in] val di Gresta: parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato.

Nella redazione delle schede si sono, inoltre, adottati i seguenti accorgimenti:

– i nomi dei referendari e dei responsabili della sottoscrizione, che compaiono nelle suppliche originali come sigle, o comunque in forma abbreviata, sono stati identificati in base a B. KATTERBACH, *Referendarii utriusque signaturae a Martino V ad Clementem IX et Praelati Signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII*, Città del Vaticano 1931. Si è comunque ritenuto opportuno riportare tra parentesi tonde ed in corsivo la forma originale, come compare nella supplica stessa.

– Per quanto riguarda i personaggi menzionati nelle suppliche, i nomi di battesimo sono stati tutti italianizzati. I cognomi sono stati italianizzati qualora si sia identificato il personaggio, o si sia potuta individuare con ragionevole certezza una forma moderna e consolidata del cognome; si è comunque dato conto della forma originale utilizzata nella supplica, riportata in corsivo, tra parentesi tonde. Nel caso in cui l'italianizzazione non sia stata possibile, si è mantenuta la forma originale in corsivo.

– I toponimi sono stati individuati e tradotti in italiano ogni volta che ciò è stato possibile, altrimenti si è riportata la forma straniera attuale della denominazione. Per i toponimi non identificati è stata conservata la forma presente nel documento, riportata in corsivo, seguita da un'eventuale ipotesi di identificazione tra parentesi tonde e con un punto interrogativo. Ogni toponimo è seguito dalla diocesi di appartenenza così come essa compare nella supplica, a meno che la località non sia essa stessa sede diocesana. Per le località situate al di fuori dell'Italia si è inserita tra parentesi quadre la denominazione dello stato ove attualmente si trova la località.

– Per quanto riguarda il valore di benefici e pensioni, si è riportato il tipo di moneta indicato nella supplica: nelle suppliche trentine il valore viene di norma indicato in ducati d’oro di camera, fiorini renani o marche d’argento. Il valore è seguito dalla sigla n.e. (*non excedunt*), come riportato nelle suppliche originali.

– Clausole o espressioni intraducibili o di dubbia interpretazione sono state trascritte nelle sintesi nella forma originale, in corsivo. Eventuali parole inserite tra […] sono da considerarsi integrazioni degli schedatori. Per le citazioni dagli originali ci si è attenuti ai seguenti criteri: *** indicano una lacuna presente *ab origine* nel documento; … indicano la presenza di lettere o termini illeggibili; la j è stata traslitterata in i.

– Qualora la supplica sia stata oggetto di una o più *reformationes* se ne è dato conto in nota.

II. Schede

1.

19 marzo 1513, Roma

Trento
Per obitum

Il pontefice concede *motu proprio* al cardinale Sisto Franciotti Della Roverela provvista della parrocchiale di S. Giovanni *de Castronovo* e di S. Pietro *de Rippa alias Rimer*, entrambe nella diocesi di Trento, vacanti per la morte *extra curiam* di Leonardo Contarini, concedendogli la licenza di tenere tali benefici insieme alle altre chiese, monasteri, priorati, prepositure, prepositati, canonicati e prebende e agli altri benefici curati e non curati, secolari e di qualunque ordine regolare che detiene o che otterrà in futuro in titolo o in commenda e alle pensioni che già riscuote o che gli saranno assegnate.

Fiat motu proprio.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1406, ff. 77v-78r.

Oggetti delle richieste e concessioni

- *de Castronovo* (Trento): parrocchiale di San Giovanni.
- *de Rippa alias Rimer* (Trento): parrocchiale di S. Pietro, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Contarini, Leonardo: chierico (Venezia); ex detentore della parrocchiale di S. Giovanni *de Castronovo*; ex detentore della parrocchiale di S. Pietro *de Rippa alias Rimer*; protonotario apostolico.
- Franciotti Della Rovere, Sisto: cardinale prete di S. Pietro in Vincoli; vicecancelliere.

2.

21 marzo 1513, Roma

Trento, Cambrai
Dispensatio

Alessandro Guasco (*A. Alexandrinus*)

Giacomo Bannisio, già in possesso del decanato della cattedrale di Trento, ha otte-

nuto dall'autorità apostolica o vescovile il conferimento del decanato della cattedrale di Anversa, vacante *certo modo*, prendendone forse anche possesso. Poiché alcune costituzioni o regole di cancelleria apostolica emanate da Leone X prevedono che non sia possibile detenere contemporaneamente due decanati, neppure godendo della dispensa per il possesso di due benefici curati, Bannisio chiede la dispensa per poter tenere il decanato di Anversa contemporaneamente al decanato di Trento, oppure, se egli rinunciasse al primo, insieme a qualsiasi altro decanato finché sarà in vita, in deroga alla clausola sopraccitata.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1406, f. 3v.

Petente

- Bannisio (*Bannisius*), Giacomo: chierico (Concordia); detentore del decanato della cattedrale di Trento; segretario imperiale; titolare della provvista del decanato della cattedrale di Anversa.

Persona e/o ente coinvolti

- Leone X.

3.

1 aprile 1513, Roma

Trento
Cessio

Giovanni Gozzadini (*Io. Gozadinus*)

Dato che Andrea Piperari, coinvolto in veste di attore in una vertenza in curia romana davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo con Giacomo Antonio Gentilini, reo e detentore del beneficio, per un canonicato e una prebenda della cattedrale di Trento appartenente in precedenza a un certo Antonio, ora defunto, vertenza che pende indecisa in prima istanza, intende cedere i propri diritti sul beneficio, Gentilini supplica il papa di ammettere la cessione e conferirgli la provvista del beneficio.

Nelle clausole si sancisce l'estinzione della lite relativa al beneficio per quanto riguarda Piperari.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1407, f. 135r-v.

Petente

- Gentilini (*de Gentilinis*), Giacomo Antonio: chierico (Brescia); detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [De Fatis,] Antonio [*senior*]: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Piperari (*de Piperariis*), Andrea: chierico (Cremona); titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

4.

6 aprile 1513, Roma

Trento
Nova provisio

Roberto L. Orsini (*R. Lat. Urs.*)

Domenico Conti, che ha ottenuto la provvista e ha preso possesso di un canonicato e di una prebenda della cattedrale di Trento, vacanti per la morte *extra curiam* di Antonio De Fatis da Terlago, in virtù di una grazia aspettativa concessagli dal defunto papa Giulio II, chiede la nuova provvista del beneficio, temendo che la prima non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1407, f. 183r-v.

Petente

- Conti (*de Comitibus*), Domenico: familiare pontificio; scrittore delle lettere apostoliche; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- De Fatis, Antonio [*senior*]: originario di Terlago; ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Giulio II.

5.

6 aprile 1513, Roma

Trento
Erectio

Giovanni Francesco Della Rovere (*Io. Taurinensis*)

Il fu Martino di Petrozolo del fu Domenico Bonora ha istituito dei legati nel proprio testamento, deputando come esecutori i *maiores* ovvero *decani* delle vicinie di Cologna e Gavazzo, affinché fosse eretto un altare dedicato a S. Antonio nella chiesa di S. Zenone a Cologna e, dopo la costruzione, fosse eretta presso tale altare una cappellania perpetua di giuspatronato degli uomini di tali località, che avrebbero dovuto eleggere e presentare all'ordinario un cappellano perpetuo con diritto di rimuoverlo e presentarne un altro nel caso in cui conducesse vita non adatta al proprio *status* e fosse di cattivo esempio, e ciò anche se il cappellano avesse ricevuto l'istituzione dall'ordinario. Il cappellano avrebbe dovuto essere tenuto a celebrare personalmente, o a fare celebrare da un sacerdote idoneo, quattro messe alla settimana a tale altare per il testatore e le anime dei suoi parenti defunti e a celebrare annualmente due messe per i vicini di Cologna, a testimonianza del loro giuspatronato, e versare loro otto grossi per le loro fatiche. Dopo l'erezione della cappellania avrebbero dovuto essere applicati in dote alla stessa tutti i beni del testatore in quanto egli, ad eccezione di alcuni legati disposti nel testamento, l'aveva designata propria erede universale.

Poiché l'altare e la cappellania non sono stati costruiti e nella chiesa ci sono molti altari e se la cappellania fosse eretta a uno degli altari già esistenti a scelta degli esecutori testamentari e a essa fossero applicati i beni a ciò destinati dal defunto Martino ciò tornerebbe a vantaggio del culto divino e soddisfarrebbe comunque la volontà del testatore, Bartolomeo Ciocca chiede che venga eretta una cappellania perpetua a detto altare, alla quale il cappellano deputato celebri quattro messe la settimana, che alla stessa vengano applicati in dote i beni predetti e che tale cappellania, non curata e vacante dal momento della prima istituzione, gli venga provvista. Poiché secondo i diritti e le consuetudini della chiesa di S. Maria di Tenno nessun sacerdote può celebrare messe ad istanza di alcuna persona nella parrocchiale stessa, né nelle altre chiese della parrocchia senza licenza del rettore di S. Maria, Ciocca chiede, inoltre, di essere dispensato dalla necessità di richiedere tale licenza.

Nelle clausole si decreta che l'erezione avvenga senza pregiudizio di alcuno.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1407, f. 65v.

Petente

- Ciocca (*de Ciochis*), Bartolomeo: familiare cardinalizio di Adriano Castellesi; prete di Milano.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cologna (Trento): cappellania perpetua all'altare di S. Antonio nella chiesa di S. Zenone, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Bonora (*de Bonoris*), Martino di Petrozolo del fu Domenico: originario di Cologna.
- Castellesi, Adriano: cardinale prete di S. Crisogono.
- Cologna e Gavazzo (Trento), *maiores* ovvero *decani* delle vicinie: esecutori testamentari di Martino Bonora.
- Cologna e Gavazzo, vicinie: titolari del giuspatronato della cappellania perpetua all'altare di S. Antonio nella parrocchiale di S. Zenone di Cologna.
- Tenno (Trento): rettore della parrocchiale di S. Maria.

6.

14 aprile 1513, Roma

Trento
Nova provisio

Roberto L. Orsini (*R. Lat. Urs.*)

Michele Lante, in vigore dell'aspettativa concessagli da Giulio II, ha ricevuto la provvista e ottenuto il possesso della chiesa detta pieve di S. Floriano di Lizzana e Rovereto, in val Lagarina, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Leonardo Contarini. Temendo che l'atto possa essere privo di valore e la stessa pieve possa risultare ancora vacante, egli chiede la nuova provvista del beneficio, anche se lo stesso risultasse soggetto a riserva perché il defunto Leonardo era, in vita, familiare del cardinale Sisto Franciotti Della Rovere.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1407, f. 82r-v.

Petente

- Lante (*Lantes*), Michele: chierico (Roma); familiare pontificio; scrittore dell'archivio della curia romana; sollecitatore delle lettere apostoliche; titolare della provvista della chiesa detta pieve di S. Floriano di Lizzana e Rovereto in val Lagarina (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lizzana e Rovereto in val Lagarina: chiesa detta pieve di S. Floriano, 80 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Contarini, Leonardo: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; familiare cardinalizio di Sisto Franciotti Della Rovere.

- Franciotti Della Rovere, Sisto: cardinale prete di S. Pietro in Vincoli.
- Giulio II.

7.

21 aprile 1513, Roma

Trento
Per obitum

Giovanni Antonio Motta chiede la provvista della parrocchiale detta arcipretura di S. Maria di Dambel, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Andrea Della Bona.
Nelle clausole il papa concede anche la dispensa *ex defectu aetatis*, dato che il petente risulta essere sedicenne.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1408, f. 11r-v.

Petente

- Motta (*de la Mota*), Giovanni Antonio: chierico (Milano).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Dambel (Trento): parrocchiale detta arcipretura di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Della Bona, (*de la Bona*) Andrea: prete; ex rettore detto arciprete della parrocchiale di S. Maria di Dambel.

8.

25 aprile 1513, Roma

Trento
Per obitum

Giovanni Francesco Della Rovere (*Io. Thaurinensis*)

Giovanni Antonio Della Bona chiede la provvista del beneficio curato o non curato di S. Maria di Dambel in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Andrea Della Bona.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1408, ff. 184v-185r.

Petente

- Della Bona (*de la Bona*), Giovanni Antonio: prete (Novara).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Dambel (*Olamel sive Dambre*) in val di Non (Trento): beneficio di S. Maria, 30 fiorini d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Della Bona (*de la Bona*), Andrea: ex detentore del beneficio di S. Maria di Dambel in val di Non.

9.

2 maggio 1513, Roma

Trento
Cessio

Giovanni Francesco Della Rovere (*Io. Taurinensis*)

Verte causa presso un uditore delle cause del sacro palazzo tra Girolamo Arrivabeni da un lato e Giovanni Tisi e Antonio *de Cuccinis* dall'altro sulla parrocchiale detta pieve di S. Maria di Calavino, nella diocesi di Trento, che ciascuno asserisce spettare a sé, causa pendente in prima istanza rispettivamente tra Tisi e Arrivabeni e tra Tisi e *de Cuccinis*. Dato che Tisi e *de Cuccinis* intendono cedere la causa e qualsiasi diritto sulla parrocchiale, Girolamo Arrivabeni e *de Cuccinis* supplicano il papa di ammettere la cessione del beneficio e provvedere la parrocchiale al primo, con riserva a favore del secondo di una pensione di 10 ducati d'oro di camera sulla rendita della parrocchiale, da pagarsi in due rate, rispettivamente nei giorni delle festività di san Giovanni Battista e di Natale, con diritto di regresso al beneficio e facoltà di riprendere la lite in caso di omesso pagamento della pensione.

Nelle clausole si concede di precisare nelle lettere se la parrocchiale, vacante *certo modo*, sia stata provvista d'autorità apostolica ad Arrivabeni, che ha riportato una sentenza favorevole nella causa contro Tisi, contro la quale sia quest'ultimo, che *de Cuccinis*, in qualità di cointeressato, si sono appellati alla Santa Sede; si ordina l'avocazione della causa e l'estinzione della lite, dato che non esistono altri collitiganti e si concede a *de Cuccinis* la facoltà di trasferire la pensione a qualsiasi persona idonea a sua scelta, anche se provvista di benefici di qualsiasi tipo o di aspettative sugli stessi, senza richiedere il consenso del titolare del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1408, f. 84v.

Petenti

- Arrivabeni (*de Arivabenis*), Girolamo [*senior*]: chierico (Brescia).
- *Cuccinis*, Antonio *de*: chierico (Roma).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Calavino (Trento): chiesa detta pieve di S. Maria, 80 ducati d'oro di camera n.e.
- Calavino, chiesa detta pieve di S. Maria: pensione di 10 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- Tisi (*de Thisis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento).

10.

18 maggio 1513, Magliana

Trento

Nova provisio

Giovanni Francesco Della Betta, che ha ottenuto la provvista apostolica o per altra autorità della chiesa dei Ss. Sisinio e Alessandro di Banco[1] in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni *de Lorenzonibus*, prendendone forse anche possesso, chiede la nuova provvista del beneficio, temendo che quella già ottenuta non sia valida.

Nelle clausole si concede facoltà di precisare nelle lettere se si tratti di chiesa curata o non curata.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1410, ff. 148v-149r.

Petente

- Della Betta (*de la Betta*), Giovanni Francesco: chierico (Trento); titolare della provvista della chiesa dei Ss. Sisinio, [Martirio] e Alessandro di Banco [ma Sanzeno] in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Banco [ma Sanzeno] in val di Non: chiesa dei Ss. Sisinio, [Martirio] e Alessandro, 70 fiorini d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Lorenzonibus*, Giovanni *de*: ex detentore della chiesa dei Ss. Sisinio, [Martirio] e Alessandro di Banco [ma Sanzeno] in val di Non.

[1] La chiesa dei Ss. Sisinio, [Martirio] e Alessandro si trova a Sanzeno; la chiesa di Banco, invece, è dedicata a S. Antonio Abate.

11.

15 giugno 1513, Roma

Trento
Si neutri

Giovanni Gozzadini (*Io. Gozadinus*)

È in corso una lite presso la curia romana davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo tra Giacomo Antonio Gentilini e l'avversario Agostino *Gussus*[1] riguardo a un canonicato con prebenda nella cattedrale di Trento, che pende indecisa in prima istanza. Poiché alcuni sostengono che nessuno dei due collitiganti abbia diritto al beneficio e il Gentilini teme che la collazione del beneficio che è stata effettuata a suo favore non sia valida e che il canonicato e la prebenda risultino ancora vacanti *certo modo*, egli supplica il papa di concedergli la nuova provvista degli stessi.

Nelle clausole si consente di precisare nelle lettere se il predetto Agostino abbia seguito alcuni scismatici, narrandone le circostanze, e se sia perciò infetto dal pernicioso veleno dello scisma.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1414, ff. 243v-244r.

Petente

- Gentilini (*de Gentilinis*), Giacomo Antonio: chierico (Brescia); titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Gussus* (o *Guffus*), Agostino *de*: chierico.

[1] La lettura è incerta: potrebbe essere anche *Guffus*.

12.

15 luglio 1513, Roma

Trento
Cessio

Dato che Bernardo Poltronieri, che ha ricevuto da papa Giulio II la provvista di un canonicato con prebenda nella cattedrale di Trento vacante per la morte *extra curiam* di Paolo Crotta, intende cedere i propri diritti sul beneficio prima della redazione

delle lettere apostoliche, sia Poltronieri, sia Odorico Costede, supplicano il papa di ammettere la cessione del beneficio, concederne la provvista a Costede anche se esso risultasse di carattere sacerdotale, diaconale o suddiaconale, riservando a Poltronieri una pensione annua di 20 ducati d'oro in oro di camera, libera ed esente da qualsiasi onere o sussidio, di cui 10 sulla rendita del canonicato e 10 su quella della parrocchiale di S. Pietro a Roncegno, nella diocesi di Feltre, di cui Costede è rettore. Chiedono ancora che si stabilisca che l'ammontare delle pensioni non possa essere ridotto adducendo a pretesto la circostanza che sui benefici gravano altre pensioni a favore di altri ecclesiastici purché il totale delle pensioni non superi la metà della rendita del beneficio su cui grava. Qualora Costede o i suoi successori non paghino la pensione o non la paghino integralmente o ritardino il pagamento anche soltanto di un mese, Poltronieri avrà libero accesso ai benefici, e avrà analogo diritto anche nel caso in cui vengano istitutite nuove pensioni sui benefici, o nel caso che le pensioni non siano valide, o vengano ridotte a minor somma, oppure in caso di difetto nella provvista del canonicato derivante dalla persona di Costede, o ancora se nel corso di una lite relativa a tale canonicato Costede riporti sentenza a proprio sfavore senza che vengano addotti i diritti di Poltronieri, o se egli giunga a un accordo con l'avversario senza consenso di quest'ultimo e possa proseguire nella causa sostenendo il proprio diritto come se non avesse ceduto il beneficio e la parte avversa non avesse riportato sentenza favorevole. Chiedono inoltre che a Poltronieri sia consentito di chiedere la cassazione e l'estinzione di tale pensione o pensioni, in tutto o in parte, insieme o separatamente, in curia o *extra curiam*, a qualsiasi ordinario o canonico di chiese cattedrali o metropolitane o qualsiasi persona avente dignità ecclesiastica e che costoro possano consentire alla cassazione e costituire nuove pensioni a favore di qualsiasi persona ecclesiastica indicata da Poltronieri, anche se già in possesso o in attesa di qualsiasi altro beneficio, senza richiedere il consenso di Costede e dei suoi successori. Il tutto deve avvenire in deroga agli statuti della cattedrale di Trento che vietano di conferire i canonicati e le prebende della cattedrale a persone che non siano qualificate e forse graduate, o dottori o nobili e oriundi della città o diocesi di Trento *aut saltem absque expresso consensu dictarum personarum* ed a quelli relativi alla costituzione di pensioni sui canonicati e sulle prebende.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1417, ff. 283r-284v.

Petenti

- Costede (*Costete*), Odorico: familiare cardinalizio di Giovanni Francesco Della Rovere; familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Pietro di Roncegno (Feltre).
- Poltronieri (*de Pultrineriis*), Bernardo: chierico (Modena); familiare cardinalizio di Pietro Accolti; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Roncegno: parrocchiale di San Pietro.

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Roncegno, parrocchiale di San Pietro: pensione di 10 ducati d'oro in oro di camera.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 10 ducati d'oro in oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Accolti, Pietro: cardinale prete di S. Eusebio.
- Crotta (*de Grottis*), Paolo: ex canonico della cattedrale di Trento.
- Della Rovere, Giovanni Francesco: prelato domestico; referendario apostolico; vescovo di Torino.

13.

21 luglio 1513, Roma

Trento
Cessio

Sia Leonardo Bellendini, sia Lorenzo *Fabri* hanno ricevuto per autorità apostolica o per altra autorità la provvista del priorato detto ospedale di S. Martino nel borgo del comitato di Trento (*in burgo comitatus Tridenti*)[1], vacante *certo modo*, e *Fabri* ha forse anche preso possesso del beneficio, dal che è nata una vertenza tra i predetti tuttora pendente di fronte a un certo uditore delle cause del palazzo apostolico. Dato che ora Bellendini intende cedere il beneficio o i suoi diritti sullo stesso, *Fabri* supplica il papa di ammettere la cessione e concedergli la provvista del beneficio, anche se esso risultasse soggetto a riserva per essere Bellendini familiare del cardinale Matteo Schinner.

Nelle clausole si sancisce l'avocazione della causa e l'estinzione della lite e si decreta che si possa precisare nelle lettere se il priorato sia regolare o secolare e se sia rivestito di dignità parrocchiale o curaziale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1419, ff. 139v-140r.

Petente

- *Fabri*, Lorenzo: originario *de Renyti*; chierico *Anzorfensis* o *Anzorsensis*[2]; titolare della provvista del priorato od ospedale di S. Martino [a San Martino di Castrozza] nel comitato di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: priorato od ospedale di S. Martino [a San Martino di Castrozza] nel comitato, 3 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Bellendini (*Belandinus*), Leonardo: chierico (Strasburgo); familiare cardinalizio di Matteo

Schinner; titolare della provvista del priorato od ospedale di S. Martino [a San Martino di Castrozza] nel comitato di Trento.
- Schinner, Matteo: cardinale prete di S. Pudenziana, Sedunense.

[1] Si tratta del priorato di S. Martino a San Martino di Castrozza, che però si trova in diocesi di Feltre e non nel comitato di Trento.

[2] La diocesi non è stata individuata, ma forse si tratta di un errore di trascrizione per *Antwerpiensis* (Anversa).

14.

26 luglio 1513, Roma

Trento
Cessio

Lorenzo Pucci (*L. Puccius*)

Verte lite presso la curia romana di fronte a Lorenzo Campeggi, luogotenente o sostituto di Mercurio *de Vipera*, uditore delle cause del sacro palazzo, tra Michele Crinaria, chierico della diocesi di Rennes, e Francesco Parati riguardo a una cappellania all'altare di S. Dorotea nella cattedrale di Trento, nella quale *de Vipera*, procedendo secondo il diritto, ha emanato una sentenza definitiva che assegna la cappellania a Crinaria, condannando la controparte anche al pagamento delle spese. Contro tale sentenza Parati si è appellato e la causa d'appello è stata assegnata a Guglielmo Cassador, uditore delle cause del sacro palazzo, il quale ha confermato la prima sentenza, ma Parati si è nuovamente appellato anche contro tale seconda sentenza e la causa di appello è stata affidata a Martino Spinosa, di fronte al quale è tuttora pendente.

Ora Crinaria intende cedere i propri diritti su tale beneficio; pertanto Parati supplica di ammettere la cessione e provvedergli la cappellania, dopo aver avocato a sé la causa ed estinto la lite.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1417, ff. 178v-179r.

Petente
- Parati (*de Pretelis*), Francesco: chierico.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Trento: cappellania all'altare di S. Dorotea nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti
- Campeggi, Lorenzo: chierico (Feltre); luogotenente o sostituto di Mercurio *de Vipera*.

- Cassador, Guglielmo: uditore delle cause del sacro palazzo.
- Crinaria (*Crinenne*), Michele: chierico (Rennes).
- Spinosa, Martino.
- *Vipera*, Mercurio *de*: uditore delle cause del sacro palazzo.

15.

28 luglio 1513, Roma

Trento
Unio

Roberto L. Orsini (*R. Lat. Urs.*)

Nicolò Albi, rettore della parrocchiale di S. Vigilio di Nago, titolare per autorità apostolica del diritto di regresso sulla parrocchiale dei Ss. Sisinio e Alessandro in val di Non, nella diocesi di Trento, in caso di morte o cessione del titolare, Giovanni *de Lorenzonibus*, ha ottenuto il regresso al beneficio in conseguenza della morte *extra curiam* di de Lorenzonibus e ne ha forse anche ottenuto il possesso, ma per meno di due mesi. Dato che taluni sostengono che la vacanza della parrocchiale dei Ss. Sisinio e Alessandro non sia dovuto alla morte di *de Lorenzonibus* e che essa sia ancora vacante e dato che se la chiesa fosse unita alla parrocchiale di Nago ciò tornerebbe a maggior vantaggio di Albi, egli supplica il papa di unire e incorporare la parrocchiale dei Ss. Sisinio e Alessandro a quella di Nago per tutto il tempo in cui egli manterrà il possesso di quest'ultima, così che gli sia consentito di prenderne possesso personalmente o per interposta persona e tenerla liberamente a vita, riscuotendone la rendita, senza necessità di richiedere licenza all'ordinario del luogo.

Nelle clausole si consente di esprimere opportunamente nelle lettere se la chiesa dei Ss. Sisinio e Alessandro fosse già unita ad altra chiesa o ad altre chiese.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1419, f. 179r.

Petente

- Albi, Nicolò: detentore della parrocchiale dei Ss. Sisinio, [Martirio] e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non (Trento); rettore della parrocchiale di S. Vigilio di Nago (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Nago: parrocchiale di S. Vigilio.
- [Sanzeno in] val di Non: parrocchiale dei Ss. Sisinio, [Martirio] e Alessandro, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Lorenzonibus* (*de Brensolibus*), Giovanni *de*: ex rettore della parrocchiale dei Ss. Sisinio, [Martirio] e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non.

16.

19 agosto 1513, Roma

Trento
Per obitum

Il pontefice concede *motu proprio* ad Angelo di Giovanni Battista da Bibbiena, nipote del tesoriere pontificio, la provvista di due cappellanie perpetue unite, una all'altare della SS. Trinità e l'altra all'altare di S. Antonio, nella cattedrale di Trento, vacanti per la morte, avvenuta presso la Sede Apostolica, di Benedetto *Talmarius*.

Nelle clausole si deroga a eventuali diritti di giuspatronato su una o su entrambe le cappellanie, in considerazione della vacanza dei benefici *apud curiam*.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1420, f. 140v.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare della SS. Trinità nella cattedrale.
- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Antonio nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Bibbiena, Angelo di Giovanni Battista da: chierico (Arezzo); familiare pontificio.
- *Talmarius* (*de Lomazio*), Benedetto: ex cappellano della cappellania perpetua all'altare di S. Antonio nella cattedrale di Trento; ex cappellano della cappellania perpetua all'altare della SS. Trinità nella cattedrale di Trento; familiare pontificio.

17.

19 agosto 1513, Roma

Trento
Per obitum

Domenico Iacovacci (*D. Lucerinus*)

Il pontefice concede *motu proprio* a Wolfgang *Thaimer*, familiare di Lorenzo Pucci, la provvista della cappellania perpetua o vicarìa della SS. Trinità e dell'altra cappellania perpetua a essa annessa, nella cattedrale di Trento, vacanti per la morte, avvenuta presso la Sede Apostolica, di Benedetto *Talmarius*, ultimo detentore dei due benefici, ma che secondo alcuni, non ne aveva ancora conseguito il possesso.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1424, f. 164r.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua o vicarìa della SS. Trinità nella cattedrale.
- Trento: cappellania perpetua annessa alla cappellania della SS. Trinità nella cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Pucci, Lorenzo: abbreviatore delle lettere apostoliche di parco maggiore; datario.
- *Talmarius*, Benedetto: ex detentore della cappellania perpetua o vicarìa della SS. Trinità nella cattedrale di Trento; ex detentore della cappellania perpetua annessa alla cappellania della SS. Trinità nella cattedrale di Trento.
- *Thaimer*, Wolfgang: chierico (Frisinga); familiare di Lorenzo Pucci.

18.

21 agosto 1513, Roma

Trento
Nova provisio

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Giovanni Battista Chizzola, che ha ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale detta pieve della Beata Maria di Condino, nella diocesi di Trento, prendendo forse anche possesso del beneficio, chiede la nuova provvista della chiesa, dubitando della validità della prima collazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1422, f. 115v.

Petente

- Chizzola (*de Chizolis*), Giovanni Battista: prete (Brescia); titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Condino (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Condino: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e.

19.

24 agosto 1513, Roma

Trento
Surrogatio

Durante la lite pendente presso la curia romana di fronte a un uditore delle cause

del sacro palazzo o al suo luogotenente tra Tommaso Marsaner, Giovanni Guglielmi e Benedetto *Talmarius* per la parrocchiale della Beata Maria di Cles, nella diocesi di Trento, *Talmarius* è morto presso la Sede Apostolica. Marsaner supplica pertanto il papa di ordinare all'uditore o al suo luogotenente o sostituto di surrogarlo nei diritti goduti dal defunto sulla parrocchiale al momento della morte, consentendogli di proseguire la lite dalla posizione in cui si trovava *Talmarius* al momento del decesso, e di concedergli la provvista della predetta chiesa anche se essa risultasse riservata per essere stato *Talmarius* un familiare pontificio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1423, f. 105v-106r.

Petente

- Marsaner (*Mersaner*), Tommaso: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cles (Trento): parrocchiale di S. Maria, 6 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Guglielmi (*de Guillelmis*), Giovanni: chierico;
- *Talmarius* (*de Delmariis*), Benedetto: chierico; familiare pontificio.

20.

28 agosto 1513, Roma

Trento
De tertio

Sigismondo Thun chiede la dispensa per poter ricevere e tenere contemporaneamente tre benefici curati o altrimenti incompatibili, anche se si trattasse di dignità, personati, amministrazioni o uffici curati o elettivi in chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, e se le stesse dignità nelle cattedrali o metropolitane fossero le maggiori dopo la pontificale, o nelle chiese collegiate o se due di tali benefici fossero chiese parrocchiali o vicarìe perpetue, o provenissero da entrambe tali categorie, qualora gli siano conferiti o egli vi sia eletto, presentato o istituito.

Nelle clausole si precisa che il petente possa tenere fino a tre benefici incompatibili, ma a condizione che tra di essi non ci siano più di due chiese parrocchiali o vicarìe perpetue.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1423, f. 106r-v.

Petente

- Thun (*de Thun*), Sigismondo: chierico (Trento).

21.

2 settembre 1513, Roma

Trento
Nova provisio

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Giovanni Schönsperger, che è stato presentato come nuovo rettore della parrocchiale di Folgaria, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo* che sarà indicato nelle lettere, da Massimiliano I, imperatore e attuale arciduca d'Austria, titolare del giuspatronato forse in quanto conte del Tirolo, e ha ricevuto l'istituzione dall'ordinario, prendendo anche possesso del beneficio, chiede la nuova provvista della parrocchiale temendo che la presentazione e la successiva istituzione non siano valide.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1421, f. 211r-v.

Petente

- Schönsperger (*Schonsperger*), Giovanni: prete (Trento o altra diocesi); titolare della provvista della parrocchiale di Folgaria (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Folgaria: parrocchiale, 10 marche d'argento n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Massimiliano I d'Asburgo: arciduca d'Austria; conte del Tirolo; imperatore; titolare del giuspatronato della parrocchiale di Folgaria.

22.

23 settembre 1513, Roma

Trento[1]
Resignatio

Lorenzo Pucci (*L. Puttius*)

Giacomo Bannisio resigna la prepositura della chiesa di S. Vittore di Xanten,nella diocesi di Colonia, vacante per la morte *extra curiam* di Luca *de Reginaldis*, di cui

ha ricevuto la provvista apostolica ma non ha ancora preso possesso. Nel frattempo, il *porterius* e il capitolo di S. Vittore avevano eletto alla prepositura Giovanni Ingenwinckel, canonico della chiesa stessa, assente perché impegnato presso la Sede Apostolica, che ne aveva preso possesso per il tramite del proprio fratello germano Enrico Ingenwinckel, anch'egli canonico di S. Vittore. Pertanto, sia Bannisio che Giovanni Ingenwinckel chiedono al papa che, ammessa la rinuncia di Bannisio, a Ingenwinckel sia conferita la provvista della prepositura di S. Vittore, che rappresenta la dignità principale di tale chiesa, e dell'arcidiaconato della cattedrale di Colonia, anch'esso rivestito di dignità, anche se non della principale. Chiedono, inoltre, che a Bannisio sia riservata una pensione di 400 fiorini renani d'oro in oro all'anno, di buono e giusto conio, 200 sulla rendita della prepositura di S. Vittore e 200 ripartiti tra la prepositura della chiesa di S. Severino, che Ingenwinckel detiene in titolo e quella della chiesa della Beata Maria *ad Gradus*, che Ingenwinckel detiene in commenda, entrambe situate a Colonia, prepositure che sono anch'esse dignità principali nelle rispettive chiese e forse anche curate ed elettive; la pensione sarà pagata a Bannisio a Colonia, o a Malines o in altra località su cui le parti si accorderanno nella Camera apostolica, metà il giorno di Natale e metà il giorno di san Giovanni Battista. La richiesta prevede che in caso di privazione di Ingenwinckel per omesso pagamento della pensione o di cessione da parte sua o di suo decesso, Bannisio eserciti il diritto di regresso sulla prepositura di S. Vittore e di accesso alle prepositure delle chiese di S. Severino e della Beata Maria, con dispensa per tenerle a vita insieme agli altri benefici che possiede o riceverà in futuro, in deroga allo statuto che stabilisce che la prepositura di S. Vittore non possa essere assegnata se non a beneficiario di nascita legittima che detenga un canonicato con prebenda nella cattedrale di Colonia e che l'elezione del preposito di S. Vittore in caso di vacanza spetti al decano e al capitolo della cattedrale di Colonia.

Nelle clausole si stabilisce che, se il *porterius*, i canonici e il capitolo di Colonia e i predetti Giovanni ed Enrico Ingenwinckel fossero incorsi in qualche irregolarità e inabilità a causa dell'elezione effettuata forse di fatto e della conseguente presa di possesso e riscossione della rendita del beneficio venga imposta loro la remissione della rendita e si conceda loro ed a tutti gli altri l'assoluzione libera ed esente da ogni onere e sussidio in forma graziosa: si dia spedizione a tale remissione, assoluzione e riabilitazione per *sola signatura*.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1426, ff. 43v-44r.

Petenti

- Bannisio (*Bannisius*), Giacomo: decano della chiesa di S. Maria di Anversa (Cambrai); decano della cattedrale di Trento; protonotario apostolico; segretario imperiale; titolare della provvista della prepositura della chiesa di S. Vittore di Xanten (Colonia).
- Ingenwinckel, Giovanni: canonico della chiesa di S. Vittore di Xanten; commendatario

della prepositura della chiesa di S. Maria *ad Gradus* di Colonia; cubiculario pontificio; detentore della prepositura della chiesa di S. Severino di Colonia; familiare pontificio; notaio apostolico; scrittore apostolico; titolare della provvista della prepositura della chiesa di S. Vittore di Xanten.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Colonia: arcidiaconato della cattedrale, 60 marche d'argento n.e. (comprendenti la rendita della prepositura della chiesa di S. Vittore di Xanten).
- Colonia: prepositura della chiesa di S. Maria *ad Gradus*, 20 marche d'argento puro n.e.
- Colonia: prepositura della chiesa di S. Severino, 40 marche d'argento puro n.e.
- Xanten: prepositura della chiesa di S. Vittore, 60 marche d'argento n.e. (comprendenti la rendita dell'arcidiaconato della cattedrale di Colonia).
- Colonia, prepositura della chiesa di S. Severino (e prepositura della chiesa di S. Maria *ad Gradus* di Colonia): pensione di 200 fiorini renani d'oro.
- Colonia, prepositura della chiesa di S. Maria *ad Gradus* (e prepositura della chiesa di S. Severino di Colonia): pensione di 200 fiorini renani d'oro.
- Xanten, prepositura della chiesa di S. Vittore: pensione di 200 fiorini renani d'oro (ammontare complessivo della pensione: 400 fiorini renani d'oro).

Persone e/o enti coinvolti

- Ingenwinckel, Enrico: canonico della chiesa di S. Vittore di Xanten; scolastico della chiesa di S. Vittore di Xanten.
- Xanten: capitolo della chiesa di S. Vittore.
- Xanten: *porterius* della chiesa di S. Vittore.
- *Reginaldis*, Luca *de*: ex preposito della chiesa di S. Vittore di Xanten.

[1] La supplica riguarda benefici situati nella diocesi di Colonia, ma la lettera indicata in margine è *T* e non *C*, come ci si attenderebbe: probabilmente si tratta di un errore dovuto alla circostanza che Bannisio è decano della cattedrale di Trento.

23.

23 settembre 1513, Roma

Trento
Dispensatio

Scaramuccia Trivulzio (*S. Comensis*)

Ludovico Lodron, diciottenne, chiede di poter ricevere qualunque beneficio ecclesiastico curato o incompatibile, anche chiesa parrocchiale o sua perpetua vicarìa, o dignità maggiore dopo la pontificale, prepositura, amministrazione o ufficio anche in chiesa cattedrale, metropolitana o collegiata, nonostante il difetto d'età.

Nelle clausole si precisa che la dispensa debba consentirgli di ottenere benefici curati o altrimenti incompatibili, anche se essi per fondazione o dotazione, o per statuto o consuetudine, richiedano che il titolare abbia ottenuto gli ordini sacri e il presbiterato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1427, f. 24r-v.

Petente

- Lodron, Ludovico: chierico (Trento).

24.

25 settembre 1513, Roma

Trento
Cessio

Lorenzo Pucci (*L. Puccius*)

Dato che Bernardo Poltronieri, che ha ricevuto dal defunto papa Giulio II la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento vacante per la morte *extra curiam* di Paolo Crotta, intende cedere tale beneficio prima della redazione delle lettere apostoliche, Poltronieri e Giovanni Battista Thun supplicano il papa di ammettere la cessione del beneficio e concederne la provvista a Thun, anche se tale beneficio risultasse essere curato o elettivo e in deroga agli statuti della cattedrale trentina che stabiliscono che non debbano ottenere canonicati e prebende se non persone in un determinato modo qualificate e graduate e forse dottori o nobili e oriundi della città o diocesi di Trento.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1425, f. 110v.

Petenti

- Poltronieri (*de Poltrineriis*), Bernardo: chierico (Modena); familiare cardinalizio di Pietro Accolti; familiare pontificio.
- Thun (*de Thoenni*), Giovanni Battista: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Accolti, Pietro: cardinale prete di S. Eusebio.
- Crotta (*de Crottis*), Paolo: ex canonico della cattedrale di Trento.
- Giulio II.

25.

30 settembre 1513, Roma

Trento

De promovendo

Melchiorre *Model*, presente presso la curia romana, chiede di essere promosso agli ordini sacri, anche al presbiterato, in tre domeniche o giorni festivi, anche *extra tempora*, da qualsiasi antistite residente in curia.

Nelle clausole si decreta che il candidato venga esaminato presso la camera apostolica o da un notaio della stessa per verificare l'esistenza di un obbligo al conseguimento dell'ordine. La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1426, f. 216r.

Petente

- *Model*, Melchiorre: originario di Bad Neustadt (Würzburg); accolito (Würzburg); prebendario perpetuo ovvero cappellano del monastero di S. Maria *ad Portam Clausam* [di Gries], appartenente all'ordine dei canonici regolari di sant'Agostino (Trento).

26.

8 ottobre 1513, Roma

Trento

Commissio per breve

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Il vicario del castello di Mori, nella diocesi di Trento, ha emanato una sentenza definitiva in favore dei canonici e del capitolo della cattedrale di Trento e contro Pietro Bono e i suoi fratelli, figli ed eredi di Federico di Piccolpetra, di detto castello, costituiti in età infantile e perciò indifesi, in base alla quale i miglioramenti per un valore di 300 ducati d'oro apportati dai predetti laici ad alcuni beni che essi o i loro curatori avevano ottenuto in concessione dalla chiesa trentina erano stati devoluti alla chiesa a causa dell'omissione da parte dei predetti concessionari del pagamento di un certo modico canone annuo, sentenza contro la quale i petenti non hanno inoltrato appello per la loro incapacità di difendersi a causa della loro età. Nel frattempo i canonici e il capitolo della chiesa trentina, procedendo di fatto, hanno locato i beni predetti a un certo Giovanni Testori da Mori o ai suoi figli. Perciò Pietro Bono e i suoi fratelli chiedono che la causa o le cause che intendono muovere contro i figli e gli eredi di Giovanni Testori e altri eventuali occupatori dei beni e gli altri interessati riguardo ai beni e miglioramenti sia commessa a un

probo viro residente *in partibus* affinché la esamini e la conduca a termine e che se individuasse una sentenza passata in giudicato contro i predetti petenti proceda alla *restitutio in integrum* a loro favore in considerazione della loro età infantile ed esamini la causa d'appello come se fosse stata inoltrata a tempo debito.

La richiesta è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum prout de iure in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. Agennensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1427, f. 194r.

Petente

- Piccolpetra, Pietro Bono di Federico, originario di Mori (Trento) e i suoi fratelli.

Persone e/o enti coinvolti

- Testori, Giovanni, originario di Mori, ovvero i suoi figli.
- Trento: canonici e capitolo della cattedrale.
- Mori: vicario del castello.

27.

8 ottobre 1513, Roma

Trento

Provisio

Il pontefice conferisce *motu proprio* a Giovanni Weyer la provvista e il possesso della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo, nella diocesi di Trento, della perpetua vicarìa detta summissaria di S. Tommaso di Strasburgo, della parrocchiale di Agawang, di un canonicato con prebenda e del decanato di Hambach, tutti e tre nella diocesi di Augusta, già detenuti dal defunto Wolfgang *Fuossbrich* e vacanti per la morte in curia di Leonardo Bellendini, anche se essi risultassero soggetti a riserva perché quest'ultimo era familiare del cardinale Marco Vigerio e del cardinale Matteo Schinner, e nel caso tali benefici fossero oggetto di vertenze, lo surroga nei diritti e nella posizione giudiziaria in cui Bellendini si trovava al momento del decesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1428, f. 204r-v.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Agawang (Augusta): parrocchiale.
- Hambach (Augusta): canonicato della collegiata.
- Hambach: decanato della collegiata.
- Povo (Trento): parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea Apostoli.

- Strasburgo: vicarìa perpetua detta summissaria di S. Tommaso, 16 marche d'argento puro n.e. (rendita complessiva dei cinque benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Bellendini (*Bellendinus*), Leonardo: ex detentore di un canonicato della collegiata di Hambach; ex detentore del decanato della collegiata di Hambach; ex detentore della parrocchiale di Agawang; ex detentore della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea Apostoli di Povo; ex detentore della vicarìa perpetua detta summissaria di S. Tommaso di Strasburgo; familiare cardinalizio di Marco Vigerio; familiare cardinalizio di Matteo Schinner.
- *Fuossbrich*, Wolfgang: ex detentore di un canonicato della collegiata di Hambach; ex detentore del decanato della collegiata di Hambach; ex detentore della parrocchiale di Agawang; ex detentore della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea Apostoli di Povo; ex detentore della vicarìa perpetua detta summissaria di S. Tommaso di Strasburgo.
- Schinner, Matteo: cardinale prete di S. Pudenziana.
- Vigerio, Marco: cardinale vescovo di Preneste, Senigallese.
- Weyer, Giovanni: chierico (Augusta); familiare cardinalizio di Marco Vigerio.

28.

9 ottobre 1513, Roma

Trento, Strasburgo

Per obitum

Affinché Marco Vigerio possa mantenere lo stato della dignità cardinalizia e sopportare meglio gli oneri relativi con l'ausilio di qualche sovvenzione, il pontefice gli concede *motu proprio* la commenda del canonicato con prebenda e del decanato dei Ss. Pietro e Michele di Strasburgo, della vicarìa perpetua detta summissaria di S. Tommaso di Strasburgo, della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giovanni Battista ed Evangelista e di altre cappellanie perpetue all'altare di S. Giovanni Battista, entrambi nella chiesa di S. Pietro il Giovane di Strasburgo, nonché di un'altra cappellania perpetua all'altare di S. Vito nella cappella di S. Giovanni nei pressi di Burgheim e di un'altra ancora all'altare di S. Agata della parrocchiale di Sélestat, entrambe nella diocesi di Strasburgo, della parrocchiale di Povo, nella diocesi di Trento, e di tutti gli altri benefici vacanti per la morte in curia di Leonardo Bellendini, familiare di Marco Vigerio e già al servizio dello stesso quando era cardinale prete di S. Maria in Transtevere e del cardinale Matteo Schinner e familiare pontificio, con la dispensa per tenerli insieme a tutti i benefici curati e non curati, secolari e regolari, e alle pensioni annue che già detiene o che otterrà in futuro.

Nelle clausole si concede la deroga alla clausola *de non surrogando collitigantes*, ma per i soli benefici per i quali il defunto aveva già ottenuto qualche sentenza definitiva a proprio favore. Per gli altri benefici oggetto di vertenze si concede a Vigerio di essere surrogato nei diritti che il defunto poteva vantare al riguardo e poter proseguire le vertenze dal punto in cui si trovavano.

Concessum motu proprio in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1427, ff. 29r-30r.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Burgheim (Strasburgo): cappellania perpetua all'altare di S. Vito nella cappella di S. Giovanni.
- Povo (Trento): parrocchiale.
- Sélestat (Strasburgo): cappellania perpetua all'altare di S. Agata nella parrocchiale.
- Strasburgo: canonicato e prebenda della chiesa dei Ss. Pietro e Michele.
- Strasburgo: cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giovanni Battista ed Evangelista nella chiesa S. Pietro il Giovane.
- Strasburgo: cappellanie perpetue all'altare di S. Giovanni Battista nella chiesa di S. Pietro il Giovane, 30 marche d'argento puro n.e.
- Strasburgo: decanato della chiesa dei Ss. Pietro e Michele.
- Strasburgo: vicarìa perpetua detta summissaria di S. Tommaso (rendita complessiva dei benefici indicati e degli altri benefici resi vacanti in seguito al decesso di Leonardo Bellendini e conferiti a Marco Vigerio).

Persone e/o enti coinvolti

- Bellendini (*Bellendinus*), Leonardo: ex detentore della cappellania perpetua all'altare di S. Agata nella parrocchiale di Sélestat; ex detentore della cappellania perpetua all'altare di S. Vito nella cappella di S. Giovanni nei pressi di Burgheim; ex detentore del decanato della chiesa dei Ss. Pietro e Michele di Strasburgo; ex detentore della parrocchiale di Povo; ex detentore di un canonicato e prebenda della chiesa dei Ss. Pietro e Michele di Strasburgo; ex detentore della vicarìa perpetua detta summissaria di S. Tommaso di Strasburgo; ex detentore della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giovanni Battista ed Evangelista nella chiesa di S. Pietro il Giovane di Strasburgo; ex detentore delle cappellanie perpetue all'altare di S. Giovanni Battista nella chiesa di S. Pietro il Giovane di Strasburgo; ex detentore di altri benefici; familiare cardinalizio di Marco Vigerio; familiare cardinalizio di Matteo Schinner; familiare pontificio.
- Schinner, Matteo: cardinale prete di S. Pudenziana.
- Vigerio, Marco: in precedenza cardinale prete di S. Maria in Trastevere, ora cardinale vescovo di Preneste.

29.

18 ottobre 1513, Roma

Trento
De promovendo

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Giovanni *Linder* chiede di essere promosso agli ordini maggiori compreso il presbiterato in tre domeniche o giorni festivi, anche *extra tempora*, da qualsiasi antistite cattolico residente presso la curia romana.

Nelle clausole si stabilisce che venga esaminato nella camera apostolica, ove dichiarerà se sia stato costretto. La grazia è concessa per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1428, f. 157v.

Petente

- *Linder*, Giovanni: accolito (Coira); rettore della cappella di S. Giacomo apostolo di Grissiano nella pieve di Tesimo (Trento).

30.

29 ottobre 1513, Roma

Trento
Confirmatio

Paolo Emilio Cesi (*P. de Cesis*)

I massari e confratelli della confraternita della SS. Trinità presso l'ospedale della SS. Trinità di Nago e della confraternita di S. Pietro presso l'ospedale di S. Pietro di Arco, entrambi nella diocesi di Trento, che si dedicano alla cura dei poveri ospitati in tali ospedali, praticano da tempo immemorabile la consuetudine di far celebrare messe e altri uffici divini nelle cappelle degli ospedali per la consolazione dei poveri e dei confratelli ivi ospitati. Temendo di poter essere molestati al riguardo dai rettori delle chiese parrocchiali di Arco e Nago, o da altri, supplicano il papa di approvare e confermare tale consuetudine e darle perpetua roborazione e a maggiore cautela di concedere licenza ai confratelli e a coloro che succederanno agli attuali di far celebrare le messe e gli altri uffici divini nelle cappelle degli ospedali da sacerdoti idonei, secolari, o di qualsiasi ordine regolare mendicante, senza pregiudizio di alcuno, o di celebrarle essi stessi, se sacerdoti.

Nelle clausole si ordina la nomina di esecutori che facciano osservare quanto stabilito, e si stabilisce di commettere l'esame della vicenda all'ordinario.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1429, ff. 239v-240r.

Petenti

- Arco (Trento): massari e confratelli della confraternita di S. Pietro presso l'ospedale di S. Pietro.
- Nago (Trento): massari e confratelli della confraternita della SS. Trinità presso l'ospedale della SS. Trinità.

Enti destinatari delle grazie

- Arco: confraternita di S. Pietro presso l'ospedale di S. Pietro.
- Nago: confraternita della SS. Trinità presso l'ospedale della SS. Trinità.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco: rettore della parrocchiale.
- Nago: rettore della parrocchiale.

31.

5 novembre 1513, Roma

Trento

Cessio

Wolfgang *Thaimer*, che ha ottenuto la provvista della cappellania perpetua o vicarìa della SS. Trinità nella cattedrale di Trento e di un'altra cappellania perpetua o vicarìa ad essa annessa, vacanti per la morte di Benedetto *Talmarius* presso la Sede Apostolica, cede i benefici prima della redazione delle lettere apostoliche. Perciò Tommaso Marsaner chiede che la cessione sia ammessa, che gli sia conferita la provvista delle cappellanie perpetue o vicarie, e che a *Thaimer* sia riservata una pensione annua di 4 fiorini renani sulla rendita delle cappellanie a carico di Marsaner e dei successori.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1430, f. 261v.

Petente

- Marsaner, Tommaso: chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua o vicarìa della SS. Trinità nella cattedrale.
- Trento: cappellania perpetua annessa alla cappellania perpetua o vicarìa della SS. Trinità nella cattedrale, 4 marche d'argento n.e. (rendita complessiva dei due benefici).
- Trento, cappellania perpetua o vicarìa della SS. Trinità nella cattedrale e cappellania annessa: pensione di 4 fiorini renani.

Persone e/o enti coinvolti

- *Talmarius* (*Talmerus*), Benedetto: ex cappellano perpetuo della cappellania perpetua o vicarìa della SS. Trinità nella cattedrale di Trento e della cappellania annessa.
- *Thaimer* (*Taimer*), Wolfgang: chierico (Frisinga); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

32.

6 novembre 1513, Palo

Trento
Cessio

Roberto L. Orsini (*R. Lat. Urs.*)

Clemente Fabbri, che aveva ricevuto da Giulio II la provvista della chiesa parrocchiale della Beata Maria di Meano detta di Montevaccino, vacante per la morte *extra curiam* del prete Cosma, intende cedere il beneficio prima della redazione delle lettere apostoliche. Perciò Andrea Ingram supplica il papa di ammettere la cessione e concedergli la provvista della parrocchiale, che risulta occupata da un intruso.

Nelle clausole si precisa che i dati relativi all'intruso potranno essere indicati nelle lettere, insieme alla durata dell'intrusione, purché non superi i tre anni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1431, ff. 220v-221r.

Petente

- Ingram, Andrea: chierico (Trento); familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Meano (Trento): parrocchiale di S. Maria detta di Montevaccino, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [*Cezerculis*,] Cosma [de]: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Meano detta di Montevaccino; prete.
- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: chierico (Trento).
- Giulio II.

33.

10 novembre 1513, Civitavecchia

Trento
Erectio

Paolo Emilio Cesi (*P. de Cesis*)

Il fu Martino di Petrozolo del fu Domenico Bonora da Cologna nel proprio testamento aveva istituito dei legati, deputando come esecutori i *maiores* ovvero *decani* delle vicinie di Cologna e Gavazzo o altri uomini delle stesse vicinie su designazione dei predetti *maiores* ovvero *decani*, affinché fosse edificato un altare dedicato a

S. Antonio nella chiesa di S. Zenone a Cologna e, dopo la costruzione, fosse eretta presso l'altare stesso una cappellania perpetua di giuspatronato degli uomini di dette ville, da assegnare a un cappellano perpetuo, eletto dagli uomini predetti e presentato all'ordinario, con il dovere di celebrare personalmente presso l'altare o far celebrare da un sacerdote idoneo quattro messe alla settimana per l'anima del testatore e dei suoi parenti defunti, e inoltre aveva stabilito che, dopo l'istituzione della cappellania, le fossero applicati in perpetuo tutti i suoi beni mobili e immobili dei quali, fatti salvi alcuni legati, l'aveva designata propria erede universale. Poiché l'altare e la cappellania non sono stati costruiti e nella chiesa esistono molti altari e se la cappellania fosse eretta presso l'altare da costruirsi o presso uno degli altari già esistenti, designato dagli esecutori, e a essa fossero applicati i beni predetti, ne deriverebbe non poco decoro e considerevole aumento del culto divino e si provvederebbe efficacemente alla salute delle anime del testatore e dei suoi parenti, e dato che Bartolomeo Ciocca, al quale è stata concessa la provvista della cappellania dopo la sua erezione, è disposto a cedere tale concessione nelle mani del pontefice, Antonio Bonora da Tenno, ventiduenne, supplica il papa di ammettere la cessione, di erigere e costituire una cappellania perpetua all'altare da costruire o presso un altro a scelta degli esecutori o sua, alla quale un cappellano perpetuo o un altro prete idoneo celebri quattro messe la settimana, applicando in dote a tale beneficio, non curato, tutti i beni, di provvedergli la cappellania e di commutare in tal senso l'ultima volontà del testatore, nonostante il difetto d'età.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1429, f. 252v.

Petente

- Bonora (*de Bonoriis*), Antonio: chierico di Tenno (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cologna (Trento): cappellania perpetua all'altare di S. Antonio nella parrocchiale di S. Zenone, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Bonora (*de Bonoriis*), Martino di Petrozolo del fu Domenico: originario di Cologna.
- Castellesi, Adriano: cardinale prete di S. Crisogono.
- Ciocca (*de Cichis*), Bartolomeo: detentore della cappellania perpetua all'altare di S. Antonio nella parrocchiale di S. Zenone di Cologna; familiare cardinalizio di Adriano Castellesi; prete di Milano.
- Cologna e Gavazzo (Trento), *maiores* ovvero *decani* delle vicinie, esecutori testamentari di Martino Bonora.
- Cologna e Gavazzo: vicinie.

34.

19 novembre 1513, Roma

Trento
Cessio

Paolo Emilio Cesi (*P. de Cesis*)

Benché Tommaso da Denno abbia posseduto legittimamente per molti anni la parrocchiale della Beata Maria di Tenno, nella diocesi di Trento, Leonardo Fondoyer, pretendendo di avere diritto su tale chiesa, ha ottenuto la commissione in Rota di una causa contro di lui e la sua citazione da parte di Domenico Iacovacci, uditore surrogato al defunto Benedetto Adam, e in essa si è proceduto. Dato che da Denno, citato personalmente, è comparso presso la curia romana per la difesa, Fondoyer, vedendo che egli è venuto a difendere personalmente la causa e forse diffidando della fondatezza delle proprie pretese, cede e resigna i propri diritti sulla parrocchiale. Perciò entrambi supplicano il papa di ammettere la cessione, avocare ed estinguere la lite e conferire la provvista del beneficio a da Denno.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1431, f. 208v.

Petenti

- Denno, Tommaso da [Del Monaco, Tommaso]: originario di Denno; detentore della parrocchiale di S. Maria di Tenno (Trento).
- Fondoyer (*Fondoyr*), Leonardo.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tenno: parrocchiale di S. Maria, 40 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Adam, Benedetto: uditore delle cause del sacro palazzo.
- Iacovacci (*de Iacobatiis*), Domenico: uditore delle cause del sacro palazzo; vescovo di Lucera.

35.

22 novembre 1513, Roma

Trento
Resignatio

Scaramuccia Trivulzio (*S. Comensis*)

Francesco Parati resigna la cappellania perpetua all'altare di S. Dorotea nella cat-

tedrale di Trento; Paolo Somenzio supplica il papa di ammettere la resignazione e di conferirgli la provvista del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1432, f. 137r-v.

Petente

- Somenzio (*Sementius*), Paolo: chierico (Cremona).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Dorotea nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Parati (*Paratus*), Francesco: cappellano perpetuo della cappellania perpetua all'altare di S. Dorotea nella cattedrale di Trento.

36.

22 novembre 1513, Roma

Trento

Surrogatio

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Nel corso della vertenza pendente, in seconda istanza, di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo o a un suo luogotenente tra Giacomo Bannisio e Andrea Ingram in merito alla parrocchiale della Beata Maria Vergine di Baselga di Sopramonte, nella diocesi di Trento, Bannisio cede e rinuncia ai propri diritti sul beneficio; Michele Briosi chiede dunque che, ammessa la cessione, gli sia concessa la provvista della parrocchiale, resa vacante dalla morte *extra curiam* di un certo Cristiano, il cui cognome sarà precisato nel documento radatto in seguito all'approvazione della supplica, con la surrogazione nei diritti di Bannisio relativi alla parrocchiale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1434, f. 97r-v.

Petente

- Briosi (*Briosius*), Michele: canonico della cattedrale di Trento; chierico di Mantova.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Baselga di Sopramonte (Trento): parrocchiale di S. Maria Vergine, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Bannisio (*Bannisius*), Giacomo: chierico (Curzola o altra diocesi); segretario imperiale.
- Cristiano: ex detentore della parrocchiale di S. Maria Vergine di Baselga di Sopramonte.
- Ingram, Andrea: chierico.

37.

25 novembre 1513, Roma

Trento

Reservatio

Dal momento che Giacomo Bannisio non detiene alcun canonicato dotato di prebenda presso la cattedrale di Trento, il pontefice gli concede *motu proprio* di unire al decanato di cui è titolare e che costituisce la dignità principale della cattedrale ed è forse anche curato, giurisdizionale ed elettivo, il primo canonicato dotato di prebenda che si renda vacante per cessione o morte del titolare o per qualsiasi altro motivo, finché sarà in vita o conserverà il decanato, in modo che possa prenderne possesso senza chiedere il permesso né dell'ordinario né di altri e derogando a qualsiasi aspettativa speciale o generale e a ogni altra grazia o indulto, al concordato con la nazione tedesca e alla regola di cancelleria in favore dei collatori ordinari.

Nelle clausole si precisa che la concessione riguarda il primo canonicato vacante per morte o cessione sia nei mesi di collazione apostolica sia nei mesi di collazione ordinaria e anche se soggetto a riserva, purché non sia riservato per essersi reso vacante in curia o perché il titolare era familiare di un cardinale vivente. Si stabilisce, inoltre, che la riserva concessa a Bannisio non deve soggiacere ad alcuna revoca o sospensione di riserve o aspettative e, poiché Bannisio ha già ricevuto un'aspettativa e una, due o più riserve o potrà riceverle in futuro, gli si concede l'indulto per poterne godere insieme alla presente, malgrado la clausola contraria.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1432, f. 109r-v.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale.
- Trento: decanato della cattedrale, 30 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; segretario imperiale.

38.

25 novembre 1513, Roma

Trento

Cessio

Nel corso della lite pendente di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo tra Nicolò Albi e Giovanni *Fafanagen* in merito alla parrocchiale della Beata Maria di Mezzocorona, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo* e di cui Albi era stato provvisto dal pontefice o da un'altra autorità ecclesiastica, *Fafanagen* aveva ceduto il beneficio e il pontefice, ammessa la cessione, ne aveva conferito la provvista ad Albi, riservando a *Fafanagen* una pensione annua sulla rendita del beneficio. Dal momento che sono sorti dei dubbi in merito alla validità della cessione e *Fafanagen* intende cedere nuovamente il beneficio, Albi chiede che sia ammessa la nuova cessione e gli sia nuovamente conferita la provvista della parrocchiale.

Nelle clausole si sancisce l'avocazione della causa e l'estinzione della lite, poiché non esistono altri collitiganti e qualora non risultasse ancora estinta; si concede, inoltre, ad Albi di unire, finché sarà in vita, la chiesa a un beneficio curato oppure incompatibile ovvero prebenda in suo possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1433, ff. 182v-183r.

Petente

- Albi, Nicolò: cantore segreto pontificio; chierico di Padova; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mezzocorona (Trento): parrocchiale di S. Maria.

Persona e/o ente coinvolti

- *Fafanagen*, Giovanni: chierico (Trento o altra diocesi).

39.

1 dicembre 1513, Roma

Trento

Per devolutionem

La collazione della parrocchiale o cappella curata di S. Pietro di Terragnolo, nella diocesi di Trento è stata devoluta alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza: Bertoldo Locher che, di fatto, detiene la parrocchiale già da quattro anni e ne ha riscosso la rendita, comunque non superiore ai 10 fiorini renani d'oro l'anno, chiede

che gliene sia conferita la provvista, anche qualora sia vacante per la sua mancata promozione agli ordini sacri.

Nelle clausole si concede a Locher la riabilitazione al fine di poter ottenere la parrocchiale e gli altri benefici ecclesiastici che gli siano stati conferiti o che otterrà in futuro e si stabilisce che nel documento redatto in seguito all'approvazione della supplica si precisi come egli non abbia ottenuto indebitamente più di 30 fiorini renani attraverso la rendita della parrocchiale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1433, f. 271r-v.

Petente

- Locher, Bertoldo: chierico (Costanza); segretario imperiale.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Terragnolo nella pieve di Lizzana (Trento): parrocchiale o cappella curata di S. Pietro, 4 mar-che d'argento puro n.e.

40.

4 dicembre 1513, Roma

Trento

Cessio

Paolo Emilio Cesi (*P. de Cesis*)

Andrea Ingram, successivamente alla concessione da parte del pontefice della provvista della parrocchiale della Beata Maria di Baselga di Sopramonte, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, era stato coinvolto, con Giacomo Bannisio, in una lunga vertenza di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo e aveva riportato due sentenze favorevoli, ormai passate in giudicato, per le quali erano state emanate delle lettere esecutorie. Ingram, tuttavia, teme che la provvista non sia valida e, dal momento che Bannisio è disposto a cedere i propri diritti in merito al beneficio, chiede che, ammessa la cessione, gli sia conferita nuovamente la provvista della parrocchiale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1433, f. 83r-v.

Petente

- Ingram, Andrea: chierico (Trento); familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Baselga di Sopramonte (Trento): parrocchiale di S. Maria, 6 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Bannisio (*Bannisius*), Giacomo: chierico.

41.

5 dicembre 1513, Roma

Trento
De promovendo

Bertoldo Locher, chierico o accolito, rettore della parrocchiale[1] di S. Pietro di Terragnolo, costretto forse dal fatto che il beneficio che detiene è curato, chiede di essere promosso ai gradi maggiori dell'ordine, compreso il presbiterato, in tre domeniche o giorni festivi *extra tempora* da un antistite residente presso la curia romana.

Nelle clausole si stabilisce che Locher venga esaminato presso la camera apostolica dove dovrà dimostrare di essere obbligato a ottenere la promozione e che la grazia sia concessa per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1433, f. 73v-74r.

Petente

- Locher, Bertoldo (Bartolo): chierico ovvero accolito; rettore della parrocchiale di S. Pietro di Terragnolo (*Terrehado*) nella pieve di Lizzana (Trento).

[1] Il beneficio viene anche definito cappella curata; si veda la scheda 39.

42.

15 dicembre 1513, Roma

Trento
Per obitum

Paolo Emilio Cesi (*P. de Cesis*)

Michele Iorba ha ricevuto dall'ordinario la provvista o la commenda della parrocchiale di S. Eusebio di Torra, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, e ne ha preso possesso; ritenendo, tuttavia, che la provvista non sia valida e che il beneficio sia ancora vacante, ne chiede la commenda, dato che è in possesso di una dispensa apostolica per conservare l'episcopato di Argos, *in partibus infidelium*, insieme

agli altri benefici curati e non curati, secolari e regolari, anche se dell'ordine dei Gerolimini, cui appartiene come professo[1], che gli siano conferiti; chiede, inoltre, che la commenda avvenga in deroga ai diritti di giuspatronato laico che gravano sulla parrocchiale.

Nelle clausole si precisa che la dispensa è estesa anche alle pensioni annue che riscuote.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1435, f. 246v.

Petente

- Iorba, Michele: professo dell'ordine dei Gerolamini; titolare della provvista della parrocchiale di S. Eusebio di Torra (Trento); vescovo di Argos.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Torra: parrocchiale di S. Eusebio, 30 ducati di camera n.e.

[1] Il testo della supplica, pur di agevole lettura, non è di facile interpretazione: *ordini Sancti Ieronimi, cuius professor extitit*.

43.

20 dicembre 1513, Roma

Trento
Nova provisio

Bertoldo Locher aveva ottenuto da Massimiliano, titolare, in quanto conte del Tirolo, del giuspatronato, la presentazione alla cappellania perpetua o vicarìa all'altare di S. Bartolomeo di Calliano, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo extra curiam*, ma non ne aveva ottenuto l'istituzione, che gli era forse stata rifiutata o che non aveva nemmeno richiesto; Locher chiede quindi che gli sia concessa la provvista del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1435, ff. 273v-274r.

Petente

- Locher (*Lochner*), Bertoldo: chierico (Costanza).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Calliano: cappellania perpetua o vicarìa all'altare di S. Bartolomeo, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Massimiliano [I d'Asburgo]: conte del Tirolo; imperatore eletto; titolare del giuspatronato della cappellania perpetua o vicarìa all'altare di S. Bartolomeo di Calliano.

44.

20 dicembre 1513, Roma

Trento

Commissio per breve

Un certo Antonio, beneficiato nella cappella di S. Giacomo presso il cimitero della parrocchiale della Beata Maria Vergine a Bolzano, nella diocesi di Trento, accusato ingiustamente di aver commesso dei furti, era fuggito dalla città per timore di essere punito ed era rimasto assente per lungo tempo: il vescovo di Trento, su richiesta del laico titolare del giuspatronato del beneficio, aveva conferito in commenda la cappella a Sebastiano Mair che aveva delegato Nicolò *Vigeth de Klapser* a sostituirlo nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche. Antonio, asserendo che uno degli esecutori testamentari del defunto Federico *Rua* gli aveva recato danno in merito a beni immobili e mobili, somme, censi, redditi e proventi e terreni che gli spettavano in ragione della cappella, era riuscito a ottenere un rescritto apostolico rivolto al decano e all'officiale di Bressanone e, ricorrendo a un pretesto, aveva tratto *de Klapser* in giudizio di fronte a essi o a uno dei due; benché quest'ultimo avesse sollevato eccezione riguardo alla competenza dei giudici, tuttavia essi avevano assegnato ad Antonio un mese di tempo per replicare all'eccezione, né avevano acconsentito ad abbreviare tale termine. *De Klapser* si era, quindi, appellato alla Sede Apostolica e chiede pertanto che la causa di appello e di nullità del processo sia delegata ad alcuni altri ecclesiastici o uomini di sicura integrità residenti *in partibus*, affiché la esaminino *simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii*, congiuntamente o separatamente, e la conducano a termine.

La richiesta viene spedita per breve *supplicatione introclusa*, a causa della povertà del petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. Agennensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1435, f. 30r.

Petente

- *Klapser*, Nicolò *Vigeth de*: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Bolzano: cappella di S. Giacomo presso il cimitero della parrocchiale di S. Maria Vergine.

Persone e/o enti coinvolti

- Bressanone: decano della cattedrale.

- Bressanone: ufficiale.
- Mair, Sebastiano: chierico.
- *Rua*, Federico.
- [Schwarzenberger,] Antonio: beneficiato nella cappella di S. Giacomo presso il cimitero della parrocchiale di S. Maria Vergine di Bolzano.

45.

4 gennaio 1514, Roma

Trento

Resignatio

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Giovanni *Stamacher* intende resignare un beneficio perpetuo situato nella chiesa di S. Giacomo di Barbiano, filiale della parrocchia di Villandro, nella diocesi di Trento; Giorgio *Cronst* chiede che, ammessa la rinuncia, gli sia concessa la provvista del beneficio.

Nelle clausole si stabilisce che, qualora il beneficio sia di giuspatronato ecclesiastico e *Stamacher* abbia compiuto la resignazione *extra curiam* nelle mani dell'ordinario e *Cronst* conseguito l'istituzione in seguito alla presentazione dei titolari del giuspatronato, il documento redatto in seguito all'approvazione della supplica possa essere *in forma nove vel alterius valoris provisionis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1438, f. 248v.

Petente

- *Cronst*, Giorgio: chierico (Frisinga)

Oggetto delle richieste e concessioni

- Barbiano nella parrocchia di Villandro (Trento): beneficio perpetuo nella chiesa di S. Giacomo, 4 marche d'argento n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Stamacher*, Giovanni: beneficiato perpetuo nella chiesa di S. Giacomo di Barbiano nella parrocchia di Villandro.

46.

5 gennaio 1514, Roma

Trento
Nova provisio

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Giovanni Schönsperger chiede che gli sia conferita nuovamente la provvista della parrocchiale di Folgaria, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, poiché teme che la provvista già effettuata a suo favore non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1438, ff. 239v-240r.

Petente

- Schönsperger (*Shonperger*), Giovanni: prete (Trento o altra diocesi); titolare della provvista della parrocchiale di Folgaria (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Folgaria: parrocchiale, 10 marche d'argento n.e.

47.

6 gennaio 1514, Roma

Trento
Ius presentandi

Domenico Iacovacci (*D. Lucerinus*)

La moltitudine di pellegrini che un tempo, per devozione, era solita recarsi all'eremo con chiesa dedicato a S. Romedio situato nel distretto o territorio di Castelfondo, in val di Non, nella diocesi di Trento, va rapidamente diminuendo in quanto il titolare del beneficio non vi risiede, sostenendo che la rendita gli spetti a titolo di pensione annua; i nobili fratelli Cristoforo e Bernardino Thun, signori *in temporalibus* di Castelfondo, per conservare e accrescere la devozione nei confronti dell'eremo, sono, quindi, disposti ad aumentarne la rendita, che non eccede i 25 fiorini d'oro di camera, aggiungendovi fino a 12 fiorini d'oro di camera, ma riservando a se stessi, ai propri eredi e signori del luogo il giuspatronato e il diritto di presentare all'ordinario un ecclesiastico idoneo che risieda presso l'eremo e vi eserciti degnamente le funzioni sacre: pertanto, chiedono che, in seguito all'aumento della dotazione del beneficio, sia loro concesso il giuspatronato.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1437, f. 203r.

Petenti

- Thun (*de Thono*), Bernardino: signore di Castelfondo in val di Non (Trento).
- Thun (*de Thono*), Cristoforo: signore di Castelfondo in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [San Romedio] nel territorio o distretto di Castelfondo in val di Non (Trento): chiesa detta romitorio di S. Romedio, 25 fiorini d'oro di camera n.e.

48.

16 gennaio 1514, Tarquinia

Trento
Cessio

Paolo Emilio Cesi (*P. de Cesis*)

Il cardinale Matteo Schinner, che aveva ottenuto dal pontefice la concessione in commenda della parrocchiale della Beata Maria Vergine di Pejo, nella diocesi di Trento, vacante per la morte in curia di Leonardo Bellendini, intende cedere la concessione prima della redazione del documento che gli conferirebbe la commenda; Giovanni *de Herliges* chiede che, ammessa la cessione, gli sia assegnata la provvista del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1439, f. 28v.

Petente

- *Herliges*, Giovanni *de*: chierico (Magonza); familiare cardinalizio di Matteo Schinner.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Pejo (Trento): parrocchiale di S. Maria Vergine, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Bellendini (*Bellandinus*), Leonardo: ex detentore della parrocchiale di S. Maria Vergine di Pejo.
- Schinner, Matteo: cardinale prete di S. Pudenziana.

49.

25 gennaio 1514, Civitavecchia

Trento
Cessio

Nel corso della vertenza pendente, in seconda istanza, di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo o a un suo luogotenente, che lo contrappone a Tommaso Marsaner in merito alla parrocchiale della Beata Maria di Cles, nella diocesi di Trento, vacante per la morte di Antonio De Fatis, GiovanniGuglielmi ha deciso di cedere i propri diritti sulla chiesa; Guglielmi e Marsaner, quindi, supplicano il pontefice di ammettere la cessione, avocare a sé la causa ed estinguere la lite, conferire la provvista della parrocchiale a Marsaner e riservare a Guglielmi una pensione annua di 12 fiorini renani d'oro in oro, gravante sulla rendita della parrocchiale, ma a partire dal momento in cui venga meno, per morte o cessione, la riserva della rendita concessa dal pontefice a Clemente Fabbri, e riconoscendo, inoltre, a Guglielmi il diritto di regresso qualora Marsaner incorra nella privazione per omesso pagamento della pensione o mancato rispetto dei termini.

Nelle clausole si limita il diritto di regresso al solo caso di omesso pagamento della pensione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1442, f. 60v.

Petenti

- Guglielmi (*de Guelimis*), Giovanni: chierico (Trento).
- Marsaner, Tommaso: chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Cles (Trento): parrocchiale di S. Maria, 6 marche d'argento puro n.e.
- Cles: parrocchiale di S. Maria, pensione di 12 fiorini renani d'oro in oro.

Persone e/o enti coinvolti

- De Fatis, Antonio [*senior*]: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Cles.
- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: titolare della riserva della rendita della parrocchiale di S. Maria di Cles.

50.

26 gennaio 1514, Civitavecchia

Trento
Per obitum

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Melchiorre *Glager* chiede la provvista della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Pietro e Paolo nella cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni Bresciani.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1439, f. 36r.

Petente

- *Glager*, Melchiorre: chierico (Breslavia).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare dei Ss. Pietro e Paolo nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Bresciani (*Brixianus*), Giovanni: ex detentore della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Pietro e Paolo nella cattedrale di Trento.

51.

4 febbraio 1514, Roma

Trento
Commissio causarum

Il fu Martino di Petrozolo Bonora aveva stabilito nel proprio testamento che i *maiores* ovvero *decani* delle vicinie di Cologna e Gavazzo, esecutori testamentari, erigessero un altare dedicato a S. Antonio nella parrocchiale di S. Zenone di Cologna e che all'altare fosse eretta una cappellania perpetua il cui giuspatronato avrebbe dovuto essere assegnato alle vicinie, che avrebbero provveduto a presentare all'ordinario un cappellano con l'onere di celebrare alcune messe per il testatore e le anime dei suoi parenti defunti; alla dotazione della cappellania Bonora aveva destinato quasi tutti i propri beni. In seguito al suo decesso, tuttavia, Bartolomeo Bonora e alcuni suoi congiunti, parenti del testatore, avevano avviato una causa contro i *maiores* in merito all'eredità, impedendo loro di dare esecuzione alla disposizione testamentaria: i *maiores* avevano infine riportato una sentenza favorevole, ma Antonio Bonora, figlio di Bartolomeo, era riuscito a ottenere surrettiziamente delle lettere apostoliche con cui si ingiungeva a Domenico Gelfi, canonico della cattedrale di Trento, di verificare le affermazioni di Antonio e, qualora si rivelassero rispondenti a verità, di assicurarsi che gli esecutori istituissero la cappellania perpetua all'altare che si doveva erigere o a uno degli altri altari della chiesa a scelta loro o di Antonio, assegnassero alla cappellania i beni lasciati dal testatore e, qualora risultasse idoneo, provvedessero affinché il beneficio fosse conferito allo stesso Antonio. Il canonico Gelfi, senza convocare i *maiores* e le vicinie e senza verificare in modo alcuno quan-

to dichiarato da Antonio, aveva fatto erigere la cappellania, assegnandovi i beni e conferendola ad Antonio, benché del tutto inabile; contro il suo operato, i *maiores* e le vicinie si erano, quindi, appellati al pontefice, chiedendo l'annullamento di tutte le decisioni assunte da Gelfi: supplicano, quindi, che l'appello sia affidato a uno o più ecclesiastici di sicura integrità residenti *in partibus* affinché lo conducano a termine e che sia loro conferito il potere di citare e inibire e fare quant'altro sia necessario e opportuno.

Nelle clausole si stabilisce che la supplica sia spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. Agennensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1440, f. 191r.

Petente

- Cologna e Gavazzo (Trento), *maiores* ovvero *decani* delle vicinie: esecutori testamentari di Martino Bonora.
- Cologna e Gavazzo, università e uomini delle vicinie: titolari del giuspatronato della cappellania perpetua all'altare di S. Antonio nella parrocchiale di S. Zenone di Cologna.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cologna: cappellania perpetua all'altare di S. Antonio nella parrocchiale di S. Zenone.

Persone e/o enti coinvolti

- Bonora (*de Bonhoris*), Antonio di Bartolomeo.
- Bonora, Bartolomeo e alcuni suoi congiunti.
- Bonora, Martino di Petrozolo [del fu Domenico,] della pieve di Tenno (Trento).
- Gelfi (*Gelsus*), Domenico: canonico della cattedrale di Trento.

52.

7 febbraio 1514, Roma

Trento

Si in evidentem

La comunità e gli uomini di Riva, nella diocesi di Trento e i sindaci, *operarii* e curatori dei beni pertinenti alla cappellania perpetua all'altare di S. Giacomo nella parrocchiale detta pieve di S. Maria di Riva, fondata e dotata dalla comunità cui compete anche il diritto di rimuovere, a discrezione, il cappellano, hanno permutato alcuni appezzamenti spettanti alla cappellania, la cui rendita annua non eccede i 2½ ducati d'oro di camera, con dei beni immobili appartenenti a Guglielmo di *Cesolinus* da Cologna, nella pieve di Tenno, fatto salvo il beneplacito apostolico, come risulta dal documento rogato in occasione della transazione. La comunità di Riva, i sindaci e Guglielmo, chiedono che alcuni probi viri residenti *in partibus*

siano incaricati di assumere le opportune informazioni riguardo alla permuta e sia loro conferito il potere di confermarla, soprassedendo a qualsiasi difetto che fosse eventualmente intervenuto e facendo quant'altro necessario e opportuno, in deroga alla costituzione di Paolo II *Paulina vulgariter nuncupata*.

Nelle clausole si stabilisce che il documento prodotto in seguito all'approvazione della supplica sia redatto in forma di breve, in considerazione della somma.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1442, f. 43r.

Petenti

- Guglielmo di *Cesolinus*: originario di Cologna (Trento).
- Riva [del Garda]: comunità e uomini.
- Riva [del Garda]: sindaci della comunità, *operarii* e curatori dei beni della cappellania perpetua all'altare di S. Giacomo nella parrocchiale detta pieve di S. Maria.

Persona e/o ente coinvolti

- Paolo II.

53.

10 febbraio 1514, Roma

Trento

Cessio

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

In seguito alla causa tra Andrea *Buel* o *Buell* da una parte e Giacomo Antonio Gentilini, Andrea Piperari, Giovanni Guglielmi, Agostino *Gussus*[1] dall'altra in merito a un canonicato dotato di prebenda della cattedrale di Trento, pendente in prima istanza di fronte a Bartolomeo da Pietrasanta, Gentilini cede i propri diritti sul canonicato in favore di *Buel*. Gentilini e *Buel* supplicano, quindi, il papa di avocare a sé la causa ed estinguere la lite, surrogare *Buel* in tutti i diritti di Gentilini e conferirgli la provvista del canonicato, riservando a Gentilini una pensione annua, libera ed esente da qualsiasi onere o sussidio, di 7 ducati gravante sulla rendita della prepositura dei Ss. Pietro e Paolo di Öhringen, nella diocesi di Würzburg, detenuta da *Buel*, e da versare presso la curia romana in un giorno da concordare, e riconoscendo a Gentilini il diritto di accesso alla prepositura in caso di omesso pagamento della pensione; chiedono inoltre la deroga ai privilegi della chiesa trentina che impediscono agli ecclesiastici che non siano di origine italiana di ottenere determinate prebende.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1442, f. 157r-v.

Petenti

- *Buel* o *Buell*, Andrea: chierico (Würzburg); detentore della prepositura dei Ss. Pietro e Paolo di Öhringen (Würzburg).
- Gentilini (*de Gentillinis*), Giacomo Antonio: chierico della città o diocesi di Brescia.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Öhringen: prepositura dei Ss. Pietro e Paolo.
- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.
- Öhringen, prepositura dei Ss. Pietro e Paolo: pensione di 7 ducati.

Persone e/o enti coinvolti

- Guglielmi (*de Guillelmiis*), Giovanni.
- *Gussus* (o *Guffus*), Agostino.
- Pietrasanta, Bartolomeo da: giudice.
- Piperari (*Piperarius*), Andrea.

[1] La lettura del cognome è incerta: potrebbe anche essere *Guffus*.

54.

17 marzo 1514, Roma

Trento

Erectio

L'imperatore Massimiliano e gli uomini delle università e delle comunità di Cortaccia e delle ville e dei luoghi del suo distretto, Corona, Penone e *Stykiani*[1], nella diocesi di Trento, riferiscono che da tempo immemorabile hanno provveduto al sostentamento di un prete idoneo alla celebrazione delle messe e degli altri uffici divini nella chiesa di S. Vigilio di Cortaccia che, col consenso del vescovo di Trento, celebrasse quotidianamente la messa per la consolazione delle anime di quei parrocchiani – anziani, malati, donne incinte e altre persone – impediti a recarsi alla parrocchiale a Termeno, filiale o sorella della pieve di Caldaro della diocesi di Trento, che dista diverse miglia tedesche, a causa dell'inverno, delle inondazioni delle acque e della grande quantità di neve; ma sorta lite tra i petenti e alcuni uomini e abitanti di Termeno sulla celebrazione di detta messa, intervenne nella causa l'ormai defunto vescovo Alessandro, che pronunciò la sentenza di celebrare messa ogni giorno, eccetto i giorni festivi e domenicali. Gli abitanti delle ville, ritenendosi gravati indebitamente, fecero appello al Concilio di Basilea, che commise la causa a giudici deputati, i quali stabilirono con propria sentenza che si potesse celebrare la messa quotidiana sia nei giorni festivi e domenicali sia negli altri giorni, e così si procede già da 70 anni. Gli stessi petenti considerando la scomodità che comporta seppellire i cadaveri a Termeno, hanno fatto consacrare o benedire un cimitero presso la chiesa di S. Vigilio disponendo della licenza apostolica, ma ne è nata una

causa ad istanza degli uomini di Termeno, portata davanti all'uditore delle cause del sacro palazzo. Quest'ultimo procedendo contro i petenti, indifesi per essere assenti, emanò una sentenza, che per l'assenza dei petenti è passata in giudicato e per la quale sono state emanate lettere esecutorie *in forma soliti decreti*. Tuttavia, poiché la chiesa di S. Vigilio e il suo cimitero sono indispensabili alla cura delle anime, e i petenti non possono recarsi alla chiesa di Termeno, sia a causa della distanza, sia per le controversie, in quanto se essi fossero obbligati ad andarci e si tentasse di dare esecuzione alle lettere esecutorie ne nascerebbero omicidi e altri gravi scandali; dato che sarebbe decente e consono al diritto evitare che ciò accadesse; constatato che le offerte e i beni donati dagli abitanti di Cortaccia sono sufficienti per sostentare un prete che serva la chiesa di S. Vigilio e vi amministri i sacramenti e che i redditi della chiesa di Termeno sono comunque soddisfacenti; dato, inoltre che i petenti sono intenzionati ad aumentare i beni della chiesa di S. Vigilio per ottenere il proprio scopo e altrettanto è disposto a fare l'imperatore Massimiliano I e per evitare ulteriori scandali e liti, sia i petenti sia l'imperatore, supplicano il papa di separare e smembrare la chiesa di S. Vigilio e i suoi parrocchiani dalla parrocchia di Termeno o da qualsiasi altra parrocchia da cui essi dipendano ed erigere la chiesa di S. Vigilio in parrocchiale, con campanile, campane, battistero, cimitero, ossario e tutto quanto necessario, con giurisdizione sulle località sopra citate; applicarle in dote i redditi, frutti e proventi dovuti alla chiesa in tali località; stabilire che tale chiesa sia eretta e governata in perpetuo come chiesa parrocchiale e a se stante; inibire l'attuale rettore di Termeno e i suoi successori e qualsiasi altro rettore e cappellano affinché non osino mai più intromettersi sotto qualsiasi pretesto riguardo alla chiesa di S. Vigilio sotto pena di scomunica anche maggiore e *late sententie* e, dopo che Massimiliano, il quale come arciduca d'Austria possiede già il diritto di giuspatronato sulla chiesa di Termeno, avrà aumentato la dote della nuova parrocchia, di riservare a lui e ai suoi sucessori lo stesso diritto sulla chiesa di S. Vigilio.

Nelle clausole si precisa che quanto richiesto viene concesso in forma graziosa e *ad perpetuam rei memoriam*; si stabilisce che l'erezione avvenga dopo aver dato idoneo risarcimento al rettore attuale secondo l'arbitrio dell'ordinario del luogo. E se l'attuale rettore si oppone e rifiuta il risarcimento, l'erezione avrà luogo in caso di cessione da parte sua o al momento del suo decesso e l'erezione e lo smembramento e tutto quanto premesso siano e si considerino come concessi *ex nunc prout ex tunc*.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1445, ff. 29r-30r.

Petenti

- Corona, Penone e *Stykiani* (Trento) nel distretto di Cortaccia: uomini delle università e comunità.
- Cortaccia (Trento): uomini dell'università e della comunità.
- Massimiliano [I d'Asburgo]: arciduca d'Austria; imperatore eletto; titolare del giuspatronato della parrocchiale di Termeno (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Cortaccia: chiesa di S. Vigilio.
- Termeno: parrocchiale.

Persone e/o enti coinvolti

- Alessandro [di Masovia]: vescovo di Trento.
- Basilea: Concilio.
- Termeno: uomini.

Ente destinatario della grazia

- Cortaccia: chiesa di S. Vigilio.

[1] Si tratta, probabilmente, di un errata trascrizione del toponimo Entiklar, Niclara.

55.

23 marzo 1514, Roma

Trento

Nova provisio

Paolo Emilio Cesi (*P. de Cesis*)

Tommaso da Denno, che ha ricevuto la provvista ordinaria della parrocchiale dedicata ai Ss. Gervasio e Protasio di Denno, nella diocesi di Trento, vacante per libera resignazione di Udalrico da Coredo nelle mani dell'ordinario, prendendone forse anche possesso, supplica il papa di concedergli la nuova provvista del beneficio, temendo che la prima collazione non sia valida, anche se la parrocchiale risultasse vacante per la morte *extra curiam* di Udalrico.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1455, ff. 164v-165r.

Petente

- Denno, Tommaso da [Del Monaco, Tommaso]: originario di Denno (Trento); prete (Trento); titolare della provvista della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Denno: parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Udalrico da Coredo, [Desiderati, Udalrico]: originario di Coredo (Trento); ex rettore della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno.

56.

27 marzo 1514, Roma

Trento, Salisburgo
Indultum reformandi

Dato che nelle case ovvero conventi dei minori conventuali di Bolzano e Graz, località rispettivamente delle diocesi di Trento e di Salisburgo, si conduce una vita dissoluta e aliena all'istituto dei regolari e la loro vita e i loro costumi generano generale scandalo presso gli abitanti di tali luoghi e non vi è speranza che la situazione migliori e che venga introdotta in tali conventi l'osservanza regolare in quanto il loro ministro e i visitatori fino a ora hanno trascurato e trascurano di riformare i costumi, l'imperatore Massimiliano, affinché sia propagato il culto dell'osservanza regolare, chiede che a tale scopo si dia mandato ad alcuni probi viri designati *in partibus* di recarsi presso i conventi e riformarli nel capo e nelle membra secondo quanto stabilito dalle costituzioni e dalla regola di tale ordine; concedere ai guardiani, ai frati e alle persone che non vorranno restare a vivere nel convento sotto la regola e l'osservanza la legittima facoltà di trasferirsi in altra casa; introdurre nei conventi frati osservanti dello stesso ordine; estinguere in perpetuo l'autorità dei superiori conventuali che hanno omesso di riformare tali case e sottoporle all'obbedienza e alla giurisdizione dei visitatori e del generale dei frati osservanti di tale ordine; sottoporli in perpetuo all'autorità, all'obbedienza e al diritto di visita del provinciale della provincia d'Austria; inoltre, dato che i frati osservanti per la loro regola sono incapaci di amministrare beni immobili, provvedere che i beni vengano venduti da persone ecclesiastiche da deputarsi da parte loro e il prezzo di tali vendite sia destinato alla riparazione degli edifici o all'esigenza delle case o dei frati riformati che vi abitano, del convento e dei fedeli, con facoltà di fare quant'altro necessario e procedere contro eventuali ribelli con censure ecclesiastiche e altri rimedi giuridici, ricorrendo se opportuno anche all'ausilio del braccio secolare, dei consoli o delle comunità di tali località. Il tutto in deroga alle costituzioni apostoliche, agli statuti anche giurati e ai privilegi, indulti e lettere apostoliche anche *de concordia ministri generali et provinciali et ministri et fratibus conventualibus* concessi e confermati in qualsiasi occasione e anche nel capitolo *generalissimo* di tale ordine celebrato a Roma e anche se da essi si evince che i frati conventuali debbano possedere in perpetuo le case e i conventi che possedevano allora e che i frati osservanti debbano astenersi dal ricevere il possesso di tali luoghi e case sotto pena di scomunica, e a qualsiasi contraddizione da parte di coloro che hanno lasciato o donato i beni predetti e dei loro eredi.

Nelle clausole si stabilisce che la richiesta venga spedita per breve dato che si tratta di mendicanti. Si decreta che si spediscano lettere ai vicari solo per la casa di Bolzano; per quella di Graz si ordini al provinciale dei frati conventuali di riformarla e indurre i frati a vita onesta, con decreto che se il provinciale si rifiuterà o se i frati della casa di Graz, ricevuta la riforma, dopo un certo tempo rifiuteranno di sottoporvisi, siano privati in perpetuo del loro convento che sarà devoluto ai frati osservanti.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1446, ff. 133v-134v.

Petente

- Massimiliano [I d'Asburgo]: imperatore eletto.

Persone e/o enti coinvolti

- Bolzano (Trento): casa ovvero convento dei Minori conventuali.
- Graz (Salisburgo): casa ovvero convento dei Minori conventuali.

Enti destinatari delle grazie

- Bolzano: casa ovvero convento dei Minori conventuali.
- Graz: casa ovvero convento dei Minori conventuali.

57.

31 marzo 1514, Roma

Trento
Per obitum

Alessandro Guasco (*A. Alexandrinus*)

Il pontefice concede *motu proprio* a Giovanni Tisi la provvista della parrocchiale dedicata alla Beata Maria di Dambel, in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni da Novara.

Fiat motu proprio.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1446, f. 167r-v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Dambel in val di Non (Trento): parrocchiale di S. Maria, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Novara, Giovanni da [Della Bona, Giovanni Antonio]: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Dambel in val di Non.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.
- Tisi (*de Thisis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio.

58.

1 aprile 1514, Roma

Trento
Per obitum

Il papa concede *motu proprio* a Simone Gentili la provvista della parrocchiale di S. Maria di Dambel in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni Orta.

Nelle clausole si concede di precisare nelle lettere se il defunto fosse familiare di qualche cardinale e se avesse in corso qualche causa in curia o al di fuori riguardo al beneficio con i dati a essa relativi.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1446, f. 250r-v.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Dambel in val di Non (Trento): parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti
- Gentili (*de Gentilis*), Simone: chierico (Trento); familiare pontificio.
- Orta, Giovanni [Della Bona, Giovanni Antonio]: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Dambel in val di Non.

59.

2 aprile 1514, Roma

Trento
Per obitum

Antonio Flieger chiede la provvista della parrocchiale di S. Maria di Dambel, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni *N.*

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1447, ff. 174v-175r.

Petente
- Flieger, Antonio: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Dambel (Trento): parrocchiale di S. Maria, 4 marche d'argento n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.*, Giovanni [Della Bona, Giovanni Antonio]: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Dambel.

60.

7 aprile 1514, Roma

Trento

Resignatio

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Poiché il conte Vinciguerra d’Arco resigna il canonicato e la prebenda che detiene nella cattedrale di Trento, il conte Francesco d’Arco figlio di Antonio, di circa nove anni, chiede che, sospendendo qualsiasi riserva concessa anche *motu proprio* dal pontefice a chiunque, anche se si trattasse di vescovi o cardinali, e qualsiasi unione o incorporazione del canonicato ad altri benefici o alla mensa capitolare, ammetta la resignazione e gli conferisca la provvista del beneficio.

Nelle clausole si concedono la sospensione di tutte le riserve speciali, le unioni e gli indulti *per cessum vel decessum* concessi a favore di Giacomo Bannisio o di qualsiasi altra persona e la dispensa per tenere il beneficio anche nel caso in cui Francesco da Arco sia *maior quatuordecim et minor novem annis ut prefertur*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1447, f. 184v.

Petente

- Arco, Francesco di Antonio dei conti di: chierico (*N.*); conte d’Arco.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d’oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, Vinciguerra dei conti di: ex canonico della cattedrale di Trento; conte d’Arco.
- Bannisio (*Banica*), Giacomo.

61.

7 aprile 1514, Roma

Trento
Per obitum

Paolo Emilio Cesi (*P. de Cesis*)

Il pontefice concede *motu proprio* a Valentino *de Threteleben* la parrocchiale di S. Pancrazio in val d'Ultimo, nella diocesi di Trento, vacante per morte di Andrea Ritter *extra curiam et in partibus*.

Nelle clausole si concede l'eventuale deroga anche all'unione della chiesa al monastero di Weingarten, se essa risultasse di ostacolo al petente, in quanto tale unione risulta non aver sortito alcun effetto né essere in uso da tempo immemorabile.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1448, f. 154r.

Oggetto delle richieste e concessioni
- [San Pancrazio in] val d'Ultimo (Trento): parrocchiale di S. Pancrazio, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti
- Accolti, Pietro: cardinale prete di S. Eusebio.
- Ritter, Andrea: ex detentore della parrocchiale di S. Pancrazio [a San Pancrazio] in val d'Ultimo.
- *Threteleben*, Valentino *de*: chierico (Magonza); familiare cardinalizio di Pietro Accolti; familiare pontificio; *iuris utriusque doctor*.

62.

10 aprile 1514, Roma

Trento
Surrogatio

Scaramuccia Trivulzio (*S. Comensis*)

Mentre era pendente in seconda istanza presso la curia romana o fuori di essa la lite tra Giovanni Antonio Motta e Giovanni Giulio *de Monte*, riguardo alla parrocchiale di S. Maria di Dambel, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Andrea Della Bona, della quale era stata concessa la provvista apostolica a Motta, che aveva anche ottenuto una sentenza definitiva contro *de Monte*, quest'ultimo è morto *extra curiam*. Pertanto Motta supplica il papa di surrogarlo in qualsiasi diritto il defunto potesse vantare sulla chiesa, consentendogli di proseguire la ver-

tenza dallo stato in cui si trovava al momento della morte dell'avversario, anche per quanto riguarda il possesso in cui quest'ultimo si trovava, e conferirgli la provvista della chiesa.

Nelle clausole si dichiara avocata la causa ed estinta la vertenza nel caso in cui non esistano altri collitiganti. Se invece fosse stato interposto appello contro la sentenza succitata e si fosse effettuata la commissione della causa, si concede di indicare nelle lettere gli estremi della vertenza e i nomi dei giudici e collitiganti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1448, f. 39r-v.

Petente

- Motta (*de la Mota*), Giovanni Antonio: chierico di Milano; titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Dambel (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Dambel: parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Della Bona (*de la Bona*), Andrea: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Dambel.
- *Monte*, Giovanni Giulio *de* [Della Bona, Giovanni Antonio]: originario di Orta; chierico; detentore della parrocchiale di S. Maria di Dambel.

63.

16 aprile 1514, Magliana

Trento

Prorogatio

Bernardo *Degloss* aveva ottenuto per indulto apostolico la proroga di sette anni, a partire dal termine dell'anno concesso dal diritto, dell'obbligo di conseguire gli ordini sacri o il presbiterato come richiesto per il possesso di eventuali benefici ecclesiastici che egli avesse già conseguito o che avrebbe potuto conseguire in futuro, e ciò a condizione che entro il primo biennio ottenesse il suddiaconato. Dato che egli dubita di poter adempiere tale condizione, chiede che tale biennio sia prorogato di un ulteriore biennio, ferma restando la dispensa concessa in precedenza.

La supplica viene spedita per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. Agennensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1453, f. 147v.

Petente

- *Degloss*, Bernardo: chierico (Trento); consigliere imperiale; *iuris utriusque doctor*.

64.

28 aprile 1514, Roma

Trento, Brescia

Extinctio cum reservatione beneficii

Poiché Ludovico Arrivabeni, al quale Giulio II aveva riservato una pensione annua di 40 fiorini d'oro romani sulla rendita della prepositura di S. Severino di Colonia in possesso di Giovanni Ingenwinckel, acconsente alla cassazione ed estinzione della pensione nelle mani del pontefice, il papa, con il consenso di Arrivabeni, *motu proprio* cassa ed estingue la pensione, stabilendo che Ingenwinckel e i successori non siano più tenuti a pagarla. Inoltre concede che Arrivabeni riceva un beneficio ecclesiastico con o senza cura d'anime nella città o diocesi di Brescia o di Trento, al di fuori tuttavia della chiesa cattedrale, e la cui collazione sia riservata ai vescovi di Brescia o di Trento o a qualsiasi altro collatore o collatrice e la cui rendita non ecceda i 60 ducati d'oro di camera, sia che esso venga a vacare per cessione, per decesso, o in qualsiasi altro modo, per la prima, seconda o terza volta o successive, o per cessazione di commenda; si precisa che qualora il beneficio si renda vacante, Arrivabeni potrà prendere possesso entro un mese direttamente o tramite altra persona, e ciò anche se si trattasse di chiesa parrocchiale o vicarìa perpetua, e in qualsiasi modo sia venuto a vacare, tranne che in caso di vacanza presso la Sede Apostolica o se il beneficio risulti riservato a familiare pontificio o cardinalizio, e con facoltà di unire e annettere il beneficio al canonicato e prebenda che possiede nella cattedrale di Mantova, così che ad Arrivabeni e ai suoi successori nel canonicato sia lecito prendere possesso di tale beneficio senza necessità di richiedere licenza all'ordinario.

Nelle clausole si decreta che la grazia venga spedita per *sola signatura* per quanto riguarda la cassazione della pensione, in forma graziosa per quanto riguarda la riserva del beneficio; si decreta, inoltre, che Arrivabeni sia tenuto a richiedere la nuova unione successiva all'attuale dissoluzione entro i primi quattro mesi dopo la pacifica presa di possesso del beneficio, altrimenti la nuova unione sarà ritenuta nulla e il beneficio unito tornerà ad essere vacante. Si potrà esprimere nelle lettere che il predetto Ludovico è *magister domus cardinalis Me*[1] e suo familiare.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1454, f. 93r-v.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Mantova: canonicato della cattedrale.
- Colonia, prepositura di S. Severino: pensione di 40 fiorini d'oro romani.

Persone e/o enti coinvolti

- Arrivabeni (*Arrivabenis*), Ludovico: canonico della cattedrale di Mantova; familiare cardinalizio di [Giulio de'] Me[dici]; maestro di casa di [Giulio de'] Me[dici].
- Giulio II.
- Ingenwinckel, Giovanni: familiare pontificio; scrittore delle lettere apostoliche.
- Me[dici, Giulio de']: cardinale.

[1] Il nome del cardinale è incompleto: potrebbe trattarsi di Giulio de' Medici, creato cardinale nel 1513.

65.

2 maggio 1514, Roma

Trento

Commissio per breve

Pendendo in prima istanza una lite tra Magno *Stroer*, attore, ed Enrico, pievano di Terlano, davanti al vicario del vescovo di Trento o al suo luogotenente riguardo a certe somme di denaro, il vicario, ha emanato una sentenza definitiva a favore di *Stroer* e contro Enrico, contro la quale quest'ultimo si è appellato. Il vicario avrebbe dovuto condannare Enrico anche al pagamento delle spese processuali, che ammontavano a una somma considerevole, tuttavia lo ha assolto e contro tale assoluzione *Stroer* si è appellato alla Sede Apostolica. Perciò *Stroer* supplica che la causa di appello che egli muove contro l'assoluzione dell'avversario dal pagamento delle spese processuali e contro il presunto appello da questi inoltrato alla Sede Apostolica riguardo alla nullità, iniquità e ingiustizia di quanto premesso e di quanto si sia eventualmente in seguito intrapreso, sia commessa ad alcuni probi viri abitanti *in partibus* perché la esaminino insieme o separatamente e la portino a termine, con potestà di citare Enrico e tutti gli interessati, di inibire lui, il vicario di Trento e altri sotto minaccia di scomunica maggiore e altre sentenze, pene e censure ecclesiastiche, di dichiarare i disobbedienti, i ribelli e i contravventori incorsi in tali pene e censure, aggravarle e riaggravarle, porre l'interdetto ecclesiastico e invocare l'ausilio del braccio secolare, dare esecuzione a qualsiasi sentenza passata in giudicato e tassare le spese processuali.

La richiesta è spedita per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. Car. Agennensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1449, f. 200r-v.

Petente

- *Stroer*, Magno: (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Enrico: pievano di Terlano (Trento); prete.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario del vescovo.

66.

16 maggio 1514, Roma

Trento
Cessio

Paolo Emilio Cesi (*P. de Cesis*)

A causa della lite pendente in prima istanza presso un uditore delle cause del sacro palazzo tra Giovanni Francesco Della Betta e Nicolò Albi riguardo alla parrocchiale dei Ss. Sisinio e Alessandro in val di Non, nella diocesi di Trento, Della Betta cede e rinuncia alla lite e a qualsiasi diritto sulla parrocchiale, mentre Albi cede e resigna la parrocchiale di S. Vigilio di Nago, che detiene. Pertanto essi supplicano il papa affinché ammetta le cessioni, avochi a sé la causa ed estingua la lite, quindi conferisca rispettivamente la provvista della parrocchiale dei Ss. Sisinio ed Alessandro ad Albi e quella della parrocchiale di S. Vigilio a Della Betta, riservando al primo una pensione annua libera ed esente da qualsiasi onere o sussidio di 24 ducati d'oro di camera sulla rendita della chiesa di S. Vigilio, che Della Betta e i successori dovranno pagare per metà il giorno di san Giovanni Battista e per l'altra metà nel giorno di Natale presso la curia romana, con diritto di regresso alla parrocchiale di S. Vigilio a favore di Albi in caso di vacanza del beneficio per morte di Della Betta, o per morte o cessione di chiunque altro l'abbia ottenuta, tranne che nel caso di resignazione effettuata dallo stesso Della Betta, o in caso di omesso pagamento della pensione.

Nelle clausole si stabilisce che, nel caso in cui Albi detenesse la chiesa di S. Vigilio di Nago come unita a vita a qualche altra chiesa in suo possesso, della quale si potranno indicare la dedicazione, la localizzazione, la diocesi e la rendita, si possa indicare nelle lettere la dissoluzione di tale unione. Si decreta che la pensione non possa essere ridotta in modo alcuno, nemmeno se superasse la metà della rendita del beneficio e si concede ad Albi la facoltà di trasferirne la metà a chiunque egli voglia. Si potrà, inoltre, indicare nelle lettere se la chiesa dei Ss. Sisinio e Alessandro era stata unita alla chiesa di S. Vigilio per la durata della vita di Albi, o se egli aveva ottenuto la facoltà di procedere a tale unione, e si stabilisce che le lettere vengano redatte in forma di nuova unione di tale chiesa alla chiesa o arcipretura di S. Giovanni Battista di Borzano, nella diocesi di Reggio Emilia, detenuta da Albi per la durata della sua vita e in forma graziosa.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1456, ff. 271v-272r.

I fogli sono danneggiati dall'umidità lungo i margini esterni; inoltre, una macchia impedisce la lettura di alcune parole nella parte inferiore di f. 271v.

Petenti

- Albi, Nicolò: cantore segreto pontificio; chierico di Padova; detentore della chiesa detta arcipretura di S. Giovanni Battista di Borzano (Reggio Emilia); detentore della parrocchiale di S. Vigilio di Nago (Trento); familiare pontificio.
- Della Betta (*Bete*), Giovanni Francesco: chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Borzano: chiesa detta arcipretura di S. Giovanni Battista.
- Nago: parrocchiale di S. Vigilio, 40 ducati d'oro di camera n.e.
- [Sanzeno in] val di Non (Trento), parrocchiale dei Ss. Sisinio, [Martirio] e Alessandro, 60 ducati d'oro di camera n.e.
- Nago, parrocchiale di S. Vigilio: pensione di 24 ducati d'oro di camera.

67.

18 maggio 1514, Magliana

Trento
Prorogatio

Giovanni Weyer, che sarebbe tenuto a conseguire gli ordini sacri in quanto detentore della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo, nella diocesi di Trento, o forse di altri benefici curati o che lo richiedano per consuetudine, statuto o fondazione, chiede la dispensa per due anni dall'obbligo di conseguire tali ordini, ivi compreso il suddiaconato, a decorrere dalla scadenza del termine di un anno previsto dal diritto canonico.

La richiesta viene spedita per *sola signatura*, dato che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Leonardo Grosso Della Rovere (*L. Car. Agennensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1452, ff. 138v-139r.

Petente

- Weyer, Giovanni: chierico di Augusta; familiare cardinalizio di Marco Vigerio; rettore della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- Vigerio, Marco: cardinale vescovo di Preneste, Senigallese.

68.

18 maggio 1514, Magliana

Trento
Resignatio

Scaramuccia Trivulzio (*S. Comensis*)

Giulio *de Blanchis* aveva ottenuto la provvista o la commenda della parrocchiale di S. Maria in val di Ledro, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, riguardo alla quale è coinvolto in una vertenza presso la curia romana davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo con *N.*, che pende indecisa. Dato che *de Blanchis* intende resignare il beneficio nelle mani del papa, del vicecancelliere della chiesa romana o di chiunque altro abbia facoltà di riceverla, egli supplica il papa insieme a *Saphirus* del fu Dante da Cipro affinché ammetta la resignazione della parrocchiale e ne conferisca la provvista allo stesso *Saphirus*.

Nelle clausole si consente di indicare se *de Blanchis* sia attore o convenuto nella vertenza e si concede a *Saphirus* di essere surrogato nei diritti che *de Blanchis* poteva vantare sul beneficio al momento della resignazione.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1454, f. 107r-v.

Petenti

- *Blanchis*, Giulio *de*: arcivescovo di Corinto; familiare cardinalizio di Federico Sanseverino; prelato domestico di Federico Sanseverino; titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria [di Pieve di Ledro] in val di Ledro (Trento).
- Cipro, *Saphirus* del fu Dante da: originario di Cipro; chierico di Nicosia; familiare cardinalizio di Federico Sanseverino; familiare arcivescovile di Giulio *de Blanchis*.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Pieve di Ledro in] val di Ledro: parrocchiale di S. Maria, 200 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *N.* [Renders, Antonio *de*].
- Roma: vicecancelliere della chiesa romana.
- Sanseverino, Federico di: cardinale diacono di S. Angelo.

69.

22 maggio 1514, Magliana

Trento
Surrogatio

Mentre era pendente in prima istanza di fronte a un uditore delle cause del sacro

palazzo o suo luogotenente una vertenza tra Antonio *de Renders* e Giulio *de Blanchis* riguardo alla parrocchiale della Beata Maria in val di Ledro, nella diocesi di Trento, *de Blanchis* è morto in curia. Pertanto *de Renders* supplica il papa di surrogarlo in tutti i diritti che il defunto possedeva sulla chiesa e nella posizione in cui questi si trovava nella causa al momento del decesso, e di concedergli la provvista della parrocchiale anche se essa risultasse riservata per essere stato il defunto familiare di un cardinale vivente, presente o assente.

Nelle clausole si decreta l'avocazione della causa e la sospensione della lite dato che non esistono altri collitiganti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. Agennensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1453, ff. 147v-148r.

Petente

- *Renders*, Antonio *de*: chierico di Trento; *decretorum doctor*.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Pieve di Ledro in] val di Ledro (Trento): parrocchiale di S. Maria, 10 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Blanchis* (*Brocherius*), Giulio *de*: arcivescovo di Corinto; chierico di Venezia; familiare cardinalizio.

70.

27 maggio 1514, Roma

Trento
De promovendo

Roberto L. Orsini (*R. Lat. Urs.*)

Tommaso Marsaner, suddiacono e rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria di Cles, in val di Non, tenuto a conseguire il presbiterato, chiede di essere promosso al diaconato e al presbiterato anche *extra tempora*, in due domeniche o giorni festivi, da qualsiasi antistite residente presso la curia romana.

Nelle clausole si stabilisce che il petente venga esaminato dall'arcivescovo di Durazzo riguardo alla sua idoneità e all'esistenza di una costrizione e che la richiesta sia spedita per *sola signatura*, data la presenza di Marsaner in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1453, f. 286v.

Petente

- Marsaner, Tommaso: rettore della parrocchiale di S. Maria di Cles (Trento); suddiacono (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- [Fosco, Gabriele:] arcivescovo di Durazzo.

71.

27 maggio 1514, Roma

Trento
De horis

Roberto L. Orsini (*R. Lat. Urs.*)

Tommaso Marsaner chiede licenza di poter recitare le ore canoniche e l'ufficio divino secondo l'uso e la consuetudine della curia romana in curia o fuori dalla stessa, *in partibus* o in qualsiasi altro luogo dovesse recarsi, e di non poter essere costretto, per alcuna ragione, a recitarlo secondo altro uso, consuetudine o rito.

La grazia è concessa per *sola signatura* e si precisa che varrà soltanto al di fuori del coro.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1464, f. 56r.

Petente

- Marsaner, Tommaso: rettore della parrocchiale di S. Maria Vergine di Cles (Trento); suddiacono (Trento).

72.

20 giugno 1514, Roma

Trento
Nova provisio

La provvista della parrocchiale dedicata ai Ss. Pietro e Andrea di Povo, nella diocesi di Trento, vacante per la morte in curia di Leonardo Bellendini, è stata concessa in commenda dal pontefice al cardinale Marco Vigerio, il quale, prima della redazione delle lettere apostoliche, ha ceduto a propria volta il beneficio nelle mani del papa, che lo ha poi provvisto a Giovanni Weyer, come risulta dalle lettere apostoliche

redatte al riguardo. Tuttavia, dato che in tali lettere Weyer ha indicato la rendita della parrocchiale come non superiore a 6 marche d'argento puro, mentre taluni asseriscono che essa sia superiore, ossia non ecceda le 8 marche d'argento puro, e Weyer teme che tale provvista possa per questo non essere valida, egli supplica il papa di confermare la validità della cessione, delle lettere succitate e di quanto ne è seguito, come se le lettere riportassero il valore corretto e conferirgli la provvista della chiesa.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Boncianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1456, f. 160r-v.

Petente

- Weyer, Giovanni: chierico di Augusta; familiare cardinalizio di Marco Vigerio; titolare della provvista della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Povo: parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea, 8 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Bellendini (*Bellendinus*), Leonardo: ex detentore della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo.
- Vigerio, Marco: cardinale vescovo di Preneste, Senigallese; ex titolare della commenda della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo.

73.

30 giugno 1514, Roma

Trento

Erectio

La comunità e gli uomini di Roveré della Luna, nella diocesi di Trento, parrocchiani della parrocchia di Mezzocorona, riferiscono di avere nella propria località, ben distante dalla chiesa parrocchiale, una cappella dedicata ai Tre Re, e che gli abitanti della località, che un tempo erano pochi, ma ora sono aumentati, in caso di pioggia e in inverno e col maltempo non possono recarsi comodamente alla parrocchiale per assistere agli uffici divini; in particolare gli infermi, gli anziani, i malati, le donne incinte, i fanciulli e altre persone impedite non assistono alla messa e non ricevono i sacramenti. Ma se la cappella, filiale della parrocchiale e situata entro i limiti della parrocchia stessa, fosse da essa smembrata ed eretta a propria volta in parrocchiale con il fonte battesimale e le altre insegne parrocchiali e se le fossero applicati in dote e per il mantenimento di un sacerdote che la serva beni e salari da assegnare da parte dei petenti, e inoltre le fossero assegnate le decime e i censi che Roveré paga attualmente alla parrocchiale di Mezzocorona, ciò gioverebbe alla salute delle

anime dei petenti e degli abitanti del luogo nonché all'incremento del culto divino e inoltre gli abitanti del posto donerebbero più volentieri parte dei propri beni alla cappella. Pertanto la comunità e gli uomini di Roveré della Luna supplicano il papa di smembrare e separare la cappella dalla parrocchiale di Mezzocorona, erigerla in chiesa parrocchiale, con il battistero, il cimitero, il sacrario, le campane e il campanile nonché le altre insegne parrocchiali e, una volta eretta, applicarle in dote e per il mantenimento di un sacerdote e di un ministro tutti i beni mobili e immobili e di altro tipo, nonché frutti, redditi e proventi a favore della parrocchia e dei parrocchiani; inoltre chiedono che la parrocchia nuovamente eretta sia conferita a Stefano Rosino.

Nelle clausole si stabilisce che lo smembramento e l'erezione avvengano in forma graziosa; che si indichi che supplica anche l'imperatore; che il giuspatronato sulla chiesa, una volta dotata o una volta aumentata la sua antica dote, sia riservato ai petenti e si conceda una ricompensa al rettore della chiesa parrocchiale ad arbitrio dell'ordinario; nel caso in cui l'attuale rettore della parrocchiale non voglia accettare tale ricompensa, si proceda all'erezione e allo smembramento in caso di sua morte o cessione del beneficio, ma si considerino sia lo smembramento che l'erezione concessi *ex nunc prout ex tunc*.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1457, f. 60v-r.

Petenti

- [Massimiliano I d'Asburgo:] imperatore.
- Roveré della Luna (*Metzneraychholtz*) (Trento): comunità e uomini.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Mezzocorona (*Metz*) (Trento): parrocchiale.
- Roveré della Luna: cappella dei Tre Re, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Lang de Wellenburg, Matteo:] cardinale Gurcense.
- Rosino, Stefano: chierico di Augusta; cubiculario pontificio; familiare pontificio; sollecitatore di Matteo Lang de Wellenburg; sollecitatore imperiale.

Ente destinatario della grazia

- Roveré della Luna: cappella dei Tre Re.

74.

14 luglio 1514, Roma

Trento
Cessio

Alessandro Guasco (*A. Alexandrinus*)

Clemente Fabbri, ottenuta la concessione della provvista della parrocchiale dedicata alla Beata Maria di Meano, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Cosma *de Cezerculis*, ha mosso causa presso la curia romana, davanti all'uditore delle cause del sacro palazzo o a un suo luogotenente, contro Giacomo *de Fuist*, causa che è proseguita, senza tuttavia arrivare alla conclusione. Dato che ora Fabbri resigna e cede la parrocchiale o i diritti che gli competono su di essa, Giacomo Abel chiede che gli sia conferita la provvista della parrocchiale o di subentrare nei diritti di Fabbri, anche se la chiesa risultasse sottoposta a riserva generale per essere Fabbri familiare pontificio.

Nelle clausole si decreta l'avocazione della causa e l'estinzione della lite, se opportuno, dato che non esistono altri collitiganti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Boncianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1461, f. 10r-v.

Petente

- Abel (*Abbel*), Giacomo: chierico di Strasburgo.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Meano (Trento): parrocchiale di S. Maria, 6 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *Cezerculis* (*Ceservibus*), Cosma *de*: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Meano (Trento).
- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: chierico di Trento; familiare pontificio.
- *Fuist*, Giacomo *de*: chierico (Costanza).

75.

28 luglio 1514, Roma

Trento[1]
Cessio

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Il papa concede *motu proprio* a Giovanni Tisi la chiesa parrocchiale *in Ercherevelit*

e la vicarìa o altare dedicato alla Beata Maria in *Hancburg*, vacanti per la morte di *Rotherius Huisus*[2].

Nelle clausole si considera la possibilità che il decesso di *Huisus* sia avvenuto *possessione non habita et quatenus sit iustificatum titulum seu iurem*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1463, ff. 106v-107r.

Oggetti delle richieste e concessioni

- *in Ercherevelit*: parrocchiale, 6 marche d'argento puro n.e.
- *in Hancburg*: vicarìa di S. Maria, 6 marche d'argento puro n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- *Huisus* (*de Hus*), *Rotherius*: ex detentore della parrocchiale *in Ercherevelit*; ex detentore della parrocchiale di S. Maria *in Hancburg*.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.
- Tisi (*de Chisis*), Giovanni [*senior*]: chierico di Trento; familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci.

[1] La diocesi in cui si trovano i benefici cui la supplica si riferisce non viene indicata nel testo, ma non sembra si tratti della diocesi di Trento: la lettera indicata in margine è *T* probabilmente in quanto Tisi è chierico di Trento.

[2] Il cognome è parzialmente cancellato e corretto; in origine poteva essere *Hirsch*.

76.

29 luglio 1514, Roma

Trento

Cassatio

Poichè Giuliano *Cerius*, al quale è riservata una pensione annua di 12 ducati d'oro di camera sulla rendita della parrocchiale di S. Vittore di Taio, in val di Non, nella diocesi di Trento, acconsente alla cassazione ed estinzione della pensione nelle mani del pontefice o di altri purché competenti, anticipato il pagamento di alcune annualità della medesima pensione, Cosma Mariani, rettore della chiesa, supplica il papa di cassare ed estinguere la pensione e dichiarare che per questo né egli né i successori incorreranno nelle censure previste in caso di omesso pagamento.

La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Boncianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1461, f. 202r.

Petente

- Mariani (*de Marianis*), Cosma: chierico di Cremona; rettore della parrocchiale di Taio in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Taio in val di Non, parrocchiale di S. Vittore: pensione di 12 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- *Cerius*, Giuliano: chierico di Roma; titolare di una pensione sulla rendita della parrocchiale di S. Vittore di Taio in val di Non.

77.

4 agosto 1514, Roma

Trento

Pensio

Clemente Fabbri aveva ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale dedicata alla Beata Maria di Meano, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Cosma *de Cezerculis*, ma aveva quindi ceduto il beneficio prima della redazione delle lettere apostoliche, e il pontefice, ammessa la cessione, aveva conferito la provvista della parrocchiale a Giacomo *Abel*. Ora Fabbri chiede che gli sia riservata una pensione annua di 13 fiorini renani d'oro sulla rendita della chiesa, somma che non ne eccede la metà.

Nelle clausole si concede al petente la facoltà di trasferire ad altro ecclesiastico la pensione, rivolgendosi all'ordinario del luogo o ad altra persona provvista di dignità ecclesiastica, con indulto che la pensione non possa essere ridotta nemmeno se fossero assegnate altre pensioni sulla rendita del medesimo beneficio, purché la loro somma complessiva non ne superi la metà. Si precisa che forse il petente è coinvolto in una vertenza riguardo a tale chiesa, si consente di precisare nelle lettere i dati relativi alla causa e se tale cessione è avvenuta durante la lite.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Boncianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1461, f. 275v.

Petente

- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: chierico (Trento); familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Meano (Trento): parrocchiale di S. Maria, pensione di 13 fiorini renani d'oro.

Persone e/o enti coinvolti

- *Abel*, Giacomo: chierico di Strasburgo.
- *Cezerculis*, Cosma *de*: ex rettore della parrocchiale di S. Maria di Meano.

78.

12 agosto 1514, Roma

Trento[1]

Per obitum

Giovanni *Rosenperger* chiede che gli sia conferita la provvista della parrocchiale di S. Maria a Santa Maria in Stelle, nella diocesi di Trento o in altra diocesi, vacante per la morte *extra curiam et in partibus* di *N.*

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Boncianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1466, f. 245v.

Petente

- *Rosenperger*, Giovanni: chierico (Coira); familiare imperiale; scrittore imperiale.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Santa Maria in Stelle (Trento o altra diocesi, ma Verona): parrocchiale di S. Maria, 6 marche n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.*: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Santa Maria in Stelle.

[1] Santa Maria in Stelle si trova non nella diocesi di Trento, ma nella diocesi di Verona: la lettera annotata in margine alla supplica dovrebbe essere, quindi, *V* e non *T*; nella supplica, peraltro, si precisa *Tridentine seu alterius diocesis*.

79.

19 agosto 1514, Roma

Trento[1]

Per obitum

Il pontefice concede *motu proprio* a Lorenzo Bergomotti la commenda del priorato di San Martino di Castrozza, dell'ordine di san Benedetto o di altro ordine, e della parrocchiale di Fiera di Primiero, vacanti per la morte *extra curiam* di Michele Briosi, concedendogli di poterli tenere con tutti gli altri benefici con cura o senza cura, secolari o appartenenti a qualche ordine regolare, di cui sia o possa essere detentore, e con le pensioni che possiede.

Nelle clausole si precisa che mentre Michele Briosi era in vita, il papa aveva riservato i benefici a Lorenzo Bergomotti con inibizione, sospensione, decreto [di annullamento] e deroghe; si confermano tali inibizione, sospensione, decreto e deroghe e si sancisce che ciò possa essere espresso nelle lettere, le quali saranno sufficienti di per se stesse a provare la riserva, l'inibizione, la sospensione e il decreto senza necessità di ulteriore prova. Si deroga al diritto di giuspatronato sui benefici, sancendo che l'onere di provare il giuspatronato per fondazione o dotazione competa all'avversario o ai patroni e non a Bergomotti; si deroga alle costituzioni e indulti in particolare delle diocesi di Trento e Feltre o di altre parti che stabiliscono che i benefici della città o diocesi non possano essere provvisti ad alcun forestiero.

Fiat motu proprio.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1464, f. 1r-v.

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Pieve di] Primiero (Trento, Feltre o altra diocesi): parrocchiale.
- [San Martino di Castrozza in valle di] Primiero (Trento, Feltre o altra diocesi): priorato appartenente all'ordine di san Benedetto o ad altro ordine, 130 marche d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Bergomotti (*de Bergomotis*), Lorenzo: chierico di Modena; cubiculario segreto pontificio; familiare pontificio.
- Briosi (*Briosius*), Michele: chierico di Mantova; ex detentore del priorato di [San Martino di Castrozza in valle di] Primiero; ex detentore della parrocchiale di [Pieve di] Primiero.

[1] San Martino di Castrozza e Fiera di Primiero, nel XVI secolo, si trovavano non nella diocesi di Trento, ma nella diocesi di Feltre: la lettera annotata in margine alla supplica dovrebbe essere, quindi, *F* e non *T*; nella supplica, peraltro, si precisa *Tridentine, Feltrensis seu alterius diocesis*.

80.

19 agosto 1514, Roma

Trento

Per obitum

Nicolò Albi chiede la provvista del canonicato dotato di prebenda nella cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Michele Briosi.

Nelle clausole si precisa che, nel caso in cui il canonicato sia stato in passato riservato dal papa al petente in caso di morte o cessione da parte del defunto, con inibizione, sospensione e decreto di annullamento, che ciò possa essere indicato nelle lettere e che tali lettere siano sufficienti di per se stesse a provare la riserva, l'inibizione, la

sospensione e l'esistenza del succitato decreto senza necessità di ulteriore prova e si stabilisce che le lettere possano anche essere spedite come se la provvista venisse effettuata *per devolutionem*.

Fiat motu proprio[1].
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1464, f. 23r.

Petente

- Albi, Nicolò: chierico di Padova.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Briosi (*Briosius*), Michele: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

[1] Malgrado la formula di approvazione, la supplica non inizia con l'espressione *motu proprio*.

81.

21 agosto 1514, Roma

Trento
Cessio

Giovanni Antonio Trivulzio (*Io. Trivultius*)

Dato che Adriano da Corneto, commendatario della parrocchiale detta pieve della Beata Maria di Tione, nella diocesi di Trento, intende cedere il beneficio, egli e Vincenzo Negusanti supplicano il papa di ammettere la cessione, conferire a Negusanti la provvista del beneficio, sulla cui rendita grava una pensione di 24 ducati a favore di Severo Gualtieri, e assegnare a da Corneto a titolo di pensione annua vitalizia l'intera rendita della chiesa, con diritto di regresso al beneficio in caso di decesso di Negusanti.

Concessum ut petitur et motu proprio pro cardinali in presentia domini nostri pape[1].
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Boncianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1464, f. 28r.

Petenti

- [Castellesi] da Corneto, Adriano: cardinale prete di S. Crisogono, Batoniense; commendatario della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tione (Trento).
- Negusanti, Vincenzo: chierico di Lesina; familiare cardinalizio di Adriano Castellesi da Corneto.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Tione: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 50 ducati d'oro di camera n.e.
- Tione, parrocchiale detta pieve di S. Maria: pensione di 24 ducati d'oro di camera.
- Tione, parrocchiale detta pieve di S. Maria: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

Persone e/o enti coinvolti

- [Carafa, Oliviero:] cardinale Napoletano.
- Gualtieri (*Gualterii*), Severo: chierico di Napoli; familiare cardinalizio di Oliviero Carafa; titolare di una pensione di 24 ducati d'oro di camera sulla rendita della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tione.

[1] L'espressione *et motu proprio pro cardinali* è un'integrazione posta nel margine e siglata *D.*

82.

9 settembre 1514, Roma

Trento

Cessio

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Poiché pende una lite indecisa *extra curiam* davanti a uno o più giudici delegati dall'autorità apostolica tra Domenico *de Preclaris* e Giovanni Schönsperger riguardo alla parrocchiale detta cappella di S. Lorenzo di Folgaria, nella diocesi di Trento, *de Preclaris* cede tutti i diritti che può vantare sul beneficio; perciò entrambi supplicano il papa di ammettere la cessione, avocare ed estinguere la causa, conferire la provvista del beneficio a Schönsperger e riservare a *de Preclaris* l'intera rendita del beneficio a titolo di pensione annua vitalizia, con diritto di regresso al beneficio in caso di vacanza dello stesso per morte di Schönsperger, per cessione da parte sua o per qualsiasi altro motivo e anche se la vacanza si verificasse in curia.

Nelle clausole si stabilisce che si possa indicare nelle lettere con le quali si darà spedizione alla grazia l'eventuale assenso alle richieste avanzate nella supplica espresso dall'imperatore o dagli arciduchi d'Austria o da altri eventuali patroni laici del beneficio tramite proprie lettere o atto notarile.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1465, f. 253r-v.

Petenti

- *Preclaris*, Domenico *de*: prete di Drivasto.
- Schönsperger (*Shenspergensis*), Giovanni: rettore della parrocchiale detta cappella di S. Lorenzo di Folgaria (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Folgaria: parrocchiale detta cappella di S. Lorenzo, 4 marche d'argento puro n.e.
- Folgaria, parrocchiale detta cappella di S. Lorenzo: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

83.

25 settembre 1514, Roma

Trento
Per decretum

Il papa concede *motu proprio* a Nicolò Albi la provvista dell'arcidiaconato della cattedrale di Trento, dignità non maggiore dopo la pontificale, vacante per decreto apostolico in seguito alla conferma pontificia e al perfezionamento dell'elezione di Bernardo a vescovo di Trento effettuata dal capitolo della cattedrale.

Nelle clausole si deroga agli statuti e regole della cattedrale che vietano di ammettere alle dignità o ai canonicati della cattedrale persone che non siano nobili o provviste di determinate qualifiche e si concede ad Albi la creazione a canonico per poter ottenere l'arcidiaconato; si deroga inoltre allo statuto, alla consuetudine o al privilegio che sancisce che l'arcidiaconato possa essere tenuto soltanto da tedeschi e alla regola *de ydiomate lingue*.

Fiat motu proprio.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1467, f. 229v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: arcidiaconato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Albi, Nicolò: chierico di Padova; familiare pontificio.
- [Clesio,] Bernardo: ex detentore dell'arcidiaconato della cattedrale di Trento; vescovo di Trento.
- Trento: capitolo della cattedrale.

84.

25 settembre 1514, Roma

Trento
Resignatio

Paolo Emilio Cesi (*P. de Cesis*)

Udalrico Desiderati, detentore della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio in

val di Non e Tommaso Del Monaco, detentore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tenno, entrambe nella diocesi di Trento, hanno resignato tali benefici *extra curiam* nelle mani dell'ordinario a scopo di permuta e l'ordinario ha ammesso le resignazioni e ha quindi conferito la provvista della parrocchiale di S. Maria a Desiderati e di quella dei Ss. Gervasio e Protasio a Del Monaco, che ne hanno preso possesso; inoltre, poiché la rendita della chiesa dei Ss. Gervasio e Protasio è più cospicua rispetto a quella della chiesa di S. Maria, Desiderati ha ottenuto la riserva di una pensione annua vitalizia di 24 ducati di camera sulla rendita della chiesa dei Ss. Gervasio e Protasio. Successivamente Desiderati ha resignato la chiesa di S. Maria e Ludovico *N.* la pieve di Coredo, anch'essa chiesa parrocchiale, nelle mani dell'ordinario e quest'ultimo, ammesse le ultime resignazioni, ha conferito la provvista della chiesa di Coredo a Desiderati e quella della chiesa di S. Maria a Ludovico, che ne hanno probabilmente preso possesso. Dato che Desiderati, teme che la resignazione e l'assegnazione della pensione nonché le successive collazione e provvista non siano valide e che la chiesa di Coredo sia ancora vacante, supplica il papa di conferirgli la provvista della chiesa di Coredo e riservargli la pensione annua di 24 ducati sulla rendita della chiesa dei Ss. Gervasio e Protasio.

Nelle clausole si concede a Desiderati anche la facoltà di trasferire la pensione a qualsiasi altro ecclesiastico, anche se in possesso di altri benefici o aspettative, senza chiedere il consenso ai titolari del beneficio e si concede che nelle lettere si possa omettere la menzione della pensione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Boncianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1468, f. 223r-v.

Petente

- Desiderati (*de Desideratis*), Udalrico: originario di Coredo; chierico (Trento); ex detentore della pieve di S. Maria di Tenno (Trento); ex detentore della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio [di Denno] in val di Non (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Coredo (Trento): pieve, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- [Denno in] val di Non, parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio: pensione di 24 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Del Monaco (*Monach de Cue*), Tommaso [Denno, Tommaso da]: detentore della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio [di Denno] in val di Non; ex detentore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tenno.
- *N.*, Ludovico [*de Ricciis de Monticulo*, Ludovico]: ex detentore della pieve di Coredo.

85.

25 settembre 1514, Roma

Trento
Decretum

Il papa concede *motu proprio* a Giacomo Bannisio la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per decreto apostolico in seguito alla conferma pontificia e al perfezionamento dell'elezione di Bernardo a vescovo di Trento effettuata dal capitolo della cattedrale.

Nelle clausole si permette di indicare nelle lettere che Bannisio ha già ricevuto dal papa l'unione perpetua al decanato della cattedrale di un altro canonicato, quando fosse venuto a vacare, ma non l'ha ancora conseguita e gli si concede la dispensa per poter tenere entrambi i canonicati per sei mesi a partire dal giorno della pacifica presa di possesso di entrambi e si stabilisce che il decreto che sancisce la vacanza del canonicato sia riferito soltanto alla conferma e al perfezionamento dell'elezione.

Fiat motu proprio.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1469, ff. 31v-32r.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: consigliere imperiale; decano della cattedrale di Trento; segretario imperiale.
- [Clesio,] Bernardo: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; vescovo di Trento.
- Trento: capitolo della cattedrale.

86.

28 settembre 1514, Roma

Trento
De promovendo per breve

Scaramuccia Trivulzio (*S. Comensis*)

Giacomo *Vigulus*, dell'età di ventitré anni o circa, chiede di poter essere promosso al presbiterato da qualsiasi antistite residente fuori dalla curia romana in qualsiasi domenica o giorno festivo anche *extra tempora*.

La grazia è spedita per breve, dato che il petente è assente e costretto a conseguire l'ordine, in quanto levita della cattedrale di Trento, ed è concessa soltanto se il petente ha raggiunto il ventitreesimo anno d'età ed è costretto a conseguire tale ordine.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Boncianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1468, f. 99r-v.

Petente

- *Vigulus*, Giacomo: originario di Castello di Riva; diacono (Trento); levita della cattedrale di Trento.

87.

2 ottobre 1514, Civita Castellana

Trento
Prorogatio

Tommaso Marsaner, suddiacono e rettore della parrocchiale della Beata Maria di Cles, chiede di poter rinviare il conseguimento del diaconato e del presbiterato richiesti dal possesso di tale beneficio di un biennio a decorrere dal termine dell'anno prefissato giuridicamente e che la chiesa non possa essere dichiarata vacante per la sua mancata promozione, né egli possa essere privato del beneficio.
La supplica è spedita per *sola signatura*, dato che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Boncianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1468, ff. 240v-241r.

Petente

- Marsaner, Tommaso: chierico (Trento); rettore della parrocchiale di S. Maria di Cles (Trento); suddiacono.

88.

15 ottobre 1514, Capodimonte

Trento
De non promovendo

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Girolamo Arrivabeni, rettore della parrocchiale di S. Maria di Calavino, nella diocesi di Trento, chiede la dispensa per un biennio a decorrere dalla fine dell'anno concesso dal diritto canonico dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato, come richiesto dal possesso di tale chiesa o di qualsiasi altro beneficio ecclesiastico che egli detiene o acquisirà in futuro.

La grazia è spedita per *sola signatura*, dal momento che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Boncianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1470, f. 225r-v.

Petente

- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Girolamo [*senior*]: rettore della parrocchiale di S. Maria di Calavino (Trento).

89.

20 ottobre 1514, Civitavecchia

Trento, Modena
Resignatio

Lorenzo Bergomotti ha ricevuto la provvista apostolica di un canonicato con prebenda nella cattedrale di Trento, vacante per la morte di Michele Briosi, che, prima della morte di quest'ultimo, era stato sottoposto dal papa a riserva speciale a suo favore in caso di cessione o morte di Briosi anche *extra curiam* e anche se la vacanza si fosse verificata nei mesi riservati alla collazione dell'ordinario. Dato che egli ora intende cedere qualsiasi diritto egli possa vantare sul beneficio sia in virtù della riserva, sia della successiva provvista, supplica il papa insieme a Nicolò Albi di ammettere la cessione e conferire ad Albi tutti i diritti che Bergomotti poteva vantare sul beneficio sia prima che dopo la morte di Briosi e la provvista del canonicato stesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Boncianus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1470, f. 147v.

Petenti

- Albi, Nicolò: cantore segreto pontificio; chierico di Padova; familiare pontificio.
- Bergomotti (*de Bergomotiis*), Lorenzo: chierico di Modena; detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Briosi (*Briocius*), Michele: ex canonico della cattedrale di Trento.

90.

30 ottobre 1514, Roma

Trento
Prorogatio

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Andrea Ingram ha ottenuto in passato dal cardinale Leonardo Grosso Della Rovere, legato pontificio, la dispensa per sette anni, a decorrere dal termine dell'anno giuridicamente previsto, dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri compreso il presbiterato come richiesto dai benefici curati, o richiedenti tali ordini per diritto o consuetudine oppure anche per fondazione o dotazione, in suo possesso o che avrebbe acquisito, a condizione che entro il primo biennio conseguisse il suddiaconato. Dato che egli ritiene di non poter comodamente conseguire il suddiaconato entro il biennio, che non è ancora trascorso, chiede un'ulteriore proroga di un biennio, ferma restando la validità della prima dispensa.
La grazia viene concessa per *sola signatura* dato che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1471, f. 169v.

Petente
- Ingram, Andrea: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Francesco Soderini.

Persone e/o enti coinvolti
- Grosso Della Rovere, Leonardo: cardinale prete di S. Susanna; legato papale.
- Soderini, Francesco: cardinale vescovo di Tivoli, Volterrano.

91.

12 novembre 1514, Roma

Trento
Confirmatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

In seguito alla lite di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo riguardo alla parrocchiale della Beatissima Maria di Mezzocorona, nella diocesi di Trento, tra Antonio *de Cuccinis* e Giovanni *Fafanagen*, *de Cuccinis* ha ceduto il diritto a lui competente a favore di *Fafanagen*, e gli è stata riservata una pensione annua di 32 ducati sulla rendita della chiesa, da pagarsi da parte di *Fafanagen* e dei suoi successori come titolari del beneficio. Poiché in precedenza un certo Nicolò Albi aveva litigato sedici anni e oltre per la stessa parrocchiale, riportando diverse sen-

tenze definitive a proprio favore e lettere esecutorie, in vigore delle quali è entrato in possesso della chiesa come ora si trova, *de Cuccinis* ha intimato ad Albi il tenore delle lettere apostoliche di Giulio II che gli hanno assegnato la pensione e, in vigore di un patto, Albi e *de Cuccinis* hanno concordato che il primo sia tenuto a pagare al secondo per detta pensione non più di 18 ducati l'anno fino alla propria morte; che se Albi resignerà la chiesa a qualcuno per qualsiasi motivo il patto relativo ai 18 ducati resterà in vigore finché sarà in vita Albi stesso, ma soltanto per il successore in questione; che qualora *de Cuccinis*, per intervento di Albi o di un suo procuratore generale, fosse provvisto di qualche beneficio dello stesso valore di 32 ducati dedotti gli oneri, la pensione sia estinta *ipso facto*, sia per quanto riguarda i 18 ducati a carico di Albi, sia riguardo ai 32 che si dovrebbero pagare dopo la morte di quest'ultimo, e che *de Cuccinis* ceda comunque ogni proprio diritto sulla parrocchiale, come consta dalle predette lettere concesse da Giulio II e dall'istrumento della concordia raggiunta tra loro. Pertanto sia Antonio *de Cuccinis* che Nicolò Albi chiedono che l'accordo sia ammesso e confermato e siano sanati eventuali difetti di diritto o di fatto in esso contenuti.

La grazia è concessa per breve o *sola signatura*, dato che le parti sono presenti in curia e la concordia è approvata *quatenus sit licita et honesta*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1472, f. 8r-v.

Petenti

- Albi, Nicolò: cantore segreto pontificio; detentore della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona (Trento); familiare pontificio; prete di Padova.
- *Cuccinis* (*Cruinis*), Antonio *de*: chierico di Roma; titolare di una pensione di 32 ducati d'oro di camera (ridotti a 18 in seguito all'accordo) sulla rendita della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mezzocorona, parrocchiale di S. Maria: pensione di 32 ducati d'oro di camera (ridotti a 18 in seguito all'accordo).

Persone e/o enti coinvolti

- *Fafanagen*, Giovanni: chierico (Trento o altra diocesi).
- Giulio II.

92.

29 dicembre 1514, Roma

Trento
Resignatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Giovanni *Pfruntner*, detentore della parrocchiale della Beata Maria Vergine di Tassullo in val di Non, nella diocesi di Trento, intende resignare il beneficio, sia il predetto che Giovanni Wintler supplicano il papa di ammettere la cessione, provvedere la parrocchiale a Wintler e riservare a *Pfruntner* una pensione annua di 32 fiorini renani d'oro sulla rendita della chiesa, da pagarsi a Bressanone nei termini che saranno indicati nelle lettere.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1477, ff. 18v-19r.

Petenti

- *Pfruntner*, Giovanni: canonico della cattedrale di Bressanone; pievano della parrocchiale di S. Maria Vergine di Tassullo (*Cassulo*) in val di Non (Trento).
- Wintler, Giovanni: chierico della città o diocesi di Bressanone.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Tassullo in val di Non: parrocchiale di S. Maria Vergine, 14 marche d'argento n.e.
- Tassullo in val di Non, parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 32 fiorini renani d'oro.

93.

3 gennaio 1515, Roma

Trento, Bressanone
Resignatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Andrea Ingram e Cristiano Durkain resignano, per permuta o altra causa, rispettivamente la parrocchiale della Beata Maria Vergine di Baselga di Sopramonte, nella diocesi di Trento, e la chiesa di S. Pancrazio nella valle di Stubai, nella diocesi di Bressanone. Pertanto i suddetti e Giovanni Duri supplicano il papa di ammettere le resignazioni e conferire la chiesa di S. Pancrazio a Ingram e quella di Baselga a Duri, riservando inoltre a Ingram una pensione di 10 fiorini renani d'oro e a Durkain un'altra pensione di 15 fiorini renani d'oro sulla rendita della chiesa di Baselga, rendita di cui le pensioni non eccedono la metà.

Nelle clausole si decreta che, in difetto di diritti da parte di Andrea Ingram o Cristiano Durkain, sia concesso al precedente titolare il regresso al beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1477, ff. 189v-190r.

Petenti

- Duri (*Durius*), Giovanni: chierico (Novara); familiare di Francesco Bregeon; *sapientie seu studii alme Urbis in rethorica lector*.
- Durkain (*Durkhain*), Cristiano: detentore della chiesa di S. Pancrazio [di Fulpmes] nella valle di Stubai (Bressanone); familiare di Filippo *de Senis*.
- Ingram, Andrea: detentore della parrocchiale di S. Maria di Baselga di Sopramonte (*Basilica supra Pontem*) (Trento); familiare cardinalizio di Francesco Soderini; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Baselga di Sopramonte: parrocchiale di S. Maria Vergine, 36 ducati d'oro di camera n.e.
- [Fulpmes nella] valle di Stubai: chiesa di S. Pancrazio, 24 ducati d'oro di camera.
- Baselga di Sopramonte, parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 10 fiorini renani d'oro.
- Baselga di Sopramonte, parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 15 fiorini renani d'oro.

Persone e/o enti coinvolti

- [Soderini, Francesco:] cardinale Volterrano.
- Bregeon, Francesco: abbreviatore delle lettere apostoliche di parco maggiore.
- *Senis*, Filippo *de*: chierico della camera apostolica; *magister*.

94.

3 gennaio 1515, Roma

Trento
Si neutri

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che è pendente una lite davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo o a un suo luogotenente tra l'attore, Giovanni Tisi, e l'avversario Giovanni Antonio Motta, riguardo alla parrocchiale della Beata Maria di Dambel, nella diocesi di Trento, e che taluni sostengono che a nessuno dei collitiganti competa diritto sulla chiesa, Tisi supplica il papa di ordinare all'uditore di concedergli la provvista del beneficio nel caso in cui la vertenza si concluda con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1486, f. 7v.

Petente

- Tisi (*de Thisis*), Giovanni [*senior*]: familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; prete (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Dambel (Trento): parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Motta (*de la Mota*), Giovanni Antonio: chierico.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

95.

16 gennaio 1515, Magliana

Trento
Per devolutionem

Giovanni Battista Pallavicino (*Io. Cavallicensis*)

Francesco *de Ferearia* chiede la provvista della chiesa, *domus* e ospedale di S. Croce dell'ordine dei Crociferi *prope et extra muros* di Trento, il cui diritto di collazione è stato devoluto al pontefice per il protrarsi della vacanza.

Nelle clausole si precisa che trattandosi di un ospedale per i poveri le lettere di commissione devono essere redatte secondo la costituzione di Clemente V edita nel Concilio di Vienne.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1481, f. 190r.

Petente

- *Ferearia*, Francesco *de*: professo dell'ordine dei Crociferi.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento, *prope et extra muros*: chiesa, *domus* e ospedale di S. Croce appartenente all'ordine dei Crociferi, 80 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Clemente V.

96.

28 gennaio 1515, Roma

Trento

Perinde valere

Il canonicato e la prebenda della cattedrale di Trento detenuti da Paolo Crotta, vacanti *certo modo*, sono stati conferiti dal papa a Sebastiano Sprenger, come risulta dalle lettere apostoliche, nelle quali la rendita annua del beneficio è stata indicata come non eccedente le 4 marche d'argento puro. Dato che alcuni sostengono come in realtà superi tale somma, benché non ecceda le 7 marche, Sprenger chiede la conferma della validità di tali lettere di provvista come se in esse fosse stato indicato che la rendita annua non eccede le 7 marche d'argento.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1479, ff. 243v-244r.

Petente

- Sprenger (*Sprentz*), Sebastiano: chierico (Augusta); familiare cardinalizio di Matteo Lang de Wellenburg; segretario di Matteo Lang de Wellenburg; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 7 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Crotta (*de Crottis*), Paolo: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Lang de Wellenburg, Matteo: cardinale diacono di S. Angelo, Gurcense.

97.

28 gennaio 1515, Roma

Trento

Perinde valere

Il canonicato e la prebenda della cattedrale di Trento già detenuti dal vescovo eletto di Trento Bernardo Clesio, vacanti in seguito per libera resignazione di Giacomo Bannisio nelle mani del pontefice, sono stati provvisti da quest'ultimo a Stefano Rosino, come risulta dalle lettere apostoliche, in cui si dichiara che la rendita annua del beneficio non eccede la somma di 4 marche d'argento puro. Dato che alcuni sostengono come in realtà superi il valore di 4 marche pur non eccedendo quello di 7 marche, Rosino chiede la conferma della validità delle lettere di provvista, come se in esse fosse stato riportato che la rendita annua non eccede le 7 marche d'argento.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1479, f. 244r.

Petente

- Rosino, Stefano: chierico di Augusta; cubiculario pontificio; familiare pontificio; sollecitatore imperiale; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 7 marche d’argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Clesio (*de Gles*), Bernardo: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; vescovo eletto di Trento.

98.

5 febbraio 1515, Palo

Trento, Bressanone
Resignatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Andrea Ingram e Cristiano Durkain resignano a scopo di permuta, rispettivamente la parrocchiale della Beata Maria Vergine di Baselga di Sopramonte, nella diocesi di Trento, e la chiesa di S. Pancrazio nella valle di Stubai, nella diocesi di Bressanone. Pertanto essi supplicano il papa di ammettere la resignazione, conferire la chiesa di S. Pancrazio a Ingram, e quella di Baselga a Durkain, riservando al primo una pensione di 10 fiorini renani d’oro sulla rendita della chiesa di Baselga, pensione il cui ammontare non supera la metà della rendita del beneficio.

Nelle clausole si stabilisce che, in difetto di diritti di Ingram o di Durkain, chi ha resignato possa avere il regresso al beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1480, f. 194r-v.

Petenti

- Durkain (*Durkhain*), Cristiano: detentore della parrocchiale di S. Pancrazio [di Fulpmes nella] valle di Stubai (Bressanone); familiare di Filippo *de Senis*.
- Ingram, Andrea: detentore della parrocchiale di S. Maria Vergine di Baselga di Sopramonte (*Basilica supra Montem*) (Trento); familiare cardinalizio di Francesco Soderini.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Baselga di Sopramonte: parrocchiale di S. Maria Vergine, 6 marche d'argento puro n.e.
- [Fulpmes nella] valle di Stubai: parrocchiale di S. Pancrazio, 4 marche d'argento puro n.e.
- Baselga di Sopramonte, parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 10 fiorini renani d'oro.

Persone e/o enti coinvolti

- [Soderini, Francesco:] cardinale Volterrano.
- *Senis*, Filippo *de*: chierico della camera apostolica; *magister*.

99.

5 febbraio 1515, Palo

Trento

Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Mentre era pendente *extra curiam*, davanti a un giudice delegato d'autorità apostolica, una causa tra Giovanni Schönsperger, che aveva ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale detta cappella di S. Lorenzo di Folgaria, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, prendendone forse anche possesso, e Domenico *de Preclaris* riguardo a tale beneficio, *de Preclaris* ha ceduto tutti i diritti a lui competenti sulla chiesa nelle mani del pontefice, il quale ha ammesso la cessione, avocato a sé ed estinto la causa, e provvisto la parrocchiale, vacante in seguito a tale cessione, a Schönsperger o ha confermato qualsiasi provvista effettuata in precedenza a suo favore anche se la chiesa fosse stata vacante fino a quel momento, come consta dalle lettere apostoliche redatte in proposito. Tuttavia, dato che alcuni asseriscono che la chiesa sia tuttora vacante e Schönsperger teme che qualcuno possa recargli molestia al riguardo, egli supplica il papa di concedergli la nuova provvista del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1482, ff. 112v-113r.

Petente

- Schönsperger (*Schonsperger*), Giovanni: chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale detta cappella di S. Lorenzo di Folgaria (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Folgaria: parrocchiale detta cappella di S. Lorenzo, 6 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Preclaris*, Domenico *de*: prete di Drivasto.

100.

7 febbraio 1515, Palo

Trento
Erectio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giacomo di Guadagnino Bertelli da Preore aveva fatto edificare una cappella nel cimitero della parrocchiale della Beata Maria Vergine in val di Fiemme, nella diocesi di Trento, facendola consacrare sotto l'invocazione dell'Invenzione ed Esaltazione della S. Croce e dei Ss. Fabiano e Sebastiano Martiri, e sia nel proprio testamento, sia altrimenti, le aveva assegnato alcuni propri beni immobili e forse anche mobili per erigervi un beneficio perpetuo con commissione di messe. Poiché tale beneficio o commissione di messe o cappella non sono ancora stati eretti in beneficio perpetuo, e ciò benché siano passati molti anni dalla concessione dei beni, e dato che se fosse eretto il beneficio perpetuo semplice nella cappella con due altari dedicati all'Invenzione ed Esaltazione della S. Croce e ai Ss. Fabiano e Sebastiano Martiri a favore di un chierico o beneficiato perpetuo che personalmente o delegando altri celebrasse o facesse celebrare messe in perpetuo, applicando in dote i beni destinati da Bertelli a tale scopo, ciò porterebbe al pieno adempimento della volontà del defunto e a un aumento del culto divino, Bernardino Benedetti da Breguzzo chiede che sia eretto un perpetuo beneficio semplice nella cappella sotto l'invocazione predetta per un chierico o cappellano, che vi celebri le messe secondo la volontà del testatore, applicando in dote al beneficio i beni concessi a tale scopo, e che la provvista di tale beneficio sia conferita a lui, derogando all'eventuale giuspatronato di laici, chierici o misto e alla volontà del testatore data la lunga dilazione nell'esecuzione della volontà testamentaria.

Nelle clausole si concede indulto apostolico e decreto con cui il petente possa costringere tutti coloro che attentano ai beni dotali del beneficio a consegnargli tutti i contratti, gli istrumenti, i protocolli, le lettere e i documenti relativi, sotto minaccia di pene e censure ecclesiastiche e con la deputazione di esecutori che lo assistano e con la possibilità di ricorrere anche all'ausilio del braccio secolare. Si ordina che l'erezione avvenga senza pregiudizio e secondo la volontà del testatore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1480, ff. 118v-119r.

Petente

- Benedetti (*de Benedictis*), Bernardino: originario di Breguzzo (Trento); familiare pontificio; prete (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Cavalese in] val di Fiemme (Trento): cappella dell'Invenzione ed Esaltazione della S. Croce

e dei Ss. Fabiano e Sebastiano Martiri presso il cimitero della parrocchiale di S. Maria Vergine, 4 marche d'argento n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Bertelli (*de Bertellis*), Giacomo di Guadagnino: originario di Preore (Trento).

101.

11 febbraio 1515, Roma

Trento
Surrogatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Mentre è in corso la causa tra Michele *Hopher* e l'avversario Gregorio Angerer riguardo alla parrocchiale di S. Stefano di Villandro, nella diocesi di Trento, pendente in prima o seconda istanza davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo in giudizio restitutorio, *Hopher* cede ogni diritto che gli compete sulla chiesa stessa. Pertanto Giovanni Schutz supplica il papa di ammettere la cessione, concedere a lui, che non è *potentior* rispetto a *Hopher*, la surroga nei diritti che competevano a quest'ultimo sulla parrocchiale al momento della cessione, ed ammetterlo a proseguire la lite dallo stato in cui si trovava in tale momento e inoltre conferirgli la provvista della parrocchiale, anche se essa risultasse riservata per essere stato *Hopher* familiare di Alessandro VI nel periodo in cui rivendicava diritti su tale beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1479, f. 81r.

Petente

- Schutz, Giovanni: chierico (Praga).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Villandro (Trento): parrocchiale di S. Stefano, 20 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Alessandro VI.
- Angerer, Gregorio: chierico.
- *Hopher*, Michele: familiare pontificio; preposito della chiesa di S. Maria *in Solio* (Salisburgo).

102.

22 febbraio 1515, Roma

Trento
Cassatio pensionis

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Antonio *de Runcionibus*, che aveva ricevuto da Giulio II la concessione di una pensione annua vitalizia di 8 ducati d’oro di camera, di cui 4 sui frutti del beneficio perpetuo semplice all’altare di S. Massenza nella cattedrale di Trento e 4 sui frutti di un altro benefico analogo all’altare di S. Vigilio nella parrocchiale di Bolzano, nella diocesi di Trento, benefici provvisti ad Andrea Ingram, è disposto a consentire alla cassazione ed estinzione della pensione dietro pagamento di una determinata somma senza patto simoniaco, sia *de Runcionibus*, sia Ingram supplicano il papa di concedere loro le dispense necessarie affinché *de Runcionibus* possa procedere alla cassazione ed estinzione di detta pensione, previa riscossione di una somma di denaro come concordato con Ingram, e Ingram possa pagare tale somma a *de Runcionibus*.
La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1481, f. 173v.

Petenti

- Ingram, Andrea: chierico (Trento); detentore del beneficio perpetuo semplice all’altare di S. Vigilio nella parrocchiale di Bolzano (Trento); detentore del beneficio perpetuo semplice all’altare di S. Massenza nella cattedrale di Trento.
- *Runcionibus*, Antonio *de*: chierico di Pisa; titolare di una pensione sul beneficio perpetuo semplice all’altare di S. Vigilio nella parrocchiale di Bolzano e sul beneficio perpetuo semplice all’altare di S. Massenza nella cattedrale di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Bolzano, beneficio perpetuo semplice all’altare di S. Vigilio nella parrocchiale (e beneficio perpetuo semplice all’altare di S. Massenza nella cattedrale di Trento): pensione di 4 ducati d’oro di camera.
- Trento, beneficio perpetuo semplice all’altare di S. Massenza nella cattedrale (e beneficio perpetuo semplice all’altare di S. Vigilio nella parrocchiale di Bolzano): pensione di 4 ducati d’oro di camera.

103.

3 marzo 1515, Roma

Trento

Cessio[1]

Giovanni Schutz, che ha ceduto la lite, causa e ogni diritto a lui competente sulla parrocchiale di S. Stefano di Villandro, nella diocesi di Trento, al pontefice, il quale, ammessa la cessione, ha concesso a Gregorio Angerer, rettore di tale beneficio, di poter sostituire lo Schutz in tutti i diritti a lui competenti, chiede che gli sia riservata una pensione annua di 40 fiorini renani d'oro, di cui 20 sulla rendita della parrocchiale di Villandro, da pagarsi nella festività di S. Giovanni Battista, e altri 20 su un canonicato con prebenda della cattedrale di Vienna e sull'altare di S. Maria Maddalena nell'ossario del cimitero della cattedrale di Vienna, da pagarsi nella festività di Natale a Passavia, da parte di Angerer, che detiene i suddetti benefici e dei successori, pensione che non eccede la metà delle rendite dei benefici.

Nelle clausole si concede a Schutz la facoltà di trasferire l'intera pensione o parte di essa a una o più persone per una sola volta senza richiedere l'ulteriore consenso di Angerer, che lo concede fin d'ora e si decreta che, dato che sulla rendita della parrocchiale grava un'altra pensione a favore di qualcun altro, non si possa ridurre l'ammontare della pensione concessa a Schutz dato che la somma delle due pensioni non supera la metà della rendita del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1483, ff. 145v-146r.

Petente

- Schutz, Giovanni: chierico (Praga).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Vienna, altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della cattedrale (e canonicato della cattedrale di Vienna): pensione di 20 fiorini renani d'oro in oro.
- Vienna, canonicato della cattedrale (e altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della cattedrale di Vienna): pensione di 20 fiorini renani d'oro in oro.
- Villandro (Trento), parrocchiale di S. Stefano: pensione di 20 fiorini renani d'oro in oro (ammontare complessivo della pensione: 40 fiorini renani d'oro in oro).

Persona e/o ente coinvolti

- Angerer (*Angler*), Gregorio: detentore dell'altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della cattedrale di Vienna; detentore di un canonicato della cattedrale di Vienna; rettore della parrocchiale di S. Stefano di Villandro.

[1] La rubrica non corrisponde al contenuto della supplica, che concerne, invece, la riserva di una pensione.

104.

3 marzo 1515, Roma

Trento
Cessio

Giovanni Antonio Trivulzio (*Io. Trivultius*)

Durante la litispendenza in prima o seconda istanza in giudizio restitutorio davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo della vertenza tra Gregorio Angerer e Michele *Hopher* riguardo alla parrocchiale di S. Stefano di Villandro, nella diocesi di Trento, della quale Angerer si qualifica come rettore, *Hopher* ha ceduto la lite, la causa e ogni diritto a lui competente al pontefice, il quale, ammessa la cessione, ha concesso a Giovanni Schutz di poter sostituire *Hopher* in ogni diritto che gli competeva sulla chiesa, ammettendolo alla prosecuzione della lite come è riportato in una precedente supplica. Dato che ora Schutz intende cedere al pontefice sia la predetta concessione, sia la lite e causa, nonché i diritti sulla parrocchiale, e ciò non essendo ancora state redatte le lettere apostoliche, Angerer supplica il papa di ammettere la cessione e conferirgli la provvista della parrocchiale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1483, f. 207r.

Petente

- Angerer, Gregorio: rettore della parrocchiale di S. Stefano di Villandro (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Villandro: parrocchiale di S. Stefano, 20 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *Hopher* (*Huepher*), Michele: chierico.
- Schutz, Giovanni: chierico (Praga).

105.

4 marzo 1515, Roma

Trento
Per devolutionem

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Antonio *de Baschenis* e Cristoforo *N.*[1] chiedono la provvista di due benefici semplici perpetui sacerdotali e di altri due chiericati nella parrocchiale, probabilmente ritenuta collegiata, ma non tale di fatto, di S. Pietro *de Abiano*[2], nella diocesi di Trento,

benefici la cui collazione è stata devoluta alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza, e che l'attuale rettore o arciprete della chiesa, senza altro titolo, detiene indebitamente occupati.

Nelle clausole si precisa che i due benefici sacerdotali vengono provvisti a *de Baschenis* e i due chiericati a Cristoforo *N.*, si consente di precisare nelle lettere se la parrocchiale si trovi, invece, in diocesi di Brescia e si concede dispensa ai petenti per tenere entrambi i benefici anche se situati sotto lo stesso tetto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1483, f. 54r-v.

Petenti

- *Baschenis*, Antonio *de*: *magister registri supplicationum*.
- *N.*, Cristoforo: chierico di Brescia.

Oggetti delle richieste e concessioni

- *de Abiano* (Trento): beneficio perpetuo semplice sacerdotale nella parrocchiale ritenuta collegiata di S. Pietro.
- *de Abiano*: beneficio perpetuo semplice sacerdotale nella parrocchiale ritenuta collegiata di S. Pietro, 24 fiorini d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).
- *de Abiano*: chiericato nella parrocchiale ritenuta collegiata di S. Pietro.
- *de Abiano*: chiericato nella parrocchiale ritenuta collegiata di S. Pietro, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due chiericati).

Persona e/o ente coinvolti

- *de Abiano*: rettore detto arciprete della parrocchiale ritenuta collegiata di S. Pietro.

[1] Cristoforo *N.* dovrebbe essere Cristoforo di Francesco, menzionato nella scheda 179.

[2] La località non è stata identificata e potrebbe, come peraltro precisato nelle clausole, trovarsi in diocesi di Brescia; dovrebbe, comunque, trattarsi della stessa menzionata nella scheda 179.

106.

5 marzo 1515, Roma

Trento

Cessio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Cristiano Durkain, ha ottenuto dal papa la provvista della parrocchiale della Beata Maria Vergine di Baselga di Sopramonte, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione effettuata da Andrea Ingram. Dato che egli intende ora cedere qualsiasi diritto su tale beneficio prima della redazione delle lettere apostoliche, sia Durkain

che Giovanni Duri supplicano il papa di ammettere la cessione e concedere la provvista della parrocchiale a Duri, riservando a Durkain una pensione annua di 15 fiorini renani sulla rendita della chiesa.

Nelle clausole si concede di dichiarare nelle lettere che, nel caso in cui la parrocchiale sia gravata anche da un'altra pensione, la riserva sia valida se il valore complessivo delle due pensioni non supera la metà della rendita del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1483, ff. 274v-275r.

Petenti

- Duri (*Durius*), Giovanni: chierico (Novara); familiare di Francesco Bregeon; *Sapientie seu studii alme Urbis in rethorica lector*.
- Durkain (*Durckhain*), Cristiano: chierico (Costanza).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Baselga di Sopramonte (*Basilica supra Montem*) (Trento): parrocchiale di S. Maria Vergine, 6 marche d'argento puro n.e.
- Baselga di Sopramonte, parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 15 fiorini renani d'oro.

Persone e/o enti coinvolti

- Bregeon, Francesco: abbreviatore delle lettere apostoliche.
- Ingram, Andrea: ex detentore della parrocchiale di S. Maria Vergine di Baselga di Sopramonte.

107.

7 marzo 1515, Roma

Trento
Per devolutionem

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giovanni Nobili chiede la provvista della parrocchiale di S. *N.* di Tassullo in val di Non, nella diocesi di Trento, il cui diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza, e che è indebitamente usurpata da Giacomo *N.*, che la detiene insieme ad altra parrocchiale o ad altro beneficio curato o incompatibile senza alcuna dispensa.

Nelle clausole si consente di precisare nelle lettere se la chiesa sia unita a qualche altra parrocchiale per la durata della vita di Giacomo.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1483, f. 118r-v.

Petente

- Nobili (*de Nobilibus*), Giovanni: familiare pontificio; prete (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tassullo in val di Non (Trento): parrocchiale di S. *N.* [S. Maria], 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.*, Giacomo [Bannisio, Giacomo].

108.

9 marzo 1515, Roma

Trento
Ad duo

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Tommaso Marsaner chiede la dispensa per poter detenere contemporaneamente a vita due benefici curati o altrimenti incompatibili, anche se si trattasse di chiese parrocchiali o delle loro perpetue vicarìe o di dignità, personati, amministrazioni o uffici anche curati ed elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, e anche se le dignità fossero le maggiori dopo la pontificale nelle cattedrali e metropolitane, o le principali nelle collegiate o appartenessero ad entrambe le categorie, e ciò nel caso in cui tali benefici gli vengano canonicamente conferiti.

Nelle clausole si precisa che nel caso in cui Marsaner possieda di fatto uno o due benefici incompatibili possa precisarlo nelle lettere, indicandone la dedicazione, la localizzazione, la qualità, la denominazione e la rendita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1484, f. 108r.

Petente

- Marsaner, Tommaso: chierico (Trento).

109.

19 marzo 1515, Roma

Trento
Resignatio

Dato che Giacomo Bannisio resigna la parrocchiale di S. Maria di Tassullo, nella

diocesi di Trento, il predetto Bannisio, Stefano Rosino e Ludovico *Silovich* supplicano il papa di ammettere la resignazione, provvedere il beneficio a Rosino, riservare a *Silovich* una pensione annua di 50 ducati, 35 pagati sulla parrocchiale di Tassullo e 15 sulla parrocchiale di S. Stefano *in Cambirus*, nella diocesi di Passavia, che sarà pagata per metà a Natale e per l'altra metà a san Giovanni Battista da parte di Rosino o dei suoi eventuali successori.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1487, f. 50r-v.

Petenti

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; rettore della parrocchiale di S. Maria di Tassullo (Trento).
- Rosino (*Rossinus*), Stefano: canonico della cattedrale di Passavia; detentore della parrocchiale di S. Stefano *in Cambirus* (Passavia); sollecitatore imperiale.
- *Silovich*, Ludovico: preposito della cattedrale di Curzola.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Tassullo: parrocchiale di S. Maria, 14 marche d'argento puro n.e.
- *in Cambirus*, parrocchiale di S. Stefano, pensione di 15 ducati d'oro di camera.
- Tassullo, parrocchiale di S. Maria, pensione di 35 ducati d'oro di camera (ammontare complessivo della pensione: 50 ducati d'oro di camera).

110.

23 aprile 1515, Roma

Trento
De promovendo

Giovanni Francesco di Alessandro *de Mignano*, suddiacono, chiede la dispensa per farsi promuovere al diaconato e al presbiterato da qualsiasi presule residente in curia a sua scelta in due domeniche o altri giorni festivi anche *extra tempora*.

Nelle clausole si stabilisce che il candidato sia esaminato dall'arcivescovo di Durazzo e che la supplica venga spedita per *sola signatura* data la presenza in curia del petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1489, f. 29r.

Petente

- *Mignano*, Giovanni Francesco di Alessandro *de*: beneficiato nella chiesa di S. Salvatore di Bellamonte (Trento); chierico (Trento); suddiacono.

Persona e/o ente coinvolti

- [Fosco, Gabriele:] arcivescovo di Durazzo.

111.

26 aprile 1515, Roma

Trento

Perinde valere

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Clemente Fabbri, che ha ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale della Beata Maria Vergine di Meano, nella diocesi di Trento, chiede la conferma della validità delle lettere apostoliche relative a tale collazione, macchiate da un vizio in quanto recano un'erronea indicazione della rendita del beneficio. Chiede inoltre la conferma della provvista.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1489, f. 191v.

Petente

- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: chierico (Trento); familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Meano (Trento): parrocchiale di S. Maria Vergine, 30 ducati d'oro di camera n.e.

112.

30 aprile 1515, Roma

Trento

Commissio per breve

Giovanni Antonio Trivulzio (*Io. Trivultius*)

Dopo la morte del suocero, Nicolò Porta, Simone *de Signoretis de Trebulis* della diocesi di Trento ha rivendicato la metà dei beni del defunto, spettanti alla propria moglie Francesca in quanto sua erede, ma Girolamo Porta, fratello del defunto Nicolò, ha intentato causa di fronte a un giudice secolare sostendo che Francesca fosse figlia naturale di Nicolò, pertanto illegittima e priva di diritti sull'eredità. Nel lungo protrarsi della lite, dopo la *litis contestatio* e la presentazione di numerosi articoli, Francesca ha prodotto testimoni di fronte al giudice secolare che hanno provato l'esistenza del vincolo matrimoniale tra il defunto Nicolò e Domenica, madre di Francesca, ma Girolamo, ricorrendo a un sotterfugio e col pretesto che

le questioni matrimoniali sono di pertinenza del foro ecclesiastico, si è rivolto al vicario episcopale di Verona e ha ottenuto che il giudice secolare fosse inibito e che le prove addotte di fronte a lui fossero dichiarate nulle per incompetenza del giudice. Dato che Girolamo sa che Francesca non è in grado di addurre altri testimoni a conferma dell'esistenza del matrimonio tra i propri genitori oltre a quelli già presentati al giudice secolare, che nel frattempo sono morti, in quanto il matrimonio contestato sussiste da quarant'anni, Francesca supplica il papa che, per ovviare a tali cavillazioni, ordini al vicario di Verona, davanti al quale la causa pende indecisa, di condurla a termine giudicando secondo giustizia e di ammettere le testimonianze prodotte di fronte al giudice secolare in quanto i testimoni sono stati esaminati secondo il diritto e interrogati alla presenza della parte avversa, oppure di revocare l'inibizione emanata contro il giudice secolare.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. Agennensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1490, ff. 136v-137r.

Petente

- Porta, Francesca di Nicolò.

Persone e/o enti coinvolti

- Domenica, madre di Francesca Porta.
- Porta, Girolamo, fratello di Nicolò Porta.
- Porta, Nicolò, padre di Francesca Porta.
- *Signoretis de Trebulis*, Simone *de*: marito di Francesca Porta; originario della diocesi di Trento.
- Verona: vicario del vescovo.

113.

30 maggio 1515, Roma

Trento

Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Essendo vacante la cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giorgio e Nicolò nella parrocchiale di Lana, diocesi di Trento, per la morte *extra curiam* di Jodoco *Nuwkam*, Hartmann, abate del monastero di Weingarten nella diocesi di Costanza, al quale spetta la collazione del beneficio, ne ha concesso la provvista a Giovanni *de Ramsperg*, anche se forse *de facto*, o ha presentato quest'ultimo all'ordinario del luogo[1]. Ora de Ramsperg, dubitando della validità di tale prima provvista, chiede al papa la nuova collazione del beneficio.

Nelle clausole si concede al petente di precisare nelle lettere se il beneficio gli sia stato collato *de facto* o se egli sia stato presentato allo stesso o lo abbia avuto *utroque modo* e se ne abbia conseguito il possesso *etiam de facto*, a condizione che non ne abbia riscosso la rendita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1492, f. 69r.

Petente

- *Ramsperg*, Giovanni *de*: monaco del monastero di Weingarten (Costanza), appartenente all'ordine di san Benedetto; preposito della prepositura regolare e conventuale *in Zellehofenzella* (Costanza), dipendente dal monastero di Weingarten; titolare della provvista della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giorgio e Nicolò nella parrocchiale di Lana (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lana: cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giorgio e Nicolò nella parrocchiale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Hartmann: abate del monastero di Weingarten, appartenente all'ordine di san Benedetto.
- *Nuwkam*, Jodoco: ex detentore della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giorgio e Nicolò nella parrocchiale di Lana; ex preposito della prepositura regolare e conventuale *in Zellehofenzella*, dipendente dal monastero di Weingarten.

[1] Secondo F. Schneller, *Beiträge zur Geschichte des Bistums Trient*, p. 261, il 28 aprile 1515, l'abate Hartmann presenta la candidatura di Ulrico *Haintzel*, che risulta effettivamente detentore del beneficio e muore nel maggio 1524; si veda la scheda 389.

114.

13 giugno 1515, Roma

Trento
Per devolutionem

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giovanni Antonio da Cologna chiede la provvista della cappellania di S. Giacomo nella chiesa parrocchiale o collegiata di S. Maria e della chiesa di S. Maria di Pernone entrambe a Riva del Garda, nella diocesi di Trento, vacanti *certo modo*, il cui diritto di provvista è stato devoluto alla Santa Sede per il protrarsi della vacanza e che risultano indebitamente occupate da Giovanni Giacomo *de Vianinis*, in deroga alla clausola *de annali possessore*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1492, f. 256v.

Petente

- Cologna, Giovanni Antonio da: originario di Cologna (Trento); prete (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Riva [del Garda] (Trento): cappellania di S. Giacomo nella chiesa parrocchiale o collegiata di S. Maria.
- Riva [del Garda]: chiesa di S. Maria di Pernone, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- *Vianinis*, Giovanni Giacomo *de*: originario di Riva [del Garda]; chierico.

115.

18 giugno 1515, Roma

Trento

Prorogatio

Sigismondo Thun chiede la dispensa per un biennio a decorrere dalla scadenza dell'anno giuridicamente previsto o di qualsiasi termine già concessogli in precedenza dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato, come richiesto dai benefici che già possiede o da quanti dovesse acquisirne in futuro.

Nelle clausole si precisa che la dispensa è concessa per un triennio e si dispone che la grazia venga spedita per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1493, f. 92v.

Petente

- Thun (*de Thon*), Sigismondo: chierico (Trento); luogotenente imperiale della contea del Tirolo.

116.

16 luglio 1515, Roma

Trento[1]

Resignatio

Dato che Antonio *de Baschenis* intende resignare l'arcipretura della chiesa detta pieve di S. Pietro di Toscolano, nella diocesi di Trento, e consentire alla dissoluzione dell'unione esistente tra tale beneficio e un altro beneficio curato o non curato sito nella stessa o in altra diocesi che gli era stata concessa a vita, Pietro *de Baschenis* supplica il papa di ammettere la resignazione, sciogliere la predetta unione e provvedere a suo favore l'arcipretura, che è una dignità principale e forse è sottoposta per privilegio o per consuetudine al giuspatronato dell'università e dei nobili del luogo. Inoltre, avendo egli ricevuto in passato la dispensa per tenere due benefici curati o altrimenti incompatibili che gli fossero stati conferiti e detenendo egli già un canonicato nella chiesa di S. Nazaro di Brescia e un altro beneficio incompatibile o dignità principale in una chiesa collegiata, chiede dispensa per potere tenere l'arcipretura insieme ai due predetti benefici incompatibili o, in caso non ottenga l'arcipretura, per poter conseguire un altro beneficio incompatibile oltre ai due predetti, curato o non curato, anche appartenente a un ordine regolare compreso quello cluniacense, anche se si trattasse di una chiesa parrocchiale o della sua vicarìa perpetua, o di dignità maggiore e principale, personato, amministrazione, o ufficio anche conventuale o elettivo nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, o di un beneficio regolare a condizione che non si tratti di più di due chiese parrocchiali, ricevendolo in titolo se si tratterà di beneficio secolare, altrimenti in commenda.

Nelle clausole si deroga ad eventuali privilegi concessi agli ordini regolari, anche a quelli cistercense e cluniacense, ed allo statuto della chiesa di S. Nazaro che vieta ai canonici di conseguire altri benefici.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1496, ff. 289v-290r.

Petente

- *Baschenis*, Pietro *de*: canonico della collegiata di S. Nazaro di Brescia; chierico di Brescia; detentore di un altro beneficio incompatibile o di una dignità principale in una chiesa collegiata non precisata.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Toscolano (*de Benaco seu de Tusculano*) (Trento, ma Brescia): arcipretura della chiesa detta pieve di S. Pietro, 60 fiorini d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *Baschenis*, Antonio *de*: arciprete della chiesa detta pieve di S. Pietro di Toscolano; *magister registri supplicationum*; detentore di un altro beneficio curato o non curato non precisato,

unito *ad vitam* al precedente e situato nella diocesi di Trento o in altra diocesi.
- Toscolano, università e nobili: titolari del giuspatronato dell'arcipretura della chiesa detta pieve di S. Pietro di Toscolano.

[1] Toscolano si trova non nella diocesi di Trento, ma nella diocesi di Brescia: la lettera annotata in margine alla supplica dovrebbe essere, quindi, *B* e non *T*.

117.

23 luglio 1515, Roma

Trento
Si neutri

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Clemente Fabbri, coinvolto in una vertenza con Nicolò Albi presso l'uditore delle cause del sacro palazzo Martino Spinosa per la parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro di Sanzeno, nella diocesi di Trento, chiede che il beneficio gli sia provvisto nel caso in cui la vertenza si concluda con la negazione dei diritti di entrambi i collitiganti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1502, ff. 124v-125r.

Petente
- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: chierico (Trento); familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni
- [Sanzeno in] val di Non (Trento): chiesa parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, 50 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti
- Albi, Nicolò: chierico.
- Spinosa, Martino: uditore delle cause del sacro palazzo.

118.

26 agosto 1515, Roma

Trento
Dispensatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Pietro Thun, quindicenne, chiede che al compimento del suo diciottesimo anno gli sia consentito di ottenere un beneficio anche se curato o altrimenti incompatibile,

anche se si trattasse di una chiesa parrocchiale o della sua vicarìa perpetua, o di dignità anche maggiore o principale, personato, amministrazione o ufficio anche curato o elettivo, nel caso in cui esso gli venga canonicamente conferito e che, nel caso in cui tale beneficio richieda il conseguimento degli ordini sacri e del presbiterato, gli sia concessa la dispensa da tale obbligo fino al compimento dei 25 anni a condizione che entro il primo biennio consegua il suddiaconato e che nessuno possa costringerlo a conseguire gli ordini sacri a condizione che provveda a far amministrare il beneficio da un sacerdote idoneo.

Nelle clausole si fa riferimento anche alla concessione *de dicendo horas dicte gloriose virginis Marie*[1]. Si precisa che il petente potrà avere il beneficio in titolo già a diciotto anni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1498, f. 284v.

Petente

- Thun (*de Thun*), Pietro: chierico (Trento).

[1] Il testo delle clausole precisa che alla concessione si era fatto riferimento nella prima parte della supplica (*ut prefertur*), ma di tale richiesta non si trova traccia.

119.

31 agosto 1515, Roma

Trento
Resignatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Nicolò *de Romena* intende resignare la cappellania perpetua all'altare della SS. Trinità e di S. Antonio nella cattedrale di Trento, egli e Simone Gentili chiedono al papa di confermare la resignazione e provvedere il beneficio a Gentili, riservando a *de Romen*a una pensione annua di 6 fiorini renani.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1499, ff. 123v-124r.

Petenti

- Gentili (*Gentilis*), Simone: familiare pontificio; prete (Trento).
- *Romena*, Nicolò *de*: cappellano della cappellania perpetua all'altare della SS. Trinità e di S. Antonio nella cattedrale di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare della SS. Trinità e di S. Antonio nella cattedrale, 18 fiorini renani n.e.
- Trento, cappellania perpetua all'altare della SS. Trinità e di S. Antonio nella cattedrale: pensione di 6 fiorini renani.

120.

23 settembre 1515, Roma

Trento
Resignatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Giovanni Orioli intende resignare la parrocchiale detta pieve di S. Lorenzo di Lomaso, nella diocesi di Trento, Brunetto Orioli, sedicenne, nipote, pronipote ovvero consanguineo di Giovanni, chiede la conferma della resignazione e la provvista del beneficio a proprio favore dapprima in commenda, fino al compimento del diciottesimo anno d'età, quindi in titolo, con dispensa *ex defectu etatis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1501, f. 148v.

Petente

- Orioli (*de Oriolis*), Brunetto: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lomaso (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Lorenzo, 85 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Orioli (*Oriolus*), Giovanni: arciprete della parrocchiale detta pieve di S. Lorenzo di Lomaso; chierico (Trento).

121.

5 ottobre 1515, Viterbo

Trento
Cessio

Ludovico *de Ecclesia* ha ricevuto la provvista della parrocchiale di Mori, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Leonardo Contarini e per resignazione o cessione del cardinale Sisto Franciotti Della Rovere, ma ora intende rinunciarvi, prima di averne preso possesso. Pertanto *de Ecclesia* e Tommaso *Evegor*

supplicano il papa di ammettere la rinuncia e di provvedere il beneficio a Evegor. Supplicano inoltre di ammettere la riserva a favore di Giovanni Battista Branconio di una pensione annua pari alla terza parte della rendita della parrocchiale che si riscuote in caso di assenza, ovvero a 30 ducati, somma che non potrà essere ridotta in alcun modo, e di concedergli il diritto di accesso al beneficio in caso di omesso pagamento della pensione da parte di *Evegor* o dei suoi successori o nel caso in cui *Evegor* perda il beneficio o vi rinunci.

Nelle clausole si precisa che la pensione deve essere esente da qualsiasi onere, sussidio o decima, e che la somma di 30 ducati non potrà essere ridotta nemmeno se superasse la metà della rendita. Si accorda, inoltre, a Branconio il diritto di trasferire la pensione a chi vorrà senza richiedere il consenso a *Evegor* o ai suoi successori. Si precisa che forse Branconio aveva ricevuto la provvista del beneficio dopo la rinuncia del cardinale Franciotti Della Rovere senza prenderne possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1502, f. 47v.

Petenti

- *Ecclesia*, Ludovico *de*: chierico di Asti.
- *Evegor*, Tommaso: cappellano imperiale; prete (Passavia).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Mori (Trento): parrocchiale, 100 ducati d'oro di camera n.e.
- Mori, parrocchiale: pensione di 30 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Branconio, Giovanni Battista: chierico dell'Aquila; cubiculario pontificio; familiare pontificio.
- Contarini (*Centenarius*), Leonardo: ex detentore della parrocchiale di Mori.
- Franciotti Della Rovere, Sisto: cardinale prete di S. Pietro in Vincoli; ex detentore della parrocchiale di Mori.

122.

22 ottobre 1515, Tarquinia

Trento

Resignatio

Udalrico *Pfintzius* resigna un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento e il beneficio perpetuo semplice dei Ss. Filippo e Giacomo sito nella chiesa parrocchiale o altra chiesa o cappella di Telve, nella diocesi di Feltre. Melchiorre *Pfintzius* chiede la conferma della resignazione e la provvista dei benefici a proprio favore, richiedendo esplicitamente che si deroghi a qualsiasi grazia aspettativa, unione, diritto

di accesso o regresso, indulto, provvista di qualsiasi genere e origine concernente i benefici richiesti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1503, ff. 190v-191r.

Petente

- *Pfintzius*, Melchiorre: consigliere imperiale; preposito o rettore della parrocchiale di S. Sebaldo di Norimberga (Bamberga).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Telve (*an der Burgensis*) (Feltre): beneficio perpetuo semplice dei Ss. Filippo e Giacomo nella parrocchiale, 4 marche d'argento puro n.e.
- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Pfintzius*, Udalrico: canonico della cattedrale di Trento; detentore del beneficio perpetuo semplice dei Ss. Filippo e Giacomo nella parrocchiale di Telve.

123.

5 novembre 1515, Viterbo

Trento
Nova provisio

Giacomo Bannisio, che in virtù di lettere papali ha ottenuto la provvista o la commenda della parrocchiale di Rovereto, nella diocesi di Trento, o l'unione della stessa per la durata della propria vita a un altro dei propri benefici, prendendone forse anche possesso, chiede una nuova collazione della chiesa, dubitando della validità della prima provvista.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1504, f. 293r-v.

Petente

- Bannisio (*Banisius*), Giacomo: chierico (Curzola); segretario imperiale; titolare della provvista della parrocchiale di Rovereto (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Rovereto: parrocchiale.

124.

12 novembre 1515, Bolsena

Trento
Resignatio

Paolo Emilio Cesi (*P. de Cesis*)

Ludovico Lodron, ventenne, chiede la conferma della resignazione della parrocchiale di S. Giustina di Pieve di Bono, nella diocesi di Trento, effettuata da Giacomo Antonio Gentilini prima di prendere possesso del beneficio, la provvista della chiesa a proprio favore e la dispensa *ex defectu etatis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1505, ff. 247v-248r.

Petente

- Lodron, Ludovico: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Pieve di Bono (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Giustina, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Gentilini (*de Gentilibus*), Giacomo Antonio: chierico (Brescia); titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono.

125.

13 novembre 1515, Orvieto

Trento

Resignatio

Timoteo da Bologna chiede l'ammissione della cessione del priorato o *domus* od ospedale di S. Croce *extra menia* di Trento da parte di Domenico da Garda, rinuncia effettuata prima della spedizione delle lettere apostoliche di provvista, e la collazione del beneficio a proprio favore, con riserva del diritto di regresso a favore del resignante.

Nelle clausole si precisa che le lettere possono essere spedite secondo la costituzione di papa Clemente V e con l'espressione che la rendita non supera i 24 ducati d'oro di camera.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1515, f. 272r.

Petente

- Bologna, Timoteo da: originario di Bologna; frate dell'ordine dei Crociferi.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento *extra menia*: priorato, *domus* od ospedale di S. Croce appartenente all'ordine dei Crociferi, 30 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Clemente V.
- Garda, Domenico da: originario di Garda (Verona); frate dell'ordine dei Crociferi; titolare della provvista del priorato, *domus* od ospedale di S. Croce *extra menia* di Trento appartenente all'ordine dei Crociferi.

126.

7 dicembre 1515, Bologna

Trento

Resignatio

Dato che Marco Fabbri intende resignare la parrocchiale di S. Vigilio di Spormaggiore, nella diocesi di Trento, egli e Clemente Fabbri, suo nipote in quanto figlio di un fratello, chiedono al papa la conferma della resignazione, la provvista della chiesa di Spormaggiore a favore di Clemente con concessione a quest'ultimo della dispensa per poter detenere contemporaneamente il nuovo beneficio e la parrocchiale di Meano, nella diocesi di Trento, già in suo possesso, benché incompatibili, e la riserva a favore del resignante dell'intera rendita della parrocchiale di Spormaggiore a titolo di pensione annua.

Nelle clausole si precisa che, nel caso in cui anche Marco Fabbri risultasse defunto nel frattempo *extra curiam*, la supplica andrà spedita aggiungendo anche la vacanza *per obitum* alle altre modalità di vacanza normalmente indicate e in tal caso la grazia sarà spedita con la deroga alla clausola *de veritabili notitia obiti*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1509, ff. 112v-113r.

Petenti

- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Maria di Meano (Trento).
- Fabbri (*de Fabris*), Marco: rettore della parrocchiale di S. Vigilio di Spormaggiore (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Spormaggiore: parrocchiale di S. Vigilio, 4 marche d'argento puro n.e.
- Spormaggiore, parrocchiale di S. Vigilio: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

127.

14 dicembre 1515, Bologna

Trento

Per obitum

Tommaso Campeggi chiede la provvista della parrocchiale di S. Leonardo di Castelnuovo Valsugana e della cappella di S. Giovanni di *Petra*, entrambe in Valsugana, nelle diocesi di Trento o di Feltre, e della parrocchiale di Rovereto, nella diocesi di Trento, benefici di giupatronato dell'arciduca d'Austria, vacanti per la morte *extra curiam* di Simone da Castellalto, e la dispensa per detenere contemporaneamente le due parrocchiali, benché incompatibili.

Nelle clausole si precisa che Massimiliano I, imperatore eletto e arciduca d'Austria, ha dato il proprio consenso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1508, ff. 176v-177r.

Petente

- Campeggi (*Campegius*), Tommaso: chierico di Bologna; *iuris utriusque doctor*.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Castelnuovo Valsugana (Trento o Feltre): parrocchiale di S. Leonardo.
- *Petra* in Valsugana (Trento o Feltre): cappella di S. Giovanni.
- Rovereto (Trento): parrocchiale, 124 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Castellalto, Simone da: originario di Castellalto; ex rettore della cappella di S. Giovanni di *Petra* in Valsugana; ex rettore della parrocchiale di Rovereto; ex rettore della parrocchiale di S. Leonardo di Castelnuovo Valsugana.
- Massimiliano I d'Asburgo: arciduca d'Austria; imperatore eletto; titolare del giuspatronato della parrocchiale di S. Leonardo di Castelnuovo Valsugana, della parrocchiale di Rovereto, della cappella di S. Giovanni di *Petra* in Valsugana.

128.

28 dicembre 1515, Firenze

Trento

Ad duo

Filippo Sauli (*Phi. Brugnatensis*)

Bartolomeo Thun, sedicenne, chiede la dispensa per poter conseguire due benefici

secolari curati o altrimenti incompatibili, anche se si trattasse di chiese parrocchiali o delle loro perpetue vicarìe, di dignità, personati, amministrazioni o uffici anche curati o elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, o di dignità maggiori o principali, ed anche se uno dei benefici fosse regolare di qualsiasi ordine, anche cluniacense o cistercense, e se si trattasse di priorato, prepositura, prepositato o dignità anche conventuale, personato, amministrazione o ufficio anche curato o elettivo, il primo a sedici e il secondo a vent'anni rispettivamente in titolo se beneficio secolare, in commenda se regolare. Chiede inoltre di non essere tenuto a conseguire il sacerdozio in conseguenza dell'acquisizione di tali benefici né di altri che potrà acquisire in futuro per un ulteriore settennio oltre al termine stabilito per diritto a condizione che entro i primi due anni consegua il suddiaconato. Tali concessioni vengono richieste in deroga agli statuti e alle consuetudini degli ordini cistercense e cluniacense e in particolare allo statuto cluniacense secondo il quale i benefici di tale ordine possono essere assegnati soltanto a chi abbia espresso la professione dell'ordine stesso o commendati a cardinali.

Nelle clausole si precisa che il petente potrà conseguire il primo beneficio a diciotto anni e il secondo a venti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1508, f. 16v.

Petente

- Thun (*de Thono*), Bartolomeo: chierico di Trento.

129.

1 gennaio 1516, Firenze

Trento, Costanza[1]

Per obitum

Antonio Flieger chiede la provvista della parrocchiale di *Tesninkirchs* nella diocesi di Costanza, vacante per la morte *extra curiam* dell'ultimo titolare.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1509, f. 79r.

Petente

- Flieger (*Fleyper*), Antonio: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- *Tesninkirchs* (Costanza): parrocchiale o vicarìa perpetua, 4 marche d'argento puro n.e.

[1] L'iniziale *T* si riferisce alla diocesi da cui proviene Antonio Flieger; l'iniziale *C* si riferisce alla diocesi in cui si trova *Tesninkirchs*.

130.

1 gennaio 1516, Firenze

Trento
Nova provisio

Antonio *Balarinus*, che ha ricevuto la presentazione alla parrocchiale di S. Maria di Tesino, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Simone da Castellalto, da parte dei patroni, i nobili Wolkenstein, e l'istituzione da parte dell'ordinario, chiede la nuova provvista del beneficio in quanto dubita della validità della prima collazione.

Nelle clausole si concede la deroga ai diritti di giuspatronato, dato che il candidato ha già ricevuto la presentazione da parte dei patroni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1509, f. 79r.

Petente
- *Balarinus* (*Bellarinus*), Antonio: chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Pieve Tesino (*in Desino*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Pieve Tesino: parrocchiale di S. Maria, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti
- Castellalto, Simone da: originario di Castellalto; ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Pieve Tesino.
- Wolkenstein, famiglia: titolare del giuspatronato della parrocchiale di S. Maria di Pieve Tesino.

131.

9 gennaio 1516, Firenze

Trento
Perinde valere

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Clemente Fabbri chiede la conferma della collazione della parrocchiale di S. Vigilio

di Spormaggiore, nella diocesi di Trento, vacante per resignazione di Marco Fabbri, avendo dichiarato in modo erroneo la rendita del beneficio all'atto della prima provvista apostolica e dubitando pertanto, della validità di quest'ultima.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1510, f. 29r-v.

Petente

- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: chierico (Trento); familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Spormaggiore (Trento): parrocchiale di S. Vigilio, 30 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Fabbri (*de Fabris*), Marco: ex detentore della parrocchiale di S. Vigilio di Spormaggiore; prete.

132.

13 gennaio 1516, Careggi

Trento
De horis

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Wolfgang *de Zylhaur* chiede licenza di poter celebrare l'ufficio delle ore diurne e notturne e gli altri uffici divini da solo o con un compagno a sua scelta, prete o chierico, da designare di volta in volta, secondo l'uso della chiesa romana e di poter recitare le ore o il *cursus* della Vergine Maria senza alcuno dei simboli consueti e che nessuno possa costringerlo ad agire diversamente in ragione di qualsiasi beneficio ecclesiastico in suo possesso.
La supplica viene spedita per *sola signatura* dato che il petente è presente in curia, o per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1510, f. 162v.

Petente

- *Zylhaur*, Wolfgang *de*: preposito della cattedrale di Trento.

133.

13 gennaio 1516, Careggi

Trento
Prorogatio

Filippo Sauli (*Phi. Brugnatensis*)

Melchiorre *Pfintzius*, non avendo provveduto a dare corso alle lettere di provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento e del beneficio perpetuo semplice dei Ss. Filippo e Giacomo sito nella parrocchiale o altra chiesa o capella di Telve, in diocesi di Feltre, vacanti per resignazione di Udalrico *Pfintzius*, né a prenderne possesso, né a pubblicare le lettere apostoliche *in partibus*, e temendo che se nel frattempo intervenisse il decesso di Udalrico i benefici possano essere ritenuti vacanti per morte e non per resignazione, chiede che il termine di sei mesi fissato dalla clausola papale *de publicando resignationes et petendo possessionem* sia prorogato di quattro mesi, in deroga alla clausola stessa.
La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1510, f. 163v.

Petente

- *Pfintzius*, Melchiorre: consigliere imperiale; preposito o rettore della parrocchiale di S. Sebaldo di Norimberga (Bamberga).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Telve (*Anderburgensis*) (Feltre): beneficio perpetuo semplice dei Ss. Filippo e Giacomo nella parrocchiale, ovvero altra chiesa o cappella.
- Trento: canonicato della cattedrale.

Persona e/o ente coinvolti

- *Pfintzius* (*Pfintius*), Udalrico: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; ex detentore del beneficio perpetuo semplice dei Ss. Filippo e Giacomo nella parrocchiale, ovvero altra chiesa o cappella di Telve.

134.

27 gennaio 1516, Firenze

Trento
Prorogatio

Roberto L. Orsini (*R. Lat. Urs.*)

Giacomo Bannisio ha ottenuto la provvista della chiesa di S. Maria di Mezzocorona,

nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, e ha procurato che la causa contro Nicolò Albi, intruso, e altri eventuali usurpatori del beneficio, fosse commessa a un uditore delle cause del sacro palazzo, con la citazione delle parti e alcuni atti conseguenti. Dato che egli dubitava di poter concludere la causa entro un anno, come previsto dalla regola di cancelleria *de annali possessore*, aveva chiesto una proroga di tali termini, che gli era stata accordata. Poiché, tuttavia, egli ora non spera di giungere a una conclusione secondo il tenore di detta regola entro la proroga che gli è stata concessa e che non è ancora scaduta, chiede un'ulteriore proroga di altri sei mesi, in modo che detta regola non lo possa danneggiare.

La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1512, ff. 142v-143r.

Petente

- Bannisio (*Banitiis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mezzocorona (Trento): parrocchiale di S. Maria.

Persona e/o ente coinvolti

- Albi, Nicolò.

135.

31 gennaio 1516, Firenze

Trento

Ob non expressum

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Bartolomeo da Arco ha ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Arco, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo* allora indicato, dichiarando che la chiesa aveva una rendita di 60 ducati d'oro di camera o poco più. Dato che la reale rendita della chiesa è molto superiore, pari cioè a 120 ducati d'oro di camera, e pertanto le lettere di provvista a favore di da Arco devono ritenersi nulle, Graziano da Thiene chiede la collazione della chiesa, che forse è una collegiata o sussiste come dignità principale, a proprio favore anche se essa risultasse vacante *per declarationem et amotionem*.

Nelle clausole si prevede di ordinare la amozione di Bartolomeo da Arco nel caso in cui nelle lettere non risulti espresso il vero valore del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1512, ff. 252v-253r.

Petente

- Thiene, Graziano da: chierico di Vicenza; familiare pontificio; *magister*; scrittore delle lettere apostoliche.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Maria, 120 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arco, Bartolomeo da: originario di Arco; chierico.

136.

12 marzo 1516, Roma

Trento
Cassatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giovanni Guglielmi, avendo inteso che la reale rendita della parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso, vacante per resignazione di Giovanni Orioli, è superiore ai 65 ducati d'oro di camera indicati nella provvista del beneficio a favore di Brunetto Orioli e ammonta a 90 ducati d'oro di camera, chiede che si verifichi attraverso l'intervento *in partibus* di probi viri se il valore della chiesa indicato nella provvista sia corretto e in caso contrario la si annulli e si provveda il beneficio a suo favore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1514, ff. 191v-192r.

Petente

- Guglielmi (*de Guillermis*), Giovanni: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lomaso (Trento): parrocchiale di S. Lorenzo, 90 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Orioli (*de Oriolis*), Brunetto (*Brecerius*).
- Orioli (*de Oriolis*), Giovanni: ex rettore della parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

137.

14 marzo 1516, Roma

Trento[1]

Cessio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giovanni Tisi desidera rinunciare alla provvista dell'altare di S. Mattia, di quello sito nella cappella di S. Benedetto nella parrocchiale di S. Giovanni e della vicarìa perpetua nella chiesa di S. Nicolò di Lüneburg, in diocesi di Verden, alle vicarìe non curate nella parrocchiale di *Aterndorpf* e nella chiesa rurale di *Berzensdorpf*, in diocesi di Verden o di Chiemsee, vacanti per la morte di *Rotherius Huisus*, prima che siano spedite le relative lettere apostoliche. Pertanto Giacomo *Beger* chiede la conferma di tale resignazione e la provvista dei benefici a proprio favore.

Nelle clausole si precisa che si agisce col consenso del cardinale di cui Tisi è familiare.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1514, f. 246r-v.

Petente

- *Beger*, Giacomo: chierico (Verden); *iuris utriusque licentiatus*.

Oggetti delle richieste e concessioni

- *Aterndorpf* (Verden o Chiemsee): vicarìa non curata nella parrocchiale.
- *Berzendorpf* (Verden o Chiemsee): vicarìa non curata nella chiesa rurale.
- Lüneburg (*Limborch*) (Verden): vicarìa perpetua nella chiesa di S. Nicolò.
- Lüneburg (*Luneborch*): altare di S. Mattia nella parrocchiale di S. Giovanni.
- Lüneburg (*Luneborch*): altare nella cappella di S. Benedetto nella parrocchiale di S. Giovanni, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei cinque benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- *Huisus*, *Rotherius*: ex detentore della vicarìa perpetua nella chiesa di S. Nicolò di Lüneburg; ex detentore dell'altare di S. Mattia nella parrocchiale di S. Giovanni di Lüneburg; ex detentore dell'altare nella cappella di S. Benedetto nella parrocchiale di S. Giovanni di Lüneburg; ex detentore della vicarìa non curata nella chiesa rurale di *Berzendorpf*; ex detentore della vicarìa non curata nella parrocchiale di *Aterndorpf*.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.
- Tisi (*de Thisis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci.

[1] La supplica riguarda benefici situati nella diocesi di Verden (o di Chiemsee), ma la lettera indicata in margine è *T* e non *V* (o *C*), come ci si attenderebbe: probabilmente si tratta di un errore dovuto alla circostanza che Tisi è chierico di Trento.

138.

28 marzo 1516, Roma

Trento
Cessio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte di Antonio De Fatis, risulta conteso in una vertenza presso un uditore della cause del palazzo apostolico o un suo luogotenente tra Andrea Piperari e Giacomo Gentilini, intruso, il primo dei quali ha avuto due sentenze a proprio favore con l'emanazione di lettere esecutorie. Dato che ora Piperari intende resignare il canonicato senza averne preso possesso, Giovanni Guglielmi chiede la conferma della resignazione e la provvista del beneficio a proprio favore con facoltà di procedere riguardo al beneficio come se la sentenza e le lettere esecutorie fossero state emanate in suo favore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1517, ff. 97v-98r.

Petente

- Guglielmi (*de Guillermis*), Giovanni: chierico di Trento; familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- De Fatis, Antonio [*senior*]: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Gentilini (*de Gentilinis*), Giacomo [Antonio]: chierico.
- Piperari (*de Piperanis*), Andrea: chierico di Cremona; cubiculario pontificio; familiare pontificio; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

139.

28 marzo 1516, Roma

Trento
Cessio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Un canonicato di Trento, vacante per la morte di Antonio De Fatis, risulta conteso in una vertenza presso un uditore della cause del sacro palazzo o un suo luogote-

nente tra Andrea Piperari e Giacomo Gentilini, intruso, il primo dei quali ha avuto due sentenze a proprio favore con l'emanazione di lettere esecutorie. Dato che ora Piperari intende resignare il canonicato senza averne preso possesso, Giovanni Guglielmi chiede la conferma della resignazione e la provvista del beneficio a proprio favore con facoltà di procedere riguardo al beneficio come se la sentenza e le lettere esecutorie fossero state emanate in suo favore, e la riserva di una pensione di 20 ducati a favore di Andrea *de Vinea*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1517, ff. 98v-99r.

Petente

- Guglielmi (*de Guillermis*), Giovanni: chierico di Trento; familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 50 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 20 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- De Fatis, Antonio [*senior*]: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Gentilini (*de Gentilinis*), Giacomo [Antonio]: chierico.
- Piperari (*de Piperanis*), Andrea: chierico di Cremona; cubiculario pontificio; familiare pontificio; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.
- *Vinea*, Andrea *de*: chierico (Utrecht).

140.

30 marzo 1516, Roma

Trento

Nova provisio

Giovanni Angelo Arcimboldi (*Io. Arcimboldus*)

Giovanni *Schad* è stato designato come idoneo alla parrocchiale di Caldaro, nella diocesi di Trento, vacante per la morte di Sigismondo Creuzer, che si trova sotto la giurisdizione dell'imperatore Massimiliano I in qualità di conte del Tirolo, al quale spetta il giuspatronato e diritto di presentazione di uomo idoneo alla reggenza della chiesa, mentre l'istituzione spetta al vescovo. Ora *Schad* chiede che gli sia conferita una nuova provvista della parrocchiale di Caldaro, perché teme che l'atto di nomina emanato dal vescovo di Trento, Giorgio Neideck, non sia valido.

Nelle clausole si consente di esprimere nelle lettere che la rendita del beneficio potrebbe giungere a sei od otto marche d'argento puro.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Galeotto Franciotti Della Rovere (*G. car. S. Petri ad Vincula*)[1]

ASV, *Reg. Suppl.*, 1523, f. 248v.

Petente

- *Schad*, Giovanni: canonico della cattedrale di Costanza (Costanza); *decretorum doctor*; titolare della provvista della parrocchiale di Caldaro (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Caldaro: parrocchiale, 10 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Creuzer (*Crutzre*), Sigismondo: ex detentore della parrocchiale di Caldaro.
- Massimiliano I d'Asburgo: conte del Tirolo; imperatore; titolare del giuspatronato della parrocchiale di Caldaro.
- Neideck, Giorgio: vescovo di Trento.

[1] E. KATTERBACH, *Referendarii utriusque Signaturae a Martino V ad Clementem IX et Praelati Signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII*, Città del Vaticano 1931, p. 64, ritiene che Galeotto Franciotti Della Rovere fosse attivo in qualità di prelato della segnatura soltanto nei primi cinque anni del pontificato di Giulio II, quando fu uno dei preposti alla *signatura gratiae*.

141.

31 marzo 1516, Roma

Trento
Indultum

Il vescovo di Trento Bernardo Cles aveva ordinato che a Giacomo Bannisio fossero conferiti benefici ecclesiastici con e senza cura d'anime vacanti in diocesi di Trento nei mesi di collazione ordinaria e il cui diritto di collazione spettasse all'ordinario fino a un valore annuo di 300 ducati d'oro di camera. In seguito il papa con proprio breve aveva esteso la riserva *motu proprio* ai benefici vacanti in qualsiasi mese purché accettati da Bannisio entro un certo termine di tempo, con sospensione di tutte le aspettative, unioni e riserve concesse ad altri fino al completo soddisfacimento di Bannisio ed esclusione della grazia concessa a Bannisio da qualsiasi ordine di sospensione, stabilendo inoltre che se tale grazia fosse stata sospesa per qualsiasi motivo, dovesse ritenersi reintegrata a decorrere da qualsiasi data Bannisio avesse indicato e che tale grazia dovesse essere anteposta a qualsiasi altra aspettativa speciale, nomina, grazia o prerogativa concessa ad altri. Trovandosi ora Bannisio impegnato alla corte imperiale e pertanto impossibilitato a sorvegliare la vacanza di tali benefici ed accettarli *in spe*, il papa gli concede *motu proprio* la facoltà di far accettare in virtù di qualsiasi aspettativa che gli sia stata concessa i

primi benefici vacanti per morte in curia e consente che qualsiasi notaio su richiesta di Bannisio possa redigere istrumento *in spe* di tale accettazione come se tali benefici venissero accettati nominalmente e *in spe*. Dichiara inoltre che la grazia così concessa a Bannisio deve ritenersi in perpetuo immutabile ed eccettuata da qualsiasi sospensione delle grazie aspettative il papa dovesse decretare in occasione di eventuali provviste e a maggiore cautela dichiara che tale grazia viene reintegrata nello *status quo* precedente a qualsiasi eventuale sospensione per autorità apostolica e *ex certa scientia* e ordina agli uditori della cause del palazzo apostolico ed a tutti gli altri giudici e commissari di dichiarare nullo e vano qualsiasi tentativo di andare contro tale grazia senza attendere ulteriore mandato papale, non ostante qualsiasi costituzione e ordinazione apostolica edita o che sarà edita in futuro e con tutte le deroghe sopra indicate.

Nelle clausole si deroga alla clausola di cancelleria *quod cavetur quod non secundum supplicationes sed litteras expectativas iudicetur*. La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Fiat motu proprio.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1517, f. 77r-v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Diversi benefici non precisati nella diocesi di Trento, per una rendita complessiva non superiore a 300 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Bannisio (*de Bannistiis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; segretario imperiale.
- Clesio, Bernardo: vescovo di Trento.

142.

7 aprile 1516, Roma

Trento

Cassatio

Giovanni Guglielmi chiede che si affidi a un uditore residente in curia la verifica del valore reale della parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso, nella diocesi di Trento, vacante per resignazione di Giovanni Orioli e provvista a Brunetto Orioli, e che nel caso il valore dichiarato nelle lettere di collazione a favore di quest'ultimo, pari ad 85 ducati d'oro di camera, risulti errato, si dichiari nulla tale provvista e si conceda la collazione del beneficio al petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1519, ff. 92v-93r.

Petente

- Guglielmi (*de Guillelmis*), Giovanni: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lomaso (Trento): parrocchiale di S. Lorenzo, 115 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Orioli (*de Oriolis*), Brunetto (*Brunorius*).
- Orioli (*de Oriolis*), Giovanni: ex rettore della parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

143.

11 aprile 1516, Roma

Trento

Cassatio

Mentre era in corso una vertenza tra Giovanni Battista *de Taniven* e Sebastiano Sprenger riguardo a un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Paolo Crotta, Sprenger ha ceduto le proprie ragioni sul canonicato, sul quale grava una pensione annua di 25 ducati concessa a Bernardo Poltronieri, quindi ceduta da questi a Didaco Diaz, che ora acconsente all'estinzione della stessa. Pertanto *de Taniven* chiede ora l'estinzione della pensione e la provvista del canonicato a proprio favore in deroga ai privilegi, indulti, statuti e consuetudini della chiesa, anche se in essi si vietasse espressamente di imporre pensioni sui canonicati e le prebende della stessa.

Nelle clausole si estingue la causa dato che non ci sono altri collitiganti e si dispone che la supplica venga spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1518, f. 240r-v.

Petente

- *Taniven*, Giovanni Battista *de*: chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 25 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Accolti, Pietro: cardinale prete di S. Eusebio; vescovo di Ancona; vicario di Roma.

- Crotta (*de Crotis*), Paolo: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Diaz, Didaco: chierico di Cordova; familiare cardinalizio di Pietro Accolti; familiare pontificio.
- Poltronieri (*de Poltrineriis*), Bernardo: chierico (Modena); ex titolare di una pensione su un canonicato della cattedrale di Trento.
- Sprenger (*Spoerantus*), Sebastiano: chierico (Augusta).

144.

28 aprile 1516, Roma

Trento

Resignatio

Dato che Giacomo Bannisio intende resignare la parrocchiale di S. Floriano di Lizzana ovvero Rovereto, nella diocesi di Trento, Erasmo Stremberger chiede la conferma della resignazione e la provvista del beneficio a proprio favore con riserva di una pensione annua pari alla metà della rendita del beneficio a favore di Ludovico *Silovich*.

Nelle clausole si autorizza ad esprimere in fiorini renani la somma corrispondente alla metà della rendita del beneficio in cancelleria. Si eroga la pena della privazione a Erasmo e ai successori in caso di omesso o incompleto pagamento della pensione con libero accesso al beneficio a favore di *Silovich* senza necessità di altra provvista papale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1522, ff. 86v-87r.

Petente

- Stremberger (*Strcaberger*), Erasmo: chierico (Passavia).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Lizzana (*in Lizana seu Roveretho*) (Trento): parrocchiale di S. Floriano, 14 marche d'argento puro n.e.
- Lizzana, parrocchiale di S. Floriano: pensione pari alla metà della rendita del beneficio.

Persone e/o enti coinvolti

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: rettore della parrocchiale di S. Floriano di Lizzana.
- *Silovich* (*Sulevich*), Ludovico: chierico (Curzola).

145.

29 aprile 1516, Roma

Trento
De promovendo

Lorenzo Della Fontana, ventitreenne, e Cristiano Lott, conte *de Valle Vogia* chiedono di poter ricevere la promozione al presbiterato da qualsiasi antistite residente in curia a loro scelta in tre domeniche o giorni festivi anche *extra tempora*.

Nelle clausole si dispone che al ventitreenne Della Fontana venga concessa anche la dispensa *ex defectu etatis*, che l'esame dei candidati sia condotto dall'arcivescovo di Durazzo, e che la promozione sia concessa dal vescovo di Vieste. La supplica deve essere spedita per *sola signatura*, dato che i petenti sono presenti in curia, mentre la disposizione riguardo all'età deve essere spedita per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1520, f. 90r.

Petenti

- Della Fontana (*de la Fontana*), Lorenzo: originario di Folgaria (Trento); cappellano perpetuo della cappellania perpetua di S. Domenico di Veglia; *scolaris* (Trento).
- Lott, Cristiano: cappellano perpetuo della cappellania perpetua di S. Croce di Baška (Veglia); chierico (Vicenza); conte *de Valle Vogia*.

Persone e/o enti coinvolti

- [Fosco, Gabriele]: arcivescovo di Durazzo; sacrestano della cappella pontificia.
- [Salvini, Giovanni Francesco]: vescovo di Vieste[1].

[1] C. EUBEL, *Hierarchia catholica medii et recentiorio aevi*, 8 voll., III, Münster 1923, p. 332 fa risalire la morte di Giovanni Francesco Salvini al febbraio del 1516, e l'inizio dell'episcopato del successore, Girolamo Magnani, al febbraio del 1518: è quindi probabile che la supplica fosse stata redatta e presentata prima del febbraio del 1516.

146.

2 maggio 1516, Roma

Trento
Cessio

Un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte di Antonio De Fatis, risulta conteso in una vertenza presso diversi uditori della cause

del palazzo apostolico o loro luogotenenti tra Andrea Piperari e Giacomo Gentilini, intruso nel beneficio, il primo dei quali ha avuto due sentenze a proprio favore con l'emanazione di lettere esecutorie. Dato che ora Piperari intende resignare il canonicato senza averne preso possesso, Giovanni Guglielmi chiede la conferma della resignazione e la provvista del beneficio a proprio favore con facoltà di procedere riguardo al beneficio come se la sentenza e le lettere esecutorie fossero state emanate in suo favore e con riserva a favore di Piperari di una pensione annua di 20 ducati d'oro di camera, del diritto di regresso in caso di vacanza del beneficio o di omesso o incompleto pagamento della pensione da parte di Guglielmi o dei suoi successori e con facoltà di chiedere a qualsiasi persona costituita in dignità ecclesiastica la cassazione della pensione e la costituzione di una nuova pensione di pari valore a favore di qualsiasi ecclesiastico egli voglia indicare senza necessità di chiedere il consenso di Guglielmi.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1523, f. 6r-v.

Petente

- Guglielmi (*de Guillermis*), Giovanni: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 50 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 20 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- De Fatis, Antonio [*senior*]: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Gentilini (*de Gentilinis*), Giacomo [Antonio]: chierico.
- Piperari (*de Piperanis*), Andrea: chierico di Cremona; cubiculario pontificio; familiare pontificio; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

147.

4 maggio 1516, Roma

Trento

De promovendo

Lorenzo Della Fontana, ventitreenne, Cristiano Lott, conte *de Valle Vogia* e Guglielmo *Sancte* chiedono di poter ricevere la promozione al sacerdozio da qualsiasi antistite residente in curia a loro scelta in tre domeniche o giorni festivi anche *extra tempora*.

Nelle clausole si dispone che al ventitreenne Della Fontana sia concessa anche la dispensa *ex defectu etatis* e che l'esame dei candidati debba essere effettuato dall'arcivescovo di Durazzo. La supplica deve essere spedita per *sola signatura*, dato che i petenti sono presenti in curia, mentre la disposizione riguardo all'età deve essere spedita per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1520, f. 100r.

Petenti

- Della Fontana (*de la Fontana*), Lorenzo: originario di Folgaria (Trento); cappellano perpetuo della cappellania perpetua di S. Domenico di Veglia; *scolaris* (Trento).
- Lott, Cristiano: cappellano perpetuo della cappellania perpetua di S. Croce di Baška (Veglia); chierico (Vicenza); conte *de Valle Vogia*.
- Sancte, Guglielmo: cappellano perpetuo della cappellania di S. Giorgio nel monastero *de Quintiaco* (Langres); chierico *de Raceyo* (Langres).

Persona e/o ente coinvolti

- [Fosco, Gabriele:] arcivescovo di Durazzo; sacrestano della cappella pontificia.

148.

7 maggio 1516, Roma

Trento

Dispensatio

Giorgio Lecher, rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve di S. Pietro di Ora, nella diocesi di Trento, chiede la dispensa per poter tenere a vita insieme a tale chiesa, nel caso in cui gli fossero conferiti canonicamente, un altro beneficio anche curato o altrimenti incompatibile, o due senza di essa, con la possibilità che uno di essi sia un beneficio regolare anche dell'ordine cluniacense e di poter acquisire un beneficio regolare anche in alternativa a essi, e ciò anche se nel caso dei benefici secolari si trattasse di dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni, uffici nelle chiese cattedrali anche metropolitane e collegiate, di chiese parrocchiali o delle loro perpetue vicarìe e anche se fossero sottoposti a diritti di giuspatronato, rispettivamente in titolo nel caso dei benefici secolari o in commenda se regolari, in deroga a qualsiasi statuto, privilegio e agli indulti concessi all'ordine cluniacense e forse anche ad altri ordini.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1523, f. 168v.

Petente

- Lecher, Giorgio: prete; rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve di S. Pietro di Ora (Trento).

149.

11 maggio 1516, Roma

Trento

Per obitum

Pietro Giovanni de Paradisis chiede la provvista della cappella sacerdotale *Sancti Filostri*[1] nella cattedrale di Trento e del chiericato o cappella nella parrocchiale di S. Maria di *N.*, nella diocesi di Trento, vacanti per la morte *extra curiam* di Giacomino *de Rodelis*.

Nelle clausole si concedono la deroga al giuspatronato laico su queste cappelle e la dispensa *ex defectu etatis*, in quanto il petente è ventunenne. Si conferma, inoltre, la validità della provvista anche se i benefici fossero sottoposti a riserva speciale o generale perché la vacanza si è verificata in uno dei mesi riservati in base alle costituzioni pontificie del 28 novembre 1514, 9 aprile 1515 e 29 aprile 1516.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1525, f. 110r.

Petente

- *Paradisis* (*Paralisis*), Pietro Giovanni *de*: chierico di Brescia.

Oggetti delle richieste e concessioni

- *N.* (Trento): chiericato o cappella nella parrocchiale di S. Maria.
- Trento: cappella *Sancti Filostri* nella cattedrale, 40 fiorini d'oro di camera (rendita complessiva dei due benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- *Rodelis*, Giacomino *de*: ex detentore di un chiericato o cappella nella parrocchiale di S. Maria di *N.*; ex detentore della cappella *Sancti Filostri* nella cattedrale di Trento.

[1] Si tratta forse della cappella di S. Fiorenzo.

150.

17 maggio 1516, Roma

Trento

Dispensatio

Giorgio Lecher da Lana, rettore della parrocchiale di S. Pietro di Ora, nella diocesi di Trento, chiede la dispensa per poter tenere a vita insieme a tale chiesa, nel caso in cui gli fossero conferiti canonicamente, un altro beneficio anche curato o altrimenti incompatibile, o due senza di essa, o un beneficio regolare di qualsiasi ordine, anche cluniacense, e ciò anche se nel caso del beneficio regolare si trattasse di priorato, prepositura, prepositato, dignità elettiva, personato, amministrazione, ufficio anche curato o elettivo nelle chiese cattedrali anche metropolitane, anche se dipendente da qualsiasi chiesa, monastero o luogo ecclesiastico, o di benefici esistenti sotto lo stesso tetto, e nel caso dei benefici secolari o di chiese parrocchiali o delle loro perpetue vicarìe e anche se fossero sottoposti a diritti di giuspatronato, o anche se si trattasse di dignità dopo la pontificale nelle cattedrali, o dignità, amministrazioni e uffici anche curati o elettivi nelle collegiate rispettivamente in titolo nel caso di uno dei benefici secolari a sua scelta, mentre l'eventuale altro secolare incompatibile o i benefici regolari dovrebbero essergli concessi in commenda.

Nelle clausole si precisa che i benefici sotto lo stesso tetto non possono essere due canonicati con prebenda o tutte le dignità.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1523, f. 164r.

Petente

- Lecher (*Locherer*), Giorgio: originario di Lana (*de Lianono*); prete; rettore della parrocchiale di S. Pietro di Ora (Trento).

151.

25 maggio 1516, Roma

Trento

Per obitum

Antonio Flieger richiede la provvista della parrocchiale di S. Maria di Romeno in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam et in partibus* di Antonio *N.*, in deroga alla fondazione della chiesa.

Nelle clausole si concede la deroga necessaria nel caso in cui la parrocchiale risultasse riservata per essersi la vacanza verificata in uno dei mesi riservati alla collazione

pontificia secondo le costituzioni papali pubblicate nella cancelleria apostolica, e di tali costituzioni avesse dovuto essere fatta menzione nella supplica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1523, f. 283r-v.

Petente

- Flieger, Antonio: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Romeno in val di Non (Trento): parrocchiale di S. Maria, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.*, Antonio [Romeno o Napoletano, Antonio]: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Romeno in val di Non.

152.

27 maggio 1516, Roma

Trento
Per obitum

Filippo Sauli (*Phi. Brugnatensis*)

Antonio Flieger chiede la provvista della parrocchiale della Beata Maria di Romeno in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Antonio *N.*, in deroga alla fondazione della chiesa stessa.
Nelle clausole si richiede la collazione del beneficio a favore del petente anche nel caso in cui la vacanza dello stesso risulti essersi verificata in uno dei mesi riservati alla collazione papale dalle costituzioni pontificie emanate in cancelleria apostolica il 28 novembre 1514 e il 19 aprile 1515.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1524, f. 261r.

Petente

- Flieger, Antonio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Romeno in val di Non (Trento): parrocchiale di S. Maria, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.*, Antonio [Romeno o Napoletano, Antonio]: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Romeno in val di Non.

153.

31 maggio 1516, Roma

Trento

Per obitum

Evangelista Pellegrini chiede la provvista della parrocchiale detta pieve di S. *N.* di Romeno in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Francesco *N.*

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1523, f. 275v.

Petente

- Pellegrini (*de Pellegrinis*), Evangelista: chierico di Verona; familiare cardinalizio di Raffaele Sansoni Riario; scrittore della Penitenzieria apostolica.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Romeno in val di Non (Trento): parrocchiale detta pieve di S. *N.* [S. Maria Vergine], 50 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *N.*, Francesco: ex detentore della parrocchiale detta pieve di S. *N.* [S. Maria Vergine] di Romeno in val di Non.
- Sansoni Riario, Raffaele: cardinale vescovo di Ostia.

154.

4 giugno 1516, Roma

Trento

Per obitum

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Pietro Giovanni da Cusio, ventunenne, chiede la provvista della chiesa parrocchiale di S. *N.* di Lodrone[1], nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di >Gabriele<[2] de *N.*, anche se il beneficio risultasse riservato perché venuto a vacare in uno dei mesi riservati al papa in base alle costituzioni papali del 28 novembre 1514, del 19 aprile 1515 e del 29 aprile 1516, e la dispensa per il difetto d'età.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1526, ff. 252v-253r.

Petente

- Cusio (*de Cusio*), Pietro Giovanni da: originario (?) di Cusio; chierico di Brescia.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lodrone (Trento): parrocchiale di S. *N.* [S. Maria], 24 fiorini d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.*, >Gabriele< *de*: ex detentore della parrocchiale di S. *N.* [S. Maria] di Lodrone.

[1] La lettura è dubbia e l'assenza della dedicazione della chiesa costituisce un ulteriore elemento d'incertezza: potrebbe trattarsi anche di Lodrino, in diocesi di Brescia, la cui parrocchiale è dedicata a S. Vigilio.

[2] Nel margine, in corrispondenza del nome del precedente detentore della parrocchiale, si trova un'annotazione di difficile lettura: *Modernus cassetur et positus (sic!) de mandato r. p. d. Iohannis Casertani prout in originali per me Gerardum Gerardi. Io. Ivh.*; il nome, in effetti, è cassato.

155.

6 giugno 1516, Roma

Trento

Per obitum

Tommaso Marsaner chiede la provvista della parrocchiale di Romeno in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Antonio Romeno o Napoletano.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1528, f. 84r.

Petente

- Marsaner, Tommaso: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Romeno (*in Rameno*) in val di Non (Trento): parrocchiale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Romeno o Napoletano (*Rameno seu Neapolitano*), Antonio: ex detentore della parrocchiale di Romeno.

156.

8 giugno 1516, Roma

Trento
Commissio per breve

Pietro Griffi (*Pe. Forolivien.*)

Urbano Romer è stato coinvolto in una causa in prima istanza contro Agnese del fu Angelo *de Montarono prope Stoverum*, abitante a Bolzano, davanti al vicario del vescovo di Trento riguardo a un presunto patto matrimoniale esistente tra loro: il vicario, procedendo nella causa senza osservare alcun diritto legittimo, ha emesso una sentenza definitiva iniqua a favore di Agnese e contro Romer, sostenendo l'esistenza del vincolo matrimoniale e condannandolo al pagamento delle spese, sentenza contro la quale quest'ultimo si è appellato entro il tempo debito al papa, benché l'appello sia stato ritardato dal vicario. Perciò Romer supplica il papa di affidare la causa di appello con tutto il negozio principale a uno o ad alcuni probi viri abitanti *in partibus*, e in solido a ciascuno di essi, perché la esaminino e portino a termine, con potestà di citare Agnese e tutti gli altri cointeressati, di inibire la predetta e il vicario anche sotto pena di scomunica e altre censure ecclesiastiche e fare quanto altro necessario al riguardo.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa* o rescritto apostolico.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. Agennensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1525, f. 96r.

Petente

- Romer, Urbano (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- *de Montarono prope Stoverum*, Agnese del fu Angelo.
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario del vescovo.

157.

13 giugno 1516, Roma

Trento
Resignatio

Dato che Nicolò Albi intende resignare l'arcidiaconato della cattedrale di Trento, che è una dignità ma non la maggiore dopo la pontificale, le parrocchiali di S. Maria di Mezzocorona e dei Ss. Sisinio e Alessandro, entrambe nella diocesi di Trento, e i

benefici perpetui di Angiari e *in Casalino* nella diocesi di Verona, Vincenzo Carafa chiede la conferma della resignazione, la commenda dei benefici a proprio favore, anche se risultassero sottoposti a qualche riserva generale per essere Albi familiare pontificio, e la licenza per detenere i nuovi benefici insieme all'arcivescovato di Napoli e agli altri benefici che già possiede, benché incompatibili, in deroga alla clausola pontificia *de resignationibus et infra viginti dies*, ai concordati con i principi e la nazione germanica, agli altri privilegi e indulti della chiesa trentina e del suo capitolo, e in particolare alle norme *contra forenses* e *de non obtinendo illius dignitatibus seu non recipiendis nisi certo modo nobilibus et qualificatis* e a quanto altro possa eventualmente opporsi al soddisfacimento della richiesta, qualsiasi ne siano il testo e la forma, anche se emanati come statuti od ordinazioni, o *motu proprio*, o di natura concistoriale e concessi o confermati a qualsiasi titolo dal papa o dalla Sede Apostolica.

Nelle clausole si concede che nelle lettere si possa sciogliere qualsiasi eventuale unione tra l'arcidiaconato e qualche altro beneficio tenuto da Albi.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1525, ff. 294v-295r.

Petente

- Carafa, Vincenzo: arcivescovo di Napoli; prelato domestico.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Angiari (Verona): chiericato.
- *in Casalino* (Verona): chiericato.
- Mezzocorona (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Maria.
- [Sanzeno] (Trento): parrocchiale detta pieve dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro.
- Trento: arcidiaconato della cattedrale, 200 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei cinque benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- Albi, Nicolò: arcidiacono della cattedrale di Trento; detentore di un chiericato *in Casalino*; detentore di un chiericato ad Angiari; detentore della chiesa detta pieve dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno]; detentore della chiesa detta pieve di S. Maria di Mezzocorona; familiare pontificio.

158.

15 giugno 1516, Roma

Trento[1]

Perinde valere

Scaramuccia Trivulzio (*S. Comensis*)

Cristoforo *de Ascendis* chiede la conferma della validità delle lettere di provvista di

una cappellania perpetua nella chiesa parrocchiale dei Ss. Nazaro e Celso, vacante per la morte *extra curiam* di Bartolomeo *de Insula*, e della chiesa o cappella di S. Bartolomeo *de Romeno, seu de Rantiis* o di un chiericato nella stessa, vacante per la morte *extra curiam* di Giacomo *de Carpentoludo*, benefici siti *in territorio de Carpentoludo*, nella diocesi di Trento, dei quali non ha ancora preso possesso, dato che nella prima richiesta aveva indicato in modo erroneo il valore dei benefici.

Nelle clausole si fa cenno al fatto che il petente all'epoca dell'estensione delle lettere non fosse chierico, ma volesse ricevere il chiericato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1526, f. 104r.

Petente

- *Ascendis*, Cristoforo *de*: chierico di Brescia.

Oggetti delle richieste e concessioni

- *in territorio de Carpentoludo* (Trento, ma Brescia): cappellania perpetua nella parrocchiale dei Ss. Nazaro e Celso.
- *in territorio de Carpentoludo*: chiesa o cappella di S. Bartolomeo *de Romeno sive de Rantiis*, ovvero chiericato in tale chiesa o cappella, 35 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- *de Carpentoludo*, Giacomo: ex detentore della chiesa o cappella di S. Bartolomeo *de Romeno seu de Rantiis in territorio de Carpentoludo*, ovvero di un chiericato in tale chiesa o cappella.
- *Insula*, Bartolomeo *de*: ex detentore di una cappellania perpetua nella parrocchiale dei Ss. Nazaro e Celso *in territorio de Carpentoludo*.

[1] La supplica riguarda benefici probabilmente situati nella diocesi di Brescia, ma la lettera indicata in margine è *T* e non *B*, come ci si attenderebbe.

159.

15 giugno 1516, Roma

Trento

Per devolutionem

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Antonio Onorati chiede la collazione della parrocchiale di S. Maria di Banale nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, il cui diritto di provvista è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza, dato che Paolo Somenzio la occupa indebitamente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1526, ff. 50v-51r.

Petente

- Onorati (*de Onoratis*), Antonio: chierico (Trento); *Romanam curiam sequens et antiquus curialis*.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Tavodo in] Banale (Trento): parrocchiale di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Somenzio (*Somentius*), Paolo: chierico.

160.

20 giugno 1516, Roma

Trento
Si neutri

Giacomo Bannisio, coinvolto in una lite presso un uditore delle cause del sacro palazzo con Odorico Costede per un canonicato con prebenda nella cattedrale di Trento, vacante per morte di Michele Briosi, chiede che, in caso nessuno dei due rivali veda riconosciuti i propri diritti, il canonicato gli sia provvisto e sia nuovamente unito al decanato di Trento cui già in precedenza gli era stato concesso di unirlo e incorporarlo.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1527, f. 175r-v.

Petente

- Bannisio (*Bannisius*), Giacomo: chierico (Curzola); decano della cattedrale di Trento; segretario imperiale.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: decanato della cattedrale.
- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera in oro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Briosi, Michele: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Costede (*Custode*), Odorico: chierico.

161.

3 luglio 1516, Roma

Trento
Per devolutionem

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Simone Gentili chiede la provvista delle parrocchiali dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno e di S. Maria di Tenno, entrambe nella diocesi di Trento, vacanti *certo modo*, il cui diritto di provvista è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza, e chiede licenza per poter tenere contemporaneamente le due parrocchiali, benché incompatibili ed unirle l'una all'altra e la facoltà di poter riscuotere i frutti dei benefici, ad eccezione delle distribuzioni quotidiane, anche in caso di mancata residenza dovuta alla sua presenza presso uno studio generale, presso la curia romana o presso un altro dei suoi benefici.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1529, f. 243v.

Petente
- Gentili (*de Gentilibus*), Simone: chierico (Trento); familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Denno (Trento): parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio.
- Tenno (Trento): parrocchiale di S. Maria, 40 fiorini n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

162.

18 luglio 1516, Roma

Trento
Nova provisio

Filippo Sauli (*Phi. Brugnatensis*)

Essendo vacante il beneficio perpetuo semplice o cappella dei Ss. Biagio e Ulrico di Castel Firmiano, nella diocesi di Trento, da tanto tempo che il diritto di provvista era stato devoluto alla Sede Apostolica, l'imperatore Massimiliano I, patrono del beneficio in quanto conte del Tirolo, aveva designato come nuovo beneficiario Giovanni Ott, presentandolo quindi all'ordinario del luogo o a un nunzio o legato apostolico provvisto della necessaria autorità che aveva provveduto all'istituzione, cui aveva fatto seguito la presa di possesso. Dato che ora Ott teme che tali presentazione e istituzione possano non essere valide, chiede al papa la nuova provvista

del beneficio anche se esso risultasse vacante per la morte di *N.* ed *N.* e in deroga ai diritti di giuspatronato, stante il consenso del titolare di tali diritti, ed alla fondazione di tale beneficio.

Nelle clausole si conferma la provvista del beneficio al petente anche nel caso in cui la vacanza dello stesso si sia verificata in uno dei mesi riservati alla collazione pontificia dalle costituzioni papali del 18 novembre 1514, 19 aprile 1515 e 29 aprile 1516.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1529, ff. 294v-295r.

Petente

- Ott, Giovanni: chierico (Costanza); titolare della provvista del beneficio perpetuo semplice o cappella dei Ss. Biagio e Ulrico di Castel Firmiano (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Castel Firmiano: beneficio perpetuo semplice o cappella dei Ss. Biagio e Ulrico, 6 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Massimiliano I d'Asburgo: conte del Tirolo; imperatore; titolare del giuspatronato del beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Ulrico di Castel Firmiano.
- *N.*: ex detentore del beneficio perpetuo semplice o cappella dei Ss. Biagio e Ulrico di Castel Firmiano.
- *N.*: ex detentore del beneficio perpetuo semplice o cappella dei Ss. Biagio e Ulrico di Castel Firmiano.

163.

4 agosto 1516, Roma

Trento

Unio

Dato che se la parrocchiale di S. Floriano di Lizzana o Rovereto, nella diocesi di Trento, e la parrocchiale di Nauders, nella diocesi di Coira, benefici detenuti contemporaneamente da Erasmo Stremberger in virtù di una dispensa apostolica, fossero unite tra loro ciò tornerebbe a grande comodità del loro detentore, Stremberger supplica il papa di unire e incorporare le due chiese per la sola durata della propria vita o fintanto che egli avrà il possesso della parrocchiale di Nauders.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1532, ff. 84v-85r.

Petente

- Stremberger (*Stemberger*), Erasmo: detentore della parrocchiale di S. Valentino di Nauders (Coira); detentore della parrocchiale di S. Floriano di Lizzana (*in Lizana vel Roveredo*) (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Lizzana: parrocchiale di S. Floriano, 15 marche d'argento puro n.e.
- Nauders: parrocchiale di S. Valentino, 6 marche d'argento puro n.e.

164.

5 agosto 1516, Roma

Trento

Per obitum[1]

Tommaso Marsaner chiede la provvista del canonicato e della prebenda nella cattedrale di Trento, vacanti per il matrimonio del canonico Sigismondo Han-Hanperg.

Nelle clausole si concede la deroga alle regole relative alla riserva dei benefici vacanti nei sei mesi apostolici, pubblicate in cancelleria il 28 novembre 1514, il 19 aprile 1515 e il 29 aprile 1516.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1532, f. 84r.

Petente

- Marsaner, Tommaso: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Han-Hanperg (*Han*), Sigismondo: ex canonico della cattedrale di Trento.

[1] La rubrica non corrisponde al contenuto della supplica, che riguarda una vacanza *per contractum matrimonium*.

165.

18 agosto 1516, Roma

Trento
Per obitum

Manfredo *Canophilus* chiede la provvista della chiesa detta abbazia di S. Maria Annunciata di Castagné, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Antonio *de Abulo*.

Nelle clausole si precisa che, nel caso in cui la chiesa sia un priorato, una prepositura o un prepositato o un monastero privo di convento e non concistoriale, curata o elettiva si concede l'opportuna commenda a vita, come ne aveva goduto il defunto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1532, f. 87v.

Petente

- *Canophilus*, Manfredo: originario di Castel di Sangro (Sulmona); chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Castagné (*de Castagneto*) (Trento): chiesa detta abbazia di S. Maria Annunciata, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Abulo*, Antonio *de*: originario *de Castroprognano* o *de Castropregnano*; ex detentore della chiesa detta abbazia di S. Maria Annunciata di Castagné.

166.

25 agosto 1516, Roma

Trento
Perinde valere

Vincenzo Carafa chiede la conferma della validità delle lettere apostoliche relative alla commenda dell'arcidiaconato della cattedrale di Trento, della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Mezzocorona, della parrocchiale dei Ss. Sisinio e Alessandro, entrambe nella diocesi di Trento, di due benefici semplici detti chiericati nelle chiese di Angiari e *in Casalino*, diocesi di Verona, vacanti per resignazione di Nicolò Albi, concessagli dal papa, e la nuova commenda dei benefici stessi avendo indicato erroneamente la rendita di essi all'atto della prima commenda come complessivamente non eccedente i 150 fiorini d'oro di camera, mentre essa in realtà non eccede i 200 fiorini d'oro di camera, con dispensa per tenerli insieme all'arcivescovato di Napoli ed a tutti gli altri benefici che possiede o riceverà in futuro.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1533, f. 239r-v.

Petente

- Carafa, Vincenzo: arcivescovo di Napoli; conservatore dell'archivio della curia romana; prelato domestico.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Angiari (Verona): chiericato nella chiesa.
- *in Casalino* (Verona): chiericato nella chiesa.
- Mezzocorona (Trento): parrocchiale detta pieve S. Maria.
- [Sanzeno] (Trento): parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro.
- Trento: arcidiaconato della cattedrale, 200 fiorini d'oro di camera (rendita complessiva dei cinque benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- Albi, Nicolò: ex detentore dell'arcidiaconato della cattedrale di Trento; ex detentore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Mezzocorona; ex detentore di un chiericato nella chiesa *in Casalino*; ex detentore di un chiericato nella chiesa di Angiari; ex detentore della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno].

167.

3 settembre 1516, Roma

Trento
Translatio pensionis

Scaramuccia Trivulzio (*S. Comensis*)

Giovanni Schutz, cui in passato è stata assegnata una pensione di 40 fiorini renani d'oro in oro, gravante per una metà, da pagarsi a san Giovanni Battista, sulla parrocchiale di Villandro nella diocesi di Trento, e per l'altra metà, da pagarsi a Natale, su un canonicato con prebenda della cattedrale di Vienna e sull'altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della stessa chiesa, benefici detenuti da Gregorio Angerer, con facoltà di trasferire tale pensione a chi voglia senza bisogno di nuovo consenso, intende trasferire tale pensione a Cristoforo *de Sagittariis*. Pertanto *de Sagittariis* supplica il papa di traslare la pensione a suo favore alle stesse condizioni secondo le quali era stata concessa a Schutz.

Nelle clausole si concede a *de Sagittariis* di precisare nelle lettere che egli è di nascita illegittima in quanto figlio di un celibe e di una nubile, ovvero figlio naturale di Schutz e che ha ricevuto la dispensa anche per detenere benefici ecclesiastici incompatibili.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1535, f. 267r-v.

Petente

- *Sagittariis*, Cristoforo *de*: chierico di Roma.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Vienna, altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della cattedrale, (e canonicato della cattedrale di Vienna): pensione di 20 fiorini renani d'oro in oro.
- Vienna, canonicato della cattedrale (e altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della cattedrale di Vienna): pensione di 20 fiorini renani d'oro in oro.
- Villandro (Trento), parrocchiale: pensione di 20 fiorini renani d'oro in oro (ammontare complessivo della pensione: 40 fiorini renani d'oro in oro).

Persone e/o enti coinvolti

- Angerer (*Angler*), Gregorio: detentore dell'altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della cattedrale di Vienna; detentore di un canonicato della cattedrale di Vienna; detentore della parrocchiale di Villandro.
- Schutz, Giovanni: chierico (Praga); titolare di una pensione sulla parrocchiale di Villandro; titolare di una pensione su un canonicato della cattedrale di Vienna; titolare di una pensione sull'altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della cattedrale di Vienna.

168.

10 settembre 1516, Roma

Trento
Translatio pensionis

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giovanni Schutz, cui in passato è stata assegnata una pensione di 40 fiorini renani d'oro in oro, gravante per una metà, da pagarsi a san Giovanni Battista, sulla parrocchiale di Villandro nella diocesi di Trento, e per l'altra metà, da pagarsi a Natale, su un canonicato con prebenda della cattedrale di Vienna e sull'altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della stessa chiesa, benefici detenuti da Gregorio Angerer, con facoltà di trasferire tale pensione a chi voglia senza bisogno di nuovo consenso, intende trasferire tale pensione a Cristoforo *de Sagittariis*. Pertanto *de Sagittariis* supplica il papa di traslare la pensione a suo favore alle stesse condizioni secondo le quali era stata concessa a Schutz.

Nelle clausole si concede a *de Sagittariis* di precisare nelle lettere che egli è di nascita illegittima in quanto figlio di un celibe e di una nubile, ovvero figlio naturale di Schutz e che ha ricevuto la dispensa anche per detenere benefici ecclesiastici incompatibili.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1536, f. 207r-v.

Petente

- *Sagittariis*, Cristoforo *de*: chierico di Roma.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Vienna, altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della cattedrale, (e canonicato della cattedrale di Vienna): pensione di 20 fiorini renani d'oro in oro.
- Vienna, canonicato della cattedrale (e altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della cattedrale di Vienna): pensione di 20 fiorini renani d'oro in oro.
- Villandro (Trento), parrocchiale: pensione di 20 fiorini renani d'oro in oro (ammontare complessivo della pensione: 40 fiorini renani d'oro in oro).

Persone e/o enti coinvolti

- Angerer, Gregorio: canonico della cattedrale di Vienna; detentore dell'altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della cattedrale di Vienna; rettore della parrocchiale di Villandro.
- Schutz, Giovanni: chierico (Praga); titolare di una pensione sulla parrocchiale di Villandro; titolare di una pensione su un canonicato della cattedrale di Vienna; titolare di una pensione sull'altare di S. Maria Maddalena presso l'ossario del cimitero della cattedrale di Vienna.

169.

22 ottobre 1516, Santa Severa

Trento
Perinde valere

Giovanni Gozzadini (*Io. Gozadinus*)

Pietro *de Baschenis* chiede la conferma della provvista apostolica dell'arcipretura della chiesa detta pieve della Beata Maria Vergine di *N.*, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Francesco *de Leuco*, in quanto nelle lettera di provvista è indicato che la rendita del beneficio non eccede i 110 o 146 fiorini di camera, mentre alcuni sostengono che il reale valore sia di 170 fiorini di camera.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1540, f. 102r-v.

Petente

- *Baschenis*, Pietro *de*: canonico della cattedrale di Brescia; cubiculario pontificio; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- *N.* (Trento): arcipretura della chiesa detta pieve di S. Maria Vergine, 170 fiorini d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Leuco*, Francesco *de*: ex detentore dell'arcipretura della chiesa detta pieve di S. Maria Vergine di *N.*

170.

25 ottobre 1516, Palo

Trento
Prorogatio

Scaramuccia Trivulzio (*S. Comensis*)

Girolamo Arrivabeni, rettore della parrocchiale di S. Maria di Calavino, nella diocesi di Trento, chiede di poter rinviare il conseguimento degli ordini sacri richiesto dal possesso della parrocchiale e forse di altri benefici in suo possesso di un ulteriore biennio al termine del biennio di proroga precedentemente concessogli.

Nelle clausole si concede la proroga per un altro biennio per breve, poi si precisa che, nel caso in cui il petente sia presente in curia, la supplica debba essere spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1537, f. 103r-v.

Petente

- Arrivabeni (*de Arrivabonis*), Girolamo [*senior*]: familiare cardinalizio di Leonardo Grosso Della Rovere; familiare pontificio; rettore dellaparrocchiale di S. Maria di Calavino (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- Grosso Della Rovere, Leonardo: cardinale prete di S. Susanna.

171.

26 ottobre 1516, Roma

Trento
Cessio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Carlo Soldo intende resignare la parrocchiale di S. Giustina di Pieve di

Bono, nella diocesi di Trento, della quale aveva ricevuto la provvista in seguito alla resignazione effettuata da Giacomo Antonio Gentilini, Antonio *de Stupa* chiede la conferma della resignazione e la collazione del beneficio a proprio favore.

Nelle clausole risulta che Gentilini aveva a propria volta ricevuto la chiesa dopo la resignazione del precedente rettore, Antonio Ognibene. Si concede di indicare nelle lettere anche il *defectus natalium* di *Stupa*, nato da Antonio Ognibene o un altro prete o chierico e da una donna nubile o coniugata. Risulta che Gentilini ha resignato in passato in favore di Carlo Soldo che resigna ora, senza aver forse preso possesso del beneficio, in favore del petente e che il beneficio è oggetto di una lite giudiziaria tra Gentilini, Soldo e altri. Si dà la possibilità di specificare nelle lettere la presenza di pensioni sul beneficio e la dispensa a favore del petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1541, f. 26v.

Petente

- *Stupa*, Antonio *de*: prete di Brescia.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Pieve di Bono (Trento): parrocchiale di S. Giustina, 80 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Gentilini (*de Gentilinis*), Giacomo Antonio: ex rettore della parrocchiale di S. Giustina di Pieve di Bono.
- Ognibene (*Hombonus*), Antonio: prete; ex rettore della parrocchiale di S. Giustina di Pieve di Bono.
- Soldo (*Soldus*), Carlo: chierico (Brescia); titolare della provvista della parrocchiale di S. Giustina di Pieve di Bono.

172.

6 novembre 1516, Roma

Trento

Prorogatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giovanni Weyer, rettore della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo, nella diocesi di Trento, e presente in curia chiede di poter rinviare il conseguimento degli ordini sacri e del presbiterato richiesti dal possesso della predetta parrocchiale e di altri benefici ecclesiatici di un ulteriore biennio al termine di un primo biennio già concesso in precedenza.

La supplica deve essere spedita per *sola signatura* dato che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1541, f. 177r.

Petente

- Weyer, Giovanni: rettore della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo (Trento).

173.

6 novembre 1516, Roma

Trento
Translatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Giacomo Antonio Gentilini, ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono, nella diocesi di Trento, e titolare di una pensione di 40 ducati d’oro di camera sulla rendita del beneficio con facoltà di trasferire la pensione a chi voglia senza bisogno dell’ulteriore consenso di Carlo Soldo, suo successore nel beneficio, intende consentire alla cassazione di una parte di tale pensione, pari a 20 ducati, ed alla costituzione di una nuova pensione di pari ammontare a favore di Nicolò *Frosius*, quest’ultimo chiede al papa di cassare la pensione pagata da Soldo a Gentilini limitatamente a tale somma di 20 ducati e costituire con essa una nuova pensione a proprio favore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1541, f. 292v.

Petente

- *Frosius* (*Froxius*), Nicolò: chierico (Brescia).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Pieve di Bono (Trento), parrocchiale detta pieve di S. Giustina: pensione di 20 ducati d’oro di camera (porzione della pensione originaria trasferita da Giacomo Antonio Gentilini a Nicolò *Frosius*).
- Pieve di Bono (Trento), parrocchiale detta pieve di S. Giustina: pensione di 20 ducati d’oro di camera (porzione della pensione originaria conservata da Giacomo Antonio Gentilini).

Persone e/o enti coinvolti

- Gentilini (*de Gentilinis*), Giacomo Antonio: chierico (Brescia); ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono; titolare di una pensione sulla parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono.

- Soldo (*Soldus*), Carlo: chierico (Brescia); rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono.

174.

11 novembre 1516, Roma

Trento

Extinctio pensionis

Girolamo Arrivabeni, rettore della parrocchiale di Calavino nella diocesi di Trento, col consenso di Antonio *de Cuccinis*, chiede l'estinzione della pensione di 10 ducati d'oro di camera corrisposta a *de Cuccinis* sulla rendita della parrocchiale.

La supplica deve essere spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1541, ff. 291v-292r.

Petente

- Arrivabeni (*de Arivabonis*), Girolamo [*senior*]: chierico (Brescia); familiare cardinalizio di Leonardo Grosso Della Rovere; familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Maria di Calavino (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Calavino, parrocchiale di S. Maria: pensione di 10 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- *Cuccinis*, Antonio *de*: chierico di Roma; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Maria di Calavino.
- Grosso Della Rovere, Leonardo: cardinale prete di S. Susanna, Agennense.

175.

21 novembre 1516, Magliana

Trento

Unio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Cristoforo Angerer chiede l'incorporazione della parrocchiale di S. Stefano di Villandro, nella diocesi di Trento, di cui è rettore, al canonicato con prebenda che detiene nella cattedrale di Bressanone limitatamente al periodo in cui tale canonicato rimarrà in suo possesso.

Nelle clausole si precisa che l'unione viene concessa per la durata della vita di Angerer.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1544, f. 1v.

Petente

- Angerer, Cristoforo: canonico della cattedrale di Bressanone; *decretorum doctor*; rettore della parrocchiale di S. Stefano di Villandro (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Bressanone: canonicato della cattedrale.
- Villandro: parrocchiale di S. Stefano, 12 marche d'argento puro n.e.

176.

28 novembre 1516, Roma

Trento

Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Antonio *de Stupa*, avendo già ricevuto una prima provvista apostolica della parrocchiale di S. Giustina di Pieve di Bono, nella diocesi di Trento, ne chiede una seconda, nel dubbio che la prima non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1545, f. 86v.

Petente

- *Stupa* (*Stupia*), Antonio *de*: chierico di Brescia; titolare della provvista della parrocchiale di S. Giustina di Pieve di Bono.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Pieve di Bono: parrocchiale di S. Giustina, 80 ducati d'oro di camera n.e.

177.

29 novembre 1516, Roma

Trento
Cassatio pensionis

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Girolamo Arrivabeni, rettore della parrocchiale di S. Maria di Calavino nella diocesi di Trento, col consenso di Antonio *de Cuccinis*, titolare di una pensione annua di 10 ducati d'oro di camera sulla rendita della predetta parrocchiale, chiede l'estinzione della pensione stessa.
La supplica deve essere spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1542, ff. 31v-32r.

Petente

- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Girolamo [*senior*]: chierico (Brescia); familiare cardinalizio di Leonardo Grosso Della Rovere; familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Maria di Calavino (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Calavino, parrocchiale di S. Maria: pensione di 10 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- *Cuccinis*, Antonio *de*: chierico di Roma; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Maria di Calavino.
- Grosso Della Rovere, Leonardo: cardinale prete di S. Susanna, Agennense.

178.

30 novembre 1516, Roma

Trento
Nova provisio

Giovanni Luchino Arnuzzi (*Io. Arnutius*)

Giacomo Bannisio ha accettato e ottenuto la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni *Mossaner*, in virtù di lettere aspettative papali speciali. Ora, nel dubbio che tale presa di possesso non sia valida, chiede la nuova provvista del beneficio e la dispensa per tenere il canonicato insieme al decanato della stessa chiesa trentina, che già possiede.

Nelle clausole si precisa che Bannisio ha in corso una vertenza presso la Rota per un altro canonicato con prebenda nella cattedrale di Trento e lo si autorizza a continuare tale lite, ma si stabilisce che, nel caso in cui conseguisse entrambi i canonicati, sia tenuto a rinunciare ad uno dei due entro tre mesi dal conseguimento. Si precisa, ancora, che la deroga agli statuti, privilegi e indulti della chiesa trentina che gli viene concessa vale a fargli ottenere il canonicato anche se non dovesse godere delle necessarie qualifiche.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1544, f. 151r-v.

Petente

- Bannisio (*Bannisius*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; segretario imperiale; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 8 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Mossaner*, Giovanni: ex canonico della cattedrale di Trento.

179.

12 dicembre 1516, Roma

Trento

Per devolutionem

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Il ventunenne Pietro *de Paradisis* e Cristoforo di Francesco chiedono la provvista di due benefici presbiterali o sacerdotali e di altri due chiericati nella parrocchiale, probabilmente ritenuta collegiata, ma non tale di fatto, di S. Antonio o S. Pietro *de Lurano*[1], nella diocesi di Trento, benefici la cui collazione è stata devoluta alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza, e che l'attuale rettore o arciprete della chiesa, senza altro titolo, detiene indebitamente occupati, e la concessione a favore di *de Paradisis* della dispensa *ex defectu etatis*.

Nelle clausole si precisa che i due benefici sacerdotali vengono provvisti a *de Paradisis* e gli altri due a di Francesco, si consente di precisare nelle lettere se la parrocchiale si trovi, invece, in diocesi di Brescia e si concede dispensa ai petenti per tenere entrambi i benefici anche se situati sotto lo stesso tetto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1545, f. 77v.

Petenti

- Cristoforo di Francesco: chierico (Brescia o altra diocesi).
- *Paradisis*, Pietro *de*: chierico (Brescia o altra diocesi).

Oggetti delle richieste e concessioni

- *de Lurano* (Trento): beneficio semplice sacerdotale nella parrocchiale ritenuta collegiata di S. Antonio o di S. Pietro.
- *de Lurano*: beneficio semplice sacerdotale nella parrocchiale ritenuta collegiata di S. Antonio o di S. Pietro, 24 fiorini d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).
- *de Lurano*: chiericato nella parrocchiale ritenuta collegiata di S. Antonio o di S. Pietro.
- *de Lurano*: chiericato nella parrocchiale ritenuta collegiata di S. Antonio o di S. Pietro, 24 fiorini d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due chiericati).

Persona e/o ente coinvolti

- *de Lurano*: arciprete o rettore della parrocchiale ritenuta collegiata di S. Antonio o di S. Pietro.

[1] La località non è stata identificata e potrebbe, come peraltro precisato nelle clausole, trovarsi in diocesi di Brescia; dovrebbe, comunque, trattarsi della stessa menzionata nella scheda 105.

180.

22 dicembre 1516, Roma

Trento[1]

Reformatio

Giacomo Bannisio chiede di poter riscuotere integralmente la rendita della residenza per i propri benefici anche in caso di assenza dovuta al proprio impegno al servizio del re Carlo di Spagna[2] o in corte di Roma.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. Agennensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1546, f. 194v.

La supplica cui la *reformatio* si riferisce non è indicata, ma si veda la scheda 141.

Petente

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo.

Persona e/o ente coinvolti

- Carlo V d'Asburgo: re di Spagna.

[1] Benché si tratti di una *reformatio*, è presente l'iniziale della diocesi.

[2] La frase *aut servitiis Carolis, regis Hispaniarum insistent(is)* si trova nel margine, al di sotto della rubrica, accompagnata dall'annotazione *Additum de mandato sanctissimi domini pape prout in originali per me D. de Aretio*; secondo Th. FRENZ, *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, Tübingen 1986, p. 317, Donato da Arezzo è *magister registri supplicationum* nel 1516.

181.

22 dicembre 1516, Roma

Trento

Prorogatio

Giacomo Bannisio ha resignato la parrocchiale di S. Maria di Tassullo, nella diocesi di Trento, che è stata provvista d'autorità apostolica a Stefano Rosino. Dato che sono già trascorsi sei mesi dalla resignazione, ma Rosino non ha potuto dare spedizione alle lettere apostoliche relative a tale resignazione e provvista, né ha ancora provveduto a pubblicare la resignazione e ora dubita che in caso di decesso di Bannisio il beneficio possa essere dichiarato vacante per morte e non per resignazione, egli supplica il papa di concedergli altri sei mesi di tempo per procedere alla spedizione della concessione ricevuta, alla pubblicazione *in partibus* della resignazione ed alla richiesta di prendere possesso della chiesa, così che se nel frattempo dovesse avvenire il decesso di Bannisio il beneficio venga comunque dichiarato vacante per resignazione, in deroga alla clausola pontificia *de resignationibus publicandis infra sex menses in partibus et petendo etiam possessionem beneficiorum resignatorum ab eis ad quos pertinet*.

Nelle clausole si decreta che la proroga valga anche nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla rinuncia. Si stabilisce anche che la supplica venga spedita per *sola signatura* e che si dovrà giudicare secondo il tenore della supplica nonostante la clausola di cancelleria *quod non secundum supplicationes sed secundum litteras expeditas iudicetur*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. Agennensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1546, ff. 194v-195r.

Petente

- Rosino (*Rossinus*), Stefano: *decretorum licentiatus*; prete (Augusta); procuratore imperiale in curia.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tassullo (Trento): parrocchiale di S. Maria.

Persona e/o ente coinvolti

- Bannisio (*de Bannisiis*), Giacomo: rettore della parrocchiale di S. Maria di Tassullo.

182.

21 febbraio 1517, Roma

Trento
Resignatio

Altobello Arnoldi (*A. Polensis*)

Dato che Paolo Somenzio intende resignare la parrocchiale detta pieve della Beata Maria di Villa Lagarina, nella diocesi di Trento, il predetto Paolo Somenzio e Francesco di Antonio dei conti di Arco, tredicenne, chiedono la conferma della resignazione, la provvista del beneficio all'Arco, dapprima in commenda, quindi, a partire dal compimento del diciottesimo anno di età, in titolo, con dispensa per il difetto d'età, e la riserva a favore del resignante di una pensione annua di 100 fiorini renani al computo di 5 lire di buona moneta meranese per fiorino, da pagarsi nella città di Mantova per metà a san Michele e per metà il mercoledì delle ceneri, e del diritto di regresso al beneficio.

Nelle clausole si decreta che le lettere di provvista del beneficio riportino che la rendita non eccede la somma di 150 ducati.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1553, f. 79v.

Petenti

- Arco, Francesco di Antonio dei conti di: canonico della cattedrale di Trento; conte d'Arco.
- Somenzio (*Somentius*), Paolo: chierico di Cremona; rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Villa Lagarina (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Villa Lagarina: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 200 fiorini renani.
- Villa Lagarina, parrocchiale detta pieve S. Maria: pensione di 100 fiorini renani.

183.

2 aprile 1517, Roma

Trento
Per obitum

Giovanni Gozzadini (*Io. Gozadinus*)

Gaspare *Senhueder* chiede la provvista della parrocchiale di Salorno, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giacomo *Egloff*.

Nelle clausole si conferma la validità della provvista anche se il beneficio risultasse riservato per essere venuto a vacare in uno dei mesi riservati alla collazione pontificia dalle costituzioni papali del 28 novembre 1514, 19 aprile 1515 e 29 aprile 1516. Si consente anche di precisare nelle lettere che tale chiesa era stata in passato unita a un certo monastero con facoltà di fare amministrare la cura d'anime da uno dei canonici del monastero, ma da allora è già stata detenuta consecutivamente da due sacerdoti secolari che hanno pagato al monastero la somma annua di 40 fiorini renani e in tal modo l'unione deve considerarsi sciolta.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1559, f. 183r.

Petente

- *Senhueder*, Gaspare: chierico (Frisinga).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Salorno (Trento): parrocchiale o vicarìa perpetua, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Egloff*, Giacomo: ex detentore della parrocchiale o vicarìa perpetua di Salorno.

184.

6 aprile 1517, Roma

Trento

Cessio

Michele Crinaria, che ha ricevuto la provvista apostolica della cappellania perpetua all'altare di S. Dorotea nella cattedrale di Trento e il diritto di regresso o di accesso a tale beneficio in caso di vacanza, diritto di cui potrebbe ora valersi in quanto la cappellania risulta vacante per il matrimonio contratto *per verba de presenti* dall'ultimo cappellano, Francesco Parati, intende cedere tale diritto; Crinaria e Girolamo Arrivabeni supplicano il papa di ammettere la cessione, concedere la provvista del beneficio ad Arrivabeni anche se esso risultasse vacante per cessione o resignazione dello stesso nelle mani dell'ordinario del luogo, di altra persona ecclesiastica costituita in dignità o del papa stesso o di uno dei suoi predecessori, riservando a Crinaria una pensione annua di 12 ducati d'oro di camera libera ed esente da pagarsi a san Giovanni Battista presso la curia romana, finché Crinaria vi risiederà, quindi nella città di Nantes, con facoltà di trasferire tale pensione a chi vorrà senza ulteriore consenso del titolare della cappellania. Viene, inoltre, riservato a Crinaria il diritto di regresso al beneficio in caso di omesso o incompleto pagamento della pensione o nel caso in cui Arrivabeni intenda invalidare la riserva della pensione in seguito

alla riserva di altra pensione sul beneficio, o nel caso in cui risulti che Crinaria non godeva in realtà di alcun diritto sul beneficio al momento della cessione.

Nelle clausole si concede di precisare se sul beneficio gravino altre pensioni, i nomi dei beneficiari e si vieta di ridurre l'ammontare della pensione presente a condizione che le pensioni nel loro insieme non superino la metà della rendita del beneficio; nel caso la pensione venga ridotta si concede a Crinaria il regresso al beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1581, f. 266r-v.

Petenti

- Arrivabeni (*de Arivabenis*), Girolamo [*senior*]: chierico (Brescia); familiare cardinalizio di Leonardo Grosso Della Rovere; familiare pontificio.
- Crinaria (*Craineiner*), Michele: chierico (Rennes); familiare pontificio; scrittore dell'archivio della curia romana.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Dorotea nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento, cappellania perpetua all'altare di S. Dorotea nella cattedrale: pensione di 12 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Grosso Della Rovere, Leonardo: cardinale prete di S. Susanna, Agennense.
- Parati (*de Peratis*), Francesco: ex cappellano della cappellania perpetua all'altare di S. Dorotea nella cattedrale di Trento.

185.

26 maggio 1517, Roma

Trento, Treviri[1]

Per obitum

Il papa concede *motu proprio* a Francesco Albizi un canonicato e prebenda della chiesa di S. *Florinus ad Confluentiam* e la chiesa parrocchiale di *N.*, entrambi nella diocesi di Trento, vacanti per la morte *extra curiam et in partibus* di *Rigen*, e due vicarìe, una nella chiesa di S. *Florinus* e una [in quella di S. Castore][2], chiese collegiate della diocesi di Treviri, vacanti per la morte di Giovanni *Pfertzerus*, e la vic[aria] di S. Nicolò nella chiesa di S. Castore, vacanti per la morte *extra curiam et in partibus* di Bartolomeo *K*[…][3].

Nelle clausole si concede l'indulto *de obtinendo aliquid dictorum beneficiorum cum altero sub eodem tecto*.

Concessum motu proprio in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1565, f. 110r.

Il margine del foglio è molto eroso e rovinato e compromette parzialmente la lettura della supplica.

Oggetti delle richieste e concessioni

- (Trento, ma Treviri): canonicato della collegiata di S. *Florinus ad Confluentiam*.
- (Treviri): vicarìa nella collegiata di S. *Florinus ad Confluentiam*.
- (Treviri): vicarìa nella collegiata di S. Castore.
- (Treviri): vicarìa di S. Nicolò nella collegiata di S. Castore.
- *N.* (Trento): parrocchiale, 100 ducati d'oro di camera (rendita complessiva dei cinque be-nefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Albizi (*de Albitis*), Francesco: chierico di Firenze; familiare pontificio.
- *K*[…], Bartolomeo: ex detentore della vicarìa di S. Nicolò nella collegiata di S. Castore.
- *Pfertzerus*, Giovanni: ex detentore di una vicarìa nella collegiata di S. Castore; ex detentore di una vicarìa nella collegiata di S. Florinus *ad Confluentiam*.
- *Rigen*: ex detentore della parrocchiale di *N.*; ex detentore di un canonicato della collegiata di S. *Florinus ad Confluentiam*.

[1] La lettera iniziale *T* può riferirsi sia a Trento che a Treviri (*Trevirensis dioecesis*), diocesi in cui si trovano i benefici menzionati; in realtà, la chiesa di S. *Florinus ad Confluentiam* si trova in diocesi di Treviri, mentre non è possibile identificare la parrocchiale.

[2] Il foglio è mutilo; l'integrazione proposta è suggerita dal successivo testo della supplica.

[3] Il foglio è mutilo.

186.

3 giugno 1517, Roma

Trento
De promovendo

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Clemente Fabbri, presente in curia, che è tenuto a farsi conferire gli ordini sacri e il presbiterato in virtù del possesso delle chiese parrocchiali di S. Maria di Meano e S. Vigilio di Spormaggiore, delle quali è rettore, chiede la dispensa per poter ottenere tale promozione da qualsiasi antistite di sua scelta residente in curia in tre domeniche o giorni festivi anche *extra tempora*.

Nelle clausole si precisa che dovrà essere esaminato dall'arcivescovo di Durazzo e promosso dall'arcivescovo *Cavenen(sis)*. La supplica deve essere spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1568, f. 57v.

Petente

- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: rettore della parrocchiale di S. Vigilio di Spormaggiore (Trento); rettore della parrocchiale di S. Maria di Meano (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- *Cavenen(sis)*, arcivescovo.
- Fosco, Gabriele: arcivescovo di Durazzo.

187.

26 giugno 1517, Roma

Trento

Per devolutionem

Il cardinale Marco Cornaro chiede la commenda della chiesa parrocchiale di S. Giustina di Pieve di Bono, nella diocesi di Trento, vacante per resignazione del *magister N.* e devoluzione della provvista alla Sede Apostolica e occupata da *A.*, sedicente chierico e intruso, e la dispensa per tenere la parrocchiale unitamente alla chiesa di S. Maria *in Via Lata*, della quale è titolare, ed a tutti gli altri benefici, curati e non curati, secolari e regolari, e pensioni che già possiede e che otterrà in futuro.

Nelle clausole si precisa che le lettere potranno essere spedite in forma di dichiarazione di nullità e surrezione della provvista di tale chiesa e delle relative lettere apostoliche concesse ad *A.* per non aver indicato in tali lettere il vero valore della parrocchiale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1569, ff. 63v-64r.

Petente

- Cornaro, Marco: cardinale diacono di S. Maria *in Via Lata*, Cornaro.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Pieve di Bono (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Giustina, 200 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *A.* [*Stupa*, Antonio de]: chierico.
- *N.* [Gentilini, Giacomo Antonio]: *magister*; ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono.

188.

9 luglio 1517, Roma

Trento

Prorogatio

Giacomo Bannisio ha resignato la parrocchiale di S. Maria di Tassullo, nella diocesi di Trento, che è stata provvista d'autorità apostolica a Stefano Rosino. Dato che Rosino non ha potuto dare spedizione alle lettere apostoliche relative a tale resignazione e provvista, né ha provveduto a pubblicare la resignazione entro i sei mesi previsti dal diritto, gli è stata concessa una proroga di sei mesi ulteriori che ora sta per scadere. Siccome egli ritiene di non poter adempiere a tali oneri entro la scadenza del termine e dubita che in caso di decesso di Bannisio il beneficio possa essere dichiarato vacante per morte e non per resignazione, Rosino supplica il papa di concedergli altri sei mesi di tempo per procedere alla spedizione della concessione ricevuta, alla pubblicazione *in partibus* della resignazione e alla richiesta di prendere possesso della chiesa, così che se nel frattempo dovesse intercorrere il decesso di Bannisio il beneficio venga comunque dichiarato vacante per resignazione, in deroga alla clausola pontificia *de resignationibus publicandis infra sex menses in partibus et petendo etiam possessionem beneficiorum resignatorum ab eis ad quos pertinet*.

Nelle clausole si decreta che la proroga sia valida anche nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla rinuncia. Si stabilisce anche che la supplica venga spedita per *sola signatura* e che si debba giudicare secondo il tenore della stessa nonostante la clausola *quod non secundum supplicationes sed secundum litteras expeditas iudicetur*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1569, ff. 55v-56r.

Petente

- Rosino (*Rosinus*), Stefano: cubiculario pontificio; sollecitatore imperiale.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tassullo (Trento): parrocchiale di S. Maria.

Persona e/o ente coinvolti

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: rettore della parrocchiale di S. Maria di Tassullo.

189.

13 luglio 1517, Roma

Trento
Prorogatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dopo che Antonio Onorati ha ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale di Banale, nella diocesi di Trento, è sorta una causa di fronte all'uditore Giacomo Simonetta. Dato che Onorati, per la propria povertà e per alcuni impedimenti, non ha potuto rispettare i termini per la spedizione della causa e teme che ora ciò comporti la perdita dei diritti sul beneficio in conseguenza della clausola papale *infra annum expedire debeat de beneficiis certo modo impetratis*, egli supplica il papa di concedergli la proroga di un anno per dare spedizione a tale causa, come se il termine fissato dalla clausola citata avesse inizio in questo momento e non fosse già trascorso, in deroga alla clausola predetta.
La supplica deve essere spedita per *sola signatura* in considerazione della materia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1598, f. 62r.

Petente

- Onorati (*de Onoratis*), Antonio: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Tavodo in] Banale (Trento): parrocchiale.

Persona e/o ente coinvolti

- Simonetta, Giacomo: uditore.

190.

17 luglio 1517, Roma

Trento
Nova provisio

Giacomo Bannisio, che ha ricevuto dall'ordinario la provvista della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo nelle valli Giudicarie, in diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* del precedente titolare o per la privazione dello stesso da parte dell'ordinario, e l'ha accettata in virtù di lettere papali o forse di un'aspettativa speciale, facendosene concedere la commenda e prendendone forse anche possesso, chiede la nuova commenda del beneficio, nel dubbio che la prima non sia valida, e la facoltà

di conservarlo insieme al decanato della chiesa trentina ed agli altri benefici che già possiede o che riceverà in futuro.

Nelle clausole si precisa che la grazia viene concessa in forma di nuova commenda.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1571, ff. 101v-102r.

Petente

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; segretario imperiale; titolare della provvista della parrocchiale di S. Lorenzo [di San Lorenzo in Banale (?)] nelle valli Giudicarie (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [San Lorenzo in Banale (?) nelle] valli Giudicarie: parrocchiale di S. Lorenzo, 12 marche d'argento puro n.e.

191.

21 luglio 1517, Roma

Trento

Translatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Andrea Piperari, titolare di una pensione annua di 20 ducati d'oro di camera su di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, resignato dallo stesso Piperari e provvisto a Giovanni Guglielmi, con facoltà di trasferire la pensione a chi desideri senza necessità di chiedere l'ulteriore consenso a Guglielmi, intende consentire alla cassazione e traslazione di tale pensione, Bernardino Bertolotti chiede l'estinzione della pensione goduta da Piperari e la riserva di una nuova pensione di pari valore a proprio favore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1571, f. 9r.

Petente

- Bertolotti (*de Bertholotis*), Bernardino: chierico di Bologna; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 20 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Guglielmi (*de Guillelmis*), Giovanni: canonico della cattedrale di Trento; chierico (Trento).

- Piperari (*de Piperariis*), Andrea: ex canonico della cattedrale di Trento; chierico di Cremona; cubiculario pontificio; familiare pontificio; titolare di una pensione su un canonicato della cattedrale di Trento.

192.

27 luglio 1517, Roma

Trento
Prorogatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Antonio Onorati ha ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale di Banale, nella diocesi di Trento, con deroga alla prima parte della clausola *de annali possessore*. In seguito è sorta una vertenza per il beneficio tra Onorati e Paolo Somenzio, sedicente rettore della chiesa, che ha ottenuto la commissione della causa a un uditore delle cause del sacro palazzo, dando inizio all'esame della vertenza. Dato che Onorati a causa della guerra, della distruzione delle strade, della sua povertà non spera di riuscire a procurarsi la documentazione relativa ai propri diritti e dare spedizione alla causa entro l'anno stabilito da una regola di cancelleria emanata dal pontefice, chiede che tale termine sia prorogato di un ulteriore anno, così da non perdere i propri diritti e non incorrere nell'ammenda di 50 ducati stabilita dalla predetta regola, cui si chiede di derogare.
La supplica deve essere spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1598, f. 121v.

Petente

- Onorati (*de Onoratis*), Antonio: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Tavodo in] Banale (Trento): parrocchiale.

Persona e/o ente coinvolti

- Somenzio (*Somensius*), Paolo: chierico di Trento; rettore della parrocchiale di [Tavodo in] Banale.

193.

31 luglio 1517, Roma

Trento, Verona

Per obitum

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Antonio Flieger chiede la provvista della parrocchiale *in Vales*, nella diocesi di Trento o Verona, vacante per la morte *extra curiam* di Stefano *N.*

Nelle clausole si precisa che la chiesa risulta riservata in base alle costituzioni papali del 28 novembre 1514, 19 aprile 1515 e 29 aprile 1516 e si ordina che ciò sia detto nelle lettere. Si concede a Flieger anche la dispensa per potere detenere a vita la parrocchiale con uno o due benefici incompatibili, anche parrocchiali, a condizione che non siano più di due chiese parrocchiali.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1571, f. 291v.

Petente

- Flieger, Antonio: chierico di Trento o altra città o diocesi.

Oggetto delle richieste e concessioni

- *in Vales* (Trento o Verona): parrocchiale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.*, Stefano: ex detentore della parrocchiale *in Vales*.

194.

18 agosto 1517, Roma

Trento

Translatio pensionis

Giacomo Antonio Gentilini, ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono, nella diocesi di Trento, e titolare di una pensione di 40 ducati d'oro di camera sulla rendita del beneficio con facoltà di trasferire la pensione a chi voglia senza bisogno di ulteriore consenso di Carlo Soldo, suo successore nel beneficio, intende consentire alla cassazione di una parte di tale pensione, pari a 20 ducati, ed alla costituzione di una nuova pensione di pari ammontare a favore di Nicolò *Frosius*. Pertanto *Frosius* chiede al papa di cassare la pensione pagata da Soldo a Gentilini limitatamente a tale somma di 20 ducati e costituire con essa una nuova pensione a proprio favore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1574, ff. 50v-51r.

Petente
- *Frosius* (*Froxius*), Nicolò: chierico di Brescia.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Pieve di Bono (Trento), parrocchiale detta pieve di S. Giustina: pensione di 20 ducati d'oro di camera (porzione della pensione originaria trasferita da Giacomo Antonio Gentilini a Nicolò *Frosius*).
- Pieve di Bono (Trento), parrocchiale detta pieve di S. Giustina: pensione di 20 ducati d'oro di camera (porzione della pensione originaria conservata da Giacomo Antonio Gentilini).

Persone e/o enti coinvolti
- Gentilini (*de Gentilinis*), Giacomo Antonio: chierico (Brescia); ex detentore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono; titolare di una pensione sulla parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono.
- Soldo (*Soldus*), Carlo: chierico (Brescia); rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono.

195.

24 agosto 1517, Roma

Trento
Per contractum matrimonium

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Antonio Gaudenzi chiede la provvista della chiesa rurale di S. Caterina *extra et prope oppidum* di Arco, nella diocesi di Trento, vacante in seguito al matrimonio contratto *per verba de presenti* dal precedente rettore, Vinciguerra dei conti di Arco, e consumato.

Nelle clausole si precisa che la chiesa risulta riservata in base alle costituzioni papali del 28 novembre 1514, 19 aprile 1515 e 29 aprile 1516 e si stabilisce che ciò sia specificato nelle lettere.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1573, f. 253v.

Petente
- Gaudenzi (*de Gaudenzo*), Antonio: prete (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco *extra et prope oppidum* (Trento): chiesa rurale di S. Caterina, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arco, Vinciguerra dei conti di: conte d'Arco; rettore della chiesa rurale di S. Caterina *extra et prope oppidum* Arco.

196.

3 ottobre 1517, Montefiascone

Trento

Nova provisio

Giacomo Bannisio è stato istituito rettore della parrocchiale di Appiano, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* dell'ultimo possessore, dall'imperatore Massimiliano I, patrono del beneficio, e ne ha forse anche preso possesso. Ora, nel dubbio che l'istituzione imperiale non sia valida, il Bannisio chiede al papa la commenda del beneficio anche se la chiesa non risultasse di giuspatronato, ma riservata alla collazione papale perché resasi vacante in uno dei mesi indicati nelle costituzioni pontificie del 28 novembre 1514, 19 aprile 1515 e 29 aprile 1516 e la dispensa per tenere la parrocchiale insieme a tutti gli altri suoi benefici con e senza cura d'anime e a quelli che riceverà in futuro.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1579, f. 59v.

Petente

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: chierico (Curzola); consigliere imperiale; segretario imperiale; titolare della provvista della parrocchiale di Appiano (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Appiano (Trento): parrocchiale, 30 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Massimiliano I d'Asburgo: imperatore eletto; titolare del giuspatronato della parrocchiale di Appiano.

197.

15 ottobre 1517, Tarquinia

Trento

De promovendo

Il diacono Filippo *Mulser de Lania* chiede la licenza di farsi promuovere al presbiterato da un vescovo ordinario deputato in curia in una domenica o giorno festivo anche *extra tempora*.

Nelle clausole si precisa che dovrà essere esaminato dall'arcivescovo di Durazzo e promosso dall'arcivescovo di Crayna e si stabilisce che la supplica venga spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1579, f. 119v.

Petente

- *Mulser de Lania*, Filippo: diacono (Trento); porzionario perpetuo del preposito e del monastero di S. Michele di San Michele all'Adige (Trento) appartenente all'ordine dei canonici regolari di sant'Agostino.

Persone e/o enti coinvolti

- [*Centelles*, Giovanni Battista *de*:] arcivescovo di Crayna.
- [Fosco, Gabriele:] arcivescovo di Durazzo; sacrestano della cappella pontificia.

198.

22 ottobre 1517, Civitavecchia

Trento

Nova provisio seu perinde valere

Cristiano Stettner chiede la provvista del beneficio perpetuo semplice nella cappella di S. Giacomo maggiore apostolo nel cimitero della parrocchiale di Villazzano, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo* e il cui diritto di provvista è stato devoluto alla Sede Apostolica, benché risulti occupato da un intruso, Antonio Schwarzenberger, in forma di nuova provvista o *perinde valere* o nella forma che risulti più adatta allo scopo, in deroga alla fondazione del beneficio e ai diritti di giuspatronato che alcuni laici vantano su di esso.

Nelle clausole si precisa che la provvista è valida anche nel caso in cui la cappella risulti riservata al papa in virtù delle costituzioni papali del 28 novembre 1514, 19 aprile 1515 e 29 aprile 1516.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1581, f. 235r.

Petente

- Stettner, Cristiano: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Villazzano (Trento): beneficio perpetuo semplice nella cappella di S. Giacomo maggiore apostolo del cimitero della parrocchiale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Schwarzenberger (*Schwarzperger*), Antonio: chierico.

199.

24 ottobre 1517, Santa Severa

Trento[1]
Per obitum

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Antonio Flieger chiede la provvista del canonicato con prebenda della Alte Kapelle di Ratisbona, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni *Sturm*.

Nelle clausole si precisa che, dato che il beneficio si è reso vacante in uno dei mesi riservati al papa in base alla costituzione del 28 novembre 1514, estesa il 19 aprile 1515 e a quella del 29 aprile 1516, si debbano esprimere esplicitamente la riserva e la data della vacanza e se necessario si concede amplissima deroga a tali costituzioni *etiam si in illis caveatur quod non nisi per supplicationem s. v. signatam illis derogare censeatur*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1582, f. 12r-v.

Petente

- Flieger, Antonio: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Ratisbona: canonicato della Alte Kapelle (*ecclesia Veteris Capelle*), 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Sturm, Giovanni: ex detentore di un canonicato della Alte Kapelle (*ecclesia Veteris Capelle*) di Ratisbona.

[1] La supplica riguarda un beneficio situati nella diocesi di Ratisbona, ma la lettera indicata in margine è *T* e non *R*, come ci si attenderebbe: probabilmente si tratta di un errore dovuto alla circostanza che Flieger è chierico di Trento.

200.

6 novembre 1517, Roma

Trento
Si neutri

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Erasmo Stremberger, coinvolto in una vertenza beneficiaria di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo o a un suo luogotenente con Ludovico *de Ecclesia* per la chiesa parrocchiale di S. Floriano di Lizzana, nella diocesi di Trento, e i suoi annessi, beneficio vacante per la morte di Simone da Castellalto, avvenuta in curia o *extra curiam*[1], chiede la provvista del beneficio nel caso in cui la lite si risolva con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1585, f. 193v.

Petente

- Stremberger (*Strenberger*), Erasmo: chierico (Passavia).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lizzana (Trento): parrocchiale di S. Floriano, 20 marche d'argento n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Castellalto, Simone da: originario di Castellalto; ex detentore della parrocchiale di S. Floriano di Lizzana.
- *Ecclesia*, Ludovico *de*: chierico.

[1] Probabilmente il petente ignora se da Castellalto sia morto in curia o *in partibus*, infatti, tra le varie modalità per le quali il beneficio può essere vacante, elenca la morte in curia o *extra curiam* e nella seconda parte, tra le riserve generali che potrebbero interessare il beneficio, si elencano quelle per morte in curia e per familiarità col papa o con qualche cardinale.

201.

23 novembre 1517, Civitavecchia

Trento
Nova provisio

Giovanni Luchino Arnuzzi (*Io. Arnutius*)

Filippo Thun, che ha ricevuto la provvista ordinaria della parrocchiale di Fondo, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam et in partibus* di Guglielmo da Castelfondo, prendendo forse anche possesso del beneficio, chiede la nuova provvista della chiesa dubitando della validità di tale collazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1585, f. 24v.

Petente

- Thun (*de Thono*), Filippo: chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di Fondo (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Fondo: parrocchiale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Castelfondo, Guglielmo da: originario di Castelfondo (Trento); ex rettore della parrocchiale di Fondo.

202.

29 gennaio 1518, Roma

Trento, Coira
Nova provisio

Erasmo Stremberger che ha ricevuto la provvista apostolica od ordinaria delle parrocchiali di S. Floriano di Lizzana, nella diocesi di Trento, e di S. *N.* di Nauders, nella diocesi di Coira o forse in altra diocesi, vacanti per resignazione o per morte *extra curiam* dei precedenti titolari, prendendone forse anche possesso, chiede la nuova provvista dei benefici, anche se essi fossero sottoposti a riserva generale perché la vacanza è avvenuta nei mesi riservati alla collazione papale in base alle costituzioni pubblicate nella cancelleria apostolica del 28 novembre 1514, 19 aprile 1515 e 29 aprile 1516, temendo che la prima collazione non sia valida.

Nelle clausole si precisa che si deroga alla regola papale *quo ad hoc quod supplicatio motu proprio et manu propria s.v. signari debeat*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1590, f. 147r-v.

Petente

- Stremberger (*Strenberger*), Erasmo: chierico (Passavia); titolare della provvista della parrocchiale di S. *N.* [S. Valentino] di Nauders (Coira o altra diocesi); titolare della provvista della parrocchiale di S. Floriano di Lizzana (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Lizzana: parrocchiale di S. Floriano.
- Nauders: parrocchiale di S. *N.* [S. Valentino,] 20 marche d'argento puro n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

203.

29 gennaio 1518, Roma

Trento
Cessio

Vincenzo Fanzi (*V. Signinus*)

Simone Gentili è coinvolto in una lite di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo o a un suo luogotenente con Tommaso del Monaco, rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve dei Ss. Gervasio e Protasio, nella diocesi di Trento, per lo stesso beneficio, al quale entrambi asseriscono di avere diritto, lite per la quale è stata emanata la citazione e sono stati forse compiuti altri atti senza, però, giungere alla conclusione. Dato che Gentili intende cedere qualsiasi diritto su tale chiesa affinché Del Monaco ne mantenga il pacifico possesso, Del Monaco chiede che il papa ammetta la cessione, avochi a sé la causa dichiarandola conclusa e gli conceda la nuova provvista del beneficio in forma di nuova provvista *perinde vel etiam valere, gratie si neutri, si nulli, si alterius, surrogationis* o in qualsiasi altro modo sia più utile per il petente.

Nelle clausole si consente di precisare nelle lettere *et si dictus Simon litteris non confectis dummodo infra certum tempus expedirentur et tunc beneficium ipsum litigiosum non auferetur causam committi obtinuerit*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1591, f. 242v.

Petente

- Del Monaco (*de Monachis*), Tommaso [Denno, Tommaso da]: rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve dei Ss. Gervasio e Protasio [di Denno] (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Denno:] parrocchiale detta pieve dei Ss. Gervasio e Protasio, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Gentili (*de Gentilis*), Simone: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Ercole Rangoni; familiare pontificio.
- Rangoni, Ercole: cardinale diacono di S. Agata.

204.

13 marzo 1518, Roma

Trento
Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Antonio Schwarzenberger, che ha ricevuto dalla comunità e vicinia di Caldaro, titolare dei diritti di giuspatronato, la presentazione come titolare del beneficio perpetuo all'altare dei Tre Re nella parrocchiale della Beata Maria Vergine di Caldaro, in diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam et in partibus* di Girolamo da Belluno, con la successiva istituzione e presa di possesso, temendo che tali presentazione, istituzione e presa di possesso non siano valide, chiede al papa la nuova collazione del beneficio in deroga alla istituzione e fondazione dello stesso ed anche se esso risultasse sottoposto a riserva generale perché la sua vacanza si è verificata in uno dei mesi riservati al papa in base alle costituzioni pontificie pubblicate nella cancelleria apostolica il 28 novembre 1514, 19 aprile 1515 e 29 aprile 1516.

Nelle clausole si concede anche la deroga ai diritti di giuspatronato stante la precedente presentazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1596, f. 211v.

Petente

- Schwarzenberger (*Swarizperger*), Antonio: prete (Passavia); titolare della provvista del beneficio perpetuo all'altare dei Tre Re nella parrocchiale di S. Maria Vergine di Caldaro (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Caldaro: beneficio perpetuo all'altare dei Tre Re nella parrocchiale di S. Maria Vergine, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Belluno, Girolamo da: originario di Belluno; ex detentore del beneficio perpetuo all'altare dei Tre Re nella parrocchiale di S. Maria Vergine di Caldaro.

- Caldaro, comunità e vicinìa: titolare del giuspatronato del beneficio perpetuo all'altare dei Tre Re nella parrocchiale di S. Maria Vergine di Caldaro.

205.

17 aprile 1518, Magliana

Trento
Commissio

Filippo Trivulzio (*Phi. Trivultius*)

Stefano Gobbi chiede al papa di commettere a un giudice *in partibus* l'esame della causa che intende promuovere contro Antonio Thun, sedicente *canonicus*[1] del castello di Trento, e la comunità di Trento che gli hanno sottratto alcuni panni di lana del valore di 200 fiorini che stava conducendo in città sotto salvacondotto per venderli, dato che la forza degli avversari gli fa ritenere che non potrà avere giustizia a Trento, conferendo al giudice la potestà di citare e inibire.

La grazia deve essere spedita per breve se il valore dei beni non supera i 200 ducati, altrimenti per lettera.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. S. Petri ad vincula*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1603, f. 74v.

Petente

- Gobbi (*de Gobbis*), Stefano: originario di Salò (Brescia).

Persone e/o enti coinvolti

- Thun (*de Ton*), Antonio: canonico (ma capitano) del castello di Trento.
- Trento, comunità e uomini.

[1] *Canonicus* è probabilmente un *lapsus calami* per capitano.

206.

6 maggio 1518, Roma

Trento
Cessio

Giovanni Luchino Arnuzzi (*Io. Arnutius*)

Dato che Brunetto Orioli, coinvolto in una vertenza di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo per l'arcipretura della chiesa detta pieve di S. Lorenzo di Lomaso, nella diocesi di Trento, della quale ha ricevuto la provvista ordinaria o apostolica, intende cedere i propri diritti riguardo al beneficio, egli e Antonio di Giacomo

di Giovanni da Agrone da Arco chiedono l'ammissione della rinuncia, la surroga di Antonio nei diritti goduti da Orioli e nella lite relativa al beneficio, nella stessa posizione in cui Orioli si trovava prima della cessione, la concessione a da Agrone del possesso del beneficio se ne aveva goduto anche Orioli, e la costituzione di una pensione annua di 50 fiorini d'oro di camera a favore del cedente, il tutto in deroga alla clausola pontificia *de non surrogando collitigantes quia non in potentiorem*.

Nelle clausole si deroga al giuspatronato di laici che grava sul beneficio in considerazione della lite.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1606, f. 165r-v.

Petenti

- Agrone, Antonio di Giacomo di Giovanni da: di Arco (Trento); originario di Agrone (Trento); chierico (Trento).
- Orioli (*de Oriolis*), Brunetto (*Brunorius*): chierico di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Lomaso (Trento): arcipretura della chiesa detta pieve di S. Lorenzo, 100 ducati d'oro di camera n.e.
- Lomaso, arcipretura della chiesa detta pieve di S. Lorenzo: pensione di 50 fiorini d'oro di camera.

207.

8 maggio 1518, Roma

Trento
Certo modo

Giovanni Luchino Arnuzzi (*Io. Arnutius*)

Paolo Somenzio chiede la provvista del priorato senza cura d'anime di S. Maria di Campiglio in val Rendena, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo* e il cui diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza.

Nelle clausole si dispone che, nel caso in la chiesa non risulti eretta in beneficio perpetuo, si possa procedere all'erezione della stessa in chiesa non curata ed alla dotazione del beneficio con i beni a ciò destinati; che di tale erezione sia dato incarico all'ordinario e che essa avvenga senza pregiudizio di alcuno. Si precisa che la chiesa risulta occupata da un possessore *annalis*, del quale nelle lettere si indicheranno nome, cognome, grado di nobiltà e ragione per cui non gli spetta alcun diritto al beneficio, con deroga alla clausola *de annali possessore*. Si potrà, inoltre, specificare nelle lettere se essa avesse anche funzione di ospedale e se alcuni beni e frutti della chiesa siano stati usurpati da laici o da confratelli della chiesa stessa.

E inoltre, nel caso in cui il beneficio abbia natura ospedaliera, si stabilisce che venga commesso secondo il dettato della costituzione di papa Clemente V edita al Concilio di Vienne.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1607, ff. 149v-150r.

Petente

- Somenzio (*Somentius*), Paolo: chierico di Cremona.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Madonna di] Campiglio (*de Campeio*) in val Rendena (Trento): chiesa detta priorato di S. Maria, 300 ducati d'oro di camera n.e.

208.

13 maggio 1518, Roma

Trento
Cessio

Vincenzo Carafa, arcivescovo di Napoli, intende resignare o cedere l'arcidiaconato di Trento, dignità capitolare, e le parrocchiali di S. Maria di Mezzocorona e dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro in val di Non, entrambe nella diocesi di Trento, che ha avuto per concessione e dispensa apostolica in titolo o in commenda. Pertanto Carafa e il *magister* Uberto Gambara supplicano il papa che, in deroga a qualsiasi unione, riserva, aspettativa, concessione, *motu proprio* o altra grazia concessa riguardo a tali benefici, voglia approvare la cessione, provvedere l'arcidiaconato, che gode di dignità ma non è la dignità maggiore dopo la pontificale, e le parrocchiali – benefici sui quali grava una pensione annua non superiore ai 32 ducati d'oro concessa a un ecclesiastico non precisato – a Gambara, anche se l'arcidiaconato risultasse essere un beneficio curato e provvisto di diritti giurisdizionali, concedendogli anche la dispensa per tenere a vita tali benefici, anche se incompatibili. Chiedono inoltre che a Carafa sia riservata una pensione annua di 200 ducati, esente da ogni sussidio, decima o tributo e che non possa mai essere ridotta, nemmeno da parte dei successori di Gambara, pensione della quale Carafa possa godere insieme a tutti gli altri benefici e pensioni che già possiede, di cui 190 ducati sulla rendita del monastero di S. Lorenzo di Cremona, commendato a Gambara, altri 10 ducati sulla prepositura della chiesa di S. Lorenzo di Verolanuova, nella diocesi di Brescia, tenuta in titolo da Gambara, con facoltà per Carafa di trasferire la pensione a chi vorrà senza ulteriore consenso da parte di Gambara. Se Gambara, poi, ometterà di pagare la pensione, il valore di questa raddoppierà passando a 400 ducati d'oro di camera, inoltre Carafa potrà avere la commenda della predetta prepositura di S. Lorenzo. Infine i petenti chiedono che a Carafa sia concesso il diritto di regresso

all’arcidiaconato e alle parrocchiali in caso di morte di Gambarao vacanza dei benefici e che in tal caso egli li riabbia in commenda con facoltà di tenerli insieme a tutti gli altri suoi benefici. Acconsente a tutto ciò Matteo Ugoni, vescovo di Famagosta, che detiene una pensione annua di 200 ducati sulla prepositura citata e il diritto di regresso sulla stessa in caso di mancato pagamento della pensione, pensione che viene confermata, così come altre pensioni che gravassero sui benefici a condizione che la loro somma non superi rispettivamente la metà della rendita del monastero e i due terzi di quella della prepositura.

Nelle clausole si precisa che l’annullamento del diritto di regresso di Matteo Ugoni alla prepositura è concesso per *sola signatura* e si concede in forma graziosa l’unione delle parrocchiali tra loro e all’arcidiaconato per la vita di Gambara.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1606, ff. 283r-284r.

Petenti

- Carafa (*Caraffa*), Vincenzo: arcivescovo di Napoli; detentore della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non (Trento); detentore della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona (Trento); detentore dell’arcidiaconato della cattedrale di Trento.
- Gambara (*de Gambara*), Uberto: chierico di Brescia; commendatario del monastero di S. Lorenzo di Cremona appartenente all’ordine di san Benedetto o ad altro ordine; detentore della prepositura della chiesa di S. Lorenzo di Verolanuova (*Verole Algesti*) (Brescia); *magister*; notaio pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Mezzocorona: parrocchiale di S. Maria.
- [Sanzeno in] val di Non: parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro.
- Trento: arcidiaconato della cattedrale, 200 ducati d’oro di camera n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).
- Verolanuova (*Verole Algesti*): prepositura della chiesa di S. Lorenzo, 450 ducati d’oro di camera n.e.
- Mezzocorona, parrocchiale di S. Maria (e arcidiaconato della cattedrale di Trento; parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non): pensione di 32 ducati d’oro di camera.
- [Sanzeno in] val di Non, parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro (e arcidiaconato della cattedrale di Trento; parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona): pensione di 32 ducati d’oro di camera.
- Trento, arcidiaconato della cattedrale (e parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona; parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non): pensione di 32 ducati d’oro di camera.
- Cremona, monastero di S. Lorenzo appartenente all’ordine di san Benedetto o ad altro ordine: pensione di 190 ducati d’oro di camera.
- Verolanuova, prepositura della chiesa di S. Lorenzo: pensione di 10 ducati d’oro di came-

ra (ammontare complessivo della pensione: 200 ducati d'oro di camera, da raddoppiare qualora ne venga omesso il pagamento).
- Verolanuova, prepositura della chiesa di S. Lorenzo: pensione di 200 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- Ugoni, Matteo: titolare di una pensione sulla prepositura della chiesa di S. Lorenzo di Verolanuova (*Verole Algesti*); vescovo di Famagosta.

209.

15 maggio 1518, Roma

Trento
Cessio

Giovanni Luchino Arnuzzi (*Io. Arnutius*)

È in corso una vertenza di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo o a un suo luogotenente tra Brunetto Orioli e certi suoi avversari riguardo all'arcipretura della chiesa di S. Lorenzo di Lomaso, nella diocesi di Trento, della quale, vacante *certo modo*, Brunetto aveva ricevuto la provvista d'autorità apostolica od ordinaria. Dato che Orioli intende cedere la predetta lite e ogni diritto che gli competa riguardo a tale beneficio, egli e Francesco del conte Antonio d'Arco, rettore o commendatario della parrocchiale detta pieve della Beata Maria di Villa Lagarina, nella diocesi di Trento, *potentior* di Orioli, supplicano il papa di ammettere la cessione; surrogare Francesco d'Arco in tutti i diritti che Orioli poteva vantare riguardo all'arcipretura; conferirgli e provvedergli tale diritto; consentire a Francesco di proseguire la causa dalla stessa posizione in cui si trovava Orioli al momento della cessione, come se tale cessione non fosse avvenuta e concedergli il possesso del beneficio se Orioli ne godeva; provvedergli l'arcipretura o surrogarlo nei diritti sulla stessa; concedergli dispensa, nel caso gli venisse provvista l'arcipretura predetta in virtù delle lettere che devono essere redatte, per tenere contemporaneamente a vita tale beneficio e la parrocchiale che già detiene, oppure con uno solo di essi poterne ricevere un altro, o senza di essi due altri benefici curati o altrimenti incompatibili, anche se si trattasse di chiese parrocchiali o vicarìe perpetue, dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici anche curati ed elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane e collegiate, nel caso in cui ne entrasse canonicamente in possesso; riservare a Orioli una pensione annua vitalizia di 50 fiorini renani d'oro sulla rendita dell'arcipretura.

Nelle clausole si precisa che Francesco d'Arco potrà avere il primo beneficio incompatibile, qualificato come precisato nella supplica, all'età di diciott'anni e il secondo, similmente qualificato, a 20. Si deroga al giuspatronato sul beneficio in considerazione della lite. Dato che Francesco è in difetto d'età, avendo dodici anni, e detiene l'altra parrocchiale in commenda fino ai diciott'anni e poi l'avrà in titolo, si potrà precisarlo nelle lettere ed avendo egli meno di diciott'anni avrà anche l'ar-

cipretura in commenda fino a tale età, quindi in titolo, con dispensa per il difetto d'età e riguardo alla dispensa per il possesso di due benefici incompatibili *attento quod pro nobili de comitum genere procreato experiri valeant*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1608, f. 241r.

Petenti

- Arco, Francesco di Antonio dei conti di: conte d'Arco (Trento); rettore o commendatario della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Villa [Lagarina] in val Lagarina (Trento).
- Orioli (*de Oriolis*), Brunetto (*Brunorius*): chierico di Trento o altra diocesi; titolare della provvista dell'arcipretura della chiesa di S. Lorenzo di Lomaso (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Lomaso: arcipretura della chiesa di S. Lorenzo, 90 ducati d'oro di camera n.e.
- Lomaso, arcipretura della chiesa di S. Lorenzo: pensione di 50 fiorini renani d'oro.

210.

20 maggio 1518, Roma

Trento
Indultum

Margherita Todeschina da Trento chiede la licenza di recarsi in pellegrinaggio oltremare e in Terra Santa.
La supplica deve essere spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1607, f. 10r.

Petente

- Todeschina da Trento (*Todeschina Trentina*), Margherita, originaria di Trento.

211.

21 maggio 1518, Roma

Trento
Cessio

Dato che Giovanni Matteo Sartori intende cedere un canonicato con prebenda

della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Andrea Faccini e di Giovanni *Cuetz* e forse oggetto di una lite, senza averne forse preso possesso, Geminiano da Fiorano chiede la conferma della cessione o resignazione, la provvista del beneficio a proprio favore anche nel caso fosse oggetto di una lite in deroga alla clausola *de non surrogando* e la costituzione di due pensioni sui frutti del beneficio, esenti da qualsiasi decima, imposizione e sussidio, la prima di 12 ducati d'oro di camera a favore di Giovanni *Schurman*, la seconda di 30 ducati d'oro di camera a favore di Paolo Magnavacca, da pagarsi entrambe il giorno di san Giovanni Battista rispettivamente a Roma e a Bologna. Le due pensioni non superano il valore della metà della rendita del beneficio in caso di residenza. In caso di omesso pagamento della pensione i due titolari della stessa avranno diritto di ingresso o regresso al beneficio.

Nelle clausole si concede a *Schurman* e a Magnavacca la facoltà di trasferire la propria pensione a qualsiasi persona ecclesiastica a loro scelta senza chiedere il nuovo consenso al titolare del beneficio a condizione che la traslazione sia compiuta almeno due mesi prima della loro morte, altrimenti sarà priva di valore. Si potrà precisare nelle lettere se esistono altre pensioni sui redditi del beneficio, a favore di chi e di che ammontare, che non pregiudicheranno la validità delle presenti a condizione che l'ammontare complessivo non superi i 42 ducati d'oro di camera ovvero la metà della rendita. Si decreta che le lettere che saranno redatte riguardo alle grazie ora concesse abbiano valore come se l'aspettativa fosse stata intimata ora *cum decreto quod littere super presentibus conficiende perinde valere et vigere ac si nunc expectativa ac processus desuper fulminatus foret et dicto Geminiano resignes realiter ex tunc ipse personali intimate essent habeanturque pro sufficienter intimate cum derogatione clausole in quarumcumque cedite latissime extendendo etsi per quoscumque iudices et commissarios, etiam Sancte Romane Ecclesie cardinales et sacri palatii apostolici causarum auditores, in quavis instantia pronunciari iudicari sententiam et diffiniri debere sublata eis etc. quatenus alia interpretandi facultate ac irritum esse* e se non ci sono altre pensioni le presenti non potranno essere ridotte perché non superano la metà della rendita in caso di residenza.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1610, f. 131r-v.

Petente

- Fiorano, Geminiano da: originario di Fiorano Modenese (Modena); chierico di Roma; *scolaris* (Modena).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 30 ducati d'oro di camera.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 12 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Accolti, Pietro: cardinale prete di S. Eusebio, Anconetano.
- *Cuetz*, Giovanni: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Faccini (*Faxinus*), Andrea: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Magnavacca (*de Mangavacca*), Paolo: chierico (Modena).
- Sartori, Giovanni Matteo: arcivescovo di Santa Severina.
- *Schurman*, Giovanni: chierico di Münster; familiare cardinalizio di Pietro Accolti; familiare pontificio.

212.

28 maggio 1518, Roma

Brescia[1]

Commissio

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

Stefano Gobbi intende muovere causa contro Cristoforo Thun e contro la comunità di Trento per avergli sottratto una certa quantità di panni di lana del valore non superiore a duecento fiorini d'oro di camera che stava portando in città sotto salvacondotto vescovile per venderli. Dato che per la potenza degli avversari egli dubita di poter ottenere giustizia a Trento, chiede al papa di commettere la vertenza ad alcuni probi viri abitanti *in partibus*, con potestà di citare gli avversari e tutti gli eventuali cointeressati anche per pubblico editto, di inibire i predetti e chiunque altro fosse opportuno sotto minaccia di censure ecclesiastiche e di fare quant'altro necessario ed utile.

La grazia deve essere spedita per breve *supplicatione introclusa* data l'estrema povertà del petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. S. Petri ad vincula*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1609, f. 104v.

Petente

- Gobbi (*de Gobbis*), Stefano: originario di Salò (Brescia).

Persone e/o enti coinvolti

- Thun (*de Ton*), Cristoforo: capitano del castello di Trento.
- Trento, comunità.

[1] Il petente proviene dalla diocesi di Brescia, ma la supplica si riferisce a fatti avvenuti a Trento; un'altra supplica (scheda 205) attinente alla stessa vicenda reca invece l'iniziale *T*.

213.

28 maggio 1518, Roma

Trento
Cessio

Vincenzo Fanzi (*V. Signinus*)

Dato che Giovanni Matteo Sartori intende cedere un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte di Andrea Faccini, senza averne forse preso possesso, Geminiano da Fiorano chiede la conferma della cessione o resignazione del beneficio, la provvista del canonicato a proprio favore anche se risultasse oggetto di una lite, in tal caso in deroga alla clausola *de non surrogando* e agli statuti della chiesa trentina, anche *de canonicorum numero determinato*, e la costituzione di due pensioni sui frutti del beneficio, esenti da qualsiasi decima, imposizione e sussidio, la prima di 9 ducati d'oro di camera a favore di Giovanni *Schurman*, la seconda di 15 ducati d'oro di camera a favore di Paolo Magnavacca, da pagarsi entrambe il giorno di san Giovanni Battista rispettivamente a Roma e a Bologna.

Nelle clausole si consente di precisare nelle lettere se esistono altre pensioni sulla rendita del beneficio, a favore di chi e di quale ammontare, che non pregiudicheranno la validità delle presenti se l'ammontare complessivo di tutte le pensioni, comprese le presenti, non supererà i 24 ducati d'oro di camera ovvero la metà della rendita del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1610, ff. 41v-42r.

Petente

- Fiorano, Geminiano da: originario di Fiorano Modenese (Modena); chierico di Roma; *scolaris* (Modena).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 15 ducati d'oro di camera.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 9 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Accolti, Pietro: cardinale prete di S. Eusebio, Anconetano.
- Faccini (*Facinus*), Andrea: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Magnavacca (*de Magnavacca*), Paolo: chierico di Modena.
- Sartori, Giovanni Matteo: arcivescovo di Santa Severina.
- *Schurman* (*Schruman*), Giovanni: chierico di Münster; familiare cardinalizio di Pietro Accolti; familiare pontificio.

214.

14 giugno 1518, Roma

Trento

Si neutri

Erasmo Stremberger, coinvolto in una lite con Ludovico *de Ecclesia* di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo per la parrocchiale di S. Floriano di Lizzana nella diocesi di Trento, vacante per la morte di Simone da Castellalto, chiede che gli sia accordata la provvista del beneficio nel caso in cui la sentenza determini che nessuno dei contendenti abbia diritto a conseguirlo.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1613, f. 225r.

Petente

- Stremberger (*Strenberger*), Erasmo: chierico (Passavia).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lizzana (Trento): parrocchiale di S. Floriano, 20 marche d'argento n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Castellalto, Simone da: originario di Castellalto; ex detentore della parrocchiale di S. Floriano di Lizzana.
- *Ecclesia*, Ludovico *de*: chierico.

215.

19 giugno 1518, Roma

Trento

Nova provisio

Giovanni Cristoforo Nagelpeck, che ha ricevuto la provvista della chiesa parrocchiale di S. *N. de Gardembo*, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di *N.* o in altro modo, per mano di Marco *Caramolus*, nunzio apostolico *in hac partibus*, avente autorità di conferire la chiesa per lettere apostoliche, prendendone forse anche possesso, chiede la nuova provvista del beneficio, nel dubbio che la prima non sia valida, anche se il beneficio risultasse sottoposto a riserva generale in quanto la sua vacanza si è verificata in uno dei mesi riservati alla collazione pontificia in base alle costituzioni papali del 29 novembre 1514, 19 aprile 1515 e 29 aprile 1516.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1609, ff. 301v-302r.

Petente

- Nagelpeck (*Nagelwiecklus de Peramdoff*), Giovanni Cristoforo: originario di Perasdorf; rettore della parrocchiale di S. *N.* [Ss. Felice e Fortunato (?)] *de Gardembo* [in val di Gardumo (?)] (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- *de Gardembo* [val di Gardumo (?)]: parrocchiale di S. *N.* [Ss. Felice e Fortunato (?),] 12 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *Caramolus*, Marco: nunzio apostolico.
- *N.*: ex detentore della parrocchiale di S. *N.* [Ss. Felice e Fortunato (?)] *de Gardembo* [in val di Gardumo (?)].

216.

5 luglio 1518, Roma

Trento

Per privationem

Ludovico dei conti di San Bonifacio riceve la provvista della parrocchiale di S. Maria di Tione, nella diocesi di Trento, vacante per la privazione del cardinale Adriano Castellesi.

Nelle clausole si concede, inoltre, a San Bonifacio una dispensa per sei mesi per il possesso di benefici incompatibili.

Fiat motu proprio.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1614, f. 143v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tione (Trento): parrocchiale di S. Maria, 50 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Castellesi da Corneto,] Adriano: cardinale prete di S. Crisogono; ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Tione.
- San Bonifacio, Ludovico dei conti di: chierico di Padova; conte di San Bonifacio; cubiculario segreto pontificio.

217.

11 agosto 1518, Roma

Trento

Licentia testandi

Giacomo Bannisio chiede la licenza di poter disporre liberamente per testamento o donazione *inter vivos* dei beni da lui legittimamente acquisiti sia in ragione delle chiese, monasteri o altri benefici che detiene e che otterrà in futuro, sia in altri modi, per qualsiasi somma egli desideri, e di poterli destinare sia a usi pii, che non pii e laici, disponendone a favore di qualsiasi suo consanguineo, servitore, o altra persona.

Nelle clausole si precisa che la licenza viene concessa fino alla somma massima di 200.000 ducati. La grazia viene spedita per breve apostolico e con opportuna deputazione di esecutori.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1647, f. 80r.

Petente

- Bannisio (*de Bannissiis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; segretario imperiale.

218.

23 settembre 1518, Viterbo

Trento

Per obitum

Giovanni Andrea dei conti di Gambarana, uditore di Giovanni Giacomo Gambarana, riceve la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento e delle tre chiese parrocchiali di S. Pietro, S. Nicolò e S. Prospero, nelle diocesi di Trento e Feltre[1], vacanti per la morte di Antonio da Valsugana, avvenuta a Rignano, entro due diete di distanza dalla sede della curia pontificia.

Nelle clausole si riservano due pensioni di 20 ducati l'una sulle rendite dei benefici oggetto della provvista a favore dei familiari pontifici Giacomo *Gratinus* e Giovanni *Theobaldi*, pensioni libere ed esenti e che non possano essere ridotte nemmeno se superano la metà delle rendite, in deroga alla clausola *de presenti consensu*, con facoltà di trasferirle a una o più persone a loro scelta.

Fiat motu proprio.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1629, ff. 230v-231r.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale.
- (Trento o Feltre): parrocchiale di S. Nicolò.
- (Trento o Feltre): parrocchiale di S. Pietro.
- (Trento o Feltre): parrocchiale di S. Prospero, 150 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei quattro benefici).
- Trento, canonicato della cattedrale (e parrocchiale di S. Nicolò; parrocchiale di S. Pietro; parrocchiale di S. Prospero): due pensioni di 20 ducati d'oro di camera.
- (Trento o Feltre), parrocchiale S. Nicolò (e canonicato della cattedrale; parrocchiale di S. Pietro; parrocchiale di S. Prospero): due pensioni di 20 ducati d'oro di camera.
- (Trento o Feltre), parrocchiale S. Pietro (e canonicato della cattedrale; parrocchiale S. Nicolò; parrocchiale di S. Prospero): due pensioni di 20 ducati d'oro di camera.
- (Trento o Feltre), parrocchiale S. Prospero (e canonicato della cattedrale; parrocchiale S. Nicolò; parrocchiale S. Pietro): due pensioni di 20 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Gambarana, Giovanni Andrea dei conti di (*Iohannes Andrea ex comitibus Gambarane*): chierico (Pavia); *iuris utriusque doctor*; uditore di Giovanni Giacomo Gambarana.
- Gambarana, Giovanni Giacomo: governatore di Roma; vescovo eletto di Albenga.
- *Gratinus*, Giacomo: familiare pontificio.
- *Theobaldi*, Giovanni: familiare pontificio.
- Valsugana (*de Valle Suana*), Antonio da: originario della Valsugana; ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; ex detentore delle parrocchiali di S. Nicolò, S. Pietro e S. Prospero.

[1] Dagli atti della visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579) nella diocesi di Trento ci sono parrocchiali dedicate S. Pietro a Trento e a Povo, S. Nicolò è attestato solo a Castelfondo. S. Prospero potrebbe, invece, trovarsi a Borgo Valsugana.

219.

5 ottobre 1518, Montefiascone

Trento

Nova provisio

Erasmo Stremberger ha ottenuto una prima provvista delle parrocchiali di *N.* e di *N.*, nelle diocesi di Trento e Bressanone[1], e ha tenuto pacificamente per oltre un anno almeno una di esse, ma ha omesso di farsi ordinare sacerdote entro l'anno previsto malgrado non esistessero impedimenti, e ha forse anche lasciato scadere una proroga che gli era stata concessa, continuando tuttavia a mantenere il possesso dei benefici, pur senza riscuoterne la rendita. Dato che le chiese risultano ora nuovamente vacanti a causa della sua mancata promozione e che Stefano Rosino, che pure in passato aveva ottenuto la provvista di tali benefici, intende resignare gli stessi senza che sia avvenuta la redazione delle lettere apostoliche e cedere qualsiasi

diritto egli possa vantare riguardo a tali benefici, Stremberger chiede la provvista delle due parrocchiali, anche se risultassero sottoposte a riserva generale perché la loro vacanza si è verificata in uno dei mesi riservati alla provvista apostolica in base alle costituzioni pontificie del 28 novembre 1514, 19 aprile 1515 e 29 aprile 1516, così che possa continuare a detenerle in titolo o riprenderle, e l'assoluzione da eventuali irregolarità commesse nell'anno e più in cui le ha tenute pur privo del sacerdozio, che gli viene concessa.

Nelle clausole si precisa che viene accordata al petente la grazia richiesta dato che durante l'indebita detenzione dei benefici non ne ha riscosso la rendita e gli si concede anche la dispensa per la detenzione di benefici incompatibili nel caso non l'abbia già ottenuta.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1625, f. 71r-v.

Petente

- Stremberger, Erasmo: chierico (Passavia); ex detentore della parrocchiale di *N.* (Trento); ex detentore della parrocchiale di *N.* (Bressanone).

Oggetti delle richieste e concessioni

- *N.*: parrocchiale.
- *N.*: parrocchiale, 24 marche d'argento puro n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- Rosino (*Rosinus*), Stefano: canonico della cattedrale di Trento; cubiculario pontificio; titolare della provvista delle parrocchiali di *N.* e di *N.*.

[1] La parrocchiale in diocesi di Trento potrebbe essere S. Floriano di Lizzana, della quale Stremberger risulta rettore il 4 agosto 1516 (scheda 163).

220.

19 ottobre 1518, Tarquinia

Trento

Per obitum

Il papa provvede *motu proprio* al cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena la cappellania perpetua all'altare della SS. Trinità e di S. Antonio nella cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Simone Gentili, suo familiare, con facoltà di conservarla insieme a tutti gli altri benefici che già possiede.

Concessum motu proprio in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1629, f. 294v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare della SS. Trinità e di S. Antonio nella cattedrale, 24 ducati n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Dovizi da Bibbiena,] Bernardo: cardinale diacono di S. Maria *in Porticu*.
- Gentili (*de Gentilis*), Simone: ex detentore della cappellania perpetua all'altare della SS. Trinità e di S. Antonio nella cattedrale di Trento; familiare cardinalizio di Bernardo Dovizi da Bibbiena.

221.

21 ottobre 1518, Roma

Trento
Cassatio

Giovanni Francesco Poliasca (*Io. Poliasca*)

Dato che Ludovico *de Ecclesia*, titolare di una pensione di 20 ducati d'oro di camera sulla parrocchiale di S. Stefano di Mori, nella diocesi di Trento, è disposto a consentire all'estinzione di tale pensione previo pagamento anticipato da parte di Girolamo Arrivabeni, rettore della parrocchiale, della somma pari a cinque anni della pensione stessa, Arrivabeni chiede l'estinzione della pensione riscossa da *de Ecclesia* sulla rendita di tale beneficio.

La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1628, ff. 185v-186r.

Petente

- Arrivabeni (*de Arivabonis*), Girolamo [*senior*]: chierico (Brescia); familiare cardinalizio di Leonardo Grosso Della Rovere; familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Stefano di Mori (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mori, parrocchiale di S. Stefano: pensione di 20 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- *Ecclesia*, Ludovico *de*: chierico di Asti; familiare cardinalizio di Giulio de'Medici; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Stefano di Mori.
- Grosso Della Rovere, Leonardo: cardinale prete di S. Pietro in Vincoli.
- Medici, Giulio de': cardinale prete di S. Lorenzo in Damaso; vicecancelliere.

222.

22 ottobre 1518, Civitavecchia

Trento
Per devolutionem

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Evangelista Pellegrini chiede la provvista della parrocchiale di S. Giustina di Pieve di Bono, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo* e il cui diritto di provvista è pervenuto alla Sede Apostolica per devoluzione, in deroga alla clausola *de annali possessore*.

Nelle clausole si afferma che il detentore del beneficio, il cui nome e cognome sarà indicato nelle lettere, ha commesso qualche crimine per il quale merita di esserne privato e che perciò si può dare spedizione alle lettere di privazione e a quelle di provvista della chiesa, vacante per privazione, con la deroga sopra citata.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1632, ff. 169v-170r.

Petente

- Pellegrini (*de Pellegrinis*), Evangelista: chierico di Verona; familiare cardinalizio di Marco Cornaro.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Pieve di Bono (Trento): parrocchiale di S. Giustina, 200 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- [Cornaro,] Marco: cardinale diacono di S. Maria *in Via Lata*.

223.

31 ottobre 1518, Roma

Trento
Resignatio

Dato che Bartolomeo Zambelli intende resignare due cappellanie all'altare di S. Stefano e all'altare di S. Gottardo nella cattedrale di Trento, tra loro unite in perpetuo, egli e Giovanni Battista Faccini chiedono la conferma della resignazione e la provvista dei benefici a Faccini, con riserva dell'intera rendita a favore di Zambelli a titolo di pensione, con decreto che nessuno possa molestarlo nella riscossione di tale rendita, e diritto di regresso in caso di morte di Faccini o di vacanza dei benefici per qualsiasi altra causa.

Nelle clausole si decreta che se le cappellanie non risultassero unite in perpetuo, ma solo per un periodo ormai terminato, o non fossero mai state unite, vengano unite ora a vita del loro titolare, oppure si conceda dispensa al titolare per tenerle insieme a vita; si autorizza l'eventuale estinzione della pensione previo pagamento anticipato di una certa somma, non specificata, e per questa parte si stabilisce che la grazia venga spedita per *sola signatura*; si precisa che nelle lettere si potrà indicare che la rendita dei benefici non supera gli 8 ducati.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1627, f. 280r-v.

Petenti

- Faccini (*de Facinis*), Giovanni Battista: prete di Trento.
- Zambelli (*de Zambellis*), Bartolomeo: cappellano perpetuo all'altare di S. Gottardo nella cattedrale di Trento (*in canonica Trentina*); cappellano perpetuo all'altare di S. Stefano nella cattedrale di Trento (*in canonica Trentina*); familiare cardinalizio di Leonardo Grosso Della Rovere; prete (Mantova); scrittore della Penitenzieria apostolica.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Gottardo nella cattedrale (*in canonica Trentina*).
- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Stefano nella cattedrale (*in canonica Trentina*), 12 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).
- Trento, cappellania perpetua all'altare di S. Gottardo nella cattedrale: pensione pari all'intera rendita del beneficio.
- Trento, cappellania perpetua all'altare di S. Stefano nella cattedrale: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

Persona e/o ente coinvolti

- Grosso Della Rovere, Leonardo: cardinale prete di S. Pietro in Vincoli.

224.

7 novembre 1518, Roma

Trento

Cessio

Giacomo Bannisio aveva ottenuto per *motu proprio* papale la provvista del primo canonicato con prebenda vacante nella cattedrale di Trento e l'unione di tale canonicato al decanato della chiesa trentina di cui è titolare. Quando è venuto a vacare un canonicato della cattedrale per la morte *extra curiam* di Michele Briosi, Odorico Costede ha preso possesso del beneficio per provvista ordinaria. Ne è seguita una vertenza di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo apostolico, conclusasi con un accordo tra le parti per intervento di un alto prelato e col consenso del papa. In virtù di tale accordo, Bannisio e Costede chiedono l'ammissione della

cessione dei propri diritti sul beneficio effettuata da Bannisio nelle mani del papa e di Costede, l'estinzione della lite, la concessione del canonicato a Costede anche se il beneficio risultasse sottoposto a riserva generale in quanto alcuni sostengono che il defunto Briosi era familiare di un cardinale ora defunto, la riserva a favore di Bannisio di una pensione annua di 24 ducati d'oro in oro di camera da pagarsi per metà sulla rendita del canonicato e per metà sulla rendita della parrocchiale dei Ss. Leonardo e Margherita di Castelnuovo Valsugana, nella diocesi di Feltre, con facoltà di trasferirla totalmente o in parte a una o più persone.

Nelle clausole si decreta che la pensione non potrà mai essere ridotta a una somma inferiore alla metà della rendita; si precisa che Bannisio potrà traslare la pensione ricorrendo a qualsiasi ordinario del luogo, persona ecclesiastica costituita in dignità, antistite o canonico di qualsiasi cattedrale senza necessità di chiedere il consenso di Costede; il papa accorda inoltre a Bannisio la facoltà di regresso al beneficio in caso di omissione del pagamento della pensione da parte di Costede o dei successori e stabilisce che l'unione tra il canonicato e il decanato venga sciolta in forma graziosa.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1627, ff. 216v-217r.

Petenti

- Bannisio (*Bannistius*), Giacomo: chierico di Curzola; decano della cattedrale di Trento; segretario imperiale.
- Costede (*Custode*), Odorico: chierico di Trento; detentore della parrocchiale dei Ss. Leonardo e Margherita di Castelnuovo Valsugana (Feltre); titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.
- Castelnuovo Valsugana, parrocchiale dei Ss. Leonardo e Margherita: pensione di 6 ducati d'oro in oro di camera.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 6 ducati d'oro in oro di camera (ammontare complessivo della pensione: 12 ducati d'oro di camera).

Persona e/o ente coinvolti

- Briosi (*Briosierius*), Michele: ex canonico della cattedrale di Trento; familiare cardinalizio.

225.

12 novembre 1518, Roma

Trento

Translatio pensionis

Dato che Nicolò *Frosius*, titolare di una pensione annua di 20 ducati sulla rendita

della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono, nella diocesi di Trento, agente col consenso di Antonio Ognibeni o *de Stupa*, rettore della chiesa, intende consentire alla cassazione di tale pensione affinché se ne costituisca una di pari valore a favore di Battista Chizzola, quest'ultimo chiede l'estinzione della pensione goduta da *Frosius* e la costituzione di una nuova pensione di pari valore sulla rendita dello stesso beneficio a proprio favore.

Nelle clausole si concede a Chizzola la facoltà di trasferire la pensione a chi vorrà senza ulteriore consenso di Ognibeni o dei suoi successori. L'estinzione della pensione viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1629, f. 277r.

Petente

- Chizzola (*de Chizolis*), [Giovanni] Battista: chierico di Brescia.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Pieve di Bono (Trento), parrocchiale detta pieve di S. Giustina: pensione di 20 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- *Frosius*, Nicolò: chierico di Brescia; titolare di una pensione sulla parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono.
- Ognibene, Antonio ovvero *Stupa*, Antonio *de* (*de Omnebonis alias de Stupa*): rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Pieve di Bono.

226.

16 novembre 1518, Palo

Trento

Perinde valere

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che nelle lettere apostoliche con le quali è stata conferita a Giovanni Battista Faccini la provvista delle cappellanie all'altare di S. Stefano e all'altare di S. Gottardo nella cattedrale di Trento, vacanti per resignazione di Bartolomeo Zambelli, non si è fatta menzione del suo difetto di nascita, in quanto figlio di un prete, canonico di Trento, e di una donna coniugata, Faccini teme che la collazione dei benefici non sia valida. Chiede, pertanto, al papa la conferma della validità delle lettere e del processo che ne è seguito come se in essi fosse stata indicata l'esistenza del suo difetto di nascita e la conferma della provvista delle cappellanie in deroga al suo difetto di nascita e ciò benché suo padre sia stato canonico della stessa chiesa.

Nelle clausole si deroga alle disposizioni previste dalla fondazione delle cappellanie nel caso in cui richiedano la provvista delle stesse a una persona dotata di precise qualifiche.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1631, f. 267r-v.

Petente

- Faccini (*de Facinis*), Giovanni Battista: cappellano perpetuo della cappellania perpetua all'altare di S. Gottardo nella cattedrale di Trento; cappellano perpetuo della cappellania perpetua all'altare di S. Stefano nella cattedrale di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Gottardo nella cattedrale.
- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Stefano nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- Zambelli, Bartolomeo: ex cappellano perpetuo della cappellania perpetua all'altare di S. Stefano nella cattedrale di Trento; ex cappellano perpetuo della cappellania perpetua all'altare di S. Gottardo nella cattedrale di Trento; prete di Mantova.

227.

27 novembre 1518, Roma

Trento

Nova provisio[1]

Giovanni Battista Dati chiede la provvista della parrocchiale di S. Maria nella pieve di Bono[2], nella diocesi di Trento, vacante *certo modo* e il cui diritto di provvista è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza, in deroga alla clausola *de annali possessore*.

Nelle clausole si consente di precisare nelle lettere se tale chiesa sia stata detenuta per un certo periodo da un certo Antonio e se quest'ultimo abbia ucciso qualcuno per veneficio o si sia reso colpevole di altri delitti per i quali abbia meritato la privazione del beneficio, indicando inoltre per quanto tempo Antonio sia stato in possesso della chiesa e il nome e cognome dello stesso. Se opportuno si decreta quindi la privazione di Antonio e, nel caso in cui egli resigni il beneficio prima della privazione, si stabilisce che la resignazione sia intesa come fatta in favore del petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1635, f. 82v.

Petente

- Dati (*de Datis*), Giovanni Battista: *camerarius* di Lorenzo Pucci; chierico (Brescia); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; scrittore dei brevi apostolici.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Strada nella] pieve di Bono (*vallis Boni*) (Trento): parrocchiale di S. Maria, 50 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Antonio.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

[1] La rubrica non corrisponde al contenuto della supplica che è una semplice richiesta di provvista.

[2] La chiesa di S. Maria si trova a Strada e non è la parrocchiale che è, invece, dedicata a S. Giustina e si trova a Creto.

228.

30 novembre 1518, Roma

Trento

Commissio per breve

Gentile Carleno (*G. Carlenus*)

Giovanni del fu Giovanni Girolamo *Sicus* ha ottenuto dal vicario generale di Trento una sentenza definitiva di annullamento del matrimonio contratto con Ricabona di Girolamo Boselli, contro la quale Ricabona ha presentato appello alla Sede Apostolica nei termini previsti. Ora Ricabona, sicura di non poter ottenere giustizia nella diocesi di Trento per la potenza del marito, chiede al papa la commissione della causa a un probo viro residente al di fuori della giurisdizione della diocesi di Trento, della quale è oriundo il suo avversario, ma a non oltre tre giorni di viaggio di distanza, con potestà di citare, inibire e fare quanto altro sia necessario.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa* in considerazione della povertà.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. S. Petri ad vincula*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1631, f. 131r-v.

Petente

- Boselli, Ricabona di Girolamo: originaria di Salò (Brescia).

Persona e/o ente coinvolti

- *Sicus*, Giovanni del fu Giovanni Girolamo: originario di Riva [del Garda] (Trento).

229.

10 dicembre 1518, Roma

Trento
Si neutri

Giovanni Luchino Arnuzzi (*Io. Arnutius*)

Giacomo Bannisio, coinvolto in una vertenza di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo con Brunetto Orioli per la parrocchiale di Lomaso, nella diocesi di Trento, chiede che gli sia concessa la provvista del beneficio nel caso in cui la vertenza si concluda con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti.

Dalla seconda parte si apprende che Orioli è inquisito a istanza del procuratore fiscale pontificio o dell'ordinario del luogo perché accusato di aver avvelenato l'ultimo possessore del beneficio, che era suo zio, e sussiste, pertanto, la possibilità che sia privato del beneficio. In tal caso, e nel caso in cui Orioli decidesse di resignare il beneficio, il papa decreta che esso possa essere provvisto soltanto a Bannisio e che debba essere ritenuto già conferito, dato che contro Orioli è già stata emanata una prima sentenza di privazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1633, f. 285r-v.

Petente

- Bannisio (*de Bannisiis*), Giacomo: chierico di Curzola; segretario imperiale.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lomaso (Trento): parrocchiale, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Orioli (*de Oriolis*), Brunetto (*Brunorius*): chierico.

230.

11 dicembre 1518, Roma

Trento
Prorogatio

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Evangelista Pellegrini, che ha ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale di S. Giustina di Pieve di Bono, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, che risulta, però, occupata da un intruso, non ha ancora provveduto alla citazione in giudizio dell'intruso secondo la regola pontificia *de annali possessore*, né spera di poterlo fare entro il termine di sei mesi stabilito dalla regola. Pellegrini chiede, pertanto, che i

termini consueti di sei mesi per procedere alla citazione dell'intruso e di un ulteriore anno per la definizione della vertenza vengano prorogati rispettivamente di altri sei mesi e di un altro anno in deroga a quanto stabilito dalla regola citata.

La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1635, f. 162v.

Petente

- Pellegrini (*de Peregrinis*), Evangelista: chierico di Verona; familiare cardinalizio di Marco Cornaro.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Pieve di Bono (Trento): parrocchiale di S. Giustina.

Persona e/o ente coinvolti

- Cornaro, Marco: cardinale diacono di S. Maria *in Via Lata*.

231.

14 dicembre 1518, Roma

Trento

Cassatio

Giovanni Luchino Arnuzzi (*Io. Arnutius*)

Paolo Somenzio, titolare di una pensione di 100 fiorini renani annui al computo di 5 lire di buona moneta meranese per fiorino sulla rendita della parrocchiale detta pieve di Villa Lagarina, nella diocesi di Trento, della quale è rettore Francesco di Antonio dei conti di Arco, e del diritto di regresso al beneficio, è pronto a consentire alla cassazione della pensione e a cedere il diritto di regresso nelle mani del pontefice. Pertanto l'Arco chiede che il papa ammetta la cessione del diritto di regresso e che proceda all'estinzione della pensione.

La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1636, f. 6r.

Petente

- Arco, Francesco di Antonio dei conti di: conte d'Arco; rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Villa Lagarina (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Villa Lagarina, parrocchiale detta pieve di S. Maria: pensione di 100 fiorini renani d'oro.

Persona e/o ente coinvolti

- Somenzio (*Somentius*), Paolo: chierico di Cremona; titolare di una pensione sulla parrocchiale detta pieve di S. Maria di Villa Lagarina.

232.

14 dicembre 1518, Roma

Trento
Cessio

Giovanni Luchino Arnuzzi (*Io. Arnutius*)

Evangelista Pellegrini, rettore della parrocchiale di S. Pellegrino di Pellegrina in diocesi di Verona, aveva ottenuto l'unione a tale beneficio della parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso nelle valli Giudicarie, in diocesi di Trento, vacante in curia per lo scioglimento della precedente unione della parrocchiale al monastero benedettino di S. Stefano di Bologna voluta dal cardinale Ercole Rangoni, commendatario del monastero. Ora Pellegrini intende cedere tale unione e permettere lo smembramento dei due benefici, pertanto Pietro di Antonio conte di Arco, quindicenne, che ha ottenuto per dispensa e concessione apostolica l'arcipretura di S. Maria di Arco, nella diocesi di Trento per ora in commenda, in seguito in titolo, chiede che sia ammessa la dissoluzione dell'unione tra le parrocchiali di Lomaso e di Pellegrina e che la parrocchiale di Lomaso sia unita all'arcipretura di Arco.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1636, f. 6r-v.

Petente

- Arco, Pietro di Antonio dei conti di: chierico (Trento); commendatario dell'arcipretura di S. Maria di Arco (Trento); conte d'Arco.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Arco: arcipretura di S. Maria.
- Lomaso nelle valli Giudicarie (Trento): parrocchiale di S. Lorenzo, 90 ducati n.e.
- Pellegrina (Verona): parrocchiale di S. Pellegrino.

Persone e/o enti coinvolti

- Pellegrini (*de Peregrinis*), Evangelista: detentore della parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso nelle valli Giudicarie; rettore della parrocchiale di S. Pellegrino di Pellegrina.
- Rangoni, Ercole: cardinale diacono di S. Agata; commendatario del monastero di S. Stefano di Bologna appartenente all'ordine di san Benedetto; ex detentore della parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso nelle valli Giudicarie.

233.

17 dicembre 1518, Roma

Trento
Unio

Vincenzo Fanzi (*V. Signinus*)

Tommaso Marsaner chiede l'unione della parrocchiale di Cles alla cappella di S. Brigida in val di Non o in val di Sole[1], entrambe site nella diocesi di Trento, per tutto il tempo in cui egli sarà in possesso di tali benefici.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1636, f. 227r-v.

Petente

- Marsaner (*Moesaner*), Tommaso: rettore della cappella di S. Brigida [di Don o Dimaro] in val di Non o val di Sole (Trento); rettore della parrocchiale di Cles (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Cles: parrocchiale, 60 ducati d'oro di camera n.e.
- [Don o Dimaro in] val di Non o val di Sole: cappella di S. Brigida.

[1] Sono attestate cappelle dedicate a S. Brigida sia a Don, in val di Non, sia a Dimaro, in val di Sole.

234.

3 gennaio 1519, Magliana

Trento
Prorogatio

Ludovico dei conti di San Bonifacio aveva ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale di S. Maria di Tione, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, come riportato nelle lettere, con la facoltà, concessagli per breve apostolico, di prendere possesso del beneficio personalmente o per interposta persona e riscuoterne la rendita prima della redazione delle lettere apostoliche e del pagamento dei diritti alla camera apostolica, a condizione che provvedesse in tal senso entro sei mesi dalla presa di possesso, trascorsi i quali il breve e la conseguente presa di possesso avrebbero perso ogni valore. Dato che le forti spese sostenute per la spedizione del breve relativo alla concessione succitata e per il pagamento dei diritti alla camera apostolica fanno temere a San Bonifacio di non riuscire ad ottenere la spedizione delle lettere di provvista entro il termine di sei mesi che gli è stato concesso, egli chiede una proroga del termine di altri tre mesi.

La supplica viene spedita per *sola signatura* in considerazione della materia e della persona.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1637, ff. 137v-138r.

Petente

- San Bonifacio, Ludovico dei conti di: chierico di Padova; conte di San Bonifacio; cubiculario segreto pontificio; familiare pontificio; titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Tione (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tione: parrocchiale di S. Maria.

235.

7 gennaio 1519, Roma

Trento
De promovendo

Cesare Trivulzio (*C. el. Astensis*)

Paolo Somenzio, diacono, chiede la licenza per farsi promuovere al presbiterato da qualsiasi antistite cattolico residente presso la curia a propria scelta, in qualsiasi domenica o giorno festivo anche *extra tempora*.

Nelle clausole il papa stabilisce che il petente sia esaminato dall'arcivescovo di Durazzo e che la promozione gli sia accordata dal vescovo di Segni. La grazia deve essere spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1638, ff. 183v-184r.

Petente

- Somenzio (*Somentius*), Paolo: chierico di Cremona; diacono; rettore della parrocchiale di S. Maria [di Tavodo] in Banale (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- [Fosco, Gabriele:] arcivescovo di Durazzo.
- [Maffei, Vincenzo:] vescovo di Segni.

236.

28 gennaio 1519, Roma

Trento

Prorogatio

Giacomo Bannisio, che ha già ottenuto due proroghe biennali dall'obbligo di conseguire diaconato e presbiterato, come richiesto dai decanati di Anversa, nella diocesi di Cambrai, e di Trento e da altri benefici in suo possesso, e che nel corso di tale periodo ha ottenuto la promozione al suddiaconato, chiede una nuova proroga biennale dall'obbligo relativo ai due gradi maggiori a decorrere dalla scadenza delle proroghe precedentemente concesse.

La grazia viene spedita per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1640, f. 246v.

Petente

- Bannisio (*de Bannissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Anversa (Cambrai); decano della cattedrale di Trento; notaio pontificio.

237.

10 febbraio 1519, Palo

Trento

Si neutri

Antonio Onorati è coinvolto in una vertenza di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo per la parrocchiale di Banale, nella diocesi di Trento, con Paolo Somenzio, reo e possessore del beneficio. Dato che taluni asseriscono che nessuno dei due contendenti ha diritto al beneficio, Onorati supplica il papa che in tale eventualità gli sia concessa la provvista della chiesa.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1647, f. 139r-v.

Petente

- Onorati (*de Honoratis*), Antonio: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Tavodo in] Banale (Trento): parrocchiale, 120 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Somenzio (*Somensius*), Paolo: detentore della parrocchiale [di Tavodo in] Banale.

238.

1 marzo 1519, Roma

Trento
Per devolutionem

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giovanni *de Pineti* chiede la provvista della parrocchiale di S. Eleuterio del Bleggio, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo* e il cui diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza, e ciò benché la chiesa risulti occupata già da qualche tempo da Alberto *N.*

Nelle clausole si precisa che se Alberto dovesse essersi macchiato di qualche crimine o di simonia o abbia omesso di indicare il vero valore del beneficio nelle lettere e sia pertando meritevole della privazione, tale privazione avvenga *in forma iuris et prout de iure* e, nel caso in cui Alberto resigni il beneficio nel frattempo, tale resignazione sia valida solo se effettuata in favore del petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1648, f. 277v.

Petente

- *Pineti*, Giovanni *de*: originario di Campo[maggiore] (Trento); chierico (Trento); familiare cardinalizio di Nicolò Fieschi.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio nelle valli Giudicarie (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio, 80 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Fieschi, Nicolò: cardinale vescovo di Albano.
- *N.*, Alberto [Federici da Denno, Alberto].

239.

19 marzo 1519, Roma

Trento
Per devolutionem

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Bartolomeo *de Mangis* chiede la provvista dell'arcipretura, ovvero chiesa parrocchiale

dei Ss. Felice e Fortunato di Gardumo o Gresta nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione simoniaca effettuata da Bartolomeo *de Paniciis* e per una precedente resignazione ugualmente simoniaca effettuata da Bernardino *de Tabachis*, beneficio il cui diritto di provvista è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza.

Nelle clausole si deroga alla regola *de annali possessore* in quanto vi è un *annalis possessor* della chiesa. Si deroga al giuspatronato laico data l'intervenuta devoluzione del diritto di provvista.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1651, ff. 203v-204r.

Petente

- *Mangis*, Bartolomeo *de*: chierico (Piacenza).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Valle San Felice in val di] Gardumo o Gresta (*de Graudumo alias de Agresta*) (Trento): parrocchiale detta arcipretura dei Ss. Felice e Fortunato, 90 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [*Ioriis alias de*] Tabachis, Bernardino *de*: ex detentore della parrocchiale detta arcipretura dei Ss. Felice e Fortunato [di Valle San Felice in val] di Gardumo o Gresta.
- *Paniciis* (*Palitis*), Bartolomeo *de*: ex detentore della parrocchiale detta arcipretura dei Ss. Felice e Fortunato [di Valle San Felice in val] di Gardumo o Gresta.

240.

22 marzo 1519, Roma

Trento
Prorogatio

Stefano Rosino, cui è stata concessa la provvista della parrocchiale della Beata Maria di Tassullo, nella diocesi di Trento, vacante per resignazione di Giacomo Bannisio, e che ha già ottenuto due proroghe di sei mesi ciascuna dei termini previsti per la pubblicazione delle lettere di resignazione e di provvista e per la presa di possesso del beneficio, chiede che gli sia concessa una terza proroga di sei mesi e che se nel frattempo dovesse intervenire il decesso di Bannisio, il beneficio sia comunque considerato vacante per resignazione e la provvista a suo favore sia comunque valida, in deroga alla clausola papale *de resignationibus publicandis infra sex menses in partibus et petendo possessionem beneficiorum resignatorum ab eis ad quod pertinet*.

La supplica viene spedita per *sola signatura* in deroga alla regola che stabilisce che *secundum litteras expeditas et non secundum supplicationes iudicetur*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1650, f. 109r-v.

Petente

- Rosino (*Rosinus*), Stefano: cubiculario pontificio; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tassullo (Trento): parrocchiale di S. Maria.

Persona e/o ente coinvolti

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Tassullo.

241.

24 marzo 1519, Roma

Trento
Si neutri

Giacomo Bannisio, coinvolto in una vertenza con Brunetto Orioli di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo per la parrocchiale di Lomaso, nella diocesi di Trento, chiede che il beneficio gli sia provvisto nel caso in cui la sentenza stabilisca che nessuno dei due contendenti può vantare diritti al riguardo, anche se tale beneficio risultasse vacante per la privazione di Orioli a causa di un reato di simonia da lui commesso o per la sua mancata comparizione personale in ossequio a un monitorio penale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1650, f. 115r.

Petente

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: chierico (Curzola).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lomaso (Trento): parrocchiale, 100 ducati d'oro in oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Orioli (*Orioli*), Brunetto (*Brunorius*): chierico.

242.

5 aprile 1519, Magliana

Trento o Padova

Cessio

Dato che Girolamo Arrivabeni, che ha ricevuto la provvista della parrocchiale detta pieve di S. Stefano di Mori, nella diocesi di Trento o Padova[1], vacante per resignazione di Alfonso *N.* o *certo modo*, intende cedere i propri diritti forse prima della redazione delle lettere apostoliche relative alla provvista, Arrivabeni e Giovanni Francesco Della Betta chiedono la conferma di tale cessione; la provvista del beneficio a Della Betta, l'unione dello stesso alla parrocchiale di S. Vigilio di Nago, di cui Della Betta è rettore; la dispensa a favore del predetto per poter comunque tenere a vita un altro beneficio incompatibile oltre a una delle predette chiese curate, o due senza di esse, anche se si trattasse di chiese parrocchiali o delle loro perpetue vicarìe, o di dignità anche maggiori o principali, personati, amministrazioni e uffici anche curati o elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate; la riserva a favore di Arrivabeni di una pensione annua di 40 ducati d'oro di camera, esente da qualsiasi decima o sussidio sulla rendita della parrocchiale di Nago, con facoltà di trasferirla totalmente o in parte a chi voglia e diritto di regresso o accesso al beneficio in caso di omesso pagamento della pensione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1651, ff. 87v-88r.

Petenti

- Arrivabeni (*de Arivabenis*), Girolamo [*senior*]: chierico di Brescia; familiare cardinalizio di Leonardo Grosso Della Rovere; familiare pontificio.
- Della Betta (*Bette*), Giovanni Francesco: chierico (Trento); rettore della parrocchiale di S. Vigilio di Nago (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Mori (Trento o Padova): parrocchiale detta pieve di S. Stefano, 80 ducati d'oro di camera n.e.
- Nago: parrocchiale di S. Vigilio.
- Mori, parrocchiale detta pieve di S. Stefano: pensione di 40 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- [Grosso Della Rovere,] Leonardo: cardinale prete di S. Pietro in Vincoli.
- *N.*, Alfonso: ex detentore della parrocchiale detta Pieve di S. Stefano di Mori.

[1] Mori si trova in diocesi di Trento.

243.

8 aprile 1519, Magliana

Trento

Resignatio

Giovanni Nicolò di Leonardo *de Nofriis* o *Scagnetus* intende resignare la chiesa parrocchiale della Beata Maria di Cavedine, nella diocesi di Trento, di cui è rettore: pertanto *de Nofriis* e Girolamo Arrivabeni supplicano il papa di ammettere la resignazione del beneficio, sulla cui rendita grava una pensione annua di 12 ducati d'oro di camera, concederne la provvista ad Arrivabeni e permettere l'unione del beneficio stesso alla chiesa parrocchiale della Beata Maria di Calavino, di cui egli è rettore; chiedono inoltre di riservare a *de Nofriis* una pensione annua esente da ogni decima, sussidio e imposizione di 36 ducati d'oro di camera, 12 sulla rendita della parrocchiale di Cavedine e 24 su quelli della parrocchiale di Calavino, con facoltà di trasferirla totalmente o in parte a chi voglia, rivolgendosi a qualsiasi persona rivestita di dignità ecclesiastica di fronte a un notaio e a testimoni e con diritto di regresso alla parrocchiale di Cavedine e di accesso alla parrocchiale di Calavino in caso di omesso pagamento della pensione da parte di Arrivabeni o dei suoi successori.

Nelle clausole si stabilisce che, nel caso in cui esistano altre pensioni sui benefici se ne darà conto nelle lettere col decreto che non possano essere ridotte dato che il loro valore complessivo non supera la metà della rendita. Si precisa che nelle lettere sarà consentito, se opportuno, sottacere la *familiaritas* del petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1652, f. 181r-v.

Petenti

- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Girolamo [*senior*]: chierico (Brescia); familiare cardinalizio di Leonardo Grosso Della Rovere; familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Maria di Calavino (Trento).
- *Nofriis* o *Scagnetus*, Giovanni Nicolò di Leonardo *de* (*Iohannes Nicolaus Leonardi de Nofriis alias Scagnetus*): originario di Sassoferrato; familiare cardinalizio di Giulio de' Medici; familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Maria di Cavedine (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Calavino: parrocchiale di S. Maria.
- Cavedine: parrocchiale S. Maria, 55 ducati d'oro di camera n.e.
- Calavino, parrocchiale di S. Maria: pensione di 24 ducati d'oro di camera.
- Cavedine, parrocchiale di S. Maria: pensione di 12 ducati d'oro di camera (ammontare complessivo della pensione: 36 ducati d'oro di camera).

Persone e/o enti coinvolti

- Grosso Della Rovere, Leonardo: cardinale prete di S. Pietro in Vincoli.
- Medici, Giulio de': cardinale prete di S. Lorenzo in Damaso; vicecancelliere.

244.

15 aprile 1519, Roma

Trento

Perinde valere

Giovanni Francesco Della Betta, che ha ottenuto la provvista apostolica della parrocchiale detta pieve di S. Stefano di Mori, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione di Girolamo Arrivabeni, indicando nelle lettere un valore annuo non superiore a 80 ducati d'oro di camera, chiede la conferma della collazione avendo inteso che in realtà il valore del beneficio non supera i 120 ducati d'oro di camera, con la conferma delle deroghe concesse nelle prime lettere apostoliche.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1654, f. 236r-v.

Petente

- Della Betta (*Bette*), Giovanni Francesco: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mori (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Stefano, 120 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Girolamo [*senior*]: ex detentore della parrocchiale detta pieve di S. Stefano di Mori.

245.

15 aprile 1519, Roma

Trento

Per obitum

Dato che la cappellania all'altare della SS. Trinità nella cattedrale di Trento è vacante per la morte *extra curiam* di Simone, originario della val di Non, familiare del cardinale Ercole Rangoni, e soltanto il papa può disporne la collazione, Sebastiano da Sestola, anch'egli familiare del cardinale e con il consenso di quest'ultimo, chiede la provvista del beneficio, anche se il diritto di provvista risultasse devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza e in deroga a eventuali diritti di giuspatronato da parte di laici.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1660, f. 84r.

Petente

- Sestola (*de Sextula*), Sebastiano da: originario di Sestola (Modena); familiare cardinalizio di Ercole Rangoni; familiare pontificio; prete (Modena).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania all'altare della SS. Trinità nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Gentili,] Simone: originario della val di Non (Trento); ex cappellano perpetuo della cappellania all'altare della SS. Trinità nella cattedrale di Trento; familiare cardinalizio di Ercole Rangoni; familiare pontificio.
- Rangoni, Ercole: cardinale diacono di S. Agata.

246.

19 aprile 1519, Roma

Trento
Resignatio

Cesare Trivulzio (*C. el. Astensis*)

Uberto Gambara, titolare o commendatario dell'arcidiaconato di Trento, che rappresenta una dignità ma non la maggiore dopo la pontificale, e delle parrocchiali di S. Maria di Mezzocorona e dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro in val di Non, benefici della diocesi di Trento, che agisce prima della redazione delle lettere apostoliche riguardo a tali benefici, e Paolo Somenzio, canonico di S. Maria Fulcorina di Milano e di S. Vittore di Corbetta, nella diocesi di Milano, intendono resignare i propri benefici. Pertanto sia i predetti, sia Antonio Piora chiedono al papa la conferma della resignazione, l'assegnazione dell'arcidiaconato di Trento e delle parrocchiali di Mezzocorona e in val di Non, benefici sulla cui rendita grava una pensione annua di 18 ducati d'oro di camera, a Somenzio, la provvista dei canonicati con prebenda di S. Maria Fulcorina e di Corbetta a Piora, la riserva a favore di Gambara di una pensione annua di 120 ducati, libera ed esente da ogni onere, sussidio, decima e altra imposizione sulla rendita delle parrocchiali, della commenda di S. Maria di Banale e del priorato non curato di S. Tommaso situato tra Arco e Riva, entrambi benefici della diocesi di Trento, pensione che dovrà essere pagata da Somenzio a Gambara a vita, oppure finché Piora non avrà ottenuto – in virtù di una grazia aspettativa concessagli con lettere papali (17 aprile 1520) sui benefici vacanti nel dominio e ducato milanese fino a una rendita annua di 250 ducati d'oro di camera – benefici in titolo o in commenda per un reddito annuo di 120 ducati, nel qual caso la pensione sarà estinta, con decreto che se Piora conseguirà benefici per un valore inferiore a 120 ducati e ne avrà il pacifico possesso, la pensione potrà essere ridotta di una somma pari all'ammontare del reddito di tali benefici. Chiedono ancora il diritto

di regresso alle parrocchiali e all'arcidiaconato di Trento a favore di Gambara nel caso in cui Somenzio ometta il pagamento della pensione.

Nelle clausole si stabilisce che, se Somenzio gode già di una dispensa per il possesso di benefici incompatibili in titolo o in commenda, in virtù di tale dispensa egli possa detenere insieme all'arcidiaconato anche le due parrocchiali incompatibili. Gli si concede di tenere i tre nuovi benefici insieme agli altri che già possiede dapprima in commenda – per un anno – quindi in titolo.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1654, ff. 191v-192v.

Petenti

- Gambara, Uberto: detentore dell'arcidiaconato della cattedrale di Trento; detentore della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona (Trento); detentore della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non (Trento); notaio pontificio.
- Piora, Antonio: familiare pontificio; scrittore delle lettere apostoliche.
- Somenzio (*Somensius*), Paolo: canonico della collegiata S. Vittore di Corbetta (Milano); canonico della collegiata di S. Maria Fulcorina di Milano; chierico di Cremona; commendatario della parrocchiale di S. Maria [di Tavodo in] Banale (Trento); cubiculario pontificio; detentore del priorato secolare di S. Tommaso [di San Tomaso] tra Arco e Riva [del Garda] (*inter Archum et Ripam*) appartenente all'ordine di san Benedetto (Trento); familiare pontificio; notaio pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Corbetta: canonicato della collegiata di S. Vittore, 80 ducati d'oro di camera n.e. (comprendenti la rendita di un canonicato della collegiata di S. Maria Fulcorina di Milano).
- Milano: canonicato della collegiata S. Maria Fulcorina, 80 ducati d'oro di camera n.e. (comprendenti la rendita di un canonicato della collegiata di S. Vittore di Corbetta).
- Mezzocorona: parrocchiale di S. Maria, 200 ducati d'oro di camera n.e. (comprendenti la rendita dell'arcidiaconato della cattedrale di Trento e della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non).
- Trento: arcidiaconato della cattedrale, 200 ducati d'oro di camera n.e. (comprendenti la rendita della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona e della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non).
- [Sanzeno] in val di Non: parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, 200 ducati d'oro di camera n.e. (comprendenti la rendita dell'arcidiaconato della cattedrale di Trento e della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona).
- Mezzocorona, parrocchiale di S. Maria (e parrocchiale di S. Maria [di Tavodo in] Banale; parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non; priorato secolare di S. Tommaso [di San Tomaso] appartenente all'ordine di san Benedetto): pensione 120 ducati d'oro di camera.
- [San Tomaso,] priorato secolare di S. Tommaso appartenente all'ordine di san Benedetto (e parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona; parrocchiale di S. Maria [di Tavodo in] Banale; parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non): pensione di 120 ducati d'oro di camera.

- [Sanzeno] in val di Non, parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro (e parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona; parrocchiale di S. Maria [di Tavodo in] Banale; priorato secolare di S. Tommaso [di San Tomaso] appartenente all'ordine di san Benedetto): pensione di 120 ducati d'oro di camera.
- [Tavodo in] Banale, parrocchiale di S. Maria (e parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona; parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non; priorato secolare di S. Tommaso [di San Tomaso] appartenente all'ordine di san Benedetto): pensione di 120 ducati d'oro di camera.
- Mezzocorona, parrocchiale di S. Maria (e arcidiaconato della cattedrale di Trento; parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non): pensione di 18 ducati d'oro di camera.
- Trento, arcidiaconato della cattedrale (e parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona; parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non), pensione di 18 ducati d'oro di camera.
- [Sanzeno] in val di Non, parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro (e arcidiaconato della cattedrale di Trento; parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona), pensione di 18 ducati d'oro di camera.

247.

29 aprile 1519, Roma

Trento

Resignatio

Dato che Filippo Thun, rettore della parrocchiale di S. Martino di Fondo in val di Non, nella diocesi di Trento, intende resignare tale beneficio, Giovanni Tisi, rettore della parrocchiale di Dambel, chiede la conferma della resignazione, la provvista del beneficio a proprio favore e la dispensa per poter detenere contemporaneamente a vita le due parrocchiali, o con una sola di esse un altro beneficio curato o altrimenti incompatibile, oppure due benefici incompatibili senza di esse, e inoltre altri due benefici semplici, simili o dissimili anche siti sotto lo stesso tetto e anche se uno dei benefici siti sotto lo stesso tetto fosse un beneficio curato, o se si trattasse di un canonicato o dignità anche maggiore dopo la principale, personato, amministrazione, ufficio anche curato ed elettivo nelle chiese cattedrali anche metropolitane e collegiate o di una chiesa parrocchiale o della sua vicarìa perpetua.

Nelle clausole si precisa che la dispensa per i due benefici incompatibili e gli altri due benefici siti sotto lo stesso tetto è valida a condizione che non si tratti di due canonicati o di due dignità; il papa accorda anche l'eventuale unione della parrocchiale di Fondo alla parrocchiale della Beata Maria di Dambel, di cui Giovanni Tisi è rettore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1656, f. 45r-v.

Petente

- Tisi (*de Tisis*), Giovanni [*senior*]: cappellano cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Maria di Dambel (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Fondo in val di Non (Trento): parrocchiale di S. Martino, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.
- Thun (*de Thyne*), Filippo: rettore della parrocchiale di S. Martino di Fondo in val di Non.

248.

1 maggio 1519, Roma

Trento
Cessio

Matteo Ugoni (*M. Phamaugustensis*)

Ludovico *de Ecclesia*, coinvolto con Erasmo Stremberger in una lite presso un uditore della cause del sacro palazzo per la parrocchiale di S. Floriano di Lizzana, nella diocesi di Trento, per la quale ha già avuto tre sentenze definitive favorevoli, intende cedere i propri diritti su tale chiesa. Pertanto il predetto *de Ecclesia* e Girolamo Arrivabeni, detentore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Calavino, nella diocesi di Trento, alla quale è unita d'autorità apostolica per la vita di Arrivabeni la parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavedine, anch'essa in diocesi di Trento, chiedono che la parrocchiale di Lizzana sia unita alla parrocchiale di Calavino in forma graziosa e per la vita di Arrivabeni e che sia riservata a *de Ecclesia* una pensione annua di 20 ducati d'oro di camera sulla rendita della parrocchiale di Lizzana.

Nelle clausole il papa accorda inoltre a Girolamo Arrivabeni la dispensa per il possesso di benefici incompatibili.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1654, f. 184r-v.

Petenti

- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Girolamo [*senior*]: familiare cardinalizio di Leonardo Grosso Della Rovere; familiare pontificio; rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavedine (Trento); rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Calavino (Trento).
- *Ecclesia* (*de Eglesia*), Ludovico *de*: chierico di Asti; familiare cardinalizio di Giulio de' Medici; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Calavino: parrocchiale detta pieve di S. Maria.
- Lizzana: parrocchiale di S. Floriano, 80 ducati d'oro di camera n.e.
- Lizzana, parrocchiale di S. Floriano: pensione di 20 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Grosso Della Rovere, Leonardo: cardinale prete di S. Pietro in Vincoli.
- Medici, Giulio de': cardinale prete di S. Lorenzo in Damaso; vicecancelliere.
- Stremberger, Erasmo.

249.

4 maggio 1519, Roma

Trento

Collatio[1]

Il papa concede a Giovanni *Samer*, nipote di Giacomo Nagel, di vent'anni, la provvista di due canonicati anche cattedrali e anche se provvisti di ufficio o dignità, o di due cappellanie perpetue vacanti o che vacheranno in futuro e la dispensa per difetto d'età.

Concessum motu proprio in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1601, f. 138r.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Due benefici non precisati.

Persone e/o enti coinvolti

- Nagel, Giacomo: familiare pontificio; penitenziere nella basilica di S. Pietro (*in basilica Principis Apostolorum de penitentiariis*).
- *Samer*, Giovanni: chierico (Trento).

[1] La rubrica non corrisponde al contenuto della supplica che è piuttosto una *Expectativa*.

250.

11 maggio 1519, Magliana

Trento

Indultum

Giovanni Luchino Arnuzzi (*Io. Arnutius*)

Il prete Cristoforo *Corophili* chiede la dispensa per cinque anni per potersi recare

presso qualsiasi università e intraprendervi gli studi di diritto civile in deroga al divieto stabilito da Onorio IV per chi abbia ricevuto il presbiterato.

La grazia viene spedita per breve in considerazione della materia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1657, ff. 242v-243r.

Petente

- *Corophili*, Cristoforo: chierico (Trento); prete.

Persona e/o ente coinvolti

- Onorio IV.

251.

15 maggio 1519, Magliana

Trento
Per devolutionem

Matteo Ugoni (*M. Phamaugustensis*)

Giacomo Antonio Gentilini chiede la provvista della chiesa non curata di S. Michele di Darzo, nel comitato di Lodron, in diocesi di Trento, vacante *certo modo* e il cui diritto di provvista è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza e dichiara la volontà di recuperare i beni della chiesa, occupati da diversi anni da alcuni laici di Darzo.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1656, f. 162r.

Petente

- Gentilini (*de Gentilinis*), Giacomo Antonio: chierico (Brescia); *doctor*; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Darzo nel comitato di Lodron (Trento): chiesa non curata di S. Michele, 10 ducati d'oro di camera n.e.

252.

2 giugno 1519, Roma

Trento
De non promovendo

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Antonio Flieger, che ha già ottenuto la dispensa per un biennio dall'obbligo di conseguire i sacri ordini come richiesto dal possesso della parrocchiale di Romeno, nella diocesi di Trento, di cui è rettore, e da altri benefici di cui è detentore o che gli saranno provvisti in futuro, chiede la proroga di tale dispensa per un ulteriore biennio.

La supplica viene spedita per *sola signatura* dato che il petente è presente [in curia].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1659, f. 220v.

Petente

- Flieger, Antonio: rettore della parrocchiale di S. Maria di Romeno in val di Non (Trento).

253.

11 giugno 1519, Roma

Trento
Perinde valere

Giovanni Tisi, che ha ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale di S. Martino di Fondo in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, come precisato nelle lettere, indicando un valore annuo del beneficio non superiore a 24 ducati d'oro di camera, chiede la conferma della validità di tale provvista in quanto ha appreso che tale valore in realtà non eccede i 32 ducati d'oro di camera.

Nelle clausole si dice che la chiesa è vacante per resignazione nelle mani del papa da parte di Filippo *N.* il cui cognome potrà essere indicato nelle lettere.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1661, ff. 183v-184r.

Petente

- Tisi (*de Trisis*), Giovanni [*senior*]: familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Martino di Fondo in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Fondo in val di Non: parrocchiale di S. Martino, 32 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *N.*, Filippo [Arrivabeni, Filippo]: ex detentore della parrocchiale di S. Martino di Fondo in val di Non.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

254.

16 giugno 1519, Roma

Trento
Indultum

Matteo Ugoni (*M. Phamaugustensis*)

La comunità e gli uomini di Castel Condino, nella diocesi di Trento, chiedono la facoltà di eleggere e destituire liberamente uno o più cappellani per la celebrazione della messa e degli altri uffici divini nella chiesa o cappella di S. Giorgio, previo aumento di un terzo della dotazione della chiesa, attualmente dotata soltanto di beni derivanti da lasciti di fedeli, amministrati dalla comunità che li usa per ricompensare un cappellano che vi celebra la messa; chiedono inoltre che la chiesa non sia eretta in beneficio perpetuo e che nessuno possa impetrarne la provvista.

Nelle clausole si precisa che si deputerà un giudice o conservatore per l'esecuzione di quanto stabilito, con facoltà di ricorrere se necessario all'ausilio del braccio secolare. Nella redazione delle lettere si dovrà tenere conto che si agisce per l'aumento del culto divino, la salute delle anime e la celebrazione delle messe e senza pregiudizio di alcuno.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1657, f. 238r.

Petente

- Castel Condino (Trento), comunità e uomini.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Castel Condino: chiesa o cappella di S. Giorgio, 12 ducati d'oro di camera n.e.

Ente destinatario della grazia

- Castel Condino: chiesa o cappella di S. Giorgio.

255.

23 luglio 1519, Roma

Trento

Accolitatus

Il papa concede *motu proprio* a Giovanni Tisi e Matteo di Guglielmo *de Rosseini* il titolo di cappellani e accoliti papali e li aggrega al consorzio dei cappellani e accoliti papali, di cui condivideranno diritti e privilegi. Concede, inoltre, a Tisi, nel caso in cui li consegua nel rispetto del diritto canonico, la facoltà di tenere altri due benefici incompatibili secolari oltre alla chiesa di Dambel, nella diocesi di Trento, di cui è arciprete, o tre senza di essa, oppure con uno o due di essi o anche senza di essi un beneficio regolare curato o non curato, di qualsiasi ordine, anche se cluniacense, cistercense, benedettino o agostiniano e inoltre due altri benefici semplici simili o dissimili anche sotto gli stessi tre tetti di qualsiasi chiesa cattedrale anche metropolitana o collegiata, o parrocchiale anche se, nel caso dei benefici secolari, si trattasse di benefici curati, canonicati o prebende, o dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici anche curati o elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate e anche se due di essi fossero chiese parrocchiali o vicarìe perpetue e anche se i benefici regolari fossero priorati, prepositure, prepositati, dignità anche conventuali, amministrazioni, personati o uffici anche curati o elettivi, rispettivamente in titolo se secolari o in commenda se regolari a vita; concede ancora a Giovanni, nel caso in cui intenda permutare i propri benefici con altri ecclesiastici consenzienti ed escludendo qualsiasi patto illecito o simoniaco, di resignare i propri benefici nelle mani di qualsiasi ordinario, dei canonici delle chiese cattedrali o metropolitane, o di qualsiasi altra persona ecclesiastica costituita in dignità a sua scelta fuori dalla curia romana e senza necessità di richiedere alcuna licenza; autorizza tali persone ad ammettere la resignazione d'autorità apostolica e a provvedere i benefici alle persone designate da Tisi, a condizione che non si tratti di dignità maggiori nelle chiese cattedrali o metropolitane, o di dignità principali nelle collegiate, per le quali non viene concessa la facoltà di procedere alla permuta in questo modo, o di benefici sottoposti a riserva apostolica. Concede a entrambi la licenza di testare e al solo Tisi l'uso di un altare portatile *in forma quinterni*, con le clausole *ante diem* e *de locis interdictis*, la facoltà di eleggere una o due chiese, o due o tre altari del proprio luogo di residenza e lucrarvi le indulgenze quaresimali e legate alle altre ricorrenze festive come se visitasse le chiese di Roma, la licenza di ascoltare la confessione di tutti i residenti a Dambel e i fedeli sottoposti ai benefici che detiene o che potrà conseguire nei casi riservati all'ordinario e dare loro l'assoluzione, la facoltà di commutare in altre opere di misericordia i voti contratti dagli abitanti di Dambel relativi a pellegrinaggi a Roma, oltremare o a Santiago de Compostela, a eccezione dei voti di religione e di castità.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1599, ff. 68v-69r.

Persone e/o enti coinvolti

- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.
- *Rosseini*, Matteo di Guglielmo *de*: familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; rettore della parrocchiale *in Dryel* (Utrecht)[1].
- Tisi (*de Thisis*), Giovanni [*senior*]: familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; rettore detto arciprete della chiesa di S. Maria di Dambel (Trento).

[1] *Dryel* o *Driel* è attestato in *Repertorium Germanicum*, 7: Calixt III. 1455-1458, ed. E. PITZ, 2 parti, Tübingen 1989, II parte.

256.

25 luglio 1519, Roma

Trento

Cessio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Bernardino de *Ioriis alias de Tebachis*, che ha ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato di Gardumo o Gresta, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, intende cedere i propri diritti al beneficio senza che siano state redatte le lettere apostoliche, sia *de Ioriis* che Cosimo de' Medici, decenne, supplicano il papa di ammettere la cessione, concedere la provvista del beneficio a de' Medici, dapprima in commenda, quindi, a partire dal suo diciottesimo anno d'età, in titolo con dispensa per il difetto d'età e chiedono la costituzione di una pensione annua di 20 ducati d'oro di camera a favore del rinunciante e ciò anche se sul beneficio grava già un'altra pensione, considerato che le due pensioni insieme non superano la metà della rendita.

Nelle clausole il papa nomina il resignante amministratore del nuovo beneficiario finché questi non avrà compiuto i 12 anni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1665, f. 275r-v.

Petenti

- *Ioriis alias de Tabachis* (*de Tebachis*), Bernardino *de*: titolare della provvista della parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato [di Valle San Felice in val] di Gardumo o Gresta (*de Gardumo alias de Gresta*) (Trento).
- Medici (*de Medicis*), Cosimo de': chierico di Brescia.

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Valle San Felice in val di] Gardumo o Gresta: parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato, 100 ducati d'oro di camera n.e.

- [Valle San Felice in val di] Gardumo o Gresta, parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato: pensione di 20 ducati d'oro di camera.

257.

4 agosto 1519, Roma

Trento
De promovendo[1]

Tommaso Marsaner, suddiacono, rettore della parrocchiale della Beata Maria di Cles nella diocesi di Trento, chiede la proroga per due anni dall'obbligo di conseguire il diaconato e il presbiterato impostogli dal possesso della parrocchiale e di altri benefici curati che detiene o che otterrà in futuro e ciò in ragione del servizio che egli presta al vescovo di Trento Bernardo Clesio e del proprio impegno nello studio delle lettere.
La supplica deve essere spedita per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1669, f. 286r.

Petente
- Marsaner, Tommaso: maestro di casa di Bernardo Clesio; rettore della parrocchiale di S. Maria di Cles (Trento); suddiacono.

Persona e/o ente coinvolti
- Clesio, Bernardo: vescovo di Trento.

[1] La rubrica non è esatta: dovrebbe essere piuttosto *De non promovendo*.

258.

7 agosto 1519, Roma

Trento
Extinctio pensionis

Matteo Ugoni (*M. Phamaugustensis*)

Dato che Ludovico *de Ecclesia*, titolare di una pensione di 20 ducati d'oro di camera sulla rendita della parrocchiale di Lizzana nella diocesi di Trento, intende consentire all'estinzione di tale pensione previo pagamento anticipato da parte di Girolamo Arrivabeni, rettore della chiesa, della somma pari a cinque annualità di tale pensione, quest'ultimo chiede l'estinzione della pensione.
La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1667, f. 210r.

Petente

- Arrivabeni (*de Arribabenis*), Girolamo [*senior*]: chierico di Brescia; familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Floriano di Lizzana (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lizzana, parrocchiale di S. Lorenzo: pensione di 20 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- *Ecclesia*, Ludovico *de*: chierico di Asti; familiare cardinalizio di Giulio de' Medici.
- Medici, Giulio de': cardinale prete di S. Lorenzo in Damaso; vicecancelliere.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete di S. Pietro in Vincoli.

259.

11 agosto 1519, Roma

Trento
Cessio

Ludovico dei conti di San Bonifacio intende cedere la parrocchiale di S. Maria di Tione, nella diocesi di Trento, vacante per privazione del cardinale Adriano Castellesi o *certo modo* e concessagli per autorità apostolica, prima della redazione delle lettere apostoliche e prima di averne preso possesso. Pertanto San Bonifacio e Giovanni Zanetti supplicano il papa di ammettere la cessione, concedere la provvista del beneficio, su cui grava una pensione annua di 24 ducati a favore di Severo Gualtieri, a Zanetti, con riserva immediata a favore di San Bonifacio di una pensione annua di 25 ducati d'oro di camera e con riserva di un'ulteriore pensione di 24 ducati d'oro di camera a favore di Marco Bagarotto, che sarà pagata dopo l'estinzione o la cessazione della pensione attualmente goduta da Gualtieri. Chiedono inoltre che entrambe le pensioni siano libere ed esenti da ogni decima, onere e tributo, che non possano essere ridotte e che ai titolari sia concessa facoltà di trasferirle completamente o in parte a chi vorranno senza ulteriore consenso del titolare del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1668, ff. 164v-165r.

Petenti

- San Bonifacio, Ludovico dei conti di: chierico di Padova; conte di San Bonifacio; cubiculario pontificio; familiare pontificio.

- Zanetti (*de Zanetis*), Giovanni: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Tione (Trento): parrocchiale di S. Maria, 100 ducati d’oro di camera n.e.
- Tione, parrocchiale S. Maria: pensione di 24 ducati d’oro di camera.
- Tione, parrocchiale S. Maria: pensione di 24 ducati d’oro di camera.
- Tione, parrocchiale S. Maria: pensione di 25 ducati d’oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Bagarotto (*Bargnarottus*), Marco: chierico di Padova; familiare cardinalizio di Giovanni Battista Pallavicini; familiare pontificio.
- [Castellesi da Corneto,] Adriano: cardinale prete di S. Crisogono; ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Tione.
- Gualtieri (*Galterus*), Severo: chierico di Napoli; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Maria di Tione.
- Pallavicino, Giovanni Battista: cardinale prete di S. Apollinare.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

260.

14 agosto 1519, Roma

Trento

Per obitum

Il pontefice conferisce *motu proprio* a Giovanni Zanetti la provvista della cappellania perpetua all’altare di S. Caterina nella cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Marco Fabbri.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1684, ff. 26v-27r.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all’altare di S. Caterina nella cattedrale, 10 ducati d’oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Fabbri (*de Fabris*), Marco: ex detentore della cappellania perpetua all’altare di S. Caterina nella cattedrale di Trento.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.
- Zanetti (*de Zanetis*), Giovanni: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio.

261.

23 agosto 1519, Roma

Trento

Cassatio

Dato che Ludovico dei conti di San Bonifacio, titolare di una pensione annua di 25 ducati d'oro di camera sulla rendita della parrocchiale di S. Maria di Tione nella diocesi di Trento da pagarsi da parte di Giovanni Zanetti, rettore della chiesa, e dei suoi successori, acconsente all'estinzione di tale pensione previo pagamento anticipato della somma relativa ad alcune annualità della pensione stessa e che Zanetti intende liberare la parrocchiale dall'onere relativo a tale pagamento annuale, essi chiedono al papa l'estinzione della pensione.

La supplica deve essere spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1668, f. 166v.

Petenti

- San Bonifacio, Ludovico dei conti di: chierico di Padova; conte di San Bonifacio; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Maria di Tione (Trento).
- Zanetti (*de Zanetis*), Giovanni: familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Maria di Tione.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tione, parrocchiale di S. Maria: pensione di 25 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

262.

23 agosto 1519, Roma

Trento

Nova provisio

Giovanni Luchino Arnuzzi (*Io. Arnutius*)

Giacomo *de Sanctis*, che ha accettato la provvista della parrocchiale di S. Maria di Vigo Anaunia, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Marco Ferrari da Cles[1], in virtù di una grazia aspettativa concessagli dal pontefice, chiede la nuova provvista del beneficio temendo che la prima sia priva di validità.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1668, f. 253v.

Petente

- *Sanctis*, Giacomo *de*: chierico di Carpi (*nullius dioecesis*); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Vigo Anaunia (*in Vigo vallis Annanie*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Vigo Anaunia: parrocchiale di S. Maria, 6 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Ferrari (*de Feraris*), Marco: originario di Cles (Trento); ex rettore della parrocchiale di S. Maria di Vigo Anaunia.

[1] Potrebbe trattarsi di Marco Fabbri.

263.

26 agosto 1519, Roma

Trento
Si neutri

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Antonio Onorati è coinvolto in una lite di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo con Paolo Somenzio per la parrocchiale della Beata Maria in Banale nella diocesi di Trento. Dato che taluni asseriscono che nessuno dei due contendenti abbia diritto al beneficio, Onorati chiede al papa la collazione della chiesa nel caso in cui la causa si concluda con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1669, ff. 158v-159r.

Petente

- Onorati (*de Honoratis*), Antonio: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Tavodo in] Banale (Trento): parrocchiale di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Somenzio (*Siementius*), Paolo: chierico.

264.

6 settembre 1519, Roma

Trento
Indultum

All'atto di lasciare la curia romana il defunto Pietro Del Carretto aveva depositato presso Giovanni Gerardi, dei cui servigi si era valso durante una infermità e in quanto a lui legato da amicizia, due vesti, tre libri, un paio di lenzuola e alcune altre suppellettili il cui valore non supera i 15 ducati d'oro di camera; dato che Del Carretto è deceduto durante il viaggio, il papa dispone *motu proprio* che tali beni siano donati a Gerardi e che egli sia libero di convertirli a proprio uso e utilità senza opposizione di alcuno.

La supplica deve essere spedita per *sola signatura*, senza spedizione delle lettere, dato che il deposito di tali beni è stato effettuato in curia e che il Gerardi risiede presso la curia stessa.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1670, f. 107r.

Persone e/o enti coinvolti

- Del Carretto, Pietro: chierico (Saluzzo).
- Gerardi (*de Ghirardis*), Giovanni: chierico (Trento).

265.

9 settembre 1519, Roma

Trento
Prorogatio

Stefano Rosino, che ha ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale della Beata Maria di Tassullo, nella diocesi di Trento, vacante per resignazione di Giacomo Bannisio, non avendo potuto dare esecuzione alle lettere di provvista e prendere possesso del beneficio né entro il termine di sei mesi giuridicamente previsto, né entro i termini successivamente accordatigli con due proroghe, e temendo che in caso di morte di Bannisio ancora in possesso del beneficio, esso possa essere ritenuto vacante per morte anziché per resignazione, chiede che, in caso di morte di Bannisio in possesso della chiesa, il beneficio sia comunque dichiarato vacante per resignazione e non per morte e si consideri comunque valida la provvista del beneficio che gli è stata concessa con le lettere succitate e che gli si conceda una nuova proroga di sei mesi a decorrere dalla scadenza delle precedenti per dare esecuzione alle lettere stesse, in deroga alla regola voluta da Leone X che impone

di pubblicare *in partibus* le resignazioni entro sei mesi e chiedere il possesso dei benefici resignati a chi ha il diritto di concederlo.

Nelle clausole si precisa che la supplica deve essere spedita per *sola signatura* e che si deve giudicare secondo essa in deroga alla clausola contraria che stabilisce che si debba giudicare secondo le lettere spedite e non soltanto secondo la supplica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1669, f. 218v.

Petente

- Rosino (*Rosinus*), Stefano: cubiculario pontificio; familiare pontificio; titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Tassullo (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tassullo: parrocchiale di S. Maria.

Persone e/o enti coinvolti

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Tassullo.
- Leone X.

266.

14 settembre 1519, Roma

Trento
Indultum

Filippo Trivulzio (*Phi. Trivultius*)

La comunità e gli uomini del castello o villa di Castel Condino nella diocesi di Trento chiedono licenza di poter eleggere e destituire liberamente uno o più cappellani amovibili *ad nutum* per la celebrazione della messa e degli altri uffici divini nella chiesa o cappella di S. Giorgio, dotata di beni derivanti da lasciti di fedeli, amministrati dalla comunità, e di poter disporre e distribuire i beni della cappella a tale scopo e per la manutenzione della cappella stessa; chiedono inoltre che la chiesa non sia eretta in beneficio perpetuo e che nessuno possa impetrane la provvista.

Nelle clausole il papa autorizza la nomina di giudici e conservatori che facciano rispettare quanto stabilito ricorrendo, se necessario, anche all'ausilio del braccio secolare. Stabilisce che i beni che saranno donati alla cappella possano servire solo alla sua manutenzione e a quanto necessario per la celebrazione del culto divino; decreta che l'erezione avvenga senza pregiudizio di alcuno e sia commessa all'ordinario. La richiesta viene spedita per breve dato che si tratta dell'aumento del culto divino.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1672, f. 95v.

Petente

- Castel Condino (Trento), comunità e uomini.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Castel Condino: chiesa o cappella di S. Giorgio, 12 ducati d'oro di camera n.e.

Ente destinatario della grazia

- Castel Condino: chiesa o cappella di S. Giorgio.

267.

15 settembre 1519, Roma

Trento
Commissio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Il defunto Corrado di Nicola Concini aveva stabilito nel proprio testamento che un terzo dei propri beni fossero destinati a compensare tutto ciò che egli aveva avuto dal padre. Alla morte di Nicola, pertanto, Giacomo del fu Nicola Concini, erede *pro rata* dei beni paterni, aveva richiesto la consegna della quota spettantegli dei beni del defunto Corrado, ma Giovanni Cher, cittadino bresciano, ed Elisabetta, figlia di Corrado, sua moglie, hanno rifiutato di consegnarglieli. Pertanto Giacomo, che intende muovere causa contro Giovanni ed Elisabetta e gli eventuali cointeressati per i beni ereditari che gli competono e per 200 fiorini renani di danni subiti in seguito alla sottrazione di alcuni beni, alla turbativa subita nel possesso della propria abitazione sita a Trento, presso la piazza dei Tedeschi, e all'usurpazione quindicennale di alcuni redditi e pensioni, *citra iniuria loquendi*, e contro Giovanni ed Elisabetta e gli eredi del defunto Antonio Concini, fratello suo e di Corrado, i loro eredi, amministratori o curatori, per i beni ereditari del defunto Nicola, chiede la commissione di tali cause *in partibus* a dei probi viri, con la clausola *quatenus vos* affinché la esaminino insieme o separatamente procedendo per via sommaria e *prout in beneficialibus* e la conducano a termine, con potestà di citare Giovanni ed Elisabetta, nonché i tutori e curatori dei beni contesi e tutti gli altri cointeressati, anche per pubblico editto, e con simile editto pubblico citare a comparire tutti coloro che *in partibus maiores existant*, e i non maggiorenni affinché si presentino per vedersi assegnare un tutore o dei tutori, e con facoltà di deputare tali tutori anche in loro assenza e senza richiesta da parte loro; si chiarisce che il vescovo di Trento e tutti i suddetti in caso di non comparizione incorreranno *ipso facto* in pene e censure ecclesiastiche e pecuniarie; i giudici avranno facoltà di inibire anche ricorrendo a editto pubblico, di dichiarare le pene predette, aggravare e riaggravare,

porre l'interdetto, ricorrere all'ausilio del braccio secolare e fare quanto altro sia necessario e richiesto dall'*ordo iuris*.

La supplica sarà spedita per breve *supplicatione introclusa* vista la povertà del petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. S. Petri ad vincula*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1671, f. 15r-v.

Petente

- Concini [*Conzini*], Giacomo di Nicola: originario della val di Non (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Cher, Giovanni: originario di Brescia.
- Concini, Antonio di Nicola.
- Concini, Corrado di Nicola.
- [Concini,] Elisabetta di Corrado, moglie di Giovanni Cher.
- Concini, Nicola.

268.

15 settembre 1519, Roma

Trento

Commissio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Durante la guerra tra il defunto imperatore Massimiliano I e il re di Francia, Giacomo del fu Nicola Concini, nobile della val di Non, è stato spogliato da parte di alcuni soldati francesi di 7 fiorini, 100 braccia di velluto nero e altri beni per un considerevole valore. Dopo la sconfitta dei francesi, inteso che un mercante suddito del re di Francia che recava con sé una considerevole somma di denaro si accingeva ad attraversare il principato di Trento senza salvacondotto, egli ha incontrato Giovan Pietro da Cagnò, Federico *Amater* e altri complici e ha convenuto con loro di assalire il mercante e depredarlo, agendo, però, nel dominio veneto in modo che il vescovo di Trento, nemico capitale di Concini, non avesse motivo di condannarlo a pene ingentissime. Tuttavia pare che i complici di Concini non abbiano agito nel dominio veneto: pertanto il vescovo o il suo ufficiale, non in quanto giudice, ma come parte in causa, ne ha fatti arrestare tre e ha poi proceduto a condannare due volte Concini, senza convocarlo né offrirgli la possibilità di difendersi, rispettivamente alle pene di 1.700 fiorini e di 375 fiorini, condanne contro le quali Concini si è appellato al papa e alla Sede Apostolica. Pertanto ora egli chiede di affidare la causa d'appello e di annullamento che intende muovere contro il vescovo e il suo ufficiale a dei probi viri abitanti *in partibus*, con facoltà di procedere per via sommaria e *prout in beneficialibus*, affinché la esaminino e la conducano a termine, con potestà di

citare l'officiale e tutti i cointeressati anche per pubblico editto, inibire anche sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, dichiarare i contumaci incorsi in tali pene e censure, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto, ricorrere all'ausilio del braccio secolare e fare quanto necessario.

La supplica sarà spedita per breve *supplicatione introclusa*, attesa la povertà del petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. S. Petri ad vincula*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1671, ff. 15v-16r.

Petente

- Concini [*Conzini*,] Giacomo di Nicola: originario della val di Non (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- *Amater*, Federico.
- Cagnò, Giovanni Pietro da: originario di Cagnò (Trento).
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- [Francesco I d'Angoulême:] re di Francia.
- Massimiliano I d'Asburgo: imperatore.
- Trento: ufficiale del vescovo.

269.

15 settembre 1519, Roma

Trento

Commissio

Cesare Trivulzio (*C. el. Astensis*)

Giacomo del fu Nicola Concini è stato accusato da alcuni uomini della pieve dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro nella diocesi di Trento, da Giorgio *Thandro*, Giovan Pietro nipote di Lorenzo da Cagnò, Federico *Amater*, dagli eredi del fu Giacomo Daniele *Cohan* e da altri loro complici di furto e sacrilegio nei confronti della pieve predetta, di stupro di alcune ragazze, di *affinitas in notoriis* e di altri delitti e in seguito a tali accuse è stato arrestato dal vescovo di Trento, detenuto per alcuni mesi, e ha potuto ottenere la liberazione, in quanto innocente, soltanto a prezzo di gravi danni fisici ed economici, avendo subito una perdita di 10.000 ducati. Pertanto, egli, che intende muovere causa contro i suoi accusatori, chiede la commissione di tale causa *in partibus* a dei probi viri, con facoltà di procedere per via sommaria e *prout in beneficialibus* e potestà di citare tutti gli interessati anche per editto pubblico, inibirli sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, dichiarare i contumaci incorsi in tali pene e censure, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto, ricorrere all'ausilio del braccio secolare e fare quanto necessario.

La supplica sarà spedita per breve *supplicatione introclusa*, attesa la povertà del petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. S. Petri ad vincula*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1671, f. 16r-v.

Petente

- Concini (*Conzini*), Giacomo di Nicola: originario della val di Non.

Persone e/o enti coinvolti

- *Amater*, Federico: originario di Vervò (Trento).
- Cagnò, Giovanni Pietro da: nipote di Lorenzo da Cagnò; originario di Cagnò (Trento).
- Cagnò, Lorenzo da: originario di Cagnò.
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- *Cohan*, Giacomo Daniele, eredi di: originari di Ora (Trento).
- [Sanzeno in] val di Non (Trento), uomini della pieve dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro (*homines plebis Sancti Sisinii, Martirii et Alexandri Vallis Anaunie*).
- *Thandro*, Giorgio: originario di Egna (Trento).

270.

15 settembre 1519, Roma

Trento

Cessio

Paolo Somenzio ha ricevuto la provvista apostolica della cappellania perpetua all'altare di S. Dorotea nella cattedrale di Trento, vacante *certo modo*, prendendone anche possesso. Ora egli si trova coinvolto in una vertenza con Michele Crinaria per tale beneficio, che pende indecisa in prima istanza di fronte a un uditore della cause del sacro palazzo: dato che Crinaria intende cedere i propri eventuali diritti sul beneficio a favore di Somenzio, affinché questi ne mantenga il pacifico possesso, entrambi supplicano il papa di ammettere la cessione, dichiarare estinta la lite e provvedere il beneficio a Somenzio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1672, f. 14r-v.

Petenti

- Crinaria (*Ermenides*), Michele: chierico (Rennes).
- Somenzio (*Somentius*), Paolo: cappellano perpetuo della cappellania perpetua all'altare di S. Dorotea nella cattedrale di Trento; cubiculario pontificio; familiare pontificio; *magister*; notaio pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Dorotea nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

271.

12 ottobre 1519, Magliana

Trento
Prorogatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giacomo Bannisio aveva accettato alcuni benefici ecclesiastici curati e non curati in diversi luoghi e in vigore di lettere graziose di aspettativa concesse dal papa, personalmente e per mezzo di propri procuratori o *in partibus* o in curia romana e ne aveva ottenuto la provvista. Dato che egli non crede di riuscire a pubblicare tali accettazioni e provviste entro i termini stabiliti dalla relativa clausola pontificia e teme per questo di perdere i propri buoni diritti ai benefici, supplica il papa di concedergli una proroga di tre mesi a partire dalla fine dei tre mesi concessi dalla stessa regola, e che le pubblicazioni così prorogate di quattro mesi siano ritenute valide come se fossero state effettuate entro i termini previsti dalla regola pontificia, *quodque ipsis lapsis cum intrusis, si qui sunt, infra terminum post publicationem per ipsum oratorem faciendam ex tunc de iure suo experiri possit valeat*.

Nelle clausole si precisa che la supplica viene spedita per *sola signatura* e che vale solo per i benefici accettati.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1674, f. 225r.

Petente

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Diversi benefici non precisati.

272.

6 novembre 1519, Roma

Trento
De non promovendo

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giovanni Zanetti chiede una proroga di due anni, a partire dalla fine dell'anno con-

cesso dal diritto canonico, dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato come richiesto dal possesso della chiesa parrocchiale di S. Maria di Tione, nella diocesi di Trento, di cui è rettore, o dagli altri benefici che detiene o che otterrà in futuro.

La richiesta viene spedita per *sola signatura*, dato che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1684, f. 24v.

Petente

- Zanetti (*de Zanetis*), Giovanni: familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; rettore della parrocchiale di S. Maria di Tione (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

273.

6 novembre 1519, Roma

Trento

Resignatio

Dato che Odorico Costede resigna il canonicato e la prebenda che detiene presso la cattedrale di Trento, egli e Alberto Alberti D'Enno supplicano il papa affinché, previa sospensione di qualsiasi grazia aspettativa speciale o generale, unione, incorporazione, lettera, mandato o indulto con provvista anche se concesso a cardinali o antichi familiari pontifici e anche per intervento di re o duchi, e anche se a favore di qualsiasi chiesa, monastero o mensa, anche se concessa *motu proprio et ex certa scientia ac de apostolice potestatis plenitudine* e anche se prevedesse a propria volta qualche sospensione o clausola di deroga alle derogatorie, ammetta la resignazione e conferisca la provvista del beneficio ad Alberti, riservando a Costede il diritto di regresso qualora Alberti muoia o rinunci al beneficio o esso risulti in altro modo vacante anche in curia, con dispensa a favore di Costede affinché, qualora in tale evenienza egli si trovi in possesso di un altro canonicato nella stessa chiesa, possa mantenere il possesso di entrambi per un anno dal giorno della pacifica preso di possesso del secondo.

Nelle clausole si accorda a Costede la dispensa per poter mantenere contemporaneamente i due canonicati in caso di esercizio del diritto di regresso, ma per soli sei mesi; dato che il canonicato risulta oggetto di vertenza tra Costede e un altro imprecisato, si consente di indicare nelle lettere, che possono anche essere redatte in forma di surrogazione, gli estremi della causa e i nomi e cognomi dei giudici e dei collitiganti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1689, ff. 142v-143r.

Petenti

- Alberti (*de Albertis de Eno vallis Annanie*) D' Enno, Alberto: prete di Trento (città o diocesi).
- Costede (*Castede*), Odorico: canonico della cattedrale di Trento; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

274.

8 novembre 1519, Cerveteri

Trento
Per devolutionem

Marco Beneventano (*Marcus Benaventanus*)

Pietro *de Brochis* chiede che gli sia conferita la provvista dei benefici semplici perpetui o cappelle di S. Clemente di Castione, S. Zenone di Besagno e S. Agnese o S. Salvatore di Tierno, tutti nella diocesi di Trento, il cui diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza, benché alcuni laici li abbiano occupati indebitamente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1677, f. 288r-v.

Petente

- *Brochis*, Pietro *de*: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Bernardino Carvajal.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Besagno (Trento): beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Zenone.
- Castione (Trento): beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Clemente.
- Tierno (Trento): beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Agnese o S. Salvatore, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- Carvajal, Bernardino: cardinale vescovo di Sabina; detto di S. Croce in Gerusalemme.

275.

9 gennaio 1520, Roma

Trento
Resignatio

Bernardino *de Anda* resigna la parrocchiale di S. Maria di Vigo Anaunia, in val di Non, nella diocesi di Trento. Pertanto *de Anda* e Giovanni Tisi supplicano il papa di ammettere la resignazione e conferire a Tisi la provvista della parrocchiale, riservando a *de Anda* la metà della rendita del beneficio a titolo di pensione annua, oppure, se *de Anda* non vorrà accettare la metà, una pensione annua di 15 ducati d'oro di camera.

Nelle clausole si precisa che nel caso in cui *de Anda* opti per la pensione di 15 ducati, essi saranno così ripartiti: 12 ducati graveranno sulla rendita della parrocchiale oggetto della supplica e 3 sulla cappellania perpetua all'altare dei Ss. Innocenti nella cattedrale di Trento, detenuta dallo stesso Tisi, e si accorda a *de Anda* facoltà di trasferire l'intera pensione o parte di essa; inoltre gli si concede il diritto di regresso al beneficio nel caso in cui Tisi incorra nella privazione per omesso pagamento della pensione nei termini previsti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1683, ff. 245v-246r.

Petenti

- *Anda*, Bernardino *de*: cubiculario pontificio; familiare pontificio *etiam antiquus*; rettore della parrocchiale di S. Maria di Vigo Anaunia (*de Vico vallis Annanie*) (Trento).
- Tisi (*de Thesis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); detentore della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Innocenti nella cattedrale di Trento; familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Vigo Anaunia: parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento, cappellania perpetua all'altare dei Ss. Innocenti nella cattedrale: pensione di 3 ducati d'oro di camera.
- Vigo Anaunia, parrocchiale di S. Maria: pensione pari alla metà della rendita del beneficio ovvero di 12 ducati d'oro di camera (ammontare complessivo della pensione: 15 ducati d'oro di camera).

Persona e/o ente coinvolti

- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

276.

10 gennaio 1520, Roma

Trento
De non promovendo

Giovanni Battista Casali (*Io. Casalius*)

Nicolò *Frosius* chiede la proroga per un biennio a decorrere dalla fine del termine previsto dal diritto canonico, che non è ancora scaduto, dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato come richiesto dal possesso sia della parrocchiale detta pieve di Bono, nella diocesi di Trento, che degli altri benefici ecclesiastici che già detiene o che otterrà in futuro.

La supplica viene spedita per breve in forma graziosa in considerazione della materia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1682, f. 234r.

Petente

- *Frosius*, Nicolò: rettore della parrocchiale detta pieve di [Pieve di] Bono (Trento).

277.

13 gennaio 1520, Roma

Trento
Cessio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che il cardinale Bernardino Dovizi, che aveva ricevuto in commenda la cappellania perpetua all'altare della SS. Trinità e di S. Antonio nella cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* del suo familiare Simone Gentili, intende cedere tale commenda prima della redazione delle lettere apostoliche, sia il cardinale, sia Desiderio *Serus* chiedono che sia ammessa la cessione o rinuncia, che sia conferita la provvista della cappellania a *Serus* anche nel caso in cui la provvista risulti devoluta alla Sede Apostolica, con la riserva a favore di Dovizi del diritto di regresso in caso di vacanza del beneficio per decesso di *Serus*, decesso o cessione del suo successore diretto o indiretto o per qualsiasi altro motivo, anche in caso di vacanza in curia.

Nelle clausole si concede al cardinale Dovizi, nel caso in cui eserciti il diritto di regresso, la facoltà di tenere la cappellania insieme a tutti gli altri benefici e alle pensioni in suo possesso.

Concessum ut petitur et motu proprio pro cardinali in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1684, f. 186v.

Petenti

- Dovizi da Bibbiena, Bernardino: cardinale diacono di S. Maria *in Porticu*; originario di Bibbiena (Arezzo).
- *Serus*, Desiderio: chierico (Verden); familiare cardinalizio di Bernardino Dovizi da Bibbiena.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare della SS. Trinità e di S. Antonio nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Gentili (*de Gentilis*), Simone: ex cappellano della cappellania perpetua all'altare della SS. Trinità e di S. Antonio nella cattedrale di Trento; familiare cardinalizio di Bernardino Dovizi da Bibbiena.

278.

14 gennaio 1520, Magliana

Trento
Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Battista Baldironi, che è stato presentato entro il tempo stabilito dall'imperatore Carlo V, titolare del giuspatronato sul beneficio, chiede la provvista della prepositura della cattedrale di Trento, che è costituita come dignità, ma non è la maggiore dopo la pontificale, vacante per la morte *extra curiam* di Wolfgang *de Zylhaur*, in deroga agli statuti anche giurati, consuetudini, indulti e privilegi e lettere apostoliche concesse alla chiesa, alla prepositura e al capitolo secondo i quali in tale prepositura e nelle altre dignità e benefici esistenti nella chiesa trentina non può esserci un numero superiore di italiani o di tedeschi, ma che le due nazioni devono essere rappresentate in egual misura e i canonici devono essere di nascita nobile e godere di altre precise qualifiche.

Nelle clausole si concede la grazia anche nel caso in cui la presentazione non sia stata canonica e al petente non competa alcun diritto; si concede al petente la dispensa per difetto di nascita in quanto figlio di un abate benedettino e di una donna nubile, e per ricevere la promozione agli ordini sacri e al presbiterato; la dispensa *de promovendo* è concessa per breve, mentre le lettere riguardo al resto dovranno essere spedite *sub plumbo*. Si potrà precisare nelle lettere se il petente sia stato

presentato al papa o al collatore ordinario e se la presentazione sia avvenuta prima della vacanza della prepositura anche per lettere del re o del suo vicereggente, e se abbia conseguito il possesso, e se il giuspatronato non compete a Carlo in quanto imperatore, ma in quanto re dei Romani, oppure in quanto esponente della casa d'Austria o altrimenti o se spetti invece al di lui fratello arciduca d'Austria. E in caso il predetto petente non sia insignito del carattere clericale o non sia stato presentato come esposto, si ometta di riferire della presentazione nelle lettere, ma si possano comunque spedire le lettere di provvista a favore del petente, dopo che avrà ricevuto il chiericato, e col consenso dell'imperatore, o di suo fratello, se il giuspatronato pertiene a quest'ultimo.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1683, f. 128r-v.

Petente

- Baldironi (*de Baldinonibus*), Battista: chierico di Milano; *magister in artibus et medicine*.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: prepositura della cattedrale, 50 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Carlo V d'Asburgo: imperatore; titolare del giuspatronato della prepositura della cattedrale di Trento.
- *Zylhaur* (*Zeluhart*), Wolfgang *de*: ex detentore della prepositura della cattedrale di Trento.

279.

26 gennaio 1520, Roma

Trento

Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

I canonici e il capitolo della cattedrale di Trento hanno conferito la provvista della cappellania perpetua all'altare di S. Biagio nella cattedrale di Trento, vacante per la resignazione di Leonardo Fondoyer nelle loro mani, a Udalrico *N.*, che ne ha forse anche preso possesso. Dato, tuttavia, che Udalrico teme che la collazione e la provvista non siano valide e il beneficio sia ancora vacante, supplica il papa di concedergli nuovamente la provvista.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1689, f. 274v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Biagio nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- Fondoyer (*Fondoier*), Leonardo: ex detentore della cappellania perpetua all'altare di S. Biagio nella cattedrale di Trento.
- *N.*, Udalrico [Desiderati, Udalrico]: originario di Coredo; cappellano di Bernardo Clesio; chierico (Trento); familiare vescovile; titolare della provvista della cappellania perpetua all'altare di S. Biagio nella cattedrale di Trento.
- Trento: canonici e capitolo della cattedrale.

280.

4 febbraio 1520, Roma

Trento

Mutatio collationis

Il 27 ottobre 1517 il papa aveva concesso *motu proprio* a Lorenzo Bergomotti lettere di provvista di uno, due o tre benefici ecclesiastici in certo modo qualificati, già vacanti o non ancora, la cui collazione spettasse ai vescovi di Modena, Adria e Belluno o ai prepositi, decani, arcidiaconi, cantori, tesorieri, capitoli o singoli canonici e persone delle diocesi predette anche in virtù della dignità, personato, amministrazione od ufficio che essi ricoprivano. Dato che in virtù di tali lettere Bergomotti ha ricevuto la provvista di un beneficio di collazione del preposito di Belluno, ma non spera di ottenere alcunché nelle diocesi di Adria e di Modena, il papa, col consenso di Bergomotti, dichiara casse e nulle le provviste relative ai benefici della diocesi di Adria e gli provvede, invece, uno o due benefici similmente qualificati la cui collazione spetti al vescovo di Trento o ad altri collatori o collatrici secolari o regolari, confermando la validità delle lettere predette come se in esse, invece dei benefici nella diocesi di Adria, fossero menzionati quelli della diocesi di Trento.

Nelle clausole si dispone che si possa precisare nelle lettere se Bergomotti abbia accettato la collazione e ottenuto la provvista di qualche beneficio nella diocesi di Adria, e che tale provvista sia convalidata.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1685, f. 176r.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Diversi benefici non precisati nelle diocesi di Adria, Belluno, Modena, Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- Bergomotti (*Bergomotius*), Lorenzo: cantore segreto pontificio; chierico di Modena; cubiculario pontificio; familiare pontificio *antiquus et descriptus*.
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- [Este, Ippolito:] vescovo di Modena (1507-1520).
- [Rangoni, Ercole:] vescovo di Adria (1519-1524).
- [*Nichesolis*, Galesio *de*:] vescovo di Belluno (1509-1527).

281.

24 febbraio 1520, Roma

Trento, Feltre
Per obitum

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Cristiano Stettner chiede che gli sia conferita la provvista della parrocchiale detta pieve della Beata Maria Vergine di Pieve Tesino, nella diocesi di Feltre, di giuspatronato laico e nobiliare, vacante *certo modo* e indebitamente occupata da un certo Filippo dell'ordine degli Eremitani di S. Agostino.

Nelle clausole si decreta che *littere dentur dispositive per devolutionem.*

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1688, f. 77v.

Petente

- Stettner, Cristiano: *decretorum licentiatus*; prete (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Pieve Tesino (Feltre): parrocchiale detta pieve di S. Maria Vergine, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Filippo: frate dell'ordine degli Eremitani di sant'Agostino.

282.

28 febbraio 1520, Roma

Trento
Resignatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Cristiano Stettner, rettore della cappella non curata di S. Giacomo maggiore

apostolo situata nel cimitero della chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine di Bolzano, nella diocesi di Trento, intende resignare il beneficio, sia Stettner, sia Pietro *Vugeratz*[1] supplicano il papa di ammettere la resignazione e provvedere il beneficio a *Vugeratz* con riserva al resignante di una pensione di 10 fiorini renani, pari a sette ducati d'oro di camera o circa, sulla rendita della cappella, da pagarsi annualmente a Bolzano alla festa di S. Andrea apostolo.

Nelle clausole si assegna la facoltà di trasferire la pensione ad altri e si decreta che essa non possa essere ridotta a minore somma né da *Vugeratz*, né dai successori.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1688, f. 82r.

Petenti

- Stettner, Cristiano: rettore della cappella di S. Giacomo maggiore apostolo presso il cimitero della parrocchiale di S. Maria Vergine di Bolzano (Trento).
- *Vugeratz*, Pietro: prete (Bressanone).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Bolzano: cappella di S. Giacomo maggiore apostolo presso il cimitero della parrocchiale di S. Maria Vergine, 4 marche d'argento puro n.e.
- Bolzano, cappella di S. Giacomo maggiore apostolo presso il cimitero della parrocchiale di S. Maria Vergine: pensione di 10 fiorini renani, pari a sette ducati d'oro di camera o circa.

[1] Il cognome è parzialmente nascosto da una macchia; la lettura è dubbia.

283.

28 febbraio 1520, Roma

Trento

Resignatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Giovanni Schönsperger intende resignare la cappella o altare di S. Leonardo situata nella cattedrale di S. Vigilio di Trento, Clemente Fabbri e Cristiano Stettner supplicano il papa di ammettere la resignazione, provvedere la cappella a Fabbri e, affinché Schönsperger (sic!) non tragga alcun danno dalla resignazione, riservare a Stettner una pensione annua di 10 fiorini renani d'oro in oro sulla rendita della parrocchiale di Meano, somma che non eccede la metà della rendita del beneficio, da pagarsi annualmente da parte del Fabbri e dei suoi successori a Natale e nella città di Trento.

Nelle clausole si precisa che la pensione non potrà essere ridotta.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1688, f. 83v.

Petenti

- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: rettore della parrocchiale di Meano (Trento).
- Stettner, Cristiano: chierico (Trento); *decretorum licentiatus*.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: cappella o altare di S. Leonardo nella cattedrale di S. Vigilio, 4 marche d'argento puro n.e.
- Meano, parrocchiale: pensione di 10 fiorini renani d'oro in oro.

Persona e/o ente coinvolti

- Schönsperger (*Schonsperger*), Giovanni: detentore della cappella o altare di S. Leonardo nella cattedrale di S. Vigilio di Trento.

284.

28 febbraio 1520, Roma

Trento
Expectativa

Il papa aveva già concesso *motu proprio*, in data 27 ottobre 1517, a Giovanni Tisi una grazia aspettativa per due collazioni ad altrettanti benefici, provvisti di precise qualifiche, deputati certi esecutori, come risulta dalle lettere redatte a proposito. Ora, volendo proseguire nella concessione di grazie a Tisi, gli conferisce *motu proprio* la provvista di un canonicato e prebenda, dignità, personato, amministrazione od ufficio anche curato ed elettivo in una chiesa cattedrale anche metropolitana o collegiata che Tisi dovrà scegliere, anche se decanato, arcipretura, curazia, vicarìa o cappellania perpetua, anche se si trattasse di dignità curata ma al di fuori della cattedrale o metropolitana, oppure di una dignità, personato, canonicato o prebenda od ufficio anche curato o elettivo nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, qualunque sia il collatore, vacante o che fosse vacante in futuro, beneficio che sarà indicato nelle lettere, concedendogli che, nel caso egli accetti uno di tali benefici, sia gli esecutori designati, sia i subesecutori da loro delegati possano conferirgliene la provvisTA; inoltre gli concede di godere dei privilegi e diritti di cui godono nell'esercizio delle loro grazie aspettative i familiari pontifici descritti ed annotati *in certis litteris nostris*.

Nelle clausole si concedono a Tisi la deroga alla regola *de impetrando expectativam extra nationem* e la dispensa per detenere benefici secolari incompatibili nel caso in cui non ne sia già provvisto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1689, f. 182r-v.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Un beneficio non precisato.

Persone e/o enti coinvolti

- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.
- Tisi (*de Tisis*), Giovanni [*senior*]: cappellano cardinalizio di Lorenzo Pucci; chierico di Trento; familiare pontificio.

285.

13 marzo 1520, Roma

Trento
Per devolutionem

Girolamo da Novaledo, dell'età di 19 anni, chiede la provvista del beneficio o cappella curata di S. Lorenzo di Folgaria, nella diocesi di Trento, la cui collazione è stata legittimamente devoluta alla Sede Apostolica per il prolungarsi della vacanza, e la dispensa per difetto d'età, in deroga alla regola *de annali possessore*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1690, f. 118r-v.

Petente

- Novaledo, Girolamo da: originario di Novaledo; chierico (Vicenza).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Folgaria (Trento): cappella curata di S. Lorenzo, 24 fiorini d'oro di camera n.e.

286.

13 aprile 1520, Roma

Trento
Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

La collazione del beneficio perpetuo semplice, detto primissaria, in una porzione della pieve di Villandro, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam romanam et in partibus* di Sigismondo[1] o per altro motivo, è stata conferita a Giovanni [*Zehentner*][2] per autorità ordinaria o per altra autorità, senza che ne sia seguito il possesso. Dato che Giovanni teme che la collazione e la provvista non sussistano e il beneficio sia ancora vacante, chiede la nuova provvista del beneficio stesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1694, f. 108r.

Il margine del foglio è molto eroso e rovinato e compromette parzialmente la lettura della supplica.

Petente

- [*Zehentner*], Giovanni: chierico (Trento); titolare della provvista del beneficio perpetuo semplice detto primissaria in una porzione della pieve di Villandro (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Villandro: beneficio perpetuo semplice detto primissaria in una porzione della pieve, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Sigismondo: ex detentore del beneficio perpetuo semplice detto primissaria in una porzione della pieve di Villandro.

[1] Secondo F. Schneller, *Beiträge zur Geschichte des Bistums Trient, aus dem späten Mittelalter*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», 38, 1894, pp. 348-349, titolare del beneficio di S. Nicolò nella parrocchiale di Villandro nel 1498 è Sigismund Hueber di Bolzano; G. Tovazzi, *Parochiale Tridentinum*, a cura di R. Stenico, Trento 1970, p. 527, ricorda Sigismondo Schretel quale rettore di Villandro nel 1476 e nel 1490.

[2] Il cognome è perduto perché il margine del foglio è eroso: per l'integrazione si veda la scheda 292.

287.

15 aprile 1520, Roma

Trento
Si neutri

Vertendo lite e causa nella curia romana davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo o un suo luogotenente tra Pietro *de Brochis* e i massari, i sindaci e gli uomini di Castione, Besagno e Tierno, in val Lagarina, riguardo ai benefici semplici perpetui o cappellanie vacanti *certo modo* di S. Clemente di Castione, di S. Zenone di Besagno, e di S. Agnese o S. Salvatore di Tierno, nella diocesi di Trento, la cui provvista è stata conferita a *de Brochis* dall'autorità ordinaria o dalla Sede Apostolica, causa pendente indecisa in prima o ulteriore istanza poiché alcuni sostengono che a nessuna delle due parti, né al petente, né ai massari, sindaci e uomini delle comunità, spettino detti benefici o cappellanie o i diritti a essi competenti in quanto essi non sono ancora stati eretti in perpetui benefici ecclesiastici, *de Brochis* supplica il papa che nel caso in cui risulti dall'esame della vertenza che né al petente né ai massari o sindaci o uomini spettino i benefici o cappellanie predette e quelli non risultino

ancora eretti in benefici perpetui, provveda a erigere e istituire gli stessi in benefici perpetui ecclesiastici e applicare loro in dote i beni destinati da alcuni testatori per la salute delle proprie anime e a conferire la provvista degli stessi a *de Brochis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1694, f. 261r-v.

Il margine esterno del foglio è molto eroso e rovinato e compromette parzialmente la lettura della supplica.

Petente

- *Brochis*, Pietro *de*: chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Besagno (Trento): beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Zenone.
- Castione (Trento): beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Clemente.
- Tierno (Trento): beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Agnese o S. Salvatore, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Besagno: massaro, sindaco e uomini.
- Castione: massaro, sindaco e uomini.
- Tierno: massaro, sindaco e uomini.

288.

16 aprile 1520, Roma

Trento

Indultum

Il capitolo della cattedrale di Trento ha provveduto a eleggere nuovo vescovo Bernardo Clesio senza, però, chiamare Giacomo Bannisio, al quale sarebbe spettata di diritto la convocazione del capitolo e la raccolta dei voti in quanto decano della cattedrale. Quando Clesio si è rivolto al papa per ottenere la conferma dell'elezione, impugnata da Bannisio, il pontefice, confermando tale elezione per via concistoriale il 25 settembre 1514, oltre a concedere *motu proprio* a Bannisio il canonicato e la prebenda detenuti da Clesio nel capitolo tridentino e vacanti in seguito alla sua conferma, ha ingiunto a Clesio di provvedere a Bannisio benefici vacanti al presente o in futuro e competenti alla sua collazione per un valore di 300 ducati d'oro di camera. Il papa ha quindi conferito *motu proprio* a Bannisio la provvista dei primi benefici vacanti nella diocesi di Trento, curati o non curati, di collazione vescovile, per tale valore, precisando che egli avrebbe ottenuto la provvista dei benefici non curati e la commenda di quelli curati. A maggiore garanzia di Bannisio il papa conferma e dichiara ora *motu proprio* l'esistenza di tale aspettativa a suo favore e sancisce che

la presente faccia fede al riguardo per *sola signatura*, senza necessità di alcuna altra prova, e che qualsiasi giudice debba attenersi a essa nel giudicare.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1696, ff. 71v-72r.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Benefici non precisati, situati in diocesi di Trento, per una rendita complessiva di 300 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Bannisio (*de Bannissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Clesio, Bernardo: ex canonico della cattedrale di Trento; vescovo di Trento.

289.

17 aprile 1520, Roma

Trento
Commissio per breve

Giacomo Maccafani (*Ia. Marsicanus*)

Il defunto frate Egidio risultava debitore di alcune somme nei confronti di Nicolò *de Moris* e Girolamo del fu Martino e autore di una fideiussione nei confronti di Antonio del fu Clemente. Impossibilitati a esigere quanto di loro spettanza da Egidio a causa del suo decesso, Nicolò, Girolamo e Antonio hanno richiesto l'adempimento degli impegni contratti nei loro confronti a Melchiorre, preposito del monastero dei canonici regolari di sant'Agostino nella diocesi di Trento, lo hanno citato in giudizio davanti al vicario generale del vescovo di Trento, ma *non ex [auctoritate] apostolica*, riguardo alle predette somme di denaro e fideiussione e altre cose esposte più ampiamente negli atti della causa, e il vicario, senza avere discusso [le eccezioni] presentate da parte del preposito, ha emanato a una sentenza definitiva in favore di Nicolò, Girolamo e Antonio, contro la quale egli ha inoltrato appello alla Sede Apostolica. Pertanto il preposito Melchiorre chiede che al termine di tre mesi concessi dal vicario per proseguire e render conto dell'effettiva presentazione dell'appello e di una proroga di 40 giorni che egli ha già ricevuto, gli sia concessa un'ulteriore proroga di 40 giorni, e che la successiva causa di appello e per l'annullamento della sentenza e del processo sia commessa ad alcuni probi viri abitanti *in partibus* con la clausola *vel eorum alteri* perché la esaminino per via sommaria *simpliciter et de plano prout in beneficialibus* e la portino a termine, con potestà di citare i predetti Nicolò, Girolamo e Antonio e tutti gli altri eventuali interessati, inibire il predetto vicario e altri giudici e persone ecclesiastiche e secolari sotto

minaccia di scomunica, censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a loro arbitrio, dichiarare i disobbedienti e i ribelli incorsi in tali sentenze, censure e pene, aggravarle e riaggravarle e invocare, qualora sia necessario, anche l’ausilio del braccio secolare e fare quanto altro necessario e opportuno

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*, dato che la somma in questione non supera i 200 ducati.

Concessum.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. S. Petri ad Vincula*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1693, f. 234r.

Il margine esterno del foglio è molto eroso e rovinato e compromette parzialmente la lettura della supplica.

Petente

- Melchiorre: preposito del monastero appartenente all’ordine dei canonici regolari di sant’Agostino (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Antonio del fu Clemente.
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- Egidio: frate.
- Girolamo del fu Martino.
- *Moris*, Nicolò *de*.
- Trento: vicario generale del vescovo.

290.

17 aprile 1520, Roma

[Trento]

[*Resignatio*]

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Giovanni Gerardi resigna o cede le chiese non curate o cappelle di S. Pietro di Praso, S. Martino di Cimego, S. Antonio di Brusago o Pelugo, S. Maria Maddalena di Preore, situate nella diocesi di Trento, o i diritti a lui competenti su dette chiese, prima della redazione delle lettere apostoliche, Filippo Arrivabeni chiede che, ammessa la resignazione o cessione, gli sia conferita la provvista dei benefici.

Nelle clausole la concessione della provvista viene estesa, se parrà opportuno, anche alle chiese non curate o cappelle di S. Giacomo di Iròn, S. Michele di Seo, S. Vigilio di Stenico, S. Sebastiano di Fiavé e S. Vigilio di Tione, nella stessa diocesi di Trento, vacanti in qualsiasi modo e con le stesse clausole. Se Gerardi avesse ottenuto la commissione della causa o la citazione di qualcuno prima della redazione

delle lettere, si conferma la validità di tali commissione e citazione e si ammette il petente alla prosecuzione delle vertenza, come se la commissione e la citazione fossero avvenute dopo la spedizione delle lettere, a condizione che la spedizione sia avvenuta prima della posizione di un termine *ad articulandum*. E se alcuni laici occupano tali chiese o cappelle o i beni delle stesse e nel caso in cui esse esistano come oratori e non siano ancora state erette in benefici ecclesiastici [perpetui,] se ne decreta l'erezione e si ordina che siano loro applicati in dote i loro beni in perpetuo o a vita del petente e che siano provvisti al petente. E riguardo all'erezione si stabilisce che sia commessa all'ordinario o al suo vicario generale che procederà come gli parrà giusto e senza pregiudizio di alcuno.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1693, ff. 241v-242r.

I fogli sono rovinati lungo il margine esterno, non è pertanto possibile leggere né l'iniziale della diocesi né la rubrica.

Petente

- Arrivabeni (*Arivabenus*), Filippo: canonico di Mantova; cubiculario pontificio; familiare pontificio; *iuris utriusque doctor*; *magister*; scrittore delle lettere apostoliche.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Brusago o Pelugo (Trento): chiesa o cappella di S. Antonio.
- Cimego (Trento): chiesa o cappella di S. Martino.
- Praso (Trento): chiesa o cappella di S. Pietro.
- Preore (*Prevorium*) (Trento): chiesa o cappella di S. Maria Maddalena, 40 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei quattro benefici).
- Fiavé (*Flaveo*) (Trento): chiesa o cappella di S. Sebastiano.
- Iròn (Trento): chiesa o cappella di S. Giacomo.
- Seo (Trento): chiesa o cappella di S. Michele.
- Stenico (Trento): chiesa o cappella di S. Vigilio.
- Tione (Trento): chiesa o cappella di S. Vigilio.

Persona e/o ente coinvolti

- Gerardi (*de Geraldis*), Giovanni: chierico (Trento).

291.

17 aprile 1520, Roma

Trento
Per devolutionem

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Filippo Arrivabeni chiede che gli sia conferita la provvista delle chiese o cappelle

di S. Giacomo di Iròn, S. Michele di Seo, [S. Vigilio][1] di Stenico, S. Sebastiano di Fiavé e S. Vigilio di Tione, situate nella diocesi di Trento, vacanti *certo modo* e la cui collazione è stata devoluta alla Sede Apostolica per il prolungarsi della vacanza.

Nelle clausole si decreta che, nel caso in cui alcuni laici occupino tali chiese o cappelle o i beni delle stesse ed esse esistano come oratori e non siano ancora state erette in benefici ecclesiastici, che si proceda all'erezione e siano loro applicati in dote i loro beni in perpetuo o a vita del petente in forma graziosa e che i benefici siano quindi provvisti al petente. E riguardo all'erezione si ordina che sia affidata all'ordinario o al suo vicario generale che procederà come riterrà giusto e senza pregiudizio di alcuno.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1693, f. 242r.

Il margine esterno del foglio è eroso e molto rovinato; la lettura della supplica risulta quindi parzialmente compromessa.

Petente

- Arrivabeni (*Arivabenus*), Filippo: canonico di Mantova; cubiculario pontificio; familiare pontificio; *iuris utriusque doctor*; scrittore delle lettere apostoliche.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Fiavé (Trento): chiesa o cappella di S. Sebastiano.
- Iròn, (Trento): chiesa o cappella di S. Giacomo.
- Seo (Trento): chiesa o cappella di S. Michele.
- Stenico (Trento): chiesa o cappella [di S. Vigilio].
- Tione (Trento): chiesa o cappella di S. Vigilio.

[1] La dedicazione della cappella è perduta perché il margine del foglio è eroso: per l'integrazione si veda la scheda 290.

292.

18 aprile 1520, Magliana

Trento

Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giovanni *Zehentner*, che ha ricevuto per autorità ordinaria la collazione del beneficio perpetuo semplice detto primissaria in una porzione della pieve di Villandro, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam romanam et in partibus* di Sigismondo[1], senza prenderne possesso, chiede la nuova provvista del beneficio stesso, temendo che tale collazione non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1694, f. 114v.

Petente

- *Zehentner*, Giovanni: chierico (Trento); titolare della provvista del beneficio perpetuo semplice detto primissaria in una porzione della pieve di Villandro (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Villandro: beneficio perpetuo semplice detto primissaria in una porzione della pieve, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Sigismondo: ex detentore del beneficio perpetuo semplice detto primissaria in una porzione della pieve di Villandro.

[1] Si veda *infra*, nota 1, alla scheda 286.

293.

4 maggio 1520, Magliana

Trento
Prorogatio

Tempo addietro il papa ha conferito a Stefano Rosino la provvista della parrocchiale della Beata Maria di Tassullo, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione di Giacomo Bannisio, ma Rosino non ha ancora provveduto alla spedizione delle lettere apostoliche, né ha provveduto immediatamente alla pubblicazione della resignazione, anzi, a distanza di oltre sei mesi, o forse addirittura di un anno da essa si è rivolto al papa chiedendo e ottenendo una prima proroga della pubblicazione di sei mesi ed una successiva proroga di pari entità o maggiore. Egli ha quindi provveduto alla pubblicazione della resignazione prima della scadenza della seconda proroga, che è imminente, ma non ha potuto prendere possesso del beneficio, e teme che, nel caso in cui Bannisio dovesse decedere prima che ciò avvenga, la parrocchiale possa essere considerata vacante per morte e non per resignazione. Pertanto egli supplica il papa di concedergli un'ulteriore proroga di sei mesi per procedere alla spedizione delle lettere apostoliche, alla pubblicazione della resignazione *in partibus* e alla presa di possesso del beneficio e ordinare che se nel frattempo la chiesa venisse a vacare per morte di Bannisio, la provvista del beneficio a suo favore sia comunque valida, in deroga alla regola di Leone X *de resignationibus publicandis infra sex menses in partibus et petendo possessionem beneficiorum resignatorum ab eis ad quod pertinet*.

La supplica viene spedita per *sola signatura* in deroga alla regola che sancisce che *secundum litteras expeditas et non secundum supplicationes iudicetur*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1694, ff. 51v-52r.

Il margine esterno dei fogli è eroso e molto rovinato; la lettura della supplica risulta quindi parzialmente compromessa.

Petente

- Rosino, Stefano: cubiculario pontificio; familiare pontificio; titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Tassullo (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tassullo: parrocchiale di S. Maria.

Persone e/o enti coinvolti

- Bannisio (*Banissis*), Giacomo: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Tassullo.
- Leone X.

294.

8 maggio 1520, Magliana

Trento
De promovendo

Giacomo *Macus* chiede licenza di essere promosso alla prima tonsura e ai quattro ordini minori, da qualsiasi antistite residente in curia romana e a ciò deputato, in qualsiasi giorno festivo o feriale.
La supplica viene spedita per *sola signatura*, dal momento che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1697, f. 1v.

Petente

- *Macus*, Giacomo: *scolaris* originario della diocesi di Trento.

295.

9 maggio 1520, Magliana

Trento
De promovendo

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giacomo *Macus* chiede licenza di essere promosso alla prima tonsura e ai quattro gradi minori dell'ordine, da qualsiasi antistite residente in curia romana in qualsiasi giorno festivo o feriale.

Nelle clausole si precisa che si possa indicare nelle lettere, che saranno spedite per breve, se il petente abbia esercitato l'ufficio di notaio presso qualche giudice o commissario dei malefici e sia pertanto incorso in qualche irregolarità.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1696, f. 282r.

Petente
- *Macus*, Giacomo: *scolaris* (Trento).

296.

18 maggio 1520, Roma

Trento
Per devolutionem

Pietro *de Brochis* chiede la provvista dei benefici di S. Clemente di Castione, di S. Zenone di Besagno e di S. Agnese o S. Salvatore di Tierno, tutti situati nella diocesi di Trento, il cui diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza.

Nelle clausole si decreta, nel caso in cui i benefici non risultino ancora eretti, che si provveda alla loro erezione a benefici ecclesiastici semplici e si applichino loro in dote i beni assegnati a tali cappelle imponendo gli oneri di celebrazione di messe e altri uffici divini voluti dai testatori o da chiunque altro abbia lasciato tali beni; che dell'erezione vengano incaricati l'ordinario del luogo o il suo vicario generale affinché proceda come riterrà giusto e senza pregiudizio di alcuno e che si possa precisare nelle lettere se i beni e le cappelle risultino detenuti da laici.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1699, f. 27v.

Petente

- *Brochis*, Pietro *de*: chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Besagno (Trento): beneficio di S. Zenone.
- Castione (Trento): beneficio di S. Clemente.
- Tierno (Trento): beneficio di S. Agnese o S. Salvatore, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).

297.

19 maggio 1520, Roma

Trento
Si neutri

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

È pendente una causa in prima o ulteriore istanza in curia romana davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo o a un suo luogotenente tra Pietro *de Brochis* e i massari o sindaci e uomini di Castione, Besagno e Tierno in val Lagarina, diocesi di Trento, sui benefici semplici perpetui o cappellanie di S. Clemente a Castione, S. Zenone di Besagno e S. Agnese o S. Salvatore di Tierno, nella diocesi di Trento, dei quali *de Brochis* aveva ricevuto la provvista dall'autorità ordinaria o apostolica. Poiché alcuni sostengono che né *de Brochis* né i massari o sindaci e uomini predetti abbiano alcun diritto su quei benefici, ma che essi non siano ancora stati eretti in benefici perpetui, *de Brochis* chiede che, nel caso in cui dall'esame della causa emerga la conferma di tale situazione, si proceda all'erezione degli stessi in benefici perpetui o cappellanie, senza pregiudizio di alcuno; si applichino in dote agli stessi i beni a ciò destinati da alcuni testatori e si provvedano i benefici così eretti al petente, in deroga alla clausola *de annali possessore*, alla volontà dei testatori e al giuspatronato laico cui tali benefici soggiaciono.

Nelle clausole si decreta che l'erezione dei benefici venga commessa all'ordinario o al suo vicario generale, che procederà come riterrà giusto, senza pregiudizio di alcuno, e ne darà provvista al petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1701, f. 163v.

Petente

- *Brochis*, Pietro *de*: originario di Mori (*de Muris*); chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Besagno (Trento): beneficio perpetuo semplice di S. Zenone.
- Castione (Trento): beneficio perpetuo semplice di S. Clemente.
- Tierno (Trento): beneficio perpetuo semplice di S. Agnese o S. Salvatore, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Besagno in val Lagarina: massaro, sindaco e uomini.
- Castione in val Lagarina: massaro, sindaco e uomini.
- Tierno in val Lagarina: massaro, sindaco e uomini.

298.

21 maggio 1520, Roma

Trento
Cessio

Andrea Piperari (*And. Ausarensis*)

Dato che Giacomo Bannisio, coinvolto in una causa davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo con Evangelista Pellegrini sulla parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso, nella giurisdizione di Castel Stenico, diocesi di Trento, cede e rinuncia alla lite e a qualsiasi diritto che gli spetti sulla chiesa, Pellegrini supplica il papa di conferirgli la provvista della parrocchiale, anche se essa risultasse vacante per rinuncia di Bannisio nelle mani dell'attuale vescovo di Trento, in forma di nuova provvista, o di grazia *si neutri, si nulli, si alterius* e riguardo al possesso *perinde seu etiam valere* o come sarà più utile al petente, e di surrogarlo nei diritti goduti da Bannisio sul beneficio.

Nelle clausole si consente di precisare nelle lettere se Bannisio abbia rinunciato alla causa *in partibus*, anche di fronte al vescovo di Trento, o abbia raggiunto, lecitamente o illecitamente, un accordo al riguardo, o conseguito la riserva della rendita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1699, ff. 107v-108r.

Petente

- Pellegrini (*de Pellegrinis*), Evangelista: chierico di Verona.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lomaso nella giurisdizione di Castel Stenico (Trento): parrocchiale di S. Lorenzo, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Bannisio (*Bannisinium*), Giacomo: canonico della cattedrale di Trento; decano della cattedrale di Trento.
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.

299.

5 giugno 1520, Roma

Trento

Resignatio

Dato che Paolo Somenzio resigna le parrocchiali di S. Maria di Mezzocorona e dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, entrambe nella diocesi di Trento, egli e Pancrazio Khuen Belasi che ha all'incirca 14 anni, chiedono che – previa sospensione di tutte le riserve, grazie aspettative, unioni perpetue e temporanee, diritti di accesso e regresso, nomine o facoltà, lettere, mandati, concessioni e indulti anche con pensioni, concessi a chiunque, anche se cardinali, familiari pontifici *antiquis et descriptis*, anche per intervento di re o a compenso di fatiche o a ricompensa di diritti, anche se concessi *motu proprio ac de apostolice potestatis plenitudine* ed anche se con clausole sospensive, restrittive, di deroga alle derogatorie e invalidanti – sia ammessa la rinuncia, che a Khuen Belasi sia conferita la provvista della parrocchiale di S. Maria, sulla rendita della quale Antonio *de Cuccinis* riceve annualmente una pensione di 18 ducati d'oro di camera, e della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, in commenda fino a quando avrà diciott'anni, quindi in titolo, con dispensa per detenere contemporaneamente le due chiese a vita e per il difetto d'eta, e che sia riservata a Somenzio la facoltà di riscuotere a vita l'intera rendita dei benefici oppure gli sia assegnata una pensione annua di tale valore, oltre al diritto di regresso ai benefici stessi in caso di morte di Khuen Belasi, cessione o rinuncia da parte sua o se essi venissero a vacare in qualsiasi altro modo.

Nelle clausole si concede a Khuen Belasi anche la facoltà di unire tra loro le due chiese per la durata della propria vita in forma graziosa, se opportuno; si consente di precisare nelle lettere se Somenzio detenesse le due chiese come unite tra loro, oppure in commenda, e se abbia consentito alla dissoluzione dell'unione o abbia ceduto la commenda; si concede a Khuen Belasi la dispensa perché a partire dai diciott'anni possa tenere contemporaneamente le predette parrocchiali, oppure con una di esse un beneficio, e senza di esse due altri benefici curati o altrimenti incompatibili che gli venissero canonicamente provvisti a vita, anche se si trattasse di chiese parrocchiali o delle loro vicarìe perpetue, o di dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni e uffici anche curati ed elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate; si concede la sospensione delle grazie, ma ad esclusione di accesso e regresso e *coadiutorias de consensu*.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1700, ff. 67r-68r.

Petenti

- Khuen Belasi (*Kuen*), Pancrazio: originario di Castel Belasi; chierico (Trento).
- Somenzio (*Somentius*), Paolo: detentore della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] (Trento); *magister*; notaio pontificio; rettore della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Mezzocorona: parrocchiale di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e.
- Mezzocorona, parrocchiale di S. Maria: pensione pari all'intera rendita del beneficio.
- [Sanzeno:] parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, 50 ducati d'oro di camera n.e.
- [Sanzeno,] parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

Persona e/o ente coinvolti

- *Cuccinis*, Antonio *de*: chierico di Roma; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona.

300.

11 giugno 1520, Roma

Trento
Commissio per breve

Giovanni Battista Casali (*Io. Casalius*)

Battista Chizzola, arciprete di Condino, riferisce che sia lui, sia i suoi predecessori, sono sempre stati in pacifico possesso del diritto di celebrare le messe e gli altri uffici divini nella chiesa o cappella di S. Giorgio di Castel Condino, nella stessa diocesi, hanno sempre somministrato l'eucaristia e gli altri sacramenti agli uomini del posto e riscosso le decime, le primizie e le offerte, e benché nessuno avrebbe dovuto recargli molestia al riguardo, tuttavia la comunità e gli uomini di Castel Condino hanno sostenuto di essere in possesso del diritto di amministrare certi beni immobili lasciati alla chiesa dai loro predecessori, e del diritto di far celebrare messe in tale chiesa da uno o più cappellani da loro incaricati e hanno impetrato dal vescovo di Trento lettere false e surrettizie in forma di breve, col pretesto delle quali hanno fatto citare il petente di fronte ad Antonio, vicario generale *in spiritualibus* del vescovo, il quale con propria sentenza ha accordato licenza alla comunità e uomini predetti di fare celebrare nella cappella di S. Giorgio da uno o più cappellani, e ha decretato che i beni erogati in passato alla cappella, e quelli che le sarebbero stati erogati in futuro, servissero unicamente all'acquisto dei paramenti e degli oggetti sacri necessari alla cappella, assolvendo entrambe le parti dal pagamento delle spese. Chizzola ha quindi inoltrato appello al papa nei debiti termini contro la parte della sentenza che gli è avversa, ma dato che il vicario si dimostra reticente nel fissare i

termini per la prosecuzione della vertenza, egli supplica ora il papa di commettere la causa di appello, contro le cose attentate e innovate e per l'annullamento della prima sentenza, con tutta la causa principale a uno o più probi viri abitanti *in partibus*, affinché la esaminino insieme o separatamente e la portino a termine, con potestà di citare la comunità e gli uomini predetti e gli altri eventuali cointeressati, di inibire i predetti, il vicario e il vescovo anche sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i ribelli e contumaci incorsi in tali pene, aggravarle, riaggravarle, porre l'interdetto e invocare se opportuno l'ausilio del braccio secolare, di revocare la sentenza di primo grado e costringere gli uomini e la comunità di Castel Condino a pagare le decime e le primizie e fare quanto altro necessario e opportuno a tale riguardo.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*, dato che anche le altre lettere furono spedite per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Leonardo Grosso Della Rovere (*L. car. S. Petri ad Vincula*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1699, f. 277v.

Petente

- Chizzola (*Chizola*), [Giovanni] Battista: arciprete della chiesa detta pieve di S. Maria di Condino (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Castel Condino (Trento): comunità e uomini.
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- [Piccoli da Ledro,] Antonio [*senior*]: vicario generale *in spiritualibus* di Trento.

Ente destinatario della grazia

- Castel Condino: chiesa o cappella di S. Giorgio.

301.

2 ottobre 1520, Roma

Trento

Nova provisio

Giovanni Battista Casali (*Io. Casalius*)

La cappellania perpetua non curata presso l'altare di S. Dorotea nella cattedrale di Trento, vacante per libera resignazione di Paolo Somenzio nelle mani del decano e del capitolo della cattedrale di Trento ai quali spetta il diritto di collazione e di provvista, è stata da essi conferita a Nicolò *de Sigillis*, che in vigore della collazione e della provvista ha ottenuto il possesso. Poiché dubita che la collazione e la provvista non sussistano e la cappellania sia ancora vacante, *de Sigillis* chiede che gli sia

nuovamente conferita la provvista del beneficio, anche se esso risultasse vacante per rinuncia di Somenzio o di altri nelle mani del papa.

Nelle clausole si consente di precisare nelle lettere se Somenzio prima di resignare la cappellania nelle mani del decano e del capitolo l'avesse resignata nelle mani del papa e se questi avesse ammesso tale rinuncia, atteso che il petente non ne aveva indebitamente riscosso la rendita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1710, f. 154v.

Petente

- *Sigillis*, Nicolò *de*: chierico (Trento); titolare della provvista della cappellania perpetua all'altare di S. Dorotea nella cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Dorotea nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Somenzio (*Somensius*), Paolo: ex cappellano perpetuo all'altare di S. Dorotea nella cattedrale di Trento.
- Trento: decano e capitolo della cattedrale.

302.

3 ottobre 1520, Roma

Trento

De promovendo

Crisanto *Boluart*, desiderando essere promosso a tutti gli ordini sacri e al presbiterato, supplica il papa affinché gli sia concesso di ricevere tale promozione da Vincenzo, vescovo di Ottochaz, residente in curia romana, in tre domeniche o giorni festivi anche *extra tempora*, concedendo licenza al vescovo di conferire gli ordini e a lui di riceverli in virtù di licenza del suo superiore.

La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1710, f. 282r.

Petente

- *Boluart*, Crisanto: canonico regolare e *claustralis* della prepositura di Santa Maria *ad Portam Clausam* [di Gries] (Trento); *scolaris*.

Persona e/o ente coinvolti

- [*Andreis*,] Vincenzo [*de*]: vescovo di Ottochaz.

303.

6 ottobre 1520, Roma

Trento

Nova provisio

La provvista della cappellania perpetua di S. Dorotea nella cattedrale di Trento, vacante per la resignazione compiuta *extra curiam* da Paolo Somenzio nelle mani dell’ordinario o del collatore del beneficio e dall’ordinario o collatore ammessa, è stata quindi conferita dall’ordinario o collatore a Nicolò *de Sigillis*, che probabilmente ne ha preso anche possesso. Poiché quest’ultimo teme che la collazione e provvista non sussistano, Somenzio e *de Sigillis* chiedono che al secondo sia conferita una nuova provvista del beneficio e che al primo sia riservata l’intera rendita a titolo di pensione annua, con il consenso di *de Sigillis* e con diritto di regresso e accesso al beneficio in caso di decesso di quest’ultimo o del suo successore, diretto o indiretto, anche presso la Sede Apostolica e ciò in deroga alle lettere apostoliche dirette al decano riguardo al conferimento delle cappellanie nella cattedrale a persone idonee e approvate da esaminatori deputati a tale scopo, approvati anche dal papa.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1710, f. 244r-v.

Petenti

- *Sigillis*, Nicolò *de*: chierico (Trento); titolare della provvista della cappellania perpetua all’altare di S. Dorotea nella cattedrale di Trento.
- Somenzio (*Somentius*), Paolo: chierico di Cremona; cubiculario pontificio; ex detentore della cappellania perpetua all’altare di S. Dorotea nella cattedrale di Trento; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all’altare di S. Dorotea nella cattedrale, 24 ducati d’oro di camera n.e.
- Trento, cappellania perpetua all’altare di S. Dorotea nella cattedrale: pensione pari all’intera rendita del beneficio.

304.

6 ottobre 1520, Roma

Trento
Accessus

Il papa concede *motu proprio* a Odorico Costede la grazia aspettativa sul canonicato e prebenda della cattedrale di Trento detenuti da Ludovico Balzani, che risulta essere un suo consanguineo e concede il proprio consenso, in qualsiasi modo essi si rendessero vacanti, anche presso la Sede Apostolica, tranne che per resignazione del titolare, autorizzandolo a prenderne possesso al momento della vacanza e riscuoterne la rendita senza ulteriore provvista. Decreta, inoltre, che la concessione della grazia non possa essere in alcun modo revocata, sospesa, né cassata, né alterata in alcun modo nemmeno dai papi successori, né in virtù di qualsiasi facoltà, indulto o privilegio concesso a chiunque, nemmeno a cardinali, e neppure *motu proprio*, né in virtù di costituzioni o regole di cancelleria anche concistoriali edite o che saranno pubblicate; e, qualora si tenti di impedirne l'esecuzione o intervenga una lite riguardo a tale beneficio tra Costede e chiunque altro, si decreta che la grazia venga ripristinata sotto la data presente e si proceda alla *restitutio in integrum* in suo favore; inoltre si revoca qualsiasi accettazione, provvista, commenda o altra disposizione sia stata effettuata anche *motu proprio* sul canonicato e sulla prebenda, in deroga a qualsiasi riserva speciale o generale, grazia aspettativa o di altro tipo *aliisque accessibus et ingressibus ac coadiutorias sine consensu*, ed a tutte le facoltà, mandati, indulti concessi anche a cardinali, familiari pontifici *descripti*, anche per intervento di re o *motu proprio* e provvisti di clausole di deroga alle derogatorie e a qualsiasi altro decreto concesso o che sarà concesso in futuro, ai quali si deroga espressamente.

Nelle clausole si concede la deroga al concordato con la nazione tedesca; si limita la concessione al solo caso di morte del Balzani *extra curiam* e si precisa che la deroga alle grazie aspettative e riserve sul beneficio non contempli anche i casi di accesso, regresso *et de consensu coadiutoris*. Inoltre, nel caso in cui il petente ottenga un altro beneficio nella stessa chiesa, gli si concede dispensa per conservarlo per sei mesi dal giorno della presa di possesso anche se sito sotto lo stesso tetto e anche se si tratti di altro canonicato con prebenda.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1713, ff. 294v-295r.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Balzani (*de Balzanis*), Ludovico: canonico della cattedrale di Trento.

- Costede, Odorico: chierico di Trento; familiare cardinalizio di Ercole Rangoni.
- [Rangoni,] Ercole: cardinale diacono di S. Agata; Modenese.

305.

9 ottobre 1520, Roma

Trento
Per obitum

Il papa concede *motu proprio* a Giovanni Tisi la provvista del canonicato e della prebenda nella cattedrale di Trento vacanti per la morte *extra curiam* di Simone Filippini.

Nelle clausole si precisa che, nel caso in cui Giovanni Tisi si sia già fatto concedere la provvista del beneficio in virtù di una grazia aspettativa, la collazione avvenga in forma di nuova provvista.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1713, ff. 167v-168r.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Filippini, Simone: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- [Pucci,] Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.
- Tisi (*de Tisis*), Giovanni [*senior*]: cappellano cardinalizio di Lorenzo Pucci; chierico di Trento; familiare cardinalizio; familiare pontificio.

306.

10 ottobre 1520, Roma

Trento
Per obitum

Gioacchino Khuen, di tredici anni circa, chiede la provvista del canonicato e della prebenda della cattedrale di Trento vacanti per la morte *extra curiam* di Simone Filippini, in deroga alle costituzioni e ordinazioni apostoliche e agli statuti di detta chiesa e alla regola della cancelleria apostolica in base alla quale le provviste di canonicati e prebende delle chiese cattedrali a persone che non abbiano compiuto i 14 anni siano nulle a meno che i beneficiari non abbiano ricevuto dispensa dalla Sede Apostolica.

Nelle clausole si precisa che nel caso in cui il petente abbia già conseguito la provvista ordinaria del canonicato, lo possa indicare nelle lettere, e che in tal caso la collazione avvenga in forma di nuova provvista o come sarà più utile al petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1713, ff. 178v-179r.

Petente

- Khuen (*Kuanss*), Gioacchino: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 12 marche d'argento n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Filippini (*Philippinus*), Simone: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

307.

11 ottobre 1520, Roma

Trento

Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Tommaso Marsaner, che ha conseguito la provvista ordinaria o apostolica del canonicato e della prebenda nella cattedrale di Trento vacanti per la morte *extra curiam* di Simone Filippini, prendendo forse anche possesso del beneficio, chiede la nuova provvista del beneficio, temendo che la prima non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1714, ff. 78v-79r.

Petente

- Marsaner, Tommaso: chierico (Trento o altra diocesi); titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Filippini (*de Philippinis aut Philispinis*), Simone: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

308.

16 ottobre 1520, Roma

Trento
In evidentem

La parrocchiale della Beata Maria di Baselga, nella diocesi di Trento, possiede 14 piccole pezze di terra arativa e prativa in diversi luoghi situati nei pressi della chiesa stessa, il cui valore complessivo non supera i 36 ducati d'oro di camera o circa. Dato che se tali terreni venissero venduti a un congruo prezzo e il ricavato fosse utilizzato per acquistare uno o due terreni ciò tornerebbe in evidente utilità della chiesa, Giovanni Duri chiede che il papa ordini ad alcuni probi viri abitanti in quella zona di informarsi diligentemente sull'utilità della vendita e concedere eventualmente la licenza apostolica di vendere le pezze di terra e che la vendita sia ratificata in perpetuo, in deroga alla costituzione di Paolo II.

Nelle clausole si stabilisce che la grazia venga spedita per breve *supplicatione introclusa*, dato che il valore complessivo dei beni non supera i 40 ducati d'oro e che il denaro ricavato dalla vendita debba essere applicato ai beni stabili della chiesa entro un anno dal giorno della vendita, pena la nullità della concessione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1712, ff. 187v-188r.

Petente
- Duri (*Durius*), Giovanni: pievano della parrocchiale di S. Maria di Baselga [del Bondone] (Trento).

Persona e/o ente coinvolti
- Paolo II.

Ente destinatario della grazia
- Baselga [del Bondone]: parrocchiale di S. Maria.

309.

2 novembre 1520, Magliana

Trento
Commissio

Alessandro Spagnoli (*Alex. Spagnuolus*)

Bartolomeo *de Paniciis*, rettore della chiesa dei Ss. Felice e Fortunato in val di Gresta, nella diocesi di Trento, e Nicolò di Castelbarco, signore temporale del

luogo, dichiarano che, sebbene essi avessero prodotto validissime eccezioni contro le lettere monitoriali emanate contro di loro da Matteo Ugoni, vescovo di Famagosta, delegato ed esecutore apostolico, a istanza di Cosimo de' Medici, dimostrando l'invalidità di certe pretese lettere apostoliche che richiedevano la commenda della parrocchiale, Ugoni aveva comunque proceduto a scomunicarli e porre la chiesa parrocchiale sotto interdetto, decisione contro la quale *de Paniciis* e Castelbarco si erano appellati alla Sede Apostolica.

I petenti chiedono pertanto al papa di commettere la causa di appello e quella che intendono muovere contro de' Medici per le ingiurie e molestie loro recate a uno o più probi viri residenti *in partibus*, affinché le esaminino e le conducano a termine insieme o separatamente procedendo per via sommaria e *prout in beneficialibus* per quanto riguarda la causa relativa alle ingiurie, con potestà di citare de' Medici e tutti gli interessati, di inibire sia lui, sia il delegato apostolico sia qualsiasi altra persona, ecclesiastica o secolare, sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i ribelli e contumaci incorsi in tali pene, di aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e ricorrere all'ausilio del braccio secolare, di assolvere i petenti *simpliciter* o *ad cautelam* e rimuovere l'interdetto e fare quanto altro necessario e opportuno.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa* data la povertà di *de Paniciis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1714, f. 128r.

Petenti

- Castelbarco, Nicolò di: signore della val di Gresta (*de Agresta*) (Trento).
- *Paniciis*, Bartolomeo *de*: rettore della parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato [di Valle San Felice] in val di Gresta.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Valle San Felice in] val di Gresta: parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato.

Persone e/o enti coinvolti

- Medici (*de Medicis*), Cosimo de': chierico (Brescia).
- Ugoni, Matteo: canonico della cattedrale di Brescia; delegato apostolico; vescovo di Famagosta.

Ente destinatario della grazia

- [Valle San Felice in] val di Gresta: parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato.

310.

20 dicembre 1520, Roma

Trento
Nova provisio

Giovanni Battista Casali (*Io. Casalius*)

La provvista della parrocchiale detta pieve della Beata Maria di Tignale, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione di Domenico Cozzali, è stata conferita dal papa a Gabriele di Francesco Cozzali, nipote di Domenico dalla parte di un fratello, come risulta dalle lettere apostoliche. Dato che Gabriele teme che tale provvista non abbia valore, chiede la nuova collazione del beneficio.

Il papa concede che la grazia sia spedita in forma graziosa anche qualora il petente sia assente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1717, f. 37r.

Petente

- Cozzali (*de Cozaliis*), Gabriele di Francesco: titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tignale (*de Tignalo*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tignale: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Cozzali (*de Cozaliis*), Domenico: ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tignale.

311.

21 dicembre 1520, Roma

Trento
Manutentio

Marco Beneventano (*Mar. Benaventanus*)

I massari e gli uomini della comunità di Daone, nella pieve di Bono, diocesi di Trento, per antica consuetudine hanno sempre governato e governano la chiesa o cappella non curata di S. Bartolomeo di tale località, sottoposta alla parrocchia di Pieve di Bono, facendovi celebrare messe e altri uffici divini anche per le anime dei morti sepolti nel cimitero di tale chiesa o cappella; essendo l'edificio ridotto in tanto cattive condizioni da non poter essere riparato se non riedificandolo dalle

fondamenta, gli uomini della località sono stati costretti a farlo ricostruire a proprie spese; inoltre, non avendo la chiesa o cappella pressoché nessuna entrata, hanno impegnato alcuni loro beni immobili che rendono annualmente 4 ducati d'oro di camera per la manutenzione delle luminarie e delle altre cose necessarie alla chiesa stessa e, laddove tale somma risulti insufficiente, suppliscono con fondi propri. Poiché temono di poter essere in futuro molestati, supplicano il papa di confermarli e mantenerli in perpetuo nel pristino governo della chiesa o cappella, oppure di provvedere *ex certa scientia* e senza richiedere licenza né all'ordinario del luogo, né ad altri, a reimmetterli nel governo della stessa.

Il papa concede che le lettere siano spedite in forma graziosa a perpetua memoria della cosa.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1717, f. 224r.

Petente

- Daone (*de Davone*) nella pieve di Bono (Trento): massari e uomini della comunità.

Ente destinatario della grazia

- Daone nella pieve di Bono: chiesa o cappella non curata di S. Bartolomeo.

312.

24 dicembre 1520, Roma

Trento
Nova provisio

In seguito alla cessione effettuata da Giovanni Gerardi prima della redazione delle lettere apostoliche, le chiese o cappelle di S. Antonio a Pelugo in val Rendena, di S. Pietro a Praso e S. Martino a Cimego, nella diocesi di Trento, erano state provviste a Filippo Arrivabeni, arcivescovo eletto di Monembasia allora *in minoribus constitutus*, insieme alle chiese o cappelle non curate di S. Giacomo di Iròn e di S. Vigilio di Tione, nella stessa diocesi, vacanti *certo modo*. Dato che a detta di alcuni tali chiese o cappelle, benché edificate da molto tempo, non sono ancora state erette in benefici ecclesiastici, ma vengono rette e governate da laici, e pertanto la provvista risulta inutile, Arrivabeni supplica il papa di provvedere a erigere le cappelle in benefici ecclesiastici semplici perpetui, destinate ognuna a un proprio rettore o cappellano con il compito di celebrarvi le messe e gli altri uffici divini, applicare in dote a esse i beni destinati a ciascuna, ordinando ai laici che li gestiscono di consegnarli sotto pena di censure ecclesiastiche e altri *iuris remedia* e conferire a lui tali benefici, vacanti dal momento della loro prima erezione, in forma graziosa, *perinde et etiam valere* o di nuova provvista, o altrimenti come gli sarà più utile,

concedendogli dispensa per tenerli insieme alla chiesa di Monembasia e a tutte le altre chiese, monasteri, benefici secolari e regolari, curati e non curati, e alle pensioni che detiene o che otterrà in futuro.

Nelle clausole si decreta che l'esecuzione avvenga senza pregiudizio e venga commessa all'ordinario o al suo vicario.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1717, ff. 64v-65r.

Petente

- Arrivabeni (*Arrivabenus*), Filippo: originario di Mantova; arcivescovo eletto di Monembasia; scrittore delle lettere apostoliche; titolare della provvista della chiesa o cappella di S. Martino di Cimego (Trento); titolare della provvista della chiesa o cappella di S. Antonio di Pelugo in val Rendena (Trento); titolare della provvista della chiesa o cappella di S. Pietro di Praso (Trento); titolare della provvista della chiesa o cappella non curata di S. Giacomo di Iròn, (Trento); titolare della provvista della chiesa o cappella non curata di S. Vigilio di Tione (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Cimego: chiesa o cappella di S. Martino.
- Iròn: chiesa o cappella di S. Giacomo.
- Pelugo in val Rendena: chiesa o cappella di S. Antonio.
- Praso: chiesa o cappella di S. Pietro.
- Tione: chiesa o cappella di S. Vigilio, 40 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei cinque benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- Gerardi (*de Geraldis*), Giovanni: chierico (Trento); ex titolare della provvista della chiesa o cappella di S. Antonio di Pelugo in val Rendena; ex titolare della provvista della chiesa o cappella di S. Pietro di Praso; ex titolare della provvista della chiesa o cappella di S. Martino di Cimego.

313.

25 gennaio 1521, Palo

Trento

Cassatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Odorico Costede, al quale è stata concessa una pensione annua di 24 ducati d'oro di camera libera ed esente sulla rendita della parrocchiale detta arcipretura di S. Lorenzo di Lomaso nelle Giudicarie, diocesi di Trento, detenuta da Evangelista Pellegrini, è disposto ad acconsentire alla cassazione della pensione previa riscossione

anticipata di alcune annualità concordate tra le parti, Pellegrini supplica il papa di ammettere tale consenso e decretare l'estinzione della pensione stessa.

La supplica è spedita per *sola signatura* in deroga alla regola pontificia che sancisce che non si debba giudicare secondo le suppliche, ma secondo le lettere spedite.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1722, f. 2v.

Petente

- Pellegrini (*de Pelegrinis*), Evangelista: chierico di Verona; detentore della parrocchiale detta arcipretura di S. Lorenzo di Lomaso nelle valli Giudicarie (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lomaso nelle valli Giudicarie, parrocchiale detta arcipretura di S. Lorenzo: pensione di 24 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- Costede, Odorico: chierico (Trento); titolare di una pensione sulla parrocchiale detta arcipretura di S. Lorenzo di Lomaso nelle valli Giudicarie.

314.

26 gennaio 1521, Palo

Trento

Nova provisio

Giovanni Francesco Poliasca (*Io. Poliasca*)

La chiesa o cappella di S. Maria Maddalena situata nel villaggio di Mondrone del comune di Preore, nella diocesi di Trento, vacante per la cessione effettuata da Giovanni Gerardi nelle mani del papa prima della redazione delle lettere apostoliche, era stata provvista dal pontefice a Filippo Arrivabeni, arcivescovo eletto di Monembasia, allora *in minoribus constitutus*. Dato che a detta di alcuni la chiesa o cappella predetta è di giuspatronato dell'università e degli uomini del villaggio, che ne hanno ottenuto la riserva da Sisto IV, insieme al diritto di nominare e rimuovere a loro piacere un sacerdote per celebrare le messe, e ciò in considerazione del fatto che essi avevano speso per la cappella più di 10 ducati oltre a quelli a ciò destinati da un testatore abitante un tempo nel villaggio, avevano fatto consacrare la cappella, che non era ancora stata consacrata, e si erano impegnati ad aumentare con i propri beni il salario del sacerdote, a far officiare più frequentemente la cappella e a provvederla degli ornamenti necessari al culto divino, dell'illuminazione e di quant'altro necessario; per questo Arrivabeni teme che la provvista concessa a suo favore sia nulla e chiede al papa di concedergli la provvista del beneficio, vacante

forse dalla prima erezione, in forma *perinde et etiam valere*, di nuova provvista o di grazia *si neutri, si nulli, si alterius*, di surroga o altrimenti, come gli sarà più utile, derogando completamente al diritto di giuspatronato dato che i laici titolari non hanno adempiuto alle condizioni previste per la riserva di tale diritto, e di concedergli la dispensa per detenere il beneficio insieme alla Chiesa di Monembasia, cui presiede, e alle altre chiese, monasteri e benefici ecclesiastici curati e non curati, secolari e regolari che detiene in titolo o in commenda o che otterrà in futuro.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1727, ff. 81v-82r.

Petente

- Arrivabeni (*Arrivabenus*), Filippo: arcivescovo eletto di Monembasia; scrittore delle lettere apostoliche; titolare della provvista della chiesa o cappella di S. Maria Maddalena di Mondrone nel comune di Preore (*in villa Madroni communis de Pravorio*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mondrone nel comune di Preore: chiesa o cappella di S. Maria Maddalena, 15 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Gerardi (*de Giraldis*), Giovanni: chierico (Trento); ex titolare della provvista della chiesa o cappella di S. Maria Maddalena di Mondrone nel comune di Preore.
- Mondrone nel comune di Preore, università e uomini del villaggio; titolari del giuspatronato della chiesa o cappella di S. Maria Maddalena di Mondrone nel comune di Preore.
- Sisto IV.

315.

8 febbraio 1521, Roma

Trento

Confirmatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Il comune e gli uomini della villa di Castel Condino nella diocesi di Trentoo i loro sindaci e *provisores* possiedono da molto tempo il diritto di amministrare i beni immobili della cappella di S. Giorgio situata in detta villa e i lasciti a favore della stessa, di nominare un cappellano amovibile *ad nutum* per la celebrazione delle messe e degli altri uffici divini, di provvedere alle necessità e agli altri oneri della cappella, facoltà che sono state loro confermate d'autorità apostolica dal vescovo di Trento o dal suo ufficiale generale *in spiritualibus* in seguito alla commissione loro affidata per breve dalla Santa Sede. Dato che gli uomini e la comunità di Castel Condino hanno anche ottenuto il decreto che la cappella non possa essere eretta

in beneficio perpetuo, né impetrata da alcuno, Antonio da Ledro, vicario generale *in spiritualibus* del vescovo di Trento, ha emanato una sentenza, concedendo alla comunità tale facoltà, ma senza pregiudizio dei diritti della chiesa parrocchiale detta pieve di S. Maria di Condino, entro i cui confini si trova la cappella, sentenza contro la quale Battista Chizzola, rettore di Condino, si è appellato al papa; questi ha affidato l'esame della causa al vescovo di Famagosta, abitante a Brescia, e a Tommaso Capreolo, preposito dei Ss. Faustino e Giovita *ad Sanguinem* di Brescia, che sono quindi stati designati come arbitri dalle parti in causa e hanno emanato un lodo con cui hanno confermato la sentenza di Antonio da Ledro, lodo che è stato ratificato dalle parti.

Ora i predetti chiedono al papa di ratificare il compromesso e approvarlo d'autorità apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1723, f. 121r-v.

Petenti

- Castel Condino (Trento): comunità e uomini o sindaci e *provisores*.
- Chizzola (*de Cazolis*), [Giovanni] Battista: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Condino (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Capreolo (*Capreolus*), Tommaso: preposito della chiesa dei Ss. Faustino e Giovita *ad Sanguinem* di Brescia.
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- [Piccoli] da Ledro, Antonio [*senior*]: originario della val di Ledro; vicario generale *in spiritualibus* di Trento.
- Trento: officiale *in spiritualibus* del vescovo.
- [Ugoni, Matteo:] vescovo di Famagosta.

Ente destinatario della grazia

- Castel Condino: cappella di S. Giorgio.

316.

19 febbraio 1521, Roma

Trento

Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

La provvista della parrocchiale di S. Maria di Baselga, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di *N.*, è stata conferita dall'autorità apostolica o

ordinaria, a Udalrico da Coredo, che ne ha forse preso anche possesso. Dato che ora Udalrico teme che la provvista non sussista e il beneficio sia ancora vacante, chiede una nuova collazione del beneficio in forma di nuova provvista, *perinde seu etiam valere* o in altra forma più utile.

Nelle clausole si concede al petente, se detiene un'altra chiesa parrocchiale o beneficio curato, la dispensa per conservarlo a vita insieme alla parrocchiale e in tal caso si decreta che le lettere relative alla dispensa possano essere spedite separatamente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1727, f. 14v.

Petente

- [Desiderati,] Udalrico: originario di Coredo (Trento); chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Baselga [del Bondone] (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Baselga [del Bondone]: parrocchiale di S. Maria, 6 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.* [Duri, Giovanni]: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Baselga [del Bondone].

317.

22 febbraio 1521, Roma

Trento
De non promovendo

Giacomo Bannisio, diacono e decano della chiesa trentina, che ha già ottenuto per breve pontificio o per *sola signatura* della supplica una prima proroga biennale dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato come richiesto dal predetto decanato e da altri benefici in suo possesso, chiede una nuova proroga di due anni a decorrere dal termine della prima proroga, che non risulta ancora scaduta.

Il papa concede che la grazia sia spedita per breve e conferma la grazia anche nel caso in cui risulti che sia soltanto suddiacono.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1723, f. 173v.

Petente

- Bannisio (*de Bannissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; diacono.

318.

9 marzo 1521, Roma

Trento

De promovendo

Giovanni Zanetti, rettore della parrocchiale di S. Maria di Tione, chiede di essere promosso agli ordini sacri e al presbiterato da qualsiasi antistite residente presso la curia romana in tre domeniche o giorni festivi anche *extra tempora*.

Nelle clausole si ordina la concessione della grazia per *sola signatura*, dal momento che il petente si trova presso la curia romana, e si decreta che venga esaminato dal sacrista per verificare se esista una costrizione e che venga promosso dal vescovo di Ottochaz.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1726, f. 71r.

Petente

- Zanetti (*de Zanelis*), Giovanni: familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Maria di Tione (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- [*Begno*, Simone *de*:] vescovo di Ottochaz.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

319.

15 marzo 1521, Roma

Trento[1]

De promovendo

Giovanni Zanetti, Wolfgang Roner, Tommaso *Bayler*, Biagio *Institoris*, Mattia *Presez*, Silvestro di Matteo di Antonio di Paolo da Capistrello, Mattia di Teo[dori]co, Gherardo di Ildebrando, Giovanni di Goffredo, Giovanni di Antonio e Francesco di Walter, residenti presso la curia romana, desiderano essere promossi a tutti gli ordini sacri compreso il presbiterato. Pertanto chiedono l'autorizzazione a farsi promuovere a tali ordini dal vescovo di Ottochaz, attualmente residente nella curia romana, in tre domeniche o giorni festivi anche *extra tempora*.

Nelle clausole il papa ordina che i petenti siano esaminati dal sacrista o da suoi deputati davanti ai quali dovranno dimostrare la propria idoneità. La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1727, ff. 65v-66r.

Petenti

- Amsterdam, Gherardo di Ildebrando da: originario di Amsterdam; beneficiato perpetuo all'altare maggiore della parrocchiale di S. Maria di Amsterdam; chierico (Utrecht).
- *Bayler*, Tommaso: accolito (Würzburg); altarista perpetuo all'altare di S. Martino nella chiesa di S. Martino di *Trysen* (Olmütz).
- Capistrello, Silvestro di Matteo di Antonio di Paolo da: originario di Capistrello (Avezzano); accolito; rettore detto abate della chiesa non curata di S. Tommaso presso Capistrello.
- Francesco di Walter: cappellano perpetuo all'altare di S. Maria Vergine nella parrocchiale di S. Maria di *Munden* (Utrecht); chierico di Utrecht.
- Giovanni di Antonio: cappellano perpetuo all'altare di S. Chiara Vergine nella chiesa di S. Chiara di *Hoern*[2] (Utrecht); chierico di Utrecht.
- Giovanni di Goffredo: cappellano perpetuo all'altare di S. Croce *loci de Svechis* (Utrecht); chierico (Utrecht).
- *Institoris*, Biagio: accolito (Olmütz); altarista perpetuo all'altare dei Ss. Pietro e Paolo nella chiesa di S. Maria Vergine *in Veteri Iulz* (Olmütz).
- Mattia di Teo[dori]co: cappellano perpetuo all'altare di S. Giorgio nella chiesa *de Clivis*[3] (Colonia); chierico (Utrecht).
- *Presez*, Mattia: chierico (Györ); rettore della parrocchiale di S. Maria Vergine di *Volz* (Györ).
- Roner, Wolfgang: chierico (Salisburgo); rettore della parrocchiale di S. Maria Vergine *de Oslup* (Györ).
- Zanetti (*de Zanetis*), Giovanni: accolito (Trento); rettore della parrocchiale di Tione (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- [*Begno*, Simone *de*:] vescovo di Ottochaz.

[1] La lettera iniziale *T* si riferisce, probabilmente, a Trento, diocesi di provenienza del primo petente: non si può, tuttavia, escludere che si riferisca alla diocesi di Utrecht (*Traiectensis dioecesis*) dalla quale proviene la maggior parte dei petenti.

[2] *Repertorium Germanicum*, 8: *Pius II. 1458-1464*, edd. D. Brosius - U. Scheschkewitz, 2 parti, Tübingen 1993, II parte, *ad vocem*.

[3] *Ibidem*, *ad vocem*: *Cliven*.

320.

28 marzo 1521, Roma

Trento
Indultum per devolutionem

Dato che la parrocchiale dedicata ai Ss. Gervasio e Protasio di Denno in val di Non,

nella diocesi di Trento, è vacante *certo modo* e da così tanto tempo che il diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica, benché essa risulti indebitamente occupata da un certo Tommaso, Geminiano da Fiorano chiede che, ritenendo valida l'ultima vacanza e poiché Tommaso non ha diritto di detenere il beneficio, gli sia conferita la provvista della parrocchiale, e gli sia concessa dispensa di poter tenere detto beneficio con i canonicati e prebende delle cattedrali di Trento e Brescia, le cui rendite complessivamente non eccedono i 100 ducati d'oro di camera, e con una pensione di 40 ducati.

Nelle clausole si considera il caso in cui la chiesa non risulti vacante, ma Tommaso debba esserne privato perché incorso in irregolarità per aver celebrato gli uffici divini o essere intervenuto agli stessi benché scomunicato o colpito da altre pene e censure ecclesiastiche, o per aver commesso altri delitti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1734, ff. 219v-220r.

Petente

- Fiorano, Geminiano da: chierico (Modena); detentore di un canonicato della cattedrale di Brescia; detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; familiare di Alberto Pio di Savoia; familiare pontificio; titolare di una pensione di 40 fiorini.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Denno (*castri seu ville Enni*) in val di Non (Trento): parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Del Monaco,] Tommaso [Denno, Tommaso da]: chierico (Trento).
- Pio di Savoia, Alberto: conte di Carpi.

321.

30 marzo 1521, Roma

Trento, Bressanone
Per devolutionem

Dato che un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento e uno della cattedrale di Bressanone sono vacanti *certo modo* e da tanto tempo che il diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica, benché essi risultino indebitamente occupati da Sigismondo Han-Hanperg, Geminiano da Fioranochiede la provvista dei canonicati e delle prebende, con dispensa per poterli tenere contemporaneamente a diverse dignità nelle chiese cattedrali e dispensa *ex defectibus*.

Nelle clausole si precisa che se i canonicati e prebende non fossero vacanti di fatto, ma Han-Hanperg, benché colpito dalla scomunica o da altre sanzioni e pene eccle-

siastiche, avesse celebrato messe e altri uffici divini o si fosse ingerito in essi per un anno e oltre, macchiandosi di irregolarità, o avesse commesso altri eccessi e delitti per i quali dovesse essere privato dei predetti benefici, sia consentito indicare tali eccessi e delitti e redigere lelettere in forma di privazione e di conseguente provvista a favore del petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1735, f. 16v.

Petente

- Fiorano, Geminiano da: originario di Fiorano Modenese (Modena); chierico (Modena); familiare di Alberto Pio di Savoia, conte di Carpi; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Bressanone: canonicato della cattedrale.
- Trento: canonicato della cattedrale, 124 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due canonicati).

Persone e/o enti coinvolti

- Han-Hanperg (*Haen seu Hon*), Sigismondo: chierico.
- Pio di Savoia, Alberto: conte di Carpi.

322.

3 aprile 1521, Roma

Trento

Resignatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Paolo Iob resigna la chiesa detta pieve di S. Maria di Cembra nella contea di Königsberg, nella diocesi di Trento, egli e Michele di Filippo *de Brescino* supplicano il papa di ammettere la rinuncia, concedere la provvista della chiesa a *de Brescino* riservandone a Iob l'intera rendita a titolo di pensione annua.

Nelle clausole si decreta che, quando venga a cessare la riserva della rendita della parrocchiale a favore di Iob in seguito al suo decesso, venga costituita una pensione annua di 6 fiorini renani d'oro a favore di Battista Thun e si sospendono tutte le grazie aspettative speciali e generali *citra tamen accessus et regressus ac de consensu vel ex causa onerosa concessus et de consensu*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1730, ff. 7v-8r.

Petenti

- *Brescino*, Michele di Filippo *de*: originario di Taio in val di Non (Trento).
- Iob, Paolo: originario di Fondo nella pieve di S. Martino in val di Non (Trento); rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cembra nella contea di Königsberg (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Cembra nella contea di Königsberg: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 35 ducati d'oro di camera n.e.
- Cembra nella contea di Königsberg, parrocchiale detta pieve di S. Maria: pensione di 6 fiorini renani.
- Cembra nella contea di Königsberg, parrocchiale detta pieve di S. Maria: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

Persona e/o ente coinvolti

- Thun (*Thoner*), Battista: chierico di Trento.

323.

12 aprile 1521, Magliana

Trento
Cassatio pensionis

Giovanni Battista Casali (*Io. Casalius*)

Dato che Bernardino *de Ioriis alias de Tabachis*, al quale è riservata d'autorità apostolica una pensione annua di 20 ducati d'oro di camera sulla rendita della parrocchiale detta pieve dei Ss. Felice e Fortunato di Gresta, nella diocesi di Trento, acconsente alla cassazione, estinzione e cancellazione della pensione, previo pagamento anticipato di alcune annualità della stessa, Cosimo de' Medici, rettore o commendatario della parrocchiale, chiede al papa di provvedere a estinguere tale pensione e consentire a lui di effettuare il pagamento richiesto da *de Tabachis*, e a questi di riceverlo senza incorrere nel peccato di simonia.
La grazia viene spedita per *sola signatura et de consensu*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1732, f. 110v.

Petente

- Medici, Cosimo de': chierico di Brescia; rettore o commendatario della parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato [di Valle San Felice in val] di Gresta (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Valle San Felice in val di] Gresta, parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato: pensione di 20 ducati d’oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- *Ioriis alias de Tabachis* (*de Thebachis*), Bernardino *de*: originario di Gargnano (Brescia); chierico (Brescia); titolare di una pensione sulla parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato [di Valle San Felice in val] di Gresta.

324.

16 aprile 1521, Palo

Trento
Si in evidentem

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

La parrocchiale della Beata Maria di Baselga, nella diocesi di Trento, possiede 14 piccole pezze di terra arative e prative in diversi luoghi e pertinenze di detta parrocchiale, scomode e poco o per nulla fruttuose, e il cui valore complessivo non supera i 40 ducati d’oro di camera. Dato che se tali terreni fossero venduti a giusto prezzo e il ricavato venisse utilizzato per acquistare uno o due appezzamenti ciò sarebbe di evidente vantaggio e utilità per la chiesa, il pievano Cristiano Durkain chiede al papa di incaricare alcuni probi viri residenti *in partibus* di informarsi al riguardo e, qualora accertino che ciò tornerebbe a effettivo vantaggio della chiesa, concedere licenza e facoltà per autorità apostolica di vendere dette terre e acquistare le nuove e ratificare e approvare in perpetuo la transazione.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa* e la licenza è concessa a condizione che il ricavato della vendita venga depositato presso un edificio sacro o presso persona idonea finché si accerti l’utilità del negozio per la chiesa e che il tutto si concluda entro un anno, pena la nullità della concessione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1733, f. 130r.

Petente

- Durkain (*Durkhain*), Cristiano: pievano della parrocchiale di S. Maria di Baselga [del Bondone] (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- Paolo II.

Ente destinatario della grazia

- Baselga [del Bondone]: parrocchiale di S. Maria.

325.

19 aprile 1521, Palo

Trento

Nova provisio

Stefano Menapace, che ha ricevuto dall'ordinario la provvista del beneficio o chiesa parrocchiale detta pieve di Revò in val di Non, intitolata a S. Stefanoo ad altra dedicazione, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione di Nicolò Madruzzo *extra curiam* nelle mani dell'ordinario, chiede al papa una nuova collazione del beneficio in quanto teme che la prima non sia valida, e ciò anche se risultasse che la resignazione non sia stata ammessa correttamente.

Nelle clausole si concede al petente la licenza per detenere il beneficio a vita insieme a un'altra chiesa parrocchiale forse già in suo possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1732, f. 291r-v.

Petente

- Menapace (*de Menapassis*), Stefano: prete (Trento); titolare della provvista del beneficio o parrocchiale detta pieve di S. Stefano o altra dedicazione di Revò (*in Havodo*, *in Zavodo*) in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Revò in val di Non: beneficio o parrocchiale detta pieve di S. Stefano o altra dedicazione, 6 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Madruzzo (*de Madrutzio*), Nicolò: ex detentore del beneficio o parrocchiale detta pieve di S. Stefano o altra dedicazione di Revò in val di Non.

326.

3 maggio 1521, Magliana

Trento

Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giovanni Cristoforo Nagelpeck, che ha conseguito la provvista apostolica od ordinaria della parrocchiale di S. Maria di Cembra, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Paolo Iob, prendendo forse anche possesso del beneficio, chiede la nuova collazione della chiesa, temendo che tale provvista non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1736, f. 82v.

Petente

- Nagelpeck (*Nagelbeck*), Giovanni Cristoforo: chierico (Passavia); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Cembra (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cembra: parrocchiale di S. Maria, 6 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Iob, Paolo: originario di Fondo; ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Cembra.

327.

4 giugno 1521, Roma

Trento
Per devolutionem

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giacomo Maria Chizzola chiede la collazione delle chiese o cappelle non curate di S. Michele di Seo, di S. Vigilio di Stenico, di S. Sebastiano di Fiavé e di S. Vigilio di Vezzano nella pieve di Calavino, in diocesi di Trento, il cui diritto di provvista è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza, e ciò benché alcuni laici le occupino indebitamente da tempo.

Nelle clausole si concede al petente, se opportuno, la dispensa per detenere le quattro chiese o cappelle a vita e insieme agli altri benefici che possiede o che gli saranno conferiti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1739, f. 103r.

Petente

- Chizzola (*Chizola*), Giacomo Maria: chierico (Cremona); familiare cardinalizio di Nicolò *de Rodulphis*; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Fiavé (*de Flatteo*) (Trento): chiesa o cappella di S. Sebastiano.
- Seo (*de Zevo*) (Trento): chiesa o cappella di S. Michele.
- Stenico (Trento): chiesa o cappella di S. Vigilio.
- Vezzano (*de Bizano*) nella pieve di Calavino (Trento): chiesa o cappella di S. Vigilio, 35 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei quattro benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- [*Rodulphis*,] Nicolò [*de*]: cardinale diacono di S. Vito *in Macello Martyrum*.

328.

4 giugno 1521, Roma

Trento

Per devolutionem

Il papa concede *motu proprio* a Giovanni Battista Cattaneo la provvista di un canonicato della cattedrale di S. Vigilio di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni Luca *Alamanus*.

Nelle clausole si concede a Cattaneo di esprimere nelle lettere l'eventuale possesso di un altro beneficio curato o altrimenti incompatibile, con opportuna dispensa *a defectu*.

Concessum motu proprio in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1739, f. 293r.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento (città o diocesi): canonicato della cattedrale di S. Vigilio, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *Alamanus*, Giovanni Luca: ex detentore di un canonicato della cattedrale di S. Vigilio di Trento (città o diocesi).
- Cattaneo (*Cathaneo*), Giovanni Battista: chierico di Genova; cubiculario segreto pontificio; familiare pontificio.

329.

4 giugno 1521, Roma

Trento

Nova provisio

La provvista dell'altare o beneficio perpetuo all'altare di S. Massenza nella cattedrale di Trento, vacante per libera resignazione fatta da Andrea Ingram *extra curiam* nelle mani del decano della cattedrale, collatore ordinario del beneficio, e ammessa, è stata conferita dal decano a Pietro *de Marchis*, che ne ha preso possesso. Dato che ora *de Marchis* teme che la resignazione, l'ammissione e la provvista non sussistano e l'altare sia ancora vacante, chiede che sia accettata la resignazione qualora non sia stata giuridicamente accolta e che gli sia conferita nuovamente la provvista del beneficio.

Nelle clausole si decreta la sospensione di tutte le grazie aspettative speciali e generali, degli indulti e dei mandati di provvista anche se a favore di cardinali, famigliari pontifici, anche se concessi a istanza di imperatori, alle unioni anche perpetue, o concesse in qualsiasi altro modo a effetto della resignazione, *citra accessum et regressum et de consensu coadiutori ac decreto quod premissa se non extendant latissime extendendi ad effectum etc.* in considerazione dello scarso valore del beneficio, pari a 24 ducati.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1739, f. 43v.

Petente

- *Marchis*, Pietro *de*: prete (Trento); titolare della provvista dell'altare o beneficio perpetuo all'altare di S. Massenza nella cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: altare o beneficio perpetuo all'altare di S. Massenza nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Ingram, Andrea: ex detentore dell'altare o beneficio perpetuo all'altare di S. Massenza nella cattedrale di Trento.

330.

4 giugno 1521, Roma

Trento

Prorogatio

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Antonio Flieger, rettore della parrocchiale dedicata alla Beata Maria di Romeno, nella diocesi di Trento, aveva ottenuto dal papa tramite spedizione della grazia per *sola signatura* una proroga biennale dall'obbligo di farsi promuovere agli ordini sacri, compreso il suddiaconato, e al presbiterato, come richiesto dalla parrocchiale e da altri benefici ecclesiastici curati o dignità, anche maggiori e principali, già in suo possesso o che avrebbe potuto ottenere in futuro. Nell'imminenza della scadenza di tale proroga, Flieger supplica il papa di concedergli un rinnovo biennale della stessa, in deroga alla regola di cancelleria che prevede la promozione al suddiaconato entro un anno dal possesso del beneficio.

La grazia viene concessa per *sola signatura*, dato che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1739, f. 69r.

Petente

- Flieger (*Fleiger*), Antonio: rettore della parrocchiale di S. Maria di Romeno (Trento).

331.

1 luglio 1521, Roma

Trento, Feltre
Cassatio pensionis

Vincenzo Fanzi (*V. Signinus*)

Fabrizio *M.* detiene due pensioni, una di 12 ducati d'oro di camera sulla rendita di un canonicato e di una prebenda della cattedrale di Trento, corrispostagli dal detentore del canonicato, Donato De Fatis, e un'altra di 15 ducati d'oro di camera sulla rendita della parrocchiale di S. Vigilio in val Rendena, nella diocesi di Trento, corrispostagli dal detentore della parrocchiale, Antonio De Fatis, o dai suoi successori, con facoltà di traferirla interamente o in parte ad altre persone senza bisogno di richiedere il consenso dei titolari dei benefici. Dato che egli è pronto a consentire alla cassazione delle pensioni predette, a redazione delle lettere apostoliche già avvenuta, Andrea *P.* chiede che le pensioni a favore di Fabrizio siano estinte e che siano trasferite a suo favore.
La richiesta di estinzione viene accolta per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1740, f. 126r-v.

Petente

- *P.*, Andrea: chierico di Città di Castello.

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Spiazzo in] val Rendena (Trento), parrocchiale di S. Vigilio: pensione di 15 ducati d'oro di camera.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 12 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- De Fatis, Antonio: originario di Terlago; detentore della parrocchiale di S. Vigilio [di Spiazzo] in val Rendena.
- De Fatis, Donato: originario di Terlago; canonico di Trento.
- *M.*, Fabrizio [*Cuccinis*, Fabrizio *de*]: titolare di una pensione su un canonicato della cattedrale di Trento; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Vigilio [di Spiazzo] in val Rendena.

332.
5 luglio 1521, Roma

Trento
Per devolutionem

Vincenzo Fanzi (*V. Signinus*)

Giacomo Maria Chizzola chiede la provvista delle chiese o cappelle non curate di S. Michele di Seo, di S. Vigilio di Stenico, di S. Sebastiano di Fiavé e di S. Vigilio di Vezzano nella pieve di Calavino, in diocesi di Trento, il cui diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza, anche se alcuni laici le tengono da tempo indebitamente occupate.

Nelle clausole si concede al petente, se opportuno, la dispensa per potere tenere le chiese o cappelle contemporaneamente a vita insieme agli altri benefici che detiene o che otterrà in futuro. Nel caso in cui le chiese o cappelle non risultino ancora erette in benefici ecclesiastici, se ne decreta l'erezione perpetua con applicazione in dote dei beni loro destinati in lasciti o elargizioni, e si decreta che il petente possa costringere i detentori di tali beni a consegnarli ricorrendo anche a pene e censure o, se opportuno, invocando l'ausilio del braccio secolare, con la nomina di esecutori *qui assistant*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1743, f. 45r-v.

Petente

- Chizzola (*Chizola*), Giacomo Maria: chierico (Cremona); familiare cardinalizio di Nicolò *de Rodulphis*; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Fiavé (*de Flatteo*) (Trento): chiesa o cappella di S. Sebastiano.
- Seo (*de Zevo*) (Trento): chiesa o cappella di S. Michele.
- Stenico (Trento): chiesa o cappella di S. Vigilio.
- Vezzano (*de Bizano*) nella pieve di Calavino (Trento): chiesa o cappella di S. Vigilio, 35 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei quattro benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- [*Rodulphis*,] Nicolò [*de*]: cardinale diacono di S. Vito *in Macello Martyrum*.

333.

30 agosto 1521, Roma

Trento
Indultum

Il papa, desiderando che Giovanni Tisi consegua più rapidamente l'effetto di una grazia aspettativa su certi benefici che gli è stata concessa *motu proprio*, gli concede ora, parimenti *motu proprio*, l'indulto che, nel conseguimento dei benefici ecclesiastici compresi nella succitata collazione e il cui valore annuo non superi 24 ducati d'oro di camera secondo la tassazione della decima, che siano vacanti o che vacheranno in futuro e che egli accetterà entro i termini previsti dalla grazia accordatagli, non possa essergli anteposto alcun altro candidato, qualsiasi ne sia la dignità, il grado o la condizione, la nobiltà o la preminenza, nemmeno se si tratti di familiari pontifici *antiqui et descripti*, o di cardinali, ufficiali della curia romana, titolari di grazie aspettative anche convalidate, riserve speciali o generali, unioni, annessioni o incorporazioni perpetue o temporanee, nomine o altre grazie preventive, privilegi, indulti, mandati di qualsiasi genere, anche se senza consenso e *causa onerosa*, nemmeno se si tratti di regresso, accesso o deputazione di coadiutori, e nemmeno se tali grazie siano state loro concesse dal papa *motu proprio* e nella pienezza dei poteri apostolici, e nemmeno se le grazie prevedano qualsiasi sospensione, clausola preservatoria o di deroga alle derogatorie, o qualsiasi altra clausola più potente, efficace o insolita, o qualsiasi decreto invalidante, sia che siano già state concesse, sia che saranno concesse in futuro, e nemmeno se siano stati creati in curia romana *et inde atque priores ac in processibus diligentiores etc.*, in deroga alle lettere apostoliche sulle prerogative dei familiari *descripti* e alla regola di cancelleria sulle prerogative degli ufficiali di curia e dei prelati, non a scapito di tali familiari *descripti*, ma alla pari e senza alcuna differenza tra loro e senza loro pregiudizio, regole di cui si conferma la validità ma alle quali si deroga solo per questa volta.

La grazia viene spedita per breve.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1745, f. 156r.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Diversi benefici non precisati per una rendita complessiva non superiore a 24 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- Tisi (*de Tisis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); familiare pontificio.

334.

4 settembre 1521, Roma

Trento
Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Essendo vacante la cappella, cappellania o vicarìa di S. Pietro apostolo situata entro i confini della parrocchia della Beata Maria Vergine di Terlano, nella diocesi di Trento, per libera resignazione di Giacomo *Weidinger*, Tommaso Marsaner è stato presentato dall'imperatore eletto Carlo V, quale titolare del giuspatronato sul beneficio in quanto arciduca d'Austria e conte del Tirolo, è stato istituito e ne ha forse anche preso possesso. Dato, tuttavia, che egli dubita della validità della presentazione e della conseguente istituzione, chiede al papa la nuova provvista.

Nelle clausole si concede la deroga al diritto di giuspatronato e si consente di precisare nelle lettere se il beneficio sia una cappella, cappellania o vicarìa.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1746, f. 288r-v.

Petente

- Marsaner, Tommaso: chierico (Trento); titolare della provvista della cappella, cappellania o vicarìa di S. Pietro apostolo nel territorio della parrocchiale di S. Maria Vergine di Terlano (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Terlano: cappella, cappellania o vicarìa di S. Pietro apostolo nel territorio della parrocchiale di S. Maria Vergine, 6 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Carlo [V d'Asburgo]: arciduca d'Austria; conte del Tirolo; imperatore eletto; titolare del giuspatronato della cappella, cappellania o vicarìa di S. Pietro apostolo nel territorio della parrocchiale di S. Maria Vergine di Terlano.
- *Weidinger*, Giacomo: ex detentore della cappella, cappellania o vicarìa di S. Pietro apostolo nel territorio della parrocchiale di S. Maria Vergine di Terlano; prete (Trento o altra diocesi).

335.

11 ottobre 1521, Roma

Trento
Per obitum[1]

Il papa concede *motu proprio* a Cristoforo Wels, nipote del vescovo di Trento

Bernardo, la collazione, anche in forma di nuova provvista, *perinde et etiam valere*, di un canonicato e di una prebenda della cattedrale di Trento, dei quali Wels aveva ottenuto in precedenza la provvista ordinaria e che risulta vacante per la resignazione da lui effettuata nelle mani del papa o dell'ordinario.

Nelle clausole si concede a Wels la dispensa per conseguire immediatamente il beneficio anche se non avesse ancora compiuto i 14 anni, in deroga alla regola che vieta di conseguire canonicati e prebende nelle cattedrali a chi non abbia raggiunto tale età.

Fiat ut petitur.
Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1750, f. 13r.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 6 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Clesio,] Bernardo: vescovo di Trento.
- Wels (*Felse*), Cristoforo: chierico (Trento).

[1] La rubrica non è esatta, in quanto il beneficio risulta vacante per resignazione.

336.

18 ottobre 1521, Roma

Trento
Confirmatio concordie cum pensione

Durante una vertenza davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo tra Giacomo Bannisio e Francesco d'Arco in merito alla parrocchiale di S. Lorenzo di Lomaso, nella diocesi di Trento, le parti, per intercessione del vescovo di Trento e di altri comuni amici, sono giunte a un accordo, e cioè che Bannisio ceda ogni diritto che gli compete sulla parrocchiale a favore del conte, e che in cambio quest'ultimo consenta alla riserva a suo favore di una pensione annua di 110 fiorini renani, da pagare entro la fine di ogni anno per un triennio, e che al termine del triennio tale pensione venga cassata. Pertanto Bannisio e il conte chiedono al papa di ratificare l'accordo sanando qualsiasi difetto che possa comparire in esso, avocare a sé la causa ed estinguere la lite, ammettere la cessione e concedere la provvista della parrocchiale al conte, riservando a Bannisio la pensione di 110 fiorini renani ogni anno per tre anni, a carico di Francesco d'Arco e dei successori nel possesso del beneficio.

Nelle clausole si concede la provvista al conte con facoltà di dare spedizione alle lettere come i familiari pontifici continui commensali, anche se non risulti *in tinello comedenti*, né familiare residente. Si concede a Bannisio una pensione di 100 fiorini l'anno per tre anni, e si autorizza la spedizione delle lettere a essa relative per breve.

Si consente di precisare nelle lettere se sulla parrocchiale di Lomaso gravino altre pensioni e si vieta di ridurre la presente a minore somma anche nel caso in cui essa dovesse assorbire l'intera rendita del beneficio. La concessione della pensione viene spedita per breve.

Fiat ut petitur.

Leone X (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1751, ff. 223v-224r.

Petenti

- Arco, Francesco [di Antonio dei conti] di: chierico (Trento o altra diocesi); conte d'Arco.
- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Lomaso (Trento): parrocchiale di S. Lorenzo, 120 fiorini renani n.e.
- Lomaso, parrocchiale di S. Lorenzo: pensione di 110 fiorini renani, ridotti a 100, da corrispondere per tre anni.

Persona e/o ente coinvolti

- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.

337.

8 maggio 1522, Aljaferia (Saragoza)

Trento

De non promovendo

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

Giacomo Bannisio, che ha ottenuto il diaconato o il suddiaconato, chiede una nuova proroga di un biennio a decorrere dal termine dell'ultima proroga che gli è stata concessa da Leone X dall'obbligo di conseguire il presbiterato, come richiesto dal decanato della cattedrale di Trento e da altri benefici di cui egli è titolare o che potrà acquisire in futuro.

La grazia deve essere spedita per breve o per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1758, f. 162v.

Petente

- Bannisio (*de Bannissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; diacono o suddiacono.

Persona e/o ente coinvolti

- Leone X.

338.

27 maggio 1522, Aljaferia (Saragoza)

Trento
Resignatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Cristoforo Wels intende resignare il canonicato e la prebenda che detiene nella cattedrale di Trento, Agostino Wels chiede la conferma di tale rinuncia e la provvista del beneficio a proprio favore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1757, f. 215r-v.

Petente

- Wels (*de Vels*), Agostino: chierico di Bressanone.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Wels (*de Vels*), Cristoforo: canonico della cattedrale di Trento.

339.

15 settembre 1522, Roma

Trento
Nova provisio

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

Erasmo Stremberger, che ha ottenuto dal decano e dal capitolo della cattedrale di Trento, collatori ordinari, la provvista di un canonicato con prebenda nella cattedrale stessa, vacante per la morte *extra curiam* di Cristoforo Wels, chiede la nuova provvista del beneficio al papa, nel dubbio che la prima non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1767, f. 36r.

Petente

- Stremberger, Erasmo: chierico (Passavia); titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Trento: decano e capitolo della cattedrale.
- Wels (*Felzer*), Cristoforo: ex canonico della cattedrale di Trento.

340.

1 novembre 1522, Roma

Trento
Cessio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Bartolomeo *de Paniciis* e Cosimo de' Medici, quattordicenne, coinvolti in una vertenza di fronte a giudici imprecisati per la parrocchiale detta pieve dei Ss. Felice e Fortunato di Gardumo o Gresta, nella diocesi di Trento, supplicano il papa di ammettere la cessione dei propri diritti al beneficio da parte di *de Paniciis*, dichiarare estinta l'eventuale lite, provvedere la parrocchiale a de' Medici in commenda fino al compimento del diciottesimo anno d'età, quindi in titolo, con dispensa *ex defectu aetatis* e riservare a *de Paniciis* una pensione annua di 24 ducati al computo di 3 lire e 2 soldi di buona moneta bresciana per ducato da pagarsi ogni anno a san Giovanni Battista.

Nelle clausole si dichiara estinta la lite data l'assenza di altri collitiganti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1762, ff. 299v-300v.

Petenti

- Medici (*de Medicis*), Cosimo de': chierico (Brescia).
- *Paniciis*, Bartolomeo *de*: prete (Piacenza).

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Valle San Felice in val di] Gardumo o Gresta (*de Gardumo alias de Gresta*) (Trento): parrocchiale detta pieve dei Ss. Felice e Fortunato, 100 ducati d'oro di camera n.e.
- [Valle San Felice in val di] Gardumo o Gresta, parrocchiale detta pieve dei Ss. Felice e Fortunato: pensione di 24 ducati.

341.

3 novembre 1522, Roma

Trento
Cessio

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

Dato che Bernardino *de Anda*, rettore della parrocchiale della Beata Maria di Vigo Anaunia in val di Non, nella diocesi di Trento, intende resignare il beneficio, egli e Giovanni Tisi chiedono al papa di ammettere la resignazione, provvedere il beneficio al secondo anche se esso risultasse vacante per la morte *extra curiam* dell'ultimo titolare e riservare a al primo una pensione annua pari alla metà della rendita della parrocchiale oppure, se egli non volesse, per un ammontare annuo di 15 ducati d'oro di camera.

Nelle clausole si stabilisce anche che, nel caso in cui Bernardino voglia la pensione di 15 ducati, essa sia così ripartita: 12 ducati sulla rendita della parrocchiale e 3 sulla rendita della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Innocenti nella cattedrale di Trento, beneficio detenuto da Tisi, con facoltà di trasferire la metà di tale pensione di 15 ducati.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1763, ff. 124v-125r.

Petenti

- *Anda*, Bernardino *de*: cubiculario pontificio; familiare pontificio; rettore della parrocchiale di S. Maria di Vigo Anaunia (*de Vico vallis Annanie*) (Trento).
- Tisi (*de Thisis*), Giovanni [*senior*]: cappellano cardinalizio di Lorenzo Pucci; chierico (Trento); detentore della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Innocenti nella cattedrale di Trento; familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Vigo Anaunia: parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento, cappellania perpetua all'altare dei Ss. Innocenti nella cattedrale: pensione di 3 ducati d'oro di camera.
- Vigo Anaunia, parrocchiale di S. Maria: pensione pari alla metà della rendita del beneficio ovvero di 12 ducati d'oro di camera (ammontare complessivo della pensione: 15 ducati d'oro di camera).

Persona e/o ente coinvolti

- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati; penitenziere maggiore.

342.

24 novembre 1522, Roma

Trento

Commissio per breve

Giorgio[1] detto Frazorzo è stato accusato dal giudice ecclesiastico ordinario, ossia il vescovo di Trento, di aver tentato di conoscere carnalmente una ragazza e per questo è stato detenuto tre mesi nel carcere vescovile, e, benché egli sostenga la propria innocenza, è stato condannato con sentenza alla sospensione per tre anni dal proprio beneficio e dalla relativa rendita e dalla celebrazione degli uffici divini, condanna contro la quale si è appellato alla Sede Apostolica. Pertanto chiede che la causa di appello, nullità, annullamento insieme al negozio principale sia commessa ad alcuni probi viri abitanti *in partibus* affinché la esaminino e la conducano a termine, con potestà di citare gli avversari e tutti gli interessati anche per pubblico editto, di inibire i predetti e chiunque altro sia necessario sotto pena di censure ecclesiastiche, di prorogare i termini giuridici e ripristinarli, data l’esistenza di un legittimo impedimento, di assolvere l’oratore *simpliciter* o *ad cautelam* dalle censure in cui fosse incorso, fare quanto altro necessario costringendo i predetti per mezzo di censure ecclesiastiche o di altri accorgimenti giuridici, invocato, se opportuno, l’ausilio del braccio secolare, nonostante qualsiasi ordinazione, costituzione, privilegio, indulto o lettera apostolica concessi ai predetti avversari o a chiunque altro, nei quali forse si dice che essi non possono essere colpiti da censure ecclesiastiche al di fuori od oltre certi luoghi, a meno che non vengano citati in giudizio di fronte a giudici o persone determinate, ai quali si chiede di derogare esclusivamente per questa volta.

La supplica viene spedita per breve *supplicatione introclusa*, data la materia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1766, f. 84r.

Petente

- Giorgio [Trentino] detto Frazorzo: cappellano all’altare di S. Agnese nella cattedrale di Trento.

Persona e/o ente coinvolti

- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.

[1] Nella *reformatio* della supplica approvata il 16 giugno 1523 (scheda 359), il petente dichiara di chiamarsi Trentino e non Giorgio.

343.

6 dicembre 1522, Roma

Trento
Cassatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Andrea Ingram, titolare di una pensione annua di 12 fiorini renani d'oro sul decanato della cattedrale di Trento, detenuto da Giacomo Bannisio, pensione concessagli d'autorità apostolica e per la quale non sono state ancora redatte le lettere apostoliche, è disposto a consentire alla cassazione ed estinzione di tale pensione previo pagamento anticipato in unica soluzione da parte di Bannisio della somma pari a cinque annualità della pensione stessa, Ingram e Bannisio supplicano il papa di autorizzare quest'ultimo a effettuare il pagamento concordato, consentire a Ingram di ricevere tale somma e procedere all'estinzione e alla cassazione della pensione.

La supplica deve essere spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1767, f. 62r.

Petenti

- Bannisio (*de Bannissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento.
- Ingram, Andrea: chierico (Trento o altra diocesi); titolare di una pensione sul decanato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento, decanato della cattedrale: pensione di 12 fiorini renani d'oro.

344.

11 dicembre 1522, Roma

Trento[1]
Translatio pensionis

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Raffaele *de Cuccinis* ha ottenuto la riserva di una pensione di 12 ducati d'oro di camera o forse maggiore o minore, sulla rendita della parrocchiale della Beata Maria di Cavedine, nella diocesi di Trento, detenuta da Girolamo Arrivabeni e un'altra di 20 ducati sulla scolasteria della chiesa di Gniezno, in Polonia, detenuta da Giovanni Pietro *Salomonis*, o forse su altri benefici che saranno indicati nelle lettere, con facoltà di trasferirle completamente o in parte a chi desideri. Dato che ora egli desidera valersi della facoltà di trasferire tale pensione a favore di Tommaso

Ghise e intende consentire a tale scopo alla cassazione ed estinzione di tali pensioni, *Ghise* supplica il papa di ammettere tale traslazione e procedere alla cassazione delle predette pensioni a favore di *de Cuccinis* e alla costituzione di nuove pensioni di pari ammontare e alle stesse condizioni a proprio favore, ordinando ai detentori dei benefici interessati di procedere ai pagamenti a favore del nuovo beneficiario così come avevano fatto in precedenza nei confronti del precedente.

Nelle clausole si precisa che le pensioni devono essere riservate a *Ghise* alle stesse condizioni a cui le deteneva *de Cuccinis* ad eccezione della clausola *transferrendi*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1767, ff. 175v-176r.

Petente

- *Ghise*, Tommaso: chierico (Lubecca).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Cavedine (*de Chiaveto*) (Trento), parrocchiale di S. Maria: pensione di circa 12 ducati d'oro di camera.
- Gniezno, scolasteria della cattedrale: pensione di 20 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Arrivabeni (*Arivabene*), Girolamo [*senior*]: detentore della parrocchiale di S. Maria di Cavedine.
- *Cuccinis*, Raffaele *de*: chierico di Roma; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Maria di Cavedine; titolare di una pensione sulla scolasteria della cattedrale di Gniezno.
- *Salomonis*, Giovanni Pietro: detentore della scolasteria della cattedrale di Gniezno.

[1] La lettera iniziale *G* relativa alla diocesi di Gniezno non compare in margine alla supplica.

345.

10 gennaio 1523, Roma

Trento

Per obitum

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giovanni Tisi chiede la provvista della parrocchiale di S. Giovanni Battista di Flavon in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Leonardo Fondoyer.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1788, f. 243v.

Petente

- Tisi (*de Tisis*), Giovanni [*senior*]: cappellano cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; prete di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Flavon in val di Non (Trento): parrocchiale di S. Giovanni Battista, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Fondoyer (*Fundoyer*), Leonardo: ex detentore della parrocchiale di S. Giovanni Battista di Flavon in val di Non.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati; penitenziere maggiore.

346.

19 gennaio 1523, Roma

Trento

De non promovendo

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

Antonio Flieger, rettore della parrocchiale di S. Maria di Romeno, nella diocesi di Trento, che ha già ottenuto tre proroghe biennali dall'obbligo di conseguire la promozione ai sacri ordini e al presbiterato connesso alla detenzione di tale parrocchiale e di eventuali altri benefici che egli possiede o che acquisirà in futuro, chiede un'ulteriore proroga biennale da tale imposizione a partire dalla scadenza dell'ultima proroga concessagli da Leone X.

Nelle clausole si precisa che la proroga viene concessa per un anno e senza speranza di poterla rinnovare. La supplica deve essere spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1771, f. 126r-v.

Petente

- Flieger, Antonio: rettore della parrocchiale di S. Maria di Romeno in val di Non (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- Leone X.

347.

22 gennaio 1523, Trento

Trento[1]
Prorogatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Adriano VI ha promulgato una costituzione che impone a tutti coloro che detengono una dispensa per il possesso di due decanati *certo modo qualificati* nelle cattedrali o collegiate site *in partibus Alamannie* di permutare uno di essi entro un anno dalla pubblicazione di tale costituzione; una volta scaduto il termine, chi fosse stato ancora in possesso di due decanati avrebbe automaticamente perso quello che aveva ottenuto per primo, che sarebbe stato dichiarato *ipso facto* vacante. Per questo Giacomo Bannisio, titolare dei decanati della cattedrale di Trento e della collegiata di Anversa, nella diocesi di Cambrai, detenuti insieme per speciale indulto in deroga alle costituzioni di papa Leone X, chiede la proroga di tale termine per un ulteriore anno, affermando di non poter procedere alla permuta di uno dei propri decanati per la brevità del termine concesso.

Nelle clausole si precisa che la proroga è concessa per sei mesi e si concede che la supplica venga spedita per *sola signatura* in considerazione della materia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1771, f. 126r.

Petente

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: decano della collegiata di Anversa (Cambrai); decano della cattedrale di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- Adriano VI.
- Leone X.

[1] La lettera iniziale *C* relativa alla diocesi di Cambrai non compare in margine alla supplica.

348.

13 marzo 1523, Roma

Trento
Erectio

Vincenzo Fanzi (*V. Signinus*)

Il defunto Giacomo Brochetti da Cavrasto aveva stabilito nel proprio testamento

di destinare la terza parte dei propri beni, prati, vigne e orti e forse anche altre proprietà, ai sindaci della parrocchiale detta pieve del Bleggio, nella diocesi di Trento, affinché li utilizzassero per erigere una cappellania a un altare dedicato ai Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne, presso il quale un sacerdote idoneo, che non detenesse altri benefici curati né in tale chiesa, né altrove, designato da commissari di nomina del testatore, avrebbe dovuto celebrare la messa per tre mesi all'anno per l'anima del testatore e degli altri defunti. Parte degli stessi beni avrebbe dovuto, inoltre, essere destinata alla distribuzione ai poveri di una salma di pane ogni anno, il venerdì della settimana 'maggiore', mentre il resto dei beni, detratti quelli da assegnare alla fabbrica della cappellania ed ai paramenti, avrebbe dovuto essere distribuito a dei poveri designati dai predetti commissari; e se non fosse stato possibile scegliere una cappellania in questo modo, tali beni avrebbero dovuto essere destinati all'erezione di un altare e di una cappellania perpetua sotto la predetta invocazione, alla quale avrebbe dovuto essere destinato un cappellano perpetuo con l'incarico di celebrare messe per l'anima del testatore e degli altri fedeli defunti. Pertanto Filippo Arrivabeni supplica che sia eretta la predetta cappellania perpetua e che le sia destinato un cappellano perpetuo con l'obbligo di celebrare ogni anno tre messe alla settimana per l'anima del testatore e degli altri fedeli, che tale cappellania sia dotata con la terza parte dei beni del defunto, che tale cappellania gli sia commendata con facoltà di detenerla insieme alla chiesa di Monembasia, di cui è arcivescovo, ed agli altri benefici e pensioni che possiede o acquisirà in futuro e che il giuspatronato su tale cappellania e la facoltà di presentazione del cappellano, ad eccezione di questa prima volta, sia riservato a Eleuterio Brochetti da Cavrasto, fratello del testatore, e ai suoi eredi, il tutto in deroga alle costituzioni e ordinazioni di Sisto IV e Innocenzo VIII e alla volontà del defunto.

Nelle clausole si precisa che l'erezione deve avvenire senza pregiudizio di alcuno ed essere commessa all'ordinario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1776, f. 284v.

Petente

- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Filippo: arcivescovo di Monembasia; familiare pontificio; scrittore delle lettere apostoliche.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio (Trento): cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Brochetti (*de Brachettis*), Eleuterio: originario di Cavrasto (Trento).
- Brochetti (*de Brachettis*), Giacomo [*senior*]: originario di Cavrasto.
- Innocenzo VIII.
- [Santa Croce del] Bleggio: sindaci della parrocchiale detta pieve.
- Sisto IV.

349.

13 marzo 1523, Roma

Trento

Cessio

Vincenzo Fanzi (*V. Signinus*)

Dato che Filippo Arrivabeni, che aveva ricevuto la provvista apostolica o la commenda delle chiese non curate, eremi, chiese rurali o cappelle di S. Martino di Cimego, S. Pietro di Praso, S. Giacomo di Iròn e S. Antonio di Pelugo e di quella di S. Maria Maddalena di Preore, forse di giuspatronato laico, tutte nella diocesi di Trento, vacanti *certo modo* o dalla loro erezione, intende cedere o resignare i propri diritti su tali benefici, Giovanni Gerardi chiede la conferma della cessione e la provvista dei benefici a proprio favore in deroga alla fondazione di tali enti.

Nelle clausole si decreta l'erezione e la dotazione dei benefici in forma graziosa nel caso in cui non si sia ancora provveduto in tal senso e si ordina che l'erezione avvenga senza pregiudizio di alcuno e sia commessa all'ordinario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1776, ff. 284v-285r.

Una *reformatio* della supplica viene approvata il 27 maggio 1529 (scheda 479).

Petente

- Gerardi (*de Gerardis*), Giovanni: chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Cimego (Trento): chiesa non curata, eremo, chiesa rurale o cappella di S. Martino.
- Iròn, (Trento): chiesa non curata, eremo, chiesa rurale o cappella di S. Giacomo.
- Pelugo in val Rendena (Trento): chiesa non curata, eremo, chiesa rurale o cappella di S. Antonio.
- Praso nella pieve di Bono (*vallis Boni*) (Trento): chiesa non curata, eremo, chiesa rurale o cappella di S. Pietro.
- Preore (*de Proverio*) (Trento): chiesa non curata, eremo, chiesa rurale o cappella di S. Maria Maddalena, 40 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei cinque benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Filippo: arcivescovo di Monembasia; titolare della provvista della chiesa non curata, eremo, chiesa rurale o cappella di di S. Maria Maddalena di Preore; titolare della provvista della chiesa non curata, eremo, chiesa rurale o cappella di S. Antonio di Pelugo in val Rendena; titolare della provvista della chiesa non curata, eremo, chiesa rurale o cappella di S. Giacomo di Iròn; titolare della provvista della chiesa non curata, eremo, chiesa rurale o cappella di S. Pietro di Praso nella pieve di Bono; titolare della provvista della chiesa non curata, eremo, chiesa rurale o cappella di S. Martino di Cimego.

350.

24 marzo 1523, Roma

Trento
Prorogatio

Cesare Trivulzio (*C. Comensis*)

Giovanni Tisi, che ha ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale di S. Maria di Vigo Anaunia in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione effettuata da Bernardino *de Anda*, dubitando di non poter dare spedizione *sub plumbo* alle lettere apostoliche relative a tale provvista e pubblicare la resignazione entro i sei mesi previsti da una clausola papale, chiede la proroga del termine. Chiede, inoltre, che nel caso in cui il resignante muoia prima della spedizione di tali lettere la parrocchiale venga dichiarata vacante per resignazione e non per morte.

Nelle clausole si precisa che la proroga è concessa per quattro mesi ed a condizione che il resignante sia ancora in vita. La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1790, ff. 258v-259r.

Petente

- Tisi (*de Tisis*), Giovanni [*senior*]: cappellano cardinalizio di Lorenzo Pucci; chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Vigo Anaunia (*de Vico vallis Ananie*) (Trento): parrocchiale di S. Maria.

Persone e/o enti coinvolti

- *Anda*, Bernardino *de*: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Vigo Anaunia (Trento).
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.

351.

29 marzo 1523, Roma

Trento
Dissolutio unionis

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giacomo Bannisio, titolare del decanato della cattedrale di Trento, al quale è unita, per la durata della sua vita, la chiesa parrocchiale o vicarìa perpetua di S. Paolo di Appiano, in diocesi di Trento, di giuspatronato dell'arciduca d'Austria, e Ambrogio Ypphofer, custode della cattedrale di Bressanone, chiedono al papa la dissoluzione

dell'unione esistente tra i due benefici e la provvista della parrocchiale di Appiano a favore di Ypphofer, con riserva a Bannisio di una pensione annua di 450 fiorini renani, 300 dei quali sulla rendita della parrocchiale di Appiano, altri 70 su quelli della parrocchiale di S. Ruprecht di Bruck an der Mur, nella diocesi di Salisburgo, altri 50 sulla custodia della chiesa di Bressanone e altri 30 sul monastero di Wilten, nella diocesi di Bressanone, pensione libera ed esente da ogni decima, onere o sussidio, da pagarsi a carico di Ypphofer e dei suoi successori, nonché dell'abate di Wilten e dei suoi successori come abati o commendatari del monastero, per metà a san Giovanni Battista e per metà a Natale a Trento, o Venezia o dove sarà stabilito o richiesto. In caso di omesso o incompleto pagamento della pensione Ypphofer e l'abate di Wilten incorreranno nella privazione dei propri benefici e Bannisio avrà il diritto di regresso alla parrocchiale di Appiano che tornerà unita al decanato di Trento come se tale unione non fosse mai stata sciolta ed avrà il diritto di accesso alla custodia della cattedrale di Bressanone e alla parrocchiale di S. Ruprecht.

Nelle clausole si accorda a Ypphofer la dispensa per un anno per detenere la parrocchiale di Appiano insieme alla custodia della cattedrale di Bressanone, che ha natura di dignità o personato o è beneficio curato, e alla parrocchiale di S. Ruprecht e a una parrocchiale nella valle dell'Inn, in diocesi di Bressanone, e inoltre si accorda l'unione della parrocchiale di Appiano alla custodia di Bressanone e alla chiesa di S. Ruprecht in forma graziosa per la durata della vita di Ypphofer. Si concede a Bannisio la dispensa vitalizia in forma graziosa per il possesso di benefici incompatibili nel caso in cui egli abbia il regresso alla parrocchiale di Appiano e l'accesso alla custodia di Bressanone e alla chiesa di S. Ruprecht e si decreta l'unione a vita di Bannisio della custodia di Bressanone e della parrocchiale di S. Ruprecht al decanato di Trento in forma graziosa. Si precisa che sulla rendita della parrocchiale di Appiano grava una pensione perpetua a favore del capitolo della cattedrale di Trento che sommata alla pensione concessa a Bannisio non supera la metà della rendita del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1778, f. 134r-v.

Petenti

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; detentore della parrocchiale o vicarìa perpetua di S. Paolo di Appiano (Trento).
- Ypphofer (*Yphofor*), Ambrogio: custode della cattedrale di Bressanone; detentore della parrocchiale di S. Ruprecht di Bruck an der Mur (*prope Pruck super Murum*) (Salisburgo); detentore di una parrocchiale nella valle dell'Inn (Bressanone).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Appiano (Trento): parrocchiale o vicarìa perpetua di S. Paolo, 75 marche d'argento puro n.e.
- Bressanone: custodia della cattedrale.

- (Bressanone): parrocchiale nella valle dell'Inn.
- Bruck an der Mur: parrocchiale di S. Ruprecht.
- Trento: decanato della cattedrale.
- Wilten (Bressanone): monastero appartenente all'ordine Premostratense.
- Appiano (Trento), parrocchiale o vicarìa perpetua di S. Paolo: pensione di 300 fiorini renani.
- Bressanone, custodia della cattedrale: pensione di 50 fiorini renani.
- Bruck an der Mur, parrocchiale di S. Ruprecht: pensione di 70 fiorini renani.
- Wilten, monastero appartenente all'ordine Premostratense: pensione di 30 fiorini renani (ammontare complessivo della pensione: 450 fiorini renani).
- Appiano, parrocchiale di S. Paolo: pensione di ammontare imprecisato.

Persone e/o enti coinvolti

- Arciduca d'Austria: titolare del giuspatronato della parrocchiale o vicarìa perpetua di S. Paolo di Appiano.
- Trento, capitolo della cattedrale: titolare di una pensione di ammontare imprecisato sulla parrocchiale di S. Paolo di Appiano.
- Wilten, abate del monastero appartenente all'ordine Premostratense.

352.

30 marzo 1523, Roma

Trento
Nova provisio

Guglielmo Cassador (*G. Cassador*)

Il sedicenne Romualdo di Castelbarco, che è stato istituito dai patroni del beneficio, i signori di Gardumo, come rettore della parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato di Gardumo o Gresta nella diocesi di Trento e che ha quindi preso possesso del beneficio, nel timore che tale istituzione non sia valida, in quanto egli si trova in difetto d'età ed è privo della necessaria dispensa, chiede la nuova provvista del beneficio, dapprima in commenda, quindi, dal compimento del diciottesimo anno d'età, in titolo, con dispensa *ex defectu aetatis*.

Nelle clausole si concede a Castelbarco anche la dispensa *ex defectu natalium* in quanto figlio di un nobile celibe o coniugato e di una donna nubile o coniugata.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1782, ff. 293v-294r.

Petente

- Castelbarco, Romualdo di: chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato [di Valle San Felice in val] di Gardumo o Gresta (*de Gardinno alias de Gresta*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Valle San Felice in val di] Gardumo o Gresta: parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Castelbarco, Marco Bruno di: ex detentore della parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato [di Valle San Felice in val] di Gardumo o Gresta.
- Gardumo, signori: titolari del giuspatronato della parrocchiale dei Ss. Felice e Fortunato [di Valle San Felice in val] di Gardumo o Gresta.

353.

14 aprile 1523, Roma

Trento, Benevento

Per obitum

Adriano VI concede *motu proprio* a Giovanni *de Madrigal* la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Benevento e di una cappellania perpetua nella chiesa *N.*, nella città o diocesi di Trento, la cui invocazione e la cui sede potranno essere indicati nelle lettere, vacanti per la morte *extra curiam* di Severo Gualtieri.

Nelle clausole si concede a *de Madrigal* la dispensa per detenere la cappellania, che è curata, insieme agli altri benefici incompatibili che possiede per un termine di sei mesi a decorrere dalla pacifica presa di possesso. Si stabilisce anche che si dichiari che i benefici sono vacati nel mese di aprile presente o nel marzo precedente. Risulta, infine, che Gualtieri era familiare di un cardinale defunto il cui nome e titolo potrà essere precisato nelle lettere.

Fiat ut petitur.

Adriano VI (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1779, f. 221r.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Benevento: canonicato della cattedrale.
- Trento (città o diocesi): cappellania perpetua nella chiesa *N.*, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Gualtieri (*Walteri*), Severo: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Benevento; ex detentore di una cappellania perpetua nella chiesa *N.* nella città o diocesi di Trento; familiare cardinalizio.
- *Madrigal*, Giovanni *de*: chierico (Toledo); familiare pontificio; notaio pontificio; scrittore apostolico.

354.

1 maggio 1523, Roma

Trento
Confirmatio

Cesare Trivulzio (*C. Comensis*)

La comunità e gli uomini di Praso, nella diocesi di Trento, e i massari della cappella di S. Pietro, sita nella stessa località, dichiarano che tale chiesa o cappella, forse non ancora eretta in beneficio, pur se situata entro i confini della parrocchia di S. Giustina di Pieve di Bono, è dotata fin dalla sua erezione di beni propri e officiata da tempo immemorabile da preti secolari o cappellani, amovibili *ad nutum* della comunità, che vi celebrano la messa e gli altri uffici divini. Tuttavia i petenti desiderano ora ottenere la conferma apostolica di tali prerogative, e chiedono pertanto che il papa conceda tale conferma, che tale chiesa o cappella possa essere officiata da preti secolari o di qualsiasi ordine con la carica di cappellano amovibile *ad nutum* della comunità, che i beni della chiesa o cappella possano essere utilizzati per le luminarie, i paramenti, gli abiti dei sacerdoti e le altre esigenze del culto divino senza necessità di licenza alcuna da parte dell'ordinario del luogo, né di altri, che tale chiesa o cappella non possa essere impetrata da alcuno, né unita, né provvista, né in alcun modo riservata e che qualsiasi atto in tal senso sia dichiarato nullo e che la possibilità di disporre dei beni della chiesa o cappella sia riservata in modo esclusivo all'*universitas* di Praso.

Nelle clausole si stabilisce la deputazione di giudici ed esecutori *qui assistant*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1781, f. 191v.

Petenti

- Praso nella pieve di Bono (Trento): comunità e uomini.
- Praso nella pieve di Bono: massari della cappella di S. Pietro.

Ente destinatario della grazia

- Praso nella pieve di Bono: chiesa o cappella di S. Pietro nella parrocchia di S. Giustina di Pieve di Bono.

355.

1 maggio 1523, Roma

Trento
Confirmatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Il defunto Giacomo Brochetti da Cavrasto, nelle valli Giudicarie superiori, in diocesi di Trento, tra i vari lasciti del proprio testamento aveva destinato la terza parte dei propri beni immobili alla chiesa parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio del Bleggio, nella stessa diocesi, ordinando che tali beni fossero amministrati e locati dai sindaci laici di tale pieve e i redditi degli stessi fossero raccolti dai predetti sindaci e spesi per la fabbrica e il culto di tale chiesa e che i sindaci fossero tenuti a fare celebrare ogni anno per tre mesi una messa al giorno per la salute dell'anima del testatore e dei suoi defunti e che né i rettori di tale pieve, detti pievani, né alcun altro chierico potesse interferire nella gestione di tali beni e che se avesse voluto ingerirsi sarebbe stato tenuto a impiegare tali redditi a beneficio dei poveri come consta dal pubblico istrumento rogato al riguardo. Siccome ciò che viene dedicato a Dio pertiene al diritto dei sacerdoti e non dei laici, non si deve permettere che i beni lasciati alla chiesa siano amministrati da laici, perché spesso accade che i beni amministrati da laici e destinati al culto e alla fabbrica vengano deviati su usi empi; inoltre, se venisse istituita nella chiesa una cappellania perpetua per un cappellano perpetuo che celebrasse le messe previste e i beni lasciati da Giacomo Brochetti, il cui reddito annuo non eccede i 50 fiorini renani d'oro, venissero applicati per metà alla fabbrica e per l'altra metà all'uso del predetto cappellano per la celebrazione delle messe, si otterrebbe una più diligente celebrazione delle messe stesse, non si rischierebbe l'occupazione dei beni da parte di laici e si gioverebbe maggiormente alla salute delle anime. Per questo Alberto Alberti supplica il papa di istituire nella chiesa una cappellania perpetua per un cappellano perpetuo che sia tenuto alla celebrazione delle predette messe e di applicare alla stessa i beni lasciati dal testatore in modo che la metà dei redditi sia destinata alla fabbrica e l'altra metà al cappellano e conferire la cappellania, vacante dall'erezione, al petente, nonostante la volontà del testatore, che si chiede venga commutata.

Nelle clausole si concede la commutazione della volontà del testatore riguardo all'erezione della cappellania che viene quindi collata al petente. Si precisa anche che l'erezione deve avvenire senza pregiudizio di alcuno ed essere commessa all'ordinario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1792, ff. 154v-155r.

Petente
- Alberti (*de Albertiis de Albertis*), Alberto: chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio (Trento): cappellania perpetua nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio, 25 ducati d'oro di camera n.e.
- [Santa Croce del] Bleggio: fabbrica della parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio, 25 fiorini renani d'oro.

Persone e/o enti coinvolti

- Brochetti (*de Brochetis*), Giacomo [*senior*]: originario di Cavrasto nelle valli Giudicarie superiori (Trento).
- [Santa Croce del] Bleggio: rettori detti pievani della parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.
- [Santa Croce del] Bleggio: sindaci della fabbrica della parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.

356.

1 maggio 1523, Roma

Trento

Per obitum

Il papa concede *motu proprio* a Giovanni Tisi la provvista di un canonicato con prebenda nella cattedrale di Trento, delle parrocchiali della Beata Maria *Vallistenderi* e di Riva e del priorato o ospedale situato nel territorio di Volano in val Lagarina, benefici della diocesi di Trento, vacanti per la morte di Antonio Piccoli avvenuta *extra curiam* nel presente mese di luglio, anche se tali benefici fossero sottoposti a riserva generale per essere stato Piccoli forse familiare di un cardinale defunto o per altra causa o titolo che sarà indicato nelle lettere, con la dispensa per poter detenere le parrocchiali, che sono incompatibili, ed eventualmente anche altri benefici incompatibili a vita.

Nelle clausole si concede la dispensa per tenere i benefici incompatibili per un anno; nel caso in cui l'ospedale di Volano risulti destinato all'assistenza ai poveri, se ne decreta la commissione in base alla costituzione di papa Clemente V edita al Concilio di Vienne. Si riservano, inoltre, *motu proprio* due pensioni di 30 ducati d'oro di camera l'una, sulla rendita dei predetti benefici, la prima a favore di Gerardo *de Charissinis*, la seconda a favore di Mattia *Tibis* da Aquisgrana, con facoltà di trasferire la pensione a chi vorranno, compreso Giovanni Tisi, e diritto di ingresso ai benefici in caso di omesso o difettoso pagamento della pensione da parte di Tisi, nel qual caso *de Charissinis* e *Tibis* potranno dividersi i benefici a loro arbitrio, e con la precisazione che in tal caso i benefici vengano dichiarati vacanti per resignazione.

Fiat ut petitur.

Adriano VI (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1792, ff. 314v-315r.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Riva [del Garda (?)] (Trento): parrocchiale di S. Andrea.
- [Sant’Ilario] nel territorio di Volano in val Lagarina (Trento): priorato od ospedale [di S. Ilario].
- Trento: canonicato della cattedrale.
- *Vallistenderi* [Villa Rendena (?)] (Trento): parrocchiale di S. Maria, 200 ducati d’oro di camera n.e. (rendita complessiva dei quattro benefici).
- Riva [del Garda (?)], parrocchiale di S. Andrea (e canonicato della cattedrale di Trento;parrocchiale di S. Maria *Vallistenderi* [Villa Rendena (?)]; priorato od ospedale [di S. Ilario a Sant’Ilario] nel territorio di Volano in val Lagarina): due pensioni di 30 ducati d’oro di camera.
- [Sant’Ilario] nel territorio di Volano in val Lagarina, priorato od ospedale [di S. Ilario] (e canonicato della cattedrale di Trento; parrocchiale di S. Andrea di Riva [del Garda (?)]; parrocchiale di S. Maria *Vallistenderi* [Villa Rendena (?)]): due pensioni di 30 ducati d’oro di camera.
- Trento: canonicato della cattedrale (e parrocchiale di S. Andrea di Riva [del Garda (?)]; parrocchiale di S. Maria *Vallistenderi* [Villa Rendena (?)]; priorato od ospedale [di S. Ilario a Sant’Ilario] nel territorio di Volano in val Lagarina): due pensioni di 30 ducati d’oro di camera.
- *Vallistenderi* [Villa Rendena (?)] (e canonicato della cattedrale di Trento; parrocchiale di S. Andrea di Riva [del Garda (?)]; priorato od ospedale [di S. Ilario a Sant’Ilario] nel territorio di Volano in val Lagarina): due pensioni di 30 ducati d’oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- *Charissinis*, Gerardo *de*: chierico (Colonia); familiare pontificio.
- Piccoli (*de Piccoliis*) da Ledro, Antonio [*senior*]: originario della val di Ledro (Trento); ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; ex detentore della parrocchiale di S. Andrea di Riva [del Garda (?)]; ex detentore della parrocchiale di S. Maria *Vallistenderi* [Villa Rendena (?)]; ex detentore del priorato od ospedale [di S. Ilario a Sant’Ilario] nel territorio di Volano in val Lagarina; familiare cardinalizio.
- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.
- *Tibis*, Mattia: originario di Aquisgrana; chierico (Liegi); familiare pontificio.
- Tisi (*de Tisis*), Giovanni [*senior*]: cappellano cardinalizio di Lorenzo Pucci; chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci.

357.

11 maggio 1523, Roma

Trento
Privatio in forma iuris

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Gabriele Cozzali, rettore della parrocchiale della Beata Maria di Tignale

in diocesi di Trento, risulta coinvolto in alcuni omicidi e pertanto deve essere privato del beneficio, Giovanni Maria Marescalchi chiede che si incarichino alcuni probi viri abitanti *in partibus* di verificare la veridicità delle accuse rivolte contro Cozzali e, nel caso in cui esse vengano confermate, che essi possano procedere alla privazione del titolare e ad assegnare la parrocchiale, così vacante, a Marescalchi dopo che questi si sarà fatto insignire del carattere clericale.

Nelle clausole si vieta a Cozzali di rinunciare al beneficio dopo la prima privazione e si precisa che se egli dovesse comunque rinunciare, tale rinuncia sarà priva di valore e i giudici delegati alla privazione e alla nuova provvista potranno procedere ugualmente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1783, ff. 64v-65r.

Petente

- Marescalchi (*de Mareschalcis*), Giovanni Maria: *scolaris* di Verona.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tignale (Trento): parrocchiale di S. Maria, 150 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Cozzali (*Corianis*), Gabriele: originario di Salò (*de Sallo*); prete (Brescia); rettore della parrocchiale di S. Maria di Tignale.

358.

27 maggio 1523, Roma

Trento, Salisburgo[1]
Dispensatio

Giovanni Copis (*Io. Terracinensis*)

Ambrogio Ypphofer, che già detiene in virtù di una dispensa apostolica le parrocchiali di Bruck an der Mur, nella diocesi di Salisburgo e S. Michele di Absam e Hall nella valle dell'Inn, in diocesi di Bressanone, oltre ad altri benefici, chiede la dispensa per poter tenere per otto mesi a decorrere dal giorno della pacifica presa di possesso anche la parrocchiale di S. Paolo di Appiano, nella diocesi di Trento, di giuspatronato di Ferdinando, infante di Spagna e arciduca d'Austria; al termine degli otto mesi egli resignerà uno dei tre benefici.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1784, f. 165r.

Petente

- Ypphofer (*Yphoffer*), Ambrogio: detentore della parrocchiale di S. Paolo di Appiano (Trento); detentore della parrocchiale di S. Michele di Absam e Hall nella valle dell’Inn (Bressanone); detentore della parrocchiale di Bruck an der Mur (Salisburgo); *iuris utriusque doctor*.

Persona e/o ente coinvolti

- Ferdinando [I d’Asburgo]: arciduca d’Austria; infante di Spagna; titolare del giuspatronato della parrocchiale di S. Paolo di Appiano.

[1] In realtà, alcuni dei benefici menzionati nella supplica si trovano nella diocesi di Bressanone.

359.

16 giugno 1523, Roma

[Trento] R
Reformatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Reformatio della supplica presentata da Giorgio Frazorzo e approvata a Roma il 24 novembre 1522.

Il prete Trentino Frazorzo, chiamato erroneamente nella supplica precedente Giorgio, non ha di che vivere e sostentarsi se gli viene negata la rendita del proprio beneficio. Quindi, affinché possa mantenersi nel corso della vertenza che lo contrappone al vescovo di Trento che lo ha bandito dalla diocesi, chiede che il papa si degni di revocare in parte la sentenza con cui gli viene comminata *ad cautelam* la sospensione, nel corso del processo e per un triennio, dal proprio beneficio, dalla riscossione della rendita e dalla celebrazione degli uffici divini e gli conceda licenza per celebrare; chiede che si designino alcuni probi viri di Milano, località ove egli abita, nonostante tale città disti da Trento forse oltre quattro diete, perché gli facciano corrispondere la rendita *sublato arresto si quod positum existat* e per il resto procedano come indicato nella supplica precedente, e come se in essa il petente fosse stato chiamato Trentino e non Giorgio, con potestà di citare il vescovo di Trento e tutti gli altri interessati anche per pubblico editto.

Nelle clausole si concede l’assoluzione al solo scopo di consentire al petente la celebrazione degli uffici divini, affinché possa vivere dato che non ha altri mezzi di sostentamento. La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa* dato che anche la supplica precedente era stata spedita per breve.

Concessum.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1787, ff. 57v-58r.

Si tratta della *reformatio* della supplica approvata il 24 novembre 1522 (scheda 342); una *reformatio* della *reformatio* viene approvata il 27 maggio 1524 (scheda 380).

Petente

- Frazorzo, Trentino: prete.

360.

1 dicembre 1523, Roma

Trento

Per obitum

Giovanni *Vurler* chiede la provvista del beneficio semplice della SS. Trinità di Ossana, nella diocesi di Trento, di giuspatronato laico, cioè della famiglia del petente, vacante per la morte di *N.*, di cui preciserà il nome e il cognome nelle lettere di provvista, avvenuta *extra curiam et in partibus* nel mese di settembre od ottobre passati, beneficio per il quale ha già ricevuto la presentazione all'ordinario da parte di uno o più patroni, ottenendo forse anche l'istituzione. Chiede anche la deroga a tali diritti di giuspatronato, dato che egli appartiene al lignaggio dei patroni e che è già stato presentato da uno o più patroni, e alla fondazione del beneficio, che impone la provvista soltanto a sacerdoti o a persone che riceveranno il sacerdozio entro un termine stabilito.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1797, f. 284r.

Petente

- *Vurler*, Giovanni: chierico di Bressanone; *decretorum doctor*.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Ossana (Trento): beneficio semplice della SS. Trinità, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.* [Neuhauser, Nicolò *senior*]: ex detentore del beneficio semplice della SS. Trinità di Ossana.

361.

15 dicembre 1523, Roma

Trento
Resignatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Stefano di Antonio Boniperti da Castelletto intende resignare la cappellania perpetua all'altare di S. Fiorenzo nella cattedrale di Trento, beneficio di giuspatronato laico, Vittore Ceschi, dodicenne, chiede la conferma della resignazione e la provvista del beneficio a proprio favore con il consenso della maggior parte dei patroni o almeno della metà degli stessi, in deroga agli statuti, privilegi, lettere apostoliche e indulti concessi al capitolo della cattedrale trentino che vietano di eleggere come cappellani persone sprovviste di determinate qualifiche e alla fondazione della cappellania stessa.

Nelle clausole si concede al petente l'indulto necessario affinché possa tenere da subito la cappellania lecitamente e insieme agli altri benefici che già possiede o che otterrà, in quanto si tratta di un beneficio sacerdotale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1798, ff. 215v-216r.

Petente

- Ceschi (*de Ceschis*), Vittore: chierico (Feltre).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Fiorenzo nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Boniperti (*de Bonepertis*), Stefano di Antonio: originario di Castelletto sopra Ticino; cappellano perpetuo della cappellania perpetua all'altare di S. Fiorenzo nella cattedrale di Trento.
- Trento: capitolo della cattedrale.

362.

30 dicembre 1523, Roma

Trento
Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Nicolò *Frosius*, cui è stata provvista la parrocchiale detta pieve di S. Giustina di

Bono, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione effettuata dal rettore Antonio Ognibene o *a Stupa* nelle mani di Leone X, e che già da tre anni ne è entrato pacificamente in possesso, chiede la nuova provvista del beneficio nel timore che la prima non sia valida.

Concessum.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)[1]

ASV, *Reg. Suppl.*, 1797, ff. 24v-25r.

Petente

- *Frosius*, Nicolò: chierico (Brescia); titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Pieve di] Bono: parrocchiale detta pieve di S. Giustina, 70 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Leone X.
- Ognibene Antonio o *a Stupa*, Antonio (*de Homnebonis alias a Stupa*): ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono.

[1] Mancano, forse per una svista dello scrittore del registro, la formula di approvazione e la sottoscrizione di Bonciani al termine della prima parte della supplica.

363.

30 dicembre 1523, Roma

Trento

Indultum

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Nicolò *Frosius*, rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono nella diocesi di Trento, data la presenza nella zona dove si trova la chiesa di alcuni suoi nemici che gli impediscono di fare personalmente residenza presso il beneficio senza pericolo per la propria vita, chiede di poter far ufficiare il beneficio da un sostituto idoneo alla celebrazione degli uffici divini finché tale pericolo non verrà a cessare.

Nelle clausole si precisa che se necessario si potranno nominare degli esecutori. Si dichiara che *Frosius* potrà risiedere in curia o presso uno degli altri benefici che detiene e dedicarsi allo studio delle lettere.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1797, f. 26v.

Petente

- *Frosius*, Nicolò: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono (Trento).

364.

6 gennaio 1524, Roma

Trento

Resignatio

Dato che Filippo Arrivabeni, cappellano perpetuo all’altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale di S. Eleuterio del Bleggio nella diocesi di Trento, beneficio di giuspatronato laico, intende resignare tale beneficio, Giovanni Gerardi da Cimego chiede l’ammissione della resignazione e la provvista della cappellania a proprio favore, col consenso dei patroni, anche se essa risultasse vacante dalla propria originaria erezione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1798, f. 143r-v.

Petente

- Gerardi (*de Gerardis*), Giovanni: originario di Cimego; chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio (Trento): cappellania perpetua all’altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale di S. Eleuterio, 24 ducati d’oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arrivabeni (*de Arribavenis*), Filippo: arcivescovo di Monembasia; cappellano perpetuo all’altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio.

365.

26 gennaio 1524, Roma

Trento

Privatio

Avendo inteso che Clemente Ferrari è stato incarcerato, perseguito d’autorità ordinaria e privato dei propri benefici, ritenendo che tale privazione e la conseguente

vacanza dei benefici siano avvenute in uno dei mesi riservati alla collazione pontificia, Giacomo Bannisio chiede la provvista delle parrocchiali di Spormaggiore e di Meano e di una cappellania perpetua nella cattedrale di Trento, tutti benefici della diocesi di Trento vacanti in seguito alla privazione di Ferrari, e la dispensa per poter tenere contemporaneamente le parrocchiali, il decanato della chiesa trentina, che è rivestito di dignità ma non è la maggiore dopo la pontificale, e forse è curato ed elettivo, e la cappellania, che si trova sotto lo stesso tetto del decanato, benché incompatibili.

Nelle clausole gli si accorda la dispensa per conservare le parrocchiali insieme al decanato e ad altri benefici incompatibili per un anno dalla pacifica presa di possesso con la clausola *permutandi*, o l'unione delle parrocchiali al predetto decanato a vita in forma graziosa.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Accolti (*P. Sabinensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1827, f. 88r.

Petente

- Bannisio (*de Banissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; *magister*; notaio pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Meano (Trento): parrocchiale.
- Spormaggiore (Trento): parrocchiale.
- Trento: cappellania nella cattedrale, 72 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- Fabbri (*de Ferrariis*), Clemente: ex cappellano perpetuo di una cappellania nella cattedrale di Trento; prete; ex rettore della parrocchiale di Meano; ex rettore della parrocchiale di Spormaggiore.

366.

23 febbraio 1524, Roma

Trento

Resignatio

Dato che Giovanni Domenico del fu Simone da Castrignano, rettore della chiesa o altro beneficio ecclesiastico della Beata Maria di Ala in val Lagarina, nella diocesi di Trento, intende resignare o cedere il beneficio e tutti i propri diritti al riguardo, egli e il suo nipote diciannovenne Antonio di Alessandro, figlio di un suo fratello, chiedono la conferma della resignazione e la provvista del beneficio ad Antonio con riserva di una pensione annua pari alla metà della rendita, libera ed esente da

ogni onere o sussidio, a favore di Giovanni Domenico che avrà diritto di regresso al beneficio in caso di omesso o incompleto pagamento della pensione.

Nelle clausole si concede ad Antonio la dispensa per potere detenere da subito il beneficio e conservarlo a vita anche nel caso in cui si trattasse di una chiesa parrocchiale o curata, o di altro beneficio semplice o curato la cui natura richiede che il titolare sia sacerdote o abbia un'età tale da poter essere promosso al sacerdozio entro un anno dalla provvista.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1802, ff. 217v-218r.

Petenti

- [*Doninis*,] Antonio di Alessandro [*de*]: originario di Castrignano (Parma).
- [*Doninis*,] Giovanni Domenico del fu Simone [*de*]: originario di Castrignano; rettore della chiesa di S. Maria di Ala in val Lagarina (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Ala in val Lagarina: chiesa di S. Maria, 60 ducati d'oro di camera n.e.
- Ala in val Lagarina, chiesa di S. Maria: pensione pari alla metà della rendita del beneficio.

367.

1 marzo 1524, Roma

Trento

Adprobatio

Uberto Gambara aveva ottenuto da Leone X una pensione annua di 120 ducati d'oro di camera sulla rendita delle parrocchiali di S. Maria di Mezzocorona, dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro di Sanzeno, di S. Maria di Banale e sul priorato secolare di S. Tommaso tra Arco e Riva, tutti benefici della diocesi di Trento detenuti da Paolo Somenzio, da pagarsi per metà a san Giovanni Battista e per metà a Natale con il diritto di regresso a tali benefici e di accesso all'arcidiaconato della cattedrale di Trento, anch'esso tenuto da Somenzio, dopo sei mesi e 30 giorni in caso di omesso pagamento della pensione da parte di Somenzio o dei suoi successori. Avendo quest'ultimo omesso il pagamento della pensione ne è sorta una vertenza in curia di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo, terminata con una transazione tra le parti in base alla quale Somenzio si è impegnato a corrispondere a Gambara la pensione predetta entro i termini e nei luoghi tra loro concordati e a permettere che, in caso di omesso pagamento della pensione, Gambara avesse l'accesso o il regresso ai benefici entro i tre mesi e 40 giorni immediatamente seguenti. Pertanto Gambara chiede ora al papa di ratificare e confermare d'autorità apostolica l'accordo raggiunto con Somenzio e l'atto pubblico che lo attesta e di confermare il suo

diritto di accesso o regresso ai benefici predetti in caso di omissioni nel pagamento della pensione, così che egli possa prendere possesso di tali benefici senza bisogno di nuova provvista.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1803, f. 117v.

Petente

- Gambara (*de Gambara*), Uberto: chierico (Bressanone, ma Brescia); cubiculario pontificio; familiare pontificio; notaio pontificio; titolare di una pensione sul priorato secolare di S. Tommaso [di San Tomaso] tra Arco e Riva [del Garda] (*inter Archum et Ripam*) (Trento), sulla parrocchiale di S. Maria [di Tavodo in] Banale (Trento), sulla parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] (Trento) e sulla parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Mezzocorona: parrocchiale di S. Maria.
- [Sanzeno:] parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro.
- [San Tomaso:] priorato secolare di S. Tommaso.
- [Tavodo in] Banale: parrocchiale di S. Maria.
- Trento: arcidiaconato della cattedrale, 400 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei cinque benefici).
- Mezzocorona, parrocchiale di S. Maria (e parrocchiale di S. Maria [di Tavodo in] Banale; parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno]; priorato secolare di S. Tommaso [di San Tomaso]): pensione 120 ducati d'oro di camera.
- [Sanzeno,] parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro (e parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona; parrocchiale di S. Maria [di Tavodo in] Banale; priorato secolare di S. Tommaso [di San Tomaso]): pensione di 120 ducati d'oro di camera.
- [San Tomaso,] priorato secolare di S. Tommaso (e parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona; parrocchiale di S. Maria [di Tavodo in] Banale; parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno]): pensione di 120 ducati d'oro di camera.
- [Tavodo in] Banale, parrocchiale di S. Maria (e parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona; parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno]; priorato secolare di S. Tommaso [di San Tomaso]): pensione di 120 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Leone X.
- Somenzio (*Sementius*), Paolo: chierico (Cremona); detentore dell'arcidiaconato della cattedrale di Trento; rettore del priorato secolare di S. Tommaso [di San Tomaso]; rettore della parrocchiale di S. Maria [di Tavodo in] Banale; rettore della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno]; rettore della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona.

368.

1 marzo 1524, Roma

Trento
Indultum

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Nicolò *Frosius*, rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono nella diocesi di Trento, dichiara che presso la chiesa risiedono alcuni suoi nemici e che perciò egli non può fare residenza presso il beneficio senza rischio per la propria vita. Chiede, pertanto, di poter far officiare la parrocchiale da un sostituto idoneo alla celebrazione degli uffici divini finché tale pericolo non verrà a cessare.

Nelle clausole si precisa che la grazia avrà la durata di un biennio e che *Frosius* potrà risiedere presso un altro dei suoi benefici o presso la curia e dedicarsi allo studio delle lettere. La grazia viene spedita per breve in considerazione della materia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1804, f. 173r.

Petente

- *Frosius*, Nicolò: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono (Trento).

369.

3 marzo 1524, Roma

Trento
Resignatio

Wolfgang *Prantner*, è stato nominato proprio coadiutore dall'attuale maestro dell'ordine di san Giorgio, con diritto di successione a Millstatt nell'arciducato d'Austria, nel ducato di Carinzia e in altri luoghi – nomina avvenuta ad istanza del defunto imperatore Federico, dell'ordine Teutonico e di quello di san Giovanni di Gerusalemme, col consenso del capitolo dell'ordine di san Giorgio e con l'approvazione dell'imperatore Carlo, al quale spetta tale conferma in quanto arciduca d'Austria in virtù di un privilegio apostolico concesso all'ordine di san Giorgio; inoltre *Prantner* ha emesso la professione come cavaliere di san Giorgio e ha ricevuto la commenda per autorità apostolica delle chiese parrocchiali di S. Petronilla *in Pertruell* e di S. Margherita *super Mosam* nella diocesi di Passavia e del beneficio perpetuo semplice di S. Giorgio della curia di Frisinga *in civitate Curenensis* e ciò benché in virtù della sua professione nell'ordine gli sia vietato prendere gli ordini sacri. Dato che ora Udalrico *Lehendorffer*, rettore della parrocchiale della Beata Maria di Bolzano,

nella diocesi di Trento, beneficio di giuspatronato dell'arciduca d'Austria, intende resignare il beneficio, *Prantner* e *Lehendorffer* supplicano il papa di ammettere la resignazione e commendare l'amministrazione della chiesa di S. Maria di Bolzano a *Prantner*, affinché possa tenerla insieme alle chiese di S. Petronilla e S. Margherita e agli altri benefici che già possiede o acquisirà per la sola durata del suo ufficio di coadiutore, e ciò col consenso di Ferdinando, attuale arciduca d'Austria. Una volta che sarà terminato il suo ufficio di coadiutore tale chiesa sarà unita al magistero dell'ordine, ma solo finché *Prantner* ne resterà titolare. E ciò riservando a *Lehendorffer* l'intera rendita della chiesa a titolo di pensione annua, il tutto in deroga agli statuti, alle norme, agli usi dell'ordine di san Giorgio, ai privilegi, agli indulti, alle lettere apostoliche concessi all'ordine stesso.

Nelle clausole si precisa che nel caso in cui *Prantner* risultasse aver preso *de facto* le chiese di S. Petronilla e S. Margherita, egli viene ora assolto dall'inabilità e dall'infamia di cui si fosse eventualmente macchiato e le due chiese gli vengono concesse in commenda; quindi saranno unite al magistero dell'ordine di san Giorgio così come è stato stabilito per la chiesa della Beata Maria. Si stabilisce che le lettere possano essere spedite in forma graziosa, se opportuno, e con eventuale espressione del fatto che al maestro dell'ordine è vietato conseguire gli ordini sacri.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1802, f. 145r-v.

Petenti

- *Lehendorffer*, Udalrico: rettore della parrocchiale di S. Maria di Bolzano (Trento).
- *Prantner*, Wolfgang: cavaliere dell'ordine di san Giorgio; chierico (Passavia); coadiutore del maestro generale dell'ordine di san Giorgio per l'arciducato d'Austria e il ducato di Carinzia; commendatario del beneficio perpetuo semplice di S. Giorgio della curia di Frisinga *in civitate Curenensis* (Frisinga); commendatario della parrocchiale di S. Margherita *super Mosam* (Passavia); commendatario della parrocchiale di S. Petronilla *in Pertruell* (Passavia); consigliere imperiale; *legum doctor*.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Bolzano (Trento): parrocchiale di S. Maria, 25 marche d'argento puro n.e.
- Bolzano, parrocchiale di S. Maria: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

Persone e/o enti coinvolti

- Carlo [V d'Asburgo]: imperatore eletto; re dei Romani.
- Federico [III d'Asburgo]: imperatore.
- Ferdinando [I d'Asburgo]: arciduca d'Austria; titolare del giuspatronato della parrocchiale di S. Maria di Bolzano.
- Ordine di san Giorgio: capitolo [generale].
- Ordine di san Giorgio: maestro [generale].
- Ordine di san Giorgio: magistero [generale].

370.

10 marzo 1524, Roma

Trento
Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Nicolò Madruzzo, dell'età di diciotto o diciannove anni, che ha ricevuto la provvista ordinaria della parrocchiale della Beata Maria Vergine di Meano, nella diocesi di Trento o in altra diocesi, vacante per la privazione di Clemente Fabbri effettuata per autorità ordinaria o in altro *certo modo*, chiede la nuova provvista del beneficio nel timore che la prima non sia valida, la dispensa per poter tenere la parrocchiale insieme agli altri benefici incompatibili che possiede e la dispensa *ex defectu aetatis*.
Nelle clausole non si menziona la dispensa *ex defectu aetatis*, ma solo quella per possesso di benefici incompatibili.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1805, f. 206v.

Petente

- Madruzzo (*de Madrutz*), Nicolò: chierico di Trento o altra città; titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria Vergine di Meano (Trento o altra diocesi).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Meano: parrocchiale di S. Maria Vergine, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: ex rettore della parrocchiale di S. Maria Vergine di Meano.

371.

10 marzo 1524, Roma

Trento
Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Cristoforo Nagelpeck, che ha ricevuto la provvista ordinaria della parrocchiale di S. Vigilio di Spormaggiore, nella diocesi di Trento o in altra diocesi, vacante per la privazione di Clemente Fabbri effettuata per autorità ordinaria, prendendo forse anche possesso del beneficio, chiede la nuova provvista nel timore che la prima non sia valida e la dispensa per poter tenere la parrocchiale insieme agli altri benefici incompatibili che possiede.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1805, ff. 206v-207r.

Petente

- Nagelpeck (*Nagelweck*), [Giovanni] Cristoforo: chierico di Trento o altra città; titolare della provvista della parrocchiale di S. Vigilio di Spormaggiore (Trento o altra diocesi).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Spormaggiore: parrocchiale di S. Vigilio, 5 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: ex rettore della parrocchiale di S. Vigilio di Spormaggiore.

372.

30 marzo 1524, Roma

Trento
Per obitum

Alberto D'Enno chiede la provvista del beneficio semplice di S. Gallo, nella parrocchiale detta pieve di Revò, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Bartolomeo *de Thesno*, avvenuta nel presente mese di marzo, in deroga a quanto stabilito dalla fondazione del beneficio.

Nelle clausole si precisa che forse Bartolomeo durante la propria malattia ha rinunciato al beneficio nella mani dell'ordinario o di un altro collatore e da ciò è poi seguita una collazione per autorità ordinaria. Di tutto ciò si potranno dare i particolari necessari nelle lettere. Si precisa che, nel caso in cui tale resignazione non sia stata ammessa, essa venga ammessa ora e il beneficio sia provvisto ad Alberto *cum omnibus modis vacandi*.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1806, f. 261v.

Petente

- D'Enno (*de Eno*), Alberto: originario di Denno (Trento); chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Revò in val di Non (Trento): beneficio semplice di S. Gallo nella parrocchiale detta pieve, 7 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Thesno*, Bartolomeo *de*: *de Thesno* nella pieve di Torra (Trento); ex detentore del beneficio semplice di S. Gallo nella parrocchiale detta pieve di Revò in val di Non.

373.

2 aprile 1524, Roma

Trento
Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Nicolò Madruzzo, dell'età di diciotto o diciannove anni, che ha ricevuto dal capitolo della cattedrale di Trento per autorità ordinaria la collazione del canonicato e della prebenda vacanti per la resignazione effettuata da Corrado *Rennes* nelle mani del capitolo stesso, nel timore che tale provvista non sia valida, chiede al papa l'ammissione della resignazione effettuata da Rennes e la nuova provvista del beneficio a proprio favore, con dispensa *ex defectu aetatis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1809, f. 61v.

Petente

- Madruzzo (*de Madrutzis*), Nicolò: chierico (Trento o altra diocesi); titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *Rennes*, Corrado: ex canonico della cattedrale di Trento.
- Trento: capitolo della cattedrale.

374.

15 aprile 1524, Roma

Trento
Prorogatio

Giacomo Bannisio, insignito del diaconato o del suddiaconato, chiede la proroga di un biennio della dispensa dall'obbligo di contrarre il presbiterato come richiesto dalla carica di decano del capitolo della cattedrale di Trento, che egli ricopre, e da altri benefici che possiede o che potrà ottenere in futuro a decorrere dalla scadenza dell'ultima di una serie di proroghe biennali precedentemente concessegli da Leone X e Adriano VI.

Nelle clausole si precisa che la proroga vale per un biennio, senza speranza di proroghe ulteriori. La grazia deve essere spedita per breve o per *sola signatura*.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1809, f. 256r.

Petente

- Bannisio (*de Bannissis*), Giacomo [*senior*]: diacono o suddiacono; decano della cattedrale di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- Adriano VI.
- Leone X.

375.

19 aprile 1524, Roma

Trento
De non promovendo

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Antonio Flieger, rettore della parrocchiale della Beata Maria di Romeno, nella diocesi di Trento, residente presso la curia pontificia, che ha già ottenuto da Leone X tre proroghe di un biennio ciascuna dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri come richiesto dalla parrocchiale di Romeno e da altri benefici in suo possesso o che potrà ottenere in futuro ed una ulteriore proroga di un anno da Adriano VI, senza speranza di ottenere proroghe ulteriori, tutte suppliche spedite per *sola signatura*, chiede l'estensione di un anno di tale dispensa e chiede che si dichiari espressamente che la sua mancata promozione agli ordini sacri non potrà essere causa per dichiarare vacanti i suoi benefici.

Nelle clausole si precisa che la proroga viene concessa senza speranza di ulteriori dilazioni. La supplica viene spedita per *sola signatura* dato che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1809, f. 74v.

Petente

- Flieger, Antonio: rettore della parrocchiale di S. Maria di Romeno in val di Non (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Adriano VI.
- Leone X.

376.

21 aprile 1524, Roma

Trento
Cassatio pensionis

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Dato che Ludovico *Silovich*, cui è stata assegnata una pensione annua di 50 ducati d'oro di camera, 35 sulla rendita della parrocchiale di S. Maria di Tassullo nella diocesi di Trento e 15 sulla parrocchiale di S. Stefano *in Cambem* nella diocesi di Passavia, da pagarsi da parte di Stefano Rosino, rettore di tali benefici, pensione per la quale forse non sono state ancora redatte le lettere apostoliche, intende consentire alla cassazione ed estinzione di una parte di tale pensione, il predetto Stefano Rosino chiede l'estinzione parziale di tale pensione, cioè dei 15 ducati gravanti sulla parrocchiale di S. Stefano e di una parte – 5 ducati – di quella gravante sulla parrocchiale di S. Maria.
La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1809, f. 246r-v.

Petente

- Rosino (*Rosinus*), Stefano: canonico della cattedrale di Passavia; rettore della parrocchiale di S. Stefano *in Cambem* (Passavia); rettore della parrocchiale di S. Maria di Tassullo (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- *in Cambem*, parrocchiale di S. Stefano: pensione di 15 ducati d'oro di camera.
- Tassullo, parrocchiale di S. Maria: pensione di 35 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- *Silovich* (*Xilovich alias Zillius*), Ludovico: preposito della cattedrale di Curzola; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Stefano *in Cambem*; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Maria di Tassullo.

377.

12 maggio 1524, Roma

Trento
Per devolutionem

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Filippo Pinzoni chiede la provvista del beneficio perpetuo non curato dei Ss. Leo-

nardo e Nicolò nella cattedrale di Trento e delle parrocchiali di S. Maria di Meano e S. Maria di Vigo Anaunia, entrambe nella diocesi di Trento, vacanti *certo modo* e da tanto tempo che il diritto di provvista degli stessi è stato devoluto alla Sede Apostolica e ciò benché essi risultino indebitamente occupati da Clemente Fabbri, e anche se essi risultassero vacanti per privazione, inabilità o incapacità di Fabbri, con dispensa per poter detenere contemporaneamente per un anno le due parrocchiali, benché incompatibili, e altri eventuali benefici incompatibili in suo possesso o che acquisirà in futuro.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1812, f. 168r-v.

Petente

- Pinzoni (*de Pinzonibus*), Filippo: familiare cardinalizio di Lorenzo Campeggi; familiare pontificio; prete di Cremona.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Meano (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Maria.
- Trento: beneficio perpetuo non curato dei Ss. Leonardo e Nicolò nella cattedrale.
- Vigo Anaunia, (*de Vico vallis Annanie*) (Trento): parrocchiale di S. Maria, 40 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Campeggi, Lorenzo: cardinale prete di S. Anastasia.
- Fabbri (*de Fabris*), Clemente: chierico.

378.

14 maggio 1524, Roma

Trento

Nova provisio

Francesco dei conti d'Arco, che ha ricevuto la provvista ordinaria di un canonicato e prebenda nella collegiata di S. Maria di Arco, vacante per resignazione nelle mani dell'ordinario o del suo vicario generale da parte di Antonio Gaudenzi, prendendo forse anche possesso del beneficio, nel timore che tale resignazione e la conseguente provvista non siano valide chiede al papa di ammettere nuovamente tale rinuncia ed effettuare la nuova provvista del canonicato a suo favore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1813, f. 224v.

Petente

- Arco, Francesco [di Antonio] dei conti di: chierico (Trento); conte d'Arco; titolare della provvista di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco: canonicato della collegiata di S. Maria, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Gaudenzi (*de Gaudenzo*), Antonio: detentore di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.

379.

19 maggio 1524, Roma

Trento
Indultum

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Adriano VI aveva ordinato al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* con lettere in forma commissoria di procedere all'erezione in benefici semplici perpetui delle chiese o cappelle di S. Martino di Cimego *vallis Boni* e S. Giacomo di Iròn nel comune di Preore, entrambe in diocesi di Trento, e di provvedere le stesse, vacanti dalla loro erezione, a Filippo Arrivabeni. Tuttavia, essendo intervenuto il decesso del papa prima dell'esecuzione dei predetti mandati, ed essendo pertanto sorto il dubbio che tali mandati o lettere apostoliche *sub plumbo* abbiano perso efficacia, Arrivabeni chiede a Clemente VII, al fine di eliminare ogni dubbio, di ordinare al vescovo e, in sua assenza, al vicario di dare esecuzione a tale mandato come se fosse stato emesso dal pontefice in carica e con conferma di tutte le deroghe già concesse da Adriano VI nelle proprie lettere.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1815, f. 119r-v.

Petente

- Arrivabeni (*de Arivabenis*), Filippo: arcivescovo di Monembasia.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Cimego *vallis Boni* (Trento): chiesa o cappella di S. Martino.
- Iròn nel comune di Preore (Trento): chiesa o cappella di S. Giacomo.

Persone e/o enti coinvolti

- Adriano VI.
- Clemente VII.
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.

380.

27 maggio 1524, Roma

[Trento] R
Reformatio

Vincenzo Fanzi (*V. Signinus*)

Il rescritto relativo alla *reformatio* presentata da Trentino Frazorzo il 16 giugno 1523 non è stato presentato ai giudici per il sopravvenire della morte di Adriano VI, pertanto il petente, abitante a Milano e proscritto dalla città e diocesi di Trento, non ha potuto avere il processo richiesto e non ha potuto ottenere l'annullamento della sentenza emessa contro di lui. Stando così le cose e visto che i giudici che sono stati deputati a esaminare l'appello dubitano di poter procedere al riguardo, il petente chiede che, per togliere qualsiasi dubbio, il papa ordini ai predetti giudici di esaminare e condurre a termine la causa e le cause predette *simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii*, secondo la forma indicata nelle suppliche preinserite, con facoltà di nominare tutti i cointeressati, citarli anche per pubblico editto, inibire anche sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio e da applicare al fisco della camera apostolica, di ordinare a qualsiasi giudice o notaio di consegnare loro gli atti relativi al processo e di fare tutto quanto necessario, anche se si supera la distanza di tre giornate di viaggio, dato che così era già stato concesso in base alla seconda richiesta.
La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1812, f. 223r-v.

Si tratta della *reformatio* della *reformatio* approvata il 16 giugno (scheda 359).

Petente

- Frazorzo, Trentino.

Persona e/o ente coinvolti

- Adriano VI.

381.

2 giugno 1524, Roma

Trento
Cessio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Durante una vertenza tra Filippo Arrivabeni e Giovanni Battista Chizzola, rettore detto arciprete della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Condino,nella diocesi di Trento, riguardo alla chiesa non curata di S. Martino di Cimego, anch’essa in diocesi di Trento, che è membro o cappella della predetta parrocchiale, si è giunti a una concordia tra le parti in seguito alla quale Arrivabeni intende cedere tutti i propri diritti sulla chiesa di Cimego nelle mani del pontefice in modo che Chizzola possa conservare il pacifico possesso del beneficio. Pertanto Chizzola supplica il papa affinché ammetta la cessione, avochi a sé la causa e le ponga fine, consenta che egli ottenga la surroga in tutti i diritti riguardo alla chiesa di S. Martino che poteva vantare Arrivabeni e la provvista del beneficio.

La supplica viene spedita per *sola signatura aut alia utiliori via, etiam fatendo nullum ius sibi competere*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1814, ff. 118v-119r.

Petente

- Chizzola (*de Chizolis*), Giovanni Battista: rettore detto arciprete della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Condino (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cimego (Trento): chiesa non curata di S. Martino, 5 ducati d’oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Filippo: arcivescovo di Monembasia; scrittore delle lettere apostoliche.

382.

2 giugno 1524, Roma

[Trento] R
Reformatio

Reformatio della supplica presentata da Giovanni Gerardi e approvata a Roma il 31marzo 1523.

Si chiede che nella redazione delle lettere apostoliche relative alla supplica sopra citata si indichi che i benefici oggetto della cessione si trovano nella diocesi di Trento e che le lettere vengano spedite secondo quanto indicato nella supplica e con le deroghe finali concesse dal predecessore di papa Clemente.

Concessum.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1815, f. 82v.

La supplica cui la *reformatio* si riferisce non è stata individuata.

Petente

- Gerardi (*de Gerardis*), Giovanni: chierico (Trento).

383.

11 giugno 1524, Roma

Trento

Commissio per breve

Alessandro Spagnoli (*Alexander Spagnolus*)

La comunità e gli uomini di Storo, nella diocesi di Trento, possiedono pacificamente da tempo immemorabile una certa valle e un monte chiamato *Cornia*, siti nel distretto della terra di Storo, tuttavia la badessa e le monache del convento di S. Giulia di Brescia hanno promosso una vertenza contro di loro di fronte a frate Ottaviano Avvocati, sedicente delegato in virtù di un breve apostolico, abitante a Brescia, e benché i petenti abbiano opposto molte e rilevanti eccezioni contro il predetto frate Ottaviano e la sua giurisdizione in base alle quali non avrebbero voluto, né dovuto procedere ulteriormente di fronte a tale giudice, tuttavia egli, procedendo iniquamente nella causa, si è dichiarato giudice competente in materia e ha proseguito l'esame della vertenza. Gli uomini di Storo si sono pertanto appellati al papa e alla Sede Apostolica e ora chiedono che tale causa di appello e le cause che essi vorranno eventualmente muovere contro le predette avversarie e il negozio principale siano commessi ad alcuni probi viri abitanti *in partibus*, affinché le esaminino e le conducano a termine con potestà di citare e nominare la badessa e le monache di S. Giulia e tutti gli interessati, di inibire sotto minaccia di pene e censure anche pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di erogare le censure nei confronti dei contumaci e aggravarle fino all'invocazione dell'ausilio del braccio secolare.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa* o per esteso come meglio sarà per i petenti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1815, f. 215r-v.

Petente

- Storo: comunità e uomini.

Persone e/o enti coinvolti

- Avvocati (*de Prepositis*), Ottaviano: frate; preposito della chiesa di S. Matino di Crema appartenente all’ordine degli Umiliati (Cremona).
- Brescia: badessa e monache del monastero di S. Giulia appartenente all’ordine di san Benedetto.

384.

24 giugno 1524, Roma

Trento
Prorogatio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Antonio da Ledro chiede la proroga per un biennio dall’obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato, come richiesto dai benefici in suo possesso, a decorrere dal termine dell’anno giuridicamente concesso a tale scopo e non ancora trascorso e chiede che il papa dichiari espressamente che tali benefici non possono essere considerati vacanti a causa della sua mancata promozione.

La supplica deve essere spedita per *sola signatura* se il petente è presente in curia, altrimenti per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1820, f. 1r.

Petente

- [Piccoli] da Ledro, Antonio [*iunior*]: originario della val di Ledro; chierico di Trento; *utriusque seu alterius iurium doctor*.

385.

11 agosto 1524, Roma

Trento
Per devolutionem

Livio Podocataro chiede la provvista della chiesa parrocchiale detta pieve di S. Vigilio di Ossana, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo* e la cui vacanza si è

protratta per tanto tempo che il diritto di collazione del beneficio è stato devoluto alla Sede Apostolica.

Nelle clausole si precisa che sulla chiesa gravava una pensione annua di 50 fiorini renani da pagarsi presso la curia romana a favore del petente da parte di Nicolò Neuhauser, rettore della chiesa, e dei suoi successori sotto pena di privazione del beneficio e che l'attuale vacanza della parrocchiale è dovuta proprio all'omesso pagamento della pensione: pertanto si decreta la privazione; si deroga al diritto di giuspatronato laico che grava sulla chiesa stante la circostanza della sopravvenuta devoluzione del diritto di provvista.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1822, f. 42r.

Petente

- Podocataro (*Podochatarius*), Livio: cubiculario pontificio *de numero participantium*; *magister*; notaio pontificio; sollecitatore delle lettere apostoliche; titolare di una pensione sulla parrocchiale detta pieve di S. Vigilio di Ossana in val di Sole (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Ossana in val di Sole: parrocchiale detta pieve di S. Vigilio, 150 ducati d'oro di camera n.e.
- Ossana in val di Sole: parrocchiale detta pieve di S. Vigilio, pensione di 50 fiorini renani.

Persona e/o ente coinvolti

- Neuhauser (*Neuhaus*), Nicolò [*senior*]: ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Vigilio di Ossana in val di Sole.

386.

28 agosto 1524, Roma

Trento

Si neutri

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Agostino Wels, coinvolto in una vertenza con Erasmo Stremberger di fronte a un uditore della cause del sacro palazzo per un canonicato e prebenda della cattedrale di Trento, inteso che secondo alcuni nessuno dei due contendenti ha diritto al beneficio, che risulta tuttora vacante, chiede che gli sia concessa la provvista del beneficio nel caso in cui la lite si concluda con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1823, f. 151v.

Petente

- Wels, Agostino: chierico (Trento o altra diocesi).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Stremberger (*Strenberger*), Erasmo: chierico.

387.

8 settembre 1524, Roma

Trento
Per obitum

Il papa provvede *motu proprio* a Giovanni Tisi la parrocchiale di S. Maria di Ala, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Donino *N.* avvenuta nel presente mese di settembre.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1824, f. 58r-v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Ala, val Lagarina (Trento): parrocchiale S. Maria 7 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *N.*, Donino [Giovanni Domenico *de Doninis*]: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Ala in val Lagarina (Trento); prete.
- [Pucci,] Lorenzo: cardinale vescovo di Preneste, detto dei Ss. Quattro Coronati.
- Tisi (*de Tisiis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio.

388.

18 settembre 1524, Roma

Trento
Cessio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Dato che Giovanni Tisi, che ha ricevuto per autorità apostolica la provvista della parrocchiale di S. Giovanni Battista di Flavon, nella diocesi di Trento, vacante per

la morte *extra curiam* di Leonardo Fondoyer, intende cedere il beneficio prima della redazione delle lettere apostoliche, sia Tisi, sia Tommaso Marsaner chiedono l'ammissione della cessione e la provvista del beneficio a favore di Marsaner, con riserva del diritto di regresso a favore di Tisi.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1830, f. 237r-v.

Petenti

- Marsaner, Tommaso: chierico (Trento).
- Tisi (*de Thisis*), Giovanni [*senior*]: cappellano cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; prete (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Flavon in val di Non (Trento): parrocchiale di S. Giovanni Battista, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Fondoyer (*Fundoyer*), Leonardo: ex detentore della parrocchiale di S. Giovanni Battista di Flavon in val di Non.
- Pucci, Lorenzo: cardinale vescovo di Preneste; penitenziere maggiore.

389.

2 ottobre 1524, Roma

Trento

Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Giovanni *de Ramsperg*, monaco del monastero benedettino di Weingarten nella diocesi di Costanza ha ottenuto da Enrico, abate del monastero, la presentazione o la provvista della cappella o cappellania di S. Giorgio, sita entro i confini della parrocchia di Lana[1], nella diocesi di Trento, vacante per la morte di Ulrico *Haintzel* avvenuta *extra curiam* nel mese di maggio; la cappella viene abitualmente detenuta da monaci del monastero prenominato e il diritto di presentazione spetta, per antica consuetudine, all'abate del monastero. Il petente, che ha preso possesso del beneficio, ne chiede la nuova provvista nel timore che la presentazione e la successiva presa di possesso non siano valide.

Nelle clausole si conferma la validità della provvista sia che il beneficio sia una cappella a sé, sia se situato in una chiesa o se si tratti di una cappellania e anche nel caso in cui il beneficio sia stato a volte detenuto da secolari e se l'ultimo detentore sia stato un chierico secolare *cum oportuna dispensatione aliam ad vitam oratoris*

obtinendam cum clausulis solitis et necessariis, attento quod orator per abbatem collationem seu presentationem, presentatus seu provisus fuit.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1827, f. 92v.

Petente

- *Ramsperg*, Giovanni *de*: monaco del monastero di Weingarten appartenente all'ordine di san Benedetto (Costanza); titolare della provvista della cappella o cappellania di S. Giorgio nella parrocchia di Lana (*sub limitibus parrochialis ecclesie in Lena*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lana: cappella o cappellania di S. Giorgio nella parrocchia, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Enrico: abate del monastero di Weingarten appartenente all'ordine di san Benedetto.
- *Haintzel*, Ulrico: ex detentore della cappella o cappellania di S. Giorgio nella parrocchia di Lana.

[1] Si tratta della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giorgio e Nicolò nella parrocchiale di Lana citata nella scheda 113.

390.

12 novembre 1524, Roma

Trento

Nova provisio

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Il nobile quattordicenne Leopoldo Trautmannsdorf, che ha ricevuto per provvista ordinaria dal capitolo della cattedrale di Trento il canonicato e la prebenda della stessa cattedrale vacanti per la resignazione effettuata da Giovanni di Luca nelle mani del capitolo stesso ed ha forse anche preso possesso del beneficio, chiede la nuova collazione del beneficio al papa nel timore che tale provvista ordinaria non sia valida.

Nelle clausole il papa ammette la resignazione di Giovanni *quatenus non bene rite aut canonice admissa fuerit* e accorda anche la dispensa *ex defectu aetatis*, sia pure in forma implicita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1830, f. 234r.

Petente

- Trautmannsdorf (*de Trautenstorff*), Leopoldo: chierico di Trento; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Giovanni di Luca (*Luce*): ex canonico della cattedrale di Trento.
- Trento: capitolo della cattedrale.

391.

23 novembre 1524, Roma

Trento

Per obitum

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

Antonio del fu Pietro Enselmini chiede la provvista della parrocchiale di S. Maria di Varollo nella pieve di Livo in val di Sole, nella diocesi di Trento,vacante per la morte di Stefano da Bordiana, avvenuta *extra curiam* nel presente mese di novembre.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1831, f. 292r-v.

Petente

- Enselmini (*de Henselmis*), Antonio del fu Pietro: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Varollo (*de Cassino*) nella pieve di Livo in val di Sole (Trento): parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Bordiana, Stefano da: originario di Bordiana; ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Varollo nella pieve di Livo in val di Sole.

392.

24 novembre 1524, Roma

Trento
Per obitum

Ludovico Balzani chiede la provvista della parrocchiale di S. *N.* di Livo in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la morte di Stefano, avvenuta *extra curiam* nel corso del presente mese di novembre.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1831, f. 257r.

Petente

- Balzani (*Balzanus*), Ludovico: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Livo in val di Non (Trento): parrocchiale di S. *N.* [S. Maria], 6 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.*, Stefano [Bordiana, Stefano da]: ex detentore della parrocchiale di S. *N.* [S. Maria] di Livo in val di Non.

393.

2 dicembre 1524, Roma

Trento
Per obitum

Tommaso Marsaner, maestro di casa del vescovo Bernardo Clesio, chiede la provvista della chiesa parrocchiale di S. Pancrazio in val d'Ultimo, nella diocesi di Trento, vacante per la morte di Andrea Ritter avvenuta *extra curiam* nel precedente mese di novembre.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1841, f. 165r.

Petente

- Marsaner, Tommaso: chierico (Trento o altra diocesi); maestro di casa di Bernardo Clesio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [San Pancrazio in] val d'Ultimo (Trento): parrocchiale di S. Pancrazio, 6 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Clesio, Bernardo: vescovo di Trento.
- Ritter, Andrea: ex detentore della parrocchiale di S. Pancrazio [a San Pancrazio] in val d'Ultimo.

394.

13 dicembre 1524, Roma

Trento

Commissio per breve

I canonici e il capitolo della cattedrale di Trento hanno iniziato a perseguitare Giovanni Guglielmi, anch'egli canonico di Trento, sotto il falso pretesto che il petente, citato nel periodo precedente l'ultimo Natale di fronte a un uditore di camera a istanza di un certo Bernardino Bertolotti, bolognese, e ricevuta l'intimazione sotto minaccia di certe pene e censure di provvedere al pagamento di una certa pensione, non si era presentato ed era pertanto incorso nelle censure predette, le quali, in base a uno statuto stabilito dai canonici, lo rendevano inabile e incapace di fare residenza in capitolo il giorno di Natale e di riscuotere i frutti. Pertanto essi hanno negato al petente i frutti che gli competevano di diritto per tutto l'anno e li hanno distribuiti tra loro, con suo grave danno. Dato che il petente nega di essere stato colpito dalle censure ecclesiastiche che i canonici asseriscono essere state erogate nei suoi confronti *saltem illo tempore et termine de quo loquitur*, e che comunque non compete al capitolo di giudicare sulle accuse mosse contro di lui e trattenere i frutti che gli spettano ed è ingiusto che altri ricevano la sua mercede, Guglielmi supplica il papa affinché commetta la causa che egli muove e intende muovere contro i canonici e il capitolo riguardo a tale *molestatio, vexatio et perturbatio* e per la *reparatio* di tali frutti e mercede a un probo viro abitante *in partibus*, affinché la esamini per via sommaria *simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, facti veritate attenta*, oppure, assegnato un termine ai predetti canonici e capitolo per provare ciò che vogliono riguardo a tale questione, alla scadenza dello stesso e se essi non avranno dato prova di qualcosa di molto rilevante provveda a nominare i predetti avversari e tutti gli eventuali cointeressati sia nel decreto che nell'esecuzione della presente citazione, a citarli sotto censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, a inibirli e in caso di contumacia dichiarare i ribelli e gli inobbedienti incorsi in tali pene, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e invocare se necessario l'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro necessario per ottenere la consegna al petente dei frutti a lui dovuti.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa attento quod agitur de fructis sive mercede*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1834, ff. 267v-268r.

Petente

- Guglielmi (*de Gulielmis*), Giovanni: canonico della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale.

Persone e/o enti coinvolti

- Bertolotti (*de Bertholottis*), Bernardino.
- Trento, capitolo della cattedrale.

395.

10 gennaio 1525, Roma

Trento
Resignatio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Dato che Antonio Flieger intende resignare la parrocchiale della Beata Maria di Romeno, nella diocesi di Trento, il ventunenne Pietro Flieger, fratello germano di Antonio, chiede che venga ammessa la resignazione e che sia concessa la provvista del beneficio a suo favore con dispensa *ex defectu aetatis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1837, f. 226v.

Petente

- Flieger, Pietro: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Romeno in val di Non (Trento): parrocchiale di S. Maria, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Flieger, Antonio: rettore della parrocchiale di S. Maria di Romeno in val di Non.

396.

30 gennaio 1525, Roma

Trento

Commissio per breve

Caterina di Cristoforo *Fullonis*, citata da Rainaldo *domini Strologi* da Mori di fronte al vicario del vescovo di Trento per una lite riguardo a un preteso patto matrimoniale che Rainaldo asseriva di aver contratto con la donna, vertenza per la quale ha avuto sentenza definitiva sfavorevole, ha inoltrato appello verbalmente al metropolita e per iscritto alla Sede Apostolica sia contro la sentenza, sia per chiedere l'annullamento del processo. Ora chiede che le cause d'appello siano commesse ad alcuni probi viri anche di rango inferiore all'episcopale residenti *in partibus*, affinché le esaminino e le conducano a termine, con potestà di citare e inibire sotto pene e censure ecclesiastiche.

Nelle clausole si precisa che l'assegnazione della causa deve avvenire con la clausola *vel eorum alteri*. La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1839, f. 3r-v.

Petente

- *Fullonis*, Caterina di Cristoforo: originaria della diocesi di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- Mori, Rainaldo *domini Strologi* da: originario di Mori (Trento).
- Trento: vicario del vescovo.

397.

8 febbraio 1525, Roma

Trento

Commissio per breve

Le università e gli uomini di Storo, nella diocesi di Trento, possiedono da tempo immemorabile il monte *Corena*, tuttavia recentemente la badessa e il convento di S. Giulia di Brescia hanno promosso una vertenza contro di loro con un falso pretesto ottenendo che l'esame della stessa fosse commesso per breve apostolico a Ottaviano Avvocati, preposito di S. Martino di Crema, abitante a Brescia, che si è dichiarato giudice competente in materia e ha proseguito l'esame della causa senza tenere in conto alcuno le eccezioni contro la sua persona e la sua giurisdizione esposte dalla controparte. Gli uomini di Storo si sono pertanto appellati al papa, che ha commes-

so la causa per breve ai canonici trentini Nicolò Neuhauser e Carlo Hauser. Ora gli stessi uomini di Storo, nel timore che la giurisdizione dei canonici, il processo condotto di fronte a costoro e la sentenza da loro eventualmente emanata possano essere ritenuti non validi, chiedono che si dia loro esplicito mandato di procedere *simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii*, oppure, visti i tentativi della badessa e del convento di far revocare il mandato ai canonici, che la causa venga avocata da qualsiasi giudice risulti averla in corso al momento, purché non sia ancora stata istruita, e venga affidata al giudice ordinario, con potestà di citare, vietare al preposito di Crema e a qualsiasi altro giudice o commissario di intromettersi ancora nella vertenza sotto pena di censure ecclesiastiche, intervenire in caso di mancata comparizione anche con l'ausilio del braccio secolare e fare quanto altro sia necessario, in deroga ai privilegi e agli indulti concessi al monastero di S. Giulia, alla badessa od al convento d'autorità apostolica, e approvati anche due o più volte.

La grazia deve essere spedita per breve esteso o con l'inclusione della supplica a seconda di come parrà più opportuno.

Concessum de secunda parte in presentia domini nostri pape.

Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1841, f. 210v.

Petente

- Storo (Trento): università e uomini.

Persone e/o enti coinvolti

- Avvocati (*de Advocatis*), Ottaviano: residente a Brescia; preposito di S. Martino di Crema (Cremona).
- Brescia: badessa e convento del monastero di S. Giulia.
- Hauser (*Auser*), Carlo: canonico della cattedrale di Trento.
- Neuhauser (*Nehauser*), Nicolò [*senior*]: canonico della cattedrale di Trento.

398.

17 febbraio 1525, Roma

Trento

Si neutri

Giovanni Tisi, coinvolto in una vertenza di fronte a un uditore della cause del palazzo apostolico con Antonio di Alessandro *de Doninis* per la parrocchiale della Beata Maria di Ala, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni Domenico, chiede che il beneficio gli sia provvisto nel caso in cui la vertenza si concluda con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1845, f. 205v.

Petente

- Tisi (*de Thisiis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Ala in val Lagarina (Trento): parrocchiale di S. Maria, 70 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [*Doninis*,] Giovanni Domenico [*de*]: originario di Castrignano; ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Ala in val Lagarina.
- *Doninis*, Antonio di Alessandro *de*: originario di Castrignano (Parma); chierico.
- Pucci, Lorenzo: cardinale vescovo di Preneste, detto dei Ss. Quattro Coronati.

399.

20 febbraio 1525, Roma

Trento
Erectio

Vincenzo Fanzi (*V. Signinus*)

Dato che i residenti e gli abitanti di Ronzo e Chienis, comunità appartenenti alla circoscrizione della parrocchia detta pieve dei Ss. Felice e Fortunato di Gardumo nella diocesi di Trento, hanno difficoltà, a causa della distanza, a recarsi presso la chiesa pievana per la celebrazione degli uffici divini soprattutto nei mesi invernali, hanno eretto con i propri beni una chiesa dedicata a S. Michele, dotandola del necessario per la celebrazione del culto e facendola officiare a un cappellano conduttizio. Tale chiesa non è stata ancora eretta in beneficio, ma dato che recentemente alcuni abitanti delle comunità hanno inteso destinare propri beni mobili, redditi annui e proventi a tale chiesa, sarebbe opportuno, per la tranquillità della comunità e per il decoro e il culto divino, che tale erezione avvenisse e la chiesa venisse istituita come beneficio non curato sotto il titolo di S. Michele da affidare a un chierico con la qualifica di rettore che vi celebri, o vi faccia celebrare da un idoneo sostituto, gli uffici divini quando gli venga richiesto senza bisogno di licenza alcuna al riguardo. Pertanto il prete Pietro *de Mazaciniis* chiede che venga eretto il beneficio della chiesa di S. Michele, destinato a un chierico che vi celebri gli uffici divini ogni giorno feriale e festivo, che essa venga dotata con i beni a ciò destinati dai fedeli e che gli sia concessa la provvista del beneficio così eretto.

Nelle clausole il papa precisa che l'erezione deve avvenire senza pregiudizio di alcuno e si ordina di commetterla all'ordinario affinché proceda secondo il diritto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1841, f. 223r.

Petente

- *Mazaciniis*, Pietro *de*: originario di Ronzo (Trento); prete (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Chienis (Trento):] chiesa non curata di S. Michele, 32 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Ronzo e Chienis: abitanti e residenti.
- [Valle San Felice in val di] Gardumo (Trento): parrocchiale detta pieve dei Ss. Felice e Fortunato.

400.

15 marzo 1525, Roma

Trento
Cessio

Vincenzo Fanzi (*V. Signinus*)

Dato che Antonio Gaudenzi, cappellano o rettore della cappellania curata di S. Vincenzo di Isera, nella diocesi di Trento, intende resignare il beneficio affinché ne sia provvisto Paride d'Arco e non altrimenti, quest'ultimo supplica il papa di ammettere la resignazione e provvedere il beneficio a suo favore.

Nelle clausole si stabilisce che occorrerà precisare nelle lettere che Paride ha diciott'anni e detiene in commenda o in altro modo per dispensa e disposizione apostolica l'arcipretura della chiesa di S. Maria di Arco, collegiata provvista di cura d'anime, e che perciò è dispensato per tenere oltre alla predetta arcipretura due benefici curati o incompatibili e inoltre un altro beneficio anche se si tratti di un canonicato cui competa per consuetudine la cura d'anime nella predetta collegiata, che il petente effettivamente detiene; potrà avere il secondo beneficio incompatibile a vent'anni e a condizione che i benefici sotto lo stesso tetto siano di natura dissimile, o che si tratti di benefici semplici o altrimenti compatibili e non di due canonicati con prebende né di tutte le dignità.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1852, f. 97r-v.

Petente

- Arco, Paride dei conti di: conte d'Arco; cubiculario pontificio; detentore dell'arcipretura della collegiata di S. Maria di Arco (Trento); familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Isera in val Lagarina (Trento): cappella curata di S. Vincenzo, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Gaudenzi (*de Gaudenzo*), Antonio: cappellano o rettore della cappella curata di S. Vincenzo di Isera in val Lagarina; chierico di Trento.

401.

31 maggio 1525, Roma

Trento

Presentialiter

Nicolò *Frosius*, rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono, nella diocesi di Trento, dovendosi assentare dalla curia romana per questioni attinenti a tale chiesa e sue personali, chiede di poter usufruire durante l'assenza e per sei mesi a decorrere dalla propria partenza dalla curia di tutti i privilegi, grazie, prerogative, favori, indulti, *cautelationes*, nonché degli indulti e delle lettere di Eugenio IV dette Lettere Eugeniane, così come ne godono gli altri curiali nel conseguimento di qualsiasi beneficio ecclesiastico in virtù di aspettative o di qualsiasi altro tipo di grazia loro concessa in passato o che sarà concessa in futuro dal papa. Chiede, inoltre di poter accettare tutti i benefici e le grazie comprese nella sopraccitata richiesta, oltre che personalmente, anche tramite un proprio procuratore legittimo *more curialium gratie vel in spem*, di essere autorizzato a farsene provvedere e far pubblicare e insinuare le accettazioni e le provviste in cancelleria apostolica o nell'*Audientia* e chiede che tali provviste, pubblicazioni e insinuazioni siano ritenute valide ed efficaci come se le avesse effettuate personalmente.

Nelle clausole si precisa che la concessione *de presentialiter* ha valore soltanto per un anno. La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1854, f. 58v.

Petente

- *Frosius*, Nicolò: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono (*rector parochialis ecclesie Sancte Iustine plebis de Bono nuncupate*) (Trento).

402.

27 giugno 1525, Roma

Trento
Commissio per breve

Gentile Carleno (*G. Carlenus*)

Nicolò *Frosius*, rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono nella diocesi di Trento, ha inteso da alcuni giorni che i sedicenti confratelli della confraternita o *schola* dei disciplinati di S. Maria delle Grazie di Strada, sita entro i confini della parrocchia predetta, fanno celebrare la messa e gli altri uffici divini in tale cappella da uno o più sacerdoti di loro scelta contro quanto stabilito dal diritto e dai canoni, nonché dalla consuetudine in uso in tale regione e diocesi, e senza licenza dell'ordinario né consenso del petente, rettore della parrocchiale, in evidentissimo pregiudizio suo e della parrocchiale. Pertanto *Frosius* supplica il papa di commettere la causa o le cause che intende muovere a nome proprio e della chiesa di S. Giustina contro i predetti confratelli e sacerdoti da loro prescelti o che essi sceglieranno in futuro e tutti gli altri eventuali interessati a uno o più probi viri abitanti *in partibus* affinché la esaminino e la conducano a termine procedendo per via sommaria *simpliciter et de plano*, con potestà di nominare i predetti confratelli e la *schola* o confraternita dei disciplinati di tale cappella e i sacerdoti eletti o da eleggersi e tutti gli eventuali cointeressati nel proprio decreto di esecuzione o citazione, citarli anche per pubblico editto a Brescia nei luoghi pubblici e fare quanto altro necessario.

La supplica viene spedita per breve *supplicatione introclusa* in considerazione della materia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Antonio da Burgos (*A. de Burgos*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1855, f. 255v.

Petente

- *Frosius*, Nicolò: chierico (Brescia); rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono (*rector parochialis ecclesie Sancte Iustine plebis de Bono nuncupate*) (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- Strada: confraternita o *schola* dei disciplinati di S. Maria delle Grazie presso la cappella di S. Maria delle Grazie (Trento).

403.

31 agosto 1525, Roma

Trento
Privatio

Nicolò Aragonia (*N. Aragona*)

Nicolò *de Cima* dichiara che Tommaso de *N.*, aspirando alla chiesa parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno, nella diocesi di Trento, aveva stretto un accordo con un laico del luogo promettendo di rimettergli alcune decime e beni spettanti alla chiesa e al suo rettore nel caso in cui l'avesse aiutato a ottenere il beneficio. Conseguito il beneficio con l'aiuto di tale laico, avrebbe poi commesso due o tre omicidi, alienato beni immobili della chiesa, commesso molti ladrocinii, si sarebbe appropriato di molti beni sia da solo che con altri ladroni, avrebbe seminato molti scandali e zizzania tra il popolo della sua parrocchia e avrebbe preso una donna come pubblica concubina, rendendosi in tal modo indegno di tenere la chiesa parrocchiale. Pertanto *de Cima* supplica il papa di incaricare alcuni probi viri residenti *in partibus* o in curia di istruire l'accusa contro Tommaso, quindi svolgere la necessaria inchiesta e informarsi diligentemente riguardo ai crimini predetti e nel caso le accuse risultassero provate, provvedere alla privazione di Tommaso e alla collazione della chiesa così vacante, su cui grava una pensione apostolica a favore di un altro ecclesiastico, a *de Cima*.

Nelle clausole si decreta la nomina di giudici *qui assistant* e si dà la possibilità di ricorrere se necessario all'ausilio del braccio secolare. Si decreta che nel caso in cui Tommaso, dopo la sua prima privazione, resignasse il beneficio tale resignazione avrà valore soltanto in favore del petente. Si concede dispensa al petente per poter tenere la parrocchiale insieme ad altri benefici incompatibili in suo possesso per sei mesi a decorrere dal giorno della pacifica presa di possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1864, f. 132r-v.

Petente

- *Cima*, Nicolò *de*: chierico di Cambrai; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Denno (Trento): parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio, 80 ducati d'oro di camera n.e.
- Denno, parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio: pensione di ammontare imprecisato.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.*, Tommaso *de* [Del Monaco, Tommaso o Denno, Tommaso da]: chierico; detentore della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno.

404.

27 settembre 1525, Roma

Trento

Per obitum

Tommaso Marsaner chiede la provvista della parrocchiale di S. Pancrazio in val d'Ultimo, nella diocesi di Trento, vacante per la morte di Andrea Ritter, avvenuta *extra curiam* nel corso del presente mese di settembre.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1866, f. 166r.

Petente

- Marsaner, Tommaso: chierico (Trento o altra diocesi).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [San Pancrazio in] val d'Ultimo (Trento): parrocchiale di S. Pancrazio, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Ritter, Andrea: ex detentore della parrocchiale di S. Pancrazio [a San Pancrazio] in val d'Ultimo.

405.

6 novembre 1525, Roma

Trento

Nova provisio

Tommaso Marsaner ha ottenuto dal principe Ferdinando, patrono del beneficio in quanto conte del Tirolo, la presentazione come rettore della parrocchiale di S. Pancrazio in val d'Ultimo nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Andrea Ritter, ed è stato istituito e ha ricevuto la provvista del beneficio dall'ordinario, prendendo forse anche possesso della chiesa. Tuttavia egli teme che tale provvista non sia valida, pertanto chiede la nuova concessione della parrocchiale stessa in commenda finché non avrà compiuto il diciottesimo anno d'età, quindi in titolo, con dispensa *ex defectu aetatis* e facoltà di conservare la chiesa insieme agli altri benefici curati e non curati che già detiene in titolo o in commenda.

Dalla seconda parte della supplica si evince che il Marsaner ha più di 12 anni e che è in corso una vertenza sul beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1872, f. 170v.

Petente

- Marsaner (*Marsanar*), Tommaso: chierico (Trento o altra diocesi); titolare della provvista della parrocchiale di S. Pancrazio [a San Pancrazio] in val d'Ultimo (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [San Pancrazio in] val d'Ultimo: parrocchiale S. Pancrazio, 6 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Ferdinando [I d'Asburgo]: conte del Tirolo; titolare del giuspatronato della parrocchiale di S. Pancrazio [a San Pancrazio] in val d'Ultimo.
- Ritter, Andrea: ex detentore della parrocchiale di S. Pancrazio [a San Pancrazio] in val d'Ultimo.

406.

27 novembre 1525, Roma

Trento

Resignatio

Dato che Francesco *de Donatis* da Mantova intende rinunciare a un canonicato nella collegiata di S. Maria di Arco, nella diocesi di Trento, egli e Paride d'Arco chiedono al papa l'ammissione della resignazione e la provvista del beneficio all'Arco con tutti i diritti e le pertinenze nella pienezza del diritto canonico, con facoltà di tenerlo insieme all'arcipretura della stessa chiesa, di cui è titolare, e agli altri benefici e pensioni che detiene o acquisirà in futuro, con riserva a favore del rinunciante dell'intera rendita del beneficio, dello stallo in coro e del diritto di regresso.

Nelle clausole si precisa che la dispensa richiesta viene concessa all'Arco per un anno; gli si concede inoltre la dispensa per detenere fino a tre benefici incompatibili, *alias ad anni terminem* e gli si permette, se opportuno, di unire il canonicato all'arcipretura per la durata della sua vita.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1875, f. 202r-v.

Petenti

- Arco, Paride dei conti di: arciprete della collegiata di S. Maria di Arco (Trento); conte d'Arco; cubiculario pontificio; familiare pontificio.
- *Donatis* (*de Doneotis*), Francesco *de*: originario di Mantova; canonico della collegiata di S. Maria di Arco.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Arco: canonicato della collegiata di S. Maria, 30 ducati d'oro di camera n.e.
- Arco, canonicato della collegiata di S. Maria: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

407.

28 novembre 1525, Roma

Trento
Resignatio

Vincenzo Fanzi (*V. Signinus*)

Dato che Giovanni Tisi, detentore delle chiese parrocchiali della Beata Maria di Vigo Anaunia e della Beata Maria di Dambel, in val di Non, e di S. Martino di Fondo e della cappellania perpetua dei Ss. Innocenti nella cattedrale di Trento, tutti benefici siti nella diocesi di Trento, intende resignare tali benefici, egli e il fratello Battista, diciannovenne, chiedono al papa di ammettere la rinuncia; di provvedere le parrocchiali di Vigo Anaunia e di Fondo e la cappellania di Trento a Battista, con dispensa per poter detenere contemporaneamente le due parrocchiali; di incorporare la parrocchiale di Dambel a quella di Fondo ma soltanto finché quest'ultima sarà in possesso di Battista; di riservare a Giovanni l'intera rendita dei benefici, con facoltà di cederla in tutto o in parte a favore di chi vorrà, rivolgendosi all'ordinario del luogo, al cancelliere capitolare o ad altra persona rivestita di dignità e con diritto di regresso ai benefici stessi in caso di morte o cessione degli stessi da parte di Battista o di scioglimento dell'unione tra le parrocchiali di Fondo e Dambel. Ciò in deroga agli statuti anche giurati e consuetudini della chiesa trentina, ai privilegi, agli indulti ed alle lettere apostoliche concesse al capitolo e ai canonici della stessa, in qualsiasi modo siano stati confermati, atteso che si tratta di una resignazione nelle mani del papa e che Battista non è un forestiero, bensì oriundo e patriota di Trento (*non sit forensem sed in Triedt oriundum et patriotam*).

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1887, ff. 54v-55r.

Petenti

- Tisi (*de Thisis*), Battista: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci.
- Tisi (*de Thisis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); detentore della cappellania perpetua dei Ss. Innocenti nella cattedrale di Trento; detentore della parrocchiale di S. Martino di Fondo (Trento); detentore della parrocchiale di S. Maria di Dambel (*de Ambulo*) in val di Non (Trento); detentore della parrocchiale di S. Maria di Vigo Anaunia (*de Vico …vallis Ananie*) (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Dambel in val di Non: parrocchiale di S. Maria.

- Fondo: parrocchiale di S. Martino.
- Trento: cappellania perpetua dei Ss. Innocenti nella cattedrale.
- Vigo Anaunia: parrocchiale di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei quattro benefici).
- Dambel in val di Non, parrocchiale di S. Maria: pensione pari all'intera rendita del beneficio.
- Fondo, parrocchiale di S. Martino: pensione pari all'intera rendita del beneficio.
- Trento, cappellania perpetua dei Ss. Innocenti nella cattedrale: pensione pari all'intera rendita del beneficio.
- Vigo Anaunia, parrocchiale di S. Maria: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

Persona e/o ente coinvolti

- Pucci, Lorenzo: cardinale vescovo di Preneste, detto dei Ss. Quattro Coronati.

408.

6 dicembre 1525, Roma

Trento

Nova provisio

Paride d'Arco, che ha precedentemente ottenuto l'unione o l'incorporazione del canonicato con prebenda della collegiata della Beata Maria di Arco, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione effettuata da Francesco *de Donatis* da Mantova nelle mani del papa, all'arcipretura della stessa chiesa, che rappresenta la dignità principale della collegiata, già in suo possesso, e ha forse anche preso possesso del beneficio, chiede che gli venga nuovamente concessa l'unione dei due benefici essendo nel frattempo sopravvenuta la morte in curia di *de Donatis*.

Nelle clausole si concede la dispensa per poter tenere insieme i due benefici che sono sotto lo stesso tetto.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1876, f. 45v.

Petente

- Arco, Paride dei conti di: arciprete della collegiata di S. Maria di Arco (Trento); chierico (Trento); conte d'Arco; cubiculario pontificio; familiare pontificio; titolare della provvista di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Arco: arcipretura della collegiata di S. Maria.
- Arco: canonicato della collegiata di S. Maria, 30 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- *Donatis*, Francesco *de*: originario di Mantova; ex canonico della collegiata di S. Maria di Arco.

409.

7 dicembre 1525, Roma

Trento

Per obitum

Giovanni *Targlin* chiede la provvista della parrocchiale di S. Pancrazio di Ultimo, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Andrea Ritter.

Nelle clausole si stabilisce che si potrà precisare nelle lettere se la chiesa sia parrocchiale o vicarìa perpetua e forse sia stata a volte per consuetudine retta da un regolare o monaco benedettino.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1875, f. 23r.

Petente

- *Targlin*, Giovanni: prete (Costanza).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [San Pancrazio in] val d'Ultimo (Trento): parrocchiale di S. Pancrazio, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Ritter (*Rinde*), Andrea: ex detentore della parrocchiale di S. Pancrazio [a San Pancrazio] in val d'Ultimo.

410.

30 dicembre 1525, Roma

Trento

Resignatio

Dato che Nicolò Neuhauser, rettore della parrocchiale di S. Vigilio nella pieve di Ossana, nella diocesi di Trento, intende resignare il beneficio, egli e Camillo di Pietro Zanelli da Tossignano chiedono la conferma della resignazione della chiesa, sulla cui rendita grava una pensione annua di 50 fiorini renani d'oro a favore di un ecclesiastico non precisato, e la provvista del beneficio a Zanelli con riserva a favore del rinunciante dell'intera rendita a titolo di pensione annua e del diritto di regresso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1878, ff. 49v-50r.

Petenti

- Neuhauser (*de Castronovo*), Nicolò [*senior*]: canonico [della cattedrale di Trento]; rettore della parrocchiale di S. Vigilio nella pieve di Ossana in val di Sole (Trento).
- Zanelli (*de Zanellis*), Camillo di Pietro: originario di Tossignano (Imola o altra diocesi).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Ossana in val di Sole: parrocchiale di S. Vigilio nella pieve, 80 ducati d'oro di camera n.e.
- Ossana in val di Sole, parrocchiale di S. Vigilio nella pieve: pensione pari all'intera rendita del beneficio.
- Ossana in val di Sole, parrocchiale S. Vigilio nella pieve: pensione di 50 fiorini renani d'oro.

411.

31 dicembre 1525, Roma

Trento

Commissio per breve

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Domenica di Gaspare, vedova del defunto cittadino trentino Lorenzo *de Mazolis*, è stata coinvolta in una vertenza con il defunto Matteo di Giovanni Paolo, mugnaio, abitante a Trento, riguardo a un presunto patto matrimoniale tra le parti di cui Domenica dichiara la falsità, vertenza per la quale Domenica ha ottenuto una prima sentenza a proprio sfavore da parte del vicario vescovile di Trento, che è stata in seguito confermata da Antonio Strassoldo, vicario del patriarca di Aquileia, al quale la lite è giunta in seguito all'appello inoltrato dalla stessa Domenica. Contro tali sentenze Domenica si è appellata nei tempi giuridicamente previsti alla Sede Apostolica, chiedendo anche l'annullamento e l'invalidazione dei processi. Pertanto ora Domenica chiede che l'esame di tale vertenza d'appello sia affidata a uno o più prelati o probi viri residenti *in partibus* affinché la esaminino e la conducano a termine con potestà di citare, inibire e fare quanto sia necessario.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1876, f. 262r.

Petente

- Domenica di Gaspare, vedova di Lorenzo *de Mazolis*: originaria di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- [Grimani, Marino:] patriarca di Aquileia.
- Matteo di Giovanni Paolo: mugnaio; originario di Trento.

- *Mazolis*, Lorenzo *de*: originario di Trento.
- Strassoldo (*Strasoldus*), Antonio: vicario del patriarca di Aquileia.
- Trento: vicario vescovile.

412.

18 gennaio 1526, Roma

Trento
Resignatio

Nicolò Aragonia (*N. Aragona*)

Dato che Giovanni di Odorico conte d'Arco intende resignare il canonicato con prebenda o chiericato che detiene nella chiesa detta pieve di S. Maria di Arco, nella diocesi di Trento, Carlo di Paride conte d'Arco, di otto anni, nipote del predetto, chiede la conferma della resignazione e la provvista del beneficio a proprio favore con dispensa *ex defectu aetatis* e facoltà di tenere liberamente fin d'ora il beneficio dopo l'acquisizione del carattere clericale.

Nelle clausole si concede la deroga ai diritti di giuspatronato sul beneficio goduti dalla comunità e dagli uomini di Arco e si conferma la dispensa *ex defectu aetatis* anche se il petente avesse sette anni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1879, f. 177r-v.

Petente

- Arco, Carlo di Paride dei conti di: chierico (Trento); conte d'Arco (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco: canonicato o chiericato della chiesa detta pieve di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arco, Giovanni di Odorico dei conti di: canonico o beneficiato perpetuo della chiesa detta pieve di S. Maria di Arco; conte d'Arco.

413.

18 gennaio 1526, Roma

Trento
Prorogatio
Antonio Piccoli da Ledro chiede la dispensa per due anni a decorrere dal termine

di un anno giuridicamente concesso dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato come richiesto da eventuali benefici in suo possesso e la dichiarazione che durante tale periodo i benefici non potranno essere considerati vacanti a causa della sua mancata promozione.

Nelle clausole si concede la proroga della dispensa per un secondo biennio a decorrere dalla scadenza del primo. Le lettere relative devono essere spedite per breve se ciò è opportuno, mentre se il petente è presente in curia la supplica deve essere spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1880, f. 247v.

Petente

- Piccoli (*de Picolis*) da Ledro, Antonio [*iunior*]: originario della val di Ledro; chierico (Trento o altra diocesi); *iuris utriusque doctor*.

414.

9 febbraio 1526, Roma

Trento

Indultum

Avendo concesso il primo maggio 1525 a Giacomo Bannisio una grazia aspettativa relativa ad alcuni benefici, desiderando che tale grazia consegua il proprio effetto e considerando le condizioni di Bannisio, gravato dalla vecchiaia e spesso oppresso dalla podagra, il papa gli accorda *motu proprio* la facoltà di accettare i benefici indicati nella grazia per mezzo di un proprio legittimo procuratore e servirsi dello stesso per ottenere la provvista, dare pubblicazione e insinuazione alla stessa nella cancelleria apostolica o nell'*Audientia litterarum contradictarum*, far redigere gli atti necessari dagli ufficiali di curia, o da notai, garantendo a tali atti la stessa validità come se fossero stati compiuti personalmente da Bannisio.

La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1881, f. 278r.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Diversi benefici non precisati.

Persona e/o ente coinvolti

- Bannisio (*de Bannissis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento.

415.

8 marzo 1526, Roma

Trento
Privatio

Avendo inteso che Giacomo *de Gulpertis* o Delfo da Terlago, che si comporta come fosse un chierico, in passato ha stretto un patto simoniaco con il defunto Clemente, detentore della cappellania perpetua all'altare di S. Leonardo nella cattedrale di Trento, affinché questi rinunciasse al beneficio a suo favore in cambio della somma di 18 ducati e che tale rinuncia ha poi effettivamente avuto luogo nelle mani dell'ordinario, di un collatore apostolico o di altra persona provvista di poteri in tal senso, che ha quindi proceduto al conferimento del beneficio a *de Gulpertis*, Giovanni Battista di Cristoforo di Giovanni da Prato chiede che il papa incarichi alcuni probi viri *in partibus* di verificare la veridicità di tali accuse e, se esse venissero confermate, di procedere all'annullamento della provvista simoniaca, alla privazione di *de Gulpertis* e alla nuova collazione del beneficio a suo favore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1886, f. 114r-v.

Petente

- Prato, Giovanni Battista di Cristoforo di Giovanni da: originario di Prato (Pistoia); familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Leonardo nella cattedrale, 8 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- [Fabbri,] Clemente: ex detentore della cappellania perpetua all'altare di S. Leonardo nella cattedrale di Trento.
- *Gulpertis* o Delfo da Terlago (*de Gulpertis alias Delfo de Trillaco*), Giacomo *de*: originario di Terlago; chierico; detentore della cappellania perpetua all'altare di S. Leonardo nella cattedrale di Trento.

416.

9 marzo 1526, Roma

Trento
Commissio per breve

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

Trentino Frazorzo era stato accusato dal vescovo di Trento di aver conosciuto car-

nalmente una ragazza e per questo reato, del quale si dichiara innocente, era stato detenuto in carcere per tre mesi, quindi proscritto dalla diocesi di Trento e gli era stato vietato per tre anni di godere del proprio beneficio, riscuoterne la rendita e amministrarvi il servizio divino, sentenza contro la quale si era appellato al papa, che aveva delegato d'autorità apostolica all'esame della vertenza Francesco Ladini, Galeazzo Pietra e Battista Baldironi, preposito di Trento abitante a Milano, il quale a propria volta aveva subdelegato il reverendo padre Sisto *de Cays*, che aveva dato inizio all'esame della vertenza ordinando a Giovanni Giacomo da Calavino, scriba della curia trentina, che aveva rogato gli atti relativi al processo di consegnare tali atti o una copia autentica. Giovanni Giacomo da Calavino ha dichiarato di aver consegnato gli atti al vescovo di Trento e ha fatto ricorso contro la scomunica in cui sarebbe incorso allo stesso vescovo e ai canonici Nicolò Neuhauser e Carlo Hauser, giudici sospettissimi e nominati in deroga alla regola *de duabus dummodo non ultra tres dietis* dato che risiedono in curia, i quali, senza aver correttamente citato Frazorzo e in contumacia, hanno emanato una sentenza favorevole al notaio e contro il petente. Poiché l'assoluzione e il processo condotti da Hauser sono nulli e surrettizi dal momento che il preteso rescritto del giudice riguarda una distanza molto superiore alle tre diete, stante la sua residenza in curia, per essere il giudice sospetto e per non aver mai proceduto alla legittima citazione di Frazorzo, e poiché il petente non ha potuto avere gli atti del processo celebratosi contro di lui a Trento, egli chiede al papa di commettere la causa di annullamento della sentenza e di tutto il processo celebrato da Hauser insieme a tutto il negozio principale ad alcuni probi viri residenti *in partibus* con potestà di citare Giovanni Giacomo da Calavino e gli altri cointeressati anche per editto pubblico, di inibire i predetti e Hauser anche sotto minaccia di pene e censure ecclesiastiche e pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di assolvere il petente *simpliciter* o *ad cautelam* se fosse incorso in analoghe pene e censure, di costringere lo scriba a consegnare gli atti e il processo celebrato a Trento o la loro copia autentica al subdelegato Sisto *de Cays*, ricevendo, comunque, il pagamento della propria mercede, di dichiarare i ribelli incorsi nelle pene e censure predette, *processum habitum ac iterum vicibus aggravandi*, di ricorrere all'aiuto del braccio secolare e fare quanto altro necessario nonostante i privilegi, gli indulti, le lettere apostoliche anche relativi al divieto di citare qualcuno al di fuori della propria città o diocesi, e altre eventuali grazie concesse a Francesco, re e duca, al popolo di Milano e a chiunque altro e confermate.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1885, ff. 132v-133v.

Petente

- Frazorzo, Trentino: cappellano perpetuo all'altare di S. Agnese nella cattedrale di Trento; prete.

Persone e/o enti coinvolti

- Baldironi, Battista: preposito della cattedrale di Trento.
- Calavino, Giovanni Giacomo da: originario di Calavino; scriba della curia di Trento.
- *Cays*, Sisto *de*: preposito degli Umiliati di Milano.
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- Francesco [I d'Angoulême]: duca di Milano; re di Francia.
- Hauser, Carlo: canonico della cattedrale di Trento.
- Ladini, Francesco: vescovo di Laodicea.
- Neuhauser, Nicolò [*senior*]: canonico della cattedrale di Trento.
- Pietra (*de Petra*), Galeazzo (*Gallatius*): abate dell'abbazia di Acqualarga (Pavia).

417.

6 aprile 1526, Roma

[Trento] R
Reformatio[1]

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

Sentenza definitiva o lodo arbitrale sottoscritto da Angelo Medici *de Cesis* e Giovanni Battista *de Senis*, avvocati concistoriali, riguardo alla vertenza dibattuta in precedenza di fronte a Pietro Accolti, allora luogotenente di un uditore di Rota e vescovo di Ancona e ora cardinale prete di S. Lorenzoin Damaso; quindi di fronte a Guglielmo Cassador, surrogato in Rota al predetto cardinale; poi di fronte al defunto Bartolomeo da Pietrasanta, quindi di fronte a Paolo Capizucchi, quindi di fronte al defunto Corrado *Manlius*, quindi di fronte a Camillo Baglioni, quindi di fronte al defunto Giovanni Antonio Trivulzio, quindi di fronte a Mercurio *de Vipera*, vescovo di Bagnoregio, giudice surrogato di Pietro Andrea Gambara, infine di fronte ai predetti avvocati concistoriali e arbitri. La causa ha coinvolto dapprima Giovanni Matteo Sartori, arcivescovo di Santa Severina, quindi Geminiano da Fiorano, chierico della diocesi di Modena, surrogato all'arcivescovo, da un lato e il nobile Sigismondo Han-Hanperg, chierico della diocesi di Bressanone, convenuto, dall'altro ed è relativa a un canonicato e prebenda della cattedrale di Trento tenuto da Han-Hanperg. Gli arbitri stabiliscono che da Fiorano ceda ogni ragione che possa vantare riguardo al canonicato e prebenda a Han-Hanperg. Affinché però non subisca eccessivo detrimento da tale decisione, stabiliscono inoltre che Han-Hanperg sia tenuto a consegnargli la metà della rendita del canonicato così come viene riscossa dai residenti, ad eccezione delle distribuzioni quotidiane, e che tale somma gli venga corrisposta annualmente a Roma il giorno di Natale; che in caso di omesso pagamento della pensione annua o di mancata osservanza di quanto stabilito dal lodo, da Fiorano abbia diritto di regresso al beneficio e possa prenderne possesso; che per quanto riguarda le rendite pregresse del beneficio a partire dall'inizio della lite e fino al momento in cui il capitolo ne ha ricusato il pagamento a causa della lite stessa, per un totale di sedici anni, da Fiorano ne riceva la metà a Roma escluse le distribuzioni quotidiane; per quanto riguarda le rendite relative al periodo compreso tra la predetta ricusazione e l'emanazione del lodo,

che ne vengano detratte le spese comuni e che la metà del rimanente sia versata a da Fiorano ugualmente a Roma.

Geminiano da Fiorano da un lato e Antonio Flieger, procuratore di Sigismondo Han-Hanperg, per il quale si impegna a ratificare il lodo sotto pena di un'ammenda di 1.000 ducati d'oro in oro di camera da pagare a da Fiorano a titolo di danno e interesse – somma per la quale Matteo *Wildenroth* si è obbligato nei confronti della camera apostolica – coinvolti in una vertenza che pende indecisa da sedici anni riguardo a un canonicato e prebenda, hanno fatto compromesso in Angelo Medici *de Cesis* e Giovanni Battista *de Senis* come consta dagli atti di Giovanni Giacomo *Burra*, notaio presso l'uditore, e i predetti arbitri hanno emanato il proprio lodo. Pertanto da Fiorano supplica il papa di approvare e confermare quanto stabilito dagli arbitri, imponendo a Flieger e *Wildenroth* e Han-Hanperg di rispettarlo.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1888, f. 79r-v.

Petente

- Fiorano, Geminiano da: originario di Fiorano Modenese (Modena); chierico (Modena).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione pari alla metà della rendita eccettuate le distribuzioni quotidiane.

Persone e/o enti coinvolti

- Accolti, Pietro: cardinale prete di S. Lorenzo in Damaso; luogotenente di un uditore di Rota; vescovo di Ancona.
- Baglioni (*de Ballionibus*), Camillo.
- *Burra*, Giovanni Giacomo: notaio di un uditore di Rota.
- Capizucchi, Paolo.
- Cassador, Guglielmo: uditore di Rota.
- Flieger (*Flegher*), Antonio: chierico (Trento); procuratore di Sigismondo Han-Hanperg.
- Gambara, Pietro Andrea.
- Han-Hanperg (*de Han de Hampergh*), Sigismondo: chierico (Bressanone).
- *Manlius*, Corrado.
- Medici *de Cesis*, Angelo: avvocato concistoriale.
- Pietrasanta (*de Petrasancta*), Bartolomeo da.
- Sartori (*de Sartoris*), Giovanni Matteo: arcivescovo di Santa Severina.
- *Senis*, Giovanni Battista *de*: avvocato concistoriale.
- Trivulzio (*de Trivultiis*), Giovanni Antonio.
- *Vipera*, Mercurio *de*: giudice surrogato di Pietro Andrea Gambara; vescovo di Bagnoregio.
- *Wildenroth*, Matteo: preposito di Wissenburg (Spira).

[1] La rubrica è *Reformatio*, ma si tratta in realtà di una *Confirmatio*, preceduta dalla copia dell'arbitrato di cui viene richiesta la convalida.

418.

16 aprile 1526, Roma

Trento
Erectio

Vincenzo Fanzi (*V. Signinus*)

Dato che nella chiesa parrocchiale di Mori, nella diocesi di Trento, esiste una cappella dedicata a S. Giovanni Battista cui alcuni fedeli, e in special modo Franco[1] Tranquillini da Mori, hanno donato beni, terre e denaro per la celebrazione di messe in quantità tali che sarebbero sufficienti a garantirne la dotazione e l'erezione in beneficio ecclesiastico per un cappellano con l'obbligo della celebrazione settimanale di una messa, Biagio Malfatti chiede che si proceda all'erezione di tale cappella in beneficio perpetuo semplice non curato, che lo si doti con i beni predetti e che gli venga concessa la provvista del beneficio così eretto.

Nelle clausole si ordina che l'erezione avvenga senza pregiudizio di alcuno e sia commessa all'ordinario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1889, f. 240r.

Petente

- Malfatti (*de Malfattis*), Biagio: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mori (Trento): beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Giovanni Battista nella parrocchiale, 10 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Tranquillini (*de Tranquillinis*), *Franco Cu..ius*: originario di Mori.

[1] Segue una parola illeggibile.

419.

17 aprile 1526, Roma

Trento
Per devolutionem

Rodolfo Pio chiede la provvista delle cappellanie perpetue unite tra loro di S. Gottardo e di S. Stefano nella cattedrale di Trento, indebitamente occupate da Giovanni Battista Faccini che le ha acquisite in seguito alla resignazione simoniaca

di Bartolomeo Zambelli, dato che tali benefici risultano vacanti *certo modo* e cioè in virtù della natura simoniaca di tale resignazione e la loro vacanza si protrae da tanto tempo che il diritto di provvista è stato devoluto alla Sede Apostolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1891, ff. 177v-178r.

Petente

- Pio (*Pius*), Rodolfo: chierico di Carpi (*nullius dioecesis*); familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Gottardo nella cattedrale.
- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Stefano nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Faccini (*Facinus*), Giovanni Battista: chierico di Trento.
- Zambelli (*de Zambellis*), Bartolomeo: ex detentore della cappellania perpetua di S. Stefano nella cattedrale di Trento; ex detentore della cappellania perpetua di S. Gottardo nella cattedrale di Trento; prete di Mantova.

420.

28 aprile 1526, Roma

Trento
Commissio per breve

Alessandro Spagnoli (*Alex. Spagnolus*)

Angelo *de Pellebonis* da Ceniga di Dro aveva assunto la riscossione della quarta del frumento e del vino della villa di Dro dovuta annualmente a prete Giovanni da Arco, canonico di S. Maria di Arco, in cambio di un fitto annuo. Essendosi recato presso l'abitazione del canonico per la consegna del fitto dovuto per il 1525 e avendo già proceduto alla misurazione del dovuto e alla conduzione delle derratte presso l'abitazione del canonico su carri, presente il canonico stesso, era intervenuta la popolazione di Dro che aveva dichiarato di non voler permettere in modo alcuno che il canonico riscuotesse tali quantità di vino e frumento a meno che non provvedesse personalmente a ufficiare il locale beneficio di cui era rettore e aveva quindi sottratto a *de Pellebonis* il vino e il frumento che egli intendeva consegnare all'Arco. *De Pellebonis*, pur sicuro di aver fatto quanto dovuto e di non essere quindi in alcun modo tenuto a consegnare nuovamente l'affitto al canonico, per tutelarsi, di fronte a testimoni degni di fede, ha ribadito la propria posizione, ricevendo la seguente risposta dal canonico: «Venete pur via, ch'io non ho paura de nisuno». Ritiene, pertanto, di non poter essere in alcun modo costretto a paga-

re nuovamente l'affitto; tuttavia Filippo De Vecchi, vicario generale del principe vescovo di Trento, lo ha condannato con propria sentenza a pagare nuovamente l'affitto, sentenza contro la quale *de Pellebonis* si è appellato alla curia pontificia. Pertanto il petente chiede ora che l'esame della causa di appello e di annullamento venga commesso a uno o più probi viri rivestiti di dignità ecclesiastica e residenti *in partibus* con facoltà di esaminarla per via sommaria *simpliciter et de plano, facti veritate inspecta*, con potestà di citare e inibire e colpire gli inobbedienti con pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di ricorrere all'ausilio del braccio secolare se necessario, di assolvere il petente *simpliciter vel ad cautelam* da eventuali censure ecclesiastiche in cui fosse incorso per mano del vicario generale e di fare tutto quanto necessario.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1891, f. 185r.

Petente

- *Pellebonis*, Angelo *de*: originario di Ceniga di Dro (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, Giovanni [di Odorico] di: canonico della collegiata di S. Maria di Arco (Trento); prete; rettore del beneficio di Dro.
- De Vecchi (*de Vechiis*), Filippo: vescovo suffraganeo di Trento; vicario generale *in spiritualibus* di Trento.
- Dro: comunità e uomini.
- [Clesio, Bernardo:] principe vescovo di Trento.

421.

3 maggio 1526, Roma

Trento

Commissio per breve

Giovanni *Copis* (*Io. Terracinensis*)

Gli uomini e la comunità di Storo, che vantano da tempo immemorabile il possesso del monte detto *Corena*, nel territorio trentino, hanno visto i propri diritti su tale monte messi in discussione dalla badessa e dalle monache del monastero di S. Giulia di Brescia che hanno promosso una causa contro la comunità di fronte al preposito di Cremona, abitante a Brescia. Ritenendosi indebitamente gravati dal preposito, gli uomini e la comunità di Storo si sono appellati al papa e hanno ottenuto che l'esame dell'appello venisse affidato per breve pontificio ai canonici trentini Nicolò Neuhauser e Carlo Hauser, i quali hanno giudicato legittimo l'appello della comunità

e indebita la causa promossa dal monastero bresciano. Contro tale sentenza la badessa e la monache si sono appellate ottenendo che l'esame dell'appello e forse anche del negozio principale venisse affidato al vescovo di Famagosta, abitante a Brescia, il quale ha proceduto nell'esame della vertenza, malgrado le eccezioni opposte dalla comunità, che ha quindi inoltrato appello alla Sede Apostolica. Pertanto ora la comunità e gli uomini di Storo chiedono che l'esame di tale appello e della richiesta di annullamento, nonché del principale oggetto della vertenza venga commesso ad alcuni probi viri residenti *in partibus* affinché la esaminino e la conducano a termine per via sommaria con potestà di citare tutti gli interessati in curia ed *extra curiam*, di inibire sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di erogare le pene agli inobbedienti, aggravare e riaggravare, di ricorrere se opportuno all'ausilio del braccio secolare.

La grazia viene deve essere spedita per breve esteso o *supplicatione introclusa* secondo l'uso e come si riterrà meglio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1892, f. 142v.

Petente

- Storo (Trento): uomini e comunità.

Persone e/o enti coinvolti

- Brescia: badessa e monache del monastero di S. Giulia.
- Cremona: preposito di Cremona.
- Hauser, Carlo: canonico della cattedrale di Trento.
- Neuhauser (*Menshauser*), Nicolò [*senior*]: canonico della cattedrale di Trento.
- [Ugoni, Matteo:] vescovo di Famagosta.

422.

13 maggio 1526, Roma

Trento

Nova provisio

Nicolò *Frosius*, che ha ottenuto da Leone X la provvista della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione effettuata nelle mani del pontefice da Antonio Ognibene o *a Stupa*, e ne ha ottenuto il pacifico possesso, conservandolo per sette anni e oltre, chiede la nuova provvista del beneficio nel timore che la prima non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Felice Trofino (*F. Theatinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1893, f. 69v.

Petente

- *Frosius*, Nicolò: chierico di Brescia; titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Pieve di] Bono: parrocchiale detta pieve di S. Giustina, 20 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Leone X.
- Ognibene Antonio o *a Stupa*, Antonio (*de Homobonis alias a Stupa*): ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono.

423.

27 maggio 1526, Roma

Trento
Cessio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Dato che Nicolò *de Cima*, che ha ricevuto la provvista apostolica della parrocchiale dei Ss. Gervaso e Protaso di Denno, nella diocesi di Trento, intende cedere i propri diritti su tale beneficio prima della redazione delle lettere apostoliche relative affinché ne sia provvisto Paride dei conti d'Arco, quest'ultimo chiede la conferma della cessione e la provvista del beneficio a proprio favore.

Nelle clausole si concede a Paride anche la dispensa *ex defectu aetatis*, avendo egli diciannove anni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Felice Trofino (*F. Theatinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1894, ff. 153v-154r.

Petente

- Arco, Paride dei conti di: chierico (Trento); conte d'Arco; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Denno (Trento): parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio, 70 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Cima*, Nicolò *de*: chierico di Cambrai; familiare pontificio.

424.

30 maggio 1526, Roma

Trento

Commissio per breve sive indultum

Nicolò *Frosius*, rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono, nella diocesi di Trento, dichiara di aver intentato causa già da un anno di fronte a un delegato apostolico contro alcuni frati carmelitani per danni recati a lui ed alla sua chiesa, e dichiara che presso tale chiesa risiedono alcuni uomini suoi nemici, che godono di grandi favori anche presso uomini potenti e che lo hanno minacciato di morte; chiede pertanto di essere dispensato dall'obbligo di risiedere personalmente presso la chiesa, facendosi sostituire da un sostituto idoneo nella celebrazione degli uffici divini, e di poter difendere i diritti propri e della chiesa di S. Giustina ove potrà farlo in comodità e sicurezza in deroga alle lettere apostoliche che stabiliscono *quod in huiusmodi beneficiis non possit insigniri per substitutum*.

La grazia viene spedita per breve in considerazione della materia *et durante inimicitia huiusmodi*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Felice Trofino (*F. Theatinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1895, f. 245v.

Petente
- *Frosius*, Nicolò: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono.

425.

1 giugno 1526, Roma

Trento

Nova provisio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Paride dei conti d'Arco chiede la provvista delle cappelle della Beata Maria e di S. Pietro di Denno, nella diocesi di Trento, vacanti *certo modo*, il cui diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica.

Nelle clausole si stabilisce che si possa precisare nelle lettere se le due cappelle sono normalmente rette da laici, e in tal caso si decreta che vengano erette in benefici ecclesiastici perpetui con applicazione dei beni come loro dote in perpetuo o a vita del petente in forma graziosa. Tale eventuale erezione deve avvenire senza pregiudizio di alcuno ed essere commessa all'ordinario o al suo vicario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Felice Trofino (*F. Theatinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1894, f. 154r.

Una *reformatio* della supplica viene approvata il 31 agosto 1526 (scheda 431).

Petente

- Arco, Paride dei conti di: chierico (Trento); conte d'Arco; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Denno (Trento): cappella di S. Pietro.
- Denno: cappella di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

426.

26 giugno 1526, Trento

Trento
Cessio

Geminiano da Fiorano e Sigismondo Han-Hanperg sono coinvolti da vari anni in una lite di fronte a diversi uditori del sacro palazzo per un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento tenuto da Han-Hanperg. Per porre termine alla controversia, da Fiorano e Antonio Flieger, procuratore di Han-Hanperg – quest'ultimo sotto pena di un'ammenda di 1000 ducati d'oro di camera da pagare a da Fiorano a titolo di danni e interesse, somma per la quale si sono obbligati presso la camera apostolica Flieger e Matteo Wildenrodt – hanno fatto compromesso negli avvocati concistoriali Angelo *de Cesis* e Giovanni Battista *de Senis* i quali hanno emanato un lodo con le seguenti decisioni: che da Fiorano ceda ogni ragione che possa vantare riguardo al canonicato e prebenda a Han-Hanperg, ricevendone in cambio la metà della rendita annua del canonicato così come viene riscossa dai residenti, ad eccezione delle distribuzioni quotidiane, e che tale somma gli venga corrisposta annualmente a Roma il giorno di Natale; che per quanto riguarda le rendite pregresse del beneficio a partire dall'inizio della lite e fino al momento in cui il capitolo ne ha ricusato il pagamento a causa della lite stessa, per un totale di sedici anni, da Fiorano ne riceva la metà a Roma, escluse le distribuzioni quotidiane; che per quanto riguarda le rendite relative al periodo compreso tra la predetta ricusazione e l'emanazione del lodo, ne vengano detratte le spese comuni e la metà del rimanente sia versata a da Fiorano ugualmente a Roma; infine che in caso di omesso pagamento della pensione annua o di mancata osservanza di quanto stabilito dal lodo, da Fiorano abbia diritto di regresso al beneficio e possa prenderne possesso. Da Fiorano, desiderando che tale lodo abbia applicazione e venga omologato, cede nella mani del papa ogni ragione che possa vantare riguardo al canonicato conteso affinché Han-Hanperg, che già detiene il beneficio, possa in futuro conservarne il pacifico possesso. Pertanto egli

supplica il papa di avocare a sé la causa in corso e decretarne la cassazione, approvare e confermare quanto stabilito dagli arbitri, ammettere la cessione di tutti i propri diritti, provvedere il beneficio a Han-Hanperg con riserva a favore di da Fiorano di una pensione annua pari alla metà della rendita spettante ai residenti, detratte le distribuzioni quotidiane, da pagarsi a Roma il giorno di Natale, e il diritto di regresso al beneficio a favore di da Fiorano in caso di omesso pagamento o rispetto dell'accordo, o cessione del beneficio da parte di Han-Hanperg.

Nelle clausole si decreta l'estinzione della lite perché non ci sono altri collitiganti e si sancisce il divieto di ridurre la pensione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1899, f. 86r-v.

Petente

- Fiorano, Geminiano da: originario di Fiorano Modenese (Modena); chierico (Modena); familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione pari alla metà della rendita eccettuate le distribuzioni quotidiane.

Persone e/o enti coinvolti

- *Cesis*, Angelo *de*: avvocato concistoriale.
- Flieger (*Flegher*), Antonio: chierico (Trento); procuratore di Sigismondo Han-Hanperg.
- Han-Hanperg (*Han de Hanpergh*), Sigismondo: chierico (Bressanone); detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; familiare pontificio.
- *Senis*, Giovanni Battista *de*: avvocato concistoriale.
- Wildenrodt, Matteo: preposito della chiesa di Wissenburg (Spira).

427.

16 agosto 1526, Roma

Trento

Indultum

Dato che il rettore attuale della chiesa di S. Sisinio di Dro rifiuta di risiedere e di provvedere personalmente o tramite un sostituto a far celebrare le messe e amministrare i sacramenti, gli abitanti del luogo hanno mantenuto un prete che provvedesse alla cura delle loro anime. Poiché ora il rettore della chiesa esige la riscossione della *quarantulam* o della decima, gli abitanti chiedono al papa che egli imponga al rettore di risiedere personalmente a Dro o inviarvi un sostituto idoneo che vi risieda continuamente e provveda alla celebrazione delle messe e all'amministrazione dei

sacramenti, altrimenti di autorizzare gli abitanti a deputare qualcuno di loro affinché provveda alla riscossione della *quarantulam* o della decima e retribuisca con essa un prete che celebri la messa e amministri i sacramenti, consegnando al rettore le eventuali somme eccedenti.

Nelle clausole si decreta la nomina di esecutori con potestà di citare anche per editto pubblico, di inibire, di agire contro i contradittori con censure e pene, aggravare e riaggravare, ricorrere se necessario all’ausilio del braccio secolare. Si ordina di commettere il caso all’ordinario affinché proceda al riguardo come riterrà giusto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1902, ff. 276v-277r.

Petente

- Dro (Trento), abitanti della ‘terra’ (*incole terre Dro*).

Persona e/o ente coinvolti

- Dro: rettore della chiesa di S. Sisinio.

428.

19 agosto 1526, Roma

Trento[1]
Nova provisio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Jacopo da Varignano, ha ricevuto la provvista della parrocchiale di S. Pietro di Brentonico, nel distretto di Trento e nella diocesi di Verona, vacante *certo modo*, in seguito alla presentazione da parte della comunità e degli uomini di Brentonico, patroni del beneficio, e alla successiva istituzione: nel timore che tale collazione non sia valida, chiede la nuova provvista del beneficio in deroga al diritto di giuspatronato, atteso che aveva già ricevuto la presentazione dei patroni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1904, f. 94r.

Petente

- Varignano, Jacopo da: originario di Varignano (Trento); chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Pietro di Brentonico in val Lagarina nel distretto di Trento (Verona).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Brentonico in val Lagarina nel distretto di Trento: parrocchiale di S. Pietro, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Brentonico in val Lagarina nel distretto di Trento, comunità e uomini: titolari del giuspatronato della parrocchiale di S. Pietro.

[1] Brentonico si trova nel principato di Trento, ma nella diocesi di Verona: accanto alla lettera iniziale *T* non compare comunque la lettera *V*, ma un'altra lettera che sembra una *C* sbarrata due volte orizzontalmente.

429.

27 agosto 1526, Roma

Trento
Commissio per breve

Giovanni Francesco Suardi (*Io. Fr. Suardius*)

La comunità e gli uomini di Storo sono coinvolti in una vertenza con la badessa, le monache e il convento del monastero di S. Giulia di Brescia riguardo al possesso delle terre, dei prati, delle selve e dei beni della valle e della selva *Corine*, nel territorio di Storo, causa il cui esame, ad istanza delle succitate avversarie, è stato commesso al vescovo di Famagosta, abitante a Brescia, ove risiedono anche le avversarie e ove esse godono di molti favori. La comunità ha quindi ottenuto per lettere apostoliche l'avocazione della causa dal vescovo di Famagosta, l'inibizione di questi e la commissione della stessa al vicario del vescovo di Trento, il quale ha promulgato una propria sentenza definitiva contro le avversarie e a favore dei petenti. Tuttavia il vescovo di Famagosta, dopo aver ricevuto la notifica della predetta inibizione e dopo che il vicario di Trento ha emanato la propria sentenza contro le monache, ha comunque promulgato una propria sentenza definitiva o avente valore definitivo a favore della badessa e delle monache e contro la comunità di Storo, anche se *de facto* ed essendo inibito, sentenza contro la quale i petenti si sono appellati al papa e alla Sede Apostolica entro i termini giuridicamente stabiliti. Ma la badessa e le monache di S. Giulia, col pretesto che sono monache claustrali, hanno ottenuto la commissione dell'esame di tale appello nuovamente a Brescia al visdomino e ad alcuni canonici a loro particolarmente favorevoli. Dato che le avversarie godono di tali favori a Brescia che i petenti non sperano di poter conseguire giustizia, che i beni contesi si trovano nel territorio di Storo e nella diocesi di Trento, che la badessa e le monache non hanno esigenza alcuna di presentarsi personalmente in giudizio, ma possono ricorrere a procuratori e avvocati, i petenti supplicano il papa di commettere l'esame della causa di appello e annullamento della sentenza emanata dal vescovo di Famagosta e contro il processo e il preteso appello inoltrato dalle monache contro la sentenza emanata dal vicario vescovile di Trento a favore dei petenti insieme

a tutto il negozio principale a uno o più probi viri abitanti a Brescia, affinché la esaminino per via sommaria, avocando la stessa dal predetto visdomino e dal suo collegio, con potestà di citare e inibire anche per pubblico editto, di dare esecuzione alla sentenza emanata dal predetto vicario in favore degli oratori, constatato *de re iudicata*, tassare le spese, emanare lettere esecutorie in forma solita e consueta e sotto il proprio sigillo com'è consuetudine, agire contro i disobbedienti nel caso in cui non comparissero, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e ricorrere all'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro sia necessario, in deroga alle lettere concesse alle predette e alla regola di cancelleria che stabilisce che *similes littere et mandata executiva sub plumbo expediri debeant*.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1903, ff. 68v-69r.

Petente

- Storo (Trento), comunità e uomini.

Persone e/o enti coinvolti

- Brescia: badessa, monache e convento del monastero di S. Giulia.
- Brescia: canonici.
- Brescia: visdomino.
- [Ugoni, Matteo:] vescovo di Famagosta.
- Trento: vicario del vescovo.

430.

27 agosto 1526, Roma

Trento

Commissio per breve sive indultum

Il papa ha provvisto o dato mandato di provvedere o commendare a Filippo Arrivabeni la cappellania o eremo[1] di S. Giacomo di Iròn, nella pieve di Tione e nel comune di Preore, in diocesi di Trento, dopo la sua erezione in beneficio ecclesiastico semplice, e ha dato mandato al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* di provvedere a tale erezione e alla successiva provvista, come consta dalle lettere apostoliche redatte in proposito. Arrivabeni ha quindi più volte richiesto al vescovo o al vicario di dare effetto a tali lettere offrendosi di sottostare alla *probatio* impostagli nelle lettere, ma il vescovo o il vicario hanno rifiutato la *probatio* e la ricezione delle lettere anche se sono stati prodotti dei testimoni, e hanno trascurato di provvedere all'erezione per compiacere un certo Giovanni Zanetti, sedicente rettore della chiesa parrocchiale detta pieve di Tione, che, col pretesto che l'eremo si trova entro i confini della pieve, ha usurpato e usurpa la rendita dei beni spettanti allo stesso e ha esposto una certa somma di denaro nei confronti di alcuni laici che

lo governavano, in suo grave dolo e frode, e in virtù della parola data ai predetti laici e ad alcuni frati. Dato che il petente non spera di ottenere l'esecuzione delle lettere dal vescovo di Trento, né dal suo vicario, egli supplica il papa di avocare a sé l'erezione del beneficio che non è ancora stata effettuata e commettere a uno o più probi viri abitanti *in partibus* che impongano al vescovo di Trento di dare esecuzione alle lettere stesse e a Zanetti e ai laici predetti di rilasciare il denaro e i beni, con potestà di citare Zanetti e tutti i detentori e usurpatori dei beni e tutti gli altri interessati, di inibirli sotto censure e pene pecuniarie da applicare alla fabbrica della basilica di San Pietro di Roma, in caso di mancata comparizione scomunicarli, aggravare e riaggravare e se necessario ricorrere all'ausilio del braccio secolare, in deroga alla costituzione di Bonifacio VIII *de una* e a quella del concilio generale *de duabus dietis*.

Nelle clausole si stabilisce di commettere l'esecuzione al vescovo di Brescia o al suo vicario generale. La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1903, f. 69r.

Petente

- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Filippo: arcivescovo di Monembasia; scrittore apostolico.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Iròn nella pieve di Tione e nel comune di Preore (Trento): cappellania o eremo di S. Giacomo.

Persone e/o enti coinvolti

- [Zane, Paolo:] vescovo di Brescia.
- Brescia: vicario generale del vescovo.
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.
- Zanetti (*de Zanetis*), Giovanni: rettore della parrocchiale detta pieve di Tione (Trento).

[1] Nella supplica, il beneficio è menzionato la prima volta come cappellania o eremo, poi solo come eremo.

431.

31 agosto 1526, Roma

[Trento] R
Reformatio

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

Reformatio della supplica presentata da Paride dei conti d'Arco e approvata a Roma il I giugno 1526.

Si chiede di ritenere per espresso il modo in cui si è verificata l'ultima vacanza del beneficio, anche se da esso derivasse qualche riserva generale, anche *clausa in corpore iuris* e che, per quanto concerne il resto, l'eventuale rescritto apostolico si attenga al contenuto della supplica oggetto della *reformatio*.

Fiat.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1904, f. 129r.

Si tratta della *reformatio* della supplica approvata il I giugno 1526 (scheda 425).

Petente

- Arco, Paride dei conti di: conte d'Arco.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Denno (Trento): cappella di S. Pietro.
- Denno: cappella di S. Maria.

432.

8 ottobre 1526, Roma

Trento

Commissio per breve

Da tempo è in corso una causa tra i petenti, il comune e gli uomini di Storo da un lato, e la badessa, le monache e il convento del monastero di S. Giulia di Brescia dall'altro riguardo al possesso delle terre, dei prati, delle selve e dei pascoli della valle e della selva *Lurine*, nel territorio di Storo, che il monastero bresciano rivendicava falsamente come proprio. Ad istanza delle monache la causa era stata commessa al vescovo di Famagosta, abitante a Brescia, città ove risiedono anche le avversarie, godendovi di molti pubblici favori. I petenti, adducendo la propria estraneità al domicilio delle avversarie e il sospetto riguardo al giudice, avevano ottenuto l'avocazione della causa dal vescovo di Famagosta, l'inibizione di questi e la commissione della vertenza per breve pontificio al vicario del vescovo di Trento. Quest'ultimo, *servatis servandis*, ha emanato una propria sentenza definitiva contro le avversarie e a favore degli uomini di Storo, che è passata in giudicato. Tuttavia si dice che il vescovo di Famagosta, dopo l'inibizione che gli era stata intimata e dopo l'emanazione della sentenza da parte del vicario vescovile di Trento, abbia emanato una propria sentenza definitiva *seu vim diffinitive habentem* in favore del monastero di S. Giulia e contro i petenti, benché indebitamente e ingiustamente, sentenza contro la quale gli uomini di Storo hanno inoltrato appello alla Santa Sede nei termini previsti. Le monache e i loro procuratori, adducendo a pretesto lo stato di monache e di claustrali cui non è concesso uscire dal convento, hanno ottenuto la commissione al visdomino e a certi canonici di Brescia a loro particolarmente favorevoli e il vi-

sdomino ha citato a Brescia gli avversari. Dato che questi ultimi, a causa del favore e delle parentele di cui godono le avversarie in tale città, non sperano di potervi conseguire giustizia, come sono pronti a dichiarare sotto giuramento, considerato che i beni di cui si tratta si trovano nella diocesi di Trento e le monache agiscono in tali beni contro i petenti, che le monache stesse risultano essere ricche e che i petenti sono rei[1], dato, inoltre, che per la decisione della causa non è richiesta la comparsa personale delle monache, che possono farsi rappresentare da procuratori e avvocati, i petenti supplicano il papa di commettere la causa di appello e annullamento della sentenza emanata dal vescovo di Famagosta e contro il processo e l'appello inoltrato dalle monache contro la sentenza emanata dal vicario vescovile di Trento a favore dei petenti, insieme a tutto il negozio principale, a uno o più altri probi viri abitanti a Verona, avocando la stessa dal visdomino e dal suo collegio, affinché i nuovi giudici la esaminino per via sommaria insieme o separatamente, con potestà di citare e inibire anche per pubblico editto, di dare esecuzione alla sentenza emanata dal predetto vicario in favore degli oratori, constatato *de re iudicata*, tassare e moderare le spese, emanare lettere esecutorie in forma solita e consueta e sotto il proprio sigillo, agire contro i disobbedienti nel caso in cui non comparissero, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e ricorrere all'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro sia necessario, in deroga alle costituzioni e ordinazioni apostoliche, ai privilegi apostolici anche compresi nel cosiddetto *mare magnum*, alle lettere concesse alle monache e al loro ordine, confermate e rinnovate, alla regola di cancelleria che stabilisce che *similes littere et mandata executiva sub plumbo expediri debeant*, alla costituzione *de rescriptis*, *de una et quo omnes alias eius partes*.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1907, f. 264r-v.

Petente

- Storo (Trento), comune e uomini.

Persone e/o enti coinvolti

- Brescia: badessa, monache e convento del monastero di S. Giulia.
- Brescia: canonici della cattedrale.
- Brescia: visdomino della chiesa.
- [Ugoni, Matteo:] vescovo di Famagosta.
- Trento: vicario del vescovo.

[1] Si fa qui riferimento al principio *actor sequi debet forum rei*.

433.

16 novembre 1526, Roma

Trento
Prorogatio

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Il papa ha stabilito e ordinato che chiunque detenga qualsiasi beneficio o qualsiasi ufficio, senza aver commesso simonia, per collazione apostolica od ordinaria o per presentazione e istituzione da parte di coloro cui compete il diritto di collazione, provvista, elezione e presentazione pacificamente per un triennio non debba essere molestato nel possesso di essi e che si debba considerare nulla e invalida qualsiasi impetrazione di tali benefici. Gregorio Angerer, che ha ricevuto la provvista apostolica di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento vacante per il matrimonio di un certo *N.* o *certo modo*, ma non ha ancora provveduto a fare citare di fronte al giudice legittimo un certo intruso che occupa il beneficio, dubita che la predetta regola, statuto, ordinazione e decreto possa in futuro ostare; pertanto egli supplica il papa di concedergli la proroga di un anno dal termine del triennio previsto da tale regola, statuto, ordinazione e decreto, così che esso non osti in alcun modo rispetto alla concessione, grazia e mandato relativi alla collazione del canonicato e a maggiore cautela di derogare per questa sola volta alla regola, statuto, ordinazione e decreto predetti.

La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1909, f. 20r-v.

Petente

- Angerer, Gregorio: canonico della cattedrale di Bressanone; *decretorum doctor*.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.*: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

434.

3 dicembre 1526, Roma

Trento
Per obitum

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

Paride dei conti d'Arco, che ha ottenuto in virtù di grazie aspettative la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento vacante per la morte di Domenico Gelfi, prendendone anche possesso, chiede la nuova provvista del beneficio nel timore che la prima non sia valida e, in caso sia in corso una lite riguardo al beneficio, chiede che la provvista avvenga in forma *si neutri, si nulli, si alterius, perinde et etiam valere* o come al petente sarà più utile, esponendo opportunamente il modo in cui il beneficio è venuto a vacare.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1914, f. 43r.

Petente

- Arco, Paride dei conti di: chierico (Trento); conte d'Arco; cubiculario pontificio; familiare pontificio; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Gelfi (*Gelsus*), Domenico: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

435.

10 dicembre 1526, Roma

Trento
Cessio

Pietro Pacheco (*Io. Paciecus*)

Sigismondo Han-Hanperg è stato coinvolto in una lite con Giovanni Matteo Sartori per un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento vacante per la morte di Andrea Faccini e tenuto da Han-Hanperg. Durante la litispendenza Sartori ha ceduto le proprie ragioni a Geminiano da Fiorano, che ha proseguito la lite. Per porre termine alla controversia da Fiorano e Han-Hanperg hanno fatto compromesso in Angelo *de Cesis* e Giovanni Battista *de Senis* i quali hanno emanato un lodo con le seguenti decisioni: che da Fiorano ceda ogni ragione che possa vantare riguardo

al canonicato e alla relativa rendita a Han-Hanperg, ricevendone in cambio la metà della rendita annua così come viene riscossa dai residenti, ad eccezione delle distribuzioni quotidiane, e che tale somma gli venga corrisposta annualmente a Roma il giorno di Natale; che per quanto riguarda le rendite pregresse del beneficio a partire dall'inizio della lite e fino al momento in cui il capitolo ne ha ricusato il pagamento a causa della lite stessa, da Fiorano ne riceva la metà a Roma, escluse le distribuzioni quotidiane; che per quanto riguarda le rendite relative al periodo compreso tra la predetta ricusazione e l'emanazione del lodo, ne vengano detratte le spese comuni e la metà del rimanente sia versata a da Fiorano anch'essa a Roma; infine che in caso di omesso pagamento della pensione annua o di mancata osservanza di quanto stabilito dal lodo, da Fiorano abbia diritto di regresso al beneficio e possa prenderne possesso.

Dato che da Fiorano è pronto a cedere nelle mani del papa i propri diritti al canonicato affinché Han-Hanperg possa conservarne il pacifico possesso, essi chiedono al papa di ammettere tale cessione, provvedere il beneficio a Han-Hanperg con riserva a favore del cedente di una pensione annua pari alla metà della rendita spettante ai residenti, detratte le distribuzioni quotidiane, da pagarsi a Roma il giorno di Natale, e del diritto di regresso al beneficio in caso di omesso pagamento, e di imporre a Han-Hanperg il pagamento delle rendite arretrate a favore di da Fiorano a Roma, secondo quanto stabilito nel lodo.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1913, f. 28r-v.

Petenti

- Fiorano, Geminiano da: originario di Fiorano Modenese (Modena); chierico di Modena; familiare pontificio.
- Han-Hanperg (*Han*), Sigismondo: chierico (Bressanone); detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione pari alla metà della rendita eccettuate le distribuzioni quotidiane.

Persone e/o enti coinvolti

- *Cesis*, Angelo *de*: avvocato concistoriale.
- Faccini (*Facinus*), Andrea: ex canonico della cattedrale di Trento.
- Sartori, Giovanni Matteo: arcivescovo di Santa Severina.
- *Senis*, Giovanni Battista *de*: avvocato concistoriale.

436.

14 dicembre 1526, Roma

Trento
Si neutri

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

Paride dei conti d'Arco, coinvolto in una vertenza con Paolo *de Heris* di fronte a un uditore delle cause del palazzo apostolico per un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, chiede la provvista del beneficio nel caso in cui la lite si risolva con la negazione dei diritti di entrambe le parti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1913, f. 169v.

Petente

- Arco, Paride dei conti di: chierico (Trento); conte d'Arco; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Heris* (*Deher*), Paolo *de*.

437.

14 dicembre 1526, Roma

Trento
Si neutri

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

Paride dei conti d'Arco, convolto in una vertenza di fronte a un uditore di Rota con Tommaso Del Monaco per la parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno, nella diocesi di Trento, chiede la provvista del beneficio nel caso in cui la vertenza si risolva con la negazione dei diritti di entrambe le parti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1913, f. 170r.

Petente

- Arco, Paride dei conti di: chierico (Trento); conte d'Arco; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Denno (Trento): parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio, 70 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Del Monaco (*del Monacho*), Tommaso [Denno, Tommaso da].

438.

14 dicembre 1526, Roma

Trento
Nova provisio

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinckel*)

Pietro dei conti d'Arco ha ricevuto per collazione apostolica la commenda a vita dell'arcipretura di S. Maria di Arco, nella diocesi di Trento, prendendone anche possesso. Egli gode, inoltre, di una dispensa apostolica che lo esenta dall'obbligo di conseguire il presbiterato e gli altri ordini sacri richiesti dal possesso dell'arcipretura e da altri benefici ecclesiastici che detiene, dispensa che è stata già prorogata per un triennio a partire dalla fine del primo triennio legato alla provvista dell'arcipretura e forse è stata anche oggetto di un'ulteriore proroga. Dato che il petente teme che la commenda dell'arcipretura non sia valida, chiede una nuova commenda del beneficio, al quale è annessa la cura d'anime, anche se esso risultasse vacante in seguito al fatto che il petente non ha conseguito gli ordini sacri allo scadere di una delle proroghe precedentemente concessegli, con facoltà di tenerlo insieme ai benefici che già ha ottenuto o che otterrà in futuro; chiede, inoltre, di essere dispensato per un ulteriore triennio dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il suddiaconato come richiesto dal conseguimento dell'arcipretura o di altri benefici in suo possesso, siano essi curati o richiedano tali ordini per statuto o fondazione.

Nelle clausole si accorda la commenda per sei mesi, quindi il possesso in titolo. Si concedono l'opportuna riabilitazione nel caso in cui il petente avesse indebitamente riscosso la rendita del beneficio e la dispensa *de non promovendo* per un biennio. La supplica viene spedita per *sola signatura* attesa la presenza in curia del petente.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1913, f. 32r-v.

Petente

- Arco, Pietro [di Antonio] dei conti di: conte d'Arco (Trento); familiare pontificio; titolare della commenda dell'arcipretura della collegiata di S. Maria di Arco.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco: arcipretura della collegiata di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e.

439.

18 gennaio 1527, Roma

[Trento] R

Reformatio della supplica presentata da Giovanni Tisi e approvata a Roma il 28 maggio 1526.

Si ordina che nel redigere le lettere apostoliche relative alla supplica si specifichi che si deroga a qualsiasi statuto, privilegio, indulto o lettera apostolica della chiesa trentina, o del suo capitolo o di singole persone, anche emesse dai papi che hanno preceduto Clemente VII ad istanza di imperatori, dell'arciduca d'Austria o del conte del Tirolo attuali o defunti, di qualsiasi forma e tenore e con qualsivoglia clausola anche di deroga alle derogatorie, e ai decreti concessi e confermati e rinnovati più volte che stabiliscono tra l'altro che nessuno possa ricevere alcuno dei dodici canonicati e prebende della cattedrale di Trento riservati ai tedeschi se non sia di nazione germanica, oltre che a tutti gli altri rescritti anche anticamente concessi.

Nelle clausole si stabilisce che Tisi sia anteposto a chiunque altro goda della qualifica di 'familiare', senza pregiudizio di questi ultimi.

Fiat.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1917, f. 245v.

La supplica cui la *reformatio* si riferisce non è stata individuata; dal momento che la *reformatio* si apre con l'espressione *motu simili*, è probabile che si trattasse di un *motu proprio*.

Persone e/o enti coinvolti

- Arciduca d'Austria.
- Conte del Tirolo.
- Imperatore.
- Tisi (*de Tiisis*), Giovanni [*senior*].

440.

8 febbraio 1527, Roma

Trento

Per obitum

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Casertanus*)

Il papa, *motu proprio* e con il consenso di Ferdinando d'Asburgo, conferisce in commenda ad Antonio, vescovo eletto di Gurk, dell'età di vent'anni, la prepositura della chiesa *secularis* e collegiata di S. Apollinare *extra muros* di Trento, di giuspatronato dei duchi d'Austria e conti del Tirolo, che rappresenta la dignità principale nella chiesa ed è vacante per la morte *extra curiam* di Battista Baldironi, con dispensa *ex*

defectu aetatis e dispensa per tenere la prepositura insieme alla chiesa di Gurk, o a qualsiasi altra chiesa cattedrale o metropolitana a cui sarà trasferito, anche dopo che avrà assunto il governo e l'amministrazione e avrà preso possesso dei beni o della maggior parte di essi e avrà ricevuto la consacrazione, nonché con qualsiasi monastero, priorato, prepositura, canonicato e prebenda, dignità, personato, amministrazione, ufficio, e qualsiasi altro beneficio con e senza cura, secolare o di qualsiasi ordine regolare, che egli detenga o che potrà acquisire, e alle pensioni.

Nelle clausole si dà la possibilità di indicare, se opportuno, che Antonio era già stato presentato dal patrono all'ordinario e istituito e aveva forse preso possesso del beneficio e le ragioni dell'invalidità di tale prima presentazione. Si stabilisce l'estinzione di qualsiasi lite abbia coinvolto il defunto e a tal riguardo si decreta che la supplica venga spedita per *sola signatura*. Si stabilisce di precisare nelle lettere che il beneficio è di giuspatronato dell'arciduca a ragione del ducato o del comitato che detiene e che si agisce col suo consenso.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1919, f. 8r-v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento *extra muros*: prepositura della chiesa *secularis* e collegiata di S. Apollinare, 300 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Hoyos da Salamanca,] Antonio [de]: vescovo eletto di Gurk.
- Austria, duchi: titolari del giuspatronato della prepositura della chiesa *secularis* e collegiata di S. Apollinare *extra muros* di Trento.
- Baldironi (*de Volsironibus*), Battista: ex detentore della prepositura della chiesa *secularis* e collegiata di S. Apollinare *extra muros* di Trento.
- Ferdinando [I d'Asburgo]: arciduca d'Austria; conte del Tirolo; re di Boemia; titolare del giuspatronato della prepositura della chiesa *secularis* e collegiata di S. Apollinare *extra muros* di Trento.
- Tirolo, conti: titolari del giuspatronato della prepositura della chiesa *secularis* e collegiata di S. Apollinare *extra muros* di Trento.

441.

31 marzo 1527, Roma

Trento
Commissio per breve

Giacomo Maccafani (*Ia. Marsicanus*)

Girolamo Arrivabeni è coinvolto in una vertenza di fronte al podestà di Rovereto con Oliviero del fu maestro Pietro *Bombardenus* per il recupero di alcuni beni siti

nel castello di Rovereto e di proprietà della chiesa di S. Tommaso e di una casa, vertenza riguardo alla quale il podestà ha emanato una sentenza definitiva a favore di Oliviero, contro la quale Arrivabeni ha interposto appello nei termini giuridicamente previsti chiedendone l'annullamento. Pertanto Arrivabeni supplica ora il papa di commettere l'esame di tale appello a uno o più probi viri abitanti *in partibus* affinché procedano *simpliciter et de plano*, con facoltà di citare Oliviero e chiunque altro anche per editto pubblico, di inibire i predetti sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di erogare tali pene a chi non obbedisca, di aggravarle, di ricorrere secondo il diritto all'ausilio del braccio secolare e fare tutto quanto necessario.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1925, f. 85r.

Petente

- Arrivabeni (*Arrivabonus*), Girolamo [*senior*]: arciprete di S. Tommaso di Rovereto (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- *Bombardenus*, Oliviero del fu maestro Pietro.
- Rovereto: podestà.

442.

5 aprile 1527, Roma

Trento
Prorogatio

La chiesa parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno, nella diocesi di Trento, era stata provvista d'autorità apostolica a Nicolò *de Cima*, il quale prima della redazione delle lettere apostoliche aveva ceduto i propri diritti in favore di Paride d'Arco, che aveva ottenuto la provvista del beneficio con la dichiarazione che Tommaso Del Monaco o da Denno, allora in possesso del beneficio, se ne era appropriato commettendo simonia e che perciò dovesse esserne privato e che la privazione dovesse avere luogo *in forma iuris et prout de iure*. Dato che Paride d'Arco non ha potuto rispettare il termine di sei mesi previsto per l'intimazione della lite e la chiamata in giudizio e quello di un anno per la conclusione della stessa, né spera di poterlo fare in futuro a causa dei molti impedimenti che gli vengono frapposti, chiede che tali termini vengano prorogati rispettivamente i sei mesi di altri sei mesi e l'anno di un altro anno in deroga alle regole di cancelleria.

Nelle clausole si precisa che le proroghe avranno la durata di sei mesi ciascuna. La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1924, ff. 260v-261r.

Petente

- Arco, Paride dei conti di: chierico (Trento); conte d'Arco; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Denno (Trento): parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio.

Persone e/o enti coinvolti

- *Cima* (*Cyma*), Nicolò *de*: chierico di Cambrai.
- Del Monaco (*del Monacho*), Tommaso o Denno, Tommaso da: detentore della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno.

443.

11 giugno 1527, Roma

Trento
Expectativa[1]

Il papa concede *motu proprio* a Daniele di Lodron, monaco benedettino od olivetano o di altro ordine, la grazia aspettativa su uno, due, tre o più benefici ecclesiastici secolari, oppure degli ordini predetti o di qualsiasi altro ordine e milizia, anche cluniacense, cistercense, gerosolimitano e teutonico, nelle diocesi di Bressanone, Coira, Trento o in altre chiese, città e diocesi, vacanti o che vacheranno in futuro, con facoltà di accettarli *more curialium* o non accettarli, fino a un valore massimo di 2000 ducati d'oro larghi, anche se si tratti di canonicati e prebende, dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni e uffici, *oblegia, additamenta*, vicarìe, cappellanie, priorati, prepositure, prepositati, dignità anche conventuali, personati, amministrazioni o uffici anche claustrali e curati, anche elettivi e *manualia*, anche se in chiese cattedrali anche metropolitane, patriarcali o collegiate o in altre chiese secolari o di qualsiasi ordine o milizia regolare, o se in monasteri, priorati, prepositure o altri luoghi secolari o regolari e anche se la collazione spetta a collatori delle diocesi di Bressanone, Trento e Coira, regolari o secolari, che potranno essere indicati nelle lettere, o a capitoli, insieme o separatamente, e anche in ragione di dignità regolari o secolari esistenti nelle predette chiese, città e diocesi, vacanti al presente contemporaneamente o in successione, anche se la vacanza si verificasse nei mesi riservati ai collatori ordinari dalle lettere sulle alternative o da costituzioni, lettere, privilegi e indulti apostolici già concessi o che saranno concessi in futuro, anche se vacanti per cessazione di commenda, dissoluzione di unioni, per morte, per qualsiasi tipo di lettera di resignazione in curia o *extra curiam*, o presso un notaio, o per la costituzione *execrabilis*, o *de multa seu assecutionem*, anche se devoluti o soggetti

a riserva generale per qualsiasi motivo, od oggetto di vertenze, o di giuspatronato laico. Gli si concede inoltre dispensa per tenerli a vita insieme a quelli già ottenuti e che otterrà, annullando qualsiasi riserva, grazia o concessione fatta ad altri anche *motu proprio* o *de apostolica potestatis plenitudine*, anche concistoriali, stabilendo che nessuno se non il Lodron abbia diritto a tali benefici e alle loro rendite e ordinando che egli venga anteposto a chiunque altro anche se si trattasse di cardinali e che tutti i giudici, commissari, delegati, ordinari e altri, anche i cardinali stessi e gli uditori delle cause del sacro palazzo debbano tenere conto di ciò nel giudicare in prima, seconda o altra istanza d'appello, in deroga a qualsiasi statuto anche giurato dei predetti chiese, monasteri, ordini o milizie, compreso quello gerosolimitano, privilegi, indulti o lettere apostoliche anche concistoriali, anche se stabilissero che nessuno possa conseguire tali benefici se non di nascita nobile e provvisto di un certo grado di dottorato, magistero o di altra qualifica.

Nelle clausole si deroga alla clausola *de non tollendo ius quesitum*. Si deroga agli statuti, consuetudini, usi, costituzioni, privilegi, e lettere contrarie affinché i benefici siano provvisti al Lodron con la clausola *anteferri*. Si concede inoltre la creazione a protonotario con i relativi privilegi, ma senza recare pregiudizio a quelli *de numero participantium*.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1926, ff. 63v-65r.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Diversi benefici non precisati nelle diocesi di Trento, Bressanone e Coira, per una rendita non superiore a 2000 ducati d'oro larghi.

Persona e/o ente coinvolti

- Lodron, Daniele dei conti di: conte; monaco appartente all'ordine olivetano o all'ordine benedettino.

[1] Una concessione analoga, ma relativa alle diocesi di Brescia e Bergamo, anch'essa *motu proprio*, si trova ai ff. 141r-142r del registro 1926.

444.

24 giugno 1527, Roma (Castel Sant'Angelo)

Trento

Cessio

È in corso una vertenza in curia di fronte a Paolo Capizucchi, uditore delle cause del palazzo apostolico tra Paolo *de Heris*, attore, e Paride d'Arco,convenuto, riguardo a un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento della quale *de Heris* aveva ottenuto la provvista dal papa *sub certo modo et forma*[1] senza, però, prenderne pos-

sesso, e che l'Arco asserisce spettare a lui di diritto. Dato che *de Heris* intende ora cedere i propri diritti su tale beneficio, entrambi i contendenti supplicano il papa di ammettere la cessione, avocare a sé la causa ed estinguere la lite, provvedere il beneficio all'Arco, riservando a *de Heris* una pensione annua [libera ed esente][2] da ogni onere, anche imposto d'autorità apostolica e anche se per spedizioni contro gli infedeli o per la costruzione della basilica di S. Pietro a Roma, di 20 ducati d'oro di camera sulla rendita della chiesa parrocchiale detta cappella o cappellania di S. Vincenzo di Isera, nella diocesi di Trento, detenuta dall'Arco, anche se su di essa gravasse già un'altra pensione, con facoltà per *de Heris* di trasferire tale pensione a uno o più ecclesiastici senza necessità di ulteriore consenso da parte dell'Arco.

Nelle clausole si precisa che la lite viene estinta in assenza di altri collitiganti e che riguardo a tale parte la supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Accolti (*P. car. S. Eusebii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1934, ff. 339r-340r.

La lettura della supplica è in parte compromessa dal fatto che l'inchiostro ha corroso la carta in diversi punti.

Petenti

- Arco, Paride dei conti di: chierico di Trento; conte d'Arco; detentore della parrocchiale detta cappella di S. Vincenzo di Isera (Trento); familiare pontificio.
- *Heris*, Paolo *de*: chierico di Modena; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Isera, parrocchiale detta cappella di S. Vincenzo: pensione di 20 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- Capizucchi (*de Capisucchiis*), Paolo: uditore delle cause del sacro palazzo.

[1] Questo sembra il senso della frase: alcune parole sono illeggibili.

[2] Le parole «libera ed esente» sono state omesse, forse per dimenticanza, nel testo, ma compaiono nelle clausole.

445.

2 luglio 1527, Roma (Castel Sant'Angelo)

Trento
Per obitum

Il papa accorda *motu proprio* a Giovanni Tisi la provvista della parrocchiale di S. Eleuterio del Bleggio in diocesi di Trento, vacante per la morte in curia di Odorico Costede, familiare del cardinale Ercole Rangoni, che consente alla provvista; riser-

va, inoltre, a Giovanni Maria *Monzanus*, anch'egli familiare del cardinale Rangoni, una pensione annua di 40 ducati d'oro di camera, il cui ammontare non supera la metà della rendita del beneficio, e al cardinale stesso il diritto di accesso al beneficio in caso di morte o cessione da parte di Tisi, con facoltà in tal caso di tenere la parrocchiale in commenda per sei mesi, senza necessità di farsela commendare nuovamente, e con dispensa per detenerla per lo stesso tempo insieme agli altri benefici che già possiede.

Nelle clausole si menziona la possibilità che Costede avesse la chiesa unita a vita a qualche altro beneficio. Si precisa: *et familiaritatis dicti cardinalis detur dispositive*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1926, f. 396r-v.

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio (Trento): parrocchiale di S. Eleuterio, 80 ducati d'oro di camera n.e.
- [Santa Croce del] Bleggio, parrocchiale di S. Eleuterio: pensione di 40 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Costede (*Custode*), Odorico: ex detentore della parrocchiale di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio; familiare cardinalizio di Ercole Rangoni.
- *Monzanus*, Giovanni Maria: chierico di Parma; familiare cardinalizio di Ercole Rangoni.
- Pucci, Lorenzo: cardinale vescovo di Preneste, detto dei Ss. Quattro Coronati.
- Rangoni, Ercole: cardinale diacono di S. Agata.
- Tisi (*de Thisiis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio.

446.

6 novembre 1527, Roma

Trento

Nova provisio

Sigismondo d'Arco, che ha ricevuto la provvista ordinaria del canonicato con prebenda della cattedrale di Trento vacante per la morte del fratello Paride e ne ha anche preso possesso, chiede la nuova provvista del beneficio, temendo che la prima non sia valida in quanto il defunto era familiare pontificio.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1931, ff. 266v-267r.

Petente

- Arco, Sigismondo di: titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arco, Paride di: ex canonico della cattedrale di Trento; familiare pontificio.

447.

21 novembre 1527, Roma (Castel Sant'Angelo)

Trento

Expectativa

Il papa concede *motu proprio* ad Antonio *Brenus* la riserva su uno, due o tre canonicati con riserva delle intere prebende in tre chiese cattedrali anche maggiori e distinte, o metropolitane, o collegiate, anche se dignità o personati, amministrazioni o uffici anche curati o elettivi in una delle predette chiese, nonché di uno, due o più benefici ecclesiastici anche se uno fosse con cura o decanato o arcipresbiterato rurale, oppure una vicarìa o cappellania perpetua, anche se provvisti di dignità o curati ma al di fuori delle chiese cattedrali, o dignità, personati, singoli canonicati o prebende, amministrazioni o uffici con cura o elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, di qualsiasi valore essi siano, la cui collazione spetti a tre collatori secolari o regolari, che saranno indicati nelle lettere, vacanti o che vacheranno in futuro, anche se soggetti a riserva ad eccezione dei casi di riserva generale per vacanza presso la Santa Sede, o in caso di familiarità con il papa o con qualche cardinale residente in curia e anche se si fossero resi vacanti in uno dei mesi riservati alla collazione ordinaria in base alla costituzione apostolica al riguardo o alle lettere apostoliche sull'alternativa, purché li accetti entro un mese dalla vacanza. Stabilisce inoltre che nel conseguimento di tali benefici *Brenus* possa fruire di tutte le prerogative, le deroghe, i favori e gli indulti di cui godono alcuni familiari pontifici *antiqui et descripti*, nonostante una [costituzione papale] riguardo a chi accetti in virtù di grazia aspettativa un beneficio ecclesiastico riservato alla provvista apostolica per riserva generale e se lo faccia provvedere e un'altra a favore degli ordinari, derogando a qualsiasi collazione, provvista, commenda, unione, annessione, incorporazione e a qualsiasi altro mandato, facoltà, concessione e indulto, e in deroga e con sospensione di tutte le aspettative speciali e generali concesse o che saranno concesse in futuro, anche per imperatori, re, regine, duchi, principi e altri signori temporali, cardinali o familiari pontifici, anche *motu proprio* o *de apostolica potestatis plenitudine* e provvisti di qualsiasi clausola, anche di deroga alle derogatorie.

Nelle clausole si aggiunge la calusola *anteferri*. Si precisa: *quod littere super presentibus conficiende valeant perinde ac si sub datis kalendas maii et processus desuper*

hebendum ac si sub datis vigesimaprima augusti pontificatus nostri anno secundo expedite fuissent. Si precisa ancora: *quod littere expediantur de gratia expectativa ad tertiam collationem et unum reservatum, etiam si illud vacaverit in mense ordinarii collatoris e cum prerogativis et clausola anteferri sine tamen preiudicio descriptorum et cum expressione quod dictus Antonius est familiaris continuus commensalis noster*.

Concessum motu proprio in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1933, ff. 45v-46v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Diversi benefici non precisati.

Persona e/o ente coinvolti

- *Brenus*, Antonio: chierico di Trento.

448.

18 gennaio 1528, Roma

Trento
Nova provisio

Giacomo Simonetta (*Ia. Simoneta*)

Giovanni Tisi, che ha accettato in virtù di grazie aspettative papali un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento vacante per la morte *extra curiam* di *Gastelus* Linck, conseguendone la provvista e prendendone possesso, chiede la nuova collazione del beneficio nel timore che la prima non sia valida.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1937, f. 143v.

Petente

- Tisi (*de Tysis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Linck (*Lindus*), *Gastelus*: ex canonico della cattedrale di Trento.
- Pucci, Lorenzo: cardinale vescovo di Preneste, detto dei Ss. Quattro Coronati.

449.

24 gennaio 1528, Orvieto

Trento

Nova provisio et indultum

Girolamo Riccio, medico dell'arciduchessa d'Austria, che ha ricevuto la presentazione e l'istituzione alla prepositura della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Battista Baldironi, dal principe Ferdinando, arciduca d'Austria e conte del Tirolo, patrono del beneficio, e ne ha preso possesso, nel timore che tale provvista non sia valida, chiede al papa la nuova collazione della prepositura e la dispensa dall'irregolarità nella quale fosse incorso in passato praticando l'arte della medicina e somministrando cure e medicamenti a pazienti di entrambi i sessi, e la licenza di continuare a praticare tale arte, nonostante il fatto che egli sia sacerdote o abbia ricevuto gli ordini sacri o intenda farsi promuovere agli stessi e che detenga forse dei benefici ecclesiastici, forse anche curati.

Nelle clausole si precisa che l'indulto richiesto, la dispensa dall'irregolarità in cui fosse eventualmente incorso praticando la medicina e la riabilitazione per eventuali irregolarità contratte in passato, vengono concessi per breve papale in forma graziosa. L'indulto per la pratica della medicina viene concesso *sine examinatione metodis*.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1935, f. 317r-v.

Petente

- Riccio (*Ritius*), Girolamo: chierico di Cremona o altra città o diocesi; medico dell'arciduchessa d'Austria; titolare della provvista della prepositura della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: prepositura della cattedrale, 400 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Austria: arciduchessa.
- Baldironi (*Baldironus*), Battista: ex detentore della prepositura della cattedrale di Trento.
- Ferdinando [I d'Asburgo]: arciduca d'Austria; conte del Tirolo; titolare del giuspatronato della prepositura della cattedrale di Trento.

450.

6 febbraio 1528, Orvieto

Trento
Nova provisio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Essendo vacante la cappellania perpetua all'altare di S. Agnese nella cattedrale di Trento, la cui collazione spetta al decano della cattedrale, per la morte in curia del prete Trentino, ultimo cappellano, il papa ha conferito il beneficio al decano Giacomo Bannisio, con la facoltà di provvederlo entro sei mesi a una persona idonea: Bannisio, avvalendosi di tale facoltà, ne ha concesso la collazione a Erasmo Stremberger che ne ha preso possesso. Ora Stremberger chiede la nuova provvista del beneficio nel timore che la prima non sia valida.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1936, ff. 12v-13r.

Petente

- Stremberger (*Strenberger*), Erasmo: chierico (Passavia); titolare della provvista della cappellania perpetua all'altare di S. Agnese nella cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Agnese nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Bannisio (*de Bonericiis*), Giacomo: decano della cattedrale di Trento; ex detentore della cappellania perpetua all'altare di S. Agnese nella cattedrale di Trento.
- Trentino [Frazorzo]: ex cappellano della cappellania perpetua all'altare di S. Agnese nella cattedrale di Trento; prete.

451.

12 febbraio 1528, Orvieto

Trento
De non publicando

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Avendo appreso che è stata pubblicata una costituzione papale con la quale si stabilisce che gli ecclesiastici che ottengano la provvista di un beneficio in virtù di grazie aspettative debbano provvedere entro un termine preciso a darne pubblicazione sotto pena di nullità della stessa, Giovanni Tisi, residente presso la curia, che ha

ricevuto la collazione di vari benefici in virtù di grazie aspettative papali facendoli accettare da propri procuratori *in partibus*, com'è consuetudine dei curiali residenti, dichiara di non aver rispettato tale termine per ignoranza dei nomi e cognomi dei precedenti titolari dei benefici in seguito alla morte dei quali è avvenuta la vacanza e dell'intitolazione dei benefici stessi, né pensa di poterlo rispettare in futuro: chiede, pertanto, la proroga del termine stesso per sei mesi a decorrere dalla scadenza.

La supplica viene spedita per *sola signatura*, attesa la presenza del petente in curia.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1936, ff. 334v-335r.

Petente

- Tisi (*de Tysiis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio.

Persona e/o ente coinvolti

- Pucci, Lorenzo: cardinale vescovo di Preneste, detto dei Ss. Quattro Coronati.

452.

28 febbraio 1528, Orvieto

Trento
Nova provisio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Sigismondo d'Arco, che ha ricevuto la provvista ordinaria di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* del fratello Paride, e ne ha preso possesso, chiede la nuova provvista del beneficio nel timore che la prima non sia valida.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1936, f. 354r-v.

Petente

- Arco, Sigismondo di: titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arco, Paride di: ex canonico della cattedrale di Trento.

453.

9 marzo 1528, Orvieto

Trento
Per devolutionem

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Girolamo *Rorarius* chiede la provvista della chiesa detta prepositura di S. Apollinare *extra muros* di Trento, di giuspatronato dell'arciduca d'Austria, vacante *certo modo* e il cui diritto di provvista è stato devoluto alla Santa Sede a causa del protrarsi della vacanza e ciò benché il beneficio risulti occupato indebitamente da un certo Girolamo Riccio.

Nelle clausole si conclude: *et quod devolutio detur dispositive in litteris*.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1937, ff. 370v-371r.

Petente

- *Rorarius*, Girolamo: chierico di Concordia; cubiculario segreto pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento *extra muros*: chiesa detta prepositura di S. Apollinare, 200 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Ferdinando I d'Asburgo:] arciduca d'Austria; titolare del giuspatronato della chiesa detta prepositura di S. Apollinare *extra muros* di Trento.
- Riccio (*Ritius*), Girolamo.

454.

13 marzo 1528, Orvieto

Trento
Nova provisio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Giovanni Tisi, che ha accettato in virtù di aspettative papali il canonicato con prebenda della cattedrale di Trento vacante per la morte *extra curiam* di Cristoforo o Antonio Wels e la parrocchiale di S. Lorenzo di Sarnonico, vacante per la morte *extra curiam* di Sebastiano Staimler, prendendone anche possesso, chiede la nuova provvista dei benefici, nel timore che la prima non sia valida e chiede che essa avvenga in forma di nuova provvista, di surroga e riguardo al possesso e in caso di lite, in forma di grazia *si neutri, si nulli, si alterius, perinde et etiam valere, cum*

oportuna gratificatione et contra magis gratificatos et alias cum omnibus vacandi modis oratori utilioribus cum oportuna narrativa si opus sit.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1940, ff. 233v-234r.

Petente

- Tisi (*de Tisis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento; titolare della provvista della parrocchiale di S. Lorenzo di Sarnonico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Sarnonico: parrocchiale di S. Lorenzo.
- Trento: canonicato della cattedrale, 60 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Pucci, Lorenzo: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati; cardinale vescovo di Preneste.
- Staimler (*Stember*), Sebastiano o Antonio: ex detentore della parrocchiale di S. Lorenzo di Sarnonico.
- Wels (*Felzer*), Cristoforo o Antonio: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

455.

26 marzo 1528, Orvieto

Trento
Per obitum

Nicolò Aragonia (*N. Aragona*)

Il papa conferisce *motu proprio* a Giovanni Girolamo *de Rovech* la chiesa parrocchiale di Volano, in val Lagarina, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* del prete Bonomino, forse ultimo possessore del beneficio.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1939, f. 169r-v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Volano in val Lagarina (Trento): parrocchiale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Spino,] Bonomino [de]: ex detentore della parrocchiale di Volano in val Lagarina; prete.

- [*Cesis*, Paolo *de*:] cardinale diacono di S. Eustachio.
- *Rovech*, Giovanni Girolamo *de*: chierico (Passavia); familiare cardinalizio di Paolo *de Cesis*.

456.

1 aprile 1528, Orvieto

Trento
Per obitum

Paolo Capizucchi (*P. Capisucus*)

Paolo di Leonardo Porri chiede la provvista della parrocchiale di S. Floriano di Rovereto o Lizzana e delle parrocchiali dette pievi di S. Maria di Calavino e S. Maria di Cavedine, tutte nella diocesi di Trento, vacanti per la morte *extra curiam* di Girolamo Arrivabeni e la dispensa per poterle detenere contemporaneamente e insieme agli altri benefici e alle pensioni che già possiede o che otterrà in futuro.

Nelle clausole si concede al petente la dispensa per il possesso di benefici incompatibili a vita, purché il numero di tali benefici non sia superiore a quattro. Si concede di tenere la terza parrocchiale insieme agli altri benefici ottenuti e che otterrà per un anno con facoltà di permutarla. Si precisa che le chiese parrocchiali erano e sono unite e pertanto sono vacanti per dissoluzione *que etiam tanquam per simplicem inpetrationem pro una qualibet, seu simul vel ad partem cum earum unione ad vitam ipsius oratoris, prout eidem oratori magis utilis videbitur expediri possit*.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1939, ff. 376v-377r.

Petente

- Porri (*de Porris*), Paolo di Leonardo: chierico di Vicenza; familiare cardinalizio di Nicolò *de Rodulphis*; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Calavino (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Maria.
- Cavedine (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Maria.
- Rovereto o Lizzana (Trento): parrocchiale di S. Floriano, 360 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Arrivabeni (*Rivabe*), Girolamo [*senior*]: ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavedine; ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Calavino; ex rettore della parrocchiale di S. Floriano di Rovereto o Lizzana.
- *Rodulphis*, Nicolò *de*: cardinale diacono di S. Vito *in Macello Martyrum*.

457.

13 aprile 1528, Orvieto

Trento
Nova provisio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Enrico Mor, dell'età di quindici o sedici anni, che ha ricevuto la provvista ordinaria della parrocchiale di Romeno, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo* che sarà indicato nelle lettere, e ne ha preso anche possesso, nel timore che tale collazione non sia valida chiede al papa la nuova provvista del beneficio, in commenda fino al compimento del diciottesimo anno d'età, quindi in titolo, con dispensa *ex defectu aetatis*.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1956, f. 195r-v.

Petente

- Mor, Enrico: chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di Romeno (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Romeno: parrocchiale, 40 ducati d'oro di camera n.e.

458.

13 aprile 1528, Orvieto

Trento
Nova provisio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Donato De Fatis, che ha ricevuto la provvista ordinaria della parrocchiale della Beata Maria di Volano, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Bonomino da Volano, nel timore che tale provvista non sia valida e ritenendo più utile l'unione della parrocchiale al canonicato con prebenda della cattedrale di Trento che già possiede, chiede al papa di unire e incorporare la parrocchiale di Volano al canonicato per la durata della propria vita.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1956, ff. 195v-196r.

Petente

- De Fatis, Donato: canonico della cattedrale di Trento; chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Volano (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale.
- Volano: parrocchiale di S. Maria, 40 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- [Spino,] Bonomino [de]: originario di Volano; ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Volano.

459.

13 aprile 1528, Orvieto

Trento
Nova provisio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Giovanni Tisi, che ha ottenuto in virtù di grazie aspettative papali la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Agostino Wels, chiede la nuova provvista del beneficio, nel timore che la prima non sia valida.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1957, ff. 127v-128r.

Petente

- Tisi (*de Tisys*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Lorenzo Pucci; familiare pontificio; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Pucci, Lorenzo: cardinale vescovo di Preneste, detto dei Ss. Quattro Coronati.
- Wels (*Felzer*), Agostino: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

460.

11 luglio 1528, Viterbo

Trento
Per obitum

Nicolò Aragonia (*N. Aragona*)

Cristoforo Cantoni chiede l'assegnazione in commenda del priorato di S. Croce *extra muros* di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Domenico *N.*, con facoltà di tenerlo insieme agli altri benefici curati e non curati, secolari e regolari che egli detiene in titolo o in commenda o che potrà ricevere, e alle pensioni che già possiede o che potrà acquisire in futuro.

Nelle clausole si precisa che il priorato viene concesso in commenda per sei mesi, quindi in titolo con assunzione dell'abito ed emissione della professione.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1948, f. 107v.

Petente

- Cantoni (*de Cantono*), Cristoforo: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento, *extra muros*: priorato di S. Croce appartenente all'ordine dei crociferi, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.*, Domenico [Garda, Domenico da]: ex priore del priorato di S. Croce *extra muros* di Trento appartenente all'ordine dei crociferi.

461.

18 luglio 1528, Viterbo

Trento[1]
Per obitum

Nicolò Aragonia (*N. Aragona*)

Il papa concede *motu proprio* a Rolandino Cattaneo da Campiglio la commenda del priorato di S. Croce *extra muros* di Trento, beneficio non curato vacante per la morte *extra curiam* di Domenico da Garda, con facoltà di tenerlo insieme agli altri benefici curati e non curati, secolari e regolari che egli detiene in titolo o in commenda o che potrà ricevere, e alle pensioni che già possiede o che potrà acquisire in futuro.

Nelle clausole si stabilisce che la commenda sia valida in qualsiasi modo sia avvenuta la vacanza, cioè per morte, cessione della commenda o dissoluzione di unione e si precisa che il priorato viene concesso in commenda per sei mesi, quindi in titolo con assunzione dell'abito ed emissione della professione.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1947, f. 104r.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento, *extra muros*: priorato di S. Croce appartenente all'ordine dei crociferi, 50 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Cattaneo (*Cathaneo*), Rolandino: originario di Campiglio; chierico (Modena).
- Garda, Domenico da: ex detentore del priorato di S. Croce *extra muros* di Trento appartenente all'ordine dei crociferi.

[1] La lettera iniziale posta nel margine è più probabilmente una *B* che una *T*, ma il beneficio si trova certamente in diocesi di Trento.

462.

8 agosto 1528, Viterbo

Trento

Per obitum

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Il papa concede *motu proprio* a Quirino Galler la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Carlo Hauser, con le deroghe necessarie per il fatto che il defunto era forse familiare di un pontefice predecessore di Clemente VII o familiare cardinalizio, in deroga agli statuti della chiesa trentina nei quali si dice espressamente che nessuno che non sia di nascita nobile, o in possesso di gradi accademici o altrimenti qualificato possa conseguire un canonicato.

Nelle clausole si precisa che Galler è familiare di Martino Reder, scrittore apostolico.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1950, f. 195v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Galler, Quirino: chierico (Passavia); familiare di Martino Reder, *magister in artibus*.
- Hauser, Carlo: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; familiare cardinalizio; familiare pontificio.
- Reder, Martino: scrittore apostolico.

463.

12 agosto 1528, Viterbo

Trento

Resignatio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Dato che Donato De Fatis, priore del priorato detto beneficio non curato di S. Ilario sotto Volano, nella giurisdizione di Rovereto e nella diocesi di Trento, intende resignare tale beneficio, Antonio De Fatis, tredicenne, nipote del predetto, chiede la conferma della resignazione effettuata e la provvista del beneficio a proprio favore in deroga ai diritti di giuspatronato goduti dal conte del Tirolo, che dà il proprio consenso alla collazione, e con dispensa *ex defectu aetatis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1956, f. 196r-v.

Una *reformatio* della supplica viene probabilmente approvata il 20 febbraio 1529 (scheda 472).

Petente

- De Fatis (*de Fatis alias de Tabarellis*), Antonio [*iunior*]: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Sant’Ilario] sotto Volano (*subtus Avolanum*) (Trento): priorato detto beneficio non curato di S. Ilario, 60 ducati d’oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- De Fatis, Donato: priore del priorato detto beneficio non curato di S. Ilario [a Sant’Ilario] sotto Volano.
- [Ferdinando I d’Asburgo:] conte del Tirolo; titolare del giuspatronato del priorato detto beneficio non curato di S. Ilario [a Sant’Ilario] sotto Volano.

464.

13 agosto 1528, Viterbo

Trento
Nova provisio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Bonaventura *Fanzinus*, che ha ricevuto la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento vacante per la morte *extra curiam* di Carlo Hauser, chiede una nuova collazione dubitando della validità della prima provvista. Inoltre, dato che egli ha partecipato a eventi bellici e ha fornito consiglio, ausilio e favore in cause criminali e agito come procuratore e avvocato in cause profane, ha preso parte a interrogatori e torture e partecipato a processi che si sono conclusi con condanne alla pena capitale, cause e guerre nelle quali sono stati uccisi, mutilati e debilitati molti uomini, benché egli non abbia mai ucciso né mutilato nessuno personalmente, chiede di essere assolto da eventuali scomuniche o sentenze e pene canoniche in cui fosse incorso per tal motivo e dall'eventuale irregolarità, dato che egli ha conseguito gli ordini sacri e il presbiterato e amministra i sacramenti. Chiede, inoltre, nel caso in cui egli già detenga alcuni benefici curati e non curati, compatibili per dispensa, anche se si trattasse di canonicati e prebende, dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici anche curati o elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, di chiese parrocchiali o delle loro vicarìe perpetue, di poter conseguire e tenere liberamente anche il canonicato e di essere reintegrato nello stato in cui si trovava prima di eventuali irregolarità legate a quanto esposto, cancellando l'inabilità e l'infamia in cui fosse eventualmente incorso.

Nelle clausole si concedono l'assoluzione, la restituzione, riposizione, reintegrazione, riabilitazione al ministero in forma graziosa e si stabilisce la deputazione di esecutori con potestà di citare anche per editto pubblico, inibire, aggravare e riaggravare le pene, ricorrere se necessario anche all'ausilio del braccio secolare. Si concede di tenere il canonicato con gli altri benefici. Si indicherà nelle lettere che il petente non ha ucciso né mutilato nessuno di propria mano, benché abbia ricavato vantaggio da tali eventi (*etsi fructos de facto percepit*) e che ha partecipato a guerre in difesa della fede, traendone indebito profitto (*et multos fructos indebite percepit*).

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1952, ff. 24v-25r.

Petente

- *Fanzinus*, Bonaventura: chierico di Trento; prete; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Hauser, Carlo: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

465.

28 agosto 1528, Viterbo

Trento
Per obitum

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Sigismondo Han-Hanperg chiede la provvista della parrocchiale di S. Maria di Volano nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Donato De Fatis da Terlago.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1954, ff. 1v-2r.

Petente

- Han-Hanperg (*Hanci de Hanperakg*), Sigismondo: canonico della cattedrale di Bressanone.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Volano (Trento): parrocchiale di S. Maria, 6 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- De Fatis, Donato: originario di Terlago (Trento); ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Volano.

466.

28 agosto 1528, Viterbo

Trento
Per obitum

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Gregorio Angerer chiede la provvista del canonicato con prebenda della cattedrale di Trento e delle parrocchiali di S. Andrea di Terlago e S. Stefano di Cloz, nella diocesi di Trento, vacanti per la morte *extra curiam* di Donato De Fatis da Terlago, con dispensa per detenere contemporaneamente le parrocchiali a vita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1954, f. 2v.

Petente

- Angerer, Gregorio: chierico di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Cloz (Trento): parrocchiale di S. Stefano.
- Terlago (Trento): parrocchiale di S. Andrea.
- Trento: canonicato della cattedrale, 12 marche d'argento puro n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- De Fatis, Donato: originario di Terlago (Trento); ex detentore della parrocchiale di S. Stefano di Cloz; ex detentore della parrocchiale di S. Andrea di Terlago; ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

467.

15 ottobre 1528, Roma

Trento
Resignatio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Dato che Sigismondo Han-Hanperg intende rinunciare a un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, Gregorio Angerer chiede l'ammissione della rinuncia e la provvista del beneficio.
Nelle clausole si concede ad Angerer la dispensa per poter detenere due canonicati contemporaneamente nella stessa chiesa, riscuotendone la rendita, per sei mesi.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1953, f. 281r-v.

Petente

- Angerer, Gregorio: canonico della cattedrale di Bressanone; canonico della cattedrale di Vienna; chierico (Vienna); *decretorum doctor*.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Han-Hanperg (*Han de Hanberg*), Sigismondo: chierico (Trento o altra diocesi); detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

468.

30 ottobre 1528, Roma

Trento[1]
Resignatio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Dato che Giovanni Rieper, decano e canonico della cattedrale di Bressanonee rettore della chiesa parrocchiale di S. Maria di Cavalese, in val di Fiemme, nella diocesi di Trento, intende resignare i propri benefici affinché siano provvisti a Gregorio Angerer e non altrimenti, i predetti chiedono al papa di ammettere la rinuncia ai benefici e di concederne la collazione ad Angerer.

Nelle clausole si concede ad Angerer anche la dispensa per poter detenere i benefici insieme a vita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1953, f. 264v.

Petenti

- Angerer, Gregorio: canonico della cattedrale di Bressanone; *decretorum doctor*.
- Rieper (*Resper*), Giovanni: canonico della cattedrale di Bressanone; decano della cattedrale di Bressanone; *iuris utriusque doctor*; rettore della parrocchiale di S. Maria di Cavalese in val di Fiemme (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Bressanone: canonicato della cattedrale.
- Bressanone: decanato della cattedrale.
- Cavalese in val di Fiemme: parrocchiale di S. Maria, 8 marche d'argento puro n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).

[1] Per quanto i benefici oggetto della supplica si trovino in diocesi di Trento e di Bressanone, in margine compare solo la lettera iniziale *T*.

469.

7 dicembre 1528, Roma

Trento
Commissio per breve

Cristoforo Iacovacci (*C. Cassanensis*)

Nicolò *Frosius*, rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono, dichiara che, contrariamente a quanto sostenuto da Marco Antonio Gentilini[1], né egli, né

alcuno dei suoi predecessori ha mai consentito al pagamento di una pensione di 50 o di 20 ducati sulla rendita della chiesa a favore di Gentilini, contro il quale egli intende dunque muovere causa per le indebite molestie recategli e per ottenere che si dichiari la nullità e l'invalidità di eventuali lettere di assegnazione della pensione che dovessero essere esibite. Pertanto chiede al papa di commettere la causa che intende muovere contro Gentilini e tutti i cointeressati, che saranno indicati nel decreto esecutorio o di citazione, a uno o più probi viri residenti *in partibus*, con la clausola *vel duo aut unum vestrum*, con facoltà di procedere *simpliciter et de plano et prout in beneficialibus* e di compiere tutti gli atti necessari all'esame della lite ed a dirimere la stessa, con potestà di citare Gentilini e i cointeressati anche per pubblico editto, di inibire qualsiasi giudice, esecutore o subesecutore delle lettere o qualsiasi altro giudice o persona provvista di qualsivoglia autorità, anche se rivestita di dignità vescovile o arcivescovile, sotto pena di scomunica maggiore, sospensione, interdetto in caso di mancata comparizione; con la possibilità, in tal caso, di dichiarare i contumaci incorsi nelle pene predette, aggravare e riaggravare, lanciare l'interdetto ecclesiastico e ricorrere se necessario anche all'ausilio del braccio secolare; con potestà inoltre di assolvere il petente *simpliciter* o *ad cautelam* da eventuali censure che siano state o che saranno erogate contro di lui da altri giudici o esecutori menzionati nelle presunte lettere relative all'assegnazione della pensione e di dare esecuzione alla propria sentenza nel caso in cui non venga inoltrato appello legittimo contro di essa.

Nelle clausole si precisa che il tutto debba avvenire senza che venga perciò ritardato il pagamento della pensione. La grazia viene spedita per breve in considerazione della materia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1961, ff. 146v-147r.

Petente

- *Frosius*, Nicolò: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono (*rector parochialis ecclesie Sancte Iustine plebis de Bono nuncupate*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Pieve di] Bono, parrocchiale detta pieve di S. Giustina: pensione di 50 o 20 ducati.

Persona e/o ente coinvolti

- Gentilini (*de Gentilinis*), Marco [ma Giacomo] Antonio: chierico (Brescia).

[1] Nelle altre suppliche relative alla vertenza si menziona non Marco Antonio, ma Giacomo Antonio Gentilini.

470.

29 dicembre 1528, Roma

Trento
Resignatio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Dato che Girolamo Arrivabeni intende consentire alla dissoluzione dell'unione esistente tra le chiese parrocchiali forse dette pievi di S. Floriano di Lizzana, S. Maria di Cavedine e S. Maria di Calavino, nella diocesi di Trento, e resignare le stesse a favore del nipote Troiano Arrivabeni, figlio sedicenne di un suo fratello, entrambi chiedono al papa di ammettere la resignazione dei benefici effettuata da Girolamo e dissolvere l'unione, concedendone la provvista a Troiano, con una nuova unione o annessione fra le chiese a vita del nuovo beneficiario e concedere a Troiano la dispensa *ex defectu aetatis*, riservando a Girolamo l'intera rendita delle chiese di Lizzana e di Cavedine e il diritto di regresso alle stesse in caso di cessione da parte di Troiano.

Nelle clausole si decreta che i benefici vengano concessi in commenda fino al compimento dei diciott'anni da parte di Troiano, quindi in titolo, con dispensa per tenere insieme a vita due delle chiese e unione di una di esse alla terza.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1962, ff. 103v-104r.

Petenti

- Arrivabeni (*de Arivabenis*), Girolamo [*senior*]: chierico di Brescia; detentore della parrocchiale forse detta pieve di S. Maria di Calavino (Trento); detentore della parrocchiale forse detta pieve di S. Maria di Cavedine (Trento); detentore della parrocchiale forse detta pieve di S. Floriano di Lizzana (Trento).
- Arrivabeni (*de Arivabenis*), Troiano: chierico di Brescia.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Calavino: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 90 ducati d'oro di camera n.e.
- Cavedine: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 60 ducati d'oro di camera n.e.
- Lizzana: parrocchiale detta pieve di S. Floriano, 110 ducati d'oro di camera n.e.
- Cavedine, parrocchiale detta pieve di S. Maria: pensione pari all'intera rendita del beneficio.
- Lizzana, parrocchiale detta pieve di S. Floriano: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

471.

5 febbraio 1529, Roma

Trento

Commissio per breve

Bartolomeo a Sonica (*B. Iustinopolitanus*)

Nicolò *Frosius*, rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono, dichiara che, contrariamente a quanto sostenuto da Marco Antonio Gentilini[1], né egli, né alcuno dei suoi predecessori ha mai consentito al pagamento di una pensione di 50 o di 20 ducati sulla rendita della chiesa a favore di Gentilini, contro il quale egli intende dunque muovere causa per le indebite molestie recategli e per ottenere che si dichiari la nullità e l'invalidità di eventuali lettere di assegnazione della pensione che dovessero essere esibite. Pertanto chiede al papa di commettere la causa che intende muovere contro Gentilini e tutti i cointeressati, che saranno indicati nel decreto esecutorio o di citazione, ad uno o più probi viri residenti *in partibus*, con la clausola *vel duo aut unum vestrum*, con facoltà di procedere *simpliciter et de plano et prout in beneficialibus* e di compiere tutti gli atti necessari all'esame della lite e a dirimere la stessa, con potestà di citare Gentilini e i cointeressati anche per pubblico editto, di inibire qualsiasi giudice, esecutore o subesecutore delle lettere o qualsiasi altro giudice o persona provvista di qualsivoglia autorità, anche se rivestita di dignità vescovile o arcivescovile, sotto pena di scomunica maggiore, sospensione, interdetto e di un'ammenda di 500 ducati in caso di mancata comparizione; con la possibilità, in tal caso, di dichiarare i contumaci incorsi nelle pene predette, aggravare e riaggravare, lanciare l'interdetto ecclesiastico e ricorrere se necessario anche all'ausilio del braccio secolare; con potestà inoltre, nel caso tra i citati ci siano dei minori e questi non compaiano, di nominare dei *curatores ad lites* anche in assenza e senza loro richiesta, e di assolvere il petente *simpliciter* o *ad cautelam* da eventuali censure che siano state o che saranno erogate contro di lui da altri giudici o esecutori menzionati nelle presunte lettere relative all'assegnazione della pensione e di dare esecuzione alla propria sentenza nel caso in cui non venga inoltrato appello legittimo contro di essa.

Nelle clausole si precisa che, nel caso in cui si accertasse che il petente o qualche suo predecessore avesse consentito alla riserva di una pensione a favore di persona diversa da Gentilini, con facoltà di trasferire tale pensione, e Gentilini avesse quindi beneficiato di tale trasferimento, non si debba ritardare in alcun modo il pagamento della pensione stessa a suo favore. La grazia viene spedita per breve in considerazione della materia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1959, f. 79r-v.

Petente

- *Frosius*, Nicolò: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono (*rector parochialis ecclesie Sancte Iustine plebis de Bono nuncupate*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Pieve di] Bono, parrocchiale detta pieve di S. Giustina: pensione di 50 o 20 ducati.

Persona e/o ente coinvolti

- Gentilini (*de Gentilinis*), Marco [ma Giacomo] Antonio: chierico di Brescia, o altra città o diocesi.

[1] Nelle altre suppliche relative alla vertenza si menziona non Marco Antonio, ma Giacomo Antonio Gentilini.

472.

20 febbraio 1529, Roma

[Trento] R
Reformatio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Reformatio della supplica presentata da Donato De Fatis e approvata a Viterbo il 13 agosto 1528[1].

Si chiede che il papa, nella redazione delle lettere relative alla richiesta precedente e alla presente *reformatio*, ordini che contestualmente o separatamente venga concessa al tredicenne Antonio De Fatis la dispensa opportuna affinché fin da ora e per tutta la vita possa tenere in titolo il priorato oggetto della supplica o senza di esso qualsiasi altro beneficio non curato che gli venisse legittimamente conferito, o canonicato o cappella o cappellania perpetua in chiese cattedrali, con dispensa *ex defectu aetatis*. Si precisa che De Fatis è di nascita nobile.

Concessum.

Giovanni Battista Bonciani (*B. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1968, f. 121r.

Petente

- De Fatis, Antonio [*iunior*].

Persona e/o ente coinvolti

- De Fatis, Donato.

[1] In realtà, si tratta probabilmente della *reformatio* della supplica presentata da Antonio De Fatis e approvata il 12 agosto 1528 (scheda 463).

473.

20 febbraio 1529, Roma

Trento
Resignatio in favorem

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Dato che Donato De Fatis da Terlago intende resignare la parrocchiale di S. Stefano di Cloz, in val di Non, nella diocesi di Trento, in favore di Francesco Giacomelli da Vigolo Vattaro, con riserva di una pensione a favore di Vittore De Fatis, suo nipote, Francesco Giacomelli e Vittore De Fatis supplicano il papa di ammettere la resignazione da parte di Donato e provvedere la parrocchiale a Giacomelli con riserva a favore di Vittore di una pensione annua di 10 ducati larghi da pagarsi a Trento a san Martino o entro l'ottava.

Nelle clausole si precisa che la provvista a favore di Giacomelli potrà avvenire dopo l'acquisizione da parte sua del carattere clericale, nel caso in cui ne sia privo. Si concede inoltre a Vittore, che ha 9 anni, la dispensa *ex defectu aetatis* per poter godere da subito e a vita della pensione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1968, ff. 127v-128r.

Petenti

- De Fatis (*Tabarelli de Fattis*), Vittore: chierico o *scolaris* della città o diocesi di Trento.
- Giacomelli (*de Jovis sive de Jacovellis*), Francesco: originario di Vigolo Vattaro; chierico (Feltre).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Cloz in val di Non (Trento): parrocchiale di S. Stefano, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Cloz in val di Non, parrocchiale di S. Stefano: pensione di 10 ducati larghi.

Persona e/o ente coinvolti

- De Fatis (*Tabarellus de Fattis*), Donato: originario di Terlago (Trento); canonico della cattedrale di Trento; rettore della parrocchiale di S. Stefano di Cloz in val di Non.

474.

1 marzo 1529, Roma

Trento
Cessio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Dato che Quirino Galler, che ha ricevuto la provvista apostolica di un canonicato

con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Carlo Hauser, intende cedere i propri diritti sul beneficio prima della redazione delle lettere di provvista, Bonaventura *Fanzinus* chiede l'ammissione di tale cessione e la collazione del beneficio a proprio favore anche se esso risultasse vacante per la morte di Carlo Hauser.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1968, f. 152r.

Petente

- *Fanzinus*, Bonaventura: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Galler, Quirino: chierico (Passavia).
- Hauser, Carlo: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

475.

1 aprile 1529, Roma

Trento
Expectativa

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Su nomina di Ottaviano Della Valle, scrittore delle lettere apostoliche, e in virtù di lettere concesse al collegio degli scrittori delle lettere apostoliche, il papa concede *motu proprio, etiam ratione dignitatis* a Giovanni Tisi una grazia aspettativa su uno, due o tre benefici curati e non curati, anche se si trattasse di decanati o arcipresbiterati rurali o di vicarìe o cappellanie perpetue anche rivestite di dignità e curate e site nelle chiese cattedrali, o di canonicati, dignità o personati o amministrazioni o uffici, anche curati o elettivi, nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, vacanti o che vacheranno in futuro e la cui provvista spetti anche a tre diversi collatori, anche secolari o regolari.

Nelle clausole si decreta che la grazia, concessa in data corrente, debba avere valore come se fosse stata concessa il I maggio 1525 e il relativo processo fosse stato tenuto il 21 agosto dello stesso anno, dato che il petente non ha ricevuto altre aspettative dal pontefice. Gli si concede, inoltre, di godere dei privilegi competenti ai *familiares descripti*, ma senza pregiudizio di questi ultimi e, se necessario, si provvede alla sua creazione a canonico di una, due o tre chiese cattedrali, metropolitane o collegiate e alla riserva delle intere prebende, nonché delle dignità, personati, amministrazioni o uffici anche curati ed elettivi delle chiese predette.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1972, f. 241r-v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Uno, due o tre benefici non precisati.

Persone e/o enti coinvolti

- Della Valle (*de Valle*), Andrea: cardinale prete di S. Prisca.
- Della Valle (*de Valle*), Ottaviano: familiare pontificio; scrittore delle lettere apostoliche.
- Tisi (*de Tisiis*), Giovanni [*iunior*]: chierico di Trento; familiare di Ottaviano Della Valle; familiare cardinalizio di Andrea Della Valle; familiare pontificio.

476.

15 aprile 1529, Roma

Trento
In evidentem

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Antonio Quetta possiede un giardino nella città di Trento su cui paga un censo di un fiorino renano d'oro in oro alla massa degli anniversari della cattedrale di Trento, una casa e altri beni siti a Villazzano su cui paga un censo di un fiorino renano d'oro in oro e inoltre sei quarte di frumento, altrettante di siligine, altrettante di miglio e altrettante di panico e un sestario di noci a un certo altarista o altare della stessa cattedrale, un campo sito *in Aman* sul quale versa cinque staia di vino all'altare di S. Biagio ancora nella cattedrale o alla prebenda episcopale e inoltre un prato a Villazzano su cui versa due lire di denari al monastero di S. Marco. Desiderando liberare tali beni dai censi, dietro sostituzione di tali oneri con idonea compensazione, sia Quetta, sia il pievano della chiesa trentina, sia altri supplicano il papa di incaricare alcuni probi viri residenti *in partibus* di verificare se la compensazione proposta in sostituzione dei censi e oneri perpetui torni in evidente vantaggio degli anniversari, altari e monastero e in tal caso di effettuare la permuta tra tali censi e i beni proposti in loro compensazione e applicare tali beni agli anniversari, altari e monastero in perpetuo, liberando Quetta e i suoi eredi e successori da qualsiasi obbligo riguardo all'ulteriore corresponsione di tali somme e quantità di vino, biade e così via.

La supplica viene spedita per breve dato che la somma non supera i 15 ducati d'oro di camera.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1972, f. 289r-v.

Petenti

- Quetta, Antonio: cancelliere di Trento.
- Trento: pievano della chiesa.

Enti destinatari delle grazie:

- Trento: monastero di S. Marco appartenente all’ordine di sant’Agostino.
- Trento: altare di S. Biagio nella cattedrale.
- Trento: altare della cattedrale.

477.

21 aprile 1529, Roma

Trento
Nova provisio

Cesare Trivulzio (*C. Comensis*)

Giovanni Gerardi da Cimego ha ricevuto la provvista della cappellania all’altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale di S. Eleuterio del Bleggio, in diocesi di Trento, cappellania che si dice sia di giuspatronato laico e riservata ai sacerdoti, vacante forse in seguito alla resignazione di Filippo Arrivabeni, che l’aveva ricevuta all’atto dell’erezione, nelle mani del papa, ed è stato presentato dai patroni e istituito dall’ordinario come detentore del beneficio, prendendone forse anche possesso. Ora egli chiede la nuova collazione della cappellania, nel timore che la prima non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1974, f. 131v.

Petente

- Gerardi (*de Gherardis*), Giovanni: originario di Cimego (Trento); chierico (Trento); titolare della provvista cappellania perpetua all’altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio: cappellania all’altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale di S. Eleuterio, 40 ducati d’oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arrivabeni (*de Arrivabonis*), Filippo: arcivescovo di Monembasia; ex detentore della cappellania all’altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio.

478.

4 maggio 1529, Roma

Trento
Confirmatio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Bernardino Thun e Giovanni Rieper chiedono al papa di approvare e confermare l'accordo o composizione amichevole che hanno raggiunto grazie al vescovo di Trento riguardo a una pensione sulla rendita della chiesa detta romitorio di S. Romedio, nel distretto o nel territorio di Castelfondo, in val di Non, nella diocesi di Trento, e di supplire a eventuali difetti insiti nell'accordo, di imporne la perpetua osservanza e di nominare degli esecutori che garantiscano l'esecuzione di quanto stabilito nell'accordo con facoltà di erogare censure ecclesiastiche e di ricorrere, se necessario, all'ausilio del braccio secolare.

Nelle clausole di precisa che si tratta di un accordo tra due sacerdoti e che il tutto avviene dietro supplica di entrambe le parti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1975, f. 82r-v.

Petenti

- Rieper (*Reper*), Giovanni: prete.
- Thun (*de Tono*), Bernardino: prete.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [San Romedio] nel territorio o distretto di Castelfondo in val di Non (Trento), chiesa detta romitorio di S. Romedio: pensione di ammontare imprecisato.

Persona e/o ente coinvolti

- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.

479.

27 maggio 1529, Roma

[Trento] R
Reformatio

Cesare Trivulzio (*C. Comensis*)

Reformatio della supplica presentata da Giovanni Gerardi e approvata a Roma il 13 marzo 1523.

Nella supplica non è stata menzionata la cappella o chiesa non curata di S. Maria Maddalena di Mondrone, nel comune di Preore e nella diocesi di Trento, che secondo

alcuni è di giuspatronato della comunità e degli uomini di Mondrone ed esiste per privilegio apostolico e nella quale la comunità di Mondrone ha facoltà di nominare un sacerdote idoneo amovibile a sua discrezione perché vi celebri le messe secondo la volontà della comunità o del defunto testatore di Mondrone che aveva dotato la chiesa o cappella con i propri beni. Dato che tale università ha derogato a quanto stabilito nel privilegio in quanto era tenuta ad aumentare la dotazione della cappella in modo da potervi mantenere un sacerdote che celebrasse, mentre ha alternativamente provveduto talvolta alla nomina del cappellano amovibile, in altre occasioni alla presentazione di un cappellano all'ordinario affinché lo istituisse, Giovanni Gerardi supplica il papa che nel redigere le lettere relative alla prima supplica si includa anche la provvista della predetta cappella a suo favore, *cum omnibus modis vacationis predictis* e per via di nuova provvista, surroga e in deroga al giuspatronato dato che la comunità non ha adempiuto a quanto previsto nel privilegio apostolico concessogli, il tutto non ostanti i sinodi della chiesa trentina.

Concessum.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1978, f. 233r.

Si tratta della *reformatio* della supplica approvata il 13 marzo 1523 (scheda 349).

Petente

- Gerardi (*de Girardis*), Giovanni.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mondrone (Trento): chiesa o cappella di S. Maria Maddalena.

Persona e/o ente coinvolti

- Mondrone, comunità e uomini: titolari del giuspatronato della chiesa o cappella di S. Maria Maddalena di Mondrone.

480.

30 maggio 1529, Roma

Trento

Erectio capellanie

Cesare Trivulzio (*C. Comensis*)

Il defunto Giacomo Brochetti da Cavrasto, nella diocesi di Trento, aveva stabilito tra l'altro nel proprio ultimo testamento di destinare la terza parte dei propri beni immobili alla fabbrica della parrocchiale della pieve di S. Eleuterio del Bleggio, nella diocesi di Trento, affinché li utilizzasse per erigere un altare dedicato ai Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne, al quale alcuni commissari indicati dal testatore e, dopo la morte di questi ultimi, i sindaci della pieve sarebbero stati

tenuti a fare celebrare per un certo tempo. In seguito un certo Eleuterio Brochetti, nipote del testatore, dichiarato erede degli altri beni, e suo figlio hanno ottenuto dalla Santa Sede la commutazione della volontà del defunto e che l'altare venisse trasformato in una cappellania perpetua, con applicazione alla stessa della predetta terza parte dei beni come dote e riserva del giuspatronato e del diritto di presentazione del cappellano a favore di Eleuterio, del figlio e dei loro successori. Quindi la cappellania, vacante per resignazione di Filippo Arrivabeni, è stata provvista d'autorità apostolica a Giovanni Gerardi ed egli, ignorando quali e quanti siano i beni spettanti alla cappellania stessa e in considerazione del fatto che non è ancora stata completata la divisione dei beni del testatore e l'assegnazione della terza parte di essi alla cappellania, convinto da un certo Antonio, figlio di Eleuterio, gli ha concesso in locazione la metà della rendita della cappellania in cambio di una certa minima mercede o affitto per un triennio, con la promessa di rinnovare la locazione di triennio in triennio fino alla completa restituzione ad Antonio di una certa somma di denaro di cui Antonio sostiene di essere creditore per un mutuo, periodo che supera complessivamente i dieci anni.

Dato che Gerardi subisce un danno enorme per questa locazione e non intende rinnovarla e dato che non si possono obbligare i beni ecclesiastici per più di un triennio, egli supplica il papa di commettere la causa e le cause che intende muovere contro Eleuterio e Antonio per l'annullamento della locazione e la consegna della terza parte dei beni alla cappellania ad alcuni probi viri abitanti *in partibus* affinché la esaminino e la conducano a termine procedendo per via sommaria, con potestà di citare chiunque sia necessario sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, inibire, imporre ai Brochetti di consegnare la terza parte dei beni legati e applicati come dote alla cappellania sotto minaccia delle predette pene e censure e della privazione dei diritti di giuspatronato e dell'eredità in quanto inadempienti della volontà del testatore, dichiarare le pene e censure predette contro i contumaci e ribelli, aggravare, liberare il petente dal vincolo del giuramento se ne fosse individuato uno nel predetto istrumento in quanto *vinculo iniquitatis* e fare quant'altro necessario.

La supplica viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum prout de iure in presentia domini nostri pape.

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1976, f. 286r-v.

Petente

- Gerardi (*de Gerardis*), Giovanni: chierico (Trento); detentore della cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio: altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.

- [Santa Croce del] Bleggio: cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.

Persone e/o enti coinvolti

- Arrivabeni (*de Arribenis*), Filippo: arcivescovo di Monembasia; ex rettore della cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio.
- [Santa Croce del] Bleggio: fabbrica della parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.
- [Santa Croce del] Bleggio: sindaci della parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.
- Brochetti (*de Brochetis*), Antonio: titolare del giuspatronato della cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio.
- Brochetti, Eleuterio: titolare del giuspatronato della cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio.
- Brochetti, Giacomo [*senior*]: originario di Cavrasto (Trento).

481.

9 giugno 1529, Roma

Trento

Commissio per breve

Cesare Trivulzio (*C. Comensis*)

Il defunto Giacomo Brochetti da Cavrasto, nella diocesi di Trento, aveva stabilito tra l'altro nel proprio ultimo testamento di destinare la terza parte dei propri beni immobili alla fabbrica della parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio del Bleggio, nella diocesi di Trento, affinché li utilizzasse per erigere un altare dedicato ai Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne presso il quale un sacerdote idoneo, scelto da alcuni commissari indicati dal testatore e, dopo la morte di questi ultimi, dai sindaci della pieve, avrebbe dovuto celebrare per tre mesi ogni anno in perpetuo. In seguito EleuterioBrochetti, nipote del testatore, e suo figlio hanno ottenuto dalla Santa Sede la commutazione della volontà del defunto e che l'altare venisse trasformato in una cappellania perpetua, con applicazione alla stessa della predetta terza parte dei beni come dote e riserva del giuspatronato e del diritto di presentazione del cappellano a favore di Eleuterio, del figlio e dei loro successori. Dato che il petente, Giovanni Gerardi da Cimego, si è adoperato personalmente per sollecitare la commutazione predetta, l'assegnazione dei beni e la riserva del giuspatronato, provvedendo personalmente alle spese per la spedizione delle lettere apostoliche, ed Eleuterio e il figlio non hanno ancora provveduto a rimborsarlo delle spese sostenute, Gerardi supplica il papa di incaricare il vicario generale *in spiritualibus* di Trento di procedere alla verifica delle spese sostenute per ottenere la spedizione delle lettere che incaricavano dell'esecuzione *in partibus* l'ordinario di Trento, assegni un termine a Eleuterio e al figlio per provvedere, trascorso il quale, se essi non avranno soddisfatto il petente, siano dichiarati indegni del giuspatronato, con potestà di citare chiunque sia ne-

cessario sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, inibire, dichiarare le pene e censure predette contro i contumaci, aggravare e riaggravare e invocare l'ausilio del braccio secolare.

Nelle clausole si precisa che la supplica viene approvata limitatamente alla commissione della causa e che deve essere spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum de commissione cause in presentia domini nostri pape.
Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1976, ff. 291v-292r.

Petente

- Gerardi (*de Girardis*), Giovanni: originario di Cimego; chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio: altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.
- [Santa Croce del] Bleggio: cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.

Persone e/o enti coinvolti

- [Santa Croce del] Bleggio: fabbrica della parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.
- [Santa Croce del] Bleggio: sindaci della parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.
- Brochetti (*de Brochetis*), [Antonio]: figlio di Eleuterio; titolare del giuspatronato della cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio.
- Brochetti, Eleuterio: titolare del giuspatronato della cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio.
- Brochetti, Giacomo [*senior*]: originario di Cavrasto (Trento).
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.

482.

2 ottobre 1529, Roma

Trento
Commissio per breve

Giacomo Simonetta (*Ia. Pisauriensis*)

Nicolò *Frosius*, rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono, dichiara che, contrariamente a quanto sostenuto da Marco Antonio Gentilini[1], né egli, né alcuno dei suoi predecessori ha mai consentito al pagamento di una pensione di 50 o di 20 ducati sulla rendita della chiesa a favore di Gentilini e che pertanto egli non è tenuto ad effettuare tale pagamento. Pertanto intende muovere causa contro

Gentilini per le indebite molestie recategli e per ottenere che si dichiari la nullità e l'invalidità di eventuali lettere di assegnazione della pensione che dovessero essere esibite. Chiede, quindi, al papa di commettere la causa che intende muovere ad uno o più probi viri residenti *in partibus*, con la clausola *vel duo aut unum vestrum*, con facoltà di procedere *simpliciter et de plano et prout in beneficialibus*, con facoltà di citare Gentilini e chiunque altro sia coinvolto anche per via sommaria, inibendo l'intervento di qualsiasi altro giudice, esecutore, subesecutore e persona ecclesiastica, se rivestita di dignità vescovile o arcivescovile sotto pena di sospensione, negli altri casi sotto pena di maggiore scomunica, sospensione e interdetto e di un'ammenda di 500 ducati, di dichiarare i contumaci incorsi in tali pene, di aggravarle e riaggravarle, di lanciare l'interdetto ecclesiastico, di ricorrere se necessario anche all'ausilio del braccio secolare, con facoltà di assolvere il petente *simpliciter* o *ad cautelam* da eventuali censure erogate contro di lui da altri giudici o esecutori menzionati nelle presunte lettere relative all'assegnazione della pensione, e di compiere tutti gli atti necessari all'esame della lite e a dirimere la stessa e di mandare ad esecuzione la sentenza se contro di essa non sarà inoltrato appello e nominare un curatore per l'avversario se questi risultasse minorenne.

La grazia viene spedita per breve in considerazione della materia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1989, f. 148v.

Petente

- *Frosius*, Nicolò: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono (*rector parochialis ecclesie Sancte Marie Iustine plebis de Bono nuncupate*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Pieve di] Bono, parrocchiale detta pieve di S. Giustina: pensione di 50 o 20 ducati.

Persona e/o ente coinvolti

- Gentilini (*de Gentilinis*), Marco [ma Giacomo] Antonio: chierico (Brescia).

[1] Nelle altre suppliche relative alla vertenza si menziona non Marco Antonio, ma Giacomo Antonio Gentilini.

483.

19 dicembre 1529, Bologna

Trento[1]

Cessio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Dato che Giovanni Rieper intende cedere il decanato, che è una dignità curata ed

elettiva, e un canonicato con prebenda della cattedrale di Bressanone e la chiesa parrocchiale di Fiemme nella diocesi di Trento, Gregorio Angerer chiede al papa di ammettere tale cessione e provvedere i benefici a proprio favore.

Nelle clausole si concede al petente la dispensa per poter detenere il canonicato che acquisisce insieme a un altro canonicato che già possiede nella chiesa di Bressanone a vita e per poter tenere ugualmente a vita anche il decanato, oltre ai canonicati predetti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1996, f. 140v.

Petente

- Angerer, Gregorio: canonico della cattedrale di Bressanone; consigliere di Ferdinando d'Asburgo; notaio pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Bressanone: decanato della cattedrale.
- Bressanone: canonicato della cattedrale.
- [Cavalese in val di] Fiemme (Trento): parrocchiale, 24 marche d'argento puro n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- Ferdinando [I d'Asburgo]: re di Boemia; re d'Ungheria.
- Rieper, Giovanni: canonico della cattedrale di Bressanone; decano della cattedrale di Bressanone; rettore della parrocchiale di [Cavalese in val di] Fiemme.

[1] Per quanto i benefici oggetto della supplica si trovino in diocesi di Trento e di Bressanone, in margine compare solo la lettera iniziale *T*.

484.

19 dicembre 1529, Bologna

Trento[1]

Unio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Cristoforo Angerer chiede che le parrocchiali di Villandro, in diocesi di Trento, e Albes, in diocesi di Bressanone, che egli detiene, siano unite, annesse e incorporate per tutto il tempo in cui egli le terrà, al proprio canonicato con prebenda della cattedrale di Bressanone.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1996, f. 140v.

Petente

- Angerer, Cristoforo: canonico della cattedrale di Bressanone; *decretorum doctor*; detentore della parrocchiale di Albes (Bressanone); detentore della parrocchiale di Villandro (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Albes: parrocchiale.
- Villandro: parrocchiale, 20 marche d'argento n.e. (rendita complessiva dei due benefici).
- Bressanone: canonicato della cattedrale.

[1] Per quanto i benefici oggetto della supplica si trovino in diocesi di Trento e di Bressanone, in margine compare solo la lettera iniziale *T*.

485.

19 dicembre 1529, Bologna

Trento

Dispensatio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Giovanni Giacomo Khuen Belasi, decenne, chiede che gli sia consentito fin d'ora, nel caso in cui gli vengano legittimamente conferiti, di detenere un beneficio ecclesiastico, curato o non curato, nonché canonicati e prebende in qualsiasi chiesa cattedrale, metropolitana o collegiata, anche se si trattasse di benefici curati, o chiese parrocchiali o vicarìe perpetue, o dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni, uffici curati o elettivi nelle predette chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, o una cappella o cappellania perpetua. Nel caso si tratti di un beneficio curato o altrimenti incompatibile chiede di poterlo tenere in commenda, reggerlo, governarlo e goderne la rendita fino al compimento del diciottesimo anno d'età e quindi di poterlo conservare liberamente finché vivrà nonostante il difetto d'età e la disposizione di Clemente VII che vieta di ricevere canonicati e prebende nelle cattedrali e metropolitane prima di aver compiuto i 14 anni e nelle collegiate prima dei 10.

Nelle clausole si precisa che potrà conseguire un beneficio ecclesiastico curato o non curato *ut supra qualificatum* a diciott'anni e il secondo a 20 e potrà conseguire i canonicati e le prebende nelle collegiate, cattedrali o metropolitane a 12 anni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1996, f. 151r-v.

Petente

- Khuen Belasi (*Cham*), Giovanni Giacomo: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Diversi benefici non precisati.

Persona e/o ente coinvolti

- Clemente VII.

486.

29 dicembre 1529, Bologna

Trento

Nova provisio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Cristoforo Angerer, che ha già ricevuto la provvista apostolica di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la resignazione effettuata da Sigismondo Han-Hanperg nelle mani del papa, senza prenderne possesso, chiede la nuova provvista del beneficio nel timore che la prima non sia valida, anche nel caso in cui egli non avesse ottemperato alle disposizioni previste dalla costituzione papale *de publicando resignationes infra sex menses*, alla quale si chiede di derogare, così che il petente possa prendere possesso del beneficio in virtù delle lettere che verranno redatte in base alla supplica presente, come se la pubblicazione fosse stata fatta nei termini previsti.

Nelle clausole si precisa che la deroga a tale clausola viene concessa per quattro mesi da computare a partire dalla scadenza del termine, dato che il resignante è ancora in vita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1996, f. 145r.

Petente

- Angerer, Cristoforo: chierico di Vienna; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Han-Hanperg (*Hancus de Hamperg*), Sigismondo: chierico (Trento o altra diocesi); ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

487.

3 febbraio 1530, Bologna

Trento
Commissio per breve

Nicolò Aragonia (*N. Aragona*)

Sebbene il petente, Girolamo *Ferarius*, abbia posseduto per circa nove anni legittimamente e pacificamente la chiesa di S. Stefano di Roncone, nella diocesi di Trento, alcuni lo hanno citato in giudizio di fronte al vicario generale *in spiritualibus* del vescovo di Trento riguardo al pagamento di 22 lire di moneta trentina e, non sperando di ottenere successo nella causa, hanno avanzato contro di lui querele inique e ingiuste e lo hanno accusato di falsi crimini e deficienze, mentre il vicario, senza citare il petente e senza rispettare la *forma iuris* ha emanato una sentenza definitiva con la quale lo ha privato del beneficio e lo ha esiliato per tre anni. Contro tale sentenza il petente si è appellato al papa e alla Sede Apostolica chiedendone l’annullamento. Pertanto supplica ora il papa di commettere la causa di appello e annullamento e tutto il negozio principale ad alcuni probi viri abitanti *in partibus* con la clausola *vel eorum alteri*, affinché la esaminino e la conducano a termine procedendo per via sommaria, con potestà di citare gli avversari e chiunque altro anche per pubblico editto, di inibire i predetti e il vicario e chiunque altro sia opportuno sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare gli inobbedienti, i ribelli e i contumaci incorsi in tali pene e censure, di aggravare e riaggravare, porre l’interdetto e invocare l’ausilio del braccio secolare e di fare quant’altro necessario.

Nelle clausole si ordina di commetere la vertenza a un ordinario tra i più vicini. La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa* o esteso, come sarà più utile.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1999, f. 208r.

Petente

- *Ferarius* (*Ferraria*), Girolamo: chierico (Trento); detentore della parrocchiale di S. Stefano di Roncone (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Roncone: alcuni uomini.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

488.

4 febbraio 1530, Bologna

Trento

Nova provisio

Nicolò Aragonia (*N. Aragona*)

Essendo vacante la chiesa parrocchiale delle località di S. Stefano di Roncone e Fontanedo, oltre il passo del Durone, nella diocesi di Trento, per la morte *extra curiam* di *Armanus* Gislimberti da Terlago, le comunità e gli uomini di quei luoghi, o meglio la loro maggior parte, che esercitano per antica consuetudine il giuspatronato sulla chiesa, entro i termini previsti, hanno presentato all'ordinario per l'instituzione come nuovo rettore Girolamo *Ferarius* da Bocenago, che ha ricevuto l'istituzione e preso possesso della chiesa. Siccome *Ferarius* dubita che tale presentazione e la successiva provvista possano non essere valide e che la chiesa risulti tuttora vacante, chiede al papa di approvare e confermare la sua presentazione e la successiva istituzione come rettore della chiesa, sanando eventuali difetti delle stesse anche dovuti a incapacità o inabilità del petente e di concedergli la nuova provvista del beneficio, in deroga ai diritti di giuspatronato, attesa l'avvenuta presentazione da parte dei patroni.

Nelle clausole si precisa che si deroga al giuspatronato *pro medietate tantum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 1998, ff. 280v-281r.

Petente

- *Ferarius*, Girolamo: originario di Bocenago in val Rendena (Trento); chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Stefano di Roncone e Fontanedo oltre il passo del Durone (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Roncone e Fontanedo oltre il passo del Durone: parrocchiale di S. Stefano, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Gislimberti (*de Gislemberthis*), *Armanus*: originario di Terlago (Trento); ex rettore della parrocchiale di S. Stefano di Roncone e Fontanedo oltre il passo del Durone.
- Roncone e Fontanedo, comunità e uomini: titolari del giuspatronato della parrocchiale di S. Stefano di Roncone e Fontanedo oltre il passo del Durone.

489.

11 febbraio 1530, Bologna

Trento

Commissio per breve[1]

Bonaventura *Fanzinus* aveva ricevuto la provvista ordinaria di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, ma il capitano della città gli aveva impedito a mano armata di prenderne possesso; pertanto *Fanzinus* ha intentato causa riguardo al canonicato contro Roberto Mosham, che ha occupato il beneficio con l'appoggio del capitano, ottenendo che tale vertenza venisse commessa a un uditore del sacro palazzo e che venisse emanato un decreto di citazione che è poi stato eseguito tramite affissione alle porte della cattedrale di Trento. Tuttavia il capitano, avuta notizia di tale esecuzione, ha fatto incarcerare il fratello del petente, negando l'avvenuta esecuzione del decreto, e lo ha costretto, prima di rilasciarlo, a dichiarare per iscritto che tutti i beni suoi e del fratello, *tanquam portio ipsius oratoris ob prosecutione litis huiusmodi esset devoluta de facto*, costringendolo anche a cessare di inviare qualsiasi sussidio al petente, studente presso lo studio bolognese. *Fanzinus*, trovandosi quindi privo di benefici e impossibilitato a partecipare al godimento dei beni paterni, si è visto costretto ad accettare l'ufficio di commissario di Solarolo, in Romagna, offertogli dalla marchesa di Mantova. Dato che tale ufficio comporta l'esercizio della giurisdizione profana e criminale e il petente, rivestito di carattere clericale, dubita di non poterlo esercitare senza rendersi colpevole di irregolarità, chiede al papa di concedergli l'opportuna dispensa per poter esercitare tale ufficio o qualsiasi altro ufficio secolare e di poter giudicare cause profane e criminali senza incorrere in alcuna irregolarità, nemmeno nel caso in cui partecipando direttamente alla tortura o cattura di qualcuno o dando ordini in tal senso provochi spargimento di sangue, mutilazioni o morte e che tali azioni non si ripercuotano in alcun modo sui diritti che egli può vantare nei confronti del canonicato trentino.

Nelle clausole si decreta che, dopo il conseguimento dei predetti canonicato e prebenda o di un altro beneficio, il petente sarà tenuto ad abbandonare l'esercizio di tale ufficio. La grazia viene spedita per breve.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2002, ff. 238v-239r.

Petente

- *Fanzinus*, Bonaventura: chierico (Trento); commissario di Solarolo in Romagna; *scolaris* presso l'università di Bologna.

Persone e/o enti coinvolti

- Fratello di Bonaventura *Fanzinus*.
- Mantova: marchesa.

- Mosham (*Mosa*), Roberto: chierico.
- Trento: capitano.

[1] La rubrica non corrisponde al contenuto della supplica che riguarda, invece, la richiesta di una dispensa da irregolarità.

490.

11 febbraio 1530, Roma

Trento
Resignatio

Nicolò Aragonia (*N. Aragona*)

Dato che Giovanni Zanetti, rettore della parrochiale di S. Maria di Tione, nella diocesi di Trento, intende resignare il beneficio, egli e Saladino *de Zambelinis*, sedicenne, supplicano il papa affinché ammetta tale resignazione, provveda il beneficio a *de Zambelinis* in commenda fino al compimento del diciottesimo anno d'età, quindi in titolo e con dispensa *ex defectu aetatis*, riservando a Zanetti una pensione annua di 24 ducati d'oro di camera, libera ed esente da qualsiasi onere o sussidio, ordinario o straordinario, da pagarsi per metà a san Giovanni Battista e per metà a Natale o entro altri termini stabiliti nelle lettere. Il tutto avviene con sospensione per questa volta del diritto di regresso al beneficio goduto da Ludovico dei conti di San Bonifacio, che acconsente, diritto che verrà ripristinato in caso di morte, cessione o perdita del beneficio in qualsiasi altro modo da parte di *de Zambelinis*, e fatta salva una pensione annua di 24 ducati istituita d'autorità apostolica a favore di Marco Bagarotto.

Nelle clausole si precisa che la pensione a favore di Zanetti viene riservata in deroga alla regola che stabilisce che non si debbano spedire lettere relative alla riserva di alcuna pensione sulla rendita di qualsiasi beneficio senza il consenso di coloro che la devono corrispondere, dato che Zanetti non intende resignare altrimenti e che *de Zambelinis* è assente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2009, ff. 217v-218r.

Petenti

- *Zambelinis*, Saladino *de*: chierico (Trento).
- Zanetti (*de Zanettis*), Giovanni: rettore della parrocchiale di S. Maria di Tione (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Tione: parrocchiale di S. Maria, 48 ducati d'oro di camera n.e.
- Tione, parrocchiale di S. Maria: pensione di 24 ducati d'oro di camera.
- Tione, parrocchiale di S. Maria: pensione di 24 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Bagarotto (*de Bagaretis*), Marco: titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Maria di Tione.
- San Bonifacio, Ludovico dei conti di: originario di Padova; conte di San Bonifacio; titolare del diritto di regresso alla parrocchiale di S. Maria di Tione.

491.

20 febbraio 1530, Bologna

Trento

Nova provisio

Nicolò Aragonia (*N. Aragona*)

Essendo vacante la chiesa non curata o priorato non conventuale o beneficio perpetuo semplice di S. Ilario nel distretto di Rovereto e nella diocesi di Trento, beneficio di giuspatronato dell'arciduca d'Austria, per la morte *extra curiam* di Donato De Fatis, Antonio De Fatis, diciottenne, nipote del defunto per parte di un fratello, ne ha ricevuto la presentazione e la provvista da parte dell'arciduca d'Austria, prendendo possesso del beneficio. Ora egli chiede al papa la nuova collazione del priorato temendo che la prima non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2002, f. 92v.

Petente

- De Fatis (*de Fatis alias Tabarellis*), Antonio [*iunior*]: chierico (Trento); titolare della provvista della chiesa non curata o priorato non conventuale o beneficio perpetuo semplice di S. Ilario [a Sant'Ilario] nel distretto di Rovereto (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Sant'Ilario nel] distretto di Rovereto: chiesa non curata o priorato non conventuale o beneficio perpetuo semplice di S. Ilario, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Ferdinando I d'Asburgo:] arciduca d'Austria; titolare del giuspatronato della chiesa non curata o priorato non conventuale o beneficio perpetuo semplice di S. Ilario [a Sant'Ilario] nel distretto di Rovereto.
- De Fatis, Donato: ex detentore della chiesa non curata o priorato non conventuale o beneficio perpetuo semplice di S. Ilario [a Sant'Ilario] nel distretto di Rovereto.

492.

25 febbraio 1530, Bologna

Trento
Nova provisio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Giovanni *Maius*, al quale è stata concessa per autorità ordinaria o per altra via la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Donato De Fatis, e che ha forse anche preso possesso del beneficio, chiede la nuova collazione del canonicato nel timore che la prima non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2002, f. 13r.

Petente

- *Maius*, Giovanni: chierico (Strasburgo); titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 6 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- De Fatis, Donato: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

493.

25 febbraio 1530, Roma

Trento
Ad duo

Giovanni Giacomo Khuen Belasi, decenne, chiede che gli sia consentito fin d'ora, nel caso in cui gli vengano legittimamente conferiti due benefici ecclesiastici curati o altrimenti incompatibili, nonché due altri benefici *dissimilia vel simplicia similia* sotto lo stesso tetto di qualsiasi chiesa cattedrale, metropolitana o collegiata o altra chiesa, anche se tra loro incompatibili, secolari o regolari, e con essi due, o senza essi un beneficio anche dell'ordine agostiniano o cistercense o benedettino o di qualsiasi altro ordine, anche se, nel caso dei benefici secolari, si trattasse di chiesa parrocchiale o vicarìa perpetua, o dignità anche maggiore e principale, personato, amministrazione, ufficio curato o elettivo nelle predette chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, o nel caso dei benefici regolari, di priorato, prepositura, prepositato, dignità, personato, amministrazione o ufficio anche curato o elettivo, di

riceverli e detenerli insieme, i benefici secolari in commenda, fino al compimento del diciottesimo anno d'età e quindi in titolo, quelli regolari in commenda, nonostante il difetto d'età.

Nelle clausole si precisa che potrà ottenere i benefici curati o parrocchiali rispettivamente il primo a 16 anni, in commenda fino a 18, il secondo a 20 anni.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2003, f. 102r-v.

Petente

- Khuen Belasi (*Cham*), Giovanni Giacomo: chierico (Trento).

494.

25 febbraio 1530, Bologna

Trento

Ad duo et de non promovendo

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Gaspare Bezzi, ventunenne, chiede che gli sia consentito fin da ora, nel caso in cui ne entri in possesso nel rispetto della normativa canonica, di detenere due benefici secolari curati anche se incompatibili o con uno di essi o senza di essi un beneficio regolare di qualsiasi ordine anche curato, e ciò anche se, nel caso dei benefici secolari, si trattasse di chiese curate o vicarìe perpetue di qualsiasi valore, o di dignità anche maggiori e principali, personati, uffici anche curati ed elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate *seu talia mixtim*, o nel caso di benefici regolari, di priorato, prepositura, prepositato, dignità, personato, amministrazione o ufficio anche curato o elettivo e che gli sia consentito di tenere in titolo i benefici secolari, in commenda quello regolare, a vita. Chiede, inoltre, che se i benefici ottenuti o che potrà ottenere richiedessero il possesso degli ordini sacri, suddiaconato, diaconato e presbiterato, gli sia concessa una proroga di sette anni per conseguirli a decorrere dalla scadenza del termine giuridicamente previsto *sue etatis computandum*, durante la quale tali benefici non possano essere dichiarati vacanti per l'omessa promozione, il tutto con dispensa *ex defectu aetatis*.

Nelle clausole si precisa che i due benefici secolari incompatibili potranno essere acquisiti in titolo, il regolare in commenda a vita del petente. Si concede inoltre la dispensa per sette anni dall'obbligo di conseguire il presbiterato a condizione che entro il primo biennio il petente sia promosso suddiacono e a tale proposito si concede anche la dispensa *ex defectu aetatis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2003, f. 22r.

Petente

- Bezzi (*de Bexiis*), Gaspare: originario della val di Non (*vallis Annante*); chierico (Trento).

495.

3 marzo 1530, Bologna

Trento

Commissio per breve

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Gli uomini di Roncone, nella diocesi di Trento, hanno promosso una causa di fronte al vicario del vescovo di Trento e hanno ottenuto che Girolamo *Ferarius* fosse privato della parrocchiale di S. Stefano di Roncone, che occupa, a causa dei suoi crimini e demeriti. Tuttavia egli ha fatto ricorso in appello contro tale sentenza e ha ottenuto che il papa commettesse la causa per breve *supplicatione introclusa* al vicario del vescovo di Brescia, del quale, secondo quanto i petenti sono disposti a dichiarare sotto giuramento, è molto amico e del quale gode i favori, tanto che essi disperano di poter ottenere giustizia, come pure sono pronti a dichiarare sotto giuramento. Pertanto gli uomini di Roncone chiedono al papa di avocare a sé la causa e commetterla ad alcuni probi viri residenti *in partibus*, con la clausola *vel eorum alteri* affinché la esaminino per via sommaria e la conducano a termine, con la potestà di citare *Ferarius* ed eventuali cointeressati, inibire il vicario del vescovo di Brescia e chiunque sia necessario sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, dichiarare i contumaci e ribelli incorsi in tali pene e censure, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e richiedere eventualmente anche l'ausilio del braccio secolare e fare qualsiasi altra cosa sia necessaria per condurre a buon fine l'esame della vertenza.

La supplica viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2002, f. 141v.

Petente

- Roncone (Trento): uomini.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Roncone: parrocchiale di S. Stefano.

Persone e/o enti coinvolti

- Brescia: vicario del vescovo.
- *Ferarius* (*Ferraterus*), Girolamo: ex detentore della parrocchiale di S. Stefano di Roncone.
- Trento: vicario del vescovo.

496.

10 marzo 1530, Bologna

Trento
Resignatio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Dato che Paolo Somenzio intende resignare l'arcidiaconato della cattedrale di Trento, egli e Martino Neideck chiedono al papa di ammettere la resignazione e provvedere il beneficio a Neideck, riservando a Somenzio l'intera rendita del beneficio a titolo di pensione annua da pagarsi da parte di Neideck e dei suoi successori nel beneficio, ai quali sarà vietato molestare o perturbare in qualsiasi modo Somenzio o i suoi incaricati nella raccolta di tali somme, e del diritto di regresso all'arcidiaconato sia nel caso esso venga a vacare per cessione, resignazione, decesso di Neideck o in qualsiasi altro modo, sia in caso di omissioni o irregolarità nel pagamento della pensione.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2004, ff. 22v-23r.

Petenti

- Neideck (*Naidleckie*), Martino: chierico (Passavia).
- Somenzio (*Somentius*), Paolo: chierico di Cremona; detentore dell'arcidiaconato della cattedrale di Trento; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: arcidiaconato della cattedrale, 38 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento, arcidiaconato della cattedrale: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

497.

14 marzo 1530, Bologna

Trento
Nova provisio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Alessandro *de Malincoris*, che ha già ricevuto la provvista ordinaria della parrocchiale di S. Maria di Smarano in val di Non, vacante per la resignazione effettuata da Udalrico Desiderati nelle mani dell'ordinario, e ha forse anche preso possesso del beneficio, chiede la nuova collazione della chiesa, nel timore che la prima non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2029, f. 240v.

Petente

- *Malincoris*, Alessandro *de*: chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Smarano in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Smarano in val di Non: parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Desiderati (*de Desideratis*), Udalrico: ex rettore della parrocchiale di S. Maria di Smarano in val di Non.

498.

15 marzo 1530, Bologna

Trento
Nova provisio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Alessandro di Lodron, titolare per concessione apostolica del diritto di regresso alla cappellania forse curata dei Ss. Cristoforo e Giacomo di Pomarolo, nella diocesi di Trento, sia in caso di morte del titolare, sia di vacanza della cappellania per altre cause, come risulta dalla relativa supplica e forse anche dalle lettere apostoliche, ha esercitato tale diritto in occasione del decesso di Paride d'Arco, cappellano o rettore del beneficio, prendendone forse anche possesso. Ora egli chiede la nuova collazione del beneficio in quanto alcuni sostengono che la cappellania sia tuttora vacante.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2029, f. 240v.

Petente

- Lodron, Alessandro dei conti di: chierico (Trento); conte; titolare della provvista della cappellania dei Ss. Cristoforo e Giacomo di Pomarolo (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Pomarolo: cappellania dei Ss. Cristoforo e Giacomo, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arco, Paride di: originario di Arco; ex cappellano o rettore della cappellania dei Ss. Cristoforo e Giacomo di Pomarolo.

499.

7 luglio 1530, Roma

Trento
Nova provisio

Giacomo Simonetta (*Ia. Pisauriensis*)

Giovanni Battista Thun, che ha ottenuto per autorità ordinaria la provvista della chiesa parrocchiale di S. Andrea di Terlago, in diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Donato De Fatis, prendendone forse anche possesso, chiede la nuova collazione del beneficio temendo che la prima non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2029, f. 242r-v.

Petente

- Thun (*de Tono*), Giovanni Battista: canonico della cattedrale di Trento; titolare della provvisione della parrocchiale di S. Andrea di Terlago (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Terlago: parrocchiale di S. Andrea, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- De Fatis, Donato: ex rettore della parrocchiale di S. Andrea di Terlago.

500.

10 luglio 1530, Roma

Trento
Per devolutionem

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Dato che la chiesa non curata o beneficio perpetuo semplice di S. Antonio *de Casellis seu del Caffaro* nella diocesi di Trento è vacante per la simonia commessa da certi Giorgio *de N.* e *Gelminus de N.*, o per altro motivo che sarà indicato nelle lettere, e la vacanza si è protratta per tanto tempo che il diritto di provvista è stato devoluto alla Santa Sede, Nicolò *Frosius* ne chiede la collazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2014, f. 274r.

Petente

- *Frosius* (*Fresius*), Nicolò: chierico di Brescia.

Oggetto delle richieste e concessioni

- *de Casellis seu del Caffaro* [Ponte Caffaro (?)] (Trento): chiesa non curata o beneficio perpetuo semplice di S. Antonio, 1 ducato d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *N.*, *Gelminus de*: chierico (Brescia o Trento); ex detentore della chiesa non curata o beneficio perpetuo semplice di S. Antonio *de Casellis seu del Caffaro* [Ponte Caffaro (?)].
- *N.*, Giorgio *de*: chierico (Brescia o Trento); ex detentore della chiesa non curata o beneficio perpetuo semplice di S. Antonio *de Casellis seu del Caffaro* [Ponte Caffaro (?)].

501.

8 agosto 1530, Roma

Trento

Cassatio pensionis

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Dato che Girolamo Arrivabeni è disposto a dare il proprio consenso alla cassazione della pensione annua di 40 ducati che riscuote sulla rendita della pieve detta arcipretura di S. Stefano di Mori, nella diocesi di Trento, in cambio del pagamento di una somma *una tantum*, egli e Giovanni Francesco Della Betta chiedono al papa di ammettere il consenso alla cassazione e, una volta avvenuto il pagamento della somma concordata, procedere alla cassazione, in modo che né Della Betta, né i successori siano più tenuti a pagarla, né possano essere soggetti alle pene previste nelle lettere di istituzione della pensione contro gli inadempienti e di consentire che Della Betta proceda al pagamento e Arrivabeni riceva il denaro liberamente e senza scrupolo di coscienza.

La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2018, f. 207r.

Petenti

- Arrivabeni (*de Arivabenis*), Girolamo [*senior*]: chierico di Brescia; titolare di una pensione sulla pieve detta arcipretura di S. Stefano di Mori (Trento).
- Della Betta (*Betta*), Giovanni Francesco: arciprete della pieve detta arcipretura di S. Stefano di Mori.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mori, pieve detta arcipretura di S. Stefano: pensione di 40 ducati d'oro di camera.

502.

17 agosto 1530, Bologna

Trento

Cessio cum pensione

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Dato che Giovanni Tisi intende cedere o resignare un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, già vacante per la morte *extra curiam* di Gastelus Linck, che ha ottenuto in esecuzione di una grazia aspettativa apostolica entro i termini previsti, egli e Tommaso Marsaner supplicano il papa di ammettere la cessione e provvedere il beneficio a Marsaner con riserva a favore di Tisi di una pensione annua di 12 ducati d'oro di camera da pagarsi nei termini stabiliti tra le parti e sotto le pene e censure consuete in simili casi che saranno espresse nelle lettere apostoliche relative alla pensione dirette a Marsaner e che egli fin d'ora *pro expeditis et sibi latissime intestatis haberi voluit*, e del diritto di regresso al beneficio in caso di decesso o cessione a qualsiasi titolo o di vacanza del canonicato per qualsiasi motivo.

Nelle clausole si precisa che per nessuna ragione la pensione potrà essere ridotta o annullata neppure per causa grave, urgentissima e di necessità dato che non supera la metà della rendita.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2028, f. 276r.

Petenti

- Marsaner, Tommaso: chierico (Trento).
- Tisi (*de Thisis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 12 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- Linck (*Lincz*), *Gastelus*: ex canonico della cattedrale di Trento.

503.

17 agosto 1530, Roma

Trento
Per devolutionem

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Gaspare *Iosius* chiede la provvista della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno, in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, il cui diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2028, ff. 295v-296r.

La lettura della supplica è in parte compromessa dal fatto che parte del f. 296r è erosa e macchiata.

Petente

- *Iosius* (*de Iosiis*), Gaspare: (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Denno in val di Non (Trento): parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio, 6 marche d'argento puro n.e.

504.

30 agosto 1530, Roma

Trento
Cassatio pensionis

Giacomo Simonetta (*Ia. Pisauriensis*)

Dato che Marco Bagarotto, titolare di una pensione di 24 ducati d'oro di camera sulla rendita della parrocchiale o rettoria di S. Maria di Tione, nella diocesi di Trento, da pagarsi da parte di Saladino *de Zambelinis*, rettore della chiesa, e dei suoi successori, intende consentire all'estinzione, cassazione e annullamento di tale pensione previo pagamento anticipato della somma relativa ad alcuni anni, *de Zambelinis* chiede al papa di procedere alla cassazione, estinzione e annullamento della pensione, decretando che d'ora in poi né egli, né i successori debbano incorrere in alcuna censura per l'omesso pagamento.
La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2029, f. 242v.

Petente

- *Zambelinis* (*Salatinis*), Saladino *de*: rettore della parrocchiale o rettoria di S. Maria di Tione (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tione, parrocchiale o rettoria di S. Maria: pensione di 24 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- Bagarotto (*Bagarottus*), Marco: chierico di Padova o altra città o diocesi; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Maria di Tione.

505.

16 ottobre 1530, Roma

Trento
Resignatio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Dato che Gregorio Angerer intende resignare le chiese parrocchiali di Villandro, nella diocesi di Trento, e Albes, in quella di Bressanone, e se esse venissero unite e incorporate al canonicato con prebenda della cattedrale di Bressanone detenuto da Giovanni Dietenhauser ciò tornerebbe di grande vantaggio alle comodità di quest'ultimo, Dietenhauser supplica il papa di ammettere la resignazione, unire e incorporare le parrocchiali al canonicato per la sola durata del possesso di tale beneficio da parte sua e provvedere le due parrocchiali a suo favore.

Nelle clausole si conferma la validità dell'unione anche se al canonicato fosse già unita un'altra parrocchiale. Si concede la dispensa per detenere contemporaneamente le parrocchiali e altri benefici incompatibili. Si stabilisce che le chiese possano essere assegnate in forma di nuova provvista o in qualsiasi modo sarà più utile anche nel caso in cui Angerer si sia valso della facoltà apostolica di cui gode per resignare tali benefici *extra curiam* nelle mani di qualche canonico di chiese cattedrali, o metropolitane, o di altra persona costituita in dignità, o di un legato apostolico e questa persona abbia poi provvisto i benefici a Dietenhauser, facendo redigere anche i relativi documenti: tale provvista potrà essere annullata.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2028, ff. 135v-136r.

Petente

- Dietenhauser, Giovanni: canonico della cattedrale di Bressanone; *iuris utriusque doctor*.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Albes (Bressanone): parrocchiale.
- Villandro (Trento): parrocchiale, 20 marche d'argento puro n.e. (rendita complessiva dei due benefici).
- Bressanone: canonicato della cattedrale.

Persona e/o ente coinvolti

- Angerer, Gregorio: rettore della parrocchiale di Albes; rettore della parrocchiale di Villandro.

506.

24 novembre 1530, Roma

Trento

Commissio per breve

Giovanni Francesco Poliasca (*Io. Poliasca*)

Era insorta una vertenza di fronte a Girolamo Vascherio, vicario del vescovo di Trento, tra i petenti, Tommaso De Fatis da Terlago, Donato De Fatis e forse altri loro *consortes*, da un lato e un certo ser Antonio del fu ser Martino da Storo dall'altro, riguardo al diritto di giuspatronato, di elezione e di privazione del rettore della chiesa di S. Andrea di Terlago, che prete Berardino *Maguntia* aveva ridotato con una notevole somma di beni e denaro, riservandone il giuspatronato ai petenti, fatte salve l'autorità pontificia e diocesana. A tale riguardo Vascherio aveva emanato una sentenza ingiusta e iniqua a favore di ser Antonio e contro i De Fatis, che avevano inoltrato appello al papa, appello ammesso da Vascherio. Pertanto i petenti chiedono che la causa di appello, di annullamento e di iniquità della sentenza sia commessa a uno o più probi viri abitanti *in partibus* affinché la esaminino e conducano a termine, procedendo per via sommaria *simpliciter et de plano*, con facoltà di citare ser Antonio e gli altri eventuali cointeressati anche per editto pubblico, di inibire il vicario e chi altri sarà necessario, anche se costituiti in dignità, sotto minaccia di censure ecclesiastiche o pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contumaci e ribelli incorsi in tali pene, di aggravare e riaggravare, porre l'interdetto, di ricorrere all'ausilio del braccio secolare e di fare quanto necessario per condurre la causa a buon fine, in deroga agli statuti e ai privilegi di quei luoghi.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Antonio Maria Del Monte (*A. Portuensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2025, ff. 277v-278r.

Petente

- De Fatis, Tommaso (*Tabarellus De Fatis*): originario di Terlago (Trento); familiare imperiale; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Terlago: chiesa di S. Andrea.

Persone e/o enti coinvolti

- De Fatis, Donato: ex rettore della chiesa di S. Andrea di Terlago.
- *Maguntia*, Berardino: prete.
- [Serafini,] ser Antonio del fu ser Martino: originario di Storo (Trento).
- Vascherio (*Vascherius*), Girolamo: vescovo di Guarda; vicario generale *in spiritualibus* di Trento.

507.

2 dicembre 1530, Roma

Trento

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Dato che Stefano del fu Antonio Boniperti da Castelletto, altarista o cappellano perpetuo all'altare di S. Fiorenzo nella cattedrale di S. Vigilio di Trento, intende resignare il beneficio, che è di giuspatronato della famiglia dei *domini* Cazuffi e del fu Giovanni Andrea Romagnano, Vittore Ceschi chiede l'ammissione di tale rinuncia e la provvista del beneficio a proprio favore, col consenso dei patroni e in deroga agli statuti anche giurati della cattedrale e alla fondazione della cappellania che stabilisce che il beneficio possa essere provvisto soltanto a sacerdoti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2030, f. 181v.

Petente

- Ceschi (*de Ceschis*), Vittore: chierico (Feltre).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: altare di S. Fiorenzo nella cattedrale di S. Vigilio, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Boniperti (*de Bonepertis*), Stefano del fu Antonio: originario di Castelletto sopra Ticino (Novara); altarista o cappellano perpetuo all'altare di S. Fiorenzo nella cattedrale di S. Vigilio di Trento; prete.
- Cazuffi (*de Cazuffis*), *domini*: di Trento; titolari del giuspatronato dell'altare di S. Fiorenzo nella cattedrale di S. Vigilio di Trento.
- Romagnano (*Romagnanus*), Giovanni Andrea: titolare del giuspatronato dell'altare di S. Fiorenzo nella cattedrale di S. Vigilio di Trento.

508.

5 dicembre 1530, Roma

Trento
Si neutri

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Giovanni Del Monaco, coinvolto in in una vertenza di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo con Gaspare *Iosius* per la chiesa parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio in val di Non, nella diocesi di Trento, causa che pende indecisa in prima istanza, chiede che il papa ordini all'uditore di effettuare la provvista del beneficio a suo favore nel caso in cui la vertenza si concluda con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti.

Nelle clausole si concede anche la dispensa *ex defectu natalium* in quanto il petente è figlio di un prete e di una donna nubile.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2033, f. 251v.

Petente

- Del Monaco (*de Monachis*), Giovanni: chierico (Trento); detentore della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio [di Denno] in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Denno in] val di Non: parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio, 6 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Iosius* (*de Iosiis*), Gaspare: chierico.

509.

10 gennaio 1531, Roma

Trento
Commissio per breve

Baldo Ferratini (*B. Farratinus*)

Il defunto Giacomo Brochetti da Cavrasto, nella diocesi di Trento, nel proprio ultimo testamento aveva stabilito, tra l'altro, di destinare la terza parte dei propri beni immobili alla fabbrica della parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio del Bleggio, nella diocesi di Trento, affinché li utilizzasse per erigere un altare dedicato ai Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne, al quale un sacerdote idoneo, scelto da alcuni commissari indicati dal testatore e, dopo la morte di questi ultimi, dai

sindaci della pieve, avrebbe dovuto celebrare in perpetuo delle messe per tre mesi all'anno. In seguito un certo Eleuterio Brochetti da Cavrasto e suo figlio, laici della diocesi di Trento, hanno ottenuto la commutazione delle ultime volontà e la trasformazione dell'altare in una cappellania perpetua, con applicazione alla stessa della predetta terza parte dei beni come dote e riserva del giuspatronato e del diritto di presentazione del cappellano a favore di Eleuterio, del figlio e dei loro successori. Quindi la cappellania, vacante per resignazione di Filippo Arrivabeni, è stata conferita a Giovanni Gerardi da Cimego, nella pieve di Condino, resignazione ammessa e confermata dall'ordinario del luogo: Eleuterio e, dopo di lui, il figlio ed erede sarebbero stati tenuti a consegnare entro un termine prestabilito alla cappellania la terza parte dei beni del defunto Giacomo Brochetti, tuttavia né Eleuterio, né il figlio hanno completato la consegna. Gerardi chiede pertanto che il papa commetta la causa che intende promuovere contro il figlio ed erede del defunto Eleuterio riguardo alla consegna dei beni e alla privazione dei diritti di giuspatronato per non aver ottemperato alla volontà del testatore ad alcuni probi viri abitanti *in partibus*, con la clausola *vel eorum alteri*, affinché la esaminino e la conducano a termine procedendo per via sommaria *simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudici, sola veritate inspecta*, con potestà di citare chiunque sia necessario anche per editto pubblico, di dichiarare la privazione degli eredi, di inibirli sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contumaci e i disobbedienti incorsi nelle pene predette, di aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e invocare l'ausilio del braccio secolare, di fare quant'altro necessario e procedere contro chi detenga indebitamente i beni e le rendite spettanti alla cappellania.

La supplica viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Antonio Maria Del Monte (*A. Portuensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2033, ff. 6v-7r.

Petente

- Gerardi (*de Girardis*), Giovanni: originario di Cimego nella pieve di Condino (Trento); rettore della cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio: altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.
- [Santa Croce del] Bleggio: cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.

Persone e/o enti coinvolti

- Arrivabeni (*de Arivabenis*), Filippo: ex rettore della cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio.

- [Santa Croce del] Bleggio: fabbrica della parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.
- [Santa Croce del] Bleggio: sindaci della parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio.
- Brochetti (*de Brochetis*), [Antonio]: figlio di Eleuterio; titolare del giuspatronato della cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio.
- Brochetti, Eleuterio: titolare del giuspatronato della cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio.
- Brochetti, Giacomo [*senior*]: originario di Cavrasto (Trento).

510.

11 febbraio 1531, Roma

Trento
Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Lambertus*)

Il prete Guglielmo Bondoni, che ha ricevuto la provvista ordinaria della chiesa rurale non curata di S. Antonio *de Castellis*, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione effettuata dal prete Lazzaro nelle mani dell'ordinario, e ne ha forse anche preso possesso, dubitando che tale collazione non sia valida chiede che il papa ammetta nuovamente o, nel caso essa non fosse valida, ammetta per la prima volta la resignazione del beneficio e ne effettui la nuova provvista a suo favore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2037, f. 44r-v.

Petente

- Bondoni (*de Bondonis*), Guglielmo: chierico (Trento o altra diocesi); prete; titolare della provvista della chiesa rurale non curata di S. Antonio *de Castellis* (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- *de Castellis*: chiesa rurale non curata di S. Antonio, 3 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Lazzaro: prete; ex rettore della chiesa rurale non curata di S. Antonio *de Castellis*.

511.

16 febbraio 1531, Roma

Trento
Nova provisio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Giacomo *Aproellus*, che in virtù di una grazia aspettativa concessagli dal papa ha accettato la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni Guglielmi, prendendone forse anche possesso, chiede la nuova collazione del beneficio dubitando che l'accettazione e la successiva provvista già ricevute non siano valide.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2035, f. 188v.

Petente

- *Aproellus*, Giacomo: chierico (Spira); familiare pontificio; *miles Sancti Petri*; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Guglielmi (*de Guillelmis*), Giovanni: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

512.

28 febbraio 1531, Roma

Trento
Resignatio

Dato che Paolo Somenzio intende cedere la chiesa parrocchiale detta pieve di S. Maria di Banale, nella diocesi di Trento, egli e Osvaldo Entstrasser chiedono al papa di ammettere la resignazione, sulla cui rendita e su quella di altri benefici imprecisati detenuti da Somenzio grava una pensione annua di 120 ducati a favore di Uberto Gambara, e di provvedere il beneficio a Entstrasser con riserva a favore di Somenzio dell'intera rendita della parrocchiale a titolo di pensione vitalizia e del diritto di regresso al beneficio in caso di cessione, morte o di vacanza a qualsiasi altro titolo, senza necessità di nuova provvista.

Nelle clausole si dice che Somenzio è notaio e familiare di Clemente VII o del suo predecessore e di qualche cardinale vivente o defunto.

Fiat ut petitur.
Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2037, f. 232r-v.

Petenti

- Entstrasser (*Entstroserius*), Osvaldo: chierico (Frisinga).
- Somenzio (*de Somentiis*), Paolo: chierico di Cremona; detentore della parrocchiale detta pieve di S. Maria [di Tavodo] in Banale (Trento); familiare cardinalizio; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Tavodo in] Banale: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e.
- [Tavodo in] Banale, parrocchiale detta pieve di S. Maria (e altri benefici non precisati): pensione di 120 ducati d'oro di camera.
- [Tavodo in] Banale, parrocchiale detta pieve di S. Maria: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

Persona e/o ente coinvolti

- Gambara, Uberto: titolare di una pensione sulla parrocchiale detta pieve di S. Maria [di Tavodo] in Banale e altri benefici non precisati; vescovo eletto di Tortona.

513.

10 marzo 1531, Roma

Trento
Si neutri

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Gaspare *Iosius* è coinvolto in una causa, tuttora pendente in prima istanza di fronte a un uditore delle cause del palazzo apostolico o a un suo luogotenente con Giovanni Del Monaco per la parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno, nella diocesi di Trento. Dato che alcuni asseriscono che nessuno dei due contendenti abbia diritto al beneficio, *Iosius* supplica il papa di provvedere la parrocchiale a suo favore nel caso in cui la vertenza si risolva con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2040, f. 122r.

Petente

- *Iosius* (*de Iosiis*), Gaspare: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Denno (Trento): parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Del Monaco (*de Monachis*), Giovanni: chierico.

514.

10 marzo 1531, Roma

Trento

Reservatio iurispatronatus

Pietro Lambert (*P. Lambertus*)

I petenti, Giovanni Battista Chizzola, rettore della chiesa parrocchiale detta pieve di S. Maria di Condino, nella diocesi di Trento, e l'università degli uomini di Condino, data la diffusione dell'eresia luterana in quell'area, allo scopo di confondere tale setta ed esaltare la fede cattolica, hanno deciso di non limitarsi a restaurare la chiesa, che soffriva per l'eccessiva vetustà, ma di riedificarla in forma più ampia ed eccellente e a tale scopo hanno finanziato con i propri beni un fondo di cento ducati e oltre e hanno dato inzio alla costruzione della nuova chiesa, della lunghezza di duecento braccia, con paramento in pietre quadrate e ornamento in belle pietre e con una bella struttura, hanno dotato la chiesa e la sua sacrestia di paramenti, di tre crocifissi argentei, di un tabernacolo argenteo per la custodia del corpo di Cristo, di dieci calici anch'essi argentei e di altri ornamenti necessari al culto divino, hanno fatto costruire l'edificio e hanno iniziato a fare la sacrestia con banchi e altari e casse intarsiate per la custodia dei paramenti, che hanno fatto ben ornare, spendendo già oltre 3.000 ducati ed essendo disposti a spendere ancora una grande somma per perfezionare i lavori. Inoltre, si propongono di aumentare la dotazione della chiesa, che attualmente non supera i 30 ducati d'oro di camera l'anno, di certi beni immobili il cui reddito annuo ammonta ad altri 12 ducati e si propongono in cambio di ottenere il giuspatronato sulla parrocchiale. Pertanto supplicano il papa, in considerazione dell'aumento della dotazione della chiesa e delle grandi spese sostenute e che saranno affrontate in futuro per il suo rifacimento, di riservare in perpetuo all'università o al consiglio del comune di Condino e a due esponenti della famiglia Chizzola da Brescia, cioè a Giovanni Chizzola finché sarà in vita, e agli eredi di Vincenzo Chizzola, e ai loro successori il giuspatronato sulla chiesa parrocchiale di Condino con facoltà di presentare una persona idonea a reggere la chiesa quando essa risulterà vacante, tranne che in caso di vacanza dovuta alla resignazione da parte di Giovanni Battista, anche se la vacanza avvenisse presso la Sede Apostolica. Chiedono inoltre che sia consentito a due rappresentanti del comune, da deputare a piacimento del comune predetto, insieme a Giovanni Chizzola, finché sarà in vita, e a uno dei discendenti maschi di Vincenzo Chizzola o al maggiore dei fratelli residente nelle città o diocesi di Brescia o di Trento, o ad altri che saranno designati dai discendenti di Giovanni e Vincenzo Chizzola, di avere tale diritto di

presentazione e concordare tra loro come a loro piacerà riguardo al modo di presentazione del candidato, che il diritto di giuspatronato e presentazione sia sempre effettivo ed efficace e che esista come giuspatronato laico per totale fondazione e dotazione del beneficio e che in caso di vacanza del beneficio, a eccezione del caso succitato di rinuncia da parte di Giovanni Battista, si proceda sempre nel rispetto di tale diritto e che nessuna deroga a tale diritto di giuspatronato possa avere vigore, neppure se concessa dal papa.

Nelle clausole si ordina la deputazione di esecutori con piena e libera facoltà di citare anche per editto pubblico, inibire anche sotto pene e censure, aggravarle e riaggravarle, costringere i contravventori sotto pene e censure da stabilire a loro arbitrio, ricorrendo se necessario all'ausilio del braccio secolare. Si consente di indicare nelle lettere se la comunità attribuisce qualcos'altro al rettore della chiesa per il suo sostentamento oltre alla dote. Si concede indulto a Giovanni Battista affinché possa assolvere solo personalmente uomini e donne sottoposti alla sua cura in ragione di tale parrochiale o di qualsiasi altra chiesa che egli detenga o gli sia concessa in futuro nei casi riservati all'ordinario del luogo per diritto o consuetudine o per altra via, indulto che può essere spedito per breve. La riserva del giuspatronato avrà vigore dopo che i petenti avranno adempiuto a tutto quanto premesso.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2040, f. 27r.

Petenti

- Chizzola (*de Chizolis*), Giovanni Battista: originario di Brescia; rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Condino (Trento).
- Condino, università degli uomini.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Condino: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 30 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Chizzola (*de Chizolis*), famiglia: di Brescia.
- Chizzola (*de Chizolis*), Giovanni: cavaliere (*equitis*); *doctor*.
- Chizzola (*de Chizolis*), Vincenzo, eredi: di Brescia.

515.

17 marzo 1531, Roma

Trento

Cessio

Pietro Lambert (*P. Lambertus*)

Dato che il cardinale Nicolò *de Rodulphis* intende cedere i propri diritti sulla chiesa

parrocchiale di S. Eusebio di Torra, in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* del suo familiare Michele Iorba, della quale ha ricevuto la commenda per *motu proprio* papale, e ciò probabilmente prima della redazione delle lettere apostoliche, Federico Alberti D'Enno chiede al papa di ammettere la cessione e provvedere il beneficio a suo favore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2040, f. 128r.

Petente

- Alberti D'Enno (*de Albertis de Enno*), Federico: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Torra in val di Non (Trento): parrocchiale di S. Eusebio, 40 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Iorba, Michele: familiare cardinalizio di Nicolò *de Rodulphis*; ex rettore della parrocchiale di S. Eusebio di Torra in val di Non.
- *Rodulphis*, Nicolò *de*: cardinale diacono di S. Vito *in Macello Martyrum*.

516.

21 marzo 1531, Roma

Trento
Nova provisio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Girolamo Approvini è stato presentato al capitolo da alcuni cittadini trentini, titolari dei diritti di giuspatronato sulla vicarìa perpetua non curata o cappellania all'altare di S. Fiorenzo nella cattedrale di Trento, vacante per la resignazione effettuata da Stefano *N.*, ora defunto, nelle mani del collatore ordinario, come nuovo titolare del beneficio e ne ha forse anche ricevuto l'istituzione e il possesso; ora egli chiede al papa la nuova collazione della vicarìa, dubitando che tale presentazione e la susseguente istituzione non siano valide, e ciò anche se il beneficio risultasse vacante per morte di Stefano.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2041, ff. 101v-102r.

Petente

- Approvini (*Proinus*), Girolamo: prete di Trento o altra diocesi; titolare della provvista della cappellania perpetua o vicarìa all'altare di S. Fiorenzo nella cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua o vicarìa all'altare di S. Fiorenzo nella cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *N.*, Stefano [Boniperti, Stefano di Antonio]: ex detentore della cappellania perpetua o vicarìa all'altare di S. Fiorenzo nella cattedrale di Trento.
- Trento: capitolo della cattedrale.

517.

22 marzo 1531, Roma

Trento, Como
Cessio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Paolo Somenzio intende cedere la prepositura della chiesa di S. Pantaleone di Bregnano in diocesi di Como e la commenda del priorato di S. Tommaso tra Arco e Riva in diocesi di Trento. Pertanto egli e Antonio Somenzio, di nove anni, suo nipote per parte di un fratello, supplicano il papa di ammettere la cessione o resignazione, assegnare ad Antonio la commenda del priorato di S. Tommaso a vita e quella della prepositura di Bregnano, che è rivestita di dignità principale, fino al compimento del diciottesimo anno d'età, e in seguito provvedergli tale beneficio in titolo, con dispensa *ex defectu aetatis* e per detenere i benefici insieme a tutti gli altri secolari o regolari che abbia acquisito in titolo o in commenda o che acquisirà in futuro. Chiedono inoltre la riserva dell'intera rendita dei due benefici a favore di Paolo a titolo di pensione vitalizia, da pagarsi da parte di Antonio o dei suoi successori, nel caso in cui il diritto di regresso a favore di Paolo non venga esercitato, e la concessione a Paolo del diritto di regresso al priorato e alla prepositura in caso di cessione dei benefici da parte di Antonio, di sua morte o di vacanza a qualsiasi altro titolo, senza necessità di nuova provvista e con facoltà di tenere tali benefici con gli altri anche incompatibili già in suo possesso o che acquisirà in seguito, come se non vi avesse mai rinunciato.

Nelle clausole si precisa che la commenda a vita riguarda il priorato in quanto non conventuale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2037, f. 231r-v.

Petenti

- Somenzio (*de Somentiis*), Antonio: chierico di Cremona.
- Somenzio (*de Somentiis*), Paolo: chierico di Cremona; commendatario del priorato di

S. Tommaso [di San Tomaso] tra Arco e Riva [del Garda] (*inter oppida de Archo et Ripa*) appartenente all'ordine *Cantanciensis* o a un altro ordine (Trento); detentore della prepositura della chiesa di S. Pantaleone di Bregnano (Como); familiare pontificio; notaio pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Bregnano: prepositura della chiesa di S. Pantaleone.
- [San Tomaso tra] Arco e Riva [del Garda]: priorato di S. Tommaso appartenente all'ordine *Cantanciensis* o a un altro ordine, 125 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).
- Bregnano, prepositura della chiesa di S. Pantaleone: pensione pari all'intera rendita del beneficio.
- [San Tomaso tra] Arco e Riva [del Garda], priorato di S. Tommaso appartenente all'ordine *Cantanciensis* o a un altro ordine: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

518.

31 marzo 1531, Roma

Trento

Commissio per breve

Pietro Lambert (*P. Lambertus*)

Il prete Francesco Giacomelli da Vigolo Vattaro, rettore della parrocchiale o pieve di S. Stefano di Cloz in val di Non, nella diocesi di Trento, ha costituito proprio procuratore un certo Giovanni Battista Tisi per far riservare una pensione annua di 10 ducati larghi sulla rendita della parrocchiale in favore di un certo Antonio Tabarelli, facendo anche redigere un pubblico istrumento di procura. Tuttavia non il predetto Giovanni Battista Tisi, ma un certo Giovanni Tisi, persona diversa dal precedente e non indicata nella procura redatta dal petente, ha fatto invece riservare d'autorità apostolica una pensione annua a favore non di Antonio, ma di Vittore Tabarelli, il quale col pretesto di tale pensione ha recato e reca molestia al petente. L'ordinario del luogo ha quindi inquisito riguardo alla discordanza relativa al mandato, che incaricava Giovanni Battista Tisi affinché riservasse la pensione a favore di Antonio Tabarelli e non Giovanni Tisi affinché la riservasse a favore di Vittore Tabarelli, verificando quanto predetto e pertanto le lettere di assegnazione della pensione risultano surrettizie, nulle e prive di validità e tale pensione non deve essere corrisposta. Tuttavia Vittore Tabarelli, ha fatto citare in curia il petente su mandato del camerlengo pontificio o del suo luogotenente e questi ha commesso la causa *in partibus*: pertanto Giacomelli supplica il papa di commettere la causa di invalidità delle lettere predette e della riserva della pensione ad alcuni probi viri *in partibus* affinché la esaminino per via sommaria *et prout in beneficialibus* e la conducano a termine, con potestà di citare Vittore Tabarelli e gli altri interessati, inibirli e fare quant'altro sarà necessario.

La supplica viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum sine retardatione solutionis pensionis.
Antonio Maria Del Monte (*A. Portuensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2041, f. 105r.

Petente

- Giacomelli (*de Georgiis de Iacobellis*), Francesco: originario di Vigolo Vattaro; prete (Feltre); rettore della parrocchiale detta pieve di S. Stefano di Cloz in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cloz in val di Non, parrocchiale detta pieve di S. Stefano: pensione di 10 ducati larghi.

Persone e/o enti coinvolti

- Tabarelli (*de Tabarellis*), Antonio: titolare di una pensione sulla parrocchiale detta pieve di S. Stefano di Cloz in val di Non.
- Tabarelli (*de Tabarellis*), Vittore.
- Tisi (*de Tisiis*), Giovanni [*senior*].
- Tisi (*de Tisiis*), Giovanni Battista: procuratore di Francesco Giacomelli.

519.

31 marzo 1531, Roma

Trento
Cassatio pensionis

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Livio Podocataro ha ricevuto la riserva apostolica di una pensione annua di 50 fiorini renani d'oro in oro sulla rendita della parrocchiale di S. Vigilio di Ossana in val di Sole, nella diocesi di Trento, allora detenuta da Nicolò Neuhauser e della quale ora è rettore Camillo Zanelli. Dato che quest'ultimo desidera liberare la chiesa dall'onere di tale pensione tramite il pagamento anticipato della somma relativa ad alcuni anni, previa concessione della licenza pontificia, Podocataro, Zanelli e Neuhauser supplicano il papa, una volta avvenuto il pagamento della somma concordata, di liberare Zanelli dall'onere del pagamento di tale pensione, di cassare ed estinguere la pensione e di dichiarare che né Zanelli, né Neuhauser, né i loro successori siano in alcun modo tenuti a ulteriori pagamenti, né possano incorrere nelle censure e pene previste per i casi di omesso pagamento.

La supplica viene spedita per *sola signatura* col consenso di Podocataro.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2042, f. 180r.

Petenti

- Neuhauser (*de Neuhaus*), Nicolò [*iunior*]: ex rettore della parrocchiale di S. Vigilio di Ossana in val di Sole (Trento).

- Podocataro (*Podochatarus*), Livio (*Ludovico*): arcivescovo di Nicosia; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Vigilio di Ossana in val di Sole.
- Zanelli (*de Zanellis*), Camillo: rettore della parrocchiale di S. Vigilio di Ossana in val di Sole.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Ossana in val di Sole, parrocchiale di S. Vigilio: pensione di 50 fiorini renani d'oro in oro.

520.

2 maggio 1531, Roma

Trento
Cassatio pensionis

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Livio Podocataro ha ricevuto la riserva apostolica di una pensione annua di 50 fiorini renani d'oro in oro sulla rendita della parrocchiale di S. Vigilio di Ossana in val di Sole, nella diocesi di Trento, allora detenuta da Nicolò Neuhauser e ora da Camillo Zanelli. Dato che Zanelli desidera liberare la chiesa dall'onere di tale pensione tramite il pagamento anticipato della somma relativa ad alcuni anni, previa concessione della licenza pontificia, Podocataro, Zanelli e Neuhauser supplicano il papa, una volta avvenuto il pagamento della somma concordata, di liberare Zanelli dall'onere del pagamento di tale pensione, di cassare ed estinguere la pensione e di dichiarare che né Zanelli, né Neuhauser, né i loro successori siano in alcun modo tenuti a ulteriori pagamenti di tale pensione, né possano incorrere nelle censure e pene previste per i casi di omesso pagamento.

La supplica viene spedita per *sola signatura* con il consenso di Podocataro.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2044, f. 287r.

Petenti

- Neuhauser (*de Neuhaus*), Nicolò [*iunior*]: ex detentore della parrocchiale di S. Vigilio di Ossana in val di Sole (Trento).
- Podocataro (*Podochatarus*), Livio: arcivescovo di Nicosia; titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Vigilio di Ossana in val di Sole.
- Zanelli (*de Zanellis*), Camillo: detentore della parrocchiale di S. Vigilio di Ossana in val di Sole.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Ossana in val di Sole, parrocchiale di S. Vigilio: pensione di 50 fiorini renani d'oro in oro.

521.

16 maggio 1531, Roma

Trento
Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Lambertus*)

Cristoforo Nagelpeck ha ricevuto la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni Guglielmi, per mano del cardinale Bernardo Clesio, che ha agito sia per autorità ordinaria in quanto amministratore della diocesi di Trento, sia in virtù dell'indulto apostolico che gli è stato concesso, e ha preso possesso del beneficio. Dubitando ora che tale prima provvista non sia valida, egli chiede al papa la nuova collazione del canonicato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2048, f. 270v.

Petente

- Nagelpeck (*Nagelpek*), [Giovanni] Cristoforo: chierico di Trento o altra città o diocesi; familiare cardinalizio di Bernardo Clesio; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Clesio, Bernardo: amministratore della diocesi di Trento; cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*.
- Guglielmi (*de Guillelmis*), Giovanni: ex canonico della cattedrale di Trento.

522.

26 maggio 1531, Roma

Trento
Commissio per breve

Baldo Ferratini (*B. Farratinus*)

Era in corso una lite *in partibus* di fronte al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* tra Tommaso, Bernardino e il defunto Donato De Fatis da Terlago, petenti, e i loro *consortes* della diocesi di Trento da un lato e un certo Antonio da Storo riguardo al diritto di giuspatronato e di presentazione del rettore delle chiese dei Ss. Andrea e Benedetto di Trento e dei Ss. Giorgio e Martino di

Vigolo Vattaro, nella diocesi di Feltre e riguardo alla predetta chiesa di S. Andrea e altre questioni, durante la quale il vicario, senza rispettare l'*ordo iuris* e procedendo in modo perentorio, aveva emanato una sentenza definitiva a favore di Antonio, contro la quale i petenti si erano appellati alla Santa Sede. L'esame dell'appello era stato commesso per breve al vescovo di Famagosta, abitante a Brescia, il quale, respingendo alcune eccezioni da essi presentate, aveva a propria volta emanato una sentenza definitiva con la quale aveva stabilito che l'appello era nullo in quanto i petenti non avevano ottenuto la prosecuzione, o la commissione della causa e la notifica della stessa entro il termine di un mese assegnato loro dal vicario, sentenza contro la quale si erano ugualmente appellati alla Santa Sede. Pertanto ora i petenti supplicano il papa di commettere la causa di appello e nullità e iniquità e l'esame dell'intera vertenza a uno o più probi viri abitanti *in partibus* affinché la esaminino e conducano a termine per via sommaria con potestà di citare Antonio e chiunque altro fosse necessario, di inibire il vicario e qualsiasi giudice di qualsiasi autorità sia rivestito sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e di ricorrere all'ausilio del braccio secolare, e di ristabilire e prorogare il termine di un mese assegnato dal vicario, in quanto gli oratori erano legittimamente impediti dato che la città di Trento dista dalla curia romana 400 miglia e oltre, e di fare quant'altro sia necessario.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2046, f. 101v.

Petenti

- De Fatis, Bernardino: originario di Terlago (Trento).
- De Fatis, Tommaso (*Tabarellus De Fatis*): originario di Terlago.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: chiesa dei Ss. Andrea e Benedetto.
- Vigolo Vattaro (Feltre): chiesa dei Ss. Giorgio e Martino.

Persone e/o enti coinvolti

- De Fatis, Donato: originario di Terlago.
- [Ugoni, Matteo:] vescovo di Famagosta.
- [Serafini,] Antonio: originario di Storo (Trento).
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.

523.

2 luglio 1531, Roma

Trento
Resignatio

Pietro Lambert (*P. Lambertus*)

Dato che Gregorio Angerer, rettore delle chiese parrocchiali di Villandro, nella diocesi di Trento, e Albes, nella diocesi di Bressanone, intende resignare tali benefici, e, nel caso in cui tali benefici siano uniti o gli siano commendati, intende consentire alla dissoluzione di tale unione o alla cessazione della commenda, Giovanni Dietenhauser supplica il papa di ammettere tale resignazione e unire le due parrocchiali al canonicato con prebenda che egli detiene nella cattedrale di Bressanone per il solo periodo in cui egli ne resterà in possesso, venendo così incontro alle sue esigenze, e ciò anche se tali benefici risultassero vacanti per scioglimento di una loro eventuale precedente unione o per cessazione della commenda e anche se fossero soggetti a qualche riserva generale per essere Angerer notaio pontificio e familiare di Clemente VII e di qualche suo predecessore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2051, f. 21r-v.

Petente

- Dietenhauser, Giovanni: canonico della cattedrale di Bressanone; *decretorum doctor*.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Albes (Bressanone): parrocchiale.
- Villandro (Trento): parrocchiale, 30 marche d'argento puro n.e. (rendita complessiva dei due benefici).
- Bressanone: canonicato della cattedrale.

Persone e/o enti coinvolti

- Angerer, Gregorio: familiare pontificio; notaio pontificio; rettore della parrocchiale di Albes; rettore della parrocchiale di Villandro.
- Clemente VII.

524.

14 luglio 1531, Roma

Trento
Nova provisio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Torquato *de Canissis* ha ricevuto la provvista ordinaria della cappellania perpetua

all'altare di S. Agnese nella cattedrale di Trento, vacante per la resignazione effettuata da Erasmo Stremberger nelle mani del vescovo di Trento o del suo vicario generale, prendendo anche possesso del beneficio. Ora chiede al papa la nuova collazione della cappellania, temendo che la prima non sia valida, e chiede di essere dispensato per cinque anni a partire dal termine dell'anno concesso di diritto dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato, come previsto dalla fondazione della cappellania e da eventuali altri benefici già in suo possesso, a condizione di conseguire il suddiaconato entro i primi due anni di tale quinquennio e di deputare un sacerdote idoneo alla cappellania, in deroga alla fondazione del beneficio che stabilisce tra l'altro che possa essere provvista soltanto a sacerdoti, tenuti a celebrare le messe stabilite dal fondatore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2050, ff. 270v-271r.

Petente

- *Canissis*, Torquato *de*: chierico di Verona; titolare della provvista della cappellania perpetua all'altare di S. Agnese nella cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Agnese nella cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Stremberger, Erasmo: canonico della cattedrale di Trento; ex detentore della cappellania perpetua all'altare di S. Agnese nella cattedrale di Trento.
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale.

525.

9 novembre 1531, Roma

Trento
Commissio per breve

Alessandro Spagnoli (*A. Tricaricensis*)

Giovanni Gerardi da Cimego detiene il pacifico possesso della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella chiesa detta pieve del Bleggio, nella diocesi di Trento, e ne dovrebbe riscuotere integralmente la rendita senza che alcuno gli rechi molestia, tuttavia l'università del Bleggio ha ottenuto dal vescovo di Trento il sequestro *de facto* di una certa parte della rendita che è stata depositata presso una terza persona e si dice che stia operando per ottenere dal vescovo la privazione. Si dice, inoltre, che a Eleuterio Brochetti, laico della diocesi

di Trento, erede del defunto Giacomo Brochetti, e ai suoi successori sia riservato per privilegio apostolico e in perpetuo il giuspatronato e il diritto di presentazione del rettore della cappellania ogni volta che essa venga a vacare e ciò per avere Giacomo aumentato con i propri beni la dotazione del beneficio. Dopo la morte di Eleuterio, i suoi eredi sarebbero stati tenuti a consegnare integralmente alla cappellania una certa quota dei beni del defunto, in ossequio a una disposizione testamentaria di quest'ultimo, ma essi hanno omesso di effettuare la consegna. Pertanto Gerardi supplica il papa a nome proprio e della cappellania di commettere ad alcuni probi viri abitanti *in partibus*, con la clausola *vel eorum alteri* l'esame della causa d'appello che ha promosso o intende muovere rispettivamente contro l'università o comunità o gli uomini del Bleggio riguardo al sequestro della terza parte della rendita del beneficio e contro gli eredi Brochetti per la mancata consegna dei beni e per ottenere la privazione del loro diritto di giuspatronato per omessa esecuzione della volontà del testatore, con facoltà di esaminarla procedendo per via sommaria *et prout in beneficialibus* e condurla a termine, con potestà di citare le parti avverse anche per decreto pubblico, di inibire il vescovo o il suo vicario o luogotenente sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare secondo il proprio arbitrio, di dichiarare gli inobbedienti, i contumaci e i ribelli incorsi nelle pene predette, di aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e ricorrere all'ausilio del braccio secolare, di rilasciare i beni sequestrati e di fare tutto quanto necessario e opportuno.

La supplica viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Antonio Maria Del Monte (*A. Portuensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2061, f. 15v.

Petente

- Gerardi (*de Girardis*), Giovanni: originario di Cimego; detentore della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella chiesa detta pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio: cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella chiesa detta pieve di S. Eleuterio.

Persone e/o enti coinvolti

- Bleggio: università.
- Brochetti (*de Brochetis*), Giacomo [*senior*].
- Brochetti (*de Broquetis*), Eleuterio: titolare del giuspatronato della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella chiesa detta pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio.
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- Trento: luogotenente del vescovo.
- Trento: vicario del vescovo.

526.

11 novembre 1531, Roma

Trento
De promovendo

Pietro Lambert (*P. Lambertus*)

Giovanni Gerardi chiede al papa la facoltà di farsi insignire del carattere clericale e promuovere a tutti gli ordini sacri fino al presbiterato da qualsiasi antistite, sia residente in curia che al di fuori di essa, e ciò sia nelle *tempora* stabilite, sia *extra tempora*, in tre domeniche o giorni festivi.

Nelle clausole si si decreta che la grazia venga spedita per *sola signatura* dato che il petente è presente in curia. Se la promozione avvenisse, invece, *extra curiam*, la grazia dovrà essere spedita per breve, mentre se essa avrà luogo in curia, avverrà *per deputatum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2061, f. 15v.

Petente

- Gerardi (*de Girardis*), Giovanni: originario di Cimego; cappellano perpetuo della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne [nella chiesa detta pieve di S. Eleuterio di Santa Croce] del Bleggio (Trento); chierico (Trento).

527.

15 dicembre 1531, Roma

Trento
Nova provisio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Biagio Aliprandino, che ha ricevuto la provvista della parrocchiale della S. Maria Vergine *de Civo* in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante *certo tunc expresso modo* che sarà precisato nelle lettere, prendendone forse anche possesso, chiede al papa la nuova collazione della chiesa nel dubbio che la prima non sia valida.

Nelle clausole si precisa che, nel caso in cui il petente non si sia fatto promuovere al sacerdozio nei tempi canonicamente previsti, si possa inserire la dispensa nelle lettere apostoliche, in deroga alla clausola che lo vieta.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2068, f. 95r-v.

Petente

- Aliprandino (*Aliprandinus*), Biagio: chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria Vergine *de Civo* in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- *de Civo* in val di Non: parrocchiale di S. Maria Vergine, 24 ducati d'oro di camera n.e.

528.

21 dicembre 1531, Roma

Trento
Commissio per breve

Baldo Ferratini (*B. Farratinus*)

Era pendente in terza istanza di fronte all'arcidiacono di Brescia, delegato apostolico, una vertenza tra Bernardino e Tommaso da Terlago, della città o diocesi di Trento, e il petente Antonio Serafini da Storo, nella diocesi di Trento, riguardo a una pretesa dotazione, donazione e riserva del diritto di giuspatronato. L'arcidiacono, dopo la conclusione della causa e favorendo gli avversari più del dovuto e nonostante l'opposizione del petente, invece di procedere all'esecuzione di quanto stabilito, *precedente restituisse et ad probandum reposuisse, ac nonnullos eorum pretensos articulos … admisisse, … et alia plura dixisse et fecisse dicitur* in grave danno del petente, in quanto ha agito indebitamente e ingiustamente e *de facto*. Contro tale *restitutio, repositio et admissio et aliis gravaminibus*, il petente si è appellato al papa e alla Santa Sede nei termini previsti, dichiarandone la nullità, l'iniquità e l'ingiustizia. Pertanto egli supplica ora il papa di commettere la causa di appello e di annullamento e tutto il negozio principale a uno o più probi viri abitanti *in partibus*, affinché la esaminino anche procedendo per via sommaria e la conducano a termine, con potestà di citare i predetti avversari e tutti gli interessati anche per editto pubblico, di inibire l'arcidiacono e qualsiasi altro giudice ecclesiastico o secolare sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio. Nel caso in cui l'arcidiacono avesse nel frattempo emanato una sentenza definitiva contro il petente *que tamen tertia non sit*, egli si appella anche contro quest'ultima e chiede che la commissione valga anche per questa. Con potestà inoltre di tassare le spese sostenute da Serafini nella causa e nell'esecuzione, dichiarare i disobbedienti e i ribelli incorsi nelle pene predette, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e invocare l'ausilio del braccio secolare, di emanare lettere esecutorie sotto il proprio sigillo e di fare quant'altro fosse necessario, in deroga alla regola di cancelleria che stabilisce che le lettere esecutorie non spedite *sub plumbo* siano nulle e di nessun valore.

Nelle clausole si prevede che la commissione avvenga con la clausola *vel alter vestrum*. La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Antonio Maria Del Monte (*A. Portuensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2066, f. 134r-v.

Petente

- Serafini (*de Seraphinis*), Antonio: originario di Storo (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Brescia: arcidiacono della cattedrale.
- Terlago (*de Trilaco*), Bernardino da: originario della città o diocesi di Trento.
- Terlago (*de Trilaco*), Tommaso da: originario della città o diocesi di Trento.

529.

23 dicembre 1531, Roma

Trento
De promovendo

Vincenzo Campagnola, diacono, di 23 anni, chiede al papa di accordargli la dispensa per poter conseguire il presbiterato da qualsiasi antistite residente presso la curia romana anche *extra tempora* e nonostante il difetto d'età e di concedere licenza al predetto antistite affinché possa liberamente promuoverlo.

La seconda parte della supplica si conclude con l'annotazione: *et absque aliqua regratione et comittatur deputato per vicarium pape et postquam notatus fuit*. La supplica viene spedita per *sola signatura* dato che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Caertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2067, f. 38r.

Petente

- Campagnola, Vincenzo: chierico (Verona o Trento); diacono.

530.

5 febbraio 1532, Roma

Trento
Commissio per breve

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Antonio di Francesco Tonelli da Vezzano è coinvolto in una vertenza riguardo a un

presunto accordo matrimoniale con Maria di Antonio *Bortholasius* in merito alla quale il vicario di Trento ha emanato una sentenza definitiva a favore di Maria e contro Antonio, che ha inoltrato appello nei termini giuridicamente previsti, ottenendo la commissione della causa al vicario del patriarca di Aquileia. Ma un certo sostituto del vicario di Aquileia, favorendo Maria, ha a propria volta emanato una sentenza ingiusta e iniqua, contro la quale il petente si è nuovamente appellato. Pertanto ora Tonelli chiede al papa di commettere la causa di appello e annullamento della sentenza e dell'intero procedimento ad alcuni probi viri abitanti *in partibus* e rivestiti di dignità ecclesiastica, con la clausola *vel eorum alteri*, affinché la esaminino e conducano a termine, con potestà di citare e inibire e con le clausole opportune e consuete.

La supplica viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Antonio Maria Del Monte (*A. Portuensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2070, f. 9r-v.

Petente

- Tonelli, Antonio di Francesco: originario di Vezzano (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Aquileia: vicario del patriarca.
- *Bortholasius*, Maria di Antonio: (Trento).
- Trento: vicario.

531.

10 febbraio 1532, Roma

Trento

Nova provisio

Paolo Capizucchi (*P. Capisuccus*)

Francesco Riccio, che ha ricevuto la provvista della prepositura della cattedrale di Trento, che gode di dignità ma non è la maggiore dopo la pontificale, vacante per resignazione di Girolamo Riccio, col consenso di Ferdinando, re dei Romani e d'Ungheria e conte del Tirolo, titolare del giuspatronato sul beneficio, ottenendo forse anche l'istituzione e prendendo possesso del beneficio, chiede la nuova collazione dello stesso temendo che la provvista già ricevuta non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2070, ff. 156v-157r.

Petente

- Riccio (*Ricius*), Francesco: chierico di Pavia; familiare di Ferdinando I d'Asburgo; titolare della provvista della prepositura della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: prepositura della cattedrale, 400 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Ferdinando [I d'Asburgo]: conte del Tirolo; re d'Ungheria; re dei Romani; titolare del giuspatronato della prepositura della cattedrale di Trento.
- Riccio (*Ricius*), Girolamo: ex preposito della cattedrale di Trento.

532.

23 febbraio 1532, Roma

Trento

Erectio cum provisione duarum capellaniarum

Giacomo Simonetta (*Ia. Pisauriensis*)

Il defunto *Tinela*, laico della diocesi di Trento, aveva destinato nel proprio testamento alcuni beni immobili e fitti nel territorio di Denno, nella diocesi di Trento, affinché con essi fossero erette due cappellanie presso le chiese di S. Maria e di S. Pietro *extra muros* di Denno per due cappellani perpetui che celebrassero le messe e gli altri uffici divini per l'anima del testatore e degli altri fedeli, come risulta sia dal testamento, sia forse da altre scritture redatte in proposito. Pertanto Gaspare *Iosius*, rettore della parrocchia di Denno, entro i cui confini sono collocate le due chiese di S. Pietro e S. Maria, supplica il papa di erigere le cappellanie, nelle quali si debba celebrare ogni settimana, di applicare in dote alle cappellanie i beni a ciò destinati dal testatore dividendoli in uguali porzioni e di provvedere i benefici così eretti al petente, in deroga a quanto premesso.

Nelle clausole si stabilisce la deputazione di esecutori con facoltà di citare anche per editto pubblico, inibire anche sotto pene e censure, aggravarle e riaggravarle, costringere i contravventori sotto pene e censure da stabilire a loro arbitrio, ricorrendo se necessario all'ausilio del braccio secolare e si stabilisce che l'erezione avvenga senza pregiuzio, sia commessa all'ordinario e si sia tenuti a celebrare secondo la volontà del testatore.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2071, f. 142r-v.

Petente

- *Iosius* (*de Yosiis*), Gaspare: rettore della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Denno, *extra muros*: cappellania nella chiesa di S. Pietro.
- Denno, *extra muros*: cappellania nella chiesa di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- *Tinela*: originario della diocesi di Trento.

533.

8 marzo 1532, Roma

Trento

Cessio

Pietro Lambert (*P. Lambertus*)

Dato che Bartolomeo Averoldi intende cedere la chiesa parrocchiale di S. Maria *de Grozana*, nella diocesi di Trento o in un'altra diocesi, affinché sia provvista a Camillo Averoldi e fatto salvo quanto sotto stabilito e non altrimenti, essi supplicano il papa affinché ammetta tale cessione, provveda il beneficio a Camillo con dispensa per tenerlo a vita unitamente alla prepositura della chiesa di S. Lorenzo di Brescia, già in suo possesso, e con riserva a favore di Bartolomeo di una pensione annua di 30 ducati, libera ed esente da qualsiasi onere, sussidio e decima, da pagarsi ogni anno nei termini e luoghi stabiliti tra loro e sotto le pene e censure consuete e con la dichiarazione che tale pensione non potrà in alcun modo essere ridotta o cassata o annullata né da Camillo, né da parte dei suoi successori.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2073, ff. 193v-194r.

Petenti

- Averoldi (*de Averoldis*), Bartolomeo: commendatario della parrocchiale di S. Maria *de Grozana* (Trento o altra diocesi); vescovo di Rethymo.
- Averoldi (*de Averoldis*), Camillo: chierico di Brescia; preposito della chiesa di S. Lorenzo di Brescia.

Oggetti delle richieste e concessioni

- *de Grozana*, parrocchiale di S. Maria, 70 ducati d'oro di camera n.e.
- *de Grozana*, parrocchiale di S. Maria: pensione di 30 ducati d'oro di camera.

534.

26 marzo 1532, Roma

Trento
Confirmatio

Durante il pontificato di Sisto IV, nella città di Trento si erano avuti dei disordini, per cui l'imperatore Federico e Sigismondo, duca d'Austria e tutta la casa d'Austria, con i cui domini confina la diocesi di Trento, e il vescovo di Trento[1], temevano che ne potessero risultare danni e che la città, porta dei domini austriaci, potesse cadere in mano di altri, il che avrebbe portato alla totale distruzione della chiesa trentina e delle sue libertà. L'imperatore e il duca d'Austria, desiderando quindi evitare mali e scandali e volendo provvedere alla quiete e tranquillità propria e del vescovo, considerato che la cattedrale trentina è insigne tra le altre cattedrali dei loro domini, che si ritiene sia stata fondata da imperatori e da essi dotata, che le rendite della mensa capitolare si raccolgono per la maggior parte nei loro domini, che gli imperatori e i duchi sono avvocati e protettori della chiesa trentina, rivolsero supplica al papa, il quale ordinò e statuì con proprie lettere e concesse come indulto al capitolo che da allora e in perpetuo nessuno avrebbe più potuto essere ammesso o ricevuto come canonico della cattedrale in vigore di grazie aspettive o provviste apostoliche a meno che non provenisse dai domini imperiali e dai territori tedeschi (*partibus Alamanie*) o non fosse oriundo dei domini del duca d'Austria o non appartenesse alla *familia* del vescovo di Trento, a meno che il capitolo stesso non fosse già composto per almeno i due terzi da canonici provenienti dai predetti domini o dalla predetta *familia*; stabilì che il capitolo e i canonici non avrebbero potuto ammettere né ricevere nessuno privo di tali requisiti, neppure sotto il pretesto di qualsiasi concessione di lettere apostoliche, grazia aspettativa, riserva speciale, nomina o facoltà di nominare, anche se concessa *motu proprio* o facente esplicita deroga alla presente disposizione pontificia, né che i canonici avrebbero potuto agire in qualsiasi modo contro tale disposizione.

Dato che le cause che hanno portato a tale disposizione pontificia permangono ancora valide, Ferdinando, re dei Romani, d'Ungheria e di Boemia e attuale duca d'Austria e Bernardo, cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*, che presiede alla chiesa trentina per concessione e disposizione apostolica, desiderano che tali lettere siano approvate anche da Clemente VII e lo supplicano pertanto di approvare e confermare quanto contenuto nelle lettere di Sisto IV e imporne l'osservanza e a maggiore cautela di decretare nuovamente che d'ora in poi e in perpetuo due terzi del capitolo della cattedrale di Trento debba essere composto da persone nate da entrambi i genitori di nazione germanica e sufficientemente esperte della lingua tedesca; che il decano e tutti i cappellani della chiesa siano tenuti a fare residenza personalmente presso la cattedrale e che questi ultimi, se assenti per un semestre, siano *ipso facto* privati in perpetuo della cappellania; che nessuno possa essere accolto come canonico, neppure in virtù di concessioni che contengano l'esplicita deroga alla presente condizione, se non sia di nascita nobile da parte di entrambi

i genitori, e *litteratus* o *magister* o licenziato in teologia, o licenziato o dottore in diritto civile e canonico o in uno dei due diritti, che il capitolo non sia tenuto ad ammettere le persone prive di qualifica in tal senso e si possano emanare censure contro chi tenti di costringerlo a farlo; che un canonico familiare del vescovo possa ricevere la rendita anche in assenza e non si debba consegnare la rendita delle sue prebende a nessun altro; che non si possano istituire pensioni sulla rendita delle dignità o delle prebende capitolari se non a causa di resignazione o di cessione e che chi tenti di farlo sia privato *ipso facto* della dignità o prebenda e della pensione e che il capitolo possa provvedere liberamente le dignità e i canonicati vacanti in seguito a tali privazioni.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2083, ff. 124v-125r.

Una *reformatio* della supplica viene approvata il 16 settembre 1532 (scheda 541).

Petenti

- [Clesio,] Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*; vescovo di Trento.
- Ferdinando [d'Asburgo]: duca d'Austria; re d'Ungheria; re di Boemia; re dei Romani.

Persone e/o enti coinvolti

- Federico [III d'Asburgo]: imperatore.
- Sigismondo [d'Asburgo]: duca d'Austria.
- Clemente VII.
- Sisto IV.
- [Hinderbach, Giovanni:] vescovo di Trento.

Ente destinatario della grazia

- Trento: capitolo della cattedrale.

[1] Giovanni Hinderbach, vescovo dal 1455 al 1486.

535.

17 aprile 1532, Roma

Trento

Per devolutionem

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

Cipriano Soldo, di quattordici anni, chiede la provvista della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo* e da tanto tempo che il diritto di collazione è stato devoluto alla Santa Sede, e che risulta occupata da Nicolò *Frosius*, privo di qualsiasi titolo o diritto al riguardo, dapprima in commenda fino al compimento del diciottesimo anno d'età, quindi in titolo e con dispensa *ex*

defectu aetatis, e ciò anche se la chiesa fosse vacante per erronea indicazione del valore della stessa o per simonia o altro atto commesso da *Frosius*.

Nelle clausole si concedono a Soldo, qualora ottenga un'altra parrocchiale, le dispense *ex defectu etatis* e per tenerle entrambe a vita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2078, ff. 204v-205r.

Petente

- Soldo (*Soldus*), Cipriano: chierico di Brescia.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Pieve di] Bono: parrocchiale detta pieve di S. Giustina, 130 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Frosius*, Nicolò: chierico.

536.

19 aprile 1532, Roma

Trento
Cassatio pensionis

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Dato che Tommaso Lana, al quale è stata riservata una pensione annua di 20 lire di moneta bresciana sulla rendita della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono, nella diocesi di Trento, nei termini e alle condizioni indicate nella relativa supplica, approvata il 2 agosto 1531[1], consente alla cassazione ed estinzione di tale pensione, Nicolò *Frosius*, detentore della chiesa, supplica il papa di ammettere tale consenso e procedere alla cassazione ed estinzione della pensione, così che né egli, né i suoi successori siano più tenuti a pagarla, né possano per questo incorrere nelle censure previste in caso di omesso pagamento.

La supplica viene spedita per *sola signatura* e col consenso di Lana.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2077, f. 244r.

Petente

- *Frosius*, Nicolò: detentore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Pieve di] Bono, parrocchiale detta pieve di S. Giustina: pensione di 20 lire di moneta bresciana.

Persona e/o ente coinvolti

- Lana, Tommaso: titolare di una pensione sulla parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono.

[1] La supplica non è stata individuata.

537.

19 aprile 1532, Roma

Trento
Certo modo

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Cipriano Soldo, di quattordici anni, chiede la provvista della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo* e da tanto tempo che il diritto di collazione è stato devoluto alla Santa Sede, e che risulta occupata da Nicolò *Frosius*, privo di qualsiasi titolo o diritto al riguardo, dapprima in commenda fino al compimento del diciottesimo anno d'età, quindi in titolo e con dispensa *ex defectu aetatis*, e ciò anche se la chiesa fosse vacante per erronea indicazione del valore della stessa o per simonia o altro atto commesso da *Frosius*.

Nelle clausole si concedono a Soldo, qualora ottenga un'altra parrocchiale, le dispense *ex defectu aetatis* e per tenerle entrambe a vita. Si precisa *et detur devolutio dispositive in litteris*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2095, ff. 327v-328r.

Petente

- Soldo (*Soldus*), Cipriano: chierico di Brescia.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Pieve di] Bono: parrocchiale detta pieve di S. Giustina, 130 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Frosius*, Nicolò: chierico.

538.

21 giugno 1532, Roma

Trento
Nova provisio

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Servazio Ettinger, che ha ricevuto la provvista ordinaria del beneficio perpetuo di S. Giorgio sito entro i confini della chiesa parrocchiale della Beata Maria in Bosco, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, chiede la nuova collazione del beneficio nel dubbio che la prima non sia valida.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2084, ff. 24v-25r.

Petente

- Ettinger (*Eflinger*), Servazio: chierico (Trento); titolare della provvista del beneficio perpetuo di S. Giorgio nella parrocchia di S. Maria in Bosco [di Senale] (*in limitibus parochialis ecclesie Beate Marie in Limine Silvarum*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Senale]: beneficio perpetuo di S. Giorgio nella parrocchia di S. Maria in Bosco, 3 marche d'argento puro n.e.

539.

1 luglio 1532, Roma

Trento
Resignatio cum pensione et regressu

Pietro Lambert (*P. Lambertus*)

Bartolomeo Zambelli ha ottenuto il diritto di regresso agli altari di S. Stefano e S. Gottardo nella cattedrale di Trento in caso di morte o cessione da parte di Giovanni Battista Faccini, diritto che ora può essere esercitato in seguito alla sua morte *extra curiam*. Dato che Zambelli intende resignare o cedere gli altari e il diritto di regresso in favore di Tommaso Salvatori da Pedersano, cappellano agli altari predetti, forse tra loro uniti, permettendogli di conservarne il pacifico possesso che ha già acquisito, sia Zambelli che Salvatori supplicano il papa di ammettere la cessione o la resignazione, provvedere gli altari al secondo, riservando al primo una pensione annua di 5 ducati larghi di camera sulla loro rendita da pagarsi ogni anno a Natale a Mantova da parte di Salvatori o dei suoi successori, con riserva del diritto di regresso in caso di omesso o incompleto pagamento della pensione, o di

morte o cessione dei benefici da parte sua e con dispensa per potere, in tal caso, prenderne possesso e tenerli contemporaneamente a vita.

Nelle clausole si avoca la causa e sospende la lite ma soltanto *ad cedendum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2084, f. 128r-v.

Petenti

- Salvatori (*de Salvatoribus*), Tommaso: originario di Pedersano (Trento); cappellano all'altare di S. Stefano nella cattedrale di Trento; cappellano all'altare di S. Gottardo nella cattedrale di Trento.
- Zambelli (*de Zambellis*), Bartolomeo: originario di Mantova; chierico (Mantova); cubiculario pontificio; *registrator supplicationum apostolicarum*; titolare del diritto di regresso all'altare di S. Gottardo nella cattedrale di Trento; titolare del diritto di regresso all'altare di S. Stefano nella cattedrale di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: altare di S. Gottardo nella cattedrale.
- Trento: altare di S. Stefano nella cattedrale, 2 marche d'argento puro n.e. (rendita complessiva dei due benefici).
- Trento, altare di S. Gottardo nella cattedrale (e altare di S. Stefano nella cattedrale di Trento): pensione di 5 ducati larghi di camera.
- Trento, altare di S. Stefano nella cattedrale (e altare di S. Gottardo nella cattedrale di Trento): pensione di 5 ducati larghi di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- Faccini (*Facinus*), Giovanni Battista: ex detentore dell'altare di S. Gottardo nella cattedrale di Trento; ex detentore dell'altare di S. Stefano nella cattedrale di Trento.

540.

11 luglio 1532, Roma

Trento
Cessio

Baldo Ferratini (*B. Farratinus*)

Troiano Arrivabeni aveva ricevuto la collazione delle parrocchiali dette pievi di S. Maria di Cavedine, S. Maria di Calavino e S. Floriano di Lizzana, tutte in diocesi di Trento, vacanti per resignazione di Girolamo Arrivabeni, e precisamente la concessione delle due chiese di Cavedine e Calavino dapprima in commenda e quindi in titolo e l'unione della chiesa di Lizzana a una delle due precedenti per la durata della sua vita o fintanto che egli avesse tenuto tali benefici. Ora egli intende cedere i benefici e consentire alla dissoluzione dell'unione con il consenso di Girolamo

Arrivabeni, al quale era stata riservata l'intera rendita della chiese di Cavedine e Lizzana e il diritto di regresso in caso di morte o cessione da parte di Troiano. Perciò Girolamo e Girolamo Arrivabeni, figlio diciassettenne di un suo fratello e fratello a sua volta di Troiano, supplicano il papa di ammettere tale cessione e il consenso di Girolamo e, confermando la riserva della rendita a favore di Girolamo e il diritto di regresso di cui quest'ultimo già gode, assegnare le chiese di Cavedine e Calavino a Girolamo dapprima in commenda, fino al compimento del diciottesimo anno d'età, quindi in titolo, e unire la chiesa di Lizzana a una delle altre due a vita di Girolamo o finché egli deterrà tali benefici, con dispensa per poter tenere contemporaneamente a vita le parrocchiali, benché incompatibili e dispensa *ex defectu aetatis*.

Nelle clausole si concede la provvista delle parrocchiali di Cavedine e Calavino, oppure di due tra le tre a scelta di Girolamo e l'unione della restante a una delle altre due.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2087, ff. 226r-227r.

Petenti

- Arrivabeni (*de Arivabenis*), Girolamo [*senior*]: ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Floriano di Lizzana (Trento); ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavedine (Trento); ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Calavino (Trento); titolare di una pensione sulla parrocchiale detta pieve di S. Floriano di Lizzana; titolare di una pensione sulla parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavedine.
- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Girolamo [*iunior*]: chierico di Brescia.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Calavino: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 90 ducati d'oro di camera n.e.
- Cavedine: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 60 ducati d'oro di camera n.e.
- Lizzana: parrocchiale detta pieve di S. Floriano, 110 ducati d'oro di camera n.e. con le cappellanie annesse.
- Cavedine, parrocchiale detta pieve di S. Maria: pensione pari all'intera rendita del beneficio.
- Lizzana, parrocchiale detta pieve di S. Floriano: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

Persona e/o ente coinvolti

- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Troiano: chierico di Brescia; detentore della parrocchiale detta pieve di S. Floriano di Lizzana; detentore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavedine; detentore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Calavino.

541.

16 settembre 1532, Roma

[Trento] R
Reformatio

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Reformatio della supplica presentata da Ferdinando, re d'Ungheria e Boemia e da Bernardo, cardinale Tridentino, e approvata a Roma il 26 marzo 1532.

Si chiede che il papa si degni di stabilire che in futuro e in perpetuo nessuna persona possa essere accolta nel capitolo della cattedrale di Trento, a meno che non sia di nobili natali da parte di entrambi i genitori, o chierico in teologia, o licenziato in diritto civile e canonico o in uno dei due diritti, che abbia seguito un corso di studi di almeno cinque anni continui presso uno studio generale e abbia quindi conseguito il magistero, la licenza o il dottorato dopo un esame rigoroso, e che decreti che le provviste effettuate a favore di persone prive di tali requisiti siano perpetuamente nulle e prive di effetto.

Fiat.[1]

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2090, ff. 137v-138r.

Si tratta della *reformatio* della supplica approvata il 26 marzo 1532 (scheda 534).

Petenti

- [Clesio,] Bernardo: cardinale Tridentino.
- Ferdinando [I d'Asburgo]: re di Boemia; re d'Ungheria.

Ente destinatario della grazia

- Trento: capitolo della cattedrale.

[1] La formula di approvazione era *Fiat ut petitur*, ma *ut petitur* è cassato.

542.

1 ottobre 1532, Roma

Trento
Nova provisio

Paolo Capizucchi (*P. Capisucchis*)

Giovanni Tisi, che ha ricevuto la provvista ordinaria di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Stefano Hardes detto anche Rieper, avvenuta nel presente mese di settembre, provvista conferitagli da Bernardo Clesio sia in virtù dell'autorità ordinaria di cui gode come vescovo di

Trento, sia in virtù delle facoltà concessegli per indulto apostolico, prendendone forse anche possesso, chiede la nuova collazione del beneficio nel dubbio che la prima non sia valida, in deroga agli statuti della cattedrale e del capitolo di Trento, in particolare laddove essi richiedano la nobiltà di nascita, il possesso di un grado accademico o di altra qualificazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2093, ff. 104v-105r.

Petente

- Tisi (*de Thisis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Clesio, Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*; vescovo di Trento.
- Hardes o Rieper (*Ardec alias Roper*), Stefano: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

543.

4 novembre 1532, Roma

Trento

Ad tria

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Il nobile diciannovenne Galassio del fu Galassio da Castel Campo chiede la dispensa per poter tenere a vita tre benefici curati o altrimenti incompatibili e altri due benefici dissimili o semplici simili esistenti sotto un unico o due tetti, anche se si tratti di chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, *alias se invicem cum dictis incompatibilibus capitularia beneficia ecclesiastica etiam si alter sub tectis consistens cum cura aut canonicatus et prebenda*, anche se tali benefici godessero di dignità anche maggiori e principali, personato, amministrazione, o se si trattasse di benefici curati ed elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, o di chiese parrocchiali o loro vicarìe perpetue, e ciò nel caso in cui tali benefici gli venissero canonicamente provvisti, con dispensa *ex defectu aetatis*.

Nelle clausole si precisa che il petente potrà tenere le prime due parrocchiali a vita, mentre la terza potrà essere conservata per un anno dal giorno della pacifica presa di possesso; si concede inoltre di poter tenere i due benefici simili o dissimili contemporaneamente a vita anche se siti sotto uno stesso tetto, purché non si tratti di due

canonicati o dignità. I tre benefici curati o parrocchiali potranno essere conseguiti uno subito, il secondo a vent'anni, il terzo dopo aver raggiunto l'età legittima.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2094, f. 166v.

Petente
- Castel Campo, Galassio del fu Galassio da: originario di Castel Campo; chierico di Trento.

544.

15 novembre 1532, Roma

Trento
Dispensatio

Il sedicenne Galassio di Galassio da Castel Campo chiede che, nel caso in cui gli venga provvisto o altrimenti canonicamente conferito un beneficio ecclesiastico curato, anche se si trattasse di una chiesa parrocchiale o della sua vicarìa perpetua, gli sia concesso di poterlo conseguire in titolo e tenere liberamente nonostante il difetto d'età.
Nelle clausole si precisa che potrà conseguirlo a diciott'anni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Bonciani (*Io. Bap. Casertanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2096, f. 105v.

Petente
- Castel Campo, Galassio di Galassio da: originario di Castel Campo; chierico di Trento.

545.

6 gennaio 1533, Bologna

Trento
Commissio per breve

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

In passato il defunto Giacomo Brochetti da Cavrasto aveva lasciato per testamento la terza parte dei propri beni immobili alla fabbrica della chiesa parrocchiale detta pieve del Bleggio affinché si costruisse un altare intitolato ai Ss. Giacomo e Antonio presso il quale in futuro e in perpetuo un prete scelto da commissari designati

avrebbe dovuto celebrare una messa ogni giorno per tre mesi all'anno per l'anima del testatore. Quindi, con supplica di Filippo Arrivabeni, il vescovo di Trento, ordinario del luogo, per autorità apostolica, aveva proceduto all'erezione della cappellania perpetua all'altare ancora da costruirsi, dotandola con la terza parte dei beni, e destinandola a un cappellano perpetuo che celebrasse le messe come stabilito nelle ultime volontà di Brochetti e riservando il giuspatronato sulla stessa e il diritto di presentazione del cappellano in caso di vacanza del beneficio al defunto Eleuterio, nipote ed erede del testatore, e ai suoi eredi. Terminata la commenda del beneficio ad Arrivabeni che l'aveva ceduta nelle mani del papa, il beneficio era stato provvisto col consenso di Eleuterio a Giovanni Gerardi, che ne aveva anche preso possesso. Avendo egli in seguito iniziato a costruire l'altare in una certa cappella della chiesa, i sindaci della fabbrica glielo avevano proibito e impedito, perciò Gerardi aveva ottenuto dalla Penitenzieria l'autorizzazione di erigere l'altare presso un'altra chiesa della diocesi a sua scelta e aveva designato a tale scopo la chiesa o cappella dei Ss. Fabiano e Sebastiano di Castel Romano, nella diocesi di Trento, ottenendo una nuova conferma dalla Penitenzieria, come risulta dall'istrumento e dalle lettere allora rogate. Ma in seguito Eleuterio e gli eredi suoi e di Giacomo non si sono curati di consegnare entro il termine stabilito dal diritto al cappellano la terza parte dei beni come stabilito nel testamento, anzi, hanno molestato Gerardi presso l'ordinario del luogo, tentando di ottenere la privazione della cappellania e di far porre sotto sequestro i beni, facendoli depositare presso di sé, e tentando di valersi del giuspatronato per ottenere l'annullamento dell'erezione e dell'applicazione dei beni e il rispetto delle pristine volontà del testatore, affermando che i sindaci della fabbrica hanno cessato qualsiasi opposizione. Tuttavia, dato che gli eredi di Brochetti sono da privare del diritto di giuspatronato per la manifesta negligenza nell'ottemperare alle volontà del defunto e il rifiuto di consegnare i beni al cappellano, Gerardi supplica il papa di commettere la causa o le cause che intende promuovere contro di loro e contro tutti gli altri eventuali interessati riguardo al sequestro dei beni, alla loro mancata consegna, alle molestie recategli e alla privazione del diritto di giuspatronato ad alcuni probi viri residenti *in partibus*, con la clausola *vel alter vestrum* affinché la esaminino insieme o separatamente e la conducano a termine *sine strepitu et figura iudicii, facti veritate inspecta, prout in beneficialibus*, con potestà di citare i convenuti e tutti gli interessati anche per pubblico editto, inibire l'ordinario e qualsiasi giudice, commissario e persona che goda anche di autorità apostolica sotto minaccia di sanzioni ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare secondo il loro arbitrio, di dare esecuzione a tali sentenze, monizioni e decreti sotto minaccia di analoghe pene, di dichiarare i contumaci incorsi in tali pene, di aggravare e riaggravare, porre l'interdetto, ricorrere all'ausilio del braccio secolare per eventuali sequestri e fare quant'altro sarà necessario e richiesto dal diritto.

La supplica viene spedita per breve *supplicatione introclusa*, data la materia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2099, f. 64r-v.

Petente

- Gerardi (*de Ghirardis*), Giovanni: originario di Cimego (Trento); cappellano perpetuo della chiesa o cappella dei Ss. Fabiano e Sebastiano a Castel Romano (Trento); cappellano perpetuo all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio (Trento); chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio: cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella pieve di S. Eleuterio
- Castel Romano: cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella chiesa o cappella dei Ss. Fabiano e Sebastiano.

Persone e/o enti coinvolti

- [Brochetti,] Eleuterio.
- Arrivabeni (*de Arivabenis*), Filippo: arcivescovo di Monembasia; ex commendatario della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella pieve di S. Eleuterio [di Santa Croce] del Bleggio.
- [Santa Croce del] Bleggio: sindaci della fabbrica della pieve.
- Brochetti (*de Brochetis*), Giacomo [*senior*]: originario di Cavrasto (Trento).
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.

546.

10 gennaio 1533, Bologna

Trento
Perinde valere

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Il defunto Giacomo Brochetti da Cavrasto aveva lasciato per testamento la terza parte dei propri beni alla fabbrica della chiesa parrocchiale detta pieve del Bleggio, nella diocesi di Trento, affinché venissero destinati all'edificazione di un altare dedicato ai Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne in una cappella della chiesa, presso il quale un sacerdote libero da impegni di cura d'anime e designato da commissari indicati nel testamento avrebbe dovuto celebrare messa ogni giorno per tre mesi all'anno, stabilendo che con tali beni si sarebbe dovuto provvedere alla fabbrica della chiesa e della cappella, ai paramenti e alle altre necessità della chiesa, nonché al salario del prete, e che quanto fosse eventualmente rimasto oltre a una salma di pane avrebbe dovuto essere distribuito dagli stessi commissari ai poveri il venerdì della settimana *maior* di ogni anno. Tuttavia Arrivabeni riteneva che la volontà del testatore sarebbe stata meglio soddisfatta attraverso l'erezione di una cappellania perpetua sotto la dedicazione sopra citata alla quale fossero applicati in dote i beni destinati dal defunto all'erezione dell'altare. Inteso ciò, Adriano VI aveva ordinato al vescovo di Trento di verificare la veridicità di tali affermazioni e in caso positivo procedere all'erezione di una cappellania perpetua, senza pregiudizio di alcuno, da

affidare a un cappellano perpetuo con l'obbligo di celebrarvi messa ogni giorno per tre mesi consecutivi di ogni anno a favore dell'anima del testatore e degli altri fedeli, applicando alla stessa come dotazione la terza parte dei beni del defunto, riservando il diritto di presentazione in caso di vacanza della cappellania, con l'eccezione della prima provvista, a Eleuterio Brochetti da Cavrasto, nipote del testatore, e ai suoi eredi e, dopo l'erezione, commendare la cappellania ad Arrivabeni affinché la tenesse a vita. Il testatore voleva anche che, nel caso in cui non fosse possibile celebrare le messe nella chiesa del Bleggio, ne venisse designata un'altra dai commissari e, dopo la loro morte, dai sindaci della sacrestia della chiesa e che, se qualche sacerdote o altra persona avesse tentato di impetrare tali beni o di appropriarsi della rendita, essa – fatta eccezione per le distribuzioni sopra citate e per il salario del cappellano – venisse distribuita tra i poveri ad arbitrio dei commissari, ma di tali condizioni non si è fatta menzione nelle lettere apostoliche, né nel processo conseguitone. Pertanto Giovanni Gerardi da Cimego, al quale è stata provvista la cappellania, dopo la cessione della commenda effettuata da Arrivabeni nelle mani del papa, d'autorità apostolica e col consenso di Eleuterio, dubita che tali lettere di erezione della cappellania non siano valide e che il beneficio possa essere tuttora vacante. Egli ha iniziato a erigere l'altare e avendo ricevuto molteplici impedimenti dai predetti sindaci, si è rivolto alla Penitenzieria apostolica, che lo ha autorizzato a erigerlo in qualsiasi altra chiesa della diocesi a suo arbitrio, designando quindi a tale scopo la chiesa o cappella dei Ss. Fabiano e Sebastiano di Castel Romano, scelta che ha ottenuto nuova conferma dalla Penitenzieria, come attestano le lettere e il processo seguito alle stesse. Ora egli supplica il papa affinché conceda che l'erezione, dotazione, provvista della cappellania, la traslazione della stessa nell'altra chiesa e tutto quanto ne è seguito siano ugualmente ritenute valide, come se nelle lettere apostoliche di erezione fosse stata menzionato anche quanto sopra segnalato riguardo alla volontà del testatore, affinché la cappellania venga designata all'altare eretto nella chiesa dei Ss. Fabiano e Sebastiano di Castel Romano e consacrato ai Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne dal vescovo di Trento, e affinché la predetta cappellania, il cui reddito annuo non supera i 40 ducati d'oro di camera, sia provvista al petente nonostante la traslazione della cappellania e la lite vertente riguardo alla traslazione tra il petente e altri.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2099, f. 131r-v.

Petente

- Gerardi (*de Girardis*), Giovanni: originario di Cimego (Trento); cappellano perpetuo all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella chiesa o capella dei Ss. Fabiano e Sebastiano a Castel Romano (Trento); prete (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio: cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve, 40 ducati d'oro di camera n.e.

- Castel Romano: cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella chiesa o cappella dei Ss. Fabiano e Sebastiano, 40 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Adriano VI.
- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Filippo: arcivescovo di Monembasia; ex commendatario della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve [di Santa Croce] del Bleggio.
- Brochetti (*de Brochetis*), Eleuterio: originario di Cavrasto (Trento).
- Brochetti, Giacomo [*senior*]: originario di Cavrasto.
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- [Santa Croce del] Bleggio: sindaci della parrocchiale detta pieve.

547.

11 gennaio 1533, Bologna

Trento

Commissio per breve

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Giovanni Zanetti aveva nominato dei procuratori per resignare la parrocchiale di S. Maria di Tione in favore di un certo Saladino, con riserva di una pensione annua di 24 ducati d'oro di camera a proprio favore, ma il procuratore o i procuratori hanno consentito alla resignazione di tale chiesa senza riserva di alcuna pensione, con suo grave danno. Pertanto Zanetti supplica il papa di commettere la causa o le cause che ha promosso o promuoverà contro Saladino e altri riguardo alla frode, inganno, *gravamen* e spoliazione che ha subito e alla nullità della cessione della parrocchiale di Tione effettuata in suo pregiudizio a un probo viro rivestito di dignità ecclesiastica e residente *in partibus*, affinché, dopo aver constatato per via sommaria *sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta* l'esistenza di tale inganno, reimmetta Zanetti in possesso della chiesa e ordini che gliene venga corrisposta la rendita a partire dal giorno della sua indebita spoliazione, con facoltà di esaminare la causa e condurla a termine, di citare sia Saladino che gli altri interessati, di inibire sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare secondo il proprio arbitrio, di dichiarare i ribelli e i contumaci incorsi in tali pene e censure, di aggravare e di procedere fino all'invocazione dell'ausilio del braccio secolare e di fare quant'altro sarà necessario.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2098, f. 116r-v.

Petente

- Zanetti (*de Zannettis*), Giovanni: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Tione (Trento); prete (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Tione: parrocchiale di S. Maria.
- Tione, parrocchiale di S. Maria: pensione di 24 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- [*Zambelinis*,] Saladino [*de*]: prete (Trento).

548.

15 gennaio 1533, Bologna

Trento
Dispensatio

Pietro Lambert (*P. Lambertus*)

Il sedicenne Servazio Ettinger, intento allo studio delle lettere, chiede che, nel caso in cui gli venga canonicamente concessa prima del raggiungimento dell'età legittima la provvista di un beneficio curato o altrimenti incompatibile, anche se si trattasse di una chiesa parrocchiale o della sua perpetua vicarìa, o se fosse rivestito di dignità anche maggiore e principale o se si trattasse di un ufficio anche curato o elettivo in una chiesa cattedrale anche metropolitana o collegiata, gli sia concessa la dispensa per poterlo liberamente conseguire e tenere nonostante il difetto d'età e l'incompatibilità del beneficio.
Nelle clausole gli si concede anche un *indultum de residendo*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2099, f. 266v.

Petente

- Ettinger (*Ottinger*), Servazio: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Bernardo Clesio.

Persona e/o ente coinvolti

- Clesio, Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*.

549.

28 gennaio 1533, Bologna

Trento

Commissio per breve

Dopo aver esaminato la causa vertente tra *Conterottus* e Nicolò, sedicenti fratelli e figli illegittimi del fu Domenico di Giovanni di Luca da Volano da un lato e il petente Francesco di Delay da Volano dall'altro riguardo all'eredità del defunto Domenico e ad altre questioni, Girolamo Vascherio, vicario generale *in spiritualibus* di Trento, aveva emanato sentenza definitiva favorevole a Francesco, contro la quale era stato inoltrato appello e la causa conseguente era stata commessa a Giovanni Angelo Sanseverino, vicario di Aquileia, che a sua volta aveva emanato una sentenza definitiva contro la quale il petente si è appellato al papa e alla Santa Sede. Francesco di Delay chiede dunque al papa di commettere la causa o le cause relative all'appello e annullamento e ingiustizia della predetta sentenza a uno o più probi viri residenti *in partibus* e rivestiti di dignità ecclesiastica affinché la esaminino e la conducano a termine, con facoltà di citare *Conterottus* e Nicolò e tutti gli altri interessati, di inibire Giovanni Angelo, *Conterottus* e Nicolò e chiunque altro sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare secondo il loro arbitrio, di revocare qualsiasi atto compiuto nel frattempo riguardo alla causa, di dichiarare chi agisca in contrario e i ribelli incorsi in tali pene, di aggravare e riaggravare, di ricorrere all'ausilio del braccio secolare e di fare quanto altro sarà necessario in deroga agli statuti, indulti e privilegi di tali località, anche confermati per giuramento o da qualsiasi altra autorità e anche se fosse necessario farne menzione espressa e letterale nella supplica.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2100, f. 261r.

Petente

- Volano, Francesco di Delay da (*Franciscus filius Delay de Avolano*): originario di Volano (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Sanseverino (*de Sanctoseverino*), Giovanni Angelo: vicario generale *in spiritualibus* di Aquileia.
- Vascherio (*Vascherius*), Girolamo: vescovo di Guarda; vicario generale *in spiritualibus* di Trento.
- Volano, *Conterottus* del fu Domenico di Giovanni di Luca da: originario di Volano.
- Volano, Domenico di Giovanni di Luca da: originario di Volano.
- Volano, Nicolò del fu Domenico di Giovanni di Luca da: originario di Volano.

550.

3 febbraio 1533, Bologna

Trento
Commissio per breve

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Pietro di Agnese da Agrone nella pieve di Bono, diocesi di Trento, e Giovanna di Antoniolo *de Barrotiis* da Strada, nella stessa pieve e diocesi, avevano in corso una vertenza di fronte al vescovo di Trento o al suo vicario generale *in spiritualibus* circa un patto matrimoniale e altre questioni, riguardo alla quale il vicario, procedendo in modo indebito, ha emanato una sentenza favorevole a Giovanna e contro il petente, il quale è stato forse anche condannato al pagamento delle spese e si è appellato al patriarca di Aquileia e alla curia patriarcale. Il vicario generale di Aquileia, esaminata la causa, ha giudicato valido l'appello del petente e revocato il giudizio del vicario di Trento, quindi, benché il suo compito fosse ormai terminato ed egli non dovesse più intromettersi nella vertenza, dopo aver ascoltato la predetta Giovanna, ha emanato una nuova sentenza definitiva dichiarando che al contrario l'appello del petente non era valido e che il vicario di Trento aveva giudicato correttamente, e ciò con grave danno del petente, il quale si è nuovamente appellato, questa volta al papa ed alla Santa Sede. Pietro chiede dunque al papa di commettere la causa o le cause relative all'appello e annullamento e ingiustizia del predetto giudizio e tutto il negozio principale ad alcuni probi viri residenti *in partibus*, con la clausola *aut alter vestrum* affinché la esaminino insieme o separatamente per via sommaria *et prout in beneficialibus* e la conducano a termine, con facoltà di citare Giovanna e tutti gli altri interessati anche per editto pubblico, di inibire il vicario e qualsiasi altro giudice, commissario o persona, anche se godesse di autorità apostolica, sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare secondo il loro arbitrio nelle quali incorrano *eo ipso*, di inibire *districte* per mezzo di un simile editto, di dare esecuzione alle proprie sentenze, monizioni e decreti e alla sentenza emanata a favore del petente in quanto passata in giudicato sotto minaccia di simili pene e censure da moderare e applicare come predetto, e di eseguire personalmente o far eseguire ad altri, di dichiarare i renitenti all'esecuzione incorsi in tali pene e censure, di aggravare e riaggravare, porre l'interdetto, di ricorrere all'ausilio del braccio secolare, di assolvere il petente o chi abbia agito per lui, anche *ad cautelam*, da qualsiasi censura ecclesiastica in cui possa essere incorso e di fare quant'altro sarà necessario.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2100, f. 236r.

Petente

- Pietro di Agnese: originario di Agrone nella pieve di Bono (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Aquileia: patriarca.
- Aquileia: vicario generale.
- *Barrotiis*, Giovanna di Antoniolo *de*: originario di Strada (Trento).
- [Clesio, Bernardo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.

551.

7 febbraio 1533, Bologna

Trento
Confirmatio

Pietro Lambert (*P. Lambertus*)

Gli abitanti di Arco, che recano una particolare devozione alla Vergine Maria, hanno fatto edificare a proprie spese una cappella in onore della Beata Maria Vergine nella chiesa parrocchiale detta pieve del luogo, nella quale tutti gli abitanti di Arco hanno fondato una confraternita detta *societas*, e da allora i confratelli si occupano della manutenzione della cappella e governano le oblazioni, le elemosine e i legati fatti a suo favore impegnandoli per l'ornamento della cappella, l'acquisto di libri, calici e paramenti, le luminarie e le altre cose necessarie alla celebrazione dell'ufficio divino e per elargizioni ai poveri e agli altri miserabili della confraternita e della località di Arco, senza alcun impedimento od opposizione. Dato che alcuni asseriscono che la cappella è stata eretta senza consenso del rettore della chiesa e che non possa restare così, senza dotazione, i massari, consiglieri e confratelli della confraternita, temendo che qualcuno possa dare loro molestia al riguardo, supplicano il papa di concedere l'approvazione apostolica e confermare la costruzione della cappella, l'istituzione e ordinazione della confraternita e tutto ciò che essi hanno fatto riguardo alla cappella e alla confraternita *votiva directione* così come sono consueti farlo e come è espresso nelle lettere che forse sono state redatte al riguardo, purché lecito e onesto; supplire a qualsiasi difetto sia presente nelle lettere stesse o nei fatti; applicare in perpetuo alla confraternita le oblazioni, le elemosine e i legati disposti dai fedeli a favore della cappella o della confraternita per utilizzarli nella manutenzione dell'edificio, nell'acquisto del necessario per il servizio divino, nella celebrazione di messe e nell'assistenza ai poveri e miserabili; non permettere che l'ordinario del luogo, o chiunque altro, provvisto di qualsiasi autorità o *plenipotens*, neanche se si trattasse di cardinali o signori laici (*mondana excelentia*), dia molestia ai confratelli riguardo alle oblazioni, elemosine, legati di beni mobili o immobili offerti alla cappellania o alla confraternita, alla loro cura e gestione; erigere tale cappellania

in beneficio ecclesiastico perpetuo o farla erigere dall'ordinario o da un legato *a latere* e ordinare e statuire che nessuno tranne i confratelli possa governare i legati e le oblazioni; decretare che qualsiasi erezione, concessione, provvista, mandato e qualsiasi altra disposizione dell'ordinario o di eventuali legati, anche se contenenti clausole derogatorie, siano vane, nulle e prive di valore.

Nelle clausole si stabilisce la deputazione di esecutori che assistano sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio e con potestà di aggravarle e invocare se opportuno l'ausilio del braccio secolare e si stabilisce che la nuova erezione avvenga senza pregiudizio di alcuno.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2102, f. 137r-v.

Petente

- Arco (Trento): massari, consiglieri e confratelli della confraternita detta *societas* presso la cappella di S. Maria Vergine nella parrocchiale detta pieve.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco: beneficio perpetuo nella cappella di S. Maria Vergine nella parrocchiale detta pieve.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco: abitanti.
- Arco: confraternita detta *societas* presso la cappella di S. Maria Vergine nella parrocchiale detta pieve.
- Arco: rettore della parrocchiale detta pieve.

Enti destinatari delle grazie

- Arco: confraternita detta *societas* presso la cappella di S. Maria Vergine nella parrocchiale detta pieve.
- Arco: cappella di S. Maria Vergine nella parrocchiale detta pieve.

552.

9 febbraio 1533, Bologna

Trento, Bressanone, Augusta, Costanza, Magonza, Passavia, Salisburgo

Prorogatio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Ambrogio Ypphofer, che ha ricevuto la provvista apostolica di una serie di benefici precisati nelle relative lettere, siti nelle diocesi di Trento, Bressanone, Costanza, Magonza, Augusta, Frisinga, Passavia e Salisburgo, non avendo potuto citare gli intrusi che occupano tali benefici per le calamità del tempo e altri impedimenti

notori e temendo d'incorrere nella regola di Clemente VII *de triennali possessore*, chiede la proroga del triennio spettantegli per un altro anno a partire dalla sua fine nonostante tale regola.

La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2097, f. 122r-v.

Petente

- Ypphofer, Ambrogio: canonico della cattedrale di Bressanone; consigliere di Ferdinando I d'Asburgo; custode della cattedrale di Bressanone.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Diversi benefici non precisati nelle diocesi di Trento, Bressanone, Costanza, Magonza, Augusta, Frisinga, Passavia, Salisburgo.

Persone e/o enti coinvolti

- Clemente VII.
- Ferdinando [I d'Asburgo]: re d'Ungheria; re di Boemia.

553.

12 febbraio 1533, Bologna

Trento
Cassatio pensionis

Giacomo Simonetta (*Ia. Pisauriensis*)

Dato che Paolo Somenzio, titolare di una pensione annua di 38 ducati d'oro di camera sulla rendita dell'arcidiaconato della chiesa trentina da pagarsi da parte di Martino Neideck, titolare del beneficio, e dei suoi successori, è disposto a consentire alla cassazione di tale pensione, Neideck supplica il papa di procedere alla cassazione, previa soluzione anticipata a Somenzio di una somma pari a un certo numero di annualità come tra loro stabilito, e di decretare che in seguito né Neideck, né i successori potranno essere sottoposti alle pene e censure previste in caso di omesso pagamento della pensione stessa.

Nelle clausole si precisa che il tutto avvenga col consenso di Somenzio. La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2102, ff. 291v-292r.

Petente

- Neideck (*in Heydeck*), Martino: arcidiacono della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento, arcidiaconato della cattedrale: pensione di 38 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- Somenzio (*Somentius*), Paolo: chierico di Cremona; titolare di una pensione sull'arcidiaconato della cattedrale di Trento.

554.

4 marzo 1533, Bologna

Trento
Commissio per breve

Paolo Capizucchi (*P. Capisuccus*)

Francesco Giacomelli, pievano di S. Stefano di Cloz in val di Non, nella diocesi di Trento, coinvolto in una vertenza di fronte a Girolamo Vascherioe a Stefano Rosino, giudici deputati per breve apostolico, con Vittore Tabarelli riguardo a una pensione di 10 ducati larghi sulla rendita della pieve di Cloz che Tabarelli affermava essergli stata riservata, si è appellato alla Sede Apostolica contro la sentenza emessa dai giudici che hanno dato ragione a Tabarelli, condannando Giacomelli a pagare la pensione al rivale. Ora egli chiede che tale causa d'appello e annullamento e tutta la questione principale vengano commesse ad alcuni probi viri rivestiti di dignità ecclesiastica e residenti *in partibus* con la clausola *et eorum alteri*, affinché la esaminino e la conducano a termine, con potestà di citare Tabarelli e tutti i cointeressati, di inibirli sotto pene ecclesiastiche e pecuniarie da moderare a loro arbitrio, di aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e ricorrere all'ausilio del braccio secolare.

Nelle clausole si precisa che non si debba ritardare il pagamento della pensione e che la grazia deve essere spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2103, f. 254r-v.

Petente

- Giacomelli (*de Yachemellis*), Francesco: pievano della pieve di S. Stefano di Cloz in val di Non (Trento); prete.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cloz in val di Non, pieve di S. Stefano: pensione di 10 ducati larghi.

Persone e/o enti coinvolti

- De Fatis (*Tabarellus*), Vittore: chierico.
- Vascherio (*Vasqueur*), Girolamo: vescovo di Guarda; vicario di Trento.

555.

7 giugno 1533, Roma

Trento
Ad duo

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Nicolò Neuhauser, sedicenne, chiede la dispensa affinché, nel caso in cui gli siano canonicamente provvisti, egli possa conseguire fin d'ora e conservare dapprima in commenda, fino al compimento del diciottesimo anno d'età, quindi in titolo, due benefici curati o altrimenti incompatibili, anche se si trattasse di chiese parrocchiali o delle loro vicarìe perpetue, o di dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici anche curati ed elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate.

Nelle clausole si precisa che uno dei benefici potrà essere conseguito in commenda da subito e fino al compimento dei diciott'anni e quindi in titolo e tenuto con l'altro a vita con dispensa *ex defectu aetatis*, e il secondo beneficio potrà essere ricevuto a vent'anni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2112, f. 135r.

Petente

- Neuhauser (*de Castronovo alias Neuhauser*), Nicolò [*iunior*]: chierico (Trento).

556.

13 giugno 1533, Roma

Trento
Si neutri

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Girolamo Approvini, coinvolto in una vertenza di fronte a Paolo Capizucchi o a un altro uditore delle cause del sacro palazzo con Vittorio Ceschi per la cappellania di S. Lorenzo nella cattedrale di Trento, chiede che il beneficio gli sia provvisto nel caso in cui la lite termini con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2112, ff. 42v-43r.

Petente

- Approvini (*Aproinus*), Girolamo: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania di S. Fiorenzo nella cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Capizucchi (*Capissuccus*), Paolo: uditore delle cause del sacro palazzo.
- Ceschi (*de Ceschis*), Vittore: chierico.

557.

1 luglio 1533, Roma

Trento
Per devolutionem

Baldo Ferratini (*B. Farratinus*)

Dato che la chiesa parrocchiale o beneficio rurale di S. Maria di Tione è vacante *certo modo* che sarà indicato nelle lettere e da tanto tempo che il diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica, benché un certo Saladino, intruso, la occupi indebitamente da un qualche tempo, Giovanni Francesco *de Says* chiede la provvista del beneficio, anche se risultasse vacante per inabilità, incapacità o simonia commessa da Saladino.
Nelle clausole si ordina che nelle lettere *devolutio detur dispositive*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2119, f. 100r.

Petente

- *Says*, Giovanni Francesco *de*: chierico di Brescia.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tione (Trento): parrocchiale o beneficio rurale di S. Maria, 80 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- [*Zambelinis*,] Saladino [*de*]: chierico.

558.

3 luglio 1533, Roma

Trento
Cessio

Baldo Ferratini (*B. Farratinus*)

Dato che Gregorio Angerer intende cedere il canonicato con prebenda che detiene nella cattedrale di Trento, Sigismondo Han-Hanperg chiede che il papa ammetta tale cessione e provveda il beneficio a suo favore, in deroga agli statuti della chiesa trentina richiedenti lo *status* nobiliare, il dottorato, il magistero o altra qualifica.

Dalla seconda parte si evince che non si sa se Angerer abbia preso possesso del beneficio, che potrebbe anche essere nella mani di Han-Hanperg.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2112, ff. 176v-177r.

Petente

- Han-Hanperg (*Han de Hanberg*), Sigismondo: canonico della cattedrale di Bressanone.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 8 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Angerer, Gregorio: detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; vescovo di Wiener Neustadt (*Nove Civitatis*).

559.

3 luglio 1533, Roma

Trento
Cessio

Baldo Ferratini (*B. Ferratinus*)

Dato che Gregorio Angerer intende cedere i diritti che può vantare su di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento detenuto da Sigismondo Han-Hanperg a favore di quest'ultimo, Han-Hanperg chiede al papa di ammettere la cessione e provvedere il beneficio a suo favore in deroga agli statuti della chiesa trentina richiedenti lo *status* nobiliare, il dottorato, il magistero o altra qualifica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2112, f. 177r.

Petente

- Han-Hanperg (*Han de Hanberg*), Sigismondo.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 8 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Angerer, Gregorio.

560.

12 luglio 1533, Trento

Trento
De promovendo

Angelo di Giovanni *de Buturellis* da Signato, accolito, dell'età di circa 24 anni, chiede la dispensa per poter conseguire gli ordini sacri e il presbiterato appena compiuto il ventiquattresimo anno, nonostante il difetto d'età, e facendosi promuovere da qualsiasi antistite a sua scelta, residente *extra curiam*, in tre domeniche o giorni festivi anche *extra tempora* e senza bisogno di chiedere licenza all'ordinario diocesano, né a chiunque altro.
La grazia viene spedita per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2115, f. 204v.

Petente

- *Buturellis*, Angelo di Giovanni *de*: originario di Signato (Trento); accolito (Trento).

561.

18 luglio 1533, Roma

Trento
Resignatio cum pensione et regressu

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Dato che Giovanni Francesco Della Betta, rettore della parrocchiale detta pieve di S. Stefano di Mori, nella diocesi di Trento, intende rinunciare al beneficio affinché sia provvisto a Gabriele di Pietro Antonio Della Betta da Mori, ventenne, suo nipote dalla parte di una sorella, con riserva a proprio favore di quanto sotto specificato e

non altrimenti, Giovanni Francesco e Gabriele supplicano il papa di ammettere la rinuncia effettuata dal primo, provvedere il beneficio al secondo affinché lo possa conseguire e tenere da subito e a vita nonostante il difetto d'età, riservare a Giovanni Francesco col consenso di Gabriele l'intera rendita della chiesa a titolo di pensione annua e il diritto di regresso al beneficio in caso di morte di Gabriele o nel caso in cui questi rinunci al beneficio o lo perda per qualsiasi motivo.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2115, f. 185r-v.

Petenti

- Della Betta, Gabriele di Pietro Antonio: originario di Mori (Trento); chierico (Trento).
- Della Betta, Giovanni Francesco: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Stefano di Mori.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Mori: parrocchiale detta pieve di S. Stefano, 125 ducati d'oro di camera n.e.
- Mori, parrocchiale detta pieve di S. Stefano: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

562.

29 luglio 1533, Roma

Trento

Commissio per breve

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Era in corso una lite in prima o altra istanza di fronte a Donato Savello, arciprete di Brescia, delegato apostolico, tra il petente, Giovanni Gerardi da Cimego, rettore o cappellano perpetuo della cappellania all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne sito dapprima nella pieve del Bleggio e ora nella cappella di Castel Romano, entrambe in diocesi di Trento, e la comunità e gli uomini del Bleggio, ovvero Giovanni *Stantiis* da Balbido ed Eleuterio Poli da Larido, sindaci del comune e degli uomini delle ville e comunità della pieve del Bleggio, e inoltre Antonio, Giacomo e Lorenzo, fratelli, e gli altri eredi del defunto Eleuterio Brochetti da Cavrasto,tutti della diocesi di Trento, accusati di aver recato molestia al petente riguardo alla rendita della cappellania, di occupare beni pertinenti alla stessa, di aver omesso la consegna dei beni alla cappellania stessa e di nullità del preteso giuspatronato vantato da alcuni avversari sulla cappellania stessa e altre questioni illustrate negli atti relativi alla causa. ll delegato, procedendo secondo il rito e *servatis servandis*, aveva emanato una propria sentenza definitiva contro gli avversari e a favore di Gerardi che, non essendo stata revocata né sospesa, è passata in giudicato.

Pertanto egli supplica il papa di incaricare l'arciprete e altri probi viri residenti *in partibus* con la clausola *vel eorum alteri* di verificare il passaggio in giudicato della sentenza, tassare le spese sostenute dall'oratore sia in curia romana che *extra curiam*, e procedere alla sua esecuzione sotto il proprio sigillo e sotto minaccia delle pene e censure consuete, con potestà di citare gli avversari e altri eventuali cointeressati anche per editto pubblico, di intimare e far intimare anche per editto pubblico a chiunque occupi i beni predetti o ai molestatori sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di inibirli, di dichiarare i contumaci e i ribelli incorsi in tali pene, di aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e ricorrere all'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro necessario.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Lorenzo Campeggi (*L. car. Campegius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2115, f. 228r.

Petente

- Gerardi (*de Gerardis*), Giovanni: originario di Cimego (Trento); rettore o cappellano perpetuo della cappellania perpetua dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella cappella di Castel Romano (Trento); rettore o cappellano perpetuo della cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella pieve [di Santa Croce] del Bleggio (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio: cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella pieve.
- Castel Romano: cappellania perpetua all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella cappella.

Persone e/o enti coinvolti

- Brochetti (*de Brochetis*), Antonio.
- Brochetti, Giacomo [*iunior*].
- Brochetti, Lorenzo.
- Bleggio: comunità e uomini.
- Brochetti, Eleuterio: originario di Cavrasto.
- Brochetti, eredi di Eleuterio Brochetti.
- Poli (*de Polis*), Eleuterio: originario di Larido-Marazzone; sindaco del comune della pieve del Bleggio.
- Savello (*Savellus*), Donato: arciprete della cattedrale di Brescia; delegato apostolico.
- *Stantiis*, Giovanni: originario di Balbido; sindaco del comune della pieve del Bleggio.

563.

24 settembre 1533, Pisa

Trento, Bressanone

Resignatio

Dato che Giovanni Rieper intende rinunciare al decanato e a un canonicato con prebenda nella cattedrale di Bressanone e alla parrocchiale di Fiemme, nella diocesi di Trento, Gregorio Angerer chiede la papa di ammettere la rinuncia e assegnargli i benefici in commenda, benché il decanato sia rivestito di dignità anche curata e cura giurisdizionale e sia elettivo, affinché possa conservarli a vita insieme al vescovato di Wiener Neustadt, agli altri benefici di qualsiasi genere che già detiene o che otterrà in futuro in titolo o in commenda o in qualsiasi altro modo, con o senza cura d'anime, secolari e regolari, e con le pensioni che possiede, con la dispensa necessaria per detenere il decanato e il canonicato di Bressanone insieme alla prepositura e a un altro canonicato della stessa chiesa, già in mano sua, per sei mesi a partire dalla data della pacifica presa di possesso dei benefici.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinchel*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2120, f. 63r.

Petente

- Angerer, Gregorio: detentore di un canonicato della cattedrale di Bressanone; detentore della prepositura della cattedrale di Bressanone; vescovo di Wiener Neustadt.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Bressanone: canonicato della cattedrale.
- Bressanone: decanato della cattedrale.
- Fiemme (Trento): parrocchiale, 50 marche d'argento puro n.e. (rendita complessiva dei tre benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- Rieper (*Rippher*), Giovanni: detentore della parrocchiale di Fiemme; detentore di un canonicato della cattedrale di Bressanone; detentore del decanato della cattedrale di Bressanone.

564.

9 gennaio 1534, Roma

Trento

De non promovendo

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Gaspare *Iosius*, rettore della parrocchiale detta pieve di Denno nella diocesi di

Trento, che ha intrapreso o intende intraprendere gli studi delle lettere a Bologna o in un'altra città sede di uno studio generale, chiede che, in considerazione dello studio cui si dedica, gli sia concessa una dispensa di cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dal diritto canonico dall'obbligo di conseguire i sacri ordini e il presbiterato, come richiesto dalla pieve e da altri eventuali benefici che detiene od otterrà in futuro, a condizione che entro il primo biennio consegua il suddiaconato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2126, f. 273r.

Petente

- *Iosius* (*de Iosiis*), Gaspare: chierico (Trento); rettore della parrocchiale detta pieve di Denno (Trento); *scolaris* presso l'università di Bologna o altra città.

565.

5 febbraio 1534, Roma

Trento

Nova provisio et ad duo

Pietro Lambert (*P. Lambertus*)

Tommaso Marsaner, che ha ricevuto dal cardinale Bernardo Clesio, agente per autorità ordinaria e in virtù dell'indulto apostolico di cui gode, la provvista della chiesa parrocchiale di S. Floriano di Lizzana presso Rovereto, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Girolamo Arrivabeni, prendendone forse anche possesso, temendo che tale collazione non sia valida, chiede la nuova provvista del beneficio. Chiede inoltre la dispensa, nel caso in cui ricevesse la collazione canonica degli stessi, per poter conseguire e detenere liberamente a vita un altro beneficio anche curato o altrimenti incompatibile con tale parrocchiale, o due senza di essa, anche se si trattasse di chiese parrocchiali o delle loro vicarìe perpetue, o di dignità anche maggiori o principali, personati, amministrazioni, uffici anche curati o elettivi nella chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate.

Nelle clausole si concede la dispensa per poter detenere la parrocchiale con altri benefici incompatibili eventualmente già in possesso del petente per un anno dal giorno della pacifica presa di possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2130, f. 272r-v.

Petente

- Marsaner (*Marsehaner*), Tommaso: chierico di Trento; familiare cardinalizio di Bernardo Clesio; maestro di casa di Bernardo Clesio; titolare della provvista della parrocchiale di S. Floriano di Lizzana (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lizzana: parrocchiale di S. Floriano, 6 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Arrivabeni (*Arrivabenis*), Girolamo [*senior*]: ex detentore della parrocchiale di S. Floriano di Lizzana.
- Clesio, Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*, Tridentino.

566.

18 marzo 1534, Roma

Trento

Nova provisio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Tommaso Marsaner, che ha ricevuto dal cardinale e vescovo di Trento Bernardo Clesio, agente per autorità ordinaria e in virtù dell'indulto apostolico di cui gode, la provvista della chiesa parrocchiale di S. Floriano di Lizzana presso Rovereto, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam et in partibus* di Girolamo Arrivabeni, prendendone forse anche possesso, nel dubbio che tale collazione non sia valida, chiede la nuova provvista del beneficio con la dispensa per poter detenere la chiesa a vita insieme agli altri benefici curati o altrimenti incompatibili in suo possesso a condizione che tra di essi non ci siano più di due parrocchiali *et quatenus sunt de tertia parrocchiali cum …, quod etiam exprimi possit*[1].

Nelle clausole, tra le forme di provvista considerate per la chiesa, si prevede anche l'unione vitalizia della stessa al canonicato con prebenda detenuto da Marsaner nella cattedrale di Trento.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Tommaso Cortesi da Prato (*Tho. Vasionensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2135, ff. 42v-43r.

Petente

- Marsaner (*Marsesaner*), Tommaso: chierico (Trento); familiare cardinalizio di Bernardo Clesio; maestro di casa di Bernardo Clesio; titolare della provvista della parrocchiale di S. Floriano di Lizzana (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lizzana: parrocchiale di S. Floriano, 10 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Arrivabeni (*de Arivabonis*), Girolamo [*senior*]: ex detentore della parrocchiale di S. Floriano di Lizzana.
- Clesio, Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*, Tridentino.

[1] Il passo è in parte illeggibile: potrebbe trattarsi di un riferimento alla clausola *permutandi totiens quotiens*.

567.

12 giugno 1534, Roma

Trento

Confirmatio concordie cum accessu

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Cipriano Soldo, sedicenne, pretendeva che la chiesa parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono, nella diocesi di Trento, vacante per devoluzione o *certo modo*, gli fosse stata assegnata d'autorità apostolica dapprima in commenda, per un certo periodo, quindi in titolo, e perciò, senza forse che fossero state spedite le lettere apostoliche al riguardo, aveva fatto citare presso la Rota Nicolò *Frosius*, possessore della chiesa, che aveva dichiarato la nullità del titolo di Soldo al beneficio e della lite. Nonostante quanto accaduto, Soldo e *Frosius*, desiderando evitare le spese che avrebbero dovuto fronteggiare con la prosecuzione della lite in curia e gli scandali che avrebbero potuto nascere, sono giunti a un accordo per il quale chiedono l'assenso della Sede Apostolica. In base a tale transazione Soldo cede nelle mani del papa qualsiasi diritto che possa vantare sulla parrocchiale contesa in favore di *Frosius* e in cambio questo gli riserva l'accesso e l'ingresso alla chiesa d'autorità apostolica nel caso in cui la chiesa venga a vacare in curia o *extra curiam* per devoluzione o in qualsiasi altro modo o se *Frosius* dovesse perderla o cederla o venga privato della chiesa per qualsiasi motivo, tranne che per resignazione o permutazione nelle mani del papa, del suo successore o di altra persona avente la potestà, in favore di qualche persona da lui indicata; in quest'ultimo caso egli è obbligato a comunicare e notificare, personalmente o per mezzo di un procuratore designato a tale scopo, a Soldo, personalmente o almeno presso la sua solita abitazione sita a Brescia, tale resignazione o permutazione e la persona in favore della quale sarà stata fatta e tale notifica dovrà avvenire entro due mesi dal giorno in cui egli avrà prestato il consenso anche se le relative lettere non saranno state spedite, e se *Frosius* ometterà di adempiere a tali condizioni, la resignazione o la permuta, indipendentemente dal grado e dignità della persona in favore della quale sia stata fatta, anche se si trattasse di cardinali, sarà considerata come nulla ed effettuata in favore di Soldo, come consta dall'istrumento pubblico relativo all'accordo. Dato che essi intendono ottenere

l'approvazione e la ratifica pontificia dell'accordo, che Soldo cede tutti i propri diritti riguardo alla chiesa così che *Frosius* possa conservarne il pacifico possesso e quest'ultimo è pronto a consentire a quanto concordato, entrambi supplicano il papa di ammettere la cessione e il consenso, approvare l'accordo e quanto di lecito e onesto vi sia in esso, provvedere la chiesa, il cui valore annuo non supera i 120 ducati d'oro di camera, a *Frosius*, riservando a Soldo, in virtù delle lettere che saranno redatte in base alla presente supplica, il diritto di accesso e ingresso al beneficio in caso di successiva vacanza del medesimo per morte di *Frosius*, o privazione dello stesso o nel caso in cui egli perda il beneficio, tranne che in caso di resignazione o permutazione come indicato sopra, in commenda fino al compimento del diciottesimo anno d'età, quindi in titolo con dispensa *ex defectu aetatis*.

Nelle clausole si avoca la causa ed estingue la lite per la parte che riguarda il cedente e in merito a ciò la supplica viene spedita per *sola signatura* Si concede dispensa a Soldo, nel caso in cui ottenga l'accesso alla parrocchiale di Bono, per tenerla insieme alla parrocchiale di S. Michele di Calino, in diocesi di Brescia, che già detiene, e riceverla in titolo a 18 anni con dispensa *ex defectu aetatis*; oppure gli si concedono lettere di unione della parrocchiale di Bono a quella di Calino a vita.

Fiat ut petitur.

Clemente VII (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2151, ff. 262r-263r.

Petenti

- *Frosius*, Nicolò: detentore della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono (Trento).
- Soldo (*Soldus*), Cipriano: chierico di Brescia; detentore della parrocchiale di S. Michele di Calino (Brescia); titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di [Pieve di] Bono.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Pieve di] Bono: parrocchiale detta pieve di S. Giustina, 120 ducati d'oro di camera n.e.

568.

27 novembre 1534, Roma

Trento

Commissio per breve

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Troiano Arrivabeni aveva ottenuto la collazione, dapprima in commenda per un periodo stabilito, quindi in titolo, delle cosiddette pievi della Beata Maria di Cavedine e di S. Floriano di Lizzana, entrambe in diocesi di Trento, vacanti per la resignazione in curia di Girolamo Arrivabeni, al quale era stato riservato il diritto

di regresso; ma ancor prima della redazione delle lettere apostoliche, Troiano e Girolamo avevano ceduto in curia rispettivamente i benefici e il diritto di regresso e il pontefice aveva concesso una nuova collazione delle due parrocchiali, anche in questo caso dapprima in commenda per un certo periodo, quindi in titolo, a Girolamo Arrivabeni, che ne aveva anche preso possesso o aveva perlomeno intrapreso i debiti passi a tale scopo. Dato che in seguito Tommaso Marsaner, senza alcun titolo canonico, si è introdotto nei benefici, Girolamo supplica il papa di commettere la causa che intende muovere contro l'intruso ad alcuni probi viri abitanti *in partibus*, ove risiedono entrambe le parti in causa e sarà più facile per i delegati raccogliere le informazioni necessarie, affinché la esamino insieme o separatamente, e la conducano a termine, procedendo per via sommaria *et prout in beneficialibus*, con potestà di citare Marsaner e gli altri eventuali cointeressati, di inibire l'avversario, i giudici e chiunque altro anche sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di costringere i testi nominati a dichiarare il vero sotto minaccia delle stesse pene e censure, di dichiarare i contumaci incorsi in tali pene e censure, di aggravare, riaggravare, porre l'interdetto e invocare l'ausilio del braccio secolare, far rispettare le proprie decisioni sotto minaccia delle stesse pene e censure senza ricorso in appello e fare quant'altro necessario e opportuno.

La richiesta è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2162, ff. 9v-10r.

Petente

- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Girolamo [*iunior*]: chierico di Brescia; titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Floriano di Lizzana (Trento); titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavedine (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Cavedine: parrocchiale detta pieve di S. Maria.
- Lizzana: parrocchiale detta pieve di S. Floriano.

Persone e/o enti coinvolti

- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Girolamo [*senior*]: ex rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve di S. Floriano di Lizzana; ex rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavedine.
- Arrivabeni (*de Arrivabenis*), Troiano: chierico di Brescia; ex titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Floriano di Lizzana; ex titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavedine.
- Marsaner (*Masner*), Tommaso: chierico.

569.

11 dicembre 1534, Roma

Trento
Si neutri

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Romolo Pincio, coinvolto in una vertenza in curia romana davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo con Severino *N.* per una porzione pari alla metà della parrocchiale dei Ss. Vittore e Corona di Levico, solitamente governata da italiani, appartenente alla diocesi di Feltre, ma sita sotto la giurisdizione di Trento, chiede al papa di concedergli la provvista di tale porzione della chiesa nel caso in cui l'esame della causa porti alla conclusione che nessuno dei due avversari abbia diritto al beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (P. car. S.ti Eustachii)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2158, f. 199r.

Petente
- Pincio, Romolo: chierico di Mantova; familiare cardinalizio di Bernardo Clesio; *iuris utriusque doctor*.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Levico in giurisdizione di Trento (Feltre): porzione pari alla metà della parrocchiale dei Ss. Vittore e Corona, 40 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti
- Clesio, Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*; vescovo di Trento.
- *N.*, Severino: chierico.

570.

1 aprile 1535, Roma

Trento
Cassatio pensionis et adsignatio de novo

Pietro Flores (*P. Castellimaris*)

Dato che Giovanni Nicolò *Scagnetus*, al quale è riservata una pensione annua di 36 ducati d'oro di camera, di cui 12 sulla rendita della chiesa di S. Maria di Cavedine e gli altri 24 sulla rendita della chiesa di S. Maria di Calavino, entrambe nella diocesi di Trento e detenute attualmente o in passato da Girolamo Arrivabeni, con facoltà di trasferire l'intera pensione o parte di essa a una o più persone anche in possesso

di altri benefici ecclesiastici o aspettative senza necessità di ottenere il consenso del detentore dei benefici, acconsente alla traslazione della pensione, per la quale si ignora se siano già state redatte le lettere apostoliche, Marsilio Goffredi supplica il papa di procedere all'estinzione della pensione e alla riserva di una nuova pensione di pari ammontare a suo favore, concedendogli la dispensa per conservarla assieme a un canonicato della basilica di S. Pietro e altri benefici curati e non curati che detiene o che otterrà e altre pensioni in suo possesso.

Nella seconda parte della supplica, si precisa che la nuova riserva della pensione avverrà alle stesse condizioni e con le stesse clausole previste nelle lettere di riserva della pensione a favore di *Scagnetus*, ma senza facoltà di trasferirla nuovamente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2169, f. 261r-v.

Petente

- Goffredi (*de Gottisfredis*), Marsilio: canonico della basilica di S. Pietro a Roma.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Calavino (*de Cabalino*) (Trento), chiesa di S. Maria: pensione di 24 ducati d'oro di camera.
- Cavedine (Trento), chiesa di S. Maria: pensione di 12 ducati d'oro di camera (ammontare complessivo della pensione: 36 ducati d'oro di camera).

Persone e/o enti coinvolti

- Arrivabeni (*de Arivabenis*), Girolamo [*senior*]: chierico (Brescia); detentore della chiesa di S. Maria di Calavino; detentore della chiesa di S. Maria di Cavedine.
- [*Nofriis* o] *Scagnetus* Giovanni Nicolò [di Leonardo *de*] (*Iohannes Nicolaus Serignetus*): originario di Sassoferrato; chierico (Nocera); titolare di una pensione sulla chiesa di S. Maria di Cavedine; titolare di una pensione sulla chiesa di S. Maria di Calavino.

571.

5 aprile 1535, Roma

Trento
Resignatio et ad duo

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Dato che Giovanni Tisi intende resignare le parrocchiali di S. Maria di Dambel e di S. Martino di Fondo, in val di Non, entrambe nella diocesi di Trento, che detiene per dispensa apostolica, Pietro *de Brochis* chiede che, ammessa la resignazione, gli sia conferita la provvista delle due parrocchiali e concessa la dispensa per poterle tenere contemporaneamente a vita benché incompatibili, oppure per poter tenere parimenti a vita con una di esse un altro beneficio incompatibile, o due benefici

incompatibili senza le parrocchiali, nel caso in cui gli venissero conferiti canonicamente, anche se si trattasse di chiese parrocchiali o loro perpetue vicarìe, dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati ed elettivi in cattedrali anche metropolitane o collegiate *seu talia mixtim*.

Nelle clausole si consente di precisare nelle lettere se le parrocchiali siano vacanti per la dissoluzione della loro unione concessa a Tisi a vita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2168, f. 294r.

Petente

- *Brochis*, Pietro *de*: chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Dambel in val di Non (Trento): parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Fondo in val di Non Trento): parrocchiale di S. Martino, 34 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Tisi (*de Tysis*), Giovanni [*senior*]: canonico della cattedrale di Trento; detentore della parrocchiale di S. Martino di Fondo in val di Non; detentore della parrocchiale di S. Maria di Dambel in val di Non.

572.

16 aprile 1535, Roma

Trento

Confirmatio statutorum

Ingenwinckel, Giovanni (*Io. Ingenwickel*)

Accogliendo suppliche dell'imperatore Federico III e Sigismondo, duca d'Austria, papa Sisto IV aveva ordinato che non si potesse più conferire alcun canonicato della cattedrale di Trento, neppure per lettere apostoliche, se non a candidati provenienti dai domini tedeschi dell'imperatore, da quelli dei duchi d'Austria o dalla *familia* dei vescovi di Trento, a meno che i due terzi dei canonici della cattedrale non provenissero già da tali domini o dalla *familia*; che il capitolo non potesse ammettere per nessun motivo nuovi canonici se non a tali condizioni, che nessuno potesse costringerlo in alcun modo a procedere a un'ammissione al di fuori di esse e che qualsiasi pena o censura erogata contro il capitolo per tale rifiuto fosse nulla e priva di valore. Tali condizioni sono state confermate da Clemente VII che, su richiesta del re dei Romani Ferdinando e del cardinale e vescovo di Trento Bernardo Clesio, ne ha confermato la perpetua validità, e ha decretato che da allora e in perpetuo i due terzi dei canonici trentini dovessero essere di nascita tedesca da parte di entrambi i genitori e in grado di parlare a sufficienza la lingua tedesca, mentre un terzo avreb-

bero potuto essere italiani o di altra nazionalità, purché sudditi e *familiares* di casa d'Austria o del vescovo in carica, e che il decano, in possesso della dignità maggiore dopo la pontificale, avrebbe dovuto essere tedesco d'origine da parte di entrambi i genitori, in grado di parlare a sufficienza il tedesco, in possesso del sacerdozio e sarebbe stato tenuto fare continua residenza, e inoltre che nessuno, qualunque ne fosse il grado o la dignità, e nemmeno se provvisto di deroga alle derogatorie, avrebbe potuto essere accolto tra i canonici a meno che non fosse nobile da parte di entrambi i genitori, o in possesso del magistero o della licenza o del dottorato in teologia, in diritto civile e canonico, o in uno dei due diritti, titoli conseguiti dopo uno studio almeno quinquennale presso un'università o studio generale e dopo aver superato un esame rigoroso. Ora il cardinale Bernardo Clesio e Ferdinando, re d'Ungheria e di Boemia e arciduca d'Austria, supplicano il papa di modificare tali lettere, decretando in perpetuo che il decano, purché graduato e in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento di un canonicato, possa essere sia tedesco che italiano; che due terzi dei canonici debbano essere tedeschi *ex utroque parente*, parlare sufficientemente la lingua tedesca ed essere nobili o graduati, ma debbano appartenere esclusivamente ai sudditi di casa d'Austria; che il restante terzo di canonici italiani debba essere composto da sudditi immediati del vescovo di Trento e che tre di questi sei canonici possano esser privi del dottorato o della licenza, purché provenienti *ex bonis parentibus*, di buoni costumi e letterati; e che si debbano versare il reddito della prebenda e la parte competente della mensa capitolare per un quinquennio o sei anni al massimo a chi tra i canonici avrà richiesto opportuna licenza ai restanti canonici di recarsi a studiare teologia o filosofia o diritto canonico presso uno studio generale, anche se non avrà ottenuto la licenza predetta.

Nelle clausole si decreta la nomina di esecutori, con potestà di citare anche per editto pubblico, inibire sotto minaccia di pene e censure, aggravare e riaggravare, imporre l'osservanza delle lettere predette sotto qualsiasi pena e censura, ricorrendo se opportuno anche all'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro necessario e opportuno.

Fiat ut petitur.
Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2169, f. 167r-v.

Una *reformatio* della supplica viene approvata il I settembre 1536 (scheda 590).

Petenti

- Clesio, Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*; vescovo di Trento.
- Ferdinando [I d'Asburgo]: arciduca d'Austria; re d'Ungheria; re di Boemia; re dei Romani.

Persone e/o enti coinvolti

- Sigismondo [d'Asburgo]: duca d'Austria.
- Clemente VII.
- Federico [III d'Asburgo]: imperatore.

- Sisto IV.
- Trento: capitolo della cattedrale.
- Trento: decano della cattedrale.

573.

1 luglio 1535, Roma

Trento
Devolutio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Cipriano Soldo chiede la provvista del beneficio perpetuo o cappella di S. Stefano di Roncone, forse curato, che si trova entro i confini della parrocchiale detta pieve di S. Giustina di Bono, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, il cui diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza, e ciò benché Girolamo *Ferarius* da Roncone lo occupi da tempo senza titolo legittimo.

Nelle clausole si consente di indicare nelle lettere se il beneficio sia curato o se si tratti di chiesa parrocchiale e in tal caso si concede dispensa al petente per tenerlo per un anno e un giorno dal momento della pacifica presa di possesso insieme agli altri benefici curati o incompatibili che possiede, e inoltre, dato che Soldo non è ancora diciottenne, gli si conferisce il beneficio in commenda fino al compimento del diciottesimo anno d'età, quindi in titolo e si deroga al diritto di giuspatronato, anche se di pertinenza laica, data la devoluzione del diritto di collazione. Si specifica, inoltre, che *devolutio detur dispositive in litteris*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ingenwinkel, Giovanni (*Io. Ingenwinkel*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2177, f. 112v.

Petente

- Soldo (*Soldus*), Cipriano: chierico di Brescia.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Roncone: beneficio perpetuo semplice o cappella forse curata di S. Stefano nella parrocchia di S. Giustina di [Pieve di] Bono (Trento), 15 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *Ferarius* (*de Ferraris*), Girolamo: originario di Roncone (Trento); chierico.

574.

9 luglio 1535, Roma

Trento

Nova provisio

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

La collazione del decanato della cattedrale di Trento, vacante per resignazione di Giacomo Bannisio nelle mani del vescovo, collatore ordinario, è stata conferita dall'autorità ordinaria a Cristoforo Madruzzo, che ne ha preso possesso. Dato che Madruzzo teme che la provvista e gli atti conseguenti non sussistano e il decanato sia ancora vacante, chiede al papa di conferirgli nuovamente la collazione del decanato, che costituisce la dignità maggiore dopo la pontificale, e concedergli la dispensa per poterlo tenere a vita insieme ad altri due benefici incompatibili che già detiene, o per un anno dal giorno della pacifica presa di possesso se i benefici incompatibili fossero più numerosi.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2177, ff. 239v-240r.

Petente

- Madruzzo (*de Madrutis*), Cristoforo: titolare della provvista del decanato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: decanato della cattedrale, 200 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Bannisio (*Vaynisius*), Giacomo.

575.

9 settembre 1535, Perugia

Trento

Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Il decanato della cattedrale di Trento, vacante per la resignazione effettuata forse *de facto* da Giacomo Bannisio nelle mani del cardinale Bernardo Clesio che, per concessione e dispensa apostolica, presiede alla chiesa di Trento, e da quest'ultimo ammessa, è stato conferito dal cardinale a Cristoforo Madruzzo, che ne ha forse preso possesso. Dato che ora Madruzzo teme che la resignazione, la provvista e la

collazione non sussistano e il beneficio sia ancora vacante, chiede al papa di conferirgli nuovamente la collazione del decanato, che rappresenta la maggiore dignità della chiesa trentina dopo la pontificale, in deroga agli statuti e alle consuetudini anche giurati, secondo i quali Madruzzo è privo dei requisiti richiesti per rivestire tale dignità.

Nelle clausole si consente di precisare nelle lettere se il petente sia in possesso del beneficio e in tal caso si concedono le opportune dispensa e riabilitazione, insieme alla dispensa per detenere il decanato insieme ad altri due benefici incompatibili, se opportuna, e con l'espressione che Madruzzo non ha riscosso indebitamente alcuna rendita del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2183, f. 38r-v.

Una *reformatio* della supplica viene approvata il 15 febbraio 1536 (scheda 579).

Petente

- Madruzzo (*de Madonesio*), Cristoforo: chierico di Trento o altra diocesi; titolare della provvista del decanato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: decanato della cattedrale, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Bannisio, Giacomo: ex decano della cattedrale di Trento.
- Clesio, Bernardo: cardinale di S. Stefano *in Celio Monte*; detentore del vescovato di Trento.

576.

12 novembre 1535, Roma

Trento

Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Giacomo Bannisio aveva ottenuto d'autorità apostolica l'amministrazione e il governo del decanato e di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento detenuti dallo zio Giacomo Bannisio, con facoltà di succedergli nei benefici; pertanto egli, confortato dalle lettere apostoliche, aveva preso possesso dell'amministrazione e governo dei benefici cominciando a esercitare l'ufficio di coadiutore. Alla morte dello zio, quando aveva voluto confermare o rinnovare il possesso dei benefici, il capitolo della chiesa non aveva voluto ammettere i suoi diritti adducendo a pretesto un indulto apostolico emanato dopo che aveva ottenuto la coadiutoria, e l'inibizione che gli era stata fatta da parte del re dei Romani e del cardinale Tridentino

che presiede detta chiesa, e pertanto non aveva potuto conseguire il possesso dei benefici. Così, con la mediazione di Clemente VII, di cui era stato cubiculario segreto, e considerando che Giovanni Gaudenzio Madruzzo, maestro di curia del cardinale, aspirava a detto decanato per il figlio Cristoforo, Giacomo aveva stretto un accordo con Giovanni Gaudenzio, agente a nome del figlio, in base al quale, tra le altre cose, si era stabilito che egli potesse tenere il canonicato e la prebenda e facendovi residenza potesse riscuoterne la rendita o potesse resignarli in favore del fratello o dello zio o di altri a suo piacere, purché in modo da non contravvenire alle disposizioni dell'indulto, e che egli avesse diritto di chiedere ed esigere dal capitolo o da altri la rendita del decanato, del canonicato e della prebenda dal giorno del possesso fino al prossimo Natale senza altro impedimento da parte di Cristoforo. Giovanni Gaudenzio si era impegnato ad aiutare Giacomo, il quale perciò aveva trasferito tutti i propri diritti sul decanato a Cristoforo, e Giovanni Gaudenzio, a nome del figlio, gli aveva promesso e assegnato una pensione annua di 120 fiorini renani in ragione di 60 crociferi per ciascun fiorino sulla rendita della chiesa parrocchiale di Tirolo, da pagare col consenso del re dei Romani nei termini e luoghi espressi, a partire dal prossimo Natale e con scadenza alla medesima data dell'anno successivo, col patto che i 20 fiorini che superano i 100 potessero essere estinti pagando 200 fiorini. E per quanto riguarda le spese per il conseguimento del decanato e per l'assegnazione della pensione, esse sarebbero state assunte rispettivamente da Cristoforo e da Giacomo come indicato nell'istrumento redatto al riguardo, in base al quale il petente ha rinunciato al decanato o ha ceduto i diritti che gli competevano nelle mani del cardinale o di altra persona competente, che ha ammesso la rinuncia o cessione e ha provvisto il beneficio a Cristoforo, facendo seguire forse una nuova provvista apostolica.

Giacomo, che ha aderito alla concordia perché ignaro del diritto e non sapendo che era contraria ai sacri canoni, considerato che Cristoforo non ha acconsentito all'assegnazione della pensione, né ha osservato in tutte le sue parti l'accordo, né forse intende osservarlo in futuro, chiede al papa di essere reintegrato pienamente nei diritti che godeva sul decanato prima di effettuare la resignazione o la cessione a favore dell'avversario, e di essere sciolto dal giuramento prestato all'atto della resignazione o cessione. Chiede inoltre la provvista del decanato, che esiste come dignità maggiore dopo la pontificale, anche se esso risultasse vacante per la cassazione della resignazione o cessione da lui effettuata a favore di Cristoforo e della successiva provvista.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2194, ff. 217v-218r.

Petente

- Bannisio, Giacomo [*iunior*]: chierico di Trento o altra diocesi; coadiutore di Giacomo Bannisio [*senior*], canonico e decano della cattedrale di Trento; cubiculario segreto pontificio di Clemente VII; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: decanato della cattedrale, 100 ducati d'oro di camera n.e.
- Tirolo (Trento), parrocchiale: pensione di 120 fiorini renani.

Persone e/o enti coinvolti

- [Ferdinando I d'Asburgo:] re dei Romani; titolare del giuspatronato della parrocchiale di Tirolo.
- Bannisio, Giacomo [*senior*]: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; ex detentore del decanato della cattedrale di Trento.
- Clemente VII.
- Madruzzo (*de Madrutio*), Cristoforo di Giovanni Gaudenzio: titolare della provvista del decanato della cattedrale di Trento.
- Madruzzo (*de Madrutio*), Giovanni Gaudenzio: maestro di curia di Bernardo Clesio.
- Trento: capitolo della cattedrale.
- [Clesio, Bernardo:] cardinale Tridentino; rettore del vescovato di Trento.

577.

10 gennaio 1536, Roma

Trento

De non promovendo

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Gaspare *Iosius*, rettore delle parrocchiali dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno e della Beata Maria di Civezzano, entrambe nella diocesi di Trento, ha ottenuto dal pontefice la dispensa per cinque anni dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato, come richiesto dalle chiese parrocchiali e da altri benefici in suo possesso, a condizione che entro il primo biennio conseguisse il suddiaconato. Dato che egli non crede di poter conseguire tale ordine entro i due anni stabiliti, che stanno per scadere, chiede che gli venga concessa una proroga di altri due anni e che durante tale periodo nessuno dei suoi benefici possa essere dichiarato vacante per la sua mancata promozione.

La grazia potrà essere spedita attraverso *l'Audientia litterarum contradictarum* o per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2197, f. 212r.

Petente

- *Iosius*, Gaspare: rettore della parrocchiale di S. Maria di Civezzano (Trento); rettore della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno (*de Enno*) (Trento).

578.

27 gennaio 1536, Roma

Trento
Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

La parrocchiale detta pieve dei Ss. Felice e Fortunato di Gardumo, nella diocesi di Trento, vacante per libera resignazione o cessione di Nicolò Baroni nelle mani del cardinale Bernardo Clesio, che presiede la chiesa di Trento per concessione e dispensa apostolica, è stata provvista o commendata dal cardinale stesso a Giovanni Baroni, quindicenne o circa, che ne ha forse anche preso possesso, benché sprovvisto della debita dispensa *ex defectu aetatis*. Dato che Baroni teme che la mancanza della dispensa renda nulle la resignazione e la successiva provvista e che pertanto la chiesa sia ancora vacante, egli supplica il papa di ammettere la resignazione, qualora non sia stata debitamente ammessa, e concedergli quindi la parrocchiale, dapprima in commenda, finché non compità i diciott'anni, quindi in titolo, con facoltà di tenerla insieme agli altri benefici ecclesiastici che forse detiene o che acquisirà in futuro e con dispensa *ex defectu aetatis*.

Nelle clausole si consente di precisare nelle lettere se il cardinale abbia concesso la collazione della parrocchiale d'autorità ordinaria o in virtù dell'indulto apostolico che gli è stato concesso e se il beneficio sia stato provvisto o commendato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2199, f. 106r-v.

Petente

- Baroni (*Baronius*), Giovanni: chierico (Trento); titolare della provvista della parrocchiale detta pieve dei Ss. Felice e Fortunato di [Valle San Felice in val di] Gardumo (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Valle San Felice in val di] Gardumo: parrocchiale detta pieve dei Ss. Felice e Fortunato, 50 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Baroni (*Baronius*), Nicolò: ex rettore della parrocchiale detta pieve dei Ss. Felice e Fortunato di [Valle San Felice in val di] Gardumo.
- Clesio, Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*; vescovo di Trento.

579.

15 febbraio 1536, Roma

[Trento] R
Reformatio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Reformatio della supplica presentata da Cristoforo Madruzzo e approvata a Perugia il 9 settembre 1535.

Poiché si asserisce che il decanato della cattedrale di Trento si è forse reso vacante in altro modo rispetto a quanto indicato nella supplica, e che forse il petente o qualcuno a suo nome suo, per ignoranza, ha stretto patti simoniaci, oppure che avessero o sembrassero avere sentore di simonia, con Giacomo Bannisio per il conseguimento del decanato, Cristoforo Madruzzo supplica il papa, nella redazione delle lettere, di assolverlo opportunamente dalla simonia e dall'eventuale scomunica o altre censure ecclesiastiche in cui potesse essere incorso e di concerdergli la dispensa dall'irregolarità che avesse contratto e la riabilitazione, se necessario; chiede inoltre di provvedergli il decanato, anche se esso risultasse tuttora vacante, considerando, se opportuno, inesistente la provvista concessagli in passato e il relativo processo, con opportuna deroga alla regola *de insordescentibus* e, nel caso in cui fosse in corso una vertenza riguardo al beneficio, con opportuna indicazione della causa e dei nomi e cognomi dei giudici e collitiganti e con l'espressione che non ha riscosso indebitamente alcuna rendita del beneficio.

Concessum.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2200, f. 96r.

Si tratta della *reformatio* della supplica approvata il 9 settembre 1535 (scheda 575).

Petente

- Madruzzo (*de Madruesio*), Cristoforo.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: decanato della cattedrale.

Persona e/o ente coinvolti

- Bannisio Giacomo [*iunior*].

580.

15 febbraio 1536, Roma

Trento

Resignatio cum pensione et regressu

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Dato che Battista Thun[1] intende resignare la parrocchiale di S. Andrea di Terlago, nella diocesi di Trento, di cui è rettore, in favore di Giacomo Francesco Thun, suo nipote di 14 anni o circa, riservandosi quanto in seguito indicato e non altrimenti, essi supplicano il papa di ammettere la resignazione, provvedere la chiesa a Giacomo Francesco dapprima in commenda, fino al compimento dei diciott'anni, e con dispensa per tenerla insieme agli altri benefici e pensioni in suo possesso, quindi in titolo, riservare a Battista una pensione annua pari all'intera rendita del beneficio o, in alternativa, a 24 ducati d'oro di camera in oro e il diritto di regresso qualora il beneficio si renda vacante per cessione, decesso di Giacomo Francesco o in qualsiasi altro modo, anche in curia e concedere a quest'ultimo la dispensa *ex defectu aetatis*.

Nella seconda parte della supplica si concede la deroga alla regola di cancelleria *de consensu in provisione prestando* dato che la resignazione è in favore di un minore assente, che questi è il nipote del resignante e che Battista non intende resignare altrimenti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2202, ff. 159v-160r.

Petenti

- Thun (*Thoner*), Battista: canonico della cattedrale di Trento; rettore della parrocchiale di S. Andrea di Terlago (Trento).
- Thun (*Thoner*), Giacomo Francesco: chierico di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Terlago: parrocchiale di S. Andrea, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Terlago, parrocchiale di S. Andrea: pensione pari all'intera rendita del beneficio oppure di 24 ducati d'oro in oro di camera.

[1] Il *Parochiale Tridentinum* precisa trattarsi di Giovanni Battista *de Thono*, detto anche *Thoner*, un membro della famiglia Thun.

581.

23 febbraio 1536, Roma

Trento
Resignatio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Dato che Giovanni Tisi intende resignare la parrocchiale di S. Maria di Dambel, nella diocesi di Trento, e acconsentire alla dissoluzione dell'unione della chiesa con un altro beneficio in suo possesso, che gli era stata concessa a vita, Giovanni Battista Dati supplica il papa di ammettere la resignazione, dissolvere l'unione e conferirgli la provvista della chiesa con la dispensa per poterla tenere insieme agli altri benefici incompatibili che possiede o che otterrà in futuro per un anno a decorrere dal giorno della pacifica presa di possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2201, ff. 16v-17r.

Petente

- Dati (*de Datis*), Giovanni Battista: chierico di Brescia; familiare cardinalizio di Antonio Pucci; scrittore dei brevi apostolici.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Dambel (Trento): parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Un beneficio non precisato unito alla parrocchiale di S. Maria di Dambel.

Persone e/o enti coinvolti

- Pucci, Antonio: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati.
- Tisi (*de Tisis*), Giovanni [*senior*]: chierico (Trento); detentore della parrocchiale di S. Maria di Dambel; detentore di un beneficio non precisato unito alla parrocchiale di S. Maria di Dambel.

582.

26 febbraio 1536, Roma

Trento
Cessio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Giovanni Tisi, coinvolto in una causa davanti a un uditore delle cause del sacro palazzo o un suo luogotenente con Antonio *de Doninis* riguardo alla parrocchiale detta pieve di S. Maria di Ala in val Lagarina, nella diocesi di Trento, ha riportato una sentenza definitiva favorevole, con l'emissione di lettere esecutorie, ma la ver-

tenza risulta tuttora pendente in prima *restitutione* o altra istanza. Dato che, grazie all'intervento di amici comuni, le parti sono giunte a un accordo, per il quale Tisi è disposto a rinunciare alla vertenza e a qualsiasi diritto a lui competente sulla chiesa affinché *de Doninis* possa conservarne il pacifico possesso, previo pagamento a Tisi della somma di 60 scudi d'oro che *de Doninis* era stato condannato a pagare per la rendita e le spese della lite, Tisi e *de Doninis* supplicano il papa di avocare a sé la causa, dichiarare estinta la lite, ammettere la cessione e conferire a *de Doninis* la provvista del beneficio.

Nelle clausole si decreta che la grazia venga spedita per *sola signatura* e si concede la deroga ai diritti di giuspatronato laico sulla chiesa, anche competenti ai parrocchiani, data l'esistenza della lite.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2199, f. 279r-v.

Petenti

- *Doninis*, Antonio [di Alessandro] *de*: chierico (Trento).
- Tisi (*de Tisis*), Giovanni [*senior*]: canonico della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Ala in val Lagarina (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Maria, 60 ducati d'oro di camera n.e.

583.

3 marzo 1536, Roma

Trento
Si neutri

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Cristoforo Madruzzo, coinvolto in una vertenza pendente in prima istanza in curia, di fronte a Nicolò Aragonia, uditore delle cause del sacro palazzo, con Giacomo Bannisio per il decanato della cattedrale di Trento, supplica il papa di concedergli la provvista del beneficio nel caso in cui dall'esame della causa si evinca che nessuno dei due contendenti abbia diritto al decanato, e ciò anche se esso, che rappresenta la maggiore dignità della chiesa dopo la pontificale, risultasse vacante per incapacità o inabilità delle parti o di qualsiasi altra persona, e gli conceda la dispensa per conservarlo per un anno dal giorno della pacifica presa di possesso, insieme agli altri benefici incompatibili che detiene o che otterrà in futuro.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2202, ff. 271v-272r.

Petente

- Madruzzo (*Madrucius*), Cristoforo: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: decanato della cattedrale, 200 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Aragonia, Nicolò: uditore delle cause del sacro palazzo.
- Bannisio (*de Banisiis*), Giacomo [*iunior*]: chierico.

584.

5 marzo 1536, Roma

Trento
Indultum

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Dato che Simone *de Gilio* desidera recitare l'officio divino recentemente edito e approvato dal papa, chiede che gli sia concesso di recitare le ore canoniche diurne e notturne e l'officio divino da solo o con uno o due compagni secolari a sua scelta secondo il rito e il modo annotato nei breviari sopracitati, a sua volontà, al di fuori del coro, senza incorrere nelle pene e censure previste, e che possa adempiere in tal modo all'obbligo di recitare l'officio connesso con il suo ordine o con il possesso dei benefici curati e non curati che detiene o che conseguirà in futuro, come se recitasse l'officio romano consueto fino ad ora o qualsiasi altro officio approvato.

La richiesta è accolta *sola signatura*, dal momento che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2203, ff. 210v-211r.

Petente

- *Gilio*, Simone *de*: chierico di Trento.

585.

5 marzo 1536, Roma

Trento
Indultum

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Pietro Petruzzi, supplica il papa di concedergli la licenza di recitare le ore cano-

niche diurne e notturne e l'officio divino, al di fuori del coro, da solo o con uno o due compagni secolari a sua scelta secondo il rito e modo recentemente edito e approvato, e che in tal modo possa adempiere l'obbligo di recitazione dell'officio connesso al suo ordine o a qualsiasi beneficio curato o non curato che detiene o che potrà conseguire in futuro.

La grazia è spedita per *sola signatura* dal momento che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2203, f. 211r-v.

Petente
- Petruzzi (*de Petrutiis*), Pietro: chierico di Trento.

586.

10 marzo 1536, Roma

Trento[1]
Commissio per breve

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Antonio *de Doninis* è stato presentato dalla confraternita della SS. Trinità di Brentonico, titolare dei diritti di giuspatronato, quale titolare della cappellania perpetua della SS. Trinità situata nella pieve di S. Pietro di Brentonico, in diocesi di Verona, vacante dal momento dell'erezione, e ha forse anche ricevuto l'istituzione e la provvista del beneficio d'autorità apostolica od ordinaria; tuttavia egli non può prenderne possesso, perché la cappellania risulta indebitamente occupata da un certo Bartolomeo Bertoldi, avversario, al quale non compete alcun diritto. Pertanto chiede al papa di commettere la causa che intende muovere contro Bertoldi e gli altri eventuali cointeressati ad alcuni probi viri residenti *in partibus* con la clausola *vel eorum alteri*, affinché la esaminino e la conducano a termine procedendo per via sommaria, con potestà di citare Bertoldi e gli altri cointeressati, di inibirli sotto minaccia di censure ecclesiastiche, di dichiarare i ribelli e contumaci incorsi in tali pene, di aggravare, riaggravare, porre l'interdetto e ricorrere, se opportuno, all'ausilio del braccio secolare, di assolvere il petente e gli agenti per suo conto *simpliciter vel ad cautelam* dalle censure ecclesiastiche in cui fossero incorsi, rimuovere l'interdetto e il sequestro che sono forse stati decretati e fare quant'altro necessario e opportuno al riguardo.

La richiesta viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2202, f. 229r-v.

Petente

- *Doninis*, Antonio [di Alessandro] *de*: chierico (Trento); titolare della provvista della cappellania perpetua della SS. Trinità nella pieve di S. Pietro di Brentonico (Verona).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Brentonico: cappellania perpetua della SS. Trinità nella pieve di S. Pietro.

Persone e/o enti coinvolti

- Bertoldi (*de Bertoldis*), Bartolomeo: chierico.
- Brentonico, confraternita della SS. Trinità: titolare del giuspatronato della cappellania perpetua della SS. Trinità nella pieve di S. Pietro.

[1] Brentonico si trova nel principato di Trento, ma nella diocesi di Verona: accanto alla lettera iniziale *T* non compare comunque la lettera *V*.

587.

21 marzo 1536, Roma

Trento

Cassatio pensionis

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Dato che Giovanni Tisi, al quale sono stati riservati d'autorità apostolica una pensione annua di 12 ducati d'oro di camera sul canonicato con prebenda della cattedrale di Trento detenuti da Tommaso Marsaner e il diritto di regresso a tale beneficio in caso di decesso del titolare e forse anche in altre eventualità, è disposto a consentire alla cassazione della pensione e di tale diritto, Marsaner supplica il papa di ammettere il consenso e procedere quindi alla cassazione della pensione e del diritto di regresso.

La grazia viene spedita per *sola signatura* e *de consensu*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2228, f. 279r-v.

Petente

- Marsaner, Tommaso: canonico della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 12 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- Tisi (*de Thisis*), Giovanni [*senior*]: canonico della cattedrale di Trento; titolare di una pensione su un canonicato della cattedrale di Trento.

588.

29 marzo 1536, Roma

Trento
Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Giovanni Obernburger, che ha accettato un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento vacanti per la morte *extra curiam* di Battista Thun, in virtù di lettere imperiali di presentazione, ottenendone la provvista, senza tuttavia prenderne possesso, supplica il papa di concedergli una nuova collazione del canonicato in quanto teme che la presentazione e la conseguente provvista non siano valide e che il beneficio sia tuttora vacante.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2204, f. 200r-v.

Petente

- Obernburger, Giovanni: chierico (Magonza); segretario imperiale; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Thun (*Thuneret*), Battista: ex canonico della cattedrale di Trento.

589.

28 aprile 1536, Roma

Trento
Indultum

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Antonio *Toccolus*, chiede al papa la licenza per poter recitare per tutta la vita da solo o con uno o due cappellani o amici o familiari a sua scelta, da designare di volta in volta, le ore canoniche diurne, *parve* e notturne e l'officio divino secondo l'uso, costume e consuetudine della Chiesa romana nuovamente ordinato e pubblicato, e che sia concesso anche ai cappellani, amici o familiari che designerà di adempiere in tal modo all'obbligo di recitazione di qualsiasi altro officio divino connesso con il possesso di qualsiasi beneficio curato o non curato che detenessero o che potessero ottenere in futuro, e a qualsiasi altra obbligazione al riguardo.

La grazia è spedita per *sola signatura* e a condizione che, quando il petente si trovi in coro, si conformi all'uso degli altri.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2210, f. 61v.

Petente

- *Toccolus*, Antonio: chierico (Trento).

590.

1 settembre 1536, Roma (San Marco)

[Trento] R
Reformatio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Reformatio della supplica presentata da Ferdinando, re d'Ungheria e Boemia, e approvata a Roma il 16 aprile 1535.
Si chiede al papa di decretare, nella redazione delle lettere relative alla supplica, che i due terzi dei canonici [della cattedrale di Trento] possano essere *familiares* o servitori dell'arciduca d'Austria, anche se stranieri e non sudditi originari della casa d'Austria, e che dei sei, cioè di un terzo dei canonici stessi, possa far parte anche un solo canonico che sia *familiaris* o servitore del vescovo in carica e non appartenente ai sudditi della stessa chiesa, purché sia graduato.

Fiat.
Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2220, f. 158v.

Si tratta della *reformatio* della supplica approvata il 16 aprile 1535 (scheda 572); una *reformatio* della *reformatio* viene approvata il 22 giugno 1537 (scheda 599).

Petente

- Ferdinando [I d'Asburgo]: re di Boemia; re d'Ungheria.

Persone e/o enti coinvolti

- Austria: arciduca.
- Trento: vescovo.

Ente destinatario della grazia

- Trento: capitolo della cattedrale.

591.

12 settembre 1536, Civita Castellana

Trento
Si neutri

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Giacomo Bannisio, coinvolto in una vertenza con Cristoforo Madruzzo riguardo al decanato della cattedrale di Trento, pendente in prima o ulteriore istanza di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo o al suo luogotenente, vertenza riguardo alla quale alcuni sostengono che nessuno dei due contendenti possa vantare reali diritti sul beneficio, supplica il papa che gli venga concessa la provvista del decanato nel caso in cui l'esame della vertenza si concluda con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti, e ciò anche se esso risultasse vacante per incapacità o inabilità di Bannisio o del suo avversario; chiede inoltre che gli venga concessa la dispensa per potere tenere il decanato insieme agli altri benefici incompatibili che detiene per una anno a decorrere dal giorno della pacifica presa di possesso, in deroga alla norma statutaria secondo cui il decano può essere soltanto tedesco o suddito dell'arciduca d'Austria o *familiaris* o altrimenti qualificato.

Nelle clausole si precisa che, risultando la causa commessa a istanza del petente contro Madruzzo, si deroga alla clausola secondo cui le commissioni di cause e ciò che ne consegue non sono valide se non sono state redatte le lettere e si consente di precisare nelle lettere se nell'ambito della commissione si sia giunti a certi termini *substantiales … etiam forsan nulliter ac etiam forsan dicte littere nondum expedite existant*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2223, ff. 78v-79r.

Petente

- Bannisio, Giacomo [*iunior*]: originario di Curzola.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: decanato della cattedrale, 200 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Madruzzo (*Madrutius*), Cristoforo: chierico.

592.

26 settembre 1536, Acquapendente

Trento
Indultum

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Cristoforo Madruzzo e Antonio Corrado chiedono che sia concessa licenza a ciascuno di loro di recitare le ore canoniche diurne e notturne secondo il rito del breviario recentemente edito e approvato dal papa, da soli o con due compagni, amici o familiari a loro scelta, tuttavia fuori dal coro, e che sia essi che coloro che eleggono possano così soddisfare agli obblighi di recitazione loro competenti, né possano essere costretti a recitare un officio diverso.
La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2223, f. 286r.

Petenti
- Corrado (*Coradus*), Antonio: cappellano di Cristoforo Madruzzo; prete (Trento).
- Madruzzo (*Madrutius*), Cristoforo: decano della cattedrale di Trento.

593.

5 novembre 1536, Roma

Trento
Si neutri

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Giovanni Obernburger, coinvolto in una causa pendente in curia romana in prima istanza davanti a un uditore delle cause del palazzo apostolico contro Martino Neideck, intruso e altri sedicenti chierici riguardo al canonicato con prebenda della cattedrale di Trento vacanti per la morte di Battista Thun[1], causa riguardo alla quale taluni sostengono che nessuna delle parti in causa possa vantare reali diritti sul beneficio, chiede al pontefice la provvista del canonicato nel caso in cui l'esame della vertenza si concluda con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti, anche se il canonicato risultasse vacante per cessione di Neideck.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2229, ff. 208v-209r.

Petente

- Obernburger (*Oneremburger*), Giovanni: chierico (Magonza); segretario ordinario imperiale.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Neideck (*Aneideck*), Martino: arcidiacono della cattedrale di Trento.
- Thun (*Thaiemer*), Battista: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

[1] G. Tovazzi, *Parochiale Tridentinum* precisa trattarsi di Giovanni Battista *de Thono*, detto anche *Thoner*, un membro della famiglia Thun.

594.

7 novembre 1536, Roma

Trento
Certo modo

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Antonio Corrado chiede la provvista di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, indebitamente occupato da Giacomo Radiclin o Bannisio, vacante a causa della simonia da lui commessa o in altro *certo modo*, anche se esso risultasse vacante per inabilità o incapacità di Bannisio.

Nelle clausole si conferma la validità della provvista anche se il canonicato risultasse vacante per dissoluzione di un'unione, e si precisa *detur devolutio in litteris dispositive*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2230, ff. 213v-214r.

Petente

- Corrado (*Corradus*), Antonio: prete (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Radiclin o Bannisio (*Radiclin alias de Bannisais*), Giacomo [*iunior*]: chierico.

595.

7 aprile 1537, Roma

Trento
Prorogatio

Nicolò Aragonia (*N. Bosanensis*)

Il papa ha pubblicato una regola di cancelleria che impone a chiunque impetri la provvista di un beneficio vacante *certo modo* e detenuto pacificamente da qualcuno nel corso dell'anno immediatamente precedente di citarne in giudizio il possessore entro sei mesi e far concludere la causa con l'emanazione della sentenza definitiva entro un anno, pena la nullità dell'impetrazione e di quanto ne fosse conseguito e l'obbligo di risarcire il possessore dei danni e dell'interesse. Antonio Corrado, che ha ricevuto la collazione apostolica di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento vacante *certo modo* e indebitamente occupato da Giacomo Radiclin o Bannisio, dubitando di poter soddisfare alla regola nei tempi da essa previsti, chiede che i sei mesi per la citazione in giudizio del possessore vengano prorogati di altri sei mesi e che l'anno concesso per la conclusione della vertenza venga prorogato di un altro anno.
La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2241, f. 62r-v.

Petente

- Corrado (*Conradus*), Antonio: prete (Trento); titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale.

Persona e/o ente coinvolti

- Radiclin o Bannisio (*Radiclin alias de Bannisis*), Giacomo [*iunior*]: chierico.

596.

11 maggio 1537, Civitavecchia

Trento
Expectativa

Nicolò Aragonia (*N. Bosanensis*)

Il papa concede *motu proprio* a Giovanni Andrea *de Richambonis* la provvista di

uno o due canonicati con le relative prebende, anche maggiori, *privigni* o distinti, anche se si tratti di dignità, personati, amministrazioni o uffici, anche curati ed elettivi di qualsiasi chiesa cattedrale, metropolitana o collegiata, e di uno o due benefici ecclesiastici anche se uno di essi fosse curato, oppure fosse un decanato o un'arcipretura rurale, o una vicarìa o cappellania perpetua, e anche se si trattasse di dignità, purché al di fuori delle cattedrali, oppure di dignità o personati, e anche se uno qualsiasi di essi fosse una porzione intera o una mezza porzione di un canonicato con prebenda, di un'amministrazione o di un ufficio anche curato o elettivo nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, benefici vacanti o che vacheranno in futuro insieme o separatamente e la cui collazione spetti a qualsiasi collatore o collatrice, che sarà indicato nelle lettere, sia esso secolare o regolare di qualsiasi ordine.

Nelle clausole si decreta che le lettere che saranno redatte limitatamente ai benefici non ancora vacanti valgano come se fossero state concesse il I settembre 1536 e che si consideri il relativo processo come se si fosse svolto il 30 dicembre 1536, e si ordina la creazione del petente in canonico. Si precisa che egli non ha ottenuto altre grazie aspettative dal papa.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Emilio Cesi (*P. car. S. Eustachii*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2245, f. 287r-v.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Diversi benefici non precisati.

Persone e/o enti coinvolti

- *Prediis*, Paolo *de*: *magister*; scrittore delle lettere apostoliche.
- *Richambonis*, Giovanni Andrea *de*: chierico (Trento); familiare di Paolo *de Prediis*.

597.

25 maggio 1537, Roma

Trento
Nova provisio

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Il capitolo della cattedrale di Trento, esercitando il proprio diritto di presentazione, ha designato Domenico *a Palude* come cappellano della cappellania perpetua fondata da Ottobello da Campotrentino all'altare di S. Andrea nella cattedrale di Trento, beneficio vacante per la morte di Angelo Amadei, avvenuta *extra curiam* nel maggio precedente o in altro momento che sarà precisato nelle lettere, e lo ha quindi presentato a Bernardo Clesio, al quale compete l'istituzione del cappellano, che lo ha istituito o gli ha provvisto il beneficio d'autorità ordinaria o in virtù

dell'indulto apostolico che gli è stato concesso, senza tuttavia che seguisse alcuna presa di possesso. Dato che *a Palude* dubita che la presentazione, l'istituzione e la provvista non siano valide e che la cappellania sia ancora vacante, egli supplica il papa di concedergli la provvista del beneficio, anche se esso risultasse vacante per sua incapacità o inabilità, in deroga alla fondazione della cappellania dalla quale si evince espressamente che il detentore non possa conseguire alcun altro beneficio curato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2247, ff. 263v-264r.

Petente

- *a Palude* (*de Palude*), Domenico: cappellano cardinalizio di Bernardo Clesio; familiare cardinalizio di Bernardo Clesio; prete di Trento; titolare della provvista della cappellania perpetua all'altare di S. Andrea nella cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Andrea nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Amadei (*de Amadeis*), Angelo: ex detentore della cappellania perpetua all'altare di S. Andrea nella cattedrale di Trento.
- Campotrentino, Ottobello da: originario di Campotrentino; ex canonico della cattedrale di Trento.
- Clesio, Bernardo: cardinale; vescovo di Trento.
- Trento, capitolo della cattedrale: titolare del giuspatronato della cappellania perpetua all'altare di S. Andrea nella cattedrale.

598.

20 giugno 1537, Roma

Trento

Nova provisio

Nicolò Aragonia (*N. Bosanensis*)

Giacomo Francesco Thun, di quattordici anni o circa, ha ricevuto per autorità ordinaria o apostolica la collazione della parrocchiale di S. Andrea di Terlago, nella diocesi di Trento, vacante per libera resignazione di Battista Thun[1] in curia o *extra curiam*, dapprima in commenda, fino al compimento del diciottesimo anno d'età, e con facoltà di tenerla insieme a tutti gli altri benefici che possiede o che gli saranno conferiti e alle pensioni, quindi in titolo, prendendone probabilmente possesso. Dato che egli ora teme che la commenda o provvista non sussistano e la parrocchiale sia

ancora vacante, supplica il papa di conferirgli nuovamente la commenda del beneficio fino al diciottesimo anno e quindi la provvista con dispensa *ex de fectu aetatis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2250, ff. 274v-275v.

Petente

- Thun (*Thoner*), Giacomo Francesco: chierico di Trento; titolare della provvista della parrocchiale di S. Andrea di Terlago (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Terlago: parrocchiale di S. Andrea, 6 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Thun (*Thoner*), Battista: ex detentore della parrocchiale di S. Andrea di Terlago.

[1] G. Tovazzi, *Parochiale Tridentinum* precisa trattarsi di Giovanni Battista *de Thono*, detto anche *Thoner*, un membro della famiglia Thun.

599.

22 giugno 1537, Roma (San Marco)

[Trento] R
Reformatio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Reformatio della *reformatio* presentata da Ferdinando, re dei Romani e Bernardo, cardinale di S. Stefano *in Celio Monte* e approvata a Roma (San Marco), il I settembre 1536.

Benché nella supplica già trascritta si dichiari che Clemente VII, dietro supplica di Ferdinando, re dei Romani, e del cardinale e vescovo di Trento Bernardo Clesio, aveva stabilito tra l'altro che da allora in poi il decano della cattedrale di Trento dovesse essere di origine tedesca per quanto riguarda entrambi i genitori e parlare sufficientemente la lingua tedesca, tuttavia, successivamente, per un errore nella redazione della *reformatio*, fu richiesto e concesso che il decano, purché graduato e da scegliere tra i canonici della cattedrale di Trento, potesse essere italiano purché immediatamente soggetto alla giurisdizione temporale della chiesa trentina, ma non già che qualsiasi italiano potesse essere accettato come canonico di quella stessa chiesa. Né è intenzione del re e del cardinale che tale grazia venga ampliata, ma piuttosto essi intendono tornare alla forma della grazia che era stata espressa nella supplica originaria[1], in base alla quale tutti gli italiani erano esclusi dal decanato.

Pertanto ora i petenti chiedono al papa di ordinare che nessun italiano possa divenire decano della cattedrale di Trento a meno che non sia direttamente sottoposto alla giurisdizione temporale della chiesa trentina, né possa diventare decano qualsiasi altro italiano, nemmeno se gode delle prerogative che gli permetterebbero di essere accolto tra i canonici; e che le terze parti dei canonici possano provenire da nobili tedeschi soggetti alla mensa vescovile trentina o alla predetta giurisdizione, oppure da famiglie nobili tedesche straniere al servizio del vescovo in carica. Dato, inoltre, che è stato disposto d'autorità apostolica che il capitolo di tale chiesa sia tenuto a somministrare la rendita della sua prebenda a un solo canonico intento ai servizi del vescovo di Trento in carica, si dia luogo a tale disposizione anche se il canonico non abbia fatto la consueta prima residenza personale presso la cattedrale, e lo si consideri come residente e si continui a considerarlo come tale, e durante la sua assenza il capitolo sia tenuto a versargli tutti i redditi e gli emolumenti spettanti al canonicato e alla prebenda a eccezione delle sole distribuzioni quotidiane e non si faccia alcuna differenza tra costui e i canonici residenti e che vi hanno fatto la prima consueta residenza personale.

Fiat.

Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2249, f. 111r-v.

Si tratta della *reformatio* della *reformatio* approvata il I settembre 1536 (scheda 590); una *reformatio* della *reformatio* viene approvata il 5 novembre 1537 (scheda 600).

Petenti

- Clesio, Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*; vescovo di Trento.
- Ferdinando [I d'Asburgo]: re dei Romani.

Persona e/o ente coinvolti

- Clemente VII.

Ente destinatario della grazia

- Trento: capitolo della cattedrale.

[1] Si veda la scheda 572.

600.

5 novembre 1537, Roma

[Trento] R

Reformatio

Reformatio della *reformatio* presentata da Ferdinando, re dei Romani, e approvata a Roma, (San Marco) il 22 giugno 1537.

Affinché si possa meglio provvedere di persone la cattedrale trentina, nella quale, oltre al decanato, che è la maggiore dignità dopo la pontificale, e forse ad altre dignità, esistono 18 canonicati e prebende occupate da sudditi tedeschi e italiani, Ferdinando, re dei Romani, e il cardinale Bernardo chiedono che sia stabilito che due terzi dei canonici, cioè dodici di loro siano *de nobili genere ex utroque parente procreati* oppure maestri o licenziati in teologia o dottori o licenziati in *utroque* o in uno dei due diritti, e abbiano studiato per cinque anni integralmente e con continuità presso un’università privilegiata o approvata, conseguendo il magistero, il dottorato o la licenza attraverso un esame rigoroso, come è consuetudine, e non solo per privilegio; e che siano tedeschi e in grado di parlare sufficientemente la lingua tedesca; e che siano sottoposti alla giurisdizione della mensa vescovile trentina o siano sudditi immediati della giurisdizione temporale dell’arciduca d’Austria; o che provengano dai *familiares* – nobili o graduati come predetto – del vescovo di Trento o dell’arciduca d’Austria, anche se di altra nazione rispetto alla tedesca; mentre la rimanente terza parte dei canonici, cioè sei, siano di nazionalità italiana, ma non stranieri, bensì sudditi immediati della giurisdizione temporale della chiesa trentina e obbedienti ai giudici e ufficiali della chiesa nel temporale; e tre di quest’ultima parte siano maestri o dottori o licenziati come sopra, mentre gli altri tre, pur non essendo nobili o graduati, siano *ex bonis parentibus geniti* e istruiti nelle lettere e nei buoni costumi; e anche i decani, tedeschi o italiani, debbano possedere le qualità sopra riportate, in modo però che il cardinale e il vescovo di Trento *pro tempore existente* possano nominare canonico uno dei propri *familiares*, graduato come sopra, e che, se questo sarà italiano, debba rientrare nel novero dei sei posti competenti alla nazione italica; e inoltre che il capitolo della cattedrale sia tenuto a somministrare la terza parte della rendita delle loro prebende ai canonici che svolgano studi in teologia, filosofia o diritto canonico per una durata massima di 6 anni, come previsto dalla norma; e che per il resto le lettere apostiliche siano spedite secondo quanto richiesto nella prima supplica e nelle successive *reformationes*.

Fiat.

Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2265, f. 215r-v.

Si tratta della *reformatio* della *reformatio* approvata il 22 giugno 1537 (scheda 599); una *reformatio* della *reformatio* viene approvata il 14 gennaio 1538 (scheda 605).

Petenti

- Clesio, Bernardo: cardinale; vescovo di Trento.
- Ferdinando [I d’Asburgo]: re dei Romani.

Ente destinatario della grazia

- Trento: capitolo della cattedrale.

601.

5 novembre 1537, Roma

Trento
Nova provisio

Nicolò Aragonia (*N. Bosanensis*)

Giacomo *de Dantis*, che ha ricevuto dal cardinale e vescovo di Trento Bernardo Clesio la provvista d'autorità apostolica od ordinaria della parrocchiale della Beata Maria di Cles in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione effettuata da Tommaso Marsaner nelle mani del cardinale e vescovo, prendendone forse anche possesso, chiede al papa la nuova provvista del beneficio, dubitanto che la prima collazione non sia valida e che la parrocchiale sia tuttora vacante.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giacomo Simonetta (*Ia. car. Simoneta*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2265, f. 38r-v.

Petente

- *Dantis*, Giacomo *de*: chierico di Trento; titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Cles in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cles in val di Non: parrocchiale di S. Maria, 8 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Clesio, Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*; vescovo di Trento.
- Marsaner, Tommaso: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Cles in val di Non.

602.

12 dicembre 1537, Roma

Trento
Per obitum

Nicolò Aragonia (*N. Aragonia*)

Girolamo Approvini chiede la provvista dell'altare di Tutti i Santi o della cappellania perpetua all'altare di Tutti Santi, fondata dal defunto canonico trentino Antonio da Ledro con i propri beni e vacante per la morte di Venturino *N.*, avvenuta *extra curiam* in battaglia contro gli infedeli o in altra occasione, in deroga ai diritti di giuspatronato laicale o misto, vantati sul beneficio da parte dei da Ledro e dei Piccoli, alle lettere apostoliche concesse alla cattedrale di Trento da Leone X, Clemente VII e da altri pontefici, anche provviste di qualsiasi clausola irritante o di deroga alle derogatorie, e alla fondazione di detto altare o cappellania.

Nelle clausole si concede al petente, se opportuno, la dispensa, per detenere la cappellania insieme agli altri benefici incompatibili che detiene o che gli saranno conferiti, anche siti sotto lo stesso tetto, per sei mesi dal giorno della pacifica presa di possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2268, ff. 123v-124r.

Petente

- Approvini (*Aprovinus*), Girolamo: prete di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: altare o cappellania perpetua all'altare di Tutti i Santi nella cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Clemente VII.
- Da Ledro, famiglia: originaria della val di Ledro; titolare del giuspatronato dell'altare o cappellania perpetua all'altare di Tutti i Santi nella cattedrale di Trento.
- [Piccoli] da Ledro, Antonio [*senior*]: originario della val di Ledro; canonico della cattedrale di Trento; fondatore dell'altare o cappellania perpetua all'altare di Tutti i Santi nella cattedrale di Trento.
- Leone X.
- *N.*, Venturino: ex detentore dell'altare o cappellania perpetua all'altare di Tutti i Santi nella cattedrale di Trento; prete (Brescia).
- Piccoli (*de Piccolis*), famiglia: titolare del giuspatronato dell'altare o cappellania perpetua all'altare di Tutti i Santi nella cattedrale di Trento.

603.

13 dicembre 1537, Roma

Trento

Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Cristoforo Madruzzo, che ha ricevuto dal cardinale e vescovo di Trento Bernardo Clesio, per autorità ordinaria o apostolica, la provvista della parrocchiale di S. Lorenzo di Tenno, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione di Ludovico *N.*, prendendone forse possesso, dubitando che la collazione già ricevuta non sussista e il beneficio sia ancora vacante, chiede al papa la nuova provvista della parrocchiale e la dispensa per poterla ricevere e tenere per un anno con gli altri benefici curati o incompatibili che già detiene o che otterrà in futuro, oppure con la facoltà di unirla per la durata della propria vita al canonicato e prebenda che detiene nella

cattedrale di Trento o a un'altra parrocchiale o beneficio curato in suo possesso, senza necessità di interpellare l'ordinario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2268, f. 123r-v.

Petente

- Madruzzo (*a Madruci*), Cristoforo: canonico della cattedrale di Trento; decano della cattedrale di Trento; titolare della provvista della parrocchiale di S. Lorenzo di Tenno (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Tenno: parrocchiale di S. Lorenzo, 50 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento: canonicato della cattedrale.

Persone e/o enti coinvolti

- Clesio, Bernardo: cardinale; vescovo di Trento.
- *N.*, Ludovico [*de Ricciis de Monticulo*, Ludovico]: ex detentore della parrocchiale di S. Lorenzo di Tenno.

604.

14 gennaio 1538, Roma

Trento
Commissio per breve

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Il vicario generale *in spiritualibus* di Trento, esaminata la causa matrimoniale vertente tra Domenica di Andrea da Ravina e Giovanni Andrea di Michele Dallago, entrambi della diocesi di Trento, riguardo alla dissoluzione del loro matrimonio per l'impedimento di maleficio, frigidità e impotenza alla consumazione, ha emanato una sentenza definitiva a favore di Giovanni Andrea e contro Domenica, imponendo loro di digiunare per tre giorni per penitenza, quindi coabitare per tre anni continui, sentenza contro la quale la donna si è appellata alla Sede Apostolica. Domenica chiede pertanto che l'esame dell'appello venga commesso a uno o più probi viri diversi dal vicario, abitanti *in partibus*, affinché la esaminino e la conducano a termine procedendo per via sommaria come nelle cause beneficiali e matrimoniali, con potere di citare Giovanni Andrea e gli altri eventuali cointeressati anche per editto pubblico, di inibire l'avversario, i giudici e chiunque altro, anche sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contumaci incorsi in tali pene, aggravare, riaggravare, porre l'interdetto, invocare, se opportuno, l'ausilio del braccio secolare, assolvere *simpliciter vel ad cautelam* e fare quant'altro necessario e opportuno al riguardo.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2269, f. 66v.

Petente

- Ravina, Domenica di Andrea da: originaria di Ravina.

Persone e/o enti coinvolti

- Dallago (*a Lacu*), Giovanni Andrea di Michele: originario della diocesi di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.

605.

14 gennaio 1538, Roma

[Trento] R
Reformatio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Reformatio della *reformatio* presentata da Ferdinando, re dei Romani, e approvata a Roma, il 5 novembre 1537.

Affinché Ferdinando e il cardinale Bernardo possano ritenere di avere conseguito una grazia copiosa, chiedono al papa non soltanto di approvare le richieste che già si era degnato di accgliere con la prima supplica, ma anche di concederle nuovamente e per il resto di far spedire le lettere apostoliche secondo il tenore della supplica e delle precedenti *reformationes*.

Fiat.
Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2270, f. 40v.

Si tratta della *reformatio* della *reformatio* approvata il 14 gennaio 1538 (scheda 600).

Petenti

- Clesio, Bernardo: cardinale.
- Ferdinando [I d'Asburgo]: re dei Romani.

Ente destinatario della grazia

- Trento: capitolo della cattedrale.

606.

18 gennaio 1538, Civitavecchia

Trento
Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Osvaldo Entstrasser, rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Banale, nella diocesi di Trento, ha ricevuto dall'autorità apostolica o ordinaria la provvista della chiesa, vacante per resignazione, seguita probabilmente dal possesso e inoltre ha ottenuto la dispensa per un biennio dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato come richiesto da tale chiesa parrocchiale o da altri benefici in suo possesso, dispensa che, in seguito all'inizio dei suoi studi presso l'università di Padova, è stata prorogata di altri sette anni a partire dalla scadenza della prima proroga, a condizione che, entro i primi due anni di questi ultimi sette, egli conseguisse il suddiaconato. Dato che ora egli teme che la provvista concessa non sussista e la parrocchiale sia ancora vacante e crede di non riuscire a conseguire il suddiaconato entro il termine stabilito, chiede al papa di conferirgli la nuova collazione della chiesa, anche se essa risultasse vacante per incapacità o inabilità da parte sua o per la sua mancata promozione, e prorogare l'ultimo termine previsto per il conseguimento del suddiaconato di altri due anni.

Nelle clausole si precisa che si concede la proroga per un anno, oppure si concede un nuovo biennio a decorrere dal termine del precedente e che la grazia relativa a questa richiesta può essere spedita per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2272, f. 151r-v.

Petente

- Entstrasser (*Enstrasserus*), Osvaldo: *iuris utriusque doctor*; rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria [di Tavodo] in Banale (Trento); *scolaris* presso l'università di Padova.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Tavodo in] Banale: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 120 ducati d'oro di camera n.e.

607.

22 aprile 1538, Piacenza

Trento
Si neutri

Nicolò Aragonia (*N. Bosanensis*)

Alberto Alberti, coinvolto in una vertenza *in partibus* pendente in prima o ulteriore istanza davanti a un giudice ecclesiastico delegato con Antonio Tabarelli in merito al priorato di S. Ilario, nella diocesi di Trento, vertenza riguardo alla quale alcuni asseriscono che nessuno dei due contendenti abbia diritto al beneficio, chiede al papa che conceda al giudice di conferirgli il priorato d'autorità apostolica nel caso in cui la vertenza si concluda con la negazione dei diritti di entrambe le parti, anche se il beneficio risultasse vacante per incapacità o inabilità del petente o dell'avversario, in forma di provvista se fosse definito chiesa parrocchiale o se appartenesse all'ordine benedettino, o in commenda se si trattasse di un beneficio regolare privo di convento, con dispensa per tenerlo insieme a tutti gli altri benefici già in suo possesso o che otterrà in futuro per un anno dal giorno della pacifica presa di possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2291, f. 289r-v.

Petente

- Alberti (*de Albertis*) [D'Enno], Alberto: canonico della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Sant'Ilario] (Trento): priorato detto parrocchiale o forse altrimenti denominato di S. Ilario, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Tabarelli (*Tabarellus*), Antonio: chierico.

608.

27 aprile 1538, Piacenza

Trento
Prorogatio

Tommaso Cortesi (*Tho. Vasionensis*)

Antonio Corrado, che aveva ricevuto la provvista apostolica del canonicato con prebenda della cattedrale di Trento detenuti dal defunto Giacomo Radiclin Bannisio[1], non potendo rispettare i termini stabiliti dalla regola pontificia *de annali possessore*

pari a sei mesi per la citazione in giudizio dell'indebito detentore e a un anno per la conclusione della causa, aveva conseguito una prima proroga di un anno a decorrere dallo scadere di tali termini, e una seconda proroga dei primi sei mesi di altri quattro mesi, senza speranza di ulteriori rinvii, come consta dalla relativa supplica. Dato che egli non crede di poter citare il possessore del beneficio neppure entro i quattro mesi concessi nell'ultima proroga, che non sono ancora scaduti, chiede che il termine venga prorogato di altri quattro mesi, fermo restando il limite di un anno per giungere poi alla conclusione della vertenza.

La supplica viene accolta per *sola signatura* e senza speranza di ulteriori proroghe.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2291, ff. 287v-288r.

Petente

- Corrado (*Conradus*), Antonio: chierico (Trento); titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale.

Persona e/o ente coinvolti

- Radiclin Bannisio (*Radiclin de Banisis*), Giacomo [*iunior*]: chierico; ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

[1] La supplica riporta *quondam*, ma è probabile che si tratti di un errore, visto che Giacomo Radiclin Bannisio è attivo anche in seguito, come risulta da suppliche successive; può trattarsi di una confusione con lo zio, Giacomo Bannisio [*senior*], morto nel 1532, oppure il copista ha trascritto *quondam*, invece di *quidam*.

609.

1 agosto 1538, Roma

Trento
Commissio per breve

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Esaminata la lite vertente in prima o altra istanza tra Giovanni Gerardi, rettore o cappellano perpetuo all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne che avrebbe dovuto essere eretto nella chiesa parrocchiale detta pieve del Bleggio e ora è stato eretto d'autorità apostolica nella chiesa o cappella di Castel Romano e consacrato dall'ordinario del luogo, e la comunità e gli uomini del Bleggio, cioè Giovanni Costante da Balbido ed Eleuterio Poli da Larido come sindaci del comune

e uomini della comunità della pieve del Bleggio, riguardo all'impedimento arrecato a Gerardi nell'occupazione, detenzione e assegnazione della rendita della cappellania e al rilascio del sequestro della stessa, e i fratelli Antonio, Giacomo, Lorenzo e altri coeredi del defunto Eleuterio Brochetti da Cavrasto della pieve del Bleggio riguardo al giuspatronato sulla cappellania, Donato Savello ha promulgato la propria sentenza definitiva a favore di Gerardi, sentenza che è passata in giudicato, quindi, in vigore di uno speciale rescritto pontificio, ha emesso in suo favore lettere esecutorie, che sono state pubblicate. Gerardi si è quindi rivolto al cardinale e vescovo di Trento, ordinario del luogo, per richiedere il rilascio del sequestro dei beni e l'esecuzione delle lettere, ma questi ha fatto un dichiarazione riservando a entrambe le parti il diritto competente di proporre la vertenza di fronte al papa o a qualsiasi delegato di nomina papale e ha quindi annullato il sequestro della rendita per i tre quarti, trattenendo in sequestro la quarta parte fino alla fine della lite, in grave danno del petente e nonostante questi avesse dalla propria il passaggio in giudicato della sentenza e le lettere esecutorie. Pertanto Gerardi ricorre al papa chiedendo di commettere la causa che intende muovere per l'annullamento della pretesa dichiarazione del cardinale e la completa esecuzione della sentenza passata in giudicato all'arciprete e ad altri probi viri abitanti *in partibus* con la clausola *vel eorum alteri*, perché la esaminino e la conducano a termine per via sommaria *et prout in beneficialibus, facti veritate inspecta*, con potestà di citare gli avversari e tutti gli eventuali cointeressati anche per pubblico editto, di inibire anche sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contumaci incorsi in tali pene e censure, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto, ricorrere all'ausilio del braccio secolare e procedere all'esecuzione della sentenza passata in giudicato erogando le pene e le censure ecclesiastiche previste nelle lettere esecutorie per i contumaci, aggravando e riaggravando, interdicendo e ricorrendo anche in questo caso all'ausilio del braccio secolare, far rilasciare il sequestro e consegnare i beni a colui cui spettano e fare quant'altro necessario e opportuno.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2286, ff. 136v-137v.

Petente

- Gerardi (*de Gerardis*), Giovanni: originario di Cimego (Trento); prete; rettore della cappellania all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne che avrebbe dovuto essere eretto nella chiesa parrocchiale detta pieve [di Santa Croce] del Bleggio (Trento) ed è invece stato eretto nella chiesa o cappella di Castel Romano (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Castel Romano: cappellania all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne che avrebbe dovuto essere eretto nella chiesa parrocchiale detta pieve [di Santa Croce] del Bleggio ed è invece stato eretto nella chiesa o cappella del castello.

Persone e/o enti coinvolti

- Bleggio: comunità e uomini.
- Brochetti (*de Brochetis*), Giacomo [*iunior*].
- Brochetti, Antonio.
- Brochetti, eredi di Eleuterio Brochetti.
- Brochetti, Lorenzo.
- Costante, Giovanni: originario di Balbido; sindaco del comune della pieve del Bleggio.
- Poli (*de Polis*), Eleuterio: originario di Larido-Marazzone; sindaco del comune della pieve del Bleggio.
- Savello (*Savellus*), Donato: arciprete della cattedrale di Brescia; delegato apostolico.
- [Clesio, Bernardo:] cardinale; principe vescovo di Trento.

610.

11 settembre 1538, Roma

Trento
Expectativa

Nicolò Aragonia (*N. Bosanensis*)

Il papa concede *motu proprio* ad Antonio Corrado la provvista di tre canonicati con la riserva di altrettante prebende, e dignità, personati, amministrazioni o uffici anche curati ed elettivi in tre chiese cattedrali, anche metropolitane o collegiate, e inoltre uno, due o tre benefici ecclesiastici, anche se curati, o se si trattasse di decanati o arcipreture rurali o vicarìe o cappellanie perpetue esistenti come dignità anche curate al di fuori delle chiese cattedrali, oppure se si trattasse di dignità o personati o se uno qualsiasi di essi fosse un canonicato con prebenda, un'amministrazione o un ufficio, anche curato ed elettivo, in dette chiese, vacanti o che vacheranno in futuro, la cui collazione spetti a tre collatori o collatrici secolari o di qualsiasi ordine regolare che saranno indicati da Corrado all'atto della redazione delle lettere, anche in ragione della loro dignità. Inoltre, perché la concessione sia conseguita più celermente, gli concede *motu proprio* di godere nel conseguimento di tali benefici delle prerogative, dei privilegi e delle precedenze di cui godono alcuni familiari pontifici *descripti* in certe lettere pontificie loro concesse, senza recare pregiudizio a costoro, e ciò con le stesse deroghe contenute in tali lettere.

Nelle clausole si decreta che le lettere da redigere abbiano valore come se fossero state emanate il I settembre 1536 e il processo che ne consegue si sia svolto e sia stato decretato il 30 dicembre 1536. Si concede al petente, se opportuno, la dispensa per tenere contemporaneamente a vita i benefici curati o altrimenti incompatibili che dovesse conseguire in virtù della presente grazia aspettativa e per poterli conservare anche insieme a qualsiasi altro beneficio incompatibile che detiene o che otterrà in futuro per un anno dal giorno della pacifica presa di possesso. Si limita il numero dei collatori da designare a due e si precisa che il petente non ha conseguito altre grazie aspettative dal papa.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Iacovacci (*C. car. Iacobatius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2290, f. 48v.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Diversi benefici non precisati.

Persona e/o ente coinvolti
- Corrado (*Corradus*), Antonio: familiare pontificio; prete di Trento.

611.

11 settembre 1538, Roma

Trento
Propter simoniam

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Antonio Corrado supplica il papa di concedergli la provvista del canonicato con prebenda della cattedrale di Trento indebitamente occupati da Giacomo Radiclin o Bannisio, e vacanti per simonia commessa dallo stesso Bannisio o per dissoluzione di un'unione perpetua o in altro *certo modo*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Iacovacci (*C. car. Iacobatius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2290, ff. 49v-50r.

Petente
- Corrado (*Conradus*), Antonio: familiare pontificio; prete (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti
- Radiclin o Bannisio (*Radiclin alias de Bannisiis*), Giacomo [*iunior*]: chierico (Curzola).

612.

26 settembre 1538, Roma

Trento[1]
Devolutio

Giovanni Battista Cicada (*Io. Ba. Cicada*)

Poiché la chiesa rurale, probabilmente parrocchiale, di S. Nicolò di Rosciolo, *terrae*

Angloni, nella diocesi di Trento, è vacante *certo modo* e da tanto tempo che il diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica, Arcangelo Raimondo chiede che, applicando il diritto di devoluzione, gli sia conferita la provvista della chiesa e che la possa ricevere e tenere contemporaneamente ad altri benefici che già detiene o che otterrà in futuro per un anno dal giorno della pacifica presa di possesso in deroga al giuspatronato laico e nobile cui la chiesa è sottoposta.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Iacovacci (*C. car. Iacobatius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2305, f. 78r-v.

Petente
- Raimondo, Arcangelo: arciprete di Montemurro (Tricarico).

Oggetto delle richieste e concessioni
- Rosciolo *terrae Angloni* (Trento): chiesa rurale di S. Nicolò, 24 ducati d'oro di camera n.e.

[1] Nella diocesi di Trento non sembra esistere una località denominata Rosciolo. L'unico Rosciolo individuato si trova nella Marsica (Rosciolo dei Marsi), mentre la regione di Anglona si trova in Sardegna, ma S. Maria di Anglona è situata presso Matera.

613.

28 ottobre 1538, Roma

Trento
Expectativa

L. Versus (*L. Versus*)

Il papa concede *motu proprio* ad Antonio Corrado la provvista di tre canonicati con la riserva di altrettante prebende, e dignità, personati, amministrazioni o uffici anche curati ed elettivi in tre chiese cattedrali, anche metropolitane o collegiate, e inoltre uno, due o tre benefici ecclesiastici, anche se curati, o se si trattasse di decanati o arcipreture o vicarìe o cappellanie perpetue esistenti come dignità anche curate al di fuori delle chiese cattedrali, oppure se si trattasse di dignità o personati o se uno qualsiasi di essi fosse un canonicato con prebenda, un'amministrazione o un ufficio, anche curato ed elettivo, in dette chiese, vacanti o che vacheranno in futuro, la cui collazione spetti a tre collatori o collatrici secolari o di qualsiasi ordine regolare che saranno indicati da Corrado all'atto della redazione delle lettere, anche in ragione della loro dignità. Inoltre, perché la concessione sia conseguita più celermente, gli concede *motu proprio* di godere nel conseguimento di tali benefici delle prerogative, dei privilegi e delle precedenze di cui godono alcuni familiari pontifici *descripti* in certe lettere pontificie loro concesse, senza recare pregiudizio a costoro, e ciò con le stesse deroghe contenute in tali lettere.

Nelle clausole si decreta che le lettere da redigere abbiano valore riguardo ai benefici che non siano ancora vacanti come se fossero state emanate il I settembre 1536 e il processo che ne consegue si sia svolto e sia stato decretato il 30 dicembre 1536. Si concede al petente, se opportuno, la dispensa per tenere contemporaneamente a vita i benefici curati o altrimenti incompatibili che dovesse conseguire in virtù della presente grazia aspettativa e per poterli conservare anche insieme a qualsiasi altro beneficio incompatibile che detiene o che otterrà in futuro per un anno dal giorno della pacifica presa di possesso. Si precisa che Corrado non ha conseguito altre grazie aspettative dal papa e *citra reservationem seu affectum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giacomo Simonetta (*Ia. car. Symoneta*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2303, f. 153v.

Oggetto delle richieste e concessioni
- Diversi benefici non precisati.

Persona e/o ente coinvolti
- Corrado (*Corradus*), Antonio: chierico (Trento); familiare pontificio.

614.

6 novembre 1538, Roma

Trento
Confirmatio

I fratelli Pietro e Ludovico Lodron hanno riferito al cardinale Antonio Pucci che Giacomo Brochetti da Cavrasto nella pieve di Bleggio, diocesi di Trento, aveva legato la terza parte di tutti i propri beni immobili alla fabbrica della chiesa parrocchiale detta pieve del Bleggio per la costruzione o erezione nella stessa chiesa di una cappellania dedicata ai Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne, che avrebbe dovuto essere officiata per tre mesi ogni anno da un prete, designato da certi commissari, quindi dai sindaci della fabbrica della parrocchiale, con l'obbligo di celebrare ogni giorno una messa per l'anima del defunto e degli altri fedeli. Ad istanza dell'arcivescovo di Monembasia l'ordinario del luogo aveva quindi provveduto all'erezione della cappellania a un altare da edificarsi nella chiesa, le aveva applicato in dote i beni destinati da Brochetti, e riservato il giuspatronato e il diritto di presentazione del cappellano a Eleuterio, nipote di Giacomo Brochetti, e ai suoi eredi e successori legittimi. Giovanni Gerardi, che era stato provvisto della cappellania con il consenso di Eleuterio e ne aveva preso possesso, aveva quindi cominciato a erigere l'altare, ma i sindaci della fabbrica o sacrestia della chiesa gliene avevano impedito il completamento; pertanto egli, ottenute lettere della Penitenzieria apostolica che gli consentivano di far edificare l'altare in qualsiasi chiesa della diocesi a sua scel-

ta, aveva optato per la chiesa o cappella dei Beati Fabiano e Sebastiano di Castel Romano; quindi, insorta una vertenza tra lui e i fratelli Antonio, Giacomo e Lorenzo Brochetti sul diritto di giuspatronato della cappellania, aveva ottenuto una sentenza dal giudice delegato *in partibus* che privava i Brochetti del giuspatronato, sentenza passata in giudicato. In seguito, dato che i Brochetti tentavano di far annullare l'erezione della cappellania a Castel Romano e rivendicavano per sé la terza parte dei beni del defunto Giacomo, erano intervenuti i fratelli Pietro e Ludovico Lodron che, oltre a difendere la cappellania spendendo 180 ducati, si erano anche detti disposti ad aumentare della metà la dotazione del beneficio, pari a 40 ducati d'oro di camera, a condizione che il giuspatronato sullo stesso e il diritto di presentazione di due cappellani amovibili a loro discrezione per l'officiatura dello stesso secondo la volontà del defunto Giacomo e le proprie intenzioni fosse riservato a loro e in seguito ai loro eredi, signori di Castel Romano, richiesta che era stata accolta dal cardinale Pucci, penitenziere maggiore, d'autorità apostolica, con deputazione di esecutori. Dato che gli eredi di Giacomo e i sindaci della parrocchiale del Bleggio stanno ora tentando di ottenere dall'ordinario l'annullamento dell'erezione della cappellania a Castel Romano e la revoca del giuspatronato concesso ai Lodron con la motivazione che questi ultimi non hanno provveduto all'aumento dei beni – condizione cui non hanno soddisfatto in quanto hanno già speso oltre 200 ducati in difesa della cappellania –, Pietro e Ludovico Lodron supplicano il papa di concedere loro il diritto di giuspatronato e di presentazione di uno o due cappellani idonei senza necessità di procedere all'aumento della dotazione del beneficio, bensì in considerazione delle ingenti spese che hanno sostenuto e che sono pronti a sostenere in futuro per la difesa del beneficio e ciò con il consenso di Gerardi.

Nelle clausole si decreta la nomina di esecutori che possano ricorrere anche a censure ecclesiastiche, con potestà di aggravarle e ricorrere all'ausilio del braccio secolare, ma si subordina la concessione del giuspatronato all'aumento di un terzo della dotazione della cappellania.

Fiat ut petitur.
Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2309, ff. 237v-238r.

Petenti

- Lodron, Ludovico (*Aloisius*) [dei conti di]: signore di Castel Romano (Trento).
- Lodron, Pietro [dei conti di]: signore di Castel Romano.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Castel Romano: cappellania all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella chiesa o cappella dei Ss. Fabiano e Sebastiano, 40 ducati d'oro di camera n.e.
- [Santa Croce del] Bleggio: cappellania all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve, 40 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Arrivabeni, Filippo:] arcivescovo di Monembasia.

- Brochetti (*de Brochetis*), Giacomo [*senior*]: originario di Cavrasto nella pieve del Bleggio (Trento).
- Brochetti, Eleuterio: nipote di Giacomo; titolare del giuspatronato della cappellania all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve [di Santa Croce] del Bleggio.
- Brochetti, Antonio: titolare del giuspatronato della cappellania all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve [di Santa Croce] del Bleggio.
- Brochetti, Giacomo [*iunior*]: titolare del giuspatronato della cappellania all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve [di Santa Croce] del Bleggio.
- Brochetti, Lorenzo: titolare del giuspatronato della cappellania all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve [di Santa Croce] del Bleggio.
- Gerardi (*de Girardis*), Giovanni: chierico (Trento); detentore della cappellania all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella parrocchiale detta pieve [di Santa Croce] del Bleggio; detentore della cappellania all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella chiesa o cappella dei Ss. Fabiano e Sebastiano a Castel Romano.
- Pucci, Antonio: cardinale prete dei Ss. Quattro Coronati; penitenziere maggiore.
- [Santa Croce del] Bleggio: fabbrica o sacrestia della parrocchiale detta pieve.
- [Santa Croce del] Bleggio: sindaci della fabbrica o sacrestia della parrocchiale detta pieve.

615.

9 novembre 1538, Roma

Trento
Indultum

L. Versus (*L. Versus*)

Gaspare *Iosius* chiede licenza al papa di recitare le ore diurne e notturne secondo l'uso e modo del breviario recentemente edito e confermato e approvato dal papa, da solo o con uno o due compagni, amici o familiari, a sua scelta, soddisfacendo in tal modo a qualsiasi obbligo di recitazione cui essi siano tenuti.

La grazia viene spedita per *sola signatura* ed è concessa a vita, a condizione che, quando si trovi in coro, il petente si conformi all'uso in esso vigente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bernardino dei conti di Mede (*Be. Alatrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2309, ff. 163v-164r.

Petente

- *Iosius* (*Iosis*), Gaspare: chierico (Trento).

616.

11 novembre 1538, Roma

Trento
Indultum

Giovanni Battista Cicada (*Io. Ba. Cicada*)

Paolo *Ursius* chiede di poter recitare liberamente a vita e fuori dal coro, solo o con uno o due compagni o amici a sua scelta, le ore canoniche e l'officio divino diurno e notturno secondo l'uso e consuetudine della Chiesa cattolica, conformemente al breviario recentemente entrato in vigore e ordinato dal cardinale Francesco Quiñones, in modo che egli e i compagni e amici non siano tenuti a osservare alcun altro uso né possano esservi costretti da alcuno.
La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giacomo Simonetta (*Ia. car. Simoneta*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2310, f. 28v.

Petente
- *Ursius*, Paolo: chierico di Trento.

Persona e/o ente coinvolti
- Quiñones, Francesco: cardinale prete di S. Croce in Gerusalemme.

617.

22 novembre 1538, Roma

Trento
Unio

L. Versus (*L. Versus*)

Dato che l'unione della parrocchiale di S. Lorenzo di Tenno, nella diocesi di Trento, al canonicato e alla prebenda della cattedrale di Bressanone, benefici detenuti entrambi da Cristoforo Madruzzo, tornerebbe di grande vantaggio a quest'ultimo, egli supplica il papa di unire, annettere e incorporare la parrocchiale al canonicato e alla prebenda predetti per tutto il tempo in cui entrambi i benefici saranno in suo possesso senza necessità di richiedere la licenza dell'ordinario.
Nelle clausole si concede l'unione dei due benefici in forma graziosa.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bernardino dei conti di Mede (*Be. Alatrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2310, ff. 245v-246r.

Petente

- Madruzzo (*a Madruci*), Cristoforo: canonico della cattedrale di Bressanone; rettore della parrocchiale di S. Lorenzo di Tenno (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Bressanone: canonicato della cattedrale.
- Tenno: parrocchiale di S. Lorenzo, 50 ducati d'oro di camera n.e.

618.

27 gennaio 1539, Roma

Trento

Nova provisio et de non promovendo

L. Versus (*L. Versus*)

Osvaldo Entstrasser ha ricevuto la provvista apostolica od ordinaria della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Banale, nella diocesi di Trento, vacante per resignazione, prendendone probabilmente anche possesso. Dato che egli teme che la provvista non sussista e che la parrocchiale sia tuttora vacante, chiede la nuova collazione del beneficio, anche se la vacanza fosse dovuta alla propria inabilità o incapacità, oppure alla sua mancata promozione agli ordini sacri e al presbiterato nei tempi previsti, e la concessione della dispensa per un biennio a decorrere dalla fine dell'anno concesso dal diritto canonico dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato come richiesto dalla detenzione della parrocchiale o di qualsiasi altro beneficio in suo possesso.

Nelle clausole si precisa che la dispensa *de non promovendo* viene concessa per due anni a decorrere dalla data della supplica e che, per quanto riguarda tale dispensa, le lettere possano essere spedite per breve; nel caso in cui il petente sia incorso in pene e censure o sia stato privato della parrocchiale a causa della sua mancata promozione nei termini previsti, si decreta che ciò venga riportato nelle lettere e gli si concedono l'assoluzione, la riabilitazione e la dispensa, dato che non ha riscosso indebitamente la rendita del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giacomo Simonetta (*Ia. car. Symoneta*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2332, f. 61r-v.

Petente

- Entstrasser (*Enstrasserus*), Osvaldo: *iuris utriusque doctor*; rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria [di Tavodo] in Banale (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Tavodo in] Banale: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 120 ducati d'oro di camera n.e.

619.

6 febbraio 1539, Roma

Trento
Si neutri

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Cristoforo Madruzzo è coinvolto in una vertenza pendente in terza istanza di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo con Giacomo Bannisio per il decanato della cattedrale di Trento, che rappresenta la maggiore dignità della chiesa dopo la pontificale. Dato che alcuni sostengono che a nessuno dei due contendenti competa alcun diritto sul decanato, il quale pertanto sarebbe ancora vacante, Madruzzo supplica il papa di concedergli la provvista del beneficio nel caso in cui la lite si concluda con la negazione dei diritti di entrambe le parti, anche se esso risultasse vacante per incapacità o inabilità sua o dell'avversario, di aggiudicargli tutti i diritti rimasti eventualmente presso il resignante simoniaco, e di concedergli la licenza per ricevere la dignità e tenerla per un anno dal giorno della pacifica presa di possesso insieme con gli altri benefici incompatibili che già possiede o che acquisirà in futuro.

Nella seconda parte della supplica si precisa che, nel caso in cui Madruzzo, o l'altro a sua insaputa, abbiano contratto patti simoniaci in occasione della rinuncia del decanato fatta da Bannisio in favore di Madruzzo e per questo il petente sia incorso in qualche pena o censura e il suo avversario debba essere privato del beneficio, si possa riferire in proposito nelle lettere e si possano indicare la qualità e le circostanze della simonia; si accordano, inoltre, a Madruzzo l'assoluzione e la riabilitazione opportune e la dispensa per tenere il decanato, gliene si concede la provvista e gli si aggiudicano eventuali diritti rimasti al resignante; si stabilisce, infine, che la privazione di Bannisio venga commessa *in forma iuris et prout de iure* e in tal caso la provvista del decanato al petente avvenga *cum clausulis et vacandis modis supradictis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2318, ff. 53v-54r.

Petente

- Madruzzo (*Madrucius*), Cristoforo: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: decanato della cattedrale, 130 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Bannisio (*de Banisiis*), Giacomo [*iunior*]: chierico.

620.

14 aprile 1539, Roma

Trento
Certo modo

L. Versus (*L. Versus*)

L'università e gli uomini di Mondrone di Preore, nella diocesi di Trento, avevano ottenuto da Sisto IV la riserva del giuspatronato sulla cappella od oratorio della Beata Maria Maddalena esistente nel villaggio e il diritto di nominare un sacerdote amovibile a loro discrezione per la celebrazione delle messe, a condizione che essi provvedessero con i propri beni ad aumentare congruamente il salario dell'officiante e a fornire la cappella di luci, paramenti e di quant'altro fosse necessario alla celebrazione del culto divino. Dato che la comunità non ha poi provveduto né all'aumento del salario, né a soddisfare le altre condizioni previste nelle lettere, la designazione del celebrante, cui la comunità ha provveduto e provvede comunque, deve ritenersi illegittima e la cappella risulta vacante ancora come prima o in altro *certo modo* e da tanto tempo che il diritto di collazione della stessa deve ritenersi devoluto alla Sede Apostolica, Giovanni Gerardi chiede che gli sia conferita la provvista del beneficio, anche se esso risultasse vacante per invalidità dell'istituzione e della provvista a qualsiasi sacerdote per inabilità, incapacità o irregolarità del candidato.

Nelle clausole si concede la deroga al giuspatronato e si precisa che *detur devolutio dispositive in litteris*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2324, f. 130r-v.

Petente

- Gerardi (*de Gerardis*), Giovanni: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mondrone di Preore (Trento): cappella od oratorio di S. Maria Maddalena, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Mondrone di Preore, università e uomini: titolari del giuspatronato della cappella od oratorio di S. Maria Maddalena di Mondrone di Preore.
- Sisto IV.

621.

21 aprile 1539, Roma

Trento
Si in evidentem

Rinaldo Petrucci (*Ray. Petrucius*)

Gabriele Cozzali, rettore detto arciprete della parrocchiale detta pieve della Beata Maria di Tignale, nella diocesi di Trento, desiderando permutare alcuni terreni e altri beni immobili, del valore di 500 ducati, di proprietà della chiesa, siti nel territorio di Tignale *in Riperia* di Salò, nella diocesi di Brescia, o in altra diocesi, ma il cui reddito annuo non supera attualmente i 5 ducati, con un torchio per la produzione di olio e vino, oppure concederli in enfiteusi perpetua o locarli altrimenti per un lungo periodo ai migliori offerenti, oppure venderli e utilizzare il ricavato per acquistare altri beni immobili più utili alla chiesa, chiede al papa di incaricare alcuni probi viri abitanti a Brescia di prendere informazioni riguardo a tali negozi e, se risultasse loro che essi tornino in evidente utilità della chiesa, autorizzarli e approvare e confermare le eventuali permute, locazioni o vendite effettuate e supplire a qualsiasi difetto possa essere intervenuto in esse, in deroga alla costituzione di papa Paolo II *de rebus ecclesiasticis non alienandis*.

Nelle clausole si concede che la richiesta venga spedita per breve *supplicatione introclusa* o esteso, oppure per l'*Audientia litterarum contradictarum*, dal momento che la rendita annua dei beni non eccede i 5 ducati; si stabilisce inoltre che in caso di vendita il ricavato venga deposto presso un edificio sacro o una persona idonea finché non siano acquistati altri beni più vantaggiosi.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giacomo Simonetta (*Ia. car. Symoneta*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2327, f. 49r.

Petente

- Cozzali (*de Cozaliis*), Gabriele: rettore detto arciprete della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tignale (Trento).

Ente destinatario della grazia

- Tignale (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Maria.

622.

28 aprile 1539, Roma

Trento
Nova provisio cum pensione

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Dato che Vincenzo Negusanti, che ha ricevuto dal cardinale Bernardo Clesio, agente sia per autorità ordinaria sia in virtù dell'indulto apostolico che gli è stato concesso, la provvista della parrocchiale di S. Maria di Cavalese, in val di Fiemme, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni Rieper, dubita che la collazione non sussista e che la chiesa sia ancora vacante, sia egli che Antonio Bartolomeo Tavonati supplicano il papa di concedere la commenda del beneficio a Negusanti, con dispensa per conservarlo insieme alla chiesa di Rab, di cui è vescovo, al monastero di S. Nicolò di Lissa, nella stessa diocesi, e a qualsiasi altro beneficio o pensione che egli abbia conseguito o che conseguirà in futuro e di riservare a Tavonati una pensione annua di 35 fiorini renani sulla rendita della parrocchiale a carico di Negusanti e dei suoi successori nel beneficio, da pagarsi per metà a san Martino e per metà a Natale, e ciò anche se sulla chiesa gravassero già altre pensioni, purché il loro ammontare complessivo non superi la metà della rendita.

Nelle clausole si decreta che la pensione non possa essere annullata, né ridotta nemmeno ad istanza dei successori di Negusanti nel possesso della parrocchiale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giacomo Simonetta (*Ia. car. Symoneta*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2328, ff. 276v-277r.

Petenti

- Negusanti, Vincenzo: detentore del monastero di S. Nicolò di Lissa (Arbe o altra diocesi); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Cavalese in val di Fiemme (Trento); vescovo di Arbe.
- Tavonati, Antonio Bartolomeo: chierico di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Cavalese in val di Fiemme: parrocchiale di S. Maria, 80 ducati d'oro di camera n.e.
- Cavalese in val di Fiemme, parrocchiale di S. Maria: pensione di 35 fiorini renani d'oro.

Persone e/o enti coinvolti

- Clesio, Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*, Tridentino; vescovo di Trento.
- Rieper (*Rieper*), Giovanni: ex rettore della parrocchiale di S. Maria di Cavalese in val di Fiemme.

623.

5 maggio 1539, Roma

Trento
Commissio per breve

Francesco Alberici (*F. de Racaneto*)

I petenti Antonio, Giacomo e Lorenzo Brochetti, fratelli ed eredi del padre Eleuterio, e inoltre Eleuterio del fu Bernardo di Paolo da Larido e Giovanni Costantini da Madice, laici della diocesi di Trento, sindaci della parrocchiale detta pieve del Bleggio e agenti a nome della chiesa e della sua fabbrica, da una parte e Giovanni Gerardi da Cimego come presunto beneficiario della cessione effettuata dall'arcivescovo Filippo dall'altra, sono stati coinvolti in una vertenza riguardo a certi legati stabiliti da Giacomo Brochetti nelle proprie ultime volontà e alla presunta commutazione delle medesime mediante lettere apostoliche, nonché alla pretesa surrezione di tali lettere per la quale sono state promulgate *in partibus* due sentenze conformi ed emanate lettere esecutorie, sulla cui base i petenti sono stati dichiarati contumaci, aggravati e riaggravati ed è stato richiesto l'ausilio del braccio secolare. Ma il tutto si è svolto senza considerare i diritti dei petenti e in conseguenza di ciò, si sono dovuti sospendere i lavori di riedificazione che si erano intrapresi nella chiesa del Bleggio, insufficiente per le esigenze locali e a rischio di rovina, lavori che erano stati iniziati proprio in considerazione della possibilità di finanziarli con tali legati. Benché i petenti temano le predette censure e la sentenza passata in giudicato, tuttavia la chiesa e i petenti stessi non devono restare frustrati nei propri diritti e l'unico rimedio a tale situazione consiste nella *restitutio in integrum*, pertanto essi supplicano il papa di incaricare qualche probo viro abitante *in partibus* dell'esame della causa che intendono muovere contro Gerardi per la *restitutio in integrum* e contro la sentenza passata in giudicato e quanto ne è seguito affinché la esamini anche per via sommaria e la conduca a termine con facoltà di citare gli avversari e tutti coloro che sono nominati nel decreto di esecuzione e inibirli anche per pubblico editto e di fare quant'altro necessario e opportuno e inoltre di assolvere i petenti *simpliciter vel ad cautelam*.

La richiesta viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2328, ff. 128v-129r.

Una copia della supplica e del relativo breve è allegata alla supplica – ma la rubrica è *Reformatio* – presentata da Giovanni Gerardi e approvata il 30 luglio 1539 (scheda 634).

Petenti

- Brochetti (*de Brochetis*), Antonio di Eleuterio: originario della diocesi di Trento.
- Brochetti, Giacomo [*iunior*] di Eleuterio: originario della diocesi di Trento.

- Brochetti, Lorenzo di Eleuterio: originario della diocesi di Trento.
- Costantini da Madice, Giovanni: originario di Madice (Trento); sindaco della parrocchiale detta pieve [di Santa Croce] del Bleggio (Trento).
- Larido, Eleuterio del fu Bernardo di Paolo da: originario di Larido (Trento); sindaco della parrocchiale detta pieve [di Santa Croce] del Bleggio.

Persone e/o enti coinvolti

- [Arrivabeni,] Filippo: arcivescovo di Monembasia.
- Brochetti, Eleuterio.
- Brochetti, Giacomo [*senior*].
- Gerardi (*de Girardis*), Giovanni: originario di Cimego (Trento).

624.

5 maggio 1539, Roma

Trento
Nova provisio et ad duo

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Giovanni Schreiber, che ha da poco ricevuto dal cardinale Bernardo Clesio la provvista per autorità ordinaria o per l'autorità apostolica di cui gode in virtù dell'indulto apostolico che gli è stato concesso, della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona, nella diocesi di Trento, vacante per il matrimonio contratto da Pancrazio Khuen Belasi, prendendone anche possesso, chiede la nuova collazione del beneficio poiché teme che tale prima provvista sia priva di validità.

Nelle clausole viene dapprima accordata la dispensa per conservare la parrocchiale insieme a qualsiasi altro beneficio incompatibile che detiene o conseguirà in futuro per un anno dal giorno della pacifica presa di possesso, quindi viene accordata la dispensa vitalizia per il possesso di due benefici curati o altrimenti incompatibili, anche se si trattasse di dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati ed elettivi, nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, o di chiese parrocchiali o delle loro vicarìe perpetue *seu talia mixtim*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2329, f. 86r-v.

Petente

- Schreiber (*ex Scriptoribus*), Giovanni: prete (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mezzocorona: parrocchiale di S. Maria, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Clesio, Bernardo: cardinale Tridentino; vescovo di Trento.
- Khuen Belasi (*Cuen de Belasio*), Pancrazio: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona.

625.

6 maggio 1539, Roma

Trento

Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Baldassarre *de Zapanibus*, che ha ricevuto dal cardinale Bernardo Clesio la provvista ordinaria, oppure d'autorità apostolica in virtù dell'indulto concessogli, della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante per il matrimonio contratto da Pancrazio Khuen Belasi, prendendone forse anche possesso, chiede la nuova collazione del beneficio, poiché dubita che tale provvista sia priva di validità.

Nelle clausole si concede al petente la dispensa per ricevere e tenere la parrocchiale con altri benefici incompatibili già in suo possesso o che acquisirà in futuro per un anno a partire dal giorno della pacifica presa di possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2329, f. 92r.

Petente

- *Zapanibus*, Baldassarre *de*: cappellano cardinalizio di Bernardo Clesio; prete (Trento); titolare della provvista della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Sanzeno in] val di Non: parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Clesio, Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*, Tridentino; vescovo di Trento.
- Khuen Belasi (*Cuen de Belasio*), Pancrazio: ex detentore della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non.

626.

16 maggio 1539, Roma

Trento
De horis

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Osvaldo Entstrasser, pievano e rettore della pieve di Banale, nella diocesi di Trento, chiede licenza a vita per recitare le ore diurne e notturne al di fuori del coro secondo l'uso e il rito del breviario nuovamente edito e confermato e approvato dal papa, da solo o con uno, due o tre compagni, amici o familiari a sua scelta, da designare di volta in volta, e che nessuno lo possa costringere per alcuna ragione a recitarlo in altra forma.
La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giacomo Simonetta (*Ia. car. Symoneta*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2331, f. 84r.

Petente

- Entstrasser (*Enstrosserus*), Osvaldo: chierico (Trento o altra diocesi); pievano e rettore della pieve [di S. Maria di Tavodo] in Banale (Trento).

627.

16 maggio 1539, Roma

Trento
Nova provisio cum pensione

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Andrea Contoldi da Brez ha ricevuto dal cardinale Bernardo Clesio, agente sia per autorità ordinaria in quanto preposto alla chiesa trentina, sia in virtù dell'indulto apostolico che gli è stato concesso, la provvista della parrocchiale di S. Floriano, sita probabilmente ad Arsio, nella diocesi di Trento, di giuspatronato laico, vacante per libera resignazione di Gaspare Preti da Romeno nelle mani dello stesso cardinale, e ciò col consenso dei titolari del giuspatronato. Dato che Contoldi dubita che tale collazione sia priva di validità e che Gaspare *Iosius*, il quale sostiene di vantare diritto sulla parrocchiale, è disposto a cedere tale diritto, sia Contoldi che *Iosius* supplicano il papa di ammettere la cessione, provvedere la chiesa a Contoldi e riservare a *Iosius* una pensione annua vitalizia di 7 ducati d'oro di camera e mezzo sulla rendita della chiesa, da pagarsi da parte di Contoldi e dei suoi successori per metà a san Giovanni Battista e per l'altra metà a Natale.

Nelle clausole si decreta che la pensione non possa essere ridotta nemmeno ad istanza dei successori di Bertoldi e nemmeno se sulla chiesa gravassero altre pensioni, purché il loro ammontare complessivo non superi la metà della rendita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giacomo Simonetta (*Ia. car. Symoneta*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2331, f. 84r-v.

Petenti

- Contoldi (*de Contoldis*), Andrea: originario di Brez (Trento); rettore detto pievano della parrocchiale di S. Floriano di Arsio (Trento).
- *Iosius*, Gaspare: chierico (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Arsio: parrocchiale di S. Floriano, 21 ducati d'oro di camera n.e.
- Arsio, parrocchiale di S. Floriano: pensione di 7½ ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Clesio, Bernardo: cardinale prete di S. Stefano *in Celio Monte*, Tridentino; detentore del vescovato di Trento.
- Preti (*de Pretis*), Gaspare: originario di Romeno (Trento); ex rettore detto pievano della parrocchiale di S. Floriano di Arsio.

628.

21 maggio 1539, Roma

Trento

Dissolutio et resignatio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Dato che Cristoforo Madruzzo, decano della cattedrale di Trento, è disposto ad acconsentire alla dissoluzione dell'unione perpetua al decanato stesso di un canonicato con prebenda per la durata della vita di Antonio Corrado e intende resignare il canonicato e la prebenda, Corrado supplica il papa di ammettere la dissoluzione dell'unione e la resignazione e concedergli la provvista del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giacomo Simonetta (*Ia. car. Symoneta*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2333, ff. 76v-77r.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 12 iunii. P. datarius*.

Petente

- Corrado (*Conradus*), Antonio: chierico (Trento); familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.
- Trento: decanato della cattedrale.

Persona e/o ente coinvolti

- Madruzzo (*Amadrutius*), Cristoforo: decano della cattedrale di Trento; detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

629.

26 maggio 1539, Roma

Trento

Propter simoniam

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Dato che la parrocchiale detta pieve di S. Vigilio martire di Ossana in val di Sole, nella diocesi di Trento, si è resa vacante per il fatto che Camillo Zanelli ha ottenuto la resignazione del beneficio a proprio favore da parte di Nicolò Neuhauser per mezzo di patti simoniaci, Antonio Corrado supplica il papa di concedergli la provvista del beneficio e la dispensa per poterlo tenere liberamente con gli altri benefici ecclesiastici curati o altrimenti incompatibili che detiene o che otterrà in futuro per un anno a decorrere dal giorno della pacifica presa si possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giacomo Simonetta (*Ia. car. Symoneta*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2333, f. 277r.

Petente

- Corrado (*Corradus*), Antonio: chierico (Trento); familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Ossana in val di Sole (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Vigilio martire, 135 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Neuhauser (*Neuerhaus*), Nicolò [*iunior*]: ex detentore della parrocchiale detta pieve di S. Vigilio martire di Ossana in val di Sole.
- Zanelli (*Zanellus*), Camillo: chierico; detentore della parrocchiale detta pieve di S. Vigilio martire di Ossana in val di Sole.

630.

3 giugno 1539, Roma

Trento
De horis

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Pietro Riccabona chiede licenza di poter liberamente recitare le ore diurne e notturne solo o con uno, due o tre compagni, chierici o preti, a sua scelta, da designare di volta in volta, secondo l'uso, rito e costume della Chiesa romana anche nuovamente emendato finché sarà in vita, in modo che sia lui, sia i compagni possano adempiere in tal modo agli oneri di recitazione connessi a qualsiasi beneficio che detengano o che possano acquisire in futuro e che non possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitarlo in altra forma.
La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giacomo Simonetta (*Ia. car. Symoneta*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2334, f. 240v.

Petente
- Riccabona (*Ricchabonus*), Pietro: chierico (Trento).

631.

16 giugno 1539, Roma

Trento
Cassatio pensionis

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Dato che Andrea Contoldi, rettore della parrocchiale di S. Floriano di Arsio, nella diocesi di Trento, sulla rendita della quale è stata riservata d'autorità apostolica a Gaspare *Iosius* una pensione annua di 7 ducati d'oro di camera e mezzo, intende liberare la chiesa dall'onere di tale pensione previo pagamento anticipato di alcune annualità, sia Contoldi che *Iosius* supplicano il papa di autorizzarli rispettivamente a effettuare e a ricevere il pagamento anticipato delle annualità tra loro concordate e procedere quindi all'estinzione della pensione.
La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Capizucchi (*P. Neocastrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2334, f. 258r-v.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 23 iunii. P. datarius*.

Petenti

- Contoldi (*de Contoldis*), Andrea: originario di Brez (Trento); rettore della parrocchiale di S. Floriano di Arsio (Trento).
- *Iosius*, Gaspare: chierico (Trento); titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Floriano di Arsio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arsio, parrocchiale di S. Floriano: pensione di 7½ ducati d'oro di camera.

632.

18 luglio 1539, Roma

Trento

Absolutio

Giovanni Battista Cicada (*Io. B. Cicada*)

Il comune e gli uomini della terra di Bagolino riferiscono di aver appreso da alcuni anziani che, in gioventù, essi avevano inteso dai propri avi che gli esseri viventi, i beni e soprattutto le miniere di ferro dei monti del comune erano sottoposti alla maledizione temporanea o perpetua di un papa predecessore di Paolo III, riguardo alla quale non hanno altre notizie. Pertanto, essi supplicano il papa per maggiore cautela di assolvere e liberare gli esseri viventi, i beni e soprattutto le miniere di ferro, argento e rame, i monti, le valli e le proprietà e tutti gli altri beni esistenti nel territorio della comunità da qualsiasi maledizione e concedere loro la benedizione.

Nelle clausole si stabilisce che le lettere potranno essere spedite per breve, con maggiore e più vera espressione sia di quanto premesso, sia di altro, e che si dia commissione all'ordinario di assolvere e provvedere come riterrà opportuno.

Fiat ut petitur.

Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2335, f. 274v.

Una *reformatio* della supplica viene approvata il 26 giugno 1542 (scheda 686).

Petente

- Bagolino (Trento): comune e uomini della terra.

Persona e/o ente coinvolti

- Paolo III.

633.

19 luglio 1539, Roma

Trento
Commissio per breve

Francesco Alberici (*F. de Racaneto*)

Un certo *Iacopinus*, ebreo abitante a Riva, nella diocesi di Trento, aveva concesso in prestito a interesse, ma senza pegno, a Tolentino Ferrari una somma di denaro, e gli aveva in seguito estorto a titolo di interesse una somma molto maggiore di quella che gli aveva prestato. Pertanto Ferrari, poverissimo lavoratore manuale nelle miniere di ferro della propria patria e gravato dal peso della famiglia, ritenendo indebita qualsiasi ulteriore richiesta di interessi da parte di *Iacopinus* si era rivolto al vicario del vescovo di Trento, il quale aveva emanato una sentenza a suo favore, dichiarando legittima la richiesta di pagamento degli interessi e condannando Ferrari anche al pagamento delle spese processuali, sentenza contro la quale quest'ultimo si è appellato al papa e alla Sede Apostolica: chiede, quindi, di commettere la causa d'appello ad alcuni altri probi viri residenti in una delle città più vicine a Trento, dato che non spera di conseguire giustizia nella diocesi trentina per il favore e le amicizie di cui gode l'avversario, com'è pronto a dichiarare sotto giuramento, affinché la esaminino e la conducano a termine procedendo per via sommaria, con potestà di citare l'avversario e gli eventuali cointeressati anche per editto pubblico, di inibire il vicario e qualsiasi altro giudice o persona provvista di qualsivoglia autorità anche sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie e di fare quant'altro necessario e opportuno.

La richiesta viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2335, f. 272v.

Petente

- Ferrari (*Ferrarius*), Tolentino: originario della diocesi di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- *Iacopinus*: ebreo; residente a Riva [del Garda] (Trento).
- Trento: vescovo.
- Trento: vicario del vescovo.

634.

30 luglio 1539, Roma

[Trento] R
Reformatio[1]

Paolo Draco (*P. Draco*)

Antonio, Giacomo e Lorenzo Brochetti e altri collitiganti, per poter muovere causa contro le sentenze già emanate in favore di Giovanni Gerardi, cappellano della cappellania o all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne eretta per il testamento del defunto Giacomo Brochetti, e passate in giudicato, non si sono vergognati di affermare di aver ottemperato alla sentenza relativa all'indebita occupazione dei beni portati in giudizio e ormai passata in giudicato e hanno, inoltre, trascurato di consegnare integralmente i beni e la rendita come stabilito da tale sentenza, né lo fanno al presente; essi risultano inoltre aver commesso surrezione nelle lettere precedenti dichiarando che Gerardi agiva come beneficiario della cessione da parte di Filippo Arrivabeni, mentre egli aveva proseguito la causa in ragione della cappellania e del titolo che vantava sulla stessa. E inoltre, benché nessuna giurisdizione possa essere assegnata al vescovo di Trento o al suo vicario riguardo a tale caso, soprattutto in quanto il vescovo aveva già esaminato la vertenza, cosa che è stata sottaciuta nella supplica, viziandola per *obreptio*, Vincenzo Negusanti, vicario del vescovo di Trento, ha citato Gerardi in virtù della supplica predetta e ha quindi delegato Alberto Alberti all'esame della causa, il quale, malgrado davanti a lui fossero state legittimamente presentate eccezioni, ha dichiarato nullo l'appello inoltrato da Gerardi. Quest'ultimo ha legittimo sospetto nei confronti di tale delegato e non crede di poter conseguire giustizia da lui, come è pronto a giurare e si è quindi appellato entro il tempo debito al papa e alla Sede Apostolica. Pertanto egli chiede che la causa di appello e di nullità, anche riguardo a quanto eventualmente pronunciato nel frattempo in favore degli avversari e contro di lui, con tutto il negozio principale sia commessa ad alcuni altri probi viri abitanti in una delle città più vicine a Trento, affinché la esaminino e la conducano a termine anche per via sommaria, con potestà di citare anche per editto pubblico, di inibire i predetti, il vescovo di Trento e il suo vicario e surrogato e qualsiasi altro giudice o persona che goda di qualsiasi autorità sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche, di dichiarare i contumaci incorsi in tali pene, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto, invocare l'ausilio del braccio secolare, reimporre agli avversari le censure dalle quali si sono fatti assolvere in virtù della supplica surrettizia, aggravarle e riaggravarle e porre l'interdetto e invocare se necessario l'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro necessario e opportuno.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2335, f. 279r-v.

Petente

- Gerardi (*de Girardis*), Giovanni: originario di Cimego; cappellano della cappellania o all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne [nella cappella di Castel Romano (Trento)]; chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cappellania o altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne.

Persone e/o enti coinvolti

- [Arrivabeni, Filippo:] arcivescovo di Monembasia; ex cappellano della cappellania o all'altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne [nella pieve di Santa Croce del Bleggio (Trento)].
- Alberti (*de Albertis*) [D'Enno], Alberto: canonico della cattedrale di Trento.
- Brochetti (*de Borchetis*), Giacomo [*senior*].
- Brochetti, Antonio.
- Brochetti, Giacomo [*iunior* di Eleuterio].
- Brochetti, Lorenzo.
- Negusanti, Vincenzo: vescovo di Arbe; vicario di Trento.
- Trento: vescovo.

[1] Si tratta, in realtà, di una supplica piuttosto che di una *reformatio*. La supplica è preceduta dalla trascrizione della supplica (scheda 623) e del relativo breve alla cui esecuzione Gerardi si oppone. Il testo del breve è: *Venerabili fratri episcopo Tridentino sive eius in spiritualibus vicario generali. Paulus papa III. Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem. Mittimus tue fraternitatis supplicationem presentibus introclusam manu venerabilis fratris episcopi Feltrensis in presentia nostra signatam. Volumus et tibi committimus et mandamus ut, vocatis vicandis, ad illius executionem procedatis iuxta eius continentiam et signaturam. Dat(um) Rome, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die nona maii MDXXXIX, pontificatus nostri anno quinto.*

635.

10 agosto 1539, Roma

Trento
Nova provisio

Rinaldo Petrucci (*Ray. Petrucius*)

Giovanni Obernburger, che ha accettato in virtù di lettere di nomina, di preci imperiali o di qualche altra grazia imperiale, la provvista di un canonicato e di una prebenda della cattedrale di Trento vacanti per la morte *extra curiam* di Nicolò Neuhauser, ottenendone la collazione e prendendone forse anche possesso, chiede la nuova provvista del beneficio, dubitando che l'accettazione e quanto è seguito non sussistano e il canonicato e la prebenda siano ancora vacanti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bernardino dei conti di Mede (*B. Alatrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2343, f. 85r.

Petente

- Obernburger (*Obemburg*), Giovanni: chierico di Magonza o altra città o diocesi; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Neuhauser (*Neuauser*), Nicolò [*senior*]: ex canonico della cattedrale di Trento.

636.

4 settembre 1539, Tivoli

Trento
Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Giovanni Obernburger, che ha ricevuto dal capitolo della cattedrale di Trento in vigore di nomina imperiale, o altrimenti per autorità apostolica, o ordinaria, la provvista del canonicato e della prebenda vacanti per la morte *extra curiam* di Nicolò Neuhauser, prendendone forse anche possesso, chiede la nuova collazione del beneficio, dubitando che il possesso e quanto ne consegue non sussistano e il canonicato e la prebenda siano ancora vacanti e in deroga allo statuto *de certo canonicorum numero*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bernardino dei conti di Mede (*B. Alatrinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2344, ff. 185v-186r.

Petente

- Obernburger, Giovanni: chierico (Magonza); titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 8 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Neuhauser, Nicolò [*senior*]: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Trento: capitolo della cattedrale.

637.

28 settembre 1539, Ancona

Trento
Surrogatio

Giovanni Battista Cicada (*Io. B. Cicada*)

Mentre pendeva indecisa una vertenza di fronte a un uditore delle cause del palazzo apostolico o al suo luogotenente tra Giacomo Bannisio, decano e canonico della cattedrale di Trento, e Antonio Corrado riguardo al canonicato con prebenda detenuti da Bannisio, è sopravvenuto il decesso di Corrado. Pertanto Bannisio supplica il papa di surrogarlo in tutti i diritti che il defunto vantava sul beneficio al momento della morte e nella posizione che questi occupava nell'ambito della vertenza e concedergli la provvista del canonicato.

Nelle clausole si decreta l'avocazione della lite e la sua estinzione nel caso in cui non ci siano altri collitiganti e si ordina che la grazia venga spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2350, f. 28r.

Petente

- Bannisio (*Bannissius*), Giacomo [*iunior*]: canonico della cattedrale di Trento; chierico di Curzola; decano della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Corrado (*Corradus*), Antonio.

638.

8 ottobre 1539, Spoleto

Trento
Cessio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

La parrocchiale della val di Fiemme, detta anche di Cavalese o di Flaims nella diocesi di Trento, già tenuta dal defunto Giovanni Rieper, vacante per sua resignazione o cessione o diversamente, è stata concessa in commenda d'autorità apostolica al vescovo Gregorio Angerer, il quale, benché le lettere apostoliche non siano ancora state spedite, la cede in favore di Ambrogio von Gummpenberg, che supplica il papa di ammettere la cessione e concedergli la provvista del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2348, ff. 291v-292r.

Petente

- Gummpenberg (*Germuppenberg*), Ambrogio von: chierico (Augusta); familiare cardinalizio di Alessandro Farnese.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cavalese in val di Fiemme (*parochiali ecclesia vallis Flammarum alias Cavalesii ac iterum alias Flaims nuncupata*) (Trento): parrocchiale, 12 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Angerer, Gregorio: vescovo di Wiener Neustadt.
- Farnese, Alessandro: cardinale diacono di S. Lorenzo in Damaso; vicecancelliere.
- Rieper, Giovanni: ex detentore della parrocchiale di Cavalese in val di Fiemme.

639.

15 ottobre 1539, Roma

Trento
Surrogatio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Mentre pendeva indecisa in prima o altra istanza una vertenza presso la curia romana e il sacro uditorato di Rota tra Antonio Corrado e Giacomo Bannisio riguardo a un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, Corrado è morto *extra curiam*. Pertanto Gaspare *Iosius* chiede di essere surrogato in tutti i diritti che competevano a Corrado sul canonicato e che gli competerebbero se fosse in vita, che gli sia concesso di proseguire la vertenza dal punto in cui l'aveva lasciata il defunto e che gli sia conferita la provvista del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2349, ff. 69v-70r.

Petente

- *Iosius*, Gaspare: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Bannisio (*Banisius*), Giacomo [*iunior*]: chierico.
- Corrado (*Conradus*), Antonio: chierico.

640.

15 ottobre 1539, Roma

Trento
Per obitum

Giovanni Battista Cicada (*Io. B. Cicada*)

Antonio Piccoli chiede che gli sia conferita la provvista del canonicato con prebenda della cattedrale di Trento vacante per la morte *extra curiam* di Antonio Corrado nel mese di settembre scorso, e di essere surrogato in ogni diritto che gli competeva sul beneficio.

Nelle clausole si consente di indicare nelle lettere, se opportuno, se il canonicato sia stato unito in perpetuo o a tempo determinato al decanato della cattedrale di Trento.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2351, f. 158r.

Petente

- Piccoli (*de Picolis*) [da Ledro], Antonio [*iunior*]: chierico (Trento); *iuris utriusque doctor*.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Corrado (*Conradus*), Antonio: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.

641.

25 ottobre 1539, Roma

Trento
Per obitum

Giovanni Battista Cicada (*Io. B. Cicada*)

Giovanni Tisi supplica il papa di concedergli la provvista della parrocchiale di S. Maria di Cavalese, in val di Fiemme, nella diocesi di Trento, vacante in un modo che sarà indicato nelle lettere e da tanto tempo che il diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica, e ciò anche se la chiesa risultasse vacante per privazione del suo detentore in quanto reo di simonia o per altra colpa, o per invalidità della provvista a causa della sua inabilità, incapacità o intrusione, e che gli sia concessa dispensa per poterla tenere per un anno con gli altri benefici incompatibili che già detiene o che otterrà in futuro e con le pensioni annue.

Nelle clausole si stabilisce di commettere l'eventuale privazione ad alcuni probi viri *in partibus* e si decreta *quod detur devolutio dispositive in litteris*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2351, f. 47r-v.

Petente

- Tisi (*de Thisis*), Giovanni [*senior*]: canonico della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cavalese in val di Fiemme (Trento): parrocchiale di S. Maria, 150 ducati d'oro di camera n.e.

642.

29 ottobre 1539, Roma

Trento
Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Gaspare *Iosius*, rettore delle parrocchiali di S. Maria di Civezzano e dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno, entrambe nella diocesi di Trento, ha ricevuto dall'autorità apostolica od ordinaria la provvista delle predette parrocchiali vacanti *certo modo*, prendendone probabilmente possesso. Dato che egli teme che la provvista e quanto ne consegue non sussistano e le parrocchiali siano ancora vacanti, supplica il papa di concedergli la provvista delle parrocchiali e, nel caso ne sia ancora sprovvisto, la dispensa per poterle tenere contemporaneamente a vita e la proroga per un biennio dalla fine dell'anno giuridicamente previsto dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato connesso al possesso delle parrocchiali o di qualsiasi altro beneficio ecclesiastico.

Nelle clausole si stabilisce che la dispensa per il possesso di benefici incompatibili si riferisca a due benefici e sia concessa a vita, e che per quanto riguarda tale dispensa e quella *de non promovendo* la grazia sia spedita per *sola signatura*, dato che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2350, f. 146r-v.

Petente

- *Iosius*, Gaspare: rettore della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno in val di Non (Trento); rettore della parrocchiale di S. Maria di Civezzano (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Civezzano: parrocchiale di S. Maria.
- Denno in val di Non: parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio, 80 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

643.

1 novembre 1539, Roma

Trento

Commissio per breve

Tommaso Cortesi (*Tho. Vasionensis*)

Il vicario generale *in spiritualibus* del capitolo della cattedrale di Trento, giudice nella vertenza che oppone il sindaco della confraternita del SS. Corpodi Cristo di Trento e/o la stessa confraternita a Giovannetto di Paola da Cadine riguardo al rilascio di un terreno specificato negli atti e alla presunta omissione del pagamento di alcuni fitti, ha emanato una sentenza definitiva a favore del sindaco e della confraternita e contro Giovannetto, che ha inoltrato appello alla Sede Apostolica. Pertanto egli chiede al papa di commettere la causa di appello e di nullità della sentenza ad alcuni probi viri residenti *in partibus* con la clausola *vel eorum alteri*, affinché la esaminino procedendo per via sommaria *et prout in beneficialibus* e la conducano a termine insieme o separatamente, con potestà di citare il sindaco e la confraternita e tutti gli altri cointeressati, di inibire il vicario e chiunque altro sia opportuno anche sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di aggravare e riaggravare, porre l'interdetto, invocare se opportuno l'ausilio del braccio secolare, assolvere il petente *simpliciter vel ad cautelam et seu ad effectum agendi quatenus opus sit* e fare quant'altro necessario e opportuno al riguardo.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2350, f. 146r.

Petente

- Cadine, Giovannetto di Paola da: originario di Cadine (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Trento, capitolo della cattedrale.
- Trento: sindaco e confraternita del SS. Corpo di Cristo.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del capitolo della cattedrale.

644.

3 novembre 1539, Roma

Trento
Nova provisio

Giovanni Battista Cicada (*Io. B. Cicada*)

Osvaldo Entstrasser, che è stato eletto dall'ordinario, o dal capitolo della cattedrale di Trento, canonico di tale chiesa e ha ricevuto il canonicato con prebenda già detenuti da Roberto Mosham, vacanti *certo modo*, prendendone anche possesso, temendo che tale elezione e quanto ne consegue siano privi di validità e che il canonicato sia vacante da tanto tempo che il diritto di collazione sia stato devoluto alla Sede Apostolica, supplica il papa di assegnargli il beneficio in forma di nuova provvista o graziosa surrogazione anche se esso fosse vacante per la nullità della provvista anche apostolica concessa a Mosham o a chiunque altro a causa della sua inabilità o incapacità oppure perché Mosham si è immischiato scientemente in atti di eresia o ha frainteso la fede cattolica.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2354, f. 86r-v.

Petente

- Entstrasser (*Enstroserus*), Osvaldo: *sacre pagine seu legum doctor*; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Mosham (*Moshamer*), Roberto.
- Trento, capitolo della cattedrale.

645.

17 novembre 1539, Cerveteri

Trento
De horis

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Michele Alano *Fracassius* supplica il papa di condergli licenza di recitare le ore canoniche diurne e notturne e l'ufficio divino al di fuori del coro da solo o con un compagno secolare a sua scelta, da designare volta per volta, secondo l'uso e il rito

del breviario recentemente approvato e che gli sia consentito in tal modo di assolvere agli obblighi di celebrazione connessi col possesso degli ordini o di qualsiasi beneficio ecclesiastico che egli detenga o possa acquisire in futuro e che non possa essere costretto, per alcuna ragione, a recitarlo in altra forma.

Nelle clausole si decreta che la grazia venga spedita per *sola signatura* e che, quando si trovi in coro, il petente debba conformarsi agli altri.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2355, f. 131r.

Petente

- *Fracassius*, Michele Alano: chierico di Trento.

646.

20 novembre 1539, Roma

Trento
Nova provisio

Giovanni Battista Cicada (*Io. B. Cicada*)

Camillo Zanelli, che ha ottenuto dall'autorità apostolica od ordinaria la provvista della parrocchiale detta pieve di S. Vigilio di Ossana, in val di Sole, nella diocesi di Trento, vacante per resignazione di *N.* nelle mani del papa o dell'ordinario collatore o di altri, prendendone anche possesso, supplica il papa di concedergli la collazione del beneficio in quanto dubita che la prima provvista e quanto ne consegue siano privi di validità.

Nelle clausole si precisa che si possa indicare nelle lettere se il petente si è macchiato di simonia nel conseguimento della chiesa e che in tal caso gli si concedano l'opportuna assoluzione e riabilitazione tranne che per l'indebita riscossione della rendita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2355, ff. 291v-292r.

Petente

- Zanelli (*Zanellus*), Camillo: chierico della città o diocesi Imola; titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Vigilio di Ossana in val di Sole (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Ossana in val di Sole: parrocchiale detta pieve di S. Vigilio, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.* [Neuhauser, Nicolò *iunior*]: ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Vigilio di Ossana in val di Sole.

647.

21 novembre 1539, Roma

Trento

Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Camillo Zanelli, che ha ottenuto dall'autorità apostolica od ordinaria la provvista della parrocchiale detta pieve di S. Vigilio di Ossana, in val di Sole, nella diocesi di Trento, vacante per resignazione di *N.* nelle mani del papa o dell'ordinario collatore o di altri, prendendone anche possesso, supplica il papa di concedergli la collazione del beneficio in quanto dubita che la prima provvista e quanto ne consegue siano privi di validità.

Nelle clausole si precisa che si possa indicare nelle lettere se il petente si è macchiato di simonia nel conseguimento della chiesa e che in tal caso gli si concedano l'opportuna assoluzione e riabilitazione tranne che per l'indebita riscossione della rendita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2355, f. 206r-v.

Petente

- Zanelli (*Zanellus*), Camillo: chierico della città o diocesi di Imola; titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Vigilio di Ossana in val di Sole (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Ossana in val di Sole: parrocchiale detta pieve di S. Vigilio, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- *N.* [Neuhauser, Nicolò *iunior*]: ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Vigilio di Ossana in val di Sole.

648.

8 dicembre 1539, Roma

Trento
Nova provisio

Tommaso Cortesi (*Tho. Vasionensis*)

Girolamo *de Pasis*, che ha ricevuto dall'ordinario la provvista della parrocchiale detta pieve di Tignale, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, prendendone forse anche possesso, temendo che tale collazione sia priva di validità e che la chiesa sia ancora vacante, chiede al papa il conferimento del beneficio in forma di nuova o semplice provvista, anche se esso risultasse vacante per invalidità della provvista concessa al detentore o a causa dell'incapacità di quest'ultimo e anche se il diritto di collazione fosse stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza.

Nelle clausole si concede che, se opportuno, le lettere possano essere spedite *in forma devolutionis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2357, f. 32r-v.

Petente

- *Pasis* (*Pasiis*), Girolamo *de*: prete di Bergamo; titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di Tignale (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tignale: parrocchiale detta pieve, 50 ducati d'oro di camera n.e.

649.

12 dicembre 1539, Roma

Trento
Perinde valere

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Il papa, dopo aver approvato e confermato l'elezione di Cristoforo a vescovo di Trento, effettuata secondo i canoni dal capitolo della cattedrale, ha ordinato *motu proprio* che, anche quando egli, in virtù di tali approvazione e conferma, avesse conseguito il pacifico possesso del governo e dell'amministrazione della chiesa e della maggior parte dei suoi beni e ricevuto la consacrazione, avrebbe comunque potuto conservare, per sei mesi a partire dal giorno della pacifica presa di possesso del vescovato, anche il canonicato con prebenda che detiene nella stessa chiesa,

nonché il decanato, anche se beneficio curato o elettivo, che è la prima dignità dopo la pontificale e che gli è stato collato d'autorità apostolica, ma per il quale ha in corso una vertenza in curia di fronte a un uditore delle cause del palazzo apostolico o a un suo luogotenente con un avversario imprecisato; il papa gli ha conferito inoltre la dispensa per poter conservare a vita gli altri benefici curati e non curati di qualsiasi qualità, e ricevuti in qualsiasi modo, anche se di giuspatronato laico o di re, e conservare intatti i propri diritti sul decanato e altri benefici che fossero oggetto di vertenze o su eventuali benefici *litigiosi* che potesse conseguire in futuro, come risulta dalle lettere, nelle quali, tuttavia, è stato espresso che la rendita del canonicato con prebenda e del decanato e degli altri benefici insieme non eccedeva i 200 ducati d'oro di camera. Poiché alcuni sostengono che la rendita è maggiore, cioè non eccede i 500 ducati d'oro di camera e perciò Cristoforo dubita che le lettere siano macchiate dal vizio di *subreptio* o difetto di intenzione del papa e che pertanto egli possa essere molestato nel tempo, supplica di confermare la validità delle lettere come se in esse fosse stato indicato il valore di 500 ducati d'oro di camera, con conferma di tutte le deroghe concesse nelle lettere stesse.

Nelle clausole si stabilisce che le lettere vengano spedite anche sotto la data della presente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2357, f. 291v.

Petente

- [Madruzzo,] Cristoforo: detentore del decanato della cattedrale di Trento; detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; vescovo eletto di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Diversi benefici curati e non curati non precisati.
- Trento: decanato della cattedrale.
- Trento: canonicato della cattedrale, 500 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei benefici).

650.

19 gennaio 1540, Montalto di Castro

Trento
Cessio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Poiché Girolamo Arrivabeni, coinvolto in una vertenza in prima istanza di fronte ad Angelo *de Pretis*, giudice delegato dall'autorità apostolica, con Tommaso Marsaner riguardo alla parrocchiale di S. Floriano di Lizzana, in val Lagarina, nella diocesi

di Trento, intende cedere ogni diritto a lui competente riguardo a tale chiesa, Marsaner chiede al papa che, avocata la causa ed estinta la lite, ammetta la cessione e provveda il beneficio a suo favore.

La grazia viene spedita per *sola signatura* per quanto riguarda l'avocazione della causa e l'estinzione della lite.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Filippo Archinto (*Ph. Sansepulchrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2360, ff. 234v-235r.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 24 ianuarii. V. datarius*.

Petente

- Marsaner, Tommaso: canonico della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lizzana in val Lagarina (Trento): parrocchiale di S. Floriano, 63 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Arrivabeni (*Arrivabenus*), Girolamo [*iunior*]: chierico (Brescia).
- *Pretis*, Angelo *de*: canonico della cattedrale di Mantova; delegato apostolico.

651.

28 gennaio 1540, Roma

Trento
Prorogatio

Pietro van der Worst (*P. Aquensis*)

Il papa ha approvato e confermato l'elezione di Cristoforo Madruzzo a vescovo di Trento effettuata dal capitolo della cattedrale di Trento, allora *certo modo* vacante. Dato che Madruzzo, che è anche principe dell'Impero, attualmente impegnato in certi negozi per Ferdinando, re dei Romani e duca d'Austria, non spera di poter ricevere la consacrazione entro il tempo prefissato dai canoni, supplica il papa di prorogare tale termine di un biennio a decorrere dalla fine dell'intervallo canonicamente previsto o dalla data della presente e inoltre, dato che la presenza del numero di vescovi richiesti per procedere alla consacrazione è difficilmente raggiungibile in tale località per la distanza del luogo e per altri motivi, chiede che, trascorso il biennio, possa farsi consacrare da un antistite a sua scelta, assistito da un altro vescovo e da uno o due abati, oppure da un abate e da un preposito o altra persona costituita in dignità ecclesiastica.

Nelle clausole si decreta che la grazia sia spedita per breve e che la consacrazione avvenga entro un anno a opera di due vescovi.

Fiat ut petitur.
Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2362, ff. 227v-228r.

Petente

- Madruzzo (*de castro Madrucii*), Cristoforo: originario di Castel Madruzzo (Trento); vescovo eletto di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- Ferdinando [I d'Asburgo]: duca d'Austria; re dei Romani.
- Trento: capitolo della cattedrale.

652.

2 febbraio 1540, Roma

Trento
De non promovendo

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Ottone Truchsess, decano della cattedrale di Trento, chiede la dispensa per sette anni a decorrere dalla fine del termine stabilito dal diritto canonico dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato come richiesto dal possesso del decanato e degli altri benefici ecclesiastici che detiene o che otterrà in futuro.
Nelle clausole si concede la dispensa per i sette anni richiesti a condizione che il primo biennio il petente consegua il suddiaconato e si consente di dichiarare nelle lettere che egli è cubiculario e familiare pontificio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2366, f. 78v.

Petente

- Truchsess (*Truchses*), Ottone: cubiculario pontificio; decano della cattedrale di Trento; familiare pontificio.

653.

19 marzo 1540, Roma

Trento

Nova provisio

Filippo Archinto (*Ph. Sansepulchrensis*)

Pietro *de Brochis* che ha ricevuto la provvista ordinaria del priorato secolare dell'ospedale della Beata Maria di Campiglio, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, prendendone forse anche possesso, avendo inteso che alcuni dubitano della validità di tale collazione e sostengono che il priorato sia ancora *certo modo* vacante, supplica il papa di concedergli la collazione del priorato, al quale compete la cura degli infermi dell'ospedale, in forma di provvista se si tratti di priorato secolare, di commenda, con facoltà di tenerlo insieme a tutti gli altri benefici curati e non curati e alle pensioni annue, se priorato regolare dell'ordine di san Benedetto o di altro ordine, e nel caso in cui il priorato non esista come tale, ma come ospedale, chiede che gli venga commesso secondo la costituzione di Clemente V edita nel concilio di Vienne.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2367, f. 287r-v.

Petente

- *Brochis*, Pietro *de*: chierico (Trento); titolare della provvista del priorato secolare dell'ospedale di S. Maria [di Madonna] di Campiglio (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Madonna di] Campiglio: priorato secolare dell'ospedale di S. Maria, 150 ducati d'oro di camera n.e. (dedotti gli oneri).

Persona e/o ente coinvolti

- Clemente V.

654.

21 marzo 1540, Roma

Trento

Certo modo

Filippo Archinto (*Ph. Sansepulchrensis*)

Giovanni Maria *de Fortibus* chiede la provvista della parrocchiale di S. Eleuterio del Bleggio, vacante *certo modo* e da tanto tempo che il diritto di collazione della

stessa è stato devoluto alla Sede Apostolica, benché indebitamente occupata da Giovanni Tisi, e ciò anche se il beneficio risultasse vacante per invalidità della provvista a causa dell'erronea indicazione del valore della chiesa o per inabilità o incapacità del beneficiario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2367, ff. 287v-288r.

Petente

- *Fortibus*, Giovanni Maria *de*: chierico di Lodi; familiare pontificio; scrittore delle lettere apostoliche.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del] Bleggio (Trento): parrocchiale di S. Eleuterio, 120 ducati d'oro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Tisi (*de Tisis*), Giovanni [*senior*]: chierico.

655.

1 aprile 1540, Roma

Trento
Commissio per breve

Francesco Alberici (*F. de Racaneto*)

Cecilia *de Thomasinis*, dell'ordine dei minori di san Francesco, la cui età supera i cinquant'anni, dichiara di aver condotto vita regolare e monastica per circa 36 anni nel monastero di S. Chiara di Trento, appartenente allo stesso ordine e di aver bene esercitato per sei volte l'ufficio di badessa; tuttavia un nuovo ministro di tale ordine a suggestione di alcune monache più giovani e servili e animate dall'odio, l'ha deposta dall'ufficio senza permetterle di completare l'ultimo triennio di carica, al quale era stata confermata dal predecessore del ministro anche per intercessione dell'allora luogotenente, ora cardinale e vescovo di Trento, e ciò mentre la poveretta era a letto inferma, e l'ha scomunicata senza aver prima emesso alcuna monizione, le ha strappato dal capo il velo nero con le proprie mani e l'ha privata. Dopo la privazione il ministro ha emanato un'altra scomunica contro di lei e procurato che fosse confermata dal generale dell'ordine e in seguito due commissari inviati perché verificassero i conti dell'abbaziato, senza sentire i suoi diritti e procedendo e calcolando ingiustamente, l'hanno condannata a pagare 2331 lire, e di tale somma la petente è stata obbligata a versare 125 lire ad alcuni creditori entro tre mesi, riservati gli altri ad arbitrio dei commissari, che hanno fatto sequestrare tutti i suoi beni mobili in detto monastero eccetto certi indumenti a suo uso, ordinando che restino sequestrati e ipotecati nel monastero stesso. Inoltre essi, scomunicandola e anatematizzandola,

l'hanno espulsa dal monastero e dal territorio trentino, ordinando che non possa farvi ritorno senza licenza dei prelati ed eccedendo il loro mandato le hanno imposto di restituire 50 ducati a una certa suor Cecilia, sua nipote, e al pagamento delle spese, stabilendo inoltre che, se ella intendesse recare molestia in qualche modo al monastero, il suo caso non sia ascoltato finché non abbia restituito 2000 lire e adempiuto alle altre cose cui è stata condannata. Desiderando la petente difendere i propri diritti, i propri beni e la propria fama, supplica il papa di commettere la causa o le cause che muove o intende muovere tanto contro l'attuale badessa e le suore del monastero e il nuovo ministro e i suoi commissari e contro tutti gli altri eventuali interessati riguardo alla nullità di dette scomuniche e censure, condanne e privazione e relegazione, a uno o più prelati e probi viri abitanti *in partibus*, affinché la esaminino *simpliciter et de plano, ac facti veritate inspecta et prout in beneficialibus*, sia insieme che separatamente e la conducano a termine, con potestà di citare i predetti badessa, monache, ministro e commissari e gli altri eventuali interessati anche per pubblico editto, di inibirli sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contumaci incorsi in tali pene, aggravare e riaggravare, di porre l'interdetto e invocare l'ausilio del braccio secolare, di assolvere la petente *simpliciter vel ad cautelam* dalle censure e condanne erogate nei suoi confronti, di reintegrarla nel suo *status* e restituirle i beni e fare quant'altro necessario e opportuno, in deroga alle costituzioni e ordini apostolici, privilegi e indulti concessi all'ordine o al monastero sotto qualunque nome, anche di *mare magnum*, agli statuti, consuetudini, anche se suffragati da giuramento e da qualsiasi altra autorità, anche apostolica.

La grazia viene concessa per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bartolomeo Guidiccioni (*B. car.lis Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2368, ff. 199v-200v.

Petente

- *Thomasinis*, Cecilia *de*: originaria di Vicenza; ex badessa del convento di S. Chiara di Trento appartente all'ordine dei minori di san Francesco; suora dell'ordine dei minori di san Francesco.

Persone e/o enti coinvolti

- Cecilia, nipote di Cecilia *de Thomasinis*: dell'ordine dei minori di san Francesco.
- Ordine dei minori di san Francesco: commissari.
- Ordine dei minori di san Francesco: generale.
- Ordine dei minori di san Francesco: ex ministro.
- Ordine dei minori di san Francesco: ministro.
- Trento: badessa e suore del convento di S. Chiara di Trento appartenente all'ordine dei minori di san Francesco.
- [Madruzzo, Cristoforo:] cardinale e vescovo di Trento; ex luogotenente del vescovato di Trento.

656.

22 aprile 1540, Roma

Trento, Siena
Ad duo

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Matteo Muller o Ling ha ricevuto una duplice dispensa pontificia, che gli ha consentito di ricevere il chiericato e la promozione ai sacri ordini e al presbiterato benché macchiato da difetto di nascita, in quanto figlio di genitori non sposati, e in difetto d'età e di ricevere e conservare a vita i benefici ecclesiastici curati e non curati, purché tra loro compatibili, che gli fossero stati conferiti, anche se si fosse trattato di canonicati e prebende, dignità, purché non maggiori o principali, personati, amministrazioni o uffici nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate. In virtù di tale dispensa egli ha conseguito la provvista della parrocchiale di Brixen im Tal, nella diocesi di Chiemsee, in Austria; ora egli chiede che gli sia consentito di conseguire e tenere insieme a essa un altro, oppure senza di essa altri due benefici curati o altrimenti incompatibili, anche se si trattasse di dignità, personati, amministrazioni o uffici nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, o di chiese parrocchiali o loro vicarìe perpetue, con dispensa *ex defectu natalium*.

Nelle clausole si precisa che la grazia viene accordata con esclusione delle dignità maggiori e principali.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2372, f. 266r-v.

Petente

- Muller o Ling, Matteo [*iunior*]: chierico (Siena o Trento); detentore della parrocchiale di Brixen im Tal (Chiemsee).

657.

8 luglio 1540, Tuscolo

Trento
Prorogatio

Pietro van der Worst (*P. Aquensis*)

Cristoforo Madruzzo è stato promosso al soglio vescovile di Trento e gli è stata concessa dispensa apostolica di proprogare di sei mesi il termine canonicamente previsto per la consacrazione e di poter, durante lo stesso periodo, conservare anche il decanato e il canonicato della cattedrale che sono in suo possesso. Dato che egli

è attualmente impegnato in diversi affari presso la corte imperiale e non crede di riuscire a ottenere la consacrazione entro i sei mesi concessigli dal papa, chiede che gli sia concessa un'ulteriore proroga di sei mesi a decorrere dalla scadenza dei primi sei e che nel frattempo possa tenere liberamente il canonicato e il decanato della cattedrale.

La grazia viene spedita per breve.

Fiat ut petitur.
Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2381, f. 225v.

Petente

- Madruzzo (*de Castro Madrutii*), Cristoforo: originario di Castel Madruzzo (Trento); detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; detentore del decanato della cattedrale di Trento; vescovo eletto di Trento.

658.

31 luglio 1540, Roma

Trento
Per obitum

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Il papa concede *motu proprio* a Matteo *Lambradellus* la provvista della parrocchiale di S. Maria di Nago, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni Francesco Della Betta, concedendogli inoltre *motu proprio* la dispensa perché possa ricevere la chiesa e tenerla con qualsiasi altro beneficio ecclesiastico incompatibile già detenuto o che otterrà, per un anno dal giorno della pacifica presa di possesso.

Fiat ut petitur.
Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2387, f. 2r.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Nago (*de Mago*) (Trento): parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Della Betta (*Betta*), Giovanni Francesco: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Nago.
- *Lambradellus*, Matteo: chierico di Mantova; familiare pontificio.

659.

10 agosto 1540, Nepi

Trento
Surrogatio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Durante una vertenza in curia romana davanti all'uditore delle cause del sacro palazzo o suo luogotenente tra Giacomo Bannisio e Cristoforo Madruzzo, vescovo eletto di Trento, riguardo al decanato della cattedrale di Trento, Madruzzo ha ceduto la lite e ogni diritto a lui competente sul decanato davanti a un notaio e a testimoni o in mano del nunzio apostolico presso l'imperatore. Pertanto Bannisio supplica il papa di surrogarlo in qualsiasi diritto che il cedente potesse vantare sul beneficio e nella sua posizione nella causa e provvedergli il beneficio, che probabilmente è la maggiore dignità della cattedrale trentina dopo la pontificale.

Nelle clausole si decreta l'avocazione della causa e l'estinzione della lite, non essendoci altri collitiganti, e per tale parte si dispone che la grazia venga spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2389, f. 250r-v.

Petente

- Bannisio (*Bannissius*), Giacomo [*iunior*]: chierico di Curzola.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: decanato della cattedrale, 130 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Madruzzo (*Madrusius*), Cristoforo: ex decano della cattedrale di Trento; vescovo eletto di Trento.

660.

10 agosto 1540, Nepi

Trento
Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Ottone Truchsess, discendente da famiglia nobile e baronale, che ha ricevuto dall'autorità apostolica o da altra autorità la provvista del decanato e canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacanti per la resignazione effettuata da

Cristoforo Madruzzo nelle mani di un legato o nunzio apostolico, prendendo anche possesso dei benefici, temendo che tale prima provvista non sia valida, chiede al papa di conferirgli la nuova provvista e, dato che non è consuetudine che una stessa persona detenga il decanato e un canonicato insieme senza licenza apostolica, chiede anche la dispensa per poter detenere tali benefici insieme a vita.

Nelle clausole il papa gli consente inoltre di proseguire qualsiasi vertenza Madruzzo avesse in corso per tali benefici sia in curia, sia *extra curiam*, in qualsiasi istanza essa si trovi, confermando qualsiasi sentenza eventualmente promulgata in suo favore come se essa fosse stata promulgata in favore del petente e ammettendolo a godere di tutti i diritti di cui Madruzzo godeva riguardo al canonicato e al decanato prima della resignazione o cessione e come se non avesse ceduto i benefici.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2391, f. 165r-v.

Petente

- Truchsess (*Strusex*), Ottone: canonico della cattedrale di Trento; decano della cattedrale di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale.
- Trento: decanato della cattedrale, 130 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- Madruzzo (*Madrutius*), Cristoforo: ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; ex detentore del decanato della cattedrale di Trento; vescovo eletto di Trento.

661.

27 agosto 1540, Roma

Trento

Nova provisio

Pietro van der Worst (*P. Aquensis*)

Oliviero dei conti d'Arco, che ha ricevuto la provvista ordinaria della parrocchiale di S. Maria di Nago, nella diocesi di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni Francesco Della Betta, prendendone forse anche possesso, supplica il papa di concedergli la collazione del beneficio in forma di nuova provvista o come sarà più utile poiché teme che la prima provvista e quanto ne consegue siano privi di validità e che la parrocchiale sia ancora vacante.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2386, ff. 266v-267r.

Petente

- Arco, Oliviero dei conti di: chierico (Trento o altra diocesi); conte d'Arco; titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Nago (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Nago: parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Della Betta (*Betta*), Giovanni Francesco: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Nago.

662.

29 settembre 1540, Roma

Trento
Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Ottone Truchsess, che ha ricevuto la provvista ordinaria o per altra autorità del decanato della cattedrale di Trento, vacante *certo modo* che sarà espresso, prendendone forse anche possesso, supplica il papa di conferirgli la provvista del beneficio, che rappresenta la maggiore dignità della chiesa dopo la pontificale, poiché alcuni sostengono che la prima collazione e quanto ne consegue siano privi di validità e che il decanato sia ancora vacante.

Nelle clausole si decreta che, nel caso in cui il petente ottenga anche la provvista apostolica od ordinaria del canonicato e della prebenda della cattedrale di Trento vacanti allo stesso modo del decanato, sia dispensato e possa ricevere e tenere il canonicato e il decanato siti sotto lo stesso tetto a vita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2391, f. 238v.

Petente

- Truchsess (*Truchses*), Ottone: cubiculario segreto pontificio; familiare pontificio; titolare della provvista del decanato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: decanato della cattedrale, 10 marche d'argento puro n.e.

663.

29 settembre 1540, Roma

Trento
Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Ottone Truchsess, che ha ricevuto la provvista ordinaria o per altra autorità, di un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento, vacante *certo modo* che sarà espresso, prendendone forse anche possesso, supplica il papa di conferirgli la provvista del beneficio, poiché alcuni sostengono che la prima collazione e quanto ne consegue siano privi di validità e che il canonicato sia ancora vacante.

Nelle clausole si decreta che, nel caso in cui il petente ottenga anche la provvista apostolica od ordinaria del decanato della cattedrale di Trento vacante allo stesso modo del canonicato, sia dispensato e possa ricevere e tenere il canonicato e il decanato siti sotto lo stesso tetto a vita.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2391, f. 239v.

Petente

- Truchsess (*Truchses*), Ottone: cubiculario segreto pontificio; familiare pontificio; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 10 marche d'argento puro n.e.

664.

28 ottobre 1540, Roma

Trento
Nova provisio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Odorico dei conti d'Arco, di undici anni circa, ha ricevuto la provvista ordinaria o apostolica del canonicato con prebenda della collegiata di S. Maria di Arco, nella diocesi di Trento, vacante per la resignazione effettuata da suo fratello, Carlo dei conti d'Arco, nelle mani del collatore ordinario o altrimenti, prendendone forse anche possesso. Poiché teme che la provvista e quanto segue non sussitano e il canonicato e la prebenda siano ancora vacanti, supplica il papa di conferirgli la collazione del beneficio, nonostante il difetto d'età.

Nelle clausole si consente di precisare nelle lettere se non si tratti di canonicato e

prebenda, ma forse di beneficio semplice detto chiericato, o di altra chiesa forse curata, o se si tratti di un beneficio a sé stante, o sito in una chiesa *actu vel habitu* collegiata, o di canonicato con prebenda cui forse compete la cura d'anime, o ancora se sia sacerdotale o dignità, personato, amministrazione o ufficio forse anche curato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2394, f. 42r-v.

Petente

- Arco, Odorico [di Paride] dei conti di: chierico (Trento); conte d'Arco; titolare della provvista di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco (Trento o altra diocesi).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco: canonicato della collegiata di S. Maria, 90 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arco, Carlo [di Paride] dei conti di: conte d'Arco; ex detentore di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.

665.

2 novembre 1540, Roma

Trento
Cassatio pensionis

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Dato che Giovanni detto Scriba da Flavon e Baldassarre *de Zapanibus* da Vigo Rendena, rettori rispettivamente delle parrocchiali di S. Maria di Mezzocorona e dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, entrambe nella diocesi di Trento, sulla cui rendita grava una pensione annua di 120 ducati d'oro di camera a favore del cardinale Uberto Gambara, intendono liberare le chiese da tale onere, previo pagamento anticipato di alcune annualità, come concordato col cardinale, sia i predetti, sia Gambara supplicano il papa di permettere a Giovanni e a Baldassarre di procedere al pagamento e al cardinale di riceverlo, estinguendo la pensione.
La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2392, ff. 5v-6r.

Petenti

- [Schreiber,] Giovanni detto Scriba: originario di Flavon; rettore della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona (Trento).

- Gambara, Uberto: cardinale prete di S. Silvestro; titolare di una pensione sulla parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] (Trento) e sulla parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona.
- *Zapanibus* (*de Zappanis*), Baldassarre *de*: originario di Vigo Rendena; rettore della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno].

Oggetti delle richieste e concessioni

- Mezzocorona, parrocchiale di S. Maria (e parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno]): pensione di 120 ducati d'oro di camera.
- [Sanzeno,] parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro (e parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona): pensione di 120 ducati d'oro di camera.

666.

24 gennaio 1541, Roma

Trento
Nova provisio

Filippo Archinto (*Phi. Sansepulchrensis*)

Girolamo de Pasis aveva ottenuto dall'ordinario la provvista della chiesa parrocchiale di S. Maria a Smarano, in val di Non, nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, della quale aveva forse anche preso possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, chiede nuovamente la collazione della chiesa.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2404, f. 254r.

Petente

- *Pasis* (*Passis*), Girolamo *de*: chierico (Brescia); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Smarano in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Smarano in val di Non: parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

667.

26 febbraio 1541, Roma

Trento
Si in evidentem

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Pietro Bertoni, laico di Rovereto in val Lagarina nella diocesi di Trento, desidera

affrancare sé e i propri eredi dal pagamento di un censo annuo di sette fiorini renani su un appezzamento arativo e a vigna sito *in pertinenciis Boveroli et loco Beroni*, entro i confini della parrocchiale detta pieve di Lizzana, nelle succitate valle e diocesi, dovuto al rettore detto arciprete della parrocchiale, e a tale scopo intende cedere alla parrocchiale e al rettore o arciprete, in cambio del censo, una delle 36 parti o porzioni della decima riscossa abitualmente nella parrocchia di Lizzana e il relativo diritto di decima e la porzione della decima corrisposta abitualmente dalla comunità di Travedeno, che Pietro detiene in feudo per un periodo stabilito dall'arcivescovo di Trento e dalla mensa arcivescovile, e dai quali ricava annualmente 9 fiorini renani e mezzo. Dato che il rettore, in considerazione del vantaggio che il negozio recherebbe alla chiesa stessa, si è dichiarato disposto ad acconsentire alla traslazione previa acquisizione del consenso dell'arcivescovo di Trento – consenso che è stato in seguito conseguito, come dimostra il documento redatto al riguardo – e che entrambe le parti desiderano ricevere l'autorizzazione pontificia alla permuta e la ratifica del negozio da parte della Sede Apostolica, sia Bertoni che il rettore supplicano il papa di [commettere a uno o più probi viri *in partibus*][1] che, dopo che siano stati loro indicati con precisione i dati relativi al terreno, alle porzioni di decima e alle proprietà circostanti e pertinenze, autorizzino la permuta, oppure, se essa fosse già stata effettuata o comunque dopo la sua effettuazione, la ratifichino e suppliscano a qualsiasi eventuale difetto, impongano il rispetto degli accordi al rettore o arciprete attuale della chiesa, ai suoi successori e all'arcivescovo e provvedano alla traslazione dei diritti feudali relativi alla parte di decima detenuta in feudo e oggetto della permuta.

La grazia sarà spedita per breve *supplicatione introclusa* o attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum* se il censo oggetto della permuta non supera annualmente i cinque ducati d'oro di camera e sarà concessa soltanto se se ne accerterà l'evidente utilità per l'ente ecclesiastico.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2409, f. 77r-v.

Petenti

- Bertoni (*Berthonus*), Pietro: originario di Rovereto in val Lagarina (Trento).
- Lizzana in val Lagarina (Trento): rettore detto arciprete della parrocchiale detta pieve.

Persone e/o enti coinvolti

- Travedeno (Trento): comunità.
- Trento: arcivescovo e mensa arcivescovile.

[1] Nel testo della supplica manca almeno una riga; l'integrazione è stata effettuata in base al confronto con altre suppliche *Si in evidentem*.

668.

2 marzo 1541, Roma

Trento
Resignatio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Dato che Giacomo Bannisio resigna il canonicato con prebenda e il decanato della cattedrale di Trento, che rappresenta la maggiore dignità di tale chiesa dopo la pontificale, Pietro *Radicius* chiede l'ammissione della resignazione e la provvista dei benefici in deroga agli statuti *de pluribus in eadem ecclesia obtinendo* e contro l'ammissione dei forestieri.

Nelle clausole si concede a *Radicius* la dispensa per poter conservare, congiuntamente al canonicato e al decanato, i benefici curati o altrimenti incompatibili che abbia conseguito, per un anno dal momento in cui ne abbia ottenuto l'incontestato possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2409, ff. 34v-35r.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 9 martii. Hie. datarius*.

Petente

- *Radicius*, Pietro: chierico di Verona; familiare pontificio; *magister litterarum apostolicarum*.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: decanato della cattedrale.
- Trento: canonicato della cattedrale, 150 [ducati] d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- Bannisio, Giacomo [*iunior*]: canonico della cattedrale di Trento; decano della cattedrale di Trento.

669.

9 marzo 1541, Roma

Trento
Resignatio

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Dato che Giacomo Bannisio resigna il decanato e il canonicato con prebenda della cattedrale di Trento e rinuncia ai relativi diritti e alla vertenza con cui si oppone

alle pretese di Cristoforo Madruzzo in merito al decanato, pendente in seconda o diversa istanza presso la curia pontificia, di fronte a un uditore delle cause del palazzo apostolico, Nicolò *de Dominis* chiede l'ammissione della resignazione, la provvista dei benefici e la surrogazione nei diritti di Bannisio sia relativi al decanato sia connessi alla causa; chiede, inoltre, la dispensa per poter conseguire e conservare il decanato congiuntamente al canonicato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2434, f. 258r-v.

Petente
- *Dominis*, Nicolò *de*: chierico di Arbe; familiare vescovile di Tommaso Campeggi.

Oggetti delle richieste e concessioni
- Trento: decanato della cattedrale.
- Trento: canonicato della cattedrale, 150 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persone e/o enti coinvolti
- Bannisio, Giacomo [*iunior*]: chierico di Curzola; detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; detentore del decanato della cattedrale di Trento.
- Campeggi, Tommaso: prelato domestico; referendario; reggente della cancelleria apostolica; vescovo di Feltre.
- Madruzzo, Cristoforo: vescovo eletto di Trento.

670.

9 marzo 1541, Roma

Trento
Resignatio

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Dato che Giacomo Bannisio resigna il decanato, che rappresenta la principale dignità dopo la pontificale, e un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento e rinuncia ai relativi diritti e alla vertenza con cui si oppone alle pretese di Cristoforo Madruzzo in merito al decanato, pendente in seconda o diversa istanza presso la curia pontificia, di fronte a un uditore della cause del sacro palazzo, Nicolò *de Dominis* chiede l'ammissione della resignazione e della cessione, la provvista dei benefici e la surrogazione nei diritti di Bannisio sia relativi al decanato sia connessi alla causa; chiede, inoltre, la dispensa per poter conseguire e conservare il decanato congiuntamente al canonicato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2434, ff. 288v-289r.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 20 martii. N. prodatarius*.

Petente

- *Dominis*, Nicolò *de*: chierico (Arbe); familiare vescovile di Tommaso Campeggi.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: decanato della cattedrale.
- Trento: canonicato della cattedrale, 150 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- [Madruzzo,] Cristoforo: vescovo eletto di Trento.
- Bannisio, Giacomo [*iunior*]: chierico di Curzola; detentore del decanato della cattedrale di Trento; detentore di un canonicato della cattedrale di Trento.
- Campeggi, Tommaso: prelato domestico; referendario; reggente della cancelleria apostolica; vescovo di Feltre.

671.

17 aprile 1541, Roma

Trento
Nova commenda

Rinaldo Petrucci (*Ray. Petrucius*)

Vincenzo Carafa aveva ottenuto la commenda temporanea della parrocchiale di S. Maria a Mezzocorona, vacante per la morte *extra curiam* di Giovanni Schreiber, in attuazione di un indulto del pontefice che gli assicurava il diritto di regresso al beneficio non appena si fosse reso vacante; alla commenda era, forse, seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, Carafa chiede nuovamente la commenda temporanea della parrocchiale, in modo che, per un periodo di sei mesi, possa conservarla congiuntamente all'episcopato di Preneste e alle chiese, monasteri, priorati, canonicati dotati di prebenda e agli altri benefici che abbia conseguito o possano essergli conferiti, alle pensioni annue e ai diritti di regresso e accesso, in deroga alla disposizione che proibisce il conferimento di un beneficio all'ecclesiastico che non conosca la lingua della regione in cui è situato.

Nelle clausole si chiede che, nel documento prodotto in seguito all'approvazione della supplica, si possa, eventualmente, precisare se la morte di Schreiber sia avvenuta nel mese di maggio o in altra data.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2414, ff. 214v-215r.

Petente

- Carafa (*Caraffa*), Vincenzo: cardinale vescovo di Preneste, Napoletano; titolare della commenda parrocchiale detta pieve di S. Maria di Mezzocorona (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mezzocorona: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Schreiber (*Sthrayber*), Giovanni: ex rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Mezzocorona.

672.

28 aprile 1541, Roma

Trento
De promovendo et ad duo

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Il chierico Giovanni Betta, regolarmente ottenuta la prima tonsura, benché i genitori non fossero uniti in matrimonio, chiede la dispensa per poter conseguire, purché non sia privo del titolo di ordinazione, nel corso di tre domeniche o giorni festivi, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto e senza essere tenuto a ottenerne il permesso, la promozione ai gradi maggiori e minori dell'ordine da parte dell'antistite, residente *extra curiam*, cui stabilisca di rivolgersi; chiede, inoltre, la dispensa per conseguire e conservare, in titolo, due benefici secolari curati o altrimenti incompatibili, ovvero, in commenda, congiuntamente a uno dei secolari, oppure anche senza di esso, un beneficio regolare, curato o non curato, appartenente all'ordine benedettino oppure agostiniano, ovvero a qualsiasi altro ordine, anche cluniacense, cistercense, premonstratense, grandimontano oppure avellanita, anche qualora i benefici secolari siano parrocchiali o vicarìe perpetue, ovvero dignità, personati, amministrazioni o uffici, anche curati ed elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate e il beneficio regolare sia un priorato, una prepositura, un prepositato, una dignità, un personato, un'amministrazione o un ufficio, anche curato ed elettivo; chiede, infine, che gli sia concesso il permesso di curare gli infermi, laici o ecclesiastici, che ricorrano alla sua competenza e, in generale, di esercitare liberamente la professione medica, senza che possano essergli inflitti provvedimenti disciplinari.

Nelle clausole si chiede che i documenti siano inviati in forma di breve ovvero di lettera, attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum*. Si stabilisce, inoltre, che i benefici non possano essere dignità maggiori e principali e si dispone che Betta sia tenuto ad assistere gratuitamente gli infermi, qualora siano poveri e, nell'esercizio della professione medica, si astenga dal praticare incisioni e cauterizzazioni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2417, f. 93r-v.

Petente

- Della Betta (*Betta*), Giovanni di Bonifacio: chierico (Trento); dottore in medicina; medico del vescovo di Trento.

Persona e/o ente coinvolti

- Trento: vescovo.

673.

4 maggio 1541, Trento

Trento
Cassatio pensionis

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Leone X aveva destinato una parte della rendita della chiesa parrocchiale dei Ss. Martirio, Sisinio e Alessandro in valle di Non, di cui era titolare Paolo Somenzio, alla costituzione di una pensione annua di 120 ducati d'oro in favore del cardinale Uberto Gambara; in seguito, Martino Neideck, avendo ottenuto o sperando di ottenere la provvista della parrocchiale, aveva raggiunto un accordo con il procuratore o agente del cardinale che si era impegnato a rinunciare alla pensione, purché gli fosse corrisposta una quantità di denaro equivalente alla somma che avrebbe percepito riscuotendola regolarmente per un determinato numero di anni; Gambara, che dichiara formalmente di acconsentire alla transazione, e Neideck chiedono, dunque, che l'accordo intercorso sia confermato, che la pensione sia cassata e che a Neideck sia concesso di consegnare e a Gambara di ricevere la somma concordata senza scrupolo di coscienza.

Nelle clausole si chiede che la concessione sia attestata dalla semplice segnatura della supplica oppure che, qualora si ritenga opportuno procedere alla redazione di un nuovo documento, si possa precisare se una parte della somma concordata sia stata consegnata, se l'ammontare della pensione sia superiore o inferiore all'importo dichiarato, se la pensione gravi solo sulla rendita della parrocchiale o forse, invece, anche dell'arcidiaconato e, infine, se una parte della pensione sia stata cassata, stabilendo, in tal caso, che sia cassata la porzione rimanente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2416, f. 266v.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 23 maii. N. prodatarius*.

Petenti

- Neideck (*Naidec*), Martino: arcidiacono della cattedrale di Trento.
- Somenzio (*Somentius*), Paolo: chierico di Cremona; rettore della parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro [di Sanzeno] in val di Non (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Sanzeno in] val di Non, parrocchiale dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro: pensione di 120 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Gambara (*de Gambara*), Uberto: cardinale prete di S. Martino ai Monti.
- Leone X.

674.

4 giugno 1541, Roma

Trento
Cessio

Pietro Lambert (*P. Casertanus*)

Vincenzo Carafa aveva ottenuto un indulto che gli assicurava il diritto di regresso alla parrocchiale di S. Maria a Mezzocorona, qualora Uberto Gambara, rettore della chiesa, fosse deceduto o la parrocchiale si fosse resa altrimenti vacante; Gambara, in seguito, aveva trasferito la titolarità del beneficio a Giovanni Schreiber la cui morte, avvenuta *extra curiam*, nel corso del precedente mese di aprile o di maggio, aveva determinato l'occasione per l'attuazione dell'indulto: Carafa, tuttavia, senza averne preso possesso e forse, senza attendere la redazione del documento con cui gli sarebbe stato conferito il beneficio, aveva rinunciato al diritto garantitogli dall'indulto; Girolamo Garimberti chiede, dunque, l'ammissione della rinuncia e la provvista della parrocchiale in deroga alla disposizione che proibisce il conferimento di un beneficio all'ecclesiastico che non conosca la lingua della regione in cui è situato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2419, ff. 154v-155r.

Petente

- Garimberti (*de Garimbertis*), Girolamo: chierico di Parma; familiare cardinalizio di Francesco Carafa; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mezzocorona (Trento): parrocchiale di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Carafa, Francesco: arcivescovo di Napoli; prelato domestico.

- Carafa, Vincenzo: cardinale vescovo di Preneste, Napoletano.
- Gambara, Uberto: cardinale prete di S. Silvestro; ex preposito di S. Lorenzo di Verolanuova (*Verole Algesti*) (Brescia); rettore della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona.
- Schreiber (*Scrayber*), Giovanni: ex rettore della parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona.

675.

4 novembre 1541, Roma

Trento
Prorogatio

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

Il pontefice aveva concesso a Cristoforo Madruzzo la facoltà di differire di un anno, a partire dal termine stabilito dal diritto canonico e, in seguito, di ulteriori sei mesi, la consacrazione episcopale; dal momento che Madruzzo ritiene di non poter procedere alla consacrazione prima dello spirare del termine concesso, chiede una nuova proroga di sei mesi, in maniera che, nel frattempo, non sia tenuto né possa essere costretto a provvedere alla consacrazione né la sede episcopale possa essere ritenuta vacante.

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato in forma di breve ovvero di lettera, attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum* e si invita Madruzzo ad abbandonare la speranza di un'ulteriore proroga.

Fiat ut petitur.
Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2436, ff. 182v-183r.

Petente

- Madruzzo (*de Castro Madrutii*), Cristoforo: originario di Castel Madruzzo (Trento); vescovo eletto di Trento.

676.

13 novembre 1541, Roma

Trento
De promovendo

Tommaso Cortesi (*Tho. Vasionensis*)

Gaspare *Iosius*, rettore delle parrocchiali di S. Maria di Civezzano e dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno, entrambe nella diocesi di Trento, chiede dispensa per poter conseguire, nel corso di tre domeniche o giorni festivi, anche immediatamente consecutivi e anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, la promo-

zione al diaconato e al sacerdozio da parte dell'antistite, residente *extra curiam*, cui stabilisca di rivolgersi.

Nelle clausole il petente chiede che gli sia concesso di esercitare le prerogative del grado dell'ordine cui sia stato promosso, senza essere tenuto a ottenerne il permesso e che il documento sia inviato in forma di breve ovvero di lettera attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2436, f. 295r-v

Petente

- *Iosius*, Gaspare: rettore della parrocchiale dei Ss. Gervasio e Protasio di Denno (Trento); rettore della parrocchiale di S. Maria di Civezzano (Trento); suddiacono di Trento.

677.

22 dicembre 1541, Roma

Trento
Resignatio cum pensione

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Dato che Battista Chizzola intende resignare la parrocchiale e pieve detta arcipretura di S. Maria di Condino, nella diocesi di Trento, a favore di Francesco Beretta, riservandosi la rendita del beneficio e non altrimenti, entrambi supplicano il papa affinché, ammessa la resignazione, conferisca a Beretta la provvista della parrocchiale e conceda a Chizzola la riserva dell'intera rendita del beneficio a vita a titolo di pensione, con diritto di regresso al beneficio in caso di decesso di Beretta, o cessione da parte sua o se essa risulti vacante per qualsiasi altra causa, concedendo in tal caso a Chizzola la dispensa per tenere la parrocchiale insieme agli altri benefici incompatibili in suo possesso per un anno e un giorno a decorrere dalla data della pacifica presa di possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2442, ff. 62v-63r.

Petenti

- Beretta (*de Berettis*), Francesco: prete di Bergamo.
- Chizzola (*de Chizolis*), [Giovanni] Battista: canonico della cattedrale di Brescia; rettore detto arciprete della parrocchiale detta pieve arcipretura (*parochialis ecclesie plebis arcipreture nuncupate*) di S. Maria di Condino (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Condino: parrocchiale detta pieve arcipretura di S. Maria, 80 ducati d'oro di camera n.e.
- Condino, parrocchiale detta pieve arcipretura di S. Maria: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

678.

1 marzo 1542, Roma

Trento

Nova provisio

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Il preposito della cattedrale di Trento, titolare del diritto di presentazione, aveva proposto il conferimento a Girolamo *de Hieronimis* da Flavon della chiesa parrocchiale di S. Pietro di Ora; l'ordinario aveva provveduto all'istituzione cui era, forse, seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, soprattutto in quanto la collazione del beneficio, a motivo della prolungata vacanza, secondo le disposizioni del Concilio Lateranense, potrebbe essere devoluta al pontefice, *de Hieronimis* chiede nuovamente la provvista della parrocchiale; chiede, inoltre, la dispensa per conseguire e conservare, congiuntamente alla parrocchiale e, qualora ne ottenga il conferimento, all'annessa cappellania perpetua di Aldino, un altro beneficio, oppure, senza la parrocchiale e la cappellania, due benefici curati o altrimenti incompatibili, anche qualora siano dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati ed elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, ovvero siano parrocchiali oppure vicarìe perpetue; chiede, infine, che gli sia concesso il permesso di affidare l'esercizio delle funzioni religiose, la direzione spirituale dei parrocchiani e l'amministrazione dei sacramenti attinenti alla parrocchiale, alla cappellania e agli altri benefici, curati e non curati, secolari e regolari, di cui ottenga la provvista, a uno o diversi sacerdoti, secolari o regolari, purché idonei, con facoltà di procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla loro rimozione.

Nelle clausole si chiede che nel documento prodotto in seguito all'approvazione della supplica si possa, eventualmente, precisare se la cappellania sia unita alla parrocchiale e se la provvista riguardi non tanto la parrocchiale, quanto la cappellania. Si dispone, inoltre, che il permesso di ricorrere a uno o a diversi sostituti sia concesso unicamente qualora *de Hieronimis* si trovi a Roma, ovvero risieda presso uno dei benefici conseguiti, oppure compia gli studi universitari.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2451, f. 12r-v

Petente

- *Hieronimis*, Girolamo *de*: originario di Flavon; prete (Trento o altra diocesi); titolare della provvista della parrocchiale di S. Pietro di Ora (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Aldino (Trento): cappellania perpetua annessa alla parrocchiale di S. Pietro di Ora.
- Ora: parrocchiale di S. Pietro, 24 ducati d’oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persona e/o ente coinvolti

- Trento: preposito della cattedrale.

679.

7 marzo 1542, Roma

Trento
Commissio per breve

Paolo Draco (*P. Dracus*)

Gabriele Cozzali, rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tignale, nella diocesi di Trento, ha sempre vissuto in modo lodevole per quanto consentito dalla fragilità umana e non ha mai compiuto atti per i quali meriti di essere perseguito da alcuno per via criminale. Tuttavia il vicario o delegato e commissario del vescovo di Trento, a istanza di alcuni malevoli, lo ha fatto arrestare e incarcerare per certi pretesi crimini di concubinato e preteso omicidio o ferimento e altre accuse. In seguito, dopo che egli aveva dimostrato la falsità degli indizi adducendo dei testimoni idonei, il giudice gli ha estorto una confessione sotto tortura e gliel’ha fatta confermare sotto giuramento. Perciò Cozzali, vedendosi di fatto oppresso, è fuggito dal carcere e ha fatto presentare per mezzo di un proprio procuratore alcune eccezioni di fronte al vicario o commissario, chiedendo copia del processo e dichiarandosi pronto a dimostrare di essere stato catturato in modo illegittimo, che contro di lui erano state prodotte prove false e che era stato ingiustamente torturato, la sua confessione estorta e il suo giuramento richiesto contro la legge, ed essendo respinte tali eccezioni, aveva fatto appello al papa e alla Sede Apostolica. Nonostante tali eccezioni il vicario o commissario o il suo sostituto hanno proceduto di fatto all’emanazione di una sentenza in base alla quale il petente è stato dichiarato irregolare e privato di tutti i propri benefici ecclesiastici e proscritto dalla diocesi di Trento, riservandosi il diritto di procedere riguardo agli altri giudizi; sentenza contro la quale il petente si è appellato nei tempi previsti alla Sede Apostolica, chiedendone l’annullamento. Cozzali chiede, pertanto, al papa di commettere la causa e le cause d’appello riguardo alla nullità, iniquità e ingiustizia della sentenza e di tutto il processo, insieme al negozio principale, ad alcuni probi viri abitanti *in partibus*,

perché la esaminino e la conducano a termine sia insieme, sia separatamente, con potestà di citare il vicario o commissario e il suo sostituto e chiunque altro anche per pubblico editto, di inibire i predetti e qualsiasi altro giudice o persona sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a loro arbitrio, di aggravare e riaggravare, porre l'interedetto e richiedere l'ausilio del braccio secolare, di costringere sotto minaccia di simili pene e censure i notai presso i quali si trovano gli atti processuali a esibirli, dato che i giudici hanno espressamente rifiutato di darne copia al petente, di assolverlo da qualsiasi censura e di fare quant'altro necessario e opportuno al riguardo.

La grazia viene concessa per breve *supplicatione introclusa* e si stabilisce che venga commessa a uno degli ordinari vicini previa incarcerazione del petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bartolomeo Guidiccioni (*B. car.lis Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2447, f. 94v.

Petente

- Cozzali (*de Colatiis*), Gabriele: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tignale (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario o delegato e commissario del vescovo.

680.

17 marzo 1542, Magliana

Trento
De non promovendo

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Saladino *de Zambelinis*, rettore della parrocchiale di S. Maria di Tione, nella diocesi di Trento, chiede dispensa per cinque anni dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato come richiesto dal possesso della parrocchiale o di altri benefici che detiene o che otterrà in futuro, a condizione che entro il primo biennio consegua il suddiaconato, e al contempo chiede licenza di poter recitare solo o con uno o due compagni o familiari a sua scelta, da designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito della Chiesa cattolica, nella forma riveduta e corretta recentemente proposta e approvata dal pontefice, ma esclusivamente al di fuori del coro e che né egli, né i soci o familiari predetti siano tenuti o possano essere costretti per alcuna ragione a recitarlo in altra forma[1].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2448, f. 261v.

Petente

- *Zambelinis* (*Belinus*), Saladino *de*: rettore della parrocchiale di S. Maria di Tione (Trento).

[1] Nelle clausole si precisa: *vel extra, attento quod orator est presens in curia*. È probabile che nella registrazione sia stata omessa una riga, nella quale si accordava la spedizione della grazia per *sola signatura*, dato che il formulario normalmente utilizzato in tal caso è *et quod presentis suplicationis sola signatura sufficiat et ubicumque fidem faciat in iudicio et extra, attento quod orator est presens in curia*.

681.

24 marzo 1542, Roma

Trento
Certo modo

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Domenico *Montestinus* chiede la provvista della cappellania istituita all'altare del Signore e di S. Antonio nella chiesa parrocchiale di S. Zenone a Cologna, nella pieve di Tenno e nella diocesi di Trento, vacante *certo modo*, la cui collazione è stata devoluta alla Sede Apostolica per il protrarsi della vacanza.

Nelle clausole si chiede che, nel documento prodotto in seguito all'approvazione della supplica, si possa precisare se il titolare abbia, nel frattempo, resignato la cappellania, riservandosi la percezione della rendita, nelle mani dell'ordinario o dell'ecclesiastico cui compete l'istituzione; e qualora la resignazione avvenga effettivamente, sia pure nelle mani del pontefice, a seguito di un provvedimento di privazione, si riconosca che sia avvenuta al fine di eludere l'imminente privazione e si consideri la provvista della cappellania come avvenuta fin d'ora a favore del petente, imponendo ai giudici incaricati di esaminare la questione di procedere all'esecuzione puntuale e integrale del dispositivo del documento come se il titolare non avesse resignato, ma fosse stato spogliato del beneficio e stabilendo che le eventuali provviste effettuate in seguito alla resignazione sono nulle e lesive degli interessi di *Montestinus*. Si precisa, inoltre, che la cappellania è di giuspatronato laico e se ne chiede la deroga.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2450, f. 88r.

Petente

- *Montestinus*, Domenico: chierico di Ferrara; familiare pontificio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cologna nella pieve di Tenno (Trento): cappellania all'altare del Signore e S. Antonio nella parrocchiale di S. Zenone, 24 ducati d'oro di camera n.e.

682.

26 marzo 1542, Roma

Trento
Resignatio cum pensione

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Giovanni Antonio *de Ursis* resigna in favore di Giovanni Gerardi la chiesa di S. Maria Maddalena a Mondrone; entrambi chiedono che, ammessa la resignazione, al primo sia conferita la provvista del beneficio e al secondo sia concessa la facoltà di percepirne, quale pensione annua, l'intera rendita.

Nelle clausole si stabilisce che, nel documento prodotto in seguito all'approvazione della supplica, si possa, eventualmente, precisare se il beneficio sia una parrocchiale rurale o una chiesa non curata oppure un beneficio perpetuo semplice ovvero una cappellania sita in una chiesa o a sé stante e, inoltre, che si conceda la deroga alla disposizione che proibisce di costituire una pensione senza l'espresso consenso di colui che è tenuto a corrisponderla, dal momento che Gerardi è assente e *de Ursis*, diversamente, non intende procedere alla resignazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2452, f. 282v.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 27 aprilis. N. prodatarius*.

Petenti

- Gerardi (*de Girardis*), Giovanni di ser Giacomo: originario di Cimego (*de Cinico*) nella pieve di Condino (Trento); prete di Trento.
- *Ursis*, Giovanni Antonio *de*: detentore della chiesa o beneficio perpetuo semplice di S. Maria Maddalena di Mondrone nel comune di Preore (Trento); prete di Piacenza.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Mondrone nel comune di Preore: chiesa o beneficio perpetuo semplice di S. Maria Maddalena, 13 ducati d'oro di camera n.e.
- Mondrone nel comune di Preore, chiesa o beneficio perpetuo semplice di S. Maria Maddalena: pensione pari all'intera rendita del beneficio.

683.

28 aprile 1542, Roma

Trento
De horis

Filippo Archinto (*Ph. Sansepulchrensis*)

Bartolomeo *Stephanus* chiede di poter recitare, quando lo desideri, solo ovvero

in compagnia di uno o due compagni o servitori, sacerdoti ovvero chierici, che si riserva di designare volta per volta, anche in momenti del giorno diversi dai consueti e imposti dalla molteplicità delle proprie incombenze o suggeriti dallo stimolo della devozione, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini, secondo il rito del breviario, comunemente denominato *Officium novum*, recentemente redatto e approvato dal pontefice, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni o servitori siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.

La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2452, f. 97r.

Petente

- *Stephanus*, Bartolomeo: prete di Riva del Garda (Trento).

684.

9 maggio 1542, Tuscolo

Trento
Cessio

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Giacomo Bannisio aveva resignato, pur conservandone l'effettivo possesso, un canonicato dotato di prebenda della cattedrale di Trento nelle mani del pontefice che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista a Pietro *Radicius*; in seguito, tuttavia, *Radicius* aveva deciso di rinunciare al canonicato e ai relativi diritti in favore di Bannisio, senza attendere la redazione del documento con cui gli sarebbe stato conferito il beneficio; Bannisio chiede, dunque, l'ammissione della rinuncia e la provvista del canonicato.

Nelle clausole si concede a Bannisio di conservare il possesso del canonicato senza essere tenuto a procedere a un nuovo atto formale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2455, f. 82r-v

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 16 maii. N. prodatarius*.

Petente

- Bannisio (*Bannissius*), Giacomo [*iunior*]: chierico di Curzola; ex detentore di un canonicato della cattedrale di Trento; familiare vescovile di Tommaso Campeggi.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Campeggi, Tommaso: referendario *utriusque signature*; reggente della cancelleria apostolica; vescovo di Feltre.
- *Radicius*, Pietro: chierico di Verona; *magister litterarum apostolicarum*; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

685.

1 giugno 1542, Roma

Trento
Nova provisio

Filippo Archinto (*Ph. S.ti Sepulchrensis*)

Nel corso della vertenza in merito alla cappella di S. Maria Maddalena a Preore, pendente, di fronte a un giudice della curia pontificia, tra Giovanni Antonio *de Ursis*, titolare della cappella e Giovanni Gerardi e in seguito, forse, alla citazione della comunità di Mondrone, titolare del giuspatronato, *de Ursis* aveva resignato la cappella in favore di Gerardi, ma senza ottenere il consenso della comunità; *de Ursis* era, in seguito, deceduto, il beneficio si era reso vacante e Giacomo Maestri aveva ottenuto dai titolari del giuspatronato la presentazione alla cappella o la provvista da parte dell'ordinario; alla presentazione o provvista era, forse, seguita l'istituzione; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, Maestri chiede nuovamente la collazione della cappella e la surrogazione nei diritti acquisiti da Gerardi in seguito alla resignazione sia in relazione alla cappella sia in merito alla causa.

Nelle clausole si concede la deroga al giuspatronato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2463, f. 107r-v

Petente

- Maestri (*de Magistris*), Antonio: originario di Mondrone (Trento); prete (Trento); titolare della provvista del beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Maria Maddalena di Preore nella pieve di Tione (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Preore nella pieve di Tione: beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Maria Maddalena, 15 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Gerardi (*de Guerardis*), Giovanni: prete (Trento).
- Mondrone, comunità e uomini: titolari del giuspatronato del beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Maria Maddalena di Preore nella pieve di Tione.
- *Ursis*, Giovanni Antonio *de*: ex detentore del beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Maria Maddalena di Preore nella pieve di Tione; prete (Piacenza).

686.

26 giugno 1542, Roma (San Marco)

[Trento] R
Reformatio

Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

Reformatio della supplica presentata degli uomini della terra di Bagolino e approvata a Roma il 18 luglio 1539.

Poiché Bagolino dista dalla città di Trento quaranta miglia e più, cosicché l'ordinario non può procedere senza difficoltà all'esecuzione della supplica, che gli è stata commessa, e ciò comporta maggiori spese per i petenti, essi chiedono al papa che, nel redigere le lettere relative alla supplica, si degni di precisare che l'ordinario possa procedere personalmente o tramite altri secondo il tenore della supplica principale, e che le lettere siano spedite anche per breve, con conferma di tutte le deroghe in essa precisate.

Concessum.

Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2457, f. 255v.

Si tratta della *reformatio* della supplica approvata il 18 luglio 1539 (scheda 632).

Petente

- Bagolino (Trento): uomini della terra.

687.

24 agosto 1542, Roma

Trento
Resignatio

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Girolamo Lamparter von Griffenstein aveva ottenuto dal pontefice un indulto che gli assicurava il diritto di regresso alla parrocchiale di Appiano, qualora si fossero

verificate particolari circostanze; la morte, avvenuta *extra curiam*, di Ambrogio Ypphofer, titolare della chiesa, aveva determinato l'occasione per l'attuazione dell'indulto: Ferdinando d'Asburgo, titolare, quale arciduca d'Austria, del giuspatronato, non aveva indugiato a procedere alla presentazione e Cristoforo Madruzzo aveva, forse, provveduto all'istituzione; tuttavia Lamparter, senza averne, forse, preso possesso, resigna il beneficio e rinuncia ai diritti che gli sono garantiti sia dall'indulto sia dalla presentazione e dall'eventuale istituzione, e Ambrogio Kilamberg chiede l'ammissione della resignazione e della cessione e la provvista della parrocchiale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2462, f. 215r-v

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 30 augusti. N. prodatarius*.

Petente

- Kilamberg, Ambrogio: decano della cattedrale di Salisburgo.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Appiano (Trento): parrocchiale, 15 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Ferdinando [I d'Asburgo]: arciduca d'Austria; re di Boemia; re d'Ungheria; re dei Romani; titolare del giuspatronato della parrocchiale di Appiano (Trento).
- Lamparter von Griffenstein, Girolamo: canonico della cattedrale di Costanza; titolare della provvista della parrocchiale di Appiano.
- Ypphofer (*Hyponer*), Ambrogio: ex detentore della parrocchiale di Appiano.

688.

7 settembre 1542, Perugia

Trento
Cessio cum pensione

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Dato che Pompeo Caracciolo, commendatario del monastero o abbazia benedettina di S. Salvatore *terre Castellionis*[1] e delle chiese forse rurali di S. Maria *del Monte sive Curte Theatine*[2] e di S. Pietro *terre Castellionis*e di S. Maria madre del Signore nel territorio *Castri Fagani*[3], site rispettivamente nelle diocesi di Trento e Chieti[4] o in altre diocesi, intende resignare tali benefici o cedere i diritti che può vantare su di essi in favore di Giovanni Battista Caracciolo, riservandosi le condizioni infrascritte e non altrimenti, sia quest'ultimo che Ettore Caracciolo, nipote di Pompeo in quanto figlio del fratello, chiedono che, ammesse la resignazione delle chiese e cessione del monastero, questo, che manca di convento, sia commendato a

Giovanni Battista con dispensa per tenerlo a vita insieme alle chiese predette e a tutti gli altri benefici ecclesiastici secolari e regolari di qualsiasi ordine in suo possesso o che otterrà in futuro, e che le chiese gli siano provviste. Chiedono, inoltre, che a Ettore sia riservata una pensione di 60 ducati di moneta napoletana, libera da ogni sussidio e imposizione, sulla rendita di tali monastero e chiese, e ciò anche se su di essi gravino già delle pensioni ed esse superino la metà della rendita, da pagarsi annualmente a Napoli da parte di Giovanni Battista e dei suoi successori per metà a Natale e per l'altra metà a san Giovanni Battista, con diritto di accesso ai benefici a favore di Ettore in caso di omesso pagamento delle pensione.

Nelle clausole la dispensa per possesso di benefici incompatibili viene estesa anche alle tre chiese nel caso in cui fossero curate o parrocchiali, per la durata di un anno dal giorno della pacifica presa di possesso. Si decreta che la pensione non possa mai essere annullata né ridotta a minore entità; si decreta ancora che, nel caso in cui la cessione del monastero e resignazione delle chiese risultassero nulle, o nel caso in cui la commenda e la provvista a favore di Giovanni Battista non potessero sortire il proprio effetto, il monastero e le chiese tornino in possesso di Pompeo senza necessità di nuova provvista o commenda, come se la cessione o resignazione non fossero mai avvenute e si ordina che per quanto riguarda questa parte la grazia sia spedita per *sola signatura*. Si consente, inoltre, di precisare nelle lettere se si tratti di benefici secolari forse curati, o regolari, stabilendo che i benefici secolari vengano collati o provvisti, i regolari commendati a vita, *quatenus ad vitam commendari consueverantur*, altrimenti per sei mesi, con dispensa per tenerli insieme agli altri benefici posseduti o che si otterranno in futuro.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2463, ff. 111v-112v.

Petenti

- Caracciolo, Ettore: chierico di Napoli.
- Caracciolo, Giovanni Battista: chierico di Napoli.

Oggetti delle richieste e concessioni

- *Castri Fagani* (Trento, Chieti o altra diocesi): chiesa forse rurale di S. Maria madre di Dio.
- *Del Monte sive Curte Theatine* (Trento, Chieti o altra diocesi): chiesa forse rurale di S. Maria.
- *Terre Castellionis* (Trento, Chieti o altra diocesi): chiesa forse rurale di S. Pietro, 150 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva delle tre chiese).
- *Terre Castellionis*: monastero o abbazia di S. Salvatore appartenente all'ordine di san Benedetto.
- *Castri Fagani*, chiesa forse rurale di S. Maria madre di Dio (e chiesa forse rurale di S. Maria *del Monte sive Curte Theatine*; chiesa forse rurale di S. Pietro *terre Castellionis*; monastero o abbazia di S. Salvatore *terre Castellionis* appartenente all'ordine di san Benedetto): pensione di 60 ducati di moneta napoletana.

- *Del Monte sive Curte Theatine*, chiesa forse rurale di S. Maria (e chiesa forse rurale di S. Maria madre di Dio *Castri Fagani*; chiesa forse rurale di S. Pietro *terre Castellionis*; monastero o abbazia di S. Salvatore *terre Castellionis* appartenente all'ordine di san Benedetto): pensione di 60 ducati di moneta napoletana.
- *Terre Castellionis*, chiesa forse rurale di S. Pietro (e chiesa forse rurale di S. Maria *del Monte sive Curte Theatine*; chiesa forse rurale di S. Maria madre di Dio *Castri Fagani*; monastero o abbazia di S. Salvatore *terre Castellionis* appartenente all'ordine di san Benedetto): pensione di 60 ducati di moneta napoletana.
- *Terre Castellionis*, monastero o abbazia di S. Salvatore appartenente all'ordine di san Benedetto (e chiesa forse rurale di S. Maria madre di Dio *Castri Fagani*; chiesa forse rurale di S. Maria *del Monte sive Curte Theatine*; chiesa forse rurale di S. Pietro *terre Castellionis*): pensione di 60 ducati di moneta napoletana.

Persone e/o enti coinvolti

- Caracciolo, Pompeo: chierico di Napoli; commendatario della chiesa forse rurale di S. Maria madre di Dio *Castri Fagani*; commendatario della chiesa forse rurale di S. Pietro *terre Castellionis*; commendatario della chiesa forse rurale di S. Maria *del Monte sive Curte Theatine*; commendatario del monastero o abbazia di S. Salvatore *terre Castellionis* appartenente all'ordine di san Benedetto.
- Carafa, Giovanni Pietro: cardinale prete di S. Clemente.

[1] Potrebbe trattarsi dell'abbazia di S. Salvatore di Castelli, in Abruzzo. Nella stessa località non è stata, però, individuata alcuna chiesa di S. Pietro.

[2] Potrebbe trattarsi del complesso di S. Maria del Monte a Campo Imperatore, nella diocesi di Chieti.

[3] Potrebbe trattarsi della chiesa di S. Maria Assunta a Castello, frazione di Fagnano Alto (Aq).

[4] I benefici vengono indicati come siti nelle diocesi di Trento o Chieti, ma si trovano, verosimilmente, in quest'ultima.

689.

9 settembre 1542, Perugia

Trento
Commissio per breve

Francesco Alberici (*F. de Racaneto*)

Giovanni Cavaleri aveva, senza ragionevole motivo, abbandonato Giovanna di Simone Battista *Cominus* con cui si era unito in un matrimonio legittimo e non privo di prole, prendendo in moglie Francesca *de Rogellis* o piuttosto avviando con la donna un'illecita relazione; il vicario del vescovo di Trento, chiudendo la vertenza che ne era scaturita, benché Giovanna avesse dimostrato la validità del vincolo, si era pronunciato in favore di Giovanni; la donna, avendo immediatamente presentato appello al pontefice, chiede che la definizione della vertenza sia affidata a dei probi

viri residenti *in partibus*, ma non nella città e nella diocesi di Trento, nel cui contesto le ampie relazioni del marito non le garantiscono di poter incontrare l'indispensabile imparzialità, affinché la esaminino e la conducano a termine insieme o separatamente, con potestà di citare l'avversario e tutti gli eventuali cointeressati, di inibire i giudici e qualsiasi altra persona anche sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie, di dichiarare, aggravare, riaggravare, porre l'interdetto, invocare l'ausilio del braccio secolare, e fare quant'altro necessario e opportuno, avocando la causa da qualsiasi giudice nel caso in cui la parte avversa prevenisse la presente commissione e a condizione che la causa non sia già stata istruita.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bartolomeo Guidiccioni (*B. car. Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2463, f. 100r-v.

Petente

- *Cominus*, Giovanna di Simone Battista: originaria della diocesi di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- Cavaleri (*Cavalerius*), Giovanni di Filippo: originario della diocesi di Trento.
- *Rogellis*, Francesca di Giovanni *de*: originaria della diocesi di Trento.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario del vescovo.

690.

13 ottobre 1542, Roma

Trento
Nova provisio

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Nel corso della vertenza in merito alla cappella di S. Maria Maddalena a Preore, pendente, di fronte a un giudice della curia pontificia, tra Giovanni Antonio *de Ursis*, titolare della cappella e Giovanni Gerardi e in seguito, forse, alla citazione della comunità di Mondrone, titolare del giuspatronato, *de Ursis* aveva resignato la cappella in favore di Gerardi, ma senza ottenere il consenso della comunità; *de Ursis* era, in seguito, deceduto, il beneficio si era reso vacante e Antonio Maestri aveva ottenuto dai titolari del giuspatronato la presentazione alla cappella o la provvista da parte dell'ordinario; alla presentazione o provvista era, forse, seguita l'istituzione; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, Maestri chiede nuovamente la provvista della cappella e la surrogazione nei diritti acquisiti da Gerardi in seguito alla resignazione sia in relazione alla cappella sia in merito alla causa.

Nelle clausole si concede la deroga al giuspatronato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2467, f. 238r-v.

Petente

- Maestri (*de Magistris*), Antonio: originario di Mondrone (Trento); prete (Trento); titolare della provvista del beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Maria Maddalena di Preore nella pieve di Tione (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Preore nella pieve di Tione: beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Maria Maddalena, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Gerardi (*de Guerardis*), Giovanni: prete (Trento).
- Mondrone, comunità e uomini: titolari del giuspatronato del beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Maria Maddalena di Preore nella pieve di Tione.
- *Ursis*, Giovanni Antonio *de*: ex detentore del beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Maria Maddalena di Preore nella pieve di Tione; prete (Piacenza).

691.

17 febbraio 1543, Roma

Trento
Commissio per breve

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Bonomo *de Arichocho*, provvedendo alla redazione del proprio testamento, aveva disposto, in favore di diverse persone e istituzioni, legati tanto consistenti da eccedere il limite imposto dalla locale normativa statutaria e da renderne impraticabile la corresponsione per un periodo superiore ai due anni e senza privare Bernardino, figlio ed erede di Bonomo, dei mezzi per provvedere al proprio sostentamento e per conseguire una qualsiasi istruzione; Bernardino chiede, dunque, che il pontefice incarichi delle persone di sicura integrità e residenti *in partibus* di esaminare il testamento e valutare l'ammontare dell'eredità e dei legati, conferendo loro l'autorità di ridurne il numero o l'entità, qualora la normativa non si opponga e di procedere in maniera sommaria nei confronti di chiunque ritengano opportuno, con potestà di citare, di inibire qualsiasi giudice o altra persona anche sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contumaci incorsi nelle pene, aggravare, assolvere il petente *simpliciter vel ad cautelam* e fare quant'altro necessario e opportuno.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bartolomeo Guidiccioni (*B. car.lis Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2477, f. 65v.

Petente

- *Arichocho*, Bernardino *de*: originario di Praso nella Pieve di Bono (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- *Arichocho*, Bonomo *de*.

692.

24 febbraio 1543, Roma

Trento
De horis

Francesco Alberici (*F. de Racaneto*)

Giovanni Antolini chiede di poter recitare, nelle località in cui gli accadesse di risiedere, solo ovvero in compagnia di uno oppure due compagni o amici oppure familiari, che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito del breviario romano, recentemente edito, con il consenso del pontefice, nella forma predisposta e stabilita dal cardinale Francesco, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni, amici o familiari siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.
La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2478, f. 246r.

Petente

- Antolini (*de Antolinis*), Giovanni: originario di Cimego; chierico (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- [Quiñones,] Francesco: cardinale prete di S. Croce in Gerusalemme.

693.

28 febbraio 1543, Città di Castello

Trento, Liegi
Resignatio cum pensione

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Giovanni Obernburger resigna in favore di Daniele Manch un canonicato con prebenda della cattedrale di Trento; Obernburger e Manch chiedono che, ammessa la resignazione, al primo sia conferita la provvista del beneficio e al secondo, ottenuto il consenso di Pietro Obernburger, titolare di un canonicato dotato di prebenda della chiesa di S. Servazio a Utrecht nella diocesi di Liegi[1], sia assegnata, attingendo alla rendita del beneficio, una pensione annua di 22 fiorini renani d'oro in oro, da corrispondere in due soluzioni, nel giorno di san Giovanni Evangelista e nel giorno di san Giovanni Battista di ciascun anno, nella città di Magonza.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Campeggi (*Io. Parentinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2483, f. 161r.

Petenti

- Manch, Daniele: chierico (Costanza o altra diocesi); *iuris utriusque doctor*.
- Obernburger (*de Bernburger*), Giovanni: canonico della cattedrale di Trento.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 8 marche d'argento puro n.e.
- Utrecht (Liegi), canonicato della chiesa di S. Servazio: pensione di 22 fiorini renani d'oro.

Persona e/o ente coinvolti

- Obernburger (*Obernburguer*), Pietro: detentore di un canonicato della chiesa di S. Servazio di Utrecht (Liegi).

[1] Utrecht è sede diocesana, così come Liegi: l'indicazione di Utrecht come appartenente alla diocesi di Liegi è, pertanto, errata; tuttavia anche a Liegi esiste una chiesa dedicata a S. Servazio.

694.

3 marzo 1543, Spoleto

Trento
Commissio per breve

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Un certo Giovanni Giacomo di Ognibene *de Zuffinis*, che pretende che gli sia stata

riservata una pensione di 12 ducati d'oro di camera sulla rendita della parrocchiale detta arcipretura di S. Maria di Tignale, nella diocesi di Trento, di cui attualmente è rettore Gabriele Cozzali, ha commesso omicidio e in quanto omicida e malfattore è stato bandito e perciò è stato privato *ipso facto* del diritto di riscuotere la pensione e della riserva della stessa, o per lo meno dovrà esserne privato, in quanto da reputare inabile e incapace di esigere la pensione stessa. Pertanto Cozzali, benché ribadisca di non aver in alcun modo acconsentito alla riserva di tale pensione, ritenenendo proprio interesse che l'avversario sia privato della facoltà di riscuotere tale pensione e la sua parrocchiale sia riportata alla consueta libertà, supplica il papa di commettere la causa e le cause che ha e vuole muovere contro *de Zuffinis* e gli altri riguardo alla privazione e all'annullamento della pensione, ad alcuni probi viri abitanti *in partibus* con la clausola *vel eorum alteri* affinché la esaminino e la conducano a termine procedendo per via sommaria *et prout in beneficialibus* con potestà di citare e inibire *de Zuffinis* anche ricorrendo a censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, dichiararlo, se contumace, incorso in tali pene, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e invocare, se opportuno, l'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro necessario e opportuno al riguardo.

La grazia è concessa per breve *supplicatione introclusa*, senza ritardo nel pagamento della pensione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Rodolfo Pio (R. car.lis de Carpo)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2479, f. 26v.

Petente

- Cozzali (*de Cozaliis*), Gabriele: rettore della parrocchiale detta arcipretura di S. Maria di Tignale (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tignale, parrocchiale detta arcipretura di S. Maria: pensione di 12 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- *Zuffinis*, Giovanni Giacomo di Ognibene *de*: chierico (Brescia).

695.

8 marzo 1543, Bologna

Trento

Cassatio pensionis

Francesco Alberici (*F. de Racaneto*)

Il pontefice aveva destinato una parte della rendita della chiesa parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona alla costituzione in favore di Girolamo Garimberti di una pensione annua di 40 scudi d'oro in oro; in seguito, Garimberti aveva raggiunto

un accordo con Giovanni Della Betta, rettore della parrocchiale, acconsentendo a rinunciare alla pensione, purché gli fosse corrisposta una quantità di denaro equivalente alla somma che avrebbe percepito riscuotendola regolarmente per un determinato numero di anni; Della Betta chiede, dunque, che la pensione sia cassata e che gli sia concesso di consegnare a Garimberti la somma concordata senza che alla transazione possa essere attribuito carattere simoniaco.

La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Campeggi (*Io. Parentinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2484, f. 181v.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 25 maii. He.* (?) *datarius*.

Petente

- Della Betta, Giovanni: rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Mezzocorona (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mezzocorona, parrocchiale detta pieve di S. Maria: pensione di 40 scudi d'oro in oro.

Persona e/o ente coinvolti

- Garimberti (*Garimbertus*), Girolamo: chierico di Parma.

696.

5 giugno 1543, Bologna

Trento
De non promovendo

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Antonio Baldoini chiede la dispensa per due anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto dal diritto canonico dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato connesso con il possesso di qualsiasi beneficio curato o richiedente l'assunzione di tali ordini che detiene o che otterrà in futuro.

La grazia è spedita per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Campeggi (*Io. Parentinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2486, f. 5r-v.

Petente

- Baldoini (*Balduinus*), Antonio: chierico di Trento.

697.

6 giugno 1543, Bologna

Trento
Confirmatio

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Prima della celebrazione del recente Concilio Lateranense i nobili Thun avevano ricevuto dai vescovi e dal capitolo della cattedrale di Trento l'investitura della decima relativa ai novali situati nei territori in cui avevano conseguito ed esercitavano il diritto di riscuotere la decima; in seguito il petente, Luca Thun, consanguineo di Cristoforo Madruzzo, aveva ottenuto da quest'ultimo il rinnovo dell'investitura per sé e in favore dei fratelli, dei nipoti e dei legittimi discendenti maschi. Dato che Luca Thun desidera che le investiture e concessioni contenute nelle lettere e quanto ne consegue siano confermate dal papa e dalla Sede Apostolica, chiede al papa di approvare e confermare tanto la vecchia, quanto la nuova investitura, conferendo alla concessione e ai documenti redatti per conservarne la testimonianza vigore ed efficacia perpetui e supplendo a eventuali difetti di diritto o di fatto intervenuti nella loro redazione.

Nelle clausole si precisa che la grazia viene accordata per la durata della vita di Cristoforo Madruzzo o fintanto che egli presiederà la chiesa trentina.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Campeggi (*Io. Parentinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2486, f. 7r.

Petente

- Thun (*de Thono*), Luca.

Persone e/o enti coinvolti

- Madruzzo, Cristoforo.
- Thun: nobili.
- Trento: capitolo della cattedrale.
- Trento: vescovi.

698.

26 ottobre 1543, Roma

Trento
Ad duo

Francesco Alberici (*F. de Racaneto*)

Giorgio Giorgi chiede la dispensa per conseguire e conservare, in titolo, due benefici

secolari curati o altrimenti incompatibili, ovvero, in commenda, congiuntamente a uno dei secolari, oppure anche senza di esso, un beneficio regolare, curato o non curato, appartenente all'ordine benedettino oppure agostiniano, ovvero a qualsiasi altro ordine, anche cluniacense, cistercense, premonstratense, grandimontano oppure avellanita, anche qualora i benefici secolari siano parrocchiali o vicarìe perpetue, dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati ed elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate e qualora il regolare sia un priorato, una prepositura, un prepositato, una dignità, un personato, un'amministrazione o un ufficio, anche curato ed elettivo.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2494, f. 119v.

Petente
- Giorgi (*de Georgionis*), Giorgio: chierico (Trento).

699.

1 novembre 1543, Roma

Trento
Prorogatio

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Il pontefice aveva concesso ad Alberto Morelli, rettore della parrocchiale *de Clisuntens seu Clisamtens*, la facoltà di differire di due anni, a partire dal termine stabilito dal diritto canonico, la promozione al diaconato e al presbiterato, malgrado la provvista della parrocchiale e di eventuali altri benefici curati che impongano al titolare il possesso dei gradi maggiori dell'ordine; in seguito Morelli aveva ottenuto una proroga di due anni, quindi di un anno e di un ulteriore anno, quindi di sei mesi e di ulteriori sei mesi: dal momento che ritiene di non poter conseguire la promozione prima dello spirare del termine concesso, peraltro forse ormai trascorso, chiede una nuova dispensa o un'ulteriore proroga di sei mesi o di due ovvero cinque anni, in modo che, nel frattempo, non sia tenuto né possa essere costretto a ottenere la promozione al diaconato e al sacerdozio, conservando, tuttavia, la parrocchiale e gli eventuali altri benefici.

Nelle clausole si dispone che il documento sia inviato in forma di breve ovvero di lettera, attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum* e si stabilisce che la proroga sia unicamente di tre mesi[1], invitando Alberto ad abbandonare la speranza di un'ulteriore dilazione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2493, f. 219v.

Petente

- Morelli, Alberto: rettore della parrocchiale *de Clisuntens seu Clisamtens* (Trento); suddiacono.

[1] In realtà, nelle clausole viene prima ripetuta la richiesta senza modifiche (ossia, sei mesi o due ovvero cinque anni), poi la concessione viene limitata a tre mesi.

700.

21 novembre 1543, Roma

Trento

Relaxatio iuramenti

Francesco Alberici (*F. de Racaneto*)

Maffeo Rusca, ormai deceduto, aveva venduto la parte maggiore dei beni immobili propri e del figlio Gabriele che, non avendo compiuto il venticinquesimo anno d'età, solo dopo aver ottenuto il consenso del curatore aveva potuto ratificare la transazione, giurando di non contravvenire alla decisione del padre; la vendita, tuttavia, aveva arrecato grave danno a Gabriele che, proponendosi di avviare un'azione legale per conseguire l'annullamento del contratto e il recupero dei beni, chiede, unicamente al fine di tutelare il proprio interesse, che sia permesso al vescovo di Trento o al vicario generale di sciogliergli dal giuramento e di assolverlo dal reato di spergiuro in cui sia, eventualmente, incorso.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa* o per esteso, oppure attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2503, f. 145v.

Petente

- Rusca (*Ruscha*), Gabriele: chierico o laico; originario della città o diocesi di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- Rusca (*Ruscha*), Maffeo.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario *in spiritualibus* del vescovo.

701.

18 dicembre 1543, Roma

Trento
Commissio per breve

Francesco Alberici (*F. de Racaneto*)

Cresantinus aveva trascinato in giudizio la moglie Barbara, accusandola pretestuosamente di essersi resa colpevole di adulterio e rivendicando il pieno controllo della dote di cui il reato commesso l'aveva spogliata: il vicario del vescovo di Trento, chiudendo la vertenza, si era pronunciato in favore dell'uomo; Barbara, avendo immediatamente presentato appello al pontefice, chiede che la definizione della controversia e delle eventuali ulteriori azioni che ritenga d'intraprendere in merito all'illecita appropriazione della dote e di altri beni e al rifiuto di fornire il denaro necessario per provvedere al proprio sostentamento e alla prosecuzione della causa, sia affidata a uno o diversi probi viri ecclesiastici residenti *in partibus*, sia pure di rango inferiore all'episcopale, affinché la esaminino per via sommaria e la conducano a termine con potestà di citare *Cresantinus* e gli eventuali cointeressati anche per pubblico editto, di inibire i giudici e qualsiasi altra persona, anche sotto minaccia di pene e censure, di dichiarare i contumaci incorsi in tali pene e censure, aggravare e riaggravare, di imporre a *Cresantinus* di corrispondere alla petente gli alimenti e i mezzi per sostenere le spese legali e di fare quant'altro necessario e opportuno.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bartolomeo Guidiccioni (*B. car. Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2503, f. 143v.

Petente

- Cresantin, Barbara: originaria di Bolzano (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- *Cresantinus*.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.

702.

5 gennaio 1544, Roma

Trento
De horis

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Pietro *Vivianus* chiede di poter recitare, solo ovvero in compagnia di uno oppure

due compagni o amici oppure familiari, che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito recentemente predisposto e stabilito dal cardinale Francesco, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni, amici o familiari siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.

La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2500, ff. 251v-252r.

Petente

- *Vivianus*, Pietro: chierico (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- [Quiñones,] Francesco: cardinale prete di S. Croce in Gerusalemme.

703.

6 febbraio 1544, Roma

Trento
Commissio per breve

Paolo Draco (*P. Draco*)

Nel corso della vertenza tra Giovanni Antonio *de Ursis* e Giovanni Gerardi in merito alla chiesa di S. Maria Maddalena di Mondrone, *de Ursis* aveva resignato il beneficio nelle mani del pontefice che ne aveva concesso la provvista a Gerardi; la comunità di Mondrone, tuttavia, benché alla provvista fosse seguito il possesso, aveva rivendicato la titolarità del giuspatronato e, ritenendo che il beneficio, a motivo della resignazione, si fosse reso vacante, ne aveva proposto il conferimento ad Antonio Maestri; il vicario del vescovo di Trento, forse in seguito all'attribuzione dell'incarico di procedere all'esame della nuova controversia insorta tra Gerardi, da un lato e la comunità di Mondrone e Maestri, dall'altro, aveva formalmente affermato la propria competenza; Gerardi, avendo immediatamente presentato appello al pontefice, chiede che la definizione della vertenza e delle eventuali ulteriori azioni che ritenga d'intraprendere in merito al giuspatronato e alla presentazione, alla conservazione o, qualora ne sia stato privato, al recupero del possesso della chiesa, all'intimazione e all'esecuzione delle sanzioni erogate nei confronti dei trasgressori in occasione della provvista e del precedente processo e, infine, al risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute, sia affidata a uno o più probi viri residenti *in partibus* affinché la esaminino e la conducano a termine, procedendo per via sommaria *simpliciter et de plano*, sia insieme che separatamente, con potestà di citare Maestri e tutti gli even-

tuali cointeressati, di inibire l'ordinario, il suo vicario e chiunque altro anche sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie, di tassare le spese sostenute, moderarle, di dichiarare i disobbedienti incorsi nelle pene e censure, di aggravare, riaggravare, porre l'interdetto e invocare il braccio secolare, di assolvere il petente *simpliciter vel ad cautelam* e di fare quant'altro necessario e opportuno.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa* o per esteso, come sarà più utile.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bartolomeo Guidiccioni (*B. car. Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2503, ff. 50v-51r.

Petente

- Gerardi (*de Gerardis*), Giovanni: originario di Cimego; prete; rettore della chiesa di S. Maria Maddalena di Mondrone della villa di Preore (*loci seu ville Prevorii*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mondrone della villa di Preore: chiesa di S. Maria Maddalena.

Persone e/o enti coinvolti

- Maestri (*de Magistris*), Antonio: prete.
- Mondrone, università e uomini della villa: titolari del giuspatronato della chiesa di S. Maria Maddalena di Mondrone della villa di Preore.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.
- *Ursis*, Giovanni Antonio *de*: chierico (Piacenza).

704.

8 febbraio 1544, Roma (San Marco)

Trento

Cessio cum accessu

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Giovanni di Giacomo Gerardi, al quale da poco fu concesso di essere provvisto della cappella o cappellania perpetua o perpetuo beneficio semplice della chiesa di S. Giacomo di Iròn del comune di Preore, nella diocesi di Trento, vacante per resignazione o cessione di Filippo Arrivabeni, alla concessione fattagli, non redatte ancora le lettere apostoliche, e a qualsiasi diritto a lui in essa competente, rinuncia in favore di Bartolomeo di Nicolò *de Lindonibus*, e non in altro modo. Entrambi chiedono che, ammessa la cessione, la provvista della cappella sia conferita a *de Lindonibus*, e a Gerardi che, in caso di cessione, promozione o decesso di *de Lindonibus* o qualora per qualche motivo quest'ultimo si dimetta e la cappella risulti vacante anche presso la Sede Apostolica, sia riservato l'accesso e ingresso e il corporale possesso, senza dovere ricorrere a una nuova seconda provvista.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2502, f. 217r-v.

Petenti

- Gerardi (*de Girardis*), Giovanni di ser Giacomo: originario di Cimego nella pieve di Condino; prete (Trento).
- *Lindonibus*, Bartolomeo di Nicolò *de*: prete (Cremona).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Iròn (*de Haierono*) nel comune di Preore nella pieve di Tione (Trento): beneficio perpetuo semplice o cappella di S. Giacomo, 4 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arrivabeni (*de Arivabenis*), Filippo: originario di Mantova; arcivescovo di Monembasia; ex detentore della cappella di S. Giacomo di Iròn nel comune di Preore nella pieve di Tione.

705.

29 aprile 1544, Roma

Trento
De horis

Antonio Trivulzio (*A. Tolonensis*)

Antonio De Fatis chiede di poter recitare, quando lo desideri, solo ovvero in compagnia di uno oppure due compagni o servitori laici, che si riserva di designare volta per volta, anche in luoghi che non siano consacrati, ma imposti dalla molteplicità delle proprie incombenze o suggeriti dallo stimolo della devozione, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini, secondo il rito della Chiesa cattolica, anche nella forma proposta dal breviario corretto, redatto e stabilito dal cardinale di S. Croce; chiede, inoltre, che né egli né i compagni o servitori siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione abbia valore unicamente qualora reciti l'ufficio al di fuori del coro e si chiede che la supplica sia spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2509, f. 200r.

Petente

- De Fatis (*De Fatis Tabarellus*), Antonio [*iunior*]: chierico di Trento; rettore del priorato di S. Ilario [a Sant'Ilario] (Trento); rettore della parrocchiale dei Ss. Giorgio [a Vigolo] e Martino [a Vattaro] di Vigolo Vattaro (Feltre).

Persona e/o ente coinvolti

- [Quiñones, Francesco:] cardinale prete di S. Croce in Gerusalemme.

706.

29 aprile 1544, Roma

Trento
De non promovendo

Antonio Trivulzio (*A. Tolonensis*)

Antonio De Fatis, rettore della parrocchia dei Ss. Giorgio e Martino di Vigolo Vattaro, nella diocesi di Feltre, del priorato di S. Ilario nella diocesi di Trento e dell'altare di S. *N.* nella cattedrale di Trento, chiede la dispensa per tre anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto dal diritto canonico dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri, compreso il suddiaconato, connesso con il possesso dei predetti benefici o di altri benefici che detiene o che otterrà in futuro.
La grazia è spedita per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2509, f. 200v.

Petente

- De Fatis (*De Fatis Tabbarellus*), Antonio [*iunior*]: chierico di Trento; rettore dell'altare di S. *N.* nella cattedrale di Trento; rettore del priorato di S. Ilario [a Sant'Ilario] (Trento); rettore della parrocchiale dei Ss. Giorgio [a Vigolo] e Martino [a Vattaro] di Vigolo Vattaro (Feltre).

707.

26 maggio 1544, Roma

Trento
Ad duo

Antonio Trivulzio (*A. Tolonensis*)

Domenico *a Palude* chiede la dispensa per conseguire e conservare, congiuntamente

alla parrocchiale di Sarnonico, un altro beneficio, oppure, senza di essa, due benefici curati o altrimenti incompatibili, anche qualora siano parrocchiali o vicarìe perpetue o dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati ed elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2512, f. 88r.

Petente

- *a Palude* (*de Palude*), Domenico: chierico di Trento; rettore della parrocchiale di S. Lorenzo di Sarnonico (Trento).

708.

30 giugno 1544, Roma

Trento
De horis

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Pietro Broilo chiede di poter recitare, sia a Roma sia nelle altre località in cui gli accadesse di risiedere, solo ovvero in compagnia di uno oppure due compagni ovvero familiari, che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito della Chiesa cattolica, nella forma proposta dal breviario recentemente riveduto ed edito per volontà del pontefice, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni o familiari siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.
La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2514, f. 168v.

Petente

- Broilo, Pietro: chierico (Trento).

709.

4 luglio 1544, Roma (San Marco)

Trento
Commutatio voluntatis

Francesco Sfondrati (*F.s Sarnensis*)

La defunta Caterina di Francesco *Cecatus*, mediante una precisa disposizione testamentaria, aveva manifestato la volontà che la somma di 300 fiorini renani, ricavata dalla vendita di alcuni beni immobili, forse espressamente indicati ovvero costituita da una porzione del complesso di beni lasciati in eredità, fosse destinata alla retribuzione di un sacerdote, affinché provvedesse alla celebrazione quotidiana di una messa in suffragio dell'anima della defunta nella chiesa di S. Maria Maggiore a Trento, all'aspersione della sepoltura mediante acqua esorcizzata e, forse, al compimento di altri riti. Benché la somma si fosse rivelata largamente insufficiente ad assicurare l'adempimento della disposizione, Andrea *de Regio*, marito di Caterina, non solo in seguito alla morte della moglie, ma anche dopo aver contratto un nuovo matrimonio, aveva provveduto, attingendo al proprio patrimonio, a integrare il legato. L'avanzare dell'età, essendo egli ormai ultrasettantenne, aveva purtroppo determinato una graduale riduzione delle rendite ricavate da un'attività professionale sempre meno intensa, e Andrea deve ammettere di non essere in grado di assicurare alla numerosa prole un tenore di vita adeguato, garantendo contemporaneamente l'integrazione del legato. Desiderando, tuttavia, che la volontà di Caterina non cessi di trovare almeno parziale attuazione, chiede che all'ordinario o al suo vicario generale, oppure a dei probi viri residenti *in partibus*, sia conferita l'autorità di destinare il legato, qualora ne accertino, attraverso una sommaria indagine, l'incongruità rispetto alla disposizione testamentaria, alla celebrazione di quattro messe nel corso dei giorni iniziali delle ripartizioni dell'anno liturgico (*quattuor tempora*), ovvero di un diverso periodo dell'anno oppure alla celebrazione di un anniversario solenne nel giorno della morte della moglie, ovvero, qualora si riveli ancora insufficiente, lo destinino allo scopo che ritengano conveniente.

Nelle clausole si dispone che al vicario, ovvero alle persone cui sia affidato l'esame della richiesta, venga concesso il potere di citare anche per pubblico editto, imporre sanzioni contro chi opponga resistenza anche ricorrendo all'autorità secolare e che il documento sia inviato in forma di breve, o attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum*. Si commette, inoltre, all'ordinario l'autorità di prendere una decisione in merito alla richiesta.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2515, f. 7r-v.

Petente
- *Regio*, Andrea *de*: *iuris utriusque doctor* di Trento.

Persona e/o ente coinvolti
- Caterina di Francesco *Cecatus*.

Ente destinatario della grazia
- Trento: chiesa di S. Maria Maggiore.

710.

26 febbraio 1545, Roma

Trento
Indultum

Ugo Boncompagni (*V. Boncompagnus*)

Saladino *de Zambelinis* chiede che gli sia concesso di esercitare, qualora lo desideri, ma gratuitamente, sia pure accogliendo le ricompense che spontaneamente gli siano offerte e in favore di persone accusate di aver commesso un reato, perseguitate o altrimenti coinvolte in azioni giudiziarie, la funzione di procuratore, avvocato e giudice e di compiere gli atti connessi, presso qualsiasi tribunale, sia ecclesiastico che secolare e nel contesto di qualsiasi vertenza, sia criminale che civile o mista, sia assumendo il ruolo di accusatore che di difensore, senza scrupolo di coscienza e senza temere d'incorrere in censure e pene.

Nelle clausole si stabilisce che la concessione sia attestata dalla semplice *signatura* della supplica o che, qualora si ritenga opportuno procedere alla redazione di un nuovo documento, sia inviato in forma di breve ovvero di lettera, attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum*. Si stabilisce, inoltre che, nel contesto delle vertenze criminali, Saladino possa assumere unicamente il ruolo di difensore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2533, f. 213v.

Petente
- *Zambelinis* (*Belinus*), Saladino *de*: chierico (Trento); *iuris utriusque doctor*.

711.

14 aprile 1545, Roma

Trento
Confirmatio privilegiorum

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

I nobili della contea del Tirolo nella diocesi di Trento espongono che nel territorio

della contea esistono certe decime su antichi fondi, siti entro i confini di diverse chiese parrocchiali, decime antiche che essi riconoscono e hanno riconosciuto in passato di tenere a titolo di feudo dalla chiesa trentina e di vescovo in vescovo e delle quali hanno il pacifico possesso *vel quasi* da tempo immemorabile. Tuttavia, parte di tali decime fu assegnata in dote dai nobili alle predette chiese parrocchiali e in seguito, crescendo il numero degli abitanti che non avevano di che sostentarsi, fu assegnato alla popolazione agricola di tali località l'uso dei beni comuni e incolti, sui quali i nobili riscuotevano le proprie decime, affinché riducessero tali terre sterili, erbose e boschive a maggiore fertilità, le possedessero e le lavorassero e tali terre furono decimate come novali e unite e incorporate a dette antiche decime e i petenti ne sono in possesso pacifico *vel quasi* in virtù di privilegi e investiture di tutte le decime riscosse sui loro beni concesse loro nel tempo dai vescovi di Trento. Desiderando ora ottenere ulteriore conferma di tali diritti, i nobili tirolesi chiedono al papa di confermare in perpetuo i privilegi, le investiture e tutto quanto posseduto dai petenti e loro concesso e quanto contenuto nei privilegi stessi, negli istrumenti e nelle altre scritture redatte in proposito; di vietare a chiunque di recare loro molestia a tale riguardo, sanando eventuali irregolarità e se opportuno accordare una nuova concessione di tutti i diritti e privilegi succitati in deroga alle regole di di Sisto IV, Innocenzo VIII, Giulio II, Leone X e degli altri predecessori, che vietano di alienare i beni ecclesiastici.

Nelle clausole si dispone che la conferma sia concessa in forma graziosa e *ad perpetuam rei memoriam*; si decreta la nomina di esecutori che mantengano i petenti in pacifico possesso *seu quasi* sotto pene e censure, con facoltà di citare, aggravare e riaggravare, inibire, ricorrendo se opportuno all'ausilio del braccio secolare, *et quatenus sunt in usu et oratoribus ante concilium Lateranensem ultimo celebrato perpetuam confirmationem huiusmodi oratoribus nullum ius decimandi attribuatur et acquiratur*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Pietro Paolo Parisio (*P. car. Parisius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2539, ff. 278v-279r.

Una *reformatio* della supplica viene approvata il 4 novembre 1545 (scheda 715).

Petente

- Tirolo: nobili della contea.

Persone e/o enti coinvolti

- Giulio II.
- Innocenzo VIII.
- Leone X.
- Sisto IV.

712.

6 maggio 1545, Roma

Trento
Commissio per breve

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Il vicario generale *in spiritualibus* del vescovo di Trento riferisce che Gabriele Cozzali, pievano della chiesa di S. Pietro di Tignale[1], nella diocesi di Trento, era stato incarcerato su mandato del vescovo di Trento, del suo vicario o del giudice ordinario per aver commesso gravi crimini. Dopo essere stato processato per tali delitti, dei quali si era confessato colpevole, ed essere fuggito dal carcere, era stato citato personalmente dal vescovo, o dal suo vicario, o giudice, che avevano proseguito l'esame delle accuse ed emanato una sentenza definitiva che lo aveva privato di ufficio e beneficio, fatto salvo il diritto di procedere *ad graviora, si ad manus devenisset aut deveniret*. Cozzali era quindi riuscito *subreptitie et obreptitie* a farsi concedere delle lettere apostoliche contro tale sentenza, dirette al vicario di Brescia, al quale le aveva presentate, e il vicario – in contumacia del giudice tridentino, che non aveva voluto comparire –, considerati debitamente il processo già celebrato e la confessione di Cozzali, aveva proceduto nell'esame della causa ed emanato una sentenza di assoluzione contro la quale il vicario di Trento si era forse appellato alla Sede Apostolica. Pertanto il vicario di Trento supplica il papa di commettere l'appello che è forse stato interposto da lui o che interporrà per chiedere l'annullamento dell'assoluzione e liberazione di Cozzali e di quant'altro deciso dal vicario di Brescia e per il riconoscimento della *subreptio et obreptio* delle lettere predette contro Cozzali e gli altri eventuali cointeressati, e riguardo agli eccessi commessi da Cozzali e per i danni causati con la richiesta di tali lettere apostoliche e su quant'altro indicato negli atti ad alcuni probi viri *in partibus illis* e, se più piacerà, ai cardinali Giovanni Maria Del Monte e Marcello Cervini, legati papali a Trento per il concilio, affinché la esaminino e la conducano a termine, anche procedendo per via sommaria in ciò che non comporta una pena di sangue, con facoltà di procedere insieme o separatamente e potestà di citare Cozzali e tutti gli altri anche per pubblico editto, di inibire il vicario di Brescia e qualsiasi altro giudice o persona anche sotto pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di dichiararli incorsi in tali pene, di aggravare, porre l'interedetto e invocare se opportuno l'ausilio del braccio secolare, assolvere il vicario *simpliciter vel ad cautelam* da qualsiasi censura o pena in cui fosse incorso, e convalidare l'appello malgrado sia trascorso troppo tempo, considerata l'esistenza di legittimo impedimento

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa* o attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum*, come sarà più utile.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bartolomeo Guidiccioni (*B. car.lis Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2540, ff. 95v-96r.

Una *reformatio* della supplica viene approvata il 21 novembre 1545 (scheda 716).
Petente

- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

Persone e/o enti coinvolti

- Brescia: vicario.
- Cervini, Marcello: cardinale prete di S. Croce in Gerusalemme; legato papale presso il Concilio di Trento.
- Cozzali (*de Cozaliis*), Gabriele: pievano della chiesa di S. Pietro [ma S. Maria] di Tignale (Trento).
- Del Monte, Giovanni Maria: cardinale; legato papale presso il Concilio di Trento.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.

[1] In realtà la pieve di Tignale è dedicata a S. Maria.

713.

31 ottobre 1545, Roma

Trento
Commissio per breve

Al termine della vertenza in merito alla validità del matrimonio contratto da Giulia e Giovanni *Schincirius*, il vicario del vescovo di Trento si era pronunciato in favore della donna, riconoscendo l'efficacia del vincolo; Giovanni, avendo presentato appello al pontefice entro il limite stabilito dal diritto, chiede che la definizione della controversia sia affidata a uno o diversi probi viri ecclesiastici residenti *in partibus* affinché la esaminino e la conducano a termine, con potestà di citare e inibire, procedere alla *restitutio in integrum* del petente, e fare quant'altro necessario; il petente chiede inoltre che il termine di due mesi stabilito dal vicario per provvedere all'apertura del procedimento di seconda istanza, qualora realmente imposto, sia prorogato, dal momento che, essendo ormai in buona parte trascorso e considerando la distanza del luogo, la manciata di giorni rimasti appare assolutamente insufficiente.
La richiesta è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bartolomeo Guidiccioni (*B. car. Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2554, f. 40r.

Petente

- *Schincirius*, Giovanni di Pietro: originario di Mattarello (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.

- Trento: vicario del vescovo.
- Vigolo Vattaro, Giulia da: originaria di Vigolo Vattaro (Trento)[1].

[1] Vigolo Vattaro si trova non in diocesi di Trento, ma di Feltre.

714.

31 ottobre 1545, Roma

Trento
Commissio per breve

Giovanni Battista Doria (*Io. B. Doria*)

Tommaso aveva chiamato in giudizio la moglie Francesca Pompeati, chiedendo la concessione della separazione di mensa e di letto e l'attribuzione del pieno controllo della dote: il vicario del vescovo di Trento, presso cui la causa pendeva in prima istanza, si era pronunciato in favore dell'uomo, accogliendone le richieste e imponendo alla donna il risarcimento delle spese processuali; Francesca, avendo presentato appello al pontefice entro il limite stabilito dal diritto, chiede che la definizione della controversia sia affidata a uno o diversi probi viri residenti nella città di Trento, con la clausola *vel eorum alteri*, affinché la esaminino e la conducano a termine, con potestà di citare per quanto necessario, anche sotto censure e pene da imporre e applicare a loro arbitrio, di inibire, di imporre a Tommaso di corrispondere alla petente il denaro necessario per provvedere al suo sostentamento e per sostenere le spese legali e di fare quant'altro necessario.
La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bartolomeo Guidiccioni (*B. car. Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2554, f. 40r.

Petente

- Pompeati, Francesca di Bellotto.

Persone e/o enti coinvolti

- Tommaso.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario del vescovo.

715.

4 novembre 1545, Roma

[Trento] R
Reformatio

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Reformatio della supplica presentata dai nobili della contea del Tirolo e approvata a Roma il 14 aprile 1545.

Benché tutti i nobili siano in possesso delle decime, come è riportato nella supplica principale, alcuni tra di essi non hanno, però, ottenuto l'investitura delle decime dal vescovo, o perlomeno non consta la concessione delle stesse a loro favore. Perciò essi chiedono che, nella redazione delle lettere relative alla supplica, si riporti che, benché tutti i nobili ne siano in possesso, tuttavia alcuni di essi non hanno ottenuto l'investitura dall'attuale vescovo o di essa non risulta la concessione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2554, f. 119r.

Si tratta della *reformatio* della supplica approvata il 4 novembre 1545 (scheda 711).

Petente
- Tirolo: nobili della contea.

716.

21 novembre 1545, Roma

[Trento] R
Reformatio

Baldo Ferratini (*B. Liparensis*)

Reformatio della supplica presentata da Gabriele Cozzali e approvata a Roma il 6 maggio 1545.

Gabriele Cozzali, fiducioso nella sua innocenza, non dubita, né teme, né rifiuta di subire il giudizio di qualsiasi giudice; tuttavia, il vicario di Trento, l'avversario nominato nella supplica, aspirando al suo beneficio e istigato da certi malevoli, ha ottenuto che fossero redatte lettere apostoliche in forma di breve con la supplica inclusa, dirette non già ai cardinali che si trovano a Trento, come era richiesto nella supplica, bensì al priore di Campiglio e a Tommaso Marsaner e Antonio Piccoli, canonici della cattedrale di Trento, con la clausola *et eorum cuilibet* e le ha fatte presentare a Marsaner, suo grande amico, il quale ha fatto citare il petente presso di sé. Dato che il petente *semel expertus servitium* del vicario, che non può entrare

a Trento senza grave pericolo per la propria vita per la presenza in città di particolari inimicizie contro di lui, che il nunzio inviato a istanza del petente a eseguire la citazione a carico del vicario di Trento emanata dal vicario di Brescia e decretarne la sospensione è stato incarcerato dal pretore di Trento, e che pertanto, se la causa venisse discussa a Trento, il petente non spera di ricevere giustizia, come è pronto a giurare, supplica il papa affinché, avocata a sé la causa che non è ancora stata istruita di fronte a Marsaner, la commetta, nello stato e nei termini nei quali sarà trovata e insieme alla causa o alle cause che il petente muove o intende muovere contro il vicario e tutti i cointeressati riguardo alle false accuse mossegli e a quanto ne è seguito, oltre che all’appello che intende presentare prima che siano spedite le lettere relative alla presente supplica contro la sentenza definitiva emanata da Marsaner mentre Cozzali faceva ricorso al papa, a uno o più probi viri abitanti *in partibus* affinché la esamino procedendo per via sommaria *simpliciter et de plano* e la conducano a termine, con potestà di citare il vicario di Trento e tutti gli eventuali cointeressati anche per editto pubblico, di inibire il vicario, Marsaner e qualsiasi altro giudice o persona anche sotto minaccia di censure ecclesiastiche o pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di ammonire sotto simili pene e censure qualsiasi notaio e persona che abbia presso di sé gli atti processuali affinché li consegni al petente o al suo procuratore, previo pagamento della legittima mercede, erogare le pene e censure predette ai ribelli e contumaci, richiedere se opportuno l’ausilio del braccio secolare, assolvere il petente *simpliciter vel ad cautelam* dalle censure in cui fosse eventualmente incorso in tale occasione e fare quant’altro necessario e opportuno.

La grazia è concessa per breve *supplicatione introclusa* e commessa a qualche vicario vicino.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bartolomeo Guidiccioni (*B. car.lis Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2557, f. 239r-v.

Si tratta della *reformatio* della supplica approvata il 6 maggio 1545 (scheda 712): il petente della supplica cui la *reformatio* si riferisce non è tuttavia Cozzali, ma il vicario del vescovo di Trento.

Petente

- Cozzali (*de Cozaliis*), Gabriele.

Persone e/o enti coinvolti

- Brescia: nunzio del vicario.
- Brescia: vicario.
- [Madonna di] Campiglio (Trento): priore.
- Marsaner, Tommaso: canonico della cattedrale di Trento.
- Piccoli [da Ledro], Antonio [*iunior*]: canonico della cattedrale di Trento.
- Trento: pretore della città.
- Trento: vicario.

717.

21 novembre 1545, Roma

Trento
Commissio per breve

Ludovico Milanesi (*L. Milanesius*)

Al termine della vertenza tra il capitolo della cattedrale di Trento e maestro[1] Guglielmo in merito alla riscossione delle decime precisate negli atti processuali, il vicario del vescovo di Trento, presso cui la causa pendeva in prima istanza, aveva emanato una sentenza in cui riconosceva solo parzialmente le rivendicazioni del capitolo che, avendo presentato appello al pontefice, entro il limite stabilito dal diritto, contro le decisioni che riteneva potessero recare pregiudizio al proprio interesse, chiede che la definizione della controversia sia affidata a uno o diversi probi viri ecclesiastici, residenti *in partibus* stabilmente o temporaneamente, affinché la esaminino per via sommaria e la conducano a termine insieme o separatamente, con potestà di citare e inibire e con le altre facoltà opportune.
La richiesta è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bartolomeo Guidiccioni (*B. car. Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2558, f. 75v.

Petente
- Trento, capitolo e canonici della cattedrale.

Persone e/o enti coinvolti
- Guglielmo: *magister* di Trento.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario del vescovo.

[1] La qualifica non è sicura: la parola è scritta piuttosto male.

718.

6 maggio 1546, Roma

Trento
Commissio per breve

Ludovico Milanesi (*L. Milanesius*)

Gabriele Cozzali, già rettore della chiesa parrocchiale di S. Pietro di Tignale[1], è stato privato di ufficio e beneficio dal vescovo di Trento, o dal suo vicario o dal giudice ordinario per alcuni delitti da lui perpetrati, e i giudici si sono riservati di

procedere *ad graviora*; quindi, il vicario del vescovo di Brescia, in virtù di lettere apostoliche impetrate surrettiziamente da Cozzali, in contumacia del vicario di Trento, ha emanato una sentenza assolutoria a favore di Cozzali, contro la quale il vicario di Trento ha inoltrato appello. Ad istanza di quest’ultimo, tale causa di appello e contro la *subreptio et obreptio* delle lettere impetrate da Cozzali, è stata quindi commessa a Tommaso Marsaner, residente a Trento, ma Cozzali, in virtù delle lettere predette ha ottenuto che fosse avocata e commessa, invece, al vicario del vescovo di Bergamo, dal quale ha ottenuto una nuova sentenza assolutoria, iniqua e ingiusta, emanata senza aver citato il vicario di Trento e senza aver esaminato gli atti del processo condotto di fronte a lui, sentenza contro la quale il vicario si è appellato entro i termini previsti, chiedendone l’annullamento.

Pertanto, il vicario di Trento supplica il papa di commettere la causa di appello che muove o intende muovere contro Cozzali e tutti gli altri eventuali cointeressati, i cui nomi saranno indicati nel decreto di citazione, per l’annullamento della sentenza assolutoria, la *subreptio et obreptio* presenti nelle lettere e quant’altro indicato negli atti, ad alcuni probi viri residenti *in partibus*, costituiti in dignità ecclesiastica, affinché la esaminino per via sommaria per ciò che non comporta l’erogazione di pene di sangue, sia insieme, sia separatamente e la conducano a termine, con potestà di citare Cozzali e gli altri cointeressati anche per pubblico editto, di inibire l’avversario, il vicario di Bergamo e qualsiasi altro giudice o persona anche sotto censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contumaci e i ribelli incorsi in tali pene, di aggravarle, di porre l’interdetto e di invocare, se opportuno, l’ausilio del braccio secolare, di assolvere il petente *simpliciter vel ad cautelam* dalla scomunica e da qualsiasi altra censura o pena in cui sia incorso in tale occasione, di effettuare la *restitutio* per quanto riguarda il *lapsus temporis et fatalium* constatata l’esistenza di legittimo impedimento e di fare quant’altro necessario e opportuno, nonostante l’assoluzione di Cozzali, contro la quale forse non è stato inoltrato appello.

La grazia sarà spedita per breve *supplicatione introclusa* o attraverso l’*Audientia litterarum contradictarum*, come sarà meglio e più utile.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bartolomeo Guidiccioni (*B. car. Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2571, ff. 55v-56r.

Petente

- Trento: vicario del vescovo.

Persone e/o enti coinvolti

- [Bembo, Pietro:] vescovo [amministratore] di Bergamo.
- Bergamo: vicario del vescovo.
- Brescia: vicario del vescovo.
- [Cornaro, Andrea:] vescovo di Brescia.
- Cozzali (*de Cozaliis*), Gabriele: rettore della parrocchiale di S. Pietro [ma S. Maria] di Tignale (Trento).

- Marsaner, Tommaso: residente a Trento.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.

[1] In realtà la pieve di Tignale è dedicata a S. Maria.

719.

3 ottobre 1546, Roma

Trento
Commissio per breve

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Gabriele Cozzali, rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tignale, nella diocesi di Trento, è stato incarcerato dal vicario del vescovo di Trento, o da un suo delegato o commissario, a istanza di alcuni malevoli, col pretesto di alcuni pretesi crimini, di concubinato, omicidio o ferimento, accuse che egli ha smentito adducendo testi idonei; in seguito gli è stata estorta una confessione sotto tortura, confermata forse sotto giuramento, ed egli è quindi fuggito dal carcere, anche se ha comunque presentato alcune eccezioni di fronte a tale giudice tramite un proprio procuratore, con le quali chiedeva tra l'altro la consegna di copia degli atti per potersi discolpare e in caso di mancata ammissione delle eccezioni, dopo aver dato fideiussione, si appellava alla Sede Apostolica chiedendo che fosse riconosciuta la nullità del procedimento. Ma il giudice, procedendo di fatto, ha emanato una sentenza con cui lo dichiarava irregolare, privandolo di tutti i benefici ecclesiastici e proscrivendolo dalla diocesi di Trento; contro di essa il petente si è appellato alla Sede Apostolica a tempo debito. L'esame della causa di appello e di annullamento del primo processo è stata commessa dal papa al vicario del vescovo di Brescia, mentre il petente si trovava in carcere, e il vicario, verificato che il petente aveva diligentemente chiesto al vicario di Trento e ai suoi notai copia degli atti relativi alla sentenza e al processo contro di lui senza poterli avere, e avendo Cozzali anche dimostrato l'inconsistenza degli indizi a proprio carico, ha emanato una sentenza definitiva di revoca e invalidazione e annullamento della sentenza di irregolarità e privazione emanata a carico del petente, di assoluzione e *restitutio*. Contro questa seconda sentenza il vicario di Trento, che si deve credere aspiri ai benefici di Cozzali, si è appellato al papa, ma oltre i termini di legge, adducendo falsamente che la commissione della causa al vicario di Brescia era surrettizia e che questi aveva agito in contumacia del vicario di Trento e altre motivazioni, ed è riuscito a estorcere al papa o ai suoi speditori delle lettere in forma di breve *supplicatione introclusa*, e, benché nel testo della supplica da lui presentata fosse richiesta la commissione della causa ai cardinali Giovanni Maria del Monte e Marcello Cervini, presenti al concilio quali rappresentanti del papa, ha fatto sì che tali lettere fossero dirette a giudici a lui favorevoli, cioè al priore di Campiglio e ai canonici trentini Tommaso Marsaner e Antonio Piccoli, con la clausola *vel eorum alteri* e le ha quindi presentate a Marsaner, suo ottimo amico. Il petente, *eiusdem servitium expertus*, impossibilitato

a recarsi a Trento senza rischio per la presenza di inimicizie particolari contro di lui e per la potenza dell'avversario, come dimostra anche il fatto che il nunzio inviato dal vicario di Brescia a Trento per eseguire la citazione e inibire il vicario di Trento era stato incarcerato dal pretore della città, ha ottenuto l'avocazione della causa dal giudice predetto e la commissione della stessa al vescovo di Bergamo o al suo vicario generale in qualità di ordinario vicino, il quale ha confermato la sentenza di assoluzione del petente e l'ha fatta passare in giudicato. Ma lo stesso vicario di Bergamo ha anche gravato in parte il petente e contro tale parte il petente si è appellato al papa in ultima istanza data l'importanza del negozio, il fatto che il petente si trova in carcere presso il vicario di Brescia, che egli ha smentito le accuse mosse contro di lui, che si tratta fondamentalmente della sua privazione perpetua dai benefici ecclesiastici *et per horreficientia dicti loci Tridentini* e per il fatto che quasi tutti gli ordinari circostanti hanno ormai esaminato la causa. Pertanto egli supplica il papa di commettere quest'ultima causa di appello dalla sentenza e dai *gravamina* a suo carico, nonché di nullità e iniquità della sentenza e di tutto quanto effettuato contro il petente e di tutto il processo con tutto il negozio principale, causa che egli muove o intende muovere contro il vicario di Trento e tutti i cointeressati che saranno menzionati nel decreto di citazione, ad alcuni probi viri abitanti *in partibus* affinché la esaminino e la conducano a termine sia insieme, sia separatamente anche per via sommaria, con potestà di citare chi opportuno anche per pubblico editto, di inibire anche sotto censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, e inoltre, constatato il passaggio in giudicato, di tassare le spese sostenute dal petente di fronte a qualsiasi giudice, di richiedere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, di dichiarare, aggravare e riaggravare e invocare se opportuno l'ausilio del braccio secolare ed emanare le lettere necessarie al riguardo sotto il proprio sigillo e con tutte le altre facoltà necessarie e opportune, in deroga ai privilegi e ai diritti della cancelleria pontificia secondo i quali le lettere di questo tipo che non vengono spedite *sub plumbo* sono prive di valore ed effetto.

La grazia è concessa per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2583, ff. 54v-55r.

Petente

- Cozzali (*de Cozaliis*), Gabriele: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tignale (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- [Bembo, Pietro:] vescovo [amministratore] di Bergamo.
- Bergamo: vicario del vescovo.
- Brescia: nunzio del vicario.
- Brescia: vicario del vescovo.
- [Cornaro, Andrea:] vescovo di Brescia.

- Cervini, Marcello: cardinale prete di S. Croce in Gerusalemme; legato papale presso il Concilio di Trento.
- Del Monte, Giovanni Maria: cardinale; legato papale presso il Concilio di Trento.
- [Madonna di] Campiglio (Trento): priore.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Marsaner, Tommaso: canonico della cattedrale di Trento.
- Piccoli (*Picolus*) [da Ledro], Antonio [*iunior*]: canonico della cattedrale di Trento.
- Trento: pretore della città.
- Trento: vicario del vescovo.

720.

3 dicembre 1546, Roma

Trento
Perinde valere

Ludovico Milanesi (*L. Milanesius*)

L'università e gli uomini di Praso entro i confini della parrocchia di S. Giustina detta pieve di Bono, nella diocesi di Trento, avevano riferito a Clemente VII di aver costruito a proprie spese, nella propria località, una chiesa o cappella dedicata a S. Pietro, nella quale da tempo immemorabile facevano celebrare le messe e gli altri uffici divini da sacerdoti secolari o regolari amovibili a loro discrezione, e gli avevano chiesto per mezzo di una supplica di confermare tali prerogative, conferma che Clemente VII aveva loro accordato con lettere nelle quali si diceva che i petenti potevano far officiare tale chiesa o cappella da uno o più sacerdoti designabili e amovibili *ad nutum*, ma col consenso del rettore della parrocchiale di S. Giustina e che tali sacerdoti erano cappellani del rettore e quest'ultimo non doveva subire alcuna *ritentio*. Dato che taluni affermano che al tempo della richiesta la rendita della chiesa o cappella di S. Pietro fosse maggiore del dichiarato e che lo sia ancora oggi, cioè che non superi gli 8 ducati d'oro di camera, e temendo pertanto che le lettere precedenti non siano valide perché viziate da *subreptio et obreptio*, gli uomini che attualmente compongono l'università di Praso supplicano il papa di convalidare le lettere predette e sancirne il pieno valore come se in esse fosse riportata la corretta rendita della chiesa o cappella e in esse fosse stato scritto che gli uomini e l'università col consenso del rettore erano soliti far ufficiare la cappella da sacerdoti idonei ponibili ed amovibili a loro discrezione, che tali sacerdoti erano cappellani del rettore, che i predetti uomini possono riscuotere qualsiasi offerta fatta in futuro alla chiesa o cappella e utilizzarla per la celebrazione delle messe e degli altri uffici divini, per le luminarie, i paramenti, gli ornamenti, dopo aver, però, provveduto a fare la debita ricognizione alla pieve o al suo rettore, e ciò con conferma di tutte le deroghe concesse da Clemente VII.

Nelle clausole si concede, se opportuno, di nominare giudici *qui assistant* anche sotto pene e censure, con potestà di citare, inibire, aggravare, porre l'interdetto e invocare l'ausilio del braccio secolare e si precisa che la concessione debba avvenire

col consenso del rettore della parrocchiale di S. Giustina per ciò che concerne la nomina dei cappellani e le succitate oblazioni.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Andrighelli, Nicolò (*N. Car. Andrighellus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2591, ff. 201v-202r.

Petente

- Praso nella parrocchia di S. Giustina di Pieve di Bono (Trento): università e uomini.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Praso nella parrocchia di S. Giustina di Pieve di Bono: chiesa o cappella di S. Pietro, 8 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Clemente VII.
- Pieve di Bono: rettore della parrocchiale di S. Giustina.

Ente destinatario della grazia

- Praso nella parrocchia di S. Giustina di Pieve di Bono: chiesa o cappella di S. Pietro.

721.

4 marzo 1547, Roma

Trento
Ad duo

L.[1]

Andrea e Antonio d'Arco chiedono la dispensa per conseguire e conservare, non appena abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, due benefici secolari curati o altrimenti incompatibili, ovvero, congiuntamente a uno dei secolari o anche senza di esso, un beneficio regolare appartenente all'ordine agostiniano o benedettino oppure a qualsiasi altro ordine e, quale che ne sia il numero e la natura, i benefici, curati o non curati, che siano loro conferiti, purché compatibili l'un l'altro e con i benefici incompatibili e anche qualora i benefici compatibili siano canonicati dotati di prebenda, e qualora tanto i benefici compatibili quanto gli incompatibili siano dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati ed elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, ovvero siano parrocchiali o vicarìe perpetue e il beneficio regolare sia un priorato, una prepositura, un prepositato o una dignità, ovvero sia curato ed elettivo o altrimenti qualificato, precisando che i benefici incompatibili devono essere conferiti, fino al compimento del diciottesimo anno d'età, in commenda, quindi, in titolo e il beneficio regolare dev'essere conferito in commenda. Andrea e Antonio chiedono, inoltre, in quanto figli di Francesco d'Arco e di una donna nubile o coniugata ovvero vedova, la

dispensa *ex defectu natalium* e, eventualmente, la dispensa *ex defectu aetatis* per poter ottenere, immediatamente o non appena abbiano compiuto il settimo anno d'età, la prima tonsura e per poter conseguire, non appena raggiunta l'età richiesta dal diritto canonico, la promozione ai gradi minori e maggiori dell'ordine, il tutto in deroga alla disposizione che proibisce di conseguire un canonicato dotato di prebenda di una collegiata prima del decimo anno d'età e di una cattedrale prima del quattordicesimo.

Fiat ut petitur.
Paolo III (*A.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2598, ff. 292v-293r.

Petenti

- Arco, Andrea di Francesco dei conti di: chierico o *scolaris* di Trento o altra città o diocesi.
- Arco, Antonio di Francesco dei conti di: chierico o *scolaris* di Trento o altra città o diocesi.

Persona e/o ente coinvolti

- Arco, Francesco [di Antonio] dei conti di: canonico della cattedrale di Trento; conte d'Arco.

[1] Non è sicuro che l'iniziale si riferisca al nome del referendario.

722.

2 dicembre 1547, Roma

Trento
De horis

Ludovico Milanesi (*L. Milanesius*)

Giovanni *Fucius* chiede di poter recitare, quando lo desideri, solo ovvero in compagnia di uno o due compagni o servitori, sacerdoti ovvero chierici, che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini, secondo il rito del breviario, comunemente denominato *Officium novum*, recentemente redatto e approvato dal pontefice, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni o servitori siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.

La grazia viene spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bartolomeo Guidiccioni (*B. car. Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2620, f. 192r.

Petente

- *Fucius*, Giovanni: chierico (Trento o altra diocesi).

723.

12 dicembre 1547, Roma

Trento
Nova provisio et ad duo

Ludovico Milanesi (*L. Milanesius*)

Giorgio Giorgi aveva ottenuto dall'ordinario la provvista della chiesa parrocchiale della Beata Maria a Baselga, vacante per la morte *extra curiam* di Cristiano Durckain, prendendone forse anche possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, chiede nuovamente la provvista della parrocchiale; chiede, inoltre, la dispensa per conseguire e conservare, congiuntamente alla parrocchiale, un altro beneficio, oppure, senza di essa, due benefici curati o altrimenti incompatibili, e due benefici dissimili oppure simili, ma semplici, situati in una cattedrale, anche metropolitana, in una collegiata o in un'altra chiesa, purché compatibili l'un l'altro e con i benefici incompatibili e anche qualora uno dei benefici compatibili sia un beneficio curato o un canonicato dotato di prebenda, e qualora tanto i benefici incompatibili quanto uno dei benefici compatibili siano dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati ed elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, ovvero siano parrocchiali oppure vicarìe perpetue.

Nelle clausole si stabilisce che, qualora gli siano conferiti due canonicati dotati di prebenda o due dignità nella medesima chiesa, Giorgi sia tenuto a rinunciare a uno di essi entro sei mesi dal momento in cui ne abbia ottenuto l'incontestato possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Francesco Alberici (*F. de Racaneto*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2622, f. 223r-v.

Petente

- Giorgi (*de Georgiis*), Giorgio: cappellano di Cristoforo Madruzzo; familiare cardinalizio di Cristoforo Madruzzo; prete (Trento); titolare della provvista della parrocchiale di S. Maria di Baselga [del Bondone] (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Baselga [del Bondone]: parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Durkain (*Turkhaimer*), Cristiano: originario di Ulma; ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Baselga [del Bondone].
- Madruzzo, Cristoforo: cardinale prete di S. Cesareo *in Palatio*.

724.

20 febbraio 1548, Roma

Trento

Commissio per breve

Baldo Ferratini (*B. Liparensis*)

Stefano di Antonio Masniate aveva chiamato in giudizio Annunziata di Bonino da Bagolino, chiedendo il riconoscimento della validità del matrimonio che la donna negava strenuamente di aver contratto: Antonio Piccoli, vicario del vescovo di Trento, si era pronunciato in favore dell'uomo, confermando l'efficacia del vincolo; Francesca, avendo presentato appello al pontefice, chiede che la definizione della controversia sia affidata a uno o più probi viri residenti *in partibus*, con la clausola *vel eorum alteri*, affinché la esaminino per via sommaria e la conducano a termine, con potestà di citare l'avversario e gli eventuali cointeressati, di inibire il vicario e i predetti anche sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contumaci e i ribelli incorsi in tali pene e censure, aggravare, riaggravare, porre l'interdetto, invocare l'ausilio del braccio secolare, reintegrare, qualora siano trascorsi, i termini, imposti dal vicario, di due mesi per provvedere ad avviare il procedimento di seconda istanza e di un mese per dimostrarne l'apertura, e di prorogare, quando sia opportuno, le scadenze stabilite dal diritto e fare quant'altro necessario e opportuno.

La grazia è concessa per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Bartolomeo Guidiccioni (*B. car.lis Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2625, f. 199r-v.

Petente

- Bagolino, Annunziata di Bonino da: originaria di Bagolino nella pieve di Condino (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Masniate, Stefano di Antonio: originario di Bagolino nella pieve di Condino.
- Piccoli (*de Picolis*) [da Ledro], Antonio [*iunior*]: canonico della cattedrale di Trento; vicario generale *in spiritualibus*.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.

725.

15 aprile 1548, Roma

Trento, Bressanone
Ad tria

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Giovanni Giacomo Khuen Belasi, chiede la dispensa per conseguire e conservare tre benefici secolari curati o altrimenti incompatibili, ovvero, congiuntamente a due dei secolari o a uno solo, oppure anche senza di essi, un beneficio regolare, curato o non curato, appartenente all'ordine benedettino oppure agostiniano, ovvero a qualsiasi altro ordine, anche cluniacense, cistercense, premonstratense, grandimontano oppure avellanita, e due benefici dissimili oppure simili, ma semplici, situati in una cattedrale, anche metropolitana, in una collegiata, ovvero in una parrocchiale oppure in un'altra chiesa, purché compatibili l'un l'altro e con i benefici incompatibili e anche qualora uno dei benefici compatibili sia un beneficio curato o un canonicato dotato di prebenda, e qualora tanto i benefici incompatibili quanto uno dei benefici compatibli siano parrocchiali o vicarìe perpetue, dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati ed elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate e il beneficio regolare sia un priorato, una prepositura, un prepositato, una dignità, un personato, un'amministrazione o un ufficio, anche curato ed elettivo, precisando che i benefici incompatibili e compatibili secolari devono essere conferiti in titolo e il beneficio regolare in commenda.

Nelle clausole si stabilisce che Khuen Belasi possa conseguire e conservare non tre, ma solamente due benefici secolari curati o altrimenti incompatibili e che, qualora gli siano conferiti due canonicati dotati di prebenda, sia tenuto a rinunciare a uno di essi entro sei mesi dal momento in cui ne abbia ottenuto l'incontestato possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2630, ff. 202v-203r.

Petente

- Khuen Belasi (*Hain alia Chuen*), Giovanni Giacomo: canonico della cattedrale di Trento; canonico della cattedrale di Bressanone.

726.

15 aprile 1548, Roma

Trento
Ad tria

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Sigismondo Thun, chiede la dispensa per conseguire e conservare tre benefici secolari curati o altrimenti incompatibili, ovvero, congiuntamente a due dei secolari o a uno solo, oppure anche senza di essi, un beneficio regolare, curato o non curato, appartenente all'ordine benedettino oppure agostiniano, ovvero a qualsiasi altro ordine, anche cluniacense, cistercense, premonstratense, grandimontano oppure avellanita, e due benefici dissimili oppure simili, ma semplici, situati in una cattedrale, anche metropolitana, in una collegiata, ovvero in una parrocchiale oppure in un'altra chiesa, purché compatibili l'un l'altro e con i benefici incompatibili e anche qualora uno dei benefici compatibili sia un beneficio curato o un canonicato dotato di prebenda, e qualora tanto i benefici incompatibili quanto uno dei benefici compatibili siano parrocchiali o vicarìe perpetue, dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati ed elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate e il beneficio regolare sia un priorato, una prepositura, un prepositato, una dignità, un personato, un'amministrazione o un ufficio, anche curato ed elettivo, precisando che i benefici incompatibili e compatibili secolari devono essere conferiti in titolo e il beneficio regolare in commenda.

Nelle clausole si stabilisce che Thun possa conseguire e conservare non tre, ma solamente due benefici secolari curati o altrimenti incompatibili e che, qualora gli siano conferiti due canonicati dotati di prebenda, sia tenuto a rinunciare a uno di essi entro sei mesi dal momento in cui ne abbia ottenuto l'incontestato possesso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2630, f. 203r-v.

Petente
- Thun (*de Thun*), Sigismondo: canonico della cattedrale di Trento.

727.

4 maggio 1548, Roma

Trento
Per obitum

Francesco Lambert (*F. Lambertus*)

Giacomo Bannisio chiede la provvista della chiesa parrocchiale della Beata Maria a Tassullo, vacante per la morte *extra curiam* di Stefano Rosino.

Nelle clausole si dispone che nel documento prodotto in seguito all'approvazione della supplica si possa precisare se Stefano fosse familiare dell'attuale pontefice, ovvero di un suo predecessore oppure di un cardinale ormai defunto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2646, f. 243v.

Petente

- Bannisio, Giacomo [*iunior*]: chierico di Curzola.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tassullo (Trento): parrocchiale di S. Maria, 8 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Rosino, Stefano: ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Tassullo; familiare pontificio; protonotario apostolico.

728.

31 dicembre 1548, Roma

Trento
Erectio cum nova provisione

Ugo Boncompagni (*V. Boncompagnus*)

I fratelli Francesco, Guglielmo e Antonio Della Betta, mediante una precisa disposizione testamentaria, avevano manifestato la volontà che, nella chiesa di S. Stefano a Mori, all'altare di S. Caterina, fosse istituita una cappellania perpetua non curata e, disponendo che l'ecclesiastico cui venisse conferito il beneficio fosse tenuto a celebrare regolarmente la messa e gli altri uffici divini in suffragio delle proprie anime, avevano assoggettato gli eredi all'obbligo di provvedere annualmente, attingendo ai beni ricevuti in eredità, alla dotazione della cappellania e al mantenimento del cappellano, attraverso la corresponsione di 9 ducati d'oro, stabilendo, peraltro, che il giuspatronato fosse riservato ai propri discendenti maschi; i figli di Guglielmo e Antonio, dunque, adempiendo alla disposizione dei genitori e dello zio Francesco, chiedono che, qualora non si sia ancora provveduto, si proceda all'istituzione della cappellania e all'attribuzione in dote al beneficio della somma stabilita e di eventuali ulteriori beni mobili e immobili, che il giuspatronato sia riservato a sé e ai propri eredi maschi e, infine, che la provvista della cappellania sia conferita a Gabriele Della Betta, dando attuazione alla designazione compiuta, forse, dai testatori, e ciò anche se il beneficio risultasse vacante per invalidazione o nullità della precedente provvista per incapacità o inabilità del beneficiario.

Nelle clausole si dispone che l'ordinario provveda all'istituzione della cappellania, a condizione che non si rechi pregiudizio ai diritti di altre persone.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Francesco Sfondrati (*F. car. Sfondratus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2651, ff. 119v-120r.

Petenti

- Della Betta (*de la Betta*), Gabriele: prete di Mori (Trento).
- Della Betta: attuali eredi di Guglielmo e Antonio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Mori (Trento): cappellania perpetua all'altare di S. Caterina nella parrocchiale di S. Stefano, 10 ducati d'oro di camera n.e. o somma maggiore.

Persone e/o enti coinvolti

- Della Betta, Antonio: (Trento).
- Della Betta, Francesco: (Trento).
- Della Betta, Guglielmo: (Trento).

729.

14 marzo 1549, Roma

Trento
Nova provisio

Francesco Lambert (*F. Niciensis*)

Ludovico Balzani aveva resignato il priorato secolare di S. Martino, nella diocesi di Trento[1], nelle mani del vescovo o del vicario generale *in spiritualibus* che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista a Torquato *de Citassis*, che ne aveva forse anche preso possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, Torquato chiede nuovamente la provvista del priorato.

Nelle clausole si chiede che nel documento prodotto in seguito all'approvazione della supplica si possa, eventualmente, precisare se il beneficio sia una parrocchiale comunemente denominata priorato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2656, f. 94v.

Petente

- *Citassis*, Torquato *de*: chierico di Verona; titolare della provvista del priorato secolare di S. Martino [a San Martino di Castrozza] (Trento, ma Feltre).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: priorato secolare di S. Martino [a San Martino di Castrozza], 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Balzani (*de Balzanis*), Ludovico: canonico della cattedrale di Trento; ex priore del priorato secolare di S. Martino [a San Martino di Castrozza].
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.

[1] Si tratta del priorato di S. Martino a San Martino di Castrozza, che però è in diocesi di Feltre, non di Trento.

730.

3 giugno 1549, Roma

Trento

Commissio per breve

Francesco Alberici (*F. de Racaneto*)

Margherita Staismon aveva citato in giudizio Cristoforo Mayrhorfer, chiedendo il riconoscimento della validità del matrimonio che affermava di aver contratto: il vicario del vescovo di Trento, presso cui la causa pendeva in prima istanza, si era pronunciato in favore dell'uomo, stabilendo la nullità del vincolo; Margherita, avendo presentato appello al pontefice, chiede che la definizione della controversia sia affidata a uno o diversi probi viri ecclesiastici residenti *in partibus*, sia pure di rango inferiore all'episcopale, affinché la esaminino e la conducano a termine insieme o separatamente procedendo per via sommaria e *prout in matrimonialibus*, con potestà di citare Cristoforo e tutti gli eventuali cointeressati, di inibire i predetti, il vicario di Trento e qualsiasi altro giudice o persona anche sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i disobbedienti incorsi in tali pene e censure, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto, invocare l'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro necessario e opportuno, nonostante l'eventuale scadenza del termine imposto dal vicario per provvedere ad avviare il procedimento di seconda istanza, del quale si chiede di non tenere conto in considerazione della povertà di Margherita e della natura della vertenza.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Bartolomeo Guidiccioni (*B. car.lis Guidicionus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2663, f. 1r-v.

Petente

- Staismon, Margherita di Giovanni: originaria di Tesimo (*loci Thysins*) (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Mayrhofer, Cristoforo: originario di Lana (Trento).
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

731.

8 luglio 1549, Roma

Trento
Ad duo

Francesco Lambert (*F. Niciensis*)

Filippo *de Primero* chiede la dispensa per conseguire e conservare la parrocchiale di S. Maria Maddalena a Trento, al cui rettore compete uno stallo nel coro della cattedrale e un beneficio semplice situato nella cattedrale di Trento, ovvero, senza di essi, due benefici dissimili oppure simili, ma semplici, situati nella cattedrale di Trento o in un'altra cattedrale, anche metropolitana oppure in una collegiata o in un'altra chiesa, anche qualora uno dei benefici sia un beneficio curato o un canonicato dotato di prebenda, una dignità, anche maggiore e principale, un personato, un'amministrazione o un ufficio, anche curato ed elettivo.

Nelle clausole si stabilisce che i benefici non possano essere entrambi canonicati dotati di prebenda, dignità, personati, amministrazioni o uffici e che uno solo dei due possa essere incompatibile.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Cesenatensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2665, f. 221v.

Petente

- *Primero*, Filippo *de*: chierico di Trento o altra città o diocesi; rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria Maddalena di Trento.

732.

30 agosto 1549, Roma

Trento
Resignatio

Lorenzo Lenzi (*L. Firmanus*)

Giovanni Weyer resigna la parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo in favore di Iodoco Hötfilter che chiede l'ammissione della resignazione e la commenda della chiesa, in maniera che possa conservarla congiuntamente all'episcopato di Lubecca e alle altre chiese, monasteri, priorati, prepositure, prepositati, dignità, personati, amministrazioni e uffici e agli altri benefici curati o non curati, secolari o regolari, appartenenti a qualsiasi ordine, che gli siano stati conferiti o possano essergli conferiti, sia in titolo che in commenda e alle pensioni annue che abbia ottenuto o possa ottenere.

Nelle clausole si precisa che la dispensa per la detenzione della parrocchiale con gli altri benefici incompatibili viene accordata per sei mesi.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Francesco Sfondrati (*F. card. Sfondratus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2669, f. 124r.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 3 septembris. N. datarius*.

Petente

- Hötfilter, Iodoco: prelato domestico; referendario *utriusque signature*; scrittore delle lettere apostoliche; vescovo di Lubecca.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Povo nei pressi di Trento (Trento): parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Weyer, Giovanni: canonico della cattedrale di Frisinga; *decretorum doctor*; preposito della collegiata di S. Andrea di Frisinga; rettore della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo nei pressi di Trento.

733.

10 settembre 1549, Roma

Trento
Nova provisio

Bernardo Del Bene (*B. del Bene*)

Giovanni Weyer aveva resignato la parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo nella mani del pontefice che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la commenda perpetua o temporanea a Iodoco Hötfilter; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, Hötfilter, dichiarando di aver ottenuto dal pontefice la dispensa per conseguire e conservare tre benefici curati o altrimenti incompatibili, chiede che la parrocchiale gli sia conferita in titolo, in maniera che possa conservarla congiuntamente all'episcopato di Lubecca e agli altri benefici curati o non curati, secolari o regolari, appartenenti a qualsiasi ordine, che abbia ottenuto, a condizione che tra di essi non si contino più di tre benefici curati o altrimenti incompatibili.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Francesco Sfondrati (*F. car. Sfondratus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2670, f. 115r-v.

Petente

- Hötfilter, Iodoco: prelato domestico; referendario *utriusque signature*; scrittore delle lettere

apostoliche; titolare della provvista della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo nei pressi di Trento (Trento); vescovo di Lubecca.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Povo nei pressi di Trento: parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Weyer (*Weier*), Giovanni: *decretorum doctor*; detentore della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo, nei pressi di Trento.

734.

11 ottobre 1549, Roma (San Marco)

Trento

Resignatio

Bernardo Del Bene (*B. del Bene*)

Giovanni Weyer resigna la parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo in favore di Iodoco Hötfilter che, dichiarando di aver ottenuto dal pontefice la dispensa per conseguire e conservare quattro benefici curati o altrimenti incompatibili, chiede l'ammissione della resignazione e la provvista della chiesa, in maniera che possa conservarla congiuntamente all'episcopato di Lubecca e agli altri benefici curati o non curati, secolari o regolari, appartenenti a qualsiasi ordine, che gli siano stati conferiti, a condizione che tra di essi non si contino più di quattro benefici curati o altrimenti incompatibili.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Francesco Sfondrati (*F. card. Sfondratus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2670, f. 58r-v.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa secundo octobris. N. datarius*.

Petente

- Hötfilter, Iodoco: prelato domestico; referendario *utriusque signature*; scrittore delle lettere apostoliche; vescovo di Lubecca.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Povo nei pressi di Trento (Trento): parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Weyer, Giovanni: canonico della cattedrale di Frisinga; *decretorum doctor*; preposito della collegiata di S. Andrea di Frisinga; rettore della parrocchiale dei Ss. Pietro e Andrea di Povo nei pressi di Trento.

735.

13 marzo 1550, Roma

Trento
Indulgentia

Francesco Lambert (*F. Niciensis*)

Antonio di Pietro dalla val di Sole riferisce che, circa sedici anni addietro, mentre era impegnato con il cugino Alessandro di Giovanni de †[1], della diocesi di Trento, a combattere i turchi presso Vienna in difesa della fede cattolica, sotto la guida del principe Ferdinando e il comando del conte Ludovico di Lodron, della stessa diocesi, entrambi erano stati catturati dai turchi che lo avevano in seguito liberato, trattenendo Alessandro, per la cui liberazione era stato imposto un riscatto di 80 ducati. Antonio, non disponendo di una somma tanto ingente, chiede che a quanti contribuiranno a raccogliere il denaro necessario, sia concessa un'indulgenza di dieci anni e dieci quadragesime e che agli ecclesiastici cui sarà presentato il documento relativo alla concessione dell'indulgenza, sia ingiunto di renderlo pubblico, senza pretendere alcuna remunerazione, nel corso della messa.

Nelle clausole si concede l'indulgenza per sette anni e tutte le quadragesime, con decreto che vada a suffragio delle anime del purgatorio per le quali sarà stata erogata l'elemosina; si stabilisce che le lettere siano valide per due anni e siano esentate da qualsiasi deroga, sospensione o limitazione delle indulgenze, e si vieta a qualsiasi commissario, anche incaricato dalla fabbrica di San Pietro o della raccolta di fondi per la crociata contro gli infedeli, di recare molestia in alcun modo al petente o ai suoi agenti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2682, f. 230r.

Petente

- Antonio di Pietro: originario della val di Sole (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- *de* †, Alessandro di Giovanni: originario della diocesi di Trento.
- Ferdinando [I d'Asburgo]: re dei Romani.
- Lodron, Ludovico dei conti di: originario della diocesi di Trento; conte.

[1] La croce sostituisce il toponimo nell'originale.

736.

5 giugno 1550, Roma

Trento
Commissio per breve

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Antonia Bridaroli[1] aveva contratto matrimonio con Giovanni di Erasmo da Calavino e, in seguito, con Pellegrino Pellegrini, forse ignaro, in un primo momento, del vincolo precedente: la vertenza successivamente aperta presso il tribunale ecclesiastico presieduto dal vicario del vescovo di Trento si era chiusa con una sentenza che, riconoscendo la validità del secondo matrimonio, imponeva a Pellegrino il rispetto degli obblighi coniugali; Pellegrino aveva, forse, presentato appello al pontefice, ma non aveva avuto modo di proseguire oltre la fase iniziale del procedimento e la sentenza era passata in giudicato; dal momento che, tuttavia, non intende arrendersi, ma, al contrario promuovere una nuova vertenza al fine di conseguire il riconoscimento della nullità del secondo matrimonio e, quindi, della sentenza, la *restitutio in integrum* in relazione all'appello e la facoltà di contrarre un nuovo matrimonio, chiede che la vertenza sia affidata a uno o più probi viri abitanti *in partibus* e rivestiti di dignità ecclesiastica, *vel eorum alteri*, o all'attuale vicario del cardinale di Trento affinché la esaminino, procedendo per via sommaria e la conducano a termine, con potestà di citare anche per editto pubblico, inibire sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, dichiarare i contumaci incorsi nelle pene, aggravare e riaggravare fino al ricorso all'ausilio del braccio secolare, decretare la *restitutio in integrum* del petente e fare quant'altro necessario e opportuno al riguardo.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*, o per esteso, come al petente parrà più utile.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2692, ff. 136v-137r.

Petente

- Pellegrini (*de Peregrinis*), Pellegrino di Giacomo.

Persone e/o enti coinvolti

- Bridaroli, Antonia di Pietro: originaria di Cavedine (Trento).
- Calavino, Giovanni di Erasmo da: originario di Calavino (Trento).
- [Madruzzo, Cristoforo:] cardinale e vescovo di Trento.
- Trento: vicario *in spiritualibus* del vescovo.
- Trento: ex vicario del vescovo.

[1] In una supplica successiva (scheda 740), il cognome di Antonia è Buttarelli.

737.

15 luglio 1550, Roma

Trento
Commissio per breve

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Il vicario del vescovo di Trento, chiudendo la vertenza tra Pasqua, rappresentata dal marito Filippo *Alutarius Ianuensis* e Antonio Bonmartini, arciprete della collegiata di Arco, in merito al possesso di un terreno (*hortus*), aveva stabilito non solo che l'arciprete dovesse astenersi da ulteriori molestie nei confronti dell'avversario, ma anche che, qualora Filippo avesse ritenuto di avvalersi della facoltà, espressamente riservatagli, di agire nei confronti del possessore dell'appezzamento, dovesse sostenerne e assumerne le rivendicazioni, senza imporgli alcun onere, nel rispetto del contratto di locazione stipulato da Pasqua; Filippo e Bonmartini avevano approvato le parti della sentenza che consideravano vantaggiose, mentre contro le decisioni che ritenevano potessero recare pregiudizio al proprio interesse, sia l'arciprete sia, forse, Filippo avevano presentato appello al pontefice; Pasqua, impensierita dall'inerzia di Bonmartini che, nel corso dei nove mesi trascorsi dalla presentazione dell'appello, non aveva manifestato alcuna intenzione di proseguire oltre la fase iniziale del procedimento, chiede che la definizione della vertenza sia affidata a uno o a più probi viri residenti *in partibus* con la clausola *et eorum alteri*, insieme o separatamente, perché la esaminino per via sommaria *et prout in beneficialibus* e la portino a termine, con potestà di citare l'arciprete e il capitolo e altri eventuali interessati, di inibire i predetti e qualsiasi giudice anche sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di erogare tali pene e censure contro gli inadempienti, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e fare quant'altro sia necessario, invocando se necessario anche l'ausilio del braccio secolare in deroga alla costituzione *Ablate* di Innocenzo III sotto il titolo *De appellationibus*.
La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2697, f. 66r.

Petente

- Pasqua, moglie di Filippo *Alutarius Ianuensis*.

Persone e/o enti coinvolti

- *Alutarius Ianuensis*, Filippo: originario di Genova.
- Arco (Trento): capitolo della collegiata.
- Bonmartini (*Bonmarinus*), Antonio: arciprete della collegiata di Arco.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario del vescovo.

738.

9 agosto 1550, Roma

Trento
Resignatio

Francesco Lambert (*F. Niciensis*)

Dato che Giuseppe da Bologna resigna in favore di Girolamo Confalonieri il priorato od ospedale di S. Croce dell'ordine dei crociferi *prope et extra muros* di Trento, Confalonieri chiede l'ammissione della resignazione e la provvista del priorato.

Nelle clausole si consente al petente di precisare nelle lettere se egli abbia diritto a riscuotere a titolo di pensione annua la rendita del priorato di Padova dell'ordine dei crociferi, o di altro ordine o sito in altra città o diocesi, e se goda del diritto di regresso a tale beneficio e in tal caso, gli si concede la dispensa per conservare tali diritti anche dopo la provvista del priorato di S. Croce e, nel caso eserciti il diritto di regresso, per conservare entrambi i benefici.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2699, f. 219v.

Petente

- Confalonieri (*de Confaloneriis*), Girolamo: frate dell'ordine dei crociferi.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento, *prope et extra muros*: priorato od ospedale di S. Croce appartenente all'ordine dei crociferi, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Bologna, Giuseppe da: priore o rettore del priorato od ospedale di S. Croce *prope et extra muros* di Trento appartenente all'ordine dei crociferi.

739.

18 agosto 1550, Roma

Trento
Per obitum

Ludovico Milanesi (*L. Milanesius*)

Girolamo Confalonieri chiede la provvista del priorato di S. Croce, dell'ordine dei crociferi *prope et extra muros* di Trento, vacante per la morte *extra curiam* di Giuseppe da Bologna.

Nelle clausole si consente al petente di precisare nelle lettere se egli abbia diritto a riscuotere a titolo di pensione annua la rendita del priorato di Padova dell'ordine dei crociferi, o di altro ordine o sito in altra città o diocesi, e se goda del diritto di regresso a tale beneficio e in tal caso gli si concede la dispensa per conservare tali diritti anche dopo la provvista del priorato di S. Croce e, nel caso eserciti il diritto di regresso, per conservare entrambi i benefici.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2699, f. 219r-v.

Petente

- Confalonieri (*de Confaloneriis*), Girolamo: frate dell'ordine dei crociferi.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento, *prope et extra muros*: priorato od ospedale di S. Croce appartenente all'ordine dei crociferi, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Bologna, Giuseppe da: originario di Bologna; ex detentore del priorato od ospedale di S. Croce *prope et extra muros* di Trento appartenente all'ordine dei crociferi.

740.

28 agosto 1550, Roma

Trento
Commissio per breve

Paolo Odescalchi (*P. Odescalcus*)

Nel corso della vertenza in merito al matrimonio segretamente contratto da Antonia Buttarelli[1] e Giovanni da Calavino, pendente di fronte al vicario del vescovo di Trento, la donna aveva non solo negato l'unione clandestina, ma apertamente contratto matrimonio con Pellegrino Pellegrini; Antonia, tuttavia, senza attendere che la consumazione confermasse il nuovo vincolo, aveva abbandonato Pellegrino e si era riconciliata con Giovanni; la coabitazione si era protratta per diversi anni, rallegrati dalla nascita di una numerosa prole, ma l'irregolarità dell'unione non aveva cessato di suscitare indignazione, imponendo, infine, l'intervento dell'ordinario che, riconosciuta la nullità del vincolo stabilito dal primo matrimonio, dal momento che non era possibile dimostrarne l'effettiva esistenza se non attraverso il giuramento di Antonia e Giovanni, aveva confermato la validità del secondo, contratto alla presenza di svariati testimoni, ingiungendo ad Antonia di lasciare l'uomo con cui illecitamente coabitava, per ricongiungersi al legittimo marito; Antonia, peraltro, non aveva cessato di sostenere ostinatamente di avere realmente contratto il matrimonio clandestino, rilevando che, nel momento in cui aveva acconsentito a unirsi

a Pellegrino, non si trovava in pieno possesso delle proprie facoltà mentali ed era, anzi, posseduta dal demonio (*ab immundo spiritu vexaretur*); Antonia, Giovanni e Pellegrino chiedono, dunque, che il pontefice permetta all'ordinario o al vicario di procedere a un nuovo esame delle circostanze e gli conferisca il potere di prendere una decisione fondata unicamente sulla verità e la giustizia, con potestà di citare, inibire sotto censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da stabilire a proprio arbitrio, applicare le pene a chi si opporrà, aggravare e riaggravare, ricorrendo se necessario all'ausilio del braccio secolare, e di concedere loro l'assoluzione dalle sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano incorsi.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2702, f. 61r.

Petenti

- Buttarelli, Antonia [di Pietro]: originaria di Cavedine (Trento).
- Calavino, Giovanni [di Erasmo] da: originario di Calavino (Trento).
- Pellegrini (*de Pedringnoro*), Pellegrino [di Giacomo].

Persona e/o ente coinvolti

- Trento: vicario *in spiritualibus*.

[1] In una supplica precedente (scheda 736), il cognome di Antonia è Bridaroli.

741.

1 settembre 1550, Roma

Trento
Per obitum

Francesco Lambert (*F. Niciensis*)

Camillo da Bologna chiede la provvista del priorato od ospedale di S. Croce *prope et extra muros* di Trento, dell'ordine dei crociferi, che esiste forse come priorato conventuale, vacante per morte *extra curiam*, dell'ultimo detentore anche se la vacanza dovesse essere attribuita al fatto che la collazione, provvista, commenda o diversa disposizione concessa dal pontefice, dall'ordinario o da altra autorità in favore del supplicante o di altre persone in merito al beneficio, sia priva di valore a causa d'incapacità, inabilità, irregolarità, mancata promozione, simonia o difetto del diritto di collazione, con la dispensa per poterlo tenere, finché sarà in vita, con il priorato o *domus* di Borghetto, sito nella stessa diocesi di Trento o forse in un'altra, e con altri benefici incompatibili, curati e non curati, secolari e regolari e le pensioni già detenuti o che gli saranno assegnati.

Nelle clausole si precisa che, conferendo al petente la provvista in titolo o commenda del priorato di S. Croce, gli viene permesso di conservare il priorato o *domus* ovvero ospedale di Borghetto e gli altri benefici e pensioni annue che abbia ottenuto o possa ottenere, solo nella circostanza che disponga già di un'adeguata dispensa; qualora non ne disponga, gli viene concessa solo nell'eventualità che sia nobile o graduato; diversamente, si stabilisce che, non appena abbia ottenuto l'incontestato possesso del priorato di S. Croce, uno dei due priorati, a sua scelta, sia considerato vacante. Si stabilisce inoltre che qualora abbia ottenuto la provvista del priorato di S. Croce, *simul vel successive* da Cristoforo Madruzzo, ovvero dal generale dell'ordine oppure dal suo o dai loro vicari, le lettere siano redatte in forma di nuova provvista o commenda e il documento possa contenere l'esposizione delle ragioni dell'invalidità di tale provvista. Si concede infine, qualora sia necessaria, la dispensa *ex defectu natalium*, consentendogli di indicare nelle lettere la motivazione di tale difetto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2713, f. 86r-v.

Petente

- Bologna, Camillo da: originario di Bologna; detentore del priorato o *domus* ovvero ospedale di Borghetto appartenente all'ordine dei crociferi (Trento o altra diocesi); frate o monaco dell'ordine dei crociferi; professo dell'ordine dei crociferi.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento, *prope et extra muros*: priorato od ospedale di S. Croce appartenente all'ordine dei crociferi, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Crociferi, generale dell'ordine.
- Madruzzo, Cristoforo: cardinale prete di S. Cesareo *in Palatio*; vescovo di Trento.

742.

18 dicembre 1550, Roma

Trento
De horis

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Giovanni Roccabruna chiede di poter recitare, quando lo desideri, solo ovvero in compagnia di uno oppure due compagni o familiari, anch'essi sacerdoti e titolari di un beneficio, che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito della Chiesa cattolica, nella forma recentemente stabilita e riformata, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni o familiari, avendo recitato l'ufficio secondo la

forma prescelta, siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitarlo in altra forma, sia pure adottata nell'ambito della diocesi.

La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2713, f. 238v.

Petente
- Roccabruna, Giovanni: prete di Trento.

743.

19 dicembre 1550, Roma

Trento
Confirmatio donationis

Giovanni Battista Doria (*Io. B. Doria*)

Ludovico Balzani, mediante un atto rogato il 15 aprile 1550, alla presenza del vescovo di Calahorra, dal notaio di Trento Andrighetto *Gaudentus*, aveva donato all'istituto di beneficenza comunemente denominato *Domus Dei* di Trento e all'annesso ospedale, un complesso di beni immobili del valore di oltre 2.000 ducati e il vasellame d'argento, il denaro, le suppellettili e tutti i beni mobili di cui si fosse trovato in possesso al momento della morte, stabilendo che le rendite degli immobili fossero destinate esclusivamente all'assistenza dei poveri ricoverati presso l'ospedale e alla remunerazione di un *instructor puerorum*; si era, peraltro, riservato l'usufrutto dei beni mobili e immobili e la facoltà di individuare i beni, soprattutto immobili, del valore complessivo di 500 fiorini renani, di cui intendeva disporre liberamente, stabilendo, tuttavia, che, qualora non avesse deciso diversamente, i beni e le relative rendite di cui si fosse trovato in possesso al momento della morte costituissero parte integrante della donazione; Balzani chiede che il pontefice, approvando e confermando la donazione, conferisca all'atto particolare vigore ed efficacia.

Nelle clausole si sancisce la nomina di esecutori che provvedano a far osservare quanto stabilito con potestà di citare anche per editto pubblico, di inibire anche sotto minaccia di pene e censure da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contumaci incorsi in tali pene, aggravarle e invocare, se opportuno, l'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro necessario al riguardo.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2714, ff. 202v-203r.

Petente

- Balzani (*de Balzanis*), Ludovico: canonico anziano della cattedrale di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- [Berval Diaz de Lugo, Juan:] vescovo di Calahorra.
- *Gaudentus*, Andrighetto: notaio di Trento.
- Trento: ministro, massaro e vicario del luogo pio con ospedale detto *Domus Dei*.

Ente destinatario della grazia

- Trento: luogo pio con ospedale detto *Domus Dei*.

744.

19 dicembre 1550, Roma

Trento

Compaternitas

Nicolò Vernely (*N. Balneoregensis*)

Caterina Peiterin da Ora, in seguito a una prolungata relazione adulterina con Giovanni *de Hieronimis* da Favogna, si era scoperta gravida: benché, in seguito al parto, nella prole non venisse riconosciuto il frutto di un rapporto illecito, la donna aveva suggerito a Giovanni di lasciare il villaggio, in modo che il marito, al proprio ritorno, non potesse invitarlo a prendere parte, quale padrino, al battesimo; Giovanni, tuttavia, non era riuscito ad allontanarsi per tempo e l'uomo, forse allo scopo di porre termine alla relazione, gli aveva proposto di presentare la prole al sacerdote: Giovanni aveva, dapprima, tentato di sottrarsi, quindi, intimorito dalle gravi minacce che si erano aggiunte alle preghiere, aveva acconsentito; in seguito, il marito era deceduto, ma per cause naturali, senza che la responsabilità della morte potesse essere attribuita all'uno o all'altra che, ormai da tempo legati da una formale promessa, si erano, infine, uniti in matrimonio; Giovanni e Caterina chiedono, dunque, l'assoluzione *in utroque foro* dall'adulterio e dall'incesto, dall'eventuale scomunica e dalle altre sentenze, censure e pene ecclesiastiche in cui siano incorsi o che siano state erogate nei loro confronti, il ripristino della condizione giuridica antecedente l'adulterio, la rimozione dell'incapacità e dell'infamia e, finalmente, la dispensa che attribuisca validità al matrimonio, e la legittimazione della prole.

Nelle clausole si stabilisce che la grazia possa essere concessa in forma graziosa, oppure, se più opportuno, che possa essere commessa *in partibus* anche a delegati di rango inferiore all'episcopale, o anche, se ciò tornerà più utile ai petenti e in considerazione della loro povertà, che possa essere spedita attraverso la Penitenzieria.

Fiat ut petitur.

Giulio III (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2715, f. 274r.

Petenti

- *Hieronimis*, Giovanni *de*: originario di Favogna (Trento).
- Peiterin, Caterina: di Ora (Trento).

745.

5 gennaio 1551, Roma

Trento

Resignatio cum pensione

Francesco Lambert (*F. Niciensis*)

Antonio da Agrone resigna in favore di Girolamo da Correggio l'arcipresbiterato della chiesa collegiata di S. Maria di Arco, che rappresenta la principale dignità della chiesa, e da Correggio ne chiede la provvista; Andrea d'Arco, ottenuto il consenso di quest'ultimo, chiede che una parte della rendita dell'arcipresbiterato sia destinata alla costituzione in proprio favore di una pensione annua di 70 ducati d'oro, mentre Antonio d'Arco chiede che, ottenuto il consenso di Antonio Maria Bevilacqua, titolare di un canonicato dotato di prebenda della collegiata, gli sia assegnata una pensione annua di 30 ducati d'oro, attingendo alla rendita del beneficio: Andrea e Antonio chiedono, inoltre, che entrambe le pensioni siano libere da imposizioni, immuni ed esenti da oneri, che non risentano delle conseguenze di calamità naturali o campagne militari e che siano corrisposte in due soluzioni, nel giorno di Natale e nel giorno di san Giovanni Battista di ciascun anno, a partire dal successivo giorno di san Giovanni Battista e ciò anche se entro tale data non saranno ancora state intimate le relative lettere ai titolari dei benefici; chiedono, infine, che sia loro permesso di percepire regolarmente le pensioni nonostante siano figli di Francesco d'Arco e di una donna nubile.

Nelle clausole si precisa, in contrasto con il testo della prima parte, che i successori di Bevilacqua non saranno tenuti a corrispondere la pensione assegnata ad Antonio d'Arco e si concede ad Andrea e Antonio, qualora la dispensa *ex defectu natalium* di cui dispongono non consenta di riscuotere regolarmente le pensioni, una nuova e adeguata dispensa.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2715, f. 203r-v.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa IX ianuarii. N. datarius*.

Petenti

- Arco, Andrea [di Francesco] di: chierico (Trento); *scolaris* (Trento).
- Arco, Antonio [di Francesco] di: chierico (Trento); *scolaris* (Trento).

- Correggio, Girolamo da: originario di Correggio (Reggio Emilia); chierico (Reggio Emilia); familiare cardinalizio di Alessandro Farnese; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Arco (Trento): arcipretura della collegiata di S. Maria, 140 ducati d'oro di camera n.e.
- Arco, arcipretura della collegiata di S. Maria: pensione di 70 ducati d'oro di camera.
- Arco, canonicato della collegiata di S. Maria: pensione di 30 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- [Bonmartini,] Antonio: originario di Agrone (Trento); arciprete della collegiata di S. Maria di Arco.
- Arco, Francesco [di Antonio] dei conti di: canonico della cattedrale di Trento; conte d'Arco.
- Bevilacqua, Antonio Maria: canonico della collegiata di S. Maria di Arco.
- Farnese, Alessandro: cardinale diacono di S. Lorenzo *in Damaso*; vicecancelliere.

746.

5 gennaio 1551, Roma

Trento

Resignatio cum pensione

Francesco Lambert (*F. Niciensis*)

Francesco dei conti d'Arco resigna in favore di Girolamo da Correggio il canonicato dotato di prebenda della chiesa collegiata di S. Maria di Arco e da Correggio ne chiede la provvista; Cristoforo d'Arco, ottenuto il consenso di da Correggio, chiede che, attingendo alla rendita del beneficio, gli sia assegnata una pensione annua di 50 ducati d'oro, libera da imposizioni, immune ed esente da oneri, che non risenta delle conseguenze di calamità naturali o campagne militari e che sia corrisposta in due soluzioni, nel giorno di Natale e nel giorno di san Giovanni Battista di ciascun anno, a decorrere dal successivo giorno di san Giovanni Battista, e ciò anche se entro tale data le lettere relative alla pensione non fossero ancora state intimate al titolare del beneficio; chiede, infine, che gli sia permesso di percepire regolarmente la pensione nonostante sia figlio di Francesco d'Arco e di una donna nubile.

Nelle clausole si stabilisce che, qualora la dispensa *ex defectu natalium* di cui Cristoforo dispone non consenta di riscuotere regolarmente la pensione, gli sia concessa una nuova e adeguata dispensa.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2715, ff. 203v-204v.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa IX ianuarii. N. datarius*.

Petenti

- Arco, Cristoforo di: *scolaris* (Trento).
- Correggio, Girolamo da: originario di Correggio (Reggio Emilia); chierico (Reggio Emilia); familiare cardinalizio di Alessandro Farnese; familiare pontificio.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Arco (Trento): canonicato della collegiata di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e.
- Arco, canonicato della collegiata di S. Maria: pensione di 50 ducati d'oro di camera.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, Francesco [di Antonio] dei conti di: canonico della collegiata di S. Maria di Arco; conte d'Arco.
- Farnese, Alessandro: cardinale diacono di S. Lorenzo *in Damaso*; vicecancelliere.

747.

5 gennaio 1551, Roma

Trento
Nova provisio

Francesco Lambert (*F. Niciensis*)

Francesco d'Arco aveva ottenuto dai conti d'Arco, titolari del giuspatronato, la presentazione all'ospedale di S. Tommaso, situato tra Arco e Riva del Garda, vacante per la morte *extra curiam* di Orlando d'Arco, cui erano forse seguite l'istituzione e la presa di possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, Francesco chiede, nel rispetto della costituzione emanata da Clemente V nel corso del concilio di Vienne, il conferimento del beneficio.

Nelle clausole si consente di precisare nelle lettere se si tratti di un priorato o di un ospedale che viene solitamente governato da un priore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2715, ff. 204v-205r.

Petente

- Arco, Francesco [di Antonio] di: chierico (Trento); titolare della provvista dell'ospedale di S. Tommaso [di San Tomaso] tra Arco e Riva [del Garda] (*inter Arcum et Ripam*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [San Tomaso] tra Arco e Riva [del Garda]: ospedale di S. Tommaso, 80 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, Felice e fratelli dei conti di: conti d'Arco; titolari del giuspatronato dell'ospedale di S. Tommaso [di San Tomaso] tra Arco e Riva [del Garda].

- Arco, Orlando dei conti di: conte d'Arco; ex detentore dell'ospedale di S. Tommaso [di San Tomaso] tra Arco e Riva [del Garda].
- Clemente V.

748.

15 gennaio 1551, Roma[1]

Trento
Cessio

Francesco Lambert (*F. Niciensis*)

Tommaso Francesco d'Arco[1] aveva resignato il canonicato dotato di prebenda della collegiata di S. Maria di Arco nelle mani del pontefice che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista a Girolamo da Correggio; in seguito, tuttavia, da Correggio aveva deciso di rinunciare al canonicato e ai relativi diritti in favore di Tommaso Francesco e non altrimenti, senza averne preso possesso e, anzi, senza attendere la redazione del documento con cui gli sarebbe stato conferito il beneficio; Tommaso Francesco chiede, dunque, l'ammissione della rinuncia e la provvista del canonicato con prebenda.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2715, f. 239r.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 16 ianuarii. N. datarius*.

Petente

- Arco, Tommaso Francesco da: ex detentore di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco (Trento): canonicato della collegiata di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Correggio, Girolamo da: originario di Correggio (Reggio Emilia); chierico (Reggio Emilia); titolare della provvista di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.

[1] Si tratta molto verosimilmente di Francesco di Antonio d'Arco. Il nome 'Tommaso' potrebbe derivare dall'errata lettura del termine *comes* da parte del copista.

749.

15 gennaio 1551, Roma

Trento
Cessio

Francesco Lambert (*F. Niciensis*)

Antonio Bonmartini aveva resignato l'arcipretura della collegiata di S. Maria di Arco nelle mani del pontefice che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista a Girolamo da Correggio; in seguito, tuttavia, da Correggio aveva deciso di rinunciare all'arcipretura e ai relativi diritti in favore di Bonmartini, senza averne preso possesso e, anzi, senza attendere la redazione del documento con cui gli sarebbe stato conferito il beneficio; Bonmartini chiede, dunque, l'ammissione della rinuncia e la provvista dell'arcipresbiterato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2716, f. 11v.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 16 ianuarii. N. datarius*.

Petente

- Bonmartini (*de Bonmartinis*), Girolamo: originario di Agrone (Trento); ex arciprete della collegiata di S. Maria di Arco (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco: arcipretura della collegiata di S. Maria, 140 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Correggio, Girolamo da: originario di Correggio (Reggio Emilia); chierico (Reggio Emilia); titolare della provvista dell'arcipretura della collegiata di S. Maria di Arco.

750.

16 marzo 1551, Roma

Trento
Commissio per breve

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Al termine della vertenza tra Antonia di Francesco del fu Matteo da Campomaggiore e Battista di Bartolomeo *Calaius* da Cillà in merito all'adempimento della promessa con cui la donna sosteneva che Battista si era impegnato a prenderla in moglie, il vicario del vescovo di Trento, presso cui la causa pendeva in prima istanza, benché Battista ritenesse di aver provato pienamente l'inconsistenza delle pretese dell'av-

versaria, si era pronunciato in favore di Antonia: la sentenza, considerata ingiusta e priva di valore da Battista, era, nell'opinione di Antonia, passata in giudicato, dal momento che non era stata manifestata l'intenzione di ricorrere in appello; Battista, per quanto convinto che, in materia matrimoniale, una sentenza non possa passare in giudicato nonostante lo spirare del termine previsto per l'apertura del procedimento di seconda istanza, ma temendo di subire molestie e prevaricazioni, presenta appello al pontefice e chiede che la definizione della vertenza sia affidata a una o più probi viri residenti *in partibus*, sia pure di rango inferiore all'episcopale, con la clausola *et eorum cuilibet*, affinché la esaminino e la conducano a termine procedendo per via sommaria, *simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii*, con potestà di citare gli avversari e gli altri eventuali cointeressati anche per pubblico editto, di inibire i predetti e il vicario, di aggravare, riaggravare, porre l'interedetto, invocare l'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro necessario e opportuno.

Nelle clausole si stabilisce che la grazia sia spedita per breve *supplicatione introclusa* e venga commessa all'attuale vicario episcopale di Trento.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2725, f. 115r-v.

Petente

- *Calaius*, Battista di Bartolomeo: originario di Cillà nella pieve del Bleggio (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Campomaggiore, Antonia di Francesco del fu Matteo da: originaria di Campomaggiore (Trento).
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario *in spiritualibus* del vescovo.

751.

2 aprile 1551, Roma

Trento
Commissio per breve

Francesco Alberici (*F. de Racaneto*)

Il vicario del vescovo di Trento, chiudendo la vertenza tra Maria, vedova di Morgante, e Francesco *de Mussis*, tintore, in merito all'adempimento della promessa con cui la donna sosteneva che Francesco si era impegnato a prenderla in moglie, si era pronunciato in favore di Maria, stabilendo che l'uomo non aveva assunto un semplice impegno, ma, piuttosto, contratto un valido matrimonio; Francesco aveva immediatamente presentato appello al patriarca di Aquileia: avendo, tuttavia, solide ragioni per dubitare dell'imparzialità del vicario del patriarca, chiede che

la definizione della vertenza sia sottratta al tribunale patriarcale e affidata a una o più probi viri residenti *in partibus* affinché la esamino insieme o separatamente per via sommaria e la conducano a termine con potestà di citare l'avversaria e tutti gli eventuali cointeressati anche per pubblico editto, di inibire la predetta, il vescovo di Trento e il patriarca di Aquileia e i loro vicari e chiunque altro sia neecssario anche sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di revocare qualsiasi cosa sia stata tentata o innovata riguardo alla vertenza, di reintegrare il petente avverso la scadenza di qualsiasi termine *fatalis* stante l'esistenza di legittimo impedimento, di prorogare o sospendere tali termini o stabilirne di nuovi, di dichiarare i disobbedienti e i ribelli incorsi in tali pene e censure, di invocare se opportuno l'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro necessario.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa* o attraverso l'ufficio dell'*Audientia litterarum contradictarum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2726, f. 168r-v.

Petente

- *Mussis*, Francesco *de*: artigiano; *magister*.

Persone e/o enti coinvolti

- Aquileia: patriarca.
- Aquileia: vicario del patriarca.
- Maria, vedova di Morgante: di Trento o altra città o diocesi.
- Morgante.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus* del vescovo.

752.

6 novembre 1551, Roma

Trento
Commissio per breve

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Benché Gabriele Cozzali non abbia fatto nulla per cui si possa procedere contro di lui, né per accusa di alcuno, né per via inquisitoria, ma abbia sempre condotto vita onesta e lodevole come conviene ai veri, onesti e religiosi sacerdoti, tuttavia il vicario di Trento, probabilmente a istanza di alcuni malevoli, lo ha citato a comparire di fronte a sé sotto pena di scomunica e privazione dei benefici, per rispondere riguardo a un certo delitto, non indicato nella citazione. Poiché non si deve procedere

contro nessuno per via inquisitoria se non dichiarando il delitto di cui è accusato e non conviene costringere qualcuno a recarsi in luogo non sicuro e Cozzali ritiene sospetta la città di Trento e teme di non potervisi recare senza rischio per la propria esistenza, né i suoi difensori vogliono trattenervisi dato che in altra occasione il vicario aveva minacciato di sospenderli, e per tali motivi egli non ritiene di potervi conseguire giustizia, come è pronto a giurare, egli supplica il papa di avocare a sé la causa e le cause predette, e commettere l'appello e gli appelli contro la sentenza definitiva o interlocutoria *vim deffinitivam habens* emanata nel frattempo contro Cozzali a uno o più probi viri rivestiti di dignità ecclesiastica, dato che *non est in eum heresis contrarie*, affinché la esaminino e la conducano a termine procedendo per via sommaria *simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola veritate inspecta*, con potestà di citare sia il vicario che qualsiasi altro ufficiale anche per editto pubblico, di inibire chiunque sia da inibire di qualsiasi dignità ecclesiastica o laica sia rivestito e sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di erogare la scomunica o altra pena ai contumaci, e fare quant'altro opportuno fino all'invocazione del braccio secolare.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa* e si decreta che sia commessa a uno degli ordinari più vicini o al suo ufficiale o vicario generale.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Veralli (*Pa. E. Rossanensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2748, f. 241r.

Petente

- Cozzali (*de Cosalibus*), Gabriele: originario di Tremosine; prete; rettore detto pievano della parrocchiale di S. Maria di Tignale (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- Trento: vicario.

753.

30 gennaio 1552, Roma

Trento
Commissio per breve

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Il petente, Giovanni Andrea figlio di Domenico *de Romeris*, è indebitamente vessato e molestato da una certa Cornelia di Marco Antonio *Pillosus*, che sostiene falsamente di aver contratto matrimonio con lui e per questo lo ha citato di fronte al vicario generale di Trento che, procedendo di fatto e in modo nullo, spregiando le eccezioni, difese, *iura* e *allegationes* del supplicante, senza prestarvi ascolto o almeno senza tentare di comprenderle, ha emanato una sentenza definitiva ingiusta e iniqua

contro di lui e a favore di Cornelia, che, per tutte le ragioni esposte dal supplicante nel corso del processo e altre che emergono dagli atti, deve essere ritenuta priva di valore. Dato che Giovanni Andrea si ritiene indebitamente gravato e che tra lui e la predetta Cornelia non poteva essere contratto alcun vincolo, in quanto, al tempo della pretesa celebrazione, egli era di età inferiore a quella legalmente prevista, ebbro e non sano di mente, e desiderando perciò adire le vie legali per essere sciolto da tale legame e gravame e affinché sia imposto il perpetuo silenzio all'avversaria, supplica il papa di commettere la causa e le cause di appello e annullamento della sentenza e di quanto attentato a suo danno con tutto il negozio principale ad alcuni probi viri residenti *in partibus*, con la clausola *vel eorum alteri*, affinché la esaminino insieme o separatamente procedendo per via sommaria *et prout in beneficialibus*, con potestà di citare l'avversaria e gli altri, di inibire il vicario e qualsiasi altro, anche se rivestito di qualsiasi dignità, autorità o giurisdizione, sotto pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contumaci e i ribelli incorsi in tali pene e censure, di ricorrere all'interdetto e invocare l'ausilio del braccio secolare, di revocare quanto attentato contro il petente e di procedere alla *restitutio in integrum* del predetto e fare quant'altro necessario e opportuno.

La grazia è concessa per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Veralli (*P. E. Rossanensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2754, ff. 244v-245r.

Petente

- *Romeris*, Giovanni Andrea di Domenico *de*.

Persone e/o enti coinvolti

- Cornelia di Marco Antonio *Pillosus*: originaria di Trento.
- *Romeris*, Domenico *de*: di Trento; artigiano; *magister*.
- Trento: vicario generale.

754.

30 gennaio 1552, Roma

Trento
De promovendo

Paolo Odescalchi (*P. Odescalcus*)

Il diacono Pietro Zentasi, chiede la dispensa per poter conseguire la promozione al sacerdozio non appena abbia compiuto 23 anni.

Nelle clausole si concede dapprima l'approvazione della richiesta e si decreta che la grazia venga spedita per breve o tramite l'*Audientia litterarum contradictarum*, come più opportuno; alla fine si precisa che il presbiterato potrà essere acquisito

a 24 anni e se il petente vi sarà costretto o dopo che sarà stato adeguatamente beneficiato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car.lis de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2754, ff. 90v-91r.

Petente

- Zentasi, Pietro di Baldassarre: originario di Flavon; diacono di Trento.

755.

8 febbraio 1552, Roma

Trento
Commissio per breve

Paolo Odescalchi (*P. Odescalcus*)

Il cardinale e vescovo di Trento Cristoforo Madruzzo, volendo ripulire la propria diocesi dagli uomini malvagi, e avendo inteso che Gabriele Cozzali, sedicente rettore della chiesa parrocchiale di Tignale, appartenente alla diocesi di Trento, ma soggetta *in temporalibus* al doge e al dominio di Venezia, aveva commesso molteplici assassinii, depredato le strade pubbliche, catturato e trattenuto dei cristiani sotto la propria privata custodia per oltre venti ore, aveva ucciso degli uomini, commesso furti e numerosi sacrilegi, perpetrato stupri, adulterii e rapine e sacrilegi con le proprie figlie spirituali, aveva avuto rapporto con meretrici e generato figli con loro, con grave scandalo dei fedeli sottoposti alla sua cura, si era dedicato pubblicamente al gioco fino al punto che, dovendo andare a celebrare la messa, e mentre lo chiamavano per indossare i paramenti, si era fatto attendere finché non aveva vinto o perso il denaro residuo che restava da giocare ed era uso esercitare la milizia né si asteneva da qualsiasi genere di scelleratezza, aveva istitutito un processo contro di lui e, riservandosi di procedere *ad graviora*, lo aveva privato del beneficio e bandito; Cozzali, reo confesso di molti dei delitti imputatigli, era però sfuggito alla debita pena. Benché egli non dovesse trovare rifugio alcuno, data la gravità delle accuse, tuttavia, dichiarando molte cose che avrebbe, invece, dovuto tacere riguardo alla confessione e molte altre cose, aveva ottenuto che papa Paolo commettesse la causa d’appello per la quale aveva inoltrato istanza, al vicario del vescovo di Brescia, congiunto a Cozzali per affinità, il quale, col pretesto che il suo nunzio, che aveva meritato il carcere per aver turbato la giurisdizione del cardinale Madruzzo, aveva subito violenza, procedendo tramite affissione delle cedole alle porte del palazzo vescovile di Brescia, aveva citato il sostituto del vicario generale del cardinale di Trento; Cozzali dal vicario di Brescia aveva quindi ottenuto una sentenza nulla per molti motivi, nella quale, sotto il falso pretesto che gli constava che Cozzali avesse adottato ogni mezzo per avere gli atti del processo condotto dal cardinale o dal suo vicario generale e la relativa sentenza, senza averli esaminati né considerati, li

ha dichiarati nulli e lo ha assolto, riservandosi l'esame del negozio principale. E, dopo alcune citazioni in base alle quali la nuova commissione che si era ottenuta da papa Paolo ad istanza del vicario generale di Trento era stata presentata al vicario di Bergamo – commissione con la quale il papa avocava a sé la causa e la commetteva quindi ai presidenti del concilio di Trento, cioè al cardinale di S. Croce o ai suoi colleghi –, il vicario di Bergamo aveva dichiarato che tale sentenza era passata in giudicato, dato che non risultava presentato appello alcuno contro di essa, ma ciò era avvenuto prima della citazione giudiziaria (*ante iudiciali citatione*) perché, com'è noto, il 29 dicembre è un giorno festivo. Quest'ultima sentenza è stata quindi dichiarata passata in giudicato da Donato Savello, sedicente giudice apostolico, che ha decretato la sua esecuzione e inoltre ha condannato il vicario di Trento, senza averlo personalmente citato, a pagare le spese processuali di Brescia, Bergamo e del processo presso di sé. Quindi Cozzali, in spregio del cardinale e della sua giurisdizione episcopale, è tornato alla propria parrocchiale con grave confusione della popolazione che conosce i suoi crimini. Ora, benché abbia conferito la parrocchiale di pieno diritto a Bartolomeo del fu Taddeo *de Aco*, oriundo del luogo predetto, affinché meglio soddisfi il popolo, il cardinale, in ossequio al proprio ufficio di buon pastore e desiderando eliminare la pietra dello scandalo dalla vista del suo popolo e purgare la propria diocesi da un simile morbo, e ancora per evitare che Cozzali con qualche pretesto ottenga l'avocazione della causa da lui e dal suo attuale vicario e la commissione della stessa a giudici a lui favorevoli, e massimamente all'attuale vicario di Brescia, e affinché la causa venga esaminata in una città immune da ogni preconcetto e di fronte a un principe della giurisdizione laica, al quale interessa parimenti che il suo popolo non sia divorato da un simile lupo, chiede al papa di avocare la causa e le cause relative a tutti i delitti commessi da Cozzali in corso presso il cardinale di Trento e il suo vicario o presso qualsiasi altro giudice delegato dal papa ad istanza di Cozzali e quelle ancora da istruire che il cardinale intende intraprendere *ex officio* contro di lui e commetterle ad alcuni probi viri a Venezia congiuntamente o con la clausola *vel eorum alteri*, affinché la esaminino e la conducano a termine, con potestà di far catturare l'avversario, constatata per via extragiudiziaria l'esistenza di indizi sufficienti, e tenerlo al sicuro, così che non possa fuggire, di citare lui e gli eventuali cointeressati anche per pubblico editto, di inbire i predetti e chiunque altro sia necessario, anche se rivestito di dignità cardinalizia o vescovile, sotto pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contradittori e i ribelli incorsi in tali pene, aggravarle e invocare se opportuno l'ausilio del braccio secolare, punire l'avversario come previsto dal diritto con la relegazione perpetua sulle triremi o in carcere o consegnandolo alla curia secolare, e fare quant'altro necessario e opportuno.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Veralli (*P. E. Veralli*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2755, ff. 127r-128r.

Una *reformatio* della supplica viene approvata il 22 maggio 1552 (scheda 761).

Petenti

- Madruzzo, Cristoforo: cardinale prete di S. Cesareo *in Palatio*; vescovo di Trento.
- Trento: vicario sostituto.

Persone e/o enti coinvolti

- Bartolomeo del fu Taddeo *de Aco*: originario di Tignale (Trento); detentore della parrocchiale [di S. Maria] di Tignale.
- Bergamo: vicario.
- Brescia: vicario del vescovo.
- [Cervini, Marcello:] cardinale prete di S. Croce in Gerusalemme; presidente del Concilio di Trento.
- Cozzali (*de Cazzalis*), Gabriele: rettore della parrocchiale [di S. Maria] di Tignale.
- [Duranti, Durante:] vescovo [amministratore] di Brescia.
- Paolo III.
- Savello (*Savellus*), Donato: arciprete di Brescia; delegato apostolico.
- Trento: presidenti del concilio.
- Venezia: doge.

756.

22 febbraio 1552, Roma

Trento
De promovendo

Paolo Odescalchi (*P. Odescalcus*)

Il chierico Tommaso Desiderati chiede la dispensa per poter conseguire, nei periodi dell'anno stabiliti dal diritto e purché non sia privo del titolo di ordinazione, la promozione ai gradi minori e maggiori dell'ordine da parte dell'antistite cui stabilisca di rivolgersi che risieda nella propria diocesi, sia che disponga, per concessione del pontefice, della facoltà di celebrare il pontificale in una diocesi diversa ovvero, per mandato dell'ordinario, dell'incarico di provvedere al conferimento dell'ordine e, in seguito alla promozione, per poterne ovunque esercitare le prerogative, senza essere tenuto a ottenere il permesso; chiede, inoltre, la dispensa dall'eventuale irregolarità che potesse trarre origine da un lieve difetto all'occhio destro.

Nelle clausole si precisa che, nel caso in cui il petente sia presente in curia, intende farsi promuovere da un deputato del vicario di Roma previo esame da parte dello stesso, e in tal caso si stabilisce di dare spedizione alla grazia per *sola signatura*, altrimenti la stessa sarà spedita per breve o attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2759, f. 21r-v.

Petente

- Desiderati (*de Desideratis*), Tommaso: chierico (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- Roma: vicario.

757.

3 marzo 1552, Roma

Trento
Commissio per breve

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Il petente, Bartolomeo di Taddeo da Tignale, ha ricevuto per provvista del cardinale principe e vescovo di Trento e con l'approvazione del dominio veneziano o dei suoi ufficiali, ai quali la località è sottoposta *in temporalibus*, il possesso della parrocchiale di Tignale, nella diocesi di Trento, della quale era stato privato Gabriele Cozzali per le enormi e notissime scelleratezze e malvagità che aveva perpetrato, e pertanto nessuno dovrebbe recargli molestia al riguardo. Tuttavia Cozzali, col pretesto di una sentenza emanata da giudici *in partibus*, non contro il petente, ma contro altre persone, sostiene che il possesso della parrocchiale da parte di Bartolomeo sia nullo e avvenuto di fatto e continua a molestarlo presso giudici laici, cioè gli ufficiali del dominio veneziano, e vuole privarlo del possesso del beneficio. Dato che è ingiusto che cose fatte tra altre persone rechino danno a un terzo, e che Cozzali, in quanto adultero e omicida manifesto, arrestato e confesso, non poteva appellarsi, e in particolare non contro la correzione del suo superiore rispetto alla quale di diritto non si può interporre appello, il petente intende adire le vie legali e supplica pertanto il papa di commettere la causa e le cause riguardo a tali turbative e molestie e la causa e le cause che intende muovere contro Cozzali e gli altri cointeressati, che saranno nominati nel decreto di citazione, riguardo a quanto predetto e alla nullità e inefficacia di tale sentenza con tutto il negozio principale al nunzio apostolico con poteri di legato *a latere* a Venezia, affinché la esamini per via sommaria e *sola veritate inspecta* e la conduca a termine, con potestà di citare l'avversario e tutti coloro che sarà opportuno, persone ecclesiastiche, o laiche, anche se rivestite di dignità vescovile o ducale, anche sotto pene pecuniarie e censure da moderare a proprio arbitrio, di inibire chi necessario affinché nel frattempo non ardisca innovare alcunché, revocare quanto eventualmente attentato e innovato, mantenere e difendere il petente nel suo possesso secondo il diritto o eventualmente restituirlo alla pienezza dei propri diritti, e fare quant'altro necessario e opportuno.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa* o per esteso.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Paolo Emilio Veralli (*Pa. E. Rossanensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2759, f. 13r-v.

Petente

- Tignale, Bartolomeo di Taddeo da: originario di Tignale; prete (Trento); titolare della provvista della parrocchiale [di S. Maria] di Tignale (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tignale: parrocchiale [di S. Maria].

Persone e/o enti coinvolti

- Cozzali (*Cozzalus*), Gabriele: ex detentore della parrocchiale [di S. Maria] di Tignale.
- Madruzzo, Cristoforo: cardinale; principe vescovo di Trento.
- Venezia: dominio.
- Venezia: nunzio apostolico con poteri di legato *a latere*.
- Venezia: ufficiali del dominio.

758.
1 aprile 1552, Roma

Trento
De horis

Ludovico Milanesi (*L. Milanesius*)

Giovanni Maria *de Pelegrino* chiede di poter recitare, sia a Roma sia nelle altre località in cui gli accadesse di risiedere, solo ovvero in compagnia di uno oppure due compagni che si riserva di designare volta per volta, l’ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito antico oppure moderno della Chiesa cattolica, nella forma recentemente stabilita dal cardinale di S. Croce in Gerusalemme Francesco e approvata da Paolo III, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l’ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.
La supplica è accolta per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2759, f. 208r.

Petente

- *Pelegrino*, Giovanni Maria *de*: prete (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- [Quiñones,] Francesco: cardinale prete di S. Croce in Gerusalemme.
- Paolo III.

759.

11 maggio 1552, Roma

Trento
Certo modo

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Lorenzo Serbati chiede la provvista del beneficio perpetuo semplice o cappellania dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa della Beata Maria a Volano di Rovereto, nella diocesi di Trento, il cui diritto di cui collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica per il protrasi della vacanza e di cui Giacomo Maestri si è impossessato, ma abusivamente, non avendo modo di appoggiare le proprie pretese a un valido fondamento giuridico.

Nelle clausole si conferma la validità della provvista anche nel caso in cui il detentore, Maestri, debba essere privato per qualche crimine da lui commesso e si precisa *et detur devolutio dispositive in litteris*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2764, ff. 22v-23r.

Petente

- Serbati (*Serbatius*), Lorenzo: chierico di Modena.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Volano di Rovereto (Trento): beneficio perpetuo semplice o cappella dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Maestri (*de Magistris*), Giacomo: originario di Pedersano; chierico.

760.

21 maggio 1552, Roma

Trento
Surrogatio

Paolo Odescalchi (*P. Odescalcus*)

Nel corso della vertenza tra Gabriele Cozzali e Bartolomeo di Taddeo in merito alla parrocchiale della Beata Maria a Tignale, pendente di fronte a uno o diversi giudici residenti *in partibus*, improvvisamente Bartolomeo era deceduto *extra curiam*; Cozzali chiede, dunque, la provvista della parrocchiale che la morte dell'avversario ha resa vacante, con la surrogazione nei diritti di Bartolomeo sia relativi alla

parrocchiale sia connessi alla causa, al fine di evitare che un secondo avversario subentri al primo.

Nelle clausole si decreta l'avocazione della causa e l'estinzione della lite se non esistono altri collitiganti e si concede che le lettere relative a tale concessione vengano spedite per *sola signatura* e si precisa *et quatenus sit vera lis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2764, f. 85r-v.

Petente

- Cozzali (*de Cozaliis*), Gabriele: prete della città o diocesi di Brescia.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tignale (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Maria, 60 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- [Tignale] Bartolomeo di Taddeo [da]: ex titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tignale.

761.

22 maggio 1552, Roma

[Trento] R

Reformatio

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Reformatio della supplica presentata da Gabriele Cozzali e approvata a Roma l'8 febbraio 1552.

L'attuale nunzio apostolico a Venezia, al quale è stata presentata la supplica principale, non avrebbe dovuto procedere alla cattura del petente, Gabriele Cozzali, nominato nella supplica, piena di menzogne, se non dopo aver constatato l'esistenza di indizi sufficienti. Invece egli, procedendo in modo nullo e *de facto*, appena ricevuta la supplica, lo ha fatto immediatamente incarcerare per mezzo del proprio uditore, Francesco Martello, che si dice sia un famigliare del cardinale, senza aver raccolto ulteriori indizi, e ciò benché fosse edotto della nullità di tale cattura e dei vizi di *subreptio* e *obreptio* della supplica e benché gli constasse in base ad atti pubblici che i pretesi crimini per i quali il vicario del cardinale aveva proceduto *ex officio* contro Cozzali non erano stati commessi nella diocesi di Trento, ma in altra diocesi e da altri e a quel tempo il petente fosse un ragazzo laico, e sapesse che la sentenza del vicario di Trento era stata cassata e annullata da tre sentenze conformi di giudici delegati da parte dell'attuale pontefice e del suo predecessore, Paolo III. E

nonostante tutto questo, il nunzio, favorendo troppo il cardinale, detiene da allora il petente in carcere durissimo senza mandare avanti la causa.

Dato che il petente è ormai sessantenne, né ha di che mantenersi, visto che è stato privato del proprio beneficio ecclesiastico dal vicario, e ciò dopo che questi era stato citato e inibito dal vicario di Brescia, giudice delegato dal papa, di cui aveva fatto incarcerare il nunzio inviato a notificargli la citazione, trattenendolo in carcere per 15 giorni e facendogli strappare la barba, e dato che senza l'aiuto pontificio teme di terminare la propria esistenza in carcere, il che tornerebbe a disdoro dell'intero ordine clericale, e dispera di conseguire giustizia dal nunzio, presso il quale il cardinale gode notoriamente di grandissimo favore, come è anche pronto a giurare, e dato che è durissimo avere una vertenza di fronte a un giudice sospetto, che lo ha già gravato e ha cominciato la procedura dal carcere, il petente chiede al papa di avocare a sé la causa e le cause non ancora istruite nello stato in cui si trovano e commettere tale causa e quelle che egli intende muovere in appello contro la sentenza del vicario di Trento a lui ostile per chiederne l'annullamento, e contro qualsiasi cosa fatta o tentata contro di lui, insieme al negozio principale di *obreptio* e *subreptio* della supplica principale, a uno o più probi viri abitanti a Venezia e rivestiti di dignità ecclesiastica, o se più piacerà, al vicario del patriarca di Venezia, già destinatario insieme al nunzio apostolico del rescritto succitato, affinché la esamino e la conducano a termine, con potestà di citare il vicario di Trento e tutti gli eventuali cointeressati anche per editto pubblico, di inibire il vicario, il nunzio apostolico e chiunque altro sia opportuno anche sotto pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, di scarcerare il petente sotto cauzione e sempre sotto le predette pene e censure, di dichiarare i contumaci incorsi nelle pene, aggravarle e invocare se opportuno l'ausilio del braccio secolare e di fare quant'altro necessario e opportuno al riguardo, in deroga a quanto concesso al nunzio riguardo all'avocazione delle cause commesse dalla Sede Apostolica.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa* e commessa al nunzio, affiancato dal patriarca.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2764, f. 84r-v.

Si tratta della *reformatio* della supplica approvata l'8 febbraio 1552 (scheda 755).

Petente

- Cozzali (*de Cozalis*), Gabriele: prete.

Persone e/o enti coinvolti

- Brescia: nunzio del vicario.
- Brescia, vicario: delegato apostolico.
- Giulio III.
- [Madruzzo, Cristoforo:] cardinale; vescovo di Trento.

- Martello (*Martellus*), Francesco: familiare cardinalizio di Cristoforo Madruzzo; uditore del nunzio apostolico di Venezia.
- Paolo III.
- Trento: vicario di Cristoforo Madruzzo.
- Venezia: nunzio apostolico.
- Venezia: patriarca.
- Venezia: vicario del patriarca.

762.

8 luglio 1552, Roma

Brescia
Commissio per breve

Annibale Bozzuto (*A. Avinionensis*)

Benché Gabriele Cozzali, prete della diocesi di Brescia, abbia sempre vissuto in modo lodevole, soprattutto dopo aver ricevuto il presbiterato, alcuni suoi nemici hanno ottenuto con false accuse che fosse incarcerato dal vicario di Trento per certi crimini commessi da oltre vent'anni, come essi stessi asserivano, e benchè il petente abbia dimostrato davanti a tale vicario, procedente *ex officio*, il buon diritto e la propria innocenza, tuttavia quest'ultimo ha emanato una sentenza con la quale lo ha bandito dalla diocesi trentina e privato del beneficio, sentenza che è stata dichiarata nulla, insieme a tutto il processo relativo, da tre sentenze conformi emanate nel corso del tempo da giudici delegati sia dal defunto Paolo III, sia da Paolo IV, con le quali il vicario è stato anche condannato perentoriamente al pagamento delle spese. Benché il vicario non potesse recare ulteriore molestia al petente in virtù delle sentenze, i nemici di Cozzali hanno fatto pressione sul vicario, che ha ottenuto dal papa la commissione della nuova causa, che intendeva muovere contro il petente, al nunzio apostolico a Venezia, e dato che il nunzio non voleva procedere alla cognizione della causa perché impegnato in altre faccende, tanto hanno fatto per mano di un certo Francesco Martello, uditore del nunzio, che costui ha fatto incarcerare il petente, che ha ormai superato i sessant'anni e si era recato a Venezia per curare una malattia di cui soffre da oltre dieci anni, e lo trattiene in prigionia da oltre sei mesi senza che sia mai stato dedotto né manifestato alcunché contro di lui. E benché il procuratore del petente ne abbia più volte richiesto il rilascio in considerazione della malattia, dell'età e del fatto che è detenuto senza giudizio, tuttavia Martello non ne ha voluto sapere. Dato che per tali cause il petente non spera di poter mai conseguire giustizia né da Martello, né dal nunzio a Venezia, com'è pronto a dichiarare sotto giuramento, egli chiede al papa di avocare a sé la causa che non è ancora stata istruita né presso Martello, né presso il nunzio apostolico, massimamente perché Martello sta per assentarsi da Venezia per tre mesi, e commetterle nello stato in cui si trovano, insieme alla richiesta di nullità della cattura del petente, a uno o più probi viri abitanti a Venezia, o se più piacerà al vicario del patriarca di Venezia, affinché le esaminino e le conducano a termine con potestà di citare il procuratore del vicario

di Trento sotto minaccia di pene ecclesiastiche e censure pecuniarie, di inibire il nunzio apostolico e se opportuno Martello e qualsiasi altro giudice ecclesiastico o secolare sotto minaccia delle stesse pene e censure, di scomunicare i contumaci e i ribelli, di aggravare e riaggravare, porre l'interdetto e ricorrere anche all'ausilio del braccio secolare, fare quant'altro necessario e opportuno, e far rilasciare il petente dal carcere su idonea fideiussione.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2766, ff. 219v-220r.

La complessa vicenda relativa a Gabriele Cozzali è documentata in svariate suppliche attribuite alla diocesi di Trento. Si è perciò ritenuto di includere anche questa, per quanto attribuita alla diocesi di Brescia, per completezza.

Una *reformatio* della supplica viene approvata il 31 luglio 1552 (scheda 763).

Petente

- Cozzali (*de Cosales o de Cozalis*), Gabriele: prete (Brescia).

Persone e/o enti coinvolti

- Martello (*Marcellus*), Francesco: canonico della cattedrale di Reggio [Emilia]; uditore del nunzio apostolico di Venezia.
- Paolo III.
- Paolo IV.
- Procuratore di Gabriele Cozzali.
- Trento: procuratore del vicario.
- Trento: vicario.
- Venezia: nunzio apostolico.
- Venezia: patriarca.
- Venezia: vicario del patriarca.

763.

31 luglio 1552, Roma

[Trento]
Reformatio

Paolo Odescalchi (*P. Odescalchus*)

Reformatio della supplica presentata da Cristoforo, cardinale e vescovo di Trento e approvata a Roma l'8 luglio 1552.

La verità dei fatti attinenti a Gabriele Cozzali è che, dopo che egli aveva raggiunto l'età della ragione, era entrato nello stato clericale ed era stato promosso alla pieve

di Tignale, ha commesso molti crimini e delitti di propria mano nella diocesi di Trento, ed è un assassino, ladro e grassatore, ha commesso omicidi sulla pubblica via, è un sedizioso capo di criminali, stupratore e rapitore di vergini, violento, adultero anche con le figlie spirituali della sua pieve, pubblico giocatore e blasfemo con i suoi parrocchiani, molti dei quali ha depauperato e ridotto in estrema miseria a causa del gioco, ha avuto figli da relazioni adulterine e li ha mantenuti con i beni della pieve, per di più, una volta, mentre tornava alla pieve insieme a circa cento criminali, sono stati uccisi quattro uomini e molti sono stati feriti e nulla è rimasto intatto. Per tali delitti, il cardinale Cristoforo, vescovo di Trento, lo aveva fatto incarcerare nel castello di Trento ed egli ne era fuggito dopo aver confessato spontaneamente quasi tutti i delitti e ratificato la confessione, ma, dopo che era stata emessa una sentenza che lo bandiva dalla diocesi di Trento e lo privava del beneficio di Tignale, aveva violato il bando e si era introdotto a mano armata nel beneficio e aveva perseverato nei crimini fino all'omicidio. Quanto alle sentenze favorevoli che Cozzali afferma di aver ottenuto da giudici a Brescia e Bergamo, in realtà non riguardano il negozio principale dei delitti e comunque sono più volte nulle soprattutto per difetto di citazione e perché promulgate senza aver visto né gli atti, né il processo, né la sentenza emessa a Trento. Inoltre Cozzali, per essere fuggitivo e reo confesso dei crimini ascrittigli e per essere evaso dal carcere, meriterebbe l'esecuzione e non che vengano ammesse le sue opposizioni ed eccezioni e la pretesa nullità, e ciò anche per la pubblica notorietà dei crimini da lui commessi e per la sua confessione spontanea. Pertanto le cose dichiarate nella supplica principale sono macchiate da tanta *subreptio* e *obreptio* che il petente meriterebbe la morte o perlomeno dovrebbe subire una condanna perpetua alle triremi o al carcere per finirvi la vita a pane e acqua; tuttavia il pontefice, a detrimento del nunzio apostolico di Venezia e del suo uditore generale, ha ordinato che fosse trasferito in un carcere meno severo, dal quale Cozzali potrebbe fuggire una seconda volta; inoltre, egli ha ottenuto che la causa fosse avocata dal nunzio e dal suo uditore e fosse commessa al vicario del patriarca di Venezia, suo amicissimo. Pertanto ora il cardinale Cristoforo chiede che al vicario sia affiancato qualche probo viro abitante a Venezia che esamini la causa insieme a lui con tutte le facoltà previste dalle commissioni precedenti e con la condizioni che nessuno di loro possa procedere senza l'altro.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2768, f. 252r-v.

Si tratta della *reformatio* della supplica approvata l'8 luglio 1552 (scheda 762): il petente della supplica cui la *reformatio* fa riferimento non è Cristoforo Madruzzo, ma Cozzali.

Petente

- Madruzzo, Cristoforo: cardinale; vescovo di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- Cozzali (*de Cozzalis*), Gabriele: chierico; detentore della pieve [di S. Maria] di Tignale (Trento).
- Venezia: nunzio apostolico.
- Venezia: patriarca.
- Venezia: uditore generale del nunzio apostolico.
- Venezia: vicario del patriarca.

764.

28 novembre 1552, Roma

Trento

Nova provisio

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Il capitolo della cattedrale di Trento, titolare del diritto di presentazione, aveva proposto il conferimento a Girolamo *de Pasis* della cappellania perpetua all'altare di S. Andrea nella cattedrale, vacante per la morte *extra curiam* di Domenico *a Palude*; Cristoforo Madruzzo, quale ordinario o avvalendosi dell'indulto concesso dal pontefice, aveva provveduto all'istituzione o alla provvista, cui era, forse, seguita la presa di possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, *de Pasis* chiede nuovamente la provvista della cappellania in deroga ai requisiti imposti al titolare del beneficio in occasione della fondazione, qualora, in particolare, prevedano che il cappellano non possa conseguire la provvista di un altro beneficio curato e sia tenuto a provvedere personalmente alla celebrazione delle messe, a recitare regolarmente nel coro l'ufficio diurno e notturno delle ore e a svolgere le consuete mansioni assegnate ai cappellani.

Nelle clausole si concede al petente, finché egli sia occupato al servizio del cardinale Cristoforo Madruzzo, di designare un sostituto idoneo amovibile a suo piacimento che provveda a officiare la cappellania ed espletare le incombenze competenti ai cappellani, e inoltre sia tenuto a presenziare continuamente nel coro della cattedrale alla celebrazione delle ore diurne e notturne, e si stabilisce che per quanto riguarda l'indulto le lettere possano essere spedite per breve.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2779, ff. 167v-168r.

Petente

- *Pasis*, Girolamo *de*: chierico di Brescia; familiare cardinalizio di Cristoforo Madruzzo; titolare della provvista della cappellania perpetua all'altare di S. Andrea nella cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: cappellania perpetua all'altare di S. Andrea nella cattedrale, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *a Palude*, Domenico: ex detentore della cappellania perpetua all'altare di S. Andrea nella cattedrale di Trento.
- Madruzzo, Cristoforo: cardinale; vescovo di Trento.
- Trento: capitolo della cattedrale.

765.

19 dicembre 1552, Roma

Trento
De horis

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Luigi Bernerio chiede di poter recitare, quando lo desideri, solo ovvero in compagnia di uno oppure due compagni o familiari che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito della Chiesa cattolica, nella forma recentemente proposta e approvata da Paolo III, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che non sia tenuto né possa essere costretto, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.
La supplica è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car.lis de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2781, f. 58v.

Petente

- Bernerio (*Bernerius*), Luigi: originario di Arco; chierico (Trento).

Persona e/o ente coinvolti

- Paolo III.

766.

6 gennaio 1553, Roma

Trento
Commissio per breve

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Gabriele Cozzali era stato incarcerato nel castello di Trento a istanza del cardinale

e vescovo di Trento Cristoforo Madruzzo per le enormi scelleratezze e i delitti che aveva commesso, ed era quindi fuggito con effrazione da tale carcere prima dell'emanazione della sentenza definitiva e il vicario lo aveva privato del beneficio della pieve di Tignale e bandito dalla diocesi, riservandosi il diritto di aumentare la pena. In seguito, in base a un rescritto pontificio inviato all'attuale nunzio apostolico a Venezia, a causa dei delitti che ne avevano imposto la carcerazione a Trento e di nuovi crimini compiuti in seguito all'evasione, è stato nuovamente catturato e condotto nelle carceri di Venezia, ove si trova anche attualmente e dalle quali non deve essere liberato nemmeno su fideiussione in quanto secondo il diritto il reo di crimini che richiedono una pena corporale deve attendere l'esame della causa in prigionia. Tuttavia, il vicario del patriarca di Venezia e il pievano di S. Pantaleone, pretesi commissari apostolici hanno decretato la liberazione del reo dal carcere sotto esigue fideiussioni, liberazione ingiusta, contro la quale il cardinale Madruzzo si è appellato alla Sede Apostolica, ottenendo la commissione della causa da parte del nunzio apostolico all'abate del monastero di S. Cipriano di Murano, abitante a Venezia, e al pievano di S. Apollinare di Venezia. Ancor prima che i nuovi delegati procedessero all'istruzione della causa, alcuni agenti del cardinale Madruzzo avevano presentato prove e argomentazioni che spiegavano come il reo avesse infranto il bando e come fosse fuggito dal carcere con effrazione: mentre il cardinale sperava di conseguire la vittoria il pievano di S. Apollinare, per favorire il reo, non si è curato di riunirsi ulteriormente col collega: pertanto il procuratore del cardinale Madruzzo che altro non spera se non di condurre quanto prima a conclusione la causa d'appello, ritiene che il pievano non possa garantire l'indispensabile imparzialità. Per evitare, quindi, che la causa sia trascinata all'infinito e che Cozzali possa gloriarsi della propria malizia a cattivo esempio di altri, da parte del cardinale si chiede al papa di affiancare all'abate di S. Cipriano uno o più altri probi viri, rivestiti di dignità ecclesiastica e abitanti a Venezia o a Murano, in luogo del pievano e con la clausola *vel eorum alteri* e di commettere a loro, o a due di loro, ferma la causa nello stato in cui si trova, in vigore del rescritto già menzionato e senza altra pronuncia riguardo alla competenza, che esaminino la causa di appello e di annullamento di tre sentenze e dei relativi processi condotti a Brescia e Bergamo per difetto di citazione e omesso esame degli atti e dei diritti e per molteplici altre cause, e con l'altro negozio principale relativo ai crimini, procedendo per via sommaria *simpliciter et de plano …, sine strepitu et figura iudicii, omissis penitus omnibus et singulis conterminis, substantialiter et terminis non servatis alias tamen tam de iure, quam de stilo servari solitis* e assegnando alle parti un termine unico e perentorio per la produzione di tutti i propri diritti in luogo dei termini soliti, trascorso il quale decidano e facciano giustizia e puniscano il reo o lo assolvano, procedendo secondo il tenore delle altre commissioni pontificie presentate al nunzio e come se tali commissioni fossero state presentate all'abate di S. Cipriano e all'altro deputato che lo affiancherà e avocando la causa dal pievano di S. Apollinare e da chiunque altro l'abbia ricevuta dal papa o dal nunzio apostolico o l'abbia ricevuta a istanza di Cozzali fintanto che tale causa non risulti istruita. Ai commissari sia conferita potestà di citare il reo, che si trova in carcere, o il suo procuratore, inibire chiunque sia opportuno sotto minaccia di pene pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, dichiarare

i contumaci incorsi in tali pene, aggravarle fino all'invocazione del braccio secolare e fare quant'altro necessario e opportuno. Si ritengano, inoltre, sufficientemente espressi tutti i dati necessari a evitare che la supplica possa essere considerata surrettizia e si decreti che nessuno inferiore al papa, nemmeno il nunzio apostolico a Venezia, possa ingeririrsi nella causa né riguardo alla sua commissione, né al suo esame, né alla designazione dei commissari aggiunti, né in alcun altro modo, dato che il papa vi ha posto più volte la propria mano a istanza di entrambe le parti, in deroga a quanto premesso, alle costituzioni e ordinazioni apostoliche, ai privilegi e indulti e alle leggi circa l'ordine dei giudizi e l'osservazione dei termini dei sostanziali, allo stile e alla consuetudine.

La grazia è concessa per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2781, ff. 287v-288r.

Una *reformatio* della supplica viene approvata il 31 gennaio 1553 (scheda 767).

Petente
- Madruzzo, Cristoforo: cardinale; vescovo di Trento.

Persone e/o enti coinvolti
- Cozzali (*de Cozzaleis*), Gabriele: chierico (Trento); ex detentore della pieve [di S. Maria] di Tignale (Trento).
- Murano (Venezia): abate del monastero di S. Cipriano.
- Procuratore di Cristoforo Madruzzo.
- Trento: vicario.
- Venezia: nunzio apostolico.
- Venezia: patriarca.
- Venezia: pievano della chiesa di S. Apollinare.
- Venezia: pievano della chiesa di S. Pantaleone.

767.

31 gennaio 1553, Roma

[Trento] R
Reformatio

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Reformatio della supplica presentata da Cristoforo, cardinale e vescovo di Trento, e approvata il 6 gennaio 1553.

Dato che l'articolo di appello contro il decreto di rilascio dalle carceri con fideiussori di Gabriele Cozzali, di cui si parla nella supplica principale, è stato definito dall'abate di S. Cipriano e dal pievano di S. Apollinare per loro decreto prima che

la supplica fosse trasmessa a Venezia e presentata ai giudici, e pertanto in essa non si dovrebbe far menzione dello stesso, il cardinale chiede al papa di commettere all'abate e al commissario che gli sarà affiancato di esaminare il negozio principale riguardo ai crimini e quant'altro contenuto nella supplica e giudicare in proposito secondo la forma della supplica come se in essa non fosse fatta alcuna menzione dell'articolo di appello contro il rilascio dal carcere, affinché da parte degli avversari non si possa imputare vizio di *subreptio* e *obreptio* alla supplica stessa a causa di tale articolo, ferma restando la ricusazione del pievano di S. Apollinare.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2784, f. 121r-v.

Si tratta della *reformatio* della supplica approvata il 6 gennaio 1553 (scheda 766).

Petente

- Madruzzo, Cristoforo: cardinale; vescovo di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- [Murano (Venezia):] abate [del monastero] di S. Cipriano.
- [Venezia:] pievano di S. Apollinare.
- Cozzali (*de Cozaleis*), Gabriele.

768.

4 febbraio 1553, Roma

Trento

Commissio per breve

Filippo Archinto (*Ph. Salutiarensis*)

Giacomo Maestri aveva ottenuto dagli eredi di Benedetto e Veronese Serbati, titolari del giuspatronato, la presentazione al beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria di Volano, vacante per la morte *extra curiam* di Matteo Napoletano; alla presentazione era seguita l'istituzione da parte dell'ordinario: l'assoluta regolarità della procedura non aveva, tuttavia, impedito a Lorenzo Serbati di sostenere come il beneficio fosse vacante a causa della condotta simoniaca di Maestri, di affermare d'aver ottenuto una lettera apostolica che gliene conferiva la provvista e di dichiarare d'essere deciso a entrarne in possesso; Maestri chiede, dunque, che la vertenza che intende promuovere al fine di tutelare i propri diritti, sia affidata a uno o più probi viri residenti *in partibus* con la clausola *et eorum cuilibet* affinché la esamino per via sommaria e la conducano a termine con potestà di citare Lorenzo Serbati e tutti gli eventuali cointeressati anche per pubblico editto, di inibire gli esecutori e subesecutori da nominare in base a quanto ordinato nelle lettere apostoliche e chiunque altro sia necessario anche sotto minaccia di censure

ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contumaci incorsi in tali pene, aggravare e riaggravare, porre l'interdetto, invocare, se opportuno, l'ausilio del braccio secolare, mantenere il petente in possesso del beneficio e difenderlo ed assolverlo *simpliciter vel ad cautelam* da qualsiasi sentenza o pena in cui possa essere incorso e fare quant'altro necessario al riguardo.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2784, f. 14r-v.

Petente

- Maestri (*de Magistris*), Giacomo: originario di Pedersano; prete (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Volano di Rovereto (Trento): beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria.

Persone e/o enti coinvolti

- Napoletano (*Neapolitanus*), Matteo: ex detentore del beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria di Volano di Rovereto.
- Serbati (*de Servatis*), eredi di Benedetto e Veronese: titolari del giuspatronato del beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria di Volano di Rovereto.
- Serbati (*Serbatus*), Lorenzo: chierico.

769.

4 febbraio 1553, Roma

Trento

Nova provisio

Filippo Archinto (*Ph. Salutiarensis*)

Giacomo Maestri aveva ottenuto dagli eredi di Benedetto e Veronese Serbati, titolari del giuspatronato, la presentazione al beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria di Volano, vacante per la morte *extra curiam* di Matteo Napoletano; alla presentazione erano seguiti l'istituzione da parte dell'ordinario e, ormai da lungo tempo, il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, Maestri chiede nuovamente la provvista del beneficio, anche se esso risultasse vacante per inabilità o incapacità di fatto del petente o di un certo Lorenzo Serbati.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2784, f. 17v.

Petente

- Maestri (*de Magistris*), Giacomo: originario di Pedersano; prete (Trento); titolare della provvista del beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino di Volano di Rovereto (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Volano di Rovereto: beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Napoletano (*Neapolitanus*), Matteo: ex detentore del beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria di Volano di Rovereto.
- Serbati (*de Serbatis*), eredi di Benedetto e Veronese: originari di Rovereto; titolari del giuspatronato del beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria di Volano di Rovereto.
- Serbati (*Serbatius*), Lorenzo.

770.

8 marzo 1553, Roma

Brescia [1]
De promovendo

Paolo Odescalchi (*P. Odescalchus*)

Il pievano Viviano Lodron chiede la dispensa per poter conseguire, nel corso di tre domeniche o giorni festivi anche *extra tempora*, la promozione agli ordini sacri e al presbiterato da parte dell'antistite, residente *extra curiam*, cui stabilisca di rivolgersi, senza essere tenuto a ottenere il permesso dell'ordinario o di altri.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2790, f. 80v.

Petente

- Lodron, Viviano dei conti di: conte; pievano di S. Giustina di [Pieve di] Bono (Trento o Brescia).

[1] La lettera iniziale posta in margine è *B*, ma nella supplica si menziona la pieve di S. Giustina di Pieve di Bono che, per quanto nel testo venga collocata in diocesi di Trento o Brescia, si trova in diocesi di Trento.

771.

4 maggio 1553, Roma

Trento
De non promovendo

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Girolamo Baldoini, rettore della parrocchiale di S. *N.* di Meano, nella diocesi di Trento, dell'età di 18 o 19 anni e studente presso l'università di Padova, chiede la dispensa per un anno a decorrere dalla scadenza del termine previsto dal diritto canonico dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri, compreso il suddiaconato, connesso con il possesso della parrocchiale o di altri benefici che detiene o che otterrà in futuro.

Nelle clausole si concede la proroga richiesta purché il petente sia impegnato nello studio delle lettere presso l'università citata o altro studio generale. La grazia è spedita per breve o dall'*Audientia litterarum contradictarum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2794, f. 206r-v.

Petente

- Baldoini (*de Balduinis*), Girolamo: rettore della parrocchiale di S. *N.* di Meano (Trento); *scolaris* presso l'università di Padova.

772.

10 maggio 1553, Roma

Trento
Commissio per breve

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Dopo che Gabriele Cozzali, a causa delle molte scelleratezze e dei molti delitti commessi, era stato incarcerato nel palazzo maggiore a istanza del cardinale Cristoforo Madruzzo, era fuggito dal carcere prima dell'emissione della sentenza, ed era quindi stato privato del beneficio della pieve di Tignale da parte del vicario del cardinale e bandito in perpetuo dalla diocesi di Trento, con riserva della possibilità di condannarlo a pene più severe. In seguito, in vigore di un nuovo rescritto papale, Cozzali è stato nuovamente catturato per tali scelleratezze, e forse anche per altre, dall'attuale nunzio apostolico residente a Venezia, incarcerato, e poi rilasciato per certe lettere commissorie e la causa è stata commessa al vicario generale del patriarca di Venezia e al pievano di S. Pantaleone di Venezia, quindi, su richiesta di Madruzzo,

è stata avocata da papa e commessa al vescovo di Paphos e all'abate di S. Cipriano di Murano, che hanno proceduto ad alcuni atti e termini. Ma Cozzali, per sfuggire all'esame della causa o almeno protrarla il più a lungo possibile, ha presentato un appello alla Santa Sede e ha ottenuto, anche se *surreptitie* e *obreptitie*, che essa fosse commessa ai pievani delle chiese veneziane di S. Giovanni Novo e di S. Barnaba. Dato che il cardinale non spera di potere ottenere giustizia dal pievano di S. Giovanni Novo per gli immoderati favori dei nobili e potenti che il reo ha presentato allo stesso pievano, come il cardinale è disposto a giurare, egli chiede ora al papa di avocare a sé la causa e le cause che ha mosso o intende muovere contro Cozzali riguardo alla nullità dell'appello e delle sentenze emanate a Brescia e Bergamo e altrove contro il processo e le sentenze di Trento, di commetterla ad alcuni altri probi viri abitanti *in partibus* e costituiti in dignità ecclesiastica, perché la esaminino ogni giorno, anche se festivo, a eccezione delle sole feste in onore di Dio, la decidano e la portino a termine, con tutto quanto ne dipenda, e per più breve e facile spedizione, che esaminino insieme il negozio principale e l'articolo del preteso appello, e procedano per via sommaria *simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii et absque tela iudiciaria, sola veritate facti inspecta*, stante soprattutto la confessione del delitto da parte del reo e il termine perentorio che gli era stato assegnato per la *productio iurium*, e che la esaminino e decidano secondo la forma e il tenore delle altre commissioni concesse dal papa al vescovo di Paphos e all'abate di S. Cipriano e con clausola che il processo, gli istrumenti e gli *iura* estratti *in partibus* e trasmessi sotto sigillo ai predetti vescovo e abate e da presentare in seguito ai nuovi giudici e commissari designati dal papa facciano fede come se fossero stati a essi diretti o se le lettere compulsoriali per l'invio degli stessi fossero state emanate direttamente da loro, con potestà di citare Cozzali o il suo procuratore quando necessario, di inibire sotto minaccia di censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare chi non obbedisca incorso nelle predette pene e censure, di aggravare e riaggravare, fino all'invocazione del braccio secolare, facendo tutte le altre cose necessarie e opportune, ritenendo sufficientemente espresso tutto quanto riguarda le fasi precedenti della vertenza, e che nessuno inferiore al papa possa impedire quanto predetto, con potestà di costringere il reo a presentarsi, ricorrendo alle predette pene e censure ecclesiastiche in forza delle fideiussioni che egli ha presentato di fronte agli altri giudici.

La grazia è concessa per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2794, ff. 214v-215r.

Petente

- Madruzzo, Cristoforo: cardinale; principe vescovo di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- Cozzali (*de Cozzalis*), Gabriele: chierico (Trento o altra diocesi).

- Murano (Venezia): abate del monastero di S. Cipriano.
- [Pisaurus, Giovanni Maria:] vescovo di Paphos.
- Trento: vicario del vescovo.
- Venezia: patriarca.
- Venezia: pievano della collegiata di S. Barbara.
- Venezia: pievano della collegiata di S. Giovanni Novo.
- Venezia: pievano di S. Pantaleone.
- Venezia: vicario del patriarca.

773.

15 maggio 1553, Roma

Trento
Indultum

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Nicolò Franza, benché abbia regolarmente ottenuto la prima tonsura e la promozione ai gradi minori e maggiori dell'ordine fino al sacerdozio, ha purtroppo perduto, nel corso del ritorno da Roma a Trento, i documenti che attestavano la propria condizione né, rientrato a Roma, è riuscito a trovarne la registrazione in modo da trarne copia: chiede, dunque, di non essere tenuto né poter essere costretto, anche in relazione al conseguimento di qualsiasi provvista, dispensa o concessione graziosa e nell'ambito di qualsiasi controversia legale, a dimostrare altrimenti che attraverso il proprio giuramento di aver ottenuto la promozione al sacerdozio.

Nelle clausole si stabilisce cha la grazia sia spedita per *sola signatura*, data la presenza del petente in curia, e in tal caso si commetta la questione al vicario di Roma; oppure si dia spedizione alla supplica per breve o tramite l'*Audientia litterarum contradictarum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2795, f. 238v.

Petente

- Franza, Nicolò: prete di Trento.

Persona e/o ente coinvolti

- Roma: vicario.

774.

21 maggio 1553, Roma

Trento
De non promovendo

Ludovico Milanesi (*L. Milanesius*)

Balduino *de Ierominis*, rettore della parrocchiale di S. *N.* di Meano, nella diocesi di Trento, di 18 o 19 anni, chiede la dispensa per un anno a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dal diritto canonico dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri e il presbiterato come richiesto dal possesso della parrocchiale e di altri benefici che detiene o che otterrà in futuro.

Nelle clausole si concede la dispensa purché il petente sia impegnato nello studio delle lettere presso l'università menzionata o altro studio generale. La grazia è spedita per breve o dall'*Audientia litterarum contradictarum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2797, f. 29v.

Persona e/o ente coinvolti

- *Ierominis* (*Zerominis*), Balduino *de*: rettore della parrocchiale di S. *N.* di Meano (Trento); *scolaris* presso l'università di Padova.

775.

9 giugno 1553, Viterbo

Trento
Commissio per breve

Girolamo Cavallo (*H. Caballus*)

Nel corso dell'esame di una vertenza pendente davanti al vicario vescovile di Trento tra Lorenzo Serbati, attore e petente, e Giacomo Maestri, avversario, riguardo al beneficio perpetuo dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa della Beata Maria di Volano di Rovereto, in diocesi di Trento, il petente aveva chiesto che si procedesse all'esecuzione della lettera pontificia che gli conferiva la provvista del beneficio, vacante per la simonia di Maestri che, tuttavia, senza menzionare la litispendenza e le altre cose, ha ottenuto che la vertenza fosse commessa dal papa a un canonico di Trento. Benché Serbati si sia opposto a tale richiesta in ragione della *subreptio* e *obreptio* delle lettere, nondimeno il giudice si è dichiarato competente e ha stabilito di procedere per via sommaria nell'esame della vertenza. Serbati si è quindi appellato al papa contro la decisione e anche contro la sentenza definitiva che il giudice ha

forse promulgato contro di lui e chiede ora al pontefice di commettere l'appello a uno o ad alcuni probi viri abitanti *in partibus*, affinché lo esamino e lo conducano a termine procedendo per via sommaria, con potestà di citare, inibire, revocare le cose attentate e procedere a ulteriore esecuzione delle lettere apostoliche e fare quant'altro necessario e opportuno.

La grazie è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2798, f. 122v.

Petente

- Serbati, Lorenzo: originario di Rovereto (Trento); chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Volano di Rovereto (Trento): beneficio perpetuo dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria.

Persone e/o enti coinvolti

- Maestri (*de Magistris*), Giacomo: chierico (Trento).
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario del vescovo.

776.

4 settembre 1553, Roma

Trento
De promovendo

Benedetto Lomellini (*B. Lomellinus*)

Lorenzo Stancher, figlio legittimo di Stefano Stancher e Anna, chiede la dispensa per poter conseguire, nel corso di una domenica, anche *extra tempora* e senza essere tenuto a ottenere le lettere dimissorie dall'ordinario, la prima tonsura ed eventualmente, la promozione ai gradi minori dell'ordine da parte del vicario di Roma o da un delegato ovvero da un antistite che risieda nella città.

La richiesta è spedita per *sola signatura* dal momento che il petente è presente in curia.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2804, f. 142r.

Petente

- Stancher, Lorenzo: familiare di Giovanni Mileti; *scolaris* (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Mileti, Giovanni: scrittore delle lettere apostoliche.
- Stancher, Anna: originaria della diocesi di Trento.
- Stancher, Stefano: originario della diocesi di Trento.

777.

7 ottobre 1553, Roma

Trento
Resignatio

L.[1]

Dato che Gabriele Cozzali resigna la parrocchiale di S. Maria a Tignale, il cardinale Aloisio Cornaro chiede che sia ammessa la resignazione, gli sia concessa la commenda della chiesa e gli sia permesso di conservarla con tutti i benefici secolari e regolari e le pensioni che gli siano stati o gli saranno conferiti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2809, ff. 57v-58r.

Petente

- Cornaro, Aloisio: cardinale diacono di S. Teodoro.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tignale (Trento): parrocchiale detta arcipretura di S. Maria, 200 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Cozzali (*Cozzalius*), Gabriele: rettore detto arciprete della parrocchiale detta arcipretura di S. Maria di Tignale.

[1] Non è sicuro che l'iniziale si riferisca al nome del referendario.

778.

6 novembre 1553, Roma

Trento
De horis

Ludovico Milanesi (*L. Milanesius*)

Giuseppe Musso chiede di poter recitare, solo ovvero in compagnia di uno oppure

due compagni, chierici oppure sacerdoti secolari, che si riserva di designare, l'ufficio diurno e notturno delle ore secondo il rito della Chiesa cattolica, nella forma riveduta e corretta recentemente proposta; chiede, inoltre, che né egli né i compagni siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.

Nelle clausole si ordina che la richiesta venga spedita per *sola signatura* e a condizione che il petente, quando si trovi in coro, si conformi agli altri.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2808, f. 179r.

Petente

- Musso, Giuseppe: chierico di Trento.

779.

6 novembre 1553, Roma

Trento
Ad duo

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Girolamo Roccabruna chiede la dispensa per conseguire e conservare, in titolo, due benefici secolari curati o altrimenti incompatibili, ovvero, in commenda, congiuntamente a entrambi i secolari o a uno solo, oppure anche senza di essi, un beneficio regolare, curato o non curato, appartenente a qualsiasi ordine, anche cluniacense o cistercense, e due benefici dissimili oppure simili, ma semplici, situati in una o in due diverse cattedrali, anche metropolitane, in collegiate o in altre chiese, purché compatibili l'un l'altro e con i benefici incompatibili e anche qualora uno dei benefici compatibili sia un beneficio curato o un canonicato dotato di prebenda, e qualora tanto i benefici incompatibili quanto uno dei benefici compatibili siano dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati o elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, e qualora i benefici incompatibili secolari siano due parrocchiali o due vicarìe perpetue oppure una parrocchiale e una vicarìa perpetua e il beneficio regolare sia un priorato, una prepositura, un prepositato, una dignità, un personato, un'amministrazione o un ufficio, anche curato o elettivo.

Nelle clausole si introducono alcune limitazioni alla concessione. La dispensa è concessa a vita nel caso in cui si tratti di due benefici incompatibili, di due parrocchiali e di un beneficio regolare di qualsiasi ordine in commenda, e inoltre per quanto riguarda due benefici simili o dissimili siti sotto due tetti, purché non si tratti di due canonicati e prebende o di tutte le dignità: in quest'ultima eventualità la grazia sarà concessa per sei mesi. Infine, si precisa che la dispensa è accordata a

condizione che non si tratti di due canonicati e due prebende o di tutte le dignità esistenti contemporaneamente sotto uno stesso tetto.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2809, f. 51r.

Petente

- Roccabruna, Girolamo: canonico della cattedrale di Trento.

780.

24 novembre 1553, Roma

Trento
Ad duo

L.[1]

Giovanni Bevilacqua, rettore della parrocchiale detta pieve di Castelfondo, nella diocesi di Trento, chiede la dispensa per conseguire e conservare, in titolo, congiuntamente alla parrocchiale, un'altra parrocchiale o pieve, ovvero, senza di esse, due benefici secolari curati o incompatibili, anche qualora siano parrocchiali o vicarìe perpetue, pievi o dignità, anche maggiori e principali, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, personati, amministrazioni o uffici, anche curati o elettivi.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2809, f. 202v.

Petente

- Bevilacqua, Giovanni: *iuris utriusque doctor* ovvero dottore in diritto civile o canonico ovvero altrimenti graduato; prete; rettore della parrocchiale detta pieve di Castelfondo (Trento).

[1] Non è sicuro che l'iniziale si riferisca al nome del referendario.

781.

2 gennaio 1554, Roma

Trento
De horis

Lorenzo Lenzi (*Laur. Firmanus*)

Raffaele *Licinus* chiede di poter recitare, quando lo desideri, solo ovvero in compa-

gnia di uno oppure due compagni, chierici o sacerdoti, che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito della Chiesa cattolica, nella forma recentemente proposta, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.
La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2813, f. 62v.

Petente
- *Licinus*, Raffaele: prete di Trento.

782.

4 gennaio 1554, Roma

Trento
De horis

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Andrea Persa da Gorizia chiede di poter recitare, solo ovvero in compagnia di uno oppure due compagni, chierici o sacerdoti, che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito della Chiesa cattolica, nella forma recentemente elaborata, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.
La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2813, f. 65r.

Petente
- Persa (o Perfa), Andrea: originario di Gorizia; suddiacono di Trento o altra diocesi.

783.

16 gennaio 1554, Roma

Trento
Indulgentia

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Leonardo Cerro, la moglie, i due figli, il fratello e il cognato erano stati catturati da un pirata turco mentre si recavano a Roma, in occasione del giubileo; Leonardo era stato immediatamente rilasciato, ma non i congiunti, per la cui liberazione era stato imposto un riscatto di quattrocento ducati: Leonardo, non disponendo di una somma tanto ingente, chiede che a quanti contribuiranno a raccogliere il denaro necessario, sia concessa un'indulgenza di sette anni e sette quadragesime, che agli ecclesiastici cui sarà presentato il documento relativo alla concessione dell'indulgenza sia ingiunto di renderlo pubblico, senza pretendere alcuna remunerazione, nel corso della messa e degli altri uffici divini e di consegnare al petente qualsiasi lettera venga redatta per la pubblicazione dell'indulgenza *gratis et amore Dei*, vietando inoltre a tutti i commissari incaricati della raccolta delle somme per la crociata, la fabbrica di S. Pietro, l'istituto per il rilascio dei prigionieri recentemente fondato a Napoli, per S. Giovanni in Laterano e S. Sebastiano fuori dalle mura di Roma, e sant'Antonio di Vienne e per l'ordine della santissima Trinità per la redenzione dei prigionieri, di non recare molestia in modo alcuno al petente, né estorcergli alcunché sotto pena di scomunica e perdita dei loro uffici e benefici, ma piuttosto di offrirgli aiuto e assistenza, ricorrendo anche all'ausilio del braccio secolare.

Nelle clausole si concede un'indulgenza di sette anni valida per un biennio e si stabilisce che *per questores non deferantur*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2814, ff. 93v-94r.

Petente

- Cerro (*Cerrus*), Leonardo: originario di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- Napoli: commissari dell'istituto per il rilascio dei prigionieri.
- Roma: commissari della chiesa di S. Giovanni in Laterano.
- Roma: commissari della chiesa di S. Sebastiano fuori le Mura.
- Roma: commissari della fabbrica di S. Pietro.
- S. Antonio di Vienne: commissari dell'ordine.
- SS. Trinità per la redenzione dei prigionieri: commissari dell'ordine.

784.

22 febbraio 1554, Roma

Trento
Si neutri

Filippo Archinto (*Ph. Salutiarensis*)

Nel corso della vertenza tra Giacomo Maestri e Lorenzo Serbati in merito al beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa della Beata Maria a Volano, pendente presso la curia pontificia, di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo o, all'esterno della curia, di fronte a un giudice ordinario o delegato, si era da più parti contestata la legittimità dei diritti di cui l'uno e l'altro contendente sosteneva di essere in possesso e affermato che il beneficio era vacante; Maestri chiede, dunque la provvista del beneficio, qualora l'esame della vertenza si concluda con la nagazione dei diritti di entrambi i contendenti.
Nelle clausole si precisa che la grazia è concessa *quatenus vera sit lis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2820, ff. 71v-72r.

Petente

- Maestri (*de Magistris*), Giacomo: originario di Pedersano; prete (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Volano (*in Accolano*) di Rovereto (Trento): beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Serbati (*Serbatus*), Lorenzo: chierico.

785.

5 aprile 1554, Roma

Trento
De horis

Giovanni Battista Guidoboni (*I. Guidobonus*)

Lorenzo Serbati chiede di poter recitare, quando lo desideri, solo ovvero in compagnia di un compagno o servitore, chierico ovvero sacerdote, che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito del breviario recentemente edito nella forma riveduta e stabilita per volontà di Paolo III, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né

il compagno o servitore siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.

La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2822, f. 241v.

Petente
- Serbati (*de Serbatis*), Lorenzo: originario di Rovereto; chierico (Trento).

786.

7 maggio 1554, Roma

Trento
Commissio per breve

Vincenzo Carosi (*V. Carosius*)

Il 20 febbraio 1548, Giovanni Andrea di Domenico che, forse, non aveva ancora raggiunto la maggiore età, né era consapevole del carattere vincolante delle espressioni con cui usualmente si contrae il matrimonio (*verba matrimonialia de presenti*), tratto in inganno dalle astute esortazioni della madre e della sorella, ma senza che i congiunti esprimessero il proprio consenso, aveva contratto matrimonio o promesso di prendere in moglie Cornelia, figlia di Marco Antonio Pilati, un malfattore condannato alla pena capitale; raggiunta la maggiore età, Giovanni Andrea aveva rifiutato di confermare l'impegno, provvedendo alla celebrazione solenne del matrimonio e, mentre l'ingiustificabile condotta dalla madre e dalla sorella veniva, forse, punita con la proibizione di risiedere in determinate località, il giovane si era rivolto all'ordinario o a un altro giudice, confidando di poter agevolmente dimostrare di essere vittima di un abile inganno e che, quando aveva assunto l'impegno, non aveva ancora compiuto i quattordici anni: malauguratamente, i testimoni che aveva prodotto, avevano rivelato un'inadeguata conoscenza delle circostanze e il giudice si era pronunciato in favore di Cornelia; il giovane aveva immediatamente presentato appello al pontefice e il procedimento di seconda istanza era stato affidato a due canonici della cattedrale di Trento, che, tuttavia, non avevano manifestato alcuna intenzione di procedere a una sollecita conclusione del processo; Giovanni Andrea, impensierito dall'inerzia dei canonici, chiede, dunque, che la definizione della vertenza sia trasferita a un giudice ordinario residente *in partibus*, affinché la esamini procedendo per via sommaria *sola facti in veritate inspecta*, con potestà di citare Cornelia e tutti gli altri eventuali interessati, di inibire tutti gli altri giudici, anche delegati dalla Sede Apostolica, sotto censure ecclesiastiche e pene e pecuniarie da imporre e moderare a proprio arbitrio, revocare qualsiasi disposizione presa nel frattempo riguardo alla causa e ridurre la situazione allo stato precedente

e, verificata la minore età del petente, la seduzione, la subornazione e la lesione che ha subito e il fatto che, dopo aver raggiunto la maggiore età, non ha mai ratificato le pretese matrimoniali ma vi si è opposto, dichiarare che perciò egli non è mai stato obbligato alla solenne celebrazione di tale matrimonio e che il matrimonio *per verba de presenti* o gli *sponsalia de futuro* sono nulli e di nessun valore; inoltre, dato che il petente non può provare la propria data di nascita che tramite la madre, la quale in questa causa gli è avversa, accettare da lui il giuramento come supplemento di prova; di sospendere e prorogare i termini *fatales* avendo constatata l’esistenza di un legittimo impedimento o concederli nuovamente per giusta causa; dichiarare gli inobbedienti e ribelli incorsi nelle pene e nelle censure, aggravare e riaggravare, porre l’interdetto e ricorrere se necessario all’ausilio del braccio secolare e fare quant’altro sia opportuno e necessario.
La grazia è spedita per breve o attraverso l’*Audientia litterarum contradictarum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2824, ff. 115v-116r.

Petente

- [*Romeris*,] Giovanni Andrea di Domenico [*de*]: chierico o laico di Trento.

Persone e/o enti coinvolti

- Trento: vescovo.
- Pilati (*de Pillatis*), Cornelia di Marco Antonio: originaria *de Roveronio*.

787.

11 maggio 1554, Roma

Trento
Commissio per breve

Filippo Archinto (*Ph. Salutiarensis*)

Giovanni Giacomo Malanotti ha promulgato una pretesa definitiva sentenza in prima istanza contro il petente, Giovanni Anhuel e in favore di Cristiana del fu Nicolò riguardo a un preteso patto matrimoniale esistente tra i due e altre questioni. Contro tale sentenza e contro gli altri gravami che gli sono derivati da essa il petente si è appellato alla Sede Apostolica, e intende procedere nell’appello. Pertanto egli chiede al papa di commettere la causa e le cause di appello, sia riguardo alla nullità, iniquità e ingiustizia della sentenza, sia riguardo a quanto attentato o innovato contro di lui in seguito a essa, e la causa e le cause che ha mosso o intende muovere contro Cristiana e gli altri eventuali cointeressati, che saranno menzionati nel decreto di citazione, sia riguardo alla nullità del preteso matrimonio contratto tra la donna e il petente, sia riguardo alle molestie recategli e a quant’altro sarà menzionato negli atti, ad alcuni probi viri abitanti *in partibus*, con la clausola *vos vel duo aut unus*

vestrum, insieme o separatamente, affinché la esaminino procedendo per via sommaria *et prout in beneficialibus* e la conducano a termine, con potestà di citare Cristiana e tutti i cointeressati anche per editto pubblico, di inibire i predetti, Malanotti e qualsiasi altro giudice ecclesiastico o secolare anche sotto censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da determinare a loro arbitrio, dichiarare i contumaci incorsi in tali pene e censure, aggravarle e riaggravarle, porre l'interdetto, invocare se opportuno l'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro necessario e opportuno.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Girolamo Veralli (*H. car.lis Verallus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2823, f. 113r.

Petente

- Anhuel, Giovanni: originario di Appiano (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Cristiana del fu Nicolò: originaria della val di Sole (Trento).
- Malanotti (*Malanotte*), Giovanni Giacomo: vicario generale *in spiritualibus* di Trento.

788.

12 maggio 1554, Roma

Trento

Nova provisio

Taddeo Gaddi (*Tha. Consentin.*)

Erasmo Stremberger aveva ottenuto la provvista della chiesa parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavedine, vacante per la morte *extra curiam* di Servazio Ettinger, prendendone forse anche possesso; temendo, tuttavia, che l'atto, per quanto fondato sull'autorità dell'ordinario e forse anche su un indulto pontificio, possa essere ritenuto privo di valore, soprattutto in quanto si va sostenendo che la collazione del beneficio, a motivo della prolungata vacanza, secondo le disposizioni del Concilio Lateranense, sia devoluta al pontefice, chiede nuovamente la provvista della parrocchiale anche se essa risultasse vacante per incapacità o inabilità di fatto del petente o di chiunque altro.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2825, f. 95v.

Petente

- Stremberger (*Strenberg*), Erasmo: chierico di Passavia; titolare della provvista della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavedine (Trento o altra diocesi).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Cavedine: parrocchiale detta pieve di S. Maria, 4 marche d'argento puro n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Ettinger, Servazio: ex rettore detto pievano della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Cavedine.

789.

13 maggio 1554, Roma

Trento
Si neutri

Benedetto Lomellini (*B. Lomellinus*)

Nel corso della vertenza tra Lorenzo Serbati, Giacomo Maestri e forse, altri contendenti in merito alla cappellania istituita nella chiesa della Beata Maria a Volano, presso l'altare dei Ss. Biagio e Bernardino, pendente presso la curia pontificia, di fronte a *Gaudinus* (?), uditore delle cause del sacro palazzo, si era da più parti contestata la legittimità dei diritti di cui i contendenti sostenevano di essere in possesso e affermato che la cappellania era vacante; Lorenzo chiede, dunque, che gli sia concessa la provvista del beneficio, qualora, nel corso del processo, emergesse l'inconsistenza delle rivendicazioni di tutti i contendenti.
Nelle clausole si precisa che la grazia è accordata *quatenus vera sit* [*lis*].

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2825, f. 110r-v.

Petente

- Serbati (*de Serbatis*), Lorenzo: originario di Rovereto; chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Volano (Trento): cappellania perpetua all'altare dei Ss. Biagio e Bernardino nella parrocchiale di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- *Gaudinus* (?): uditore delle cause del sacro palazzo.
- Maestri (*de Magistris*), Giacomo: chierico.

790.

17 maggio 1554, Roma

Trento
De horis

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Finamante Malanotti chiede di poter recitare, quando lo desideri, solo ovvero in compagnia di uno ovvero due compagni o familiari, anch'essi sacerdoti e titolari di un beneficio, che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito della Chiesa cattolica, nella forma recentemente stabilita e riformata, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni o familiari, avendo recitato l'ufficio secondo la forma prescelta, siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitarlo in altra forma, sia pure adottata nell'ambito della diocesi.
La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2826, f. 23v.

Petente
- Malanotti (*Malanocte*), Finamante: prete (Trento).

791.

3 agosto 1554, Roma

Trento
Nova provisio

Paolo Odescalchi (*P. Odescalcus*)

Vinciguerra d'Arco aveva resignato un canonicato dotato di prebenda della cattedrale di Trento nelle mani di Zaccaria, nunzio con potere di legato *a latere* presso il re dei Romani, che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista ad Alberico Piccolomini Fedeli, il quale ne aveva forse anche preso possesso; temendo, tuttavia, che l'atto possa essere ritenuto privo di valore, quest'ultimo chiede nuovamente la provvista del canonicato e della prebenda in deroga alla disposizione di Bonifacio VIII che subordina alla residenza la percezione della rendita dei benefici e alle norme che impediscono di conferire i canonicati e le prebende della cattedrale di Trento a ecclesiastici che non siano originari della città o della contea del Tirolo o che non appartengano alla nobiltà di lingua tedesca; chiede, inoltre, di essere sollevato dall'impegno a rispettare tali norme e disposizioni, assunto, forse, attraverso un formale giuramento.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car.lis de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2833, ff. 17v-18r.

Petente

- Piccolomini Fedeli (*Piccholomineus Fidelis*), Alberico: chierico di Pesaro; *iuris utriusque doctor*; titolare della provvista di un canonicato della cattedrale di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento: canonicato della cattedrale, 200 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Delfino,] Zaccaria: nunzio apostolico con potere di legato *a latere* presso il re dei Romani; vescovo eletto di Lesina.
- [Ferdinando I d'Asburgo:] re dei Romani.
- Arco, Vinciguerra dei conti di: ex canonico della cattedrale di Trento; conte d'Arco.
- Bonifacio VIII.

792.

12 settembre 1554, Roma

Trento
Cassatio pensionis

Paolo Odescalchi (*P. Odescalcus*)

Vinciguerra d'Arco aveva resignato un canonicato dotato di prebenda della cattedrale nelle mani di Zaccaria Delfino, nunzio con potere di legato *a latere* presso l'imperatore Ferdinando, che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista ad Alberico Piccolomini Fedeli, destinando, tuttavia, una parte della rendita del beneficio alla costituzione in favore di Vinciguerra di una pensione annua di 66 fiorini al computo di 60 crocigeri di moneta austriaca per fiorino; in seguito, Vinciguerra aveva raggiunto un accordo con Piccolomini, acconsentendo a rinunciare alla pensione, previo pagamento anticipato di una somma pari ad alcune annualità della pensione stessa, come tra loro concordato; i due chiedono, dunque, al papa di confermare l'accordo raggiunto tra loro, procedere alla cassazione della pensione e che a Piccolomini sia concesso di consegnare e a Vinciguerra di ricevere la somma concordata, senza che alla transazione possa essere attribuito carattere simoniaco.

La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2834, f. 122v.

Petenti

- Arco, Vinciguerra di: ex canonico della cattedrale di Trento; conte d'Arco.
- Piccolomini Fedeli (*Piccolomineus Fidelis*), Alberico (*Almerico*): canonico della cattedrale di Trento; protonotario apostolico; uditore di Zaccaria Delfino.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Trento, canonicato della cattedrale: pensione di 66 fiorini al computo di 60 crocigeri di moneta austriaca per fiorino.

Persone e/o enti coinvolti

- Delfino (*Delphinus*), Zaccaria: nunzio apostolico con potere di legato *a latere* presso l'imperatore; vescovo di Lesina.
- Ferdinando [I d'Asburgo]: imperatore, re d'Ungheria; re di Boemia; re dei Romani.

793.

23 novembre 1554, Roma

Trento
De horis

Ugo Boncompagni (*V. Boncompagnus*)

Giacomo *de Teriariis* chiede di poter recitare, quando lo desideri, solo ovvero in compagnia di uno oppure due compagni o familiari, anch'essi sacerdoti, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito della Chiesa cattolica, nella forma recentemente proposta, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni o familiari siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta.
La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2839, f. 94v.

Petente

- *Teriariis*, Giacomo *de*: prete di Trento.

794.

21 gennaio 1555, Roma

Trento
Cessio

Benedetto Lomellini (*B. Lomellinus*)

Il cardinale Alessandro Farnese aveva ricevuto dal pontefice la commenda temporanea del beneficio semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa della Beata Maria a Volano; in seguito, tuttavia, aveva deciso di rinunciare alla commenda e ai relativi diritti in favore di Rodrigo de Eynet, senza averne preso possesso e, anzi, senza attendere la redazione del documento con cui gli sarebbe stata formalmente conferita; de Eynet chiede, dunque, l'ammissione della rinuncia, la provvista del beneficio e inoltre, l'eventuale dispensa *ex defectu natalium*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2843, ff. 152v-153r.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 24 ianuarii. N. datarius.*

Petente

- Eynet, Rodrigo de: chierico (Salamanca); scrittore apostolico.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Volano di Rovereto (Trento): beneficio semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria, 34 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Farnese, Alessandro: cardinale diacono di S. Lorenzo *in Damaso*; vicecancelliere.

795.

10 marzo 1555, Roma

Trento
Pensio

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Francesco d'Arco aveva resignato la chiesa di S. Lorenzo di Lomaso, nelle valli Giudicarie, in diocesi di Trento, nelle mani del legato *a latere* presso l'imperatore, che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista a Giovanni Richebe, destinando, tuttavia, una parte della rendita del beneficio alla costituzione in favore di Andrea d'Arco di una pensione annua di 120 fiorini renani, libera da imposizioni, immune ed esente da oneri, da corrispondere in un'unica soluzione, nel giorno di

Natale di ciascun anno; in seguito, Richebe aveva rinunciato alla concessione e il legato, ammessa la rinucia, aveva nuovamente conferito a Francesco la provvista della chiesa; Andrea, ottenuto il consenso di Francesco, chiede che gli sia nuovamente assegnata la pensione e che i versamenti abbiano inizio a partire dal Natale successivo; chiede, inoltre, in quanto figlio di Francesco d'Arco e di una donna nubile, la dispensa *ex defectu natalium*, al fine di poter percepire regolarmente la pensione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car.lis de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2849, f. 7r.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 14 martii. N. datarius*.

Petente

- Arco, Andrea [di Francesco] di: chierico (Trento); titolare di una pensione sulla chiesa di S. Lorenzo di Lomaso nelle valli Giudicarie (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Lomaso nelle valli Giudicarie, chiesa di S. Lorenzo: pensione di 120 fiorini renani.

Persone e/o enti coinvolti

- [Carlo V d'Asburgo:] imperatore.
- Arco, Francesco [di Antonio] di: ex rettore detto pievano della chiesa di S. Lorenzo di Lomaso nelle valli Giudicarie; rettore detto pievano della chiesa di S. Lorenzo di Lomaso nelle valli Giudicarie.
- Legato papale *a latere* presso l'imperatore.
- Richebe, Giovanni: familiare pontificio; scrittore apostolico; ex titolare della provvista della chiesa di S. Lorenzo di Lomaso nelle valli Giudicarie.

796.

10 marzo 1555, Roma

Trento
Pensio

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Francesco d'Arco aveva resignato la chiesa della Beata Maria a Villa Lagarina nelle mani del legato *a latere* presso l'imperatore, che, ammessa la resignazione, ne aveva concesso la provvista a Giovanni Richebe, destinando, tuttavia, una parte della rendita del beneficio alla costituzione in favore di Antonio d'Arco di una pensione annua di 200 fiorini renani, libera da imposizioni, immune ed esente da oneri, da corrispondere in un'unica soluzione, nel giorno di Natale di ciascun anno; in seguito, Richebe aveva rinunciato alla concessione e il legato, ammessa la rinucia, aveva nuovamente conferito a Francesco la provvista della chiesa; Antonio, ottenuto il consenso di Francesco, chiede che gli sia nuovamente assegnata la pensione e che i

versamenti abbiano inizio a partire dal Natale successivo; chiede, inoltre, in quanto figlio di Francesco d'Arco e di una donna nubile, la dispensa *ex defectu natalium*, al fine di poter percepire regolarmente la pensione.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car.lis de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2849, f. 7v.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 14 martii. N. datarius*.

Petente

- Arco, Antonio [di Francesco] di: *scolaris* (Trento); titolare di una pensione sulla chiesa di S. Maria di Villa Lagarina (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Villa Lagarina, chiesa di S. Maria: pensione di 200 fiorini renani.

Persone e/o enti coinvolti

- [Carlo V d'Asburgo]: imperatore.
- Arco, Francesco [di Antonio] di: ex rettore detto pievano della chiesa di S. Maria di Villa Lagarina; rettore detto pievano della chiesa di S. Maria di Villa Lagarina.
- Legato papale *a latere* presso l'imperatore.
- Richebe, Giovanni: familiare pontificio; scrittore apostolico; ex titolare della provvista della chiesa di S. Maria di Villa Lagarina.

797.

6 giugno 1555, Roma

Trento

De horis

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Francesco Cazuffi chiede di poter recitare, quando lo desideri, solo ovvero in compagnia di uno, due oppure tre compagni o familiari o amici (?), chierici o titolari di un beneficio, che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito della Chiesa cattolica, nella forma recentemente stabilita e approvata dalla Sede Apostolica, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni o familiari siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio secondo una forma diversa dalla prescelta, sia pure adottata nell'ambito della diocesi.

La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2853, f. 164v.

Petente

- Cazuffi (*Cazuffis*), Francesco: canonico della cattedrale di Trento.

798.

14 giugno 1555, Roma

Trento
De horis

Giovanni Battista Doria (*Io. B. Doria*)

Giovanni Giacomo Malanotti chiede di poter recitare, solo ovvero in compagnia di uno ovvero due chierici o familiari, che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio diurno e notturno delle ore e gli altri uffici divini secondo il rito della Chiesa cattolica, nella forma proposta dal breviario corretto dal cardinale di S. Croce Francesco e recentemente edito, ma esclusivamente al di fuori del coro; chiede, inoltre, che né egli né i compagni o familiari, recitando l'ufficio secondo la forma prescelta, siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitarlo in altra forma.
La grazia è spedita per *sola signatura*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2853, f. 232r.

Petente

- Malanotti (*Malanotte*), Giovanni Giacomo: chierico della città o diocesi di Trento.

Persona e/o ente coinvolti

- [Quiñones,] Francesco: cardinale prete di S. Croce in Gerusalemme.

799.

20 agosto 1555, Roma

Trento
Commissio per breve

Benedetto Lomellini (*B. Lomellinus*)

Domenico, figlio di Stefano *de Mastelina*, riferisce che tra lui e due preti, di cui non indica il nome, si era venuti a uno scontro verbale durante il quale il petente, ubriaco e inconsapevole di cosa stesse facendo, aveva improvvisamente percosso il primo di loro con una pietra e il secondo con l'ascia di cui era munito. Benché i sacerdoti

abbiano assolto il petente, egli, per la quiete del proprio animo e per scrupolo di coscienza, chiede al papa di essere assolto in entrambi i fori e liberato dalla colpa commessa alzando le mani su dei preti e dalla scomunica e dalle altre sentenze, censure ecclesiastiche e pene in cui fosse incorso, che gli sia rimessa ogni pena a cui sia stato condannato, e che sia intimato all'ordinario del luogo o al suo vicario generale *in spiritualibus* e a qualunque altro giudice e persona ecclesiastica e secolare rivestita di qualsiasi autorità di non recare più alcuna molestia a lui, o alle sue proprietà, né direttamente, né indirettamente, reintegrandolo nello stato iniziale.

La supplica è concessa per breve o attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum* o come sembrerà meglio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2859, f. 268v.

Petente

- *Mastelina*, Domenico di Stefano *de*: originario di Valda (Trento).

800.

27 settembre 1555, Roma

Trento
De horis

Paolo Draco (*P. Draco*)

Giacomo *Demitius* chiede di poter recitare, sia a Roma sia nelle altre località in cui gli accadesse di risiedere, solo ovvero in compagnia di uno oppure due familiari, che si riserva di designare volta per volta, l'ufficio notturno e diurno delle ore secondo il rito della curia romana, nella forma proposta dal breviario corretto dal cardinale di S. Croce Francesco e approvata da Clemente VII; chiede, inoltre, che né egli né i familiari siano tenuti o possano essere costretti, per alcuna ragione, a recitare l'ufficio in altra forma e di essere assolto dalle pene in cui sia eventualmente incorso per aver recitato, senza averne la facoltà, l'ufficio in una forma diversa da quella cui avrebbe dovuto attenersi.

Nella seconda parte si concede che la grazia venga spedita per *sola signatura* e che sia valida esclusivamente al di fuori del coro.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Cristoforo Spiriti (*C. Hierosolimitanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2863, f. 55r.

Petente

- *Demitius*, Giacomo: chierico (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- [Quiñones,] Francesco: cardinale prete di S. Croce in Gerusalemme.
- Clemente VII.

801.

7 gennaio 1557, Roma

Trento
Surrogatio

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Al termine della vertenza tra Giacomo Maestri e Lorenzo Serbati in merito al beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa della Beata Maria a Volano, pendente presso la Rota, di fronte a diversi uditori del sacro palazzo e conclusa dalla sentenza emanata in favore di Maestri, cui era stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di pretendere il risarcimento delle spese processuali, improvvisamente Serbati era deceduto *extra curiam*, senza che potesse essergli intimato il provvedimento esecutivo emanato; Maestri chiede, dunque, la provvista del beneficio, che la morte dell'avversario ha reso vacante, con la surrogazione nei diritti di Serbati sia relativi al beneficio sia connessi alla causa, al fine di evitare che un secondo avversario subentri al primo.

Al termine della seconda parte della supplica si precisa *et quatenus sit vera lis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2904, ff. 56v-57r.

Petente

- Maestri (*de Magistris*), Giacomo: chierico di Trento o altra città o diocesi.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Volano di Rovereto (Trento): beneficio perpetuo semplice dei Ss. Biagio e Bernardino nella chiesa di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Serbati (*Serbatius*), Lorenzo: originario di Rovereto (Trento); chierico.

802.

4 maggio 1557, Roma

Trento
Erectio in viceprothomedicum

Benché la scienza medica sia stata inventata per conservare la salute di tutti, un

medico da solo non può essere sufficiente a tale scopo senza il consenso di tutti e soprattutto se i farmacisti non preparano ottimi medicamenti, che, semplici o composti che siano, tornerebbero a maggior danno degli uomini; perciò giustamente fin dai tempi più antichi fu sancito che il collegio dei medici residenti a Roma verifichi tutte le cose pertinenti a ciò nell'Urbe e fuori di essa, in tutti i singoli luoghi soggetti alla Sede Apostolica immediatamente o per via mediata. Pertanto *motu proprio* il papa costituisce Lorenzo Staurher, medico della diocesi di Trento, vice-protomedico del Patrimonio, della Marca anconetana e della provincia di Romagna e di tutte le altre province, città, terre e luoghi in quanto espertissimo delle cose premesse, allo scopo di giudicare ed esaminare i medicinali semplici o composti e tutti gli altri spettanti all'arte medica o aromataria, portando con sé un aromatario idoneo, in dette province e loro città, terre, castelli e in qualunque altro luogo, con i soliti e consueti oneri e onori, facendo visita ai farmacisti e giudicando i loro medicinali; trattenendo in casa quelli meno idonei e congrui come a lui piacerà; punendo i farmacisti; bruciando i medicinali che riterrà corrotti o adulterati o disponendone altrimenti secondo il proprio arbitrio; procedendo contro gli aromatari e i lavoranti nelle botteghe e i fabbricanti di tali farmaci e, nel caso li trovasse colpevoli, dichiarandoli incorsi nelle pene *sola veritate inspecta vel manu regia* e senza alcun processo; moderando e applicando le pene a proprio arbitrio, ma secondo le costituzioni del succitato collegio. E per ottenere maggiore obbedienza in tutte le province e luoghi sudditi intima *motu proprio* a tutti i fisici, medici, chirurghi e aromatari sottoposti agli statuti del collegio e al protomedico generale, in virtù della santa obbedienza e sotto pena di incorrere *ipso facto* nella scomunica maggiore *late sententie* e in un'ammenda di 1.000 ducati d'oro da applicare alla camera apostolica, e a tutti i rettori, legati, delegati nei luoghi immediatamente o mediatamente soggetti, e inoltre ai *bariselli*, marescalchi, esecutori e subesecutori o qualunque altro nome portino esistenti in tali luoghi, di assistere Staurher in quanto predetto e nelle visite agli aromatari e nell'applicazione delle pene e nella debita esecuzione di tutte le facoltà attribuitegli nelle lettere patenti concessegli dal succitato collegio, concedere l'ausilio del braccio secolare su sua semplice richiesta, interdicendoli e intimando loro di non intromettersi nelle cose predette, né nell'esercizio della sua giurisdizione, né nell'esecuzione delle visite e delle pene senza suo espresso consenso, in deroga alle costituzioni e ordini apostolici o provinciali, facoltà e indulti, privilegi e capitoli dei predetti luoghi e ufficiali, nonché a qualsiasi altro indulto concesso alle comunità e università o agli aromatari dovunque essi si trovino dai papi precedenti e confermato da Paolo IV, anche se con clausole di deroga alle derogatorie, nonché alle lettere patenti concesse a qualsiasi dei predetti ufficiali o a qualsiasi altra persona, di qualsiasi dignità sia rivestita, anche se cardinalizia, e agli statuti, riformazioni, clausole, decreti e bandimenti dei luoghi.

Nelle clausole si decreta che vengano nominati esecutori per procedere all'elezione di Staurher *extra curiam* e in qualsiasi momento, così che uno possa proseguire ciò che l'altro ha iniziato, e con potestà di citare e inibire anche sotto censure ecclesiastiche e pene pecuniarie da moderare a proprio arbitrio, di dichiarare i contraddittori incorsi in tali censure e pene, aggravarle e riaggravarle e invocare l'ausilio del braccio

secolare. Le lettere saranno spedite per breve o attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum*, come meglio Staurher riterrà opportuno.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Bernardino Scotti (*B. car.lis Tranensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2937, f. 288r-v.

Persona e/o ente coinvolti

- Staurher, Lorenzo: medico (Trento).

803.

20 dicembre 1557, Roma

Trento
Resignatio

Paolo Draco (*P. Draco*)

Dato che il cardinale Aloisio Cornaro rinuncia in favore di Nicolò Arimondo di Paolo alla parrocchiale di S. Maria a Tignale, la cui commenda gli era stata conferita dal pontefice, sia Cornaro che Arimondo chiedono l'ammissione della rinuncia e, benché quest'ultimo sia un semplice studente e non abbia, forse, ancora ottenuto la prima tonsura, la provvista della parrocchiale, sulla cui rendita grava, peraltro, una pensione annua di 80 scudi d'oro costituita in favore di Giacomo Martino; chiedono, inoltre, dal momento che Arimondo dichiara di avere 23 anni, la dispensa *ex defectu aetatis*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Antonio Medici (*Io. A. car. de Medicis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2940, f. 103v.

Petenti

- Arimondo, Nicolò di Paolo: chierico o *scolaris* veneto.
- Cornaro, Aloisio: cardinale diacono di S. Teodoro, Cornaro; commendatario della parrocchiale di S. Maria di Tignale (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Tignale: parrocchiale di S. Maria, 200 ducati d'oro di camera n.e.
- Tignale, parrocchiale di S. Maria: pensione di 80 scudi d'oro in oro.

Persona e/o ente coinvolti

- Martino, Giacomo: chierico (Verdun); titolare di una pensione sulla parrocchiale di S. Maria di Tignale.

804.

9 giugno 1558, Roma

Trento
De non promovendo

Benedetto Lomellini (*B. Lomellinus*)

Francesco Baldoini, rettore della parrocchiale detta pieve di Meano, nella diocesi di Trento, di 18 anni, studente presso l'università di Padova, chiede la dispensa per un anno a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dal diritto canonico dall'obbligo di conseguire gli ordini sacri maggiori come richiesto dal possesso della parrocchiale e degli altri benefici che detiene o che otterrà in futuro.

Nelle clausole si concede la dispensa richiesta a condizione che il petente sia impegnato nello studio delle lettere presso tale università o altro studio generale. La supplica può essere spedita per breve o attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Ugo Boncompagni (*V. Boncompagnus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2942, f. 145v.

Petente

- Baldoini (*de Balduinis*), Francesco: rettore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Meano (Trento); *scolaris* presso l'università di Padova.

805.

10 dicembre 1558, Roma

Trento
Si in evidentem

Paolo Draco (*P. Draco*)

Le petenti, la badessa e il convento del monastero femminile di S. Michele di Trento, possiedono un livello o canone o censo annuo su taluni beni *in loco de Collogna*, in diocesi di Verona o Vicenza, e negli ultimi tre anni non hanno avuto che la terza parte di tali redditi: poiché per ottenere il pagamento di tale censo o livello sarebbe necessario risolvere una vertenza a Venezia con alcuni nobili e con massimo dispendio, le supplicanti ritengono che sarebbe più vantaggioso per il monastero vendere tale censo o livello e utilizzare il denaro ricavato per acquistare altri beni immobili siti nella città o diocesi di Trento. Le petenti chiedono, perciò, che il papa incarichi alcuni probi viri abitanti *in partibus*, rivestiti di dignità ecclesiastica, affinché si informino diligentemente al riguardo e, qualora verifichino che l'alienazione del censo o canone torni in evidente utilità del monastero, consentano di procedere alla vendita e di investire il denaro ricavato nell'acquisto di altri beni

immobili e inoltre, approvino e confermino d'autorità apostolica tale negozio e tutto quanto contenuto nei documenti relativi attribuendo loro validità perpetua e sanino qualsiasi difetto eventualmente presente nella supplica, in deroga alla costituzione di papa Paolo III *de rebus ecclesiasticis non alienandis* e del papa in carica *de male alienatis* e altre costituzioni e ordini apostolici.

La richiesta è spedita per breve o attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum* dato che il censo annuo non supera i 5 ducati. Si ordina che il ricavato della vendita sia depositato in un edificio sacro o presso una persona idonea finché non venga utilizzato per l'acquisto di altri immobili, come predetto, e si designano come commissari il vescovo di Verona, il preposito della cattedrale e il canonico Maffeo Albertini, affinché procedano congiuntamente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Bernardino Scotti (*B. car. Tranensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2953, f. 145r.

Petente

- Trento: badessa e convento del monastero femminile di S. Michele appartenente all'ordine di san Benedetto.

Persone e/o enti coinvolti

- Albertini (*Albertinus*), Maffeo: canonico della cattedrale di Verona.
- [Lippomanno, Agostino:] vescovo di Verona.
- Paolo III.
- Verona: preposito della cattedrale di Verona.

806.

1 gennaio 1559, Roma

Trento
Ad duo

Benedetto Lomellini (*B. Lomellinus*)

Mattia di Castel Cles chiede la dispensa per conseguire e conservare due benefici secolari curati o altrimenti incompatibili e due benefici dissimili oppure simili, ma semplici, situati in una o in due diverse cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, purché compatibili l'un l'altro e con i benefici incompatibili e anche qualora uno dei benefici compatibili sia un beneficio curato o un canonicato dotato di prebenda, e qualora tanto i benefici incompatibili quanto uno dei benefici compatibili siano dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici anche curati o elettivi in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, e qualora i benefici incompatibili siano due parrocchiali o due vicarìe perpetue oppure una parrocchiale e una vicarìa perpetua.

Nelle clausole si precisa che la dispensa viene concessa a vita per quanto riguarda la detenzione di due benefici curati o altrimenti incompatibili, mentre per quanto riguarda i due benefici siti sotto lo stesso tetto, essi non potranno essere due canonicati e due prebende e neppure tutte le dignità. Per quanto riguarda l'eventualità che si tratti di due parrocchiali o di due vicarìe perpetue, la dispensa è concessa a vita a condizione che esse non distino più di una dieta l'una dall'altra.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ugo Boncompagni (*V. Vestanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2954, f. 66r.

Petente

- Castel Cles, Mattia da: originario di Castel Cles; canonico della cattedrale di Trento; familiare cardinalizio di Cristoforo Madruzzo.

Persona e/o ente coinvolti

- [Madruzzo,] Cristoforo: amministratore perpetuo della diocesi di Trento; cardinale prete di S. Cesareo *in Palatio*.

807.

10 gennaio 1559, Roma

Trento

De promovendo

Donato de Closio (*Do. de Closio*)

Il diacono Gaspare Chimelli chiede la dispensa per poter conseguire, nel corso di una domenica o giorno festivo, anche al di fuori dei periodi dell'anno stabiliti dal diritto, la promozione al sacerdozio, non appena abbia compiuto 23 anni e da parte dell'antistite, residente *extra curiam*, cui stabilisca di rivolgersi.

La grazia è spedita per breve e con la licenza dell'ordinario o del suo vicario generale *in spiritualibus*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ugo Boncompagni (*V. Vestanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2954, f. 79v.

Petente

- Chimelli (*de Chimellis*), Gaspare: originario di Villa Lagarina; chierico (Trento).

808.

22 gennaio 1559, Roma

Trento
Resignatio

Ludovico Simonetta (*L. Pisaurensis*)

Dato che Nicolò Arimondo resigna la parrocchiale di S. Maria di Tignale, che gli era stata conferita in seguito alla rinuncia del precedente titolare, a causa dei gravi contrasti sorti in merito alla provvista e rapidamente sfociati nell'apertura di una vertenza presso la curia pontificia, Giuseppino *de Totarellis* chiede l'ammissione della resignazione e la provvista della parrocchiale, anche se essa risultasse vacante per invalidazione e nullità della precedente provvista per incapacità o inabilità del beneficiario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Ugo Boncompagni (*V. Vestanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2954, ff. 157v-158r.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 28 ianuarii. F.* (?) *datarius*.

Petente

- *Totarellis*, Giuseppino *de*: chierico veneto.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tignale (Trento): parrocchiale detta arcipretura di S. Maria, 160 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arimondo, Nicolò: rettore detto arciprete della parrocchiale detta arcipretura di Tignale.

809.

20 maggio 1559, Roma

Trento
Commissio per breve

Lancellotto Lancellotti (*L. Lancelotius*)

Mentre era pendente una vertenza fuori dalla curia romana e *in partibus* davanti al vicario generale del vescovo di Trento, giudice ordinario, tra il petente, Leonardo Desiderati, e Anna figlia di Bartolomeo Ladernez, cittadino di Trento, riguardo a un patto matrimoniale contratto tra i due e forse anche altre questioni, il vicario, benché tenuto a condannare la donna a celebrare il matrimonio con Desiderati, nondimeno, procedendo nella causa, ha promulgato una sentenza definitiva con

cui l'ha assolta e le ha concesso licenza di sposarsi con un altro, assolvendo, inoltre, entrambe le parti dal pagamento delle spese, sentenza ingiusta e iniqua, contro la quale il petente si è appellato al papa e alla Sede Apostolica e tale appello risulta *delatum*. Pertanto Desiderati chiede al papa di commettere la causa di appello e contro le cose attentate e innovate a suo danno e per la nullità, iniquità e ingiustizia di detta pretesa sentenza e di tutto il processo relativo, insieme con tutto il negozio principale, ad alcuni probi viri *in partibus*, con la clausola *et eorum cuilibet*, affinché la esaminino procedendo per via sommaria e la portino a termine, con potestà di citare l'avversaria e tutti gli altri che si ritenga di far intervenire e che saranno nominati nel decreto di citazione, anche per editto pubblico, di inibire i predetti, il vicario di Trento e qualsiasi altra persona secolare o laica, rivestita di qualsiasi dignità, sotto censure ecclesiastiche e pene pecuniare da moderare a proprio arbitrio, di erogare le pene ai contumaci, disobbedienti e ribelli, aggravarle e riaggravarle, porre l'interdetto e invocare se opportuno l'ausilio del braccio secolare, di revocare quanto attentato e innovato a danno del petente, di assolvere il petente o i suoi agenti *simpliciter vel ad cautelam* da qualsiasi censura e pena in cui possano essere incorsi per i predetti motivi, di rilasciare l'interdetto e il sequestro forse imposti, prorogare i *fatalia* constatata l'esistenza di legittimo impedimento, procedere alla *restitutio in integrum* del petente e fare quant'altro necessario e opportuno.

La grazia è spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Suavius (*Io. car.lis Reomanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2962, f. 289r.

Petente

- Desiderati (*de Desideratis*), Leonardo: di Coredo in val di Non (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- Ladernez, Anna di Bartolomeo: originaria di Trento.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario del vescovo.

810.

31 gennaio 1560, Roma

Trento

Ad duo et de non promovendo

Aurelio Spina (*A. Spina*)

Alberto [di Francesco][1] Alberti chiede la dispensa per conseguire e conservare due benefici secolari curati o altrimenti incompatibili e due benefici dissimili oppure simili, ma semplici, situati in una o in due diverse cattedrali, anche metropolitane, in collegiate, in parrocchiali o in altre chiese, purché compatibili l'un l'altro e con i

benefici incompatibili e anche qualora uno dei benefici compatibili sia un beneficio curato o entrambi siano canonicati dotati di prebenda, e qualora tanto i benefici incompatibili quanto i benefici compatibili siano dignità, anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici, anche curati o elettivi, in cattedrali, anche metropolitane o in collegiate, e qualora i benefici incompatibili siano due parrocchiali o due vicarìe perpetue oppure una parrocchiale e una vicarìa perpetua; inoltre, dal momento che aspira a compiere studi universitari, chiede che, qualora la provvista sia pure di uno solo dei benefici richieda il suddiaconato, il diaconato o il sacerdozio, non sia tenuto per cinque anni, a partire dal termine stabilito dal diritto canonico, né possa essere costretto a ottenere la promozione all'indispensabile grado maggiore dell'ordine, conseguendo e conservando, tuttavia, il beneficio.

Nelle clausole si precisa che, nel caso si tratti di chiese parrocchiali o vicarìe perpetue, la dispensa è concessa a vita purché esse non distino più di una dieta l'una dall'altra, mentre nel caso di benefici simili o dissimili la dispensa sarà vitalizia soltanto nel caso in cui non si tratti di due canonicati e prebende siti sotto lo stesso tetto o di tutte le dignità. Inoltre si subordina la concessione della dispensa *de non promovendo* al conseguimento entro il primo biennio del suddiaconato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Vitellozzo Vitelli (*V. car. Vitellius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2976, f. 7v.

Petente

- Alberti (*de Albertis*), Alberto [di Francesco]: chierico della città o diocesi di Trento.

[1] Il nome del petente è reso in parte illeggibile da una macchia.

811.

6 maggio 1560, Roma

Trento
Surrogatio

L.[1]

Nel corso della vertenza tra Bartolomeo da Meano e Gabriele Cozzali in merito alla parrocchiale di S. Maria di Tignale, pendente in terza istanza presso il tribunale del vicario di Roma e, forse, giunta all'esecuzione della sentenza, improvvisamente entrambi i contendenti erano deceduti *extra curiam*; la provvista della parrocchiale, vacante, era stata concessa dall'ordinario a Filippo *Gerius* con la surrogazione nei diritti relativi al beneficio e, forse, nella facoltà di proseguire la causa e di provvedere al recupero dei redditi e delle spese processuali: *Gerius* non aveva ancora ottenuto il suddiaconato, ma, in seguito, era divenuto vescovo di Ischia; Stefano Cavaleri chiede, dunque, la provvista della parrocchiale, nuovamente vacante per la promozione di *Gerius* all'episcopato, con la surrogazione nei diritti relativi al beneficio e

nella facoltà di proseguire la causa e di provvedere al recupero dei redditi e delle spese processuali.

Nelle clausole si concede l'assoluzione dalle censure anche nel caso in cui si incorra nella clausola *de insordescentibus*, alla quale si deroga, ma non oltre un biennio, e si decreta l'avocazione della causa e l'estinzione della lite, precisando che, per quanto riguarda tale concessione, la grazia venga spedita per *sola signatura*.

Fiat ut petitur.
Pio IV (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2987, f. 6r-v.

Petente

- Cavaleri (*de Cavaleriis*), Stefano: chierico di Trento; familiare cardinalizio di Cristoforo Madruzzo.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Tignale (Trento): parrocchiale detta pieve di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Cozzali (*de Conzallis*), Gabriele: prete.
- *Gerius*, Filippo: ex detentore della parrocchiale detta pieve di S. Maria di Tignale; vescovo di Ischia.
- Madruzzo, Cristoforo: cardinale prete di S. Maria in Trastevere, Tridentino; vescovo di Trento.
- Meano, Bartolomeo da: originario di Meano (Trento); prete.
- Roma: vicario.

[1] Non è sicuro che l'iniziale si riferisca al nome del referendario.

812.

21 maggio 1560, Roma

Trento
Legitimatio

L.[1]

Simone di Pietro Girardi, laico di Mori, in val Lagarina, capitano di cavalleria, desidera assicurare la legittimazione a Giovanni Battista e Isabella, figli suoi, nati fuori dal matrimonio, e di Margherita Vasis, nubile del marchesato di Monferrato. Pertanto egli supplica il papa di legittimare i predetti e reintegrarli nello stato di figli legittimi, liberare da ogni macchia i loro futuri discendenti, e dare a Giovanni Battista e Isabella diritto di successione in tutti i beni mobili e immobili, sia per testamento che in caso di intestato, concedere loro il diritto di ricevere beni per legato, donazione *inter vivos* o qualsiasi altro titolo, come se fossero nati da legittimo

matrimonio tra Simone e Margherita, confermare la validità di qualsiasi disposizione che essi daranno riguardo ai beni e diritti dei progenitori.

Nelle clausole si delibera la deputazione di giudici che assistano con potestà di citare anche per pubblico editto, inibire anche sotto censure ecclesiastiche e pene pecuniarie, porre l'interdetto e invocare l'ausilio del braccio secolare. La grazia è spedita per breve o attraverso l'*Audientia litterarum contradictarum*.

Fiat ut petitur.
Pio IV (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 2987, f. 160r.

Petente

- Gerardi (*de Girardis*), Simone di Pietro: originario di Mori in val Lagarina (Trento); capitano di cavalleria; familiare cardinalizio di Cristoforo Madruzzo.

Persone e/o enti coinvolti

- Gerardi, Giovanni Battista di Simone di Pietro.
- Gerardi, Isabella di Simone di Pietro.
- Madruzzo, Cristoforo: cardinale prete di S. Maria in Trastevere, Tridentino.
- Vasis, Margherita: del marchesato del Monferrato.

[1] Non è sicuro che l'iniziale si riferisca al nome del referendario.

813.

26 aprile 1561, Roma

Trento
Nova provisio

Giovanni Battista Bracelli (*Io. B. Braccellus*)

Tommaso Spaur aveva ottenuto da Cristoforo Madruzzo, quale amministratore della diocesi di Trento, la provvista della chiesa parrocchiale di Villa Lagarina, vacante per la morte *extra curiam* di Francesco d'Arco, avvenuta nel corso dell'aprile dell'anno precedente; alla provvista era, forse, seguito il possesso; temendo, tuttavia, che l'atto, per quanto fondato sull'autorità ordinaria dell'amministratore e sullo speciale indulto concesso dal pontefice, possa essere ritenuto privo di valore, Spaur chiede nuovamente la provvista della parrocchiale anche se essa risultasse vacante per invalidazione e nullità della precedente provvista a causa di incapacità e inabilità di fatto del beneficiario.

Nelle clausole si concede dispensa a Spaur per poter tenere la chiesa parrocchiale anche nel caso in cui venga meno il suo ufficio di coadiutore ed egli succeda a Madruzzo in qualità di vescovo di Bressanone.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Ugo Boncompagni (*V. Vestanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3031, f. 194r-v.

Petente

- Spaur, [Giovanni] Tommaso: chierico di Trento; coadiutore perpetuo con futura successione di Cristoforo Madruzzo; titolare della provvista della parrocchiale di Villa Lagarina (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Villa Lagarina: parrocchiale, 50 marche d'argento puro n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, Francesco [di Antonio] dei conti di: conte d'Arco; ex detentore della parrocchiale di Villa Lagarina.
- Madruzzo, Cristoforo: amministratore perpetuo della diocesi di Trento; cardinale vescovo di Albano; vescovo di Bressanone.

814.

18 giugno 1561, Roma (San Marco)

Trento
Nova provisio

Cosma Giustini (*C. Iustinus*)

Luigi Bernerio è stato presentato dai conti di Arco, patroni del beneficio perpetuo semplice *forsan servitium* di S. Tommaso situato nel territorio tra Arco e Riva, nella diocesi di Trento, vacante per la morte di Francesco d'Arco, avvenuta *extra curiam* in un mese che sarà indicato nelle lettere, e ha forse conseguito anche l'istituzione. Dato che egli ora teme che la presentazione e l'istituzione non abbiano validità e il beneficio sia ancora vacante, ne chiede la nuova provvista, anche se esso risultasse vacante per invalidazione e nullità della precedente provvista a causa dell'inabalità o incapacità del beneficiario.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Ugo Boncompagni (*V. Vestanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3031, f. 10r-v.

Petente

- Bernerio (*Benereus*), Luigi: prete (Trento o altra diocesi); titolare della provvista del beneficio perpetuo semplice *forsan servitium* di S. Tommaso [di San Tomaso] tra Arco e Riva [del Garda] (*inter Arcum et Ripam*) (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [San Tomaso] tra Arco e Riva [del Garda]: beneficio perpetuo semplice *forsan servitium* di S. Tommaso, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, conti di: titolari del giuspatronato del beneficio perpetuo semplice *forsan servitium* di S. Tommaso [di San Tomaso] tra Arco e Riva [del Garda].
- Arco, Francesco [di Antonio] di: ex detentore del beneficio perpetuo semplice *forsan servitium* di S. Tommaso [di San Tomaso] tra Arco e Riva [del Garda].

815.

24 giugno 1561, Roma

Trento
Per obitum

Giovanni Leccamus (*Io. Leccamus*)

Antonio Lodron chiede, in seguito alla presentazione da parte dei conti Lodron, titolari del giuspatronato, la provvista della chiesa parrocchiale di Villa, vacante per la morte *extra curiam* di Francesco d'Arco, avvenuta nel corso dell'aprile dell'anno precedente, e ciò anche se il beneficio risultasse vacante per invalidazione e nullità della precedente provvista a causa dell'incapacità o inabilità del beneficiario.

Nelle clausole si precisa che la grazia è valida nel caso in cui *sub indulto cardinalis non comprehendatur*[1].

Fiat ut petitur.
Pio IV (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3037, f. 222r-v.

Petente

- Lodron, Antonio dei conti di: chierico (Trento); conte.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Villa [Lagarina] (Trento): parrocchiale di S. Maria, 300 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, Francesco [di Antonio] dei conti di: conte d'Arco; ex detentore della parrocchiale di S. Maria di Villa [Lagarina].
- Lodron, conti: titolari del giuspatronato della parrocchiale di S. Maria di Villa [Lagarina].

[1] La frase è stata aggiunta a margine ed è sottoscritta dal prodatario.

816.

15 luglio 1561, Roma

Trento
Absolutio

L.[1]

Francesco Alessandrini dichiara di essere il mandante dell'assassinio di Giuseppe da Riva, un omicida che aveva frequentemente minacciato di ammazzare il suocero del fratello Giulio: dal momento che il delitto era avvenuto dopo la promozione ai gradi minori dell'ordine, Alessandrini si era preoccupato di ottenere dal pontefice la dispensa dall'irregolarità, che, tuttavia, era andata perduta; successivamente, aveva contratto matrimonio, ma la moglie è, ormai, deceduta; chiede, dunque, l'assoluzione *in utroque foro*, la remissione delle pene spirituali e temporali previste per l'omicidio e la dispensa dall'irregolarità contratta in seguito sia al delitto, sia alle sentenze capitali pronunciate quale commissario di Cristoforo Madruzzo, sia alla partecipazione alle messe relative al legato di cui è titolare, da cui avrebbe dovuto astenersi, avendo, sia pure indirettamente, provocato lo spargimento di sangue umano; chiede inoltre di poter godere del carattere clericale di cui precedentemente è stato insignito, dei privilegi clericali e di poter ricevere la promozione a tutti gli ordini sacri e al presbiterato e i benefici apostolici che gli vengano conferiti canonicamente, curati e non curati, compatibili in virtù di dispensa apostolica di cui egli gode, anche se si trattasse di canonicati e prebende, dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni o uffici anche curati ed elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate o parrocchiali o loro perpetue vicarìe, e tenerli insieme agli altri benefici curati e non curati che detiene in virtù di dispense apostoliche o per altra via, godere liberamente delle facoltà, indulti e dispense che gli siano state concesse, abolire la macchia o nota d'infamia da lui contratta in occasione delle vicende esposte, cassare e far cassare tutti i processi formati al riguardo e le eventuali condanne e restituirlo e reintegrarlo pienamente nello stato iniziale in deroga alle disposizioni di Bonifacio VIII, Innocenzo VIII, Alessandro VI, Pio II, Giulio II, Leone X, Adriano VI, Clemente VII e Paolo IV e di tutti gli altri pontefici predecessori, e del papa in carica, in data 6 gennaio 1561, contro gli omicidi.

Nelle clausole si decreta la nomina di esecutori con potestà di citare e inibire, fino a ricorrere all'ausilio del braccio secolare. Si stabilisce che le lettere possano essere spedite per breve a eccezione di quanto riguarda la dispensa; che il petente non possa accedere agli ordini maggiori, eccetto suddiaconato e diaconato, che non possa ricevere benefici curati e dignità eccetto un canonicato e una prebenda della chiesa trentina e infine e che sia tenuto a scegliere un confessore e adempiere in pieno alla penitenza che questi vorrà ingiungergli.

Fiat ut petitur.
Pio IV (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3033, f. 295v.

Petente

- Alessandrini (*Alexandrinus*), Francesco: chierico (Trento); commissario di Cristoforo Madruzzo.

Persone e/o enti coinvolti

- Adriano VI.
- Alessandrini (*Alexandrinus*), Giulio.
- Alessandro VI.
- Bonifacio VIII.
- Giulio II.
- Innocenzo VIII.
- Leone X.
- Madruzzo, Cristoforo: amministratore della diocesi di Trento; cardinale vescovo di Albano.
- Paolo IV.
- Pio II.
- Riva, Giuseppe da: originario di Riva.

[1] Non è sicuro che l'iniziale si riferisca al nome del referendario.

817.

9 agosto 1561, Roma (San Marco)

Trento

Per obitum

Essendo vacanti un canonicato e una prebenda nella chiesa collegiata di S. Maria di Arco, nella diocesi di Trento, che è sottoposta al giuspatronato del conte Massimiliano d'Arco e dei conti d'Arco, Oltresarca e Romarzolo, per la morte del conte Francesco d'Arco, suo ultimo possessore, morto *extra curiam* nel mese di aprile passato, Guglielmo Torboli chiede la provvista del beneficio in seguito alla presentazione da parte dei patroni, anche se esso risultasse vacante per l'invalidazione di una provvista apostolica effettuata per incapacità o inabilità del beneficiario e anche se il beneficio risultasse sottoposto a riserva generale perché il defunto ha goduto delle cariche di notaio, accolito o cappellano apostolico, o di collettore o subcollettore dei diritti della camera apostolica, o è stato familiare pontificio o di un cardinale ora defunto, o ufficiale della curia romana.

Fiat ut petitur.

Pio IV (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3041, f. 249r-v.

Petente

- Torboli (*Turbulenus*), Guglielmo: originario di Arco (Trento); prete.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco: canonicato della collegiata di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, Francesco [di Antonio] dei conti di: conte d'Arco; ex detentore di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.
- Arco, Massimiliano dei conti di: conte d'Arco; titolare del giuspatronato di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.
- Arco, Oltresarca e Romarzolo, conti di: titolari del giuspatronato di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.

818.

11 ottobre 1561, Roma

Trento

Commissio per breve

Giovanni Battista Bracelli (*Io. Braccellius*)

Essendo vacante il priorato di S. Tommaso nel territorio di Riva del Garda, in diocesi di Trento, per la morte di Pietro *de Brocchis*, allora canonico di Trento, il cardinale Tridentino d'autorità ordinaria e in virtù dell'indulto di cui gode ha provvisto il beneficio ad Aliprando barone e signore di Madruzzo, che ne ha preso possesso e tuttora ne risulta in possesso. Tuttavia il priorato ha alcuni terreni e altri beni nel comitato e territorio di Arco e i conti di tale comitato, *de facto*, sono usi usurparne la rendita e appropriarsene sostenendo di avere diritto di giuspatronato sul priorato. Dato che il petente intende adire le vie legali per liberare i beni e farsi restituire le rendite e mantenerli in pacifico possesso del priorato, imponendo perpetuo silenzio al riguardo, chiede al papa di commettere la causa o le cause che egli intende muovere contro i conti ad alcuni prelati abitanti *in partibus* affinché le esaminino e conducano a termine procedendo per via sommaria *simpliciter et de plano, sola veritate inspecta*, con potestà di citare i conti e altri eventuali cointeressati, inibire sotto minaccia di pene e censure da decidere secondo il loro arbitrio, aggravarle e riaggravarle per gli inobbedienti e i ribelli, ricorrere all'ausilio del braccio secolare, mantenere il petente in possesso del priorato e dei beni ricorrendo ai necessari provvedimenti giuridici, ordinare e costringere i coloni e chiunque altro a consegnare la rendita dei beni contesi al petente emanando a tale scopo un mandato esecutorio sotto il proprio sigillo e fare quant'altro sia necessario per condurre a buon fine la causa.

La supplica viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Tommaso Campeggi (*Tho. Feltrensis*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3048, f. 225r.

Petente

- Madruzzo, Aliprando barone e signore di: chierico di Trento; detentore del priorato di S. Tommaso [di San Tomaso] nel territorio di Riva [del Garda] (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- [San Tomaso nel] territorio di Riva [del Garda]: priorato di S. Tommaso.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, conti di.
- *Brocchis*, Pietro *de*: canonico della cattedrale di Trento; ex detentore del priorato di S. Tommaso [di San Tomaso] nel territorio di Riva [del Garda].
- [Madruzzo, Cristoforo:] cardinale Tridentino.

819.

2 gennaio 1562, Roma

Trento
Nova provisio

Pietro Battista Cattanei (*P. Cataneus*)

Essendo vacanti l'arcipretura della chiesa di S. Maria di Arco, nel comitato o diocesi di Trento, per la morte *extra curiam* di Antonio da Arco, e un canonicato e prebenda nella stessa chiesa per la resignazione effettuata da Antonio Maria Bevilacqua nelle mani del cardinale Cristoforo Madruzzo, deputato dalla Sede Apostolica amministratore perpetuo della diocesi di Trento *in temporalibus* e *in spiritualibus*, il petente, Antonio del defunto conte Francesco d'Arco ha ricevuto la provvista dei predetti benefici, insieme o l'uno dopo l'altro, dal cardinale, che ha agito sia per autorità ordinaria, sia in virtù dell'indulto concessogli dalla Santa Sede, prendendone anche possesso. Dato che alcuni asseriscono che la causa della vacanza dei benefici non sia in realtà quella dichiarata e che essi siano tuttora vacanti, il petente, che all'età di dieci anni ha ricevuto la dispensa *ex defectu natalium* in quanto figlio del conte Francesco, chierico, e di una donna nubile ed è stato autorizzato a conseguire qualsiasi beneficio *certo modo qualificato* che gli fosse stato provvisto e tenerlo, supplica il papa di concedergli la nuova provvista del canonicato e dell'arcipretura, che forse esiste come dignità principale, o personato, amministrazione o ufficio, anche se risultassero vacanti per incapacità o inabilità del petente o per l'invalidazione di una precedente provvista per incapacità o inabilità del beneficiario e anche se risultassero sottoposti a riserva generale, con dispensa per poter detenere i due benefici insieme a vita e dispensa *ex defectu natalium*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Vitellozzo Vitelli (*V. car. Vitellius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3051, ff. 46v-47r.

Petente

- Arco, Antonio di Francesco dei conti di: chierico (Trento); titolare della provvista dell'arcipretura della collegiata di S. Maria di Arco (Trento); titolare della provvista di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Arco: canonicato della collegiata di S. Maria.
- Arco: arcipretura della collegiata di S. Maria, 100 ducati d'oro di camera n.e. (rendita complessiva dei due benefici).

Persone e/o enti coinvolti

- [Bonmartini,] Antonio: originario di Arco; ex detentore dell'arcipretura della collegiata di S. Maria di Arco.
- Arco, Francesco dei conti di: chierico; conte d'Arco.
- Bevilacqua, Antonio Maria: ex detentore di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.
- Madruzzo, Cristoforo: amministratore perpetuo della diocesi di Trento; cardinale prete di S. Maria in Trastevere, Tridentino.

820.

2 maggio 1562, Roma

Trento o *nullius*[1]

Cessio

Dato che il cardinale Cristoforo Madruzzo intende cedere la chiesa non curata detta abbazia o il beneficio perpetuo semplice detto abbazia di *S. Papus* (?) di Raperella, in diocesi di Chieti o *nullius*, che detiene in commenda per dispensa apostolica, a favore di Luigi Pisani, quest'ultimo supplica il papa di ammettere la cessione e concedergli la commenda del beneficio e la dispensa per tenerlo insieme alla chiesa padovana, alla quale è stato eletto, a tutte le chiese, ai monasteri e agli altri benefici ecclesiastici secolari e di qualsiasi ordine regolare che ha ottenuto o che otterrà in futuro.

Fiat ut petitur.

Pio IV (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3066, f. 6v.

Petente

- Pisani (*de Pisanis*), Luigi: cubiculario pontificio; vescovo eletto di Padova.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Raperella (Chieti o *nullius*): chiesa non curata detta abbazia o beneficio perpetuo semplice detto abbazia di *S. Papus* (?), 250 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Madruzzo (*Madrutius*), Cristoforo: cardinale vescovo di Sabina, Tridentino.

[1] Benché la lettera iniziale indicata in margine sia *T*, il beneficio resignato da Cristoforo Madruzzo si trova in diocesi di Chieti.

821.

21 luglio 1562, Roma (San Marco)

Trento

Si neutri

Ludovico Lebreton (*L. Lebreton*)

Era in corso una vertenza di fronte a un uditore della cause del sacro palazzo o a un suo luogotenente tra il petente, Giovanni Tommaso dei baroni di Spaur, preposito della chiesa di Bressanone, e Antonio Lodron, intruso nel beneficio, dall'altro, riguardo alla chiesa della Beata Maria Vergine Assunta di Villa, in diocesi di Trento, vacante per la morte del defunto conte Francesco d'Arco, avvenuta *extra curiam* nel passato mese di aprile, o per altra causa, beneficio che il cardinale Cristoforo Madruzzo, amministratore perpetuo della diocesi di Trento, o il suo vicario o segretario generale o privato aveva provvisto al petente o per autorità ordinaria, o in virtù dell'indulto di cui gode. Tuttavia, durante la litispendenza, alcuni avevano affermato che nessuna delle due parti aveva diritto al beneficio e che esso risulta tuttora vacante *certis modis*. Pertanto il petente, che detiene la prepositura di Bressanone per intervento del cardinale, vescovo di Bressanone, che ha il governo e l'amministrazione di tale chiesa, e che è suo nipote per parte di una sorella, chiede che il papa ordini all'uditore o luogotenente o giudice di fronte al quale pende la lite, o ai loro surrogati, di provvedergli la chiesa nel caso in cui risulti che nessuno dei due contendenti ne abbia diritto, anche se essa risultasse vacante per l'invalidità di qualsiasi provvista, presentazione o istituzione a favore del petente, dell'avversario o di qualsiasi altra persona che sarà indicata nelle lettere a causa della mancata indicazione del reale valore del beneficio, oppure per il fatto che l'avversario ha preso possesso della parrocchiale in forza di una supplica contro la costituzione di Giulio III, incorrendo così nella privazione da essa prevista, oppure perché il petente si è inserito come intruso nel beneficio mentre il cardinale si trovava in curia, oppure perché la facoltà di provvedere, presentare e forse istituire erano nulle e invalide e non dovevano sortire alcun effetto. Chiede, inoltre la dispensa per tenere la parrocchiale a vita insieme alla prepositura della chiesa di Bressanone.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Giovanni Battista Doria (*Io. B. Doria*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3065, ff. 243v-244v.

Petente

- Spaur, Giovanni Tommaso dei baroni di: barone; preposito della cattedrale di Bressanone; titolare della provvista della chiesa di S. Maria Vergine Assunta di Villa [Lagarina] (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Villa [Lagarina]: chiesa di S. Maria Vergine Assunta, 300 ducati d’oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, Francesco [di Antonio] dei conti di: conte d’Arco; ex detentore della chiesa di S. Maria Vergine Assunta di Villa [Lagarina].
- Lodron, Antonio [dei conti di]: chierico.
- Madruzzo, Cristoforo: amministratore perpetuo della diocesi di Trento; cardinale vescovo di Sabina, Tridentino; vescovo di Bressanone.
- Vicario o segretario generale o privato di Cristoforo Madruzzo.

822.

12 settembre 1562, Roma

Trento

Commissio in curia

Il papa ha inteso che un certo Giovanni *Porentus* (?), Antonio da Torbole, Andrea del fu Pietro da San Martino, tutti del comitato di Arco, Francesco Migliori da Varignano, sindaco del comune di Romarzolo, Tommaso di Filippo da Arco, il sindaco e gli uomini di Oltresarca e *N.* Margano e forse altri con le rispettive università, della diocesi di Trento o forse di un’altra diocesi, nei mesi precedenti, forse con l’appoggio di autorità e potenti laici, hanno esercitato violenza contro Antonio del fu conte Francesco d’Arco riguardo all’arcipretura, a un canonicato e prebenda di Arco nel quale egli era stato istituito e del quale aveva tenuto pacificamente il possesso per un certo tempo, e hanno investito uno di loro o forse un altro *de facto* di tali benefici, immettendolo indebitamente in loro possesso e spogliando così di fatto Antonio, agendo forse anche su mandato di uno dei conti d’Arco o forse conseguendo la ratificazione da parte degli stessi o di alcuni di essi. Pertanto, il papa *motu proprio* ordina a Flavio Orsini, uditore della camera apostolica, presso il quale si trovano alcuni *iura* prodotti riguardo alla causa in questione, che, ricevuta prova sufficiente e legittima riguardo alla violenza e alle altre trasgressioni di cui sopra e agli eccessi che ne sono seguiti, a istanza del procuratore fiscale papale o del predetto arciprete e canonico proceda per via criminale contro i predetti, le comunità e i conti e *domicelli*, con potestà di nominarli, citarli in curia ed *extra curiam* e *ad partes* e *ad personam* affinché compaiano sotto pene e censure pecuniarie ed ecclesiastiche, ammonirli anche per pubblico editto, scomunicare loro e tutti i renitenti, interdirli, aggravare e riaggravare e procedere contro chi non si presenta anche

ricorrendo al braccio secolare com'è consueto e con le altre facoltà necessarie e opportune.

La supplica viene spedita per *sola signatura*.

Fiat ut petitur.
Pio IV (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3069, f. 194r.

Oggetti delle richieste e concessioni

- Arco (Trento): arcipretura.
- Arco (Trento): canonicato.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, Antonio del fu Francesco conte di: detentore di un canonicato di Arco; detentore dell'arcipretura di Arco.
- Arco (Trento o altra diocesi): conti del comitato.
- Arco, Tommaso di Filippo da: originario di Arco (Trento o altra diocesi).
- Margano, *N.*: (Trento o altra diocesi).
- Migliori (*de Melioribus*), Francesco: originario di Varignano (Trento o altra diocesi); sindaco del comune di Romarzolo (Trento o altra diocesi).
- Oltresarca (Trento o altra diocesi): sindaco e uomini.
- Orsini (*Ursinus*), Flavio: uditore delle cause della camera apostolica.
- *Porentus* (?), Giovanni: chierico di Arco (Trento o altra diocesi).
- San Martino, Andrea del fu Pietro da: originario di San Martino nel comitato di Arco.
- Torbole (*de Turbolis*), Antonio da: originario di Torbole nel comitato di Arco.

823.

11 novembre 1562, Roma

Trento
Certo modo

Ludovico Taverna (*L. Taberna*)

La chiesa di S. Sisto d'Arco, nella diocesi di Trento, sottoposta per fondazione e dotazione al giuspatronato della famiglia Tacchelli ovvero de Dongazzi o Simonazzi di Arco, risulta vacante *certo modo* che sarà espresso nelle lettere e la vacanza si è protratta per tanto tempo che il diritto di collazione risulta devoluto alla Sede Apostolica, benché un certo *Monotus* Tacchelli, laico coniugato, ne riscuota indebitamente la rendita. Pertanto Bartolomeo del fu Bartolino Tacchelli, chierico della diocesi di Trento, membro della famiglia dei patroni della chiesa, supplica il papa di concedergli la provvista del beneficio, anche se esso risultasse vacante *dato, facto, vel culpa* di qualsiasi persona, o perché di essa sia stata effettuata in precedenza una presentazione, provvista o ne sia stato altrimenti disposto da parte di una persona

che era inabile o incapace di provvedere a tale presentazione, provvista o disposizione, a esclusione del caso di vacanza per morte.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Battista Doria (*Io. B. Doria*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3074, ff. 34v-35r.

Petente

- Tacchelli (*de Tachellis*), Bartolomeo del fu Bartolino: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco (Trento): chiesa di S. Sisto, 9 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Tacchelli (*de Tachellis*) ovvero de Dongazzi o Simonazzi (*alias de Dongazzi videlicet Simonazzi*), famiglia: titolare del giuspatronato della chiesa di S. Sisto d'Arco.
- Tacchelli (*de Tachellis*), *Monotus*: del comitato d'Arco.

824.

5 febbraio 1563, Roma (San Marco)

Trento
Commissio per breve

Lucio Sassi (*L. Saxus*)

Il defunto Giacomo Brochetti da Cavrasto, nella pieve del Bleggio, in diocesi di Trento, aveva stabilito nel proprio testamento un lascito della terza parte dei propri beni immobili a favore della fabbrica della chiesa di S. Eleuterio della pieve del Bleggio in modo che con la rendita di tali beni venisse eretto nella chiesa un altare intitolato ai Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne, ma benché i sindaci della fabbrica e gli altri agenti, petenti, abbiano preso possesso di tale terza parte dei beni, il conte Pietro Lodron e forse altri si sono intromessi nei predetti beni, privando e spogliando la fabbrica di tale possesso. Dato che i petenti intendono adire le vie legali per riprendere possesso dei beni, porre fine alle pretese del conte e imporgli perpetuo silenzio, chiedono al papa di commettere la causa o le cause che hanno promosso o intendono promuovere contro di lui e gli altri cointeressati per le pretese, l'indebita detenzione, e l'usurpazione e l'eventuale spogliazione della fabbrica a qualche prelato abitante *in partibus* affinché la esamini e la conduca a termine procedendo *simpliciter et de plano, sola facti veritate inspecta*, con facoltà di citare il conte e gli eventuali cointeressati anche per editto pubblico, inibirli sotto pena di ammende pecuniarie e censure ecclesiastiche da moderare a proprio arbitrio, erogare le pene nei confronti dei disobbedienti, aggravarle e riaggravarle, richiedere se necessario l'intervento del braccio secolare, reintegrare i petenti nel possesso dei beni e fare quant'altro sarà necessario.

La supplica viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Giovanni Suavius (*Io. car. Reomanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3082, f. 136r.

Petente

- [Santa Croce del Bleggio (Trento):] sindaco e agenti della fabbrica della chiesa di S. Eleuterio della pieve del Bleggio.

Oggetto delle richieste e concessioni

- [Santa Croce del Bleggio:] altare dei Ss. Giacomo di Galizia e Antonio di Vienne nella chiesa di S. Eleuterio della pieve del Bleggio.

Persone e/o enti coinvolti

- Brochetti (*Brocosotta*), Giacomo [*senior*]: originario di Cavrasto nella pieve del Bleggio (Trento).
- Lodron, Pietro dei conti di: conte.

825.

5 giugno 1563, Roma

Trento
Prorogatio

Bonifacio Pasi (*B. Pasius*)

Francesco *Zachetus* riferisce che in passato egli, in quanto ingenuo e ignorante del diritto e di ciò che richiede la vita religiosa e forse sedotto dalle suggestioni di qualcuno, era entrato nel monastero domenicano di S. Lorenzo di Trento, prendendo l'abito dei frati domenicani ed emettendo la professione, ma senza mai piegarsi alla vita regolare bensì solo perché spinto dalla forza e dal timore, anzi aveva sempre reclamato e alla prima occasione aveva abbandonato il monastero tornando alla vita secolare, nella quale intende persistere d'ora in poi come sacerdote secolare. Durante il secondo anno del pontificato di Giulio III egli aveva ottenuto da un certo Pietro *Amitus*, *iuris utriusque doctor*, alcune lettere in cui egli, quale giudice e commissario, inteso quanto il petente gli aveva riferito circa le cose esposte, procedendo nella causa e *servatis servandis* aveva emanato una sentenza con la quale stabiliva che egli non era stato ascritto spontaneamente all'ordine domenicano e che poteva tornare a vita secolare come prete e ricevere un beneficio con o senza cura. Egli è quindi rimasto da allora nel secolo come prete secolare con il proprio fratello Bartolomeo e gli altri suoi parenti. Essendo quindi deceduto il fratello, lasciando quattro figli, due maschi e due femmine, il petente intende soccorrere i nipoti nella loro povertà, ma è intervenuta la pubblicazione delle lettere di papa Paolo IV *Neutri apostatas et extra regularia loca degentes* e alcuni sostengono che il petente ricade sotto tali lettere ed è pertanto tenuto all'osservanza regolare. Quindi è stato emanato da papa Pio IV un *motu proprio per quem quascumque constitutiones suorum predecessorum ad*

viam sive formam iuris reduxit, idem orator beneficium constitutionis sanctitatis vestre in favorem apostatarum extra regularia loca degentium uti … desiderat, ma non può farlo per essere trascorsi i termini stabiliti in tale costituzione. Il petente supplica pertanto il papa di incaricare alcuni probi viri abitanti *in partibus* e costituiti in dignità ecclesiastica affinché, nonostante la scadenza dei termini, procedano riguardo all'emissione della professione e all'assunzione dell'abito da parte sua come stabilito dalla costituzione papale e nelle predette lettere apostoliche e nella sentenza emanata da Pietro *Amitus* e inoltre, nel caso in cui constatino che l'oratore sia sottoposto al vincolo del giuramento prestato forse al momento dell'assunzione dell'abito o sia incorso in qualche irregolarità o nell'eventuale sentenza di scomunica, lo assolvano *in utroque foro* e lo sciolgano dal giuramento e facciano tutto quanto è necessario e opportuno per confermare e approvare le lettere e la sentenza. Si chiede, inoltre, che i delegati suppliscano a tutti i difetti di diritto in cui fosse incorso il petente e lo restituiscano, malgrado la scadenza dei termini, allo stato in cui si trovava prima dell'emissione della professione, lo reinsigniscano del carattere clericale e gli permettano di esercitare nuovamente tutti gli ordini sacri e il presbiterato che aveva acquisito secondo il diritto, gli permettano di celebrare le messe e gli uffici divini e di servire in qualsiasi beneficio, gli concedano dispensa per acquisire qualsiasi beneficio, in qualsiasi modo qualificato e gli consentano di succedere in qualsiasi bene ottenuto secondo il diritto e di restare nel secolo come prete secolare senza alcuno scrupolo e ordinino che non venga più molestato riguardo a quanto predetto sotto minaccia di censure e pene anche pecuniarie da moderare a loro arbitrio, nonostante la bolla o costituzione di Paolo IV.

Nelle clausole si ordina di deputare dei giudici con facoltà di chiedere l'ausilio del braccio secolare e si precisa di commettere loro che procedano congiuntamente *illius servata forma et oratorem infra quatuor menses expediant non obstante lapsu temporis*.

Le lettere saranno spedite per breve papale *sine contradicione*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Vitellozzo Vitelli (*V. car. Vitellius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3089, f. 83r-v.

Petente

- *Zachetus*, Francesco: prete di Trento; ex professo del convento di S. Lorenzo di Trento appartenente all'ordine di san Domenico.

Persone e/o enti coinvolti

- [*Zachetus*,] Bartolomeo.
- *Amitus*, Pietro: giudice e commissario; *iuris utriusque doctor*.
- Giulio III.
- Paolo IV.
- Pio IV.

826.

20 giugno 1563, Roma

Trento
Commissio per breve

Alessandro Schinchinelli (*A. Schinchinellus*)

Il vicario *in spiritualibus* del cardinale, vescovo e principe di Trento e Bressanone, ha emanato una sentenza in prima istanza nella causa relativa al preteso matrimonio tra Giovanna del fu Zaccaria Negri, agente, e il petente, Bartolomeo di *Zorometus* Serafini da Storo, nella diocesi di Trento, in favore di Giovanna. Il petente si è appellato al patriarca di Aquileia, metropolita, sostenendo la nullità sia del processo, sia della sentenza, l'iniquità e l'ingiustizia e mentre le cause erano in discussione di fronte al vicario del patriarca a Udine, sono state create numerose difficoltà e il vicario ha dimostrato di essere favorevole alla donna e ostile al petente in modo tanto manifesto da far ritenere che egli fosse piuttosto parte in causa che giudice, tanto più che, nata tra le parti una differenza riguardo alla validità del mandato esibito dall'agente a nome di Giovanna, il giudice ha fissato un termine per andare a Trento a estrarre il mandato dagli atti originali, decretando che ciò avvenisse a spese della predetta Giovanna, ma dopo alcuni giorni, *habito processum*, ha fatto cancellare dai libri della propria cancelleria le parole *sumptibus et expensis dicte Iohanne* e le ha fatte sostituire con la frase *sumptibus dicti Bartholomei*. Pertanto il petente non può sperare di ottenere giustizia ed è pronto a confermarlo sotto giuramento e chiede che la vicenda venga esaminata da qualche probo viro o almeno che venga affiancato al vicario qualche probo viro abitante a Udine e costituito in dignità che amministri con lui la giustizia fino all'emissione della sentenza, con potestà di citare e inibire, dichiarare chi fosse incorso nelle pene, aggravarle e riaggravarle, richiedere se necessario l'ausilio del braccio secolare e fare quant'altro sia necessario.

La grazia viene spedita per breve *supplicatione introclusa*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Suavius, Giovanni (*Io. car. Reomanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3089, f. 206r.

Petente

- Serafini (*de Beaphinis*), Bartolomeo di *Zorometus*: originario di Storo (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- [Barbaro, Daniele:] patriarca di Aquileia.
- Aquileia: vicario del patriarca.
- [Madruzzo, Cristoforo:] cardinale; principe vescovo di Trento e Bressanone.
- Negri (*de Nigris*), Giovanna del fu Zaccaria.
- Trento e Bressanone: vicario generale *in spiritualibus* del principe vescovo.

827.

15 settembre 1563, Roma (San Marco)

Trento

Nova provisio

Antonio d'Arco, che ha ricevuto la provvista ordinaria, effettuata in virtù dell'alternanza, dell'arcipretura della collegiata di S. Maria di Arco, nella diocesi di Trento, vacante per la morte di Francesco d'Arco, avvenuta *extra curiam* nel passato mese di aprile o in altro luogo e tempo che saranno espressi nelle lettere, prendendo forse anche possesso del beneficio, temendo che tale provvista non sia valida, supplica il papa di concedergli la nuova collazione del beneficio, che esiste probabilmente come dignità principale nella collegiata, anche se esso fosse vacante per incapacità o inabilità o fatto di qualsiasi persona, o per nullità e invalidità di qualsiasi collazione o provvista del beneficio, in qualsiasi modo esso fosse vacante, effettuata per autorità ordinaria o per altra autorità a favore di qualsiasi persona a causa dell'incapacità o inabilità del petente o di altri.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Benedetto Lomellini (*B. Lomellinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3096, f. 119r-v.

Petente

- Arco, Antonio [di Francesco] di: originario di Arco (Trento); titolare della provvista dell'arcipretura della collegiata di S. Maria di Arco.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco: arcipretura della collegiata di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arco, Francesco [di Antonio] di: originario di Arco; ex detentore dell'arcipretura della collegiata di S. Maria di Arco.

828.

15 settembre 1563, Roma

Trento

Si neutri

Bonifacio Pasi (*B. Pasius*)

Guglielmo Torboli è coinvolto in una lite in curia di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo o a un suo luogotenente, che verrà indicato nelle lettere, con Antonio di Arco e forse altri avversari che saranno indicati, riguardo a un canonicato con prebenda della collegiata della Beata Maria di Arco, nella diocesi di Trento.

Dato che alcuni asseriscono che nessuno dei due contendenti abbia diritto al beneficio, Torboli supplica il papa che, nel caso in cui la vertenza si concluda con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti, il canonicato venga provvisto a suo favore.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Vitellozzo Vitelli (*V. car. Vitellius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3096, f. 287r-v.

Petente

- Torboli (*de Turbulis*), Guglielmo: chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco (Trento): canonicato della collegiata di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arco, Antonio di: chierico.

829.

28 settembre 1563, Roma

Trento
Si neutri

Bonifacio Pasi (*B. Pasius*)

È in corso una vertenza di fronte a un uditore delle cause della Camera apostolica, o a un suo luogotenente o ad altro giudice che sarà indicato nelle lettere, tra il petente, Antonio dei conti di Lodron, chierico della diocesi di Trento, da un lato e Giovanni Tommaso Spaur, chierico, e forse altri avversari che saranno indicati, riguardo alla pieve di S. Maria di Villa, nella diocesi di Trento, che pende in seconda istanza. Dato che alcuni asseriscono che nessuno dei contendenti ha diritto al beneficio che risulta, pertanto, ancora vacante *certo modo* e in un mese che sarà indicato nelle lettere, il conte di Lodron supplica il papa di ordinare all'uditore, luogotenente o altro giudice di concedergli la provvista dello stesso nel caso in cui la lite si concluda con la negazione dei diritti di entrambi i contendenti.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Benedetto Lomellini (*B. Lomellinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3098, f. 195v.

Petente

- Lodron, Antonio dei conti di: chierico (Trento); conte.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Villa [Lagarina] (Trento): pieve di S. Maria, 200 ducati d'oro di camera.

Persona e/o ente coinvolti

- Spaur (*de Sporo*), Giovanni Tommaso: chierico.

830.

6 ottobre 1563, Roma

Trento

Nova provisio

Bonifacio Pasi (*B. Pasius*)

Essendo vacante l'arcipretura della collegiata di S. Maria di Arco, nella diocesi di Trento, beneficio di giuspatronato laico per fondazione o dotazione, per la morte dell'ultimo possessore, Francesco d'Arco, avvenuta *extra curiam* in un mese che verrà indicato nelle lettere, Giacomo Balista, chierico di Trento o di altra città o diocesi, ha ottenuto di essere presentato all'ordinario del luogo da parte dei patroni o della loro *maior et sanior pars*, senza, però, ricevere l'istituzione né prenderne possesso. Dato che per certe cause si è esitato a dare esecuzione all'istituzione e si ritiene che il beneficio sia tuttora vacante per la morte del predecessore, Balista supplica ora il papa di concedergliene la nuova provvista, anche se esso fosse vacante per dissoluzione di unione o perché, a seguito delle predette presentazione o istituzione o di qualsiasi altra provvista o disposizione, a favore del petente o di altra persona che potrà essere indicata nelle lettere, effettuata d'autorità apostolica, ordinaria o a qualsiasi altro titolo, la provvista o altra disposizione fosse risultata nulla e non valida per incapacità e inabilità del petente o di altro eventuale beneficiato.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Benedetto Lomellini (*B. Lomellinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3098, f. 14r.

Petente

- Balista (*de Balistis alias Istrossente*), Giacomo: chierico di Trento o altra città; titolare della provvista dell'arcipretura della collegiata di S. Maria di Arco (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco: arcipretura della collegiata di S. Maria, 70 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Arco, Francesco [di Antonio] di: ex detentore dell'arcipretura della collegiata di S. Maria di Arco.

831.

11 novembre 1563, Roma

Trento
Nova provisio

Cosma Giustini (*C. Iustinus*)

Giacomo Benuzzi, chierico di Trento, cui è stato provvisto per autorità ordinaria o in altro modo un canonicato con prebenda della collegiata della Beata Maria di Arco, nella diocesi di Trento, vacante per la morte di Francesco d'Arco, avvenuta *extra curiam* nel mese di aprile del 1561, prendendo forse anche possesso del beneficio, ne chiede al papa la nuova collazione, temendo che la prima provvista non sia valida, anche se esso fosse vacante per fatto, inabilità o incapacità di qualsiasi persona, o per invalidità di una precedente collazione effettuata al petente o altri d'autorità ordinaria o diversa a causa dell'incapacità e inabilità del beneficiato. Inoltre, dato che sul beneficio è in corso una vertenza in curia di fronte a un uditore delle cause del sacro palazzo tra il petente e Giacomo *Bargnanus* e forse altri, chiede che si mandino all'uditore lettere *in forma gratie si neutri, si nulli, si alterius* o come sarà più utile per il petente.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Benedetto Lomellini (*B. Lomellinus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3100, f. 240r-v.

Petente

- Benuzzi (*Benatius*), Giacomo: chierico di Trento; titolare della provvista di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco: canonicato della collegiata di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, Francesco [di Antonio] di: originario di Arco; ex detentore di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco.
- *Bargnanus*, Giacomo.

832.

11 novembre 1563, Roma

Trento
Certo modo

Alessandro Schinchinelli (*A. Schinchinellus*)

Dato che un canonicato con prebenda della chiesa collegiata di S. Maria di Arco,

nella diocesi di Trento, indebitamente occupato da un certo Guglielmo Marotta, risulta vacante per sua inabilità, incapacità e irregolarità o in altro *certo modo* e la vacanza si è protratta per tanto tempo che il diritto di collazione del beneficio è stato devoluto alla Sede Apostolica, Luigi Bernerio, chierico di Trento, supplica il papa di concedergliene la provvista, anche se esso risultasse vacante in seguito a dissoluzione di unione, o all'invalidità di una precedente collazione, concessa a Marotta o ad altri e dichiarata nulla e invalida perché egli quando si è fatto eleggere al canonicato era in realtà un professo dell'ordine di sant'Agostino o di san Benedetto o di qualsiasi altro ordine e pertanto incapace e inabile a ricevere il beneficio, o per incapacità e inabilità di un altro eventuale beneficiato.

Nelle clausole si precisa che nelle lettere *detur devolutio seu certus modus vacandi dispositive, non tamen per obitum*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Vitellozzo Vitelli (*V. car. Vitellius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3101, ff. 103v-104r.

Petente

- Bernerio (*Bernerius*), Luigi: chierico di Trento.

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco (Trento): canonicato della collegiata di S. Maria, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persona e/o ente coinvolti

- Marotta, Guglielmo: chierico; ex detentore di un canonicato della collegiata di S. Maria di Arco; professo dell'ordine di sant'Agostino o dell'ordine di san Benedetto.

833.

15 gennaio 1564, Roma

[Trento][1]

Nicolò da Coredo della diocesi di Trento, sindaco della camera di Carlo, arciduca d'Austria, supplica il papa di concedergli l'aggregazione alla milizia dei conti e nobili lateranensi nel sacro palazzo e al numero e consorzio dei militi della milizia aurata, con facoltà di creare notai e giudici, legittimare i bastardi, conferire i gradi accademici e fare tutto ciò che compete ai conti del palazzo apostolico.

Nelle clausole si precisa che si concede la facoltà di creare notai, legittimare i bastardi e conferire i gradi secondo la forma in uso presso la cancelleria, si decreta la deputazione di giudici *qui assistant* e si stabilisce che la supplica possa essere spedita per lettera o per breve.

Fiat ut petitur.
Pio IV (*I.*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3108, f. 273v.

Petente

- Coredo (*de Corret*), Nicolò da: originario di Coredo (Trento); sindaco della camera di Carlo V d'Asburgo.

Persona e/o ente coinvolti

- Carlo [V d'Asburgo]: arciduca d'Austria.

[1] La lettera iniziale *T* manca, ma la supplica si riferisce alla diocesi di Trento. Anche la rubrica non è presente.

834.

5 maggio 1564, Roma

Trento

Per obitum

Essendo vacante la chiesa rurale non curata di S. Maria *extra oppidum* di Arco, nella diocesi di Trento, che è membro della chiesa collegiata di S. Maria d'Arco di giuspatronato dell'università e degli uomini di Arco per fondazione o dotazione, per la morte di Antonio da Agrone, ultimo rettore del beneficio, avvenuta *extra curiam* nel mese di giugno 1562, Candido Bonmartini da Arco che ha ricevuto la presentazione dei patroni o della maggior parte o della metà di essi, chiede la provvista del beneficio.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ugo Boncompagni (*V. Vestanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3111, f. 288r-v.

Petente

- Bonmartini (*Bommartinus*), Candido: originario di Arco (Trento); chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco *extra oppidum*: chiesa rurale non curata di S. Maria, membro della collegiata di S. Maria di Arco, 24 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- [Bonmartini,] Antonio: originario di Agrone; ex rettore della chiesa rurale non curata di S. Maria *extra oppidum* di Arco, membro della collegiata di S. Maria di Arco.
- Arco, università e uomini: titolari del giuspatronato della chiesa rurale non curata di S. Maria *extra oppidum* di Arco, membro della collegiata di S. Maria di Arco.

835.

9 maggio 1564, Roma

Trento
Resignatio cum pensione

Lancellotto Lancellotti (*L. Lancilotius*)

Dato che Girolamo Roccabruna, rettore detto arciprete della chiesa parrocchiale detta arcipretura di S. Floriano di Lizzana, nella diocesi di Trento, intende resignare tale chiesa affinché sia provvista a Giacomo Campanella da Rovereto e non altrimenti, entrambi supplicano il papa di ammettere la resignazione, provvedere la parrocchiale a Campanella, riservando a Roccabruna una pensione annua di 120 ducati d'oro in oro, libera ed esente da ogni decima, tributo, onere e che deve essere istituita anche se sulla rendita del beneficio gravassero altre pensioni, a condizione che al rettore restino 100 ducati e che le pensioni non eccedano la metà della rendita. Tale pensione dovrà essere pagata a Roccabruna a vita a Trento, per metà a san Giovanni Battista e per metà a Natale a spese di Campanella o dei suoi successori e in caso di incompleto od omesso pagamento o di qualsiasi tentativo di riduzione della pensione, Roccabruna avrà il diritto di regresso al beneficio.

Nelle clausole si precisa che, non essendo ancora stati designati dal sinodo diocesano gli esaminatori deputati *ad hoc, orator ad hoc testimonio ordinarii de idoneitate, sufficientia, vita et moris comendatur*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Vitellozzo Vitelli (*V. car. Vitellius*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3116, ff. 12v-13r.

Dopo la data è riportata la seguente dicitura: *Missa 5 septembris. I. datarius*.

Petenti

- Campanella (*a Campanella*), Giacomo: originario di Rovereto; chierico (Trento).
- Roccabruna (*Rocchabruna*), Girolamo: canonico della cattedrale di Trento; rettore detto arciprete della parrocchiale detta arcipretura di S. Floriano di Lizzana (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Lizzana: parrocchiale detta arcipretura di S. Floriano, 230 ducati d'oro di camera n.e.
- Lizzana, parrocchiale detta arcipretura di S. Floriano: pensione di 120 ducati d'oro in oro.

836.

2 settembre 1564, Roma (San Marco)

Trento
Per obitum

Essendo vacante la rettoria non curata di S. Tommaso di Arco, nella diocesi di Trento, beneficio di giuspatronato di certi nobili, cioè dei conti d'Arco, per la morte di Luigi Bernerio, avvenuta *extra curiam* nel mese di agosto passato, o altrimenti, Alessandro da Arco, che ha ricevuto la presentazione o il consenso dei patroni, chiede la provvista del beneficio, e se si trattasse di un ospedale, chiede che gli sia commesso a vita secondo la costituzione di Clemente V emanata al concilio di Vienne.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Carlo Borromeo (*C. car. Borromaeus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3119, f. 124v.

Petente

- Arco, Alessandro da: originario di Arco (Trento); chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco [San Tomaso]: rettoria non curata di S. Tommaso, 140 ducati d'oro di camera n.e.

Persone e/o enti coinvolti

- Arco, conti di: titolari del giuspatronato della rettoria non curata di S. Tommaso di Arco [San Tomaso].
- Bernerio (*Bernerius*), Luigi: detentore della rettoria non curata di S. Tommaso di Arco [San Tomaso].
- Clemente V.

837.

22 settembre 1564, Roma (San Marco)

Trento
Absolutio ab homicidio

Bonifacio Pasi (*B. Pasius*)

Il petente, Antonio *de Vigolis* o *de Vinorio*, prete della pieve di Calavino, nella diocesi di Trento, racconta che, il 17 giugno precedente, aveva celebrato la messa nella chiesa di S. Nicolò di Ranzo, in diocesi di Trento, alla presenza del fu Giacomo *Intergenus*, persona vicina al petente, e di Bernardino da Margone, consanguineo o *attendens* di Giacomo; quindi, dopo che essi avevano finito il pranzo, erano sopravvenuti i pastori di Margone che hanno in custodia i diversi animali e bestie di tale località, dicendo parole simili: «*Currete et adiuvate me, quia ursa sunt in suappis caprorum*».

E così il petente, Giacomo e Bernardino si erano alzati da tavola per andare nel posto da loro indicato ad aiutarli e avevano incontrato Odorico, figlio di Giacomo, e insieme avevano preso il cammino verso il luogo in cui si trovavano gli animali. Arrivati dove si credeva fossero gli orsi, mentre Bernardino gridava parole simili: «Dalle, dalle che viene li orsi», sentendo Odorico e il petente un rumore nel bosco, quest'ultimo lanciò un sasso verso il luogo da cui proveniva il rumore pensando che ci fosse un orso, ma colpì Giacomo in testa in modo tanto grave che di lì a poco morì. Quando giunse notizia dell'accaduto ai parenti o consanguinei del defunto e mentre il petente era inquisito per omicidio dall'ordinario del luogo o dal suo vicario generale *in spiritualibus* in forma di procedimento d'ufficio e venivano esaminati i testimoni riguardo all'accaduto, il figlio del defunto e i parenti vennero citati per riferire se sapessero che l'omicidio di Giacomo non era stato volontario e deliberato, ma casuale, come attestavano le parole di Odorico. I parenti, convinti della fortuità dell'evento, avevano sancito la pacificazione con il petente, scambiandosi il bacio della pace e consentendo che il vescovo gli concedesse la grazia e la remissione dall'accusa di omicidio. Perciò il petente, dichiarato colpevole di irregolarità dal vescovo di Trento o dal suo vicario generale e interdetto dalla celebrazione degli uffici divini e della messa finché non ottenga l'assoluzione dall'omicidio da parte del papa, si rivolge a quest'ultimo e, desiderando la sua assoluzione, dichiara di non avere alcuna colpa nell'omicidio di Giacomo e si propone in futuro di astenersi da simili comportamenti. Egli supplica quindi il pontefice di assolverlo *in utroque foro* da tutte le accuse sopra esposte e dalle censure erogate contro di lui, di liberarlo dall'eventuale irregolarità in cui fosse incorso non intenzionalmente celebrando messe o uffici divini durante il periodo in cui era sotto interdetto, di permettergli di far libero uso del proprio carattere clericale e degli ordini sacri, concedergli dispensa per tenere liberamente i benefici che gli venissero conferiti canonicamente, con e senza cura, anche se tra loro incompatibili e anche se si trattasse di canonicati e prebende, dignità anche maggiori e principali, personati, amministrazioni, uffici anche curati o elettivi nelle chiese cattedrali anche metropolitane o collegiate, cancellare qualsiasi macchia d'infamia che gli fosse derivata da quanto esposto in precedenza, restituirlo e reintegrarlo pienamente nello stato in cui si trovava prima del tragico evento, cassare qualsiasi processo nato da tali eventi o ordinare a chi lo sta conducendo di cassarlo, vietare a chiunque di recargli ulteriore molestia al riguardo, nonostante le cose premesse, qualsiasi costituzione o ordinazione apostolica, o dei concili generali o provinciali, speciale o generale, qualsiasi statuto, legge imperiale o municipale e locale, privilegi, indulti o lettere apostoliche di qualsiasi forma e tenore e con qualsiasi clausola o decreto anche in forma di breve.

Nelle clausole si decreta la deputazione di giudici ed esecutori *qui in premissis assistant* e facciano osservare tutto quanto predetto sotto sentenze, pene e censure ecclesiastiche che essi potranno imporre, moderare e applicare ricorrendo anche all'ausilio del braccio secolare e con facoltà di citare anche per editto pubblico, inibire sotto le predette sentenze, pene e censure, dichiarare i contraddittori incorsi in tali pene, aggravarle e riaggravarle, ricorrere se opportuno all'ausilio del braccio secolare. Si commette all'ordinario o al suo vicario generale *in spiritualibus* che, acquisita piena conoscenza della causa predetta e *prefatis narratis ordinem*, assolva,

restituat, sospenda l'esecuzione, dispensi e faccia tutto quanto riterrà giusto. Le lettere potranno essere spedite per breve papale *vel contradicti* limitatamente all'assoluzione e riabilitazione, ma non per quanto riguarda la dispensa relativa ai benefici.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Ugo Boncompagni (*V. Vestanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3117, ff. 234v-235v.

Petente

- *Vigolis* o *de Vinorio*, Antonio *de*: prete della pieve Calavino (Trento).

Persone e/o enti coinvolti

- *Intergenus*, Giacomo: della città o diocesi di Trento.
- *Intergenus*, Odorico di Giacomo.
- Margone, Bernardino da: di Margone (Trento).
- Margone: pastori.
- [Madruzzo, Cristoforo:] vescovo di Trento.
- Trento: vicario generale *in spiritualibus*.

838.

22 settembre 1564, Roma (San Marco)

Trento

Resignatio cum pensione

Alessandro Schinchinelli (*A. Schinchinellus*)

Dato che Antonio *de Predis*, rettore della parrocchiale di S. Maria di Riva, nella diocesi di Trento, intende resignare tale chiesa a favore di Massimo *de Grata* e non altrimenti, entrambi supplicano il papa di ammettere la resignazione, provvedere il beneficio a *de Grata* e riservare a *de Predis* una pensione annua di 25 ducati d'oro in oro da pagarsi annualmente a Trento il giorno di san Giovanni Battista.

Nelle clausole si precisa che la provvista dev'essere commessa all'ordinario *etiam forma digna; et quia examinatores in synodo diocesana iuxta formam concilii Tridentini nondum deputati existant et dummodo si dictus Antonius resignans in aliquo ex sacris ordinibus constitutum essere constet ipsum aliunde commode vivere posse*.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.

Vitellozzo Vitelli (*V. car. Camerarius*)[1]

ASV, *Reg. Suppl.*, 3122, ff. 84v-85r.

Petenti

- *Grata*, Massimo *de*: chierico (Trento o altra diocesi).
- *Predis*, Antonio *de*: canonico della cattedrale di Trento; rettore della parrocchiale di S. Maria di Riva del Garda (Trento).

Oggetti delle richieste e concessioni

- Riva del Garda: parrocchiale di S. Maria, 250 ducati d'oro di camera n.e.
- Riva del Garda, parrocchiale di S. Maria: pensione di 25 ducati d'oro in oro.

[1] L'identificazione non è sicura. B. KATTERBACH, *Referendarii utriusque Signaturae*, p. 115, lo segnala come *camerarius* dal 10 novembre 1564, mentre la supplica risale al settembre precedente.

839.

20 ottobre 1564, Roma

Trento
Certo modo

Marcello Del Bufalo (*M. Bubalus*)

Essendo vacante la rettoria non curata di S. Tommaso di Arco, nella diocesi di Trento, *certo modo* che verrà indicato nelle lettere ed essendosi forse protratta a tal punto la vacanza che il diritto di collazione è stato devoluto alla Sede Apostolica, Alessandro da Arco supplica il papa di concedergli la provvista della rettoria, anche se essa risultasse vacante in conseguenze di una provvista effettuata in qualsiasi modo a favore di qualsiasi persona, dichiarata nulla e non valida per incapacità o inabilità del beneficiato, o in qualsiasi altro modo, tranne che per morte.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape.
Ugo Boncompagni (*V. Vestanus*)

ASV, *Reg. Suppl.*, 3122, f. 166r-v.

Petente

- Arco (*de Archo*), Alessandro da: originario di Arco (Trento); chierico (Trento).

Oggetto delle richieste e concessioni

- Arco [San Tomaso]: rettoria di S. Tommaso, 80 ducati d'oro di camera.

Bibliografia

1. Abbreviazioni

ADTn Archivio Diocesano Tridentino, Trento
ASV Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
BCTn Biblioteca Comunale, Trento
DBI *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma 1970-
DDC *Dictionnaire de droit canonique*, 7 voll., Paris 1935-1965

2. Bibliografia

Amanieu A., *Appel*, in *DDC*, I, 1935, coll. 764-807.

Amydemius Th., *Tractatus de officio et jurisdictione datarii et de stylo datarie*, Venetiae 1654.

Ansani M. (ed), *Camera apostolica. Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano (1458-1471). I «libri annatarum» di Pio II e Paolo II*, Milano 1994.

Battioni G. (ed), *Camera apostolica. Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano (1471-1484). I «libri annatarum» di Sisto IV*, Milano 1999.

Bellabarba M., *Il principato vescovile di Trento dagli inizi del XVI secolo alla guerra dei Trent'anni*, in M. Bellabarba - G. Olmi (edd), *L'età moderna* (*Storia del Trentino*, IV), Bologna 2002, pp. 15-70.

Belloni C., *Governare una diocesi: l'episcopato comasco durante il vicariato di Francesco della Croce (1437-1440)*, in «Periodico della Società Storica Comense», 56, 1994, pp. 101-138.

Blouin F.X. et. al. (edd), *Vatican Archives: an Inventory and Guide to Historical Documents of the Holy See*, Oxford 1998.

Bonelli B., *Monumenta Ecclesiae Tridentinae*, III/2, Trento, Giovanni Battista Monauni, 1765.

Boyle L.E., *A Survey of the Vatican Archives and of its Medieval Holdings*, Toronto 2001².

Brandmüller W. (ed), *Handbuch der Bayerischen Kirchengeschichte*, 2: *Von der Glaubensspaltung bis zur Säkularisation*, St. Ottilien 1993.

Brentari O., *Guida del Trentino*, 4 voll., Bassano 1890-1902; rist. anast. Bologna 1971.

Bresslau H., *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, Berlin 1889; I, Leipzig 1912², II/1, Leipzig 1915², II/2, Berlin 1931²; rist. 1958, 1968 (trad. it. *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, Roma 1998).

Bride A., *Empêchements de mariage*, in *DDC*, V, 1953, coll. 261-322.

CAMPITELLI A., *Processo civile (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, 36, Milano [1987], pp. 79-101.

CETTO A., *Condizioni morali e religiose della Diocesi di Trento alla vigilia del Concilio*, in «Il Concilio di Trento», 3, 1947, pp. 58-77.

CHITTOLINI G., *Note sui benefici rurali nell'Italia padana alla fine del Medioevo*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (secc. XIII-XV). Atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981)*, (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 35-36) 2 voll., Roma 1984, I, pp. 415-468.

Conciliorum oecumenicorum decreta, edd. G. ALBERIGO et al., Bologna 1991.

CORNAGGIA-MEDICI G., *Les Bénéfices en Italie*, in *DDC*, II, 1937, coll. 522-546.

Corpus iuris canonici, a cura di E. FRIEDBERG, 2 voll., Leipzig 1879-1881.

CRISTOFORETTI G., *La visita pastorale del Cardinale Bernardo Clesio alla diocesi di Trento 1537-1538* (Pubblicazioni dell'Istituto di scienze religiose in Trento. Sereis maior, 2), Bologna 1989.

CURZEL E., *I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento dal XII al XV secolo* (Annali dell'Istituto di scienze religiose in Trento. Series maior, 8), Bologna 2001.

– *Chiese trentine. Ricerche storiche su territori, persone e istituzioni* (Biblioteca dei quaderni di storia religiosa, IV), Verona 2005.

DE CLERCQ C., *Mariage en droit occidental*, in *DDC*, VI, 1957, coll. 740-802.

DEL RE N., *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1952[1], 1998[4].

DELMAILLE J., *Age*, in *DDC*, I, 1935, coll. 315-348.

DE LUCA M. (ed), *Camera apostolica. Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano. I «libri annatarum» di Alessandro VI (1498-1503)*, Milano 2006.

DIENER H., *Die großen Registerserien im vatikanischen Archiv (1378-1523). Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Auswertung*, Tübingen 1972.

DU PASQUIER G., *Réserve des bénéfices ecclésiastiques*, in *DDC*, VII, 1965, coll. 640-655.

DUMAS A., *Jurisdiction ecclésiastique*, in *DDC*, VI, 1957, coll. 236-283.

EUBEL C., *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, 8 voll., III, Münster 1923.

FERRARIS L., *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica*, I-VIII, editio novissima, Bononiae, sed prostant Venetis, apud Gasparem Storti, 1766- 1767; I-IX, Genuae 1770-1773.

FÖRSTEMANN E., *Altdeutsches Namenbuch*, 2 voll., Bonn 1901-1916; rist. München 1966-1967.

FRAGNITO G., *«Parenti» e «familiari» nelle corti cardinalizie del Rinascimento*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del Principe e famiglia aristocratica*, Roma 1988, pp. 565-587.

– *La trattatistica cinque e seicentesca sulla corte cardinalizia*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 17, 1991, pp. 135-185.

FRENZ Th., *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 63) Tübingen 1986.

– *I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna*, ed. it. a cura di S. PAGANO, Città del Vaticano 1989 (ed. orig. *Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit*, Stuttgart 1986).

GALANTE A., *Il beneficio ecclesiastico. Estratto dell'Enciclopedia Giuridica Italiana*, II/1, Milano 1895.

GARNOT B. (ed), *Le clergé délinquant (XIIIe-XVIIIe siècle)*, (Editions Universitaires Dijon, 80) Dijon 1995.

GASPARINI LEPORACE T. (ed), *Le suppliche di Clemente VI*, Roma 1948.

GEBHARDT B., *Die Gravamina der Deutschen Nation gegen den römischen Hof*, Breslau 1895.

GELMI J., *Storia della città di Bressanone*, Bressanone 2004.

GÖLLER E., *Die päpstliche Pönitentierie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V.*, 2 voll., Rom 1907-1911.

GORFER A., *Guida ai castelli del Trentino*, Trento 1967[2] (1965[1]).

– *Le valli del Trentino. Guida geografico-storico-artistico-ambientale*, 2 voll., I: *Trentino occidentale*, Calliano (Trento) 1975; II: *Trentino orientale*, Calliano (Trento) 1977.

HAEMMERLE A., *Die Canoniker der Chorherrenstifte St. Moritz, St. Peter und St. Gertrud in Augsburg bis zur Säkularisation*, stampa privata 1938.

HILDERSCHEID H., *Bénéfices en Allemagne*, in *DDC*, II, 1937, coll. 629-658.

HOFMANN W. VON, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation* (Bibliothek des Preußischen Historischen Instituts in Rom), 2 voll., Rom 1914.

JAMME A. - PONCET O. (edd), *Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle). Charges, hommes, destins* (Colléction de l'École Française de Rome, 334), Rome 2005.

KATTERBACH B., *Päpstliche Suppliken mit der Klausel der «sola signatura»*, in «Römische Quartalschrift», 31, 1924, pp. 185-196.

– *Specimina supplicationum ex registris Vaticanis*, 2 voll., Città del Vaticano 1927.

– *Referendarii utriusque Signaturae a Martino V ad Clementem IX et Praelati signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII*, Città del Vaticano 1931.

– *Inventario dei registri delle suppliche* (Inventari dell'Archivio Segreto Vaticano), Città del Vaticano 1932.

LEFEBVRE Ch., *Procédure*, in *DDC*, VII, 1965, coll. 281-309.

LOMBARDI D., *Matrimoni di antico regime* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 34), Bologna 2001.

LORENZI E., *Dizionario toponomastico tridentino*, Gleno 1932; rist. anast. Bologna 1981.

LUTERO M., *Scritti politici*, Torino 1968.

MADER I., *Brixner Häusergeschichte* (Schlern-Schriften, 224), Innsbruck 1962.

MAGNIN E., *Régime de droit commun d'après le Code*, in *DDC*, II, 1937, coll. 692-703.

Magnum Bullarium Romanum. Bullarum, privilegiorum ac diplomatum romanorum pontificum amplissima collectio, III e IV, Roma 1740-1745; rist. anast. Graz 1964-1965.

MAILLARD-LUYPAERT M., *Papauté, clercs, et laïcs. Le diocèse de Cambrai à l'épreuve du Grand Schisme d'Occident (1378-1417)*, Bruxelles 2001.

MERATI P. (ed), *Camera apostolica III. Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano (1484-1492). I «libri annatarum» di Innocenzo VIII* (Materiali di storia ecclesiastica lombarda. Secoli XIV-XVI), Milano 2000.

MILLET H. (ed), *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle)*, Roma 2003, pp. 177-191.

MOLIEN A., *Bréviare*, in *DDC*, II, 1937, coll. 1065-1103.

MOLLAT G., *Bénéfices ecclésiastiques*, in *Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclésiastique commence sous la direction de Alfred Baudrillart*, VII, Paris 1934, coll. 1237-1270.

– *Bénefices ecclésiastique en Occident*, in *DDC*, II, 1937, voll. 406-449.

– *Le régime de droit commun, des origines au concordat de Vienne (1448)*, in *DDC*, II, 1937, coll. 407-449.

– *Expectatives*, in *DDC*, V, 1953, coll. 678-690.

– *Lettres Pontificales*, in *DDC*, VI, 1957, coll. 4098-416.

– *Réserve*, in *DDC*, VII, 1965, coll. 635-640.

MORONI G., *Famigliare*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, XXIII, Venezia 1844, pp. 147-156.

MOYSE G., *Les suppliques médiévales: documents lacunaires, documents répétitifs?*, in *Informatique et histoire médiévale*, Roma 1977, pp. 55-72.

NAZ R., *Daterie apostolique*, in *DDC*, IV, 1949, coll. 1034-1041.

– *Dispense*, in *DDC*, IV, 1949, coll. 1284-1296.

– *Élection*, in *DDC*, V, 1953, coll. 238-248.

– *Empêchement d'ordination*, in *DDC*, V, 1953, coll. 322-325.

– *Office ecclésiastique*, in *DDC*, VI, 1957, coll. 1074-1105.

– *Ordination sacrée*, in *DDC*, VI, 1957, coll. 1125-1132.

– *Pension ecclésiastique*, in *DDC*, VI, 1957, coll. 1346-1353.

– *Privation*, in *DDC*, VII, 1965, coll. 223-225.

– *Référendaire*, in *DDC*, VII, 1965, coll. 492-493.

– *Résidence*, in *DDC*, VII, 1965, coll. 656-660.

– *Restitutio in integrum*, in *DDC*, VII, 1965, coll. 661-668.

– *Sentence*, in *DDC*, VII, 1965, coll. 952-962.

– *Signature Apostolique*, in *DDC*, VII, 1965, coll. 1012-1018.

– *Simonie*, in *DDC*, VII, 1965, coll. 1019-1025.

NOGARA B. - PUNCUH D. - RONCALLO A. (edd), *Suppliche di Martino V relative alla Liguria*, I: *Diocesi di Genova*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», NS, XIII, 1973.

NUBOLA C., *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 20) Bologna 1993.

– (ed), *Per una banca dati delle visite pastorali italiane. Le visite della diocesi di Trento (1537-1940)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 49) Bologna 1998.

– *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nell'età del Cles e dei Madruzz*o, in M. BELLABARBA - G. OLMI (edd), *L'età moderna* (*Storia del Trentino*, IV), Bologna 2002, pp. 423-463.

– *La «via supplicationis» negli stati italiani della prima età moderna (secoli XV-XVIII)*, in C. NUBOLA - A. WÜRGLER (edd), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 59) Bologna 2002, pp. 21-63.

OESTERLÉ G., *Consanguineité*, in *DDC*, V, 1953, coll. 232-248.

– *Irregularités*, in *DDC*, VI, 1957, coll. 42-66.

OSTINELLI P. (ed), *Penitenzieria apostolica. Le suppliche alla Sacra Penitenzieria Apostolica provenienti dalla diocesi di Como (1438-1484)*, (Materiali di storia ecclesiastica lombarda secoli XIV-XVI) Milano 2003.

OTTENTHAL E. VON, *Regulae cancellariae apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nikolaus V.*, Innsbruck 1888.

PARTNER P., *The Pope's Men. The Papal Civil Service in the Renaissance*, Oxford 1990.

Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV). Atti del VI convegno di Storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), (Italia Sacra, 35) Roma 1984.

PITZ E., *Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifikat Papst Calixts III.* (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 42), Tübingen 1972.

PRODI P., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 3), Bologna 1982.

PROSPERI A., *Le istituzioni ecclesiastiche e le idee religiose*, in *Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, Bari 1977, pp. 125-163.

– *La figura del vescovo fra Quattro e Cinquecento: persistenze, disagi, novità*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea* (*Storia d'Italia*. Annali, 9), Torino 1986, pp. 217-262.

PUNCUH D. (ed), *Suppliche di Martino V relative alla Liguria*, II:*Diocesi del Ponente*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», NS, XVII, 1977, 2, pp. 379-505.

RABIKAUSKAS P., *Diplomatica pontificia* (*Praelectionum lineamenta*), Roma 1980[1], 1998[6].

REBUFFI P., *Praxis beneficiorum*, Venetiis 1613.

Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, 7: *Calixt III. 1455-1458*, ed. E. PITZ, 2 parti, Tübingen 1989; 8: *Pius II. 1458-1464*, edd. D. BROSIUS - U. SCHESCHKEWITZ, 2 parti, Tübingen 1993; 9: *Paul II. 1464-1471*, edd. H. HÖING - H. LEERHOFF - M. REIMANN, 2 parti, Tübingen 2000.

Repertorium Poenitentiariae Germanicum, 1: *Eugen IV. (1431-1447)*, Tübingen 1998; 4: *Pius II. (1458-1464)*, Tübingen 1996.

RILL G., *Giacomo Bannisio*, in *DBI*, 5, 1963, pp. 755-757.

– *Storia dei conti d'Arco*, Roma 1982 (ed. orig. *Geschichte der Grafen von Arco 1487-1614. Reichsvassallen und Landsassen*, Horn 1975).

SALONEN K., *The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages. The Example of the Province of Uppsala 1448-1527*, Helsinki 2001.

SALVIOLI G., *Storia della procedura civile e criminale*, 2 voll. (*Storia del diritto italiano*, III/2), Milano 1925-1927.

SANTIFALLER L., *Das Trientner Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung im späten Mittelalter (Mitte 14. Jahrhundert bis 1500)*, (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs / Pubblicazioni dell'Archivio della Provincia di Bolzano, 9) Bolzano 2000.

SCHMUGGE L. - HERSPERGER P. - WIGGENHAUSER B., *Die Supplikenregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II. (1458-1464)*, (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 84) Tübingen 1996.

SCHNELLER F., *Beiträge zur Geschichte des Bistums Trient aus dem späteren Mittelalter*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», 38, 1894, pp. 155-352; 39, 1895, pp. 181-230; 40, 1896, pp. 1-99.

SEIDEL MENCHI S. - QUAGLIONI D. (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53: «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», I), Bologna 2000.

– (edd), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 57: «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», II), Bologna 2001.

– (edd), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 64: «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», III) Bologna 2004.

SELLA P., *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano 1927.

– (ed), *Rationes Decimarum Italiae. Aprutium-Molisium. Le decime dei secoli XIII-XVI* (Studi e Testi, 69), Città del Vaticano 1936.

STRNAD A.A., *Bernardo Clesio e la curia romana*, in P. PRODI (ed), *Bernardo Clesio e il suo tempo*, 2 voll., Roma 1988, I, pp. 177-208.

– *Bernhard von Cles (1485-1539): Herkunft, Umfeld und geistiges Profil eines Weltmannes der Renaissance. Zum Erscheinungsbild eines Trientner Kirchenfürsten im Cinquecento*, Innsbruck - Wien - München - Bozen 2004.

TANGL M., *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894; rist. Aalen 1959.

TOURING CLUB ITALIANO, *Annuario generale dei comuni e delle frazioni d'Italia*, Milano 1993.

– *Atlante stradale d'Italia*, I: *Nord*, Milano 1995.

TOVAZZI G., *Parochiale Tridentinum*, a cura di R. STENICO, Trento 1970.

VARESCHI S., *Profili biografici*, in L. DAL PRÀ (ed), *I Madruzzo e l'Europa 1539-1658. I principi vescovi di Trento tra Papato e Impero*, catalogo della mostra, Milano - Firenze 1993, pp. 29-42.

VILLIEN A., *Absolution*, in *DDC*, I, 1935, coll. 120-123.

VISCEGLIA M.A., *Denominare e classificare. Familia e familiari del papa nella lunga durata dell'età moderna*, in A. JAMME - O. PONCET (edd), *Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle): charges, hommes, destins* (Colléction de l'École Française de Rome, 334), Roma 2005, pp. 159-195.

– SIGNOROTTO G. (edd), *La Corte di Roma tra Cinque e Seicento «Teatro» della politica europea* (Bibliotceca del Cinquecento / Centro studi sulla società di antico regime. Europa delle corti, 84), Roma 1998.

WEBER Ch., *Die päpstlichen Referendare. 1566-1808. Chronologie ud Prosopographie*, 3 voll., Stuttgart 2003-2004.

WENDEHORST A., *Das Bistum Würzburg*, 2: *Die Bischofsreihe von 1254 bis 1455* (Germania sacra, NS, 4), Berlin 1969.

WOLFGRUBER K., Il *duomo e il chiostro di Bressanone. Storia ed arte*, Bolzano 1989.

ZUTSHI P., *The Origins of the Registration of Petitions in the Papal Chancery in the First Half of the Fourteenth Century*, in H. MILLET (ed), *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle)*, Rome 2003, pp. 177-191.

Indice dei nomi di persona e di luogo

L'indice registra soltanto i nomi ed i toponimi che compaiono nelle schede documentarie.

Durante la compilazione si sono dovuti risolvere problemi legati alla presenza di numerose varianti per le forme cognominali, alla vaghezza delle indicazioni relative alla localizzazione di alcuni enti, alla notevole variazione linguistica dei termini utilizzati per definire la tipologia istituzionale degli enti, alla maggiore o minore completezza delle definizioni o delle dedicazioni.

I nomi di battesimo sono stati tutti italianizzati. I cognomi sono stati italianizzati qualora si sia identificato il personaggio, o si sia potuta individuare una forma moderna e consolidata del cognome; si è comunque dato conto delle forme utilizzate nelle suppliche, in corsivo, tra parentesi tonde. Nel caso in cui l'italianizzazione non sia stata possibile, si è mantenuta la forma originale in corsivo.

I toponimi individuati sono stati tradotti in italiano ogni volta che ciò è stato possibile, altrimenti si è riportata la forma straniera attuale della denominazione. Per i toponimi non identificati si è riportata la forma presente nel documento, in corsivo, seguita da un'eventuale ipotesi di identificazione tra parentesi tonde. Ogni toponimo è seguito dalla diocesi di appartenenza, a meno che la località non sia sede diocesana. Nel caso di frazioni e località minori è stato indicato tra parentesi quadre l'attuale comune di appartenenza. Per le località estere si è indicato tra parentesi quadre lo stato ove attualmente si trova la località.

Qualora un ente compaia nelle diverse schede con localizzazioni diverse, è stato inserito nell'indice sotto l'attuale denominazione della località, con rimandi dalle diverse forme presenti nelle suppliche; qualora un ente compaia nelle diverse schede con dedicazioni più o meno complete, nell'indice si è utilizzata la dedicazione più completa. Nel caso in cui vengano utilizzati termini diversi per indicarne la natura istituzionale, si è dato conto di tutte le definizioni presenti nelle suppliche.

Per quanto riguarda l'ordine interno alle singole voci, quando un termine si riferisce sia ad un toponimo, sia ad omonimi, si elencano dapprima le voci in cui il toponimo assume funzione cognominale. All'interno delle voci relative ai singoli toponimi, qualora compaiano riferimenti sia a persone, sia ad enti, i riferimenti alle persone precedono l'elenco degli enti. Le voci relative ai singoli enti sono seguite dal rimando ai nomi dei personaggi ad essi collegati. All'interno delle voci riferite ai diversi personaggi, si è riportata al primo posto l'eventuale indicazione dell'origine o provenienza del personaggio stesso seguita da (or.), cui segue l'elenco delle cariche con cui il personaggio compare nelle suppliche, in ordine alfabetico. Ogni carica è seguita dall'indicazione del numero delle schede in cui è menzionata. Se il personaggio assume il ruolo di petente il numero della supplica è in corsivo. Al termine della voce sono riportati i rimandi a personaggi legati a vario titolo all'intestatario del lemma.

Nel caso in cui un personaggio svolga il ruolo di referendario o responsabile della sottoscrizione di una o più suppliche, si elencano in primo luogo i numeri delle suppliche nelle quali esplica tali funzioni, preceduti dalla forma originale della sottoscrizione tra parentesi tonde; seguono altre suppliche in cui compare lo stesso personaggio, con l'indicazione della sua qualifica.

Nelle voci relative alle persone, per indicare la collocazione di un beneficio all'interno di un ente ecclesiastico si è fatto ricorso ai simboli > e >>. Ad es. cappellania perp. > altare di S. Agata >> par. di Sélestat (Strasburgo [Francia]), significa che la cappellania perpetua è incardinata all'altare di S. Agata, che si trova nella chiesa parrocchiale di Sélestat.

Nell'indice si sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: arcid. arcidiacono, arcip. arciprete, arciv. arcivescovo, ben. beneficio, can. canonico, cap. cappellano, card. cardinale, cat. cattedrale, chier. chierico, col. collegiata, com. commendatario, cons. consigliere, cub. cubiculario, cur. curata, dec. decanato, *d.d. decretorum doctor*, det. detentore, diac. diacono, dioc. diocesi, *fam. familiaris*, *i.u.d. iuris utriusque doctor*, *mag. magister*, O.F.M. *Ordo Fratrum Minorum*, or. origine, par. parrocchiale, perp. perpetuo o perpetua, piev. pievano, pr. prete, prep. preposito, proc. procuratore, ref. referendario, ret. rettore, scrit. scrittore, scrit. lett. apost. scrittore delle lettere apostoliche, segr. segretario, sol. sollecitatore, suddiac. suddiacono, tit. gius. titolare del giuspatronato, tit. com. titolare della commenda, tit. pens. titolare di pensione, tit. prov. titolare della provvista, ud. uditore, v. vedi, vesc. vescovo, vic. vicario, vic. gen. vicario generale.